

SECTION III — COMMISSION

ENTRATE — ENTRATE

Dati in cifre

Titolo	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
4	Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni e ad altri organismi dell'Unione	945 412 252	956 847 713	898 183 658,78
5	Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell'istituzione	52 500 000	52 400 000	266 722 082,61
6	Contributi e restituzioni in relazione ad accordi e programmi dell'Unione	60 000 000	60 000 000	2 920 990 417,65
7	Interessi di mora e multe	123 000 000	413 000 000	3 807 403 053,11
8	Assunzione ed erogazione di prestiti	p.m.	3 696 000	0,—
9	Entrate varie	30 000 000	30 000 000	29 204 732,51
	Totale	1 210 912 252	1 515 943 713	7 922 503 944,66

TITOLO 4 — ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE ISTITUZIONI E AD ALTRI ORGANISMI DELL'UNIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
4 0	Imposte e trattenute varie	552 938 375	521 164 295	504 954 655,06
4 1	Contributi al regime pensionistico	369 505 305	416 623 074	374 687 076,65
4 2	Altri contributi al regime pensionistico	22 968 572	19 060 344	18 541 927,07
	Titolo 4 — Totale	945 412 252	956 847 713	898 183 658,78

CAPITOLO 4 0 — IMPOSTE E TRATTENUTE VARIE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
4 0	Imposte e trattenute varie				
4 0 0	<i>Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione</i>	504 552 254	492 377 193	461 576 409,60	91,48 %
4 0 3	<i>Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio</i>	p.m.	p.m.	58 470,19	
4 0 4	<i>Gettito proveniente dal prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in attività di servizio</i>	48 386 121	28 787 102	43 319 775,27	89,53 %
	Capitolo 4 0 — Totale	552 938 375	521 164 295	504 954 655,06	91,32 %

Articolo 4 0 0 — Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
504 552 254	492 377 193	461 576 409,60

Commento

Queste entrate costituiscono la totalità delle imposte sugli stipendi, i salari e gli emolumenti di ogni genere, tranne le prestazioni e gli assegni familiari versati ai membri della Commissione, ai funzionari, agli altri agenti e ai beneficiari di indennità di cessazione dal servizio di cui al capitolo 01 di ciascun titolo dello stato delle spese nonché ai beneficiari di una pensione.

Le previsioni di entrata comprendono anche gli importi relativi alla Banca europea per gli investimenti, alla Banca centrale europea e al Fondo europeo per gli investimenti.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12.

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1).

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 214 del 6.8.1976, pag. 24).

Articolo 4 0 3 — Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	58 470,19

Commento

Le disposizioni riguardanti il contributo temporaneo sono state applicate fino al 30 giugno 2003. Pertanto questo articolo coprirà tutte le entrate risultanti dall'importo residuo del contributo temporaneo applicato alle retribuzioni dei membri della Commissione, dei funzionari e degli altri agenti in attività di servizio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 66 *bis*, nella versione in vigore fino al 15 dicembre 2003.

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1).

Articolo 4 0 4 — Gettito proveniente dal prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in attività di servizio

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
48 386 121	28 787 102	43 319 775,27

Commento

Articolo destinato ad accogliere il gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in attività di servizio, conformemente all'articolo 66 *bis* dello statuto, come stabilito nella proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea [COM(2011) 890 definitivo del 13.12.2011].

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 66 *bis*.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1).

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
4 1	Contributi al regime pensionistico				
4 1 0	Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico	304 417 305	327 351 713	306 666 190,32	100,74 %
4 1 1	Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale	64 988 000	89 171 361	67 965 478,56	104,58 %
4 1 2	Contributi dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico	100 000	100 000	55 407,77	55,41 %
	Capitolo 4 1 — Totale	369 505 305	416 623 074	374 687 076,65	101,40 %

Articolo 4 1 0 — Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
304 417 305	327 351 713	306 666 190,32

Commento

Le entrate rappresentano i contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, relativo alla fissazione del regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 214 del 6.8.1976, pag. 24).

Articolo 4 1 1 — Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
64 988 000	89 171 361	67 965 478,56

Commento

Le entrate rappresentano il versamento all'Unione dell'equivalente attuariale o del forfait di riscatto dei diritti alla pensione maturati dai funzionari nei loro impieghi precedenti.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Articolo 4 1 2 — Contributi dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
100 000	100 000	55 407,77

Commento

I funzionari e gli altri agenti in aspettativa per motivi personali possono continuare a maturare diritti a pensione, purché sostengano anche il costo del contributo padronale.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

CAPITOLO 4 2 — ALTRI CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
4 2	Altri contributi al regime pensionistico				
4 2 0	<i>Contributo padronale degli organismi decentrati e delle organizzazioni internazionali al regime pensionistico</i>	22 968 572	19 060 344	18 541 927,07	80,73 %
	Capitolo 4 2 — Totale	22 968 572	19 060 344	18 541 927,07	80,73 %

Articolo 4 2 0 — Contributo padronale degli organismi decentrati e delle organizzazioni internazionali al regime pensionistico

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
22 968 572	19 060 344	18 541 927,07

Commento

Le entrate rappresentano il contributo padronale degli organismi decentrati e delle organizzazioni internazionali al regime pensionistico

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

TITOLO 5 — ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
5 0	Proventi della vendita di beni mobili (forniture) e immobili	p.m.	p.m.	2 900 898,53
5 1	Proventi da locazioni e affitti	p.m.	p.m.	7 139 938,54
5 2	Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri	50 500 000	50 400 000	68 569 959,57
5 5	Entrate provenienti dalla fornitura di prestazioni di servizi e di lavoro	p.m.	p.m.	19 644 470,98
5 7	Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell'istituzione	p.m.	p.m.	162 745 519,55
5 8	Indennizzi vari	p.m.	p.m.	444 187,91
5 9	Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa	2 000 000	2 000 000	5 277 107,53
Titolo 5 — Totale		52 500 000	52 400 000	266 722 082,61

CAPITOLO 5 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
5 0	Proventi della vendita di beni mobili (forniture) e immobili				
5 0 0	Proventi della vendita di beni mobili (forniture)				
5 0 0 0	Proventi della vendita di autoveicoli — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	50 915,01	
5 0 0 1	Proventi della vendita di altri beni mobili — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	11 395,11	
5 0 0 2	Entrate provenienti dalla cessione di forniture ad altre istituzioni o organismi — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	1 337 171,81	
<i>Articolo 5 0 0 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.	1 399 481,93	
5 0 1	Proventi della vendita di beni immobili	p.m.	p.m.	360 000,00	
5 0 2	Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e pellicole cinematografiche — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	1 141 416,60	
Capitolo 5 0 — Totale		p.m.	p.m.	2 900 898,53	

Articolo 5 0 0 — Proventi della vendita di beni mobili (forniture)

Voce 5 0 0 0 — Proventi della vendita di autoveicoli — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	50 915,01

Commento

Voce destinata ad accogliere le entrate provenienti dalla vendita o dalla permuta parziale di autoveicoli appartenenti all'istituzione. Accoglie inoltre i proventi della vendita di veicoli sostituiti o rottamati quando il loro valore contabile è completamente ammortizzato.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Voce 5 0 0 1 — Proventi della vendita di altri beni mobili — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	11 395,11

Commento

Voce destinata ad accogliere le entrate provenienti dalla vendita o dalla permuta parziale di beni mobili diversi dagli autoveicoli appartenenti all'istituzione. Accoglie inoltre i proventi della vendita di macchinari, impianti, materiali ed apparecchiature scientifiche e tecniche che vengono sostituiti o rottamati quando il valore contabile è stato completamente ammortizzato.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Voce 5 0 0 2 — Entrate provenienti dalla cessione di forniture ad altre istituzioni o organismi — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	1 337 171,81

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera e), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Articolo 5 0 1 — Proventi della vendita di beni immobili

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	360 000,00

Commento

Articolo destinato ad accogliere le entrate provenienti dalla vendita di beni immobili appartenenti all'istituzione.

Articolo 5 0 2 — Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e pellicole cinematografiche — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	1 141 416,60

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera h), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che

ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

L'articolo comprende anche le entrate provenienti dalla vendita di tali prodotti su supporto elettronico.

CAPITOLO 5 1 — PROVENTI DA LOCAZIONI E AFFITTI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
5 1	Proventi da locazioni e affitti				
5 1 0	Proventi da noleggi di mobilio e di materiale — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
5 1 1	Proventi da locazioni e sublocazioni di beni immobili e rimborso di spese locative				
5 1 1 0	Proventi da locazioni e sublocazioni di beni immobili — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	6 597 965,06	
5 1 1 1	Rimborso di spese locative — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	541 973,48	
	<i>Articolo 5 1 1 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	7 139 938,54	
	Capitolo 5 1 — Totale	p.m.	p.m.	7 139 938,54	

Articolo 5 1 0 — Proventi da noleggi di mobilio e di materiale — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Articolo 5 1 1 — Proventi da locazioni e sublocazioni di beni immobili e rimborso di spese locative

Voce 5 1 1 0 — Proventi da locazioni e sublocazioni di beni immobili — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	6 597 965,06

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Voce 5 1 1 1 — Rimborso di spese locative — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	541 973,48

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
5 2	Proventi dei fondi investiti o prestatati, interessi bancari e altri				
5 2 0	<i>Proventi dei fondi investiti o prestatati, interessi bancari e altri riscossi sui conti dell'istituzione</i>	500 000	400 000	9 012 352,54	1802,47 %
5 2 1	<i>Proventi dei fondi investiti o prestatati, interessi bancari e altri riscossi sui conti degli organismi sovvenzionati e versati alla Commissione</i>	10 000 000	10 000 000	14 252 759,85	142,53 %
5 2 2	<i>Interessi prodotti da prefinanziamenti</i>	40 000 000	40 000 000	36 373 677,44	90,93 %
5 2 3	<i>Proventi dei conti fiduciari — Entrate con destinazione specifica</i>	p.m.	p.m.	8 931 169,74	
	Capitolo 5 2 — Totale	50 500 000	50 400 000	68 569 959,57	135,78 %

Articolo 5 2 0 — Proventi dei fondi investiti o prestatati, interessi bancari e altri riscossi sui conti dell'istituzione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
500 000	400 000	9 012 352,54

Commento

Queste entrate si riferiscono esclusivamente agli interessi bancari corrisposti sui conti a vista della Commissione.

Articolo 5 2 1 — Proventi dei fondi investiti o prestatati, interessi bancari e altri riscossi sui conti degli organismi sovvenzionati e versati alla Commissione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
10 000 000	10 000 000	14 252 759,85

Commento

L'articolo comprende le entrate provenienti dal rimborso di interessi da parte degli organismi sovvenzionati che hanno depositato gli anticipi ricevuti dalla Commissione su conti fruttiferi. Se non vengono utilizzati, questi anticipi e i relativi interessi devono essere rimborsati alla Commissione.

Articolo 5 2 2 — Interessi prodotti da prefinanziamenti

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
40 000 000	40 000 000	36 373 677,44

Commento

Articolo destinato ad accogliere le entrate provenienti dagli interessi prodotti dai prefinanziamenti.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera d), del regolamento finanziario, queste entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Gli interessi generati da versamenti di prefinanziamenti effettuati a partire dal bilancio non sono dovuti all'Unione salvo diversamente disposto negli accordi di delega, ad eccezione di quelli conclusi con i paesi terzi o gli organismi che hanno designato. Nei casi in cui ciò sia previsto, siffatti interessi sono riutilizzati per l'azione corrispondente, sono detratti dalle richieste di pagamento conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario o sono recuperati.

Il regolamento delegato sulle modalità di applicazione del regolamento finanziario stabilisce inoltre le disposizioni sulla contabilità degli interessi prodotti dai prefinanziamenti.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, e l'articolo 21, paragrafo 3, lettera d).

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

Articolo 5 2 3 — Proventi dei conti fiduciari — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	8 931 169,74

Commento

Articolo destinato ad accogliere gli interessi e le altre entrate provenienti da conti fiduciari.

I conti fiduciari sono tenuti per conto dell'Unione dalle istituzioni finanziarie internazionali (Fondo europeo per gli investimenti, Banca europea per gli investimenti, Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa/Kreditanstalt für Wiederaufbau, Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo) che gestiscono programmi dell'Unione; gli importi versati dell'Unione rimangono sul conto fino a quando non vengono messi a disposizione dei beneficiari nel quadro dei singoli programmi, come le piccole e medie imprese o le istituzioni che gestiscono progetti nei paesi in via di adesione.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento finanziario, gli interessi generati dai conti fiduciari utilizzati per i programmi dell'Unione danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 4.

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

CAPITOLO 5 5 — ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI LAVORO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
5 5	Entrate provenienti dalla fornitura di prestazioni di servizi e di lavoro				
5 5 0	<i>Entrate provenienti dalla fornitura di prestazioni di servizi e lavoro a favore di altre istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione versate per conto di altre istituzioni o organismi da questi rimborsate — Entrate con destinazione specifica</i>	p.m.	p.m.	19 644 470,98	
5 5 1	<i>Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi o di lavori effettuati su richiesta — Entrate con destinazione specifica</i>	p.m.	p.m.	0,—	
Capitolo 5 5 — Totale		p.m.	p.m.	19 644 470,98	

Articolo 5 5 0 — Entrate provenienti dalla fornitura di prestazioni di servizi e lavoro a favore di altre istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione versate per conto di altre istituzioni o organismi da questi rimborsate — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	19 644 470,98

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera e), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Articolo 5 5 1 — Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi o di lavori effettuati su richiesta — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 7 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
5 7	Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell'istituzione				
5 7 0	<i>Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica</i>	p.m.	p.m.	14 329 002,29	

5 7 1	<i>Entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, ivi comprese le entrate con destinazione specifica proprie a ciascuna istituzione — Entrate con destinazione specifica</i>	p.m.	p.m.	0,—
5 7 2	<i>Rimborso delle spese sociali sostenute per conto di un'altra istituzione</i>	p.m.	p.m.	0,—
5 7 3	<i>Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo delle istituzioni — Entrate con destinazione specifica</i>	p.m.	p.m.	148 416 517,26
Capitolo 5 7 — Totale		p.m.	p.m.	162 745 519,55

Articolo 5 7 0 — Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	14 329 002,29

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Articolo 5 7 1 — Entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, ivi comprese le entrate con destinazione specifica proprie a ciascuna istituzione — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Articolo 5 7 2 — Rimborso delle spese sociali sostenute per conto di un'altra istituzione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere il rimborso delle spese sociali sostenute per conto di un'altra istituzione.

Articolo 5 7 3 — Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo delle istituzioni — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	148 416 517,26

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 8 — INDENNIZZI VARI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
5 8	Indennizzi vari				
5 8 0	Proventi di indennità locative — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
5 8 1	Proventi di indennità di assicurazione rimosse — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	444 187,91	
	Capitolo 5 8 — Totale	p.m.	p.m.	444 187,91	

Articolo 5 8 0 — Proventi di indennità locative — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera g), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Articolo 5 8 1 — Proventi di indennità di assicurazione rimosse — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	444 187,91

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera f), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 9 — ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
5 9	Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa				
5 9 0	Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa	2 000 000	2 000 000	5 277 107,53	263,86 %
	Capitolo 5 9 — Totale	2 000 000	2 000 000	5 277 107,53	263,86 %

Articolo 5 9 0 — Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
2 000 000	2 000 000	5 277 107,53

Commento

Articolo destinato ad accogliere le altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa.

TITOLO 6 — CONTRIBUTI E RESTITUZIONI IN RELAZIONE AD ACCORDI E PROGRAMMI DELL'UNIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
6 0	CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE	p.m.	p.m.	716 365 618,40
6 1	Rimborso di spese varie	p.m.	p.m.	253 532 167,27
6 2	Entrate da servizi forniti a titolo oneroso	p.m.	p.m.	76 485 828,46
6 3	Contributi nel quadro di accordi specifici	p.m.	p.m.	372 361 363,63
6 5	Correzioni finanziarie	p.m.	p.m.	42 874 716,75
6 6	Altri contributi e restituzioni	60 000 000	60 000 000	501 773 218,94
6 7	Entrate relative al Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale	p.m.	p.m.	957 597 504,20
	Titolo 6 — Totale	60 000 000	60 000 000	2 920 990 417,65

CAPITOLO 6 0 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
6 0	CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE				
6 0 1	Programmi diversi di ricerca				
6 0 1 1	Accordi di cooperazione Svizzera/Euratom nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	21 841 488,58	
6 0 1 2	Accordi europei per lo sviluppo della fusione (EFDA) — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	17 388 000,00	
6 0 1 3	Accordi di cooperazione con paesi terzi nel quadro dei programmi di ricerca dell'Unione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	403 389 137,16	
6 0 1 5	Accordi di cooperazione con enti di paesi terzi nel quadro di progetti scientifici e tecnologici d'interesse dell'Unione (Eureka e altri) — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 0 1 6	Accordi di cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Articolo 6 0 1 — Totale parziale</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>442 618 625,74</i>	
6 0 2	Altri programmi				
6 0 2 1	Entrate varie assegnate alle azioni relative all'aiuto umanitario — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Articolo 6 0 2 — Totale parziale</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>0,—</i>	
6 0 3	Accordi di associazione tra l'Unione e i paesi terzi				
6 0 3 1	Entrate provenienti dalla partecipazione dei paesi candidati e dei paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali ai programmi dell'Unione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	242 255 043,26	

6 0 3 2	Entrate provenienti dalla partecipazione di paesi terzi diversi dai paesi candidati e dai paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali ad accordi di cooperazione doganale — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	399 942,03	
6 0 3 3	Partecipazione di terzi alle attività dell'Unione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	31 092 007,37	
	<i>Articolo 6 0 3 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	273 746 992,66	
	Capitolo 6 0 — Totale	p.m.	p.m.	716 365 618,40	

Articolo 6 0 1 — Programmi diversi di ricerca

Voce 6 0 1 1 — Accordi di cooperazione Svizzera/Euratom nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	21 841 488,58

Commento

Entrate risultanti da accordi di cooperazione tra la Svizzera e la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare quello del 14 settembre 1978.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello dell'articolo 08 03 50 (azione indiretta) dello stato delle spese della presente sezione, in funzione delle spese da coprire.

Voce 6 0 1 2 — Accordi europei per lo sviluppo della fusione (EFDA) — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	17 388 000,00

Commento

Entrate derivanti dagli accordi multilaterali EFDA tra la Comunità europea dell'energia atomica ed i suoi 26 associati per la fusione.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello dell'articolo 08 03 50 (azione indiretta) dello stato delle spese della presente sezione, in funzione delle spese da coprire.

Queste entrate coprono il contributo degli associati al finanziamento delle spese del Joint Fund risultanti dall'utilizzo delle strutture del JET, del Computer ad alte prestazioni per la fusione e di qualsiasi altra struttura che può essere istituita ai fini dell'EFDA.

Voce 6 0 1 3 — Accordi di cooperazione con paesi terzi nel quadro dei programmi di ricerca dell'Unione — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	403 389 137,16

Commento

Entrate derivanti dagli accordi di cooperazione conclusi tra l'Unione e i paesi terzi, in particolare quelli che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST), per associarli ad alcuni programmi di ricerca dell'Unione.

Contributo eventuale destinato a coprire le spese di riunione, dei contratti di esperti e le spese di ricerca nel quadro dei programmi considerati.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 02 04 50, 05 09 50, 06 03 50, 08 02 50, 08 03 50, 08 04 50, 09 04 50, 15 03 50, 32 04 50 (azioni indirette), 10 02 50 e 10 03 50 dello stato delle spese della presente sezione, in funzione delle spese da coprire.

Basi giuridiche

Decisione del Consiglio 2008/372/CE, del 12 febbraio 2008, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e lo Stato di Israele sui principi generali della partecipazione dello Stato di Israele ai programmi comunitari (GU L 129 del 17.5.2008, pag.39).

Decisione 2011/28/UE del Consiglio, del 12 luglio 2010, relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica moldova, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la Repubblica moldova sui principi generali della partecipazione della Repubblica moldova ai programmi dell'Unione (GU L 14 del 19.1.2011, pag. 5).

La decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo globale per la cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, che associa la Confederazione svizzera al programma Orizzonte 2020, programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020), e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Svizzera al progetto ITER nel periodo 2014-2018, deve ancora essere negoziata.

La corrispondente decisione della Commissione relativa alla firma di un memorandum d'intesa che associa Israele al programma Orizzonte 2020, programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020), deve ancora essere negoziata.

La corrispondente decisione della Commissione relativa alla firma di un memorandum d'intesa che associa la Moldavia al programma Orizzonte 2020, programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020), deve ancora essere negoziata.

Voce 6 0 1 5 — Accordi di cooperazione con enti di paesi terzi nel quadro di progetti scientifici e tecnologici d'interesse dell'Unione (Eureka e altri) — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Entrate derivanti da accordi di cooperazione conclusi fra l'Unione ed enti di paesi terzi nel quadro di progetti scientifici e tecnologici d'interesse europeo (Eureka e altri).

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 02 04 50, 05 09 50, 06 03 50, 08 02 50, 09 04 50, 15 03 50 e 32 04 50 (azione indiretta) dello stato delle spese della presente sezione.

Voce 6 0 1 6 — Accordi di cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Entrate provenienti dagli Stati che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 02 04 50, 05 09 50, 06 03 50, 08 02 50, 09 04 50, 15 03 50 e 32 04 50 (azione indiretta) dello stato delle spese della presente sezione.

Atti di riferimento

Risoluzione dei ministri degli Stati partecipanti alla cooperazione a livello europeo nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) (firmata a Vienna il 21 novembre 1991) (GU C 333 del 24.12.1991, pag. 1).

Articolo 6 0 2 — Altri programmi

Voce 6 0 2 1 — Entrate varie assegnate alle azioni relative all'aiuto umanitario — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Eventuale partecipazione di terzi alle azioni relative all'aiuto umanitario d'urgenza.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello del titolo 23 dello stato delle spese della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, sull'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

Articolo 6 0 3 — Accordi di associazione tra l'Unione e i paesi terzi

Voce 6 0 3 1 — Entrate provenienti dalla partecipazione dei paesi candidati e dei paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali ai programmi dell'Unione — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	242 255 043,26

Commento

Entrate provenienti dagli accordi di associazione conclusi fra l'Unione e i paesi di seguito elencati in virtù della loro partecipazione a diversi programmi dell'Unione. Eventuali entrate provenienti da paesi che sono già Stati membri si riferiscono a operazioni passate.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Atti di riferimento

Accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari (GU L 61 del 2.3.2002, pag. 29).

Accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania sui principi generali della partecipazione della Repubblica d'Albania ai programmi comunitari (GU L 192 del 22.7.2005, pag. 2).

Accordo quadro tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina sui principi generali della partecipazione della Bosnia-Erzegovina ai programmi comunitari (GU L 192 del 22.7.2005, pag. 9).

Accordo quadro tra la Comunità europea e la Serbia e Montenegro sui principi generali della partecipazione di Serbia e Montenegro ai programmi comunitari (GU L 192 del 22.7.2005, pag. 29).

Protocollo all'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sui principi generali della partecipazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai programmi comunitari (GU L 192 del

22.7.2005, pag. 23).

Accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo 8 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, sui principi generali per la partecipazione del Montenegro ai programmi comunitari (GU L 43 del 19.2.2008, pag. 11).

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo quadro tra l'Unione europea e il Kosovo sui principi generali della partecipazione del Kosovo ai programmi dell'Unione [COM(2013) 218 final]. [Adottata dalla Commissione il 22.4.2013]. La firma è prevista in tempi brevi, nel qual caso potrà essere negoziato un memorandum d'intesa che associa il Kosovo al programma Orizzonte 2020.

Protocolli aggiuntivi agli accordi europei (articoli 228 e 238) che prevedono l'apertura dei programmi comunitari ai paesi candidati.

Voce 6 0 3 2 — Entrate provenienti dalla partecipazione di paesi terzi diversi dai paesi candidati e dai paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali ad accordi di cooperazione doganale — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	399 942,03

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi di paesi terzi ad accordi di cooperazione doganale. Si tratta in particolare del progetto Transit e del progetto di diffusione dei dati tariffari e diversi (via telematica).

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 14 03 03, 14 04 01, 14 04 02 e 14 05 03 dello stato delle spese della presente sezione.

Basi giuridiche

Convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Irlanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, del 20 maggio 1987, relativa ad un regime comune di transito (GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2).

Decisione 2000/305/CE del Consiglio, del 30 marzo 2000, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Svizzera relativo all'estensione della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI), nel quadro della convenzione relativa ad un regime comune di transito (GU L 102 del 27.4.2000, pag. 50).

Decisione 2000/506/CE del Consiglio, del 31 luglio 2000, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Norvegia relativo all'estensione della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI), nel contesto della convenzione relativa ad un regime comune di transito (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 35).

Decisione del Consiglio, del 19 marzo 2001, che autorizza la Commissione a negoziare, a nome della Comunità europea, una modifica alla convenzione recante creazione del consiglio di cooperazione doganale, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950, onde permettere alla Comunità europea di aderire a detta organizzazione.

Decisione n. 253/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2003, relativa all'adozione di un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2007) (GU L 36 del 12.2.2003, pag. 1).

Decisione n. 624/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2013) (GU L 154 del 14.6.2007, pag. 25).

Voce 6 0 3 3 — Partecipazione di terzi alle attività dell'Unione — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	31 092 007,37

Commento

Eventuali contributi di terzi alle attività dell'Unione.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
6 1	Rimborso di spese varie				
6 1 1	Rimborso di spese sostenute per conto di uno o più Stati membri				
6 1 1 3	Entrate provenienti dagli investimenti di cui all'articolo 4 della decisione 2003/76/CE — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	61 921 310,65	
6 1 1 4	Entrate derivanti dai recuperi sul programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Articolo 6 1 1 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	61 921 310,65	
6 1 2	Rimborso delle spese sostenute specificamente nell'esecuzione di lavori su richiesta e contro retribuzione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	2 322,75	
6 1 4	Rimborso del sostegno dell'Unione ai progetti e alle attività con risultati commerciali positivi				
6 1 4 3	Rimborso del sostegno dell'Unione alle attività europee di capitale di rischio a favore delle piccole e medie imprese — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 1 4 4	Rimborso del sostegno dell'Unione agli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo di coesione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Articolo 6 1 4 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	0,—	
6 1 5	Rimborso di contributi non utilizzati dell'Unione				
6 1 5 0	Rimborso di contributi non utilizzati del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo europeo agricolo di Orientamento e Garanzia, dello Strumento finanziario di orientamento della pesca, del Fondo di coesione, del Fondo di solidarietà, degli strumenti ISPA, IPA e dei fondi FEP e FEAMP.	p.m.	p.m.	108 746 581,17	
6 1 5 1	Rimborso di sovvenzioni di equilibrio di bilancio non utilizzate — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 1 5 2	Rimborso di abbuoni d'interesse non utilizzati — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 1 5 3	Rimborso di importi non utilizzati nel quadro di contratti stipulati dall'istituzione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	18 882,18	
6 1 5 7	Rimborso di acconti nel quadro dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per la pesca e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.	p.m.	p.m.	80 691 610,16	
6 1 5 8	Rimborso di contributi vari dell'Unione non utilizzati — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	665 623,32	
	<i>Articolo 6 1 5 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	190 122 696,83	
6 1 6	Rimborso delle spese sostenute per conto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 1 7	Rimborso delle somme versate nel quadro degli aiuti dell'Unione ai paesi terzi				
6 1 7 0	Rimborso nel quadro della cooperazione con il Sud Africa — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	414 945,67	
	<i>Articolo 6 1 7 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	414 945,67	
6 1 8	Rimborso delle somme versate nel quadro dell'aiuto alimentare				
6 1 8 0	Rimborso da parte di aggiudicatari o di beneficiari degli importi riscossi in eccesso a titolo di aiuto alimentare — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	258 631,12	

6 1 8 1	Rimborso delle spese supplementari provocate dai beneficiari dell'aiuto alimentare — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	788 367,25	
	<i>Articolo 6 1 8 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	1 046 998,37	
6 1 9	<i>Altri rimborsi di spese sostenute per conto terzi</i>				
6 1 9 1	Altri rimborsi di spese sostenute per conto terzi a norma della decisione 77/270/Euratom del Consiglio — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	23 893,00	
	<i>Articolo 6 1 9 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	23 893,00	
	Capitolo 6 1 — Totale	p.m.	p.m.	253 532 167,27	

Articolo 6 1 1 — Rimborso di spese sostenute per conto di uno o più Stati membri

Voce 6 1 1 3 — Entrate provenienti dagli investimenti di cui all'articolo 4 della decisione 2003/76/CE — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	61 921 310,65

Commento

La decisione 2003/76/CE stabilisce che la Commissione è incaricata di liquidare le operazioni finanziarie della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) ancora in corso al momento della scadenza del trattato CECA.

A norma dell'articolo 4 di tale decisione le entrate nette provenienti dagli investimenti del patrimonio costituiscono entrate del bilancio generale dell'Unione europea con destinazione particolare, vale a dire il finanziamento dei progetti di ricerca nei settori legati all'industria del carbone e dell'acciaio attraverso il fondo di ricerca carbone e acciaio.

Le entrate nette utilizzabili per finanziare i progetti di ricerca dell'anno n + 2 figurano nel bilancio della CECA in liquidazione dell'anno n e, una volta completato il processo di liquidazione, figureranno nell'attivo del bilancio del fondo di ricerca carbone e acciaio. Questo meccanismo di finanziamento è entrato in vigore nel 2003. Le entrate del 2012 saranno utilizzate per la ricerca nel 2014. Per ridurre al minimo le fluttuazioni nell'ambito del finanziamento della ricerca eventualmente determinate dall'andamento dei mercati finanziari, è stata operata una perequazione. L'importo prevedibile delle entrate nette disponibili per la ricerca nel 2014 è pari a 48 366 250 EUR.

Ai sensi dell'articolo 4 della decisione 2003/76/CE, il 72,8% della dotazione del fondo è destinato al settore dell'acciaio e il 27,2% al settore del carbone.

Conformemente all'articolo 21 e all'articolo 181, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello del capitolo 08 23 dello stato delle spese della presente sezione.

Basi giuridiche

Decisione 2003/76/CE del Consiglio, del 1° febbraio 2003, che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio (GU L 29 del 5.2.2003, pag. 22).

Voce 6 1 1 4 — Entrate derivanti dai recuperi sul programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

La decisione 2003/76/CE stabilisce che la Commissione è incaricata di liquidare le operazioni finanziarie della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) ancora in corso al momento della scadenza del trattato CECA.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, di tale decisione, gli importi recuperati sono iscritti in un primo tempo nell'attivo della CECA in

liquidazione, quindi, alla chiusura della liquidazione, nell'attivo del Fondo di ricerca carbone e acciaio.

Basi giuridiche

Decisione 2003/76/CE del Consiglio, del 1° febbraio 2003, che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio (GU L 29 del 5.2.2003, pag. 22).

Articolo 6 1 2 — Rimborso delle spese sostenute specificamente nell'esecuzione di lavori su richiesta e contro retribuzione — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	2 322,75

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Articolo 6 1 4 — Rimborso del sostegno dell'Unione ai progetti e alle attività con risultati commerciali positivi

Voce 6 1 4 3 — Rimborso del sostegno dell'Unione alle attività europee di capitale di rischio a favore delle piccole e medie imprese — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Rimborso integrale o parziale del sostegno finanziario ai progetti in caso di successo dello sfruttamento commerciale, con eventuale partecipazione ai profitti risultanti dalle sovvenzioni concesse nel quadro di un'attività europea di capitale di rischio a favore delle piccole e medie imprese nell'ambito degli strumenti Venture Consort e Eurotech Capital.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Voce 6 1 4 4 — Rimborso del sostegno dell'Unione agli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo di coesione — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Rimborso di importi rientrati e di rimanenze del sostegno dell'Unione agli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo di coesione.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare gli articoli 14 e 36 *bis*.

Atti di riferimento

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio [COM(2012) 496 final].

Articolo 6 1 5 — Rimborso di contributi non utilizzati dell'Unione

Voce 6 1 5 0 — Rimborso di contributi non utilizzati del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo europeo agricolo di Orientamento e Garanzia, dello Strumento finanziario di orientamento della pesca, del Fondo di coesione, del Fondo di solidarietà, degli strumenti ISPA, IPA e dei fondi FEP e FEAMP.

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	108 746 581,17

Commento

Rimborso di contributi non utilizzati del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo europeo agricolo di Orientamento e Garanzia, dello Strumento finanziario di orientamento della pesca, del Fondo di coesione, del Fondo di solidarietà, dello strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA), dello strumento di assistenza preadesione (IPA), del Fondo europeo per la pesca (FEP) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate posso dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Voce 6 1 5 1 — Rimborso di sovvenzioni di equilibrio di bilancio non utilizzate — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Voce 6 1 5 2 — Rimborso di abbuoni d'interesse non utilizzati — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno

luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Voce 6 1 5 3 — Rimborso di importi non utilizzati nel quadro di contratti stipulati dall'istituzione — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	18 882,18

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Voce 6 1 5 7 — Rimborso di acconti nel quadro dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per la pesca e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	80 691 610,16

Commento

Voce destinata ad accogliere il rimborso di acconti nel quadro dei Fondi strutturali (Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo sociale europeo), del Fondo di coesione, del Fondo europeo per la pesca e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

Gli importi imputati a questa voce danno luogo, conformemente agli articoli 21 e 178 del regolamento finanziario, all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee corrispondenti dei titoli 04, 11 e 13 dello stato delle spese della presente sezione, qualora risulti necessario per non ridurre la partecipazione dei Fondi all'intervento interessato.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1), in particolare l'articolo D dell'allegato II.

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, e il capitolo II.

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

Atti di riferimento

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio [COM(2012) 496 final].

Voce 6 1 5 8 — Rimborso di contributi vari dell'Unione non utilizzati — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	665 623,32

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Articolo 6 1 6 — Rimborso delle spese sostenute per conto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Rimborso da parte dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) degli importi anticipati dalla Commissione per i controlli effettuati dall'Agenzia nel quadro degli accordi di verifica (articoli 32 05 01 e 32 05 02 dello stato delle spese della presente sezione).

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Atti di riferimento

Accordo fra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4, del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (GU L 51 del 22.2.1978, pag. 1), in particolare l'articolo 15.

Accordi tripartiti conclusi tra la Comunità, il Regno Unito e l'AIEA.

Accordi tripartiti conclusi tra la Comunità, la Francia e l'AIEA.

Articolo 6 1 7 — Rimborso delle somme versate nel quadro degli aiuti dell'Unione ai paesi terzi

Voce 6 1 7 0 — Rimborso nel quadro della cooperazione con il Sud Africa — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	414 945,67

Commento

Rimborso da parte di aggiudicatari o di beneficiari di somme ricevute in eccesso a titolo della cooperazione con il Sud Africa.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello delle voci 21 02 05 01 e 21 02 05 02 dello stato delle spese della presente sezione.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo [COM(2011) 840 definitivo].

Articolo 6 1 8 — Rimborso delle somme versate nel quadro dell'aiuto alimentare

Voce 6 1 8 0 — Rimborso da parte di aggiudicatari o di beneficiari degli importi riscossi in eccesso a titolo di aiuto alimentare — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	258 631,12

Commento

Disposizioni previste nei bandi di gara e nelle condizioni finanziarie allegate alle lettere della Commissione che definiscono le condizioni per la concessione dell'aiuto alimentare ai beneficiari.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, sull'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

Voce 6 1 8 1 — Rimborso delle spese supplementari provocate dai beneficiari dell'aiuto alimentare — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	788 367,25

Commento

Disposizioni previste nelle modalità di fornitura allegate alle lettere della Commissione, che definiscono le condizioni di concessione dell'aiuto alimentare ai beneficiari.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, sull'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

Articolo 6 1 9 — Altri rimborsi di spese sostenute per conto terzi

Voce 6 1 9 1 — Altri rimborsi di spese sostenute per conto terzi a norma della decisione 77/270/Euratom del Consiglio — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	23 893,00

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello delle voci 19 06 04 01 e 22 02 05 01 dello stato delle spese della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Regolamento (Euratom) n. 300/2007 del Consiglio, del 19 febbraio 2007, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (GU L 81 del 22.3.2007, pag. 1).

CAPITOLO 6 2 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
6 2	Entrate da servizi forniti a titolo oneroso				
6 2 0	Fornitura a titolo oneroso di materie grezze o fissili speciali [articolo 6, lettera b), del trattato Euratom] — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 2 2	Entrate da servizi e prestazioni forniti a terzi dal Centro comune di ricerca a pagamento				
6 2 2 1	Entrate provenienti dalla gestione del reattore ad alto flusso (HFR) che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	7 716 477,47	
6 2 2 3	Altre entrate provenienti da servizi e prestazioni forniti a pagamento a terzi dal Centro comune di ricerca che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	7 800 567,04	
6 2 2 4	Entrate provenienti da licenze concesse dalla Commissione su invenzioni, brevettabili o meno, frutto della ricerca dell'Unione effettuata dal Centro comune di ricerca — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	405 973,22	
6 2 2 5	Altre entrate a favore del Centro comune di ricerca — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 2 2 6	Entrate derivanti dai servizi prestati dal Centro comune di ricerca ad altri servizi della Commissione su base competitiva, che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	60 562 810,73	
	<i>Articolo 6 2 2 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	76 485 828,46	
6 2 4	Entrate provenienti da licenze concesse dalla Commissione su invenzioni, brevettabili o meno, frutto della ricerca dell'Unione (azioni indirette) — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	Capitolo 6 2 — Totale	p.m.	p.m.	76 485 828,46	

Articolo 6 2 0 — Fornitura a titolo oneroso di materie grezze o fissili speciali [articolo 6, lettera b), del trattato Euratom] — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Entrate provenienti dalla fornitura a titolo oneroso delle materie grezze o delle materie fissili agli Stati membri per l'esecuzione dei loro programmi di ricerca.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Basi giuridiche

Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 6, lettera b).

Articolo 6 2 2 — Entrate da servizi e prestazioni forniti a terzi dal Centro comune di ricerca a pagamento

Voce 6 2 2 1 — Entrate provenienti dalla gestione del reattore ad alto flusso (HFR) che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	7 716 477,47

Commento

Entrate provenienti dall'esercizio del reattore HFR (high-flux reactor) situato nello stabilimento di Petten del Centro comune di ricerca.

Versamenti da parte di organismi esterni per coprire le spese di qualunque genere connesse alla gestione dell'HFR da parte del Centro comune di ricerca.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 10 01 05 e 10 04 04 dello stato delle spese della presente sezione.

Completamento dei programmi precedenti

Le entrate sono a carico del Belgio, della Francia e dei Paesi Bassi.

Voce 6 2 2 3 — Altre entrate provenienti da servizi e prestazioni forniti a pagamento a terzi dal Centro comune di ricerca che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	7 800 567,04

Commento

Entrate provenienti da persone, imprese e organismi nazionali per i quali il Centro comune di ricerca effettuerà lavori e/o prestazioni a pagamento.

Conformemente all'articolo 21 e all'articolo 183, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 10 01 05, 10 02 01, 10 02 51, 10 02 52, 10 03 01, 10 03 51, 10 03 52 e 10 04 02 dello stato delle spese della presente sezione, a concorrenza delle spese specifiche connesse a ciascun contratto con terzi.

Voce 6 2 2 4 — Entrate provenienti da licenze concesse dalla Commissione su invenzioni, brevettabili o meno, frutto della ricerca dell'Unione effettuata dal Centro comune di ricerca — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	405 973,22

Commento

Il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 12, concede agli Stati membri, alle persone e alle imprese il diritto di beneficiare, dietro pagamento di un adeguato corrispettivo, di licenze di uso non esclusivo sui brevetti, sui titoli di protezione temporanea, sui modelli di utilità o domande di brevetto, che sono proprietà della Comunità europea dell'energia atomica.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 10 01 05, 10 04 02, 10 04 03 e dei capitoli 10 02 e 10 03 dello stato delle spese della presente sezione.

Basi giuridiche

Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Regolamento (CEE) n. 2380/74 del Consiglio, del 17 settembre 1974, che stabilisce il regime di diffusione delle conoscenze applicabili ai programmi di ricerche per la Comunità economica europea (GU L 255 del 20.9.1974, pag. 1).

Voce 6 2 2 5 — Altre entrate a favore del Centro comune di ricerca — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Entrate provenienti da contributi, doni o lasciti da parte di terzi a favore di diverse attività del Centro comune di ricerca.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello dell'articolo 10 01 05 e dei capitoli 10 02, 10 03 e 10 04 dello stato delle spese della presente sezione.

Voce 6 2 2 6 — Entrate derivanti dai servizi prestati dal Centro comune di ricerca ad altri servizi della Commissione su base competitiva, che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	60 562 810,73

Commento

Entrate provenienti da altri servizi della Commissione per i quali il Centro comune di ricerca effettuerà lavori e/o offrirà servizi a pagamento ed entrate connesse alla partecipazione alle attività dei programmi quadro di ricerca e di sviluppo tecnologico.

Conformemente all'articolo 21 e all'articolo 183, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 10 01 05, 10 02 01, 10 02 51, 10 02 52, 10 03 01, 10 03 51, 10 03 52 e 10 04 03 dello stato delle spese della presente sezione, a concorrenza delle spese specifiche connesse a ciascun contratto con altri servizi della Commissione.

Articolo 6 2 4 — Entrate provenienti da licenze concesse dalla Commissione su invenzioni, brevettabili o meno, frutto della ricerca dell'Unione (azioni indirette) — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 12, concede agli Stati membri, alle persone e alle imprese il diritto di beneficiare, dietro pagamento di un adeguato corrispettivo, di licenze di uso non esclusivo sui brevetti, sui titoli di protezione temporanea, sui modelli di utilità o domande di brevetto, che sono proprietà della Comunità europea dell'energia atomica.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Basi giuridiche

Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Regolamento (CEE) n. 2380/74 del Consiglio, del 17 settembre 1974, che stabilisce il regime di diffusione delle conoscenze

applicabile ai programmi di ricerche per la Comunità economica europea (GU L 255 del 20.9.1974, pag. 1).

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
6 3	Contributi nel quadro di accordi specifici				
6 3 0	Contributi degli Stati membri dell'associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	249 594 532,00	
6 3 1	Contributi nel quadro dell'acquis di Schengen				
6 3 1 2	Contributi per lo sviluppo dei sistemi d'informazione di ampia portata nel quadro dell'accordo concluso con l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	3 391 696,04	
6 3 1 3	Altri contributi nel quadro dell'acquis di Schengen (Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein) — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	21 018 000,00	
	<i>Articolo 6 3 1 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	24 409 696,04	
6 3 2	Contributi del Fondo europeo di sviluppo alle spese comuni di sostegno amministrativo — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	79 408 905,33	
6 3 3	Contributi a taluni programmi di aiuti esterni				
6 3 3 0	Contributi degli Stati membri, incluse le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	18 948 230,26	
6 3 3 1	Contributi di paesi terzi, incluse le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 3 3 2	Contributi di organizzazioni internazionali a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Articolo 6 3 3 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	18 948 230,26	
6 3 4	Contributi di fondi fiduciari e di strumenti finanziari — Entrate con destinazione specifica				
6 3 4 0	Contributi di fondi fiduciari alle spese di gestione della Commissione — Entrate con destinazione specifica	p.m.			
6 3 4 1	Contributi di strumenti finanziari — Entrate con destinazione specifica	p.m.			
	<i>Articolo 6 3 4 — Totale parziale</i>	p.m.			
	Capitolo 6 3 — Totale	p.m.	p.m.	372 361 363,63	

Articolo 6 3 0 — Contributi degli Stati membri dell'associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	249 594 532,00

Commento

Articolo destinato ad accogliere i contributi degli Stati membri dell'associazione europea di libero scambio, derivanti dalla loro partecipazione finanziaria a talune attività dell'Unione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 82 e del protocollo 32 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Il totale della partecipazione prevista risulta dal riepilogo fornito per informazione in un allegato allo stato delle spese della presente sezione.

I contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio sono messi a disposizione della Commissione conformemente alle disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del protocollo 32 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Atti di riferimento

Accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3).

Articolo 6 3 1 — Contributi nel quadro dell'acquis di Schengen

Voce 6 3 1 2 — Contributi per lo sviluppo dei sistemi d'informazione di ampia portata nel quadro dell'accordo concluso con l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	3 391 696,04

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 18 02 07, 18 02 08, 18 02 09 e 18 03 03 dello stato delle spese della presente sezione.

Basi giuridiche

Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

Decisione 1999/439/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa alla conclusione dell'accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 35).

Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1).

Decisione 2001/258/CE del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia (GU L 93 del 3.4.2001, pag. 38), in particolare l'articolo 9 dell'accordo.

Decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4).

Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3).

Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5).

Regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).

Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

Decisione 2008/147/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 3).

Decisione 2008/149/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).

Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

Regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 1).

Decisione 2008/839/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 43).

Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1).

Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell' 1.11.2011, pag.1).

Voce 6 3 1 3 — Altri contributi nel quadro dell'acquis di Schengen (Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein) — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	21 018 000,00

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 18 02 51 e 18 03 02 dello stato delle spese della presente sezione.

Basi giuridiche

Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

Decisione 1999/439/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa alla conclusione dell'accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 35)

Decisione 2001/258/CE del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia (GU L 93 del 3.4.2001, pag. 38), in particolare l'articolo 9 dell'accordo.

Decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22).

Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

Decisione 2008/147/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 3).

Decisione 2008/149/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11).

Decisione 2011/305/UE del Consiglio, del 21 marzo 2011, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 (GU L 137 del 25.5.2011, pag. 1).

Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1).

Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

Decisione 2012/192/UE del Consiglio, del 12 luglio 2010, relativa alla firma, a nome dell'Unione, della convenzione tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 103 del 13.4.2012, pag. 1).

Decisione 2012/193/UE del Consiglio, del 13 marzo 2012, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, di una convenzione tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 103 del 13.4.2012, pag. 3).

Atti di riferimento

Proposta di decisione del Consiglio presentata dalla Commissione il 30 ottobre 2009, relativa alla firma e conclusione di una convenzione tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen [COM(2009) 0605 e 0606].

Articolo 6 3 2 — Contributi del Fondo europeo di sviluppo alle spese comuni di sostegno amministrativo — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	79 408 905,33

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate provenienti dal contributo del Fondo europeo di sviluppo (FES) al finanziamento dei costi delle misure di sostegno daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello della voce 21 01 04 10 dello stato delle spese della presente sezione.

Atti di riferimento

Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32).

Articolo 6 3 3 — Contributi a taluni programmi di aiuti esterni

Voce 6 3 3 0 — Contributi degli Stati membri, incluse le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	18 948 230,26

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi degli Stati membri, incluse le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Voce 6 3 3 1 — Contributi di paesi terzi, incluse le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi di paesi terzi, incluse le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Voce 6 3 3 2 — Contributi di organizzazioni internazionali a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi finanziari delle organizzazioni internazionali a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Articolo 6 3 4 — Contributi di fondi fiduciari e di strumenti finanziari — Entrate con destinazione specifica

Commento

Nuovo articolo

Voce 6 3 4 0 — Contributi di fondi fiduciari alle spese di gestione della Commissione — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.		

Commento

Nuova voce

Voce destinata ad accogliere i contributi per le spese di gestione che la Commissione è autorizzata a ritirare fino ad un massimo del 5% degli importi raccolti nel fondo fiduciario per coprire le proprie spese di gestione a decorrere dagli anni in cui i contributi hanno iniziato a essere utilizzati.

A norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario, tali spese di gestione sono assimilate a entrate con destinazione specifica per la durata del fondo fiduciario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 140, paragrafo 6.

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

Voce 6 3 4 1 — Contributi di strumenti finanziari — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.		

Commento

Nuova voce

I rimborsi annuali, compresi i rimborsi di capitale, le garanzie rilasciate e i rimborsi del capitale dei prestiti, versati sui conti della Commissione o su conti fiduciari aperti per strumenti finanziari e imputabili al sostegno dal bilancio nell'ambito di uno strumento finanziario, costituiscono entrate con destinazione specifica interna conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario e sono utilizzati per lo stesso strumento finanziario, fatto salvo il paragrafo 9 dell'articolo 140, per un periodo non superiore al periodo di impegno degli stanziamenti più due anni, se non diversamente specificato in un atto di base.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 140, paragrafo 6.

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

CAPITOLO 6 5 — CORREZIONI FINANZIARIE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
6 5	Correzioni finanziarie				
6 5 0	Correzioni finanziarie				
6 5 0 0	Correzioni finanziarie nel quadro del FESR, del FSE, del FEAOG sezione Orientamento, dello SFOP, del Fondo di coesione, del FEP e del FEAMP	p.m.	p.m.	42 874 716,75	
	<i>Articolo 6 5 0 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	42 874 716,75	
	Capitolo 6 5 — Totale	p.m.	p.m.	42 874 716,75	

Articolo 6 5 0 — Correzioni finanziarie

Voce 6 5 0 0 — Correzioni finanziarie nel quadro del FESR, del FSE, del FEAOG sezione Orientamento, dello SFOP, del Fondo di coesione, del FEP e del FEAMP

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	42 874 716,75

Commento

Voce destinata ad accogliere le correzioni finanziarie percepite nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo agricolo di Orientamento e Garanzia, sezione Orientamento, dello Strumento finanziario di orientamento della pesca, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per la pesca e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

Gli importi imputati a questa voce daranno luogo, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee corrispondenti dei titoli 04, 05, 11 e 13 dello stato delle spese della presente sezione, qualora fossero necessari per coprire i rischi di annullamento o di riduzione di rettifiche decise in precedenza.

A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006, tale regolamento non pregiudica il proseguimento o la modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento cofinanziato dai Fondi strutturali o di un progetto cofinanziato dal Fondo di coesione approvato dalla Commissione in base ai regolamenti (CEE) n. 2052/88, (CEE) n. 4253/88, (CE) n. 1164/94 e (CE) n. 1260/1999 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applicano pertanto successivamente a tale data a detto intervento o progetto fino alla loro chiusura.

A norma dell'articolo 145, paragrafo 1, della proposta modificata di regolamento COM(2012) 496 final, il regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, dei progetti interessati, fino alla loro chiusura, o di interventi approvati dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1083/2006 o di qualsivoglia altra norma applicabile a

tali interventi alla data del 31 dicembre 2013.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1), in particolare l'articolo 24.

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEAOG) (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1), in particolare l'articolo 39, paragrafo 2.

Regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo Strumento finanziario di orientamento della Pesca (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54).

Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali (GU L 64 del 6.3.2001, pag. 13).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1).

Atti di riferimento

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio [COM(2012) 496 final]. [Adottata dalla Commissione l'11.9.2012].

CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
6 6	Altri contributi e restituzioni				
6 6 0	<i>Altri contributi e restituzioni</i>				
6 6 0 0	Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	471 123 051,21	
6 6 0 1	Altri contributi e restituzioni senza destinazione specifica	60 000 000	60 000 000	30 650 167,73	51,08 %
	<i>Articolo 6 6 0 — Totale parziale</i>	60 000 000	60 000 000	501 773 218,94	836,29 %
	Capitolo 6 6 — Totale	60 000 000	60 000 000	501 773 218,94	836,29 %

Articolo 6 6 0 — Altri contributi e restituzioni

Voce 6 6 0 0 — Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	471 123 051,21

Commento

Voce destinata ad accogliere, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate non previste nelle altre parti del titolo 6 e che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Voce 6 6 0 1 — Altri contributi e restituzioni senza destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
60 000 000	60 000 000	30 650 167,73

Commento

Voce destinata ad accogliere, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate non previste nelle altre parti del titolo 6 e non utilizzate.

CAPITOLO 6 7 — ENTRATE RELATIVE AL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E AL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
6 7	Entrate relative al Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale				
6 7 0	Entrate relative al Fondo europeo agricolo di garanzia				
6 7 0 1	Liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di garanzia — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	674 797 108,67	
6 7 0 2	Irregolarità del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	168 572 555,38	
6 7 0 3	Prelievo supplementare a carico dei produttori di latte — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	64 071 461,67	
	<i>Articolo 6 7 0 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	907 441 125,72	
6 7 1	Entrate relative al Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale				
6 7 1 1	Liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	50 156 378,48	
6 7 1 2	Irregolarità del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Articolo 6 7 1 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	50 156 378,48	
	Capitolo 6 7 — Totale	p.m.	p.m.	957 597 504,20	

Articolo 6 7 0 — Entrate relative al Fondo europeo agricolo di garanzia

Voce 6 7 0 1 — Liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di garanzia — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	674 797 108,67

Commento

Voce destinata ad accogliere gli importi derivanti dalle decisioni relative alla verifica di conformità e alla liquidazione dei conti a favore del bilancio dell'Unione riguardanti le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di Orientamento e Garanzia, sezione Garanzia, a titolo della rubrica 1 delle prospettive finanziarie 2000-2006, e dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), a titolo della rubrica 2 del quadro finanziario pluriennale 2007-2013 e 2014-2020, a norma degli articoli 30 e 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e degli articoli 53 e 54 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.

Voce destinata anche ad accogliere gli importi derivanti dalle decisioni relative alla verifica di conformità e alla liquidazione dei conti a favore del bilancio dell'Unione riguardanti le spese finanziate dal regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero (Fondo di ristrutturazione) nella Comunità istituito dal regolamento (CE) n. 320/2006, che è terminato il 30 settembre 2012.

In conformità all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e all'articolo 45 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, tali importi sono considerati entrate con destinazione specifica ai sensi degli articoli 21 e 174 del regolamento finanziario [regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012]. Le entrate di questa voce daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari su qualsiasi voce di bilancio a titolo del FEAGA dello stato delle spese della presente sezione.

Le entrate di questa voce sono state stimate pari a 638 000 000 EUR. Nel quadro della formazione del bilancio 2014, è stato previsto che l'importo di 228 000 000 EUR sia destinato a finanziare il fabbisogno delle misure di cui all'articolo 05 02 08 e il restante importo di 410 000 000 EUR sia destinato a finanziare il fabbisogno delle misure di cui all'articolo 05 03 01.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune [COM(2011) 628 definitivo].

Voce 6 7 0 2 — Irregolarità del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	168 572 555,38

Commento

Voce destinata ad accogliere gli importi recuperati a seguito di irregolarità o negligenza, compresi i relativi interessi, in particolare gli importi recuperati a seguito di irregolarità o frodi, penali e interessi riscossi nonché cauzioni, depositi o garanzie incamerate, riguardanti le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di Orientamento e Garanzia, sezione Garanzia, a titolo della rubrica 1 delle

prospettive finanziarie 2000-2006 e dal Fondo europeo agricolo di Garanzia (FEAGA) a titolo della rubrica 2 del quadro finanziario pluriennale 2007-2013 e 2014-2020, a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e degli articoli 56 e 57 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.

Voce destinata inoltre ad accogliere gli importi recuperati in seguito a irregolarità o negligenza, ivi compresi gli interessi, le penali e le cauzioni acquisiti, risultanti dalle spese finanziate dal regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità (fondo di ristrutturazione) istituito dal regolamento (CE) n. 320/2006, terminato il 30 settembre 2012.

Voce destinata altresì ad accogliere gli importi netti recuperati di cui gli Stati membri possono trattenere il 20%, come previsto dall'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, o il 10%, come previsto dall'articolo 57 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. Essa comprende anche gli importi recuperati derivanti dalle decisioni di liquidazione dei conti, in applicazione dell'articolo 32, paragrafo 5, di detto regolamento e dell'articolo 56, paragrafo 2, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.

In conformità all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1290/2005, all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 320/2006 e all'articolo 45 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, tali importi sono considerati entrate con destinazione specifica ai sensi degli articoli 21 e 174 del regolamento finanziario (regolamento). Le entrate di questa voce daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari su qualsiasi voce di bilancio a titolo del FEAGA dello stato delle spese della presente sezione.

Le entrate di questa voce sono state stimate pari a 165 000 000 EUR. Nel quadro della formazione del bilancio 2014, è stato previsto che questo importo sia destinato a finanziare il fabbisogno delle misure di cui all'articolo 05 03 01.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune [COM(2011) 628 definitivo].

Voce 6 7 0 3 — Prelievo supplementare a carico dei produttori di latte — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	64 071 461,67

Commento

Voce destinata ad accogliere gli importi riscossi o recuperati a norma del regolamento (CE) n. 1788/2003, dell'articolo 78 e della parte II, titolo I, capo III, sezione III del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.

In conformità all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e all'articolo 45 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, tali importi sono considerati entrate con destinazione specifica ai sensi degli articoli 21 e 174 del regolamento finanziario [regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012]. Le entrate di questa voce daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari su qualsiasi voce di bilancio a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia dello stato delle spese della presente sezione.

Le entrate di questa voce sono state stimate pari a 25 000 000 EUR.

Nel quadro della formazione del bilancio 2014, è stato previsto che questo importo sia destinato a finanziare il fabbisogno delle misure di cui all'articolo 05 03 01.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune [COM(2011) 628 definitivo].

Articolo 6 7 1 — Entrate relative al Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale

Voce 6 7 1 1 — Liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	50 156 378,48

Commento

Voce destinata ad accogliere gli importi derivanti dalle decisioni relative alla verifica di conformità e alla liquidazione dei conti a favore del bilancio dell'Unione nell'ambito dello sviluppo rurale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), conformemente agli articoli 30 e 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e agli articoli 53 e 54 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. In questa voce sono registrati anche gli importi relativi al rimborso di acconti nel quadro del FEASR.

In conformità all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e all'articolo 45 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, tali importi sono considerati entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21 del regolamento finanziario [regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012]. Le entrate di questa voce daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari su qualsiasi voce di bilancio a titolo del FEASR.

Nel quadro della formazione del bilancio 2014, non è stato previsto alcun importo specifico per gli articoli 05 04 05 e 05 04 60.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune [COM(2011) 628 definitivo].

Voce 6 7 1 2 — Irregolarità del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere gli importi recuperati in seguito ad irregolarità o negligenza, compresi i relativi interessi, in particolare gli importi recuperati a seguito di irregolarità o frodi, le penali e gli interessi riscossi e le cauzioni incamerate nell'ambito dello sviluppo rurale finanziato dal Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (FEASR), conformemente all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e agli articoli 56 e 58 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.

In conformità all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e all'articolo 45 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, tali importi sono considerati entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21 del regolamento finanziario [regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012]. Le entrate di questa voce daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari su qualsiasi voce di bilancio a titolo del FEASR.

Nel quadro della formazione del bilancio 2014, non è stato previsto alcun importo specifico per gli articoli 05 04 05 e 05 04 60.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune [COM(2011) 628 definitivo].

TITOLO 7 — INTERESSI DI MORA E MULTE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
7 0	Interessi di mora	23 000 000	23 000 000	455 804 180,55
7 1	Multe	100 000 000	390 000 000	3 351 598 872,56
7 2	Interessi su depositi e multe	p.m.	p.m.	0,—
	Titolo 7 — Totale	123 000 000	413 000 000	3 807 403 053,11

CAPITOLO 7 0 — INTERESSI DI MORA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
7 0	Interessi di mora				
7 0 0	Interessi di mora				
7 0 0 0	Interessi esigibili in seguito a iscrizioni tardive nei conti presso il tesoro degli Stati membri	5 000 000	5 000 000	160 458 470,37	3209,17 %
7 0 0 1	Altri interessi di mora	3 000 000	3 000 000	1 044 458,23	34,82 %
	<i>Articolo 7 0 0 — Totale parziale</i>	8 000 000	8 000 000	161 502 928,60	2018,79 %
7 0 1	Interessi di mora e altri interessi sulle multe	15 000 000	15 000 000	294 301 251,95	1962,01 %

	Capitolo 7 0 — Totale	23 000 000	23 000 000	455 804 180,55	1981,76 %
--	------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------------	------------------

Articolo 7 0 0 — Interessi di mora

Voce 7 0 0 0 — Interessi esigibili in seguito a iscrizioni tardive nei conti presso il tesoro degli Stati membri

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
5 000 000	5 000 000	160 458 470,37

Commento

Qualsiasi ritardo nelle iscrizioni effettuate da uno Stato membro al conto intestato alla Commissione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 dà luogo al pagamento di interessi di mora da parte dello Stato membro interessato.

Per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, il tasso d'interesse è pari al tasso del primo giorno del mese della scadenza applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, maggiorato di due punti percentuali. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora.

Per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, il tasso è pari al tasso applicato il primo giorno del mese in questione dalle rispettive banche centrali alle loro operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali o, per gli Stati membri per i quali il tasso della banca centrale non è disponibile, il tasso più equivalente applicato il primo giorno del mese in questione sui mercati monetari dei singoli Stati membri, maggiorato di due punti percentuali. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora.

Il tasso d'interesse si applica a tutte le iscrizioni di risorse proprie elencate all'articolo 10 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 78, paragrafo 4.

Voce 7 0 0 1 — Altri interessi di mora

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
3 000 000	3 000 000	1 044 458,23

Commento

Voce destinata ad accogliere gli interessi di mora relativi ai diritti diversi dalle risorse proprie.

Basi giuridiche

Accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 5, del protocollo 32.

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare l'articolo 102.

Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 78, paragrafo 4.

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 83.

Articolo 7 0 1 — Interessi di mora e altri interessi sulle multe

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
15 000 000	15 000 000	294 301 251,95

Commento

Articolo destinato a registrare gli interessi maturati sui conti speciali per il pagamento delle multe e degli interessi di mora sulle multe.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1), in particolare gli articoli 14 e 15.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 78, paragrafo 4.

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 83.

CAPITOLO 7 1 — MULTE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
7 1	Multe				
7 1 0	Multe, penalità di mora e sanzioni	100 000 000	370 000 000	3 292 301 928,56	3292,30 %
7 1 1	<i>Indennità per emissioni in eccesso delle autovetture nuove</i>	p.m.	p.m.		
7 1 2	<i>Penalità di mora e somme forfettarie comminate agli Stati membri per la mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che constata l'inadempimento di obblighi derivanti dal trattato</i>	p.m.	20 000 000	59 296 944,00	
	Capitolo 7 1 — Totale	100 000 000	390 000 000	3 351 598 872,56	3351,60 %

Articolo 7 1 0 — Multe, penalità di mora e sanzioni

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
100 000 000	370 000 000	3 292 301 928,56

Commento

La Commissione può infliggere multe, penalità di mora e altre sanzioni alle imprese e associazioni di imprese quando non rispettano i divieti stipulati o non adempiono gli obblighi imposti dai regolamenti menzionati in appresso o dagli articoli 101 e 102 del trattato sul

funzionamento dell'Unione europea.

Le multe devono essere pagate in generale entro tre mesi dalla notifica della decisione della Commissione. Tuttavia, la Commissione non riscuote l'importo dovuto se l'impresa ha presentato un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea; l'impresa deve accettare che sono dovuti interessi sul debito a decorrere dalla scadenza del termine di pagamento e deve fornire alla Commissione, entro la data di scadenza del termine di pagamento, una garanzia bancaria che copra sia il capitale del debito che gli interessi o le maggiorazioni.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1), in particolare gli articoli 14 e 15.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

Articolo 7 1 1 — Indennità per emissioni in eccesso delle autovetture nuove

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	

Commento

Articolo destinato a registrare le indennità per emissioni in eccesso imposte dalla Commissione.

Obiettivo del regolamento (CE) n. 443/2009 è definire livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove immatricolate nell'Unione che contribuiscano ad attuare l'approccio unionale integrato volto a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri garantendo al contempo il corretto funzionamento del mercato interno.

Tuttavia, a partire dal 2012, per ogni anno civile per il quale le emissioni specifiche medie di CO₂ di un costruttore superano il suo obiettivo per le emissioni specifiche per quell'anno, la Commissione impone al costruttore o, nel caso di un raggruppamento, al responsabile del raggruppamento, di versare un'indennità per le emissioni in eccesso.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1), in particolare l'articolo 9.

Decisione 2012/100/UE della Commissione, del 17 febbraio 2012, relativa a un metodo per la riscossione delle indennità per le emissioni di CO₂ in eccesso prodotte dalle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 71).

Articolo 7 1 2 — Penalità di mora e somme forfetarie comminate agli Stati membri per la mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che constata l'inadempimento di obblighi derivanti dal trattato

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	20 000 000	59 296 944,00

Basi giuridiche

Articolo 260, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

CAPITOLO 7 2 — INTERESSI SU DEPOSITI E MULTE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
7 2	Interessi su depositi e multe				
7 2 0	Interessi su depositi e multe				
7 2 0 0	Interessi su depositi e multe risultanti dall'applicazione della procedura relativa ai disavanzi eccessivi — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Articolo 7 2 0 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	Capitolo 7 2 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	

Articolo 7 2 0 — Interessi su depositi e multe

Voce 7 2 0 0 — Interessi su depositi e multe risultanti dall'applicazione della procedura relativa ai disavanzi eccessivi — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Entrate provenienti dagli interessi su depositi e multe risultanti dall'applicazione della procedura relativa ai disavanzi eccessivi.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6), in particolare l'articolo 16.

TITOLO 8 — ASSUNZIONE ED EROGAZIONE DI PRESTITI

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
8 0	Entrate connesse con la garanzia dell'Unione europea sui prestiti attivi e passivi negli Stati membri	p.m.	p.m.	0,—
8 1	Prestiti accordati dalla Commissione	p.m.	p.m.	0,—
8 2	Entrate connesse con la garanzia dell'Unione europea sui prestiti attivi e passivi ai paesi terzi	p.m.	p.m.	0,—
8 3	Entrate connesse con la garanzia dell'Unione europea sui prestiti concessi nei paesi terzi da istituti finanziari	p.m.	p.m.	0,—
8 5	entrate provenienti da partecipazioni degli organismi di garanzia	p.m.	3 696 000	0,—
	Titolo 8 — Totale	p.m.	3 696 000	0,—

CAPITOLO 8 0 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI NEGLI STATI MEMBRI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
8 0	Entrate connesse con la garanzia dell'Unione europea sui prestiti attivi e passivi negli Stati membri				
8 0 0	Garanzia dell'Unione europea sui prestiti dell'Unione destinati a sostenere le bilance dei pagamenti	p.m.	p.m.	0,—	
8 0 1	Garanzia dell'Unione europea sui prestiti Euratom	p.m.	p.m.	0,—	
8 0 2	Garanzia dell'Unione europea sui prestiti dell'Unione destinati all'assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria	p.m.	p.m.	0,—	
	Capitolo 8 0 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	

Articolo 8 0 0 — Garanzia dell'Unione europea sui prestiti dell'Unione destinati a sostenere le bilance dei pagamenti

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

La garanzia dell'Unione riguarda i prestiti sui mercati dei capitali o presso istituti finanziari. L'importo totale, in capitale, dei prestiti che possono essere accordati agli Stati membri è limitato a 50 000 000 000 EUR.

Articolo destinato ad accogliere le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce 01 04 01 01, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese.

L'allegato, parte II, dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Per le basi giuridiche cfr. commento alla voce 01 04 01 01 dello stato delle spese della presente sezione.

Articolo 8 0 1 — Garanzia dell'Unione europea sui prestiti Euratom

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce 01 04 01 02, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese.

L'allegato, parte II, dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Per le basi giuridiche cfr. commento alla voce 01 04 01 02 dello stato delle spese della presente sezione.

Articolo 8 0 2 — Garanzia dell'Unione europea sui prestiti dell'Unione destinati all'assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

La garanzia dell'Unione riguarda i prestiti sui mercati dei capitali o presso istituti finanziari. All'esposizione creditizia dei prestiti o delle linee di credito che si possono concedere agli Stati membri si applicano i limiti indicati nella base giuridica.

Articolo destinato a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce 01 04 01 03, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese.

L'allegato, parte II, dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Per la base giuridica cfr. commento alla voce 01 04 01 03 dello stato delle spese della presente sezione.

CAPITOLO 8 1 — PRESTITI ACCORDATI DALLA COMMISSIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
8 1	Prestiti accordati dalla Commissione				
8 1 0	<i>Rimborsi e proventi degli interessi su prestiti speciali e capitali di rischio accordati nell'ambito della cooperazione finanziaria con i paesi terzi del bacino mediterraneo</i>	p.m.	p.m.	0,—	
8 1 3	<i>Rimborsi e proventi degli interessi su prestiti e capitali di rischio accordati dalla Commissione ai paesi in via di sviluppo del Mediterraneo e al Sud Africa nel quadro dell'operazione «EC Investment Partners»</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	Capitolo 8 1 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	

Articolo 8 1 0 — Rimborsi e proventi degli interessi su prestiti speciali e capitali di rischio accordati nell'ambito della cooperazione finanziaria con i paesi terzi del bacino mediterraneo

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere i rimborsi del capitale e i proventi degli interessi su prestiti speciali e capitali di rischio accordati ai paesi terzi mediterranei a valere sugli stanziamenti previsti ai capitoli 21 03 e 22 02 dello stato delle spese della presente sezione.

Esso comprende anche i rimborsi del capitale e i proventi degli interessi di prestiti speciali e capitali di rischio accordati ad alcuni Stati membri del bacino mediterraneo, che rappresentano tuttavia una parte molto ridotta dell'importo complessivo. Questi prestiti e capitali di rischio sono stati concessi in un'epoca in cui i paesi in questione non avevano ancora aderito all'Unione.

Le entrate effettive superano normalmente gli importi di previsione registrati in bilancio a causa del pagamento degli interessi relativi a prestiti speciali e capitali che potrebbero ancora formare oggetto di esborso durante l'esercizio precedente, nonché durante l'esercizio in corso. Gli interessi concernenti i prestiti speciali e i capitali di rischio decorrono dal momento dell'esborso; i primi sono pagati semestralmente, i secondi in generale annualmente.

Basi giuridiche

Per la base giuridica, si vedano i commenti per i capitoli 21 03 e 22 02 dello stato delle spese della presente sezione.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, che istituisce uno strumento europeo di vicinato [COM(2011) 839 definitivo].

Articolo 8 1 3 — Rimborsi e proventi degli interessi su prestiti e capitali di rischio accordati dalla Commissione ai paesi in via di sviluppo del Mediterraneo e al Sud Africa nel quadro dell'operazione «EC Investment Partners»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere i rimborsi del capitale e i proventi degli interessi di prestiti speciali e capitali di rischio accordati a valere sugli stanziamenti previsti dalle voci 19 08 01 01, 21 02 05 01 e 21 02 05 02 relativi all'operazione «EC Investment Partners».

Basi giuridiche

Per la base giuridica, si vedano i commenti per le voci 19 08 01 01, 21 02 05 01 e 21 02 05 02 dello stato delle spese della presente sezione.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, che istituisce uno strumento europeo di vicinato [COM(2011) 839 definitivo].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo [COM(2011) 840 definitivo].

CAPITOLO 8 2 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI AI PAESI TERZI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
8 2	Entrate connesse con la garanzia dell'Unione europea sui prestiti attivi e passivi ai paesi terzi				
8 2 7	<i>Garanzia dell'Unione europea sui programmi di prestiti assunti dall'Unione per concedere un'assistenza finanziaria in favore dei paesi terzi</i>	p.m.	p.m.	0,—	
8 2 8	<i>Garanzia sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza delle centrali nucleari dei paesi dell'Europa centrale ed orientale e della Comunità degli Stati indipendenti</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	Capitolo 8 2 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	

Articolo 8 2 7 — Garanzia dell'Unione europea sui programmi di prestiti assunti dall'Unione per concedere un'assistenza finanziaria in favore dei paesi terzi

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce 01 04 01 04, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese.

L'allegato, parte II, dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Per le basi giuridiche cfr. commento alla voce 01 04 01 04 dello stato delle spese della presente sezione.

Articolo 8 2 8 — Garanzia sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza delle centrali nucleari dei paesi dell'Europa centrale ed orientale e della Comunità degli Stati indipendenti

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce 01 04 01 05, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese.

L'allegato, parte II, dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Per le basi giuridiche cfr. commento alla voce 01 04 01 05 dello stato delle spese della presente sezione.

CAPITOLO 8 3 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI CONCESSI NEI PAESI TERZI DA ISTITUTI FINANZIARI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
8 3	Entrate connesse con la garanzia dell'Unione europea sui prestiti concessi nei paesi terzi da istituti finanziari				
8 3 5	Garanzia dell'Unione europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti a paesi terzi	p.m.	p.m.	0,—	
	Capitolo 8 3 — Totale	p.m.	p.m.	0,—	

Articolo 8 3 5 — Garanzia dell'Unione europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti a paesi terzi

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce 01 04 01 06, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese.

L'allegato, parte II, dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Per le basi giuridiche cfr. commento alla voce 01 04 01 06 dello stato delle spese della presente sezione.

CAPITOLO 8 5 — ENTRATE PROVENIENTI DA PARTECIPAZIONI DEGLI ORGANISMI DI GARANZIA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
8 5	entrate provenienti da partecipazioni degli organismi di garanzia				
8 5 0	<i>Dividendi versati dal Fondo europeo per gli investimenti</i>	p.m.	3 696 000	0,—	
	Capitolo 8 5 — Totale	p.m.	3 696 000	0,—	

Articolo 8 5 0 — Dividendi versati dal Fondo europeo per gli investimenti

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	3 696 000	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere gli eventuali dividendi versati dal Fondo europeo per gli investimenti come retribuzione di questa partecipazione.

Basi giuridiche

Decisione 94/375/CE del Consiglio, del 6 giugno 1994, riguardante la partecipazione della Comunità, in qualità di membro, al Fondo europeo per gli investimenti (GU L 173 del 7.7.1994, pag. 12).

Decisione 2007/247/CE del Consiglio, del 19 aprile 2007, relativa alla partecipazione della Comunità all'aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti (GU L 107 del 25.4.2007, pag. 5).

TITOLO 9 — ENTRATE VARIE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
9 0	Entrate varie	30 000 000	30 000 000	29 204 732,51
	Titolo 9 — Totale	30 000 000	30 000 000	29 204 732,51

CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
9 0	Entrate varie				
9 0 0	Entrate varie	30 000 000	30 000 000	29 204 732,51	97,35 %
	Capitolo 9 0 — Totale	30 000 000	30 000 000	29 204 732,51	97,35 %

Articolo 9 0 0 — Entrate varie

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
30 000 000	30 000 000	29 204 732,51

Commento

Articolo destinato ad accogliere le entrate varie.

SPESE — SPESE

Dati in cifre

Titolo	Denominazione	Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
01	Affari economici e finanziari	233 279 290	315 230 587	555 684 796	428 350 972	534 375 396,49	484 009 950,16
02	Imprese e industria	2 504 362 520	2 209 890 176	1 154 662 386	1 379 058 339	1 236 765 507,96	1 269 115 493,19
03	Concorrenza	97 373 071	97 373 071	92 219 149	92 219 149	93 126 441,20	93 126 441,20
04	Occupazione, affari sociali e inclusione	13 797 978 672	11 654 118 232	12 064 158 933	13 748 197 045	11 781 944 935,68	11 700 254 763,24
05	Agricoltura e sviluppo rurale	58 045 736 444	55 680 956 261	58 851 894 643	56 929 515 855	59 513 117 612,05	57 948 847 749,80
06	Mobilità e trasporti	2 872 899 082	1 065 057 902	1 738 144 530	981 655 512	1 709 432 617,84	1 104 184 102,07
07	Ambiente	407 117 238	354 523 671	448 357 007	353 066 737	450 706 308,82	339 478 662,54
08	Ricerca e Innovazione	6 283 375 727	4 136 677 747	6 939 866 033	5 264 307 760	7 101 864 696,86	5 333 086 778,98
09	Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie	1 620 970 335	974 508 116	1 811 829 637	1 508 205 211	1 877 585 652,11	1 503 308 124,87
	40 02 41			391 985 1 812 221 622	391 985 1 508 597 196		
10	Ricerca diretta	424 855 000	421 710 070	424 319 156	419 320 143	494 252 798,03	478 980 641,86
11	Affari marittimi e pesca	940 883 256	690 544 538	919 262 394	722 878 196	1 006 648 028,55	746 192 857,32
	40 02 41	122 662 000 1 063 545 256	122 662 000 813 206 538	115 220 000 1 034 482 394	113 885 651 836 763 847		
12	Mercato interno e servizi	110 617 469	112 318 469	103 313 472	101 938 194	100 391 417,66	99 206 724,10
	40 02 41			3 000 000 106 313 472	3 000 000 104 938 194		
13	Politica regionale e urbana	33 164 363 284	40 204 405 498	43 792 849 672	43 462 085 458	42 646 751 936,28	38 255 919 879,30
14	Fiscalità e unione doganale	158 745 252	128 625 252	144 620 394	127 227 655	143 579 228,03	129 715 951,60
15	Istruzione e cultura	2 570 366 455	2 249 111 949	2 829 575 587	2 558 955 082	3 086 566 104,83	2 759 104 773,59
16	Comunicazione	236 114 584	246 883 184	265 242 159	252 328 941	264 906 049,82	257 936 924,19
17	Salute e tutela dei consumatori	612 861 638	565 760 138	634 370 124	602 133 792	638 943 719,47	634 981 730,09
18	Affari interni	1 193 506 300	758 393 610	1 227 109 539	902 025 230	1 290 183 311,52	834 053 639,10

		40 02 41			111 280 000 1 338 389 539	66 442 946 968 468 176		
19	Strumenti di politica estera	723 537 553	478 699 506	741 747 374	566 786 935	658 107 678,21	505 830 466,23	
20	Commercio	123 749 207	120 256 207	107 473 453	104 177 332	104 009 926,24	104 786 559,55	
21	Sviluppo e cooperazione					5 932 244	4 160 202	
		4 954 858 060	3 665 608 518	5 830 678 495	3 979 292 241	503,32	964,25	
22	Allargamento					1 137 893		
		1 514 576 385	911 524 558	1 094 421 644	915 825 985	159,94	948 540 424,94	
23	Aiuti umanitari e protezione civile					1 293 672	1 128 844	
		992 268 306	860 164 471	917 322 828	874 664 270	336,26	309,71	
24	Lotta contro la frode	79 547 900	77 223 000	75 427 800	69 443 664	78 720 970,26	75 141 780,78	
		40 01 40			3 929 200 79 357 000	3 929 200 73 372 864		
25	Coordinamento delle politiche e Servizio giuridico della Commissione	199 811 518	200 534 318	193 336 661	194 086 661	195 753 614,73	195 500 542,49	
26	Amministrazione della Commissione					1 157 936	1 155 349	
		1 013 608 150	1 005 138 150	1 030 021 548	1 023 305 407	749,74	506,52	
27	Bilancio	97 465 645	97 465 645	142 450 570	142 450 570	60 330 542,56	60 330 542,56	
28	Audit	12 013 526	12 013 526	11 879 141	11 879 141	11 792 392,67	11 792 392,67	
29	Statistiche	134 298 848	159 267 848	82 071 571	117 039 250	134 685 645,25	128 234 631,00	
		40 01 40, 40 02 41			51 900 000 133 971 571	7 743 254 124 782 504		
30	Pensioni e spese connesse					1 317 845	1 317 845	
		1 498 416 000	1 498 416 000	1 399 471 000	1 399 471 000	088,88	088,88	
31	Servizi linguistici	399 406 179	399 406 179	396 815 433	396 815 433	433 456 709,93	433 456 709,93	
32	Energia	958 988 691	616 534 636	702 352 065	787 753 331	691 005 597,82	700 556 221,05	
33	Giustizia	201 595 022	193 007 022	217 988 524	183 623 972	220 052 912,44	191 515 557,19	
34	Azione per il clima	121 471 405	44 048 353	50 026 268	48 110 336	44 632 337,91	42 283 083,38	
40	Riserve	456 181 000	150 000 000	764 115 000	80 000 000	0,—	0,—	
	Totale	138 757 199 012	132 355 396 408	147 755 078 986	140 728 194 799	147 443 281 929,36	135 131 715 968,33	
	Of which Reserves: 40 01 40, 40 02 41	122 662 000	122 662 000	285 721 185	195 393 036			

TITOLO XX — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
XX 01	Spese amministrative ripartite per settore				
XX 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei per settori				
XX 01 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei in servizio presso l'istituzione				
XX 01 01 01 01	Retribuzioni ed indennità	5.2	1 883 929 000	1 832 209 000	1 835 529 116,31
XX 01 01 01 02	Spese ed indennità relative all'assunzione, ai trasferimenti e alla cessazione definitiva dal servizio	5.2	14 786 000	14 873 000	13 301 985,81
XX 01 01 01 03	Adeguamenti delle retribuzioni	5.2	p.m.	15 472 000	
	<i>Totale parziale</i>		1 898 715 000	1 862 554 000	1 848 831 102,12
XX 01 01 02	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei della Commissione in servizio nelle delegazioni dell'Unione				
XX 01 01 02 01	Retribuzioni ed indennità	5.2	110 692 000	110 428 000	103 840 600,00
XX 01 01 02 02	Spese ed indennità relative all'assunzione, ai trasferimenti e alla cessazione definitiva dal servizio	5.2	7 568 000	7 462 000	6 764 000,00
XX 01 01 02 03	Adeguamenti eventuali delle retribuzioni	5.2	p.m.	871 000	
	<i>Totale parziale</i>		118 260 000	118 761 000	110 604 600,00
	<i>Articolo XX 01 01 — Totale parziale</i>		2 016 975 000	1 981 315 000	1 959 435 702,12
XX 01 02	Personale esterno ed altre spese di gestione				
XX 01 02 01	Personale esterno che lavora presso l'istituzione				

XX 01 02 01 01	Agenti contrattuali	5.2	65 616 000	66 373 486	63 225 943,03
XX 01 02 01 02	Personale interinale ed assistenza tecnica e amministrativa in appoggio ad altre attività	5.2	23 545 000	23 545 000	31 832 449,45
XX 01 02 01 03	Funzionari nazionali temporaneamente assegnati ai servizi dell'istituzione	5.2	38 685 000	39 727 000	35 877 954,23
	<i>Totale parziale</i>		127 846 000	129 645 486	130 936 346,71
XX 01 02 02	Personale esterno della Commissione nelle delegazioni dell'Unione				
XX 01 02 02 01	Retribuzioni degli altri agenti	5.2	8 797 000	7 619 000	6 564 000,00
XX 01 02 02 02	Formazione di esperti junior e di esperti nazionali distaccati	5.2	1 792 000	2 300 000	3 500 000,00
XX 01 02 02 03	Spese per gli altri agenti e le altre prestazioni di servizi	5.2	337 000	256 000	256 000,00
	<i>Totale parziale</i>		10 926 000	10 175 000	10 320 000,00
XX 01 02 11	Altre spese di gestione dell'istituzione				
XX 01 02 11 01	Spese per missioni e di rappresentanza	5.2	56 665 000	56 391 000	59 933 898,33
XX 01 02 11 02	Spese per conferenze, riunioni e gruppi di esperti	5.2	26 032 000	27 008 000	24 752 014,30
XX 01 02 11 03	Riunioni di comitati	5.2	12 220 000	12 863 000	11 677 956,01
XX 01 02 11 04	Studi e consulenze	5.2	6 400 000	6 400 000	6 555 204,75
XX 01 02 11 05	Sistemi d'informazione e di gestione	5.2	26 985 000	26 985 000	33 301 767,77
XX 01 02 11 06	Perfezionamento professionale e formazione alla gestione	5.2	13 000 000	13 500 000	14 571 117,26
	<i>Totale parziale</i>		141 302 000	143 147 000	150 791 958,42
XX 01 02 12	Altre spese di gestione relative al personale della Commissione nelle delegazioni dell'Unione europea				
XX 01 02 12 01	Spese per missioni, conferenze e ricevimenti	5.2	5 797 000	6 328 000	6 541 000,00
XX 01 02 12 02	Perfezionamento professionale dei funzionari nelle delegazioni	5.2	350 000	500 000	522 000,00
	<i>Totale parziale</i>		6 147 000	6 828 000	7 063 000,00
	<i>Articolo XX 01 02 — Totale parziale</i>		286 221 000	289 795 486	299 111 305,13
XX 01 03	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e agli edifici				
XX 01 03 01	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione della Commissione				
XX 01 03 01 03	Materiale per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione	5.2	54 681 000	54 525 000	67 575 530,39
XX 01 03 01 04	Servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione	5.2	63 958 000	63 545 000	68 253 439,56
	<i>Totale parziale</i>		118 639 000	118 070 000	135 828 969,95
XX 01 03 02	Immobili e spese accessorie relative al personale della Commissione nelle delegazioni dell'Unione europea				
XX 01 03 02 01	Acquisto o affitto di immobili	5.2	45 057 000	46 908 000	46 690 000,00
XX 01 03 02 02	Materiale, mobilio, forniture e servizi	5.2	8 741 000	9 638 000	9 694 000,00
	<i>Totale parziale</i>		53 798 000	56 546 000	56 384 000,00
	<i>Articolo XX 01 03 — Totale parziale</i>		172 437 000	174 616 000	192 212 969,95
	Capitolo XX 01 — Totale		2 475 633 000	2 445 726 486	2 450 759 977,20

CAPITOLO XX 01 — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE

Articolo XX 01 01 — Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei per settori

Voce XX 01 01 01 — Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei in servizio presso l'istituzione

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziameti 2013	Esecuzione 2012
XX 01 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei in servizio presso l'istituzione				
XX 01 01 01 01	Retribuzioni ed indennità	5.2	1 883 929 000	1 832 209 000	1 835 529 116,31
XX 01 01 01 02	Spese ed indennità relative all'assunzione, ai trasferimenti e alla cessazione definitiva dal servizio	5.2	14 786 000	14 873 000	13 301 985,81
XX 01 01 01 03	Adeguamenti delle retribuzioni	5.2	p.m.	15 472 000	
	Voce XX 01 01 01 — Totale		1 898 715 000	1 862 554 000	1 848 831 102,12

Commento

Ad eccezione del personale in servizio in paesi terzi, questo stanziamento è destinato a coprire, per i funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti in organico:

- gli stipendi, indennità e assegni fissi legati agli stipendi,
- i rischi d'infortunio, di malattia e altri oneri sociali,
- il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei come pure i versamenti da effettuare, da parte dell'istituzione, per la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici degli agenti temporanei nei rispettivi paesi d'origine,
- gli altri assegni e indennità varie,
- per quanto riguarda i funzionari e gli agenti temporanei, le indennità per servizio continuo o a turni, o per l'obbligo di restare a disposizione sul luogo di lavoro o a domicilio,
- l'indennità di licenziamento per il funzionario in prova licenziato a causa di manifesta inattitudine,
- l'indennità in caso di risoluzione del contratto di un agente temporaneo da parte dell'istituzione,
- il rimborso delle spese relative alla sicurezza degli alloggi dei funzionari assegnati agli uffici dell'Unione europea e alle delegazioni dell'Unione nel territorio dell'Unione,
- le indennità forfettarie e le retribuzioni, calcolate sulla base di un tasso orario, relative al lavoro straordinario effettuato dai funzionari della categoria AST e che non ha potuto essere compensato, secondo le modalità previste, con tempo libero,
- le incidenze dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei come pure l'incidenza del coefficiente correttore applicato alla parte degli emolumenti trasferiti in un paese diverso da quello della sede di servizio,
- le spese di viaggio dovute ai funzionari e agenti temporanei (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio, la cessazione dal servizio o il trasferimento implicante un cambiamento della sede di servizio,
- le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute ai funzionari e agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione a una nuova sede, nonché in occasione della cessazione definitiva dalle funzioni seguita da una reinstallazione in altra località,
- le spese di trasloco dovute ai funzionari e agenti temporanei che devono cambiare residenza a seguito della loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione a una nuova sede di servizio, nonché in occasione della cessazione definitiva dalle funzioni seguita da una reinstallazione in altra località,
- le indennità giornaliere dovute ai funzionari e agenti temporanei che possono dimostrare di dover cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione a una nuova sede di servizio,
- i costi transitori per i funzionari che occupano posti nei nuovi Stati membri anteriormente all'adesione, che sono invitati a restare

in servizio negli stessi Stati successivamente alla data di adesione e che beneficeranno, a titolo eccezionale, delle stesse condizioni finanziarie e materiali applicate dalla Commissione prima dell'adesione, conformemente all'allegato X dello statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea,

— le incidenze degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio.

Il regolamento del Consiglio che adegua le tabelle retributive dei funzionari e degli altri agenti di tutte le istituzioni dell'Unione, compresi i livelli salariali e le indennità, viene pubblicato annualmente nella Gazzetta ufficiale (la più recente è la GU L 338 del 22.12.2010, pag. 1).

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 48 900 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Sottovoce XX 01 01 01 01 — Retribuzioni ed indennità

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
1 883 929 000	1 832 209 000	1 835 529 116,31

Sottovoce XX 01 01 01 02 — Spese ed indennità relative all'assunzione, ai trasferimenti e alla cessazione definitiva dal servizio

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
14 786 000	14 873 000	13 301 985,81

Sottovoce XX 01 01 01 03 — Adeguamenti delle retribuzioni

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	15 472 000	

Voce XX 01 01 02 — Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei della Commissione in servizio nelle delegazioni dell'Unione

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
XX 01 01 02	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei della Commissione in servizio nelle delegazioni dell'Unione				
XX 01 01 02 01	Retribuzioni ed indennità	5.2	110 692 000	110 428 000	103 840 600,00
XX 01 01 02 02	Spese ed indennità relative all'assunzione, ai trasferimenti e alla cessazione definitiva dal servizio	5.2	7 568 000	7 462 000	6 764 000,00
XX 01 01 02 03	Adeguamenti eventuali delle retribuzioni	5.2	p.m.	871 000	
	Voce XX 01 01 02 — Totale		118 260 000	118 761 000	110 604 600,00

Commento

Per quanto riguarda le voci 19 01 01 02, 20 01 01 02, 21 01 01 02 e 22 01 01 02, relative alle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e alle delegazioni presso le organizzazioni internazionali, questo stanziamento è destinato a coprire, per i funzionari e gli agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico della Commissione:

- gli stipendi, indennità e assegni fissi legati agli stipendi,
- i rischi d'infortunio, di malattia e altri oneri sociali,
- il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei, come pure i versamenti a loro favore per la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici nei rispettivi paesi d'origine,
- gli altri assegni e indennità varie,
- le ore di lavoro straordinario,
- le incidenze dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei,
- le incidenze degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio,
- le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute in caso di cambio di residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione ad una nuova sede di servizio, nonché alla cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,
- le spese di viaggio, anche per i familiari, in occasione dell'entrata in servizio, della partenza o di un trasferimento che implichi un cambiamento della sede di servizio,
- le spese di trasloco in caso di cambio di residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione ad una nuova sede di servizio, nonché alla cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento n. 6/66/Euratom, n. 121/66/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1966, che stabilisce l'elenco delle località per le quali può essere concessa un'indennità di alloggio, come pure l'ammontare massimo e le modalità di attribuzione di tale indennità (GU 150 del 12.8.1966, pag. 2749/66).

Regolamento n. 7/66/Euratom, n. 122/66/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1966, che stabilisce l'elenco delle località per le quali può essere concessa un'indennità di trasporto come pure l'ammontare massimo e le modalità di attribuzione di tale indennità (GU 150 del 12.8.1966, pag. 2751/66).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

Sottovoce XX 01 01 02 01 — Retribuzioni ed indennità

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
110 692 000	110 428 000	103 840 600,00

Sottovoce XX 01 01 02 02 — Spese ed indennità relative all'assunzione, ai trasferimenti e alla cessazione definitiva dal servizio

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
7 568 000	7 462 000	6 764 000,00

Sottovoce XX 01 01 02 03 — Adeguamenti eventuali delle retribuzioni

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	871 000	

Articolo XX 01 02 — Personale esterno ed altre spese di gestione

Voce XX 01 02 01 — Personale esterno che lavora presso l'istituzione

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
XX 01 02 01	Personale esterno che lavora presso l'istituzione				
XX 01 02 01 01	Agenti contrattuali	5.2	65 616 000	66 373 486	63 225 943,03
XX 01 02 01 02	Personale interinale ed assistenza tecnica e amministrativa in appoggio ad altre attività	5.2	23 545 000	23 545 000	31 832 449,45
XX 01 02 01 03	Funzionari nazionali temporaneamente assegnati ai servizi dell'istituzione	5.2	38 685 000	39 727 000	35 877 954,23
	Voce XX 01 02 01 — Totale		127 846 000	129 645 486	130 936 346,71

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

- la retribuzione degli agenti contrattuali (ai sensi del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea), i contributi del datore di lavoro al regime previdenziale degli agenti contrattuali nonché l'incidenza dei coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione di tali agenti,
- l'importo necessario alla retribuzione degli agenti contrattuali che accompagnano persone con disabilità,
- il ricorso a personale interinale, in particolare uscieri e stenodattilografi,
- le spese relative al personale sotto contratto di imprese di subappalto tecnico o amministrativo e a prestazioni di servizio a carattere intellettuale e le spese per immobili, materiale e gestione relative a questo personale,
- le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea presso i servizi della Commissione di funzionari di Stati membri e altri esperti nonché alle consultazioni di breve durata necessarie in particolare per la preparazione di atti in materia di armonizzazione in diversi settori. Gli scambi di funzionari hanno altresì lo scopo di agevolare un'applicazione uniforme da parte degli Stati membri della legislazione dell'Unione,
- l'incidenza degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti dai contributi degli Stati EFTA alle spese generali dell'Unione a norma dell'articolo 82 dell'accordo sullo Spazio economico europeo danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee interessate, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. L'importo di queste entrate è stimato a 200 700 EUR.

Le entrate provenienti dal contributo della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Sulla base dei dati disponibili, l'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 551 400 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Codice di buona condotta in materia di assunzione di portatori di handicap, approvato con decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo in data 22 giugno 2005.

Sottovoce XX 01 02 01 01 — Agenti contrattuali

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
65 616 000	66 373 486	63 225 943,03

Sottovoce XX 01 02 01 02 — Personale interinale ed assistenza tecnica e amministrativa in appoggio ad altre attività

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
23 545 000	23 545 000	31 832 449,45

Sottovoce XX 01 02 01 03 — Funzionari nazionali temporaneamente assegnati ai servizi dell'istituzione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
38 685 000	39 727 000	35 877 954,23

Voce XX 01 02 02 — Personale esterno della Commissione nelle delegazioni dell'Unione

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
XX 01 02 02	Personale esterno della Commissione nelle delegazioni dell'Unione				
XX 01 02 02 01	Retribuzioni degli altri agenti	5.2	8 797 000	7 619 000	6 564 000,00
XX 01 02 02 02	Formazione di esperti junior e di esperti nazionali distaccati	5.2	1 792 000	2 300 000	3 500 000,00
XX 01 02 02 03	Spese per gli altri agenti e le altre prestazioni di servizi	5.2	337 000	256 000	256 000,00
	Voce XX 01 02 02 — Totale		10 926 000	10 175 000	10 320 000,00

Commento

Per quanto riguarda le voci 19 01 02 02, 20 01 02 02, 21 01 02 02 e 22 01 02 02, relative al personale esterno della Commissione assegnato alle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali, questo stanziamento è destinato a coprire:

— le retribuzioni degli agenti locali e/o contrattuali, nonché gli oneri e i contributi a carico del datore di lavoro,

- i contributi al regime complementare di sicurezza sociale degli agenti locali a carico del datore di lavoro,
- le prestazioni del personale interinale e indipendente.

Per quanto riguarda gli esperti junior e gli esperti nazionali distaccati presso le delegazioni dell'Unione, questo stanziamento copre:

- il finanziamento o il cofinanziamento delle spese relative al distacco di esperti junior (laureati) presso le delegazioni dell'Unione,
- le spese dei seminari organizzati per giovani diplomatici degli Stati membri e di paesi terzi,
- le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea di funzionari dell'Unione nelle delegazioni degli Stati membri.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 45 000 EUR.

Basi giuridiche

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Sottovoce XX 01 02 02 01 — Retribuzioni degli altri agenti

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
8 797 000	7 619 000	6 564 000,00

Sottovoce XX 01 02 02 02 — Formazione di esperti junior e di esperti nazionali distaccati

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
1 792 000	2 300 000	3 500 000,00

Sottovoce XX 01 02 02 03 — Spese per gli altri agenti e le altre prestazioni di servizi

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
337 000	256 000	256 000,00

Voce XX 01 02 11 — Altre spese di gestione dell'istituzione

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
XX 01 02 11	Altre spese di gestione dell'istituzione				
XX 01 02 11 01	Spese per missioni e di rappresentanza	5.2	56 665 000	56 391 000	59 933 898,33
XX 01 02 11 02	Spese per conferenze, riunioni e gruppi di esperti	5.2	26 032 000	27 008 000	24 752 014,30
XX 01 02 11 03	Riunioni di comitati	5.2	12 220 000	12 863 000	11 677 956,01
XX 01 02 11 04	Studi e consulenze	5.2	6 400 000	6 400 000	6 555 204,75
XX 01 02 11 05	Sistemi d'informazione e di gestione	5.2	26 985 000	26 985 000	33 301 767,77
XX 01 02 11 06	Perfezionamento professionale e formazione alla gestione	5.2	13 000 000	13 500 000	14 571 117,26
	Voce XX 01 02 11 — Totale		141 302 000	143 147 000	150 791 958,42

Commento

Stanziamento destinato a coprire le seguenti spese operative decentrate:

Missioni:

- spese di trasporto, comprese le spese accessorie per la preparazione dei titoli di trasporto e le prenotazioni, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario della Commissione, nonché per gli esperti o i funzionari nazionali o internazionali distaccati presso i servizi della Commissione (il rimborso delle spese di missione sostenute per conto di altre istituzioni o organi dell'Unione, nonché per conto di terzi, dà luogo a entrate con destinazione specifica).

Spese di rappresentanza:

- rimborso dei costi sostenuti per adempiere a obblighi di rappresentanza, a nome della Commissione e nell'interesse del servizio, che danno luogo a rimborso (non possono esistere obblighi di rappresentanza verso funzionari o agenti della Commissione o di altre istituzioni dell'Unione).

Riunioni di esperti:

- rimborso dei costi sostenuti per il funzionamento dei gruppi di esperti istituiti o convocati dalla Commissione: le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie degli esperti chiamati a far parte di gruppi di studio e di lavoro, nonché le spese relative allo svolgimento di tali riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente nelle sedi delle istituzioni o negli uffici esterni (i rimborsi agli esperti avvengono sulla base di decisioni prese dalla Commissione).

Conferenze:

- spese relative a conferenze, congressi e riunioni che la Commissione dovrà organizzare in appoggio all'esecuzione delle diverse politiche, nonché le spese per il funzionamento di una rete di organismi e istituzioni di controllo finanziario, ivi compresa una riunione annuale tra tali organizzazioni e i membri della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo, come richiesto nel paragrafo 88 della risoluzione 2006/809/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 27 aprile 2006, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004, sezione III — Commissione (GU L 340 del 6.12.2006, pag. 5),
- spese per l'organizzazione di conferenze, seminari, riunioni, corsi di formazione e tirocini per i funzionari degli Stati membri che gestiscono o controllano le operazioni finanziate dai fondi dell'Unione o le operazioni di riscossione di entrate che costituiscono risorse proprie comunitarie o che collaborano al sistema delle statistiche dell'Unione oltreché le spese della stessa natura per i funzionari dei paesi dell'Europa centrale e orientale che gestiscono o controllano le operazioni finanziate nel quadro dei programmi dell'Unione,
- spese relative alla formazione di funzionari di paesi terzi, qualora l'esercizio della loro responsabilità di gestione o di controllo sia direttamente collegato con la protezione degli interessi finanziari della UE,
- costi derivanti dalla partecipazione della Commissione a conferenze, congressi e riunioni,
- tasse d'iscrizione alle conferenze, escluse le spese di formazione,
- diritti di partecipazione ad associazioni professionali e scientifiche,
- costi per eventuali rinfreschi o colazioni, serviti in occasione di riunioni interne.

Riunioni di comitati:

- spese di viaggio e di soggiorno e spese accessorie degli esperti convocati nel quadro del funzionamento dei comitati istituiti dal trattato e dai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio o dai regolamenti del Consiglio, nonché spese relative allo svolgimento di tali riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente nelle sedi delle istituzioni o negli uffici esterni (i rimborsi agli esperti avvengono sulla base di decisioni prese dalla Commissione).

Studi e consulenze:

- spese per consulenze e studi specializzati affidati con contratto a esperti (persone fisiche o giuridiche) altamente qualificati, nei casi in cui la Commissione non possa effettuarli direttamente per mancanza di personale ad hoc,
- spese per l'acquisto di studi già effettuati o la sottoscrizione di abbonamenti presso istituti specializzati di ricerca.

Sistemi di informazione e di gestione:

- spese relative allo sviluppo e alla manutenzione in appalto dei sistemi d'informazione e di gestione,
- spese relative all'acquisto e alla manutenzione di sistemi d'informazione e di gestione completi («chiavi in mano») nel settore della gestione amministrativa (personale, bilancio, amministrazione finanziaria e contabile, ecc.),
- spese relative a studi, documentazione e formazione per i sistemi, nonché alla gestione dei lavori,
- spese relative all'acquisizione di conoscenze ed esperienze nel settore informatico da parte dell'insieme dei servizi: qualità,

sicurezza, tecnologia, metodologia di sviluppo, gestione informatica, ecc.,

— spese relative al supporto tecnico di questi sistemi e alle operazioni tecniche necessarie ad assicurarne il corretto funzionamento.

Perfezionamento professionale e formazione alla gestione:

- spese per la formazione generale volta a migliorare le competenze del personale e l'efficienza e l'efficacia dell'istituzione:
 - ricorso a esperti per l'identificazione delle esigenze, la concezione, l'elaborazione, l'animazione, la valutazione e il monitoraggio della formazione,
 - ricorso a consulenti nei vari settori, in particolare per quanto riguarda i metodi di organizzazione, la direzione, la strategia, la qualità e la gestione del personale,
 - spese relative alla concezione, all'animazione e alla valutazione della formazione organizzata dai servizi della Commissione in forma di corsi, seminari o conferenze (formatori/conferenzieri e relative spese di viaggio e soggiorno nonché il supporto pedagogico),
 - partecipazione ad azioni di formazione esterne e le spese di adesione alle pertinenti organizzazioni professionali,
 - spese connesse all'organizzazione pratica dei corsi, ai locali, ai trasporti, al vitto e alloggio dei partecipanti a corsi residenziali,
 - formazione collegate alle pubblicazioni e all'informazione, ai siti Internet connessi nonché all'acquisto di materiale pedagogico, agli abbonamenti e alle licenze per la formazione a distanza, ai libri, alla stampa e ai prodotti multimediali,
 - finanziamento del materiale didattico.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti dai contributi degli Stati EFTA alle spese generali dell'Unione a norma dell'articolo 82 dell'accordo sullo Spazio economico europeo danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee interessate, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. L'importo di queste entrate è stimato a 719 500 EUR.

Le entrate provenienti dal contributo della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Sulla base dei dati disponibili, l'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 6 203 900 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Sottovoce XX 01 02 11 01 — Spese per missioni e di rappresentanza

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
56 665 000	56 391 000	59 933 898,33

Sottovoce XX 01 02 11 02 — Spese per conferenze, riunioni e gruppi di esperti

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
26 032 000	27 008 000	24 752 014,30

Sottovoce XX 01 02 11 03 — Riunioni di comitati

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
12 220 000	12 863 000	11 677 956,01

Sottovoce XX 01 02 11 04 — Studi e consulenze

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
6 400 000	6 400 000	6 555 204,75

Sottovoce XX 01 02 11 05 — Sistemi d'informazione e di gestione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
26 985 000	26 985 000	33 301 767,77

Sottovoce XX 01 02 11 06 — Perfezionamento professionale e formazione alla gestione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
13 000 000	13 500 000	14 571 117,26

Voce XX 01 02 12 — Altre spese di gestione relative al personale della Commissione nelle delegazioni dell'Unione europea

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
XX 01 02 12	Altre spese di gestione relative al personale della Commissione nelle delegazioni dell'Unione europea				
XX 01 02 12 01	Spese per missioni, conferenze e ricevimenti	5.2	5 797 000	6 328 000	6 541 000,00
XX 01 02 12 02	Perfezionamento professionale dei funzionari nelle delegazioni	5.2	350 000	500 000	522 000,00
	Voce XX 01 02 12 — Totale		6 147 000	6 828 000	7 063 000,00

Commento

Per quanto riguarda le voci 19 01 02 12, 20 01 02 12, 21 01 02 12 e 22 01 02 12, relative al personale della Commissione assegnato alle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali, questo stanziamento è destinato a coprire:

- le spese e indennità varie riguardanti gli altri agenti, comprese le consulenze legali,
- le spese risultanti dalle procedure di assunzione di funzionari, agenti contrattuali e agenti locali, in particolare: spese di pubblicazione, di viaggio e di soggiorno nonché l'assicurazione contro i rischi di infortunio dei candidati convocati, le spese per l'organizzazione di esami collettivi di assunzione, nonché le spese per le visite mediche precedenti l'assunzione,
- l'acquisto, il rinnovo, la trasformazione e la manutenzione del materiale a carattere medico installato presso le delegazioni dell'Unione,
- le spese relative al controllo medico annuale dei funzionari, degli agenti contrattuali e degli agenti locali, comprese le analisi e gli esami medici richiesti nell'ambito di tale controllo, le azioni di animazione culturale e le iniziative atte a promuovere le relazioni sociali,

- le spese mediche del personale locale assunto con contratti di diritto locale, le spese per i consulenti medici e odontoiatri e le spese legate alla politica sull'AIDS nel luogo di lavoro,
- l'indennità forfettaria di funzione per i funzionari che devono sostenere regolarmente spese di rappresentanza in relazione alla natura dei compiti loro affidati, nonché il rimborso delle spese sostenute da funzionari abilitati per assolvere obblighi di rappresentanza in nome della Commissione/dell'Unione, nell'interesse del servizio e nel quadro delle loro attività (per le delegazioni dell'Unione all'interno del territorio dell'Unione una parte delle spese di soggiorno è coperta dall'indennità forfettaria di rappresentanza),
- le spese per i trasporti, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di missioni da parte di funzionari e altri agenti,
- le spese per i trasporti e le indennità giornaliere legate ad eventuali evacuazioni sanitarie,
- le spese dovute a situazioni di crisi, comprese le spese di viaggio e di soggiorno e le indennità giornaliere,
- le spese per la formazione generale e linguistica volta a migliorare le competenze del personale e l'efficienza della Commissione:
 - ricorso a esperti per l'identificazione delle esigenze, la concezione, l'elaborazione, l'animazione, la valutazione e il monitoraggio della formazione,
 - ricorso a consulenti nei vari settori, in particolare per quanto riguarda i metodi di organizzazione, la pianificazione la gestione, la strategia, la garanzia della qualità e la gestione del personale,
 - spese relative alla concezione, all'animazione e alla valutazione della formazione organizzata dai servizi della Commissione o del SEAE in forma di corsi, seminari o conferenze (formatori/conferenzieri e relative spese di viaggio e soggiorno nonché supporto pedagogico),
 - spese relative agli aspetti pratici e logistici dell'organizzazione di corsi, tra cui locali, trasporto e affitto di attrezzature per la formazione e per i seminari locali e regionali, nonché vari costi connessi quali eventuali rinfreschi o colazioni,
 - spese di partecipazione a conferenze e colloqui, tasse di iscrizione ad associazioni professionali o scientifiche,
 - spese di formazione collegate alle pubblicazioni e all'informazione, ai siti internet connessi nonché all'acquisto di materiale didattico, agli abbonamenti e alle licenze per la formazione a distanza, ai libri, alla stampa e ai prodotti multimediali.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 14 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Sottovoce XX 01 02 12 01 — Spese per missioni, conferenze e ricevimenti

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
5 797 000	6 328 000	6 541 000,00

Sottovoce XX 01 02 12 02 — Perfezionamento professionale dei funzionari nelle delegazioni

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
350 000	500 000	522 000,00

Articolo XX 01 03 — Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e agli edifici

Voce XX 01 03 01 — Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione della Commissione

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziameti 2013	Esecuzione 2012
XX 01 03 01	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione della Commissione				
XX 01 03 01 03	Materiale per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione	5.2	54 681 000	54 525 000	67 575 530,39
XX 01 03 01 04	Servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione	5.2	63 958 000	63 545 000	68 253 439,56
	Voce XX 01 03 01 — Totale		118 639 000	118 070 000	135 828 969,95

Commento

Stanziameto destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

- spese relative alle infrastrutture di telecomunicazione negli edifici della Commissione, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile,
- spese per le reti di dati (attrezzatura e manutenzione) e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco),
- spese per l'acquisto, il noleggio o il leasing di calcolatori, terminali, microcalcolatori, unità periferiche, attrezzature di collegamento e programmi necessari al loro funzionamento,
- spese per l'acquisto, il noleggio o il leasing delle attrezzature, compresi i toner per stampa, connesse alla riproduzione dell'informazione su supporto cartaceo, quali stampanti, fax, fotocopiatrici e scanner,
- spese per l'acquisto, il noleggio o il leasing di macchine per scrivere, macchine per il trattamento testi e altra attrezzatura elettronica per ufficio,
- spese per installazione, configurazione, manutenzione, studi, documentazione e forniture per le attrezzature,
- spese per lo sviluppo e l'utilizzo del sito Europa su internet, il server comune a tutte le istituzioni europee,
- spese per la creazione e lo sviluppo del sito intranet della Commissione (My IntraComm),
- spese di abbonamento e di utilizzo delle basi elettroniche d'informazione e di dati esterne e l'acquisto di informazioni su supporto elettronico (CD-ROM, ecc.),
- spese per la formazione e l'assistenza necessarie all'utilizzo di questo tipo di informazioni,
- canoni di abbonamento e spese per le comunicazioni via cavo o onde radio (telefonia fissa e mobile, telegrafo, telex, televisione, teleconferenza e videoconferenza), nonché spese relative alle reti di trasmissione di dati, servizi telematici, ecc., nonché l'acquisto di elenchi telefonici,
- costi dei collegamenti telefonici e informatici tra i vari immobili, nonché le linee di trasmissione internazionale tra le diverse sedi degli uffici dell'Unione,
- spese per il supporto tecnico e logistico, la formazione e altre attività di interesse generale legate alle attrezzature informatiche e ai programmi, la formazione informatica di interesse generale, gli abbonamenti per la documentazione tecnica cartacea o elettronica, ecc., il personale esterno di gestione, i servizi d'ufficio, i canoni versati alle organizzazioni internazionali, ecc., gli studi di sicurezza e la garanzia della qualità connessa con gli impianti informatici e i programmi,
- spese relative al centro di calcolo:
 - di acquisto, noleggio o leasing dei calcolatori, delle unità periferiche e dei programmi del centro di calcolo, nonché le spese per i centri di back-up,

- di manutenzione, logistica, studi, documentazione, formazione e forniture per le attrezzature nonché per il personale esterno di gestione,
- di sviluppo e manutenzione, per contratto, dei programmi necessari al funzionamento del centro di calcolo.

Da notare che le spese corrispondenti previste per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti all'articolo 01 05 dei titoli interessati.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, che sono imputate alla voce 16 01 03 03.

Le entrate provenienti dal contributo della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 22 141 000 EUR.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Sottovoce XX 01 03 01 03 — Materiale per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
54 681 000	54 525 000	67 575 530,39

Sottovoce XX 01 03 01 04 — Servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
63 958 000	63 545 000	68 253 439,56

Voce XX 01 03 02 — Immobili e spese accessorie relative al personale della Commissione nelle delegazioni dell'Unione europea

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
XX 01 03 02	Immobili e spese accessorie relative al personale della Commissione nelle delegazioni dell'Unione europea				
XX 01 03 02 01	Acquisto o affitto di immobili	5.2	45 057 000	46 908 000	46 690 000,00
XX 01 03 02 02	Materiale, mobili, forniture e servizi	5.2	8 741 000	9 638 000	9 694 000,00
	Voce XX 01 03 02 — Totale		53 798 000	56 546 000	56 384 000,00

Commento

Per quanto riguarda le voci 19 01 03 02, 20 01 03 02, 21 01 03 02 e 22 01 03 02, relative al personale della Commissione assegnato alle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e alle delegazioni presso le organizzazioni internazionali, questo stanziamento è destinato a coprire:

- l'indennità d'alloggio provvisorio e le indennità giornaliere,
- per quanto riguarda l'affitto e le spese degli immobili per le delegazioni esterne dell'Unione:
 - per tutti gli immobili o parti di immobili occupati dagli uffici delle delegazioni dell'Unione o dai funzionari in sede fuori dell'Unione: gli affitti (compresi quelli per gli alloggi provvisori) e oneri fiscali, i premi assicurativi, le spese di sistemazione e di grandi riparazioni, le spese correnti relative alla sicurezza delle persone e dei beni (codici, casseforti, inferriate, ecc.),
 - per tutti gli immobili o parti di immobili occupati dagli uffici delle delegazioni dell'Unione e le residenze dei delegati: le spese di acqua, gas, elettricità e altri combustibili, le spese di manutenzione e di riparazione, di sistemazione e di trasloco e le altre spese correnti (tasse per la nettezza urbana e la raccolta delle immondizie, acquisto di segnaletica),
- per quanto riguarda l'affitto e le spese degli immobili per le delegazioni dell'Unione all'interno del territorio dell'Unione:
 - per tutti gli immobili o parti di immobili occupati dagli uffici delle delegazioni dell'Unione: gli affitti; le spese di acqua, gas, elettricità e riscaldamento; i premi assicurativi; le spese di manutenzione e di riparazione; le spese di sistemazione e di grosse riparazioni; le spese relative alla sicurezza e in particolare i contratti di sorveglianza, la locazione e la carica degli estintori; l'acquisto e la manutenzione del materiale per la lotta contro gli incendi, il rinnovo delle attrezzature dei funzionari pompieri volontari; le spese dei controlli stabiliti per legge, ecc.,
 - per gli immobili o parti di immobili occupati dai funzionari: il rimborso delle spese relative alla sicurezza degli alloggi,
- le spese relative all'acquisto di terreni edificabili e di immobili (acquisto o affitto-acquisto) e alla costruzione di immobili per uffici o abitazioni, comprese le spese per studi preliminari e quelle per onorari vari,
- l'acquisto, il noleggio, il leasing, la manutenzione e la riparazione del mobilio e delle attrezzature, in particolare il materiale audiovisivo, di archivi, di riproduzione, di biblioteca e d'interpretazione e il materiale specializzato per ufficio (fotocopiatrici, lettori riproduttori, telecopiatrici, ecc.), nonché l'acquisto di documentazione e di forniture connesse a tali impianti,
- l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di materiale tecnico come generatori e condizionatori d'aria nonché le spese relative all'installazione e all'equipaggiamento del materiale a carattere sociale delle delegazioni,
- l'acquisto, il rinnovo, il noleggio, il leasing, la manutenzione e la riparazione dei mezzi di trasporto, compresa l'utensteria,
- i premi assicurativi degli autoveicoli,
- l'acquisto di opere, documenti e altre pubblicazioni non periodiche, compresi gli aggiornamenti, nonché le spese relative agli abbonamenti a giornali, periodici e pubblicazioni varie, le spese di rilegatura e altre necessarie per la conservazione dei periodici,
- gli abbonamenti alle agenzie stampa,
- l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti di riproduzione e taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno,
- le spese di trasporto e di sdoganamento del materiale, l'acquisto e il lavaggio delle uniformi per uscieri, autisti, ecc., le assicurazioni varie (in particolare responsabilità civile e furto), le spese per riunioni interne (rinfreschi, eventuali colazioni),
- le spese per studi, indagini e consulenze, nel quadro del funzionamento amministrativo delle delegazioni dell'Unione, nonché tutte le altre spese di funzionamento non previste in modo specifico alle altre voci di questo articolo,
- le spese di affrancatura e di spedizione della corrispondenza, le relazioni e le pubblicazioni, nonché le spese di pacchi e altro per via aerea, terrestre, marittima e per ferrovia,
- le spese per la valigia diplomatica,
- l'insieme delle spese relative al mobilio e all'equipaggiamento degli alloggi messi a disposizione dei funzionari,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing delle attrezzature informatiche, in particolare di elaboratori, terminali, microelaboratori, unità periferiche, apparecchi di connessione nonché del software necessario al loro funzionamento,
- le prestazioni di servizi affidate all'esterno, in particolare per lo sviluppo, la manutenzione e il supporto dei sistemi informatici messi a punto nelle delegazioni dell'Unione,
- l'acquisto, il noleggio o l'affitto-acquisto delle attrezzature connesse alla riproduzione dell'informazione su supporto cartaceo, quali stampanti e scanner,
- l'acquisto, il noleggio o l'affitto-acquisto di centraline e ripartitori telefonici e delle attrezzature per la trasmissione dei dati

nonché del software necessario al loro funzionamento,

- i canoni di abbonamento e le spese fisse connessi alle comunicazioni via cavo o via radio (telefono, telegrafo, telex, fax), alle reti di trasmissione dati, ai servizi telematici ecc., nonché l'acquisto degli elenchi telefonici,
- l'installazione, la configurazione, la manutenzione, il supporto, l'assistenza, la documentazione e le forniture connesse a tali impianti,
- le eventuali spese relative alla sicurezza attiva nelle delegazioni in caso d'urgenza.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 25 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Sottovoce XX 01 03 02 01 — Acquisto o affitto di immobili

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
45 057 000	46 908 000	46 690 000,00

Sottovoce XX 01 03 02 02 — Materiale, mobilio, forniture e servizi

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
8 741 000	9 638 000	9 694 000,00

TITOLO 01 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
01 01	Spese amministrative del settore «Affari economici e finanziari»	5	85 589 650	85 589 650	82 524 796	82 524 796	70 648 304,15	70 648 304,15
01 02	Unione economica e monetaria	1	13 000 000	13 000 000	13 000 000	12 953 676	14 486 009,80	12 717 367,60
01 03	Affari economici e finanziari internazionali	4	134 689 640	121 640 937	250 210 000	211 999 890	260 668 316,00	290 495 811,87
01 04	Operazioni e strumenti finanziari	1	p.m.	95 000 000	209 950 000	120 872 610	188 572 766,54	110 148 466,54
	Titolo 01 — Totale		233 279 290	315 230 587	555 684 796	428 350 972	534 375 396,49	484 009 950,16

CAPITOLO 01 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
01 01	Spese amministrative del settore «Affari economici e finanziari»					
01 01 01	Spese relative a funzionari e agenti temporanei del settore «Affari economici e finanziari»	5.2	66 783 247	63 872 541	54 317 531,73	81,33 %
01 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione del settore «Affari economici e finanziari»					

01 01 02 01	Personale esterno	5.2	6 567 464	6 504 362	5 357 733,08	81,58 %
01 01 02 11	Altre spese di gestione	5.2	7 766 066	7 805 800	6 589 952,61	84,86 %
	<i>Articolo 01 01 02 — Totale parziale</i>		14 333 530	14 310 162	11 947 685,69	83,35 %
01 01 03	Spese relative a materiale e servizi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e spese specifiche del settore «Affari economici e finanziari»					
01 01 03 01	Spese relative a materiale e servizi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Affari economici e finanziari»	5.2	4 172 873	4 042 093	3 980 766,80	95,40 %
01 01 03 04	Spese relative a bisogni specifici negli ambiti dell'elettronica, delle telecomunicazioni e dell'informatica	5.2	300 000	300 000	402 319,93	134,11 %
	<i>Articolo 01 01 03 — Totale parziale</i>		4 472 873	4 342 093	4 383 086,73	97,99 %
	Capitolo 01 01 — Totale		85 589 650	82 524 796	70 648 304,15	82,54 %

Articolo 01 01 01 — Spese relative a funzionari e agenti temporanei del settore «Affari economici e finanziari»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
66 783 247	63 872 541	54 317 531,73

Articolo 01 01 02 — Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione del settore «Affari economici e finanziari»

Voce 01 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
6 567 464	6 504 362	5 357 733,08

Voce 01 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
7 766 066	7 805 800	6 589 952,61

Articolo 01 01 03 — Spese relative a materiale e servizi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e spese specifiche del settore «Affari economici e finanziari»

Voce 01 01 03 01 — Spese relative a materiale e servizi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Affari economici e finanziari»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
4 172 873	4 042 093	3 980 766,80

Voce 01 01 03 04 — Spese relative a bisogni specifici negli ambiti dell'elettronica, delle telecomunicazioni e dell'informatica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
300 000	300 000	402 319,93

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

- le spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione), e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione e trasloco),
- le spese di acquisto, noleggio, installazione e manutenzione di attrezzature elettroniche per ufficio, calcolatori, terminali, microcalcolatori, unità periferiche, attrezzature di collegamento e programmi necessari al funzionamento,
- le spese di abbonamento e di utilizzo delle basi elettroniche d'informazione e di dati esterne e l'acquisto di informazioni su supporto elettronico (CD-ROM ecc.),
- la formazione e l'assistenza necessarie all'utilizzo di questo tipo di informazioni,
- i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni via cavo od onde radio (telefonia fissa e mobile, telegrafo, telex, televisione, teleconferenza e videoconferenza), nonché le spese relative alle reti di trasmissione di dati, servizi telematici ecc., nonché l'acquisto di elenchi telefonici,
- le spese di connessione alle reti di telecomunicazione, per esempio SWIFT (rete interbancaria) e CoreNet (rete securizzata messa a punto dalla BCE), nonché le spese collegate alle infrastrutture e ai servizi correlati,
- le spese per installazione, configurazione, manutenzione, studi, stime, documentazione e forniture per le attrezzature.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 01 02 — UNIONE ECONOMICA E MONETARIA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012		Pagame nti 2012/20 14
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
01 02	Unione economica e monetaria								
01 02 01	Coordinamento, vigilanza e comunicazione in materia di Unione economica e monetaria, compreso l'euro								
		1.1	13 000 000	13 000 000	13 000 000	12 953 676	14 486 009,80	12 717 367,60	97,83 %
01 02 02	Garanzia dell'Unione europea sui prestiti all'Unione destinati al sostegno delle bilance dei pagamenti								
		1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			
01 02 03	Garanzia dell'Unione europea sui prestiti dell'Unione destinati all'assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria								
		1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			
	Capitolo 01 02 — Totale		13 000 000	13 000 000	13 000 000	12 953 676	14 486 009,80	12 717 367,60	97,83 %

Articolo 01 02 01 — Coordinamento, vigilanza e comunicazione in materia di Unione economica e monetaria, compreso l'euro

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 000 000	13 000 000	13 000 000	12 953 676	14 486 009,80	12 717 367,60

Commento

Ex articoli 01 02 02 e 01 02 04

Tale stanziamento è destinato a coprire i costi di realizzazione del programma UE congiunto e armonizzato di inchieste presso le imprese e i consumatori approvato dalla Commissione il 12 luglio 2006, [COM(2006) 379 definitivo] negli Stati membri e nei paesi candidati.

Tale stanziamento è destinato altresì a coprire le spese per studi, workshop, conferenze, analisi, valutazioni, pubblicazioni, assistenza tecnica, l'acquisto e la manutenzione di basi di dati e software nonché il cofinanziamento e il sostegno di azioni riguardanti:

- la sorveglianza economica, l'analisi della combinazione di misure e il coordinamento delle politiche economiche,
- gli aspetti esterni dell'Unione economica e monetaria (UEM),
- lo sviluppo macroeconomico nella zona euro,
- la sorveglianza delle riforme strutturali e il miglioramento del funzionamento dei mercati nell'UEM,
- il coordinamento con le istituzioni finanziarie e l'analisi e lo sviluppo dei mercati finanziari, nonché le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti nelle quali sono coinvolti gli Stati membri dell'Unione,
- il meccanismo di sostegno finanziario delle bilance dei pagamenti degli Stati membri e il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria,
- la cooperazione con gli operatori economici e le istanze decisionali nei settori sopra citati,
- l'allargamento dell'UEM.

Lo stanziamento è inoltre destinato a coprire il finanziamento di misure d'informazione prioritarie sulle politiche dell'Unione riguardanti tutti gli aspetti delle norme e del funzionamento dell'UEM, a promuovere i vantaggi di un più stretto coordinamento delle politiche e delle riforme strutturali nonché a rispondere alle esigenze d'informazione dei cittadini, degli enti locali e delle imprese in relazione all'euro.

Tale azione è concepita come un mezzo efficace di comunicazione e di dialogo fra i cittadini dell'Unione europea e le istituzioni dell'Unione. Essa tiene conto delle specificità nazionali e regionali, in stretta collaborazione con le autorità degli Stati membri. Una particolare importanza è riservata alla preparazione dei cittadini dei nuovi Stati membri all'introduzione dell'euro.

L'azione comprende:

- accordi di partenariato con gli Stati membri, volti a consentire la comunicazione su questioni relative all'euro o sull'Unione economica e monetaria,
- una stretta cooperazione e interconnessione di tutti gli Stati membri nel quadro della rete dei direttori della comunicazione sulle questioni legate all'UEM,
- l'organizzazione di attività di comunicazione centralizzate (opuscoli, pieghevoli, newsletter, progettazione di siti Internet, sviluppo e manutenzione, mostre, stand, conferenze, seminari, prodotti audiovisivi, sondaggi di opinione, indagini, studi, materiale promozionale, programmi di gemellaggio ecc.),
- iniziative di comunicazione nei paesi terzi, volte a spiegare in particolare il ruolo internazionale dell'euro e l'utilità dell'integrazione finanziaria.

Al momento dell'esecuzione della presente linea di bilancio, la Commissione dovrebbe tenere in debito conto l'esito delle riunioni del gruppo interistituzionale sull'informazione (GII).

La Commissione ha definito la propria strategia di comunicazione sull'euro nella comunicazione sull'attuazione della strategia d'informazione e di comunicazione riguardante l'euro e l'Unione economica e monetaria [COM(2004) 552], adottata dal Collegio l'11 agosto 2004. L'attuazione della strategia di comunicazione avviene in stretto collegamento con gli Stati membri e con il Parlamento europeo.

La Commissione riferisce regolarmente alla commissione competente del Parlamento europeo in merito all'attuazione del programma e alla pianificazione per l'anno successivo.

Lo stanziamento è inoltre destinato a coprire o a coprire con un prefinanziamento temporaneo i costi sostenuti dall'Unione in relazione alla conclusione e alla realizzazione di operazioni collegate alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti effettuate a titolo dei meccanismi di sostegno finanziario delle bilance dei pagamenti degli Stati membri e di stabilizzazione finanziaria.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 30 000 EUR.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).

Articolo 01 02 02 — Garanzia dell'Unione europea sui prestiti all'Unione destinati al sostegno delle bilance dei pagamenti

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	

Commento

Ex voce 01 04 01 01

La garanzia dell'Unione europea riguarda i prestiti sui mercati dei capitali o presso istituti finanziari. L'importo totale, in capitale, dei prestiti che possono essere accordati agli Stati membri è limitato a 50 000 000 000 EUR.

Questa voce costituisce la struttura per la garanzia dell'Unione. Essa permette alla Commissione di garantire il servizio del debito al posto del debitore insolvente.

Per far fronte ai propri obblighi, la Commissione può assicurare provvisoriamente il servizio del debito garantito ricorrendo alla sua tesoreria. In tal caso, si applica l'articolo 12 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

Uno specifico allegato alla presente parte dello stato delle spese di questa sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti garantiti dal bilancio generale, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

Decisione 2009/102/CE del Consiglio, del 4 novembre 2008, relativa ad un sostegno finanziario comunitario a medio termine all'Ungheria (GU L 37 del 6.2.2009, pag. 5).

Decisione 2009/290/CE del Consiglio, del 20 gennaio 2009, relativa all'assistenza finanziaria a medio termine della Comunità alla Lettonia (GU L 79 del 25.3.2009, pag. 39).

Decisione 2009/459/CE del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alla concessione di un sostegno finanziario comunitario a medio termine alla Romania (GU L 150 del 13.6.2009, pag. 8).

Decisione 2011/288/UE del Consiglio, del 12 maggio 2011, relativa alla concessione a titolo precauzionale di un sostegno finanziario a medio termine dell'Unione europea a favore della Romania (GU L 132 del 19.5.2011, pag.15).

01 03 01 01	Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo — Messa a disposizione delle quote liberate del capitale sottoscritto	4	—	—	—	—	0,—	0,—	
01 03 01 02	Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo — Quota richiamabile del capitale sottoscritto	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	<i>Articolo 01 03 01 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
01 03 02	Assistenza macrofinanziaria	4	76 257 346	63 208 643	94 550 000	56 339 890	498 316,00	30 325 811,87	47,98 %
01 03 03	Garanzia dell'Unione europea sui prestiti dell'Unione destinati all'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
01 03 04	Garanzia sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza delle centrali nucleari dei paesi terzi	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
01 03 05	Garanzia dell'Unione europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti ai paesi terzi per prestiti e garanzie sui prestiti a favore di operazioni nei paesi terzi	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
01 03 06	Dotazione del Fondo di garanzia	4	58 432 294	58 432 294	155 660 000	155 660 000	260 170 000,00	260 170 000,00	445,25 %
	Capitolo 01 03 — Totale	4	134 689 640	121 640 937	250 210 000	211 999 890	260 668 316,00	290 495 811,87	238,81 %

Articolo 01 03 01 — Partecipazione al capitale delle istituzioni finanziarie internazionali

Voce 01 03 01 01 — Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo — Messa a disposizione delle quote liberate del capitale sottoscritto

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	—	—	0,—	0,—

Commento

Voce destinata a coprire il finanziamento del capitale sottoscritto dall'Unione presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).

Basi giuridiche

Decisione 90/674/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1990, concernente la conclusione di un accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (GU L 372 del 31.12.1990, pag. 1).

Decisione 97/135/CE del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativa alla sottoscrizione, da parte della Comunità europea, di ulteriori azioni della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a seguito della decisione di raddoppio di tale capitale (GU L 52 del 22.2.1997, pag. 15).

Decisione n. 1219/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativa alla sottoscrizione, da parte dell'Unione europea, di ulteriori azioni del capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) a seguito della decisione relativa all'aumento di capitale (GU L 313 del 26.11.2011, pag. 1).

Voce 01 03 01 02 — Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo — Quota richiamabile del capitale sottoscritto

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento del capitale sottoscritto dall'Unione presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

L'attuale base di capitale della BERS ammonta a 30 000 000 000 di EUR e il capitale sottoscritto dall'Unione a complessivi 900 440 000 di EUR (3 %), mentre le quote liberate del capitale ammontano a 187 810 000 EUR, lasciando una quota richiamabile del capitale sottoscritto pari a 712 630 000 EUR.

Basi giuridiche

Decisione 90/674/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1990, concernente la conclusione di un accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (GU L 372 del 31.12.1990, pag. 1).

Decisione 97/135/CE del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativa alla sottoscrizione, da parte della Comunità europea, di ulteriori azioni della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a seguito della decisione di raddoppio di tale capitale (GU L 52 del 22.2.1997, pag. 15).

Decisione n. 1219/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativa alla sottoscrizione, da parte dell'Unione europea, di ulteriori azioni del capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) a seguito della decisione relativa all'aumento di capitale (GU L 313 del 26.11.2011, pag. 1.)

Articolo 01 03 02 — Assistenza macrofinanziaria

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamiento 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
76 257 346	63 208 643	94 550 000	56 339 890	498 316,00	30 325 811,87

Commento

Questa assistenza eccezionale intende alleviare, in parte, ai condizionamenti finanziari esterni di determinati paesi terzi in caso di difficoltà macroeconomiche caratterizzate da forti squilibri a livello della bilancia dei pagamenti e/o del bilancio.

Essa è direttamente vincolata all'attuazione, da parte dei paesi beneficiari, di misure di stabilizzazione macroeconomica e di adeguamento strutturale. Di norma, l'intervento dell'Unione è complementare a quello del Fondo monetario internazionale, coordinato con altri donatori bilaterali.

La Commissione informa regolarmente l'autorità di bilancio in merito alla situazione macroeconomica e politica dei paesi beneficiari e riferisce esaurientemente in merito all'attuazione dell'assistenza una volta all'anno.

La dotazione della presente linea può essere utilizzata anche per coprire l'assistenza finanziaria per la ricostruzione in Georgia delle zone interessate dal conflitto con la Russia. Gli interventi dovrebbero essere mirati prioritariamente alla stabilizzazione macroeconomica del paese. L'importo complessivo dell'assistenza è stato stabilito nell'ambito di una conferenza internazionale dei donatori nel 2008.

Gli stanziamenti di cui al presente articolo sono inoltre destinati a coprire o a coprire con un prefinanziamento temporaneo i costi sostenuti dall'Unione in relazione alla conclusione e alla realizzazione di operazioni collegate alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti effettuate a titolo di assistenza macrofinanziaria.

Basi giuridiche

Decisione 2006/880/CE del Consiglio, del 30 novembre 2006, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 36).

Decisione 2007/860/CE del Consiglio, del 10 dicembre 2007, relativa alla concessione di un'assistenza macrofinanziaria comunitaria al Libano (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 111).

Decisione 2009/889/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Georgia (GU L 320 del 5.12.2009, pag. 1).

Decisione 2009/890/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Armenia (GU L 320 del 5.12.2009, pag. 3).

Decisione n. 388/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alla concessione di assistenza

macrofinanziaria all'Ucraina (GU L 179 del 14.7.2010, pag. 22).

Decisione n. 938/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica moldova (GU L 277 del 21.10.2010, pag. 1).

Articolo 01 03 03 — Garanzia dell'Unione europea sui prestiti dell'Unione destinati all'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Ex voce 01 04 01 04

Questa voce costituisce la struttura per la garanzia dell'Unione. Essa permette alla Commissione di assicurare eventualmente al posto dei debitori insolventi il servizio del debito (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie) legato alle decisioni di prestito di cui sotto.

Per far fronte ai propri obblighi, la Commissione può garantire provvisoriamente il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In tal caso, si applica l'articolo 12 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

Uno specifico allegato alla presente parte dello stato delle spese di questa sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti garantiti dal bilancio generale, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Decisione 97/471/CE del Consiglio, del 22 luglio 1997, relativa alla concessione di un aiuto macrofinanziario a lungo termine a favore dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (GU L 200 del 29.7.1997, pag. 59) (dell'importo massimo di 40 000 000 EUR in capitale).

Decisione 1999/325/CE del Consiglio, del 10 maggio 1999, relativa alla concessione di un aiuto macrofinanziario a favore della Bosnia-Erzegovina (GU L 123 del 13.5.1999, pag. 57) (per un importo massimo di 30 000 000 EUR in capitale sotto forma di prestito della durata di 15 anni).

Decisione 1999/732/CE del Consiglio, dell'8 novembre 1999, relativa alla concessione di un aiuto macrofinanziario supplementare a favore della Romania (GU L 294 del 16.11.1999, pag. 29) (dell'importo massimo di 200 000 000 EUR in capitale).

Decisione 1999/733/CE del Consiglio, dell'8 novembre 1999, relativa alla concessione di un aiuto macrofinanziario supplementare a favore dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (GU L 294 del 16.11.1999, pag. 31) (per un importo massimo di 50 000 000 EUR in capitale).

Decisione 2000/244/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, recante modifica della decisione 97/787/CE relativa alla concessione di assistenza finanziaria eccezionale all'Armenia e alla Georgia al fine di estenderla al Tagikistan (GU L 77 del 28.3.2000, pag. 11) (dell'importo massimo di 245 000 000 EUR in capitale).

Decisione 2001/549/CE del Consiglio, del 16 luglio 2001, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica federale di Jugoslavia (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 38).

Decisione 2002/639/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 209 del 6.8.2002, pag. 22).

Decisione 2002/882/CE del Consiglio, del 5 novembre 2002, intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Repubblica federale di Jugoslavia (GU L 308 del 9.11.2002, pag. 25).

Decisione 2002/883/CE del Consiglio, del 5 novembre 2002, intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Bosnia-Erzegovina (GU L 308 del 9.11.2002, pag. 28).

Decisione 2003/825/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, che modifica la decisione 2002/882/CE intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Repubblica federale di Jugoslavia con riguardo ad un'ulteriore assistenza macrofinanziaria a Serbia e Montenegro (GU L 311 del 27.11.2003, pag. 28).

Decisione 2004/580/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore

dell'Albania e che abroga la decisione 1999/282/CE (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 116).

Decisione 2004/861/CE del Consiglio, del 7 dicembre 2004, recante modifica della decisione 2002/883/CE del Consiglio intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Bosnia-Erzegovina (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 80).

Decisione 2004/862/CE del Consiglio, del 7 dicembre 2004, relativa all'assistenza macrofinanziaria a Serbia e Montenegro (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 81).

Decisione 2007/860/CE del Consiglio, del 10 dicembre 2007, relativa alla concessione di un'assistenza macrofinanziaria comunitaria al Libano (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 111).

Decisione n. 2009/890/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Armenia (GU L 320 del 5.12.2009, pag. 3).

Decisione 2009/891/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Bosnia-Erzegovina (GU L 320 del 5.12.2009, pag. 6).

Decisione 2009/892/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria alla Serbia (GU L 320 del 5.12.2009, pag. 9).

Decisione n. 388/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina (GU L 179 del 14.7.2010, pag. 1).

Articolo 01 03 04 — Garanzia sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza delle centrali nucleari dei paesi terzi

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Ex voce 01 04 01 05

Questa voce costituisce la struttura per la garanzia dell'Unione. Essa permette alla Commissione di assicurare eventualmente al posto dei debitori insolventi il servizio del debito (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie).

Per far fronte ai propri obblighi, la Commissione può garantire provvisoriamente il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In tal caso, si applica l'articolo 12 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

L'importo massimo totale dei prestiti Euratom per gli Stati membri e i paesi terzi resta fissato a 4 000 000 000 EUR, come indicato alla voce 01 04 01 02.

Uno specifico allegato alla presente parte dello stato delle spese di questa sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti garantiti dal bilancio generale, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Decisione 77/270/Euratom, del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).

Per la base giuridica dei prestiti Euratom, cfr. anche la voce 01 04 01 02.

Articolo 01 03 05 — Garanzia dell'Unione europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti ai paesi terzi per prestiti e garanzie sui prestiti a favore di operazioni nei paesi terzi

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Ex voce 01 04 01 06

Conformemente alle disposizioni della decisione del Consiglio dell'8 marzo 1977, l'Unione garantisce i prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) nell'ambito degli impegni finanziari dell'Unione nei confronti dei paesi del bacino mediterraneo.

Tale decisione è all'origine di un contratto di garanzia firmato tra la Comunità economica europea e la BEI, il 30 ottobre 1978 a Bruxelles e il 10 novembre 1978 a Lussemburgo, che prevede una garanzia globale, pari al 75 % di tutti gli stanziamenti aperti per le operazioni di prestito nei seguenti paesi: Malta, Tunisia, Algeria, Marocco, Portogallo (protocollo finanziario, aiuto d'urgenza), Turchia, Cipro, Siria, Israele, Giordania, Egitto, ex Jugoslavia e Libano.

La decisione 90/62/CEE è all'origine di un contratto di garanzia firmato tra la Comunità economica europea e la BEI, il 24 aprile 1990 a Bruxelles e il 14 maggio 1990 a Lussemburgo, relativo ai prestiti in Ungheria e in Polonia, e di un'estensione di tale contratto ai prestiti in Cecoslovacchia, in Romania e in Bulgaria, firmata il 31 luglio 1991 a Bruxelles e a Lussemburgo.

La decisione 93/696/CE è all'origine di un contratto di garanzia firmato tra la Comunità europea e la BEI, il 22 luglio 1994 a Bruxelles e il 12 agosto 1994 a Lussemburgo.

Conformemente alle disposizioni delle decisioni 93/115/CEE e 96/723/CE, l'Unione garantisce i singoli prestiti accordati dalla BEI nei paesi dell'America latina e dell'Asia con i quali la Comunità europea ha concluso accordi di cooperazione. La decisione 93/115/CEE è all'origine di un contratto di garanzia firmato tra la Comunità europea e la BEI il 4 novembre 1993 a Bruxelles e il 17 novembre 1993 a Lussemburgo. La decisione 96/723/CE è all'origine di un contratto di garanzia firmato tra la Comunità europea e la BEI il 18 marzo 1997 a Bruxelles e il 26 marzo 1997 a Lussemburgo.

Conformemente alle disposizioni della decisione 95/207/CE, l'Unione garantisce i singoli prestiti accordati dalla BEI al Sudafrica. La decisione 95/207/CE è all'origine di un contratto di garanzia firmato tra la Comunità europea e la BEI, il 4 ottobre 1995 a Bruxelles e il 16 ottobre 1995 a Lussemburgo.

La decisione 97/256/CE è stata la base per un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI, il 25 luglio 1997 a Bruxelles e il 29 luglio 1997 a Lussemburgo, ai termini del quale la garanzia è limitata al 70 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutti gli importi connessi. Il massimale globale degli stanziamenti aperti è pari a 7 105 000 000 EUR.

La decisione 2000/24/CE, è stata la base per un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 17 gennaio 2000 a Lussemburgo e il 24 gennaio 2000 a Bruxelles (confermato da ultimo nel 2005), ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutti gli importi connessi. Il massimale globale degli stanziamenti aperti è pari a 19 460 000 EUR. Si ricorda che la BEI dovrebbe ottenere almeno il 30 % di copertura del rischio commerciale dei suoi prestiti mediante garanzie non statali. Questa percentuale dev'essere aumentata ogni qualvolta possibile, se il mercato lo consente.

La decisione 2001/777/CE è stata la base per un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 6 maggio 2002 a Bruxelles e il 7 maggio 2002 a Lussemburgo, ai termini del quale è prevista una garanzia del 100 % in caso di perdite risultanti da un'azione speciale di prestito destinata a progetti ambientali selezionati da realizzarsi, nell'ambito della dimensione settentrionale, nelle regioni della Russia che si affacciano sul Baltico. Il massimale globale è di 100 000 000 EUR.

La decisione 2005/48/CE è stata la base per un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 9 dicembre 2005 a Lussemburgo e il 21 dicembre 2005 a Bruxelles, ai termini del quale è prevista una garanzia del 100 % in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti realizzati in Russia, Ucraina, Moldova e Bielorussia. Il massimale globale è di 500 000 000 EUR. Esso copre un periodo che termina il 31 gennaio 2007. Poiché al termine di tale periodo i prestiti accordati dalla BEI non hanno raggiunto gli importi totali di cui sopra, il periodo è stato automaticamente prorogato di sei mesi.

La decisione 2006/1016/CE è stata la base per un contratto di garanzia fra la Comunità europea e la BEI firmato il 1° agosto 2007 a Lussemburgo e il 29 agosto 2007 a Bruxelles, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse. Il massimale globale degli stanziamenti di impegno reso disponibile per tutti i paesi ai sensi della decisione è pari a 27 800 000 000 EUR e copre il periodo dal 1° febbraio 2007 fino al 31 dicembre 2013 con una possibile proroga di sei mesi. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE.

La decisione n. 633/2009/CE del Consiglio è stata la base per un emendamento firmato il 28 ottobre 2009 da apportare al contratto di garanzia fra la Comunità europea e la BEI, firmato il 1° agosto 2007 a Lussemburgo e il 29 agosto 2007 a Bruxelles. La garanzia dell'Unione è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie. Il massimale globale delle operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi annullati, non deve superare 27 800 000 000 EUR, ripartiti in un massimale di base pari a 25 800 000 000 EUR e un mandato opzionale di 2 000 000 000 EUR. Esso copre un periodo che termina il 31 ottobre 2011.

La decisione n. 1080/2011/UE è all'origine di un contratto di garanzia firmato tra l'Unione europea e la BEI, il 22 novembre 2011 a Bruxelles e a Lussemburgo. La garanzia dell'Unione è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutti gli importi connessi. Il massimale globale delle operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi annullati, non deve superare 29 484 000 000 EUR, ripartiti in un mandato generale di

27 484 000 000 EUR e un mandato sui cambiamenti climatici di 2 000 000 000 EUR. Esso copre un periodo iniziato il 1° febbraio 2007 e che termina il 31 dicembre 2013, prorogabile automaticamente fino al 30 giugno 2014 se non viene adottata una nuova decisione del Parlamento europeo e del Consiglio entro il 31 dicembre 2013.

Per far fronte ai propri obblighi, la Commissione può garantire provvisoriamente il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In tal caso, si applica l'articolo 12 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

Questa voce costituisce la struttura per la garanzia dell'Unione. Essa permette alla Commissione di assicurare eventualmente al posto dei debitori insolventi il servizio del debito (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie) legato a prestiti della BEI.

Basi giuridiche

Decisione del Consiglio dell'8 marzo 1977 (protocolli mediterranei).

Regolamento (CEE) n. 1273/80 del Consiglio, del 23 maggio 1980, concernente la conclusione del protocollo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia relativo alla messa in atto anticipata del protocollo n. 2 dell'accordo di cooperazione (GU L 130 del 27.5.1980, pag. 98).

Decisione del Consiglio del 19 luglio 1982 (aiuto eccezionale supplementare per la ricostruzione del Libano).

Regolamento (CEE) n. 3180/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 22).

Regolamento (CEE) n. 3183/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 43).

Decisione del Consiglio del 9 ottobre 1984 (prestito fuori protocollo Jugoslavia).

Decisione 87/604/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del secondo protocollo relativo alla cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia (GU L 389 del 31.12.1987, pag. 65).

Decisione 88/33/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 25).

Decisione 88/34/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 33).

Decisione 88/453/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1988, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU L 224 del 13.8.1988, pag. 32).

Decisione 90/62/CEE del Consiglio, del 12 febbraio 1990, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti contro perdite derivanti da prestiti per progetti in Ungheria, Polonia, Cecoslovacchia, Bulgaria e Romania (GU L 42 del 16.2.1990, pag. 68).

Decisione 91/252/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, che estende alla Cecoslovacchia, alla Bulgaria e alla Romania la decisione 90/62/CEE che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti contro perdite derivanti da prestiti per progetti in Ungheria e in Polonia (GU L 123 del 18.5.1991, pag. 44).

Decisione 92/44/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 18 del 25.1.1992, pag. 34).

Decisione 92/207/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 21).

Decisione 92/208/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 29).

Decisione 92/209/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 37).

Decisione 92/210/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 45).

Regolamento (CEE) n. 1763/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativo alla cooperazione finanziaria con tutti i paesi terzi mediterranei (GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 5).

Decisione 92/548/CEE del Consiglio, del 16 novembre 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e

tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU L 352 del 2.12.1992, pag. 13).

Decisione 92/549/CEE del Consiglio, del 16 novembre 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 352 del 2.12.1992, pag. 21).

Decisione 93/115/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1993, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti d'interesse comune in alcuni paesi terzi (GU L 45 del 23.2.1993, pag. 27).

Decisione 93/166/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, che accorda una garanzia comunitaria alla Banca europea per gli investimenti a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti d'investimento realizzati in Estonia, Lettonia e Lituania (GU L 69 del 20.3.1993, pag. 42).

Decisione 93/408/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla conclusione del protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia (GU L 189 del 29.7.1993, pag. 152).

Decisione 93/696/CE del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che accorda una garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti da realizzare nei paesi dell'Europa centrale ed orientale (Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania e Albania) (GU L 321 del 23.12.1993, pag. 27).

Decisione 94/67/CE del Consiglio, del 24 gennaio 1994, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 32 del 5.2.1994, pag. 44).

Decisione 95/207/CE del Consiglio, del 1° giugno 1995, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti in Sudafrica (GU L 131 del 15.6.1995, pag. 31).

Decisione 95/485/CE del Consiglio, del 30 ottobre 1995, riguardante la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro (GU L 278 del 21.11.1995, pag. 22).

Decisione 96/723/CE del Consiglio, del 12 dicembre 1996, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti d'interesse comune realizzati nei paesi dell'America latina e dell'Asia con i quali la Comunità ha concluso accordi di cooperazione (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, El Salvador, Uruguay e Venezuela; Bangladesh, Brunei, Cina, India, Indonesia, Macao, Malaysia, Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Thailandia e Vietnam) (GU L 329 del 19.12.1996, pag. 45).

Decisione 97/256/CE del Consiglio, del 14 aprile 1997, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia in caso di perdite dovute ai prestiti a favore di progetti al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sud Africa ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Bosnia-Erzegovina) (GU L 102 del 19.4.1997, pag. 33).

Decisione 98/348/CE del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente la concessione alla Banca europea per gli investimenti di una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e modificata dalla decisione 97/256/CE che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sud Africa) (GU L 155 del 29.5.1998, pag. 53).

Decisione 98/729/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, recante modificazione della decisione 97/256/CE al fine di estendere la garanzia comunitaria concessa alla Banca europea per gli investimenti a favore di progetti in Bosnia-Erzegovina (GU L 346 del 22.12.1998, pag. 54).

Decisione 1999/786/CE del Consiglio, del 29 novembre 1999, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti (BEI) in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti per la ricostruzione delle regioni della Turchia colpite dal sisma (GU L 308 del 3.12.1999, pag. 35).

Decisione 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti realizzati all'esterno della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina e Asia, Repubblica del Sud Africa) (GU L 9 del 13.1.2000, pag. 24).

Decisione 2000/688/CE del Consiglio, del 7 novembre 2000, recante modificazione della decisione 2000/24/CE allo scopo di estendere la garanzia concessa dalla Comunità alla Banca europea per gli investimenti, includendovi i prestiti per progetti da realizzare in Croazia (GU L 285 del 10.11.2000, pag. 20).

Decisione 2000/788/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000, recante modifica della decisione 2000/24/CE allo scopo d'istituire un programma speciale d'azione della Banca europea per gli investimenti a sostegno del consolidamento e del potenziamento dell'unione doganale CE-Turchia (GU L 314 del 14.12.2000, pag. 27).

Decisione 2001/777/CE del Consiglio, del 6 novembre 2001, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della

Comunità in caso di perdite relative ad un'azione speciale di prestito destinata a progetti ambientali selezionati da realizzarsi, nell'ambito della dimensione settentrionale, nelle regioni della Russia che si affacciano sul Baltico (GU L 292 del 9.11.2001, pag. 41).

Decisione 2001/778/CE del Consiglio, del 6 novembre 2001, che modifica la decisione 2000/24/CE allo scopo di estendere la garanzia concessa dalla Comunità alla Banca europea per gli investimenti, includendovi i prestiti per progetti da realizzare nella Repubblica federale di Jugoslavia (GU L 292 del 9.11.2001, pag. 43).

Decisione 2005/47/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica la decisione 2000/24/CE per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea e di una nuova politica in materia di relazioni con i paesi vicini (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 9).

Decisione 2005/48/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che accorda alla Banca europea per gli investimenti la garanzia della Comunità in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti realizzati in Russia, Ucraina, Moldova e Bielorussia (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 11).

Decisione 2006/174/CE del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che modifica la decisione 2000/24/CE al fine di aggiungere le Maldive nell'elenco dei paesi inclusi, in seguito allo tsunami che ha investito l'Oceano Indiano nel dicembre 2004 (GU L 62 del 3.3.2006, pag. 26).

Decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che accorda alla Banca europea per gli investimenti la garanzia dell'Unione in caso di perdite risultanti da prestiti e garanzie di prestito per progetti al di fuori dell'Unione e che abroga la decisione n. 633/2009/CE (GU L 280 del 27.10.2011, pag. 1).

Articolo 01 03 06 — Dotazione del Fondo di garanzia

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
58 432 294	155 660 000	260 170 000,00

Commento

Ex voce 01 04 01 14

Stanziamiento destinato a fornire le risorse finanziarie per i versamenti al Fondo di garanzia conformemente al suo meccanismo di dotazione e per i pagamenti delle spese operative collegate alla gestione del fondo e alla valutazione esterna da eseguirsi nell'ambito della revisione intermedia del mandato esterno della BEI.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (versione codificata) (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).

Decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell'Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione e che abroga la decisione n. 633/2009/CE (GU L 280 del 27.10.2011, pag. 1).

CAPITOLO 01 04 — OPERAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012		Pagame nti 2012/20 14
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
01 04	Operazioni e strumenti finanziari								
01 04 01	Fondo europeo per gli investimenti								
01 04 01 01	Fondo europeo per gli investimenti — Messa a disposizione delle quote liberate del capitale sottoscritto	1.1	—	—	—	—	0,—	0,—	
01 04 01 02	Fondo europeo per gli investimenti — Quota richiamabile del capitale sottoscritto	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	<i>Articolo 01 04 01 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	

01 04 02	Sicurezza nucleare – Cooperazione con la Banca europea per gli investimenti (BEI)	1.1	p.m.	p.m.	1 000 000	988 419	0,—	0,—	
01 04 03	Garanzia sui prestiti Euratom	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			
01 04 51	Completamento di programmi nel settore delle piccole e medie imprese (PMI) (prima del 2014)	1.1	p.m.	95 000 000	208 950 000	119 884 191	188 572 766,54	110 148 466,54	115,95 %
Capitolo 01 04 — Totale			p.m.	95 000 000	209 950 000	120 872 610	188 572 766,54	110 148 466,54	115,95 %

Articolo 01 04 01 — Fondo europeo per gli investimenti

Voce 01 04 01 01 — Fondo europeo per gli investimenti — Messa a disposizione delle quote liberate del capitale sottoscritto

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	—	—	0,—	0,—

Commento

Ex voce 01 04 09 01

Stanzamento destinato a coprire il finanziamento della messa a disposizione delle quote liberate del capitale sottoscritto dall'Unione.

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) è stato creato nel 1994. Membri fondatori erano la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, la Banca europea per gli investimenti (BEI) e un certo numero di istituzioni finanziarie. La partecipazione dell'Unione in qualità di membro del FEI è disciplinata dalla decisione 94/375/CE.

A norma dell'articolo 3 della decisione 94/375/CE, la posizione dell'Unione in merito a un eventuale aumento del capitale del Fondo e alla sua partecipazione a tale aumento è decisa dal Consiglio all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

Basi giuridiche

Decisione 94/375/CE del Consiglio, del 6 giugno 1994, riguardante la partecipazione della Comunità, in qualità di membro, al Fondo europeo per gli investimenti (GU L 173 del 7.7.1994, pag. 12).

Decisione 2007/247/CE del Consiglio, del 19 aprile 2007, relativa alla partecipazione della Comunità all'aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti (GU L 107 del 25.4.2007, pag. 5).

Voce 01 04 01 02 — Fondo europeo per gli investimenti — Quota richiamabile del capitale sottoscritto

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Ex voce 01 04 09 02

Stanzamento destinato a coprire il finanziamento in caso di richiamo della contropartita del capitale sottoscritto dall'Unione.

Basi giuridiche

Decisione 94/375/CE del Consiglio, del 6 giugno 1994, riguardante la partecipazione della Comunità, in qualità di membro, al Fondo europeo per gli investimenti (GU L 173 del 7.7.1994, pag. 12).

Decisione 2007/247/CE del Consiglio, del 19 aprile 2007, relativa alla partecipazione della Comunità all'aumento di capitale del

Fondo europeo per gli investimenti (GU L 107 del 25.4.2007, pag. 5).

Articolo 01 04 02 — Sicurezza nucleare – Cooperazione con la Banca europea per gli investimenti (BEI)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	1 000 000	988 419	0,—	0,—

Commento

Ex articolo 01 04 10

Stanzamento destinato a coprire il finanziamento dell'assistenza tecnica e giuridica necessaria per valutare gli aspetti relativi alla sicurezza e gli aspetti ambientali, economici e finanziari dei progetti oggetto di una domanda di finanziamento mediante un prestito Euratom, compresi gli studi realizzati dalla Banca europea per gli investimenti, nonché la conclusione e l'esecuzione di questi contratti di prestito.

Lo stanziamento di cui al presente articolo è inoltre destinato a coprire o a coprire con un prefinanziamento temporaneo i costi sostenuti dall'Unione in relazione alla conclusione e alla realizzazione di operazioni collegate alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti Euratom.

Le entrate iscritte alla voce 5 5 1 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), del regolamento finanziario. L'importo delle entrate con destinazione specifica previsto per l'esercizio 2014 è pari a 1 235 000 EUR.

Basi giuridiche

Decisione 77/270/Euratom, del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).

Articolo 01 04 03 — Garanzia sui prestiti Euratom

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
	p.m.		p.m.		

Commento

Ex voce 01 04 01 02

L'importo massimo dei prestiti passivi autorizzati è fissato a 4 000 000 000 EUR, di cui 500 000 000 EUR autorizzati con la decisione 77/270/Euratom, 500 000 000 EUR con la decisione 80/29/Euratom, 1 000 000 000 EUR con la decisione 82/170/Euratom, 1 000 000 000 EUR con la decisione 85/537/Euratom e 1 000 000 000 EUR con la decisione 90/212/Euratom.

Questa voce costituisce la struttura per la garanzia dell'Unione. Essa permette alla Commissione di garantire il servizio del debito al posto del debitore insolvente.

Per far fronte ai propri obblighi, la Commissione può assicurare provvisoriamente il servizio del debito garantito ricorrendo alla sua tesoreria. In tal caso, si applica l'articolo 12 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

Uno specifico allegato alla presente parte dello stato delle spese di questa sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti garantiti dal bilancio generale, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Decisione 77/270/Euratom, del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).

Decisione 77/271/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, per l'applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la

Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 11).

Decisione n. 80/29/Euratom del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che modifica la decisione 77/271/Euratom per l'applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 12 del 17.1.1980, pag. 28).

Decisione 82/170/Euratom del Consiglio, del 15 marzo 1982, che modifica la decisione 77/271/Euratom per quanto concerne l'importo totale dei prestiti Euratom che la Commissione è abilitata a contrarre per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 78 del 24.3.1982, pag. 21).

Decisione 85/537/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 1985, recante modifica della decisione 77/271/Euratom per quanto concerne l'importo totale dei prestiti Euratom che la Commissione è abilitata a contrarre per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 334 del 12.12.1985, pag. 23).

Decisione 90/212/Euratom del Consiglio, del 23 aprile 1990, che modifica la decisione 77/271/Euratom per l'applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 112 del 3.5.1990, pag. 26).

Atti di riferimento

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 novembre 2002, che modifica la decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU C 45 E del 25.2.2003, pag. 194).

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 novembre 2002, che modifica la decisione 77/271/Euratom per l'applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU C 45 E del 25.2.2003, pag. 201).

Articolo 01 04 51 — Completamento di programmi nel settore delle piccole e medie imprese (PMI) (prima del 2014)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	95 000 000	208 950 000	119 884 191	188 572 766,54	110 148 466,54

Commento

Ex Articoli 01 04 04, 01 04 05 e 01 04 06

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione degli impegni residui relativi agli esercizi precedenti.

Sebbene la fine del periodo di impegno sia giunta a termine, i vari sistemi dovranno continuare a funzionare per alcuni anni, durante i quali i pagamenti saranno necessari per gli investimenti e per tener fede agli obblighi derivanti dalle garanzie concesse. Pertanto, i requisiti di notifica e di monitoraggio continueranno ad essere validi sino alla fine del periodo in cui sono in vigore gli strumenti.

Per far fronte ai propri obblighi, la Commissione può garantire provvisoriamente il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In tal caso, si applica l'articolo 12 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali, per la partecipazione ai programmi dell'Unione/comunitari, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate generate da conti fiduciari iscritte all'articolo 5 2 3 dello stato delle entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari al presente articolo, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

Decisione 2000/819/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa ad un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 84).

Decisione n. 1776/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, che modifica la decisione 2000/819/CE del Consiglio relativa a un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 14).

Decisione 98/347/CE del Consiglio, del 19 maggio 1998, recante misure di assistenza finanziaria a favore di piccole e medie imprese (PMI) innovatrici e creatrici di posti di lavoro — Iniziativa a favore della crescita e dell'occupazione (GU L 155 del 29.5.1998, pag. 43).

TITOLO 02 — IMPRESE E INDUSTRIA

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
02 01	Spese amministrative del settore «Imprese e industria»		122 906 982	122 906 982	117 247 851	117 247 851	122 512 965,23	122 512 965,23
02 02	Programma per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese (COSME)		232 917 275	135 725 804	95 805 000	122 898 996	102 598 699,00	42 792 139,15
02 03	Mercato interno per i beni e le politiche settoriali		39 170 000	34 873 350	47 500 000	33 281 048	45 136 400,74	31 990 038,72
02 04	Orizzonte 2020 - Ricerca orientata verso le imprese						733 441	620 823
		1	401 518 263	497 501 727	827 409 535	669 678 055	279,55	442,07
02 05	Programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)	1	1 347 417 000	1 219 124 000	11 700 000	387 530 882	194 077	415 969
02 06	Programma europeo di osservazione della terra	1	360 433 000	199 758 313	55 000 000	48 421 507	682,13	783,13
	Titolo 02 — Totale		2 504 362 520	2 209 890 176	1 154 662 386	1 379 058 339	1 236 765 507,96	1 269 115 493,19

CAPITOLO 02 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «IMPRESSE E INDUSTRIA»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
02 01	Spese amministrative del settore «Imprese e industria»					
02 01 01	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Imprese e industria»					
		5.2	68 336 346	68 571 363	69 418 493,51	101,58 %
02 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Imprese e industria»					
02 01 02 01	Personale esterno	5.2	5 668 562	5 724 308	5 696 095,15	100,49 %
02 01 02 11	Altre spese di gestione	5.2	4 132 920	4 383 761	4 767 081,58	115,34 %
	<i>Articolo 02 01 02 — Totale parziale</i>		9 801 482	10 108 069	10 463 176,73	106,75 %
02 01 03	Spese relative a materiale e servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Imprese e industria»					
		5.2	4 269 917	4 463 544	5 231 954,46	122,53 %
02 01 04	Spese di sostegno per le attività e i programmi nel settore «Imprese e industria»					
02 01 04 01	Spese di sostegno per il Programma per la competitività delle imprese e le PMI (COSME)	1.1	5 700 000	2 740 400	3 396 218,46	59,58 %

02 01 04 02	Spese di sostegno per la normalizzazione e il ravvicinamento delle legislazioni	1.1	160 000	160 000	159 807,30	99,88 %
02 01 04 03	Spese di sostegno per i programmi europei di navigazione satellitare	1.1	3 350 000	1 000 000	2 299 283,89	68,64 %
02 01 04 04	Spese di sostegno per il programma europeo di osservazione della terra (Copernicus)	1.1	2 500 000	1 000 000	999 809,95	39,99 %
	<i>Articolo 02 01 04 — Totale parziale</i>		11 710 000	4 900 400	6 855 119,60	58,54 %
02 01 05	Spese di sostegno per i programmi di ricerca e innovazione nel settore «Imprese e industria»					
02 01 05 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020	1.1	12 707 000	13 144 875	11 280 189,00	88,77 %
02 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020	1.1	3 650 000	3 650 000	2 909 900,00	79,72 %
02 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020	1.1	7 432 237	7 409 600	11 035 315,93	148,48 %
	<i>Articolo 02 01 05 — Totale parziale</i>		23 789 237	24 204 475	25 225 404,93	106,04 %
02 01 06	Agenzie esecutive					
02 01 06 01	Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione - Contributo del programma per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese (COSME)	1.1	5 000 000	5 000 000	5 318 816,00	106,38 %
	<i>Articolo 02 01 06 — Totale parziale</i>		5 000 000	5 000 000	5 318 816,00	106,38 %
	Capitolo 02 01 — Totale		122 906 982	117 247 851	122 512 965,23	99,68 %

Articolo 02 01 01 — Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Imprese e industria»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
68 336 346	68 571 363	69 418 493,51

Articolo 02 01 02 — Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Imprese e industria»

Voce 02 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
5 668 562	5 724 308	5 696 095,15

Voce 02 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
4 132 920	4 383 761	4 767 081,58

Articolo 02 01 03 — Spese relative a materiale e servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Imprese e industria»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
4 269 917	4 463 544	5 231 954,46

Articolo 02 01 04 — Spese di sostegno per le attività e i programmi nel settore «Imprese e industria»

Voce 02 01 04 01 — Spese di sostegno per il Programma per la competitività delle imprese e le PMI (COSME)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
5 700 000	2 740 400	3 396 218,46

Commento

Ex voce 02 01 04 04 (in parte)

Stanziamiento destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazioni e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente linea di bilancio. Esso copre inoltre altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo di terzi, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da inserire in questa voce conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 02 02.

Voce 02 01 04 02 — Spese di sostegno per la normalizzazione e il ravvicinamento delle legislazioni

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
160 000	160 000	159 807,30

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazioni e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente linea di bilancio. Esso copre inoltre altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Basi giuridiche

Cfr. l'articolo 02 03 02.

Voce 02 01 04 03 — Spese di sostegno per i programmi europei di navigazione satellitare

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
3 350 000	1 000 000	2 299 283,89

Commento

Ex voce 02 01 04 05

Stanziamiento destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazioni e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente linea di bilancio. Esso copre inoltre altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 02 05.

Voce 02 01 04 04 — Spese di sostegno per il programma europeo di osservazione della terra (Copernicus)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
2 500 000	1 000 000	999 809,95

Commento

Ex voce 02 01 04 06

Stanziamiento destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazioni e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente linea di bilancio. Esso copre inoltre altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc. Possono essere finanziate anche attività connesse al forum degli utenti istituito dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013) (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1).

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e)

a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo di terzi, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da inserire in questa voce conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 02 06.

Articolo 02 01 05 — Spese di sostegno per i programmi di ricerca e innovazione nel settore «Imprese e industria»

Voce 02 01 05 01 — Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
12 707 000	13 144 875	11 280 189,00

Commento

Ex articolo 02 01 01 (in parte) ed ex voce 02 01 05 01

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei che attuano programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020, corrispondenti all'organico ufficiale che partecipa alle azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, compresi i funzionari e gli agenti temporanei assegnati alle delegazioni dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 02 04.

Voce 02 01 05 02 — Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
3 650 000	3 650 000	2 909 900,00

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale esterno che attua programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020 sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, incluso il personale esterno assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 02 04.

Voce 02 01 05 03 — Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
7 432 237	7 409 600	11 035 315,93

Commento

Ex voci 02 01 04 04 (in parte) e 02 01 05 03

Stanziamiento destinato a coprire i costi relativi alle altre spese amministrative per l'insieme delle attività di gestione dei programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020 sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, incluse altre spese amministrative sostenute dal personale assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Stanziamiento destinato altresì a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazioni e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Esso è inoltre destinato a coprire le spese di assistenza tecnica e/o amministrativa connesse all'identificazione, preparazione, gestione, sorveglianza, audit e controllo del programma o dei progetti, quali ad esempio, ma non solo, conferenze, workshop, seminari, sviluppo e manutenzione dei sistemi IT, missioni, formazioni e spese di rappresentanza.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 02 04.

Articolo 02 01 06 — Agenzie esecutive

Voce 02 01 06 01 — Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione - Contributo del programma per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese (COSME)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
5 000 000	5 000 000	5 318 816,00

Commento

Ex voce 02 01 04 30 (in parte)

Stanziamiento destinato a coprire le spese dell'Agenzia relative al personale e all'amministrazione sostenute nell'esercizio delle funzioni di gestione delle misure che fanno parte del programma per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese (COSME).

Si prevede di delegare in parte l'attuazione del programma COSME all'Agenzia esecutiva. Nel corso del 2013 sarà presentata una lettera di rettifica concernente la delega dei programmi del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 alle agenzie esecutive

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di

libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo di terzi, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da inserire in questa voce conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nella parte intitolata «Personale statutario» della sezione III — Commissione (volume 3).

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

Atti di riferimento

Decisione 2004/20/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che istituisce un'agenzia esecutiva, denominata «Agenzia esecutiva per l'energia intelligente», per la gestione dell'azione comunitaria nel settore dell'energia a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 85).

Decisione 2007/372/CE della Commissione, del 31 maggio 2007, che modifica la decisione 2004/20/CE per trasformare l'Agenzia esecutiva per l'energia intelligente in Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione (GU L 140 dell'1.6.2007, pag. 52).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che istituisce un programma quadro per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese (2014-2020) [COM(2011) 834 final].

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (COSME)

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamen ti 2013		Esecuzione 2012		Pagame nti 2012/20 14
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
02 02	Programma per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese (COSME)								
02 02 01	Promuovere l'imprenditorialità e migliorare la competitività e l'accesso ai mercati per le imprese dell'Unione								
02 02 02	Migliorare l'accesso delle piccole e medie imprese (PMI) ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio e di debito	1.1	97 709 687	14 575 804					
02 02 51	Completare le precedenti attività nel campo della competitività e dell'imprenditorialità	1.1	135 207 588	87 914 000					
02 02 77	Progetti pilota e azioni preparatorie	1.1	p.m.	28 325 000	90 805 000	115 342 996	94 210 194,69	33 666 048,33	118,86 %
02 02 77 01	Azione preparatoria — Sostegno alle piccole e medie imprese (PMI) nel nuovo contesto finanziario	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	

02 02 77 02	Progetto pilota - Erasmus per giovani imprenditori	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—		
02 02 77 03	Azione preparatoria — Erasmus per giovani imprenditori	1.1	p.m.	835 000	p.m.	1 500 000	0,—	3 223 492,98	386,05 %	
02 02 77 04	Progetto pilota — Azioni nel settore tessile e calzaturiero	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	601 892,90		
02 02 77 05	Azione preparatoria — Destinazioni europee d'eccellenza	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	972 824,13		
02 02 77 06	Azione preparatoria — Turismo sostenibile	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	622 354,76		
02 02 77 07	Azione preparatoria — Turismo sociale in Europa	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	700 000	0,—	549 350,92		
02 02 77 08	Azione preparatoria — Promozione dei prodotti turistici europei e transnazionali e in particolare dei prodotti culturali e industriali	1.1	p.m.	1 250 000	2 000 000	1 520 000	1 999 257,81	457 257,81	36,58 %	
02 02 77 09	Azione preparatoria — Turismo e accessibilità per tutti	1.1	p.m.	690 000	1 000 000	1 000 000	924 519,00	7 879,48	1,14 %	
02 02 77 10	Azione preparatoria — Imprenditori innovativi Euromed per il cambiamento	1.1	p.m.	1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 988 102,51	603 777,95	60,38 %	
02 02 77 11	Progetto pilota — Agevolare l'accesso degli artigiani e delle piccole imprese dell'edilizia alle assicurazioni per favorire l'innovazione e la promozione delle ecotecnologie nell'Unione europea	1.1	p.m.	286 000	p.m.	286 000	0,—	428 607,00	149,86 %	
02 02 77 12	Progetto pilota — Rete europea di competenze in materia di terre rare	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	300 000	1 000 000,00	0,—		
02 02 77 13	Progetto pilota — Sviluppo dei «Distretti creativi» europei	3	p.m.	350 000	p.m.	500 000	954 973,39	286 492,02	81,85 %	
02 02 77 14	Progetto pilota — Recupero rapido ed efficace dei crediti in sofferenza da parte delle piccole e medie imprese (PMI) operanti in un contesto transfrontaliero	3	p.m.	500 000	—	750 000	1 521 651,60	704 160,87	140,83 %	
02 02 77 15	Azione preparatoria — Processi e norme armonizzate di e-business tra le piccole e medie imprese europee di settori industriali correlati	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	668 000,00		
	<i>Articolo 02 02 77 — Totale parziale</i>		p.m.	4 911 000	5 000 000	7 556 000	8 388 504,31	9 126 090,82	185,83 %	
	Capitolo 02 02 — Totale			232 917 275	135 725 804	95 805 000	122 898 996	102 598 699,00	42 792 139,15	31,53 %

Articolo 02 02 01 — Promuovere l'imprenditorialità e migliorare la competitività e l'accesso ai mercati per le imprese dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
97 709 687	14 575 804		

Commento

Nuovo articolo

Stanzamento destinato a rafforzare la competitività delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI), a favorire una cultura imprenditoriale e a promuovere la creazione e lo sviluppo delle PMI.

Le misure attuate riguardano, in particolare:

- - reti che riuniscono le varie parti interessate,
- - progetti di prima applicazione commerciale,
- - analisi, elaborazione e coordinamento delle politiche con i paesi partecipanti,
- - condivisione e diffusione delle informazioni, campagne di sensibilizzazione,
- - sostegno ad azioni comuni di Stati membri o regioni, e altre misure nell'ambito del programma COSME.

L'Unione fornirà sostegno ad attività quali l'Enterprise Europe Network e la promozione dell'imprenditorialità. L'Unione assicura inoltre il sostegno a progetti relativi alle prime applicazioni o repliche commerciali di tecniche, prassi o prodotti (ad esempio nel campo dei nuovi concetti imprenditoriali per i beni di consumo) di importanza a livello di Unione, la cui fattibilità tecnica è già stata dimostrata con successo ma che, in ragione di rischi residui, non hanno ancora raggiunto una significativa penetrazione di mercato. Tali applicazioni sono progettate in modo tale da favorirne l'uso tra i paesi partecipanti ed agevolarne l'immissione sul mercato.

Altri progetti sono intesi a migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione, anche nel settore del turismo, sostenendo la coerenza nell'attuazione nonché un'elaborazione consapevole delle politiche a livello dell'Unione. Saranno altresì avviati progetti a sostegno dell'attuazione dello Small Business Act per l'Europa.

L'iniziativa «Erasmus per gli imprenditori» mira ad incentivare l'imprenditorialità europea, la condivisione delle conoscenze e delle buone prassi nonché la creazione di reti e di partnership di grande utilità.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che istituisce un programma quadro per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese (2014-2020) [COM(2011) 834 final], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Articolo 02 02 02 — Migliorare l'accesso delle piccole e medie imprese (PMI) ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio e di debito

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
135 207 588	87 914 000		

Commento

Nuovo articolo

Stanziamento destinato a migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio e di debito nella loro fase di avvio, di crescita e di trasferimento.

Lo strumento di garanzia dei prestiti (LGF) stabilisce controgaranzie, garanzie dirette e altri accordi di condivisione dei rischi per a) un finanziamento mediante prestiti che riduca le particolari difficoltà cui devono far fronte le PMI economicamente efficienti nell'ottenere crediti perché gli investimenti sono percepiti come più rischiosi o perché le imprese non dispongono di garanzie sufficienti; e b) la cartolarizzazione di portafogli di crediti concessi a PMI.

Uno strumento di capitale proprio per la crescita (EFG) consente di effettuare investimenti in fondi di capitale di rischio che a loro volta investono nelle PMI in fase di espansione e di crescita, soprattutto in quelle che operano a livello transfrontaliero. Esiste la possibilità di investire in fondi di avviamento insieme allo strumento di capitale proprio per l'RSI nel quadro di Orizzonte 2020. Nel caso di coinvestimenti in fondi in più fasi, gli investimenti sono erogati proporzionalmente dall'EGF di COSME e dallo strumento di capitale proprio per l'RSI nel quadro di Orizzonte 2020. Il sostegno dell'EGF proviene a) direttamente dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI) o da altri enti cui è stata affidata l'attuazione per conto della Commissione; oppure b) da fondi di fondi o altri strumenti di investimento che effettuano investimenti transfrontalieri.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Eventuali rimborsi da strumenti finanziari a norma dell'articolo 140, paragrafo 6, del regolamento finanziario, compresi i rimborsi di capitale, le garanzie rilasciate e i rimborsi del capitale dei prestiti, versati sui conti della Commissione e iscritti alla voce 6 3 4 1 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera i), del regolamento finanziario.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che istituisce un programma quadro per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese (2014-2020) [COM(2011) 834 final], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d).

Articolo 02 02 51 — Completare le precedenti attività nel campo della competitività e dell'imprenditorialità

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	28 325 000	90 805 000	115 342 996	94 210 194,69	33 666 048,33

Commento

Ex articoli 02 02 01 e 02 02 04, ed ex voci 02 02 02 01 e 02 02 02 02

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione 89/490/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1989, concernente il miglioramento del contesto dell'attività e la promozione dello sviluppo delle imprese nella Comunità, in particolare delle piccole e medie imprese (GU L 239 del 16.8.1989, pag. 33).

Decisione 91/179/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa all'accettazione dello statuto del Gruppo internazionale di studio sul rame (GU L 89 del 10.4.1991, pag. 39).

Decisione 91/319/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa alla revisione del programma di miglioramento del contesto dell'attività e di promozione dello sviluppo delle imprese nella Comunità, in particolare delle piccole e medie imprese (GU L 175 del 4.7.1991, pag. 32).

Decisione 91/537/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'accettazione dello statuto del Gruppo internazionale di studio sul nichel (GU L 293 del 24.10.1991, pag. 23).

Decisione 92/278/CEE del Consiglio, del 18 maggio 1992, che conferma il consolidamento del Centro per la cooperazione industriale CE-Giappone (GU L 144 del 26.5.1992, pag. 19).

Decisione 93/379/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ad un programma pluriennale di azioni comunitarie destinate a rafforzare gli indirizzi prioritari e ad assicurare la continuità ed il consolidamento della politica per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), nella Comunità (GU L 161 del 2.7.1993, pag. 68).

Decisione 96/413/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativa all'attuazione di un programma di azioni comunitarie a favore della competitività dell'industria europea (GU L 167 del 6.7.1996, pag. 55).

Decisione 97/15/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativa ad un terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea (1997-2000) (GU L 6 del 10.1.1997, pag. 25).

Decisione 2000/819/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa a un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 84).

Decisione 2001/221/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, relativa alla partecipazione della Comunità al Gruppo internazionale di studio sul piombo e sullo zinco (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 21).

Decisione 2002/651/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla partecipazione della Comunità al Gruppo internazionale di studio sulla gomma (GU L 215 del 10.8.2002, pag. 13).

Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

Decisione n. 593/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 luglio 2004, che modifica la decisione 2000/819/CE del Consiglio relativa a un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (GU L 268 del 16.8.2004, pag. 3).

Decisione n. 1776/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, che modifica la decisione 2000/819/CE del Consiglio relativa ad un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 14).

Decisione 2006/77/CE della Commissione, del 23 dicembre 2005, che istituisce un gruppo ad alto livello sulla competitività, l'energia e l'ambiente (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 43).

Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

Articolo 02 02 77 — Progetti pilota e azioni preparatorie

Voce 02 02 77 01 — Azione preparatoria — Sostegno alle piccole e medie imprese (PMI) nel nuovo contesto finanziario

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Ex voce 02 02 03 02

Voce destinata a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 02 02 77 02 — Progetto pilota - Erasmus per giovani imprenditori

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Ex voce 02 02 03 04

Voce destinata a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 02 02 77 03 — Azione preparatoria — Erasmus per giovani imprenditori

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	835 000	p.m.	1 500 000	0,—	3 223 492,98

Commento

Ex voce 02 02 03 05

Voce destinata a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 02 02 77 04 — Progetto pilota — Azioni nel settore tessile e calzaturiero

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	601 892,90

Commento

Ex Articolo 02 02 07

Voce destinata a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 02 02 77 05 — Azione preparatoria — Destinazioni europee d'eccellenza

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	972 824,13

Commento

Ex voce 02 02 08 01

Voce destinata a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 02 02 77 06 — Azione preparatoria — Turismo sostenibile

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	622 354,76

Commento

Ex voce 02 02 08 02

Voce destinata a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14), in particolare l'articolo 5.

Articolo 195 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Voce 02 02 77 07 — Azione preparatoria — Turismo sociale in Europa

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	700 000	0,—	549 350,92

Commento

Ex voce 02 02 08 03

Voce destinata a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 02 02 77 08 — Azione preparatoria — Promozione dei prodotti turistici europei e transnazionali e in particolare dei prodotti culturali e industriali

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 250 000	2 000 000	1 520 000	1 999 257,81	457 257,81

Commento

Ex voce 02 02 08 04

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Il trattato di Lisbona ha conferito all'Unione competenze in materia di turismo. Tale azione preparatoria è destinata a sostenere i prodotti turistici tematici transfrontalieri che rispecchiano, in particolare, il patrimonio culturale e industriale europeo comune e le tradizioni locali e si baserà su azioni precedenti in questo settore e sull'esperienza consolidata di altri partner e organizzazioni internazionali, quali il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite (UNWTO), la Commissione europea del turismo (CET) ecc.

In particolare, per contribuire a rendere il settore del turismo europeo più competitivo, l'azione preparatoria intende promuovere la diversificazione dell'offerta di prodotti turistici. Numerosi prodotti e servizi turistici tematici transnazionali, fra cui gli itinerari culturali e industriali che attraversano più regioni o Stati membri, contengono un eccellente potenziale di crescita. I prodotti turistici europei e transnazionali dovrebbero essere promossi anche nei paesi terzi, in stretta collaborazione con la CET, al fine di migliorare l'immagine dell'Europa quale destinazione unica sui mercati a lunga distanza.

L'azione preparatoria persegue le seguenti finalità principali:

- attraverso il finanziamento di progetti turistici transfrontalieri, il miglioramento della qualità delle destinazioni e dei prodotti turistici nel loro complesso in tutta l'Unione,
- l'ulteriore sviluppo dei prodotti culturali e del turismo come parte integrante di un'economia sostenibile, e il sostegno alle economie regionali,
- la promozione del turismo nelle regioni in fase di riconversione, al fine di rilanciare l'occupazione e la crescita in dette regioni,
- la creazione di una rete di soggetti interessati e di istanze decisionali, a livello regionale, nazionale e dell'Unione, in particolare nel settore del turismo culturale e industriale,
- la promozione del valore dei prodotti culturali e del turismo culturale in ambito europeo nonché il rafforzamento dell'immagine dell'Europa quale meta turistica primaria a livello mondiale,
- il sostegno a temi e prodotti culturali o industriali transnazionali che contribuiscono a sviluppare un sentimento di identità europea.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 02 02 77 09 — Azione preparatoria — Turismo e accessibilità per tutti

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamiento 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	690 000	1 000 000	1 000 000	924 519,00	7 879,48

Commento

Ex voce 02 02 08 05

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il turismo è stato aggiunto alle competenze dell'Unione, la quale può coordinare e integrare gli interventi degli Stati membri nel settore. Per promuovere tale nuovo, rilevante compito dell'Unione, si propone l'avvio nel 2012 di un'azione preparatoria destinata a preparare la via per iniziative future nel settore del turismo e dell'accessibilità. Lo scopo principale è sviluppare una migliore consapevolezza dell'accessibilità nel turismo, con un'attenzione particolare per le tematiche della disabilità e delle esigenze specifiche di talune categorie di persone. In effetti, nonostante la convenzione dell'ONU sui diritti dei disabili, firmata da tutti gli Stati membri, molti disabili continuano a incontrare problemi a livello di accesso nel settore turistico e dei trasporti.

L'azione preparatoria persegue le seguenti finalità principali:

- sensibilizzare l'opinione pubblica, attraverso campagne d'informazione, all'accessibilità dei prodotti e dei servizi turistici, nonché intensificare il dialogo e la collaborazione tra le organizzazioni che rappresentano i disabili e le persone con esigenze specifiche in generale, da un lato, e l'industria del turismo, dall'altro, al fine di promuovere una società più inclusiva e garantire una libera circolazione di qualità elevata delle persone in Europa,
- contribuire ad agevolare lo sviluppo di una formazione specifica per il personale in termini di conoscenze sulla disabilità, specialmente nel settore della prevenzione antincendio e della sicurezza degli alloggi in generale,
- sviluppare presso i cittadini e i professionisti competenze, conoscenze e informazioni in materia di ospitalità per quanto riguarda l'accessibilità, anche tramite una stretta collaborazione e sinergie con università e istituti scolastici,
- promuovere e premiare le destinazioni europee che facciano dell'accessibilità una priorità centrale nelle loro offerte promozionali,
- incentivare un uso migliore dell'innovazione ai fini di una maggiore accessibilità dei servizi turistici per tutti,
- incentivare l'adattamento dei prodotti turistici alle esigenze delle persone con mobilità ridotta e delle persone con esigenze specifiche in generale,
- contribuire alla creazione di un ambiente favorevole e accessibile per le persone con disabilità, le persone con mobilità ridotta e le persone con esigenze specifiche in tutti i campi, segnatamente nei servizi di trasporto (mobilità), soggiorno, ristorazione e turismo in generale,
- intensificare le campagne e le iniziative d'informazione in materia di diritti delle persone con mobilità ridotta e delle persone con esigenze specifiche che viaggiano all'estero, al fine di fornire agli utenti informazioni e condizioni di accesso migliori,
- intensificare la collaborazione transfrontaliera ai fini di un turismo accessibile nell'ambito del settore, al fine di garantire l'esercizio dei diritti dei cittadini europei e dei visitatori di paesi terzi, specialmente di quelli con disabilità ed esigenze specifiche,
- contribuire allo sviluppo, a lungo termine, di norme minime comuni in materia di accessibilità, basate sulla qualità, in tutti i settori legati al turismo e destinati a tutti i cittadini, tra cui quelli con disabilità, con mobilità ridotta e con esigenze specifiche.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 02 02 77 10 — Azione preparatoria — Imprenditori innovativi Euromed per il cambiamento

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 988 102,51	603 777,95

Commento

Ex Articolo 02 02 10

Stanzamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Azione preparatoria volta a rafforzare la crescita e la competitività di giovani imprenditori, investimenti e reti d'innovazione d'Europa e di quattro paesi mediterranei associati (Egitto, Libano, Tunisia, Marocco) ai fini della creazione di leader su mercati ad elevato potenziale.

Rafforzamento delle capacità:

- organizzazione di corsi di formazione sull'internazionalizzazione delle PMI per conferire autonomia a più di 150 imprenditori e 500 incubatori, reti di investitori o imprenditori, cui faranno seguito conferenze online (*webinar*) e assistenza tecnica; creazione di 2 reti di tutoraggio specifiche (in cui imprenditori sperimentati si impegnano ad aiutare altri imprenditori): un programma di tutoraggio per le imprenditrici e uno cui partecipano imprenditori della diaspora mediterranea in Europa. Azioni di sviluppo aziendale in tre settori chiave: informatica/media, energia-ambiente, agroalimentare,
- organizzazione di incontri tra imprese durante le manifestazioni professionali al fine di mettere in contatto le migliori imprese in fase di avvio con clienti e investitori e seguirne la presenza,

- organizzazione di workshop sugli investimenti durante le principali fiere internazionali, finalizzati non solo all'incontro tra imprese in fase d'avvio e poli di innovazione con grandi clienti, ma anche alla promozione dell'offerta euromediterranea integrata in materia di innovazione e alla creazione di una rete internazionale di ambasciatori con il supporto della diaspora mediterranea,
- sviluppo di azioni per l'accesso ai finanziamenti allo scopo di migliorare l'efficienza e l'impatto dei finanziamenti europei a favore delle PMI del Mediterraneo,
- organizzazione di incontri tra imprese al fine di mettere in contatto le migliori imprese in fase di avvio con potenziali investitori,
- sviluppo di strumenti atti a individuare i rischi e le opportunità per gli investitori europei nella regione mediterranea,
- organizzazione di workshop sugli investimenti che riuniscano imprenditori europei e del Mediterraneo, investitori e reti di consulenza (incubatori, imprenditori sperimentati) per migliorare l'efficienza generale e dei costi.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 02 02 77 11 — Progetto pilota — Agevolare l'accesso degli artigiani e delle piccole imprese dell'edilizia alle assicurazioni per favorire l'innovazione e la promozione delle ecotecnologie nell'Unione europea

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	286 000	p.m.	286 000	0,—	428 607,00

Commento

Ex Articolo 02 02 12

Stanzamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 02 02 77 12 — Progetto pilota — Rete europea di competenze in materia di terre rare

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	300 000	1 000 000,00	0,—

Commento

Ex Articolo 02 02 16

Voce destinata a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 02 02 77 13 — Progetto pilota — Sviluppo dei «Distretti creativi» europei

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	350 000	p.m.	500 000	954 973,39	286 492,02

Commento

Ex Articolo 02 02 17

Stanzamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 02 02 77 14 — Progetto pilota — Recupero rapido ed efficace dei crediti in sofferenza da parte delle piccole e medie imprese (PMI) operanti in un contesto transfrontaliero

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	500 000	—	750 000	1 521 651,60	704 160,87

Commento

Ex Articolo 33 03 07

Stanzamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 02 02 77 15 — Azione preparatoria — Processi e norme armonizzate di e-business tra le piccole e medie imprese europee di settori industriali correlati

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	668 000,00

Commento

Ex voce 02 02 03 06

Voce destinata a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 02 03 — MERCATO INTERNO PER I BENI E LE POLITICHE SETTORIALI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012		Pagamenti 2012/2014
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
02 03 02 03 01	Mercato interno per i beni e le politiche settoriali Funzionamento e sviluppo del mercato interno con particolare riferimento alla notifica, alla certificazione e al ravvicinamento settoriale	1.1	18 100 000	17 500 000	20 300 000	15 487 868	19 991 497,47	15 254 496,91	87,17 %
02 03 02	Normalizzazione e ravvicinamento delle legislazioni								
02 03 02 01	Sostegno alle attività di normalizzazione svolte da CEN, Cenelec ed ETSI	1.1	17 370 000	14 000 000	23 500 000	16 726 287	23 651 503,27	16 586 201,81	118,47 %
02 03 02 02	Sostegno ad organizzazioni che rappresentano le piccole e medie imprese (PMI) e le componenti interessate della società nelle attività di normalizzazione	1.1	3 700 000	3 000 000	3 700 000	691 893			
	<i>Articolo 02 03 02 — Totale parziale</i>		21 070 000	17 000 000	27 200 000	17 418 180	23 651 503,27	16 586 201,81	97,57 %
02 03 03	Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) - Legislazione sui prodotti chimici	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
02 03 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
02 03 77 01	Azione preparatoria - RECAP: riciclare su scala locale gli scarti di plastica interni generati dalle grandi regioni dell'Unione votate alla conversione dei polimeri	2	p.m.	373 350	p.m.	375 000	1 493 400,00	149 340,00	40,00 %
	<i>Articolo 02 03 77 — Totale parziale</i>		p.m.	373 350	p.m.	375 000	1 493 400,00	149 340,00	40,00 %
	Capitolo 02 03 — Totale		39 170 000	34 873 350	47 500 000	33 281 048	45 136 400,74	31 990 038,72	91,73 %

Articolo 02 03 01 — Funzionamento e sviluppo del mercato interno con particolare riferimento alla notifica, alla certificazione e al ravvicinamento settoriale

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 100 000	17 500 000	20 300 000	15 487 868	19 991 497,47	15 254 496,91

Commento

Ex voce 02 01 04 01 ed ex articolo 02 03 01

Stanzamento destinato a coprire le spese per iniziative volte a migliorare il funzionamento del mercato interno:

- ravvicinamento delle norme e realizzazione di un sistema d'informazione nel settore delle norme e regole tecniche,
- finanziamento del coordinamento amministrativo e tecnico e della cooperazione tra gli organismi notificati,
- esame delle regole notificate dagli Stati membri e dagli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e traduzione dei progetti di norme tecniche,
- applicazione del diritto dell'Unione nei settori dei dispositivi medici, dei prodotti cosmetici, dei prodotti alimentari, dei prodotti tessili, dei medicinali, dei prodotti chimici, della classificazione e dell'etichettatura di sostanze e preparati, delle automobili, della sicurezza, dei giocattoli, della metrologia legale, del confezionamento e della qualità dell'ambiente,
- maggiore ravvicinamento settoriale nei campi d'applicazione delle direttive «nuovo approccio», in particolare l'estensione del «nuovo approccio» ad altri settori,
- misure per l'applicazione del regolamento (CE) n. 765/2008 relativo all'accREDITAMENTO e alla vigilanza del mercato,

- misure di attuazione del regolamento (CE) n. 764/2008 che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate norme tecniche nazionali a prodotti commercializzati legalmente in un altro Stato membro,
- misure di attuazione della direttiva 2009/43/CE che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno dell'Unione di prodotti per la difesa,
- organizzazione di partenariati con gli Stati membri, sostegno alla collaborazione amministrativa tra le autorità responsabili dell'attuazione della legislazione sul mercato interno e la sorveglianza del mercato,
- sovvenzioni per progetti di interesse europeo intrapresi da organismi esterni,
- azioni d'informazione e di comunicazione, miglioramento della conoscenza della legislazione dell'Unione,
- attuazione del programma strategico per il mercato interno e di vigilanza del mercato,
- sovvenzioni a favore dell'Organizzazione europea per le omologazioni tecniche (EOTA),
- sovvenzione a favore del Consiglio d'Europa nel quadro della convenzione della farmacopea europea,
- partecipazione ai negoziati sugli accordi di riconoscimento reciproco e, nel quadro degli accordi europei, sostegno ai paesi associati per permettere loro di adeguare l'acquis dell'Unione.
- misure di attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, in particolare quelle che risultano dalla comunicazione sul riesame di REACH [COM(2013) 49 final].

Stanziamiento destinato a finanziare altresì spese per studi, riunioni di esperti, informazioni e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente linea di bilancio, quali la manutenzione, l'aggiornamento e lo sviluppo di sistemi informatici connessi a regolamentazioni tecniche. Esso copre inoltre altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Direttiva 75/107/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti-misura (GU L 42 del 15.2.1975, pag. 14).

Direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati (GU L 46 del 21.2.1976, pag. 1).

Direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169).

Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle unità di misura che abroga la direttiva 71/354/CEE (GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40).

Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29).

Direttiva 89/105/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 8).

Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17).

Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51).

Decisione (8300/92) del Consiglio, del 21 settembre 1992, che autorizza la Commissione a negoziare accordi tra la Comunità e taluni paesi terzi sul riconoscimento reciproco.

Direttiva 93/5/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari (GU L 52 del 4.3.1993, pag. 18).

Direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (GU L 74 del 27.3.1993, pag. 74).

Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1).

Direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20).

Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1).

Decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (GU L 220 del 22.7.1993, pag. 23).

Decisione 94/358/CE del Consiglio, del 16 giugno 1994, recante accettazione, a nome della Comunità europea, della convenzione relativa all'elaborazione di una farmacoepa europea (GU L 158 del 25.6.1994, pag. 17).

Direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997, che modifica l'allegato della direttiva 93/7/CEE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (GU L 60 dell'1.3.1997, pag. 59).

Decisione (8453/97) del Consiglio che conferma l'interpretazione del comitato 113 della decisione del Consiglio, del 21 settembre 1992, che dà alla Commissione delle direttive per la negoziazione di accordi europei di valutazione di conformità.

Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37).

Direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio, del 7 dicembre 1998, sul funzionamento del mercato interno in relazione alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri (GU L 337 del 12.12.1998, pag. 8).

Direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 26).

Direttiva 1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 20).

Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1).

Direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (GU L 106 del 3.5.2000, pag. 21).

Direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto (GU L 162 del 3.7.2000, pag. 1).

Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 200 dell'8.8.2000, pag. 35).

Regolamento (CE) n. 2580/2000 del Consiglio, del 20 novembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 3448/93 sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).

Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19).

Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24).

Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1).

Direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili prima e in caso di urto con un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GU L 321 del 6.12.2003, pag. 15).

Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1).

Direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) (versione codificata) (GU L 50 del 20.2.2004, pag. 28).

Direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (versione codificata) (GU L 50 del 20.2.2004, pag. 44).

Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura (GU L 135 del 30.4.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (GU L 154 del 14.6.2007, pag. 1).

Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive del Consiglio 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17).

Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

Direttiva 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU L 122 del 16.5.2009, pag. 6).

Direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico (rifusione) (GU L 106 del 28.4.2009, pag. 7).

Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei

trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1).

Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1).

Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).

Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE (GU L 272 del 18.10.2011, pag. 1).

Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio che attuano il nuovo approccio in alcuni settori quali le macchine, la compatibilità elettromagnetica, le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione, le apparecchiature elettriche a bassa tensione, i dispositivi di protezione individuale, gli ascensori, le atmosfere esplosive, i dispositivi medici, i giocattoli, le attrezzature a pressione, gli apparecchi a gas, le costruzioni, l'interoperabilità del sistema ferroviario, le imbarcazioni da diporto, gli pneumatici, le emissioni dei motoveicoli, gli esplosivi, gli articoli pirotecnici, gli impianti di risalita a fune ecc.

Direttive del Consiglio per l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nei settori diversi da quelli in cui si applica il «nuovo approccio».

Articolo 02 03 02 — Normalizzazione e ravvicinamento delle legislazioni

Voce 02 03 02 01 — Sostegno alle attività di normalizzazione svolte da CEN, Cenelec ed ETSI

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
17 370 000	14 000 000	23 500 000	16 726 287	23 651 503,27	16 586 201,81

Commento

Ex voce 02 03 04 01

Conformemente all'obiettivo generale di sostegno al buon funzionamento del mercato interno e alla competitività dell'industria europea, in particolare attraverso il riconoscimento reciproco delle norme e la creazione di norme europee nei casi appropriati, lo stanziamento è destinato a coprire:

- gli obblighi finanziari derivanti dai contratti da stipulare con gli organismi europei di normalizzazione (Istituto europeo delle poste e telecomunicazioni, Comitato europeo di normalizzazione e Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica) per l'elaborazione di norme,
- i lavori di controllo e di certificazione della conformità alle norme ed i progetti dimostrativi,
- le spese da contratti per l'esecuzione del programma e dei progetti succitati. In particolare si tratta di contratti di ricerca, di associazione, di valutazione, di lavori tecnici, di coordinamento, di borse di studio, di sovvenzione, di formazione e di mobilità dei ricercatori, di partecipazione ad accordi internazionali e di contributo alle spese per attrezzature,
- il potenziamento dell'operatività degli organismi di normalizzazione,
- la promozione della qualità nella normalizzazione e la sua verifica,
- il sostegno al recepimento delle norme europee, che implica in particolare la traduzione,
- le azioni di informazione, promozione e visibilità della normalizzazione e promozione degli interessi europei nella normalizzazione internazionale,
- le segreterie dei comitati tecnici,
- i progetti tecnici nel settore dei test di conformità alle norme,
- l'esame della conformità dei progetti di norma ai pertinenti mandati,

- i programmi di cooperazione e di assistenza ai paesi terzi,
- l'esecuzione dei lavori necessari per consentire l'applicazione armonizzata delle norme internazionali nell'Unione,
- la determinazione dei metodi di certificazione e l'elaborazione dei metodi tecnici di certificazione,
- la promozione dell'applicazione delle norme negli appalti pubblici,
- il coordinamento di varie azioni intese a preparare e a potenziare l'attuazione delle norme (guide di applicazione, dimostrazioni, ecc.)

Il finanziamento dell'Unione è destinato a definire ed attuare l'azione di normalizzazione mediante concertazione con i principali partecipanti: l'industria, i rappresentanti dei lavoratori, dei consumatori, delle piccole e medie imprese, gli istituti nazionali ed europei di normalizzazione, gli enti che si occupano degli appalti pubblici negli Stati membri, tutti gli utenti e i responsabili della politica industriale a livello nazionale ed europeo.

Per le apparecchiature informatiche, e a sostegno dell'interoperabilità, la decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (GU L 36 del 7.2.1987, pag. 31) comprende disposizioni specifiche secondo le quali gli Stati membri sono tenuti a garantire che, negli ordinativi nell'ambito di appalti pubblici, si faccia riferimento a norme europee o internazionali.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

Voce 02 03 02 02 — Sostegno ad organizzazioni che rappresentano le piccole e medie imprese (PMI) e le componenti interessate della società nelle attività di normalizzazione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
3 700 000	3 000 000	3 700 000	691 893	

Commento

Ex voce 02 03 04 02

Stanzamento destinato a coprire i costi di funzionamento e delle attività di organizzazioni europee e non-governative che rappresentano gli interessi delle PMI e dei consumatori, nonché gli interessi ambientali e sociali nelle attività di normalizzazione.

Tale rappresentazione nel processo di normazione a livello europeo fa parte degli obiettivi statutari di tali organizzazioni, che hanno ricevuto un mandato dalle organizzazioni nazionali senza scopo di lucro in almeno due terzi degli Stati membri per rappresentare tali interessi.

I contributi a tali organizzazioni europee sono stati in precedenza finanziati dal programma quadro per la competitività e l'innovazione, dalla politica per i consumatori e dallo strumento finanziario per l'ambiente, LIFE+. Nella recente proposta di regolamento sulla normalizzazione europea, la Commissione ha proposto di riunire in un atto giuridico unico le attività nel settore della normalizzazione finanziate da programmi specifici.

Basi giuridiche

Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

Decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 39).

Regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) (GU L 149 del 9.6.2007, pag. 17).

Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE,

2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

Articolo 02 03 03 — Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) - Legislazione sui prodotti chimici

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Ex voci 02 03 03 01 e 02 03 03 02

Stanziamiento destinato a coprire le spese per il personale e il funzionamento amministrativo dell'Agenzia (titoli 1 e 2) nonché le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Agenzia è tenuta a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e linee amministrative.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, e in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Per il 2014 non sono previsti contributi dell'Unione dato che le attività dell'Agenzia saranno finanziate dalle «entrate provenienti da canoni e tasse», che si presume siano ampiamente sufficienti a coprire le spese previste. Le eccedenze saranno riportate all'anno successivo, al fine di garantire la continuità delle funzioni dell'Agenzia.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

Articolo 02 03 77 — Progetti pilota e azioni preparatorie

Voce 02 03 77 01 — Azione preparatoria - RECAP: riciclare su scala locale gli scarti di plastica interni generati dalle grandi regioni dell'Unione votate alla conversione dei polimeri

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	373 350	p.m.	375 000	1 493 400,00	149 340,00

Commento

Ex Articolo 02 03 05

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

La European Polymer Converting Industry (EPCI) è un'importante associazione europea che conta 50 000 società — l'85 % delle quali sono PMI — e che dà lavoro a 1,6 milioni di lavoratori. La sua produzione ha raggiunto i 45 milioni di tonnellate nel 2009: la Germania (23 %), l'Italia (16 %), la Francia (12 %), la Spagna (8,5 %), il Regno Unito (8 %) e la Polonia (5,5 %) si sono confermati i maggiori paesi produttori di prodotti plastici finiti. Quasi i due terzi degli scarti di plastica generati (1,3 milioni di tonnellate di plastica) sono considerati rifiuti «finali», che vengono esportati in Estremo Oriente (per lo più in Cina) o finiscono in discarica. Riciclando il 50 % degli scarti di plastica attualmente non riciclati, si risparmierebbero ogni anno circa 650 000 tonnellate di materie plastiche e, incrementando i tassi di riciclaggio, la presente azione preparatoria consegue l'obiettivo della strategia Europa 2020 in materia di efficienza delle risorse. RECAP vuole essere un'azione preparatoria per il miglioramento del riciclaggio degli scarti di plastica interni e spianerà la strada allo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche per il riciclaggio di scarti generati dalla produzione di plastica nonché all'attuazione e alla strutturazione di canali di riciclaggio basati su soluzioni e tecnologie sostenibili. Il progetto creerà competitività e occupazione, incrementando la durata delle materie plastiche, il risparmio di greggio e renderà più responsabile l'industria della plastica. È prevista la definizione di una tabella di marcia allo scopo di delineare le misure necessarie a conseguire una soluzione sostenibile finale: definizione di progetti collaborativi di R&S volti a superare le strozzature tecnologiche; organizzazione e strutturazione dei canali di riciclaggio; trasferimento di prassi e tecnologie eccellenti verso la comunità delle imprese dell'Unione di conversione della plastica; dimostrazione di tecnologie di riciclaggio mediante attrezzature pilota e creazione di società per sfruttare i diritti di proprietà intellettuale così generati. I risultati dovrebbero essere riprodotti in diverse regioni dell'Unione europea caratterizzate da un'elevata presenza di attività di conversione della plastica.

Il primo «sotto-obiettivo» di RECAP consisterà nell'operare un raffronto della gestione degli scarti interni in diverse grandi regioni dell'Unione in cui è presente l'industria di conversione della plastica (in Francia, Italia, Germania, Spagna, Regno Unito, Austria e Polonia). Ciascuna di queste regioni presenta la particolarità di una concentrazione delle attività di conversione della plastica in una zona geografica limitata.

Basandosi sulle analisi di tale raffronto, il secondo «sotto-obiettivo» di RECAP consisterà nell'individuare prassi eccellenti e formulare raccomandazioni riguardo ai futuri interventi che saranno consolidati in una metodologia globale per la gestione degli scarti interni. Saranno formulate diverse ipotesi, ciascuna delle quali sarà suddivisa in azioni di strutturazione (organizzazione economica, finanziaria e politica dei canali di riciclaggio) e obiettivi tecnologici (strette di R&S da superare). Il terzo «sotto-obiettivo» di RECAP consisterà infine in una preattuazione di una determinata ipotesi in una delle regioni studiate nell'ambito del progetto. Nella fase di preattuazione rientrano anche misure quali l'avvio di progetti di ricerca e sviluppo basati sulle strettoie tecnologiche individuate.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 02 04 — ORIZZONTE 2020 - RICERCA ORIENTATA VERSO LE IMPRESE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamiento 2013		Esecuzione 2012		Pagamenti 2012/2014
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
02 04	Orizzonte 2020 - Ricerca orientata verso le imprese								
02 04 02	Leadership industriale								
02 04 02 01	Leadership nello spazio	1.1	161 352 331	14 704 483					
02 04 02 02	Migliorare l'accesso al capitale di rischio per investire nella ricerca e nell'innovazione	1.1	p.m.	p.m.					
02 04 02 03	Rafforzare l'innovazione nelle piccole e medie imprese (PMI)	1.1	32 512 243	2 962 930					
	<i>Articolo 02 04 02 — Totale parziale</i>		193 864 574	17 667 413					
02 04 03	Sfide a livello sociale								
02 04 03 01	Conseguire un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e resistente ai cambiamenti climatici nonché un approvvigionamento sostenibile di materie prime	1.1	69 306 327	5 986 022					

02 04 03 02	Promuovere società europee inclusive, innovative e sicure	1.1	138 347 362	10 865 760					
	<i>Articolo 02 04 03 — Totale parziale</i>		207 653 689	16 851 782					
02 04 50	Stanziamen ti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico								
02 04 50 01	Stanziamen ti provenienti dalla partecipazione di Stati terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)	1.1	p.m.	p.m.					
02 04 50 02	Stanziamen ti provenienti dalla partecipazione di Stati terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (precedente al 2014)	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	45 989 716,74	29 023 704,86	
	<i>Articolo 02 04 50 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	45 989 716,74	29 023 704,86	
02 04 51	Completamento del precedente programma quadro di ricerca - Settimo programma quadro - CE (2007-2013)	1.1	p.m.	421 887 290	754 424 535	607 846 529	615 206 329,59	539 684 642,52	127,92 %
02 04 52	Completamento dei precedenti programmi quadro di ricerca (anteriori al 2007)	1.1	p.m.	p.m.	—	296 526	0,—	2 826 828,29	
02 04 53	Completamento del programma quadro per la competitività e l'innovazione - Attività di innovazione (2007-2013)	1.1	p.m.	41 095 242	72 985 000	61 535 000	72 245 233,22	49 288 266,40	119,94 %
	Capitolo 02 04 — Totale		401 518 263	497 501 727	827 409 535	669 678 055	733 441 279,55	620 823 442,07	124,79 %

Commento

Il presente commento è applicabile a tutte le linee di bilancio del presente capitolo.

Questo stanziamento sarà utilizzato per Orizzonte 2020, il programma quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione, che copre il periodo 2014-2020.

Il programma svolge un ruolo fondamentale nell'attuazione dell'iniziativa faro di Europa 2020 «L'Unione dell'innovazione» e di altre iniziative faro, segnatamente «Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse», «Una politica industriale per l'era della globalizzazione» e «Un'agenda digitale europea», nonché nello sviluppo e nel funzionamento dello Spazio europeo della ricerca (SER). Orizzonte 2020 contribuisce a costruire un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione in tutta l'Unione mediante la mobilitazione di finanziamenti supplementari sufficienti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione. Il programma quadro ha come obiettivi generali quelli stabiliti dall'articolo 179 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e intende contribuire alla creazione di una società della conoscenza, fondata sullo Spazio europeo della ricerca, favorendo la cooperazione transnazionale nell'Unione a tutti i livelli, portando il dinamismo, la creatività e l'eccellenza della ricerca europea ai limiti della conoscenza, rafforzando in quantità e qualità le risorse umane per la ricerca e la tecnologia e le capacità di innovazione in tutta Europa e assicurandone un uso ottimale.

A questi articoli e a queste voci sono imputate anche le spese per riunioni, conferenze, workshop e seminari ad alto livello scientifico e tecnologico e di interesse europeo organizzati dalla Commissione nonché il finanziamento di analisi e valutazioni ad alto livello scientifico e tecnologico, realizzate per conto dell'Unione al fine di esplorare nuovi campi di ricerca che possono essere oggetto di un'azione dell'Unione, in particolare nel quadro dello Spazio europeo della ricerca. Sono inoltre comprese le azioni di monitoraggio e di divulgazione dei risultati dei programmi, anche per le azioni condotte a titolo dei precedenti programmi quadro.

Stanziamento da utilizzarsi secondo quanto disposto dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (2014-2020) [COM(2011) 810 final].

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Per alcuni di questi progetti è prevista la possibilità per paesi terzi o istituti di paesi terzi di prendere parte alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica. I contributi finanziari saranno iscritti alle voci 6 0 1 3 e 6 0 1 5 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari, a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti da Stati partecipanti alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica saranno iscritte alla

voce 6 0 1 6 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari, a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti da contributi alle attività dell'Unione di enti esterni saranno iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate e possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari, a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Gli stanziamenti supplementari saranno iscritti alla voce 02 04 50 01.

Gli stanziamenti amministrativi del presente capitolo saranno iscritti all'articolo 02 01 05.

Articolo 02 04 02 — Leadership industriale

Commento

Questa priorità di Orizzonte 2020 intende rendere l'Europa un luogo più attraente per investire nella ricerca e nell'innovazione, promuovendo attività strutturate dalle aziende e accelerando lo sviluppo di nuove tecnologie che favoriscano la nascita di imprese e la crescita economica. Porterà grandi investimenti in tecnologie industriali essenziali, incentiverà il potenziale di crescita delle aziende europee fornendo loro livelli adeguati di finanziamento e aiuterà le PMI innovative a trasformarsi in imprese leader a livello mondiale.

Voce 02 04 02 01 — Leadership nello spazio

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
161 352 331	14 704 483		

Commento

Nuova voce

Stanziamento destinato a:

- promuovere un'industria e una comunità di ricerca spaziale concorrenziali e innovative per sviluppare e sfruttare le infrastrutture spaziali al fine di soddisfare le future esigenze della politica dell'Unione e della società. Le attività si svolgeranno lungo le seguenti linee: favorire la competitività europea, l'autonomia e l'innovazione del settore spaziale europeo, consentire progressi nelle tecnologie spaziali, permettere l'utilizzo dei dati spaziali e promuovere la ricerca europea per sostenere partnership internazionali nel settore dello spazio,
- incoraggiare la transizione degli attuali modelli di produzione industriale verso modalità di produzione e di fabbricazione più sostenibili e a minore emissione di carbonio, da cui risulteranno prodotti, processi e servizi più innovativi. Nei processi industriali ad alto consumo energetico si punterà soprattutto sulle tecnologie sostenibili e a bassa emissione di carbonio per aumentare la competitività delle industrie di trasformazione, migliorando drasticamente l'efficienza delle risorse e dell'energia, riducendo l'impatto ambientale di tali attività industriali sull'intera catena del valore e promuovendo l'adozione di tecnologie a basse emissioni di carbonio.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 [COM(2011) 809 final].

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 [COM(2011) 811 final], in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto vi).

Voce 02 04 02 02 — Migliorare l'accesso al capitale di rischio per investire nella ricerca e nell'innovazione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
p.m.	p.m.		

Commento

Nuova voce

Stanziamiento destinato a contribuire alla correzione delle carenze del mercato relative all'accesso al capitale di rischio per la ricerca e l'innovazione. In particolare, lo strumento di capitale proprio punterà agli investimenti in fondi di capitale di rischio, che costituiscono investimenti d'avviamento. Consentirà, tra l'altro, investimenti azionari in strumenti di capitale di avviamento, fondi di capitale di avviamento transfrontalieri, strumenti informali di coinvestimento («business angel») e fondi di capitale di rischio iniziale. Lo strumento di capitale proprio, basato sulla domanda, si avvale di un approccio di portafoglio nel quale i fondi di capitale di rischio e strumenti analoghi scelgono le imprese nelle quali investire.

Eventuali rimborsi da strumenti finanziari a norma dell'articolo 140, paragrafo 6, del regolamento finanziario, compresi i rimborsi di capitale, le garanzie rilasciate e i rimborsi del capitale dei prestiti, versati sui conti della Commissione e iscritti alla voce 6 3 4 1 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera i), del regolamento finanziario.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 [COM(2011) 809 final].

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 [COM(2011) 811 final], in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b).

Voce 02 04 02 03 — Rafforzare l'innovazione nelle piccole e medie imprese (PMI)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
32 512 243	2 962 930		

Commento

Nuova voce

Stanziamiento destinato a:

- fornire finanziamenti alla Enterprise Europe Network istituita nel quadro del programma COSME per i suoi servizi rafforzati connessi a Orizzonte 2020. Il sostegno può variare dal miglioramento dei servizi di informazione e consulenza attraverso attività di ricerca di partner per le PMI che desiderino sviluppare progetti di innovazione transfrontalieri, alla fornitura di servizi di sostegno all'innovazione,
- sostenere l'attuazione e l'integrazione delle misure specifiche destinate alle PMI in Orizzonte 2020, in particolare per migliorare la capacità di innovazione delle PMI. Le attività possono comprendere azioni di sensibilizzazione, informazione e divulgazione, attività di formazione e mobilità, attività di rete e scambio di migliori prassi, messa a punto di meccanismi di sostegno all'innovazione di elevata qualità e servizi a forte valore aggiunto europeo per le PMI (ad esempio proprietà intellettuale e gestione dell'innovazione, trasferimento di conoscenze), oltre ad attività di assistenza per aiutare le PMI a mettersi in contatto con partner di ricerca e innovazione in tutta l'Unione, consentendo loro di trarre vantaggi dalle tecnologie e di sviluppare la loro capacità di innovazione. Le organizzazioni intermedie che rappresentano gruppi di PMI innovative saranno invitate a realizzare attività di innovazione intersettoriali e transregionali con PMI che possiedono competenze complementari, al fine di sviluppare nuove catene di valore industriali,
- sostenere l'innovazione orientata al mercato al fine di rafforzare la capacità di innovazione delle imprese, migliorando le condizioni quadro dell'innovazione e affrontando gli ostacoli specifici che impediscono la crescita di imprese innovative, in

particolare delle PMI e delle imprese di dimensioni intermedie con potenziale di crescita rapida. Potranno beneficiare di finanziamenti anche il sostegno specializzato a favore dell'innovazione (ad esempio valorizzazione della proprietà intellettuale, reti di committenti, sostegno alle agenzie di trasferimento tecnologico, concezione strategica) e lo studio delle politiche pubbliche in relazione all'innovazione.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 [COM(2011) 809 final].

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 [COM(2011) 811 final], in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettera c).

Articolo 02 04 03 — Sfide a livello sociale

Commento

Questa priorità di Orizzonte 2020 affronta direttamente le priorità politiche e le sfide sociali identificate nella strategia Europa 2020. Queste attività sono attuate seguendo un'impostazione incentrata sulle sfide da raccogliere che riunisca le risorse e le conoscenze relative a vari settori, tecnologie e discipline. Le attività interessano l'intero ciclo dalla ricerca al mercato, con un nuovo accento sulle attività connesse all'innovazione, quali il pilotaggio, le attività dimostrative, i banchi di prova, il sostegno allo svolgimento di gare d'appalto, la progettazione, le innovazioni dettate dagli utenti, l'innovazione sociale e la commercializzazione delle innovazioni. Le attività sostengono direttamente le competenze politiche settoriali corrispondenti a livello dell'Unione.

Voce 02 04 03 01 — Conseguire un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e resistente ai cambiamenti climatici nonché un approvvigionamento sostenibile di materie prime

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
69 306 327	5 986 022		

Commento

Nuova voce

Stanzamento destinato a sostenere un approvvigionamento sicuro di materie prime al fine di soddisfare le esigenze di una popolazione mondiale in aumento entro i limiti sostenibili delle risorse naturali del pianeta. Le attività punteranno a migliorare le conoscenze di base sulle materie prime e a sviluppare soluzioni innovative per assicurarne l'esplorazione, l'estrazione, il trattamento, il riciclaggio e il recupero efficienti in termini di costi e rispettosi dell'ambiente, nonché la loro sostituzione attraverso alternative che siano interessanti sotto il profilo economico e con un minore impatto ambientale.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 [COM(2011) 809 final].

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 [COM(2011) 811 final], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera e).

Voce 02 04 03 02 — Promuovere società europee inclusive, innovative e sicure

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
138 347 362	10 865 760		

Commento

Nuova voce

Stanziamiento destinato a:

- sostenere le politiche unionali di sicurezza interna ed esterna, migliorando nel contempo la competitività e la base tecnologica dell'industria della sicurezza dell'Unione, e incentivare la cooperazione tra fornitori e utenti di soluzioni di sicurezza. Le attività verteranno sullo sviluppo di tecnologie e soluzioni innovative mirate a colmare le lacune e a prevenire le minacce in materia di sicurezza, e si concentreranno sulla lotta alla criminalità e al terrorismo, compresa la protezione delle infrastrutture critiche, sul rafforzamento della sicurezza attraverso la gestione delle frontiere, sull'aumento della capacità di ripresa dell'Europa dalle crisi e dalle calamità, tutelando nel contempo i diritti umani fondamentali,
- appoggiare il rafforzamento della base scientifica e del sostegno all'Unione dell'innovazione e al SER, necessari per promuovere lo sviluppo di società e politiche innovative in Europa per mezzo dell'impegno dei cittadini, delle imprese e degli utenti in materia di ricerca e innovazione nonché la promozione di politiche di ricerca e innovazione coordinate in un contesto globalizzato.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 [COM(2011) 809 final].

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 [COM(2011) 811 final], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera f).

Articolo 02 04 50 — Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico

Voce 02 04 50 01 — Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di Stati terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
p.m.	p.m.		

Commento

Nuova voce

Stanziamiento destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da paesi terzi (non Spazio economico europeo) che partecipano ad attività di ricerca e sviluppo tecnologico, nel periodo 2014-2020.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Voce 02 04 50 02 — Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di Stati terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (precedente al 2014)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	45 989 716,74	29 023 704,86

Commento

Ex Articolo 02 04 03

Stanziamento destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da paesi terzi (non Spazio economico europeo) che partecipano ad attività di ricerca e sviluppo tecnologico, nel periodo precedente il 2014.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Articolo 02 04 51 — Completamento del precedente programma quadro di ricerca - Settimo programma quadro - CE (2007-2013)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	421 887 290	754 424 535	607 846 529	615 206 329,59	539 684 642,52

Commento

Ex voci 02 04 01 01, 02 04 01 02 e 02 04 01 03

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Questo stanziamento è destinato a coprire anche la spesa corrispondente alle entrate che danno origine alla disponibilità di stanziamenti aggiuntivi da parti terze o paesi terzi (esterni allo Spazio economico europeo) che partecipano a progetti nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

Le eventuali entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Articolo 02 04 52 — Completamento dei precedenti programmi quadro di ricerca (anteriori al 2007)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	—	296 526	0,—	2 826 828,29

Commento

Ex voci 02 04 04 01 e 02 04 04 02

Stanzamento destinato a coprire gli impegni assunti precedentemente e connessi ai programmi quadro di ricerca precedenti al 2003.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione 87/516/Euratom, CEE del Consiglio, del 28 settembre 1987, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991) (GU L 302 del 24.10.1987, pag. 1).

Decisione 90/221/Euratom, CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 28).

Decisione 93/167/Euratom, CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, che adegua la decisione 90/221/Euratom, CEE concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (GU L 69 del 20.3.1993, pag. 43).

Decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU L 126 del 18.5.1994, pag. 1).

Decisione n. 616/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 1996, che adegua la decisione n. 1110/94/CE relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea (GU L 86 del 4.4.1996, pag. 69).

Decisione n. 2535/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° dicembre 1997, che adegua per la seconda volta la decisione n. 1110/94/CE, relativa al quarto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU L 347 del 18.12.1997, pag. 1).

Decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) (GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1).

Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1).

Decisione 2002/835/CE del Consiglio, del 30 settembre 2002, che adotta un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione: «Strutturare lo Spazio europeo della ricerca» (2002-2006) (GU L 294 del 29.10.2002, pag. 44).

Articolo 02 04 53 — Completamento del programma quadro per la competitività e l'innovazione - Attività di innovazione (2007-2013)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	41 095 242	72 985 000	61 535 000	72 245 233,22	49 288 266,40

Commento

Ex articolo 02 02 01 (in parte)

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

CAPITOLO 02 05 — PROGRAMMI EUROPEI DI NAVIGAZIONE SATELLITARE (EGNOS E GALILEO)

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012		Pagamenti 2012/2014
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
02 05	Programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)								
02 05 01	<i>Sviluppare e fornire infrastrutture e servizi globali di radionavigazione satellitare (Galileo) entro il 2019</i>	1.1	1 097 830 000	714 018 571					
02 05 02	<i>Fornire servizi satellitari che migliorino le prestazioni del GPS, coprendo gradualmente l'integralità della regione ECAC (Conferenza europea dell'aviazione civile) entro il 2020 (EGNOS)</i>	1.1	225 000 000	177 518 429					
02 05 11	<i>Agenzia del GNSS europeo (GSA)</i>	1.1	24 587 000	24 587 000	11 700 000	11 700 000	12 738 648,38	12 925 449,38	52,57 %
02 05 51	<i>Completamento dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)</i>	1.1	p.m.	303 000 000	p.m.	375 830 882	181 339 033,75	403 044 333,75	133,02 %
	Capitolo 02 05 — Totale		1 347 417 000	1 219 124 000	11 700 000	387 530 882	194 077 682,13	415 969 783,13	34,12 %

Articolo 02 05 01 — Sviluppare e fornire infrastrutture e servizi globali di radionavigazione satellitare (Galileo) entro il 2019

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti				
1 097 830 000	714 018 571				

Commento

Nuovo articolo

Il contributo dell'Unione assegnato ai programmi europei GNSS viene concesso al fine di cofinanziare attività concernenti:

- il completamento della fase costitutiva del programma Galileo, consistente nella costruzione, installazione e protezione delle infrastrutture spaziali e terrestri, come pure nelle attività di preparazione alla fase operativa, comprese le attività attinenti alla preparazione della fornitura di servizi,

- la fase operativa del programma Galileo, consistente nella gestione, manutenzione, perfezionamento continuo, evoluzione e protezione delle infrastrutture spaziali e terrestri, nello sviluppo delle future generazioni del sistema e nell'evoluzione dei servizi forniti dal sistema, nelle operazioni di certificazione e normazione, nella fornitura e commercializzazione dei servizi prodotti dal sistema e in tutte le altre attività necessarie a garantire il corretto funzionamento del programma.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b) e d), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo può aggiungersi il contributo degli Stati membri ad elementi specifici dei programmi.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) (GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 2 dicembre 2011, relativa alla realizzazione e al funzionamento dei sistemi europei di radionavigazione via satellite [COM(2011) 814 final], in particolare l'articolo 1, paragrafo 4.

Articolo 02 05 02 — Fornire servizi satellitari che migliorino le prestazioni del GPS, coprendo gradualmente l'integralità della regione ECAC (Conferenza europea dell'aviazione civile) entro il 2020 (EGNOS)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
225 000 000	177 518 429		

Commento

Nuovo articolo

Il contributo dell'Unione assegnato ai programmi europei GNSS viene concesso al fine di finanziare attività concernenti la fase operativa del sistema EGNOS, compreso l'insieme degli elementi che accreditano l'affidabilità del sistema e del suo funzionamento.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b) e d), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo può aggiungersi il contributo degli Stati membri ad elementi specifici dei programmi inserito in questo articolo.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) (GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla realizzazione e al funzionamento dei sistemi europei di radionavigazione via satellite, presentata dalla Commissione il 2 dicembre 2011 [COM(2011) 814 final], in particolare l'articolo 1, paragrafo 5.

Articolo 02 05 11 — Agenzia del GNSS europeo (GSA)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
24 587 000	24 587 000	11 700 000	11 700 000	12 738 648,38	12 925 449,38

Commento

Ex voci 02 05 02 01 e 02 05 02 02

Stanziamiento destinato a coprire le spese di personale e le spese di funzionamento dell'Agenzia (titoli 1 e 2) nonché le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Agenzia è tenuta a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e linee amministrative.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La tabella dell'organico dell'Agenzia del GNSS europeo è riportata nella parte intitolata «Personale statutario» della sezione III — Commissione.

Il contributo dell'Unione per il 2014 è pari a un importo complessivo di 24 651 117 EUR. All'importo di 24 587 000 EUR iscritto in bilancio è aggiunto un importo di 64 117 EUR proveniente dal recupero dell'eccedenza.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 febbraio 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 912/2010 che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo [COM(2013) 40 final].

Articolo 02 05 51 — Completamento dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	303 000 000	p.m.	375 830 882	181 339 033,75	403 044 333,75

Commento

Ex Articolo 02 05 01

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) (GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1).

CAPITOLO 02 06 — PROGRAMMA EUROPEO DI OSSERVAZIONE DELLA TERRA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012		Pagame nti 2012/20 14
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
02 06	Programma europeo di osservazione della terra								
02 06 01	Fornire servizi operativi basati su osservazioni spaziali e dati in situ (Copernicus)								
02 06 02	Costruire una capacità autonoma dell'Unione di osservazione della terra (Copernicus)	1.1	58 500 000	58 428 000					
02 06 51	Completamento del programma europeo di monitoraggio della terra (GMES)	1.1	301 933 000	121 572 000					
02 06 77	Progetti pilota e azioni preparatorie	1.1	p.m.	18 700 000	55 000 000	47 071 507	38 998 481,31	31 707 413,00	169,56 %
02 06 77 01	Azione preparatoria — Servizi operativi GMES	1.1	p.m.	1 058 313	p.m.	1 350 000	0,—	3 319 711,89	313,68 %
	<i>Articolo 02 06 77 — Totale parziale</i>		p.m.	1 058 313	p.m.	1 350 000	0,—	3 319 711,89	313,68 %
	Capitolo 02 06 — Totale		360 433 000	199 758 313	55 000 000	48 421 507	38 998 481,31	35 027 124,89	17,53 %

Articolo 02 06 01 — Fornire servizi operativi basati su osservazioni spaziali e dati in situ (Copernicus)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
58 500 000	58 428 000				

Commento

Nuovo articolo

Stanziamiento destinato a:

- consentire l'avvio dei servizi operativi Copernicus, sviluppati secondo le esigenze degli utenti,
- contribuire a garantire la disponibilità delle infrastrutture di osservazione necessarie all'attivazione dei servizi Copernicus,
- creare le opportunità per un maggior uso delle fonti informative da parte del settore privato, in modo da facilitare l'innovazione da parte dei fornitori di servizi che creano valore.

Lo sviluppo dei servizi basati sul monitoraggio della terra è cruciale per i responsabili a livello politico e decisionale in Europa, che richiedono le migliori informazioni disponibili sullo stato del pianeta e dell'ambiente. I suddetti servizi svolgono inoltre un ruolo essenziale nella promozione della competitività e dell'innovazione, benché in Europa la fornitura sostenibile di servizi connessi al monitoraggio della terra richieda ancora un massiccio intervento pubblico:

Ciò non solo perché il mercato non è in grado di soddisfare i molteplici bisogni pubblici, ma anche perché il mercato a valle non è maturo, dipende fortemente dai finanziamenti pubblici e il suo sviluppo è stato finora notevolmente condizionato dalle incertezze circa l'accessibilità economica e la disponibilità a lungo termine dei servizi di base e dei dati sottostanti. Il conseguimento degli obiettivi specifici sopradescritti contribuirà quindi alla crescita e alla creazione di posti di lavoro in un settore innovativo, il cui segmento a valle è costituito principalmente da piccole e medie imprese.

Tali servizi faciliteranno l'accesso ai dati necessari per l'elaborazione delle politiche a livello dell'Unione, nazionale, regionale e locale in settori quali l'agricoltura, il monitoraggio forestale, la gestione del patrimonio idrico, la pianificazione urbana, il cambiamento

climatico e molti altri. Stanziamento destinato a coprire principalmente l'attuazione degli accordi di delega per il programma Copernicus, conformemente all'articolo 58 del regolamento finanziario.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale. Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi di terzi, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari da iscriverne alla presente voce, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 29 maggio 2013, che istituisce il programma Copernicus e abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 [COM(2013) 312 final].

Articolo 02 06 02 — Costruire una capacità autonoma dell'Unione di osservazione della terra (Copernicus)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
301 933 000	121 572 000		

Commento

Nuovo articolo

Stanziamento destinato a:

- consentire l'avvio dei servizi operativi Copernicus, sviluppati secondo le esigenze degli utenti,
- contribuire a garantire la disponibilità delle infrastrutture di osservazione necessarie all'attivazione dei servizi Copernicus,
- creare le opportunità per un maggior uso delle fonti informative da parte del settore privato, in modo da facilitare l'innovazione da parte dei fornitori di servizi che creano valore.

Lo sviluppo dei servizi basati sul monitoraggio della terra è cruciale per i responsabili a livello politico e decisionale in Europa, che richiedono le migliori informazioni disponibili sullo stato del pianeta e dell'ambiente. I suddetti servizi svolgono inoltre un ruolo essenziale nella promozione della competitività e dell'innovazione, benché in Europa la fornitura sostenibile di servizi connessi al monitoraggio della terra richieda ancora un massiccio intervento pubblico:

Ciò non solo perché il mercato non è in grado di soddisfare i molteplici bisogni pubblici, ma anche perché il mercato a valle non è maturo, dipende fortemente dai finanziamenti pubblici e il suo sviluppo è stato finora notevolmente condizionato dalle incertezze circa l'accessibilità economica e la disponibilità a lungo termine dei servizi di base e dei dati sottostanti. Il conseguimento degli obiettivi specifici sopradescritti contribuirà quindi alla crescita e alla creazione di posti di lavoro in un settore innovativo, il cui segmento a valle è costituito principalmente da piccole e medie imprese.

Tali servizi faciliteranno l'accesso ai dati necessari per l'elaborazione delle politiche a livello dell'Unione, nazionale, regionale e locale in settori quali l'agricoltura, il monitoraggio forestale, la gestione del patrimonio idrico, la pianificazione urbana, il cambiamento climatico e molti altri. Stanziamento destinato a coprire principalmente l'attuazione degli accordi di delega per il programma Copernicus, conformemente all'articolo 58 del regolamento finanziario.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi di terzi, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari da iscrivere alla presente voce, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 29 maggio 2013, che istituisce il programma Copernicus e abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 [COM(2013) 312 final].

Articolo 02 06 51 — Completamento del programma europeo di monitoraggio della terra (GMES)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	18 700 000	55 000 000	47 071 507	38 998 481,31	31 707 413,00

Commento

Ex Articolo 02 02 15

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo di terzi, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da inserire in questa voce conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013) (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1).

Atti di riferimento

Decisione 2010/67/UE della Commissione, del 5 febbraio 2010, che istituisce il consiglio dei soci GMES (GU L 35, del 6.2.2010, pag. 23).

Articolo 02 06 77 — Progetti pilota e azioni preparatorie

Voce 02 06 77 01 — Azione preparatoria — Servizi operativi GMES

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 058 313	p.m.	1 350 000	0,—	3 319 711,89

Commento

Ex Articolo 02 02 11

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario l'azione preparatoria è stata seguita dall'adozione, il 22 settembre 2010, del programma europeo di monitoraggio della terra (cfr. articolo 02 06 51).

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

TITOLO 03 — CONCORRENZA

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
03 01	Spese amministrative del settore «Concorrenza»	5	97 373 071	92 219 149	93 126 441,20
	Titolo 03 — Totale		97 373 071	92 219 149	93 126 441,20

CAPITOLO 03 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «CONCORRENZA»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
03 01	Spese amministrative del settore «Concorrenza»					
03 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei del settore «Concorrenza»	5.2	79 208 036	77 091 029	75 748 913,57	95,63 %
03 01 02	Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Concorrenza»					
03 01 02 01	Personale esterno	5.2	5 768 966	5 569 161	5 256 601,19	91,12 %
03 01 02 11	Altre spese di gestione	5.2	7 446 847	4 680 350	6 562 175,71	88,12 %
	<i>Articolo 03 01 02 — Totale parziale</i>		13 215 813	10 249 511	11 818 776,90	89,43 %
03 01 03	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore della «Concorrenza»	5.2	4 949 222	4 878 609	5 558 750,73	112,32 %
03 01 07	Richieste di risarcimento dei danni a seguito di procedimenti legali contro le decisioni della Commissione nel settore della concorrenza	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
	Capitolo 03 01 — Totale		97 373 071	92 219 149	93 126 441,20	95,64 %

Articolo 03 01 01 — Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei del settore «Concorrenza»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
79 208 036	77 091 029	75 748 913,57

Articolo 03 01 02 — Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Concorrenza»

Voce 03 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
5 768 966	5 569 161	5 256 601,19

Voce 03 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
7 446 847	4 680 350	6 562 175,71

Articolo 03 01 03 — Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore della «Concorrenza»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
4 949 222	4 878 609	5 558 750,73

Articolo 03 01 07 — Richieste di risarcimento dei danni a seguito di procedimenti legali contro le decisioni della Commissione nel settore della concorrenza

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Ex articolo 03 03 02

Per garantire l'applicazione delle norme sulla concorrenza relative ad accordi, decisioni di associazioni di imprese e pratiche restrittive (articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), abusi di posizione dominante (articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), aiuti di Stato (articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e concentrazioni tra imprese [regolamento (CE) n. 139/2004], la Commissione può adottare decisioni, svolgere indagini, imporre sanzioni o decidere recuperi.

Le decisioni adottate dalla Commissione sono soggette al controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea alle condizioni definite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

A titolo di misura prudenziale, è opportuno tener conto della possibilità di oneri sul bilancio derivanti da decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Stanziamiento destinato a coprire le spese per le condanne al risarcimento del danno pronunziate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea a favore dei richiedenti all'esito di procedimenti giurisdizionali avverso decisioni della Commissione in materia di

concorrenza.

Poiché è impossibile calcolare a priori una stima dell'incidenza finanziaria sul bilancio generale, l'articolo è dotato di una menzione per memoria («p.m.»). Se necessario, la Commissione proporrà di mettere a disposizione gli stanziamenti relativi ai bisogni effettivi tramite trasferimenti o mediante un progetto di bilancio rettificativo.

Basi giuridiche

Articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già articoli 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunità europea) e normativa derivata, in particolare:

- regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1),
- regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento comunitario sulle concentrazioni) (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

Articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già articoli 87 e 88 del trattato che istituisce la Comunità europea) e normativa derivata, in particolare:

- regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
04 01	Spese amministrative del settore «Occupazione, affari sociali e inclusione»		93 758 772	93 758 772	93 921 546	93 921 546	93 464 815,25	93 464 815,25
04 02	Fondo sociale europeo (FSE)	1	13 139 400 000	10 943 000 000	11 654 862 310	13 358 557 851	11 288 659 406,13	11 281 286 069,75
04 03	Occupazione, affari sociali e inclusione	1	198 439 900	188 879 460	202 218 000	167 565 074	204 832 722,30	184 186 825,13
04 04	Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)	9	p.m.	50 000 000	p.m.	63 000 000	82 837 992,00	82 837 992,00
04 05	Strumento di assistenza preadesione — Occupazione, politiche sociali e sviluppo delle risorse umane	4	p.m.	71 200 000	113 157 077	65 152 574	112 150 000,00	58 479 061,11
04 06	Fondo di aiuti europei agli indigenti	1	366 380 000	307 280 000				
	Titolo 04 — Totale		13 797 978 672	11 654 118 232	12 064 158 933	13 748 197 045	11 781 944 935,68	11 700 254 763,24

CAPITOLO 04 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
04 01	Spese amministrative del settore «Occupazione, affari sociali e inclusione»					
04 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei del settore «Occupazione, affari sociali e inclusione»	5.2	61 916 871	60 441 789	60 013 299,14	96,93 %
04 01 02	Spese relative a personale esterno e altre spese di gestione a sostegno del settore «Occupazione, affari sociali e inclusione»					
04 01 02 01	Personale esterno	5.2	4 002 576	4 164 583	4 056 722,49	101,35 %
04 01 02 11	Altre spese di gestione	5.2	4 670 521	4 908 191	5 416 483,69	115,97 %
	<i>Articolo 04 01 02 — Totale parziale</i>		8 673 097	9 072 774	9 473 206,18	109,23 %

04 01 03	Spese relative a materiale e servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Occupazione, affari sociali e inclusione»	5.2	3 868 804	3 824 983	4 402 437,99	113,79 %
04 01 04	Spese di sostegno relative ad azioni e programmi del settore «Occupazione, affari sociali e inclusione»					
04 01 04 01	Spese di sostegno relative all'assistenza tecnica non operativa e all'assistenza del Fondo sociale europeo (FSE)	1.2	15 500 000	15 700 000	14 252 365,77	91,95 %
04 01 04 02	Spese di sostegno per il programma per il cambiamento e l'innovazione sociale (PSCI)	1.1	3 800 000	3 517 000	3 189 697,91	83,94 %
04 01 04 03	Spese di sostegno relative allo strumento di assistenza preadesione (IPA) — Occupazione, politiche sociali e sviluppo delle risorse umane	4	p.m.	1 365 000	1 405 705,26	
04 01 04 04	Spese di sostegno relative al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)	9	p.m.	p.m.	728 103,00	
	Articolo 04 01 04 — Totale parziale		19 300 000	20 582 000	19 575 871,94	101,43 %
	Capitolo 04 01 — Totale		93 758 772	93 921 546	93 464 815,25	99,69 %

Articolo 04 01 01 — Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei del settore «Occupazione, affari sociali e inclusione»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
61 916 871	60 441 789	60 013 299,14

Articolo 04 01 02 — Spese relative a personale esterno e altre spese di gestione a sostegno del settore «Occupazione, affari sociali e inclusione»

Voce 04 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
4 002 576	4 164 583	4 056 722,49

Voce 04 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
4 670 521	4 908 191	5 416 483,69

Articolo 04 01 03 — Spese relative a materiale e servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Occupazione, affari sociali e inclusione»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
3 868 804	3 824 983	4 402 437,99

Articolo 04 01 04 — Spese di sostegno relative ad azioni e programmi del settore «Occupazione, affari sociali e inclusione»

Voce 04 01 04 01 — Spese di sostegno relative all'assistenza tecnica non operativa e all'assistenza del Fondo sociale europeo (FSE)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
15 500 000	15 700 000	14 252 365,77

Commento

Stanziamiento destinato a coprire i provvedimenti di assistenza tecnica finanziati dal FSE di cui all'articolo 51 e all'articolo 108 del regolamento di cui alla proposta COM (2013) 246 final. L'assistenza tecnica può finanziare le misure di preparazione, monitoraggio, valutazione, controllo e gestione necessarie all'attuazione del FSE da parte della Commissione. In tale contesto, lo stanziamento può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:

- spese accessorie (indennità di rappresentanza, formazione, riunioni, missioni, traduzioni),
- spese per personale esterno impiegato in sede (agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati o personale avventizio) nel limite massimo di 5 000 000 EUR e per le missioni di questo personale.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 [COM(2011) 607 definitivo].

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 22 aprile 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, [COM(2013) 246 final].

Voce 04 01 04 02 — Spese di sostegno per il programma per il cambiamento e l'innovazione sociale (PSCI)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
3 800 000	3 517 000	3 189 697,91

Commento

Ex voci 04 01 04 04, 04 01 04 10 e 04 01 04 11

Stanziamiento destinato a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente linea di bilancio. Esso copre altresì altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del

regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 04 03.

Voce 04 01 04 03 — Spese di sostegno relative allo strumento di assistenza preadesione (IPA) — Occupazione, politiche sociali e sviluppo delle risorse umane

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	1 365 000	1 405 705,26

Commento

Ex voce 04 01 04 13

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio dei beneficiari e della Commissione,
- le spese per studi, riunioni di esperti, informazioni e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, enti o persone fisiche per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 187, paragrafo 7.

Questo stanziamento copre le spese amministrative a titolo del capitolo 04 05.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 04 05.

Voce 04 01 04 04 — Spese di sostegno relative al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	728 103,00

Commento

Ex voce 04 01 04 14

Stanziamiento destinato ad essere utilizzato su iniziativa della Commissione, entro il limite massimo dell'importo massimo annuo del Fondo secondo la definizione di cui alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) [COM(2011) 608 definitivo]. Il FEG può essere impiegato per finanziare la preparazione, il monitoraggio, la raccolta di dati e la creazione di una base di conoscenza pertinente all'attuazione del FEG. Può inoltre essere utilizzato per finanziare il sostegno amministrativo e tecnico, le attività di informazione e comunicazione nonché l'audit, il controllo e la valutazione necessarie alla realizzazione delle azioni del FEG.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 04 04.

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012		Pagamenti 2012/2014
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
04 02	Fondo sociale europeo (FSE)								
04 02 01	Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Obiettivo 1 (2000-2006)	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	1 100 185 846	0,—	511 308 618,38	
04 02 02	Completamento del programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (2000-2006)	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 02 03	Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Obiettivo 1 (prima del 2000)	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	3 630 606,15	
04 02 04	Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Obiettivo 2 (2000-2006)	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	17 411 016,52	
04 02 05	Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Obiettivo 2 (prima del 2000)	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 02 06	Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Obiettivo 3 (2000-2006)	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	55 024 594	0,—	22 863 709,02	
04 02 07	Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Obiettivo 3 (prima del 2000)	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 02 08	Completamento di Equal (2000-2006)	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	7 000 000	225,00	7 042 272,27	
04 02 09	Completamento di programmi nell'ambito di iniziative comunitarie precedenti al 2000	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 02 10	Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Assistenza tecnica e azioni innovatrici (2000-2006)	1.2	—	p.m.	—	p.m.	0,—	0,—	
04 02 11	Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Assistenza tecnica e azioni innovatrici (prima del 2000)	1.2	—	—	—	—	0,—	0,—	
04 02 17	Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Convergenza (2007-2013)	1.2	p.m.	6 769 000 000	8 337 649 354	9 038 000 000	8 016 558 860,00	7 332 907 505,00	108,33 %
04 02 18	Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — PEACE (2007-2013)	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 02 19	Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Competitività regionale e occupazione (2007-2013)	1.2	p.m.	3 006 000 000	3 307 212 956	3 151 847 411	3 260 207 562,00	3 378 610 411,05	112,40 %
04 02 20	Fondo sociale europeo (FSE) — Assistenza tecnica operativa (2007-2013)	1.2	p.m.	6 000 000	10 000 000	6 500 000	11 892 759,13	7 511 931,36	125,20 %
04 02 60	Fondo sociale europeo (FSE) — Regioni meno sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»	1.2	5 704 200 000	364 000 000					
04 02 61	Fondo sociale europeo (FSE) — Regioni in transizione — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»	1.2	1 854 500 000	113 000 000					
04 02 62	Fondo sociale europeo (FSE) — Regioni più sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»	1.2	3 766 600 000	229 000 000					
04 02 63	Fondo sociale europeo (FSE) — Assistenza tecnica operativa	1.2	10 000 000	6 000 000					
04 02 64	Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (YEI)	1.2	1 804 100 000	450 000 000					
	Capitolo 04 02 — Totale		13 139 400 000	10 943 000 000	11 654 862 310	13 358 557 851	11 288 659 406,13	11 281 286 069,75	103,09 %

Commento

L'articolo 175 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che la realizzazione degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale enunciati nell'articolo 174 sia sostenuta dall'azione svolta dall'Unione attraverso i Fondi strutturali, fra cui il Fondo sociale europeo (FSE). I compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei Fondi strutturali sono definiti in conformità dell'articolo 177.

L'articolo 80 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (il regolamento finanziario) impone rettifiche finanziarie qualora siano state sostenute spese in violazione del diritto applicabile.

L'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999, gli articoli 100 e 102 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e gli articoli 77, 136 e 137 della proposta modificata di regolamento COM(2013) 246 final sui criteri per le rettifiche finanziarie eseguite dalla Commissione stabiliscono norme precise sulle rettifiche finanziarie applicabili al FSE.

Gli importi derivanti dalle rettifiche finanziarie eseguite su tale base sono iscritti alla voce 6 5 0 0 dello stato delle entrate e costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario.

L'articolo 177 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (il regolamento finanziario) illustra le condizioni del rimborso totale o parziale dei prefinanziamenti versati a titolo di un intervento.

L'articolo 82 del regolamento (CE) n. 1083/2006 stabilisce norme specifiche per il rimborso del prefinanziamento applicabili al FSE.

Gli importi di prefinanziamento oggetto di rimborso costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento finanziario e sono iscritti alla voce 6 1 5 0 o 6 1 5 7.

Il finanziamento delle azioni di lotta antifrode è imputato all'articolo 24 02 01.

Basi giuridiche

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 174, 175 e 177.

Regolamento (CE) n. 1784/1999, del 12 luglio 1999, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo alle azioni strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1), in particolare l'articolo 39.

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare gli articoli 82, 83, 100 e 102.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 21, paragrafi 3 e 4, l'articolo 80 e l'articolo 177.

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999.

Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 dicembre 2005.

Conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013.

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 22 aprile 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, COM(2013) 246 final.

Articolo 04 02 01 — Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Obiettivo 1 (2000-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	1 100 185 846	0,—	511 308 618,38

Commento

Stanzamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare per il periodo di programmazione 2000-2006 a titolo del FSE.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

Articolo 04 02 02 — Completamento del programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (2000-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare per il periodo di programmazione 2000-2006 a titolo del FSE.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

Decisione 1999/501/CE della Commissione, del 1° luglio 1999, che stabilisce una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dell'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 (GU L 194 del 27.7.1999, pag. 49).

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999, in particolare il punto 44, lettera b).

Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 17 e 18 giugno 2004, in particolare il punto 49.

Articolo 04 02 03 — Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Obiettivo 1 (prima del 2000)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	3 630 606,15

Commento

Stanziamanto destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare relativi ai precedenti periodi di programmazione per i vecchi obiettivi 1 e 6 a titolo del Fondo sociale europeo (FSE).

Basi giuridiche

Decisione 83/516/CEE del Consiglio, del 17 ottobre 1983, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289 del 22.10.1983, pag. 38).

Regolamento (CEE) n. 2950/83 del Consiglio, del 17 ottobre 1983, concernente l'applicazione della decisione 83/516/CEE relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289 del 22.10.1983, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

Articolo 04 02 04 — Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Obiettivo 2 (2000-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	17 411 016,52

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare per il periodo di programmazione 2000-2006 a titolo del FSE.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

Articolo 04 02 05 — Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Obiettivo 2 (prima del 2000)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare relativi ai precedenti periodi di programmazione per i vecchi obiettivi 2 e 5(b), a titolo del Fondo sociale europeo (FSE).

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

Articolo 04 02 06 — Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Obiettivo 3 (2000-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	55 024 594	0,—	22 863 709,02

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare per il periodo di programmazione 2000-2006 a titolo del FSE.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

Articolo 04 02 07 — Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Obiettivo 3 (prima del 2000)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamiento 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare relativi ai precedenti periodi di programmazione per i vecchi obiettivi 3 e 4 a titolo del Fondo sociale europeo (FSE).

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

Articolo 04 02 08 — Completamento di Equal (2000-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamiento 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	7 000 000	225,00	7 042 272,27

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare per il periodo di programmazione 2000-2006 a titolo del FSE.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 14 aprile 2000, che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria Equal relativa alla cooperazione transnazionale per promuovere nuove prassi di lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro (GU C 127 del 5.5.2000, pag. 2).

Articolo 04 02 09 — Completamento di programmi nell'ambito di iniziative comunitarie precedenti al 2000

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare relativamente alle iniziative comunitarie precedenti il periodo di programmazione 2000-2006 a titolo del FSE.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 13 maggio 1992, che stabilisce gli orientamenti per i programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nel quadro di un'iniziativa comunitaria delle regioni fortemente dipendenti dal settore tessile e dell'abbigliamento (RETEX) (GU C 142 del 4.6.1992, pag. 5).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che definisce gli orientamenti per sovvenzioni globali o i programmi operativi integrati per i quali gli Stati membri sono invitati a presentare domande di contributo nel quadro di un'iniziativa comunitaria relativa alla ristrutturazione del settore della pesca (PESCA) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 1).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati a proporre nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente le zone urbane (URBAN) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 6).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi o delle sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati a proporre nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente l'adattamento delle piccole e medie imprese al mercato unico (Iniziativa PMI) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 10).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa RETEX (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 17).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti per i programmi operativi o per le sovvenzioni globali che essi sono invitati a proporre nel quadro di un'iniziativa comunitaria concernente la riconversione nel settore della difesa (Konver) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 18).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi o delle sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente la riconversione economica di zone siderurgiche (Resider II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 22).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi o delle sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente la riconversione economica di zone carbonifere (Rechar II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 26).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce i criteri dei programmi operativi o sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati a presentare nel quadro dell'iniziativa comunitaria «Adattamento della forza lavoro ai mutamenti industriali» (ADAPT), al fine di promuovere l'occupazione e di adeguare la forza lavoro alle trasformazioni industriali (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 30).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi o

sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati a presentare nel quadro dell'iniziativa comunitaria «Occupazione e valorizzazione delle risorse umane» al fine di promuovere la crescita dell'occupazione soprattutto attraverso lo sviluppo delle risorse umane (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 36).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria per le regioni ultraperiferiche (REGIS II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 44).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, recante orientamenti per la concessione di sovvenzioni globali o per programmi operativi integrati sulla base di richieste di contributo che gli Stati membri sono invitati a presentare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 48).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo delle zone di confine, della cooperazione transfrontaliera e delle reti energetiche selezionate (Interreg II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 60).

Nota della Commissione agli Stati membri, del 16 maggio 1995, che fissa gli orientamenti per un'iniziativa nel quadro del programma speciale di aiuto per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (programma PEACE I) (GU C 186 del 20.7.1995, pag. 3).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, dell'8 maggio 1996, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati a proporre nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente le zone urbane (URBAN) (GU C 200 del 10.7.1996, pag. 4).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, dell'8 maggio 1996, che stabilisce i criteri modificati dei programmi operativi o sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati a proporre nel contesto dell'iniziativa comunitaria «Adattamento della forza lavoro ai mutamenti industriali», al fine di promuovere l'occupazione e di adeguare la forza lavoro alle trasformazioni industriali (ADAPT) (GU C 200 del 10.7.1996, pag. 7).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, dell'8 maggio 1996, che stabilisce i criteri modificati dei programmi operativi o sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati a proporre nel contesto dell'iniziativa comunitaria «Occupazione e valorizzazione delle risorse umane» al fine di promuovere la crescita dell'occupazione soprattutto attraverso lo sviluppo delle risorse umane (GU C 200 del 10.7.1996, pag. 13).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, dell'8 maggio 1996, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg riguardante la cooperazione transnazionale in materia di assetto territoriale (Interreg II C) (GU C 200 del 10.7.1996, pag. 23).

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, del 26 novembre 1997, sul programma speciale di aiuto per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (1995-1999) (PEACE I) [COM(1997) 642 definitivo].

Articolo 04 02 10 — Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Assistenza tecnica e azioni innovatrici (2000-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanzamento destinato a finanziare gli impegni residui del periodo di programmazione 2000-2006 a titolo del FSE e riguardanti azioni innovative e assistenza tecnica di cui agli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1260/1999. Le azioni innovative comprendono studi, progetti pilota e scambi di esperienze. Le stesse erano volte in particolare a migliorare la qualità degli interventi dei Fondi strutturali. L'assistenza tecnica comprende le misure di preparazione, monitoraggio, valutazione, controllo e gestione necessarie all'attuazione del FSE. In tale contesto, lo stanziamento può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:

- spese accessorie (indennità di rappresentanza, formazione, riunioni, missioni),
- spese di informazione e pubblicazioni,
- spese per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni,
- contratti per fornitori di servizi e studi,

— sovvenzioni.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

Articolo 04 02 11 — Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Assistenza tecnica e azioni innovatrici (prima del 2000)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	—	—	0,—	0,—

Commento

Articolo destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti durante i precedenti periodi di programmazione dal FSE, per azioni innovatrici o misure di preparazione, sorveglianza o valutazione, supervisione e gestione nonché per qualsiasi altra analoga forma di intervento di assistenza tecnica prevista dai relativi regolamenti.

Esso è altresì destinato a finanziare azioni pluriennali preesistenti, segnatamente quelle approvate e attuate a norma degli altri regolamenti indicati di seguito, che non possono essere ricondotte agli obiettivi prioritari dei Fondi strutturali.

Basi giuridiche

Decisione 83/516/CEE del Consiglio, del 17 ottobre 1983, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289 del 22.10.1983, pag. 38).

Regolamento (CEE) n. 2950/83 del Consiglio, del 17 ottobre 1983, concernente l'applicazione della decisione 83/516/CEE relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289 del 22.10.1983, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, relativo ai programmi integrati mediterranei (GU L 197 del 27.7.1985, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

Articolo 04 02 17 — Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Convergenza (2007-2013)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	6 769 000 000	8 337 649 354	9 038 000 000	8 016 558 860,00	7 332 907 505,00

Commento

Ex articoli 04 06 01 (in parte) e 04 02 17

Stanziamiento destinato a finanziare gli impegni residui relativi a programmi nell'ambito dell'obiettivo di convergenza del FSE del periodo di programmazione 2007-2013. Tale obiettivo è volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e delle regioni meno sviluppati migliorando le condizioni per la crescita e l'occupazione.

Lo stanziamento intende ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali emerse in particolare in paesi e regioni che presentano ritardi di sviluppo, in cui è in atto una rapida ristrutturazione economica e sociale e la cui popolazione sta invecchiando.

A norma dell'articolo 105 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), modificato dall'allegato 3, punto 7, del trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 112 del 24.4.2012), i programmi e i grandi progetti che, alla data dell'adesione della Croazia, sono stati approvati a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 e la cui attuazione non è stata completata a tale data sono considerati approvati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, ad eccezione dei programmi approvati a titolo delle componenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (CE) n. 1085/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Articolo 04 02 18 — Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — PEACE (2007-2013)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamiento 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare gli impegni residui relativi al programma PEACE del FSE per il periodo di programmazione 2007-2013.

Riconoscendo lo sforzo particolare a favore del processo di pace in Irlanda del Nord, un totale di 200 000 000 EUR è stato assegnato al programma PEACE per il periodo 2007-2013. Il programma sarà attuato nel pieno rispetto del principio di addizionalità degli interventi dei Fondi strutturali.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 dicembre 2005.

Articolo 04 02 19 — Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) — Competitività regionale e occupazione (2007-2013)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamiento 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	3 006 000 000	3 307 212 956	3 151 847 411	3 260 207 562,00	3 378 610 411,05

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare gli impegni residui relativi a programmi nell'ambito dell'obiettivo di competitività regionale e occupazione del FSE nel periodo di programmazione 2007-2013. Al di fuori delle regioni meno sviluppate, l'obiettivo punta a rafforzare la competitività e l'attrazione delle regioni nonché l'occupazione alla luce delle finalità indicate dalla strategia Europa 2020.

Lo stanziamento intende ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali emerse in particolare in paesi e regioni che presentano ritardi di sviluppo, in cui è in atto una rapida ristrutturazione economica e sociale e la cui popolazione sta invecchiando.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Articolo 04 02 20 — Fondo sociale europeo (FSE) — Assistenza tecnica operativa (2007-2013)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamiento 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	6 000 000	10 000 000	6 500 000	11 892 759,13	7 511 931,36

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni residui del periodo di programmazione 2007-2013 relativi a misure di assistenza tecnica di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1081/2006.

L'assistenza tecnica comprende le misure di preparazione, monitoraggio, valutazione, controllo e gestione necessarie all'attuazione del FSE. In tale contesto, lo stanziamento può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:

- spese accessorie (indennità di rappresentanza, formazione, riunioni e missioni),
- spese di informazione e pubblicazioni,
- spese per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni,
- spese di supporto per l'accessibilità delle persone con disabilità nell'ambito delle misure di assistenza tecnica,
- spese relative alla creazione di un gruppo di alto livello per garantire l'applicazione dei principi orizzontali quali la parità tra uomini e donne, l'accessibilità per le persone con disabilità e lo sviluppo sostenibile,
- contratti per forniture di servizi e studi,
- sovvenzioni.

Stanziamiento altresì destinato a finanziare misure approvate dalla Commissione nel contesto della preparazione del periodo di programmazione 2014-2020.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Articolo 04 02 60 — Fondo sociale europeo (FSE) — Regioni meno sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziametri 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
5 704 200 000	364 000 000		

Commento

Nuovo articolo

Stanziametri destinato a coprire il sostegno FSE nell'ambito dell'obiettivo di crescita e occupazione nelle regioni meno sviluppate, per il periodo di programmazione 2014-2020. Il processo di recupero di tali regioni arretrate dal punto di vista economico e sociale richiede un impegno sostenuto a lungo termine. Questa categoria riguarda le regioni il cui PIL pro capite è inferiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011, che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 [COM(2011) 607 definitivo], in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, lettera c).

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 22 aprile 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, COM(2013) 246 final.

Articolo 04 02 61 — Fondo sociale europeo (FSE) — Regioni in transizione — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziametri 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
1 854 500 000	113 000 000		

Commento

Nuovo articolo

Stanziametri destinato a coprire il sostegno fornito dal FSE nell'ambito dell'obiettivo di investimenti a favore della crescita e dell'occupazione nel periodo di programmazione 2014-2020 in una nuova categoria di regioni, le «regioni in transizione», che sostituisce il sistema di phasing in e phasing out del periodo 2007-2013. Questa categoria comprende tutte le regioni con un PIL pro capite compreso tra il 75 % e il 90 % della media dell'UE-27.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011, che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio [COM(2011) 607 definitivo], in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, lettera b).

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, presentata dalla Commissione il 22 aprile 2013, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, [COM(2013) 246 final].

Articolo 04 02 62 — Fondo sociale europeo (FSE) — Regioni più sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
3 766 600 000	229 000 000		

Commento

Nuovo articolo

Stanzamento destinato a coprire il sostegno FESR nell'ambito dell'obiettivo di investimenti a favore della crescita e dell'occupazione nelle regioni più sviluppate, per il periodo di programmazione 2014-2020. Gli interventi nelle regioni meno sviluppate rimarranno una priorità per la politica di coesione; tale stanziamento è quindi destinato a coprire le sfide importanti che tutti gli Stati membri devono affrontare, quali la concorrenza globale nell'economia della conoscenza, la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e la polarizzazione sociale esacerbata dal clima economico attuale. Questa categoria riguarda le regioni con un PIL pro capite superiore al 90 % della media dell'UE-27.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011, che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio [COM(2011) 607 definitivo], in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, lettera a).

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, presentata dalla Commissione il 22 aprile 2013, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, [COM(2013) 246 final].

Articolo 04 02 63 — Fondo sociale europeo (FSE) — Assistenza tecnica operativa

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
10 000 000	6 000 000		

Commento

Nuovo articolo

Stanzamento destinato a finanziare le misure preparatorie, di monitoraggio, di supporto tecnico ed amministrativo, di valutazione, di audit e d'ispezione necessarie per attuare il regolamento proposto con il documento COM (2013) 246 final, come stabilito dall'articolo 51 e dall'articolo 108 del regolamento stesso. Esso può essere utilizzato, in particolare, per finanziare spese accessorie (indennità di rappresentanza, formazione, riunioni e missioni).

Lo stanziamento è altresì destinato a sostenere la formazione e la cooperazione in campo amministrativo con organizzazioni non governative e parti sociali.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011, che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio [COM(2011) 607 definitivo].

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, presentata dalla Commissione il 22 aprile 2013 e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, COM(2013) 246 final.

Articolo 04 02 64 — Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (YEI)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti				
1 804 100 000	450 000 000				

Commento

Nuovo articolo

Stanzamento destinato a fornire ulteriore sostegno a misure di lotta contro la disoccupazione giovanile finanziate dal Fondo sociale europeo (FSE). Si tratta di uno stanziamento specifico per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo di investimenti a favore della crescita e dell'occupazione nelle regioni in cui il livello della disoccupazione giovanile supera il 25 % nel 2012 («regioni ammissibili»). L'importo supplementare di 3 000 000 000 EUR assegnato alla presente linea per il periodo 2014-2020 è destinato a fornire un finanziamento complementare agli interventi del FSE nelle regioni ammissibili.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011, che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio [COM(2011) 607 definitivo].

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, presentata dalla Commissione il 22 aprile 2013, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, COM(2013) 246 final.

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012		Pagamenti 2012/2014
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
04 03	Occupazione, affari sociali e inclusione								
04 03 01	Prerogative e competenze specifiche								
04 03 01 01	Spese per consultazioni sindacali	1.1	425 000	225 000	450 000	247 105	450 000,00	0,—	
04 03 01 02	Dialogo sociale	1.1	38 500 000	32 800 000	41 785 000	32 680 147	39 678 437,71	33 981 673,88	103,60 %
04 03 01 03	Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e misure a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi	1.1	6 400 000	5 000 000	6 092 000	5 045 570	7 424 622,29	5 058 946,12	101,18 %
04 03 01 04	Analisi e studi sulla situazione sociale, la demografia e la famiglia	1.1	3 687 000	2 487 000	4 305 000	2 151 838	2 151 363,58	4 739 348,14	190,56 %
04 03 01 07	Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012)	1.1	p.m.	740 000	p.m.	296 526	2 652 116,80	870 496,52	117,63 %
	<i>Articolo 04 03 01 — Totale parziale</i>		49 012 000	41 252 000	52 632 000	40 421 186	52 356 540,38	44 650 464,66	108,24 %
04 03 02	Programma per il cambiamento e l'innovazione sociale (PSCI)								
04 03 02 01	PROGRESS — Sostenere lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della politica sociale e dell'occupazione dell'Unione nonché della legislazione sulle condizioni di lavoro	1.1	71 176 000	22 064 560					
04 03 02 02	EURES — Promuovere la mobilità geografica dei lavoratori e ampliare le opportunità di occupazione	1.1	19 310 000	13 220 000					

04 03 02 03	Microfinanza e imprenditoria sociale — Agevolare l'accesso ai finanziamenti per gli imprenditori, soprattutto quelli più lontani dal mercato del lavoro, e per le imprese sociali	1.1	25 074 000	10 000 000					
	<i>Articolo 04 03 02 — Totale parziale</i>		115 560 000	45 284 560					
04 03 11	Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)	1.1	19 854 000	19 854 000	20 115 000	20 115 000	20 384 777,65	20 384 000,00	102,67 %
04 03 12	Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)	1.1	14 013 900	14 013 900	14 035 000	14 035 000	15 060 717,48	14 047 222,00	100,24 %
04 03 51	Completamento di Progress	1.1	p.m.	33 690 000	58 636 000	49 618 639	59 608 488,67	49 616 966,41	147,28 %
04 03 52	Completamento di EURES	1.1	p.m.	10 820 000	21 300 000	13 837 868	21 314 861,50	17 461 853,71	161,38 %
04 03 53	Completamento di altre attività	1.1	p.m.	16 000 000	26 500 000	20 707 381	24 856 766,85	33 243 212,39	207,77 %
04 03 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
04 03 77 02	Progetto pilota — Promuovere la tutela abitativa	1.1	p.m.	600 000	500 000	650 000	1 000 000,00	0,—	
04 03 77 03	Progetto pilota — Condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori distaccati	1.1	—	p.m.	—	p.m.	0,—	388 573,38	
04 03 77 04	Progetto pilota — Misure per il mantenimento dell'occupazione	1.1	—	65 000	—	200 000	0,—	395 663,32	608,71 %
04 03 77 05	Progetto pilota — Accrescere la mobilità e l'integrazione dei lavoratori all'interno dell'Unione	1.1	—	20 000	—	30 000	0,—	16 975,00	84,88 %
04 03 77 06	Progetto pilota — Collaborazione globale tra amministrazioni pubbliche, imprese commerciali e imprese no profit finalizzata all'inclusione sociolavorativa	1.1	—	350 000	—	800 000	0,—	535 057,37	152,87 %
04 03 77 07	Azione preparatoria — Il tuo primo lavoro EURES	1.1	p.m.	3 880 000	5 000 000	2 250 000	3 250 000,00	1 197 688,41	30,87 %
04 03 77 08	Solidarietà sociale per l'integrazione sociale	1.1	p.m.	600 000	p.m.	750 000	1 000 000,00	0,—	
04 03 77 09	Azione preparatoria — Centri di informazione per lavoratori distaccati e lavoratori migranti	1.1	p.m.	100 000	500 000	250 000			
04 03 77 10	Progetto pilota — Incoraggiare la conversione del lavoro precario in lavoro con diritti	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	450 000	569,77	710 938,44	
04 03 77 11	Progetto pilota — Prevenzione degli abusi sugli anziani	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	300 000	0,—	538 210,04	
04 03 77 12	Progetto pilota — Salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori anziani	1.1	p.m.	200 000	p.m.	650 000	2 000 000,00	1 000 000,00	500,00 %
04 03 77 13	Azione preparatoria — Misure di attivazione a favore dei giovani — Attuazione dell'iniziativa «Gioventù in movimento»	1.1	p.m.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000,00	0,—	
04 03 77 14	Azione preparatoria — Innovazione sociale basata sull'imprenditoria sociale e l'imprenditoria giovanile	1.1	p.m.	150 000	1 000 000	500 000			
	<i>Articolo 04 03 77 — Totale parziale</i>		p.m.	7 965 000	9 000 000	8 830 000	11 250 569,77	4 783 105,96	60,05 %
	Capitolo 04 03 — Totale		198 439 900	188 879 460	202 218 000	167 565 074	204 832 722,30	184 186 825,13	97,52 %

Articolo 04 03 01 — Prerogative e competenze specifiche

Voce 04 03 01 01 — Spese per consultazioni sindacali

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
425 000	225 000	450 000	247 105	450 000,00	0,—

Commento

Ex articolo 04 03 02

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative a riunioni di consultazione preliminare fra i rappresentanti sindacali europei in modo da poter definire e armonizzare le loro posizioni sullo sviluppo delle politiche dell'Unione.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 04 03 01 02 — Dialogo sociale

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
38 500 000	32 800 000	41 785 000	32 680 147	39 678 437,71	33 981 673,88

Commento

Ex voci 04 03 03 01, 04 03 03 02, 04 03 03 03 e 04 01 04 02

L'obiettivo dell'attività consiste nel rafforzare il ruolo del dialogo sociale e promuovere l'adozione di accordi e altre azioni comuni tra le parti sociali a livello dell'UE. Le azioni finanziate intendono assistere le organizzazioni delle parti sociali nell'affrontare le grandi sfide della politica europea in ambito sociale e a favore dell'occupazione, secondo quanto stabilito dalla strategia Europa 2020 e nel contesto delle iniziative dell'Unione volte ad affrontare le conseguenze della crisi economica, nonché contribuire a migliorare e diffondere la conoscenza delle prassi e delle istituzioni per le relazioni industriali.

Stanziamiento destinato a coprire azioni di sostegno intraprese dalle parti sociali per promuovere il dialogo sociale (comprese quelle volte a migliorare la capacità delle parti sociali); stanziamento altresì destinato a sostenere azioni promosse autonomamente dalle parti sociali nel contesto della strategia Europa 2020 e altri obiettivi della politica UE a favore dell'occupazione e del mercato del lavoro, nonché azioni di formazione svolte dalle organizzazioni dei lavoratori e l'organizzazione di scambi transnazionali di informazioni e buone pratiche in settori pertinenti per il dialogo sociale a livello dell'impresa.

Stanziamiento destinato a coprire in particolare:

- le spese per studi, consultazioni, riunioni di esperti, negoziazioni, informazioni, pubblicazioni e altre attività direttamente collegate al conseguimento dell'obiettivo di cui sopra oppure per azioni a titolo della presente linea di bilancio. Esso copre altresì le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc,
- operazioni di promozione dello sviluppo della partecipazione dei dipendenti nelle imprese,
- misure destinate a garantire le condizioni necessarie per il dialogo sociale nelle imprese e a promuovere lo sviluppo della partecipazione dei dipendenti nelle imprese, conformemente alla direttiva 2009/38/CE sui comitati aziendali europei, alle direttive 2001/86/CE e 2003/72/CE sulla partecipazione dei dipendenti nella società europea e nella società cooperativa europea, alla direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea, alla direttiva 98/59/CE in materia di licenziamenti collettivi e all'articolo 16 della direttiva 2005/56/CE relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali,
- in tale contesto possono essere altresì finanziate iniziative destinate a rafforzare la cooperazione transnazionale tra i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro per quanto riguarda l'informazione, la consultazione e la partecipazione dei dipendenti all'interno delle imprese che operano in più di uno Stato membro e brevi azioni di formazione per negoziatori e rappresentanti degli organismi transnazionali di informazione, consultazione e partecipazione,
- misure che consentono alle parti sociali di esercitare i loro diritti e doveri in termini di partecipazione dei dipendenti, specialmente nel quadro dei comitati aziendali europei, per familiarizzarli con gli accordi transnazionali della società e rafforzare la loro cooperazione nel rispetto della legislazione dell'Unione sulla partecipazione dei dipendenti,
- azioni innovative connesse alla partecipazione dei dipendenti, al fine di sostenere l'anticipazione dei cambiamenti e la prevenzione e risoluzione di controversie nel contesto delle ristrutturazioni, delle concentrazioni, delle cessioni e delle

dislocazioni di imprese e di gruppi di imprese,

- misure intese a rafforzare la cooperazione tra le parti sociali per lo sviluppo della partecipazione dei dipendenti all'elaborazione di soluzioni intese ad affrontare le conseguenze della crisi economica, quali i licenziamenti collettivi o la necessità di un riorientamento verso un'economia inclusiva, sostenibile e a basse emissioni di carbonio.

Stanziamiento altresì destinato a coprire azioni di sostegno al dialogo sociale europeo e alle relazioni industriali quali, ad esempio:

- azioni intraprese dalle parti sociali per promuovere il dialogo sociale (compresa la capacità delle parti sociali) a livello interprofessionale e settoriale,
- azioni volte a migliorare la conoscenza delle istituzioni e delle prassi in materia di relazioni industriali nell'UE e a diffondere i risultati,
- sostegno ai programmi di lavoro dei due istituti sindacali specifici, ISE (Istituto sindacale europeo) ed EZA (Centro europeo per le questioni dei lavoratori), creati per agevolare la costituzione di capacità attraverso la formazione e la ricerca a livello europeo, nonché per coinvolgere maggiormente i rappresentanti dei lavoratori nella governance europea,
- azioni di informazione e formazione a beneficio delle organizzazioni dei lavoratori, nonché delle organizzazioni di rappresentanti dei lavoratori nei paesi candidati, conseguenti all'attuazione dell'azione dell'Unione nel quadro dell'attuazione della dimensione sociale dell'Unione,
- scambio transnazionale di informazioni e buone pratiche in settori pertinenti per il dialogo sociale a livello dell'impresa,
- misure che coinvolgono i rappresentanti delle parti sociali nei paesi candidati con il fine specifico di promuovere il dialogo sociale a livello dell'Unione. Lo stanziamento è destinato inoltre a promuovere l'eguale partecipazione delle donne e degli uomini nell'ambito degli organismi decisionali dei sindacati dei lavoratori e delle organizzazioni imprenditoriali,
- azioni finanziate per sostenere le misure inerenti alle relazioni industriali, in particolare quelle progettate per sviluppare la perizia e lo scambio di informazioni pertinenti per l'Unione.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1) e le correlate direttive individuali.

Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi (GU L 113 del 30.4.1992, pag. 19).

Direttiva 97/74/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, che estende la direttiva 94/45/CE riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 10 del 16.1.1998, pag. 22).

Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16).

Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16).

Direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22).

Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29).

Direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (GU L 207 del 18.8.2003, pag. 25).

Direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1).

Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (rifusione) (GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28).

Atti di riferimento

Compiti derivanti da competenze specificamente attribuite alla Commissione dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma degli articoli 154 e 155.

Convenzione conclusa nel 1959 tra l'alta autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed il Centro internazionale d'informazione per la sicurezza e l'igiene del lavoro dell'Ufficio internazionale del lavoro.

Voce 04 03 01 03 — Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e misure a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
6 400 000	5 000 000	6 092 000	5 045 570	7 424 622,29	5 058 946,12

Commento

Ex articolo 04 03 05 e voce 04 01 04 08

L'obiettivo di tale attività consiste nel promuovere la mobilità geografica e professionale (compreso il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale) dei lavoratori in Europa, al fine di superare gli ostacoli alla libera circolazione e contribuire alla creazione di un vero mercato del lavoro a livello europeo.

Stanzamento destinato a coprire azioni di sostegno al monitoraggio della legislazione dell'UE attraverso il finanziamento di una rete di esperti sulla libera circolazione e sulla sicurezza sociale che riferiscono a scadenza regolare in merito all'attuazione dei regolamenti UE negli Stati membri e a livello dell'UE, analizzano e valutano le principali tendenze nelle legislazioni degli Stati membri inerenti alla libera circolazione dei lavoratori e al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; a sostenere la governance dei regolamenti UE grazie a riunioni dei comitati, azioni di sensibilizzazione e attuazione ed altre specifiche attività di assistenza tecnica nonché lo sviluppo dell'EESSI (Electronic exchange of data on social security) e la sua attuazione.

Stanzamento destinato a coprire in particolare:

- le spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma oppure per misure a titolo della presente linea di bilancio. Esso copre altresì le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc,
- l'analisi e la valutazione delle tendenze prevalenti nella legislazione degli Stati membri relativa alla libera circolazione delle persone e il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il finanziamento delle reti di esperti in questo settore,
- l'analisi e la ricerca sui nuovi sviluppi politici nel settore della libertà di movimento dei lavoratori, in collegamento ad esempio con la fine dei periodi transitori e con la modernizzazione delle disposizioni di coordinamento nel settore della sicurezza sociale,
- il sostegno alle attività della commissione amministrativa e ai suoi sottogruppi e il seguito dato alle decisioni adottate. Sostegno alle attività del comitato tecnico e del comitato consultivo sulla libera circolazione dei lavoratori,
- il sostegno alle azioni che preparano l'entrata in applicazione dei nuovi regolamenti sulla sicurezza sociale, compresi gli scambi internazionali di esperienze e di informazioni e le iniziative di formazione adottate a livello nazionale,
- il finanziamento di azioni destinate a fornire migliori servizi e a sensibilizzare il pubblico, ivi comprese misure intese a individuare i problemi connessi alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti ed azioni che consentano di accelerare e semplificare le procedure amministrative, l'analisi degli ostacoli alla libera circolazione e della mancanza di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e delle loro conseguenze per le persone con disabilità, ivi compreso l'adeguamento delle procedure amministrative alle nuove tecniche di elaborazione delle informazioni, allo scopo di migliorare l'acquisizione dei diritti nonché la liquidazione e il pagamento delle prestazioni derivanti dall'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71, (CEE) n. 574/72, (CE) n. 859/2003 e (CE) n. 883/2004, del relativo regolamento di esecuzione (CE) n. 987/2009 e del regolamento (UE) n. 1231/2010,
- lo sviluppo dell'informazione e delle campagne volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sui suoi diritti nel campo della libertà di movimento e del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale,
- il sostegno allo scambio elettronico tra Stati membri di informazioni sulla sicurezza sociale, al fine di assisterli nell'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del relativo regolamento di esecuzione (CE) n. 987/2009, compresa la manutenzione del nodo centrale del sistema EESSI (Electronic exchange of social security information), i test dei componenti del sistema, le attività di help desk, il sostegno ad ulteriori sviluppi del sistema e le attività di formazione.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21,

paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 45 e 48.

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2).

Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1).

Direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea (GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46).

Regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (modificato) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 (modificato) ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU L 344 del 29.12.2010, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1).

Voce 04 03 01 04 — Analisi e studi sulla situazione sociale, la demografia e la famiglia

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 687 000	2 487 000	4 305 000	2 151 838	2 151 363,58	4 739 348,14

Commento

Ex articolo 04 03 07 e voce 04 01 04 06

L'obiettivo di tale attività consiste nel promuovere migliori risposte politiche degli Stati membri alle sfide demografiche e sociali attraverso la produzione e la diffusione di informazioni comparative nel contesto dell'attuazione della strategia Europa 2020 e dell'identificazione delle future priorità delle politiche sociali.

Stanziamento destinato a finanziare azioni di promozione dello sviluppo di analisi comparative e dello scambio di opinioni ed esperienze a tutti i livelli pertinenti (regionale, nazionale, UE, mondiale) per quanto riguarda la situazione sociale e demografica e le tendenze socioeconomiche nell'UE; a sostenere un Osservatorio sulla situazione sociale, la cooperazione con le pertinenti attività negli Stati membri e con le organizzazioni internazionali e la gestione di un gruppo di assistenza tecnica per l'Alleanza europea per le famiglie.

Le spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma oppure per misure a titolo della presente linea di bilancio. Esso copre altresì le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Le spese per le relazioni [compresa la relazione annuale sulla situazione sociale e una relazione sui cambiamenti demografici e le loro implicazioni ogni due anni (in conformità dell'articolo 159 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea)] e relazioni sui problemi relativi alla situazione sociale (possono essere richieste dal Parlamento europeo a norma dell'articolo 161 del trattato sul

funzionamento dell'Unione europea).

Spese di analisi per la redazione delle relazioni di cui al trattato nonché per la diffusione delle conoscenze sulle principali sfide sociali e demografiche e sui modi di affrontarle. In particolare, gli obiettivi perseguiti tenendo debitamente conto della dimensione di genere saranno i seguenti:

- analisi dell'impatto dell'invecchiamento demografico nel contesto di una società per tutte le età, sotto il profilo dell'evoluzione delle esigenze in termini di assistenza e di protezione sociale, dei comportamenti e delle politiche di accompagnamento, comprese ricerche su membri anziani di minoranze o immigrati anziani e sulla situazione dei prestatori di assistenza informale,
- analisi delle conseguenze dei mutamenti demografici sulle politiche, le azioni e i programmi dell'Unione e degli Stati membri e formulazione di raccomandazioni per l'adeguamento delle politiche, delle azioni e dei programmi nazionali e comunitari in ambito economico e di altro tipo, onde ovviare alle conseguenze negative dell'invecchiamento della popolazione,
- analisi dei collegamenti tra l'evoluzione del nucleo familiare e l'evoluzione demografica,
- analisi dell'evoluzione del fenomeno della povertà, della distribuzione del reddito e del benessere e del loro più ampio impatto sulla società,
- identificazione delle relazioni esistenti tra sviluppo tecnologico (impatto sulle tecnologie della comunicazione, sulla mobilità geografica e professionale) e conseguenze per le famiglie e la società in generale,
- analisi dei nessi esistenti tra disabilità e tendenze demografiche, analisi della situazione sociale delle persone con disabilità e delle loro famiglie, nonché delle esigenze dei bambini con disabilità in seno alle loro famiglie e comunità,
- analisi dell'evoluzione della domanda sociale (in termini di salvaguardia dei diritti acquisiti e del loro ampliamento), a livello di beni e di servizi, tenuto conto delle nuove sfide sociali nonché dell'evoluzione demografica e del cambiamento dei rapporti tra le generazioni,
- sviluppo di strumenti metodologici appropriati (serie di indicatori sociali, tecniche di simulazione, raccolta di dati su iniziative politiche a tutti i livelli ecc.) in modo da dare una solida base quantitativa e scientifica alle relazioni sulla situazione sociale, sulla protezione sociale e sull'inclusione sociale,
- azioni di sensibilizzazione e organizzazione di dibattiti sulle principali sfide demografiche e sociali, al fine di promuovere migliori risposte politiche,
- considerazione delle tendenze demografiche, della dimensione della famiglia e dell'infanzia nell'attuazione delle politiche pertinenti dell'Unione quali, ad esempio, la libera circolazione delle persone e la parità tra uomini e donne.

Atti di riferimento

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 159 e 161.

Voce 04 03 01 07 — Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	740 000	p.m.	296 526	2 652 116,80	870 496,52

Commento

Ex articolo 04 03 15

L'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni era inteso a sensibilizzare maggiormente in merito all'importanza dell'invecchiamento attivo, promuovere il dibattito, scambiare informazioni e potenziare l'apprendimento reciproco tra Stati membri e parti in causa a tutti i livelli, fornire un quadro favorevole all'impegno ed agire concretamente affinché l'Unione, gli Stati membri e le parti in causa a tutti i livelli possano elaborare soluzioni innovative, politiche e strategie a lungo termine attraverso attività specifiche e perseguire obiettivi specifici connessi all'invecchiamento attivo e alla solidarietà tra le generazioni, nonché promuovere attività che contribuiscano a combattere la discriminazione fondata sull'età.

Lo stanziamento è destinato a sostenere a livello dell'Unione le attività conformi agli obiettivi dell'Anno europeo e a coprire i costi relativi all'organizzazione della conferenza di chiusura dell'Unione da parte della futura presidenza. Parte di tale stanziamento coprirà inoltre le spese relative alla valutazione dell'Anno europeo.

Agli stanziamenti iscritti nella presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero

scambio (EFTA), conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 940/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011, sull'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012) (GU L 246 del 23.9.2011, pag. 5).

Articolo 04 03 02 — Programma per il cambiamento e l'innovazione sociale (PSCI)

Voce 04 03 02 01 — PROGRESS — Sostenere lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della politica sociale e dell'occupazione dell'Unione nonché della legislazione sulle condizioni di lavoro

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
71 176 000	22 064 560		

Commento

Nuova voce

L'obiettivo generale del programma UE per il cambiamento e l'innovazione sociale (PSCI) consiste nel contribuire alla strategia Europa 2020 e ai relativi obiettivi principali in tema di occupazione, istruzione e povertà fornendo un sostegno finanziario agli obiettivi dell'Unione europea.

Il programma è strutturato su tre assi complementari: Progress, EURES, microfinanza e imprenditoria sociale.

Per raggiungere gli obiettivi generali del PSCI, ovvero promuovere un livello elevato di occupazione, garantire una protezione sociale adeguata, lottare contro l'esclusione sociale e la povertà e migliorare le condizioni lavorative, gli obiettivi specifici dell'asse Progress riguardano:

- lo sviluppo e la diffusione di conoscenze analitiche comparative di livello elevato, al fine di garantire che la politica sociale e dell'occupazione dell'Unione e la legislazione sulle condizioni di lavoro siano fondate su elementi solidi e corrispondano alle esigenze, alle difficoltà e alle condizioni degli Stati membri e degli altri paesi partecipanti,
- l'agevolazione della condivisione efficace ed inclusiva delle informazioni, dell'apprendimento reciproco e del dialogo sulla politica sociale e dell'occupazione dell'Unione e sulle condizioni di lavoro a livello dell'Unione, nazionale e internazionale, al fine di assistere gli Stati membri e gli altri paesi partecipanti nell'elaborazione delle loro politiche e nell'attuazione della legislazione dell'Unione,
- la fornitura di sostegno finanziario ai responsabili politici, per testare le riforme della politica sociale e del mercato del lavoro, rafforzare la capacità degli operatori principali di progettare e attuare la sperimentazione sociale e rendere accessibili le relative conoscenze e perizie,
- fornire all'Unione e alle organizzazioni nazionali un sostegno finanziario per ampliare la loro capacità di elaborare, promuovere e sostenere l'attuazione della politica sociale e dell'occupazione dell'Unione e la legislazione sulle condizioni di lavoro.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Si possono inoltre sostenere azioni connesse all'attuazione delle disposizioni comuni del PSCI quali il monitoraggio, la valutazione, la diffusione di risultati e la comunicazione. L'articolo 6 della proposta di regolamento descrive i tipi di attività che possono essere

finanziate.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale, presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011, [COM(2011) 609 definitivo], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

Voce 04 03 02 02 — EURES — Promuovere la mobilità geografica dei lavoratori e ampliare le opportunità di occupazione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
19 310 000	13 220 000		

Commento

Nuova voce

L'obiettivo generale del programma UE per il cambiamento e l'innovazione sociale (PSCI) consiste nel contribuire alla strategia Europa 2020 e ai relativi obiettivi principali in tema di occupazione, istruzione e povertà fornendo un sostegno finanziario agli obiettivi dell'Unione europea.

Il programma è strutturato su tre assi complementari: Progress, EURES, microfinanza e imprenditoria sociale.

Per raggiungere gli obiettivi generali del PSCI, in particolare per promuovere la mobilità geografica dei lavoratori e incrementare le opportunità di occupazione creando nell'Unione mercati del lavoro aperti e accessibili a tutti, gli obiettivi specifici dell'asse EURES mirano a:

- garantire che gli annunci e le domande di lavoro, nonché le informazioni connesse, siano trasparenti per i potenziali candidati e per i datori di lavoro, per raggiungere tale obiettivo le informazioni saranno scambiate e diffuse a livello transnazionale, interregionale e transfrontaliero, utilizzando moduli ad interoperabilità standard,
- sviluppare servizi per l'assunzione e il collocamento di lavoratori grazie all'intermediazione tra annunci di lavoro e domande di lavoro a livello europeo, saranno coinvolte tutte le fasi del collocamento, dalla preparazione preassunzione all'assistenza post collocamento, volta ad integrare positivamente il candidato nel mercato del lavoro, tali servizi comprendono sistemi di mobilità mirata per occupare posti disponibili laddove il mercato del lavoro non abbia funzionato a dovere e/o aiutare particolari gruppi di lavoratori, ad esempio i giovani.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Si possono inoltre sostenere azioni connesse all'attuazione delle disposizioni comuni del PSCI quali il monitoraggio, la valutazione, la diffusione di risultati e la comunicazione. L'articolo 6 della proposta di regolamento descrive i tipi di attività che possono essere finanziate.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2).

Decisione 2003/8/CE della Commissione, del 23 dicembre 2002, che attua il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio per quanto riguarda l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro (GU L 5 del 10.1.2003, pag. 16).

Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale, presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011, [COM(2011) 609 definitivo], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

Voce 04 03 02 03 — Microfinanza e imprenditoria sociale — Agevolare l'accesso ai finanziamenti per gli imprenditori, soprattutto quelli più lontani dal mercato del lavoro, e per le imprese sociali

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
25 074 000	10 000 000		

Commento

Nuova voce

L'obiettivo generale del programma UE per il cambiamento e l'innovazione sociale (PSCI) consiste nel contribuire alla strategia Europa 2020 e ai relativi obiettivi principali in tema di occupazione, istruzione e povertà fornendo un sostegno finanziario agli obiettivi dell'Unione europea.

Il programma è strutturato su tre assi complementari: Progress, EURES, microfinanza e imprenditoria sociale.

Per raggiungere gli obiettivi generali del PSCI, in particolare per promuovere l'occupazione e l'inclusione sociale rendendo più disponibile e più accessibile il microfinanziamento per i gruppi vulnerabili e le microimprese e ampliando l'accesso ai finanziamenti per le imprese sociali, gli obiettivi specifici dell'asse Microfinanza e imprenditoria sociale mirano a:

- ampliare l'accesso ai e la disponibilità dei microfinanziamenti per le persone che hanno perso il lavoro o rischiano di perderlo, oppure che hanno difficoltà ad entrare o rientrare nel mercato del lavoro, persone a rischio di esclusione sociale e persone vulnerabili che si trovano in una situazione svantaggiata in termini di accesso al mercato tradizionale del credito e che desiderano avviare o sviluppare la loro microimpresa, e per le microimprese, specialmente quelle che occupano persone di cui alla lettera a),
- ampliare la capacità istituzionale dei fornitori di microcredito,
- sostenere lo sviluppo delle imprese sociali, in particolare agevolando l'accesso ai finanziamenti.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Si possono inoltre sostenere azioni connesse all'attuazione delle disposizioni comuni del PSCI quali il monitoraggio, la valutazione, la diffusione di risultati e la comunicazione. L'articolo 6 della proposta di regolamento descrive i tipi di attività che possono essere finanziate.

Gli importi risultanti dal rimborso di strumenti finanziari a norma dell'articolo 140, paragrafo 6, del regolamento finanziario, compresi i rimborsi del capitale, le garanzie liberate e i rimborsi del capitale dei prestiti, versati alla Commissione e iscritti alla linea di bilancio 6 3 4 1 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera i) del regolamento finanziario.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale, presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011, [COM(2011) 609 definitivo], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c).

Articolo 04 03 11 — Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
19 854 000	19 854 000	20 115 000	20 115 000	20 384 777,65	20 384 000,00

Commento

Ex voci 04 04 03 01 e 04 04 03 02

Stanziamiento destinato a coprire le spese per il personale e l'amministrazione della fondazione (titoli 1 e 2) e le spese operative per il programma di lavoro (titolo 3).

La Fondazione è tenuta a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e linee amministrative.

Il contributo dell'Unione per il 2014 è pari a un importo complessivo di 20 371 000 EUR. All'importo di 19 854 000 EUR iscritto a bilancio è aggiunto un importo di 517 000 EUR proveniente dal recupero delle eccedenze.

Parte dello stanziamento è destinata a finanziare le attività dell'Osservatorio europeo del cambiamento, la cui creazione è stata decisa al Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000, che ha per finalità di comprendere, anticipare e gestire le evoluzioni tecnologiche, sociali (in particolare demografiche) ed economiche. A questo scopo è utile raccogliere, preparare e analizzare informazioni di qualità.

Una parte dello stanziamento è destinata a finanziare anche attività che verteranno su tre aspetti rilevanti per quanto riguarda le politiche familiari:

- politiche favorevoli alla famiglia sul luogo di lavoro (equilibrio tra vita professionale e vita familiare, condizioni di lavoro ecc.),
- fattori che influenzano la situazione delle famiglie per quanto riguarda gli alloggi sociali (accesso delle famiglie ad alloggi decenti),
- sostegno permanente alle famiglie, ad esempio l'assistenza all'infanzia e altri aspetti che rientrano nel mandato della Fondazione.

Stanziamiento altresì destinato a finanziare studi sull'impatto delle nuove tecnologie sul posto di lavoro e sulle malattie professionali.

La tabella dell'organico della Fondazione è riportata nella parte intitolata «Organico» della sezione III — Commissione (volume 3).

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1).

Articolo 04 03 12 — Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
14 013 900	14 013 900	14 035 000	14 035 000	15 060 717,48	14 047 222,00

Commento

Ex voci 04 04 04 02 e 04 04 04 03

Stanziamiento destinato a coprire le spese per il personale e l'amministrazione della fondazione (titoli 1 e 2) e le spese operative per il programma di lavoro (titolo 3).

L'Agenzia è tenuta ad informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti tra linee operative ed amministrative.

L'obiettivo dell'Agenzia è quello di fornire alle istituzioni dell'Unione, agli Stati membri ed alle parti interessate, le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche utili nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi

provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Il contributo dell'Unione per il 2014 è pari a un importo complessivo di 14 094 900 EUR. All'importo di 14 013 900 EUR iscritto a bilancio è aggiunto un importo di 81 000 EUR proveniente dal recupero delle eccedenze.

Questi stanziamenti sono destinati alle azioni necessarie allo svolgimento dei compiti dell'Agenzia, così come definiti nel regolamento (CE) n. 2062/94, segnatamente:

- azioni di sensibilizzazione e di anticipazione, con particolare attenzione alle PMI,
- istituzione di un «Osservatorio dei rischi», basato sulla raccolta di «buone prassi» d'impresa o di settore,
- anche in collaborazione con l'Organizzazione internazionale del lavoro, organizzazione di scambi di esperienze, informazioni e buone prassi,
- coinvolgimento dei paesi candidati in queste reti di informazione ed elaborazione di strumenti conformi alla loro situazione specifica,
- organizzazione della settimana europea della salute e della sicurezza, incentrata sui rischi specifici e sulle esigenze degli utenti e dei beneficiari finali.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nella parte intitolata «Organico» della sezione III — Commissione (volume 3).

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1).

Articolo 04 03 51 — Completamento di Progress

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	33 690 000	58 636 000	49 618 639	59 608 488,67	49 616 966,41

Commento

Ex voci 04 04 01 01, 04 04 01 02, 04 04 01 03 e 04 04 01 06

Stanziamento destinato a coprire impegni precedenti nell'ambito del programma per l'occupazione e la solidarietà sociale (Progress).

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — Progress (GU L 315 del 15.11.2006, pag. 1).

Articolo 04 03 52 — Completamento di EURES

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	10 820 000	21 300 000	13 837 868	21 314 861,50	17 461 853,71

Commento

Ex articolo 04 03 04

Stanzamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti in conformità dell'ex articolo di cui sopra.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2).

Regolamento (UE) n.492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1).

Decisione 2003/8/CE della Commissione, del 23 dicembre 2002, che attua il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio per quanto riguarda l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro (GU L 5 del 10.1.2003, pag. 16).

Articolo 04 03 53 — Completamento di altre attività

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	16 000 000	26 500 000	20 707 381	24 856 766,85	33 243 212,39

Commento

Ex articoli 04 04 07, 04 04 12 e 04 04 15

Stanzamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti in conformità degli ex articoli di cui sopra.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione del Consiglio, del 9 luglio 1957, relativa al mandato e al regolamento interno dell'Organo permanente per la sicurezza e la

salubrità nelle miniere carbonifere (GU 28 del 31.8.1957, pag. 487/57).

Decisione 74/325/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1974, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro (GU L 185 del 9.7.1974, pag. 15).

Decisione 74/326/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1974, che estende la competenza dell'organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbon fossile all'insieme delle industrie estrattive (GU L 185 del 9.7.1974, pag. 18).

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1), e relative direttive particolari.

Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi (GU L 113 del 30.4.1992, pag. 19).

Decisione 98/171/CE del Consiglio, del 23 febbraio 1998, relativa alle attività comunitarie in materia di analisi, ricerca e cooperazione nel settore dell'occupazione e del mercato del lavoro (GU L 63 del 4.3.1998, pag. 26).

Decisione 2000/750/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che istituisce un programma d'azione comunitario per combattere le discriminazioni (2001-2006) (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 23).

Decisione n. 50/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che istituisce un programma d'azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 1).

Decisione n. 1145/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, relativa a misure comunitarie di incentivazione nel settore dell'occupazione (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 1).

Decisione del Consiglio, del 22 luglio 2003, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1).

Decisione n. 1554/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che modifica la decisione 2001/51/CE del Consiglio relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini e la decisione n. 848/2004/CE che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 9).

Decisione n. 1098/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, riguardante l'anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010) (GU L 298 del 7.11.2008, pag. 20).

Decisione n. 283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 87 del 7.4.2010, pag. 1).

Atti di riferimento

Convenzione conclusa nel 1959 tra l'alta autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed il Centro internazionale d'informazione per la sicurezza e l'igiene del lavoro dell'Ufficio internazionale del lavoro.

Compito derivante da competenze specificamente attribuite alla Commissione dal trattato che istituisce la Comunità europea, a norma degli articoli 136, 137 e 140, e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma degli articoli 151, 153 e 156.

Articolo 04 03 77 — Progetti pilota e azioni preparatorie

Voce 04 03 77 02 — Progetto pilota — Promuovere la tutela abitativa

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	600 000	500 000	650 000	1 000 000,00	0,—

Commento

Ex articolo 04 03 08

Stanziamiento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 04 03 77 03 — Progetto pilota — Condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori distaccati

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	p.m.	0,—	388 573,38

Commento

Ex articolo 04 03 09

Voce destinata a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 04 03 77 04 — Progetto pilota — Misure per il mantenimento dell'occupazione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	65 000	—	200 000	0,—	395 663,32

Commento

Ex articolo 04 03 10

Stanziamanto destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 04 03 77 05 — Progetto pilota — Accrescere la mobilità e l'integrazione dei lavoratori all'interno dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	20 000	—	30 000	0,—	16 975,00

Commento

Ex articolo 04 03 11

Stanziamanto destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 04 03 77 06 — Progetto pilota — Collaborazione globale tra amministrazioni pubbliche, imprese commerciali e imprese no profit finalizzata all'inclusione sociolavorativa

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	350 000	—	800 000	0,—	535 057,37

Commento

Ex articolo 04 03 12

Stanzamento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 04 03 77 07 — Azione preparatoria — Il tuo primo lavoro EURES

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	3 880 000	5 000 000	2 250 000	3 250 000,00	1 197 688,41

Commento

Ex articolo 04 03 13

Stanzamento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

L'azione preparatoria è destinata a offrire ai giovani l'accesso a maggiori opportunità di impiego, nonché a incoraggiare e a facilitare i tirocini professionali per i giovani in tutti gli Stati membri. Grazie al sostegno offerto da EURES nella ricerca di lavoro, saranno proposti tirocini professionali che garantiscono l'accesso a opportunità di impiego in tutta l'Unione. La presente azione dovrebbe essere ampliata al fine di facilitare l'adeguamento delle competenze e il collocamento di apprendisti e tirocinanti, in quanto elemento cruciale dell'assistenza nella transizione dei giovani dalla scuola al mondo del lavoro. Le imprese, in particolare le PMI, saranno incoraggiate, anche attraverso incentivi finanziari, ad assumere un maggior numero di giovani.

I destinatari del progetto saranno:

- i giovani di età fino a 30 anni, indipendentemente dalle loro qualifiche ed esperienze professionali, in quanto il progetto non è concepito esclusivamente per le persone che si affacciano per la prima volta sul mercato del lavoro,
- tutte le imprese legalmente costituite, in particolare le PMI, che beneficeranno di una riduzione dei costi delle assunzioni internazionali che gravano soprattutto sulle imprese più piccole.

Posti di lavoro ammissibili:

Il progetto «Il tuo primo lavoro EURES» offrirà ai giovani la possibilità di effettuare tirocini professionali, una prima esperienza lavorativa o lavori specializzati. Il progetto non interverrà nei casi di sostituzione di posti di lavoro, di impieghi precari o di situazioni lavorative che violano la legislazione nazionale sul lavoro.

Per essere ammissibili al finanziamento, i posti di lavoro devono inoltre soddisfare i seguenti criteri:

- essere situati in un paese membro EURES diverso dal paese di origine del giovane in cerca di occupazione (offerte di lavoro

transnazionali),

— garantire un tirocinio di una durata contrattuale minima di sei mesi.

Saranno coperte le seguenti spese:

- le spese legate alla procedura di assunzione e un'indennità di assunzione versata dal membro EURES del paese di destinazione,
- un incentivo finanziario per il datore di lavoro destinato a coprire i costi di integrazione del lavoratore mobile (ad esempio, formazione iniziale, corsi di lingua, supporto amministrativo ecc.) a conclusione della procedura di assunzione,
- le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dalla persona in cerca di occupazione per partecipare al primo colloquio di assunzione e le spese di trasferimento all'estero.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 04 03 77 08 — Solidarietà sociale per l'integrazione sociale

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	600 000	p.m.	750 000	1 000 000,00	0,—

Commento

Ex articolo 04 03 14

Stanziamanto destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 04 03 77 09 — Azione preparatoria — Centri di informazione per lavoratori distaccati e lavoratori migranti

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti		
p.m.	100 000	500 000	250 000		

Commento

Ex articolo 04 03 16

Stanziamanto destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

L'obiettivo dell'azione preparatoria è garantire parità di trattamento e non discriminazione nei confronti dei lavoratori distaccati sul mercato del lavoro del paese di accoglienza mediante centri informativi negli Stati membri che offrano informazioni, consulenza e assistenza, anche di natura legale, ai lavoratori distaccati.

La presente azione preparatoria si ricollega all'imminente iniziativa dell'Unione sulla libera circolazione all'interno dell'Unione. L'iniziativa è intesa a rafforzare l'esecutività del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1) e ad eliminare gli ostacoli esistenti alla mobilità dei lavoratori dell'Unione, rafforzando l'applicazione dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione e fornendo informazioni e assistenza legale ai migranti che sono vittime di discriminazioni fondate sulla nazionalità. L'azione preparatoria è intesa a proseguire il lavoro svolto nell'ambito del precedente progetto pilota sulle condizioni di vita e di lavoro dei

lavoratori distaccati (articolo 04 03 09).

Azioni:

- uno studio per esaminare le modalità di organizzazione di una rete di centri nell'intera Unione,
- una conferenza dei soggetti interessati,
- l'avvio di due-tre misure pilota per collaudare la rete di centri in determinati Stati membri.

Avvalendosi dell'aiuto della Commissione, i centri informativi dovrebbero:

- fornire assistenza e informazioni ai gruppi di immigrati in merito alle questioni legate al lavoro e alla loro condizione di cittadini stranieri,
- fornire assistenza legale agli immigrati che rischiano di essere oggetto di sfruttamento e vessazioni e che potrebbero presentare reclami o denunce formali in base alla legislazione vigente,
- combattere la discriminazione e l'intolleranza che pregiudicano il lavoro e l'integrazione sociale,
- aiutare le persone che si trovano in situazioni di irregolarità, fornendo assistenza legale ai fini della regolarizzazione dei lavoratori e della difesa dei loro diritti fondamentali,
- aggiornare e fornire informazioni giuridiche permanenti, in particolare con riguardo alle cause di lavoro, al fine di garantire il pieno riconoscimento dei diritti dei lavoratori distaccati e migranti,
- fornire assistenza legale nei seguenti casi: ordini di deportazione, lavoratori migranti in situazioni irregolari, lavoratori sprovvisti di documenti, rinnovo dei permessi di lavoro e di soggiorno,
- definire interventi in materia di lotta al lavoro non dichiarato e sensibilizzare i datori di lavoro in merito a tale problematica,
- concepire campagne sulla carenza di manodopera e l'assunzione nel paese di origine,
- definire campagne informative e organizzare conferenze, seminari ecc.,
- promuovere la cooperazione e lo scambio di informazioni tra i servizi di occupazione e di immigrazione.

I risultati attesi dell'azione preparatoria sono: contribuire ad un'integrazione armoniosa dei lavoratori distaccati sul mercato del lavoro dei paesi d'accoglienza, aiutandoli nel contempo a tutelare e a far rispettare il loro diritto alla parità di trattamento. Per quanto riguarda il miglioramento delle condizioni amministrative, l'azione preparatoria è intesa a promuovere la cooperazione tra i servizi di occupazione e di immigrazione al livello della Commissione e degli Stati membri.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 04 03 77 10 — Progetto pilota — Incoraggiare la conversione del lavoro precario in lavoro con diritti

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	450 000	569,77	710 938,44

Commento

Ex articolo 04 04 08

Voce destinata a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 04 03 77 11 — Progetto pilota — Prevenzione degli abusi sugli anziani

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	300 000	0,—	538 210,04

Commento

Ex articolo 04 04 11

Voce destinata a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 04 03 77 12 — Progetto pilota — Salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori anziani

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	200 000	p.m.	650 000	2 000 000,00	1 000 000,00

Commento

Ex articolo 04 04 16

Stanziamiento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 04 03 77 13 — Azione preparatoria — Misure di attivazione a favore dei giovani — Attuazione dell'iniziativa «Gioventù in movimento»

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000,00	0,—

Commento

Ex articolo 04 04 17

Stanziamiento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

La disoccupazione giovanile è una difficile sfida per l'Europa: sono circa 5,5 milioni i giovani attualmente disoccupati nell'Unione europea; fra quanti hanno meno di 25 anni i senza lavoro sono uno su cinque e il 15 % dei giovani lascia la scuola senza un titolo di studio. Il calo dell'occupazione giovanile è stato più marcato nel 2011 e continua ad intensificarsi nel 2012, raggiungendo un tasso del 45 % in alcuni Stati membri. Tale situazione comporta gravi conseguenze economiche e sociali sia per la società che per i singoli individui. Dagli studi effettuati emerge che le persone disoccupate in età giovanile hanno maggiori probabilità di finire tra i disoccupati di lungo periodo più tardi nella vita e di finire in lavori precari. È pertanto della massima importanza che gli Stati membri aiutino tutti i giovani a trovare un lavoro o a seguire una formazione mentre sono disoccupati, a prescindere dal loro livello di istruzione. A tale proposito la strategia Europa 2020 fissa chiari obiettivi per gli Stati membri, vale a dire ridurre del 10 % il numero

di giovani che abbandonano prematuramente la scuola e portare il tasso di occupazione al 75 %, e affronta tali problemi nell'ambito dell'iniziativa faro «Gioventù in movimento», invitando gli Stati membri a fornire una cosiddetta «garanzia per i giovani» per garantire un posto di lavoro, corsi di perfezionamento o misure di attivazione per i giovani, entro un periodo di quattro mesi dal momento in cui lasciano la scuola. La garanzia per i giovani costituisce un importante elemento tra gli approcci innovativi ai fini della transizione dalla scuola al lavoro, come ribadito nella comunicazione della Commissione del 20 dicembre 2011 relativa all'iniziativa «Opportunità per i giovani» [COM(2011) 933 definitivo].

In tale contesto, l'azione preparatoria persegue i seguenti obiettivi:

- incentrarsi sui giovani, tra cui quelli che non sono più scolarizzati, che non stanno effettuando un tirocinio e che non hanno un impiego (definiti NEET),
- esaminare il modo in cui la garanzia per i giovani funzionerebbe in pratica negli Stati membri,
- puntare a definire interventi innovativi per quanto riguarda la transizione dei giovani dalla disoccupazione all'occupazione e a divulgare tali esperienze tra tutti gli Stati membri,
- garantire un posto di lavoro o corsi di perfezionamento o misure di attivazione per i giovani entro un periodo di quattro mesi dal momento in cui restano disoccupati.

Il progetto comporterebbe pertanto le seguenti misure:

- sostenere la ricerca e la raccolta delle esperienze relative ai progetti esistenti negli Stati membri in cui già è in vigore un sistema analogo alla garanzia europea per i giovani,
- avviare, sulla base delle prassi eccellenti raccolte, due o tre azioni pilota negli Stati membri volte a stabilire una garanzia per i giovani a livello locale. Ciò implica aiutare le parti interessate a livello locale a fornire consulenza e assistenza per quanto riguarda l'attuazione di una garanzia per i giovani,
- concepire programmi alternativi a livello locale per i ragazzi che abbandonano prematuramente gli studi onde svilupparne le competenze e, in questo contesto, prestare particolare attenzione all'interconnessione dei soggetti interessati (aziende, scuole, servizi di welfare per i giovani), quale misura importante per migliorare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro,
- fare tesoro di tale esperienza in vista dei futuri programmi di finanziamento dell'Unione relativi ai giovani e all'inserimento nel mondo del lavoro.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 04 03 77 14 — Azione preparatoria — Innovazione sociale basata sull'imprenditoria sociale e l'imprenditoria giovanile

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
p.m.	150 000	1 000 000	500 000	

Commento

Ex articolo 04 04 18

Stanziamiento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

L'azione preparatoria sarà basata sull'importanza dell'innovazione sociale e della nascita di imprese sociali. Insieme, questi due aspetti fungono da motori di cambiamento e operano in base a modelli imprenditoriali sostenibili, finalizzati a favorire una crescita inclusiva, socialmente più giusta e più sostenibile sotto il profilo ambientale, creando altresì posti di lavoro attraverso attività rispondenti alle esigenze sociali, nel contesto di uno sviluppo sostenibile e inclusivo. L'obiettivo dell'azione preparatoria è di individuare, sviluppare, promuovere e diffondere le buone prassi dei governi nazionali, regionali o locali e degli intermediari finanziari per aiutare i giovani imprenditori e gli imprenditori sociali in un periodo caratterizzato da un'elevata disoccupazione giovanile. In quanto tale, l'azione preparatoria contribuirà a realizzare il potenziale dell'imprenditoria giovanile e sociale, sottolineato, tra l'altro, nell'Analisi annuale della crescita per il 2012 e nella comunicazione della Commissione del 18 aprile 2012 intitolata «Verso una ripresa fonte di occupazione» [COM(2012) 173 final]. L'obiettivo è di migliorare la situazione economica e sociale a livello locale e questa azione

preparatoria si prefigge di indicare le modalità più efficaci per integrare il sostegno all'imprenditoria giovanile e sociale nelle strategie di sviluppo a livello regionale, urbano e/o locale. Una particolare attenzione sarà dedicata alle possibilità di utilizzo degli strumenti finanziari dell'Unione, e in particolare dei Fondi strutturali, nel periodo 2014-2020.

Il compito principale consiste nella collaborazione con i potenziali finanziatori (in particolare le autorità che gestiscono i programmi dei Fondi strutturali, in particolare quelli finanziati a titolo del FSE), e gli intermediari finanziari, tra cui il Gruppo BEI, in un numero limitato di regioni pilota. Ciò contribuirà a sviluppare e stabilire piani o fondi fattibili, adeguati e affidabili che forniscano capitali o finanziamenti mezzanini (tra cui fondi filantropici), che possono essere utilizzati per sostenere le strutture che forniscono servizi di sviluppo aziendale e strutture di rete, con l'obiettivo di stimolare e facilitare i primi segnali di sviluppo e di crescita nelle imprese sociali. Le azioni possono includere studi di fattibilità, l'apprendimento reciproco, la diffusione di buone prassi e, se del caso, l'assistenza mirata alle autorità nazionali o regionali. Ove opportuno, tali azioni possono basarsi sui risultati delle azioni precedenti di creazione di capacità e apprendimento reciproco delle autorità regionali e degli intermediari finanziari, quali la piattaforma di rete JESSICA¹. I risultati di questi progetti pilota di apprendimento agevoleranno l'attuazione delle relative iniziative faro della strategia Europa 2020², e prepareranno il terreno per un utilizzo efficace dei finanziamenti del FSE e di altri fondi dell'Unione dopo il 2014.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 04 04 — FONDO EUROPEO DI ADEGUAMENTO ALLA GLOBALIZZAZIONE (FEG)

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziam. 2013		Esecuzione 2012		Pagamenti 2012/2014
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
04 04	Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)								
04 04 01	Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione	9	p.m.	50 000 000					
04 04 51	Completamento del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) (2007-2013)	9	p.m.	p.m.	p.m.	63 000 000	82 837 992,00	82 837 992,00	
	Capitolo 04 04 — Totale		p.m.	50 000 000	p.m.	63 000 000	82 837 992,00	82 837 992,00	165,68 %

Commento

Articolo 04 04 01 — Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziam. 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti				
p.m.	50 000 000				

Commento

Nuovo articolo

Lo stanziamento è destinato a coprire il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per permettere all'Unione di

1 Piattaforma didattica intesa ad assistere le autorità nazionali e regionali e gli intermediari finanziari nello sviluppo di regimi di sostegno rimborsabili per lo sviluppo urbano sostenibile nell'ambito dei Fondi strutturali (http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jessica_network_en.cfm).

2 In particolare «Gioventù in movimento», «Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro», «L'Unione dell'innovazione» e «Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale».

fornire un sostegno temporaneo e mirato ai lavoratori licenziati in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, ad accordi commerciali riguardanti l'agricoltura, oppure ad una crisi improvvisa, e a fornire sostegno finanziario per un rapido reinserimento nella vita lavorativa oppure per modificare o adeguare le loro attività agricole.

Le azioni del FEG devono essere complementari a quelle del Fondo sociale europeo. Non deve esistere un doppio finanziamento da parte di tali strumenti.

Le regole per iscrivere gli stanziamenti in tale riserva e per mobilitare il Fondo sono stabilite al punto 13 del progetto di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Atti di riferimento

Progetto di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria, [COM(2011) 403 definitivo], presentato dalla Commissione il 29 giugno 2011.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020), presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011, [COM(2011) 608 definitivo], in particolare l'articolo 1.

Articolo 04 04 51 — Completamento del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) (2007-2013)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	63 000 000	82 837 992,00	82 837 992,00

Commento

Ex articolo 04 05 01

Lo stanziamento è destinato a coprire il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per permettere all'Unione di fornire un sostegno temporaneo e mirato ai lavoratori licenziati in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, nei casi in cui questi licenziamenti abbiano un notevole impatto negativo sull'economia regionale o locale, per le domande presentate entro il 31 dicembre 2013. Per le domande presentate entro il 31 dicembre 2011, il Fondo può essere impiegato anche per sostenere i lavoratori il cui licenziamento è direttamente connesso alla crisi economica e finanziaria mondiale.

Le azioni del FEG devono essere complementari a quelle del Fondo sociale europeo. Non deve esistere un doppio finanziamento da parte di tali strumenti.

Le regole per iscrivere gli stanziamenti in tale riserva e per mobilitare il Fondo sono stabilite al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 e nell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1927/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26).

Atti di riferimento

Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1).

CAPITOLO 04 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — OCCUPAZIONE, POLITICHE SOCIALI E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012		Pagame nti 2012/20 14
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
04 05	Strumento di assistenza preadesione — Occupazione, politiche sociali e sviluppo delle risorse umane								
04 05 01	Sostegno all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, al Kosovo, al Montenegro, alla Serbia e alla ex Repubblica iugoslava di Macedonia								
04 05 01 01	Sostegno alle riforme politiche e al progressivo allineamento, all'adozione, attuazione e applicazione dell'«acquis communautaire»	4	p.m.	p.m.					
04 05 01 02	Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale	4	p.m.	p.m.					
	<i>Articolo 04 05 01 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.					
04 05 02	Sostegno all'Islanda								
04 05 02 01	Sostegno alle riforme politiche e al progressivo allineamento, all'adozione, all'attuazione e all'applicazione dell'«acquis communautaire»	4	p.m.	p.m.					
04 05 02 02	Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale	4	p.m.	p.m.					
	<i>Articolo 04 05 02 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.					
04 05 03	Sostegno alla Turchia								
04 05 03 01	Sostegno alle riforme politiche e al progressivo allineamento, all'adozione, all'attuazione e all'applicazione dell'«acquis communautaire»	4	p.m.	p.m.					
04 05 03 02	Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale	4	p.m.	p.m.					
	<i>Articolo 04 05 03 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.					
04 05 51	Completamento delle azioni (precedenti al 2014) — Strumento di assistenza preadesione — Sviluppo delle risorse umane	4	p.m.	71 200 000	113 157 077	65 152 574	112 150 000,00	58 479 061,11	82,13 %
	Capitolo 04 05 — Totale		p.m.	71 200 000	113 157 077	65 152 574	112 150 000,00	58 479 061,11	82,13 %

Articolo 04 05 01 — Sostegno all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, al Kosovo, al Montenegro, alla Serbia e alla ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Voce 04 05 01 01 — Sostegno alle riforme politiche e al progressivo allineamento, all'adozione, attuazione e applicazione dell'«acquis communautaire»

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.				

Commento

Nuova voce

A titolo dell'IPA II, lo stanziamento è destinato a raggiungere, nei Balcani occidentali, i seguenti obiettivi specifici:

— sostegno alle riforme politiche,

- rafforzamento della capacità dei paesi beneficiari di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'acquis communautaire, dei fondi e delle politiche dell'Unione nei settori strutturale, della coesione, agricolo e dello sviluppo rurale.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, enti o persone fisiche per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 187, paragrafo 7.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II), presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011 [COM(2011) 838 definitivo], in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c).

Voce 04 05 01 02 — Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
p.m.	p.m.		

Commento

Nuova voce

A titolo dell'IPA II lo stanziamento persegue, nei Balcani occidentali, l'obiettivo specifico di fornire sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale, al fine di ottenere una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, enti o persone fisiche per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 187, paragrafo 7.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II), presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011 [COM(2011) 838 definitivo], in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 04 05 02 — Sostegno all'Islanda

Voce 04 05 02 01 — Sostegno alle riforme politiche e al progressivo allineamento, all'adozione, all'attuazione e all'applicazione dell'«acquis communautaire»

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
p.m.	p.m.		

Commento

Nuova voce

A titolo dell'IPA II, lo stanziamento è destinato a raggiungere, in Islanda, i seguenti obiettivi specifici:

- sostegno alle riforme politiche,
- rafforzamento della capacità del paese beneficiario di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'acquis communautaire, dei fondi e delle politiche dell'Unione nei settori strutturale, della coesione, agricolo e dello sviluppo rurale.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, enti o persone fisiche per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 187, paragrafo 7.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II), presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011 [COM(2011) 838 definitivo], in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c).

Voce 04 05 02 02 — Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
p.m.	p.m.		

Commento

Nuova voce

A titolo dell'IPA II lo stanziamento persegue, in Islanda, l'obiettivo specifico di fornire sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale, al fine di ottenere una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, enti o persone fisiche per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 187, paragrafo 7.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II), presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011 [COM(2011) 838 definitivo], in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 04 05 03 — Sostegno alla Turchia

Voce 04 05 03 01 — Sostegno alle riforme politiche e al progressivo allineamento, all'adozione, all'attuazione e all'applicazione dell'«acquis communautaire»

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
p.m.	p.m.		

Commento

Nuova voce

A titolo dell'IPA II, lo stanziamento è destinato a raggiungere, in Turchia, i seguenti obiettivi specifici:

- sostegno alle riforme politiche,
- rafforzamento della capacità del paese beneficiario di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'acquis communautaire, dei fondi e delle politiche dell'Unione nei settori strutturale, della coesione, agricolo e dello sviluppo rurale.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, enti o persone fisiche per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 187, paragrafo 7.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II), presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011 [COM(2011) 838 definitivo], in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c).

Voce 04 05 03 02 — Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti				
p.m.					
	p.m.				

Commento

Nuova voce

A titolo dell'IPA II lo stanziamento persegue, in Turchia, l'obiettivo specifico di fornire sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale, al fine di ottenere una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, enti o persone fisiche per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4% dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 187, paragrafo 7.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II), presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011 [COM(2011) 838 definitivo], in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 04 05 51 — Completamento delle azioni (precedenti al 2014) — Strumento di assistenza preadesione — Sviluppo delle risorse umane

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	71 200 000	113 157 077	65 152 574	112 150 000,00	58 479 061,11

Commento

Ex articolo 04 06 01 (in parte)

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti prima del 2014.

A norma dell'articolo 105 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), modificato dall'allegato 3, punto 7, del trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 112 del 24.4.2012), i programmi e i grandi progetti che, alla data dell'adesione della Croazia, sono stati approvati a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 e la cui attuazione non è stata completata a tale data sono considerati approvati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, ad eccezione dei programmi approvati a titolo delle componenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (CE) n. 1085/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

CAPITOLO 04 06 — FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamiento 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
			Impegni	Pagamenti			
04 06	Fondo di aiuti europei agli indigenti						
04 06 01	<i>Promuovere la coesione sociale e alleviare le forme più estreme di povertà nell'Unione</i>	1.2	365 100 000	306 000 000			
04 06 02	<i>Assistenza tecnica</i>	1.2	1 280 000	1 280 000			
	Capitolo 04 06 — Totale		366 380 000	307 280 000			

Commento

L'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce l'obiettivo dell'Unione in termini di coesione economica, sociale e territoriale, mentre l'articolo 175 specifica il ruolo dei Fondi strutturali nel raggiungimento di tale obiettivo e reca disposizioni per l'adozione di azioni specifiche esterne ai Fondi strutturali.

L'articolo 80 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (il regolamento finanziario) impone rettifiche finanziarie qualora siano state sostenute spese in violazione del diritto applicabile.

Gli articoli 53 e 54 della proposta di regolamento COM(2012) 617 final sui criteri per le rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione stabiliscono regole specifiche per le rettifiche finanziarie applicabili al FEAD.

Gli importi derivanti dalle rettifiche finanziarie eseguite su tale base sono iscritti alla linea di bilancio 6 5 0 0 dello stato delle entrate e costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario.

L'articolo 177 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (il regolamento finanziario) illustra le condizioni del rimborso totale o parziale dei prefinanziamenti versati a titolo di un intervento.

L'articolo 41 della proposta di regolamento COM (2012) 617 final stabilisce norme specifiche per il rimborso del prefinanziamento applicabili al FEAD.

Gli importi di prefinanziamento oggetto di rimborso costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento finanziario e sono iscritti alla voce 6 1 5 0 o 6 1 5 7.

Basi giuridiche

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 174 e 175.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 21, paragrafi 3 e 4, l'articolo 80 e l'articolo 177.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti, presentata dalla Commissione il 24 ottobre 2012, [COM(2011) 617 definitivo].

Conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013.

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, presentata dalla Commissione il 22 aprile 2013, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, [COM(2013) 246 final].

Articolo 04 06 01 — Promuovere la coesione sociale e alleviare le forme più estreme di povertà nell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamen ti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
365 100 000	306 000 000		

Commento

Nuovo articolo

Stanziamen to destinato a coprire il contributo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) per alleviare le forme più estreme di povertà nell'Unione fornendo assistenza non finanziaria agli indigenti. Il FEAD può fornire aiuto in caso di deprivazione alimentare, mancanza di fissa dimora e deprivazione materiale dei bambini. Il FEAD sostituisce il programma dell'Unione europea per la distribuzione di alimenti agli indigenti, che sarà terminato alla fine del 2013.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti, presentata dalla Commissione il 24 ottobre 2012, [COM(2012) 617 final], in particolare l'articolo 3.

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, presentata dalla Commissione il 22 aprile 2013, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, [COM(2013) 246 final].

Articolo 04 06 02 — Assistenza tecnica

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamen ti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
1 280 000	1 280 000		

Commento

Nuovo articolo

Stanziamen to destinato a coprire le misure di assistenza tecnica, come previsto all'articolo 25 del regolamento di cui alla proposta COM(2012)617 final.

L'assistenza tecnica può comprendere misure preparatore, di monitoraggio, amministrative, di audit, di informazione, di controllo e di valutazione.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti, COM(2012) 617 final.

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, presentata dalla Commissione il 22 aprile 2013, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, COM(2013) 246 final.

TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
05 01	Spese amministrative del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»		133 137 385	133 137 385	133 234 504	133 234 504	132 419 781,22	132 419 781,22
05 02	Migliorare la competitività del settore agricolo tramite interventi sui mercati agricoli	2	2 496 300 000	2 496 150 000	2 771 440 000	2 771 526 798	3 515 710 140,15	3 515 040 249,66
05 03	Aiuti diretti volti a contribuire ai redditi delle aziende agricole, limitare le fluttuazioni del reddito agricolo e conseguire gli obiettivi in materia di ambiente e clima	2	41 240 775 640	41 240 775 640	40 931 900 000	40 931 900 000	40 880 030 200,50	40 880 030 200,50
05 04	Sviluppo rurale	2	13 987 271 059	11 651 375 416	14 803 455 797	13 055 244 746	14 594 680 890,58	13 257 631 139,67
05 05	Strumento di assistenza preadesione — Agricoltura e sviluppo regionale	4	90 000 000	112 820 000	259 328 000	81 470 000	231 199 692,00	6 511 487,93
05 06	Aspetti internazionali del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»	4	6 696 000	6 696 000	6 629 000	5 069 602	3 631 625,30	3 631 625,30
05 07	Audit delle spese agricole finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)	2	6 800 000	6 800 000	-84 900 000	-84 900 000	110 368 892,61	110 368 892,61
05 08	Strategia politica e coordinamento per il settore «Agricoltura e sviluppo rurale»	2	32 593 360	30 910 852	30 807 342	35 970 205	45 076 389,69	43 214 372,91
05 09	Orizzonte 2020 — Ricerca e innovazione nel settore agricolo	1	52 163 000	2 290 968				
05 10	Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)	9	p.m.	p.m.				
	Titolo 05 — Totale		58 045 736 444	55 680 956 261	58 851 894 643	56 929 515 855	59 513 117 612,05	57 948 847 749,80

CAPITOLO 05 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
05 01	Spese amministrative del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»					
05 01 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»	5.2	101 262 039	100 500 871	100 823 989,29	99,57 %
05 01 02	Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione a sostegno del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»					
05 01 02 01	Personale esterno	5.2	3 514 125	3 746 843	3 516 601,69	100,07 %
05 01 02 11	Altre spese di gestione	5.2	7 340 026	8 447 218	8 240 774,73	112,27 %
	<i>Articolo 05 01 02 — Totale parziale</i>		10 854 151	12 194 061	11 757 376,42	108,32 %
05 01 03	Spese connesse ad attrezzature e servizi TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»	5.2	6 327 240	6 360 072	7 396 319,21	116,90 %
05 01 04	Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»					
05 01 04 01	Spese di supporto per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) — Assistenza tecnica non operativa	2	7 931 000	9 179 500	8 292 685,76	104,56 %

05 01 04 02	Spese di supporto per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)	9	p.m.			
05 01 04 03	Spese di supporto per l'assistenza preadesione nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale (IPA)	4	545 000	p.m.	58 400,00	10,72 %
05 01 04 04	Spese di supporto per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) — Assistenza tecnica non operativa	2	3 735 000	5 000 000	4 091 010,54	109,53 %
	<i>Articolo 05 01 04 — Totale parziale</i>		12 211 000	14 179 500	12 442 096,30	101,89 %
05 01 05	Spese di supporto per i programmi di ricerca e innovazione del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»					
05 01 05 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1.1	1 310 000			
05 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1.1	420 000			
05 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1.1	752 955			
	<i>Articolo 05 01 05 — Totale parziale</i>		2 482 955			
	Capitolo 05 01 — Totale		133 137 385	133 234 504	132 419 781,22	99,46 %

Commento

La seguente base giuridica si applica a tutti gli articoli del capitolo salvo diversa indicazione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 12 ottobre 2011, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune [COM(2011) 628 definitivo].

Articolo 05 01 01 — Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
101 262 039	100 500 871	100 823 989,29

Articolo 05 01 02 — Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione a sostegno del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»

Voce 05 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
3 514 125	3 746 843	3 516 601,69

Voce 05 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
7 340 026	8 447 218	8 240 774,73

Articolo 05 01 03 — Spese connesse ad attrezzature e servizi TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
6 327 240	6 360 072	7 396 319,21

Articolo 05 01 04 — Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87).

Regolamento (CE) n. 870/2004 del Consiglio, del 24 aprile 2004, che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 18).

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 12 ottobre 2011, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune [COM(2011) 625 definitivo].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 12 ottobre 2011, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [COM(2011) 626 definitivo].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 12 ottobre 2011, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [COM(2011) 627 definitivo].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 12 ottobre 2011, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune [COM(2011) 628 definitivo].

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 22 aprile 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio [COM (2013) 246 final].

Voce 05 01 04 01 — Spese di supporto per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) — Assistenza tecnica non operativa

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
7 931 000	9 179 500	8 292 685,76

Commento

Ex voce 05 01 04 01 ed ex articolo 05 01 06

Stanzamento destinato a coprire le misure di preparazione, sorveglianza, sostegno tecnico e amministrativo, valutazione, revisione e controllo necessarie per l'attuazione della politica agricola comune e in particolare le misure previste all'articolo 5, lettere da a) a d), del regolamento (CE) n. 1290/2005 nonché all'articolo 6, lettera a) e lettere da d) a f), della proposta della Commissione COM (2011) 628 definitivo.

Lo stanziamento è altresì destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma concernente le risorse genetiche istituito dal regolamento (CE) n. 870/2004 nonché a coprire il finanziamento dell'organo di conciliazione nell'ambito della liquidazione dei conti della politica agricola comune (onorari, materiale, viaggi e riunioni), gli studi e le altre spese relative alle comunicazioni e al supporto dei controlli, quali l'assistenza da parte di società di audit.

Le eventuali entrate iscritte all'articolo 6 7 0 dello stato generale delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente agli articoli 18 e 154 del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90).

Regolamento (CE) n. 485/2008 del Consiglio, del 26 maggio 2008, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (GU L 143 del 3.6.2008, pag. 1).

Voce 05 01 04 02 — Spese di supporto per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.		

Commento

Nuova voce

Stanzamento destinato a finanziare le spese di assistenza tecnica amministrativa relativamente alla parte agricola del campo di applicazione del FEG a carico dell'articolo 05 10 01. La dotazione finanziaria per il FEG può coprire altresì le spese relative alle attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione del programma e il raggiungimento dei suoi obiettivi; in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, tra cui la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea, nella misura in cui sono legate agli obiettivi generali del FEG, spese legate alle reti informatiche per l'elaborazione e lo scambio delle informazioni, insieme a tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2014-2020 [COM (2011) 608 definitivo].

Voce 05 01 04 03 — Spese di supporto per l'assistenza preadesione nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale (IPA)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
545 000	p.m.	58 400,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio della Commissione e dei beneficiari,
- le spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento degli obiettivi dello strumento di assistenza preadesione.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi finanziari degli Stati membri e dei paesi terzi, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità e persone fisiche, a taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato generale delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4% dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Lo stanziamento copre le spese amministrative del capitolo 05 05.

Voce 05 01 04 04 — Spese di supporto per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) — Assistenza tecnica non operativa

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
3 735 000	5 000 000	4 091 010,54

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le misure di assistenza tecnica finanziate dal FEASR, previste all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e all'articolo 51 della proposta della Commissione COM(2011) 627 definitivo. L'assistenza tecnica comprende misure di preparazione, sorveglianza, sostegno amministrativo, valutazione e controllo. In tale contesto, lo stanziamento può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:

- spese di supporto (spese di rappresentanza, formazione, riunioni, missioni, traduzioni),
- spese per il personale esterno impiegato in sede (agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati o personale avventizio) nel limite massimo di 1 850 000 EUR e per le missioni di questo personale.

Le eventuali entrate iscritte all'articolo 6 7 1 dello stato generale delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90).

Regolamento (CE) n. 485/2008 del Consiglio, del 26 maggio 2008, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (GU L 143 del 3.6.2008, pag. 1).

Articolo 05 01 05 — Spese di supporto per i programmi di ricerca e innovazione del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»

Voce 05 01 05 01 — Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
1 310 000		

Commento

Nuova voce

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020, corrispondenti all'organico ufficiale impegnato nelle azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, inclusi i funzionari e gli agenti temporanei assegnati alle delegazioni dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 05 09.

Voce 05 01 05 02 — Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
420 000		

Commento

Nuova voce

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative al personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, incluso il personale esterno assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 05 09.

05 02 04 99	Altre misure (programmi alimentari)	2	p.m.	p.m.	500 100 000	500 100 000	515 071 432,55	515 071 432,55	
	<i>Articolo 05 02 04 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.	500 100 000	500 100 000	515 071 432,55	515 071 432,55	
05 02 05	Zucchero								
05 02 05 01	Restituzioni all'exportazione per lo zucchero e l'isoglucosio	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-4 521,61	-4 521,61	
05 02 05 03	Restituzioni alla produzione per l'utilizzazione nell'industria chimica	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-29 013,96	-29 013,96	
05 02 05 08	Misure di ammasso per lo zucchero	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 02 05 99	Altre misure (zucchero)	2	p.m.	p.m.	100 000	100 000	109 497 084,52	109 497 084,52	
	<i>Articolo 05 02 05 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.	100 000	100 000	109 463 548,95	109 463 548,95	
05 02 06	Olio d'oliva								
05 02 06 03	Interventi all'ammasso per l'olio d'oliva	2	p.m.	p.m.	17 000 000	17 000 000	12 190 099,27	12 190 099,27	
05 02 06 05	Miglioramento della qualità dei prodotti	2	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	42 864 344,91	42 864 344,91	95,25 %
05 02 06 99	Altre misure (olio di oliva)	2	300 000	300 000	100 000	100 000	294 147,86	294 147,86	98,05 %
	<i>Articolo 05 02 06 — Totale parziale</i>		45 300 000	45 300 000	62 100 000	62 100 000	55 348 592,04	55 348 592,04	122,18 %
05 02 07	Piante tessili								
05 02 07 02	Misure di ammasso per le fibre di lino	2	p.m.	p.m.					
05 02 07 03	Cotone — Programmi nazionali di ristrutturazione	2	6 100 000	6 100 000	10 000 000	10 000 000	10 117 244,19	10 117 244,19	165,86 %
05 02 07 99	Altre misure (piante tessili)	2	100 000	100 000	10 000 000	10 000 000	15 043 775,21	15 043 775,21	15043,7 %
	<i>Articolo 05 02 07 — Totale parziale</i>		6 200 000	6 200 000	20 000 000	20 000 000	25 161 019,40	25 161 019,40	405,82 %
05 02 08	Prodotti ortofrutticoli								
05 02 08 03	Fondo operativo delle organizzazioni di produttori	2	526 000 000	526 000 000	267 000 000	267 000 000	723 163 509,96	723 163 509,96	137,48 %
05 02 08 11	Aiuti ai gruppi di produttori prericognosciuti	2	269 000 000	269 000 000	253 000 000	253 000 000	288 015 298,64	288 015 298,64	107,07 %
05 02 08 12	Programma «Frutta nelle scuole»	2	122 000 000	122 000 000	90 000 000	90 000 000	58 573 803,40	58 573 803,40	48,01 %
05 02 08 99	Altre misure (prodotti ortofrutticoli)	2	700 000	700 000	1 000 000	1 000 000	1 452 621,00	1 452 621,00	207,52 %
	<i>Articolo 05 02 08 — Totale parziale</i>		917 700 000	917 700 000	611 000 000	611 000 000	1 071 205 233,00	1 071 205 233,00	116,73 %
05 02 09	Prodotti del settore vitivinicolo								
05 02 09 08	Programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo	2	1 075 000 000	1 075 000 000	1 065 600 000	1 065 600 000	1 069 810 779,82	1 069 810 779,82	99,52 %
05 02 09 99	Altre misure (settore vitivinicolo)	2	2 000 000	2 000 000	6 000 000	6 000 000	2 239 159,65	2 239 159,65	111,96 %
	<i>Articolo 05 02 09 — Totale parziale</i>		1 077 000 000	1 077 000 000	1 071 600 000	1 071 600 000	1 072 049 939,47	1 072 049 939,47	99,54 %
05 02 10	Promozione								
05 02 10 01	Azioni di promozione — Pagamenti da parte degli Stati membri	2	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	47 380 169,84	47 380 169,84	78,97 %
05 02 10 02	Azioni di promozione — Pagamenti diretti da parte dell'Unione	2	1 500 000	1 350 000	1 040 000	1 126 798	1 326 312,74	656 422,25	48,62 %
05 02 10 99	Altre misure (promozione)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	6 581,10	6 581,10	
	<i>Articolo 05 02 10 — Totale parziale</i>		61 500 000	61 350 000	61 040 000	61 126 798	48 713 063,68	48 043 173,19	78,31 %
05 02 11	Altri prodotti vegetali e altre misure								
05 02 11 03	Luppolo — Aiuto alle organizzazioni di produttori	2	p.m.	p.m.	2 300 000	2 300 000	2 277 000,00	2 277 000,00	
05 02 11 04	POSEI (esclusi gli aiuti diretti)	2	236 000 000	236 000 000	230 000 000	230 000 000	227 654 016,32	227 654 016,32	96,46 %
05 02 11 99	Altre misure (altri prodotti vegetali/misure)	2	100 000	100 000	700 000	700 000	99 002 943,75	99 002 943,75	99002,9 %

	<i>Articolo 05 02 11 — Totale parziale</i>		236 100 000	236 100 000	233 000 000	233 000 000	328 933 960,07	328 933 960,07	139,32 %
05 02 12	Latte e prodotti lattiero-caseari								
05 02 12 01	Restituzioni per i prodotti lattiero-caseari	2	p.m.	p.m.	100 000	100 000	172 524,05	172 524,05	
05 02 12 02	Interventi all'ammasso di latte scremato in polvere	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-10 211 676,97	-10 211 676,97	
05 02 12 03	Aiuto allo smercio di latte scremato	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 02 12 04	Interventi all'ammasso del burro e della crema	2	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	7 821 482,68	7 821 482,68	86,91 %
05 02 12 08	Latte alle scuole						69 185 489,17	69 185 489,17	88,70 %
05 02 12 99	Altre misure (latte e prodotti lattiero-caseari)	2	100 000	100 000	100 000	100 000	42 439,00	42 439,00	42,44 %
	<i>Articolo 05 02 12 — Totale parziale</i>		87 100 000	87 100 000	83 200 000	83 200 000	67 010 257,93	67 010 257,93	76,93 %
05 02 13	Carni bovine								
05 02 13 01	Restituzioni per le carni bovine	2	1 000 000	1 000 000	5 000 000	5 000 000	31 489 889,26	31 489 889,26	3148,99 %
05 02 13 02	Interventi all'ammasso di carni bovine	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 02 13 04	Restituzioni per gli animali vivi	2	p.m.	p.m.	2 000 000	2 000 000	5 702 980,61	5 702 980,61	
05 02 13 99	Altre misure (carni bovine)	2	100 000	100 000	100 000	100 000	141 656,09	141 656,09	141,66 %
	<i>Articolo 05 02 13 — Totale parziale</i>		1 100 000	1 100 000	7 100 000	7 100 000	37 334 525,96	37 334 525,96	3394,05 %
05 02 14	Carni ovine e caprine								
05 02 14 01	Interventi all'ammasso di carni ovine e caprine	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 02 14 99	Altre misure (carni ovine e caprine)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	<i>Articolo 05 02 14 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 02 15	Carni suine, uova, pollame, apicoltura e altri prodotti animali								
05 02 15 01	Restituzioni per le carni suine	2	300 000	300 000	5 000 000	5 000 000	18 623 270,14	18 623 270,14	6207,76 %
05 02 15 02	Interventi all'ammasso di carni suine	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	5 818 074,23	5 818 074,23	
05 02 15 04	Restituzioni per le uova	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 818 924,46	1 818 924,46	
05 02 15 05	Restituzioni per il pollame	2	28 000 000	28 000 000	77 000 000	77 000 000	79 306 588,45	79 306 588,45	283,24 %
05 02 15 06	Aiuto particolare all'apicoltura	2	31 000 000	31 000 000	30 000 000	30 000 000	28 851 433,53	28 851 433,53	93,07 %
05 02 15 99	Altre misure (carni suine, pollame, uova, apicoltura e altri prodotti animali)	2	p.m.	p.m.	2 000 000	2 000 000	3 010,48	3 010,48	
	<i>Articolo 05 02 15 — Totale parziale</i>		59 300 000	59 300 000	114 000 000	114 000 000	134 421 301,29	134 421 301,29	226,68 %
	Capitolo 05 02 — Totale		2 496 300 000	2 496 150 000	2 771 440 000	2 771 526 798	3 515 710 140,15	3 515 040 249,66	140,82 %

Commento

Le eventuali entrate iscritte all'articolo 6 7 0 dello stato generale delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari su qualsiasi linea del presente capitolo conformemente all'articolo 21 e all'articolo 174, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

Nel quadro della determinazione del fabbisogno di bilancio per il presente capitolo, per determinare il fabbisogno di bilancio relativo all'articolo 05 02 08, in particolare per la voce 05 02 08 03, è stato preso in considerazione un importo di 228 000 EUR proveniente dalla voce 6 7 0 1 dello stato generale delle entrate.

La seguente base giuridica si applica a tutti gli articoli del capitolo salvo diversa indicazione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [COM(2011) 626 definitivo].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 12 ottobre 2011, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune [COM(2011) 628 definitivo].

Articolo 05 02 01 — Cereali

Voce 05 02 01 01 — Restituzioni all'esportazione per i cereali

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	221 528,03

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le restituzioni all'esportazione per i cereali concesse a norma degli articoli da 162 a 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007 nonché degli articoli da 133 a 141 della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo.

Voce 05 02 01 02 — Interventi all'ammasso di cereali

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	100 000	1 574 540,27

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese tecniche e finanziarie e altre spese, in particolare il deprezzamento finanziario delle scorte, derivanti dagli acquisti di cereali effettuati nell'ambito dell'ammasso pubblico, conformemente alle disposizioni degli articoli da 10 a 13, 18, 25 e 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007 nonché degli articoli da 8 a 15 e da 18 a 20 della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo.

Voce 05 02 01 99 — Altre misure (cereali)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	100 000	40 076 843,95

Commento

Ex voci 05 02 01 03 e 05 02 01 99

Stanziamiento destinato a coprire le spese residue nonché le altre spese connesse ai regimi d'intervento per i cereali a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 e della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo non coperte dagli stanziamenti per le altre voci dell'articolo 05 02 01.

Lo stanziamento copre in particolare le spese per le misure eccezionali applicate a norma dell'articolo 154, dell'articolo 155, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 156 della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate (GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4).

Articolo 05 02 02 — Riso

Voce 05 02 02 01 — Restituzioni all'esportazione per il riso

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanzamento destinato a coprire le restituzioni all'esportazione per il riso concesse a norma degli articoli da 162 a 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007 nonché degli articoli da 133 a 141 della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo.

Voce 05 02 02 02 — Interventi all'ammasso di riso

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanzamento destinato a coprire le spese tecniche e finanziarie e altre spese, in particolare il deprezzamento finanziario delle scorte, derivanti dagli acquisti di riso effettuati nell'ambito dell'ammasso pubblico, conformemente alle disposizioni degli articoli da 10 a 13, 18, 25 e 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007 nonché degli articoli da 8 a 15 e da 18 a 20 della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo.

Voce 05 02 02 99 — Altre misure (riso)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanzamento destinato a coprire le spese nell'ambito di altri regimi di intervento per il riso a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 e della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo non coperte dagli stanziamenti per le altre voci dell'articolo 05 02 02.

Lo stanziamento copre in particolare le spese per le misure eccezionali applicate a norma dell'articolo 154, dell'articolo 155, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 156 della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (GU L 166 del 25.6.1976, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 738/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, che modifica il regime transitorio di organizzazione comune dei mercati, previsto dal regolamento (CEE) n. 3653/90 (GU L 77 del 31.3.1993, pag. 1).

Articolo 05 02 03 — Restituzioni per i prodotti fuori allegato 1

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
5 000 000	8 000 000	9 124 353,56

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le restituzioni per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande spiritose, conformemente alle disposizioni degli articoli da 13 a 18 del regolamento (CE) n. 1784/2003, degli articoli da 162 a 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e degli articoli da 133 a 141 della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo, nonché le restituzioni per le merci ottenute dalla trasformazione di cereali e di riso, di zucchero e di isoglucosio, di latte scremato, di burro e di uova, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 3448/93.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18).

Regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10).

Articolo 05 02 04 — Programmi alimentari

Voce 05 02 04 99 — Altre misure (programmi alimentari)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamiento 2013	Esecuzione 2012
p.m.	500 100 000	515 071 432,55

Commento

Ex voci 05 02 04 01 e 05 02 04 99

Stanziamiento destinato a coprire eventuali spese residue riconducibili all'applicazione del regolamento (CEE) n. 3730/87, del regolamento (CE) n. 2802/98 e dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007 in relazione alla fornitura a taluni organismi designati di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e di prodotti prelevati sul mercato dell'Unione ai fini della loro distribuzione agli indigenti nell'Unione ed eventuali altri residui inerenti all'applicazione del regime.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità (GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio, del 17 dicembre 1998, relativo a un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa (GU L 349 del 24.12.1998, pag. 12).

Regolamento (UE) n. 121/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2012, recante modifica dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione (GU L 44 del 16.2.2012, pag. 1).

Articolo 05 02 05 — Zucchero

Voce 05 02 05 01 — Restituzioni all'esportazione per lo zucchero e l'isoglucosio

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamiento 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	-4 521,61

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le restituzioni all'esportazione per lo zucchero e l'isoglucosio concesse a norma degli articoli da 162

a 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e degli articoli da 133 a 141 della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo, nonché spese rimanenti concesse a norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, comprese quelle relative a determinati zuccheri incorporati in prodotti ortofruttilicoli trasformati, conformemente alle disposizioni degli articoli 16 e 18 del regolamento (CE) n. 2201/96.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttilicoli (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

Voce 05 02 05 03 — Restituzioni alla produzione per l'utilizzazione nell'industria chimica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	-29 013,96

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese rimanenti relative alle restituzioni alla produzione per lo zucchero industriale conformemente all'articolo 97 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e quelle relative alle restituzioni per l'utilizzazione nell'industria chimica conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

Voce 05 02 05 08 — Misure di ammasso per lo zucchero

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli aiuti all'ammasso privato di zucchero conformemente alle disposizioni degli articoli 31 e 32 del regolamento (CE) n. 1234/2007 nonché degli articoli 8, 9 e da 16 a 19 della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo.

Voce 05 02 05 99 — Altre misure (zucchero)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	100 000	109 497 084,52

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le altre spese eventuali per lo zucchero a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 e della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo, nonché le eventuali altre spese residue risultanti dall'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1260/2011 e (CE) n. 318/2006 non coperte dagli stanziamenti per le altre voci dell'articolo 05 02 05. Questi residui comprendono, in particolare, eventuali spese rimanenti per misure di aiuto allo smercio dello zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001 e per misure di aiuto all'adattamento dell'industria della raffinazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, dell'articolo 33, paragrafo 2, e dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1260/2001.

Lo stanziamento copre in particolare le spese per le misure eccezionali applicate a norma dell'articolo 154, dell'articolo 155, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 156 della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo.

Articolo 05 02 06 — Olio d'oliva

Basi giuridiche

Regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66).

Regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97).

Voce 05 02 06 03 — Interventi all'ammasso per l'olio d'oliva

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	17 000 000	12 190 099,27

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese sostenute conformemente alle disposizioni degli articoli 31 e 33 del regolamento (CE) n. 1234/2007 nonché quelle relative agli aiuti all'ammasso privato sostenute conformemente alle disposizioni degli articoli 8, 9 e da 16 a 19 della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo.

Stanziamiento destinato altresì a coprire eventuali spese residue riconducibili all'applicazione dell'articolo 20 *quinquies*, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE (contratti di ammasso) e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 865/2004 (perturbazione del mercato).

Voce 05 02 06 05 — Miglioramento della qualità dei prodotti

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
45 000 000	45 000 000	42 864 344,91

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative all'aiuto alle organizzazioni di operatori sostenute a norma dell'articolo 103 del regolamento (CE) n. 1234/2007 nonché degli articoli da 27 a 29 della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo.

Stanziamiento destinato altresì a coprire le eventuali spese rimanenti per le attività a norma dell'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE, che prevede una serie di azioni intese a migliorare la qualità della produzione dell'olio di oliva, nonché le eventuali spese rimanenti per le attività a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 865/2004.

Voce 05 02 06 99 — Altre misure (olio di oliva)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
300 000	100 000	294 147,86

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le altre spese eventuali per l'olio di oliva a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 e della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo, nonché le altre spese residue eventuali risultanti dall'applicazione del regolamento n. 136/66/CEE e del regolamento (CE) n. 865/2004 non coperte dagli stanziamenti per le altre voci dell'articolo 05 02 06. Questi residui comprendono, in particolare, eventuali spese rimanenti relative all'aiuto al consumo di olio di oliva nella Comunità (a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE), alle spese tecniche, finanziarie e altre spese connesse all'ammasso pubblico (a norma degli articoli 12 e 13 del regolamento n. 136/66/CEE), alle restituzioni all'esportazione di olio di oliva (a norma dell'articolo 20 del regolamento n. 136/66/CEE) e alla concessione di una restituzione alla produzione di olio di oliva utilizzato per la fabbricazione di conserve di pesci, di ortaggi e legumi (a norma dell'articolo 20 *bis* del regolamento

n. 136/66/CEE).

Lo stanziamento copre in particolare le spese per le misure eccezionali a norma dell'articolo 154, dell'articolo 155, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 156 della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo.

Articolo 05 02 07 — Piante tessili

Voce 05 02 07 02 — Misure di ammasso per le fibre di lino

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
p.m.		

Commento

Nuova voce

Stanziamento destinato a coprire le spese per gli aiuti all'ammasso privato di fibre di lino a norma degli articoli 8, 9 e da 16 a 19 della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo.

Voce 05 02 07 03 — Cotone — Programmi nazionali di ristrutturazione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
6 100 000	10 000 000	10 117 244,19

Commento

Stanziamento destinato a coprire la spesa effettuata conformemente al capitolo 2 del regolamento (CE) n. 637/2008.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio, del 23 giugno 2008, che istituisce programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone (GU L 178 del 5.7.2008, pag. 1).

Voce 05 02 07 99 — Altre misure (piante tessili)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
100 000	10 000 000	15 043 775,21

Commento

Ex voci 05 02 07 01 e 05 02 07 99

Stanziamento destinato a coprire le spese rimanenti relative all'aiuto alla produzione del cotone in massa ai sensi del regolamento (CE) n. 1051/2001, nonché le eventuali altre spese relative alle piante tessili risultanti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 e della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo non coperte dagli stanziamenti per le altre voci dell'articolo 05 02 07.

Lo stanziamento copre altresì le spese rimanenti relative agli aiuti alla trasformazione delle fibre lunghe e delle fibre corte di lino e delle fibre di canapa, conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1673/2000 e degli articoli da 91 a 95 del regolamento (CE) n. 1234/2007, le spese rimanenti relative agli aiuti alla produzione di lino tessile e di canapa conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70, ridotte delle trattenute operate ai sensi dell'articolo 2 del medesimo regolamento, nonché le eventuali spese rimanenti relative alle altre misure finanziate a norma del regolamento (CEE) n. 1308/70.

Lo stanziamento copre in particolare le spese per le misure eccezionali applicate a norma dell'articolo 154, dell'articolo 155, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 156 della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (GU L 146 del 4.7.1970, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16).

Regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante sesto adattamento del regime per il cotone, istituito dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia (GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione del cotone (GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3).

Articolo 05 02 08 — Prodotti ortofrutticoli

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

Regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49).

Regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo (GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1).

Voce 05 02 08 03 — Fondo operativo delle organizzazioni di produttori

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
526 000 000	267 000 000	723 163 509,96

Commento

Stanziamento destinato a coprire la parte a carico dell'Unione delle spese cofinanziate relative al fondo di esercizio delle organizzazioni di produttori, conformemente alla parte II, titolo I, capo IV, sezione IV *bis*, sottosezione II, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e agli articoli da 30 a 36 della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo, nonché le eventuali spese rimanenti a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2200/96 e del titolo III, capo II, del regolamento (CE) n. 1182/2007.

Voce 05 02 08 11 — Aiuti ai gruppi di produttori prericognosciuti

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
269 000 000	253 000 000	288 015 298,64

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli aiuti ai gruppi di produttori prericognosciuti a norma del titolo III, capitolo I, del regolamento (CE) n. 1182/2007 e della parte II, titolo I, capo IV, sezione IV *bis*, sottosezione I, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Voce 05 02 08 12 — Programma «Frutta nelle scuole»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
122 000 000	90 000 000	58 573 803,40

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative alla partecipazione dell'Unione al programma «Frutta nelle scuole», conformemente alla parte II, titolo I, capo IV, sezione IV *bis*, sottosezione II *bis*, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e agli articoli da 21 a 23 della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo.

Voce 05 02 08 99 — Altre misure (prodotti ortofrutticoli)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
700 000	1 000 000	1 452 621,00

Commento

Ex voci 05 02 08 01, 05 02 08 09 e 05 02 08 99

Stanziamiento destinato a coprire ogni altra spesa per gli ortofrutticoli ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo, nonché le eventuali spese rimanenti relative alle misure ai sensi dei regolamenti (CE) n. 399/94, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2202/96 e (CE) n. 1782/2003 non coperte dagli stanziamenti per le altre voci dell'articolo 05 02 08.

Lo stanziamento copre in particolare le spese per le misure eccezionali applicate a norma dell'articolo 154, dell'articolo 155, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 156 della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 399/94 del Consiglio, del 21 febbraio 1994, relativo ad azioni specifiche a favore delle uve secche (GU L 54 del 25.2.1994, pag. 3).

Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

Articolo 05 02 09 — Prodotti del settore vitivinicolo

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. (GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1).

Voce 05 02 09 08 — Programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
1 075 000 000	1 065 600 000	1 069 810 779,82

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative ai programmi di sostegno al settore del vino, conformemente alla parte II, titolo I, capo IV, sezione IV *ter*, sottosezioni I e II, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e agli articoli da 37 a 51 della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo.

Voce 05 02 09 99 — Altre misure (settore vitivinicolo)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamiento 2013	Esecuzione 2012
2 000 000	6 000 000	2 239 159,65

Commento

Ex voci 05 02 09 04, 05 02 09 09 e 05 02 09 99

Stanziamiento destinato a coprire le spese rimanenti risultanti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, del regolamento (CEE) n. 822/87 e del regolamento (CE) n. 1493/1999 non coperte dagli stanziamenti per le altre voci dell'articolo 05 02 09. Stanziamiento destinato altresì a coprire le eventuali spese rimanenti relative al regime di estirpazione conformemente alle disposizioni della parte II, titolo I, capo III, sezione IV *bis*, sottosezione III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Lo stanziamento copre in particolare le spese per le misure eccezionali applicate a norma dell'articolo 154, dell'articolo 155, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 156 della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo.

Articolo 05 02 10 — Promozione

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7).

Regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).

Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1).

Voce 05 02 10 01 — Azioni di promozione — Pagamenti da parte degli Stati membri

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamiento 2013	Esecuzione 2012
60 000 000	60 000 000	47 380 169,84

Commento

Stanziamiento destinato al cofinanziamento di programmi di promozione attuati dagli Stati membri relativi ai prodotti agricoli, ai loro metodi di produzione e ai prodotti alimentari.

Voce 05 02 10 02 — Azioni di promozione — Pagamenti diretti da parte dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamiento 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 500 000	1 350 000	1 040 000	1 126 798	1 326 312,74	656 422,25

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare azioni di promozione gestite direttamente dalla Commissione e l'assistenza tecnica necessaria per la realizzazione dei programmi di promozione. L'assistenza tecnica comprende misure di preparazione, monitoraggio, valutazione, controllo e gestione.

Voce 05 02 10 99 — Altre misure (promozione)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamiento 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	6 581,10

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare altre misure previste dai regolamenti per azioni di promozione, non finanziate dagli stanziamenti relativi alle altre voci dell'articolo 05 02 10.

Articolo 05 02 11 — Altri prodotti vegetali e altre misure

Voce 05 02 11 03 — Luppulo — Aiuto alle organizzazioni di produttori

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamiento 2013	Esecuzione 2012
p.m.	2 300 000	2 277 000,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese residue relative all'aiuto alle organizzazioni di produttori nel settore del luppulo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 *bis* del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Voce 05 02 11 04 — POSEI (esclusi gli aiuti diretti)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamiento 2013	Esecuzione 2012
236 000 000	230 000 000	227 654 016,32

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese sostenute conformemente ai regolamenti (UE) n. 228/2013 e n. 229/2013 e le eventuali spese residue risultanti dall'applicazione della regolamentazione «POSEI» e «Isole del mare Egeo» a norma dei regolamenti (CE) n. 247/2006 e n. 1405/2006,
- le sovvenzioni per la fornitura di riso dell'Unione al dipartimento francese d'oltremare della Riunione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1785/2003.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96).

Regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio, del 18 settembre 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

Voce 05 02 11 99 — Altre misure (altri prodotti vegetali/misure)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
100 000	700 000	99 002 943,75

Commento

Ex voci 05 02 11 01, 05 02 11 05 e 05 02 11 99

Stanziamiento destinato a coprire le altre spese per altri prodotti vegetali/misure di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 e alla proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo, nonché le eventuali altre spese residue risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 e dall'applicazione dei regolamenti (CE) n. 603/95 e (CE) n. 1786/2003, non coperte dagli stanziamenti per le altre voci dell'articolo 05 02 11. Lo stanziamento è destinato altresì a coprire le eventuali spese residue relative all'aiuto alla produzione di foraggi essiccati, a norma dell'articolo 87 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e quelle a norma dell'articolo 104 del medesimo regolamento.

Lo stanziamento copre in particolare le spese per le misure eccezionali applicate a norma dell'articolo 154, dell'articolo 155, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 156 della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70).

Regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, del 21 febbraio 1995, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (GU L 63 del 21.3.1995, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 114).

Articolo 05 02 12 — Latte e prodotti lattiero-caseari

Voce 05 02 12 01 — Restituzioni per i prodotti lattiero-caseari

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	100 000	172 524,05

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le restituzioni all'esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari a norma degli articoli da 162 a 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007 nonché degli articoli da 133 a 141 della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo.

Voce 05 02 12 02 — Interventi all'ammasso di latte scremato in polvere

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	-10 211 676,97

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese tecniche e finanziarie e altre spese, in particolare il deprezzamento finanziario delle scorte, derivanti dagli acquisti di latte scremato in polvere effettuati nell'ambito dell'ammasso pubblico, conformemente agli articoli da 10 a 13, 18, 25 e 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007 nonché agli articoli da 8 a 15 e da 18 a 20 della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo.

Stanziamiento destinato altresì a finanziare gli aiuti all'ammasso privato di latte scremato in polvere a norma degli articoli 8, 9 e da 16 a 19 della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo.

Voce 05 02 12 03 — Aiuto allo smercio di latte scremato

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese:

- per gli aiuti al latte in polvere parzialmente scremato destinato all'alimentazione degli animali, conformemente all'articolo 99 del regolamento (CE) n. 1234/2007,
- per l'aiuto per il latte scremato trasformato in caseina concesso conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Voce 05 02 12 04 — Interventi all'ammasso del burro e della crema

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
9 000 000	9 000 000	7 821 482,68

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese gli aiuti all'ammasso privato concessi conformemente alle disposizioni degli articoli 28 e 29 del regolamento (CE) n. 1234/2007 nonché degli articoli 8, 9 e da 16 a 19 della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo.

Stanziamiento destinato altresì a coprire le spese tecniche e finanziarie e altre spese, in particolare il deprezzamento finanziario delle scorte, derivanti dagli acquisti di burro e crema effettuati nell'ambito dell'ammasso pubblico, conformemente agli articoli da 10 a 13, 18, 25 e 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007 nonché agli articoli da 8 a 15 e da 18 a 20 della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo.

Voce 05 02 12 08 — Latte alle scuole

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
78 000 000	74 000 000	69 185 489,17

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per l'aiuto dell'Unione concesso per la fornitura di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi

degli istituti scolastici, conformemente all'articolo 102 del regolamento (CE) n. 1234/2007 nonché degli articoli da 24 a 26 della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo.

Voce 05 02 12 99 — Altre misure (latte e prodotti lattiero-caseari)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
100 000	100 000	42 439,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le altre spese per misure nel settore lattiero-caseario a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 e della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo, non coperte dagli stanziamenti per le altre voci dell'articolo 05 02 12.

Esso è altresì destinato a coprire le spese per le indennità da versare a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari, noti con il nome di produttori SLOM.

Lo stanziamento copre in particolare le spese per le misure eccezionali applicate a norma degli articoli 154, 155 e 156 della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2330/98 del Consiglio, del 22 ottobre 1998, che prevede un'offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (GU L 291 del 30.10.1998, pag. 4).

Regolamento (UE) n. 1233/2009 della Commissione, del 15 dicembre 2009, recante una misura specifica di sostegno del mercato nel settore lattiero-caseario (GU L 330 del 16.12.2009, pag. 70).

Articolo 05 02 13 — Carni bovine

Voce 05 02 13 01 — Restituzioni per le carni bovine

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
1 000 000	5 000 000	31 489 889,26

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le restituzioni all'esportazione per le carni bovine a norma degli articoli da 162 a 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007 nonché degli articoli da 133 a 141 della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo.

Voce 05 02 13 02 — Interventi all'ammasso di carni bovine

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli aiuti all'ammasso privato di carni bovine conformemente agli articoli 31 e 34 del regolamento (CE) n. 1234/2007 nonché agli articoli 8, 9 e da 16 a 19 della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo.

Stanziamiento destinato altresì a coprire le spese tecniche e finanziarie e altre spese, in particolare il deprezzamento finanziario delle scorte, derivanti dagli acquisti di carni bovine effettuati nell'ambito dell'ammasso pubblico, conformemente agli articoli da 10 a 12, 18, 25 e 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007 nonché agli articoli da 8 a 15 e da 18 a 20 della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo.

Voce 05 02 13 04 — Restituzioni per gli animali vivi

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	2 000 000	5 702 980,61

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le restituzioni all'esportazione per gli animali vivi a norma degli articoli da 162 a 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007 nonché degli articoli da 133 a 141 della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo.

Voce 05 02 13 99 — Altre misure (carni bovine)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
100 000	100 000	141 656,09

Commento

Ex voci 05 02 13 03 e 05 02 13 99

Stanziamiento destinato a coprire le altre spese per misure nel settore delle carni bovine ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo, nonché le eventuali altre spese residue risultanti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 non coperte dagli stanziamenti per le altre voci dell'articolo 05 02 13.

Lo stanziamento è destinato inoltre a coprire gli eventuali pagamenti residui relativi al contributo dell'Unione alle spese connesse al programma di macellazione volontaria dei bovini abbattuti anteriormente al 23 gennaio 2006 che avevano un'età superiore a 30 mesi (Over thirty months old scheme — OTMS) e per la macellazione, dopo il 23 gennaio 2006, di bovini nati anteriormente al 1° agosto 1996 (Older cattle disposal scheme — OCDS), derivanti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione, del 19 aprile 1996, che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito (GU L 99 del 20.4.1996, pag. 14).

Lo stanziamento copre in particolare le spese per le misure eccezionali applicate a norma degli articoli 154, 155 e 156 della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 263 del 18.10.2000, pag. 34).

Articolo 05 02 14 — Carni ovine e caprine

Voce 05 02 14 01 — Interventi all'ammasso di carni ovine e caprine

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per l'ammasso privato di carni ovine e caprine conformemente agli articoli 31 e 38 del regolamento (CE) n. 1234/2007 nonché agli articoli 8, 9 e da 16 a 19 della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo.

Voce 05 02 14 99 — Altre misure (carni ovine e caprine)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le altre spese per misure nel settore delle carni ovine e caprine ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo, nonché le eventuali altre spese residue risultanti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 2529/2001 non coperte dagli stanziamenti per le altre voci dell'articolo 05 02 14.

Lo stanziamento copre in particolare le spese per le misure eccezionali applicate a norma degli articoli 154, 155 e 156 della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo.

Articolo 05 02 15 — Carni suine, uova, pollame, apicoltura e altri prodotti animali

Voce 05 02 15 01 — Restituzioni per le carni suine

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
300 000	5 000 000	18 623 270,14

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le restituzioni all'esportazione per le carni suine concesse a norma degli articoli da 162 a 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007 nonché degli articoli da 133 a 141 della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo.

Voce 05 02 15 02 — Interventi all'ammasso di carni suine

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	5 818 074,23

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative all'ammasso privato di carni suine conformemente alle disposizioni degli articoli 31 e 37 del regolamento (CE) n. 1234/2007 nonché degli articoli 8, 9 e da 16 a 19 della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo.

Voce 05 02 15 04 — Restituzioni per le uova

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	1 818 924,46

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per restituzioni all'esportazione concesse per le uova a norma degli articoli da 162 a 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007 nonché degli articoli da 133 a 141 della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo.

Voce 05 02 15 05 — Restituzioni per il pollame

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
28 000 000	77 000 000	79 306 588,45

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese per restituzioni all'esportazione concesse per le carni di pollame a norma degli articoli da 162 a 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007 nonché degli articoli da 133 a 141 della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo.

Voce 05 02 15 06 — Aiuto particolare all'apicoltura

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
31 000 000	30 000 000	28 851 433,53

Commento

Stanziamanto a sostegno di misure specifiche a favore del settore apicolo, di aiuti compensativi delle perdite di reddito e di misure intese a migliorare l'informazione del consumatore, la trasparenza del mercato e il controllo qualità, conformemente agli articoli da 105 a 110 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e agli articoli da 52 a 54 della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo.

Voce 05 02 15 99 — Altre misure (carni suine, pollame, uova, apicoltura e altri prodotti animali)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	2 000 000	3 010,48

Commento

Ex voci 05 02 15 03, 05 02 15 07 e 05 02 15 99

Stanziamanto destinato a coprire le altre spese per misure nei settori delle carni suine, del pollame, delle uova, dell'apicoltura e di altri prodotti animali ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo non coperte dagli stanziamenti per le altre voci dell'articolo 05 02 15.

Lo stanziamento copre in particolare le spese per le misure eccezionali applicate a norma degli articoli 154, 155 e 156 della proposta della Commissione COM(2011) 626 definitivo.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura (GU L 125 del 28.4.2004, pag. 1).

CAPITOLO 05 03 — AIUTI DIRETTI VOLTI A CONTRIBUIRE AI REDDITI DELLE AZIENDE AGRICOLE, LIMITARE LE FLUTTUAZIONI DEL REDDITO AGRICOLO E CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI AMBIENTE E CLIMA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
05 03	Aiuti diretti volti a contribuire ai redditi delle aziende agricole, limitare le fluttuazioni del reddito agricolo e conseguire gli obiettivi in materia di ambiente e clima					
05 03 01	Aiuti diretti disaccoppiati					

05 03 01 01	Regime di pagamento unico (RPU)	2	30 107 000 000	30 635 000 000	31 080 528 585,40	103,23 %
05 03 01 02	Regime di pagamento unico per superficie (RPUS)	2	7 302 000 000	6 665 000 000	5 915 681 886,30	81,01 %
05 03 01 03	Pagamento distinto per lo zucchero	2	274 000 000	282 000 000	281 153 377,85	102,61 %
05 03 01 04	Pagamento separato per i prodotti ortofrutticoli	2	12 000 000	13 000 000	12 331 564,75	102,76 %
05 03 01 05	Sostegno specifico (articolo 68) — Aiuti diretti disaccoppiati	2	473 000 000	469 000 000	376 754 993,89	79,65 %
05 03 01 06	Pagamento distinto per i frutti rossi	2	11 000 000	12 000 000		
05 03 01 99	Altro (aiuti diretti disaccoppiati)	2	p.m.	p.m.	-985 393,40	
	<i>Articolo 05 03 01 — Totale parziale</i>		38 179 000 000	38 076 000 000	37 665 465 014,79	98,65 %
05 03 02	Altri aiuti diretti					
05 03 02 06	Premi per le vacche nutrici	2	882 000 000	922 000 000	933 970 914,61	105,89 %
05 03 02 07	Premio supplementare per vacca nutrice	2	47 000 000	51 000 000	49 787 898,78	105,93 %
05 03 02 13	Premio per ovini e caprini	2	21 000 000	22 000 000	22 339 531,32	106,38 %
05 03 02 14	Premio supplementare per ovini e caprini	2	7 000 000	7 000 000	6 823 711,33	97,48 %
05 03 02 28	Aiuto per i bachi da seta	2	500 000	500 000	355 980,51	71,20 %
05 03 02 36	Pagamenti per specifici tipi di colture e di produzione di qualità	2	2 000 000	4 000 000	113 883 128,40	5694,16 %
05 03 02 39	Supplemento per i coltivatori di barbabietole da zucchero e canna da zucchero	2	20 000 000	21 000 000	23 007 418,86	115,04 %
05 03 02 40	Aiuto per superficie per il cotone	2	230 000 000	240 000 000	245 811 754,46	106,87 %
05 03 02 42	Pagamento transitorio per i prodotti ortofrutticoli — Prodotti diversi dai pomodori	2	3 000 000	34 000 000	34 727 616,16	1157,59 %
05 03 02 44	Sostegno specifico (articolo 68) — Aiuti diretti accoppiati	2	987 000 000	1 101 000 000	785 514 107,12	79,59 %
05 03 02 50	POSEI — Programmi di sostegno dell'Unione europea	2	406 000 000	417 000 000	411 085 341,63	101,25 %
05 03 02 52	POSEI — Isole dell'Egeo	2	19 000 000	18 000 000	17 898 229,60	94,20 %
05 03 02 99	Altro (aiuti diretti)	2	12 175 640	17 400 000	568 721 151,37	4670,98 %
	<i>Articolo 05 03 02 — Totale parziale</i>		2 636 675 640	2 854 900 000	3 213 926 784,15	121,89 %
05 03 03	Aiuti aggiuntivi	2	600 000	1 000 000	638 401,56	106,40 %
05 03 10	Riserva per le crisi nel settore agricolo	2	424 500 000			
	Capitolo 05 03 — Totale		41 240 775 640	40 931 900 000	40 880 030 200,50	99,13 %

Commento

Le eventuali entrate iscritte all'articolo 6 7 0 dello stato generale delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari su qualsiasi linea del presente capitolo conformemente all'articolo 21 e all'articolo 174, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

Nel quadro della determinazione del fabbisogno di bilancio per il presente capitolo, per determinare il fabbisogno di bilancio relativo all'articolo 05 03 01, in particolare per la voce 05 03 01 01, è stato preso in considerazione un importo di 600 000 000 EUR proveniente dalle voci 6 7 0 1, 6 7 0 2 e 6 7 0 3 dello stato generale delle entrate.

Le seguenti basi giuridiche si applicano a tutti gli articoli e a tutte le voci di bilancio del presente capitolo, salvo indicazione contraria.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

Regolamento (UE) n. 671/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 (GU L 204 del 31.7.2012, pag. 11).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei

regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (COM(2011) 625 definitivo).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune [COM(2011) 628 definitivo].

Articolo 05 03 01 — Aiuti diretti disaccoppiati

Voce 05 03 01 01 — Regime di pagamento unico (RPU)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
30 107 000 000	30 635 000 000	31 080 528 585,40

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese connesse al regime di pagamento unico conformemente alle disposizioni del titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 e del titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Voce 05 03 01 02 — Regime di pagamento unico per superficie (RPUS)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
7 302 000 000	6 665 000 000	5 915 681 886,30

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese connesse al regime di pagamento unico per superficie, a norma del titolo V del regolamento (CE) n. 73/2009, del titolo IV *bis* del regolamento (CE) n. 1782/2003 e degli atti di adesione del 2003 e del 2005.

Basi giuridiche

Atto del 2003 relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, in particolare l'allegato II «Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione», capitolo 6, parte A, punto 26, quale adattato dalla decisione 2004/281/CE del Consiglio.

Atto del 2005 relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l'allegato III «Elenco di cui all'articolo 19 dell'atto di adesione».

Voce 05 03 01 03 — Pagamento distinto per lo zucchero

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
274 000 000	282 000 000	281 153 377,85

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese connesse al pagamento distinto per lo zucchero per gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie a norma del titolo V del regolamento (CE) n. 73/2009 e del titolo IV *bis* del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Voce 05 03 01 04 — Pagamento separato per i prodotti ortofrutticoli

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
12 000 000	13 000 000	12 331 564,75

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese connesse al pagamento distinto per gli ortofrutticoli per gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie a norma del titolo V del regolamento (CE) n. 73/2009 e del titolo IV *bis* del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Voce 05 03 01 05 — Sostegno specifico (articolo 68) — Aiuti diretti disaccoppiati

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
473 000 000	469 000 000	376 754 993,89

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese connesse al sostegno specifico disaccoppiato conformemente alle disposizioni dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, in particolare quelle di cui al punto v) del paragrafo 1, lettera a), e di cui al paragrafo 1, lettere c) e d).

Voce 05 03 01 06 — Pagamento distinto per i frutti rossi

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
11 000 000	12 000 000	

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per il pagamento distinto per i frutti rossi previsto dall'articolo 129 del regolamento (CE) n. 73/2009 negli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie in conformità al titolo V dello stesso regolamento.

Voce 05 03 01 99 — Altro (aiuti diretti disaccoppiati)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	-985 393,40

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per gli altri aiuti diretti disaccoppiati non coperte dagli stanziamenti destinati alle altre voci dell'articolo 05 03 01 e a coprire le correzioni imputabili al mancato rispetto dei massimali netti di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009 o dei massimali nazionali di cui all'allegato VIII dello stesso regolamento, che non sono attribuibili a nessuna specifica linea di bilancio dell'articolo 05 03 01.

Articolo 05 03 02 — Altri aiuti diretti

Basi giuridiche

Regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati

nel settore dei grassi (GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66).

Regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (GU L 246 del 5.11.1971, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 154/75 del Consiglio, del 21 gennaio 1975, che istituisce uno schedario oleicolo negli Stati membri produttori di olio d'oliva (GU L 19 del 24.1.1975, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70).

Regolamento (CEE) n. 2076/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che fissa i premi per il tabacco in foglia per gruppo di varietà di tabacco nonché i limiti di garanzia ripartiti per gruppi di varietà e per Stato membro (GU L 215 del 30.7.1992, pag. 77).

Regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate (GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4).

Regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18).

Regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48).

Regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3).

Regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio, del 25 marzo 2002, che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia per gruppo di varietà, per Stato membro e per i raccolti 2002, 2003 e 2004 (GU L 84 del 28.3.2002, pag. 4).

Regolamento (CE) n. 2323/2003 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che fissa gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi per la campagna di commercializzazione 2004/2005 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 1544/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura (GU L 286 del 17.10.2006, pag. 1).

Voce 05 03 02 06 — Premi per le vacche nutrici

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
882 000 000	922 000 000	933 970 914,61

Commento

Stanziamiento destinato a coprire i premi per le vacche nutrici a norma del titolo IV, capitolo 1, sezione 11, del regolamento (CE) n. 73/2009 e del titolo IV, capitolo 12, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Esso è inoltre destinato a coprire le eventuali spese residue, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999, ad eccezione dei premi complementari risultanti dall'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento suddetto [per quanto riguarda le regioni definite negli articoli 3 e 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e gli Stati membri caratterizzati da una forte specializzazione della mandria di vacche nutrici].

Voce 05 03 02 07 — Premio supplementare per vacca nutrice

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
47 000 000	51 000 000	49 787 898,78

Commento

Stanziamiento destinato a coprire i pagamenti supplementari nazionali per le vacche nutrici a norma del titolo IV, capitolo 1, sezione 11, del regolamento (CE) n. 73/2009 e del titolo IV, capitolo 12, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Esso è inoltre destinato a coprire le eventuali spese residue, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1254/1999, previste nelle regioni elencate negli articoli 3 e 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e negli Stati membri caratterizzati da una forte specializzazione della mandria di vacche nutrici.

Voce 05 03 02 13 — Premio per ovini e caprini

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
21 000 000	22 000 000	22 339 531,32

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per capo di bestiame a norma del titolo IV, capitolo 1, sezione 10, del regolamento (CE) n. 73/2009 e del titolo IV, capitolo 11, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Esso è inoltre destinato a coprire le eventuali spese residue a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2529/2001.

Voce 05 03 02 14 — Premio supplementare per ovini e caprini

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
7 000 000	7 000 000	6 823 711,33

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese connesse alla concessione di un premio specifico per pecora e per capra agli allevatori di ovini e caprini stabiliti in zone svantaggiate o di montagna, a norma del titolo IV, capitolo 1, sezione 10, del regolamento (CE) n. 73/2009 e del titolo IV, capitolo 11, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Esso è inoltre destinato a coprire le eventuali spese residue a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2529/2001.

Voce 05 03 02 28 — Aiuto per i bachi da seta

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
500 000	500 000	355 980,51

Commento

Stanziamiento destinato a coprire l'aiuto per i bachi da seta concesso a norma dell'articolo 111 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1544/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1544/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura (Versione codificata) (GU L 286 del 17.10.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

Voce 05 03 02 36 — Pagamenti per specifici tipi di colture e di produzione di qualità

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
2 000 000	4 000 000	113 883 128,40

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli eventuali pagamenti residui relativi agli aiuti concessi conformemente alle disposizioni dell'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 e dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Voce 05 03 02 39 — Supplemento per i coltivatori di barbabietole da zucchero e canna da zucchero

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
20 000 000	21 000 000	23 007 418,86

Commento

Stanziamanto destinato a coprire i pagamenti a favore dei coltivatori di barbabietole da zucchero e canna da zucchero in conformità al titolo IV, capitolo 1, sezione 7, del regolamento (CE) n. 73/2009 e al titolo IV, capitolo 10 *septies*, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Tale aiuto è versato ai produttori degli Stati membri che hanno concesso l'aiuto alla ristrutturazione previsto dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per almeno il 50 % della quota zucchero fissata nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006.

Voce 05 03 02 40 — Aiuto per superficie per il cotone

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
230 000 000	240 000 000	245 811 754,46

Commento

Stanziamanto destinato a coprire l'aiuto per superficie per il cotone a norma del titolo IV, capitolo 1, sezione 6, del regolamento (CE) n. 73/2009 e del titolo IV, capitolo 10 *bis*, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Voce 05 03 02 42 — Pagamento transitorio per i prodotti ortofrutticoli — Prodotti diversi dai pomodori

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
3 000 000	34 000 000	34 727 616,16

Commento

Stanziamanto destinato a coprire i pagamenti transitori agli agricoltori che producono uno o più prodotti ortofrutticoli, esclusi i pomodori, in conformità all'articolo 54, paragrafo 2, e all'articolo 128, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 nonché all'articolo 68 *ter*, paragrafo 2, e all'articolo 143 *ter* e *quater*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Voce 05 03 02 44 — Sostegno specifico (articolo 68) — Aiuti diretti accoppiati

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
987 000 000	1 101 000 000	785 514 107,12

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il sostegno specifico connesso accoppiato conformemente alle disposizioni dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, in particolare quelle di cui ai punti i), ii), iii) e iv) del paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 1, lettere b) ed e).

Voce 05 03 02 50 — POSEI — Programmi di sostegno dell'Unione europea

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
406 000 000	417 000 000	411 085 341,63

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare gli aiuti diretti connessi a programmi contenenti misure specifiche di assistenza alla produzione agricola locale conformemente al regolamento (UE) n. 228/2013 nonché le spese residue derivanti dall'applicazione del titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

Voce 05 03 02 52 — POSEI — Isole dell'Egeo

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
19 000 000	18 000 000	17 898 229,60

Commento

Stanziamiento destinato a coprire altre spese relative ad aiuti diretti, derivanti dall'attuazione del regolamento (UE) n. 229/2013 e le spese residue derivanti dall'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2019/93 e (CE) n. 1405/2006 del Consiglio.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo (GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio, del 18 settembre 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

Voce 05 03 02 99 — Altro (aiuti diretti)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
12 175 640	17 400 000	568 721 151,37

Commento

Ex voci 05 03 02 01, 05 03 02 04, 05 03 02 05, 05 03 02 08, 05 03 02 09, 05 03 02 10, 05 03 02 18, 05 03 02 19, 05 03 02 21, 05 03 02 22, 05 03 02 23, 05 03 02 24, 05 03 02 25, 05 03 02 26, 05 03 02 41, 05 03 02 43, 05 03 02 51 e 05 03 02 99

Stanziamiento destinato a coprire le spese per gli altri aiuti diretti disaccoppiati non coperte dagli stanziamenti destinati alle altre voci dell'articolo 05 03 02 e a coprire le correzioni che non sono attribuibili a nessuna linea di bilancio specifica. Esso è inoltre destinato a coprire le correzioni imputabili al mancato rispetto dei massimali netti di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009 o dei massimali nazionali di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009, che non sono attribuibili a nessuna linea di bilancio specifica dell'articolo 05 03 02. Esso può altresì coprire le spese residue connesse:

- all'importo supplementare del pagamento per superficie a norma del titolo IV, capitolo 8, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1251/1999,
- alle spese relative all'aiuto per ettaro per la coltura di lenticchie, ceci e vecce, concesso conformemente alle disposizioni del titolo IV, capitolo 13, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 1577/96,
- al regime transitorio per i foraggi essiccati a norma dei regolamenti (CE) n. 603/95, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 1786/2003,
- all'importo supplementare del pagamento per il frumento duro in zone di produzione diverse da quelle tradizionali a norma del titolo IV, capitolo 10, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1251/1999,
- al premio di destagionalizzazione per le carni bovine a norma delle disposizioni del titolo IV, capitolo 12, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1254/1999,
- al premio per l'ampliamento degli allevamenti bovini a norma del titolo IV, capitolo 12, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1254/1999,
- ai pagamenti supplementari per i produttori di carni bovine a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999,
- ai pagamenti supplementari nel settore delle carni ovine e caprine a norma del titolo IV, capitolo 11, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2519/2001,
- al premio per i prodotti lattiero-caseari ai produttori di latte a norma del titolo IV, capitolo 7, del regolamento (CE) n. 1782/2003,
- ai premi integrativi ai produttori di latte a norma del titolo IV, capitolo 7, del regolamento (CE) n. 1782/2003,
- agli aiuti compensativi per le banane a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93,
- al sostegno transitorio per i coltivatori di barbabietole da zucchero a norma del titolo IV, capitolo 10 *sexies*, del regolamento (CE) n. 1782/2003,
- all'istituzione del regime agromonetario dell'euro a norma del regolamento (CE) n. 2799/98,
- all'aiuto per superficie per le uve secche a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2201/96,
- all'aiuto per superficie ai produttori di colture energetiche a norma del titolo IV, capitolo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003,
- all'aiuto per superficie per i cereali, i semi oleosi, le colture proteiche, i foraggi insilati e il ritiro dalla produzione a norma del titolo IV, capitolo 10, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/1999,
- al supplemento del pagamento per superficie concesso ai produttori di frumento duro nelle zone di produzione tradizionali a norma del titolo IV, capitolo 10, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1251/1999,
- all'aiuto alla produzione di sementi a norma del titolo IV, capitolo 1, sezione 5, del regolamento (CE) n. 73/2009, del titolo IV, capitolo 9, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71,
- al premio speciale per i bovini a norma del titolo IV, capitolo 1, sezione 11, del regolamento (CE) n. 73/2009, del titolo IV, capitolo 12, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999,
- al premio all'abbattimento dei vitelli a norma del titolo IV, capitolo 1, sezione 11, del regolamento (CE) n. 73/2009, del titolo IV, capitolo 12, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999 nonché le spese residue relative ai premi alla trasformazione di giovani vitelli maschi a norma dell'articolo 4i del regolamento (CEE) n. 805/68 del

Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine,

- al premio all'abbattimento dei bovini adulti a norma del titolo IV, capitolo 1, sezione 11, del regolamento (CE) n. 73/2009, del titolo IV, capitolo 12, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999 nonché le spese residue relative ai premi alla trasformazione di giovani vitelli maschi a norma dell'articolo 4i del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio,
- all'aiuto ai produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola a norma del titolo IV, capitolo 1, sezione 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 e del titolo IV, capitolo 6, del regolamento (CE) n. 1782/2003,
- all'aiuto per superficie per il riso a norma del titolo IV, capitolo 1, sezione 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, del titolo IV, capitolo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 nonché le spese residue a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3072/95,
- all'aiuto per gli oliveti a norma del titolo IV, capitolo 10 *ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003, dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 154/75 e del titolo II del regolamento (CEE) n. 136/66,
- all'aiuto concesso agli agricoltori che producono tabacco greggio a norma del titolo IV, capitolo 10 *quater*, del regolamento (CE) n. 1782/2003, dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 546/2002, del titolo I del regolamento (CEE) n. 2075/92 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2076/92,
- all'aiuto per superficie per il luppolo concesso ai produttori a norma del titolo IV, capitolo 10 *quinqüies*, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71,
- al premio specifico alla qualità per il frumento duro a norma del titolo IV, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003,
- all'aiuto ai produttori di colture proteiche a norma del titolo IV, capitolo 1, sezione 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 e del titolo IV, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003,
- all'aiuto per superficie per la frutta a guscio a norma del titolo IV, capitolo 1, sezione 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 e del titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003,
- ai pagamenti transitori agli agricoltori che producono pomodori a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, e dell'articolo 128, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 nonché dell'articolo 68 *ter*, paragrafo 1, e dell'articolo 143 *ter* e *quater*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003,
- all'aiuto connesso al pagamento transitorio per i frutti rossi a norma del titolo IV, capitolo 1, sezione 9, del regolamento (CE) n. 73/2009 e del titolo IV, capitolo 10 *nonies*, del regolamento (CE) n. 1782/2003,
- agli aiuti diretti concessi nelle regioni ultraperiferiche a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003 e agli aiuti diretti concessi in tali regioni anteriormente al 2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1577/96 del Consiglio, del 30 luglio 1996, che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella (GU L 206 del 16.8.1996, pag. 4).

Regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

Regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro (GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2800/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, relativo alle misure transitorie applicabili nella politica agricola comune in considerazione dell'introduzione dell'euro (GU L 349 del 24.12.1998, pag. 8).

Regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 113).

Regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli (Poseidom) (GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11).

Regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (Poseima) (GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26).

Regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (Poseican) (GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45).

Regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei

foraggi essiccati (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 114).

Regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1).

Articolo 05 03 03 — Aiuti aggiuntivi

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
600 000	1 000 000	638 401,56

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese residue a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Articolo 05 03 10 — Riserva per le crisi nel settore agricolo

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
424 500 000		

Commento

Nuovo articolo

Stanziamiento destinato a coprire le spese per le misure necessarie per far fronte a gravi crisi nel settore della produzione o della distribuzione di prodotti agricoli.

La riserva deve essere stabilita applicando all'inizio di ciascun esercizio una riduzione agli aiuti diretti nel settore agricolo (capitolo 05 03) con i meccanismi di disciplina finanziaria a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 73/2009 nella versione modificata dal regolamento (CE) n. 671/2012 nonché dell'articolo 25 della proposta della Commissione COM(2011) 628 definitivo, e dell'articolo 8 della proposta della Commissione COM(2011) 625 definitivo. Quando la Commissione ritiene necessario fare ricorso alla riserva, in conformità del pertinente atto legislativo, presenta ai due rami dell'autorità di bilancio una proposta di storno dalla riserva stessa alle pertinenti linee di bilancio che finanziano la misura che si considera necessaria. Ogni proposta di storno della Commissione relativa ad un ricorso alla riserva deve essere preceduta da un esame delle possibilità di riassegnazione degli stanziamenti. Alla fine dell'esercizio finanziario, gli importi della riserva che non sono stati resi disponibili per misure di crisi sono rimborsati in misura proporzionale come aiuti diretti alle linee di bilancio sulle quali è stata operata la riduzione.

Gli storni che attingono alla riserva e il ritrasferimento dalla riserva agli aiuti diretti nel settore agricolo sono effettuati conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 12 ottobre 2011, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune [COM(2011) 625 definitivo].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 12 ottobre 2011, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune [COM(2011) 628 definitivo].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 25 marzo 2013, recante fissazione del tasso di adeguamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 per l'anno civile 2013 [COM(2013) 159 final].

Accordo interistituzionale del tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (che sostituisce l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e

la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria).

Conclusioni del Consiglio europeo dell'8 febbraio 2013 (EUCO 37/13).

CAPITOLO 05 04 — SVILUPPO RURALE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziameti 2013		Esecuzione 2012		Pagame nti 2012/20 14
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
05 04	Sviluppo rurale								
05 04 01	Completamento dello sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Garanzia — Periodo di programmazione 2000-2006								
05 04 01 14	Completamento dello sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Garanzia — Periodo di programmazione 2000-2006	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-2 798 802,74	-2 798 802,74	
	<i>Articolo 05 04 01 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-2 798 802,74	-2 798 802,74	
05 04 02	Sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Orientamento — Completamento dei programmi precedenti								
05 04 02 01	Completamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione Orientamento — Regioni obiettivo n. 1 (2000-2006)	2	p.m.	p.m.	p.m.	95 916 258	0,—	136 190 222,80	
05 04 02 02	Completamento del programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (2000-2006)	2	p.m.	p.m.	p.m.	2 189 102	0,—	0,—	
05 04 02 03	Completamento dei programmi precedenti per le regioni degli obiettivi n. 1 e n. 6 (anteriori al 2000)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 04 02 04	Completamento dei programmi precedenti per le regioni dell'obiettivo n. 5b (anteriori al 2000)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 04 02 05	Completamento dei programmi precedenti per le regioni al di fuori dell'obiettivo n. 1 (anteriori al 2000)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 04 02 06	Completamento di Leader (2000-2006)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 353 952,76	
05 04 02 07	Completamento delle iniziative comunitarie precedenti (anteriori al 2000)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 04 02 08	Completamento delle misure innovatrici precedenti (anteriori al 2000)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 04 02 09	Completamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione Orientamento — Assistenza tecnica operativa (2000-2006)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	<i>Articolo 05 04 02 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.	p.m.	98 105 360	0,—	137 544 175,56	
05 04 03	Completamento di altre misure								
05 04 03 02	Risorse genetiche vegetali e animali — Completamento delle misure precedenti	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 211 830,01	
	<i>Articolo 05 04 03 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 211 830,01	
05 04 04	Strumento temporaneo per il finanziamento dello sviluppo rurale nel quadro del FEAOG, sezione Garanzia — Nuovi Stati membri — Completamento di programmi (2004-2006)								
05 04 04 05	Completamento dello sviluppo rurale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (2007-2013)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 04 05 01	Programmi di sviluppo rurale	2	p.m.	10 333 305 000	14 788 920 797	12 948 675 553	14 589 123 242,00	13 116 592 223,30	126,94 %
05 04 05 02	Assistenza tecnica operativa	2	p.m.	6 433 956	14 535 000	8 463 833	8 356 451,32	5 081 713,54	78,98 %

	<i>Articolo 05 04 05 — Totale parziale</i>		p.m.	10 339 738 956	14 803 455 797	12 957 139 386	14 597 479 693,32	13 121 673 936,84	126,91 %
05 04 60	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — FEASR (2014 - 2020)								
05 04 60 01	Promozione dello sviluppo rurale sostenibile e di un settore agricolo unionale più equilibrato sotto il profilo territoriale e ambientale, innovativo e rispettoso del clima	2		13 970 049 059	1 303 887 960				
05 04 60 02	Assistenza tecnica operativa	2		17 222 000	7 748 500				
	<i>Articolo 05 04 60 — Totale parziale</i>			13 987 271 059	1 311 636 460				
	Capitolo 05 04 — Totale			13 987 271 059	11 651 375 416	14 803 455 797	13 055 244 746	14 594 680 890,58	13 257 631 139,67 113,79 %

Articolo 05 04 01 — Completamento dello sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Garanzia — Periodo di programmazione 2000-2006

Commento

Le eventuali entrate iscritte all'articolo 6 7 0 dello stato generale delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari su qualsiasi voce del presente articolo conformemente agli articoli 18 e 154 del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87).

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1), in particolare l'articolo 39.

Voce 05 04 01 14 — Completamento dello sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Garanzia — Periodo di programmazione 2000-2006

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	-2 798 802,74

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli importi recuperati dagli Stati membri che non possono essere considerati come un'irregolarità o una negligenza ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1290/2005. Questi importi saranno imputati come correzioni di spese precedentemente finanziate con le voci da 05 04 01 01 a 05 04 01 13 e non potranno essere riutilizzati dagli Stati membri.

Esso è inoltre destinato a coprire le eventuali spese residue dichiarate dagli Stati membri in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento del Consiglio n. 1290/2005.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

Articolo 05 04 02 — Sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Orientamento — Completamento dei programmi precedenti

Commento

L'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede rettifiche finanziarie le cui eventuali entrate sono iscritte alla voce 6 5 0 0 dello stato delle entrate. Tali entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, nei casi specifici in cui tali stanziamenti siano necessari per coprire i rischi di annullamento o di riduzione di rettifiche decise in precedenza.

Basi giuridiche

Le seguenti basi giuridiche si applicano a tutte le linee del presente articolo salvo diversa indicazione.

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 158, 159 e 161.

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1), in particolare l'articolo 39.

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999.

Voce 05 04 02 01 — Completamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione Orientamento — Regioni obiettivo n. 1 (2000-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	95 916 258	0,—	136 190 222,80

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione Orientamento, nell'ambito dell'obiettivo n. 1 ancora da liquidare dal periodo di programmazione 2000-2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

Voce 05 04 02 02 — Completamento del programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (2000-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	2 189 102	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni del programma speciale per la pace e la riconciliazione ancora da liquidare dal periodo di programmazione 2000-2006.

Basi giuridiche

Decisione 1999/501/CE della Commissione, del 1° luglio 1999, che stabilisce una ripartizione indicativa per Stato membro degli

stanziamenti d'impegno a titolo dell'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 (GU L 194 del 27.7.1999, pag. 49), in particolare il considerando 5.

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999, in particolare il paragrafo 44, lettera b).

Voce 05 04 02 03 — Completamento dei programmi precedenti per le regioni degli obiettivi n. 1 e n. 6 (anteriori al 2000)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare relativi ai precedenti periodi di programmazione per i vecchi obiettivi n. 1 e n. 6.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

Voce 05 04 02 04 — Completamento dei programmi precedenti per le regioni dell'obiettivo n. 5b (anteriori al 2000)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare relativi ai precedenti periodi di programmazione per il vecchio obiettivo n. 5b a partire dal FEAOG, sezione Orientamento.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

Voce 05 04 02 05 — Completamento dei programmi precedenti per le regioni al di fuori dell'obiettivo n. 1 (anteriori al 2000)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare relativi ai precedenti periodi di programmazione per il vecchio obiettivo n. 5a, a partire dal FEAOG, sezione Orientamento.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo

agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

Voce 05 04 02 06 — Completamento di Leader (2000-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 353 952,76

Commento

Stanzamento destinato a coprire il finanziamento da parte dell'iniziativa comunitaria Leader+ degli impegni ancora da liquidare dal periodo di programmazione 2000-2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 14 aprile 2000, recante gli orientamenti per l'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader+) (GU C 139 del 18.5.2000, pag. 5).

Voce 05 04 02 07 — Completamento delle iniziative comunitarie precedenti (anteriori al 2000)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanzamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare relativamente alle iniziative comunitarie precedenti il periodo di programmazione 2000-2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria per le regioni ultraperiferiche (REGIS II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 44).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, recante orientamenti per la concessione di sovvenzioni globali o per programmi operativi integrati sulla base di richieste di contributo che gli Stati membri sono invitati a presentare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 48).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo delle zone di confine, della cooperazione transfrontaliera e delle reti energetiche selezionate (Interreg II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 60).

Nota della Commissione agli Stati membri, del 16 maggio 1995, che fissa gli orientamenti per un'iniziativa nel quadro del programma speciale di aiuto per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (Peace I) (GU C 186 del 20.7.1995, pag. 3).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, dell'8 maggio 1996, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg riguardante la cooperazione transnazionale

in materia di assetto territoriale (Interreg II C) (GU C 200 del 10.7.1996, pag. 23).

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, del 26 novembre 1997, sul programma speciale di aiuto per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (1995-1999) (Peace I) [COM(97) 642 definitivo].

Voce 05 04 02 08 — Completamento delle misure innovatrici precedenti (anteriori al 2000)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanzamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti durante i precedenti periodi di programmazione per azioni innovatrici o misure di preparazione, sorveglianza o valutazione, nonché per qualsiasi altra analoga forma di intervento di assistenza tecnica prevista dai regolamenti.

Esso è altresì destinato a finanziare le spese residue delle azioni pluriennali preesistenti, segnatamente quelle approvate e attuate a norma di altri regolamenti summenzionati e che non possono essere ricondotte agli obiettivi prioritari dei Fondi.

Lo stanziamento sarà inoltre utilizzato, ove del caso, per coprire fondi dovuti a titolo del FEAOG, sezione Orientamento, per interventi i cui stanziamenti di impegno corrispondenti non sono disponibili né previsti nell'ambito della programmazione 2000-2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

Voce 05 04 02 09 — Completamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione Orientamento — Assistenza tecnica operativa (2000-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanzamento destinato a coprire il finanziamento da parte del FEAOG, sezione Orientamento, degli impegni ancora da liquidare dal periodo di programmazione 2000-2006 per le misure di assistenza tecnica, quali previste nell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1260/1999. L'assistenza tecnica copre le misure di preparazione, monitoraggio, valutazione, controllo e gestione necessarie all'attuazione degli interventi del FEAOG, sezione Orientamento. In particolare serviva per finanziare:

- spese accessorie (indennità di rappresentanza, formazione, riunioni e missioni),
- spese di informazione e pubblicazione,
- spese per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni,
- contratti per fornitori di servizi,
- sovvenzioni.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

Articolo 05 04 03 — Completamento di altre misure

Voce 05 04 03 02 — Risorse genetiche vegetali e animali — Completamento delle misure precedenti

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 211 830,01

Commento

Stanziamanto destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in relazione al programma comunitario in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura.

Stanziamanto destinato prioritariamente all'uso sostenibile e all'ulteriore sviluppo della diversità biologica da realizzare attraverso la cooperazione fra gli agricoltori, le organizzazioni non governative specializzate e gli istituti pubblici e privati. Occorre inoltre sensibilizzare i consumatori su tale tema.

Le eventuali entrate iscritte all'articolo 6 7 0 dello stato generale delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario e all'articolo 180 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 870/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il regolamento (CE) n. 1467/94 (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 18).

Articolo 05 04 04 — Strumento temporaneo per il finanziamento dello sviluppo rurale nel quadro del FEAOG, sezione Garanzia — Nuovi Stati membri — Completamento di programmi (2004-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamanti destinati a coprire gli impegni per il periodo di programmazione 2004-2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

Atto del 2003 relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, in particolare il punto 26 del capitolo 6, parte A, dell'allegato II «Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione» come adattato dalla decisione 2004/281/CE del Consiglio (GU L 93 del 30.3.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1), in particolare l'articolo 39.

Articolo 05 04 05 — Completamento dello sviluppo rurale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (2007-2013)

Commento

Le eventuali entrate iscritte all'articolo 6 7 1 dello stato generale delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari su qualsiasi linea del presente articolo conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

Voce 05 04 05 01 — Programmi di sviluppo rurale

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	10 333 305 000	14 788 920 797	12 948 675 553	14 589 123 242,00	13 116 592 223,30

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013 finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Degli stanziamenti d'impegno complessivi della presente voce, un importo di 2 355 300 000 EUR risulta dalla modulazione obbligatoria di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009. Inoltre, un importo di 347 900 000 EUR risulta dalla modulazione volontaria prevista dal regolamento (CE) n. 378/2007. Le misure di sviluppo rurale adottate in tutti gli assi saranno valutate in base a indicatori di rendimento più sofisticati per i sistemi di allevamento e i metodi di produzione, onde raccogliere le sfide legate ai cambiamenti climatici, alla protezione delle risorse idriche, alla biodiversità e alle energie rinnovabili. Gli Stati membri riferiscono sulla risposta data alle nuove sfide nelle misure di sviluppo rurale, anche per quanto riguarda il settore lattiero-caseario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

Voce 05 04 05 02 — Assistenza tecnica operativa

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	6 433 956	14 535 000	8 463 833	8 356 451,32	5 081 713,54

Commento

Stanzamento destinato a coprire le misure di assistenza tecnica, quali previste all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, in particolare la rete europea per lo sviluppo rurale.

Parte dello stanziamento è destinata a portare avanti lo sviluppo della rete europea per la solidarietà rurale, operativa oramai da due anni.

1. Obiettivo: creare una zona europea di solidarietà, prevenzione e ricerca

— Fase 1: Consolidamento della rete di solidarietà esistente.

— Fase 2: Espansione della rete per offrire ad altri paesi europei i benefici della sua competenza ai fini dell'adozione di misure preventive volte a salvaguardare l'occupazione nel settore dell'agricoltura e mantenere la vitalità economica delle zone rurali. Vi è un'urgente necessità di condividere e normalizzare i regimi di sostegno comprensivi già in uso e scambiare opinioni sul significato preciso dell'espressione «essere in difficoltà», al fine di individuare coloro che si trovano in questa situazione, utilizzando i criteri comunemente noti come «segnali d'allarme». Questi strumenti di prevenzione consentiranno ai gruppi di sostegno di recente istituzione di affrontare i problemi delle zone rurali in modo più efficace.

2. Azione da intraprendere: diffusione degli strumenti di prevenzione

Occorre diffondere più ampiamente possibile tra gli agricoltori europei i seguenti strumenti:

— «Segnali d'allarme»: gli strumenti di prevenzione basilari di autovalutazione che gli agricoltori devono utilizzare per valutare le difficoltà cui sono confrontati. Questo strumento consentirà agli agricoltori di determinare esattamente le difficoltà in cui versano, affinché possano richiedere l'assistenza di agenzie preposte ad aiutarli a uscirne quanto prima possibile.

— «Strumenti di gestione semplificata»: questo strumento di autovalutazione finanziaria consentirà agli agricoltori di valutare la situazione finanziaria delle loro aziende agricole e di anticipare le difficoltà, determinare le proprie capacità d'investimento o di diversificazione e di attenersi a un piano di recupero prestabilito. La formazione all'utilizzo dello strumento di gestione semplificata sarà fornita dai gruppi di sostegno individuali a livello nazionale. La formazione è rivolta a coloro che si occupano degli agricoltori in difficoltà e li sostengono.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

Articolo 05 04 60 — Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — FEASR (2014 - 2020)

Voce 05 04 60 01 — Promozione dello sviluppo rurale sostenibile e di un settore agricolo unionale più equilibrato sotto il profilo territoriale e ambientale, innovativo e rispettoso del clima

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti				
13 970 049 059	1 303 887 960				

Commento

Nuova voce

05 05 01	Programma speciale di adesione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (Sapard) — Completamento di misure precedenti (anteriori al 2014)								
05 05 01 01	Strumento di preadesione Sapard — Completamento del programma (2000-2006)	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 05 01 02	Strumento di preadesione Sapard — Completamento dell'assistenza preadesione per otto paesi candidati	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	<i>Articolo 05 05 01 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 05 02	Strumento di assistenza preadesione per lo sviluppo rurale (IPARD) — Completamento del programma (2007-2013)	4	p.m.	93 920 000	259 328 000	81 470 000	231 199 692,00	6 511 487,93	6,93 %
05 05 03	Sostegno all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, al Kosovo, al Montenegro e alla Serbia								
05 05 03 01	Sostegno alle riforme politiche e al progressivo allineamento nonché all'adozione, attuazione e applicazione dell'«acquis communautaire»	4	p.m.	p.m.					
05 05 03 02	Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale	4	20 000 000	4 200 000					
	<i>Articolo 05 05 03 — Totale parziale</i>		20 000 000	4 200 000					
05 05 04	Sostegno alla Turchia								
05 05 04 01	Sostegno alle riforme politiche e al progressivo allineamento nonché all'adozione, attuazione e applicazione dell'«acquis communautaire»	4	p.m.	p.m.					
05 05 04 02	Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale	4	70 000 000	14 700 000					
	<i>Articolo 05 05 04 — Totale parziale</i>		70 000 000	14 700 000					
	Capitolo 05 05 — Totale		90 000 000	112 820 000	259 328 000	81 470 000	231 199 692,00	6 511 487,93	5,77 %

Commento

Articolo 05 05 01 — Programma speciale di adesione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (Sapard) — Completamento di misure precedenti (anteriori al 2014)

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87).

Regolamento (CE) n. 2257/2004 del Consiglio, del 20 dicembre 2004, che modifica i regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CE) n. 1267/1999, (CE) n. 1268/1999 e (CE) n. 2666/2000 per tener conto dello status di candidato della Croazia (GU L 389 del 30.12.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Voce 05 05 01 01 — Strumento di preadesione Sapard — Completamento del programma (2000-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanzamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni contratti fino al 31 dicembre 2006 in Bulgaria, Romania e Croazia per le misure di sostegno connesse all'agricoltura e allo sviluppo rurale nell'ambito di Sapard.

In nessun caso saranno autorizzate spese amministrative sulla presente voce, indipendentemente dal beneficiario.

Voce 05 05 01 02 — Strumento di preadesione Sapard — Completamento dell'assistenza preadesione per otto paesi candidati

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire la liquidazione degli impegni contratti fino al 31 dicembre 2003 per le misure di sostegno connesse all'agricoltura e allo sviluppo rurale nell'ambito di Sapard negli otto paesi candidati che sono divenuti Stati membri nel 2004.

In nessun caso saranno autorizzate spese amministrative sulla presente voce, indipendentemente dal beneficiario.

Articolo 05 05 02 — Strumento di assistenza preadesione per lo sviluppo rurale (IPARD) — Completamento del programma (2007-2013)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	93 920 000	259 328 000	81 470 000	231 199 692,00	6 511 487,93

Commento

Stanziamanto destinato a finanziare i pagamenti relativi a impegni ancora da liquidare relativi a esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Articolo 05 05 03 — Sostegno all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, al Kosovo, al Montenegro e alla Serbia

Voce 05 05 03 01 — Sostegno alle riforme politiche e al progressivo allineamento nonché all'adozione, attuazione e applicazione dell'«acquis communautaire»

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.				

Commento

Nuova voce

Nell'ambito di IPA II, stanziamento destinato al conseguimento nei Balcani occidentali dei seguenti obiettivi specifici:

- sostegno alle riforme politiche,
- rafforzamento della capacità dei paesi beneficiari di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'«acquis communautaire», dei fondi e delle politiche dell'Unione nei settori strutturale, della coesione, agricolo e dello sviluppo rurale.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi finanziari degli Stati membri e dei paesi terzi, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità e persone fisiche, a taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) [COM(2011) 838 definitivo], in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c).

Voce 05 05 03 02 — Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
20 000 000	4 200 000		

Commento

Nuova voce

Nell'ambito di IPA II, stanziamento destinato al conseguimento nei Balcani occidentali dell'obiettivo specifico dello sviluppo economico, sociale e territoriale, ai fini della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi finanziari degli Stati membri e dei paesi terzi, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità e persone fisiche, a taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) [COM(2011) 838 definitivo], in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 05 05 04 — Sostegno alla Turchia

Voce 05 05 04 01 — Sostegno alle riforme politiche e al progressivo allineamento nonché all'adozione, attuazione e applicazione dell'«acquis communautaire»

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
p.m.	p.m.		

Commento

Nuova voce

Nell'ambito di IPA II, stanziamento destinato al conseguimento in Turchia dei seguenti obiettivi specifici:

- sostegno alle riforme politiche,
- rafforzamento della capacità dei paesi beneficiari di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione tramite il sostegno al

progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'«acquis communautaire», dei fondi e delle politiche dell'Unione nei settori strutturale, della coesione, agricolo e dello sviluppo rurale.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi finanziari degli Stati membri e dei paesi terzi, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità e persone fisiche, a taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) [COM(2011) 838 definitivo], in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c).

Voce 05 05 04 02 — Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti				
70 000 000	14 700 000				

Commento

Nuova voce

Nell'ambito di IPA II, stanziamento destinato al conseguimento in Turchia dell'obiettivo specifico dello sviluppo economico, sociale e territoriale, ai fini della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi finanziari degli Stati membri e dei paesi terzi, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità e persone fisiche, a taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) [COM(2011) 838 definitivo], in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b).

CAPITOLO 05 06 — ASPETTI INTERNAZIONALI DEL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012		Pagamenti 2012/20 14
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
05 06	Aspetti internazionali del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»								
05 06 01	Accordi internazionali in materia di agricoltura	4	6 696 000	6 696 000	6 629 000	5 069 602	3 631 625,30	3 631 625,30	54,24 %
	Capitolo 05 06 — Totale		6 696 000	6 696 000	6 629 000	5 069 602	3 631 625,30	3 631 625,30	54,24 %

Articolo 05 06 01 — Accordi internazionali in materia di agricoltura

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
6 696 000	6 696 000	6 629 000	5 069 602	3 631 625,30	3 631 625,30

Commento

Stanzamento destinato a coprire il contributo dell'Unione agli accordi internazionali elencati di seguito.

Basi giuridiche

Decisione 92/580/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1992, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15).

Decisione 96/88/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1995, relativa all'approvazione da parte della Comunità europea della convenzione sul commercio dei cereali e della convenzione relativa all'aiuto alimentare, che costituiscono l'accordo internazionale sui cereali del 1995 (GU L 21 del 27.1.1996, pag. 47).

Decisione 2005/800/CE del Consiglio, del 14 novembre 2005, relativa alla conclusione dell'accordo internazionale del 2005 sull'olio di oliva e sulle olive da tavola (GU L 302 del 19.11.2005, pag. 47).

Atti di riferimento

Articolo 54, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 19 dicembre 2012, che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione, nel Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 [COM (2012) 780final].

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 19 dicembre 2012, che stabilisce la posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 [COM (2012) 779 final].

CAPITOLO 05 07 — AUDIT DELLE SPESE AGRICOLE FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA (FEAGA)

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
05 07	Audit delle spese agricole finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)					
05 07 01	Controllo delle spese agricole					
05 07 01 02	Azioni di controllo e prevenzione — Pagamenti diretti da parte dell'Unione	2	6 800 000	6 800 000	6 499 202,44	95,58 %
05 07 01 06	Spese per rettifiche finanziarie a favore degli Stati membri a seguito di decisioni concernenti la liquidazione dei conti degli esercizi precedenti per le spese in gestione concorrente dichiarate nell'ambito del FEAOG, sezione Garanzia (misure precedenti) e del FEAGA	2	p.m.	-200 000 000	28 526 845,77	
05 07 01 07	Spese per rettifiche finanziarie a favore degli Stati membri a seguito di decisioni concernenti la verifica di conformità dei conti degli esercizi precedenti per le spese in gestione concorrente dichiarate nell'ambito del FEAOG, sezione Garanzia (misure precedenti) e del FEAGA	2	p.m.	108 300 000	36 208 844,40	
	<i>Articolo 05 07 01 — Totale parziale</i>		6 800 000	-84 900 000	71 234 892,61	1047,57 %
05 07 02	Composizione delle controversie	2	p.m.	p.m.	39 134 000,00	
	Capitolo 05 07 — Totale		6 800 000	-84 900 000	110 368 892,61	1623,07 %

Commento

Le eventuali entrate iscritte all'articolo 670 dello stato generale delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari su qualsiasi voce del presente capitolo conformemente all'articolo 21 e all'articolo 174, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 12 ottobre 2011, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [COM(2011) 626 definitivo].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 12 ottobre 2011, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune [COM(2011) 628 definitivo].

Articolo 05 07 01 — Controllo delle spese agricole

Voce 05 07 01 02 — Azioni di controllo e prevenzione — Pagamenti diretti da parte dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
6 800 000	6 800 000	6 499 202,44

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'esecuzione delle verifiche mediante telerilevamento.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 165/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994, relativo al cofinanziamento, da parte della Comunità, dei controlli mediante telerilevamento (GU L 24 del 29.1.1994, pag. 6).

Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

Regolamento (UE) n. 671/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 (GU L 204 del 31.7.2012, pag. 11).

Voce 05 07 01 06 — Spese per rettifiche finanziarie a favore degli Stati membri a seguito di decisioni concernenti la liquidazione dei conti degli esercizi precedenti per le spese in gestione concorrente dichiarate nell'ambito del FEAOG, sezione Garanzia (misure precedenti) e del FEAGA

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	-200 000 000	28 526 845,77

Commento

Stanziamiento destinato a coprire i risultati delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 e dell'articolo 53, paragrafo 1, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune [COM(2011) 628 definitivo].

Lo stanziamento è destinato altresì a coprire i risultati delle decisioni di liquidazione dei conti relative al Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero. Il principio della liquidazione dei conti è stabilito dall'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

Voce 05 07 01 07 — Spese per rettifiche finanziarie a favore degli Stati membri a seguito di decisioni concernenti la verifica di conformità dei conti degli esercizi precedenti per le spese in gestione concorrente dichiarate nell'ambito del FEAOG, sezione Garanzia (misure precedenti) e del FEAGA

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamiento 2013	Esecuzione 2012
p.m.	108 300 000	36 208 844,40

Commento

Stanziamiento destinato a coprire i risultati delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e dell'articolo 54 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune [COM(2011) 628 definitivo].

Lo stanziamento è destinato altresì a coprire i risultati delle decisioni di verifica di conformità dei conti relative al Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero qualora siano a favore degli Stati membri. Il principio della liquidazione dei conti è stabilito dall'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

Articolo 05 07 02 — Composizione delle controversie

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamiento 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	39 134 000,00

Commento

Articolo destinato a registrare l'eventuale iscrizione di uno stanziamento destinato a coprire le spese che un organo giurisdizionale può mettere a carico della Commissione, in particolare per danni e interessi.

Esso è altresì destinato a coprire le eventuali spese che la Commissione potrebbe dover sostenere conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore (GU L 67 del 14.3.1991, pag. 11).

CAPITOLO 05 08 — STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO PER IL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012		Pagame nti 2012/20 14
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
05 08	Strategia politica e coordinamento per il settore «Agricoltura e sviluppo rurale»								
05 08 01	Rete di informazione contabile agricola (RICA)	2	14 619 600	13 733 871	14 636 655	14 350 561	14 281 019,82	13 339 474,81	97,13 %
05 08 02	Indagini sulla struttura delle aziende agricole	2	250 000	200 000	450 000	5 881 094	19 913 903,85	17 568 583,77	8784,29 %
05 08 03	Ristrutturazione dei sistemi di indagini agricole	2	1 753 760	1 695 892	1 550 687	1 628 919	1 511 000,00	1 479 048,89	87,21 %
05 08 06	Azioni di informazione sulla politica agricola comune	2	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	7 905 658,47	7 905 658,47	98,82 %
05 08 09	Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) — Assistenza tecnica operativa	2	1 670 000	1 670 000	2 670 000	2 670 000	1 464 807,55	1 464 807,55	87,71 %
05 08 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
05 08 77 01	Progetto pilota — Valutare i costi, per l'utente finale, dell'osservanza della legislazione dell'Unione in materia di ambiente, benessere degli animali e sicurezza alimentare	2	p.m.	411 089	p.m.	939 631	0,—	264 270,96	64,29 %
05 08 77 02	Progetto pilota — Scambio di migliori prassi per la semplificazione della condizionalità	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 08 77 03	Progetto pilota — Sostegno alle cooperative agricole	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 192 528,46	
05 08 77 04	Progetto pilota — Osservatorio dei prezzi e dei margini agricoli	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 08 77 05	Progetto pilota — Sostegno alle iniziative di agricoltori e consumatori a favore di una produzione alimentare a basse emissioni di carbonio, a basso consumo energetico e commercializzata a livello locale	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 08 77 06	Azione preparatoria — Osservatorio dei prezzi e dei margini agricoli	2	p.m.	1 000 000	2 000 000	1 000 000			
05 08 77 07	Progetto pilota — Misure contro la speculazione sui prodotti agricoli di base	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 08 77 08	Progetto pilota — Programma di scambio per giovani agricoltori	2	p.m.	600 000	p.m.	750 000	0,—	0,—	
05 08 77 09	Azione preparatoria — Risorse genetiche vegetali e animali dell'Unione	2	p.m.	600 000	1 500 000	750 000			
	<i>Articolo 05 08 77 — Totale parziale</i>		p.m.	2 611 089	3 500 000	3 439 631	0,—	1 456 799,42	55,79 %
05 08 80	Partecipazione dell'Unione all'Esposizione universale Milano 2015 «Nutrire il pianeta — Energia per la vita»	2	6 300 000	3 000 000					
	Capitolo 05 08 — Totale		32 593 360	30 910 852	30 807 342	35 970 205	45 076 389,69	43 214 372,91	139,80 %

Commento

Le eventuali entrate iscritte all'articolo 670 dello stato generale delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 e all'articolo 174, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

Articolo 05 08 01 — Rete di informazione contabile agricola (RICA)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
14 619 600	13 733 871	14 636 655	14 350 561	14 281 019,82	13 339 474,81

Commento

Stanziamento destinato a coprire le retribuzioni forfettarie e lo sviluppo di strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi, la pubblicazione e la diffusione dei dati contabili delle aziende agricole e l'analisi dei risultati.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27).

Articolo 05 08 02 — Indagini sulla struttura delle aziende agricole

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
250 000	200 000	450 000	5 881 094	19 913 903,85	17 568 583,77

Commento

Stanziamento destinato a cofinanziare le indagini statistiche necessarie per il controllo delle strutture dell'Unione europea, compreso il finanziamento della banca dati Eurofarm.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole (GU L 56 del 2.3.1988, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola (GU L 321 dell'1.12.2008, pag. 14).

Articolo 05 08 03 — Ristrutturazione dei sistemi di indagini agricole

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 753 760	1 695 892	1 550 687	1 628 919	1 511 000,00	1 479 048,89

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese per il miglioramento dei sistemi di statistica agricola nell'Unione,
- le sovvenzioni, le spese contrattuali o di pagamenti per servizi prestati nel quadro dell'acquisto e della consultazione di banche dati,
- le sovvenzioni, le spese contrattuali o di pagamenti per servizi prestati nel quadro di lavori di modellizzazione nel settore agricolo e di previsione, a breve e medio termine, dell'evoluzione dei mercati e delle strutture agricole, nonché per la divulgazione dei risultati,
- le sovvenzioni, le spese contrattuali o di pagamenti per servizi prestati nel quadro della realizzazione di azioni relative all'applicazione delle tecniche di telerilevamento, delle indagini per aree e dei modelli agrometeorologici alle statistiche agricole,
- le sovvenzioni, le spese contrattuali o di pagamenti per servizi connessi all'esecuzione di analisi economiche e l'elaborazione di indicatori nell'ambito della politica agricola.

Basi giuridiche

Compiti derivanti dalle prerogative istituzionali della Commissione, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Decisione 96/411/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996, sul miglioramento delle statistiche agricole comunitarie (GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 14).

Decisione n. 1445/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, concernente l'applicazione di tecniche d'indagine per area e di telerilevamento nelle statistiche agrarie per il periodo 1999-2003 (GU L 163 del 4.7.2000, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 78/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008, relativo alle azioni che la Commissione dovrà intraprendere per il periodo 2008-2013 mediante applicazioni di telerilevamento messe a punto nel quadro della politica agricola comune (GU L 25 del 30.1.2008, pag. 1).

Articolo 05 08 06 — Azioni di informazione sulla politica agricola comune

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamiento 2013	Esecuzione 2012
8 000 000	8 000 000	7 905 658,47

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento delle azioni dell'Unione intese a sensibilizzare l'opinione pubblica circa la politica agricola comune a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 814/2000 e dell'articolo 47 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune [COM(2011) 628 definitivo].

Tali azioni possono configurarsi come:

- programmi di attività annuali presentati in particolare da organizzazioni agricole o di sviluppo rurale e da associazioni di consumatori o di tutela dell'ambiente,
- azioni specifiche presentate in particolare dalle autorità pubbliche degli Stati membri, da mass media o da istituti universitari,
- azioni intraprese su iniziativa della Commissione,
- azioni destinate alla promozione dell'agricoltura familiare.

Parte dello stanziamento è destinata a fornire informazioni nelle scuole, presso i punti di vendita e altri punti di contatto con i consumatori, sugli elevati standard di qualità, sicurezza alimentare, protezione dell'ambiente e benessere degli animali cui gli agricoltori europei debbono conformarsi, rispetto alle norme in vigore nei paesi terzi; il progetto dovrebbe mettere in evidenza l'importante contributo della PAC al raggiungimento di tali elevati standard e includere spiegazioni sui diversi regimi di qualità esistenti, quali le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.

Parte dello stanziamento è destinato a finanziare una campagna d'informazione dei consumatori sulle cause e conseguenze degli

sprechi alimentari e consigli sui modi per ridurli, nonché a promuovere pratiche di riferimento nell'ambito dei diversi settori della catena alimentare.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune (GU L 100 del 20.4.2000, pag. 7).

Articolo 05 08 09 — Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) — Assistenza tecnica operativa

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
	1 670 000		2 670 000		1 464 807,55

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese a norma dell'articolo 5, lettere da a) a d), del regolamento (CE) n. 1290/2005 e dell'articolo 6, lettera a) e lettere da d) a f), della proposta della Commissione COM(2011) 628 definitivo.

Lo stanziamento può essere utilizzato anche per coprire:

- le spese per la costituzione di una banca di dati analitici per i prodotti del settore vitivinicolo prevista dall'articolo 87 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1),
- le spese connesse allo studio «Valutare i costi, per l'utente finale, dell'osservanza della legislazione dell'Unione in materia di ambiente, benessere degli animali e sicurezza alimentare».

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

Articolo 05 08 77 — Progetti pilota e azioni preparatorie

Voce 05 08 77 01 — Progetto pilota — Valutare i costi, per l'utente finale, dell'osservanza della legislazione dell'Unione in materia di ambiente, benessere degli animali e sicurezza alimentare

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	411 089	p.m.	939 631	0,—	264 270,96

Commento

Ex articolo 05 08 10

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 05 08 77 02 — Progetto pilota — Scambio di migliori prassi per la semplificazione della condizionalità

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Ex articolo 05 08 11

Stanzamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 05 08 77 03 — Progetto pilota — Sostegno alle cooperative agricole

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 192 528,46

Commento

Ex voce 05 02 17 01

Stanzamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 05 08 77 04 — Progetto pilota — Osservatorio dei prezzi e dei margini agricoli

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Ex voce 05 02 17 02

Stanzamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 05 08 77 05 — Progetto pilota — Sostegno alle iniziative di agricoltori e consumatori a favore di una produzione alimentare a basse emissioni di carbonio, a basso consumo energetico e commercializzata a livello locale

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Ex voce 05 02 17 03

Stanzamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 05 08 77 06 — Azione preparatoria — Osservatorio dei prezzi e dei margini agricoli

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti		
p.m.	1 000 000	2 000 000	1 000 000		

Commento

Ex voce 05 02 17 04

Stanzamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito dell'azione preparatoria.

Stanzamento destinato a finanziare un osservatorio dei prezzi e dei margini agricoli europei. Esso è, tra l'altro, destinato a migliorare lo strumento europeo di sorveglianza dei prezzi dei prodotti alimentari al fine di renderlo più facile da utilizzare, integrandovi un'interfaccia multilingue, estendendolo a un maggior numero di prodotti alimentari e consentendo una migliore comparabilità tra i prezzi per ciascun anello della filiera alimentare all'interno degli Stati membri e tra essi, in modo da soddisfare l'esigenza avvertita dai consumatori e dagli agricoltori di una maggiore trasparenza per quanto riguarda la fissazione dei prezzi dei prodotti alimentari.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 05 08 77 07 — Progetto pilota — Misure contro la speculazione sui prodotti agricoli di base

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Ex voce 05 02 17 07

Stanzamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 05 08 77 08 — Progetto pilota — Programma di scambio per giovani agricoltori

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	600 000	p.m.	750 000	0,—	0,—

Commento

Ex voce 05 04 05 03

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 05 08 77 09 — Azione preparatoria — Risorse genetiche vegetali e animali dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti		
p.m.	600 000	1 500 000	750 000		

Commento

Ex voce 05 04 03 01

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito dell'azione preparatoria.

Stanziamiento destinato a coprire i costi di un'azione preparatoria in vista di un terzo programma dell'Unione per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali e animali in agricoltura. I programmi precedenti, basati sul regolamento (CE) n. 1476/94 del Consiglio e sul regolamento (CE) n. 870/2004 del Consiglio sono stati completati nel 2010. Le prime valutazioni dei progetti sembrano indicare che sono necessarie ulteriori azioni al fine di promuovere la conservazione della diversità genetica e l'uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, contribuire alla qualità dei prodotti e allo sviluppo di catene di produzione locali e promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze tra ricercatori, agricoltori, allevatori e reti di ONG e cittadini impegnati, coinvolgendo gli utenti finali e accrescendo la consapevolezza dei consumatori in questo campo.

L'azione preparatoria contribuisce a definire gli elementi di un futuro terzo programma dell'Unione sulle risorse genetiche e verte in particolare sugli aspetti seguenti:

- come migliorare la comunicazione tra gli Stati membri e le rispettive autorità in merito alle prassi di eccellenza e all'armonizzazione degli sforzi per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche,
- come rafforzare lo sviluppo di reti tra gli attori principali, tra cui agricoltori, ricercatori, banche dei geni, ONG e utenti finali e migliorare le opportunità di commercializzazione nel contesto di programmi di qualità e catene alimentari corte,
- come migliorare lo scambio di conoscenze e la ricerca volta ad accrescere la diversità genetica nei sistemi agricoli,
- come adattare i metodi di allevamento e la legislazione alla necessità di conservare la diversità genetica e utilizzare in modo sostenibile le risorse genetiche,
- come contribuire a far sì che le misure per lo sviluppo rurale siano attuate con successo attraverso azioni relative alla diversità genetica in agricoltura,

— come ridurre al minimo gli oneri amministrativi ai fini di un migliore accesso alle azioni.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 05 08 80 — Partecipazione dell'Unione all'Esposizione universale Milano 2015 «Nutrire il pianeta — Energia per la vita»

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamen ti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
6 300 000	3 000 000		

Commento

Nuovo articolo

Stanziamen to destinato a finanziare la partecipazione dell'Unione all'esposizione universale «Nutrire il pianeta — Energia per la vita» che si terrà a Milano nel 2015.

Lo stanziamento è destinato a coprire i costi di base della presenza dell'UE all'interno del padiglione italiano (locazione dello spazio espositivo, allestimento dello stand, spese di funzionamento). I costi di organizzazione di manifestazioni e mostre (rimborso degli onorari degli esperti, materiale espositivo ecc.) saranno coperti dagli stanziamenti dei pertinenti programmi specifici secondo il settore interessato.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 05 09 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamen ti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
			Impegni	Pagamenti			
05 09	Orizzonte 2020 — Ricerca e innovazione nel settore agricolo						
05 09 03	Sfide per la società						
05 09 03 01	Garantire approvvigionamenti sufficienti di prodotti alimentari sicuri e di elevata qualità e altri bioprodot ti	1.1	52 163 000	2 290 968			
	<i>Articolo 05 09 03 — Totale parziale</i>		52 163 000	2 290 968			
05 09 50	Stanziamen ti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico						
05 09 50 01	Stanziamen ti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)	1.1	p.m.	p.m.			
	<i>Articolo 05 09 50 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.			
	Capitolo 05 09 — Totale		52 163 000	2 290 968			

Commento

Il presente commento è applicabile a tutte le linee di bilancio del presente capitolo.

Stanziamiento destinato al programma quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione «Orizzonte 2020» che copre il periodo 2014-2020.

Il programma svolgerà un ruolo fondamentale nell'attuazione dell'iniziativa faro di Europa 2020 «L'Unione dell'innovazione» e di altre iniziative faro, segnatamente «Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse», «Una politica industriale per l'era della globalizzazione» e «Un'Agenda digitale per l'Europa», nonché nello sviluppo e nel funzionamento dello Spazio europeo della ricerca. Orizzonte 2020 contribuisce a costruire un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione in tutta l'Unione mediante la mobilitazione di finanziamenti supplementari sufficienti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione.

Il programma quadro ha come obiettivi generali quelli stabiliti dall'articolo 179 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e intende contribuire alla creazione di una società della conoscenza, fondata sullo Spazio europeo della ricerca, favorendo la cooperazione transnazionale nell'Unione a tutti i livelli, portando il dinamismo, la creatività e l'eccellenza della ricerca europea ai limiti della conoscenza, rafforzando in quantità e qualità le risorse umane per la ricerca e la tecnologia e le capacità di innovazione in tutta Europa e assicurandone un uso ottimale.

Sono imputati su tali articoli e voci anche le spese per riunioni, conferenze, seminari e colloqui ad alto livello scientifico o tecnologico e d'interesse europeo organizzati dalla Commissione, il finanziamento delle analisi e valutazioni di alto livello scientifico o tecnologico, effettuate per conto dell'Unione, per esplorare nuovi settori di ricerca adeguati per l'azione dell'Unione, in particolare nel quadro dello spazio europeo della ricerca, nonché le azioni di monitoraggio e diffusione dei risultati dei programmi, anche per le azioni svolte a titolo dei precedenti programmi quadro.

Lo stanziamento verrà utilizzato conformemente alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (2014-2020) [COM(2011) 810 definitivo].

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Per alcuni di questi progetti è prevista la possibilità per paesi terzi o istituti di paesi terzi di partecipare alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica. I contributi finanziari saranno iscritti alle voci 6 0 1 3 e 6 0 1 5 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti da Stati che partecipano alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica saranno iscritte alla voce 6 0 1 6 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari, a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti dai contributi di organismi esterni alle attività dell'Unione saranno iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Gli stanziamenti supplementari saranno iscritti alla voce 05 09 50 01.

Gli stanziamenti amministrativi del presente capitolo saranno iscritti al capitolo 05 01 05.

Articolo 05 09 03 — Sfide per la società

Commento

La presente priorità di Orizzonte 2020 rappresenta la risposta diretta alle priorità strategiche e alle sfide per la società individuate nella strategia Europa 2020. Le attività verranno impostate secondo un approccio basato sulle sfide che riunisce le risorse e le conoscenze di una gamma di settori, tecnologie e discipline. Le attività interesseranno l'intero ciclo dalla ricerca al mercato, con un nuovo accento sulle attività connesse all'innovazione, quali il pilotaggio, le dimostrazioni, i banchi di prova, il sostegno allo svolgimento di gare d'appalto, la progettazione, le innovazioni dettate dagli utenti, l'innovazione sociale e la commercializzazione delle innovazioni. Le attività daranno un sostegno diretto alle corrispondenti competenze settoriali a livello dell'Unione.

Voce 05 09 03 01 — Garantire approvvigionamenti sufficienti di prodotti alimentari sicuri e di elevata qualità e altri bioprodotti

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
52 163 000	2 290 968		

Commento

Nuova voce

Azione imperniata sullo sviluppo di sistemi agricoli e silvicoli più sostenibili e produttivi, e al tempo stesso di servizi, idee e nuove politiche per far prosperare i mezzi di sussistenza della popolazione rurale. Verrà inoltre posto l'accento su prodotti alimentari sani e sicuri per tutti nonché su metodi di trasformazione alimentare concorrenziali che utilizzino meno risorse e producano meno rifiuti. Parallelamente è previsto un impegno a favore dello sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi (ad esempio tramite l'attività di pesca sostenibile e rispettosa dell'ambiente). Verranno altresì promosse le bioindustrie europee a basse emissioni di carbonio, efficienti sotto il profilo delle risorse, sostenibili e competitive.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 [COM(2011) 809 definitivo].

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 [COM(2011)811 definitivo], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera b).

Articolo 05 09 50 — Stanzamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico

Voce 05 09 50 01 — Stanzamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
p.m.	p.m.		

Commento

Nuovo articolo

Articolo destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da paesi terzi (non SEE) che partecipano a progetti di ricerca e sviluppo tecnologico per il periodo 2014-2020.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate possono dare luogo all'apertura di stanziamenti supplementari.

CAPITOLO 05 10 — FONDO EUROPEO DI ADEGUAMENTO ALLA GLOBALIZZAZIONE (FEG)

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
			Impegni	Pagamenti			
05 10	Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)						

05 10 01	<i>Estendere agli agricoltori il campo di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)</i>	9					
			p.m.	p.m.			
Capitolo 05 10 — Totale			p.m.	p.m.			

Articolo 05 10 01 — Estendere agli agricoltori il campo di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti				
p.m.	p.m.				

Commento

Nuovo articolo

Articolo destinato a coprire i contributi finanziari erogati dal Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), previa domanda degli Stati membri, per le azioni ammissibili di cui all'articolo 7 della proposta della Commissione COM (2011) 608 a favore dei lavoratori che cambiano le attività agricole precedentemente svolte o le adattano per un periodo che inizia dalla firma, da parte dell'Unione, di un accordo commerciale che contiene misure di liberalizzazione degli scambi per il settore agricolo interessato e si conclude tre anni dopo la completa attuazione di tali misure, nella misura in cui queste ultime comportano un sostanziale aumento delle importazioni nell'Unione europea di uno o più prodotti agricoli, accompagnata da una forte diminuzione dei relativi prezzi a livello dell'Unione o, eventualmente, a livello nazionale o regionale.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2014-2020 [COM (2011) 608 definitivo].

TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
06 01	Spese amministrative del settore «Mobilità e trasporti»		73 849 351	73 849 351	66 811 011	66 811 011	65 209 019,47	65 209 019,47
06 02	Politica europea dei trasporti	1	2 576 941 731	963 840 819	1 613 008 724	874 066 537	1 581 626 308,00	977 668 289,12
06 03	Orizzonte 2020 – Ricerca e innovazione nel settore dei trasporti	1	222 108 000	27 367 732	58 324 795	40 777 964	62 597 290,37	61 306 793,48
Titolo 06 — Totale			2 872 899 082	1 065 057 902	1 738 144 530	981 655 512	1 709 432 617,84	1 104 184 102,07

CAPITOLO 06 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «MOBILITÀ E TRASPORTI»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
06 01	Spese amministrative del settore «Mobilità e trasporti»					
06 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei del settore «Mobilità e trasporti»	5.2	42 451 366	35 013 858	34 413 860,01	81,07 %
06 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione del settore «Mobilità e trasporti»					
06 01 02 01	Personale esterno	5.2	2 429 007	2 362 249	2 112 097,41	86,95 %

06 01 02 11	Altre spese di gestione	5.2	2 236 454	2 389 096	2 674 249,52	119,58 %
	<i>Articolo 06 01 02 — Totale parziale</i>		4 665 461	4 751 345	4 786 346,93	102,59 %
06 01 03	Spese relative a apparecchiature e servizi per la tecnologia dell'informazione e della comunicazione del settore «Mobilità e trasporti»					
06 01 04	Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Mobilità e trasporti»	5.2	2 652 524	2 215 808	2 524 906,91	95,19 %
06 01 04 01	Spese di supporto per il meccanismo per collegare l'Europa (CEF) — Trasporti	1.1	2 895 000	3 820 000	2 878 197,68	99,42 %
	<i>Articolo 06 01 04 — Totale parziale</i>		2 895 000	3 820 000	2 878 197,68	99,42 %
06 01 05	Spese di supporto per i programmi di ricerca e innovazione nel settore «Mobilità e trasporti»					
06 01 05 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione – Orizzonte 2020	1.1	5 900 000	5 750 000	5 350 000,00	90,68 %
06 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione – Orizzonte 2020	1.1	2 800 000	2 800 000	2 833 000,00	101,18 %
06 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione – Orizzonte 2020	1.1	1 122 000	1 100 000	1 022 277,94	91,11 %
	<i>Articolo 06 01 05 — Totale parziale</i>		9 822 000	9 650 000	9 205 277,94	93,72 %
06 01 06	Agenzie esecutive					
06 01 06 01	Reti transeuropee di trasporto — Agenzia esecutiva — Contributo del meccanismo per collegare l'Europa (CEF)	1.1	9 805 000	9 805 000	9 805 000,00	100,00 %
06 01 06 02	Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione — Contributo del meccanismo per collegare l'Europa (CEF)	1.1	1 558 000	1 555 000	1 595 430,00	102,40 %
	<i>Articolo 06 01 06 — Totale parziale</i>		11 363 000	11 360 000	11 400 430,00	100,33 %
	Capitolo 06 01 — Totale		73 849 351	66 811 011	65 209 019,47	88,30 %

Articolo 06 01 01 — Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei del settore «Mobilità e trasporti»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
42 451 366	35 013 858	34 413 860,01

Articolo 06 01 02 — Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione del settore «Mobilità e trasporti»

Voce 06 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
2 429 007	2 362 249	2 112 097,41

Voce 06 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
2 236 454	2 389 096	2 674 249,52

Articolo 06 01 03 — Spese relative a apparecchiature e servizi per la tecnologia dell'informazione e della comunicazione del settore «Mobilità e trasporti»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
2 652 524	2 215 808	2 524 906,91

Articolo 06 01 04 — Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Mobilità e trasporti»

Voce 06 01 04 01 — Spese di supporto per il meccanismo per collegare l'Europa (CEF) — Trasporti

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
2 895 000	3 820 000	2 878 197,68

Commento

Ex voci 06 01 04 01, 06 01 04 04 e 06 01 04 07

Stanziamiento destinato a coprire le «azioni di sostegno al programma» di cui all'articolo 2, paragrafo 5, e all'articolo 5, paragrafo 2, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, direttamente connesse alle misure accompagnatorie necessarie per l'attuazione del programma del meccanismo per collegare l'Europa e gli orientamenti relativi alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T), comprese le spese per studi, riunioni di esperti, attività di informazione e pubblicazioni e le azioni di sostegno direttamente legate alla realizzazione degli obiettivi del meccanismo per collegare l'Europa.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. articolo 06 02 01.

Articolo 06 01 05 — Spese di supporto per i programmi di ricerca e innovazione nel settore «Mobilità e trasporti»

Voce 06 01 05 01 — Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione – Orizzonte 2020

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
5 900 000	5 750 000	5 350 000,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione – Orizzonte 2020, corrispondenti all'organico ufficiale che partecipano alle azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, inclusi i funzionari e gli agenti temporanei assegnati alle delegazioni dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 06 03.

Voce 06 01 05 02 — Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione – Orizzonte 2020

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
2 800 000	2 800 000	2 833 000,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative al personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione – Orizzonte 2020, che partecipa alle azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, incluso il personale esterno assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 06 03.

Voce 06 01 05 03 — Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione – Orizzonte 2020

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
1 122 000	1 100 000	1 022 277,94

Commento

Stanziamiento destinato a coprire i costi relativi alle altre spese amministrative per l'insieme dei programmi di ricerca e innovazione – Orizzonte 2020, nell'ambito dei programmi non nucleari, incluse altre spese amministrative sostenute dal personale assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Stanziamiento destinato inoltre a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Stanziamiento destinato altresì a coprire spese di assistenza tecnica e/o amministrativa connesse all'identificazione, preparazione, gestione, sorveglianza, audit e controllo del programma o dei progetti quali, ma non solo, conferenze, workshop, seminari, sviluppo e

manutenzione di sistemi informatici, missioni, formazioni e spese di rappresentanza.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 06 03.

Articolo 06 01 06 — Agenzie esecutive

Voce 06 01 06 01 — Reti transeuropee di trasporto — Agenzia esecutiva — Contributo del meccanismo per collegare l'Europa (CEF)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
9 805 000	9 805 000	9 805 000,00

Commento

Ex voce 06 01 04 31

Stanziamiento destinato a coprire le spese amministrative di personale e le spese operative dell'Agenzia esecutiva della rete transeuropea di trasporto sostenute per la partecipazione dell'Agenzia alla gestione di azioni del programma del meccanismo per collegare l'Europa, al completamento dei progetti finanziati nell'ambito del programma rete transeuropea di trasporto (TEN-T) 2000-2006 e 2007-2013.

La tabella dell'organico dell'Agenzia esecutiva è contenuta nella parte intitolata «Personale statutario» della sezione III — Commissione (volume 3).

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia (GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1).

Decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 2010 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (GU L 204 del 5.8. 2010, pag. 1).

Atti di riferimento

Decisione 2007/60/CE della Commissione, del 26 ottobre 2006, che istituisce l'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 32 del 6.2.2007, pag. 88).

Decisione C(2007) 3874 della Commissione, del 17 agosto 2007, che nomina cinque membri e un osservatore del comitato direttivo dell'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto, quale modificata dalle decisioni della Commissione C(2009) 0865 del 17 febbraio 2009 e C(2010) 2959 del 5 ottobre 2010.

Decisione C(2007) 5282 della Commissione, del 5 novembre 2007, che delega poteri all'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea dei trasporti ai fini dell'esecuzione di incarichi connessi con l'attuazione dei programmi comunitari per la concessione di sovvenzioni nel settore della rete transeuropea di trasporto, che include in particolare l'attuazione di stanziamenti iscritti nel bilancio della Comunità, modificata dalla decisione C(2008) 5538 del 7 ottobre 2008.

Voce 06 01 06 02 — Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione — Contributo del meccanismo per collegare l'Europa (CEF)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
1 558 000	1 555 000	1 595 430,00

Commento

Ex voce 06 01 04 32

Stanziamiento destinato a coprire le spese amministrative di personale e le spese operative dell'Agenzia esecutiva della rete transeuropea di trasporto sostenute per la partecipazione dell'Agenzia alla gestione di azioni del programma del meccanismo per collegare l'Europa, al completamento dei progetti finanziati nell'ambito dei programmi Marco Polo 2000-2006 e 2007-2013.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo di terzi, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

La tabella dell'organico dell'Agenzia esecutiva è contenuta nella parte intitolata «Personale statutario» della sezione III — Commissione (volume 3).

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari (GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6).

Regolamento (CE) n. 1692/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce il secondo programma Marco Polo relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci («Marco Polo II») (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 1).

Atti di riferimento

Decisione 2004/20/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che istituisce un'agenzia esecutiva, denominata «Agenzia esecutiva per l'energia intelligente», per la gestione dell'azione comunitaria nel settore dell'energia a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 85).

Decisione 2007/372/CE della Commissione, del 31 maggio 2007, che modifica la decisione 2004/20/CE per trasformare l'Agenzia esecutiva per l'energia intelligente in Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione (GU L 140 dell'1.6.2007, pag. 52).

Decisione della Commissione C(2007) 3198 del 9 luglio 2007 che delega poteri all'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione ai fini dell'esecuzione di incarichi connessi all'attuazione del programma Energia intelligente-Europa 2003-2006, del programma Marco Polo 2003-2006, del programma quadro per la competitività e l'innovazione 2007-2013 e per il programma Marco Polo 2007-2013, che include in particolare l'attuazione di stanziamenti iscritti nel bilancio della Comunità.

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012		Pagame nti 2012/20 14
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
06 02	Politica europea dei trasporti								
06 02 01	Meccanismo per collegare l'Europa (CEF)								
06 02 01 01	Eliminare le strozzature e realizzare i collegamenti mancanti	1.1	816 618 378	p.m.					
06 02 01 02	Garantire nel lungo periodo trasporti sostenibili ed efficienti	1.1	136 662 458	p.m.					
06 02 01 03	Ottimizzare l'integrazione e l'interconnessione dei modi di trasporto e accrescere l'interoperabilità e la sicurezza dei trasporti	1.1	273 324 915	p.m.					
06 02 01 04	Meccanismo per collegare l'Europa (CEF) – Dotazione del Fondo di coesione	1.2	983 000 000	p.m.					
06 02 01 05	Creare un contesto più propizio per gli investimenti privati in progetti nel settore delle infrastrutture di trasporto	1.1	240 681 250	p.m.					
	<i>Articolo 06 02 01 — Totale parziale</i>		2 450 287 001	p.m.					
06 02 02	Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)	1.1	34 173 871	34 173 871	34 555 811	34 555 811	35 727 726,00	35 727 726,00	104,55 %
06 02 03	Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)								
06 02 03 01	Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)	1.1	30 703 795	30 703 795	31 208 513	31 776 724	34 093 051,00	32 036 981,17	104,34 %
06 02 03 02	Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) – Misure antinquinamento	1.1	19 675 000	7 727 442					
	<i>Articolo 06 02 03 — Totale parziale</i>		50 378 795	38 431 237	31 208 513	31 776 724	34 093 051,00	32 036 981,17	83,36 %
06 02 04	Agenzia ferroviaria europea	1.1	23 573 064	23 573 064	24 871 400	24 871 400	25 644 223,00	25 644 000,00	108,79 %
06 02 05	Attività di supporto per la politica europea dei trasporti e i diritti dei passeggeri comprese le attività di comunicazione	1.1	16 019 000	15 000 000	26 150 000	15 112 564	30 221 430,49	22 985 807,44	153,24 %
06 02 06	Sicurezza dei trasporti	1.1	2 510 000	1 514 026	2 560 000	1 829 154	1 672 394,90	1 601 218,53	105,76 %
06 02 51	Completamento del programma di reti transeuropee	1.1	p.m.	818 000 000	1 410 000 000	721 545 956	1 367 564 015,17	818 891 946,85	100,11 %
06 02 52	Completamento del programma «Marco Polo»	1.1	p.m.	20 000 000	60 000 000	24 710 478	64 683 467,44	20 647 650,19	103,24 %
06 02 53	Completamento delle misure antinquinamento	1.1	p.m.	12 198 621	22 663 000	18 414 450	20 520 000,00	19 525 570,19	160,06 %
06 02 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
06 02 77 01	Azione preparatoria — Interfaccia europea di informazione e prenotazione per tutti i modi di trasporto	1.1	—	450 000	—	750 000	1 500 000,00	0,—	
06 02 77 02	Azione preparatoria — Facilitazione del traffico transfrontaliero ai punti di transito delle frontiere esterne nordorientali dell'Unione (dal punto di vista della sicurezza dei trasporti)	1.1	—	p.m.	—	p.m.	0,—	575 000,00	
06 02 77 03	Azione preparatoria — Navi alimentate a gas naturale liquefatto (GNL)	1.1	p.m.	500 000	1 000 000	500 000			
06 02 77 04	Progetto pilota — Sicurezza lungo la rete stradale transeuropea	1.1	—	—	—	—	0,—	32 388,75	
	<i>Articolo 06 02 77 — Totale parziale</i>		p.m.	950 000	1 000 000	1 250 000	1 500 000,00	607 388,75	63,94 %
	Capitolo 06 02 — Totale		2 576 941 731	963 840 819	1 613 008 724	874 066 537	1 581 626 308,00	977 668 289,12	101,43 %

Articolo 06 02 01 — Meccanismo per collegare l'Europa (CEF)

Voce 06 02 01 01 — Eliminare le strozzature e realizzare i collegamenti mancanti

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
816 618 378	p.m.		

Commento

Nuova voce

L'obiettivo «Eliminare le strozzature e realizzare i collegamenti mancanti» si riferisce all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), della proposta di regolamento che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa. Questo obiettivo sarà realizzato attraverso gli inviti a presentare proposte nell'ambito dei programmi di lavoro annuali e/o pluriennali che costituiscono le decisioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 84 del regolamento finanziario, dei progetti di rete di trasporto centrale e dei corridoi di trasporto dell'UE definiti negli allegati degli orientamenti del CEF e degli orientamenti del TEN-T. Il conseguimento di questo obiettivo si misurerà in base al numero di collegamenti transfrontalieri nuovi e migliorati e di strozzature eliminate grazie al meccanismo per collegare l'Europa.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 19 ottobre 2011, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, COM(2011) 665 final, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i).

Voce 06 02 01 02 — Garantire nel lungo periodo trasporti sostenibili ed efficienti

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
136 662 458	p.m.		

Commento

Nuova voce

L'obiettivo di «garantire nel lungo periodo trasporti sostenibili ed efficienti» si riferisce all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della proposta di regolamento che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa. Questo obiettivo sarà realizzato attraverso gli inviti a presentare proposte nell'ambito dei programmi di lavoro annuali e/o pluriennali che costituiscono le decisioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 84 del regolamento finanziario.

Nel periodo 2014-2020 il meccanismo per collegare l'Europa realizzerà un seguito del programma Marco Polo nel quadro degli orientamenti rivisti TEN-T. Conformemente all'articolo 38 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) [COM(2011) 650final], il CEF introdurrà una nuova impostazione a sostegno dei servizi di trasporto merci nell'UE (con una dotazione indicativa di 70-140 milioni di EUR all'anno).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 19 ottobre 2011, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa [COM(2011) 665 final], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto ii).

Voce 06 02 01 03 — Ottimizzare l'integrazione e l'interconnessione dei modi di trasporto e accrescere l'interoperabilità e la sicurezza dei trasporti

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
273 324 915	p.m.		

Commento

Nuova voce

L'obiettivo di «Ottimizzare l'integrazione e l'interconnessione dei modi di trasporto e accrescere l'interoperabilità e la sicurezza dei trasporti» è stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a, punto iii), della proposta di regolamento che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa.

Questo obiettivo sarà realizzato attraverso gli inviti a presentare proposte nell'ambito dei programmi di lavoro annuali e/o pluriennali che costituiscono le decisioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 84 del regolamento finanziario.

Il conseguimento di questo obiettivo si misurerà in base al numero di porti e aeroporti collegati alla rete ferroviaria, al numero di piattaforme logistiche multimodali create, al numero di collegamenti migliorati attraverso le autostrade del mare, nonché in base al numero di punti di approvvigionamento di fonti di energia alternative per veicoli che utilizzano la rete centrale.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 19 ottobre 2011, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa [COM(2011) 665 final], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iii).

Voce 06 02 01 04 — Meccanismo per collegare l'Europa (CEF) – Dotazione del Fondo di coesione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
983 000 000	p.m.		

Commento

Nuova voce

Stanzamento destinato a coprire il sostegno del Fondo di coesione destinato alle infrastrutture di trasporto nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione» del meccanismo per collegare l'Europa, conformemente all'articolo 84, paragrafo 4, della proposta di regolamento COM(2013) 246 final.

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della proposta di regolamento che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, sarà trasferito dal Fondo di coesione un importo di 10 miliardi di EUR a prezzi costanti del 2011 destinato ad essere speso in conformità alle disposizioni del regolamento CEF negli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione.

Conformemente all'articolo 11, questo obiettivo sarà realizzato attraverso inviti a presentare proposte nell'ambito dei programmi di lavoro annuali e/o pluriennali, aperti unicamente agli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione. Questi programmi di lavoro annuali e/o pluriennali costituiscono le decisioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 84 del regolamento finanziario.

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, e all'articolo 5, paragrafo 2, della proposta di regolamento che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, fino allo 0,35 % della dotazione specifica del Fondo di coesione destinata ai trasporti (35 milioni di EUR a prezzi costanti del 2011 nell'arco del periodo di 7 anni) dovrebbe essere spesa per «azioni di sostegno» direttamente connesse alle misure accompagnatorie necessarie per l'attuazione del programma del meccanismo per collegare l'Europa e gli orientamenti relativi alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T), comprese le spese per studi, riunioni di esperti, attività di informazione e pubblicazioni e le azioni di sostegno direttamente legate alla realizzazione dell'obiettivo del meccanismo per collegare l'Europa negli Stati membri ammissibili alla dotazione del Fondo di coesione.

La parte del contributo del Fondo di coesione assegnato alle «azioni di sostegno al programma» sarà spesa per attività di supporto, quali il rafforzamento delle capacità nella preparazione di progetti negli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione.

Atti di riferimento

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio [COM (2013) 246 final], in particolare l'articolo 84, paragrafo 4.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa [COM(2011) 665 final], in particolare:

- l'articolo 5, paragrafo 1, riguardante un trasferimento di 10 miliardi di EUR dal Fondo di coesione al meccanismo per collegare l'Europa,
- l'articolo 11 riguardante inviti specifici per i fondi trasferiti dal Fondo di coesione,
- l'articolo 2, paragrafo 5 e l'articolo 5, paragrafo 2, riguardanti le azioni di sostegno al programma per l'attuazione del CEF.

Voce 06 02 01 05 — Creare un contesto più propizio per gli investimenti privati in progetti nel settore delle infrastrutture di trasporto

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti				
240 681 250	p.m.				

Commento

Nuova voce

L'obiettivo di «creare un contesto più propizio per gli investimenti privati in progetti nel settore delle infrastrutture di trasporto» è inteso ad attuare i progetti di interesse comune attraverso gli strumenti finanziari sulla base di valutazioni ex ante, conformemente all'articolo 224 delle modalità di applicazione del regolamento finanziario dell'UE. Nel prossimo QFP dovrebbero essere disponibili circa 2 miliardi di EUR per strumenti finanziari innovativi quali lo strumento di obbligazioni di progetto, lo strumento di garanzia dei prestiti e obbligazioni e altri strumenti come le imprese comuni e gli strumenti di capitale per combinare risorse finanziarie pubbliche e private al fine di accelerare gli investimenti nelle infrastrutture in Europa. Scopo degli strumenti finanziari è agevolare l'accesso ai finanziamenti privati e quindi accelerare o rendere possibile il finanziamento dei progetti TEN-T ammissibili a norma degli orientamenti TEN-T e del regolamento CEF. Si intende istituire gli strumenti finanziari come quadri di «debito» o «capitale» per ovviare a specifiche lacune del mercato e fornire soluzioni di finanziamento adeguate. Saranno attuati in gestione diretta dalle entità delegate ai sensi del regolamento finanziario dell'UE oppure congiuntamente con le entità delegate. Le entità delegate devono essere abilitate a fornire garanzie alla Commissione sulla protezione degli interessi finanziari dell'UE conformemente ai requisiti del regolamento finanziario dell'UE.

Eventuali restituzioni dagli strumenti finanziari a norma dell'articolo 140, paragrafo 6, del regolamento finanziario, compresi i rimborsi del capitale, le garanzie liberate e i rimborsi del capitale dei prestiti versati alla Commissione e iscritti alla voce 6 3 4 1 dello stato delle entrate, danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, punto i), del regolamento finanziario.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 19 ottobre 2011, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa [COM(2011) 665 final].

Articolo 06 02 02 — Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
34 173 871	34 173 871	34 555 811	34 555 811	35 727 726,00	35 727 726,00

Commento

Ex voci 06 02 01 01 e 06 02 01 02

Stanziamiento destinato unicamente a coprire le spese di personale e le spese amministrative dell'Agenzia (titoli 1 e 2) e le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Agenzia è tenuta a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è contenuta nella parte intitolata «Personale statutario» della sezione III — Commissione (volume 3).

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono delle entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne nella voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Il contributo dell'Unione per il 2014 è pari a un importo complessivo di 34 173 871 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 51).

Atti di riferimento

Regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione, del 16 maggio 2006, concernente i metodi di lavoro dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione (GU L 129 del 17.5.2006, pag. 10).

Regolamento (CE) n. 768/2006 della Commissione, del 19 maggio 2006, recante attuazione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari e relativo alla gestione del sistema informativo (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 16).

Regolamento (CE) n. 593/2007 della Commissione, del 31 maggio 2007, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 140 dell'1.6.2007, pag. 3).

Regolamento (CE) n. 1356/2008 della Commissione, del 23 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 593/2007 relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 46).

Articolo 06 02 03 — Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)

Voce 06 02 03 01 — Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
30 703 795	30 703 795	31 208 513	31 776 724	34 093 051,00	32 036 981,17

Commento

Ex voci 06 02 02 01 e 06 02 02 02

Stanziamiento destinato unicamente a coprire le spese di personale e le spese amministrative dell'Agenzia (titoli 1 e 2) e le spese

operative relative al programma di lavoro (titolo 3) ad eccezione delle misure antinquinamento (cfr. voce 06 02 03 02).

L'Agenzia è tenuta a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e linee amministrative.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono delle entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne nella voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è contenuta nella parte intitolata «Personale statutario» della sezione III — Commissione (volume 3).

Il contributo dell'Unione per il 2014 comprese le misure antinquinamento è pari a un importo complessivo di 50 452 997 EUR. Un importo di 74 202 EUR proveniente dal recupero dell'eccedenza viene aggiunto all'importo di 50 378 795 EUR iscritto nel bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1) modificato.

Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).

Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, comprese sanzioni penali, per i reati di inquinamento (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11).

Voce 06 02 03 02 — Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) – Misure antinquinamento

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
19 675 000	7 727 442		

Commento

Nuova voce

Stanziamento destinato a coprire le misure antinquinamento previste dalla proposta di regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l'inquinamento causato dalle navi e l'inquinamento marino causato dagli impianti per l'estrazione di idrocarburi e di gas.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l'inquinamento causato dalle navi e l'inquinamento marino causato dagli impianti per l'estrazione di idrocarburi e di gas [COM(2013) 174 final].

Articolo 06 02 04 — Agenzia ferroviaria europea

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
23 573 064	23 573 064	24 871 400	24 871 400	25 644 223,00	25 644 000,00

Commento

Ex voci 06 02 08 01 e 06 02 08 02

Stanzamento destinato unicamente a coprire le spese di personale e le spese amministrative dell'Agenzia (titoli 1 e 2) e le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Agenzia è tenuta a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e linee amministrative.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono delle entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscrivere nella voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è contenuta nella parte intitolata «Personale statutario» della sezione III — Commissione (volume 3).

Il contributo dell'Unione per il 2014 è pari a un importo complessivo di 25 007 400 EUR. Un importo di 1 434 336 EUR proveniente dal recupero dell'eccedenza viene aggiunto all'importo di 23 573 064 EUR iscritto nel bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (regolamento sull'Agenzia) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1).

Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).

Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51).

Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia ferroviaria dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 [COM(2013) 27 final].

Articolo 06 02 05 — Attività di supporto per la politica europea dei trasporti e i diritti dei passeggeri comprese le attività di comunicazione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
16 019 000	15 000 000	26 150 000	15 112 564	30 221 430,49	22 985 807,44

Commento

Ex voci 06 01 04 02 e 06 01 04 09 (in parte) e l'ex articolo 06 02 03

Stanziamiento destinato a coprire spese per studi e riunioni di esperti direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre altresì altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Stanziamiento destinato a coprire le spese di informazione e comunicazione, le conferenze e gli eventi finalizzati a promuovere le attività nel settore dei trasporti, nonché per le pubblicazioni in formato elettronico e cartaceo direttamente collegate al conseguimento dell'obiettivo delle politiche dei trasporti, nonché di sicurezza e protezione degli utenti dei servizi di trasporto.

Stanziamiento destinato altresì a coprire le spese sostenute dalla Commissione per raccogliere ed elaborare tutte le informazioni necessarie per l'analisi, la definizione, la promozione, il monitoraggio, la valutazione e l'attuazione della politica comune dei trasporti dell'Unione, per tutti i modi di trasporto (su strada, ferroviario, aereo, marittimo e fluviale) e per tutti i settori (sicurezza dei trasporti, mercato interno dei trasporti e relative norme di attuazione, ottimizzazione della rete di trasporto, diritti dei passeggeri e loro protezione in tutti i modi di trasporto, l'utilizzo di carburanti alternativi in tutti i modi di trasporto, la mobilità urbana e per tutti gli altri settori connessi ai trasporti). Le principali azioni approvate e gli obiettivi perseguiti intendono favorire la politica comune dei trasporti dell'Unione europea, includendo l'estensione a paesi terzi, l'assistenza tecnica per tutti i modi di trasporto e i relativi settori, la formazione specifica, la definizione di regole per la sicurezza dei trasporti, la semplificazione delle procedure amministrative, l'uso delle tecnologie TIC, la promozione di una politica comune dei trasporti comprendente l'istituzione e la realizzazione di un orientamento a favore della rete transeuropea ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il rafforzamento dei diritti dei passeggeri e della loro protezione in tutti i modi di trasporto, nonché per migliorare l'applicazione e il rispetto dei regolamenti esistenti in materia di diritti dei passeggeri, in particolare attraverso azioni di sensibilizzazione sul contenuto di tali regolamenti, rivolte sia all'industria dei trasporti sia ai viaggiatori.

Trasporti marittimi e logistica

Stanziamiento destinato a coprire il monitoraggio, la valutazione e la revisione (valutazione d'impatto) della sicurezza marittima dell'UE.

È opportuno che tali attività siano intese a promuovere e sostenere la mobilità intermodale senza ostacoli per le persone a mobilità ridotta.

In relazione al regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1), la Commissione deve elaborare ulteriori misure per rendere più efficiente l'applicazione del regolamento.

L'attuazione del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14) richiede un'azione di attuazione speciale a causa degli obblighi giuridici in materia di informazione della Commissione e della complessità dell'interazione di strutture amministrative regionali, nazionali e internazionali (COTIF) che devono partecipare alla procedura di attuazione.

L'applicazione del regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1), entrato in vigore il 18 dicembre 2012, e il regolamento (CE) n. 181/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1), che entrerà in vigore il 1° marzo 2013, richiede un'azione di attuazione speciale per garantire che tali regolamenti siano correttamente applicati e fatti applicare dagli Stati membri e a causa degli obblighi giuridici in materia di informazione della Commissione.

A partire dal 2012 la Commissione svolgerà una campagna di informazione e sensibilizzazione in tutti gli Stati membri sui diritti dei passeggeri che durerà due anni, applicando così un'importante misura di sostegno all'attuazione.

Queste azioni e i relativi obiettivi potrebbero essere sostenuti a livelli diversi (locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale), per tutti i modi di trasporto e i settori pertinenti connessi ai trasporti, così come nei settori tecnico, tecnologico, normativo, informativo, ambientale, climatico e politico, nonché a favore dello sviluppo sostenibile.

Tradizionalmente, quello dei trasporti aerei è uno dei settori per i quali le autorità competenti ricevono il maggior numero di reclami nell'Unione. L'aumento del numero di transazioni commerciali eseguite per via elettronica (via internet o telefonia mobile) ha comportato un maggior numero di violazioni della legislazione dell'Unione sulla tutela dei consumatori.

Uno dei reclami più frequenti dei consumatori europei è l'assenza di strumenti di ricorso negli aeroporti stessi, in particolare laddove sussistano situazioni di conflitto derivanti da eventuali violazioni degli obblighi da parte delle compagnie aeree e di altri fornitori di servizi. Le autorità europee competenti per la tutela dei consumatori e per il trasporto aereo dovrebbero pertanto cooperare per garantire un tempestivo miglioramento delle strutture d'informazione e di sostegno dei passeggeri presso gli aeroporti, potenziando al contempo la coregolamentazione in questo settore.

Sicurezza stradale

La comunicazione della Commissione del 20 luglio 2010 «Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale» presenta sette obiettivi: l'educazione stradale, l'applicazione della normativa stradale, la sicurezza delle

infrastrutture stradali, il miglioramento della sicurezza dei veicoli, l'uso delle moderne tecnologie, i servizi di emergenza e assistenza post-incidente e la protezione degli utenti vulnerabili della strada. Proseguono le attività sulle nuovi patenti europee, sulla proposta della Commissione di un pacchetto "controlli tecnici", sull'utilizzo di sistemi di trasporto intelligenti e di sistemi di sicurezza a bordo dei veicoli e sull'avvio dei lavori finalizzati all'elaborazione di una strategia in materia di incidenti stradali gravi. L'attività della Commissione in materia di sicurezza stradale comprende anche la gestione delle norme relative alle merci pericolose, la manutenzione di una base dati europea sugli incidenti stradali (CARE), il monitoraggio della gestione delle infrastrutture e delle direttive in materia di sicurezza delle gallerie nonché della sicurezza degli utenti vulnerabili della strada. L'applicazione degli orientamenti 2011-2020 richiederebbe un'azione di attuazione speciale per lo scambio di buone pratiche, campagne per la sicurezza stradale, inviti a presentare proposte e creazione dell'osservatorio europeo della sicurezza stradale.

Stanziamiento destinato altresì a coprire le spese relative ad eventi pubblici come la Giornata europea della sicurezza stradale e simili iniziative di sensibilizzazione e interazione con i cittadini.

Stanziamiento destinato altresì a stabilire una cooperazione transfrontaliera efficiente tra gli Stati membri per quanto riguarda le attività di contrasto delle infrazioni al codice della strada.

Trasporto terrestre

Le principali attività nel settore dei trasporti terrestri sono intese a migliorare l'attuazione, il controllo o la pianificazione di nuove iniziative.

Cielo unico europeo

La piena attuazione del Cielo unico europeo [quattro regolamenti di base: (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 e oltre venti norme di attuazione] costituisce una priorità fondamentale per migliorare i servizi di navigazione aerea in termini di sicurezza, efficienza in rapporto ai costi della fornitura di servizi di navigazione aerea, riduzione dei ritardi dei flussi di traffico e delle prestazioni ambientali e, in sostanza, per migliorare il trasporto aereo in Europa.

L'estensione della legislazione sul Cielo unico europeo ai paesi del Sudest dell'Europa mediante l'accordo multilaterale relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA) costituisce un passo importante per la realizzazione della politica di vicinato. Questo intervento si basa sull'articolo 7 del regolamento (CE) n. 549/2004.

Basi giuridiche

Compito connesso alle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (Testo rilevante ai fini del SEE) — Dichiarazione degli Stati membri sulle questioni militari connesse con il cielo unico europeo (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10).

Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20).

Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26).

Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 4).

Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1).

Articolo 06 02 06 — Sicurezza dei trasporti

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 510 000	1 514 026	2 560 000	1 829 154	1 672 394,90	1 601 218,53

Commento

Ex voce 06 01 04 09 (in parte) ed ex articolo 06 02 11

Stanzamento destinato a coprire le spese sostenute dalla Commissione per la raccolta e il trattamento delle informazioni di varia natura necessarie per l'analisi, la definizione, la promozione, il controllo, la valutazione e l'attuazione delle misure e delle disposizioni necessarie ad accrescere la sicurezza dei trasporti terrestri, aerei e marittimi e la sua estensione nei paesi terzi nonché l'assistenza tecnica e le azioni specifiche di formazione.

Gli obiettivi principali dell'azione sono lo sviluppo e l'applicazione delle norme di sicurezza nel settore dei trasporti, segnatamente:

- misure destinate a prevenire atti di vandalismo nel settore dei trasporti,
- ravvicinamento delle legislazioni, delle norme tecniche e delle pratiche amministrative di controllo, intese a garantire la sicurezza dei trasporti,
- definizione degli indicatori, dei metodi e degli obiettivi comuni di sicurezza ferroviaria e della raccolta dei dati necessari,
- controllo delle misure di sicurezza dei trasporti a livello degli Stati membri, in tutte le modalità,
- coordinamento internazionale in materia di sicurezza dei trasporti,
- promozione della ricerca nel settore della sicurezza dei trasporti.

Stanzamento destinato altresì a coprire in particolare le spese per l'istituzione e l'operatività di un corpo di ispettori incaricati di verificare la conformità con i requisiti dell'Unione europea – legislazione sulla sicurezza degli aeroporti, dei porti e delle strutture portuali negli Stati membri, ed eventuali estensioni a paesi terzi, e delle navi battenti bandiera di uno Stato membro. Nella spesa sono incluse le indennità e le spese di trasporto degli ispettori della Commissione e le spese degli ispettori degli Stati membri secondo le disposizioni previste dalla predetta normativa. A tali spese si aggiungono, in particolare, le spese di formazione degli ispettori, le riunioni preparatorie e le forniture necessarie per le ispezioni.

Stanzamento destinato altresì a coprire le spese di informazione e comunicazione, nonché per le pubblicazioni in formato elettronico e cartaceo direttamente collegate al conseguimento dell'obiettivo delle politiche dei trasporti, nonché di sicurezza e protezione degli utenti dei servizi di trasporto.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).

Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28).

Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

Articolo 06 02 51 — Completamento del programma di reti transeuropee

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	818 000 000	1 410 000 000	721 545 956	1 367 564 015,17	818 891 946,85

Commento

Ex Articoli 06 03 01, 06 03 03 e 06 03 05

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni residui da esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1).

Decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto (GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio, del 21 maggio 2002, relativo alla costituzione dell'impresa comune Galileo (GU L 138 del 28.5.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia (GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1).

Decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (GU L 204 del 5.8.2010, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia (GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1).

Decisione C(2007) 3512 della Commissione, del 23 luglio 2007, che stabilisce il programma di lavoro pluriennale per la concessione di sovvenzioni nel campo della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) per il periodo 2007-2013.

Regolamento (CE) n. 67/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 20).

Atti di riferimento

Decisione C(2001) 2654 della Commissione, del 19 settembre 2001, che stabilisce un programma indicativo pluriennale per la concessione di aiuti finanziari della Comunità a progetti di interesse comune nel settore della rete transeuropea di trasporto per il periodo 2001-2006.

Decisione C(2007) 6382 della Commissione, del 17 dicembre 2007, riguardante la conclusione di un accordo di cooperazione fra la Commissione e la Banca europea per gli investimenti in relazione allo strumento di garanzia dei prestiti per i progetti TEN-T.

Articolo 06 02 52 — Completamento del programma «Marco Polo»

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	20 000 000	60 000 000	24 710 478	64 683 467,44	20 647 650,19

Commento

Ex articoli 06 02 06 e 06 02 07

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni residui da esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1692/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce il secondo programma Marco Polo relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci («Marco Polo II») (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1382/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari destinati a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci (programma «Marco Polo») (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 1).

Articolo 06 02 53 — Completamento delle misure antinquinamento

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	12 198 621	22 663 000	18 414 450	20 520 000,00	19 525 570,19

Commento

Ex voce 06 02 02 03

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni residui da esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono delle entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscrivere nella voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

Articolo 06 02 77 — Progetti pilota e azioni preparatorie

Voce 06 02 77 01 — Azione preparatoria— Interfaccia europea di informazione e prenotazione per tutti i modi di trasporto

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	450 000	—	750 000	1 500 000,00	0,—

Commento

Ex articolo 06 02 14

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni residui da esercizi precedenti in relazione all'azione preparatoria.

Azione preparatoria volta a collegare i sistemi d'informazione dei viaggiatori locali, regionali, nazionali e internazionali e fornire a un pubblico internazionale informazioni e la possibilità di acquistare biglietti attraverso un'unica interfaccia multilingue. L'iniziativa persegue i seguenti obiettivi:

- creare un'interfaccia europea d'informazione sui trasporti che sia di agevole accesso e fornisca ai passeggeri dati in tempo reale riguardo a qualsiasi spostamento in Europa, con qualsiasi modo di trasporto; l'interfaccia potrebbe altresì fornire talune informazione sui diritti dei passeggeri e sull'impatto ambientale di ciascuno spostamento (emissioni di CO₂, consumo di carburante ecc.), in modo tale da consentire un raffronto tra diverse modalità di trasporto,
- creare uno strumento di prenotazione on-line che faciliti gli spostamenti in Europa e che rappresenti altresì uno strumento di programmazione di viaggio, di calcolo dei costi di viaggio, di gestione delle richieste di disponibilità e di emissione integrata dei biglietti,
- interconnettere i sistemi internazionali di informazione dei viaggiatori.

L'azione preparatoria si dovrà basare sul regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (TAP STI) (GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11). In una prima fase, l'azione preparatoria sarebbe circoscritta a un numero limitato di paesi, lingue e tipologie di dati. Essa dovrebbe essere basata su diversi scenari che presentino varie combinazioni di modalità di trasporto. Particolare attenzione merita la prenotazione di assistenza per le persone a mobilità ridotta.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 06 02 77 02 — Azione preparatoria — Facilitazione del traffico transfrontaliero ai punti di transito delle frontiere esterne nordorientali dell'Unione (dal punto di vista della sicurezza dei trasporti)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	p.m.	0,—	575 000,00

Commento

Ex articolo 06 02 13

Voce destinata a coprire la liquidazione di impegni residui da esercizi precedenti in relazione all'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il

regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 06 02 77 03 — Azione preparatoria — Navi alimentate a gas naturale liquefatto (GNL)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	500 000	1 000 000	500 000		

Commento

Ex articolo 06 02 15

Stanzamento destinato a coprire la liquidazione di impegni residui da esercizi precedenti in relazione all'azione preparatoria.

Nel settembre 2011 la Commissione ha presentato un documento di lavoro dei suoi servizi su una serie di strumenti per un trasporto per vie navigabili sostenibile, in cui sono espresse eventuali misure per ridurre i costi legati al rispetto delle norme dell'industria nell'ottica di proporre nuovi limiti per il tenore di zolfo dei combustibili marittimi. Uno degli elementi centrali a medio e lungo termine è costituito dall'impiego di tecnologie navali pulite e di combustibili alternativi. Il gas naturale liquefatto è una soluzione promettente al fine di conformarsi alle regolamentazioni e in generale risolvere il problema dell'inquinamento atmosferico provocato dal traffico marittimo.

Nonostante gli eccellenti risultati sul piano della sicurezza, il gas naturale liquefatto è percepito come un pericolo potenziale dal pubblico generico. L'azione punta a delineare una panoramica generale e analizzare i rischi e i pericoli potenziali dello stoccaggio, del rifornimento e della movimentazione del gas naturale liquefatto (porti e navi). L'azione comprenderà anche i rischi generici del gas naturale liquefatto, per esempio in relazione alle sue proprietà chimiche, oltre allo sviluppo, in stretta cooperazione con i soggetti interessati, di informazioni e materiale audiovisivo intesi a illustrare i rischi e i vantaggi del gas naturale liquefatto nei trasporti marittimi.

Lo scopo è anche di conseguire una panoramica degli sviluppi commerciali per quanto attiene all'introduzione di navi alimentate a gas naturale liquefatto o «pronte per GNL» nonché relativa infrastruttura di approvvigionamento (a terra oppure con chiatte cisterne) nell'UE.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 06 02 77 04 — Progetto pilota — Sicurezza lungo la rete stradale transeuropea

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	—	—	0,—	32 388,75

Commento

Ex articolo 06 02 12

Voce destinata a coprire la liquidazione di impegni residui da esercizi precedenti in relazione al progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 06 03 — ORIZZONTE 2020 – RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012		Pagame nti 2012/20 14
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
06 03	Orizzonte 2020 – Ricerca e innovazione nel settore dei trasporti								
06 03 03	Sfide per la società								
06 03 03 01	Realizzare un sistema di trasporto europeo efficiente sotto il profilo delle risorse, rispettoso dell'ambiente, sicuro e continuo								
	<i>Articolo 06 03 03 — Totale parziale</i>								
06 03 50	Stanzamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico								
06 03 50 01	Stanzamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio Economico Europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)	1.1	p.m.	p.m.					
06 03 50 02	Stanzamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio Economico Europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (anteriore al 2014)	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	869 866,77	9 364 309,28	
	<i>Articolo 06 03 50 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	869 866,77	9 364 309,28	
06 03 51	Completamento di programmi quadro di ricerca precedenti (anteriori al 2007) — Settimo programma quadro — CE (2007-2013)								
06 03 52	Completamento di programmi quadro di ricerca precedenti (anteriori al 2007)	1.1	p.m.	7 952 635	58 324 795	40 194 966	61 683 985,00	44 959 715,92	565,34 %
	<i>Articolo 06 03 52 — Totale parziale</i>								
	Capitolo 06 03 — Totale		222 108 000	27 367 732	58 324 795	40 777 964	62 597 290,37	61 306 793,48	224,01 %

Commento

Il presente commento è applicabile a tutte le linee di bilancio del presente capitolo.

Questi stanziamenti saranno utilizzati per il programma quadro dell'Unione europea Orizzonte 2020 per la ricerca e l'innovazione che copre il periodo 2014-2020.

Il programma svolgerà un ruolo fondamentale nell'attuazione dell'iniziativa faro «Unione dell'innovazione» della strategia Europa 2020 e di altre iniziative faro, in particolare «Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse», «Politica industriale per l'era della globalizzazione» e «Un'agenda digitale europea», nonché nella creazione e nel funzionamento dello Spazio europeo della ricerca (ERA). Orizzonte 2020 contribuisce a costruire un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione in tutta l'Unione mediante la mobilitazione di finanziamenti supplementari sufficienti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione. Essi verranno eseguiti per realizzare gli obiettivi generali di cui all'articolo 179 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di contribuire alla creazione di una società della conoscenza, basata sullo Spazio europeo della ricerca, vale a dire il sostegno alla cooperazione transnazionale a tutti i livelli nell'Unione, lo stimolo del dinamismo, della creatività e dell'eccellenza della ricerca europea ai limiti della conoscenza, il rafforzamento delle risorse umane di ricerca e tecnologia in Europa a livello sia qualitativo che quantitativo e delle capacità di ricerca e innovazione in tutta l'Europa, garantendone il migliore uso.

Sono imputati su tali articoli e voci anche le spese per riunioni, conferenze, seminari e colloqui ad alto livello scientifico o tecnologico e d'interesse europeo organizzati dalla Commissione, il finanziamento di analisi e valutazioni di alto livello scientifico o tecnologico, effettuate per conto dell'Unione, per esplorare nuovi settori di ricerca adeguati per l'azione dell'Unione, in particolare nel quadro dello spazio europeo della ricerca, nonché le azioni di seguito e di diffusione dei risultati dei programmi, anche per le azioni svolte a titolo dei precedenti programmi quadro.

Stanzamento da utilizzare conformemente alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che stabilisce le regole di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020 (2014-2020)» [COM(2011) 810 final].

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo

informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Per alcuni di questi progetti è prevista la possibilità per paesi terzi o istituti di paesi terzi di prendere parte alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica. Quest'eventuale contributo finanziario sarà iscritto alle voci 6 0 1 3 e 6 0 1 5 dello stato delle entrate e potrà dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti da Stati che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnologica sono iscritte alla voce 6 0 1 6 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti da organismi esterni alle attività dell'Unione saranno iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in conformità dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Gli stanziamenti supplementari saranno iscritti alla voce 06 03 50 01.

Gli stanziamenti amministrativi di questo capitolo saranno iscritti al capitolo 06 01 05.

Articolo 06 03 03 — Sfide per la società

Commento

Questa priorità del programma Orizzonte 2020 affronta direttamente le priorità strategiche e le sfide per la società identificate nella strategia Europa 2020. Queste attività devono essere attuate seguendo un approccio incentrato sulle sfide da raccogliere che riunisca le risorse e le conoscenze relative a vari settori, tecnologie e discipline. Le attività interessano l'intero ciclo dalla ricerca al mercato, con un nuovo accento sulle attività connesse all'innovazione, quali il pilotaggio, le dimostrazioni, i banchi di prova, il sostegno allo svolgimento di gare d'appalto, la progettazione, le innovazioni dettate dagli utenti, l'innovazione sociale e la commercializzazione delle innovazioni. Queste attività sosterranno direttamente le competenze politiche settoriali corrispondenti a livello dell'Unione.

I finanziamenti si concentreranno sulle seguenti problematiche: Trasporti intelligenti, verdi e integrati

Voce 06 03 03 01 — Realizzare un sistema di trasporto europeo efficiente sotto il profilo delle risorse, rispettoso dell'ambiente, sicuro e continuo

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
222 108 000	19 415 097		

Commento

Nuova voce

Questo articolo è destinato a coprire le azioni di ricerca e innovazioni che potrebbero contribuire alla transizione dei trasporti verso una nuova epoca di mobilità intelligente. Le azioni nell'ambito di questa misura contribuiranno a sostenere lo sviluppo e l'adozione delle soluzioni necessarie per tutti i modi di trasporto, ridurre notevolmente le emissioni del comparto che sono nocive per l'ambiente, limitare la dipendenza del settore dai combustibili fossili e, di conseguenza, diminuire l'impatto dei trasporti sulla biodiversità oltre a tutelare le risorse naturali. Questi obiettivi saranno raggiunti investendo in attività specifiche, in particolare sotto forma di ampi partenariati pubblico-privato, come rendere aeromobili, veicoli e navi più ecologici e silenziosi, sviluppare attrezzature, infrastrutture e servizi intelligenti e migliorare i trasporti e la mobilità nelle aree urbane.

Le attività in materia di ricerca e innovazione nell'ambito di questo articolo daranno un contributo importante per ottimizzare prestazioni ed efficacia a fronte della crescente domanda di mobilità. Le azioni previste punteranno inoltre a ridurre drasticamente la congestione del traffico, migliorare sensibilmente la mobilità di persone e merci, sviluppare e applicare nuovi concetti di trasporto

merci e di logistica, ridurre il numero di incidenti e di decessi e migliorare la sicurezza. Le azioni nell'ambito di questo articolo sono destinate a contribuire a rendere l'Europa la regione più sicura per il trasporto aereo e a progredire verso l'obiettivo di azzerare entro il 2050 il numero delle vittime nel trasporto su strada.

La ricerca e l'innovazione svolgeranno un ruolo importante nel creare una leadership mondiale per l'industria europea dei trasporti, mantenere un vantaggio tecnologico e ridurre i costi degli attuali processi di produzione, contribuendo così alla crescita e alla creazione di posti di lavoro altamente qualificati nell'industria europea dei trasporti. In questo contesto l'articolo comprenderà le azioni volte a mettere a punto la prossima generazione di mezzi di trasporto e ad esplorare schemi di trasporto interamente nuovi.

Questa misura comprende altresì la ricerca socioeconomica e le attività rivolte al futuro del processo decisionale politico: le iniziative di supporto all'analisi e allo sviluppo della politica dei trasporti, compresi i suoi aspetti socio-economici, sono necessarie per promuovere l'innovazione e affrontare le sfide in questo settore.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 [COM(2011) 809 final].

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 [COM(2011) 811 final], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera d).

Articolo 06 03 50 — Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico

Voce 06 03 50 01 — Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio Economico Europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti				
p.m.	p.m.				

Commento

Nuova voce

Voce destinata a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da paesi terzi (non SEE) che partecipano alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico nel periodo 2014-2020.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate possono dare luogo all'apertura di stanziamenti supplementari.

Voce 06 03 50 02 — Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio Economico Europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (anteriore al 2014)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	869 866,77	9 364 309,28

Commento

Ex articolo 06 06 04

Articolo destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da paesi terzi (non SEE) che partecipano alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico dal periodo anteriore al 2014.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello

stato delle entrate possono dare luogo all'apertura di stanziamenti supplementari.

Articolo 06 03 51 — Completamento di programmi quadro di ricerca precedenti (anteriori al 2007) — Settimo programma quadro — CE (2007-2013)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	7 952 635	58 324 795	40 194 966	61 683 985,00	44 959 715,92

Commento

Ex voci 06 06 02 01 e 06 06 02 03

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni residui da esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico Cooperazione che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1361/2008 del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 219/2007 relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (GU L 352 del 31.12.2008, pag. 12).

Articolo 06 03 52 — Completamento di programmi quadro di ricerca precedenti (anteriori al 2007)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	582 998	43 438,60	6 982 768,28

Commento

Ex voci 06 06 05 01 e 06 06 05 02

Voce destinata a coprire impegni assunti precedentemente nel quadro dei precedenti programmi quadro (anteriori al 2007).

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione 87/516/Euratom, CEE del Consiglio, del 28 settembre 1987, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991) (GU L 302 del 24.10.1987, pag. 1).

Decisione 90/221/Euratom, CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 28).

Decisione 93/167/Euratom, CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, che adegua la decisione 90/221/Euratom, CEE concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (GU L 69 del 20.3.1993, pag. 43).

Decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU L 126 del 18.5.1994, pag. 1).

Decisione n. 616/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 1996, che adegua la decisione n. 1110/94/CE relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea (GU L 86 del 4.4.1996, pag. 69).

Decisione n. 2535/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° dicembre 1997, che adegua per la seconda volta la decisione n. 1110/94/CE, relativa al quarto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU L 347 del 18.12.1997, pag. 1).

Decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al quinto programma quadro della Comunità europea per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) (GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1).

Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1).

Decisione 2002/834/CE del Consiglio, del 30 settembre 2002, che adotta un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione: «Integrare e rafforzare lo spazio europeo della ricerca» (2002-2006) (GU L 294 del 29.10.2002, pag. 1).

TITOLO 07 — AMBIENTE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
07 01	Spese amministrative relative al settore «Ambiente»	76 290 323	76 290 323	71 636 610	71 636 610	70 958 001,35	70 958 001,35
07 02	Politica ambientale a livello dell'Unione e a livello internazionale	330 826 915	278 233 348	376 720 397	281 430 127	379 748 307,47	268 520 661,19
	Titolo 07 — Totale	407 117 238	354 523 671	448 357 007	353 066 737	450 706 308,82	339 478 662,54

CAPITOLO 07 01 — SPESE AMMINISTRATIVE RELATIVE AL SETTORE «AMBIENTE»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
07 01	Spese amministrative relative al settore «Ambiente»					
07 01 01	Spese relative a funzionari e agenti temporanei del settore «Ambiente»	5.2	48 146 061	43 086 217	43 116 472,90	89,55 %
07 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione del settore «Ambiente»					
07 01 02 01	Personale esterno	5.2	3 837 816	3 812 230	4 087 628,16	106,51 %
07 01 02 11	Altre spese di gestione	5.2	3 598 095	3 766 507	3 891 097,35	108,14 %
	<i>Articolo 07 01 02 — Totale parziale</i>		7 435 911	7 578 737	7 978 725,51	107,30 %

07 01 03	Spese relative a materiale e servizi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Ambiente»	5.2	3 008 351	2 726 656	3 162 610,33	105,13 %
07 01 04	Spese di supporto per operazioni e programmi del settore «Ambiente»					
07 01 04 01	Spese di supporto per il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) — Sottoprogramma ambiente	2	17 700 000	18 245 000	16 700 192,61	94,35 %
	Articolo 07 01 04 — Totale parziale		17 700 000	18 245 000	16 700 192,61	94,35 %
	Capitolo 07 01 — Totale		76 290 323	71 636 610	70 958 001,35	93,01 %

Articolo 07 01 01 — Spese relative a funzionari e agenti temporanei del settore «Ambiente»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
48 146 061	43 086 217	43 116 472,90

Articolo 07 01 02 — Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione del settore «Ambiente»

Voce 07 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
3 837 816	3 812 230	4 087 628,16

Voce 07 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
3 598 095	3 766 507	3 891 097,35

Articolo 07 01 03 — Spese relative a materiale e servizi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Ambiente»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
3 008 351	2 726 656	3 162 610,33

Articolo 07 01 04 — Spese di supporto per operazioni e programmi del settore «Ambiente»

Voce 07 01 04 01 — Spese di supporto per il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) — Sottoprogramma ambiente

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
17 700 000	18 245 000	16 700 192,61

Commento

Ex voci 07 01 04 01 e 07 01 04 04 (in parte)

L'allocazione finanziaria per il programma LIFE può coprire anche le spese relative alle attività preliminari, di monitoraggio, di controllo, di revisione contabile e di valutazione necessarie per la gestione del programma e il raggiungimento dei suoi obiettivi; in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, tra cui la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea, nella misura in cui sono legate agli obiettivi generali del presente regolamento, spese legate alle reti informatiche per l'elaborazione e lo scambio delle informazioni, insieme a tutte le altre spese tecniche e di assistenza amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.

Stanziamento destinato altresì a finanziare:

- i costi dell'assistenza tecnica relativa alle attività di monitoraggio, valutazione e revisione contabile attualmente in corso nel quadro dei progetti LIFE III e LIFE+,
- le riunioni di esperti e di beneficiari di progetti (consulenze relative alla gestione di progetti, lavoro in rete, condivisione dei risultati e delle buone prassi).

Ai sensi dell'articolo 5 della proposta relativa al programma LIFE, a quest'ultimo possono partecipare i paesi elencati di seguito. Tale partecipazione deve essere conforme alle condizioni definite nei rispettivi accordi bilaterali o multilaterali che fissano i principi generali della partecipazione ai programmi dell'Unione europea:

- i paesi facenti parte dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE): agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio devono essere aggiunti i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale,
- i paesi candidati, i potenziali candidati e i paesi in via di adesione all'Unione: le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e dei potenziali candidati che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario,
- i paesi ai quali si applica la politica europea di vicinato,
- i paesi che sono divenuti membri dell'Agenzia europea dell'ambiente, a norma del regolamento (CE) n. 933/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale. Le entrate provenienti dal contributo della Confederazione svizzera alla partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Articolo 6 della proposta relativa al programma LIFE: tale stanziamento può essere utilizzato per finanziare attività da svolgersi al di fuori del territorio dell'Unione, a condizione che dette attività siano indispensabili per raggiungere gli obiettivi dell'Unione europea in materia ambientale o per migliorare l'efficacia degli interventi realizzati negli Stati membri. Ai progetti di sovvenzione di azioni possono partecipare anche persone giuridiche stabilite al di fuori del territorio dell'Unione, a condizione che il beneficiario che coordina il progetto sia stabilito nel territorio dell'Unione e che l'attività svolta all'esterno dell'Unione sia indispensabile per raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia ambientale o per migliorare l'efficacia degli interventi realizzati negli Stati membri.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 07 02.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un programma per l'ambiente e per il clima (LIFE), [COM(2011) 874 definitivo].

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012		Pagame nti 2012/20 14
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
07 02	Politica ambientale a livello dell'Unione e a livello internazionale								
07 02 01	Contribuire a un'economia più verde e più efficiente sotto il profilo delle risorse e allo sviluppo e all'attuazione delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia di ambiente	2	125 439 106	4 628 758					
07 02 02	Arrestare e invertire la perdita di biodiversità	2	121 213 057	1 009 911					
07 02 03	Migliorare la governance e l'informazione in materia di ambiente a tutti i livelli	2	38 999 836	8 067 263					
07 02 04	Contributo agli accordi ambientali multilaterali ed internazionali	4	3 500 000	3 500 000	2 250 000	1 813 469	1 929 878,95	1 929 878,95	55,14 %
07 02 05	Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA)								
07 02 05 01	Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) — Attività relative alla legislazione sui biocidi	2	5 023 252	5 023 252	6 070 500	6 070 500	2 728 440,00	2 728 440,00	54,32 %
07 02 05 02	Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) — Attività connesse alla legislazione sull'importazione ed esportazione di sostanze chimiche pericolose	2	1 285 735	1 285 735	1 561 500	1 561 500	1 455 600,00	1 455 600,00	113,21 %
	<i>Articolo 07 02 05 — Totale parziale</i>		6 308 987	6 308 987	7 632 000	7 632 000	4 184 040,00	4 184 040,00	66,32 %
07 02 06	Agenzia europea dell'ambiente (AEE)	2	35 365 929	35 365 929	35 797 397	35 797 397	41 689 562,79	41 689 562,79	117,88 %
07 02 51	Completamento dei programmi ambientali precedenti	2	—	212 500 000	325 541 000	226 167 261	321 014 700,73	212 121 336,76	99,82 %
07 02 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
07 02 77 01	Progetto pilota — Monitoraggio ambientale del bacino del Mar Nero e programma quadro comune europeo per lo sviluppo della regione del Mar Nero	4	—	p.m.	—	p.m.	0,—	0,—	
07 02 77 02	Azione preparatoria — Monitoraggio ambientale del bacino del Mar Nero e programma quadro comune europeo per lo sviluppo della regione del Mar Nero	4	—	112 500	—	150 000	0,—	693 943,00	616,84 %
07 02 77 03	Azione preparatoria — Valutazione strategica dell'impatto ambientale dello sviluppo nell'Artico europeo	4	p.m.	375 000	p.m.	500 000	998 360,00	0,—	
07 02 77 04	Azione preparatoria — Azione preparatoria per la futura base giuridica relativa alle informazioni armonizzate sulle foreste dell'Unione	2	—	120 000	p.m.	250 000	1 000 000,00	0,—	
07 02 77 05	Progetto pilota — Sviluppo di attività di prevenzione contro la desertificazione in Europa	2	—	p.m.	—	p.m.	0,—	543 114,59	
07 02 77 06	Azione preparatoria — Clima del bacino dei Carpazi	2	—	700 000	—	1 200 000	0,—	967 292,80	138,18 %
07 02 77 07	Progetto pilota — Recupero di imbarcazioni in disuso non utilizzate per la pesca professionale	2	—	p.m.	—	p.m.	0,—	119 648,00	
07 02 77 08	Progetto pilota — Perdite economiche derivanti dagli ingenti volumi di acqua non fatturata nelle città	2	—	p.m.	—	390 000	0,—	571 500,00	
07 02 77 09	Progetto pilota — Certificazione delle pratiche agricole a basse emissioni di carbonio	2	—	95 000	—	370 000	0,—	291 191,20	306,52 %
07 02 77 10	Progetto pilota — Ricerca complessa sui metodi per il controllo della diffusione delle allergie all'ambrosia e al polline	2	—	150 000	—	p.m.	0,—	681 480,10	454,32 %
07 02 77 11	Progetto pilota — Sistema di rimborso a livello europeo per le lattine in alluminio per bevande	2	—	p.m.	—	p.m.	0,—	104 790,90	

07 02 77 12	Progetto pilota — Analisi delle pubblicazioni relative ai potenziali effetti dei cambiamenti climatici sulle aree protette per l'estrazione di acqua potabile nell'Unione e alla definizione delle priorità tra le diverse modalità di approvvigionamento di acqua potabile	2	—	p.m.	—	185 000	0,—	271 157,40		
07 02 77 13	Azione preparatoria — Programma BEST (programma volontario per la biodiversità e i servizi ecosistemici nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione e nei paesi e territori d'oltremare)	2	—	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 982 090,00	1 923 874,50	192,39 %	
07 02 77 14	Articolo 07 03 28 — Progetto pilota – Ciclo di riciclaggio della plastica e impatto sull'ambiente marino	2	—	p.m.	—	325 000	0,—	320 796,00		
07 02 77 15	Azione preparatoria — Sviluppo di attività di prevenzione contro la desertificazione in Europa	2	—	400 000	p.m.	800 000	1 000 000,00	669 856,60	167,46 %	
07 02 77 16	Progetto pilota — Precipitazioni atmosferiche — Protezione e uso razionale dell'acqua dolce	2	—	1 050 000	p.m.	375 000	1 500 000,00	0,—		
07 02 77 17	Progetto pilota — Studio comparato delle pressioni e delle misure nell'ambito dei piani di gestione dei grandi bacini idrografici dell'Unione	2	—	p.m.	—	600 000	0,—	1 039 141,60		
07 02 77 18	Progetto pilota — Impatto a lungo termine delle abitazioni a zero emissioni di carbonio sui sistemi di raccolta delle acque reflue	2	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—		
07 02 77 19	Progetto pilota — Recupero dei rifiuti marini	2	—	300 000	p.m.	250 000	949 675,00	0,—		
07 02 77 20	Progetto pilota — Disponibilità, uso e sostenibilità delle risorse idriche per la produzione di energia nucleare e fossile	2	—	375 000	p.m.	125 000	500 000,00	0,—		
07 02 77 21	Progetto pilota — Nuove conoscenze per la gestione integrata delle attività umane nei mari	2	—	600 000	p.m.	500 000	2 000 000,00	0,—		
07 02 77 22	Progetto pilota — Protezione della biodiversità attraverso una remunerazione dei successi ecologici orientata sui risultati	2	p.m.	500 000	2 000 000	1 000 000				
07 02 77 23	Progetto pilota — Comunicazione trasversale sulle politiche dell'Unione in materia di ambiente: rimediare alla scarsa consapevolezza in materia di ambiente dei cittadini dell'Unione mediante strumenti audiovisivi (filmati)	2	p.m.	375 000	1 500 000	750 000				
07 02 77 24	Progetto pilota — «Efficienza delle risorse» nella pratica — Chiudere i cicli minerali	2	—	700 000	p.m.	250 000	1 000 000,00	0,—		
07 02 77 25	Azione preparatoria — Sistema integrato di comunicazione e di gestione dei rischi costieri	2	—	p.m.	—	p.m.	0,—	398 056,00		
	<i>Articolo 07 02 77 — Totale parziale</i>		p.m.	6 852 500	5 500 000	10 020 000	10 930 125,00	8 595 842,69	125,44 %	
	Capitolo 07 02 — Totale			330 826 915	278 233 348	376 720 397	281 430 127	379 748 307,47	268 520 661,19	96,51 %

Articolo 07 02 01 — Contribuire a un'economia più verde e più efficiente sotto il profilo delle risorse e allo sviluppo e all'attuazione delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia di ambiente

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti				
125 439 106	4 628 758				

Commento

Nuovo articolo

Ai sensi dell'articolo 10 della proposta relativa al programma LIFE, tale stanziamento è destinato in particolare a finanziare programmi ed attività che intendono:

- sviluppare, sperimentare e dimostrare approcci politici o di gestione, buone pratiche e soluzioni alle sfide ambientali, adatti ad essere replicati, trasferiti o integrati, anche per quanto riguarda il legame tra ambiente e salute, e idonei a promuovere le politiche e la legislazione in materia di efficienza delle risorse, compresa la tabella di marcia per un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse,

- sostenere l'applicazione, lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci integrati per l'attuazione dei piani e programmi in conformità alla politica e alla legislazione dell'Unione in materia di ambiente, soprattutto nei settori delle acque, dei rifiuti e dell'aria,
- migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, la stima, il monitoraggio e la valutazione della politica e della legislazione ambientale dell'Unione, e per la valutazione e il monitoraggio dei fattori, delle pressioni e delle risposte che esercitano un impatto ambientale all'interno e all'esterno dell'Unione.

Conformemente all'articolo 22 della proposta relativa al programma LIFE, tale stanziamento può finanziare azioni attuate dalla Commissione a sostegno dell'avvio, dell'attuazione e dell'integrazione delle politiche ambientali e climatiche e della legislazione dell'Unione al fine di contribuire al passaggio a un'economia efficiente in termini di risorse, con minori emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici e di contribuire alla protezione e al miglioramento della qualità dell'ambiente. Tali azioni possono comprendere:

- le spese di informazione e comunicazione, comprese le campagne di sensibilizzazione. Le risorse finanziarie assegnate alle attività di comunicazione coprono anche la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione,
- studi, indagini, elaborazione di modelli e di scenari,
- preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, delle politiche, dei programmi e della legislazione,
- workshop, conferenze e incontri,
- piattaforme di networking e di buone prassi,
- tutte le altre attività necessarie al fine di conseguire gli obiettivi del programma.

Articolo 9, paragrafo 2, della proposta relativa al programma LIFE: almeno il 50 % delle risorse di bilancio destinate ai progetti finanziati a titolo di sovvenzioni per azioni nell'ambito del sottoprogramma Ambiente (ovverosia sovvenzioni per azioni relative alle linee di bilancio 07 02 01, 07 02 02 e 07 02 03) è riservato a progetti a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità.

Ai sensi dell'articolo 5 della proposta relativa al programma LIFE, a quest'ultimo possono partecipare i paesi elencati di seguito. Tale partecipazione deve essere conforme alle condizioni definite nei rispettivi accordi bilaterali o multilaterali che fissano i principi generali della partecipazione ai programmi dell'Unione europea:

- i paesi facenti parte dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE); agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale,
- i paesi candidati, i potenziali candidati e i paesi in via di adesione all'Unione: le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e dei potenziali candidati che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario,
- i paesi ai quali si applica la politica europea di vicinato,
- i paesi che sono divenuti membri dell'Agenzia europea dell'ambiente, a norma del regolamento (CE) n. 933/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale. Le entrate provenienti dal contributo della Confederazione svizzera alla partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Articolo 6 della proposta relativa al programma LIFE: tale stanziamento può essere utilizzato per finanziare attività da svolgersi al di fuori del territorio dell'Unione, a condizione che dette attività siano indispensabili per raggiungere gli obiettivi dell'Unione europea in materia ambientale o per migliorare l'efficacia degli interventi realizzati negli Stati membri. Ai progetti di sovvenzione di azioni possono partecipare anche persone giuridiche stabilite al di fuori del territorio dell'Unione, a condizione che il beneficiario che coordina il progetto sia stabilito nel territorio dell'Unione e che l'attività svolta all'esterno dell'Unione sia indispensabile per raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia ambientale o per migliorare l'efficacia degli interventi realizzati negli Stati membri.

Articolo 18 della proposta relativa al programma LIFE: le sovvenzioni per azioni possono finanziare i seguenti progetti:

- progetti pilota,
- progetti dimostrativi,

- progetti di buone pratiche,
- progetti integrati, principalmente nei seguenti settori: natura, acqua, rifiuti, aria e mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi,
- progetti di assistenza tecnica,
- progetti preparatori,
- progetti d'informazione, sensibilizzazione e divulgazione, e
- tutti gli altri progetti necessari al fine di conseguire gli obiettivi del programma LIFE.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 12 dicembre 2011, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e per il clima (LIFE), [COM(2011) 874 definitivo].

Articolo 07 02 02 — Arrestare e invertire la perdita di biodiversità

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
121 213 057	1 009 911		

Commento

Nuovo articolo

Conformemente all'articolo 11 della proposta relativa al programma LIFE, questo stanziamento può essere utilizzato per finanziare azioni a sostegno dell'obiettivo specifico del settore prioritario che prevede di arrestare ed invertire la perdita di biodiversità, in particolare azioni che:

- contribuiscono all'attuazione della politica e della legislazione dell'Unione in materia di biodiversità, compresa la strategia dell'Unione per la biodiversità fino al 2020, la direttiva 2009/147/CE e la direttiva 92/43/CEE, in particolare attraverso l'applicazione, lo sviluppo e la sperimentazione di approcci, buone pratiche e soluzioni,
- sostengono l'ulteriore sviluppo, l'attuazione e la gestione della rete Natura 2000 istituita dall'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE, con particolare riguardo all'applicazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla dimostrazione degli approcci integrati per l'attuazione dei quadri d'azione prioritari previsti dall'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE, e
- migliorano la base di conoscenze per lo sviluppo, la stima, il monitoraggio e la valutazione della politica e della legislazione ambientale dell'Unione in materia di biodiversità, e per la valutazione e il monitoraggio dei fattori, delle pressioni e delle risposte che esercitano un impatto sulla biodiversità all'interno e all'esterno dell'Unione.

Articolo 22 della proposta relativa al programma LIFE: tale stanziamento può finanziare azioni attuate dalla Commissione a sostegno dell'avvio, dell'attuazione e dell'integrazione delle politiche ambientali e climatiche e della legislazione dell'Unione al fine di conseguire gli obiettivi di arrestare ed invertire la perdita di biodiversità. Tali azioni possono comprendere:

- le spese di informazione e comunicazione, comprese le campagne di sensibilizzazione. Le risorse finanziarie assegnate alle attività di comunicazione coprono anche la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione,
- studi, indagini, elaborazione di modelli e di scenari,
- preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, delle politiche, dei programmi e della legislazione,
- workshop, conferenze e incontri,
- piattaforme di networking e di buone prassi, e
- tutte le altre attività necessarie al fine di conseguire gli obiettivi del programma.

Articolo 9, paragrafo 2, della proposta relativa al programma LIFE: almeno il 50 % delle risorse di bilancio destinate ai progetti finanziati a titolo di sovvenzioni per azioni nell'ambito del sottoprogramma Ambiente (ovverosia sovvenzioni per azioni relative alle linee di bilancio 07 02 01, 07 02 02 e 07 02 03) è riservato a progetti a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità.

Articolo 18 della proposta relativa al programma LIFE: le sovvenzioni per azioni possono finanziare i seguenti progetti:

- progetti pilota,
- progetti dimostrativi,
- progetti di buone pratiche,
- progetti integrati, principalmente nei settori natura, acqua, rifiuti, aria e mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi,
- progetti di assistenza tecnica,
- progetti preparatori,
- progetti d'informazione, sensibilizzazione e divulgazione, e
- tutti gli altri progetti necessari al fine di conseguire gli obiettivi del programma LIFE.

Ai sensi dell'articolo 5 della proposta relativa al programma LIFE, a quest'ultimo possono partecipare i paesi elencati di seguito. Tale partecipazione deve essere conforme alle condizioni definite nei rispettivi accordi bilaterali o multilaterali che fissano i principi generali della partecipazione ai programmi dell'Unione europea:

- i paesi facenti parte dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE); agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio devono essere aggiunti i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale,
- i paesi candidati, i potenziali candidati e i paesi in via di adesione all'Unione: le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e dei potenziali candidati che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario,
- i paesi ai quali si applica la politica europea di vicinato,
- i paesi che sono divenuti membri dell'Agenzia europea dell'ambiente, a norma del regolamento (CE) n. 933/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale. Le entrate provenienti dal contributo della Confederazione svizzera alla partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Articolo 6 della proposta relativa al programma LIFE: tale stanziamento può essere utilizzato per finanziare attività da svolgersi al di fuori del territorio dell'Unione, a condizione che dette attività siano indispensabili per raggiungere gli obiettivi dell'Unione europea in materia ambientale o per migliorare l'efficacia degli interventi realizzati negli Stati membri. Ai progetti di sovvenzione di azioni possono partecipare anche persone giuridiche stabilite al di fuori del territorio dell'Unione, a condizione che il beneficiario che coordina il progetto sia stabilito nel territorio dell'Unione e che l'attività svolta all'esterno dell'Unione sia indispensabile per raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia ambientale o per migliorare l'efficacia degli interventi realizzati negli Stati membri.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 12 dicembre 2011, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e per il clima (LIFE), [COM(2011) 874 definitivo].

Articolo 07 02 03 — Migliorare la governance e l'informazione in materia di ambiente a tutti i livelli

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
38 999 836	8 067 263		

Commento

Nuovo articolo

Articolo 12 della proposta relativa al programma LIFE: questo stanziamento può essere utilizzato per finanziare azioni a sostegno dell'obiettivo specifico del settore prioritario «Governance e informazione ambientale», in particolare per:

- promuovere la sensibilizzazione in materia ambientale, anche per ottenere il sostegno del pubblico e delle parti interessate all'elaborazione delle politiche ambientali dell'Unione, e promuovere l'educazione allo sviluppo sostenibile,
- sostenere la comunicazione, la gestione e la diffusione delle informazioni nel settore dell'ambiente e facilitare la condivisione delle conoscenze sulle migliori soluzioni e buone pratiche ambientali, anche attraverso lo sviluppo di piattaforme di cooperazione tra le parti interessate e la formazione,
- promuovere e contribuire ad aumentare l'efficacia del rispetto e dell'applicazione della legislazione ambientale dell'Unione, in particolare incoraggiando lo sviluppo e la diffusione di buone pratiche e approcci politici,
- promuovere una migliore governance ambientale allargando la partecipazione dei soggetti interessati, comprese le ONG, alle consultazioni e all'attuazione delle politiche.

Articolo 22 della proposta relativa al programma LIFE: tale stanziamento può essere utilizzato per finanziare azioni attuate dalla Commissione a sostegno dell'avvio, dell'attuazione e dell'integrazione delle politiche ambientali e della legislazione dell'Unione al fine di conseguire gli obiettivi di miglioramento della governance ambientale a tutti i livelli. Tali azioni possono comprendere:

- le spese di informazione e comunicazione, comprese le campagne di sensibilizzazione. Le risorse finanziarie assegnate alle attività di comunicazione coprono anche la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione,
- studi, indagini, elaborazione di modelli e di scenari,
- preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, delle politiche, dei programmi e della legislazione,
- workshop, conferenze e incontri,
- piattaforme di networking e di buone prassi, e
- tutte le altre attività necessarie al fine di conseguire gli obiettivi del programma.

Articolo 9, paragrafo 2, della proposta relativa al programma LIFE: almeno il 50 % delle risorse di bilancio destinate ai progetti finanziati a titolo di sovvenzioni per azioni nell'ambito del sottoprogramma Ambiente (ovverosia sovvenzioni per azioni relative agli articoli 07 02 01, 07 02 02 e 07 02 03) è riservato a progetti a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità.

Articolo 21 della proposta relativa al programma LIFE: sono concesse sovvenzioni di funzionamento a favore di determinate spese operative e amministrative di organizzazioni senza scopo di lucro che perseguono finalità di interesse generale europeo, che sono attive principalmente nel settore dell'ambiente e/o dell'azione per il clima e sono coinvolte nello sviluppo, nell'attuazione e nell'applicazione della politica e della legislazione dell'Unione. Il tasso massimo di cofinanziamento dell'Unione per le sovvenzioni di funzionamento è pari al 70 % dei costi ammissibili.

Articolo 18 della proposta relativa al programma LIFE: le sovvenzioni per azioni possono finanziare i seguenti progetti:

- progetti pilota,
- progetti dimostrativi,
- progetti di buone pratiche,
- progetti integrati, principalmente nei settori natura, acqua, rifiuti, aria e mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi,
- progetti di assistenza tecnica,
- progetti preparatori,
- progetti d'informazione, sensibilizzazione e divulgazione, e
- tutti gli altri progetti necessari al fine di conseguire gli obiettivi del programma LIFE.

Ai sensi dell'articolo 5 della proposta relativa al programma LIFE, a quest'ultimo possono partecipare i paesi elencati di seguito. Tale partecipazione deve essere conforme alle condizioni definite nei rispettivi accordi bilaterali o multilaterali che fissano i principi generali della partecipazione ai programmi dell'Unione europea:

- i paesi facenti parte dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE); agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio devono essere aggiunti i contributi degli Stati EFTA

conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale,

- i paesi candidati, i potenziali candidati e i paesi in via di adesione all'Unione: le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e dei potenziali candidati che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario,
- i paesi ai quali si applica la politica europea di vicinato,
- i paesi che sono divenuti membri dell'Agenzia europea dell'ambiente, a norma del regolamento (CE) n. 933/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale. Le entrate provenienti dal contributo della Confederazione svizzera alla partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Articolo 6 della proposta relativa al programma LIFE: tale stanziamento può essere utilizzato per finanziare attività da svolgersi al di fuori del territorio dell'Unione, a condizione che dette attività siano indispensabili per raggiungere gli obiettivi dell'Unione europea in materia ambientale o per migliorare l'efficacia degli interventi realizzati negli Stati membri. Ai progetti di sovvenzione di azioni possono partecipare anche persone giuridiche stabilite al di fuori del territorio dell'Unione, a condizione che il beneficiario che coordina il progetto sia stabilito nel territorio dell'Unione e che l'attività svolta all'esterno dell'Unione sia indispensabile per raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia ambientale o per migliorare l'efficacia degli interventi realizzati negli Stati membri.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 12 dicembre 2011, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e per il clima (LIFE), [COM(2011) 874 definitivo].

Articolo 07 02 04 — Contributo agli accordi ambientali multilaterali ed internazionali

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 500 000	3 500 000	2 250 000	1 813 469	1 929 878,95	1 929 878,95

Commento

Ex articolo 07 02 01 (in parte)

Stanziamento destinato a coprire i contributi obbligatori e facoltativi a un certo numero di convenzioni, protocolli e accordi internazionali a cui l'Unione aderisce e i lavori preparatori dei futuri accordi internazionali di cui l'Unione sarà firmataria.

In alcuni casi, i contributi destinati a protocolli successivi sono inclusi nei contributi per la convenzione di base a essi pertinente.

Basi giuridiche

Decisione 77/585/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa alla conclusione della convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento e del protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento nel Mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili (GU L 240 del 19.9.1977, pag. 1).

Decisione 81/462/CEE del Consiglio, dell'11 giugno 1981, relativa alla conclusione della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GU L 171 del 27.6.1981, pag. 11).

Decisione 82/72/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1981, concernente la conclusione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (GU L 38 del 10.2.1982, pag. 1).

Decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (GU L 210 del 19.7.1982, pag. 10) e relativi accordi.

Decisione 84/358/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, relativa alla conclusione dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (GU L 188 del 16.7.1984, pag. 7).

Decisione 86/277/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la conclusione del protocollo alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP) (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 1).

Decisione 93/98/CEE del Consiglio, del 1° febbraio 1993, sulla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (GU L 39 del 16.2.1993, pag. 1).

Decisione 93/550/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1993, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento (GU L 267 del 28.10.1993, pag. 20).

Decisione 93/626/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica (GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1).

Decisione 94/156/CE del Consiglio, del 21 febbraio 1994, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico (convenzione di Helsinki del 1974) (GU L 73 del 16.3.1994, pag. 1).

Decisione del Consiglio, del 27 giugno 1997, relativa alla conclusione, in nome della Comunità, della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (convenzione ESPOO) (proposta nella GU C 104 del 24.4.1992, pag. 5; decisione non pubblicata).

Decisione 98/249/CE del Consiglio, del 7 ottobre 1997, relativa alla conclusione della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (GU L 104 del 3.4.1998, pag. 1).

Decisione 97/825/CE del Consiglio, del 24 novembre 1997, relativa alla conclusione della convenzione sulla cooperazione per la protezione e l'utilizzazione sostenibile del Danubio (GU L 342 del 12.12.1997, pag. 18).

Decisione 98/216/CE del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativa alla conclusione, in nome della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa (GU L 83 del 19.3.1998, pag. 1).

Decisione 98/685/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, relativa alla conclusione della convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali (GU L 326 del 3.12.1998, pag. 1).

Decisione 2000/706/CE del Consiglio, del 7 novembre 2000, concernente la conclusione, a nome della Comunità, della convenzione per la protezione del Reno (GU L 289 del 16.11.2000, pag. 30).

Decisione 2002/628/CE del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 48).

Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).

Decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1).

Decisione 2006/61/CE del Consiglio, del 2 dicembre 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo UN/ECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (GU L 32 del 4.2.2006, pag. 54).

Decisione 2006/871/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici (GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 24).

Decisione 2006/730/CE del Consiglio, del 25 settembre 2006, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23).

Decisione n. 2011/731/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa alla conclusione, in nome dell'Unione europea, dell'accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (GU L 294 del 12.11.2011, pag. 1).

Articolo 07 02 05 — Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA)

Voce 07 02 05 01 — Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) — Attività relative alla legislazione sui biocidi

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
5 023 252	5 023 252	6 070 500	6 070 500	2 728 440,00	2 728 440,00

Commento

Ex voci 07 03 60 01 e 07 03 60 02

Stanziamiento a copertura delle spese per il personale e delle spese amministrative e di funzionamento sostenute dall'Agenzia per l'attuazione della legislazione sui biocidi.

L'Agenzia è tenuta a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti tra spese operative e spese amministrative.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio devono essere aggiunti i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

La tabella dell'organico dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche è contenuta nella parte «Personale statutario» della sezione III — Commissione (volume 3).

Il contributo dell'Unione per il 2014 è pari a un importo complessivo di 5 064 194 EUR. All'importo di 5 023 252 EUR iscritto a bilancio è aggiunto un importo di 40 942 EUR provenienti dal recupero delle eccedenze.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

Voce 07 02 05 02 — Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) — Attività connesse alla legislazione sull'importazione ed esportazione di sostanze chimiche pericolose

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 285 735	1 285 735	1 561 500	1 561 500	1 455 600,00	1 455 600,00

Commento

Ex voci 07 03 70 01 e 07 03 70 02

Stanziamiento destinato a coprire le spese di personale e le spese di funzionamento dell'Agenzia (titoli 1 e 2) per le attività legate all'attuazione della legislazione dell'Unione sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose [regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 204 del 31.7.2008, pag. 1) e regolamento (UE) n. 649/2012].

L'Agenzia è tenuta a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti tra spese operative e spese amministrative.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio devono essere aggiunti i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

La tabella dell'organico dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche è contenuta nella parte «Personale statutario» della sezione III — Commissione (volume 3).

Il contributo dell'Unione per il 2014 è pari a un importo complessivo di 1 297 224 EUR. All'importo di 1 285 735 EUR iscritto a bilancio è aggiunto un importo di 11 489 EUR provenienti dal recupero delle eccedenze.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60).

Articolo 07 02 06 — Agenzia europea dell'ambiente (AEE)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
35 365 929	35 365 929	35 797 397	35 797 397	41 689 562,79	41 689 562,79

Commento

Ex voci 07 03 09 01 e 07 03 09 02

Stanziamanto destinato a coprire le spese per il personale e le spese amministrative e di funzionamento sostenute dall'Agenzia.

Il mandato dell'Agenzia consiste nel fornire all'Unione e agli Stati membri informazioni obiettive, affidabili e comparabili sulle questioni ambientali a livello europeo in modo che essi possano adottare le misure necessarie per proteggere l'ambiente, valutare i risultati di queste misure e informare il pubblico.

L'Agenzia è tenuta ad informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti tra linee operative ed amministrative.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio devono essere aggiunti i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali, per la partecipazione ai programmi dell'Unione/comunitari, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti dal contributo della Confederazione svizzera alla partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono delle entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscrivere nella voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La tabella dell'organico dell'Agenzia europea dell'ambiente è contenuta nella parte «Personale statutario» della sezione III — Commissione (volume 3).

Il contributo dell'Unione per il 2014 è pari a un importo complessivo di 36 309 240 EUR. All'importo di 35 365 929 EUR iscritto a bilancio è aggiunto un importo di 943 311 EUR provenienti dal recupero delle eccedenze.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13).

Articolo 07 02 51 — Completamento dei programmi ambientali precedenti

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	212 500 000	325 541 000	226 167 261	321 014 700,73	212 121 336,76

Commento

Ex articoli 07 02 02, 07 03 01, 07 03 03, 07 03 04, 07 03 06 e 07 03 07

Stanzamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni residui relativi agli esercizi precedenti che rientrano negli obiettivi generali dei precedenti programmi LIFE o in azioni intraprese dalla Commissione per attuare la legislazione in vigore o realizzare campagne di sensibilizzazione o altre azioni generali basate sul programma d'azione ambientale della Comunità.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio devono essere aggiunti i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Azioni svolte dalla Commissione in virtù di compiti derivanti dalle sue prerogative a livello istituzionale in conformità del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1655/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) (GU L 192 del 28.7.2000, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus) (GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 1).

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1).

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) (GU L 149 del 09.06.2007, pag. 1).

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

Articolo 07 02 77 — Progetti pilota e azioni preparatorie

Voce 07 02 77 01 — Progetto pilota — Monitoraggio ambientale del bacino del Mar Nero e programma quadro comune europeo per lo sviluppo della regione del Mar Nero

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	p.m.	0,—	0,—

Commento

Ex articolo 07 02 03

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni residui relativi agli esercizi precedenti nel quadro del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 07 02 77 02 — Azione preparatoria — Monitoraggio ambientale del bacino del Mar Nero e programma quadro comune europeo per lo sviluppo della regione del Mar Nero

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamiento 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	112 500	—	150 000	0,—	693 943,00

Commento

Ex articolo 07 02 04

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni residui relativi agli esercizi precedenti nel quadro dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 07 02 77 03 — Azione preparatoria — Valutazione strategica dell'impatto ambientale dello sviluppo nell'Artico europeo

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamiento 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	375 000	p.m.	500 000	998 360,00	0,—

Commento

Ex articolo 07 02 05

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni residui relativi agli esercizi precedenti nel quadro dell'azione preparatoria.

L'azione preparatoria proposta riguarda la valutazione strategica dell'impatto ambientale dello sviluppo nell'Artico europeo. Il suo scopo è quello di sensibilizzare il pubblico sull'Artico e sul suo contesto politico, economico e ambientale in mutamento, sull'impatto delle politiche dell'Unione europea, nonché sulle valutazioni d'impatto e sulla loro importanza quale strumento e canale per raccogliere informazioni che possono essere utilizzate dai politici e dai decisori e i relativi processi giuridici.

La valutazione strategica dell'impatto ambientale dello sviluppo dell'Artico europeo sarà effettuata in rete dai più importanti centri di comunicazione e ricerca e università all'interno e all'esterno dell'Unione europea, creando un ponte che dovrebbe facilitare lo scambio di informazioni tra le istituzioni dell'Unione europea e le parti interessate dell'Artico e promuovere i contatti tra l'Unione europea e la società civile. Inoltre, questa attività faciliterà il dialogo in seno all'Unione europea, farà avanzare l'Agenda 21, includerà le prospettive e i contributi dell'Unione europea e sarà strettamente collegata alle attività di valutazione del Consiglio artico come previsto nella sua riunione ministeriale del maggio 2011.

Infine, l'azione preparatoria è destinata a far avanzare la creazione del Centro d'informazione dell'Unione europea sull'Artico, come previsto dalla comunicazione della Commissione sull'Unione europea e la regione artica del 20 novembre 2008 [COM(2008) 763definitivo] e dalla risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2011 su «Una politica europea sostenibile per il Grande

Nord» (GU C 136 E dell'11.5.2012, pag. 71).

Il Consiglio ha espresso il proprio appoggio a un uso diffuso delle valutazioni strategiche dell'impatto nelle sue conclusioni sulle questioni inerenti all'Artico dell'8 dicembre 2009.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 07 02 77 04 — Azione preparatoria — Azione preparatoria per la futura base giuridica relativa alle informazioni armonizzate sulle foreste dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	120 000	p.m.	250 000	1 000 000,00	0,—

Commento

Ex articolo 07 03 12

Stanzamento destinato a coprire gli impegni residui relativi agli esercizi precedenti nel quadro dell'azione preparatoria.

L'azione preparatoria è intesa a contribuire al mantenimento di un sistema a livello di Unione per la raccolta di informazioni comparabili e armonizzate sulle foreste, che funga da base per l'erogazione di informazioni pertinenti per le politiche forestali nell'Unione, come previsto dagli obblighi internazionali e dall'azione chiave n. 8 del piano d'azione dell'UE per le foreste [COM(2006) 302 definitivo], in vista dell'adozione di un prossimo regolamento sulle informazioni armonizzate sulle foreste dell'Unione.

Nella sostanza, la presente azione preparatoria sarà intesa a raccogliere dati forestali quantitativi e qualitativi inerenti al cambiamento climatico, all'inquinamento dell'aria, alla biodiversità e alla situazione delle foreste, tra cui le condizioni del suolo e il confinamento geologico dell'anidride carbonica, sulla base delle esistenti metodologie e norme di monitoraggio a livello transnazionale, preferibilmente per appezzamenti a monitoraggio intensivo e su larga scala, garantendo in tal modo, nella misura del possibile, la continuità delle serie di dati. Tale azione è finalizzata alla raccolta di informazioni forestali rappresentative in tutta l'Unione.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 07 02 77 05 — Progetto pilota — Sviluppo di attività di prevenzione contro la desertificazione in Europa

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	p.m.	0,—	543 114,59

Commento

Ex articolo 07 03 16

Stanzamento destinato a coprire gli impegni residui relativi agli esercizi precedenti nel quadro del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 07 02 77 06 — Azione preparatoria — Clima del bacino dei Carpazi

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	700 000	—	1 200 000	0,—	967 292,80

Commento

Ex articolo 07 03 17

Stanzamento destinato a coprire gli impegni residui relativi agli esercizi precedenti nel quadro dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 07 02 77 07 — Progetto pilota — Recupero di imbarcazioni in disuso non utilizzate per la pesca professionale

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	p.m.	0,—	119 648,00

Commento

Ex articolo 07 03 18

Stanzamento destinato a coprire gli impegni residui relativi agli esercizi precedenti nel quadro del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 07 02 77 08 — Progetto pilota — Perdite economiche derivanti dagli ingenti volumi di acqua non fatturata nelle città

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	390 000	0,—	571 500,00

Commento

Ex articolo 07 03 19

Stanzamento destinato a coprire gli impegni residui relativi agli esercizi precedenti nel quadro del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 07 02 77 09 — Progetto pilota — Certificazione delle pratiche agricole a basse emissioni di carbonio

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	95 000	—	370 000	0,—	291 191,20

Commento

Ex articolo 07 03 21

Stanzamento destinato a coprire gli impegni residui relativi agli esercizi precedenti nel quadro del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 07 02 77 10 — Progetto pilota — Ricerca complessa sui metodi per il controllo della diffusione delle allergie all'ambrosia e al polline

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	150 000	—	p.m.	0,—	681 480,10

Commento

Ex articolo 07 03 22

Stanzamento destinato a coprire gli impegni residui relativi agli esercizi precedenti nel quadro del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 07 02 77 11 — Progetto pilota — Sistema di rimborso a livello europeo per le lattine in alluminio per bevande

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	p.m.	0,—	104 790,90

Commento

Ex articolo 07 03 24

Stanzamento destinato a coprire gli impegni residui relativi agli esercizi precedenti nel quadro del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 07 02 77 12 — Progetto pilota — Analisi delle pubblicazioni relative ai potenziali effetti dei cambiamenti climatici sulle aree protette per l'estrazione di acqua potabile nell'Unione e alla definizione delle priorità tra le diverse modalità di approvvigionamento di acqua potabile

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	185 000	0,—	271 157,40

Commento

Ex articolo 07 03 26

Stanzamento destinato a coprire gli impegni residui relativi agli esercizi precedenti nel quadro del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 07 02 77 13 — Azione preparatoria — Programma BEST (programma volontario per la biodiversità e i servizi ecosistemici nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione e nei paesi e territori d'oltremare)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 982 090,00	1 923 874,50

Commento

Ex articolo 07 03 27

Stanzamento destinato a coprire gli impegni residui relativi agli esercizi precedenti nel quadro dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 07 02 77 14 — **Articolo 07 03 28 — Progetto pilota – Ciclo di riciclaggio della plastica e impatto sull'ambiente marino**

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	325 000	0,—	320 796,00

Commento

Ex articolo 07 03 28

Stanzamento destinato a coprire gli impegni residui relativi agli esercizi precedenti nel quadro del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il

regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 07 02 77 15 — Azione preparatoria — Sviluppo di attività di prevenzione contro la desertificazione in Europa

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	400 000	p.m.	800 000	1 000 000,00	669 856,60

Commento

Ex articolo 07 03 29

Stanzamento destinato a coprire gli impegni residui relativi agli esercizi precedenti nel quadro dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 07 02 77 16 — Progetto pilota — Precipitazioni atmosferiche — Protezione e uso razionale dell'acqua dolce

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	1 050 000	p.m.	375 000	1 500 000,00	0,—

Commento

Ex articolo 07 03 30

Stanzamento destinato a coprire gli impegni residui relativi agli esercizi precedenti nel quadro del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 07 02 77 17 — Progetto pilota — Studio comparato delle pressioni e delle misure nell'ambito dei piani di gestione dei grandi bacini idrografici dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	600 000	0,—	1 039 141,60

Commento

Ex articolo 07 03 31

Stanzamento destinato a coprire gli impegni residui relativi agli esercizi precedenti nel quadro del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il

regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 07 02 77 18 — Progetto pilota — Impatto a lungo termine delle abitazioni a zero emissioni di carbonio sui sistemi di raccolta delle acque reflue

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Ex articolo 07 03 32

Stanzamento destinato a coprire gli impegni residui relativi agli esercizi precedenti nel quadro del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 07 02 77 19 — Progetto pilota — Recupero dei rifiuti marini

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	300 000	p.m.	250 000	949 675,00	0,—

Commento

Ex articolo 07 03 33

Stanzamento destinato a coprire gli impegni residui relativi agli esercizi precedenti nel quadro del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 07 02 77 20 — Progetto pilota — Disponibilità, uso e sostenibilità delle risorse idriche per la produzione di energia nucleare e fossile

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	375 000	p.m.	125 000	500 000,00	0,—

Commento

Ex articolo 07 03 34

Stanzamento destinato a coprire gli impegni residui relativi agli esercizi precedenti nel quadro del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 07 02 77 21 — Progetto pilota — Nuove conoscenze per la gestione integrata delle attività umane nei mari

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	600 000	p.m.	500 000	2 000 000,00	0,—

Commento

Ex articolo 07 03 35

Stanzamento destinato a coprire gli impegni residui relativi agli esercizi precedenti nel quadro del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 07 02 77 22 — Progetto pilota — Protezione della biodiversità attraverso una remunerazione dei successi ecologici orientata sui risultati

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti		
p.m.	500 000	2 000 000	1 000 000		

Commento

Ex articolo 07 03 36

Stanzamento destinato a coprire gli impegni residui relativi agli esercizi precedenti nel quadro del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 07 02 77 23 — Progetto pilota — Comunicazione trasversale sulle politiche dell'Unione in materia di ambiente: rimediare alla scarsa consapevolezza in materia di ambiente dei cittadini dell'Unione mediante strumenti audiovisivi (filmati)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti		
p.m.	375 000	1 500 000	750 000		

Commento

Ex articolo 07 03 37

Stanzamento destinato a coprire gli impegni residui relativi agli esercizi precedenti nel quadro del progetto pilota.

Il progetto pilota mira a sensibilizzare maggiormente il pubblico sullo sviluppo sostenibile, la biodiversità e la natura nell'UE e la

protezione ambientale attraverso un'iniziativa di comunicazione paneuropea. Tale obiettivo potrebbe essere conseguito mediante la produzione di film/filmati che trattino di temi mirati volti ad accrescere le conoscenze del pubblico in merito ai cambiamenti climatici e all'impatto delle azioni umane su di essi e a stimolare ulteriormente il dibattito sulla biodiversità a livello europeo.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 07 02 77 24 — Progetto pilota — «Efficienza delle risorse» nella pratica — Chiudere i cicli minerali

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	700 000	p.m.	250 000	1 000 000,00	0,—

Commento

Ex articolo 07 03 72

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni residui relativi agli esercizi precedenti nel quadro del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 07 02 77 25 — Azione preparatoria — Sistema integrato di comunicazione e di gestione dei rischi costieri

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	p.m.	0,—	398 056,00

Commento

Ex articolo 07 03 13

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni residui relativi agli esercizi precedenti nel quadro dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
08 01	Spese amministrative per il settore «Ricerca e innovazione»		318 670 080	318 670 080	316 606 798	316 606 798	309 201 709,97	309 201 709,97

08 02	Orizzonte 2020 — Ricerca		4 891 034 242	3 131 406 870	5 590 109 565	4 276 523 589	5 419 381 120,56	4 512 234 840,33
08 03	Programma Euratom — Azioni indirette	1	140 512 000	105 735 121	128 249 670	136 974 878	180 727 493,27	162 037 581,74
08 04	Programma ITER	1	933 159 405	580 865 676	904 900 000	534 202 495	1 136 844 160,99	291 183 690,99
08 05	Programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio	1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	55 710 212,07	58 428 955,95
	Titolo 08 — Totale		6 283 375 727	4 136 677 747	6 939 866 033	5 264 307 760	7 101 864 696,86	5 333 086 778,98

Commento

Le osservazioni seguenti riguardano tutte le linee di bilancio del presente titolo.

Le attività di ricerca e innovazione che rientrano nel presente titolo contribuiranno a tre grandi programmi di ricerca: «Orizzonte 2020», «Euratom» e «ITER». Lo stanziamento finanziario inoltre i programmi di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio.

Gli obiettivi generali sono quelli stabiliti dall'articolo 179 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e intende contribuire alla creazione di una società della conoscenza, fondata sullo Spazio europeo della ricerca, favorendo la cooperazione transnazionale nell'Unione a tutti i livelli, portando il dinamismo, la creatività e l'eccellenza della ricerca europea ai limiti della conoscenza, rafforzando in quantità e qualità le risorse umane per la ricerca e la tecnologia e le capacità di innovazione in tutta Europa e assicurandone un uso ottimale.

Sono imputati su tali articoli e voci anche le spese per riunioni, conferenze, seminari e colloqui ad alto livello scientifico o tecnologico e d'interesse europeo organizzati dalla Commissione, il finanziamento di studi e sovvenzioni, di seguito e di valutazione dei programmi specifici e dei programmi quadro e delle analisi e valutazioni di alto livello scientifico o tecnologico, effettuate per conto dell'Unione, per esplorare nuovi settori di ricerca adeguati per l'azione dell'Unione, in particolare nel quadro dello spazio europeo della ricerca, nonché le azioni di seguito e di diffusione dei risultati dei programmi, anche per le azioni svolte a titolo dei precedenti programmi quadro.

Gli stanziamenti coprono anche le spese amministrative, comprese le spese di personale statutario ed altro, le spese d'informazione e di pubblicazioni, di funzionamento amministrativo e tecnico nonché talune altre spese d'infrastruttura interna inerenti al conseguimento dell'obiettivo dell'azione di cui fanno parte integrante, anche per le azioni ed iniziative necessarie alla preparazione e al seguito della strategia dell'Unione relativa alle attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (RST).

Le entrate derivanti da accordi di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Svizzera o dagli accordi multilaterali per lo sviluppo della fusione (EFDA) saranno iscritte alle voci 6 0 1 1 e 6 0 1 2 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario.

Per alcuni di questi progetti è prevista la partecipazione di paesi terzi o di organizzazioni di paesi terzi alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica. Quest'eventuale contributo finanziario sarà iscritto alle voci 6 0 1 3 e 6 0 1 5 dello stato delle entrate e potrà dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti dagli Stati che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica saranno iscritte alla voce 6 0 1 6 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti da organismi esterni alle attività dell'Unione saranno iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in conformità dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Gli stanziamenti supplementari saranno iscritti agli articoli 02 50 01, 08 03 50 01 e 08 04 50 01.

Gli stanziamenti amministrativi di cui al presente titolo sono iscritti al capitolo 08 01 05.

CAPITOLO 08 01 — SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SETTORE «RICERCA E INNOVAZIONE»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
08 01	Spese amministrative per il settore «Ricerca e innovazione»					
08 01 01	Spese relative a funzionari e agenti temporanei del settore «Ricerca e Innovazione»	5.2	8 697 354	8 879 594	9 204 833,81	105,83 %
08 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione del settore «Ricerca e Innovazione»					
08 01 02 01	Personale esterno	5.2	290 652	265 716	73 680,16	25,35 %
08 01 02 11	Altre spese di gestione	5.2	383 826	394 554	398 047,46	103,71 %
	<i>Articolo 08 01 02 — Totale parziale</i>		674 478	660 270	471 727,62	69,94 %
08 01 03	Spese relative a materiale e servizi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Ricerca e Innovazione»					
08 01 05	Spese di supporto ai programmi di ricerca e innovazione del settore «Ricerca e Innovazione»	5.2	543 444	561 934	675 416,34	124,28 %
08 01 05 01	Spese relative a funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1.1	111 702 867	111 223 693	108 908 921,10	97,50 %
08 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1.1	24 672 000	25 222 000	25 626 133,45	103,87 %
08 01 05 03	Altre spese amministrative relative ai programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1.1	49 339 155	48 741 000	46 524 948,15	94,30 %
08 01 05 11	Spese relative a funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — programma Euratom	1.1	11 607 000	11 492 079	11 252 907,46	96,95 %
08 01 05 12	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — programma Euratom	1.1	932 000	932 000	946 933,49	101,60 %
08 01 05 13	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — programma Euratom	1.1	4 413 000	4 413 000	4 212 359,13	95,45 %
08 01 05 21	Spese relative a funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — programma ITER	1.1	5 128 000	5 077 228	4 971 561,44	96,95 %
08 01 05 22	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — programma ITER	1.1	133 000	133 000	135 131,06	101,60 %
08 01 05 23	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — programma ITER	1.1	1 846 000	1 846 000	1 762 070,01	95,45 %
	<i>Articolo 08 01 05 — Totale parziale</i>		209 773 022	209 080 000	204 340 965,29	97,41 %
08 01 06	Agenzie esecutive					
08 01 06 01	Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) — contributo da Orizzonte 2020	1.1	39 415 000	39 000 000	38 700 000,00	98,19 %
08 01 06 02	Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) — contributo da Orizzonte 2020	1.1	50 297 800	49 300 000	46 348 974,91	92,15 %
08 01 06 03	Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione — contributo da Orizzonte 2020	1.1	9 268 982	9 125 000	9 459 792,00	102,06 %
	<i>Articolo 08 01 06 — Totale parziale</i>		98 981 782	97 425 000	94 508 766,91	95,48 %
	Capitolo 08 01 — Totale		318 670 080	316 606 798	309 201 709,97	97,03 %

Articolo 08 01 01 — Spese relative a funzionari e agenti temporanei del settore «Ricerca e Innovazione»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
8 697 354	8 879 594	9 204 833,81

Articolo 08 01 02 — Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione del settore «Ricerca e Innovazione»

Voce 08 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
290 652	265 716	73 680,16

Voce 08 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
383 826	394 554	398 047,46

Articolo 08 01 03 — Spese relative a materiale e servizi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Ricerca e Innovazione»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
543 444	561 934	675 416,34

Articolo 08 01 05 — Spese di supporto ai programmi di ricerca e innovazione del settore «Ricerca e Innovazione»

Voce 08 01 05 01 — Spese relative a funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
111 702 867	111 223 693	108 908 921,10

Commento

Ex voce 08 01 05 01 (in parte)

Tale stanziamento copre le spese relative a funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di innovazione e ricerca — Orizzonte 2020, corrispondenti all'organico ufficiale che partecipa alle azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, incluso il personale assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. Capitolo 08 02.

Voce 08 01 05 02 — Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
24 672 000	25 222 000	25 626 133,45

Commento

Ex voce 08 01 05 02 (in parte)

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative al personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020, sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, incluso il personale esterno assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. Capitolo 08 02.

Voce 08 01 05 03 — Altre spese amministrative relative ai programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
49 339 155	48 741 000	46 524 948,15

Commento

Ex voce 08 01 05 03 (in parte)

Stanziamiento destinato a coprire i costi relativi ad altre spese amministrative per l'insieme delle attività di gestione dei programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, incluse altre spese amministrative sostenute dal personale assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Stanziamiento destinato a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Lo stanziamento è inoltre destinato a coprire spese di assistenza tecnica e/o amministrativa connesse all'identificazione, preparazione, gestione, sorveglianza, audit e controllo del programma o dei progetti, quali ad esempio, ma non solo, conferenze, workshop, seminari, sviluppo e manutenzione dei sistemi IT, missioni, formazioni e spese di rappresentanza.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. Capitolo 08 02.

Voce 08 01 05 11 — Spese relative a funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — programma Euratom

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
11 607 000	11 492 079	11 252 907,46

Commento

Ex voce 08 01 05 01 (in parte)

Tale stanziamento copre le spese relative a funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di innovazione e ricerca — programma Euratom, corrispondenti all'organico ufficiale che partecipa alle azioni indirette nell'ambito dei programmi nucleari, incluso il personale assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 08 03.

Voce 08 01 05 12 — Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — programma Euratom

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
932 000	932 000	946 933,49

Commento

Ex voce 08 01 05 02 (in parte)

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — programma Euratom sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi nucleari, incluso il personale esterno assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 08 03.

Voce 08 01 05 13 — Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — programma Euratom

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
4 413 000	4 413 000	4 212 359,13

Commento

Ex voce 08 01 05 03 (in parte)

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alle altre spese amministrative per l'insieme delle attività di gestione dei programmi di ricerca e innovazione — programma Euratom sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi nucleari, incluse altre spese amministrative sostenute dal personale assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Stanziamento destinato a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Lo stanziamento è inoltre destinato a coprire spese di assistenza tecnica e/o amministrativa connesse all'identificazione, preparazione, gestione, sorveglianza, audit e controllo del programma o dei progetti, quali ad esempio, ma non solo, conferenze, workshop, seminari, sviluppo e manutenzione dei sistemi IT, missioni, formazioni e spese di rappresentanza.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 08 03.

Voce 08 01 05 21 — Spese relative a funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — programma ITER

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
5 128 000	5 077 228	4 971 561,44

Commento

Ex voce 08 01 05 01 (in parte)

Tale stanziamento copre le spese relative a funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — programma ITER, corrispondenti all'organico ufficiale che partecipa alle azioni indirette nell'ambito dei programmi nucleari e non nucleari, incluso il personale assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Basi giuridiche

Cfr. Capitolo 08 04.

Voce 08 01 05 22 — Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — programma ITER

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
133 000	133 000	135 131,06

Commento

Ex voce 08 01 05 02 (in parte)

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — programma ITER sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi nucleari, incluso il personale esterno assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Basi giuridiche

Cfr. Capitolo 08 04.

Voce 08 01 05 23 — Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione – programma ITER

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
1 846 000	1 846 000	1 762 070,01

Commento

Ex voce 08 01 05 03 (in parte)

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alle altre spese amministrative per l'insieme delle attività di gestione dei programmi di ricerca e innovazione — programma ITER sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi nucleari, incluse altre spese amministrative sostenute dal personale assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Stanziamento destinato a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Lo stanziamento è inoltre destinato a coprire spese di assistenza tecnica e/o amministrativa connesse all'identificazione, preparazione,

gestione, sorveglianza, audit e controllo del programma o dei progetti, quali ad esempio, ma non solo, conferenze, workshop, seminari, sviluppo e manutenzione dei sistemi IT, missioni, formazioni e spese di rappresentanza.

Basi giuridiche

Cfr. Capitolo 08 04.

Articolo 08 01 06 — Agenzie esecutive

Voce 08 01 06 01 — Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) — contributo da Orizzonte 2020

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
39 415 000	39 000 000	38 700 000,00

Commento

Ex voce 08 01 04 30

Stanziamiento destinato a coprire le spese operative dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca sostenute nello svolgimento del ruolo di gestione del programma specifico «Idee» nel settore della ricerca di frontiera.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

La tabella dell'organico dell'Agenzia esecutiva è riportata nella parte intitolata «Personale statutario» della sezione III — Commissione (volume 3).

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/972/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Idee» che attua il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 243).

Atti di riferimento

Decisione 2008/37/CE della Commissione, del 14 dicembre 2007, che istituisce l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per la gestione del programma specifico comunitario «Idee», nel settore della ricerca di frontiera, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 9 del 12.1.2008, pag. 15).

Voce 08 01 06 02 — Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) — contributo da Orizzonte 2020

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
50 297 800	49 300 000	46 348 974,91

Commento

Ex voce 08 01 04 31

Stanziamiento destinato a coprire le spese operative dell’Agenzia esecutiva per la ricerca sostenute nello svolgimento del ruolo di gestione dei programmi specifici «Persone», «Capacità» e «Cooperazione» nel settore della ricerca.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell’EFTA, conformemente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio imputati all’articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all’iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell’allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

La tabella dell’organico dell’Agenzia esecutiva è riportata nella parte intitolata «Personale statutario» della sezione III — Commissione (volume 3).

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Decisione 2006/973/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico Persone che attua il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 272).

Decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Capacità» che attua il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 299).

Atti di riferimento

Decisione della Commissione 2008/46/CE, del 14 dicembre 2007, che istituisce l’Agenzia esecutiva per la ricerca per la gestione di talune parti dei programmi specifici comunitari «Persone», «Capacità» e «Cooperazione» nel settore della ricerca, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 11 del 15.1.2008, pag. 9).

Voce 08 01 06 03 — Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione — contributo da Orizzonte 2020

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
9 268 982	9 125 000	9 459 792,00

Commento

Ex voci 02 01 04 30 (in parte) e 32 01 04 30

Stanziamiento destinato a coprire le spese dell’Agenzia relative al personale e all’amministrazione sostenute nell’esercizio delle funzioni di gestione delle misure che fanno parte del programma Imprenditorialità e innovazione (CIP/EIP).

Stanziamiento destinato inoltre a coprire le spese dell’Agenzia relative al personale e al funzionamento sostenute nel quadro della partecipazione alla gestione delle misure che fanno parte del Programma quadro per la competitività e l’innovazione (CIP) — programma «Energia intelligente — Europa» (2007-2013).

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell’EFTA, conformemente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo

informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 630 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

La tabella dell'organico dell'Agenzia esecutiva è riportata nella parte intitolata «Personale statutario» della sezione III — Commissione (volume 3).

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

Decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: «Energia intelligente — Europa» (2003-2006) (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 29).

Regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari (GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6).

Atti di riferimento

Decisione 2004/20/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che istituisce un'agenzia esecutiva, denominata «Agenzia esecutiva per l'energia intelligente», per la gestione dell'azione comunitaria nel settore dell'energia a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 85).

Decisione 2007/372/CE della Commissione, del 31 maggio 2007, che modifica la decisione 2004/20/CE per trasformare l'Agenzia esecutiva per l'energia intelligente in Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione (GU L 140 dell'1.6.2007, pag. 52).

Decisione C(2007) 3198 della Commissione, del 9 luglio 2007, che delega poteri all'«Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione» ai fini dell'esecuzione di incarichi connessi all'attuazione del programma Energia intelligente — Europa 2003-2006, del programma Marco Polo 2003-2006, del programma quadro per la competitività e l'innovazione 2007-2013 e per il programma Marco Polo 2007-2013, che include in particolare l'attuazione di stanziamenti iscritti nel bilancio della Comunità.

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012		Pagame nti 2012/20 14
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
08 02	Orizzonte 2020 — Ricerca								
08 02 01	Scienza di eccellenza								
08 02 01 01	Rafforzare la ricerca di frontiera mediante le attività del Consiglio europeo della ricerca	1.1	1 535 651 894	19 785 657					
08 02 01 02	Rafforzare la ricerca nelle tecnologie future ed emergenti (FET)	1.1	p.m.	p.m.					
08 02 01 03	Rafforzare le infrastrutture di ricerca europee, comprese le infrastrutture elettroniche	1.1	171 632 176	309 837					
	<i>Articolo 08 02 01 — Totale parziale</i>		1 707 284 070	20 095 494					
08 02 02	Leadership industriale								
08 02 02 01	Leadership a livello di nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie e tecnologie produttive avanzate	1.1	468 347 600	42 681 808					
08 02 02 02	Migliorare l'accesso al capitale di rischio per investire nella ricerca e nell'innovazione	1.1	384 814 753	326 766 435					

08 02 02 03	Rafforzare l'innovazione nelle piccole e medie imprese (PMI).	1.1	33 663 565	3 067 854					
	<i>Articolo 08 02 02 — Totale parziale</i>		886 825 918	372 516 097					
08 02 03	Sfide per la società								
08 02 03 01	Migliorare la salute e il benessere nell'intero arco della vita	1.1	752 711 715	56 718 438					
08 02 03 02	Migliorare la sicurezza alimentare e sviluppare l'agricoltura sostenibile, la ricerca marina e marittima e la bioeconomia	1.1	246 542 110	22 468 062					
08 02 03 03	Effettuare la transizione verso un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo	1.1	314 442 301	28 655 994					
08 02 03 04	Realizzare un sistema di trasporto europeo efficiente sotto il profilo delle risorse, rispettoso dell'ambiente, sicuro e senza soluzione di continuità	1.1	517 879 845	21 086 531					
08 02 03 05	Conseguire un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e resistente ai cambiamenti climatici e un approvvigionamento sostenibile di materie prime	1.1	271 940 800	2 478 694					
08 02 03 06	Promuovere società europee inclusive, innovative e sicure	1.1	193 407 483	17 625 757					
	<i>Articolo 08 02 03 — Totale parziale</i>		2 296 924 254	149 033 476					
08 02 04	Attività orizzontali di Orizzonte 2020	1.1	p.m.	p.m.					
08 02 50	Stanziamanti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico								
08 02 50 01	Stanziamanti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)	1.1	p.m.	p.m.					
08 02 50 02	Stanziamanti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (prima del 2014)	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	180 845 754,82	198 785 408,07	
	<i>Articolo 08 02 50 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	180 845 754,82	198 785 408,07	
08 02 51	Completamento di programmi di ricerca precedenti — Settimo programma quadro — azione indiretta CE	1.1	p.m.	2 573 292 180	5 589 609 565	4 243 509 041	5 236 412 959,21	4 187 220 752,34	162,72 %
08 02 52	Completamento di programmi quadro di ricerca precedenti — azioni indirette (anteriori al 2007)	1.1	p.m.	16 232 123	—	32 764 548	1 622 406,53	125 978 679,92	776,11 %
08 02 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
08 02 77 01	Progetto pilota — Coordinamento della ricerca sul ricorso a omeopatia e fitoterapia nell'allevamento	2	p.m.	125 000	p.m.	p.m.	500 000,00	250 000,00	200,00 %
08 02 77 02	Progetto pilota — Recupero di materie prime critiche attraverso il riciclaggio: un'opportunità per l'Unione europea e l'Unione africana	4	—	112 500	500 000	250 000	500 000,00	250 000,00	105,26 %
	<i>Articolo 08 02 77 — Totale parziale</i>		p.m.	237 500	500 000	250 000	500 000,00	250 000,00	105,26 %
	Capitolo 08 02 — Totale		4 891 034 242	3 131 406 870	5 590 109 565	4 276 523 589	5 419 381 120,56	4 512 234 840,33	144,10 %

Commento

Orizzonte 2020 è il nuovo programma di finanziamento dell'Unione per la ricerca e l'innovazione, che copre il periodo 2014-2020 e riunisce tutti i finanziamenti dell'Unione esistenti per la ricerca e l'innovazione, fra cui il programma quadro di ricerca, le attività in materia di innovazione del programma quadro per la competitività e l'innovazione e l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET). Anche il programma Euratom di ricerca e formazione (2014-2018), basato sul trattato Euratom, fa parte integrante di Orizzonte 2020. Il programma svolgerà un ruolo centrale nell'attuazione dell'iniziativa faro di Europa 2020 «L'Unione dell'innovazione» e di altre iniziative faro, in particolare, «Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse», «Una politica industriale per l'era della globalizzazione» e «Un'agenda digitale per l'Europa», nonché nello sviluppo e il funzionamento dello Spazio europeo della ricerca (SER). Orizzonte 2020 contribuisce a costruire un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione in tutta l'Unione mediante la mobilitazione di finanziamenti supplementari sufficienti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione.

Lo stanziamento sarà utilizzato conformemente alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla

Commissione il 30 novembre 2011, che stabilisce le regole di partecipazione e diffusione nell'ambito del «programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 (2014-2020)», [COM (2011) 810 definitivo].

Agli stanziamenti iscritti al presente capitolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Articolo 08 02 01 — Scienza di eccellenza

Commento

Questa priorità di Orizzonte 2020 mira a rafforzare e ad ampliare l'eccellenza della base di conoscenze scientifiche dell'Unione e a garantire una produzione costante di ricerca di livello mondiale in grado di assicurare la competitività dell'Europa a lungo termine. Essa sosterrà le idee migliori, svilupperà i talenti in Europa, darà ai ricercatori accesso ad infrastrutture di ricerca prioritarie e farà dell'Europa un luogo attraente per i migliori ricercatori del mondo. Le azioni di ricerca da finanziare saranno determinate in funzione della necessità e delle opportunità scientifiche, senza priorità tematiche prefissate. Il programma di ricerca sarà stabilito in stretta collaborazione con la comunità scientifica e la ricerca sarà finanziata secondo il criterio dell'eccellenza.

Voce 08 02 01 01 — Rafforzare la ricerca di frontiera mediante le attività del Consiglio europeo della ricerca

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
1 535 651 894	19 785 657		

Commento

Nuova voce

L'attività fondamentale del Consiglio europeo della ricerca (CER) consisterà nel fornire finanziamenti attraenti di lungo termine per sostenere ricercatori d'eccellenza e le loro équipes di ricerca per perseguire una ricerca innovativa e ad alto potenziale di guadagno e di rischio. Una priorità speciale sarà riconosciuta all'assistenza di ricercatori d'eccellenza che iniziano l'attività per agevolare loro la transizione verso l'indipendenza grazie alla fornitura di un sostegno adeguato nella fase cruciale di avviamento o di consolidamento della loro équipe o del loro programma. Il CER sostiene inoltre l'eventuale sostegno alle nuove modalità emergenti di lavoro nel mondo scientifico dotate del potenziale di generare risultati innovativi e agevolare l'esplorazione del potenziale innovativo sul piano commerciale e sociale della ricerca finanziata.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che stabilisce le regole di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione — «Orizzonte 2020» (2014-2020), [COM (2011) 809 definitivo].

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 (2014-2020), COM (2011) 811 definitivo, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

Voce 08 02 01 02 — Rafforzare la ricerca nelle tecnologie future ed emergenti (FET)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
p.m.	p.m.		

Commento

Nuova voce

Le attività TEF sostengono la ricerca scientifica e tecnologica fondamentale che studia nuove tecnologie future esplorando nuove mediante la sfida agli attuali paradigmi e avventurandosi in terreni ignoti. Le TEF affrontano inoltre un certo numero di temi promettenti nell'ambito della ricerca esplorativa dotati del potenziale di generare una massa critica di progetti interrelati che, nel complesso, costituiscano un'esplorazione ampia e sfaccettata dei temi per sfociare nella costruzione di una insieme europeo di conoscenze. Infine, le TEF sostengono una ricerca su ampia scala, basata sulla scienze e mirata a conseguire scoperte scientifiche epocali. Tali attività traggono vantaggio dall'allineamento dei programmi nazionali ed europei.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che stabilisce le regole di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione — «Orizzonte 2020» (2014-2020), [COM (2011) 809 definitivo].

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 (2014-2020), COM (2011) 811 definitivo, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

Voce 08 02 01 03 — Rafforzare le infrastrutture di ricerca europee, comprese le infrastrutture elettroniche

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
171 632 176	309 837		

Commento

Nuova voce

Le attività relative alle infrastrutture di ricerca garantiranno l'attuazione e la gestione dell'ESFRI (il Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca) e di altre infrastrutture di ricerca di livello mondiale, compreso lo sviluppo di strutture partner regionali, per il 2020 e oltre, nonché l'integrazione e l'accesso alle infrastrutture di ricerca nazionali e lo sviluppo, l'introduzione e la gestione delle infrastrutture elettroniche. Le attività intendono inoltre incoraggiare le infrastrutture di ricerca ad agire in veste di pioniere nell'uso delle tecnologie, promuovere partenariati R&S con l'industria, agevolare l'uso industriale delle infrastrutture di ricerca e stimolare la creazione di aggregati innovativi.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che stabilisce le regole di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione — «Orizzonte 2020» (2014-2020), [COM (2011) 809 definitivo].

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 (2014-2020), COM (2011) 811 definitivo, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d).

Articolo 08 02 02 — Leadership industriale

Commento

Questa priorità di Orizzonte 2020 mira a rendere l'Europa un luogo più attraente per investire nella ricerca e nell'innovazione, promuovendo attività strutturate dalle aziende, nonché ad accelerare lo sviluppo di nuove tecnologie che favoriscano la nascita di nuove imprese e la crescita economica. Essa porterà grandi investimenti in tecnologie industriali essenziali, incentiverà il potenziale di crescita delle aziende europee fornendo loro livelli adeguati di finanziamento e aiuterà le PMI innovative a trasformarsi in imprese leader a livello mondiale.

Voce 08 02 02 01 — Leadership a livello di nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie e tecnologie produttive avanzate

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
468 347 600	42 681 808		

Commento

Nuova voce

La leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali fornirà un sostegno mirato alla ricerca, allo sviluppo e alla dimostrazione a livello di nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie e tecnologie produttive avanzate. L'accento sarà posto sulle interazioni e le convergenze fra le diverse tecnologie, con un interesse particolare per le attività di R&S, i progetti pilota su vasta scala, le attività dimostrative, i banchi di prova e i laboratori viventi, la creazione di prototipi e la convalida dei prodotti in linee pilota. Le attività sono intese a potenziare la competitività industriale promuovendo l'industria, e in particolare le PMI, affinché effettuino maggiori investimenti in ricerca e innovazione.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che stabilisce le regole di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione — «Orizzonte 2020» (2014-2020), [COM (2011) 809 definitivo].

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 (2014-2020), COM (2011) 811 definitivo, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punti da ii) a v).

Voce 08 02 02 02 — Migliorare l'accesso al capitale di rischio per investire nella ricerca e nell'innovazione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
384 814 753	326 766 435		

Commento

Nuova voce

L'attività di accesso al capitale di rischio prevede la creazione di due strumenti finanziari, vale a dire un dispositivo di concessione di debiti (Debt facility) e un dispositivo di concessione di equity (Equity facility), al fine di contribuire a colmare le attuali carenze del mercato relative all'accesso al capitale di rischio per la ricerca e l'innovazione: l'obiettivo della Debt facility è migliorare l'accesso al finanziamento del debito per le entità pubbliche e private e i partenariati pubblico-privato che esercitano attività di ricerca e innovazione che richiedono investimenti rischiosi; l'obiettivo della Equity facility è in particolare quello di contribuire a superare le carenze del mercato europeo dei capitali di rischio e fornire capitale proprio o assimilabile al fine di finanziare lo sviluppo e il fabbisogno di finanziamento delle imprese innovatrici dalla fase iniziale (compresi la fase di avviamento e il trasferimento di tecnologia), affinché possano crescere ed espandersi. Oltre a questi strumenti finanziari, che andranno attuati in complementarità con gli strumenti COSME per quanto riguarda il sostegno alle PMI, sarà fornita una serie di misure di accompagnamento, come il sostegno ai meccanismi di preparazione agli investimenti.

Tutti i rimborsi provenienti da strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 6, del regolamento finanziario, inclusi i rimborsi di capitale, le garanzie liberate e il rimborso del capitale dei prestiti, restituiti alla Commissione e iscritti alla linea di bilancio 6 3 4 1 dello stato delle entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera i), del regolamento finanziario.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che stabilisce le regole di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione — «Orizzonte 2020» (2014-2020), [COM (2011) 809 definitivo].

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 (2014-2020), COM (2011) 811 definitivo, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b).

Voce 08 02 02 03 — Rafforzare l'innovazione nelle piccole e medie imprese (PMI).

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
33 663 565	3 067 854		

Commento

Nuova voce

Per sostenere la partecipazione delle PMI al programma Orizzonte 2020 sarà introdotto un apposito strumento orientato al mercato, rivolto a tutti i tipi di PMI innovative che desiderano svilupparsi, crescere e internazionalizzarsi. Sarà inoltre fornito sostegno alle PMI ad alta intensità di ricerca che partecipano a progetti di ricerca transnazionali, e alle attività volte a sviluppare la capacità di innovazione delle PMI e migliorare le condizioni quadro dell'innovazione.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che stabilisce le regole di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione — «Orizzonte 2020» (2014-2020), [COM (2011) 809 definitivo].

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 (2014-2020), COM (2011) 811 definitivo, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettera c).

Articolo 08 02 03 — Sfide per la società

Commento

Questa priorità di Orizzonte 2020 affronta direttamente le priorità politiche e le sfide sociali individuate nella strategia Europa 2020. Queste attività saranno attuate seguendo un approccio incentrato sulle sfide da raccogliere che riunisca le risorse e le conoscenze relative a vari settori, tecnologie e discipline. Le attività interesseranno l'intero ciclo dalla ricerca al mercato, con un nuovo accento sulle attività connesse all'innovazione, quali il pilotaggio, le dimostrazioni, i banchi di prova, il sostegno allo svolgimento di gare d'appalto, la progettazione, le innovazioni dettate dagli utenti, l'innovazione sociale e la commercializzazione delle innovazioni. Le attività sosterranno direttamente le competenze politiche settoriali corrispondenti a livello dell'Unione.

Voce 08 02 03 01 — Migliorare la salute e il benessere nell'intero arco della vita

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
752 711 715	56 718 438		

Commento

Nuova voce

Obiettivi di questa attività sono la salute e il benessere per tutta la durata della vita per tutti, sistemi sanitari e assistenziali di alta qualità ed economicamente sostenibili e opportunità di nuovi posti di lavoro e di crescita per il settore sanitario e le relative industrie. In tale ottica, le attività si concentreranno su interventi in grado di promuovere la salute e prevenire le malattie in modo efficace (ad esempio, comprensione dei determinanti della salute e sviluppo di migliori vaccini preventivi). Inoltre, sarà data particolare importanza agli sforzi volti a prevenire, gestire, trattare e curare le malattie, la disabilità e la ridotta funzionalità (ad esempio mediante il trasferimento delle conoscenze verso la pratica clinica e le azioni di innovazione scalabili, un uso migliore dei dati sanitari e la vita

indipendente ed assistita). Inoltre, verranno compiuti sforzi per migliorare il processo decisionale in materia di offerta di prevenzione e di trattamento, individuare e sostenere la diffusione delle migliori pratiche nei settori della sanità e dell'assistenza e sostenere forme integrate di assistenza con la diffusione delle innovazioni tecnologiche, organizzative e sociali che permettono di coinvolgere in particolare gli anziani e i disabili affinché restino attivi e indipendenti.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che stabilisce le regole di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione — «Orizzonte 2020» (2014-2020), [COM (2011) 809 definitivo].

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 (2014-2020), COM (2011) 811 definitivo, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a).

Voce 08 02 03 02 — Migliorare la sicurezza alimentare e sviluppare l'agricoltura sostenibile, la ricerca marina e marittima e la bioeconomia

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
246 542 110	22 468 062		

Commento

Nuova voce

Le attività si concentrano su un'agricoltura e sistemi forestali più sostenibili e produttivi, sviluppando al tempo stesso servizi, idee e politiche per assicurare alla popolazione rurale una vita prospera. Inoltre, si porrà l'accento su prodotti alimentari sani e sicuri per tutti e su metodi di trasformazione alimentare concorrenziali suscettibili di utilizzare meno risorse e produrre meno sottoprodotti. Parallelamente, ci si sforzerà di sfruttare in modo sostenibile le risorse biologiche acquatiche vive (ad esempio, attraverso una pesca sostenibile e rispettosa dell'ambiente). Inoltre, saranno promosse le bioindustrie europee a basse emissioni di carbonio, efficienti sotto il profilo delle risorse, sostenibili e competitive.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che stabilisce le regole di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione — «Orizzonte 2020» (2014-2020), [COM (2011) 809 definitivo].

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 (2014-2020), COM (2011) 811 definitivo, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera b).

Voce 08 02 03 03 — Effettuare la transizione verso un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
314 442 301	28 655 994		

Commento

Nuova voce

Le attività volte a garantire un approvvigionamento energetico sicuro, pulito ed efficiente saranno incentrate sulla riduzione del consumo di energia e delle emissioni di carbonio (ad esempio, utilizzando componenti tecnologiche a prezzi accessibili e sistemi con intelligenza integrata) e sulla fornitura di energia elettrica a basso costo e a basse emissioni di carbonio (ad esempio, grazie alla ricerca, allo sviluppo e alla dimostrazione su scala reale di fonti energetiche rinnovabili e utilizzando tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio). Inoltre, l'accento verrà posto sui combustibili alternativi e sulle fonti energetiche mobili e sullo sviluppo di

un'unica rete europea intelligente dell'elettricità. Allo stesso tempo, le attività si concentreranno sulla ricerca multidisciplinare nell'ambito delle tecnologie energetiche e sull'attuazione congiunta di programmi di ricerca paneuropei e di strutture di livello mondiale. Inoltre, saranno elaborati strumenti, metodi e modelli per un sostegno solido e trasparente alla politica e sarà agevolato l'assorbimento da parte del mercato delle innovazioni in campo energetico.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che stabilisce le regole di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione — «Orizzonte 2020» (2014-2020), [COM (2011) 809 definitivo].

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione — «Orizzonte 2020» (2014-2020), COM (2011) 811 definitivo, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera c).

Voce 08 02 03 04 — Realizzare un sistema di trasporto europeo efficiente sotto il profilo delle risorse, rispettoso dell'ambiente, sicuro e senza soluzione di continuità

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
517 879 845	21 086 531		

Commento

Nuova voce

Nell'ambito di questa attività, si porrà l'accento sul trasporto efficiente in termini di risorse (ad esempio, accelerando lo sviluppo e l'impiego di una nuova generazione di aeromobili, navi e veicoli elettrici o di altro tipo con emissioni basse o a pari a zero) e su una migliore mobilità, caratterizzata da una diminuzione della congestione e da una maggiore sicurezza (ad esempio, promuovendo i trasporti e la logistica integrata porta a porta). Verrà inoltre rivolta particolare attenzione al rafforzamento della competitività e dei risultati dell'industria manifatturiera europea dei trasporti e dei servizi connessi, sviluppando, ad esempio, la prossima generazione di mezzi di trasporto innovativi e preparando il terreno per la successiva. Verranno inoltre sostenute le attività volte ad accrescere la comprensione delle tendenze e delle prospettive socioeconomiche connesse ai trasporti e a fornire ai responsabili politici dati e analisi basate su dati concreti.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che stabilisce le regole di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione — «Orizzonte 2020» (2014-2020), [COM (2011) 809 definitivo].

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione – Orizzonte 2020 (2014-2020), COM (2011) 811 definitivo, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera d).

Voce 08 02 03 05 — Conseguire un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e resistente ai cambiamenti climatici e un approvvigionamento sostenibile di materie prime

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
271 940 800	2 478 694		

Commento

Nuova voce

La finalità specifica su cui si concentra questa attività è garantire un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e capace di reagire ai cambiamenti climatici nonché un approvvigionamento sostenibile di materie prime, al fine di rispondere alle esigenze di una

popolazione mondiale in crescita entro i limiti naturali delle risorse naturali del pianeta. In tale ottica, gli sforzi saranno concentrati sulla lotta e l'adattamento ai cambiamenti climatici, sulla gestione sostenibile delle risorse naturali e degli ecosistemi e sulla transizione verso un'economia verde grazie all'innovazione ecocompatibile. Inoltre, verranno elaborati sistemi completi e stabili di informazione e osservazione ambientali a livello mondiale.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che stabilisce le regole di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione — «Orizzonte 2020» (2014-2020), [COM (2011) 809 definitivo].

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 (2014-2020), COM (2011) 811 definitivo, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera e).

Voce 08 02 03 06 — Promuovere società europee inclusive, innovative e sicure

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
193 407 483	17 625 757		

Commento

Nuova voce

L'obiettivo di questa attività è promuovere lo sviluppo di società innovative e inclusive potenziando l'inclusione sociale, economica e politica, promuovendo una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in Europa e sostenendo dinamiche interculturali positive. I risultati di tale ricerca dovrebbero andare a sostenere le politiche di lotta alla povertà e di prevenzione dello sviluppo di diverse forme di separazioni, discriminazioni e disuguaglianze nelle società europee, quali le disuguaglianze di genere e il divario in termini di innovazione. A tal fine, ci si impegnerà per garantire la partecipazione della società alla ricerca e all'innovazione, consolidare la base di dati concreti di cui si servono l'Unione dell'innovazione e lo Spazio europeo della ricerca e promuovere una cooperazione coerente ed efficace con i paesi terzi.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che stabilisce le regole di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione — «Orizzonte 2020» (2014-2020), COM (2011) 809 definitivo.

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione — «Orizzonte 2020» (2014-2020), [COM (2011) 811 definitivo], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera f).

Articolo 08 02 04 — Attività orizzontali di Orizzonte 2020

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
p.m.	p.m.		

Commento

Nuovo articolo

Tale stanziamento copre azioni di natura orizzontale, che sostengono l'attuazione di «Orizzonte 2020», ad esempio attività volte a sostenere la comunicazione, la divulgazione e l'utilizzo dei risultati in un'ottica di sostegno all'innovazione e alla competitività. Sono comprese anche attività trasversali relative a numerose priorità del programma «Orizzonte 2020».

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che stabilisce le regole di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione — «Orizzonte 2020» (2014-2020), [COM (2011) 809 definitivo].

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 (2014-2020), [COM (2011) 811 definitivo].

Articolo 08 02 50 — Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico

Voce 08 02 50 01 — Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti				
p.m.	p.m.				

Commento

Nuova voce

Articolo destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da paesi terzi (non SEE) che partecipano a progetti nell'ambito della ricerca e dello sviluppo tecnologico, per il periodo 2014-2020.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari.

Le entrate derivanti da accordi di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Svizzera o dagli accordi multilaterali per lo sviluppo della fusione (EFDA) saranno iscritte alle voci 6 0 1 1 e 6 0 1 2 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario.

Voce 08 02 50 02 — Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (prima del 2014)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	180 845 754,82	198 785 408,07

Commento

Ex articolo 08 22 04 (in parte)

Articolo destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da paesi terzi (non SEE) che partecipano a progetti nell'ambito della ricerca e dello sviluppo tecnologico, per il periodo precedente al 2014.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari.

Le entrate derivanti da accordi di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Svizzera o dagli accordi multilaterali per lo sviluppo della fusione (EFDA) saranno iscritte alle voci 6 0 1 1 e 6 0 1 2 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario.

Articolo 08 02 51 — Completamento di programmi di ricerca precedenti — Settimo programma quadro — azione indiretta CE

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	2 573 292 180	5 589 609 565	4 243 509 041	5 236 412 959,21	4 187 220 752,34

Commento

Ex articoli 08 02 01, 08 02 02, 08 02 03, 08 03 01, 08 04 01, 08 04 02, 08 05 01, 08 05 02, 08 05 03, 08 06 01, 08 06 02, 08 07 01, 08 07 02, 08 07 03, 08 07 04, 08 08 01, 08 09 01, 08 10 01, 08 12 01, 08 13 01, 08 14 01, 08 15 01, 08 16 01, 08 17 01, 08 18 01, 08 19 01 e 32 06 02

Stanzamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni residui relativi agli esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Decisione 2006/972/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Idee» che attua il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 243).

Decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Capacità» che attua il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 299).

Regolamento (CE) n. 73/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi (GU L 30 del 4.2.2008, pag. 38).

Regolamento (CE) n. 71/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l'impresa comune Clean Sky (GU L 30 del 4.2.2008, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 521/2008 del Consiglio, del 30 maggio 2008, che istituisce l'Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» (GU L 153 del 12.6.2008, pag. 1).

Atti di riferimento

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 luglio 2007 sull'accordo TRIPS e l'accesso ai farmaci (GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 591).

Articolo 08 02 52 — Completamento di programmi quadro di ricerca precedenti — azioni indirette (anteriori al 2007)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	16 232 123	—	32 764 548	1 622 406,53	125 978 679,92

Commento

Ex articolo 08 22 01 e voci 08 22 02 01 e 08 22 03 01

Stanzamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni residui relativi agli esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Il contributo degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio proviene soltanto dalla loro partecipazione alle azioni non nucleari del programma quadro.

Basi giuridiche

Decisione 87/516/Euratom, CEE del Consiglio, del 28 settembre 1987, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991) (GU L 302 del 24.10.1987, pag. 1).

Decisione 90/221/Euratom, CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 28).

Decisione 93/167/Euratom, CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, che adegua la decisione 90/221/Euratom, CEE concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (GU L 69 del 20.3.1993, pag. 43).

Decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU L 126 del 18.5.1994, pag. 1).

Decisione n. 2535/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° dicembre 1997, che adegua per la seconda volta la decisione n. 1110/94/CE, relativa al quarto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU L 347 del 18.12.1997, pag. 1).

Decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al quinto programma quadro della Comunità europea per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) (GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1).

Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1).

Decisione 2002/834/CE del Consiglio, del 30 settembre 2002, che adotta un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione: «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca» (2002-2006) (GU L 294 del 29.10.2002, pag. 1).

Decisione 2002/835/CE del Consiglio, del 30 settembre 2002, che adotta un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione: «Strutturare lo Spazio europeo della ricerca» (2002-2006) (GU L 294 del 29.10.2002, pag. 44).

Decisione n. 1209/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, concernente la partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo destinato a sviluppare nuovi interventi clinici per lottare contro l'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi grazie ad un partenariato a lungo termine tra l'Europa e i paesi in via di sviluppo, realizzato da più Stati membri (GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 1).

Articolo 08 02 77 — Progetti pilota e azioni preparatorie

Voce 08 02 77 01 — Progetto pilota — Coordinamento della ricerca sul ricorso a omeopatia e fitoterapia nell'allevamento

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	125 000	p.m.	p.m.	500 000,00	250 000,00

Commento

Ex articolo 05 08 12

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione degli impegni residui relativi agli esercizi precedenti relativi al progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 08 02 77 02 — Progetto pilota — Recupero di materie prime critiche attraverso il riciclaggio: un'opportunità per l'Unione europea e l'Unione africana

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti		
—	112 500	500 000	250 000		

Commento

Ex articolo 21 04 07

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione degli impegni residui relativi agli esercizi precedenti relativi al progetto pilota.

Obiettivo generale

Obiettivo di tale iniziativa è costituire la base per una solida cooperazione tra l'Europa e l'Africa sulla ricerca e l'innovazione nel campo del riciclaggio e del recupero di materie prime.

Il miglioramento della gestione dei rifiuti e la riduzione dei costi ambientali e sanitari possono contribuire ad alleviare la pressione finanziaria sui governi africani e migliorare l'approvvigionamento di materie prime. La partecipazione del settore privato può contribuire a ridurre significativamente i costi e a migliorare la fornitura dei servizi.

Tale obiettivo può essere raggiunto grazie all'organizzazione di due seminari nel 2013, rispettivamente in Europa e in Africa.

Gli obiettivi specifici in materia di recupero delle materie prime e riciclaggio dei rifiuti sono i seguenti:

- provvedere allo scambio di conoscenze a livello politico e della ricerca,
- costituire un forum per gli imprenditori europei e africani e per il mondo accademico e della ricerca,
- favorire la partecipazione di membri dei governi europei e africani.

Il progetto pilota interesserà i seguenti partecipanti:

- l'Unione europea,
- l'Unione africana,
- i rappresentanti dei settori delle materie prime e dei rifiuti e/o del riciclaggio,
- i rappresentanti del mondo accademico e/o della ricerca che si occupano di tecnologie ambientali finalizzate all'efficienza

energetica e al riciclaggio.

Conclusioni

In passato, l'Unione europea ha già creato, con buon esito, infrastrutture politiche e/o di ricerca analoghe, insieme ai Paesi africani, in un numero di settori quali le reti di ricerca (infrastrutture in rete). Tali iniziative hanno garantito stretti legami tra i due continenti, sempre basati su obiettivi di interesse reciproco.

Ciò premesso, il progetto pilota è finalizzato al trattamento delle seguenti questioni principali:

- politica comune in materia di gestione dei rifiuti: i rifiuti (materie prime) prodotti in Europa ed esportati in Africa debbono essere sottoposti a trattamenti efficaci e rispettosi dell'ambiente. A tale proposito, l'Unione europea e l'Unione africana dovrebbero mettere a punto un piano comune di gestione dei rifiuti per questi materiali,
- trasferimento di conoscenze in materia di tecnologie innovative per il riciclaggio: sebbene alcune soluzioni richiedano indubbiamente tecnologie, processi e servizi innovativi, sembrerebbe più urgente privilegiare lo sfruttamento delle tecnologie esistenti, la condivisione delle conoscenze e la sensibilizzazione. La ricerca dovrebbe prevedere la raccolta, il recupero e il riciclaggio di materiali pregiati, comprese le materie prime, provenienti dai flussi di rifiuti urbani e industriali. Da decenni i paesi africani devono affrontare le problematiche legate alla spedizione di rifiuti nelle loro terre e nelle loro acque. La ricerca europea può aiutare a risolvere alcuni degli attuali problemi di gestione dei rifiuti,
- economia e creazione di occupazione: investire nell'inverdimento del settore dei rifiuti può generare numerosi benefici economici e ambientali. Ad esempio, il riciclaggio crea un maggior numero di posti di lavoro rispetto a quelli sostituiti, la qual cosa lo rende uno dei settori più importanti in termini di creazione di occupazione. La legislazione dell'Unione europea in materia di rifiuti è una delle più innovative e complete del mondo. La sua attuazione integrale comporterebbe un risparmio di 72 miliardi di euro l'anno, un incremento di 42 miliardi di euro l'anno nel fatturato della gestione dei rifiuti e del riciclaggio e la creazione di 400 000 nuovi posti di lavoro.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 08 03 — PROGRAMMA EURATOM — AZIONI INDIRETTE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziameti 2013		Esecuzione 2012		Pagame nti 2012/20 14
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
08 03	Programma Euratom — Azioni indirette								
08 03 01	Spese di funzionamento relative al programma Euratom								
08 03 01 01	Euratom — Energia di fusione	1.1	94 723 000	50 468 959					
08 03 01 02	Euratom — Fissione nucleare e radioprotezione	1.1	45 789 000	13 353 389					
	<i>Articolo 08 03 01 — Totale parziale</i>		140 512 000	63 822 348					
08 03 50	Stanziameti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico								
08 03 50 01	Stanziameti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)	1.1	p.m.	p.m.					
08 03 50 02	Stanziameti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (prima del 2014)	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	64 006 714,26	46 320 698,41	
	<i>Articolo 08 03 50 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	64 006 714,26	46 320 698,41	
08 03 51	Completamento di programmi quadro Euratom precedenti (dal 2007 al 2013)	1.1	p.m.	41 753 720	128 249 670	135 194 735	116 720 779,01	110 727 002,33	265,19 %
08 03 52	Completamento di programmi quadro Euratom precedenti (prima del 2007)	1.1	p.m.	159 053	—	1 780 143	0,—	4 989 881,00	3137,24 %

	Capitolo 08 03 — Totale	140 512 000	105 735 121	128 249 670	136 974 878	180 727 493,27	162 037 581,74	153,25 %
--	--------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------

Commento

Anche il programma Euratom di ricerca e formazione (2014-2018) fa parte integrante del programma quadro di ricerca e innovazione — «Orizzonte 2020». Il programma Euratom rafforzerà il quadro di ricerca e di innovazione nel settore nucleare e coordinerà le attività di ricerca degli Stati membri, evitando i doppi, mantenendo un livello di massa critica in settori essenziali e garantendo un utilizzo ottimale dei finanziamenti pubblici.

Il programma Euratom si prefigge di migliorare la sicurezza nucleare e la radioprotezione e di contribuire alla decarbonizzazione a lungo termine del sistema dell'energia in modo sicuro ed efficiente. Nel suo ambito di applicazione figureranno il programma di ricerca e sviluppo sull'energia da fusione, le attività di ricerca in materia di fissione e radioprotezione e le azioni dirette del CCR in materia di sicurezza e protezione nucleari. Realizzando tali obiettivi, il programma Euratom contribuirà a consolidare i risultati ottenuti in base alle tre priorità del programma quadro «Orizzonte 2020»: *eccellenza scientifica, leadership industriale e sfide della società*. Tali obiettivi sono chiaramente collegati a quelli delle strategie Europa 2020 e Energia 2020.

Articolo 08 03 01 — Spese di funzionamento relative al programma Euratom

Commento

Per quanto riguarda le azioni indirette, nel campo di applicazione del programma Euratom rientrano la fissione nucleare, la sicurezza e la radioprotezione e il programma di ricerca e sviluppo sulla fusione, che mirano a garantire il successo del progetto ITER e a permettere all'Europa di beneficiare dei risultati ottenuti. Esso permetterà inoltre di consolidare le tre priorità del programma Orizzonte 2020: *eccellenza scientifica, leadership industriale e sfide sociali*.

Voce 08 03 01 01 — Euratom — Energia di fusione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
94 723 000	50 468 959		

Commento

Nuova voce

Le attività del progetto Euratom relative all'energia di fusione sosterranno le attività di ricerca comuni intraprese dalle parti coinvolte nell'attuazione della tabella di marcia per la fusione. Inoltre, esse sosterranno le attività congiunte volte a sviluppare e qualificare materiali per una centrale elettrica di dimostrazione e ad affrontare questioni relative al funzionamento dei reattori e sviluppare e dimostrare tutte le tecnologie pertinenti per una centrale elettrica di fusione di dimostrazione. Le attività attueranno inoltre e sosterranno la gestione delle conoscenze e il trasferimento delle tecnologie dalla ricerca cofinanziata dal presente programma alle industrie che sfruttano gli aspetti innovativi della ricerca. Infine, le attività sosterranno la costruzione, la ristrutturazione, l'uso e il mantenimento della disponibilità di infrastrutture di ricerca essenziali nell'ambito del programma Euratom.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020», COM(2011) 812 definitivo, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettere e), f), g) e h).

Voce 08 03 01 02 — Euratom — Fissione nucleare e radioprotezione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
45 789 000	13 353 389		

Commento

Nuova voce

Le attività di questo programma Euratom forniranno sostegno alle attività congiunte di ricerca relative alla sicurezza di esercizio delle filiere di reattori in funzionamento o che potranno essere utilizzate nell'Unione e contribuiranno allo sviluppo di soluzioni per la gestione dei rifiuti nucleari finali. Inoltre, esse sosterranno le attività di ricerca congiunte e/o coordinate, in particolare quelle relative ai rischi derivanti da basse dosi di esposizione industriale, medica o ambientale e promuoveranno azioni congiunte di formazione e mobilità tra i centri di ricerca e l'industria e tra i diversi Stati membri e Stati associati e favoriranno il mantenimento delle competenze multidisciplinari in ambito nucleare.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020», COM(2011) 812 definitivo, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d).

Articolo 08 03 50 — Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico

Voce 08 03 50 01 — Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti				
p.m.	p.m.				

Commento

Nuova voce

Voce destinata a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da paesi terzi (non SEE) che partecipano a progetti nell'ambito della ricerca e dello sviluppo tecnologico, per il periodo 2014-2020.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle linee di bilancio 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari.

Le entrate derivanti da accordi di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Svizzera o dagli accordi multilaterali per lo sviluppo della fusione (EFDA) saranno iscritte alle linee di bilancio 6 0 1 1 e 6 0 1 2 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario.

Voce 08 03 50 02 — Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (prima del 2014)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	64 006 714,26	46 320 698,41

Commento

Ex articolo 08 22 04 (in parte)

Articolo destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da paesi terzi (non Spazio Economico Europeo) che partecipano a progetti nell'ambito della ricerca e dello sviluppo tecnologico, per il periodo precedente al 2014.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle linee di bilancio 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari.

Le entrate derivanti da accordi di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Svizzera o dagli accordi multilaterali per lo sviluppo della fusione (EFDA) saranno iscritte alle linee di bilancio 6 0 1 1 e 6 0 1 2 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario.

Articolo 08 03 51 — Completamento di programmi quadro Euratom precedenti (dal 2007 al 2013)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	41 753 720	128 249 670	135 194 735	116 720 779,01	110 727 002,33

Commento

Ex articoli 08 20 01 e 08 21 01

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni residui relativi agli esercizi precedenti.

La fusione nucleare offre la prospettiva di un approvvigionamento quasi illimitato di energia pulita e ITER costituisce la prossima fase decisiva verso il conseguimento di questo scopo ultimo. La realizzazione del progetto ITER occupa quindi una posizione centrale nell'attuale strategia dell'Unione. Essa deve essere accompagnata da un programma europeo di ricerca e sviluppo forte e mirato per preparare lo sfruttamento di ITER e sviluppare le tecnologie e la base di conoscenze che saranno necessarie durante il funzionamento di ITER e in seguito.

L'obiettivo di questa azione è stabilire una solida base scientifica e tecnica per accelerare gli sviluppi pratici ai fini di una gestione più sicura dei rifiuti radioattivi a vita lunga, in modo da promuovere un utilizzo più sicuro, più efficace in termini di risorse e più competitivo dell'energia nucleare e da garantire un sistema solido e socialmente accettabile di protezione della popolazione e dell'ambiente dagli effetti delle radiazioni ionizzanti.

Basi giuridiche

Decisione 2006/970/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60).

Regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/976/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico recante attuazione del Settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 404).

Decisione 2012/93/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 25).

Regolamento (Euratom) n. 139/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 1).

Decisione 2012/94/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni indirette e recante attuazione del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 33).

Articolo 08 03 52 — Completamento di programmi quadro Euratom precedenti (prima del 2007)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	159 053	—	1 780 143	0,—	4 989 881,00

Commento

Ex voci 08 22 02 02 e 08 22 03 02

Stanzamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni residui relativi agli esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Decisione 94/268/Euratom del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al programma quadro di attività comunitarie di ricerca e di insegnamento per la Comunità europea dell'energia atomica (1994-1998) (GU L 115 del 6.5.1994, pag. 31).

Decisione 96/253/Euratom del Consiglio, del 4 marzo 1996, che adegua la decisione 94/268/Euratom relativa al programma quadro di attività comunitarie di ricerca e di insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica (1994-1998) in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea (GU L 86 del 4.4.1996, pag. 72).

Decisione n. 616/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 1996, che adegua la decisione n. 1110/94/CE relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea (GU L 86 del 4.4.1996, pag. 69).

Decisione 1999/64/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al quinto programma quadro di attività di ricerca e di insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) (1998-2002) (GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 34).

Decisione 2002/668/Euratom del Consiglio, del 3 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) di attività di ricerca e formazione, volto anche a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 34).

Decisione 2002/837/Euratom del Consiglio, del 30 settembre 2002, che adotta un programma specifico (Euratom) di ricerca e formazione nel campo dell'energia nucleare (2002-2006) (GU L 294 del 29.10.2002, pag. 74).

CAPITOLO 08 04 — PROGRAMMA ITER

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012		Pagamenti 2012/2014
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
08 04	Programma ITER								
08 04 01	<i>Costruzione, funzionamento e messa in esercizio degli impianti ITER — Impresa comune europea per ITER — Fusione per l'energia (F4E)</i>	1.1	933 159 405	78 179 614					
08 04 50	<i>Stanzamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico</i>								
08 04 50 01	Stanzamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)	1.1	p.m.	p.m.					
08 04 50 02	Stanzamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (prima del 2014)	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	<i>Articolo 08 04 50 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
08 04 51	<i>Completamento dell'Impresa comune europea per ITER — Fusione per l'energia (F4E) (dal 2007 al 2013)</i>	1.1	p.m.	502 686 062	904 900 000	534 202 495	1 136 844 160,99	291 183 690,99	57,93 %

	Capitolo 08 04 — Totale	933 159 405	580 865 676	904 900 000	534 202 495	1 136 844 160,99	291 183 690,99	50,13 %
--	--------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------

Commento

Il progetto ITER si prefigge di dimostrare che la fusione è una fonte di energia praticabile e sostenibile costruendo e utilizzando un reattore sperimentale a fusione come fase fondamentale per la messa a punto di reattori prototipo per centrali elettriche sicure, sostenibili, rispettose dell'ambiente ed efficienti sotto il profilo economico. Il programma contribuirà alla strategia Europa 2020 ed in particolare alla sua iniziativa faro «Unione per l'innovazione» in quanto la mobilitazione delle industrie europee dell'alta tecnologia coinvolte nella costruzione di ITER dovrebbe dare all'Unione europea un forte vantaggio competitivo a livello globale in questo promettente settore.

Il progetto riunisce sette partecipanti: Unione europea, Cina, India, Giappone, Corea del Sud, Russia e Stati Uniti.

Articolo 08 04 01 — Costruzione, funzionamento e messa in esercizio degli impianti ITER — Impresa comune europea per ITER — Fusione per l'energia (F4E)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
933 159 405	78 179 614		

Commento

Nuovo articolo

L'obiettivo di questo programma di ricerca supplementare è l'attuazione di ITER, un importante impianto sperimentale che dimostrerà la fattibilità scientifica e tecnica della produzione di energia dalla fusione, seguita dalla costruzione di DEMO, una centrale elettrica a fusione di «dimostrazione».

A tale scopo, è stata istituita l'organizzazione europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione, sotto forma di un'impresa comune. Tale impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (Fusion for Energy) ha i seguenti compiti:

- apportare il contributo dell'Euratom all'organizzazione internazionale ITER per l'energia da fusione, che riunisce sette parti, che rappresentano metà della popolazione mondiale: l'Unione europea, la Russia, il Giappone, la Cina, l'India, la Corea del Sud e gli Stati Uniti,
- apportare il contributo dell'Euratom alle attività che rientrano nell'approccio allargato con il Giappone per la realizzazione dell'energia da fusione in tempi rapidi,
- attuare un programma di attività volte alla costruzione di un reattore sperimentale di dimostrazione e degli impianti associati.

Atti di riferimento

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 21 novembre 2011, sull'adozione di un programma di ricerca supplementare per il progetto ITER (2014-2018), COM(2011) 931 definitivo, in particolare l'articolo 1.

Articolo 08 04 50 — Stanzamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico

Voce 08 04 50 01 — Stanzamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
p.m.	p.m.		

Commento

Nuova voce

Voce destinata a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da paesi terzi (non SEE) che partecipano a progetti nell'ambito della ricerca e dello sviluppo tecnologico, per il periodo 2014-2020.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle linee di bilancio 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari.

Le entrate derivanti da accordi di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Svizzera o dagli accordi multilaterali per lo sviluppo della fusione (EFDA) saranno iscritte alle linee di bilancio 6 0 1 1 e 6 0 1 2 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario.

Voce 08 04 50 02 — Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (prima del 2014)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Ex voce 08 22 04 (in parte)

Voce destinata a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da paesi terzi (non SEE) che partecipano a progetti nell'ambito della ricerca e dello sviluppo tecnologico, per il periodo precedente al 2014.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle linee di bilancio 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari.

Le entrate derivanti da accordi di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Svizzera o dagli accordi multilaterali per lo sviluppo della fusione (EFDA) saranno iscritte alle linee di bilancio 6 0 1 1 e 6 0 1 2 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario.

Articolo 08 04 51 — Completamento dell'Impresa comune europea per ITER — Fusione per l'energia (F4E) (dal 2007 al 2013)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	502 686 062	904 900 000	534 202 495	1 136 844 160,99	291 183 690,99

Commento

Ex voce 08 01 04 40 ed ex articolo 08 20 02

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni residui relativi agli esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Decisione del Consiglio, del 25 settembre 2006, concernente la conclusione, da parte della Commissione, dell'accordo sull'istituzione dell'organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER, delle disposizioni sull'applicazione provvisoria dell'accordo sull'istituzione dell'organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER e dell'accordo sui privilegi e le immunità dell'organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER.

Decisione 2006/943/Euratom della Commissione, del 17 novembre 2006, sull'applicazione provvisoria dell'accordo sull'istituzione

dell'organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER e dell'accordo sui privilegi e le immunità dell'organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 60).

Decisione 2006/970/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60).

Regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/976/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico recante attuazione del Settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 404).

Decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58).

Decisione 2012/93/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 25).

Regolamento (Euratom) n. 139/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 1).

Decisione 2012/94/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni indirette e recante attuazione del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 33).

CAPITOLO 08 05 — PROGRAMMA DI RICERCA DEL FONDO DI RICERCA CARBONE E ACCIAIO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamen ti 2013		Esecuzione 2012		Pagame nti 2012/20 14
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
08 05	Programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio								
08 05 01	Programma di ricerca per l'acciaio	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	43 087 791,00	42 036 749,06	
08 05 02	Programma di ricerca per il carbone	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	12 622 421,07	16 392 206,89	
	Capitolo 08 05 — Totale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	55 710 212,07	58 428 955,95	

Commento

Il Fondo di ricerca carbone e acciaio (FRCA) finanzia ogni anno progetti innovativi volti a migliorare la sicurezza, l'efficienza e la competitività delle industrie del carbone e dell'acciaio dell'UE. È stato creato nel 2002 sulla base dei successi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la ripartizione della dotazione fra carbone (27,2 %) e acciaio (72,8 %) è definita nella decisione 2003/76/CE del Consiglio, del 1° febbraio 2003.

Articolo 08 05 01 — Programma di ricerca per l'acciaio

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamen ti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	43 087 791,00	42 036 749,06

Commento

Ex voce 08 23 01

Il programma di ricerca per l'acciaio mira a migliorare i processi di produzione dell'acciaio al fine di aumentare la qualità dei prodotti e la produttività. La riduzione delle emissioni, del consumo di energia e dell'impatto ambientale nonché un migliore uso delle materie prime e la conservazione delle risorse costituiscono parte integrante degli sviluppi perseguiti.

Basi giuridiche

Decisione 2008/376/CE del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa all'adozione del programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma (GU L 130 del 20.5.2008, pag. 7).

Articolo 08 05 02 — Programma di ricerca per il carbone

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	12 622 421,07	16 392 206,89

Commento

Ex voce 08 23 02

Le attività del programma di ricerca per il carbone sono intese a ridurre i costi di produzione complessivi della produzione mineraria, a migliorare la qualità dei prodotti e a ridurre i costi di utilizzo del carbone. I progetti di ricerca sono anche intesi a realizzare progressi scientifici e tecnologici che permettano una maggiore comprensione del comportamento e un migliore controllo dei giacimenti, con riferimento a parametri quali: pressione delle rocce, emissione di gas, rischio di esplosione, aerazione e tutti gli altri fattori che hanno un'incidenza sulle attività minerarie. I progetti di ricerca che perseguono tali obiettivi offrono la prospettiva di risultati applicabili a breve o a medio termine a gran parte della produzione comunitaria.

Basi giuridiche

Decisione 2008/376/CE del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa all'adozione del programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma (GU L 130 del 20.5.2008, pag. 7).

TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
09 01	Spese amministrative del settore «Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie»		127 753 768	127 753 768	126 633 333	126 633 333	129 948	129 948
09 02	Quadro normativo per l'agenda del digitale		16 526 948	17 094 948	17 127 969	16 098 689	033,83	033,83
	40 02 41				391 985	391 985	15 336 818,88	15 636 976,51
					17 519 954	16 490 674		
09 03	meccanismo per collegare l'Europa (CEF) — Reti di telecomunicazione	1	73 915 000	19 179 000	2 700 000	10 576 085	15 035 374,57	17 423 511,27
09 04	Orizzonte 2020						1 717 265	1 340 299
		1	1 402 774 619	810 480 400	1 665 368 335	1 354 897 104	424,83	603,26
	Titolo 09 — Totale		1 620 970 335	974 508 116	1 811 829 637	1 508 205 211	1 877 585	1 503 308
							652,11	124,87
	40 02 41				391 985	391 985		
	Totale + riserva				1 812 221 622	1 508 597 196		

CAPITOLO 09 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
09 01	Spese amministrative del settore «Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie»					
09 01 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie»	5.2	39 552 248	39 181 059	39 641 269,64	100,23 %
09 01 02	Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie»					
09 01 02 01	Personale esterno	5.2	2 283 186	2 330 831	2 253 891,89	98,72 %
09 01 02 11	Altre spese di gestione	5.2	1 660 578	1 684 783	2 055 225,53	123,77 %
	<i>Articolo 09 01 02 — Totale parziale</i>		3 943 764	4 015 614	4 309 117,42	109,26 %
09 01 03	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie»	5.2	2 471 376	2 503 160	2 934 194,68	118,73 %
09 01 04	Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie»					
09 01 04 01	Spese di supporto per il meccanismo per collegare l'Europa (CEF) — Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)	1.1	260 000	150 000	145 156,42	55,83 %
	<i>Articolo 09 01 04 — Totale parziale</i>		260 000	150 000	145 156,42	55,83 %
09 01 05	Spese di supporto per i programmi di ricerca e innovazione del settore «Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie»					
09 01 05 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020	1.1	49 463 235	48 973 500	47 681 288,67	96,40 %
09 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1.1	12 875 000	12 875 000	12 121 965,65	94,15 %
09 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1.1	19 188 145	18 935 000	23 115 041,35	120,47 %
	<i>Articolo 09 01 05 — Totale parziale</i>		81 526 380	80 783 500	82 918 295,67	101,71 %
	Capitolo 09 01 — Totale		127 753 768	126 633 333	129 948 033,83	101,72 %

Articolo 09 01 01 — Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
39 552 248	39 181 059	39 641 269,64

Articolo 09 01 02 — Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie»

Voce 09 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
2 283 186	2 330 831	2 253 891,89

Voce 09 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
1 660 578	1 684 783	2 055 225,53

Articolo 09 01 03 — Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
2 471 376	2 503 160	2 934 194,68

Articolo 09 01 04 — Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie»

Voce 09 01 04 01 — Spese di supporto per il meccanismo per collegare l'Europa (CEF) — Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
260 000	150 000	145 156,42

Commento

Ex voce 09 01 04 01

Stanziamiento destinato a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazioni e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento degli obiettivi del programma o azioni a titolo della presente voce e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Agli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla linea di bilancio 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti totali iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. gli articoli 09 03 01, 09 03 02 e 09 03 03.

Articolo 09 01 05 — Spese di supporto per i programmi di ricerca e innovazione del settore «Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie»

Voce 09 01 05 01 — Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
49 463 235	48 973 500	47 681 288,67

Commento

Ex articolo 09 01 01 (in parte) ed ex voce 09 01 05 01

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e che corrispondono all'organico ufficiale impegnato nelle azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, compresi i funzionari e gli agenti temporanei assegnati alle delegazioni dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 09 04.

Voce 09 01 05 02 — Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
12 875 000	12 875 000	12 121 965,65

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative al personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020 sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, compreso il personale esterno assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 09 04.

Voce 09 01 05 03 — Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
19 188 145	18 935 000	23 115 041,35

Commento

Ex voci 09 01 05 03 e 09 01 04 03 (in parte)

Stanziamiento destinato a coprire le altre spese amministrative per l'insieme delle attività di gestione dei programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, comprese le altre spese amministrative sostenute dal personale assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Stanziamiento destinato inoltre a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento degli obiettivi del programma o azioni a titolo della presente voce e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Stanziamiento altresì destinato a coprire le spese di assistenza tecnica e/o amministrativa connesse all'identificazione, preparazione, gestione, sorveglianza, audit e controllo del programma o dei progetti, quali ad esempio conferenze, workshop, seminari, sviluppo e manutenzione dei sistemi IT, missioni, formazioni e spese di rappresentanza.

Agli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 09 04.

CAPITOLO 09 02 — QUADRO NORMATIVO PER L'AGENDA DEL DIGITALE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamiento 2013		Esecuzione 2012		Pagame nti 2012/20 14
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
09 02	Quadro normativo per l'agenda del digitale								
09 02 01	Definizione e attuazione della politica dell'Unione nel settore della comunicazione elettronica	1.1	3 150 000	2 968 000	3 095 000	2 666 838	3 087 068,68	3 383 337,42	113,99 %
09 02 03	Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)	1.1	8 739 000	8 739 000	7 814 273	7 814 273	8 158 163,70	8 158 163,70	93,35 %
	40 02 41				391 985 8 206 258	391 985 8 206 258			
09 02 04	Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) — Ufficio	1.1	3 617 948	3 617 948	3 768 696	3 768 696	3 190 000,00	3 190 000,00	88,17 %
09 02 05	Misure relative al contenuto digitale e ai settori audiovisivo e di altri media	3	1 020 000	1 020 000	950 000	948 882	901 586,50	604 756,30	59,29 %
09 02 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
09 02 77 01	Azione preparatoria — Erasmus per giornalisti	3	—	p.m.	—	150 000	0,—	300 719,09	
09 02 77 02	Progetto pilota — Attuazione dello strumento per il monitoraggio del pluralismo dei media	3	—	250 000	500 000	250 000			
09 02 77 03	Progetto pilota — Centro europeo per la libertà di stampa e dei media	3	—	500 000	1 000 000	500 000			
	Articolo 09 02 77 — Totale parziale		—	750 000	1 500 000	900 000	0,—	300 719,09	40,10 %
	Capitolo 09 02 — Totale		16 526 948	17 094 948	17 127 969	16 098 689	15 336 818,88	15 636 976,51	91,47 %
	40 02 41 Totale + riserva				391 985 17 519 954	391 985 16 490 674			

Commento

Articolo 09 02 01 — Definizione e attuazione della politica dell'Unione nel settore della comunicazione elettronica

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 150 000	2 968 000	3 095 000	2 666 838	3 087 068,68	3 383 337,42

Commento

Ex voce 09 01 04 01 ed ex articolo 09 02 01

Stanzamento destinato a coprire le spese relative ad un insieme di attività volte a:

- proseguire la politica dell'Unione nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica per avviare iniziative che consentano di affrontare le sfide del settore,
- agevolare l'attuazione dell'Agenda digitale europea nelle azioni in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, in particolare nell'ambito del seguito del vertice di Lisbona,
- elaborare politiche e legislazione, con una particolare enfasi sulle questioni connesse all'accesso alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica e alle relative autorizzazioni, in particolare l'interoperabilità, l'interconnessione, le opere di ingegneria civile, l'indipendenza degli organismi di regolamentazione e nuove misure per rafforzare il mercato unico,
- monitorare e applicare la legislazione in materia in alcuni Stati membri,
- coordinare i procedimenti di infrazione,
- elaborare politiche e legislazione, con una particolare enfasi sulle questioni connesse alla vendita al dettaglio e ai consumatori, in particolare la neutralità della rete, il cambiamento di fornitore, il roaming e il servizio universale,
- elaborare e attuare una regolamentazione coerente basata sul mercato che dovrà essere applicata dalle autorità nazionali di regolamentazione (ANR) e rispondere alle singole notifiche di tali autorità riguardanti in particolare i mercati rilevanti, la concorrenza e gli interventi normativi appropriati, segnatamente per quanto riguarda le reti di accesso di nuova generazione (NGA),
- elaborare politiche in vari campi per garantire che gli Stati membri gestiscano tutti gli usi dello spettro, compresi i diversi settori del mercato interno quali le comunicazioni elettroniche, internet a banda larga e l'innovazione,
- promuovere e controllare l'applicazione del nuovo quadro normativo dei servizi di comunicazione (compreso il meccanismo di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33),
- consentire ai paesi terzi di seguire una politica di apertura dei propri mercati equivalente a quella dell'Unione,
- promuovere e controllare l'esecuzione del programma strategico in materia di spettro radio [decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7)].

Queste attività perseguono i seguenti obiettivi specifici:

- l'elaborazione della politica e della strategia dell'Unione nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione (compresa la convergenza fra comunicazioni elettroniche e contesti audiovisivi, aspetti connessi a internet ecc.),
- l'elaborazione della politica dello spettro radio nell'Unione,
- lo sviluppo di attività nel settore delle comunicazioni mobili e via satellite, in particolare nel campo delle frequenze,
- l'analisi della situazione e della legislazione adottata in questi settori,
- il coordinamento di queste politiche e iniziative correlate con l'ambiente internazionale (ad esempio WRC, CEPT ecc.),
- lo sviluppo di attività e di iniziative riguardanti l'Agenda digitale europea,
- lo sviluppo e la manutenzione della base dati relativa al programma strategico in materia di spettro radio e altre azioni connesse al monitoraggio e all'attuazione del programma.

Tali azioni consistono, tra l'altro, nella preparazione delle analisi e delle relazioni sullo stato di avanzamento, nella consultazione delle parti interessate e del pubblico, nell'elaborazione di proposte legislative e nel controllo dell'applicazione della normativa nonché nella traduzione degli avvisi e delle consultazioni ai sensi dell'articolo 7 della direttiva quadro per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.

Stanziamiento destinato a coprire, in particolare, contratti riguardanti analisi e perizie, studi specifici, relazioni di valutazione, attività di coordinamento, sovvenzioni e il cofinanziamento di talune azioni.

Stanziamiento altresì destinato a coprire spese per riunioni di esperti, eventi di comunicazione, quote di adesione, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o azioni a titolo della presente voce e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 09 02 03 — Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)

Dati in cifre

	Bilancio 2014		Stanziamiento 2013		Esecuzione 2012	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
09 02 03	8 739 000	8 739 000	7 814 273	7 814 273	8 158 163,70	8 158 163,70
40 02 41			391 985	391 985		
Totale	8 739 000	8 739 000	8 206 258	8 206 258	8 158 163,70	8 158 163,70

Commento

Ex voci 09 02 03 01 e 09 02 03 02

Stanziamiento destinato a coprire le spese per il personale e le spese amministrative dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (titoli 1 e 2) e le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Agenzia è stata istituita per aumentare le capacità dell'Unione, degli Stati membri e, di conseguenza, delle aziende di prevenire, risolvere e reagire ai problemi di sicurezza delle reti e dell'informazione.

Per conseguire tale obiettivo, l'Agenzia svilupperà livelli elevati di competenza e stimolerà una vasta collaborazione tra attori dei settori pubblico e privato.

L'Agenzia è tenuta a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e linee amministrative.

Agli stanziamenti iscritti nel presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne nella linea di bilancio 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

In virtù dell'articolo 208 del regolamento finanziario e dei corrispondenti articoli del regolamento finanziario quadro di ciascuno degli organismi istituiti dalle Comunità, il ruolo dell'autorità di bilancio è stato rafforzato.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nella parte intitolata «Personale statutario» della sezione III — Commissione (volume 3).

Sono in corso discussioni con il governo greco in vista di un eventuale accordo sulla creazione di un ufficio di collegamento permanente ad Atene.

Il contributo dell'Unione per il 2014 è pari a un importo complessivo di 8 821 654 EUR. Un importo di 82 654 EUR proveniente dal

recupero delle eccedenze è aggiunto all'importo di 8 739 000 EUR iscritto a bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 settembre 2010, riguardante l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) [COM(2010) 521 definitivo].

Articolo 09 02 04 — Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) — Ufficio

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamen ti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 617 948	3 617 948	3 768 696	3 768 696	3 190 000,00	3 190 000,00

Commento

Ex voci 09 02 04 01 e 09 02 04 02

Stanziamen to destinato a coprire le spese per il personale e le spese amministrative dell'ufficio (titoli 1 e 2) e le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3).

Il BEREC è un organismo consultivo specializzato e indipendente che coadiuva la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione nell'attuazione del quadro normativo dell'Unione per le comunicazioni elettroniche, allo scopo di promuovere un approccio normativo coerente in tutta l'Unione. Il BEREC non è un organismo sindacale e non è dotato di personalità giuridica.

L'ufficio è istituito come organismo comunitario dotato di personalità giuridica, che fornisce al BEREC sostegno professionale e amministrativo per svolgere i compiti a esso conferiti dal regolamento (CE) n. 1211/2009.

L'Ufficio è tenuto a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

Agli stanziamenti iscritti nel presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriver e nella linea di bilancio 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

In virtù dell'articolo 208 del regolamento finanziario e dei corrispondenti articoli del regolamento finanziario quadro di ciascuno degli organismi istituiti dalle Comunità, il ruolo dell'autorità di bilancio è stato rafforzato.

La tabella dell'organico dell'Ufficio è riportata nella parte intitolata «Personale statutario» della sezione III — Commissione (volume 3).

Il contributo dell'Unione per il 2014 è pari a un importo complessivo di 4 162 874 EUR. Un importo di 544 926 EUR proveniente dal recupero delle eccedenze è aggiunto all'importo di 3 617 948 EUR iscritto a bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1).

Articolo 09 02 05 — Misure relative al contenuto digitale e ai settori audiovisivo e di altri media

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 020 000	1 020 000	950 000	948 882	901 586,50	604 756,30

Commento

Ex voce 09 01 04 06 ed ex articolo 09 02 05

Stanzamento destinato a coprire le seguenti azioni:

- attuazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi [direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1)],
- controllo dell'evoluzione del settore dei media, compreso il pluralismo e la libertà dei media,
- raccolta e diffusione delle informazioni e delle analisi economiche e giuridiche concernenti il settore audiovisivo e i settori convergenti dei media e dei contenuti.

Stanzamento destinato a coprire anche spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo delle azioni a titolo della presente voce e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 09 02 77 — Progetti pilota e azioni preparatorie

Voce 09 02 77 01 — Azione preparatoria — Erasmus per giornalisti

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	150 000	0,—	300 719,09

Commento

Ex articolo 09 02 06

Voce destinata a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 09 02 77 02 — Progetto pilota — Attuazione dello strumento per il monitoraggio del pluralismo dei media

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
—	250 000	500 000	250 000	

Commento

Ex articolo 09 02 07

Stanzamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Stanzamento destinato all'attuazione dello strumento per il pluralismo dei media, che è stato messo a punto attraverso uno studio indipendente elaborato su richiesta della Commissione europea e intitolato «Indicatori di pluralismo dei media negli Stati membri — Verso un approccio basato sul rischio». Si tratta di uno strumento di monitoraggio inteso a valutare i rischi per il pluralismo dei media negli Stati membri e a identificare le relative minacce sulla base di una serie di indicatori che tengono conto di considerazioni di tipo giuridico, economico e socio-culturale.

Obiettivo specifico di questa azione è avviare un nuovo studio che aggiorni gli indicatori in questione alla luce dell'importanza crescente di internet e che applichi gli indicatori nella pratica per ottenere una visione generale dei rischi per il pluralismo dei media negli Stati membri. La valutazione dei rischi sarà effettuata preferibilmente in modo trasparente e in consultazione con le parti interessate.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 09 02 77 03 — Progetto pilota — Centro europeo per la libertà di stampa e dei media

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
—	500 000	1 000 000	500 000	

Commento

Ex articolo 33 02 10

Stanzamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Il Centro europeo per la libertà di stampa e la libertà dei media di cui si propone l'istituzione discenderebbe dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Carta europea per la libertà di stampa e fungerebbe da «punto di accesso» a livello europeo per associazioni giornalistiche, singoli giornalisti e operatori del settore dei media che intendano denunciare violazioni delle disposizioni di tali testi. Il Centro controllerebbe e documenterebbe le violazioni e fungerebbe da centro di allarme per i casi gravi, ad esempio predisponendo un sostegno per i giornalisti che necessitano di aiuto. Il Centro si avvarrebbe del contributo di una vasta gamma di fonti, tra cui centri accademici, partner regionali di tutta Europa e varie associazioni di giornalisti.

Il suo ambito territoriale abbraccerebbe i 28 Stati membri e i paesi candidati all'adesione.

Il progetto sarebbe complementare alle azioni esistenti finanziate dal bilancio dell'Unione. Più in particolare, il Centro rappresenterebbe la controparte pratica del «Centro per il pluralismo e la libertà dei media», di stampo più accademico, avente sede presso l'Istituto universitario europeo di Firenze. Esso beneficerebbe inoltre dell'impulso impresso dal Gruppo di alto livello sulla libertà e il pluralismo dei media istituito dalla Commissione e della relazione che tale gruppo presenterà entro breve.

Il progetto pilota coprirebbe i costi di avviamento del Centro e il cofinanziamento delle sue spese annue di funzionamento.

La libertà e il pluralismo dei media, compresa l'indipendenza della *governance* dei media, sono fattori chiave per l'esercizio della libertà di espressione, che costituisce uno dei cardini dell'Unione europea. Il pluralismo e la libertà dei media sono vitali per le nostre società democratiche.

Il progetto pilota è inteso a sostenere le associazioni giornalistiche o i singoli giornalisti e gli operatori del settore dei media nei

28 Stati membri e nei paesi candidati e potenziali candidati che denunciano violazioni della Carta europea per la libertà di stampa.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 09 03 — MECCANISMO PER COLLEGARE L'EUROPA (CEF) — RETI DI TELECOMUNICAZIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012		Pagamenti 2012/2014
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
09 03	meccanismo per collegare l'Europa (CEF) — Reti di telecomunicazione								
09 03 01	Accelerare lo sviluppo di reti a banda larga	1.1	p.m.	p.m.					
09 03 02	Creare un ambiente più favorevole agli investimenti privati per progetti infrastrutturali in materia di telecomunicazioni	1.1	34 889 000	p.m.					
09 03 03	Promuovere l'interconnessione e l'interoperabilità dei servizi nazionali di interesse comune	1.1	39 026 000	12 879 000					
09 03 51	Completamento dei programmi precedenti								
09 03 51 01	Completamento del Programma Safer Internet (2009-2013)	1.1	—	6 300 000	2 700 000	10 576 085	15 035 374,57	16 689 620,32	264,91 %
09 03 51 02	Completamento di Safer Internet Plus — Promuovere un uso più sicuro di internet e delle nuove tecnologie online	1.1	—	p.m.	—	p.m.	0,—	635 494,73	
	<i>Articolo 09 03 51 — Totale parziale</i>		—	6 300 000	2 700 000	10 576 085	15 035 374,57	17 325 115,05	275,00 %
09 03 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
09 03 77 01	Azione preparatoria — Sistema basato su Internet destinato a migliorare la legislazione e la partecipazione del pubblico	1.1	—	p.m.	—	p.m.	0,—	98 396,22	
	<i>Articolo 09 03 77 — Totale parziale</i>		—	p.m.	—	p.m.	0,—	98 396,22	
	Capitolo 09 03 — Totale		73 915 000	19 179 000	2 700 000	10 576 085	15 035 374,57	17 423 511,27	90,85 %

Commento

Articolo 09 03 01 — Accelerare lo sviluppo di reti a banda larga

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.			p.m.		

Commento

Nuovo articolo

Le azioni intraprese nell'ambito di questa linea di bilancio contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e all'articolo 2 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le reti transeuropee di telecomunicazioni.

Le azioni intraprese nell'ambito di questa linea di bilancio sostengono i progetti di interesse comune nel campo delle reti a banda

larga.

Le azioni intraprese nell'ambito di questa linea di bilancio contribuiscono di norma a tali obiettivi attraverso lo strumento delle sovvenzioni e degli appalti.

Le spese riguardano la creazione dell'infrastruttura e l'installazione delle attrezzature e coprono inoltre i costi di lavori, studi e azioni di sostegno al programma, in particolare l'assistenza tecnica, quali definiti all'articolo 2 del regolamento sul meccanismo per collegare l'Europa, compreso il contributo alle strutture esistenti di assistenza tecnica.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 19 ottobre 2011, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa [COM(2011) 665 definitivo], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto i).

Articolo 09 03 02 — Creare un ambiente più favorevole agli investimenti privati per progetti infrastrutturali in materia di telecomunicazioni

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamen ti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
34 889 000	p.m.		

Commento

Nuovo articolo

Le azioni intraprese nell'ambito di questa linea di bilancio contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e all'articolo 2 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le reti transeuropee di telecomunicazioni.

Le azioni intraprese nell'ambito di questa linea di bilancio sostengono i progetti di interesse comune nel campo delle reti a banda larga.

Le azioni intraprese nell'ambito di questa linea di bilancio contribuiscono di norma a tali obiettivi attraverso gli strumenti finanziari di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento sul meccanismo per collegare l'Europa.

Le spese riguardano la creazione dell'infrastruttura e l'installazione delle attrezzature e coprono inoltre i costi di lavori, studi e azioni di sostegno al programma, in particolare l'assistenza tecnica, quali definiti all'articolo 2 del regolamento sul meccanismo per collegare l'Europa, compreso il contributo alle strutture esistenti di assistenza tecnica.

I rimborsi provenienti dagli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 6, del regolamento finanziario, compresi i rimborsi di capitale, le garanzie liberate e il rimborso del capitale dei prestiti, versati alla Commissione e iscritti alla linea di bilancio 6 3 4 1 dello stato delle entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera i), del regolamento finanziario.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 19 ottobre 2011, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa [COM(2011) 665 definitivo], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

Articolo 09 03 03 — Promuovere l'interconnessione e l'interoperabilità dei servizi nazionali di interesse comune

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamen ti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
39 026 000	12 879 000		

Commento

Nuovo articolo

Le azioni intraprese nell'ambito di questa linea di bilancio contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e all'articolo 2 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le reti transeuropee di telecomunicazioni.

Le azioni intraprese nell'ambito di questa linea di bilancio sostengono i progetti di interesse comune nel campo delle infrastrutture di servizi digitali.

Le azioni intraprese nell'ambito di questa linea di bilancio contribuiscono di norma a tali obiettivi attraverso lo strumento delle sovvenzioni e degli appalti:

- le piattaforme di servizi essenziali saranno normalmente finanziate attraverso appalti, ad eccezione di Europeaana,
- i servizi generici saranno di norma finanziati tramite sovvenzioni.

Le spese coprono i costi di lavori, attrezzature, infrastrutture, studi e azioni di sostegno al programma, in particolare l'assistenza tecnica, nonché il funzionamento e la manutenzione dei servizi di cui all'articolo 2 del regolamento sul meccanismo per collegare l'Europa. L'attenzione non sarà posta interamente sulla creazione di piattaforme di servizi essenziali e di servizi generici, ma anche sulla *governance* relativa al funzionamento di tali piattaforme e servizi.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 19 ottobre 2011, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa [COM(2011) 665 definitivo], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii).

Articolo 09 03 51 — Completamento dei programmi precedenti

Voce 09 03 51 01 — Completamento del Programma Safer Internet (2009-2013)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	6 300 000	2 700 000	10 576 085	15 035 374,57	16 689 620,32

Commento

Ex voce 09 02 02 01

Stanziamiento destinato a coprire impegni assunti in precedenza connessi al programma Safer Internet.

Agli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla linea di bilancio 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 118).

Voce 09 03 51 02 — Completamento di Safer Internet Plus — Promuovere un uso più sicuro di internet e delle nuove tecnologie online

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	p.m.	0,—	635 494,73

Commento

Ex voce 09 02 02 02

Stanzamento destinato a coprire impegni assunti in precedenza connessi al programma Safer Internet Plus.

Agli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla linea di bilancio 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 854/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che istituisce un programma comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie on line (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 1).

Articolo 09 03 77 — Progetti pilota e azioni preparatorie

Voce 09 03 77 01 — Azione preparatoria — Sistema basato su Internet destinato a migliorare la legislazione e la partecipazione del pubblico

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	p.m.	0,—	98 396,22

Commento

Ex articolo 09 03 03

Voce destinata a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012		Pagame nti 2012/20 14
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
09 04	Orizzonte 2020								
09 04 01	Eccellenza scientifica								
09 04 01 01	Rafforzare la ricerca sulle TEF -Tecnologie emergenti e future	1.1	241 003 372	10 300 623					
09 04 01 02	Rafforzare le infrastrutture di ricerca europee, comprese le infrastrutture elettroniche	1.1	96 956 907	2 101 017					
	<i>Articolo 09 04 01 — Totale parziale</i>		337 960 279	12 401 640					
09 04 02	Leadership industriale								
09 04 02 01	Leadership nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione	1.1	855 260 961	77 942 289					
	<i>Articolo 09 04 02 — Totale parziale</i>		855 260 961	77 942 289					
09 04 03	Sfide della società								
09 04 03 01	Migliorare la salute e il benessere nell'intero arco della vita	1.1	131 580 377	11 991 283					
09 04 03 02	Promuovere società europee inclusive, innovative e sicure	1.1	77 973 002	505 313					
	<i>Articolo 09 04 03 — Totale parziale</i>		209 553 379	12 496 596					
09 04 50	Stanziamanti provenienti dalla partecipazione di terzi (Spazio Economico extra Europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico								
09 04 50 01	Stanziamanti provenienti dalla partecipazione di terzi (Spazio economico extra europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)	1.1	p.m.	p.m.					
09 04 50 02	Stanziamanti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (anteriori al 2014)	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	148 457 500,92	68 125 542,06	
	<i>Articolo 09 04 50 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	148 457 500,92	68 125 542,06	
09 04 51	Completamento del precedente programma quadro di ricerca — Settimo programma quadro (2007-2013)	1.1	p.m.	623 213 932	1 521 103 335	1 211 814 594	1 431 395 376,08	1 140 275 304,39	182,97 %
09 04 52	Completamento di precedenti programmi quadro di ricerca (anteriori al 2007)	1.1	—	p.m.	—	10 872 610	270 318,65	8 240 888,31	
09 04 53	Completamento del programma quadro per la competitività e l'innovazione — Programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (PSP TIC)								
09 04 53 01	Completamento del programma quadro per la competitività e l'innovazione — Programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (PSP TIC) (2007-2013)	1.1	p.m.	84 425 943	144 265 000	130 841 912	137 142 229,18	113 807 470,00	134,80 %
09 04 53 02	Completamento di precedenti programmi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) (anteriori al 2007)	1.1	—	p.m.	—	1 367 988	0,—	9 850 398,50	
	<i>Articolo 09 04 53 — Totale parziale</i>		p.m.	84 425 943	144 265 000	132 209 900	137 142 229,18	123 657 868,50	146,47 %
	Capitolo 09 04 — Totale		1 402 774 619	810 480 400	1 665 368 335	1 354 897 104	1 717 265 424,83	1 340 299 603,26	165,37 %

Commento

Il presente commento è applicabile a tutte le linee di bilancio del presente capitolo.

Stanziamiento destinato a Orizzonte 2020, il programma quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione che copre il periodo

2014-2020.

Il programma svolge un ruolo centrale per l'attuazione dell'iniziativa faro di Europa 2020 «L'Unione dell'innovazione» e di altre iniziative faro, in particolare «Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse», «Una politica industriale per l'era della globalizzazione» e «Un'agenda digitale europea», nonché per lo sviluppo e il funzionamento dello Spazio europeo della ricerca. Orizzonte 2020 contribuisce a costruire un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione in tutta l'Unione mediante la mobilitazione di finanziamenti supplementari sufficienti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione.

Il programma ha come obiettivi generali quelli stabiliti dall'articolo 179 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e intende contribuire alla creazione di una società della conoscenza, fondata sullo Spazio europeo della ricerca, favorendo la cooperazione transnazionale nell'Unione a tutti i livelli, portando il dinamismo, la creatività e l'eccellenza della ricerca europea ai limiti della conoscenza, rafforzando in quantità e qualità le risorse umane per la ricerca e la tecnologia e le capacità di innovazione in tutta Europa e assicurandone un uso ottimale.

A questi articoli e a queste voci sono imputate anche le spese per riunioni, conferenze, laboratori e seminari ad alto livello scientifico e tecnologico e di interesse europeo organizzati dalla Commissione, il finanziamento di analisi e valutazioni ad alto livello scientifico e tecnologico, realizzate per conto dell'Unione, volte ad esplorare nuovi campi di ricerca che possono essere oggetto di un'azione a livello unionale, segnatamente nel quadro dello Spazio europeo della ricerca, nonché le spese per le azioni di monitoraggio e di divulgazione dei risultati dei programmi, anche per le azioni condotte a titolo dei precedenti programmi quadro.

Lo stanziamento sarà utilizzato conformemente alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che stabilisce le regole di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (2014-2020), [COM(2011) 810 definitivo].

Agli stanziamenti iscritti nel presente capitolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Per alcuni di questi progetti è prevista la possibilità per paesi terzi o istituti di paesi terzi di partecipare alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica. I contributi finanziari saranno iscritti alle linee di bilancio 6 0 1 3 e 6 0 1 5 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti da Stati partecipanti alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica saranno iscritte alla linea di bilancio 6 0 1 6 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari, a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla linea di bilancio 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti dal contributo di organismi esterni alle attività dell'Unione, iscritte alla linea di bilancio 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Gli stanziamenti supplementari saranno iscritti alla voce 09 04 50 01.

Gli stanziamenti amministrativi del presente capitolo saranno iscritti nel capitolo 09 01 05.

Articolo 09 04 01 — Eccellenza scientifica

Commento

Questa priorità mira a rafforzare ed innalzare il livello di eccellenza della base scientifica europea e a garantire una produzione costante di ricerca di livello mondiale per assicurare la competitività dell'Europa a lungo termine. Sosterrà le idee migliori, svilupperà i talenti in Europa, darà ai ricercatori accesso ad infrastrutture di ricerca prioritarie e farà dell'Europa un luogo attraente per i migliori ricercatori del mondo. Le azioni di ricerca da finanziare saranno determinate in funzione della necessità e delle opportunità della scienza, senza priorità tematiche predefinite. Il programma di ricerca sarà stabilito in stretta collaborazione con la comunità scientifica e la ricerca sarà finanziata sulla base dell'eccellenza.

Voce 09 04 01 01 — Rafforzare la ricerca sulle TEF -Tecnologie emergenti e future

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
241 003 372	10 300 623		

Commento

Nuova voce

L'obiettivo specifico è promuovere tecnologie radicalmente nuove per mezzo dell'esplorazione di idee nuove e ad alto rischio fondate su basi scientifiche. Grazie a un sostegno flessibile orientato ai risultati e alla ricerca operativa e interdisciplinare su scale diverse e grazie all'adozione di prassi di ricerca innovative, l'obiettivo è identificare e cogliere le opportunità vantaggiose a lungo termine per i cittadini, l'economia e la società.

Il programma TEF copre l'intera gamma di innovazioni basate sulla scienza: dalle esplorazioni ascendenti su scala ridotta di idee in fase embrionale e ancora fragili fino alla creazione di nuove comunità di ricerca e innovazione aggregate basate su nuovi settori di ricerca emergenti e nuove iniziative di ricerca, di ampio respiro e collaborative create attorno a un programma di ricerca mirato a conseguire obiettivi ambiziosi e lungimiranti.

Le attività coprono azioni in collaborazione e in rete e iniziative di coordinamento dei programmi nazionali. A questo articolo sono imputate anche le spese per gli esperti indipendenti che assistono nella valutazione delle proposte e nell'esame dei progetti, le spese per eventi, riunioni, conferenze, workshop e seminari di interesse europeo organizzati dalla Commissione, il finanziamento di studi, analisi e valutazioni, le spese per il monitoraggio e la valutazione dei programmi specifici e dei programmi quadro, nonché le spese per le azioni di monitoraggio e di divulgazione dei risultati dei programmi, anche per le azioni condotte nell'ambito di precedenti programmi quadro.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 [COM(2011) 809 definitivo].

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 [COM(2011) 811 final], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

Voce 09 04 01 02 — Rafforzare le infrastrutture di ricerca europee, comprese le infrastrutture elettroniche

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
96 956 907	2 101 017		

Commento

Nuova voce

L'obiettivo specifico è conferire all'Europa infrastrutture di ricerca d'avanguardia mondiale, accessibili a tutti i ricercatori in Europa e non solo, al fine di sfruttarne appieno il potenziale di progresso e innovazione scientifici.

Le attività saranno incentrate sullo sviluppo, introduzione e gestione delle infrastrutture elettroniche. Inoltre, sono previste attività di innovazione, di rafforzamento delle risorse umane per le infrastrutture di ricerca, di elaborazione di politiche e di cooperazione internazionale.

Sarà adottato un approccio integrato e orientato ai servizi per fornire infrastrutture elettroniche che rispondano alle esigenze della scienza, dell'industria e della società europee in termini di sviluppo e introduzione di servizi integrati per le infrastrutture elettroniche per un'ampia serie di comunità di ricerca (decompartimentazione). Si massimizzeranno il coordinamento e le sinergie con lo sviluppo di infrastrutture elettroniche a livello nazionale e si amplieranno queste infrastrutture, al di là della scienza in quanto tale, al triangolo scienza — industria — società.

Le attività coprono azioni in collaborazione e in rete e iniziative di coordinamento dei programmi nazionali. A questo articolo sono imputate anche le spese per gli esperti indipendenti che assistono nella valutazione delle proposte e nell'esame dei progetti, le spese

per eventi, riunioni, conferenze, workshop e seminari di interesse europeo organizzati dalla Commissione, il finanziamento di studi, analisi e valutazioni, le spese per il monitoraggio e la valutazione dei programmi specifici e dei programmi quadro, nonché le spese per le azioni di monitoraggio e di divulgazione dei risultati dei programmi, anche per le azioni condotte nell'ambito di precedenti programmi quadro.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 [COM(2011) 809 definitivo].

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 [COM(2011) 811 definitivo], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d).

Articolo 09 04 02 — Leadership industriale

Commento

Questa priorità di Orizzonte 2020 intende fare dell'Europa un luogo più attraente per investire nella ricerca e nell'innovazione, promuovendo attività strutturate dalle aziende nonché accelerando lo sviluppo di nuove tecnologie che favoriscano la nascita di imprese e la crescita economica. Porterà grandi investimenti in tecnologie industriali essenziali, incentiverà il potenziale di crescita delle aziende europee fornendo loro livelli adeguati di finanziamento e aiuterà le PMI innovative a trasformarsi in imprese leader a livello mondiale.

Voce 09 04 02 01 — Leadership nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
855 260 961	77 942 289		

Commento

Nuova voce

L'obiettivo specifico è costruire e mantenere una leadership mondiale nelle tecnologie abilitanti, che sono alla base della competitività in un ampio spettro di industrie e settori esistenti ed emergenti. In linea con l'Agenda digitale europea, l'obiettivo specifico delle TIC per quanto riguarda la ricerca e l'innovazione (R&I) è consentire all'Europa di sviluppare e valorizzare le opportunità offerte dai progressi compiuti grazie alle TIC a vantaggio dei cittadini, delle imprese e delle comunità scientifiche.

Le TIC sostengono l'innovazione e la competitività attraverso un'ampia gamma di mercati e di settori pubblici e privati, e consentono progressi scientifici in tutte le discipline. Nel prossimo decennio l'impatto rivoluzionario delle tecnologie digitali, dei componenti delle TIC, delle infrastrutture e dei servizi sarà sempre più visibile in tutti i settori della vita sociale.

Le azioni rafforzeranno la base scientifica e tecnologica dell'Europa e ne garantiranno la leadership a livello mondiale nel settore delle TIC, contribuiranno ad orientare ed incentivare l'innovazione mediante l'uso di queste tecnologie e garantiranno che i progressi realizzati nelle TIC vengano rapidamente trasformati in benefici per i cittadini, le imprese, l'industria e le amministrazioni pubbliche europee. Le attività nell'ambito dell'obiettivo «Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali fondamentali» saranno basate principalmente sul programma di ricerca e innovazione stabilito dall'industria e dalle imprese con la comunità dei ricercatori e avranno un forte accento sulla promozione degli investimenti del settore privato.

Le attività coprono azioni in collaborazione e in rete e iniziative di coordinamento dei programmi nazionali. A questo articolo sono imputate anche le spese per gli esperti indipendenti che assistono nella valutazione delle proposte e nell'esame dei progetti, le spese per eventi, riunioni, conferenze, workshop e seminari di interesse europeo organizzati dalla Commissione, il finanziamento di studi, analisi e valutazioni, le spese per il monitoraggio e la valutazione dei programmi specifici e dei programmi quadro, nonché le spese per le azioni di monitoraggio e di divulgazione dei risultati dei programmi, anche per le azioni condotte nell'ambito di precedenti programmi quadro.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che istituisce il

programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 [COM(2011) 809 definitivo].

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 [COM(2011) 811 definitivo], in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto i).

Articolo 09 04 03 — Sfide della società

Commento

Questa priorità di Orizzonte 2020 rispecchia direttamente le priorità strategiche e le sfide della società individuate nella strategia Europa 2020. Le attività saranno attuate nel quadro di un approccio incentrato sulle sfide che riunisce risorse e conoscenze provenienti da una molteplicità di settori, tecnologie e discipline. Le attività interesseranno l'intero ciclo dalla ricerca al mercato, con un nuovo accento sulle attività connesse all'innovazione, quali il pilotaggio, le dimostrazioni, i banchi di prova, il sostegno allo svolgimento di gare d'appalto, la progettazione, le innovazioni dettate dagli utenti, l'innovazione sociale e la commercializzazione delle innovazioni. Le attività sosterranno direttamente le corrispondenti competenze settoriali a livello dell'Unione.

Voce 09 04 03 01 — Migliorare la salute e il benessere nell'intero arco della vita

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
131 580 377	11 991 283		

Commento

Nuova voce

La strategia delineata nel piano d'azione eHealth 2012-2020 si basa sull'utilizzo e sullo sviluppo della sanità elettronica per affrontare le sfide più urgenti cui la sanità e i sistemi sanitari sono esposti nella prima metà del ventunesimo secolo:

- migliorare la gestione delle patologie croniche e la multimorbilità (copresenza di più patologie) e migliorare le pratiche efficaci finalizzate alla prevenzione e alla promozione della salute,
- rendere più sostenibili ed efficienti i sistemi sanitari incentivando l'innovazione, migliorando l'assistenza incentrata sui pazienti/cittadini e l'autoresponsabilità dei cittadini, oltre a promuovere cambiamenti di tipo organizzativo,
- migliorare l'assistenza transfrontaliera, la sicurezza sanitaria, la solidarietà, l'universalità e l'equità,
- migliorare le condizioni giuridiche e di mercato per sviluppare i prodotti e i servizi di sanità elettronica.

I prodotti e i servizi basati sulle TIC hanno dimostrato la loro capacità di contribuire ad affrontare queste importanti sfide sotto forma di soluzioni personalizzate per la salute, la telemedicina e la teleassistenza, di robotica dei servizi per la sanità e l'assistenza, di sostegno per una prolungata vita attiva e autonoma e per l'assistenza a domicilio. L'emergere di nuovi grandi mercati per prodotti e servizi basati sulle TIC per affrontare le questioni della salute, dell'evoluzione demografica e del benessere rappresenta un'importante nuova possibilità di crescita.

Le attività riguarderanno lo sviluppo e l'utilizzo delle TIC per soluzioni inerenti ai temi salute, benessere e invecchiare bene. e saranno basate sullo sviluppo di tecnologie di supporto derivanti dalle TIC nell'ambito dell'obiettivo «Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali fondamentali» quali micro e nano sistemi, sistemi integrati, robotica, internet del futuro e le tecnologie cloud. Le attività si baseranno altresì sull'ulteriore sviluppo delle tecnologie che rafforzano la sicurezza e la tutela della vita privata.

Sarà inoltre offerto sostegno al programma congiunto Domotica per categorie deboli (Ambient Assisted Living — AAL) per contribuire alla disponibilità sul mercato e all'uso dei prodotti e servizi basati sulle TIC e saranno finanziati l'innovazione e i progetti pilota nel campo delle TIC in risposta al partenariato europeo per l'innovazione nell'ambito dell'invecchiamento attivo e in buona salute e al piano d'azione eHealth 2020.

Le attività coprono azioni in collaborazione e in rete e iniziative di coordinamento dei programmi nazionali. A questa voce sono imputate anche le spese per gli esperti indipendenti che assistono nella valutazione delle proposte e nell'esame dei progetti, le spese per eventi, riunioni, conferenze, workshop e seminari di interesse europeo organizzati dalla Commissione, il finanziamento di studi, analisi e valutazioni, le spese per il monitoraggio e la valutazione dei programmi specifici e dei programmi quadro, nonché le spese per le azioni di monitoraggio e di divulgazione dei risultati dei programmi, anche per le azioni condotte nell'ambito di precedenti

programmi quadro.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 [COM(2011) 809 definitivo].

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 [COM(2011) 811 definitivo], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a).

Voce 09 04 03 02 — Promuovere società europee inclusive, innovative e sicure

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
77 973 002	505 313		

Commento

Nuova voce

L'obiettivo specifico è promuovere società europee inclusive, innovative e riflessive in un contesto di trasformazioni senza precedenti e interdipendenze crescenti di portata mondiale.

Le attività riguarderanno quattro ambiti principali: l'innovazione nel settore pubblico basata sulle TIC, la comprensione e la conservazione del fondamento intellettuale dell'Europa, l'apprendimento e l'inclusione.

L'innovazione nel settore pubblico basata sulle TIC si riferisce all'uso delle TIC per la creazione e l'applicazione di nuovi processi, prodotti, servizi e metodi di attuazione che comportino un significativo aumento dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità dei servizi pubblici. Le pubbliche amministrazioni del futuro devono essere digitali e transfrontaliere per definizione.

L'obiettivo della seconda sfida è contribuire a comprendere il fondamento intellettuale dell'Europa: la sua storia e le numerose influenze europee ed extraeuropee, che costituiscono attualmente una fonte di ispirazione per le nostre vite.

L'obiettivo della terza sfida consiste nel promuovere la diffusione delle TIC nell'istruzione e nella formazione in Europa.

La quarta sfida risiede nel far partecipare pienamente alla società gli anziani (di età pari o superiore ai 65 anni), i disoccupati e le persone con un basso livello di istruzione, i migranti, le persone che necessitano di assistenza, le persone che vivono in regioni periferiche o nelle zone più povere, i disabili e i senzatetto. Le attività si prefiggono di fornire loro le competenze digitali necessarie e l'accesso alle tecnologie digitali.

Le attività coprono azioni in collaborazione e in rete e iniziative di coordinamento dei programmi nazionali. A questo articolo sono imputate anche le spese per gli esperti indipendenti che assistono nella valutazione delle proposte e nell'esame dei progetti, le spese per eventi, riunioni, conferenze, workshop e seminari di interesse europeo organizzati dalla Commissione, il finanziamento di studi, analisi e valutazioni, le spese per il monitoraggio e la valutazione dei programmi specifici e dei programmi quadro, nonché le spese per le azioni di monitoraggio e di divulgazione dei risultati dei programmi, anche per le azioni condotte nell'ambito di precedenti programmi quadro.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 [COM(2011) 809 definitivo].

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 [COM(2011) 811 definitivo], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera f).

Articolo 09 04 50 — Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (Spazio Economico extra Europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico

Voce 09 04 50 01 — Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (Spazio economico extra europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti				
p.m.	p.m.				

Commento

Nuova voce

Articolo destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da Stati terzi (Spazio economico extra europeo) che partecipano a progetti nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico per il periodo 2014-2020.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle linee di bilancio 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Voce 09 04 50 02 — Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (anteriori al 2014)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	148 457 500,92	68 125 542,06

Commento

Ex articolo 09 04 02

Articolo destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da Stati terzi (Spazio economico extra europeo) che partecipano a progetti nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico per il periodo anteriore al 2014.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle linee di bilancio 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Articolo 09 04 51 — Completamento del precedente programma quadro di ricerca — Settimo programma quadro (2007-2013)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	623 213 932	1 521 103 335	1 211 814 594	1 431 395 376,08	1 140 275 304,39

Commento

Ex voci 09 04 01 01, 09 04 01 02, 09 04 01 03, 09 04 01 04 e 09 04 01 05 ed ex articolo 09 05 01

Stanziamento destinato a coprire impegni assunti precedentemente e connessi al settimo programma quadro (2007-2013).

Agli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi

provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell'impresa comune ENIAC (GU L 30 del 4.2.2008, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell'«impresa comune Artemis» per l'attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati (GU L 30 del 4.2.2008, pag. 52).

Decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Capacità» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 299).

Articolo 09 04 52 — Completamento di precedenti programmi quadro di ricerca (anteriori al 2007)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	10 872 610	270 318,65	8 240 888,31

Commento

Ex articolo 09 04 03

Stanziamento destinato a coprire impegni assunti precedentemente e connessi al completamento di precedenti programmi quadro di ricerca (anteriori al 2007).

Agli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione 87/516/Euratom, CEE del Consiglio, del 28 settembre 1987, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991) (GU L 302 del 24.10.1987, pag. 1).

Decisione 90/221/Euratom, CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 28).

Decisione 93/167/Euratom, CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, che adegua la decisione 90/221/Euratom, CEE concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (GU L 69 del 20.3.1993, pag. 43).

Decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU L 126 del 18.5.1994, pag. 1).

Decisione n. 616/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 1996, che adegua la decisione n. 1110/94/CE relativa

al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea (GU L 86 del 4.4.1996, pag. 69).

Decisione n. 2535/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° dicembre 1997, che adegua per la seconda volta la decisione n. 1110/94/CE, relativa al quarto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU L 347 del 18.12.1997, pag. 1).

Decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al quinto programma quadro della Comunità europea per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) (GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1).

Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1).

Decisione 2002/834/CE del Consiglio, del 30 settembre 2002, che adotta un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione: «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca» (2002-2006) (GU L 294 del 29.10.2002, pag. 1).

Decisione 2002/835/CE del Consiglio, del 30 settembre 2002, che adotta un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione: «Strutturare lo Spazio europeo della ricerca» (2002-2006) (GU L 294 del 29.10.2002, pag. 44).

Articolo 09 04 53 — Completamento del programma quadro per la competitività e l'innovazione — Programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (PSP TIC)

Voce 09 04 53 01 — Completamento del programma quadro per la competitività e l'innovazione — Programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (PSP TIC) (2007-2013)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	84 425 943	144 265 000	130 841 912	137 142 229,18	113 807 470,00

Commento

Ex articolo 09 03 01

Stanzamento destinato a coprire impegni assunti precedentemente e connessi al programma quadro per la competitività e l'innovazione — Programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (PSP TIC).

Agli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

Voce 09 04 53 02 — Completamento di precedenti programmi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) (anteriori al 2007)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	1 367 988	0,—	9 850 398,50

Commento

Ex articolo 09 03 02 ed ex voci 09 03 04 01 e 09 03 04 02

Stanzamento destinato a coprire impegni assunti precedentemente e connessi al programma eContent Plus, alle reti nei settori delle telecomunicazioni e al programma pluriennale Modinis.

Agli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione 96/339/CE del Consiglio, del 20 maggio 1996, che adotta un programma comunitario pluriennale per favorire lo sviluppo di un'industria europea dei contenuti multimediali e per promuovere l'impiego dei contenuti multimediali nell'emergente società dell'informazione (INFO 2000) (GU L 129 del 30.5.1996, pag. 24).

Decisione 96/664/CE del Consiglio, del 21 novembre 1996, riguardante l'adozione di un programma pluriennale per la promozione della diversità linguistica della Comunità nella società dell'informazione (GU L 306 del 28.11.1996, pag. 40).

Decisione 2001/48/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a incentivare lo sviluppo e l'utilizzo dei contenuti digitali europei nelle reti globali e a promuovere la diversità linguistica nella società dell'informazione (GU L 14 del 18.1.2001, pag. 32).

Decisione n. 456/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a rendere i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1).

Decisione n. 2717/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 novembre 1995, relativa a una serie di orientamenti per lo sviluppo di Euro-RNIS (rete numerica integrata di servizi) come rete transeuropea (GU L 282 del 24.11.1995, pag. 16).

Decisione n. 1336/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, che stabilisce un insieme di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee (GU L 183 dell'11.7.1997, pag. 12).

Decisione 98/253/CE del Consiglio, del 30 marzo 1998, che adotta un programma comunitario pluriennale per incentivare la realizzazione della società dell'informazione in Europa (Società dell'informazione) (GU L 107 del 7.4.1998, pag. 10).

Decisione n. 2256/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, recante adozione di un programma pluriennale (2003-2005) per il monitoraggio del piano d'azione «Europe 2005, la diffusione delle buone prassi e il miglioramento della sicurezza delle reti e dell'informazione (Modinis) (GU L 336 del 23.12.2003, pag. 1).

TITOLO 10 — RICERCA DIRETTA

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
10 01	Spese amministrative del settore «Ricerca diretta»	1	353 845 000	353 845 000	350 080 000	350 080 000	384 553 025,75	384 553 025,75

10 02	Orizzonte 2020 — Azioni dirette del Centro comune di ricerca (CCR) a sostegno delle politiche dell'Unione	1	33 556 000	29 334 591	33 089 156	30 721 154	35 790 517,82	32 965 959,75
10 03	Programma Euratom — Azioni dirette	1	10 455 000	9 530 479	10 250 000	9 314 301	10 744 079,02	9 562 710,76
10 04	Altre attività del Centro comune di ricerca (CCR)	1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	33 800 227,40	23 937 535,77
10 05	Peso del passato nucleare legato alle attività del Centro comune di ricerca nell'ambito del trattato Euratom	1	26 999 000	29 000 000	30 900 000	29 204 688	29 364 948,04	27 961 409,83
Titolo 10 — Totale			424 855 000	421 710 070	424 319 156	419 320 143	494 252 798,03	478 980 641,86

Commento

Il presente commento è applicabile a tutte le linee di bilancio del settore «Ricerca diretta» (ad eccezione del capitolo 10 05).

Stanziamenti destinati a coprire le spese connesse:

- al personale corrispondente all'organico ufficiale del Centro comune di ricerca (CCR) e al personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione,
- ai costi relativi al personale, quali spese per missioni, formazione, servizi medici e assunzioni,
- alla gestione e al funzionamento degli istituti del CCR, al sostegno amministrativo, alla sicurezza dei siti, alle spese informatiche, ai costi non ricorrenti e alle grandi infrastrutture di ricerca,
- alla ricerca e alle attività di supporto compresa la ricerca esplorativa, le apparecchiature scientifiche e tecniche, il subappalto di servizi, ecc.,
- alla ricerca e alle mansioni di sostegno scientifico relativi alle attività affidate al CCR nell'ambito della sua partecipazione, su base concorrenziale, alle azioni di sostegno alle politiche dell'Unione europea e per conto terzi.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 2 2 4 e 6 2 2 5 dello stato delle entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Entrate varie possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari che saranno utilizzati, in funzione della loro destinazione, su uno dei capitoli 10 02, 10 03 o 10 04 o sull'articolo 10 01 05.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Per alcune di queste azioni è prevista una partecipazione di paesi terzi o di organizzazioni di paesi terzi alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica. I contributi finanziari saranno iscritti alla voce 6 0 1 3 dello stato delle entrate e potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario.

Gli stanziamenti supplementari saranno iscritti agli articoli 10 02 50 01 e 10 03 50 01

CAPITOLO 10 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RICERCA DIRETTA»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
10 01	Spese amministrative del settore «Ricerca diretta»					
10 01 05	Spese di supporto per i programmi di ricerca e innovazione del settore «Ricerca diretta»					
10 01 05 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020	1.1	138 577 000	145 865 475	135 906 245,22	98,07 %
10 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020	1.1	32 731 000	32 407 225	48 186 493,95	147,22 %
10 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020	1.1	59 870 000	64 031 900	80 742 502,46	134,86 %
10 01 05 04	Altre spese per nuove grandi infrastrutture di ricerca — Orizzonte 2020	1.1	3 339 000			
10 01 05 11	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione - programma Euratom	1.1	56 275 000	59 234 525	55 096 522,44	97,91 %

10 01 05 12	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — programma Euratom	1.1	10 699 000	10 592 775	16 570 116,95	154,88 %
10 01 05 13	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione - programma Euratom	1.1	38 707 000	37 948 100	48 051 144,73	124,14 %
10 01 05 14	Altre spese per nuove grandi infrastrutture di ricerca — programma Euratom	1.1	13 647 000			
	<i>Articolo 10 01 05 — Totale parziale</i>		353 845 000	350 080 000	384 553 025,75	108,68 %
	Capitolo 10 01 — Totale		353 845 000	350 080 000	384 553 025,75	108,68 %

Articolo 10 01 05 — Spese di supporto per i programmi di ricerca e innovazione del settore «Ricerca diretta»

Commento

Conformemente all'articolo 21 e dell'articolo 183, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 2 2 3 e 6 2 2 6 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 2 2 1, 6 2 2 4 e 6 2 2 5 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Queste entrate coprono, in particolare, le spese di personale e di mezzi derivanti dai lavori per conto terzi eseguiti dal Centro comune di ricerca.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 0 1 3 e 6 0 3 1 dello stato delle entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Gli stanziamenti potranno essere integrati da stanziamenti che il Centro comune di ricerca otterrà mediante la partecipazione, su base concorrenziale, alle azioni indirette e alle azioni di sostegno scientifico e tecnico alle politiche dell'Unione. Le altre attività di natura concorrenziale svolte dal CCR consistono in quanto segue:

- attività a seguito di procedure di concessione di sovvenzioni e di aggiudicazione di appalti,
- attività per conto di terzi,
- attività intraprese sulla base di un accordo amministrativo con altre istituzioni o altri servizi della Commissione per la prestazione di servizi tecnico-scientifici.

Voce 10 01 05 01 — Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
138 577 000	145 865 475	135 906 245,22

Commento

Ex voce 10 01 05 01 (in parte)

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai funzionari e agenti temporanei corrispondenti all'organico ufficiale del Centro comune di ricerca utilizzato per l'esecuzione del programma di ricerca e innovazione Orizzonte 2020, nell'ambito delle:

- azioni dirette, ossia delle attività di ricerca, delle attività di sostegno scientifico e tecnico e delle attività di ricerca esplorativa eseguite negli impianti del Centro comune di ricerca,
- azioni indirette, ossia dei programmi eseguiti nell'ambito della partecipazione del Centro comune di ricerca su base concorrenziale.

I costi relativi al personale comprendono lo stipendio base, gli assegni, le indennità varie e i contributi a norma delle disposizioni statutarie, comprese le spese relative all'entrata in servizio, al cambiamento della sede di servizio, nonché alla cessazione definitiva dal servizio.

Agli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della

presente parte dello stato delle spese in questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 10 02.

Voce 10 01 05 02 — Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
32 731 000	32 407 225	48 186 493,95

Commento

Ex voce 10 01 05 02 (in parte)

Stanziamanto destinato a coprire le spese relative al personale esterno che non occupa posti nell'organico ufficiale del Centro comune di ricerca, ossia gli agenti contrattuali, i borsisti, gli esperti nazionali distaccati e i ricercatori in visita, che attuano il programma di ricerca e innovazione Orizzonte 2020.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese in questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 10 02.

Voce 10 01 05 03 — Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
59 870 000	64 031 900	80 742 502,46

Commento

Ex voce 10 01 05 03 (in parte)

Stanziamanto destinato a coprire:

- le spese relative al personale non coperte dalle voci 10 01 05 01 e 10 01 05 02 comprese le spese relative alle missioni, alla formazione, ai servizi sociosanitari, ai costi di organizzazione dei concorsi e di convocazione dei candidati, le spese di rappresentanza ecc.,
- le spese per tutti i mezzi di esercizio necessari per l'esecuzione delle attività del Centro comune di ricerca. Queste comprendono:
 - le spese relative alla gestione e al funzionamento degli istituti del CCR: manutenzione ordinaria degli edifici, delle infrastrutture tecniche e delle apparecchiature scientifiche, approvvigionamento energetico e servizi affini, riscaldamento, raffreddamento e aerazione, materiali e attrezzature per workshop, pulizia dei siti, delle strade e degli edifici, gestione dei rifiuti ecc.,
 - le spese relative al sostegno amministrativo degli istituti del CCR: mobili, cartoleria, telecomunicazioni, documentazione e pubblicazioni, trasporto, forniture varie, assicurazioni generali ecc.,
 - le spese relative alla sicurezza dei siti: salute e sicurezza sul lavoro, radioprotezione, servizio antincendio ecc.,
 - le spese informatiche: sale computer, hardware e software, servizi di rete, sistemi di informazione, attività di help-desk e assistenza agli utenti ecc.,
 - i costi non ricorrenti. Questa voce riguarda i lavori di ristrutturazione, ripristino e costruzione nei siti del CCR e copre spese

quali i costi per manutenzioni straordinarie, lavori di ristrutturazione, messa a norma, ecc. Questa voce può inoltre finanziare i lavori preparatori per le principali infrastrutture di cui alla voce 10 01 05 04.

Agli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese in questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 10 02.

Voce 10 01 05 04 — Altre spese per nuove grandi infrastrutture di ricerca — Orizzonte 2020

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
3 339 000		

Commento

Nuova voce

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a tutte le risorse per il finanziamento di grandi progetti concernenti le infrastrutture di ricerca, in particolare la costruzione di nuovi edifici, la ristrutturazione completa di edifici esistenti e l'acquisto di attrezzature importanti connesse all'infrastruttura tecnica dei siti.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 10 02.

Voce 10 01 05 11 — Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione - programma Euratom

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
56 275 000	59 234 525	55 096 522,44

Commento

Ex voce 10 01 05 01 (in parte)

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai funzionari e agenti temporanei corrispondenti all'organico ufficiale del Centro comune di ricerca utilizzato per l'esecuzione del programma di ricerca e innovazione Euratom, nell'ambito delle:

- azioni dirette, ossia delle attività di ricerca, delle attività di sostegno scientifico e tecnico e delle attività di ricerca esplorativa eseguite negli impianti del Centro comune di ricerca,
- azioni indirette, ossia dei programmi eseguiti nell'ambito della partecipazione del Centro comune di ricerca su base concorrenziale.

I costi relativi al personale comprendono lo stipendio base, gli assegni, le indennità varie e i contributi a norma delle disposizioni statutarie, comprese le spese relative all'entrata in servizio, al cambiamento della sede di servizio, nonché alla cessazione definitiva

dal servizio.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 10 03.

Voce 10 01 05 12 — Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — programma Euratom

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
10 699 000	10 592 775	16 570 116,95

Commento

Ex voce 10 01 05 02 (in parte)

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative al personale esterno che non occupa posti nell'organico ufficiale del Centro comune di ricerca, ossia gli agenti contrattuali, i borsisti, gli esperti nazionali distaccati e i ricercatori in visita, che attuano il programma di ricerca e innovazione Euratom.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 10 03.

Voce 10 01 05 13 — Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione - programma Euratom

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
38 707 000	37 948 100	48 051 144,73

Commento

Ex voce 10 01 05 03 (in parte)

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese relative al personale non coperte dalle voci 10 01 05 11 e 10 01 05 12 comprese le spese relative alle missioni, alla formazione, ai servizi sociosanitari, ai costi di organizzazione dei concorsi e di convocazione dei candidati, le spese di rappresentanza ecc.,
- le spese per tutti i mezzi di esercizio necessari per l'esecuzione delle attività del Centro comune di ricerca. Queste comprendono:
 - le spese relative alla gestione e al funzionamento degli istituti del CCR: manutenzione ordinaria degli edifici, delle infrastrutture tecniche e delle apparecchiature scientifiche, approvvigionamento energetico e servizi affini, riscaldamento, raffreddamento e aerazione, materiali e attrezzature per workshop, pulizia dei siti, delle strade e degli edifici, gestione dei rifiuti ecc.,
 - le spese relative al sostegno amministrativo degli istituti del CCR: mobili, cartoleria, telecomunicazioni, documentazione e pubblicazioni, trasporto, forniture varie, assicurazioni generali ecc.,
 - le spese relative alla sicurezza dei siti: salute e sicurezza sul lavoro, radioprotezione, servizio antincendio ecc.,
 - le spese informatiche: sale computer, hardware e software, servizi di rete, sistemi di informazione, attività di help-desk e assistenza agli utenti ecc.,
 - i costi non ricorrenti. Questa voce riguarda i lavori di ristrutturazione, ripristino e costruzione nei siti del CCR e copre spese quali i costi per manutenzioni straordinarie, lavori di ristrutturazione, messa a norma, ecc. Questa voce può inoltre finanziare i lavori preparatori per le principali infrastrutture di ricerca di cui alla voce 10 01 05 14.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 10 03.

Voce 10 01 05 14 — Altre spese per nuove grandi infrastrutture di ricerca — programma Euratom

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
13 647 000		

Commento

Nuova voce

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative a tutte le risorse per il finanziamento di grandi progetti concernenti le infrastrutture di ricerca, in particolare la costruzione di nuovi edifici, la ristrutturazione completa di edifici esistenti e l'acquisto di attrezzature importanti connesse all'infrastruttura tecnica dei siti.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 10 03.

CAPITOLO 10 02 — ORIZZONTE 2020 — AZIONI DIRETTE DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA (CCR) A SOSTEGNO DELLE POLITICHE DELL'UNIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012		Pagamenti 2012/2014
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
10 02	Orizzonte 2020 — Azioni dirette del Centro comune di ricerca (CCR) a sostegno delle politiche dell'Unione								
10 02 01	Orizzonte 2020 — Sostegno scientifico e tecnico orientato ai clienti per le politiche dell'Unione	1.1	33 556 000	10 832 873					
10 02 50	Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico								
10 02 50 01	Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)	1.1	p.m.	p.m.					
10 02 50 02	Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (anteriori al 2014)	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	839 899,88	1 121 660,77	
	<i>Articolo 10 02 50 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	839 899,88	1 121 660,77	
10 02 51	Completamento del precedente programma quadro — Settimo programma quadro — Azioni dirette CE (2007-2013)	1.1	p.m.	18 501 718	33 089 156	30 721 154	34 738 553,98	31 547 220,08	170,51 %
10 02 52	Completamento di precedenti programmi quadro di ricerca — Azioni dirette (anteriori al 2007)	1.1	—	p.m.	—	p.m.	212 063,96	297 078,90	
	Capitolo 10 02 — Totale		33 556 000	29 334 591	33 089 156	30 721 154	35 790 517,82	32 965 959,75	112,38 %

Commento

Il presente commento è applicabile a tutte le linee di bilancio del presente capitolo.

Lo stanziamento sarà utilizzato per Orizzonte 2020, il programma quadro dell'Unione per la ricerca e l'innovazione, che copre il periodo 2014-2020.

Il programma svolge un ruolo centrale per l'attuazione dell'iniziativa faro di Europa 2020 «L'Unione dell'innovazione» e di altre iniziative faro, in particolare «Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse», «Una politica industriale per l'era della globalizzazione» e «Un'agenda digitale europea», nonché per lo sviluppo e il funzionamento dello Spazio europeo della ricerca. Orizzonte 2020 contribuisce a costruire un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione in tutta l'Unione mediante la

mobilitazione di finanziamenti supplementari sufficienti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione.

Lo stanziamento sarà utilizzato conformemente alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che stabilisce le regole di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (2014-2020), [COM(2011) 810 definitivo].

Agli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Articolo 10 02 01 — Orizzonte 2020 — Sostegno scientifico e tecnico orientato ai clienti per le politiche dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
33 556 000	10 832 873		

Commento

Nuovo articolo

Stanziamento destinato a coprire le attività di sostegno tecnico-scientifico e di ricerca svolte dal Centro comune di ricerca, conformemente alla parte IV del programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020 «Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (CCR)», al fine di fornire alle politiche dell'Unione un sostegno scientifico e tecnico orientato ai clienti. Queste le priorità specifiche:

- eccellenza scientifica. Il CCR condurrà ricerche per potenziare la base di conoscenze scientifiche utili al processo di elaborazione delle politiche, al fine di facilitare la comprensione dei processi naturali che soggiacciono alle sfide sociali e di condurre analisi nei settori emergenti della scienza e della tecnologia, anche attraverso un programma di ricerca esplorativa,
- leadership industriale. Il CCR contribuirà all'innovazione e alla competitività: continuando a supportare l'orientamento strategico e la programmazione scientifica dei pertinenti strumenti di ricerca indiretta; sostenendo il trasferimento di conoscenze e tecnologie; contribuendo ad agevolare l'utilizzo, la standardizzazione e la convalida di tecnologie e dati spaziali,
- sfide della società. Il CCR condurrà ricerche sui seguenti temi: salute, cambiamento demografico e benessere; sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima nonché bioeconomia; energia sicura, pulita ed efficiente; trasporti intelligenti, ecologici e integrati; azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime; società inclusive, innovative e sicure.

Lo stanziamento copre le spese specifiche relative alle ricerca e alle attività di supporto, compreso l'acquisto di apparecchiature scientifiche e tecniche, il subappalto di servizi scientifici e tecnici, l'accesso all'informazione, l'acquisto di beni di consumo, ecc. Comprende le spese per le infrastrutture scientifiche direttamente sostenute per i progetti in questione.

Lo stanziamento è destinato inoltre a coprire le spese, di qualsiasi natura, relative alla ricerca e alle mansioni di sostegno scientifico collegate alle attività del presente articolo che saranno affidate al CCR nell'ambito della sua partecipazione, su base concorrenziale, alle azioni di sostegno alle politiche dell'Unione europea e per conto terzi.

Conformemente all'articolo 21 e all'articolo 183, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 2 2 3 e 6 2 2 6 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 [COM(2011) 809 definitivo].

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 [COM(2011) 811 definitivo], in particolare l'articolo 3, paragrafo 4.

Articolo 10 02 50 — Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico

Voce 10 02 50 01 — Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti				
p.m.	p.m.				

Commento

Nuova voce

Stanziamento destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da Stati terzi (non SEE) che partecipano al programma di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 per il periodo 2014-2020.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 0 1 3 e 6 0 3 1 dello stato delle entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Voce 10 02 50 02 — Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (anteriori al 2014)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	839 899,88	1 121 660,77

Commento

Ex articolo 10 02 02

Stanziamento destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da Stati terzi (non SEE) che partecipano a progetti nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico non nucleare per il periodo anteriore al 2014.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 0 1 3 e 6 0 3 1 dello stato delle entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Articolo 10 02 51 — Completamento del precedente programma quadro — Settimo programma quadro — Azioni dirette CE (2007-2013)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	18 501 718	33 089 156	30 721 154	34 738 553,98	31 547 220,08

Commento

Ex Articolo 10 02 01

Stanziamento destinato a coprire i pagamenti relativi agli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Conformemente all'articolo 21 e dell'articolo 183, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 2 2 3 e 6 2 2 6 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Agli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese in questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/975/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 367).

Articolo 10 02 52 — Completamento di precedenti programmi quadro di ricerca — Azioni dirette (anteriori al 2007)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	p.m.	212 063,96	297 078,90

Commento

Ex voce 10 04 01 01

Articolo destinato a coprire i pagamenti relativi agli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Conformemente all'articolo 21 e dell'articolo 183, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 2 2 3 e 6 2 2 6 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Agli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese in questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al quinto programma quadro della Comunità europea per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) (GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1).

Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1).

CAPITOLO 10 03 — PROGRAMMA EURATOM — AZIONI DIRETTE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012		Pagame nti 2012/20 14
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
10 03	Programma Euratom — Azioni dirette								
10 03 01	Attività Euratom di ricerca diretta	1.1	10 455 000	3 804 582					
10 03 50	Stanziamanti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico								
10 03 50 01	Stanziamanti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)	1.1	p.m.	p.m.					
10 03 50 02	Stanziamanti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (anteriori al 2014)	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	309 520,98	735 432,09	
	<i>Articolo 10 03 50 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	309 520,98	735 432,09	
10 03 51	Completamento del precedente programma quadro Euratom - Settimo programma quadro- Euratom (2007-2013)	1.1	p.m.	5 725 897	10 250 000	9 314 301	10 153 200,78	8 541 742,07	149,18 %
10 03 52	Completamento di precedenti programmi quadro Euratom (anteriori al 2007)	1.1	—	p.m.	—	p.m.	281 357,26	285 536,60	
	Capitolo 10 03 — Totale		10 455 000	9 530 479	10 250 000	9 314 301	10 744 079,02	9 562 710,76	100,34 %

Commento

Il programma Euratom di ricerca e formazione (2014-2018) è parte integrante di Orizzonte 2020, il programma quadro per la ricerca e l'innovazione. Il programma Euratom rafforzerà il quadro di ricerca e innovazione nel settore nucleare e coordinerà le attività di ricerca degli Stati membri, evitando i doppioni, mantenendo un livello di massa critica in settori essenziali e garantendo un utilizzo ottimale dei finanziamenti pubblici.

Lo stanziamento sarà utilizzato conformemente alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che stabilisce le regole di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (2014-2020), [COM(2011) 810 definitivo].

Il programma Euratom intende migliorare la sicurezza nucleare e la radioprotezione e contribuire alla decarbonizzazione a lungo termine del sistema dell'energia in modo sicuro ed efficiente. Nel suo ambito di applicazione figureranno il programma di ricerca e sviluppo sull'energia da fusione, le attività di ricerca in materia di fissione e radioprotezione e le azioni dirette del CCR in materia di sicurezza e protezione nucleari. Per conseguire questi obiettivi, il programma Euratom contribuisce ai risultati ottenuti in base alle tre priorità del programma quadro Orizzonte 2020: *eccellenza scientifica, leadership industriale e sfide della società*. Tali obiettivi sono chiaramente collegati a quelli delle strategie Europa 2020 e Energia 2020.

Articolo 10 03 01 — Attività Euratom di ricerca diretta

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
10 455 000	3 804 582				

Commento

Nuovo articolo

Stanziamiento destinato a coprire le attività di supporto scientifico e tecnico e quelle di ricerca svolte dal Centro comune di ricerca per l'attuazione del programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018). Gli obiettivi specifici sono i seguenti:

— migliorare la sicurezza (safety) nucleare, che comprende: la sicurezza dei reattori nucleari, la disattivazione degli impianti, la

capacità di gestione delle emergenze nucleari e la radioprotezione, la sicurezza del ciclo del combustibile nucleare e la gestione dei rifiuti radioattivi,

- migliorare la sicurezza (security) nucleare, che comprende: i controlli di sicurezza nucleare, la non proliferazione nucleare, la prevenzione e l'attenuazione dei rischi CBRN (chimico, biologico, radiologico e nucleare),
- aumentare l'eccellenza della base scientifica per la standardizzazione,
- migliorare la gestione delle conoscenze, la formazione e l'istruzione,
- sostenere la politica dell'Unione in materia di sicurezza nucleare e la relativa normativa unionale in evoluzione.

Lo stanziamento è altresì destinato a finanziare le attività necessarie a soddisfare gli obblighi relativi al controllo di sicurezza nucleare, di cui al capo 7 del titolo II del trattato Euratom, quelli derivanti dal trattato di non proliferazione e quelli derivanti dal programma di sostegno da parte della Commissione all'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA).

Lo stanziamento copre le spese specifiche relative alle ricerca e alle attività di supporto, compreso l'acquisto di apparecchiature scientifiche e tecniche, il subappalto di servizi scientifici e tecnici, l'accesso all'informazione, l'acquisto di beni di consumo, ecc. Comprende le spese per le infrastrutture scientifiche direttamente sostenute per i progetti in questione.

Lo stanziamento è destinato inoltre a coprire le spese, di qualsiasi natura, relative alla ricerca e alle mansioni di sostegno scientifico collegate alle attività del presente articolo che saranno affidate al CCR nell'ambito della sua partecipazione, su base concorrenziale, alle azioni di sostegno alle politiche dell'Unione europea e per conto terzi.

Conformemente all'articolo 21 e all'articolo 183, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 2 2 3 e 6 2 2 6 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» [COM(2011) 812 definitivo], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3.

Articolo 10 03 50 — Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico

Voce 10 03 50 01 — Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
p.m.	p.m.		

Commento

Nuova voce

Stanziamento destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da Stati terzi (non SEE) che partecipano al programma di ricerca e innovazione Euratom per il periodo 2014-2020.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 0 1 3 e 6 0 3 1 dello stato delle entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Voce 10 03 50 02 — Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (anteriori al 2014)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	309 520,98	735 432,09

Commento

Ex articolo 10 03 02

Stanziamento destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da Stati terzi (non SEE) che partecipano al programma di ricerca e innovazione Euratom per il periodo anteriore al 2014.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 0 1 3 e 6 0 3 1 dello stato delle entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Articolo 10 03 51 — Completamento del precedente programma quadro Euratom - Settimo programma quadro- Euratom (2007-2013)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	5 725 897	10 250 000	9 314 301	10 153 200,78	8 541 742,07

Commento

Ex Articolo 10 03 01

Stanziamento destinato a coprire i pagamenti relativi agli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Conformemente all'articolo 21 e dell'articolo 183, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 2 2 3 e 6 2 2 6 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Basi giuridiche

Decisione 2006/970/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60).

Decisione 2006/977/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 435).

Regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2012/93/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 25).

Regolamento (Euratom) n. 139/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 1).

Decisione 2012/95/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca e recante attuazione del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 40).

Articolo 10 03 52 — Completamento di precedenti programmi quadro Euratom (anteriori al 2007)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	p.m.	281 357,26	285 536,60

Commento

Ex voce 10 04 01 02

Articolo destinato a coprire i pagamenti relativi agli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Conformemente all'articolo 21 e dell'articolo 183, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 2 2 3 e 6 2 2 6 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Basi giuridiche

Decisione 1999/64/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al quinto programma quadro di attività di ricerca e di insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica (1998-2002) (GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 34).

Decisione 2002/668/Euratom del Consiglio, del 3 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) di attività di ricerca e formazione, volto anche a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 34).

CAPITOLO 10 04 — ALTRE ATTIVITÀ DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA (CCR)

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012		Pagamenti 2012/2014
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
10 04	Altre attività del Centro comune di ricerca (CCR)								
10 04 02	<i>Prestazione di servizi e di lavori per conto terzi</i>	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	4 289 989,54	3 009 634,25	
10 04 03	<i>Sostegno scientifico e tecnico per le politiche dell'Unione su base concorrenziale</i>	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	24 839 015,80	15 994 073,03	
10 04 04	<i>Esercizio del reattore ad alto flusso (HFR)</i>								
10 04 04 01	Esercizio del reattore ad alto flusso (HFR) — Programmi complementari HFR	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	3 622 200,00	4 419 601,99	
10 04 04 02	Esercizio del reattore ad alto flusso (HFR) — Completamento dei precedenti programmi complementari HFR	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 049 022,06	514 226,50	
	<i>Articolo 10 04 04 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	4 671 222,06	4 933 828,49	
	Capitolo 10 04 — Totale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	33 800 227,40	23 937 535,77	

Articolo 10 04 02 — Prestazione di servizi e di lavori per conto terzi

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	4 289 989,54	3 009 634,25

Commento

Articolo destinato ad accogliere gli stanziamenti necessari alle spese specifiche dei lavori eseguiti per conto terzi. Esso prevede l'esecuzione di ricerche e la prestazione di servizi previsti da contratto a terzi, quali l'industria, le autorità nazionali o regionali, nonché i contratti nel contesto di programmi di ricerca degli Stati membri. In particolare può comprendere:

- le forniture, la prestazione di servizi e di lavori svolti a titolo oneroso in genere, compresi i materiali di riferimento certificati,
- la gestione di impianti a favore degli Stati membri, compreso l'irraggiamento per conto terzi nel reattore HFR (high-flux reactor) presso lo stabilimento di Petten del Centro comune di ricerca,
- l'esecuzione di attività di ricerca o la prestazione di servizi aggiuntivi rispetto ai programmi specifici di ricerca, compresi i circoli industriali per i quali i partecipanti provenienti dall'industria devono pagare un diritto di iscrizione e quote annue,
- accordi di cooperazione con i paesi terzi.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 2 2 3 e 6 2 2 4 dello stato delle entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Conformemente all'articolo 21 e dell'articolo 183, paragrafo 2, del regolamento finanziario, quest'articolo formerà oggetto, in corso di esercizio, dell'iscrizione di stanziamenti supplementari per le spese specifiche di ogni contratto concluso con un terzo, a concorrenza delle entrate da iscrivere alla voce 6 2 2 3 dello stato delle entrate.

Basi giuridiche

Decisione 89/340/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, riguardante le attività attinenti alla Comunità economica europea svolte dal Centro comune di ricerca, per conto terzi (GU L 142 del 25.5.1989, pag. 10).

Conclusioni del Consiglio, del 26 aprile 1994, sul ruolo del Centro comune di ricerca (CCR) (GU C 126 del 7.5.1994, pag. 1).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare gli articoli 21 e 183.

Articolo 10 04 03 — Sostegno scientifico e tecnico per le politiche dell'Unione su base concorrenziale

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	24 839 015,80	15 994 073,03

Commento

Articolo destinato ad accogliere gli stanziamenti necessari per coprire le spese specifiche relative alle diverse mansioni di supporto scientifico svolte dal Centro comune di ricerca, su base concorrenziale, a sostegno delle politiche dell'Unione, al di fuori del programma quadro Orizzonte 2020. Conformemente all'articolo 21 e dell'articolo 183, paragrafo 2, del regolamento finanziario, quest'articolo formerà oggetto, in corso di esercizio, dell'iscrizione di stanziamenti supplementari per le spese specifiche di ogni contratto concluso con i servizi delle istituzioni europee, a concorrenza delle entrate da iscrivere alla voce 6 2 2 6 dello stato delle entrate.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alla voce 6 2 2 4 dello stato delle entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Basi giuridiche

Decisione 89/340/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, riguardante le attività attinenti alla Comunità economica europea svolte dal Centro comune di ricerca, per conto terzi (GU L 142 del 25.5.1989, pag. 10).

Conclusioni del Consiglio, del 26 aprile 1994, sul ruolo del Centro comune di ricerca (CCR) (GU C 126 del 7.5.1994, pag. 1).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare gli articoli 21 e 183.

Articolo 10 04 04 — Esercizio del reattore ad alto flusso (HFR)

Voce 10 04 04 01 — Esercizio del reattore ad alto flusso (HFR) — Programmi complementari HFR

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	3 622 200,00	4 419 601,99

Commento

Ex voce 10 04 04 02

Stanzamento destinato a coprire una parte delle spese di qualsiasi natura sostenute durante l'esecuzione del programma complementare per il reattore ad alto flusso (HFR).

I principali obiettivi scientifici e tecnici del programma complementare sono i seguenti:

- fornire un flusso sicuro, costante e affidabile di neutroni a fini sperimentali,
- effettuare attività di ricerca e sviluppo sui seguenti aspetti: scienza dei materiali e dei combustibili per il miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari esistenti e futuri (fusione e fissione); radioisotopi per le applicazioni mediche, l'invecchiamento e la gestione del ciclo di vita del reattore, e la gestione dei residui,
- fungere da impianto per la formazione, che ospita studenti e ricercatori a livello di dottorato e post-dottorato, i quali svolgono attività di ricerca nell'ambito di programmi nazionali o europei.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, in corso di esercizio questa voce sarà oggetto di iscrizione di stanziamenti supplementari, entro il limite dell'importo delle entrate provenienti dagli Stati membri interessati (attualmente i Paesi Bassi, il Belgio e la Francia), da iscrivere alla voce 6 2 2 1 dello stato delle entrate.

Basi giuridiche

Decisione 2012/709/Euratom del Consiglio, del 13 novembre 2012, che adotta il programma di ricerca supplementare per il reattore ad alto flusso per il 2012-2015 che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 321 del 20.11.2012, pag. 59.)

Voce 10 04 04 02 — Esercizio del reattore ad alto flusso (HFR) — Completamento dei precedenti programmi complementari HFR

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 049 022,06	514 226,50

Commento

Ex voce 10 04 04 01

Stanzamento destinato a coprire una parte delle spese di qualsiasi natura sostenute durante l'esecuzione di precedenti programmi complementari per il reattore ad alto flusso (HFR) e non coperte dagli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso degli esercizi precedenti.

I principali obiettivi scientifici e tecnici del programma complementare sono i seguenti:

- fornire un flusso sicuro, costante e affidabile di neutroni a fini sperimentali,
- effettuare attività di ricerca e sviluppo sui seguenti aspetti: scienza dei materiali e dei combustibili per il miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari esistenti e futuri (fusione e fissione); radioisotopi per le applicazioni mediche, l'invecchiamento e la gestione del ciclo di vita del reattore, e la gestione dei residui,
- fungere da impianto per la formazione, che ospita studenti e ricercatori a livello di dottorato e post-dottorato, i quali svolgono

attività di ricerca nell'ambito di programmi nazionali o europei.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, in corso di esercizio questa voce sarà oggetto di iscrizione di stanziamenti supplementari, entro il limite dell'importo delle entrate provenienti dagli Stati membri interessati, da iscrivere alla voce 6 2 2 1 dello stato delle entrate.

Basi giuridiche

Decisione 84/1/Euratom, CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1983, che adotta un programma di ricerca da svolgere dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica e per la Comunità economica europea (1984-1987) (GU L 3 del 5.1.1984, pag. 21).

Decisione 88/523/Euratom del Consiglio, del 14 ottobre 1988, che adotta un programma di ricerca supplementare che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 286 del 20.10.1988, pag. 37).

Decisione 92/275/Euratom del Consiglio, del 29 aprile 1992, che adotta un programma complementare di ricerca del Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (1992-1995) (GU L 141 dell'23.05.1992, pag. 27).

Decisione 96/419/Euratom del Consiglio, del 27 giugno 1996, che adotta un programma complementare di ricerca del Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (1996-1999) (GU L 172 dell'11.7.1996, pag. 23).

Decisione 2000/100/Euratom del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che adotta un programma di ricerca supplementare che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 4.2.2000, pag. 24).

Decisione 2004/185/Euratom del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativa all'adozione di un programma di ricerca supplementare che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 57 del 25.2.2004, pag. 25).

Decisione 2007/773/Euratom del Consiglio, del 26 novembre 2007, relativa a una proroga di un anno del programma di ricerca supplementare che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 29).

Decisione 2009/410/Euratom del Consiglio, del 25 maggio 2009, che adotta un programma di ricerca supplementare che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 132 del 29.5.2009, pag. 13).

CAPITOLO 10 05 — PESO DEL PASSATO NUCLEARE LEGATO ALLE ATTIVITÀ DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA NELL'AMBITO DEL TRATTATO EURATOM

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012		Pagamenti 2012/2014
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
10 05	Peso del passato nucleare legato alle attività del Centro comune di ricerca nell'ambito del trattato Euratom								
10 05 01	Disattivazione degli impianti nucleari Euratom obsoleti e gestione dei residui	1.1	26 999 000	29 000 000	30 900 000	29 204 688	29 364 948,04	27 961 409,83	96,42 %
	Capitolo 10 05 — Totale		26 999 000	29 000 000	30 900 000	29 204 688	29 364 948,04	27 961 409,83	96,42 %

Articolo 10 05 01 — Disattivazione degli impianti nucleari Euratom obsoleti e gestione dei residui

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
26 999 000	29 000 000	30 900 000	29 204 688	29 364 948,04	27 961 409,83

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di un programma di azione inteso a ridurre ed eliminare il peso del passato nucleare delle attività svolte dal Centro comune di ricerca, fin dalla sua istituzione.

Esso è destinato a coprire lo smantellamento degli impianti nucleari disattivati e i loro residui.

Conformemente alle disposizioni dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1), lo stanziamento è destinato anche al finanziamento di azioni condotte dalla Commissione a titolo delle competenze attribuitele dall'articolo 8 del trattato Euratom.

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 17 marzo 1999, concernente il peso del passato nucleare legato alle attività svolte dal CCR nel quadro del trattato Euratom — Disattivazione degli impianti nucleari obsoleti e gestione dei residui [COM(1999) 114 definitivo].

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 19 maggio 2004, concernente la disattivazione delle installazioni nucleari e la gestione dei rifiuti — Gestione delle responsabilità derivanti dalle attività nel settore nucleare svolte dal Centro comune di ricerca (CCR) nell'ambito del trattato Euratom [SEC(2004) 621 definitivo].

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 12 gennaio 2009, concernente la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi — Gestione delle responsabilità nucleari derivanti dalle attività svolte dal Centro comune di ricerca (CCR) nell'ambito del trattato Euratom [COM(2008) 903 definitivo].

TITOLO 11 — AFFARI MARITTIMI E PESCA

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
11 01	Spese amministrative del settore «Affari marittimi e pesca»		41 823 547	41 823 547	41 694 014	41 694 014	41 398 882,94	41 398 882,94
11 03	Contributi obbligatori alle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e ad altre organizzazioni internazionali e accordi di pesca sostenibile (APS)	2	28 368 000	26 746 341	34 010 000	33 319 609	102 647 214,04	98 431 396,16
	40 02 41		122 662 000 151 030 000	122 662 000 149 408 341	115 220 000 149 230 000	113 885 651 147 205 260		
11 06	Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)	2	870 691 709	621 974 650	843 558 380	647 864 573	862 601 931,57	606 362 578,22
	TITOLO 11 — Totale		940 883 256	690 544 538	919 262 394	722 878 196	1 006 648 028,55	746 192 857,32
	40 02 41 Totale + riserva		122 662 000 1 063 545 256	122 662 000 813 206 538	115 220 000 1 034 482 394	113 885 651 836 763 847		

CAPITOLO 11 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AFFARI MARITTIMI E PESCA»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
11 01	Spese amministrative del settore «Affari marittimi e pesca»					
11 01 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Affari marittimi e pesca»	5.2	30 337 196	29 867 729	29 707 782,51	97,93 %
11 01 02	Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Affari marittimi e pesca»					
11 01 02 01	Personale esterno	5.2	2 554 929	2 493 601	2 778 561,96	108,75 %
11 01 02 11	Altre spese di gestione	5.2	2 735 838	2 792 542	2 644 360,00	96,66 %
	<i>Articolo 11 01 02 — Totale parziale</i>		5 290 767	5 286 143	5 422 921,96	102,50 %
11 01 03	Spese relative ad apparecchiature e servizi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione per il settore «Affari marittimi e pesca»	5.2	1 895 584	1 890 142	2 179 368,60	114,97 %
11 01 04	Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Affari marittimi e pesca»					

11 01 04 01	Spese di supporto per il settore Affari marittimi e pesca — Assistenza tecnica e amministrativa non operativa	2	4 300 000	4 650 000	4 088 809,87	95,09 %
			<i>Articolo 11 01 04 — Totale parziale</i>			
	Capitolo 11 01 — Totale		41 823 547	41 694 014	41 398 882,94	98,98 %

Articolo 11 01 01 — Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Affari marittimi e pesca»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
30 337 196	29 867 729	29 707 782,51

Articolo 11 01 02 — Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Affari marittimi e pesca»

Voce 11 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
2 554 929	2 493 601	2 778 561,96

Voce 11 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
2 735 838	2 792 542	2 644 360,00

Articolo 11 01 03 — Spese relative ad apparecchiature e servizi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione per il settore «Affari marittimi e pesca»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
1 895 584	1 890 142	2 179 368,60

Articolo 11 01 04 — Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Affari marittimi e pesca»

Voce 11 01 04 01 — Spese di supporto per il settore Affari marittimi e pesca — Assistenza tecnica e amministrativa non operativa

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
4 300 000	4 650 000	4 088 809,87

Commento

Ex voci 11 01 04 01, 11 01 04 02, 11 01 04 03, 11 01 04 04, 11 01 04 05, 11 01 04 06, 11 01 04 07 e 11 01 04 08

Stanziamiento destinato a coprire le spese di assistenza tecnica non operativa per il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) di cui all'articolo 51 del regolamento proposto con il documento COM(2013) 246 final e all'articolo 91 del regolamento

proposto con il documento COM(2011) 804 definitivo.

Lo stanziamento può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:

- le spese sostenute per il personale esterno (agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati o personale delle agenzie) presso la sede principale fino a un massimo di 850 000 EUR, comprese le spese accessorie (indennità di rappresentanza, formazione, riunioni, missioni relative al personale esterno finanziato nell'ambito della presente linea di bilancio) necessarie ai fini dell'attuazione del FEAMP e del completamento delle misure di assistenza tecnica previste dal precedente Fondo europeo per la pesca (FEP),
- le spese per il personale esterno (agenti contrattuali, agenti locali o esperti nazionali distaccati) presso le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi, nonché costi supplementari logistici e di infrastruttura, quali costi di formazione, riunioni, missioni, informatica, telecomunicazioni e affitto direttamente legati alla presenza in delegazione di personale esterno retribuito a titolo degli stanziamenti della presente voce,
- le spese per missioni delle delegazioni dei paesi terzi che partecipano a riunioni di negoziazione di accordi di pesca e comitati misti,
- le spese per studi, misure di valutazione e revisioni contabili, riunioni di esperti, partecipazione degli interessati a riunioni ad hoc, seminari e conferenze riguardanti i principali temi in relazione agli affari marittimi e alla pesca, informazione e pubblicazioni,
- le spese per le tecnologie dell'informazione, che coprono sia il materiale che i servizi,
- la partecipazione degli esperti scientifici alle riunioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP),
- le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa non operativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Lo stanziamento può altresì coprire le spese per misure di preparazione, sorveglianza, sostegno tecnico e amministrativo, valutazione, revisione e controllo connesse all'intervento sul mercato dei prodotti della pesca precedentemente finanziate nell'ambito della politica agricola comune a norma dell'articolo 5, lettere da a) a d), del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo Strumento finanziario di orientamento della pesca (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54).

Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10).

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 13 luglio 2011, relativo alla politica comune della pesca [COM(2011) 425 definitivo].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 2 dicembre 2011, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 e il regolamento n. XXX/2011 del Consiglio sulla politica marittima integrata] [COM(2011) 804 definitivo].

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 22 aprile 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio [COM(2013) 246 final].

CAPITOLO 11 03 — CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI DI GESTIONE DELLA PESCA (ORGP) E AD ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ACCORDI DI PESCA SOSTENIBILE (APS)

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012		Pagame nti 2012/20 14
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
11 03	Contributi obbligatori alle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e ad altre organizzazioni internazionali e accordi di pesca sostenibile (APS)								
11 03 01	Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi (APS)	2	22 338 000	22 338 000	29 010 000	28 674 039	98 997 874,00	94 865 376,44	424,68 %
	40 02 41		122 662 000 145 000 000	122 662 000 145 000 000	115 220 000 144 230 000	113 885 651 142 559 690			
11 03 02	Promozione dello sviluppo sostenibile della gestione della pesca e governance marittima conformemente agli obiettivi della PCP (contributi obbligatori alle ORGP e agli organi creati dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982)	2	6 030 000	4 408 341	5 000 000	4 645 570	3 649 340,04	3 566 019,72	80,89 %
	Capitolo 11 03 — Totale		28 368 000	26 746 341	34 010 000	33 319 609	102 647 214,04	98 431 396,16	368,02 %
	40 02 41 Totale + riserva		122 662 000 151 030 000	122 662 000 149 408 341	115 220 000 149 230 000	113 885 651 147 205 260			

Commento

Articolo 11 03 01 — Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi (APS)

Dati in cifre

	Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
11 03 01	22 338 000	22 338 000	29 010 000	28 674 039	98 997 874,00	94 865 376,44
40 02 41	122 662 000	122 662 000	115 220 000	113 885 651		
Totale	145 000 000	145 000 000	144 230 000	142 559 690	98 997 874,00	94 865 376,44

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese derivanti dagli accordi in materia di pesca che l'Unione/la Comunità ha negoziato o intende rinnovare o rinegoziare con i paesi terzi.

L'Unione può inoltre negoziare nuovi accordi di partenariato in materia di pesca che dovrebbero essere finanziati a titolo di questa linea.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1).

Regolamenti e decisioni riguardanti la conclusione degli accordi/protocolli in materia di pesca tra l'Unione/Comunità e i governi dei paesi seguenti:

Paese	Regolamento	Data	Gazzetta ufficiale	Durata
Capo Verde	Regolamento (CE) n. 2027/2006	19 dicembre 2006	L 414 del 30.12.2006	dall'1.9.2006 al 31.8.2011
	Decisione 2011/679/UE	10 ottobre 2011	L 269 del 14.10.2011	dall'1.9.2011 al 31.8.2014
Comore	Regolamento (CE) n. 1660/2005	6 ottobre 2005	L 267 del 12.10.2005	dall'1.1.2005 al 31.12.2010
	Regolamento (CE) n. 1563/2006	5 ottobre 2006	L 290 del 20.10.2006	

Costa d'Avorio	Decisione 2011/294/UE del Consiglio	13 maggio 2011	L 134 del 21.5.2011	dall'1.1.2011 al 31.12.2013
	Regolamento (CE) n. 953/2005	21 giugno 2005	L 164 del 24.6.2005	dall'1.7.2004 al 30.6.2007
	Regolamento (CE) n. 242/2008	17 marzo 2008	L 75 del 18.3.2008	dall'1.7.2007 al 30.6.2013
Gabon	Nuovo protocollo siglato il 9 gennaio 2013 — procedura legislativa in corso			
	Decisione 2006/788/CE	7 novembre 2006	L 319 del 18.11.2006	
	Regolamento (CE) n. 450/2007	16 aprile 2007	L 109 del 26.4.2007	dal 3.12.2005 al 2.12.2011
Groenlandia	Negoziati per il rinnovo del protocollo tuttora in corso			
	Regolamento (CE) n. 753/2007	28 giugno 2007	L 172 del 30.6.2007	dall'1.1.2007 al 31.12.2012
Guinea-Bissau	Decisione 2012/653/UE	16 luglio 2012	L 293 del 23.10.2012	dall'1.1.2013 al 31.12.2015
	Regolamento (CE) n. 1491/2006	10 ottobre 2006	L 279 dell'11.10.2006	
Kiribati	Regolamento (CE) n. 241/2008	17 marzo 2008	L 75 del 18.3.2008	dal 16.6.2007 al 15.6.2011
	Decisione 2011/885/UE	14 novembre 2011	L 344 del 28.12.2011	dal 16.6.2011 al 15.6.2012
	Nuovo protocollo siglato il 10 febbraio 2012 — procedura legislativa in corso			
Madagascar	Regolamento (CE) n. 893/2007	23 luglio 2007	L 205 del 7.8.2007	dal 16.9.2006 al 15.9.2012
	Decisione 2012/669/UE	9 ottobre 2012	L 300 del 30.10.2012	dal 16.9.2012 al 15.9.2015
Maurizio	Decisione 2007/797/CE	15 novembre 2007	L 331 del 17.12.2007	
	Regolamento (CE) n. 31/2008	15 novembre 2007	L 15 del 18.1.2008	dall'1.1.2007 al 31.12.2012
	Nuovo protocollo siglato il 10 maggio 2012 — procedura legislativa in corso			
Mauritania	Regolamento (CE) n. 2003/2004	21 ottobre 2004	L 348 del 24.11.2004	dal 3.12.2003 al 2.12.2007
	Decisione 2012/670/UE	9 ottobre 2012	L 300 del 30.10.2012	
Stati federati di Micronesia	Regolamento (CE) n. 1801/2006	30 novembre 2006	L 343 dell'8.12.2006	dall'1.8.2006 al 31.7.2008
	Regolamento (CE) n. 704/2008	15 luglio 2008	L 203 del 31.7.2008	dall'1.8.2008 al 31.7.2012
	Nuovo protocollo siglato il 26 luglio 2012 — procedura legislativa in corso			
Marocco	Regolamento (CE) n. 805/2006	25 aprile 2006	L 151 del 6.6.2006	dal 26.2.2007 al 25.2.2010
	Decisione 2011/116/UE del Consiglio	13 dicembre 2010	L 52 del 25.2.2011	
Mozambico	È attesa l'entrata in vigore del nuovo protocollo			
	Regolamento (CE) n. 764/2006	22 maggio 2006	L 141 del 29.5.2006	dal 28.2.2007 al 27.2.2011 ⁽³⁾
	Decisione 2011/491/UE del Consiglio	12 luglio 2011	L 202 del 5.8.2011	dal 28.2.2011 al 28.2.2012
São Tomé e Príncipe	abrogata dalla decisione 2012/15/UE	20 dicembre 2011	L 6 del 10.1.2012	
	Nessun protocollo attualmente in vigore			
Senegal (p.m.)	Regolamento (CE) n. 1446/2007	22 novembre 2007	L 331 del 17.12.2007	dall'1.1.2007 al 31.12.2011
	Decisione 2012/306/UE	12 giugno 2012	L 153 del 14.6.2012	dall'1.2.2012 al 31.1.2015
Seychelles	Regolamento (CE) n. 894/2007	23 luglio 2007	L 205 del 7.8.2007 e L 330 del 15.12.2007	dall'1.6.2006 al 31.5.2010
	Decisione 2011/420/UE	12 luglio 2011	L 188 del 19.7.2011	dal 13.5.2011 al 12.5.2014
Salomone, Isole	Regolamento (CE) n. 2323/2002	16 dicembre 2002	L 349 del 24.12.2002	dall'1.7.2002 al 30.6.2006
	Nessun protocollo attualmente in vigore			
Tanzania	Regolamento (CE) n. 1562/2006	5 ottobre 2006	L 290 del 20.10.2006	
	Decisione 2011/474/UE	12 luglio 2011	L 196 del 28.7.2011	dal 18.1.2011 al 17.1.2014
Tanzania	Regolamento (CE) n. 563/2006	13 marzo 2006	L 105 del 13.4.2006	dal 9.10.2006 all'8.10.2009
	Decisione 2010/763/UE del Consiglio	6 dicembre 2010	L 324 del 9.12.2010	dal 9.10.2009 all'8.10.2012
	Nessun protocollo attualmente in vigore. Negoziati in corso.			

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 13 luglio 2011, relativo alla politica comune della pesca [COM(2011) 425 definitivo], in particolare l'articolo 41, paragrafo 1.

³ Il protocollo relativo all'accordo con il Marocco era inizialmente previsto per il periodo dal 1° marzo 2006 al 28 febbraio 2010. A causa di un ritardo nel processo di ratifica esso è entrato in vigore il 27 febbraio 2007 ed è rimasto valido per quattro anni a decorrere da tale data.

Articolo 11 03 02 — Promozione dello sviluppo sostenibile della gestione della pesca e governance marittima conformemente agli obiettivi della PCP (contributi obbligatori alle ORGP e agli organi creati dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
6 030 000	4 408 341	5 000 000	4 645 570	3 649 340,04	3 566 019,72

Commento

Ex articoli 11 03 02 e 11 03 04

Stanziamiento destinato a finanziare la partecipazione attiva dell'Unione alle organizzazioni internazionali di pesca incaricate di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse aliutiche in alto mare. Esso copre tra l'altro i contributi obbligatori alle seguenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e altre organizzazioni internazionali:

- Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (Ccamlr),
- Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale (NASCO),
- Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT),
- Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC),
- Organizzazione per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO),
- Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (CTOI),
- Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM),
- Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO),
- Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA),
- Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC, ex MHLC),
- Accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (AIDCP),
- Commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC),
- Organizzazione regionale di gestione della pesca del Pacifico meridionale (Sprfmo).

Stanziamiento destinato a coprire altresì i contributi finanziari dell'UE agli organi creati dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, in particolare l'Autorità internazionale dei fondali marini e il Tribunale internazionale per il diritto del mare.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1).

Decisione 81/608/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21).

Decisione 81/691/CEE del Consiglio, del 4 settembre 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (GU L 252 del 5.9.1981, pag. 26).

Decisione 82/886/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1982, relativa alla conclusione della convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 24).

Decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmata a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

Decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione

delle parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3).

Decisione 98/416/CE del Consiglio, del 16 giugno 1998, relativa all'adesione della Comunità europea alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (GU L 190 del 4.7.1998, pag. 34).

Decisione 2002/738/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).

Decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

Decisione 2005/938/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2005, relativa all'approvazione a nome della Comunità europea dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (GU L 348 del 30.12.2005, pag. 26).

Decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidati tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

Decisione 2008/780/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 13 luglio 2011, relativo alla politica comune della pesca [COM(2011) 425 definitivo], in particolare l'articolo 39, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 40.

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP)

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012		Pagame nti 2012/20 14
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
11 06	Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)								
11 06 01	Completamento dello Strumento finanziario d'orientamento della pesca (SFOP) — Obiettivo n. 1 (2000-2006)	2	p.m.	25 500 000	p.m.	14 826 287	0,—	2 426 497,46	9,52 %
11 06 02	Completamento del programma speciale di aiuto per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (2000-2006)	2	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
11 06 03	Completamento dei programmi precedenti — Ex obiettivi n. 1 e n. 6 (anteriori al 2000)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
11 06 04	Completamento dello Strumento finanziario d'orientamento della pesca (SFOP) — Escluso l'obiettivo n. 1 (2000-2006)	2	p.m.	15 312 123	p.m.	4 942 096	0,—	0,—	
11 06 05	Completamento dei programmi precedenti — Ex obiettivo n. 5 a (anteriori al 2000)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
11 06 06	Completamento dei programmi precedenti — Iniziative anteriori al 2000	2	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
11 06 08	Completamento dei programmi precedenti — Precedenti azioni innovatrici e misure di assistenza tecnica (anteriori al 2000)	2	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
11 06 09	Misure specifiche volte a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
11 06 11	Completamento del Fondo europeo per la pesca (FEP) — Assistenza tecnica operativa (2007-2013)	2	p.m.	2 444 057	3 500 000	2 569 890	2 892 347,69	2 581 843,93	105,64 %

11 06 12	Completamento del Fondo europeo per la pesca (FEP) — Obiettivo convergenza (2007-2013)	2	p.m.	319 099 347	528 352 868	377 175 000	507 543 231,00	354 196 149,01	111,00 %	
11 06 13	Completamento del Fondo europeo per la pesca (FEP) — Obiettivo non di convergenza (2007-2013)	2	p.m.	106 250 000	163 154 844	125 000 000	159 986 289,00	120 792 122,59	113,69 %	
11 06 14	Completamento degli interventi per i prodotti della pesca (2007-2013)	2	p.m.	6 800 000	11 500 000	11 366 820	14 946 688,60	9 969 385,56	146,61 %	
11 06 15	Completamento del programma Pesca a favore delle regioni ultraperiferiche (2007-2013)	2	p.m.	10 835 165	14 996 768	14 826 287	14 996 768,00	28 137 796,23	259,69 %	
11 06 60	Promuovere una pesca e un'acquacoltura sostenibili e competitive, uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca e favorire l'attuazione della PCP	2		753 443 838	44 793 561					
11 06 61	Favorire lo sviluppo e l'attuazione della politica marittima integrata dell'Unione (PMI)	2		43 416 876	15 112 994	—	12 098 250	39 621 119,49	1 948 006,75	12,89 %
11 06 62	Misure di accompagnamento della politica comune della pesca e della politica marittima integrata									
11 06 62 01	Consulenza scientifica e conoscenze	2		14 415 220	22 442 461	51 950 000	39 417 555	50 245 824,62	37 137 672,25	165,48 %
11 06 62 02	Controllo ed esecuzione	2		24 808 000	27 251 560	49 680 000	25 489 292	51 896 472,71	25 875 929,43	94,95 %
11 06 62 03	Contributi volontari a organizzazioni internazionali	2		9 490 000	6 412 132	4 500 000	3 953 676	5 337 713,42	3 649 757,00	56,92 %
11 06 62 04	Governance e comunicazione	2		6 809 400	4 857 767	5 390 000	4 820 520	4 418 577,04	4 659 009,88	95,91 %
11 06 62 05	Informazioni sul mercato	2		4 745 000	1 901 598					
	Articolo 11 06 62 — Totale parziale			60 267 620	62 865 518	111 520 000	73 681 043	111 898 587,79	71 322 368,56	113,45 %
11 06 63	Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) — Assistenza tecnica	2		4 846 475	2 994 985					
11 06 64	Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)	2		8 716 900	8 716 900	8 933 900	8 933 900	9 216 900,00	10 216 900,00	117,21 %
11 06 77	Progetti pilota e azioni preparatorie									
11 06 77 01	Azione preparatoria — Osservatorio dei prezzi di mercato dei prodotti della pesca	2	p.m.	p.m.	—	550 000	0,—	2 245 289,90		
11 06 77 02	Progetto pilota — Strumenti per una governance comune e una gestione sostenibile della pesca: promozione della cooperazione scientifica tra scienziati e soggetti interessati del settore	2	p.m.	450 000	—	750 000	1 500 000,00	0,—		
11 06 77 03	Azione preparatoria — Politica marittima	2	—	—	—	345 000	0,—	2 126 222,78		
11 06 77 04	Progetto pilota — Messa in rete e migliori prassi nel settore della politica marittima	2	—	—	—	—	0,—	399 995,45		
11 06 77 05	Progetto pilota — Creazione di uno strumento unico relativo alle denominazioni commerciali per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura	2	p.m.	200 000	400 000	200 000				
11 06 77 06	Azione preparatoria — Guardiani del mare	2	p.m.	600 000	1 200 000	600 000				
	Articolo 11 06 77 — Totale parziale		p.m.	1 250 000	1 600 000	2 445 000	1 500 000,00	4 771 508,13		381,72 %
	Capitolo 11 06 — Totale			870 691 709	621 974 650	843 558 380	647 864 573	862 601 931,57	606 362 578,22	97,49 %

Commento

L'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede rettifiche finanziarie le cui eventuali entrate sono iscritte alla linea di bilancio 6 5 0 0 dello stato delle entrate. Tali entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, nei casi specifici in cui tali stanziamenti siano necessari per coprire i rischi di annullamento o di riduzione di rettifiche decise in precedenza.

Il regolamento (CE) n. 1260/1999 determina le condizioni alle quali si procede al rimborso dell'acconto che non abbia l'effetto di ridurre la partecipazione dei fondi strutturali all'intervento interessato. Le eventuali entrate risultanti dalla restituzione degli acconti, iscritte alla linea di bilancio 6 1 5 7 dello stato delle entrate, danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente agli articoli 18 e 157 del regolamento finanziario.

L'articolo 80 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (il «regolamento finanziario») stabilisce che vengano applicate rettifiche finanziarie in caso di spese sostenute in violazione del diritto applicabile.

Gli articoli 77, 136 e 137 della proposta modificata di regolamento COM(2013) 246 final, concernenti i criteri per le rettifiche finanziarie operate dalla Commissione, stabiliscono norme specifiche relative alle rettifiche finanziarie applicabili al FEAMP.

Le entrate derivanti dalle rettifiche finanziarie operate su tale base sono iscritte alla linea di bilancio 6 5 0 0 dello stato delle entrate e costituiscono entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario.

L'articolo 177 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (il «regolamento finanziario») stabilisce le condizioni per il rimborso totale o parziale dei prefinanziamenti versati a titolo di un intervento.

I prefinanziamenti rimborsati costituiscono entrate con destinazione specifica interna ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento finanziario e sono iscritti alla linea di bilancio 6 1 5 0 o 6 1 5 7.

Il finanziamento delle azioni di lotta antifrode è imputato all'articolo 24 02 01.

Basi giuridiche

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 174, 175 e 177.

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 21, paragrafi 3 e 4, l'articolo 80 e l'articolo 177.

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 13 luglio 2011, relativo alla politica comune della pesca [COM(2011) 425 definitivo].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 2 dicembre 2011, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento n. XXX/2011 del Consiglio sulla politica marittima integrata] [COM(2011) 804 definitivo].

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 22 aprile 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio [COM(2013) 246 final].

Articolo 11 06 01 — Completamento dello Strumento finanziario d'orientamento della pesca (SFOP) — Obiettivo n. 1 (2000-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	25 500 000	p.m.	14 826 287	0,—	2 426 497,46

Commento

Stanzamento destinato a coprire il finanziamento, da parte dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), dell'obiettivo n. 1 ancora da liquidare dal periodo di programmazione 2000-2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo Strumento finanziario di orientamento della pesca

(GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54).

Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10).

Articolo 11 06 02 — Completamento del programma speciale di aiuto per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (2000-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Il programma speciale per la pace e la riconciliazione è destinato a coprire gli stanziamenti ancora da liquidare dal periodo di programmazione 2000-2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4.

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999, in particolare il paragrafo 44, lettera b).

Decisione 1999/501/CE della Commissione, del 1° luglio 1999, che stabilisce una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dell'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 (GU L 194 del 27.7.1999, pag. 49), in particolare il considerando 5.

Articolo 11 06 03 — Completamento dei programmi precedenti — Ex obiettivi n. 1 e n. 6 (anteriori al 2000)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire il finanziamento da parte dello SFOP, degli impegni ancora da liquidare relativi ai precedenti periodi di programmazione per i vecchi obiettivi n. 1 e n. 6.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 376 del 31.12.1986, pag. 7).

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (GU L 312 del 20.11.1998, pag. 19).

Articolo 11 06 04 — Completamento dello Strumento finanziario d'orientamento della pesca (SFOP) — Escluso l'obiettivo n. 1 (2000-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	15 312 123	p.m.	4 942 096	0,—	0,—

Commento

Stanzamento destinato a coprire il finanziamento, da parte dello SFOP, degli impegni ancora da liquidare dal periodo di programmazione 2000-2006, rispettivamente alle aree il cui ambito di applicazione ricade fuori dall'obiettivo 1.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo Strumento finanziario di orientamento della pesca (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54).

Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10).

Articolo 11 06 05 — Completamento dei programmi precedenti — Ex obiettivo n. 5 a (anteriori al 2000)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanzamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni relativi ai precedenti periodi di programmazione per il vecchio obiettivo n. 5 a «Pesca», che lo SFOP deve ancora liquidare, comprese le azioni finanziate ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2080/93.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (GU L 312 del 20.11.1998, pag. 19).

Articolo 11 06 06 — Completamento dei programmi precedenti — Iniziative anteriori al 2000

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Articolo destinato a coprire il finanziamento, da parte dello SFOP, degli impegni ancora da liquidare relativi alle iniziative comunitarie precedenti al periodo di programmazione 2000-2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che definisce gli orientamenti per sovvenzioni globali o i programmi operativi integrati per i quali gli Stati membri sono invitati a presentare domande di contributo nel quadro di un'iniziativa comunitaria relativa alla ristrutturazione del settore della pesca (Pesca) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 1).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria per le regioni ultraperiferiche (REGIS II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 44).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo delle zone di confine, della cooperazione transfrontaliera e delle reti energetiche selezionate (Interreg II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 60).

Nota della Commissione agli Stati membri, del 16 maggio 1995, che fissa gli orientamenti per un'iniziativa nel quadro del programma speciale di aiuto per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (programma Peace I) (GU C 186 del 20.7.1995, pag. 3).

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, del 26 novembre 1997, sul programma speciale di aiuto per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (1995-1999) [COM(97) 642 definitivo].

Articolo 11 06 08 — Completamento dei programmi precedenti — Precedenti azioni innovatrici e misure di assistenza tecnica (anteriori al 2000)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Articolo destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti durante i precedenti periodi di programmazione dallo SFOP per azioni innovatrici o misure di preparazione, sorveglianza o valutazione, nonché per qualsiasi altra analoga forma di intervento di assistenza tecnica prevista dai regolamenti. Esso copre altresì azioni pluriennali preesistenti, segnatamente quelle approvate e attuate a norma di altri regolamenti summenzionati e che non possono essere ricondotte agli obiettivi prioritari dei fondi strutturali. Questo stanziamento sarà inoltre utilizzato, ove del caso, per coprire finanziamenti dovuti a titolo dello SFOP per interventi i cui stanziamenti di impegno corrispondenti non sono disponibili né previsti nell'ambito della programmazione 2000-2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, relativo ai programmi integrati mediterranei (GU L 197 del 27.7.1985, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e

dell'acquacoltura (GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo Strumento finanziario di orientamento della pesca (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54).

Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10).

Articolo 11 06 09 — Misure specifiche volte a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le misure specifiche volte a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco.

A seguito del naufragio della «Prestige», 30 000 000 EUR sono stati assegnati a misure specifiche destinate a indennizzare i pescatori e il settore della molluschicoltura e dell'acquacoltura colpiti dall'inquinamento da petrolio.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2561/2001 del Consiglio, del 17 dicembre 2001, volto a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 17).

Regolamento (CE) n. 2372/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che istituisce misure specifiche per indennizzare i settori della pesca, della molluschicoltura e dell'acquacoltura in Spagna colpiti dalla marea nera fuoriuscita dalla petroliera Prestige (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 81).

Articolo 11 06 11 — Completamento del Fondo europeo per la pesca (FEP) — Assistenza tecnica operativa (2007-2013)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	2 444 057	3 500 000	2 569 890	2 892 347,69	2 581 843,93

Commento

Stanziamanto destinato a finanziare gli impegni assunti nell'ambito di precedenti periodi di programmazione e non ancora liquidati concernenti le misure di assistenza tecnica del FEP previste all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1198/2006. Le misure di assistenza tecnica comprendono studi, valutazioni, misure destinate ai partner, misure di divulgazione delle informazioni, installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, l'audit, l'ispezione e la valutazione, il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi vigenti in questo settore e l'istituzione di reti transnazionali e dell'Unione tra operatori nel campo dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere.

L'assistenza tecnica copre le misure di preparazione, monitoraggio, audit, valutazione, controllo e gestione necessarie all'attuazione del FEP.

In tale contesto, lo stanziamento può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:

- spese accessorie (indennità di rappresentanza, formazione, riunioni e missioni),
- spese di informazione e pubblicazioni,

- spese per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni,
- contratti per forniture di servizi,
- sostegno per il collegamento in rete e lo scambio delle migliori prassi.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

Articolo 11 06 12 — Completamento del Fondo europeo per la pesca (FEP) — Obiettivo convergenza (2007-2013)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	319 099 347	528 352 868	377 175 000	507 543 231,00	354 196 149,01

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare gli impegni non ancora liquidati concernenti i programmi operativi dell'obiettivo convergenza del Fondo europeo per la pesca (FEP) per il periodo di programmazione 2007-2013.

Le azioni finanziate nell'ambito del presente articolo terranno conto della necessità di assicurare un equilibrio stabile e duraturo tra la capacità delle flotte pescherecce e le risorse disponibili nonché di promuovere una «cultura» della sicurezza nell'ambito delle attività di pesca.

Lo stanziamento è destinato altresì a finanziare gli impegni non ancora liquidati relativi a precedenti periodi di programmazione per azioni volte a migliorare la selettività degli attrezzi di pesca.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, sul Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

Articolo 11 06 13 — Completamento del Fondo europeo per la pesca (FEP) — Obiettivo non di convergenza (2007-2013)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	106 250 000	163 154 844	125 000 000	159 986 289,00	120 792 122,59

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare gli impegni non ancora liquidati concernenti gli interventi del FEP fuori dall'ambito dell'obiettivo di convergenza relativamente al periodo di programmazione 2007-2013.

Le azioni finanziate nell'ambito del presente articolo terranno conto della necessità di promuovere una «cultura» della sicurezza nell'ambito delle attività di pesca.

Lo stanziamento è destinato altresì a finanziare gli impegni non ancora liquidati relativi a precedenti periodi di programmazione per azioni volte a migliorare la selettività degli attrezzi di pesca.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, sul Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

Articolo 11 06 14 — Completamento degli interventi per i prodotti della pesca (2007-2013)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	6 800 000	11 500 000	11 366 820	14 946 688,60	9 969 385,56

Commento

Ex voce 11 02 01 01

Stanzamento destinato a coprire la liquidazione di impegni relativi a esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

Articolo 11 06 15 — Completamento del programma Pesca a favore delle regioni ultraperiferiche (2007-2013)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	10 835 165	14 996 768	14 826 287	14 996 768,00	28 137 796,23

Commento

Ex voce 11 02 03 01

Stanzamento destinato a finanziare gli impegni assunti nell'ambito di precedenti periodi di programmazione e non ancora liquidati concernenti il regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guyana e della Riunione, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2328/2003 del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle regioni ultraperiferiche delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guyana e della Riunione, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 34).

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 791/2007 del Consiglio, del 21 maggio 2007, che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guyana e della Riunione (GU L 176 del 6.7.2007, pag. 1).

Articolo 11 06 60 — Promuovere una pesca e un'acquacoltura sostenibili e competitive, uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca e favorire l'attuazione della PCP

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
753 443 838	44 793 561				

Commento

Nuovo articolo

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative ai programmi operativi del FEAMP finalizzati a rafforzare l'occupazione e la coesione territoriale, a favorire una pesca e un'acquacoltura innovative, competitive e basate sulle conoscenze, a promuovere una pesca e un'acquacoltura sostenibili ed efficienti sotto il profilo delle risorse e a promuovere l'attuazione della politica comune della pesca.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 13 luglio 2011, relativo alla politica comune della pesca [COM(2011) 425 definitivo].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 2 dicembre 2011, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento n. XXX/2011 del Consiglio sulla politica marittima integrata] [COM(2011) 804 definitivo], in particolare l'articolo 5, lettere a), c) e d).

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 22 aprile 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio [COM(2013) 246 final].

Articolo 11 06 61 — Favorire lo sviluppo e l'attuazione della politica marittima integrata dell'Unione (PMI)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamiento 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
43 416 876	15 112 994	—	12 098 250	39 621 119,49	1 948 006,75

Commento

Ex articolo 11 09 05

Stanziamiento destinato a coprire le spese derivanti dal programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata, tra cui:

- l'osservatorio marino europeo e la rete di dati,
- progetti, compresi progetti pilota e progetti di cooperazione,
- l'attuazione della tabella di marcia del sistema comune per la condivisione delle informazioni,
- studi pilota transfrontalieri sulla pianificazione dello spazio marittimo,
- applicazioni informatizzate quali il forum marittimo e l'Atlante europeo dei mari,
- eventi e conferenze,
- studi da effettuare a livello europeo e su scala dei bacini marittimi per identificare gli ostacoli alla crescita, valutare le nuove opportunità e determinare l'impatto umano sull'ambiente marino.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2011, che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata (GU L 321 del 5.12.2011, pag. 1).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 13 luglio 2011, relativo alla politica comune della pesca [COM(2011) 425 definitivo].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 2 dicembre 2011, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il regolamento (CE)

n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento n. XXX/2011 del Consiglio sulla politica marittima integrata] [COM(2011) 804 definitivo], in particolare l'articolo 5, lettera b).

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio [COM(2013) 246 final].

Articolo 11 06 62 — Misure di accompagnamento della politica comune della pesca e della politica marittima integrata

Voce 11 06 62 01 — Consulenza scientifica e conoscenze

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
14 415 220	22 442 461	51 950 000	39 417 555	50 245 824,62	37 137 672,25

Commento

Ex articoli 11 07 01 e 11 07 02

Stanzamento destinato a coprire le spese riguardanti:

- il contributo finanziario dell'Unione costituito dai pagamenti relativi alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati nel quadro dei programmi nazionali pluriennali iniziati nel 2013 o anteriormente,
- il finanziamento di studi e progetti pilota realizzati dalla Commissione, se del caso in collaborazione con gli Stati membri, necessari per l'attuazione e lo sviluppo della PCP, in particolare su tipi alternativi di tecniche sostenibili di gestione della pesca,
- l'elaborazione e la prestazione di consulenze e pareri scientifici da parte di organismi scientifici, compresi gli organismi consultivi internazionali incaricati della valutazione degli stock, e da parte di esperti e istituti di ricerca indipendenti,
- i costi sostenuti dalla Commissione per servizi connessi alla raccolta, alla gestione e all'utilizzo dei dati, all'organizzazione e alla gestione di riunioni di esperti di pesca e alla gestione dei programmi di lavoro annuali con riguardo alle competenze tecnico-scientifiche in materia di pesca, al trattamento delle chiamate di dati e delle serie di dati nonché ai lavori preparatori per l'elaborazione di consulenze e pareri scientifici,
- le attività di cooperazione tra gli Stati membri nel settore della raccolta dei dati, compresa la creazione e la gestione di banche dati regionalizzate per la conservazione, la gestione e l'utilizzo di dati destinati ad agevolare la cooperazione regionale e a migliorare le attività di raccolta e gestione dei dati nonché la consulenza scientifica a supporto della gestione della pesca,
- accordi amministrativi con il Centro comune di ricerca o con altri organi consultivi dell'Unione, per la prestazione di servizi di segreteria al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e per svolgere attività di analisi preliminare e preparazione dei dati utilizzati per valutare la situazione delle risorse alieutiche,
- indennità corrisposte ai membri del CSTEP e/o a esperti invitati dal CSTEP per la loro partecipazione e il lavoro svolto in seno ai gruppi di lavoro e in sessione plenaria,
- indennità corrisposte ad esperti indipendenti che forniscono pareri scientifici alla Commissione o impartiscono una formazione agli amministratori o ad altri soggetti interessati in merito all'interpretazione dei pareri scientifici.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca (GU L 176 del 15.7.2000, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59).

Regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).

Atti di riferimento

Decisione 2005/629/CE della Commissione, del 26 agosto 2005, che istituisce il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (GU L 225 del 31.8.2005, pag. 18).

Regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione, del 14 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 186 del 15.7.2008, pag. 3).

Regolamento (CE) n. 1078/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta e la gestione dei dati di base relativi alla pesca (GU L 295 del 4.11.2008, pag. 24).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 13 luglio 2011, relativo alla politica comune della pesca [COM(2011) 425 definitivo].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 2 dicembre 2011, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento n. XXX/2011 del Consiglio sulla politica marittima integrata] [COM(2011) 804 definitivo], in particolare l'articolo 84, lettera a).

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio [COM(2013) 246 final].

Voce 11 06 62 02 — Controllo ed esecuzione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
24 808 000	27 251 560	49 680 000	25 489 292	51 896 472,71	25 875 929,43

Commento

Ex articoli 11 08 01 e 11 08 02

Stanzamento destinato a finanziare i pagamenti relativi ad azioni iniziate nel 2013 o anteriormente e concernenti le spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei sistemi di monitoraggio e controllo applicabili nell'ambito della politica comune della pesca per quanto riguarda:

- investimenti relativi ad attività di controllo svolte da enti amministrativi o dal settore privato, compresa l'applicazione di nuove tecnologie di controllo quali i sistemi elettronici di registrazione (ERS), i sistemi di sorveglianza via satellite dei pescherecci (VMS), i sistemi di identificazione automatica (AIS) connessi con sistemi di rilevamento dei pescherecci (VDS), nonché l'acquisto e l'ammodernamento di strumenti di controllo,
- programmi di formazione e di scambio di funzionari responsabili di compiti di monitoraggio, controllo e sorveglianza nelle zone di pesca,
- attuazione di progetti pilota in materia di ispezione e osservatori,
- analisi costi/benefici, valutazione delle spese e audit effettuati dalle autorità competenti nell'ambito delle attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza,
- iniziative varie, tra cui seminari e sussidi mediati, intese a sensibilizzare i pescatori ed altri soggetti, come ispettori, pubblici ministeri e giudici, nonché il pubblico in generale, circa la necessità di opporsi alla pesca irresponsabile e illegale e di applicare le norme della politica comune della pesca,
- applicazione di sistemi e procedure volti a garantire la tracciabilità nonché di strumenti per il controllo della capacità della flotta tramite la sorveglianza della forza motrice,

— progetti pilota come quello relativo alla CCTV (televisione a circuito chiuso).

Lo stanziamento copre altresì le spese operative connesse al controllo e alla valutazione a opera della Commissione del rispetto della PCP, in particolare alle missioni di verifica, ispettive e di revisione contabile, all'equipaggiamento e alla formazione dei funzionari della Commissione, all'organizzazione di riunioni o alla partecipazione alle medesime, a studi, alle tecnologie informatiche nonché alla locazione o all'acquisto, da parte della Commissione, di mezzi di ispezione secondo quanto specificato nel titolo X del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009.

Lo stanziamento finanzia inoltre l'acquisto congiunto, da parte di più Stati membri appartenenti alla stessa zona geografica, di navi, aeromobili ed elicotteri di sorveglianza, a condizione che siano utilizzati per almeno il 60 % del tempo per attività di controllo della pesca.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59).

Regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

Atti di riferimento

Regolamento (CE) n. 391/2007 della Commissione, dell'11 aprile 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 97 del 12.4.2007, pag. 30).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 13 luglio 2011, relativo alla politica comune della pesca [COM(2011) 425 definitivo].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 2 dicembre 2011, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento n. XXX/2011 del Consiglio sulla politica marittima integrata] [COM(2011) 804 definitivo], in particolare l'articolo 84, lettera b).

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio [COM(2013) 246 final].

Voce 11 06 62 03 — Contributi volontari a organizzazioni internazionali

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
9 490 000	6 412 132	4 500 000	3 953 676	5 337 713,42	3 649 757,00

Commento

Ex articolo 11 03 03

Stanziamiento destinato a finanziare i contributi volontari dell'Unione alle organizzazioni internazionali operanti nell'ambito del diritto del mare. Lo stanziamento può coprire in particolare:

- i lavori preparatori relativi ai nuovi accordi di pesca sostenibile (APS),
- i contributi e diritti d'iscrizione alle riunioni delle organizzazioni internazionali di pesca in cui l'Unione ha lo status di osservatore (articolo 217 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), ossia la Commissione baleniera internazionale (CBI) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE),
- il sostegno al seguito e all'attuazione di alcuni progetti regionali, in particolare grazie al contributo a specifiche azioni internazionali congiunte di controllo e ispezione. Lo stanziamento dovrebbe altresì coprire i programmi di sorveglianza da negoziarsi in Africa occidentale e nei paesi del Pacifico occidentale.
- i contributi finanziari ai lavori preparatori delle nuove organizzazioni internazionali di pesca che presentano un interesse per la l'Unione,
- i contributi finanziari ai lavori scientifici svolti dalle organizzazioni internazionali di pesca che rivestono particolare interesse per l'Unione,
- i contributi finanziari ad attività (comprese riunioni di lavoro, informali o straordinarie delle parti contraenti) intese a sostenere gli interessi dell'Unione europea in seno alle organizzazioni internazionali e a rafforzare la cooperazione con gli altri membri di tali organizzazioni. In questo contesto, le spese per la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi a negoziati e riunioni presso organizzazioni e consessi internazionali sono a carico del FEAMP quando la presenza di tali persone è necessaria per gli interessi dell'Unione europea,
- le sovvenzioni a organismi regionali a cui partecipano gli Stati costieri nella sottoregione in questione,

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 13 luglio 2011, relativo alla politica comune della pesca [COM(2011) 425 definitivo].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 2 dicembre 2011, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento n. XXX/2011 del Consiglio sulla politica marittima integrata] [COM(2011) 804 definitivo], in particolare l'articolo 84, lettera c).

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio [COM(2013) 246 final].

Voce 11 06 62 04 — Governance e comunicazione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
6 809 400	4 857 767	5 390 000	4 820 520	4 418 577,04	4 659 009,88

Commento

Ex Articolo 11 04 01

Stanziamiento destinato a finanziare, nel quadro del piano di azione per un rafforzamento del dialogo con l'industria e gli ambienti interessati dalla politica comune della pesca e dalla politica marittima integrata:

- le sovvenzioni ai consigli consultivi (regionali) (dopo l'adozione del regolamento di riforma della PCP gli attuali consigli consultivi regionali-CCR verranno trasformati in consigli consultivi-CC e ne verranno creati di nuovi) per coprire i costi operativi nonché le spese di traduzione e interpretazione per le riunioni dei CC(R),
- attuazione di misure per spiegare la politica comune della pesca e fornire documentazione in merito all'industria della pesca e agli interessati a tale politica e alla politica marittima integrata.

La Commissione continuerà a sostenere il funzionamento dei CC con un contributo finanziario. Essa parteciperà alle riunioni se del caso ed esaminerà le raccomandazioni formulate dai CC che possono dare un contributo nell'elaborazione della nuova legislazione. Tramite la consultazione degli interessati nell'ambito dei CC(R), sarà rafforzato il coinvolgimento di coloro che lavorano nella politica comune della pesca e degli altri gruppi interessati, affinché siano tenute maggiormente in considerazione le caratteristiche regionali specifiche.

Parte dello stanziamento è destinata anche alle attività di informazione e comunicazione connesse alla politica comune della pesca e alla politica marittima integrata nonché ad attività di comunicazione rivolte alle parti interessate. Proseguiranno gli sforzi per informare gli interessati e i media specializzati dei nuovi Stati membri nonché dei paesi che aderiranno all'Unione europea con il prossimo allargamento in merito alla politica comune della pesca e alla politica marittima integrata.

Le eventuali entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59).

Decisione 2004/585/CE del Consiglio, del 19 luglio 2004, relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 256 del 3.8.2004, pag. 17).

Regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1).

Compito derivante dalle prerogative istituzionali dalla Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 13 luglio 2011, relativo alla politica comune della pesca (COM(2011) 425).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 2 dicembre 2011, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento n. XXX/2011 del Consiglio sulla politica marittima integrata] [COM(2011) 804 definitivo], in particolare l'articolo 84 lettere d) e f).

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio [COM(2013) 246 final].

Voce 11 06 62 05 — Informazioni sul mercato

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
4 745 000	1 901 598		

Commento

Nuova voce

Stanziamiento destinato a coprire i costi di sviluppo e diffusione di informazioni sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Tra le azioni specifiche figurano tra l'altro:

- la piena operatività dell'osservatorio di mercato,
- la raccolta, l'analisi e la diffusione, lungo l'intera catena di approvvigionamento, delle conoscenze e della comprensione degli aspetti economici del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, tenendo conto del contesto internazionale,
- la vigilanza regolare sui prezzi lungo la catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione e lo svolgimento di analisi sulle tendenze di mercato,
- la fornitura di studi di mercato ad hoc e di un metodo per la realizzazione di indagini sulla formazione dei prezzi,
- la facilitazione dell'accesso ai dati disponibili sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura raccolti conformemente alla normativa dell'Unione,
- la messa a disposizione delle parti interessate delle informazioni di mercato al livello adeguato.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 13 luglio 2011, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura [COM(2011) 416 definitivo].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 13 luglio 2011, relativo alla politica comune della pesca [COM(2011) 425 definitivo].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 2 dicembre 2011, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento n. XXX/2011 del Consiglio sulla politica marittima integrata] [COM(2011) 804 definitivo].

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 22 aprile 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio [COM(2013) 246 final].

Articolo 11 06 63 — Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) — Assistenza tecnica

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamiento 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
4 846 475	2 994 985		

Commento

Nuovo articolo

Stanziamiento destinato a finanziare le misure di assistenza tecnica del FEAMP di cui all'articolo 91 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca [COM(2011) 804 definitivo].

L'assistenza tecnica copre le misure di preparazione, monitoraggio, audit, valutazione, controllo e gestione necessarie all'attuazione del FEAMP.

Lo stanziamiento può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:

- studi, valutazioni e relazioni di esperti,
- azioni di diffusione delle informazioni, azioni a sostegno della creazione di reti, interventi di comunicazione, azioni di sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi,
- l'installazione, il funzionamento e l'interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, l'audit, il controllo e la valutazione,

- azioni intese a migliorare i metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione,
- azioni relative all'audit,
- la costituzione, a livello transnazionale e dell'Unione, di reti tra gli operatori dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 13 luglio 2011, relativo alla politica comune della pesca [COM(2011) 425 definitivo].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 2 dicembre 2011, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento n. XXX/2011 del Consiglio sulla politica marittima integrata] [COM(2011) 804 definitivo].

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 22 aprile 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio [COM(2013) 246 final].

Articolo 11 06 64 — Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
8 716 900	8 716 900	8 933 900	8 933 900	9 216 900,00	10 216 900,00

Commento

Ex voci 11 08 05 01 e 11 08 05 02

Stanziamiento destinato a coprire le spese di personale e amministrative dell'Agenzia (titoli 1 e 2) nonché le sue spese operative connesse al programma di lavoro (titolo 3).

L'Agenzia è tenuta a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e linee amministrative.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscrivere alla linea di bilancio 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nella parte intitolata «Personale statutario» della sezione III — Commissione.

Il contributo dell'Unione per il 2014 ammonta a un totale di 9 217 150 EUR. Un importo di 500 250 EUR proveniente dal recupero dell'eccedenza viene aggiunto all'importo di 8 716 900 EUR iscritto nel bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

Atti di riferimento

Decisione 2009/988/UE della Commissione, del 18 dicembre 2009, che designa l'Agenzia comunitaria di controllo della pesca quale organismo incaricato dell'esecuzione di alcuni compiti previsti dal regolamento (CE) n. 1005/2008 (GU L 338 del 19.12.2009, pag. 104).

Articolo 11 06 77 — Progetti pilota e azioni preparatorie

Voce 11 06 77 01 — Azione preparatoria — Osservatorio dei prezzi di mercato dei prodotti della pesca

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	—	550 000	0,—	2 245 289,90

Commento

Ex voce 11 02 01 03

Stanziamanto destinato a finanziare impegni di esercizi precedenti non ancora liquidati nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 11 06 77 02 — Progetto pilota — Strumenti per una governance comune e una gestione sostenibile della pesca: promozione della cooperazione scientifica tra scienziati e soggetti interessati del settore

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	450 000	—	750 000	1 500 000,00	0,—

Commento

Ex articolo 11 07 03

Stanziamanto destinato a finanziare impegni di esercizi precedenti non ancora liquidati nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 11 06 77 03 — Azione preparatoria — Politica marittima

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	—	345 000	0,—	2 126 222,78

Commento

Ex articolo 11 09 01

Linea di bilancio destinata a finanziare impegni di esercizi precedenti non ancora liquidati nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che

abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 11 06 77 04 — Progetto pilota — Messa in rete e migliori prassi nel settore della politica marittima

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	—	—	0,—	399 995,45

Commento

Ex articolo 11 09 02

Linea di bilancio destinata a finanziare impegni di esercizi precedenti non ancora liquidati nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 11 06 77 05 — Progetto pilota — Creazione di uno strumento unico relativo alle denominazioni commerciali per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti		
p.m.	200 000	400 000	200 000		

Commento

Ex voce 11 02 01 04

Stanzamento destinato a finanziare impegni di esercizi precedenti non ancora liquidati nell'ambito del progetto pilota.

Le denominazioni commerciali rientrano nelle competenze delle autorità dei singoli Stati membri e pertanto risulta opportuno istituire uno strumento unico in grado di offrire al consumatore europeo le garanzie di trasparenza e di coerenza tra le diverse denominazioni commerciali e di facilitare inoltre il controllo di dette informazioni.

La realizzazione di un progetto pilota comporta la creazione di taluni elementi:

- una banca dati comprendente tutte le informazioni collegate alle denominazioni commerciali (codici della nomenclatura FAO, delle nomenclature combinate, doganali, sanitarie o INN; denominazioni scientifiche delle specie quali figurano nel sistema FishBase; denominazioni delle specie nelle lingue ufficiali degli Stati membri ed eventualmente denominazioni regionali o locali ammesse),
- un sistema intelligente per l'analisi della coerenza tra le diverse denominazioni e nomenclature,
- un sito internet dedicato.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 11 06 77 06 — Azione preparatoria — Guardiani del mare

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	600 000	1 200 000	600 000		

Commento

Ex articolo 11 09 06

Stanzamento destinato a finanziare impegni di esercizi precedenti non ancora liquidati nell'ambito dell'azione preparatoria.

Lo stanziamento è destinato a:

- valutare la fattibilità di impiegare nel miglior modo possibile i pescherecci attivi della flotta dell'Unione messi in disarmo nonché le esperienze e le conoscenze pratiche dei pescatori, a vantaggio sia dei pescatori stessi che della società nel suo insieme,
- sperimentare, in condizioni simili a quelle reali, la fattibilità tecnica e la sostenibilità economica della riconversione dalle attività di pesca ad attività marittime dei lavoratori che hanno operato nel settore in qualità di membri di equipaggi, che non possono più vivere dei proventi della pesca e sono in possesso di esperienze e di competenze marittime che rischiano di perdere se cercano fonti alternative di reddito in attività svolte sulla terraferma,
- sperimentare, in condizioni simili a quelle reali, la fattibilità di una riconversione dei pescherecci in imbarcazioni che fungono da piattaforma per una serie di attività ambientali e marittime esterne alla pesca, in particolare la raccolta di rifiuti marini,
- determinare, in condizioni simili a quelle reali, i necessari costi di funzionamento di un'imbarcazione che opera in tali condizioni e le possibili fonti di finanziamento; tuttavia, il finanziamento dovrebbe essere limitato a un sostegno nella fase di avvio delle attività che, a lungo termine, devono diventare autonome,
- individuare il tipo di formazione adeguata di cui necessitano i pescatori per svolgere nuove mansioni e ottenere buoni risultati,
- sostenere la riduzione delle capacità di pesca in linea con gli obiettivi della riforma della politica comune della pesca, fornendo incentivi positivi agli armatori e ai pescatori che abbandonano il settore e incoraggiandoli a trovare e a sviluppare attività alternative in mare e/o nelle zone costiere,
- promuovere attività complementari alla pesca per i pescatori che restano attivi nel settore,
- determinare il quadro amministrativo e giuridico necessario per la collaborazione con le autorità e/o gli organismi amministrativi competenti e per il coordinamento delle attività dei guardiani del mare con questi ultimi,
- sperimentare, in condizioni simili a quelle reali, la realizzazione dell'idea dei «guardiani del mare» nel prossimo periodo di programmazione.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

TITOLO 12 — MERCATO INTERNO E SERVIZI

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
12 01	Spese amministrative del settore «Mercato interno e servizi»	5	65 507 701	65 507 701	63 059 472	63 059 472	59 444 426,04	59 444 426,04
12 02	Politica del mercato unico e libera circolazione dei servizi	1	11 670 000	12 400 000	11 850 000	10 751 351	11 815 991,62	12 287 792,06
	40 02 41				1 500 000 13 350 000	1 500 000 12 251 351		
12 03	Servizi finanziari e mercati dei capitali	1	33 439 768	34 410 768	28 404 000	28 127 371	29 131 000,00	27 474 506,00
	40 02 41				1 500 000 29 904 000	1 500 000 29 627 371		

	Titolo 12 — Totale	110 617 469	112 318 469	103 313 472	101 938 194	100 391 417,66	99 206 724,10
	40 02 41			3 000 000	3 000 000		
	Totale + riserva			106 313 472	104 938 194		

CAPITOLO 12 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «MERCATO INTERNO E SERVIZI»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
12 01	Spese amministrative del settore «Mercato interno e servizi»					
12 01 01	Spese relative a funzionari e agenti temporanei nel settore «Mercato interno e servizi»	5.2	52 701 818	49 947 722	46 834 072,34	88,87 %
12 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione a sostegno del settore «Mercato interno e servizi»					
12 01 02 01	Personale esterno	5.2	6 385 621	6 424 960	6 065 048,85	94,98 %
12 01 02 11	Altre spese di gestione	5.2	3 127 250	3 525 911	3 108 201,49	99,39 %
	<i>Articolo 12 01 02 — Totale parziale</i>		9 512 871	9 950 871	9 173 250,34	96,43 %
12 01 03	Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione del settore «Mercato interno e servizi»	5.2	3 293 012	3 160 879	3 437 103,36	104,38 %
	Capitolo 12 01 — Totale		65 507 701	63 059 472	59 444 426,04	90,74 %

Articolo 12 01 01 — Spese relative a funzionari e agenti temporanei nel settore «Mercato interno e servizi»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
52 701 818	49 947 722	46 834 072,34

Articolo 12 01 02 — Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione a sostegno del settore «Mercato interno e servizi»

Voce 12 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
6 385 621	6 424 960	6 065 048,85

Voce 12 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
3 127 250	3 525 911	3 108 201,49

Articolo 12 01 03 — Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione del settore «Mercato interno e servizi»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
3 293 012	3 160 879	3 437 103,36

CAPITOLO 12 02 — POLITICA DEL MERCATO UNICO E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012		Pagame nti 2012/20 14
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
12 02	Politica del mercato unico e libera circolazione dei servizi								
12 02 01	Attuazione e sviluppo del mercato interno								
	40 02 41	1.1	7 670 000	7 800 000	6 300 000	7 107 353	8 654 977,31	9 395 761,60	120,46 %
					1 500 000 7 800 000	1 500 000 8 607 353			
12 02 02	Strumento per la gestione del mercato interno	1.1	4 000 000	3 250 000	2 350 000	938 998	786 101,02	747 418,17	23,00 %
12 02 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
12 02 77 01	Progetto pilota — Forum del mercato unico	1.1	p.m.	p.m.	—	855 000	1 124 913,29	1 207 112,29	
12 02 77 02	Progetto pilota — Rafforzamento della capacità degli utilizzatori finali e di altre parti in causa esterne al settore ai fini del processo decisionale dell'Unione nel settore dei servizi finanziari	1.1	p.m.	500 000	1 500 000	1 000 000	1 250 000,00	937 500,00	187,50 %
12 02 77 03	Azione preparatoria — Forum del mercato unico	1.1	p.m.	600 000	1 200 000	600 000			
12 02 77 04	Progetto pilota — Promozione della partecipazione finanziaria dei lavoratori	1.1	p.m.	250 000	500 000	250 000			
	<i>Articolo 12 02 77 — Totale parziale</i>		p.m.	1 350 000	3 200 000	2 705 000	2 374 913,29	2 144 612,29	158,86 %
	Capitolo 12 02 — Totale		11 670 000	12 400 000	11 850 000	10 751 351	11 815 991,62	12 287 792,06	99,10 %
	40 02 41 Totale + riserva				1 500 000 13 350 000	1 500 000 12 251 351			

Commento

Articolo 12 02 01 — Attuazione e sviluppo del mercato interno

Dati in cifre

	Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
12 02 01	7 670 000	7 800 000	6 300 000	7 107 353	8 654 977,31	9 395 761,60
40 02 41			1 500 000	1 500 000		
Totale	7 670 000	7 800 000	7 800 000	8 607 353	8 654 977,31	9 395 761,60

Commento

Ex voce 12 01 04 01 ed ex articolo 12 02 01

Stanziamiento destinato a coprire le spese derivanti da azioni che contribuiscono al completamento del mercato interno, al suo funzionamento e al suo sviluppo e, in particolare, ai seguenti obiettivi:

- ravvicinamento ai cittadini e alle imprese, sviluppando e potenziando il dialogo con i cittadini e le imprese, tramite provvedimenti che rendano il funzionamento del mercato interno più efficace e garantiscano a cittadini e imprese la possibilità di fruire pienamente degli ampi diritti e opportunità disponibili, dovuti all'apertura e all'approfondimento del mercato interno senza

frontiere, nonché attraverso provvedimenti che controllino e valutino l'esercizio pratico di tali diritti e opportunità da parte dei cittadini e delle imprese, in modo da identificare e sopprimere eventuali ostacoli che impediscono loro di avvalersene pienamente,

- attuazione e verifica delle norme che disciplinano i pubblici appalti al fine di garantirne l'apertura reale e il funzionamento ottimale, sensibilizzando e formando anche i vari protagonisti di tali appalti; introduzione e utilizzo delle nuove tecnologie nei vari ambiti operativi di tali appalti; adeguamento continuo del quadro legislativo e normativo all'evoluzione degli appalti, caratterizzata soprattutto dalla mondializzazione dei mercati e degli accordi internazionali attuali o potenziali,
- miglioramento, mediante il gruppo pilota di imprese europee (European Business Test Panel — EBTP), dell'ambiente giuridico per cittadini e imprese, per cui si potrebbero ipotizzare attività di promozione, nonché azioni di sensibilizzazione e formazione; promozione della cooperazione, dello sviluppo e del coordinamento della legislazione nel campo del diritto societario, dell'aiuto alla fondazione di società anonime europee e di gruppi europei di interesse economico,
- rafforzamento della cooperazione amministrativa, tra l'altro mediante il sistema d'informazione del mercato interno (IMI), l'approfondimento della legislazione sul mercato interno negli Stati membri e la sua corretta applicazione tra gli stessi, nonché il sostegno alla cooperazione amministrativa tra le autorità responsabili dell'applicazione della legislazione nel campo del mercato interno, al fine di conseguire gli obiettivi della strategia di Lisbona definiti nella strategia politica annuale,
- creazione di un sistema che possa far fronte in modo efficace ai problemi incontrati dai cittadini o dalle imprese in conseguenza di una erronea applicazione della legislazione sul mercato interno da parte di un'amministrazione pubblica in un altro Stato membro; produzione di informazioni di feedback mediante il sistema Solvit, grazie a un sistema di basi di dati on line accessibile a tutti i centri di coordinamento, che sarà messo a disposizione anche dei cittadini e delle imprese; sostegno all'iniziativa mediante azioni di formazione, campagne promozionali e azioni mirate, con un'attenzione particolare ai nuovi Stati membri,
- una politica interattiva per quanto riguarda il completamento, lo sviluppo e il funzionamento del mercato interno rientra nella governance della Commissione e delle iniziative di regolamentazione destinate a rispondere meglio alle esigenze dei cittadini, dei consumatori e delle imprese. Gli stanziamenti iscritti in questo articolo possono finanziare azioni di formazione, sensibilizzazione e creazione di reti al fine di rendere più esaustiva ed efficace la politica dell'Unione in materia di mercato interno e integrarla nel processo di valutazione dell'effettivo impatto delle politiche del mercato interno (o della loro assenza) sul terreno,
- un riesame globale delle necessarie modifiche dei regolamenti nonché l'analisi dell'efficacia dei provvedimenti adottati per far funzionare bene il mercato interno e la valutazione dell'impatto globale del mercato interno sulle imprese e sull'economia, compresa l'acquisizione di dati e l'accesso dei servizi della Commissione alle banche dati esterne come pure azioni mirate volte a migliorare la comprensione del funzionamento del mercato interno e a ricompensare la partecipazione attiva a una sua promozione,
- misure destinate a garantire il completamento e la gestione del mercato interno, in particolare nel campo delle pensioni, della libera circolazione dei servizi, del riconoscimento delle qualifiche professionali e della proprietà intellettuale e industriale: l'elaborazione di proposte per l'introduzione di un brevetto dell'Unione,
- ampliamento della strategia per lo sviluppo delle statistiche di settori dei servizi e dei progetti di sviluppo statistici in cooperazione con Eurostat e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE),
- controllo degli effetti dell'eliminazione degli ostacoli al mercato interno dei servizi,
- contribuire alla creazione di uno spazio unificato per la sicurezza e la difesa, con azioni miranti al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici su scala europea; gli stanziamenti possono coprire l'elaborazione di studi e misure di sensibilizzazione concernenti l'applicazione della legislazione adottata,
- potenziamento e sviluppo dei mercati finanziari e dei capitali, nonché dei servizi finanziari alle imprese e ai privati, adeguamento del quadro normativo di tali mercati, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza e la regolamentazione delle attività degli operatori e delle transazioni, per tenere conto dei cambiamenti a livello europeo e mondiale, dell'introduzione dell'euro e dei nuovi strumenti finanziari, attraverso la presentazione delle nuove iniziative che hanno come scopo il consolidamento e l'analisi dettagliata dei risultati ottenuti dal primo piano d'azione per i servizi finanziari,
- miglioramento dei sistemi di pagamento e dei servizi finanziari al dettaglio nel mercato interno; riduzione dei costi e dei tempi di tali operazioni, considerate le dimensioni del mercato interno; elaborazione di tecniche per introdurre uno o più sistemi di pagamento nel quadro del seguito da dare alle comunicazioni della Commissione; elaborazione di studi in questo campo,
- sviluppo e potenziamento degli aspetti esterni delle direttive applicabili agli enti creditizi, reciproco riconoscimento degli strumenti finanziari con i paesi terzi, negoziati internazionali, assistenza ai paesi terzi per instaurare un'economia di mercato,
- attuazione delle numerose misure annunciate nel piano d'azione sulla governance e il diritto societario, che potrà dar luogo a studi su singoli aspetti, in vista dell'elaborazione delle necessarie proposte legislative,
- analisi degli effetti delle misure in atto nel quadro della progressiva liberalizzazione dei servizi postali, coordinamento delle

politiche dell'Unione sui servizi postali in relazione ai sistemi internazionali e in particolare ai partecipanti alle attività dell'Unione postale universale (UPU); cooperazione con i paesi dell'Europa centrale e orientale, implicazioni pratiche dell'applicazione delle disposizioni dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) al settore postale e sovrapposizioni con la regolamentazione dell'UPU,

- attuazione del diritto dell'Unione e di disposizioni internazionali per prevenire il riciclaggio dei capitali, come la partecipazione ad azioni intergovernative o ad hoc in questo campo; contributi relativi alla partecipazione della Commissione nella sua qualità di membro del gruppo d'azione finanziaria internazionale sul riciclaggio dei capitali (FATF), istituito presso l'OCSE,
- partecipazione attiva alle riunioni organizzate da organizzazioni internazionali quali l'Associazione internazionale delle autorità di vigilanza delle assicurazioni (IAIS) e l'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO). Sono altresì incluse le spese legate alla partecipazione della Commissione in qualità di membro del gruppo,
- valutazioni e studi d'impatto sui vari aspetti delle politiche che rientrano in questo capitolo e destinati ai fini dell'adozione o della revisione delle relative misure,
- creazione e mantenimento di sistemi direttamente connessi all'attuazione e al controllo delle politiche avviate nel quadro del mercato interno dei servizi,
- sostegno alle attività volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi delle politiche dell'Unione aumentando la convergenza e la cooperazione in materia di vigilanza e nell'ambito dei rendiconti finanziari, sia all'interno che all'esterno dell'Unione.

Per raggiungere questi obiettivi, lo stanziamento copre anche spese per consulenza, studi, indagini, valutazioni, partecipazione, realizzazione e sviluppo di strumenti di comunicazione, di sensibilizzazione o di formazione (stampati, audiovisivi, valutazioni, elaborazioni informatiche, raccolta e diffusione di informazioni, azioni di informazione e di consulenza per le imprese e i cittadini).

Parte dello stanziamento è destinata a coprire le spese sostenute dalla Commissione per garantire l'efficace funzionamento dell'Osservatorio europeo della contraffazione e della pirateria.

Stanziamento altresì destinato alla creazione di un organismo centrale di coordinamento che assista gli Stati membri nella cooperazione in materia di sorveglianza del mercato, sulla base delle strutture esistenti e dell'esperienza acquisita. Tale organismo di coordinamento sosterrrebbe la cooperazione, la condivisione del know-how e lo scambio delle migliori prassi tra gli Stati membri per garantire un elevato livello di vigilanza del mercato che sia identico in tutta l'Unione europea, conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30). A tal fine saranno organizzate formazioni comuni periodiche per i rappresentanti delle autorità nazionali di vigilanza del mercato di tutti gli Stati membri, ponendo l'accento sugli aspetti pratici pertinenti della vigilanza del mercato, come il seguito dato ai reclami, il monitoraggio dei problemi, la verifica che siano state adottate misure correttive, l'applicazione pratica delle conoscenze scientifiche e tecniche concernenti le questioni della sicurezza e il coordinamento con le autorità doganali. Inoltre, attraverso scambi di funzionari nazionali e programmi di visite comuni, sarà promosso lo scambio di esperienze tra gli Stati membri. Verranno altresì raccolti dati comparativi sulle risorse destinate alla vigilanza del mercato nei singoli Stati membri e tali dati saranno discussi al livello appropriato con le autorità nazionali. L'obiettivo è quello di fare opera di sensibilizzazione relativamente alla necessità di risorse adeguate per garantire una vigilanza del mercato efficace, esaustiva e coerente in tutto il mercato interno e contribuire alla prossima revisione delle norme dell'Unione sulla sicurezza generale dei prodotti, in particolare quelle concernenti la sorveglianza del mercato, e alla preparazione del seguito del programma Dogana 2013.

Stanziamento destinato a finanziare spese per studi, indagini, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce; esso copre inoltre altre spese di assistenza tecnica e amministrativa.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione, secondo quanto stabilito dall'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione del 18 giugno 2002 intitolata «Metodologia per la valutazione orizzontale dei servizi d'interesse economico generale» [COM(2002) 331 final].

Articolo 12 02 02 — Strumento per la gestione del mercato interno

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4 000 000	3 250 000	2 350 000	938 998	786 101,02	747 418,17

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese connesse alle misure adottate per la gestione e lo sviluppo del programma Solvit e l'attuazione del piano d'azione per i servizi di assistenza nel mercato interno.

Il sistema Solvit si è dimostrato essere uno dei più efficaci meccanismi di composizione extragiudiziale delle controversie.

Il programma Solvit è in grado di far fronte, in modo efficace ed efficiente, ai problemi incontrati dai cittadini o dalle imprese in conseguenza di una scorretta applicazione della normativa sul mercato interno da parte di un'amministrazione pubblica in un altro Stato membro. È in grado inoltre di produrre informazioni di ritorno grazie a un sistema di banche dati on line accessibile a tutti i centri di coordinamento, presso cui i cittadini e le imprese possono segnalare direttamente i loro problemi.

Tuttavia, come molti altri servizi di assistenza pubblici che riguardano tematiche dell'Unione, Solvit è a tutt'oggi scarsamente conosciuto tra gli utenti potenziali del sistema. Oltre a ciò, i cittadini e le imprese sono spesso confusi riguardo al corretto indirizzo cui far pervenire le loro richieste d'informazioni, assistenza o strategie di risoluzione dei problemi. Per ovviare a questo problema, la Commissione ha annunciato, nell'ambito del riesame del mercato interno, la propria intenzione di impegnarsi a mettere a punto un unico punto di accesso via Internet, in grado di indicare i cittadini e le imprese al corretto servizio di cui hanno bisogno. Nell'ottobre 2010, la Commissione ha lanciato un nuovo sito internet, «La tua Europa», che fornisce ai cittadini e alle imprese informazioni e indica loro direttamente i servizi competenti in caso di necessità, come Solvit. «La tua Europa», insieme al call center «L'Europa in diretta», rappresenta l'unico punto di contatto per il sistema Solvit. La Commissione informa la commissione competente del Parlamento europeo in una relazione annuale in merito alla frequenza d'uso del punto di contatto e alle possibili misure per un suo ulteriore miglioramento.

Gli Stati membri dovrebbero essere sollecitati ad adottare le misure adeguate per informare i cittadini della realizzazione di detto punto unico di contatto.

Inoltre, nel piano d'azione della Commissione su un approccio integrato per la fornitura di servizi di assistenza nel mercato interno ai cittadini e alle imprese dell'8 maggio 2008, si propongono numerosi interventi volti a intensificare la cooperazione fra i servizi di assistenza esistenti, affinché possano offrire ai cittadini e alle imprese un servizio migliore, più rapido e razionalizzato.

I servizi in oggetto debbono altresì essere promossi in maniera più coordinata onde evitare di confondere i cittadini e le imprese con troppe denominazioni.

Inoltre, la Commissione informa la commissione competente del Parlamento europeo in merito alle misure concrete adottate in tale settore.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione, secondo quanto stabilito dall'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 12 02 77 — Progetti pilota e azioni preparatorie

Voce 12 02 77 01 — Progetto pilota — Forum del mercato unico

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	—	855 000	1 124 913,29	1 207 112,29

Commento

Ex articolo 12 02 03

Voce destinata a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 12 02 77 02 — Progetto pilota — Rafforzamento della capacità degli utilizzatori finali e di altre parti in causa esterne al settore ai fini del processo decisionale dell'Unione nel settore dei servizi finanziari

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	500 000	1 500 000	1 000 000	1 250 000,00	937 500,00

Commento

Ex articolo 12 02 04

Stanzamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 12 02 77 03 — Azione preparatoria — Forum del mercato unico

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti		
p.m.	600 000	1 200 000	600 000		

Commento

Ex Articolo 12 02 05

Stanzamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Il Forum del mercato unico dovrebbe essere un evento annuale, da organizzare di preferenza nello Stato membro che detiene la Presidenza del Consiglio dell'Unione e che potrebbe essere preceduto da una serie di eventi preparatori a livello regionale orientati ai contenuti, organizzati congiuntamente dal Parlamento europeo, dalla Commissione e dallo Stato membro che detiene la Presidenza del Consiglio. L'evento dovrebbe costituire una piattaforma importante per lo scambio delle migliori prassi tra le parti interessate, per

informare i cittadini in merito ai loro diritti nel mercato unico ed esaminare lo stato di quest'ultimo. Dovrebbe riunire rappresentanti delle organizzazioni di cittadini, imprese e consumatori nonché rappresentanti degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione al fine di stabilire un chiaro impegno a favore della trasposizione, dell'applicazione e dell'attuazione della legislazione del mercato unico. Si tratterebbe di una piattaforma per la discussione delle proposte legislative della Commissione nel settore del mercato unico e per la presentazione delle aspettative dei cittadini, delle imprese e delle parti interessate per quanto concerne le future proposte legislative. L'obiettivo dell'evento dovrebbe essere altresì di contrastare la trasposizione non corretta, la scorretta applicazione e la mancata attuazione della legislazione sul mercato unico migliorando il coordinamento e la governance di quest'ultimo. Si dovrebbe istituire un comitato direttivo, costituito da deputati al Parlamento europeo e rappresentanti della Commissione e della Presidenza in carica del Consiglio durante lo svolgimento dell'evento, incaricato di definire i dettagli organizzativi del Forum del mercato unico.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 12 02 77 04 — Progetto pilota — Promozione della partecipazione finanziaria dei lavoratori

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
p.m.	250 000	500 000	250 000	

Commento

Ex articolo 12 02 06

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Il presente progetto pilota dà attuazione alle principali conclusioni dell'audizione pubblica tenutasi al Parlamento europeo il 22 marzo 2012, in cui si è sottolineata la necessità di raccogliere dati precisi in merito alle diverse legislazioni nazionali sulla partecipazione finanziaria dei lavoratori. La raccolta dei dati in questione è intesa a istituire un Centro europeo sulla partecipazione finanziaria dei lavoratori in ciascuno Stato membro, a fornire informazioni, formazione e consulenza ai lavoratori, alle imprese e al pubblico in generale, allo scopo di facilitare la promozione e l'attuazione di una legislazione adeguata per un migliore sviluppo della partecipazione finanziaria dei lavoratori nell'Unione, i cui benefici per la società sono stati evidenziati nel parere d'iniziativa Soc/371 del Comitato economico e sociale europeo sulla partecipazione finanziaria dei lavoratori in Europa.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 12 03 — SERVIZI FINANZIARI E MERCATI DEI CAPITALI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012		Pagamenti 2012/20 14
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
12 03	Servizi finanziari e mercati dei capitali								
12 03 01	<i>Principi nel settore dell'informativa finanziaria e della revisione contabile</i>	1.1	6 800 000	5 276 000					
12 03 02	<i>Autorità bancaria europea (EBA)</i>	1.1	10 863 766	10 863 766	7 455 000	7 455 000	8 299 000,00	7 561 538,00	69,60 %
					1 500 000	1 500 000			
					8 955 000	8 955 000			
12 03 03	<i>Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)</i>	1.1	7 403 204	7 403 204	6 385 000	6 385 000	6 262 000,00	5 761 040,00	77,82 %

12 03 04	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)	1.1	8 372 798	8 372 798	6 914 000	6 914 000	7 120 000,00	6 408 000,00	76,53 %
12 03 51	Completamento di precedenti attività nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile	1.1	p.m.	2 495 000	7 650 000	7 373 371	7 450 000,00	7 743 928,00	310,38 %
Capitolo 12 03 — Totale			33 439 768	34 410 768	28 404 000	28 127 371	29 131 000,00	27 474 506,00	79,84 %
40 02 41 Totale + riserva					1 500 000 29 904 000	1 500 000 29 627 371			

Articolo 12 03 01 — Principi nel settore dell'informativa finanziaria e della revisione contabile

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti				
6 800 000	5 276 000				

Commento

Nuovo articolo

Stanzamento destinato a coprire le spese legate al programma a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile.

Obiettivo generale del programma è il miglioramento delle condizioni necessarie al funzionamento del mercato interno mediante il sostegno delle operazioni, attività o azioni di determinati organismi nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile.

Il finanziamento dell'Unione è di vitale importanza per garantire una vigilanza reale ed efficace del mercato interno dei servizi finanziari, vista in particolare la recente crisi finanziaria.

Il programma copre attività quali le attività di sviluppo o di contributo alla creazione di norme, o di applicazione, valutazione o vigilanza di norme o ancora attività di supervisione dei processi di definizione delle norme a sostegno dell'attuazione delle politiche dell'Unione nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile.

Si tratta della continuazione del programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile istituito con decisione n. 716/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che istituisce un programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile (GU L 253 del 25.9.2009, pag. 8).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 19 dicembre 2012, che istituisce un programma dell'Unione a sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 [COM(2012) 782 final], in particolare l'articolo 2.

Articolo 12 03 02 — Autorità bancaria europea (EBA)

Dati in cifre

	Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
12 03 02	10 863 766	10 863 766	7 455 000	7 455 000	8 299 000,00	7 561 538,00
40 02 41			1 500 000	1 500 000		
Totale	10 863 766	10 863 766	8 955 000	8 955 000	8 299 000,00	7 561 538,00

Commento

Ex voci 12 04 02 01 e 12 04 02 02

Ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare dell'articolo 114, e del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea), l'Autorità di vigilanza europea è parte integrante del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF). Lo scopo principale del SEVIF è garantire che le norme applicabili al settore finanziario

siano attuate in modo adeguato, preservare la stabilità finanziaria e creare fiducia nell'intero sistema finanziario assicurando sufficiente protezione per gli utilizzatori dei servizi finanziari.

Stanziamiento destinato a coprire le spese di personale e le spese amministrative dell'Autorità (titoli 1 e 2) e le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Autorità è tenuta a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e amministrative.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica (articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario) da iscriverne alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La tabella dell'organico dell'Autorità bancaria europea (ABE) è contenuta nella parte intitolata «Personale statutario» della sezione III — Commissione (volume 3).

Il contributo dell'Unione per il 2014 ammonta complessivamente a 11 303 791 EUR. Un importo di 440 025 EUR proveniente dal recupero dell'eccedenza viene aggiunto all'importo di 10 863 766 EUR iscritto nel bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

Articolo 12 03 03 — Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
7 403 204	7 403 204	6 385 000	6 385 000	6 262 000,00	5 761 040,00

Commento

Ex voci 12 04 03 01 e 12 04 03 02

Ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare dell'articolo 114, e del regolamento (UE) n. 1094/2010 che istituisce l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea per le assicurazioni e pensioni aziendali e professionali), l'Autorità di vigilanza europea è parte integrante del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF). Lo scopo principale del SEVIF è garantire che le norme applicabili al settore finanziario siano attuate in modo adeguato, preservare la stabilità finanziaria e creare fiducia nell'intero sistema finanziario assicurando sufficiente protezione per gli utilizzatori dei servizi finanziari.

Stanziamiento destinato a coprire le spese di personale e le spese amministrative dell'Autorità (titoli 1 e 2) e le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Autorità è tenuta a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra linee di spesa operative e amministrative.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono gli importi del contributo degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 ed il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La tabella dell'organico dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) è contenuta nella

parte intitolata «Personale statutario» della sezione III — Commissione (volume 3).

Il contributo dell'Unione per il 2014 ammonta complessivamente a 7 513 976 EUR. Un importo di 110 772 EUR proveniente dal recupero dell'eccedenza viene aggiunto all'importo di 7 403 204 EUR iscritto nel bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

Articolo 12 03 04 — Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
8 372 798	8 372 798	6 914 000	6 914 000	7 120 000,00	6 408 000,00

Commento

Ex voci 12 04 04 01 e 12 04 04 02

Ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare dell'articolo 114, e del regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea per gli strumenti finanziari e i mercati), l'Autorità di vigilanza europea è parte integrante del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF). Lo scopo principale del SEVIF è garantire che le norme applicabili al settore finanziario siano attuate in modo adeguato, preservare la stabilità finanziaria e creare fiducia nell'intero sistema finanziario assicurando sufficiente protezione per gli utilizzatori dei servizi finanziari.

Stanziamiento destinato a coprire le spese di personale e le spese amministrative dell'Autorità (titoli 1 e 2) e le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Autorità è tenuta a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra linee di spesa operative e amministrative.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono gli importi del contributo degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 ed il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La tabella dell'organico dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) è contenuta nella parte intitolata «Personale statutario» della sezione III — Commissione (volume 3).

Il contributo dell'Unione per il 2014 ammonta complessivamente a 9 076 621 EUR. Un importo di 703 823 EUR proveniente dal recupero dell'eccedenza viene aggiunto all'importo di 8 372 798 EUR iscritto nel bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

Articolo 12 03 51 — Completamento di precedenti attività nel campo dei servizi finanziari, dell'informatica finanziaria e della revisione contabile

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	2 495 000	7 650 000	7 373 371	7 450 000,00	7 743 928,00

Commento

Ex articolo 12 04 01

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione degli impegni residui relativi agli esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Decisione n. 716/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che istituisce un programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile (GU L 253 del 25.9.2009, pag. 8).

TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamiento 2013		Esecuzione 2012	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 01	Spese amministrative del settore «Politica regionale e urbana»		84 463 284	84 463 284	88 792 579	88 792 579	88 177 462,00	88 177 462,00
13 03	Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ed altri interventi regionali	1	25 077 900 000	28 567 049 014	30 639 878 699	31 322 669 461	29 491 058 222,91	27 465 447 038,00
13 04	Fondo di coesione (FC)	1	7 963 000 000	11 125 500 000	12 499 800 000	11 501 917 424	11 785 940 667,37	9 622 175 564,84
13 05	Strumento di assistenza preadesione — Sviluppo regionale e cooperazione regionale e territoriale		39 000 000	427 393 200	549 770 452	534 098 052	555 341 668,00	353 885 898,46
13 06	Fondo di solidarietà	9	p.m.	p.m.	14 607 942	14 607 942	726 233 916,00	726 233 916,00
	Titolo 13 — Totale		33 164 363 284	40 204 405 498	43 792 849 672	43 462 085 458	42 646 751 936,28	38 255 919 879,30

CAPITOLO 13 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «POLITICA REGIONALE E URBANA»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamiento 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
13 01	Spese amministrative del settore «Politica regionale e urbana»					
13 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei del settore «Politica regionale e urbana»	5.2	60 260 232	59 230 935	59 215 511,60	98,27 %
13 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Politica regionale e urbana»					
13 01 02 01	Personale esterno	5.2	2 072 513	2 095 476	2 216 518,08	106,95 %
13 01 02 11	Altre spese di gestione	5.2	2 965 249	3 101 813	3 122 446,34	105,30 %
	<i>Articolo 13 01 02 — Totale parziale</i>		5 037 762	5 197 289	5 338 964,42	105,98 %
13 01 03	Spese relative al materiale e ai servizi per la tecnologia dell'informazione e della comunicazione del settore «Politica regionale e urbana»	5.2	3 765 290	3 748 355	4 344 062,38	115,37 %
13 01 04	Spese di sostegno per le attività e i programmi del settore «Politica regionale e urbana»					
13 01 04 01	Spese di sostegno al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	1.2	11 200 000	11 300 000	10 311 479,40	92,07 %
13 01 04 02	Spese di sostegno per lo strumento di assistenza preadesione (IPA) — Componente di sviluppo regionale	4	p.m.	5 116 000	4 972 037,69	
13 01 04 03	Spese di sostegno al Fondo di coesione (FC)	1.2	4 200 000	4 200 000	3 995 406,51	95,13 %
	<i>Articolo 13 01 04 — Totale parziale</i>		15 400 000	20 616 000	19 278 923,60	125,19 %
	Capitolo 13 01 — Totale		84 463 284	88 792 579	88 177 462,00	104,40 %

Articolo 13 01 01 — Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei del settore «Politica regionale e urbana»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
60 260 232	59 230 935	59 215 511,60

Articolo 13 01 02 — Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Politica regionale e urbana»

Voce 13 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
2 072 513	2 095 476	2 216 518,08

Voce 13 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
2 965 249	3 101 813	3 122 446,34

Articolo 13 01 03 — Spese relative al materiale e ai servizi per la tecnologia dell'informazione e della comunicazione del settore «Politica regionale e urbana»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
3 765 290	3 748 355	4 344 062,38

Articolo 13 01 04 — Spese di sostegno per le attività e i programmi del settore «Politica regionale e urbana»

Voce 13 01 04 01 — Spese di sostegno al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
11 200 000	11 300 000	10 311 479,40

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per l'assistenza tecnica finanziata dal FESR, prevista dall'articolo 51 e dall'articolo 108 della proposta di regolamento della Commissione COM(2013) 246 final. L'assistenza tecnica può finanziare le misure preparatorie, di monitoraggio, di supporto tecnico ed amministrativo, di valutazione, di audit e d'ispezione necessarie per applicare tale regolamento.

Esso può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:

- spese accessorie (indennità di rappresentanza, formazione, riunioni, missioni, traduzioni),
- spese per personale esterno impiegato in sede (agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati o personale avventizio) nel limite massimo di 3 060 000 EUR e per le missioni di questo personale.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011, relativo a disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006, [COM (2011) 614 definitivo].

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 22 aprile 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006, [COM(2013) 246 final].

Voce 13 01 04 02 — Spese di sostegno per lo strumento di assistenza preadesione (IPA) — Componente di sviluppo regionale

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	5 116 000	4 972 037,69

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le misure di assistenza tecnica per lo strumento di assistenza preadesione:

- spese relative alla preparazione, all'esame, all'approvazione, al seguito, al controllo, all'audit e alla valutazione di programmi pluriennali e/o di operazioni e progetti nell'ambito della componente sviluppo regionale dello strumento di preadesione. Le azioni possono consistere in contratti di assistenza tecnica, studi, perizie a breve termine, riunioni, scambi di esperienze, creazione di reti, iniziative di informazione, pubblicità e sensibilizzazione, attività di formazione e pubblicazioni direttamente connesse al raggiungimento degli obiettivi del programma e altre misure di sostegno attuate al livello dei servizi centrali della Commissione o delle delegazioni nei paesi beneficiari,
- spese per assistenza tecnica e amministrativa non comprendente funzioni di natura pubblica, affidata a terzi dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a vantaggio dei paesi beneficiari e della Commissione,
- spese per personale esterno nelle delegazioni (agenti contrattuali, agenti locali o esperti nazionali distaccati) destinato alla gestione di programmi decentrati nelle delegazioni dell'Unione in paesi terzi o all'internalizzazione di attività di uffici di assistenza tecnica in fase di scioglimento, nonché costi supplementari per logistica e infrastrutture, come costi di formazione, missioni, tecnologie dell'informazione e telecomunicazioni e locazione, causati direttamente dalla presenza nella delegazione di personale esterno retribuito dagli stanziamenti di questa voce,
- installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatici per la gestione, l'ispezione e la valutazione,
- miglioramento dei metodi di valutazione e dello scambio di informazioni sulle pratiche in questo campo.
- Lo stanziamento è altresì destinato a sostenere la formazione e la cooperazione in campo amministrativo con organizzazioni non governative e parti sociali.

Le entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, enti o persone fisiche per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4% dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario.

Questo stanziamento copre le spese amministrative a titolo del capitolo 13 05.

Voce 13 01 04 03 — Spese di sostegno al Fondo di coesione (FC)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
4 200 000	4 200 000	3 995 406,51

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le misure di assistenza tecnica nell'ambito del Fondo di coesione, previste dall'articolo 51 e dall'articolo 108 della proposta di regolamento COM(2013) 246 final. L'assistenza tecnica può finanziare le misure preparatorie, di monitoraggio, di supporto tecnico ed amministrativo, di valutazione, di audit e d'ispezione necessarie per applicare tale regolamento.

Esso può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:

- spese accessorie (indennità di rappresentanza, formazione, riunioni, missioni, traduzioni),
- spese per personale esterno impiegato in sede (agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati o personale avventizio) nel limite massimo di 1 340 000 EUR e per le missioni di questo personale.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio [COM (2011) 612 definitivo].

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 22 aprile 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006, [COM(2013) 246 final].

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamiento 2013		Esecuzione 2012		Pagamenti 2012/2014
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
13 03	Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ed altri interventi regionali								
13 03 01	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo 1 (2000-2006)	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	1 133 000 000	0,—	1 233 709 347,46	
13 03 02	Completamento del programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (2000-2006)	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	18 404 871,70	
13 03 03	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo n. 1 (prima del 2000)	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
13 03 04	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo 2 (2000-2006)	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	148 000 000	13 449,69	270 912 561,18	
13 03 05	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo 2 (prima del 2000)	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
13 03 06	Completamento di Urban (2000-2006)	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	3 150 000	3 106,18	9 965 326,44	
13 03 07	Completamento dei programmi precedenti — Iniziative comunitarie (anteriori al 2000)	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	225 934,49	225 934,49	
13 03 08	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica e azioni innovatrici (2000-2006)	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	136 000,00	
13 03 09	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica e azioni innovative (prima del 2000)	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
13 03 12	Contributo dell'Unione al Fondo internazionale per l'Irlanda	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	12 000 000,00	
13 03 13	Completamento dell'iniziativa comunitaria Interreg III (2000-2006)	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	42 000 000	3 699 160,54	129 184 779,76	

13 03 14	<i>Sostegno a favore delle regioni confinanti con i paesi candidati — Completamento di programmi precedenti (2000-2006)</i>	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
13 03 16	<i>Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Convergenza</i>	1.2	p.m.	21 544 000 000	25 310 105 801	24 798 520 000	24 286 754 507,00	21 338 197 588,40	99,04 %
13 03 17	<i>Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — PEACE</i>	1.2	p.m.	26 000 000	34 060 138	45 000 000	33 392 292,00	31 214 182,38	120,05 %
13 03 18	<i>Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Competitività regionale e occupazione</i>	1.2	p.m.	4 162 000 000	4 022 082 950	4 200 822 988	3 942 734 514,00	3 339 206 917,07	80,23 %
13 03 19	<i>Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea</i>	1.2	p.m.	1 167 000 000	1 213 929 810	909 165 012	1 170 680 290,00	1 038 863 478,22	89,02 %
13 03 20	<i>Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica operativa</i>	1.2	p.m.	25 600 000	50 000 000	35 583 088	45 518 218,01	37 669 113,37	147,14 %
13 03 31	<i>Completamento dell'Assistenza tecnica e diffusione delle informazioni sulla strategia dell'Unione europea per la regione del mar Baltico nonché miglioramento delle conoscenze sulla strategia delle macroregioni (2007-2013)</i>	1.2	p.m.	1 600 000	2 500 000	494 210	2 432 751,00	894 230,33	55,89 %
13 03 40	<i>Completamento degli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dalla dotazione di convergenza (2007-2013) del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)</i>	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
13 03 41	<i>Completamento degli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dalla dotazione relativa alla competitività regionale e all'occupazione (2007-2013) del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)</i>	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
13 03 60	<i>Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni meno sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»</i>	1.2		17 627 800 000	1 125 000 000				
13 03 61	<i>Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni in transizione — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»</i>	1.2		2 865 400 000	175 000 000				
13 03 62	<i>Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni più sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»</i>	1.2		3 581 600 000	218 000 000				
13 03 63	<i>Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche e scarsamente popolate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»</i>	1.2		209 100 000	13 000 000				
13 03 64	<i>Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea</i>	1.2		674 900 000	56 000 000				
13 03 65	<i>Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica operativa</i>	1.2		69 000 000	47 000 000				
13 03 66	<i>Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Azioni innovative nell'ambito dello sviluppo urbano sostenibile</i>	1.2		50 100 000	p.m.				
13 03 77	<i>Progetti pilota e azioni preparatorie</i>								
13 03 77 01	Progetto pilota — Coordinamento a livello paneuropeo dei metodi di integrazione dei rom	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	288 393,16	
13 03 77 02	Progetto pilota — Rafforzare la cooperazione regionale e locale attraverso la promozione della politica regionale dell'Unione a livello globale	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	92 000	0,—	288 622,00	
13 03 77 03	Azione preparatoria — Promozione di un contesto più favorevole al microcredito in Europa	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
13 03 77 04	Progetto pilota — Recupero sostenibile delle periferie	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	142 163	0,—	142 162,50	

13 03 77 05	Azione preparatoria — RURBAN — Partenariato per uno sviluppo urbano-rurale sostenibile	1.2	p.m.	549 014	p.m.	p.m.	0,—	155 083,50	28,25 %	
13 03 77 06	Azione preparatoria — Rafforzare la cooperazione regionale e locale attraverso la promozione della politica regionale dell'Unione su scala globale	1.2	p.m.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	969 563,49	48,48 %	
13 03 77 07	Azione preparatoria — Definizione del modello di governance per la regione danubiana dell'Unione — Coordinamento migliore ed efficace	1.2	p.m.	1 000 000	1 000 000	900 000	0,—	719 908,29	71,99 %	
13 03 77 08	Progetto pilota — Verso una comune identità regionale, la riconciliazione dei popoli e la cooperazione economica e sociale, tra cui una piattaforma paneuropea di competenze e eccellenza nella macroregione danubiana	1.2	p.m.	1 300 000	p.m.	600 000	0,—	920 000,00	70,77 %	
13 03 77 09	Azione preparatoria sul Forum atlantico per la strategia atlantica dell'Unione europea	1.2	—	600 000	1 200 000	600 000	975 000,00	221 266,26	36,88 %	
13 03 77 10	Azione preparatoria — Accompagnamento di Mayotte o di qualsiasi altro territorio potenzialmente interessato nel passaggio allo status di regione ultraperiferica	1.2	p.m.	400 000	p.m.	600 000	2 000 000,00	1 000 000,00	250,00 %	
13 03 77 11	Azione preparatoria — Erasmus per i rappresentanti eletti a livello locale e regionale	1.2	p.m.	p.m.	1 000 000	1 000 000	629 000,00	157 708,00		
13 03 77 12	Azione preparatoria — Verso un'identità regionale comune, la riconciliazione dei popoli e la cooperazione economica e sociale, tra cui una piattaforma paneuropea di competenze ed eccellenza nella macroregione danubiana	1.2	p.m.	1 000 000	2 000 000	1 000 000				
	<i>Articolo 13 03 77 — Totale parziale</i>		p.m.	6 849 014	7 200 000	6 934 163	5 604 000,00	4 862 707,20	71,00 %	
	Capitolo 13 03 — Totale			25 077 900 000	28 567 049 014	30 639 878 699	31 322 669 461	29 491 058 222,91	27 465 447 038,00	96,14 %

Commento

L'articolo 175 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che la realizzazione degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale enunciati nell'articolo 174 sia sostenuta dall'azione svolta dall'Unione attraverso i Fondi strutturali, fra cui il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Secondo l'articolo 176, il FESR è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali nell'Unione. I compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei Fondi strutturali sono definiti in conformità dell'articolo 177.

L'articolo 80 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (il «regolamento finanziario») impone rettifiche finanziarie qualora siano state sostenute spese in violazione del diritto applicabile.

L'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999, gli articoli 100 e 102 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e gli articoli 77, 136 e 137 della proposta modificata di regolamento COM(2013) 246 final sui criteri per le rettifiche finanziarie eseguite dalla Commissione stabiliscono norme precise sulle rettifiche finanziarie applicabili al FESR.

Le eventuali entrate provenienti dalle rettifiche finanziarie eseguite su tale base sono iscritte alla linea di bilancio 6 5 0 0 dello stato delle entrate e costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario.

L'articolo 177 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (il «regolamento finanziario») illustra le condizioni del rimborso totale o parziale dei prefinanziamenti versati a titolo di un intervento.

L'articolo 82 del regolamento (CE) n. 1083/2006 stabilisce norme specifiche per il rimborso del prefinanziamento applicabili al FESR.

Gli importi di prefinanziamento oggetto di rimborso costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento finanziario e sono iscritti alla linea di bilancio 6150 o 6157.

Il finanziamento delle azioni di lotta antifrode è imputato all'articolo 24 02 01.

Basi giuridiche

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 174, 175, 176 e 177.

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1), in particolare l'articolo 39.

Regolamento (CE) n. 1783/1999, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 213 del 13.8.1999, pag.1).

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare gli articoli 82, 83, 100 e 102.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 21, paragrafi 3 e 4, l'articolo 80 e l'articolo 177.

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999.

Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 15 e 16 dicembre 2005.

Conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013.

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 22 aprile 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006, [COM(2013) 246 final].

Articolo 13 03 01 — Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo 1 (2000-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	1 133 000 000	0,—	1 233 709 347,46

Commento

Stanzamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni relativi all'obiettivo 1 nel periodo di programmazione 2000-2006 che il FESR deve ancora liquidare.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1).

Articolo 13 03 02 — Completamento del programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (2000-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	18 404 871,70

Commento

Stanzamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare per il periodo di programmazione 2000-2006 relativamente al programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda. Il programma speciale per la pace e la riconciliazione è stato proseguito conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Berlino, menzionate di seguito, di dotare il programma di 500 000 000 EUR (prezzi del 1999) per il nuovo periodo di validità del

programma (2000-2004). Secondo quanto richiesto nelle conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 17 e 18 giugno 2004, erano stati aggiunti altri 105 000 000 EUR da stanziare nel 2005 e nel 2006 per allineare gli interventi a titolo del programma con gli altri programmi nell'ambito dei Fondi strutturali che si sono chiusi nel 2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

Decisione 1999/501/CE della Commissione, del 1° luglio 1999, che stabilisce una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dell'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 (GU L 194 del 27.7.1999, pag. 49), in particolare il considerando 5.

Decisione C(2001) 638 sull'approvazione di interventi strutturali comunitari per il programma operativo dell'Unione per la pace e la riconciliazione («programma Peace II») rientrante nell'obiettivo n. 1 nell'Irlanda del Nord (Regno Unito) e nella regione frontiera (Irlanda).

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999, in particolare il paragrafo 44, lettera b).

Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 17 e 18 giugno 2004, in particolare il paragrafo 49.

Articolo 13 03 03 — Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo n. 1 (prima del 2000)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni relativi al periodo di programmazione precedente il 2000 per i precedenti obiettivi 1 e 6 che il FESR deve ancora liquidare.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 15).

Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1).

Articolo 13 03 04 — Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo 2 (2000-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	148 000 000	13 449,69	270 912 561,18

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento degli impegni relativi all'obiettivo 2 nel periodo di programmazione 2000-2006 che il FESR deve ancora liquidare.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1).

Articolo 13 03 05 — Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo 2 (prima del 2000)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamiento 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento degli impegni relativi ai periodi di programmazione precedenti il 2000 per i vecchi obiettivi 2 e 5 b) che i tre Fondi (FESR, FSE e FEAOG sezione Orientamento) devono ancora liquidare.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 15).

Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1).

Articolo 13 03 06 — Completamento di Urban (2000-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamiento 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	3 150 000	3 106,18	9 965 326,44

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare relativamente all'iniziativa comunitaria Urban II per il periodo di programmazione 2000-2006. Questa iniziativa comunitaria si concentrava sulla rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone periferiche in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 28 aprile 2000, recante gli orientamenti relativi all'iniziativa comunitaria

concernente la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile — URBAN II (GU C 141 del 19.5.2000, pag. 8).

Articolo 13 03 07 — Completamento dei programmi precedenti — Iniziative comunitarie (anteriori al 2000)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	225 934,49	225 934,49

Commento

Stanzamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni FESR ancora da liquidare relativamente alle iniziative comunitarie precedenti al 2000.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 15).

Regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 13 maggio 1992, che stabilisce gli orientamenti per i programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nel quadro di un'iniziativa comunitaria delle regioni fortemente dipendenti dal settore tessile e dell'abbigliamento (RETEX) (GU C 142 del 4.6.1992, pag. 5).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che definisce gli orientamenti per sovvenzioni globali o i programmi operativi integrati per i quali gli Stati membri sono invitati a presentare domande di contributo nel quadro di un'iniziativa comunitaria relativa alla ristrutturazione del settore della pesca (PESCA) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 1).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati a proporre nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente le zone urbane (URBAN) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 6).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi o delle sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati a proporre nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente l'adattamento delle piccole e medie imprese al mercato unico (iniziativa PMI) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 10).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa (RETEX) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 17).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti per i programmi operativi o per le sovvenzioni globali che essi sono invitati a proporre nel quadro di un'iniziativa comunitaria concernente la riconversione nel settore della difesa (Konver) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 18).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi o delle sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente la riconversione economica di zone siderurgiche (Resider II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 22).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi o delle sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente la

riconversione economica di zone carbonifere (Rechar II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 26).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce i criteri dei programmi operativi o sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati a presentare nel quadro dell'iniziativa comunitaria «Adattamento della forza lavoro ai mutamenti industriali (Adapt)», al fine di promuovere l'occupazione e di adeguare la forza lavoro alle trasformazioni industriali (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 30).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi o sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati a presentare nel quadro dell'iniziativa comunitaria «Occupazione e valorizzazione delle risorse umane» al fine di promuovere la crescita dell'occupazione soprattutto attraverso lo sviluppo delle risorse umane (Occupazione) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 36).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria per le regioni ultraperiferiche — REGIS II (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 44).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, recante orientamenti per la concessione di sovvenzioni globali o per programmi operativi integrati sulla base di richieste di contributo che gli Stati membri sono invitati a presentare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 48).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo delle zone di confine, della cooperazione transfrontaliera e delle reti energetiche selezionate (Interreg II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 60).

Nota della Commissione agli Stati membri, del 16 maggio 1995, che fissa gli orientamenti per un'iniziativa nel quadro del programma speciale di aiuto per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (programma Peace I) (GU C 186 del 20.7.1995, pag. 3).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, dell'8 maggio 1996, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati a proporre nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente le zone urbane (Urban) (GU C 200 del 10.7.1996, pag. 4).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, dell'8 maggio 1996, che stabilisce i criteri modificati dei programmi operativi o sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati a proporre nel contesto dell'iniziativa comunitaria «Occupazione e valorizzazione delle risorse umane» al fine di promuovere la crescita dell'occupazione soprattutto attraverso lo sviluppo delle risorse umane (GU C 200 del 10.7.1996, pag. 13).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, dell'8 maggio 1996, che stabilisce i criteri modificati dei programmi operativi o sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati a proporre nel contesto dell'iniziativa comunitaria «Adattamento della forza lavoro ai mutamenti industriali (Adapt)», al fine di promuovere l'occupazione e di adeguare la forza lavoro alle trasformazioni industriali (GU C 200 del 10.7.1996, pag. 7).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, dell'8 maggio 1996, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg riguardante la cooperazione transnazionale in materia di assetto territoriale (Interreg II C) (GU C 200 del 10.7.1996, pag. 23).

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, del 26 novembre 1997, sul programma speciale di aiuto per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (1995-1999) (programma Peace I) [COM (97) 642 definitivo].

Articolo 13 03 08 — Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica e azioni innovatrici (2000-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	136 000,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti durante il periodo di programmazione 2000-2006 dal FESR per le azioni innovatrici e l'assistenza tecnica secondo quanto previsto negli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1260/1999. Le azioni innovatrici comprendono studi, progetti pilota e scambi di esperienze. Le stesse erano volte in particolare a migliorare la qualità degli interventi dei Fondi strutturali. L'assistenza tecnica copre le misure di preparazione, monitoraggio, valutazione, controllo e gestione necessarie per l'esecuzione del FESR. Esso può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:

- spese accessorie (indennità di rappresentanza, formazione, riunioni e missioni),
- spese di informazione e pubblicazioni,
- spese per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni,
- contratti per forniture di servizi e studi,
- sovvenzioni.

Tale stanziamento è altresì destinato a finanziare misure adottate dai partner in preparazione del periodo di programmazione 2014-2020.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1).

Articolo 13 03 09 — Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica e azioni innovative (prima del 2000)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamiento 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti durante periodi di programmazione precedenti il 2000 dal FESR per azioni innovative, per misure di preparazione, monitoraggio o valutazione e per qualsiasi intervento analogo di assistenza tecnica previsto dai regolamenti interessati. Esso è altresì destinato a finanziare azioni pluriennali preesistenti, segnatamente quelle approvate e attuate a norma degli altri regolamenti summenzionati, che non possono essere ricondotte agli obiettivi prioritari dei Fondi. Questo stanziamento sarà inoltre utilizzato, se del caso, per coprire finanziamenti qualora gli stanziamenti d'impegno corrispondenti non siano disponibili né previsti nell'ambito della programmazione 2000-2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, relativo ai Programmi integrati mediterranei (GU L 197 del 27.7.1985, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 15).

Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1).

Articolo 13 03 12 — Contributo dell'Unione al Fondo internazionale per l'Irlanda

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	12 000 000,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il contributo dell'Unione al finanziamento del Fondo internazionale per l'Irlanda, istituito dall'accordo angloirlandese del 15 novembre 1985 e destinato a promuovere il progresso socioeconomico e a favorire i contatti, il dialogo e la riconciliazione tra le popolazioni irlandesi.

Le attività del Fondo internazionale per l'Irlanda possono integrare e sostenere le attività promosse dal programma di iniziative per contribuire al processo di pace nelle due parti dell'Irlanda.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 177/2005 del Consiglio, del 24 gennaio 2005, riguardante i contributi finanziari comunitari al Fondo internazionale per l'Irlanda (2005-2006) (GU L 30 del 3.2.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1232/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo ai contributi finanziari dell'Unione europea al Fondo internazionale per l'Irlanda (2007-2010) (GU L 346 del 30.12.2010, pag. 1).

Articolo 13 03 13 — Completamento dell'iniziativa comunitaria Interreg III (2000-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	42 000 000	3 699 160,54	129 184 779,76

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare dal periodo di programmazione 2000-2006 relativi agli interventi dell'iniziativa comunitaria Interreg III, concernente la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

Sarà rivolta particolare attenzione alle attività transfrontaliere, soprattutto nella prospettiva di un migliore coordinamento con i programmi Phare, Tacis, ISPA e MEDA.

Lo stanziamento è anche destinato a coprire le attività di coordinamento nel settore della mobilità e della qualificazione della manodopera a livello transfrontaliero. Il necessario rilievo sarà attribuito alla cooperazione con le regioni ultraperiferiche.

Esso può essere combinato con i contributi alla cooperazione transfrontaliera Phare per progetti comuni alle frontiere esterne dell'Unione.

Lo stanziamento è destinato a coprire, tra l'altro, il finanziamento di misure preparatorie a favore della cooperazione locale e regionale tra i vecchi e i nuovi Stati membri e i paesi candidati all'adesione nei settori della democrazia e dello sviluppo sociale e regionale.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione, del 2 settembre 2004, che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria riguardante la cooperazione transeuropea volta a incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario — INTERREG III (GU C 226 del 10.9.2004, pag. 2).

Articolo 13 03 14 — Sostegno a favore delle regioni confinanti con i paesi candidati — Completamento di programmi precedenti (2000-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanzamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare relativamente ai progetti del periodo di programmazione 2000-2006 nelle regioni confinanti con i paesi candidati conformemente alle regole dell'iniziativa comunitaria Interreg III concernente la cooperazione transfrontaliera, transnazionale ed interregionale. L'azione tiene conto della comunicazione della Commissione relativa all'impatto dell'ampliamento sulle regioni confinanti con i paesi candidati «Azione comunitaria a favore delle regioni frontaliere» [COM(2001) 437 definitivo].

Articolo 13 03 16 — Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Convergenza

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	21 544 000 000	25 310 105 801	24 798 520 000	24 286 754 507,00	21 338 197 588,40

Commento

Ex articoli 13 03 16 e 13 05 02 (in parte)

Stanzamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare relativamente a programmi nell'ambito dell'obiettivo del FESR relativo alla convergenza nel periodo di programmazione 2007-2013. Tale obiettivo è volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e delle regioni meno sviluppati migliorando le condizioni per la crescita e l'occupazione.

Parte dello stanziamento è destinata ad essere utilizzata per affrontare le disparità interregionali in modo che la situazione di sviluppo generale di una regione non celi sacche di povertà e unità territoriali svantaggiate.

A norma dell'articolo 105 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), modificato dall'allegato III, punto 7, del trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 112 del 24.4.2012), i programmi e i grandi progetti che, alla data dell'adesione della Croazia, sono stati approvati a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 e la cui attuazione non sia stata completata entro tale data sono considerati approvati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, ad eccezione dei programmi approvati a titolo delle componenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (CE) n. 1085/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Articolo 13 03 17 — Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — PEACE

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	26 000 000	34 060 138	45 000 000	33 392 292,00	31 214 182,38

Commento

Stanziamiento destinato a coprire impegni ancora da liquidare inerenti al programma PEACE nell'ambito dell'obiettivo del FESR relativo alla cooperazione territoriale europea per il periodo di programmazione 2007-2013.

Il programma Peace sarà attuato come un programma di cooperazione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Il programma Peace promuoverà la stabilità sociale ed economica nelle regioni interessate, compresa in particolare la coesione tra le comunità. La zona beneficiaria sarà la totalità dell'Irlanda del Nord e delle contee limitrofe dell'Irlanda. Il programma sarà attuato nel pieno rispetto del principio di addizionalità degli interventi dei Fondi strutturali.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 15 e 16 dicembre 2005.

Articolo 13 03 18 — Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Competitività regionale e occupazione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamiento 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	4 162 000 000	4 022 082 950	4 200 822 988	3 942 734 514,00	3 339 206 917,07

Commento

Stanziamiento destinato a coprire impegni ancora da liquidare inerenti a programmi nell'ambito dell'obiettivo del FESR relativo alla competitività regionale e all'occupazione nel periodo di programmazione 2007-2013. Al di fuori delle regioni meno sviluppate, l'obiettivo punta a rafforzare la competitività e l'attrazione delle regioni nonché l'occupazione alla luce delle finalità indicate dalla strategia Europa 2020.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Articolo 13 03 19 — Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamiento 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 167 000 000	1 213 929 810	909 165 012	1 170 680 290,00	1 038 863 478,22

Commento

Ex articolo 13 03 19 e voci 13 05 03 01 e 13 05 03 02 (in parte)

Stanziamiento destinato a coprire impegni ancora da liquidare inerenti a programmi nell'ambito dell'obiettivo del FESR relativo alla cooperazione territoriale europea nel periodo di programmazione 2007-2013. Tale obiettivo è volto a rafforzare la cooperazione territoriale e macroregionale e lo scambio di esperienze al livello territoriale appropriato.

A norma dell'articolo 105 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), modificato dall'allegato III, punto 7, del trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 112 del 24.4.2012), i programmi e i grandi progetti che, alla data dell'adesione della Croazia, sono stati approvati a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 e la cui attuazione non sia stata completata entro tale data sono considerati approvati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, ad eccezione dei programmi approvati a titolo delle componenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (CE) n. 1085/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Articolo 13 03 20 — Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica operativa

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamiento 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	25 600 000	50 000 000	35 583 088	45 518 218,01	37 669 113,37

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare impegni ancora da liquidare del periodo di programmazione 2007-2013 relativi alle misure preparatorie, di monitoraggio, di supporto tecnico ed amministrativo, di valutazione, di audit e d'ispezione necessarie per attuare il regolamento (CE) n. 1083/2006, come stabilito dall'articolo 45 del regolamento stesso. Esso può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:

- spese accessorie (indennità di rappresentanza, formazione, riunioni e missioni),
- spese di informazione e pubblicazioni,
- spese per tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni,
- contratti per forniture di servizi e studi,
- sovvenzioni.

Stanziamiento altresì destinato a finanziare misure approvate dalla Commissione nel contesto della preparazione del periodo di programmazione 2014-2020.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Articolo 13 03 31 — Completamento dell'Assistenza tecnica e diffusione delle informazioni sulla strategia dell'Unione europea per la regione del mar Baltico nonché miglioramento delle conoscenze sulla strategia delle macroregioni (2007-2013)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 600 000	2 500 000	494 210	2 432 751,00	894 230,33

Commento

Stanzamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare relativi a esercizi precedenti.

Stanzamento destinato a finanziare impegni ancora da liquidare del periodo di programmazione 2007-2013, volti a garantire:

- la corretta diffusione delle informazioni tramite newsletter (anche online), relazioni e conferenze e specificatamente un forum annuale,
- l'organizzazione di eventi in loco affinché tutte le regioni europee interessate possano familiarizzare con la strategia del mar Baltico e con i principi delle macroregioni,
- la proficua gestione della strategia tramite il sistema decentrato istituito e in particolare il funzionamento del sistema dei coordinatori di settori prioritari e responsabili di progetti faro,
- l'assistenza tecnico-amministrativa alla pianificazione e al coordinamento delle attività connesse con la strategia dell'Unione europea per la regione del mar Baltico,
- la disponibilità del capitale di avviamento per la pianificazione e la preparazione di progetti a sostegno della strategia,
- la promozione della partecipazione della società civile,
- la garanzia di un continuo sostegno ai coordinatori dei settori prioritari nelle loro attività di coordinamento,
- la partecipazione a uno strumento di attuazione con la BEI, se richiesto dagli Stati membri della regione baltica,
- lo sviluppo di una strategia di comunicazione più ambiziosa in merito alla strategia europea per la regione del mar Baltico.

Il sostegno all'azione di assistenza tecnica viene proseguito al fine di:

- continuare a sostenere i coordinatori di settori prioritari nelle loro attività di coordinamento,
- partecipare a uno strumento di attuazione con la BEI, se richiesto dagli Stati membri della regione baltica,
- sviluppare una strategia di comunicazione più ambiziosa in merito alla Strategia dell'Unione europea per la regione del mar Baltico (SUERMB).

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Articolo 13 03 40 — Completamento degli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dalla dotazione di convergenza (2007-2013) del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare gli strumenti di condivisione dei rischi dalla dotazione di convergenza del FESR per gli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria.

I rimborsi e le rimanenze successivi al completamento di operazioni finanziate da uno strumento di condivisione dei rischi possono essere riutilizzati all'interno dello strumento di condivisione dei rischi se lo Stato membro continua a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006. Se lo Stato membro non soddisfa più le suddette condizioni, i rimborsi e le rimanenze sono considerati entrate con destinazione specifica.

Le entrate con destinazione specifica risultanti dal rimborso di importi rientranti o da rimanenze, iscritte alla linea di bilancio 6 1 4 4 dello stato delle entrate, danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario. A richiesta dello Stato membro interessato, gli stanziamenti d'impegno supplementari generati dalla suddetta entrata con destinazione specifica sono aggiunti l'anno successivo alla dotazione finanziaria dello Stato membro interessato a titolo della politica di coesione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare l'articolo 36 *bis*.

Regolamento (UE) n. 423/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda alcune disposizioni relative agli strumenti di condivisione dei rischi per gli Stati membri che subiscono o rischiano di subire gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria (GU L 133 del 23.5.2012, pag. 1).

Articolo 13 03 41 — Completamento degli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dalla dotazione relativa alla competitività regionale e all'occupazione (2007-2013) del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare gli strumenti di condivisione dei rischi dalla dotazione di competitività regionale e occupazione del FESR per gli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria.

I rimborsi e le rimanenze successivi al completamento di operazioni finanziate da uno strumento di condivisione dei rischi possono essere riutilizzati all'interno dello strumento di condivisione dei rischi se lo Stato membro continua a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006. Se lo Stato membro non soddisfa più le suddette condizioni, i rimborsi e le rimanenze sono considerati entrate con destinazione specifica.

Le entrate con destinazione specifica risultanti dal rimborso di importi rientranti o da rimanenze, iscritte alla linea di bilancio 6 1 4 4 dello stato delle entrate, danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario. A richiesta dello Stato membro interessato, gli stanziamenti d'impegno supplementari generati dalla suddetta entrata con destinazione specifica sono aggiunti l'anno successivo alla dotazione finanziaria dello Stato membro interessato a titolo della politica di coesione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare l'articolo 36 *bis*.

Regolamento (UE) n. 423/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda alcune disposizioni relative agli strumenti di condivisione dei rischi per gli Stati membri che subiscono o rischiano di subire gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria (GU L 133 del 23.5.2012, pag. 1).

Articolo 13 03 60 — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni meno sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziametri 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
17 627 800 000	1 125 000 000		

Commento

Nuovo articolo

Stanziametri destinato a coprire il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione nelle regioni meno sviluppate, nel periodo di programmazione 2014-2020. Il processo di recupero di tali regioni arretrate dal punto di vista economico e sociale richiede sforzi sostenuti a lungo termine. Questa categoria riguarda le regioni con un PIL pro capite inferiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011, relativo a disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 [COM (2011) 614 definitivo].

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 22 aprile 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006, [COM(2013) 246 final].

Articolo 13 03 61 — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni in transizione — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziametri 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
2 865 400 000	175 000 000		

Commento

Nuovo articolo

Stanziametri destinato a coprire il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione nel periodo 2014-2020 in una nuova categoria di regioni, le «regioni in transizione», che sostituisce il sistema del phasing-out e phasing-in in vigore nel periodo 2007-2013. Questa categoria comprende tutte le regioni con un PIL pro capite compreso tra il 75 % e il 90 % della media dell'UE-27.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011, relativo a disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 [COM (2011) 614 definitivo].

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 22 aprile 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006, [COM(2013) 246 final].

Articolo 13 03 62 — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni più sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
3 581 600 000	218 000 000		

Commento

Nuovo articolo

Stanzamento destinato a coprire il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione nelle regioni più sviluppate, nel periodo di programmazione 2014-2020. Mentre gli interventi nelle regioni meno sviluppate rimarranno una priorità per la politica di coesione, lo stanziamento è destinato a coprire sfide importanti alle quali tutti gli Stati membri devono rispondere, ad esempio la concorrenza globale nell'economia della conoscenza, la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e la polarizzazione sociale esacerbata dal clima economico attuale. Questa categoria riguarda le regioni con un PIL pro capite superiore al 90 % della media dell'UE-27.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011, relativo a disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 [COM (2011) 614 definitivo], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1 e l'articolo 4, lettera a).

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 22 aprile 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006, [COM(2013) 246 final].

Articolo 13 03 63 — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche e scarsamente popolate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
209 100 000	13 000 000		

Commento

Nuovo articolo

Stanzamento destinato a coprire il sostegno supplementare specifico del FESR nell'ambito dell'obiettivo degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione nelle regioni ultraperiferiche e scarsamente popolate, nel periodo di programmazione 2014-2020. Il finanziamento supplementare è destinato a tenere conto delle difficoltà particolari che devono affrontare le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato e le regioni settentrionali scarsamente popolate che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 al trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011, relativo a disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 [COM (2011) 614 definitivo].

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 22 aprile 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il

regolamento (CE) n. 1083/2006, [COM(2013) 246 final].

Articolo 13 03 64 — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
674 900 000	56 000 000		

Commento

Nuovo articolo

Stanziamiento destinato a coprire il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea nel periodo di programmazione 2014-2020. Esso intende finanziare la cooperazione transfrontaliera tra regioni limitrofe, la cooperazione transnazionale su territori transnazionali più ampi e la cooperazione interregionale. Esso comprende inoltre il sostegno ad attività di cooperazione alle frontiere esterne dell'Unione, finanziato nell'ambito dello strumento europeo di vicinato e partenariato e dello strumento di assistenza preadesione.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea [COM(2011) 611 definitivo].

Proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011, relativo a disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 [COM (2011) 614 definitivo].

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 22 aprile 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006, [COM(2013) 246 final].

Articolo 13 03 65 — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica operativa

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
69 000 000	47 000 000		

Commento

Nuovo articolo

Stanziamiento destinato a finanziare le misure preparatorie, di monitoraggio, di supporto tecnico ed amministrativo, di valutazione, di audit e d'ispezione necessarie per attuare il regolamento di cui alla proposta COM(2013) 246 final, come stabilito dall'articolo 51 e dall'articolo 108 del regolamento stesso. In particolare, lo stanziamento può essere impiegato per coprire spese accessorie (spese di rappresentanza, formazione, riunioni, missioni).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011, relativo a disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 [COM (2011) 614 definitivo].

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 22 aprile 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006, [COM(2013) 246 final].

Articolo 13 03 66 — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Azioni innovative nell'ambito dello sviluppo urbano sostenibile

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti				
50 100 000	p.m.				

Commento

Nuovo articolo

Stanzamento destinato a sostenere azioni innovative del FESR su iniziativa della Commissione nell'ambito dello sviluppo urbano sostenibile, a norma dell'articolo 9 del regolamento di cui alla proposta COM(2011) 614 definitivo. Le azioni innovative comprendono studi e progetti pilota volti ad identificare o testare nuove soluzioni a problemi connessi allo sviluppo urbano sostenibile di rilevanza per l'Unione.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011, relativo a disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 [COM (2011) 614 definitivo], in particolare l'articolo 9.

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 22 aprile 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006, [COM(2013) 246 final].

Articolo 13 03 77 — Progetti pilota e azioni preparatorie

Voce 13 03 77 01 — Progetto pilota — Coordinamento a livello paneuropeo dei metodi di integrazione dei rom

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	288 393,16

Commento

Ex articolo 13 03 21

Voce destinata a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 13 03 77 02 — Progetto pilota — Rafforzare la cooperazione regionale e locale attraverso la promozione della politica regionale dell'Unione a livello globale

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	92 000	0,—	288 622,00

Commento

Ex articolo 13 03 23

Voce destinata a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 13 03 77 03 — Azione preparatoria — Promozione di un contesto più favorevole al microcredito in Europa

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Ex articolo 13 03 24

Voce destinata a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 13 03 77 04 — Progetto pilota — Recupero sostenibile delle periferie

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	142 163	0,—	142 162,50

Commento

Ex articolo 13 03 26

Voce destinata a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 13 03 77 05 — Azione preparatoria — RURBAN — Partenariato per uno sviluppo urbano-rurale sostenibile

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	549 014	p.m.	p.m.	0,—	155 083,50

Commento

Ex articolo 13 03 27

Stanzamento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 13 03 77 06 — Azione preparatoria — Rafforzare la cooperazione regionale e locale attraverso la promozione della politica regionale dell'Unione su scala globale

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	969 563,49

Commento

Ex articolo 13 03 28

Stanzamento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 13 03 77 07 — Azione preparatoria — Definizione del modello di governance per la regione danubiana dell'Unione — Coordinamento migliore ed efficace

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 000 000	1 000 000	900 000	0,—	719 908,29

Commento

Ex articolo 13 03 29

Stanzamento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 13 03 77 08 — Progetto pilota — Verso una comune identità regionale, la riconciliazione dei popoli e la cooperazione economica e sociale, tra cui una piattaforma paneuropea di competenze e eccellenza nella macroregione danubiana

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 300 000	p.m.	600 000	0,—	920 000,00

Commento

Ex articolo 13 03 30

Stanzamento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 13 03 77 09 — Azione preparatoria sul Forum atlantico per la strategia atlantica dell'Unione europea

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	600 000	1 200 000	600 000	975 000,00	221 266,26

Commento

Ex articolo 13 03 32

Stanzamento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Le istituzioni dell'Unione sono favorevoli all'elaborazione di una strategia europea per l'area atlantica. Deve essere definito un piano d'azione trasversale con priorità concrete ai fini dell'attuazione della strategia in oggetto a decorrere dal 2014. I soggetti interessati dell'area atlantica dovrebbero essere coinvolti nell'elaborazione del piano d'azione.

Il piano d'azione dovrebbe essere strettamente connesso alla politica regionale e alla politica marittima integrata e dovrebbe anche facilitare le sinergie con altri ambiti di intervento dell'Unione, quali le reti transeuropee dei trasporti, la politica comune della pesca, le azioni in materia di clima e ambiente, il programma quadro di ricerca e sviluppo, la politica energetica ecc..

L'azione preparatoria finanzia una piattaforma di dialogo tra i soggetti interessati, chiamata Forum atlantico, allo scopo di definire i progetti prioritari e la governance della strategia atlantica.

Il finanziamento dell'azione preparatoria servirà a:

- istituire un Forum atlantico, incoraggiando i principali soggetti interessati a collaborare nel quadro di workshop e garantendo un'adeguata diffusione al pubblico e un'ampia partecipazione,
- impegnare i membri del Forum in un processo che conduca all'adozione del piano d'azione trasversale che la strategia atlantica dovrà predisporre, conformemente alle esigenze delle regioni interessate e ponendo chiaramente l'accento sulla crescita sostenibile delle regioni costiere e dei settori marittimi dell'Atlantico,
- sostenere le attività tecniche necessarie a identificare e testare la fattibilità delle specifiche azioni prioritarie che devono essere incluse nel piano d'azione.

Un subappaltatore assisterà i soggetti interessati nell'elaborazione del piano di azione. Esso è responsabile dell'attuazione dell'azione preparatoria e opera sotto il controllo della Commissione.

L'azione preparatoria ha finanziato una piattaforma di dialogo tra i soggetti interessati (il Forum atlantico), allo scopo di definire i progetti prioritari e la governance della strategia atlantica.

Dopo l'adozione del piano d'azione alla fine del 2012, il Forum mirerà a preparare i soggetti interessati alla messa in atto dello stesso piano d'azione. È quindi necessario estendere l'azione preparatoria fino al 2013.

Il finanziamento dell'azione preparatoria servirà a:

- istituire un Forum atlantico, incoraggiando i principali soggetti interessati a collaborare nel quadro di workshop e garantendo un'adeguata diffusione presso il pubblico e un'ampia partecipazione,
- impegnare i membri del Forum in un processo che conduca all'adozione del piano d'azione trasversale da prevedere per la strategia atlantica, conformemente alle esigenze delle regioni interessate e ponendo chiaramente l'accento sulla crescita sostenibile delle regioni costiere e dei settori marittimi dell'Atlantico,
- sostenere le attività tecniche necessarie a identificare e testare la fattibilità delle specifiche azioni prioritarie che devono essere incluse nel piano d'azione,
- preparare i soggetti interessati alla messa in atto del piano d'azione.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 13 03 77 10 — Azione preparatoria — Accompagnamento di Mayotte o di qualsiasi altro territorio potenzialmente interessato nel passaggio allo status di regione ultraperiferica

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	400 000	p.m.	600 000	2 000 000,00	1 000 000,00

Commento

Ex articolo 13 03 33

Stanziamanto destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Il passaggio dello status di Mayotte da paese e territorio d'oltremare a regione ultraperiferica non ha precedenti nella storia dell'Unione. Con l'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, questa transizione è semplificata dall'applicazione dell'articolo 355, paragrafo 6, che prevede una procedura di voto all'unanimità in sede di Consiglio europeo. Il governo francese sta attualmente preparando una documentazione al fine di riconoscere lo status di regione ultraperiferica al dipartimento di Mayotte, a partire dal 2014. Questa situazione fa seguito alle indispensabili riforme strutturali che assimilano il territorio in questione ai paesi in fase di preadesione, per i quali l'Unione predispone una serie di misure destinate a facilitare il rispetto dell'*acquis* e l'attuazione delle proprie politiche. In conseguenza del cambiamento di status, le autorità locali di Mayotte dovranno quindi gestire nuovi tipi di fondi dell'Unione con importi più congrui e procedure diverse rispetto a quelle del Fondo europeo di sviluppo (FES) del quale hanno finora beneficiato. Questa azione preparatoria si concentrerà principalmente sui settori dell'assistenza tecnica per formare i funzionari delle amministrazioni di Mayotte che saranno incaricati dell'elaborazione, della gestione e del controllo dei futuri programmi operativi. Essendo un territorio di uno Stato membro, Mayotte non può beneficiare dello strumento di preadesione e, non essendo ancora una regione secondo la definizione delle disposizioni generali dei Fondi strutturali, non può beneficiare di assistenza tecnica.

L'azione preparatoria mira ad accompagnare il dipartimento di Mayotte nel passaggio allo status di regione ultraperiferica.

Sono necessarie varie azioni:

- formazione dei funzionari locali incaricati dell'elaborazione, della gestione e del controllo dei futuri programmi operativi,
- realizzazione di studi preliminari alla preparazione dei futuri programmi e di valutazioni ex ante, al fine di stabilire una diagnosi territoriale e prestare sostegno agli attori locali per definire una strategia regionale nonché gli orientamenti prioritari dei programmi,
- organizzazione di riunioni informative generali per i rappresentanti politici, gli attori locali e i funzionari sulle conseguenze del passaggio allo status di regione ultraperiferica e comunicazione istituzionale sull'avvio dei programmi,
- creazione di una «Cellula Europa» presso il SGAER (Segretario generale per gli affari economici e regionali) con il compito di raccogliere e diffondere le informazioni ai partner pubblici, assicurare la definizione e l'attuazione dei programmi operativi nonché informare e sostenere i promotori di progetti.

Il progetto pilota può applicarsi a qualsiasi altro territorio che si trovi in una situazione analoga.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 13 03 77 11 — Azione preparatoria — Erasmus per i rappresentanti eletti a livello locale e regionale

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	1 000 000	1 000 000	629 000,00	157 708,00

Commento

Ex articolo 13 03 34

Voce destinata a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

L'obiettivo dell'azione preparatoria è di fornire sostegno ai consigli locali e regionali nell'Unione.

Il primo principio dell'azione preparatoria consiste nel promuovere e sostenere la mobilità dei rappresentanti eletti a livello locale e regionale nell'Unione. Il secondo principio è l'inclusione dell'elemento della mobilità in un programma concordato di formazione in loco e di scambio di esperienze, con una particolare attenzione per la coesione economica e sociale.

L'azione è intesa a:

- promuovere la cooperazione multilaterale a livello politico tra le istituzioni territoriali locali e regionali,
- sostenere la mobilità dei rappresentanti eletti a livello locale e regionale,
- promuovere la ricerca comune e lo scambio di idee sui problemi incontrati regolarmente attraverso una formazione in loco e lo scambio di esperienze,
- promuovere lo scambio di buone prassi.

L'azione preparatoria pilota è pertanto uno strumento che consente di migliorare l'apprendimento e l'esperienza dei rappresentanti eletti a livello locale e regionale e di potenziare la capacità dei consigli locali e regionali di applicare i concetti, i principi democratici e le strategie.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 13 03 77 12 — Azione preparatoria — Verso un'identità regionale comune, la riconciliazione dei popoli e la cooperazione economica e sociale, tra cui una piattaforma paneuropea di competenze ed eccellenza nella macroregione danubiana

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti		
p.m.	1 000 000	2 000 000	1 000 000		

Commento

Ex articolo 13 03 35

Stanziamanto destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

L'azione preparatoria persegue l'obiettivo di organizzare o sviluppare:

- programmi di formazione e seminari per i giovani, al fine di sottolineare la comune identità regionale delle popolazioni che vivono nella macroregione del Danubio; i programmi dovrebbero porre l'accento sull'educazione civica e sulle opportunità di scambi culturali che contribuiranno ad una dimensione di convivenza europea, progressiva, sostenibile e orientata al futuro, affrontando questioni quali la comprensione della reciproca presenza nella regione, lo spirito di solidarietà e la necessità di cooperare nonché fornendo opportunità di dialogo e riconciliazione,
- il miglioramento e lo sviluppo di nuove soluzioni per la gestione delle competenze attraverso piattaforme comuni accessibili e informazioni relative ai progetti nonché la creazione di reti.

L'azione preparatoria è intesa a promuovere la stabilità economica e sociale nelle regioni interessate, tra cui azioni volte a sviluppare la coesione tra le comunità, creando uno spazio per familiarizzarsi reciprocamente con la cultura e la storia delle altre comunità e per riconoscerle in modo adeguato, ed evidenzia il valore aggiunto della cooperazione transnazionale. Tale iniziativa dovrebbe creare una base sostenibile per una piattaforma comune che dia accesso alle competenze regionali e rafforzi la cooperazione regionale, e dovrebbe altresì permettere di trarre insegnamenti dall'esperienza di una strategia su scala macroregionale. L'area beneficiaria comprenderà la macroregione danubiana e i paesi limitrofi, conformemente alla politica europea di vicinato. L'organizzazione di programmi dovrebbe coinvolgere organizzazioni non governative e organizzazioni della società civile al fine di garantire che gli sforzi di riconciliazione vadano anche al di là della sfera governativa. Ai programmi ammissibili ai fondi devono partecipare soggetti provenienti da almeno tre Stati membri della regione.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 13 04 — FONDO DI COESIONE (FC)

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamen ti 2013		Esecuzione 2012		Pagame nti 2012/20 14
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
13 04	Fondo di coesione (FC)								
13 04 01	Completamento di progetti del Fondo di coesione (anteriori al 2007)	1.2	p.m.	592 000 000	p.m.	1 040 873 883	0,—	950 370 142,69	160,54 %
13 04 02	Completamento del Fondo di coesione (2007-2013)	1.2	p.m.	10 002 500 000	12 499 800 000	10 461 043 541	11 785 940 667,37	8 671 805 422,15	86,70 %
13 04 03	Completamento degli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dalla dotazione del Fondo di coesione (2007-2013)	1.2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
13 04 60	Fondo di coesione — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»	1.2	7 939 400 000	516 000 000					
13 04 61	Fondo di coesione — Assistenza tecnica operativa	1.2	23 600 000	15 000 000					
	Capitolo 13 04 — Totale		7 963 000 000	11 125 500 000	12 499 800 000	11 501 917 424	11 785 940 667,37	9 622 175 564,84	86,49 %

Commento

L'articolo 177, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede l'istituzione di un Fondo di coesione per l'erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti.

L'allegato II, articolo H, del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione, gli articoli 100 e 102 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e gli articoli 77, 136 e 137 della proposta modificata di regolamento COM (2013) 246 final sui criteri per le rettifiche finanziarie eseguite dalla Commissione stabiliscono norme specifiche per le rettifiche finanziarie applicabili al Fondo di coesione.

L'articolo 80 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (il «regolamento finanziario») impone rettifiche finanziarie qualora siano state sostenute spese in violazione del diritto applicabile. Le eventuali entrate provenienti dalle rettifiche finanziarie eseguite su tale

base sono iscritte alla linea di bilancio 6 5 0 0 dello stato delle entrate e costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario.

L'articolo 177 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (il «regolamento finanziario») illustra le condizioni del rimborso totale o parziale dei prefinanziamenti versati a titolo di un intervento.

L'articolo 82 del regolamento (CE) n. 1083/2006 stabilisce norme specifiche per il rimborso del prefinanziamento applicabili al Fondo di coesione.

Gli importi di prefinanziamento oggetto di rimborso costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento finanziario e sono iscritti alla linea di bilancio 6150 o 6 1 5 7.

Le azioni di lotta antifrode sono imputate all'articolo 24 02 01.

Basi giuridiche

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177.

Regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare gli articoli 82, 100 e 102.

Regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 79).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 21, paragrafi 3 e 4, l'articolo 80 e l'articolo 177.

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 15 e 16 dicembre 2005.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio [COM (2011) 612 definitivo].

Conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013.

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 22 aprile 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006, [COM(2013) 246 final], in particolare gli articoli 77 e 136.

Articolo 13 04 01 — Completamento di progetti del Fondo di coesione (anteriori al 2007)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	592 000 000	p.m.	1 040 873 883	0,—	950 370 142,69

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare del Fondo di coesione prima del 2000 e il completamento del periodo di programmazione 2000-2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 792/93 del Consiglio, del 30 marzo 1993, che istituisce uno strumento finanziario di coesione (GU L 79 dell'1.4.1993, pag. 74).

Regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1).

Atti di riferimento

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 158 e 161.

Articolo 13 04 02 — Completamento del Fondo di coesione (2007-2013)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	10 002 500 000	12 499 800 000	10 461 043 541	11 785 940 667,37	8 671 805 422,15

Commento

Stanzamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare del Fondo di coesione nel periodo di programmazione 2007-2013.

Stanzamento destinato altresì a coprire gli impegni ancora da liquidare per finanziare le misure preparatorie, di monitoraggio, di supporto tecnico ed amministrativo, di valutazione, di audit e d'ispezione necessarie per attuare il regolamento (CE) n. 1083/2006, come stabilito dall'articolo 45 del regolamento stesso. Esso può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:

- spese accessorie (indennità di rappresentanza, formazione, riunioni),
- spese di informazione e pubblicazione,
- spese per tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni,
- contratti per forniture di servizi e studi,
- sovvenzioni.

Stanzamento altresì destinato a coprire impegni ancora da liquidare relativi a misure approvate dalla Commissione nel contesto della preparazione del periodo di programmazione 2014-2020.

A norma dell'articolo 105 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), modificato dall'allegato III, punto 7, del trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 112 del 24.4.2012), i programmi e i grandi progetti che, alla data dell'adesione della Croazia, sono stati approvati a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 e la cui attuazione non sia stata completata entro tale data sono considerati approvati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, ad eccezione dei programmi approvati a titolo delle componenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (CE) n. 1085/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 79).

Atti di riferimento

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 158 e 161.

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 174 e 177.

Articolo 13 04 03 — Completamento degli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dalla dotazione del Fondo di coesione (2007-2013)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Articolo destinato a finanziare gli strumenti di condivisione dei rischi dalla dotazione del Fondo di coesione per gli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria.

I rimborsi e le rimanenze successivi al completamento di operazioni finanziate da uno strumento di condivisione dei rischi possono essere riutilizzati all'interno dello strumento di condivisione dei rischi se lo Stato membro continua a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006. Se lo Stato membro non soddisfa più le suddette condizioni, i rimborsi e le rimanenze sono considerati entrate con destinazione specifica.

Le eventuali entrate con destinazione specifica risultanti dal rimborso di importi rientranti o da rimanenze, iscritte alla voce 6 1 4 4 dello stato delle entrate, danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario. A richiesta dello Stato membro interessato, gli stanziamenti d'impegno supplementari generati dalla suddetta entrata con destinazione specifica sono aggiunti l'anno successivo alla dotazione finanziaria dello Stato membro interessato a titolo della politica di coesione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare l'articolo 36 *bis*.

Regolamento (UE) n. 423/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda alcune disposizioni relative agli strumenti di condivisione dei rischi per gli Stati membri che subiscono o rischiano di subire gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria (GU L 133 del 23.5.2012, pag. 1).

Articolo 13 04 60 — Fondo di coesione — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
7 939 400 000	516 000 000		

Commento

Nuovo articolo

Stanziamento destinato a coprire il sostegno del Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione nel periodo di programmazione 2014-2020. Il Fondo di coesione continuerà a sostenere gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo pro capite è inferiore al 90 % della media dell'UE-27. Lo stanziamento, che garantisce un equilibrio adeguato e commisurato alle esigenze in termini di investimenti e infrastrutture specifiche per ogni Stato membro, è destinato a finanziare:

- investimenti a favore dell'ambiente, comprese le zone connesse allo sviluppo sostenibile e all'energia che presentano vantaggi ambientali,
- le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura dei trasporti, nel rispetto degli orientamenti adottati dalla decisione n. 661/2010/UE.

Atti di riferimento

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 22 aprile 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006, [COM(2013) 246 final].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio [COM (2011) 612 definitivo].

Articolo 13 04 61 — Fondo di coesione — Assistenza tecnica operativa

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti				
23 600 000	15 000 000				

Commento

Nuovo articolo

Stanzamento destinato a finanziare le misure preparatorie, di monitoraggio, di supporto tecnico ed amministrativo, di valutazione, di audit e d'ispezione necessarie per attuare il regolamento di cui alla proposta COM(2013) 246 final, come stabilito dall'articolo 51 e dall'articolo 108 del regolamento stesso. Esso può essere utilizzato, in particolare, per finanziare spese accessorie (indennità di rappresentanza, formazione, riunioni e missioni).

Atti di riferimento

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 22 aprile 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 [COM(2013) 246 final], in particolare gli articoli 51 e 108.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio [COM (2011) 612 definitivo].

CAPITOLO 13 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — SVILUPPO REGIONALE E COOPERAZIONE REGIONALE E TERRITORIALE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012		Pagamenti 2012/2014
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
13 05	Strumento di assistenza preadesione — Sviluppo regionale e cooperazione regionale e territoriale								
13 05 01	Strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) — Completamento di progetti precedenti (2000-2006)								
13 05 01 01	Strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) — Completamento di altri interventi precedenti (2000-2006)	4	p.m.	40 000 000	p.m.	232 278 493	0,—	62 580 074,27	156,45 %
13 05 01 02	Strumento per le politiche strutturali di preadesione — Completamento dell'assistenza preadesione per otto paesi candidati	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	4 009 116,51	
	<i>Articolo 13 05 01 — Totale parziale</i>		p.m.	40 000 000	p.m.	232 278 493	0,—	66 589 190,78	166,47 %
13 05 02	Strumento di assistenza preadesione (IPA) — Completamento della componente di sviluppo regionale (2007-2013)	4	p.m.	280 000 000	462 000 000	217 143 824	462 453 000,00	222 462 819,41	79,45 %
13 05 03	Strumento di assistenza preadesione (IPA) — Completamento della componente di cooperazione transfrontaliera (CBC) (2007-2013)								
13 05 03 01	Completamento della cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla sottorubrica 1b	1.2	p.m.	52 000 000	51 491 401	50 000 000	50 481 765,00	36 197 118,27	69,61 %

13 05 03 02	Completamento della cooperazione transfrontaliera (CBC) e partecipazione dei paesi candidati e dei paesi candidati potenziali ai programmi di cooperazione transnazionale e interregionale dei Fondi strutturali — Contributo dalla rubrica 4	4	p.m.	26 143 200	36 279 051	34 675 735	42 406 903,00	28 636 770,00	109,54 %		
	<i>Articolo 13 05 03 — Totale parziale</i>		p.m.	78 143 200	87 770 452	84 675 735	92 888 668,00	64 833 888,27	82,97 %		
13 05 60	Sostegno all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, al Kosovo, al Montenegro, alla Serbia e alla ex Repubblica jugoslava di Macedonia										
13 05 60 01	Sostegno alle riforme politiche e al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'«acquis communautaire»	4	p.m.	p.m.							
13 05 60 02	Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale	4	p.m.	p.m.							
	<i>Articolo 13 05 60 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.							
13 05 61	Sostegno all'Islanda										
13 05 61 01	Sostegno alle riforme politiche e al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'«acquis communautaire»	4	p.m.	p.m.							
13 05 61 02	Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale	4	p.m.	p.m.							
	<i>Articolo 13 05 61 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.							
13 05 62	Sostegno alla Turchia										
13 05 62 01	Sostegno alle riforme politiche e al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'«acquis communautaire»	4	p.m.	p.m.							
13 05 62 02	Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale	4	p.m.	p.m.							
	<i>Articolo 13 05 62 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.							
13 05 63	Integrazione regionale e cooperazione territoriale										
13 05 63 01	Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 1b	1.2	p.m.	p.m.							
13 05 63 02	Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 4	4			39 000 000	29 250 000					
	<i>Articolo 13 05 63 — Totale parziale</i>				39 000 000	29 250 000					
	Capitolo 13 05 — Totale				39 000 000	427 393 200	549 770 452	534 098 052	555 341 668,00	353 885 898,46	82,80 %

Commento

Articolo 13 05 01 — Strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) — Completamento di progetti precedenti (2000-2006)

Commento

Lo strumento strutturale di preadesione (ISPA) forniva contributi al fine di agevolare l'adesione all'Unione europea dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale. L'ISPA interveniva per aiutare i paesi beneficiari a rispettare l'«acquis» dell'Unione nei settori dell'ambiente e dei trasporti.

Voce 13 05 01 01 — Strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) — Completamento di altri interventi precedenti (2000-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	40 000 000	p.m.	232 278 493	0,—	62 580 074,27

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare impegni ancora da liquidare relativi a esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68).

Regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73).

Regolamento (CE) n. 2257/2004 del Consiglio, del 20 dicembre 2004, che modifica i regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CE) n. 1267/1999, (CE) n. 1268/1999 e (CE) n. 2666/2000 per tener conto dello status di candidato della Croazia (GU L 389 del 30.12.2004, pag. 1).

Voce 13 05 01 02 — Strumento per le politiche strutturali di preadesione — Completamento dell'assistenza preadesione per otto paesi candidati

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamiento 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	4 009 116,51

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare impegni ancora da liquidare relativi a esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68).

Regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73).

Articolo 13 05 02 — Strumento di assistenza preadesione (IPA) — Completamento della componente di sviluppo regionale (2007-2013)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamiento 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	280 000 000	462 000 000	217 143 824	462 453 000,00	222 462 819,41

Commento

Ex articolo 13 05 02 (in parte)

Stanziamiento destinato al finanziamento di impegni ancora da liquidare relativi a esercizi precedenti.

A norma dell'articolo 105 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), modificato dall'allegato III, punto 7, del trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 112 del 24.4.2012), i programmi e i grandi progetti che, alla data dell'adesione della Croazia, sono stati approvati a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 e la cui attuazione non sia stata completata entro tale data sono considerati approvati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, ad eccezione dei programmi approvati a titolo delle componenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (CE) n. 1085/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)

(GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Articolo 13 05 03 — Strumento di assistenza preadesione (IPA) — Completamento della componente di cooperazione transfrontaliera (CBC) (2007-2013)

Voce 13 05 03 01 — Completamento della cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla sottorubrica 1b

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	52 000 000	51 491 401	50 000 000	50 481 765,00	36 197 118,27

Commento

Ex voce 13 05 03 01 (in parte)

Stanziamiento destinato a coprire impegni ancora da liquidare nell'ambito del contributo 2007-2013 del Fondo europeo di sviluppo regionale per i progetti di cooperazione transfrontaliera e per l'assistenza tecnica offerta fuori della Commissione e richiesta per l'attuazione negli Stati membri.

A norma dell'articolo 105 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), modificato dall'allegato III, punto 7, del trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 112 del 24.4.2012), i programmi e i grandi progetti che, alla data dell'adesione della Croazia, sono stati approvati a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 e la cui attuazione non sia stata completata entro tale data sono considerati approvati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, ad eccezione dei programmi approvati a titolo delle componenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (CE) n. 1085/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Voce 13 05 03 02 — Completamento della cooperazione transfrontaliera (CBC) e partecipazione dei paesi candidati e dei paesi candidati potenziali ai programmi di cooperazione transnazionale e interregionale dei Fondi strutturali — Contributo dalla rubrica 4

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	26 143 200	36 279 051	34 675 735	42 406 903,00	28 636 770,00

Commento

Ex voce 13 05 03 01 (in parte)

Stanziamiento destinato a finanziare impegni ancora da liquidare relativi a esercizi precedenti.

A norma dell'articolo 105 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), modificato dall'allegato III, punto 7, del trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 112 del 24.4.2012), i programmi e i grandi progetti che, alla data dell'adesione della Croazia, sono stati approvati a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 e la cui attuazione non sia stata completata entro tale data sono considerati approvati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, ad eccezione dei programmi approvati a

titolo delle componenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (CE) n. 1085/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Articolo 13 05 60 — Sostegno all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, al Kosovo, al Montenegro, alla Serbia e alla ex Repubblica jugoslava di Macedonia

Voce 13 05 60 01 — Sostegno alle riforme politiche e al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'«acquis communautaire»

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziametri 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
p.m.	p.m.		

Commento

Nuova voce

A titolo dell'IPA II, lo stanziamento è destinato a raggiungere, nei Balcani occidentali, i seguenti obiettivi specifici:

- sostegno alle riforme politiche,
- rafforzamento della capacità del paese beneficiario di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'«acquis communautaire», dei fondi e delle politiche dell'Unione nei settori strutturale, della coesione, agricolo e dello sviluppo rurale.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, enti o persone fisiche per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II), presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011 [COM(2011) 838 definitivo], in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c).

Voce 13 05 60 02 — Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziametri 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
p.m.	p.m.		

Commento

Nuova voce

A titolo dell'IPA II lo stanziamento persegue, nei Balcani occidentali, l'obiettivo specifico di fornire sostegno allo sviluppo

economico, sociale e territoriale, al fine di ottenere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, enti o persone fisiche per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II), presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011 [COM(2011) 838 definitivo], in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 13 05 61 — Sostegno all'Islanda

Voce 13 05 61 01 — Sostegno alle riforme politiche e al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'«acquis communautaire»

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
p.m.	p.m.		

Commento

Nuova voce

A titolo dell'IPA II, lo stanziamento è destinato a raggiungere, in Islanda, i seguenti obiettivi specifici:

- sostegno alle riforme politiche,
- rafforzamento della capacità del paese beneficiario di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'acquis communautaire, dei fondi e delle politiche dell'Unione nei settori strutturale, della coesione, agricolo e dello sviluppo rurale.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, enti o persone fisiche per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II), presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011 [COM(2011) 838 definitivo], in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c).

Voce 13 05 61 02 — Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
p.m.	p.m.		

Commento

Nuova voce

A titolo dell'IPA II lo stanziamento persegue, in Islanda, l'obiettivo specifico di fornire sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale, al fine di ottenere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, enti o persone fisiche per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II), presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011 [COM(2011) 838 definitivo], in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 13 05 62 — Sostegno alla Turchia

Voce 13 05 62 01 — Sostegno alle riforme politiche e al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'«acquis communautaire»

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
p.m.	p.m.		

Commento

Nuova voce

A titolo dell'IPA II, lo stanziamento è destinato a raggiungere, in Turchia, i seguenti obiettivi specifici:

- sostegno alle riforme politiche,
- rafforzamento della capacità del paese beneficiario di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'acquis communautaire, dei fondi e delle politiche dell'Unione nei settori strutturale, della coesione, agricolo e dello sviluppo rurale.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, enti o persone fisiche per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II), presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011 [COM(2011) 838 definitivo], in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c).

Voce 13 05 62 02 — Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
p.m.	p.m.		

Commento

Nuova voce

A titolo dell'IPA II lo stanziamento persegue, in Turchia, l'obiettivo specifico di fornire sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale, al fine di ottenere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, enti o persone fisiche per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'assistenza preadesione (IPA II), presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011 [COM(2011) 838 definitivo], in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 13 05 63 — Integrazione regionale e cooperazione territoriale

Voce 13 05 63 01 — Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 1b

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
p.m.	p.m.		

Commento

Nuova voce

Stanziamento destinato a coprire il sostegno del FESR a titolo dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea nel periodo di programmazione 2014-2020 per la cooperazione transfrontaliera nell'ambito dello strumento di assistenza preadesione (IPA II).

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, enti o persone fisiche per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011 [COM(2011) 611 definitivo], in particolare l'articolo 4.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II), presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011 [COM(2011) 838 definitivo], in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 22 aprile 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006, [COM(2013) 246 final].

Voce 13 05 63 02 — Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 4

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamen ti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
39 000 000	29 250 000				

Commento

Nuova voce

A titolo dell'IPA II, lo stanziamento intende raggiungere gli obiettivi specifici di integrazione regionale e cooperazione territoriale riguardanti i paesi beneficiari, gli Stati membri e, ove opportuno, i paesi terzi nel campo d'applicazione del regolamento (UE) che istituisce uno strumento europeo di vicinato.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, enti o persone fisiche per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II), presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011 [COM(2011) 838 definitivo], in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce uno strumento europeo di vicinato, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011 [COM(2011) 839 definitivo].

CAPITOLO 13 06 — FONDO DI SOLIDARIETÀ

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamen ti 2013		Esecuzione 2012		Pagame nti 2012/20 14
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
13 06	Fondo di solidarietà								
13 06 01	<i>Fondo di solidarietà dell'Unione europea — Stati membri</i>	9	p.m.	p.m.	14 607 942	14 607 942	726 233 916,00	726 233 916,00	
13 06 02	<i>Fondo di solidarietà dell'Unione europea — Stati in fase di negoziato d'adesione</i>	9	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Capitolo 13 06 — Totale		p.m.	p.m.	14 607 942	14 607 942	726 233 916,00	726 233 916,00	

Articolo 13 06 01 — Fondo di solidarietà dell'Unione europea — Stati membri

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	14 607 942	14 607 942	726 233 916,00	726 233 916,00

Commento

Articolo destinato ad accogliere gli stanziamenti risultanti dalla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in caso di catastrofi gravi negli Stati membri. Il sostegno dovrebbe essere prestato principalmente in caso di catastrofi naturali ma anche, ove giustificato dall'urgenza della situazione, agli Stati membri interessati, fissando una scadenza per l'impiego del sostegno finanziario concesso e stabilendo che i paesi beneficiari devono comprovare l'utilizzo del sostegno di cui beneficiano. Il sostegno ricevuto, successivamente compensato tramite pagamenti a carico di terzi, ad esempio in base al principio «chi inquina paga» o erogato in eccesso rispetto alla valutazione finale dei danni, dovrebbe essere recuperato.

La destinazione degli stanziamenti sarà stabilita nel quadro di un bilancio rettificativo che abbia come unico scopo l'attivazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 aprile 2005, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea [COM(2005)108 definitivo].

Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1).

Articolo 13 06 02 — Fondo di solidarietà dell'Unione europea — Stati in fase di negoziato d'adesione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere gli stanziamenti risultanti dalla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in caso di catastrofi naturali nei paesi che partecipano ai negoziati di adesione con l'Unione. Il sostegno dovrebbe essere prestato principalmente in caso di catastrofi naturali ma anche, ove giustificato dall'urgenza della situazione, ai paesi interessati, fissando una scadenza per l'impiego del sostegno finanziario concesso e stabilendo che i paesi beneficiari devono comprovare l'utilizzo del sostegno di cui beneficiano. Il sostegno ricevuto, successivamente compensato tramite pagamenti a carico di terzi, ad esempio in base al principio «chi inquina paga» o erogato in eccesso rispetto alla valutazione finale dei danni, dovrebbe essere recuperato.

La destinazione degli stanziamenti sarà stabilita nel quadro di un bilancio rettificativo che abbia come unico scopo l'attivazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 aprile 2005, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea [COM(2005) 108 definitivo].

Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e

la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1).

TITOLO 14 — FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
14 01	Spese amministrative del settore «fiscalità e unione doganale»		57 456 900	57 456 900	56 750 394	56 750 394	57 449 459,35	57 449 459,35
14 02	Strategia politica e coordinamento per la direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale		67 389 552	43 946 552	54 128 200	43 176 343	54 310 812,95	44 206 916,73
14 03	Aspetti internazionali della fiscalità e delle dogane		30 898 800	24 321 800	30 121 800	24 308 712	28 298 955,73	25 236 192,27
14 04	STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO	1	3 000 000	2 900 000	3 620 000	2 992 206	3 520 000,00	2 823 383,25
	Titolo 14 — Totale		158 745 252	128 625 252	144 620 394	127 227 655	143 579 228,03	129 715 951,60

CAPITOLO 14 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
14 01	Spese amministrative del settore «fiscalità e unione doganale»					
14 01 01	Spese relative a funzionari e agenti temporanei nel settore «Fiscalità e unione doganale»	5.2	46 178 804	44 297 071	44 106 708,58	95,51 %
14 01 02	Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione a sostegno del settore «Fiscalità e unione doganale»					
14 01 02 01	Personale esterno	5.2	5 481 034	5 680 562	6 091 575,67	111,14 %
14 01 02 11	Altre spese di gestione	5.2	2 711 633	2 837 477	2 883 795,96	106,35 %
	<i>Articolo 14 01 02 — Totale parziale</i>		8 192 667	8 518 039	8 975 371,63	109,55 %
14 01 03	Spese relative a materiale e servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Fiscalità e unione doganale»	5.2	2 885 429	2 803 284	3 235 379,14	112,13 %
14 01 04	Spese di supporto per le attività e i programmi nel settore «Fiscalità e unione doganale»					
14 01 04 01	Spese di supporto per il programma Dogana	1.1	100 000	1 132 000	1 132 000,00	1132,00 %
14 01 04 02	Spese di supporto per il programma Fiscalis	1.1	100 000	—	0,—	
	<i>Articolo 14 01 04 — Totale parziale</i>		200 000	1 132 000	1 132 000,00	566,00 %
	Capitolo 14 01 — Totale		57 456 900	56 750 394	57 449 459,35	99,99 %

Articolo 14 01 01 — Spese relative a funzionari e agenti temporanei nel settore «Fiscalità e unione doganale»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
46 178 804	44 297 071	44 106 708,58

Articolo 14 01 02 — Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione a sostegno del settore «Fiscalità e unione doganale»

Voce 14 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
5 481 034	5 680 562	6 091 575,67

Voce 14 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
2 711 633	2 837 477	2 883 795,96

Articolo 14 01 03 — Spese relative a materiale e servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Fiscalità e unione doganale»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
2 885 429	2 803 284	3 235 379,14

Articolo 14 01 04 — Spese di supporto per le attività e i programmi nel settore «Fiscalità e unione doganale»

Voce 14 01 04 01 — Spese di supporto per il programma Dogana

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
100 000	1 132 000	1 132 000,00

Commento

Ex articolo 14 01 04 02 (in parte)

Stanziamiento destinato a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre altresì altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 14 02.

Voce 14 01 04 02 — Spese di supporto per il programma Fiscalis

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
100 000	—	0,—

Commento

Ex articolo 14 01 04 02 (in parte)

Stanziamiento destinato a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre altresì altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 14 03.

CAPITOLO 14 02 — STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO PER LA DIREZIONE GENERALE DELLA FISCALITÀ E DELL'UNIONE DOGANALE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012		Pagamenti 2012/2014
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
14 02	Strategia politica e coordinamento per la direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale								
14 02 01	Sostegno al funzionamento dell'unione doganale	1.1	66 293 000	12 000 000					
14 02 02	Adesione a organizzazioni internazionali nel settore delle dogane	4	1 096 552	1 096 552	1 128 200	1 064 303	1 053 972,05	1 053 972,56	96,12 %
14 02 51	Completamento di programmi precedenti nel settore delle dogane	1.1	p.m.	30 850 000	53 000 000	42 112 040	53 256 840,90	43 152 944,17	139,88 %
	Capitolo 14 02 — Totale		67 389 552	43 946 552	54 128 200	43 176 343	54 310 812,95	44 206 916,73	100,59 %

Commento

Articolo 14 02 01 — Sostegno al funzionamento dell'unione doganale

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti				
66 293 000	12 000 000				

Commento

Nuovo articolo

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative all'attuazione del programma Dogana 2020, in particolare il finanziamento delle

azioni comuni, del consolidamento delle conoscenze informatiche e dello sviluppo delle competenze umane.

Esso copre in particolare:

- le spese di acquisto, sviluppo, manutenzione, funzionamento e controllo della qualità di componenti unionali dei sistemi di informazione europei. Le componenti unionali dei sistemi d'informazione europei sono: 1) le risorse informatiche come l'hardware, i software e le connessioni in rete dei sistemi, compresa l'infrastruttura di dati correlata; 2) i servizi informatici necessari a sostenere lo sviluppo, la manutenzione, il miglioramento e il funzionamento dei sistemi; 3) e ogni altro elemento che, per motivi di efficienza, sicurezza e razionalizzazione, venga individuato dalla Commissione come comune ai paesi partecipanti,
- spese relative a seminari, workshop, gruppi di progetto, visite di lavoro, attività di monitoraggio, gruppi di esperti, consolidamento delle capacità amministrative e relativi interventi di sostegno, studi e azioni di comunicazione,
- spese relative all'attuazione di disposizioni relative ad azioni di formazione comuni,
- spese relative alle attività preliminari, di monitoraggio, di controllo, di revisione contabile e di valutazione necessarie per la gestione del programma e il raggiungimento dei suoi obiettivi,
- i costi di tutte le altre attività di sostegno agli obiettivi e ai settori di intervento del programma.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati, dei potenziali candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione e dei paesi partner della Politica europea di vicinato, quando tali paesi abbiano conseguito un sufficiente livello di allineamento della pertinente normativa e prassi amministrativa a quella dell'Unione per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) e f), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo di paesi terzi, tranne quelle dei paesi candidati e candidati potenziali dei Balcani occidentali, ad accordi di cooperazione doganale, iscritte alla voce 6 0 3 2 dello stato delle entrate, daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari nel presente articolo ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e) e f), del regolamento finanziario.

Atti di riferimento

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 29 agosto 2012, che istituisce un programma d'azione per la dogana nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE (COM(2012) 464 final), in particolare l'articolo 5.

Articolo 14 02 02 — Adesione a organizzazioni internazionali nel settore delle dogane

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 096 552	1 096 552	1 128 200	1 064 303	1 053 972,05	1 053 972,56

Commento

Ex 14 03 03 (in parte)

Stanziamento destinato a coprire il contributo dell'Unione europea all'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD).

Basi giuridiche

Decisione 2007/668/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, relativa all'esercizio, a titolo transitorio, da parte della Comunità europea nell'ambito dell'Organizzazione mondiale delle dogane, di diritti e obblighi identici a quelli dei membri di tale organizzazione (GU L 274 del 18.10.2007, pag. 11).

Atti di riferimento

Decisione della Commissione del 4 giugno 2008 sulla partecipazione della Comunità alle attività sul dialogo fiscale internazionale.

Articolo 14 02 51 — Completamento di programmi precedenti nel settore delle dogane

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	30 850 000	53 000 000	42 112 040	53 256 840,90	43 152 944,17

Commento

Ex articoli 14 02 01 (in parte), 14 04 01 e 14 04 02

Stanziamanto destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo di paesi terzi, tranne quelle dei paesi candidati e candidati potenziali dei Balcani occidentali, ad accordi di cooperazione doganale, iscritte alla voce 6 0 3 2 dello stato delle entrate, daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari nel presente articolo ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione, secondo quanto stabilito dall'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

Decisione 2000/305/CE del Consiglio, del 30 marzo 2000, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Svizzera relativo all'estensione della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI), nell'ambito della convenzione relativa ad un regime comune di transito (GU L 102 del 27.4.2000, pag. 50).

Decisione 2000/506/CE del Consiglio, del 31 luglio 2000, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Norvegia relativo all'estensione della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) nel contesto della convenzione relativa ad un regime comune di transito (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 35).

Decisione n. 253/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2003, relativa all'adozione di un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2007) (GU L 36 del 12.2.2003, pag. 1).

Decisione n. 624/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2013) (GU L 154 del 14.6.2007, pag. 25).

Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1).

CAPITOLO 14 03 — ASPETTI INTERNAZIONALI DELLA FISCALITÀ E DELLE DOGANE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012		Pagame nti 2012/20 14
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
14 03 14 03 01	Aspetti internazionali della fiscalità e delle dogane Miglioramento dell'operatività dei sistemi fiscali	1.1	30 777 000	7 700 000			0,—	0,—	

14 03 02	Adesione a organizzazioni internazionali nel settore della fiscalità	4	121 800	121 800	121 800	121 800	121 800,04	121 799,53	100,00 %
14 03 51	Completamento di programmi precedenti nel settore della fiscalità	1.1	p.m.	16 500 000	30 000 000	24 186 912	28 177 155,69	25 114 392,74	152,21 %
Capitolo 14 03 — Totale			30 898 800	24 321 800	30 121 800	24 308 712	28 298 955,73	25 236 192,27	103,76 %

Articolo 14 03 01 — Miglioramento dell'operatività dei sistemi fiscali

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
30 777 000	7 700 000			0,—	0,—

Commento

Nuovo articolo

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative all'attuazione del programma Fiscalis 2020, in particolare il finanziamento delle azioni comuni, del consolidamento delle conoscenze informatiche e dello sviluppo delle competenze umane.

Esso copre in particolare:

- le spese di acquisto, sviluppo, manutenzione, funzionamento e controllo della qualità di componenti unionali dei sistemi di informazione europei. Le componenti unionali dei sistemi d'informazione europei sono: 1) le risorse informatiche come l'hardware, i software e le connessioni in rete dei sistemi, compresa l'infrastruttura di dati correlata; 2) i servizi informatici necessari a sostenere lo sviluppo, la manutenzione, il miglioramento e il funzionamento dei sistemi; 3) ogni altro elemento che, per motivi di efficienza, sicurezza e razionalizzazione, venga individuato dalla Commissione come comune ai paesi partecipanti,
- spese relative a seminari, workshop, gruppi di progetto, controlli bilaterali e multilaterali, visite di lavoro, gruppi di esperti, consolidamento delle capacità amministrative e relativi interventi di sostegno, studi e azioni di comunicazione,
- spese relative all'attuazione di disposizioni relative ad azioni di formazione comuni,
- spese relative alle attività preliminari, di monitoraggio, di controllo, di revisione contabile e di valutazione necessarie per la gestione del programma e il raggiungimento dei suoi obiettivi,
- i costi di tutte le altre attività di sostegno agli obiettivi e alle priorità del programma.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati, dei potenziali candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione e dei paesi partner della Politica europea di vicinato, quando tali paesi abbiano conseguito un sufficiente livello di allineamento della pertinente normativa e prassi amministrativa a quella dell'Unione per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo di paesi terzi, tranne quelle dei paesi candidati e candidati potenziali dei Balcani occidentali, ad accordi di cooperazione doganale, iscritte alla voce 6 0 3 2 dello stato delle entrate, daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari nel presente articolo ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento finanziario.

Atti di riferimento

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 29 agosto 2012, che istituisce un programma d'azione per l'imposizione fiscale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020) e abroga la decisione n. 1482/2007/CE [COM(2012) 465 final], in particolare l'articolo 5.

Articolo 14 03 02 — Adesione a organizzazioni internazionali nel settore della fiscalità

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
121 800	121 800	121 800	121 800	121 800,04	121 799,53

Commento

Ex articolo 14 03 03 (in parte)

Stanziamiento destinato a coprire il contributo dell'Unione europea al dialogo fiscale internazionale (DFI).

Basi giuridiche

Decisione 2007/668/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, relativa all'esercizio, a titolo transitorio, da parte della Comunità europea nell'ambito dell'Organizzazione mondiale delle dogane, di diritti e obblighi identici a quelli dei membri di tale organizzazione (GU L 274 del 18.10.2007, pag. 11).

Atti di riferimento

Decisione della Commissione del 4 giugno 2008 sulla partecipazione della Comunità alle attività sul dialogo fiscale internazionale.

Articolo 14 03 51 — Completamento di programmi precedenti nel settore della fiscalità

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamiento 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	16 500 000	30 000 000	24 186 912	28 177 155,69	25 114 392,74

Commento

Ex articoli 14 02 01 (in parte), 14 03 04, 14 05 02 e 14 05 03

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo di paesi terzi, tranne quelle dei paesi candidati e candidati potenziali dei Balcani occidentali, ad accordi di cooperazione doganale, iscritte alla voce 6 0 3 2 dello stato delle entrate, daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da inserire nel presente articolo ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione, secondo quanto stabilito dall'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 5).

Regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92 (GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1).

Decisione n. 1482/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che istituisce un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (Fiscalis 2013) (GU L 330 del 15.12.2007, pag. 1).

CAPITOLO 14 04 — STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012		Pagamenti 2012/2014
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
14 04	STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO								
14 04 01	Attuazione e sviluppo del mercato interno	1.1	3 000 000	2 900 000	3 620 000	2 992 206	3 520 000,00	2 823 383,25	97,36 %
	Capitolo 14 04 — Totale		3 000 000	2 900 000	3 620 000	2 992 206	3 520 000,00	2 823 383,25	97,36 %

Articolo 14 04 01 — Attuazione e sviluppo del mercato interno

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 000 000	2 900 000	3 620 000	2 992 206	3 520 000,00	2 823 383,25

Commento

Ex voce 14 01 04 01 ed ex articolo 14 02 01 (in parte)

Stanzamento destinato a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre altresì altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Stanzamento destinato a coprire le spese derivanti dalle azioni relative al completamento, al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno.

Lo stanziamento è destinato a sostenere la politica doganale e la politica fiscale dell'Unione e comprende azioni che non possono essere finanziate dai programmi Dogana 2020 e Fiscalis 2020.

Nei settori fiscale e doganale, lo stanziamento è destinato a coprire innanzitutto:

- spese per consultazioni, studi, analisi e valutazioni di impatto,
- attività di classificazione doganale e acquisizione di informazioni,
- investimenti in software,
- produzione e sviluppo di materiale pubblicitario, materiale destinato alla sensibilizzazione del pubblico e alla formazione.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione, secondo quanto stabilito dall'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
15 01	Spese amministrative del settore «Istruzione e cultura»		126 155 604	126 155 604	124 094 073	124 094 073	130 177 823,62	130 177 823,62
15 02	Erasmus per tutti		1 419 417 292	1 223 743 693	1 443 689 554	1 408 225 229	1 699 079 513,03	1 637 411 045,65

15 03	Orizzonte 2020	1	860 550 559	726 541 065	1 086 076 960	865 515 489	1 067 311 022,72	819 497 123,44
15 04	Europa creativa	3	164 243 000	172 671 587	175 715 000	161 120 291	189 997 745,46	172 018 780,88
Titolo 15 — Totale			2 570 366 455	2 249 111 949	2 829 575 587	2 558 955 082	3 086 566 104,83	2 759 104 773,59

CAPITOLO 15 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «ISTRUZIONE E CULTURA»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
15 01	Spese amministrative del settore «Istruzione e cultura»					
15 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei nel settore «Istruzione e cultura»	5.2	51 666 419	51 511 216	51 956 609,95	100,56 %
15 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Istruzione e cultura»					
15 01 02 01	Personale esterno	5.2	3 853 000	3 724 908	3 898 776,71	101,19 %
15 01 02 11	Altre spese di gestione	5.2	3 816 420	3 333 017	4 515 989,70	118,33 %
<i>Articolo 15 01 02 — Totale parziale</i>			7 669 420	7 057 925	8 414 766,41	109,72 %
15 01 03	Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione del settore «Istruzione e cultura»	5.2	3 228 316	3 294 977	3 838 398,50	118,90 %
15 01 04	Spese di sostegno per le attività e i programmi nel settore «Istruzione e cultura»					
15 01 04 01	Spese di sostegno per il programma Erasmus per tutti	1.1	11 000 000	10 274 000	10 002 010,00	90,93 %
15 01 04 02	Spese di sostegno per il programma Europa creativa	3	1 350 000	1 319 000	1 431 547,00	106,04 %
<i>Articolo 15 01 04 — Totale parziale</i>			12 350 000	11 593 000	11 433 557,00	92,58 %
15 01 05	Spese di sostegno per i programmi di ricerca e innovazione nel settore «Istruzione e cultura»					
15 01 05 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020	1.1	2 306 528	2 325 500	1 893 941,00	82,11 %
15 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020	1.1	700 000	700 000	700 000,00	100,00 %
15 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020	1.1	854 913	838 150	1 077 456,44	126,03 %
<i>Articolo 15 01 05 — Totale parziale</i>			3 861 441	3 863 650	3 671 397,44	95,08 %
15 01 06	Agenzie esecutive					
15 01 06 01	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura - Contributo del programma Erasmus per tutti	1.1	25 311 108	21 658 000	23 687 717,00	93,59 %
15 01 06 02	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura - Contributo del programma Europa creativa	3	12 979 900	16 030 000	16 532 259,00	127,37 %
<i>Articolo 15 01 06 — Totale parziale</i>			38 291 008	37 688 000	40 219 976,00	105,04 %
15 01 60	Spese di documentazione e di biblioteca	5.2	2 534 000	2 534 000	2 814 204,54	111,06 %
15 01 61	Spese di organizzazione di tirocini nei servizi dell'istituzione	5.2	6 555 000	6 551 305	7 828 913,78	119,43 %
Capitolo 15 01 — Totale			126 155 604	124 094 073	130 177 823,62	103,19 %

Articolo 15 01 01 — Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei nel settore «Istruzione e cultura»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
51 666 419	51 511 216	51 956 609,95

Articolo 15 01 02 — Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Istruzione e cultura»

Voce 15 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
3 853 000	3 724 908	3 898 776,71

Voce 15 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
3 816 420	3 333 017	4 515 989,70

Articolo 15 01 03 — Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione del settore «Istruzione e cultura»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
3 228 316	3 294 977	3 838 398,50

Articolo 15 01 04 — Spese di sostegno per le attività e i programmi nel settore «Istruzione e cultura»

Voce 15 01 04 01 — Spese di sostegno per il programma Erasmus per tutti

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
11 000 000	10 274 000	10 002 010,00

Commento

Ex voci 15 01 04 14, 15 01 04 17, 15 01 04 22 e 15 01 04 55

Stanzamento destinato a coprire costi relativi ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione, necessarie alla gestione del programma e al conseguimento dei suoi obiettivi; in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa quella istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione europea, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del presente regolamento, spese legate alle tecnologie dell'informazione destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del programma.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e)

a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 15 02.

Voce 15 01 04 02 — Spese di sostegno per il programma Europa creativa

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
1 350 000	1 319 000	1 431 547,00

Commento

Ex voci 15 01 04 44, 15 01 04 60 e 15 01 04 68

Stanziamento destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazioni e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento degli obiettivi del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre inoltre altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi dello spazio europeo di vicinato, secondo le procedure definite con tali paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 15 04.

Articolo 15 01 05 — Spese di sostegno per i programmi di ricerca e innovazione nel settore «Istruzione e cultura»

Voce 15 01 05 01 — Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
2 306 528	2 325 500	1 893 941,00

Commento

Ex articolo 15 01 01 (in parte) ed ex voce 15 01 05 01

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei che attuano programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020, corrispondenti all'organico ufficiale che partecipa alle azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, compresi i funzionari e gli agenti temporanei assegnati alle delegazioni dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 15 03.

Voce 15 01 05 02 — Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
700 000	700 000	700 000,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per il personale esterno che attua programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, incluso il personale esterno assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 15 03.

Voce 15 01 05 03 — Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
854 913	838 150	1 077 456,44

Commento

Ex voci 15 01 05 03 e 15 02 11 01 (in parte)

Stanziamiento destinato a coprire i costi relativi alle altre spese amministrative per l'insieme delle attività di gestione dei programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, incluse altre spese amministrative sostenute dal personale assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Stanziamiento destinato altresì a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazioni e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Esso è inoltre destinato a coprire le spese di assistenza tecnica e/o amministrativa connesse all'identificazione, preparazione, gestione, sorveglianza, audit e controllo del programma o dei progetti, quali ad esempio, ma non solo, conferenze, workshop, seminari, sviluppo e manutenzione dei sistemi IT, missioni, formazioni e spese di rappresentanza.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 15 03.

Articolo 15 01 06 — Agenzie esecutive

Voce 15 01 06 01 — Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura - Contributo del programma Erasmus per tutti

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
25 311 108	21 658 000	23 687 717,00

Commento

Ex voci 15 01 04 30 e 15 01 04 32

Stanziamento destinato a coprire i costi operativi dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura sostenuti per finanziare la partecipazione dell'Agenzia alla gestione dei programmi compresi nella rubrica 1a, il completamento dei programmi di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionali e il programma Gioventù in azione del quadro finanziario pluriennale 2007-2013, nonché a coprire i costi dell'Agenzia connessi alla gestione del programma Erasmus per tutti.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nella parte «Personale statutario» della sezione III — Commissione (volume 3).

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013 (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30).

Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45).

Decisione 2006/910/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2006, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che rinnova il programma di cooperazione in materia d'istruzione terziaria e d'istruzione e formazione professionali (GU L 346 del 9.12.2006, pag. 33).

Decisione 2006/964/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che istituisce un quadro per la cooperazione in materia di istruzione superiore, di formazione e di gioventù (GU L 397 del 30.12.2006, pag. 14).

Decisione n. 1298/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce il programma d'azione Erasmus Mundus 2009-2013 per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 83).

Atti di riferimento

Decisione 2009/336/CE della Commissione, del 20 aprile 2009, che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell'azione comunitaria nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 101 del 21.4.2009, pag. 26).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce «Erasmus per tutti», il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, presentata dalla Commissione il 23 novembre 2011 [COM(2011) 788 final].

Voce 15 01 06 02 — Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura - Contributo del programma Europa creativa

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
12 979 900	16 030 000	16 532 259,00

Commento

Ex voce 15 01 04 31

Stanziamiento destinato a coprire i costi operativi dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura sostenuti per finanziare la partecipazione dell'Agenzia alla gestione dei programmi compresi nella rubrica 3b del quadro finanziario pluriennale 2007-2013 (escluso il programma Gioventù in azione), nonché a coprire i costi operativi dell'Agenzia connessi alla gestione di programmi nell'ambito del programma Europa creativa.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi dello spazio europeo di vicinato, secondo le procedure definite con tali paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nella parte intitolata «Personale statutario» della sezione III — Commissione (volume 3).

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12).

Decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce il programma Cultura (2007-2013) (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 1).

Decisione n. 1041/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un programma di cooperazione nel settore audiovisivo con i paesi terzi (MEDIA Mundus) (GU L 288 del 4.11.2009, pag. 10).

Atti di riferimento

Decisione 2009/336/CE della Commissione, del 20 aprile 2009, che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell'azione comunitaria nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 101 del 21.4.2009, pag. 26).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa, presentata dalla Commissione il 23 novembre 2011 [COM(2011) 785 final].

Articolo 15 01 60 — Spese di documentazione e di biblioteca

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
2 534 000	2 534 000	2 814 204,54

Commento

Ex voce 15 01 60 01

Stanziamiento destinato a coprire:

- l'acquisto di libri, anche in formato elettronico, e altre pubblicazioni, l'aggiornamento di volumi esistenti,
- le spese per la rilegatura e altri lavori indispensabili per la conservazione delle opere e dei periodici,
- le spese di abbonamento ai giornali e ai periodici specializzati, e
- altre pubblicazioni specializzate, su supporto cartaceo e online.

Esso non copre le spese:

- delle sedi del Centro comune di ricerca, le cui spese sono imputate all'articolo 01 05 di ogni titolo interessato,
- degli uffici di rappresentanza della Commissione nell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03,
- della stessa natura o con la stessa destinazione sostenute al di fuori dell'Unione, imputate alla voce 01 03 02 dei titoli interessati.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 56 000 EUR.

Articolo 15 01 61 — Spese di organizzazione di tirocini nei servizi dell'istituzione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
6 555 000	6 551 305	7 828 913,78

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative a tirocini per laureati all'interno del servizio. Il tirocinio è destinato a fornire ai laureati una panoramica degli obiettivi e delle sfide dell'Unione, a illustrare loro le modalità di lavoro delle istituzioni e a offrire loro

la possibilità di migliorare le loro conoscenze effettuando un'esperienza lavorativa presso la Commissione.

Lo stanziamento copre la concessione di borse e altre spese a queste connesse (complemento per disabili, assicurazione infortuni e malattie, partecipazione alle spese per viaggi effettuati durante il tirocinio, in particolare all'inizio e alla fine dello stesso, e spese per l'organizzazione di eventi relativi al programma dei tirocini quali visite, spese d'accoglienza e di ricevimento). Lo stanziamento copre altresì le spese di valutazione per ottimizzare il programma e azioni di comunicazione e diffusione d'informazioni.

La selezione dei tirocinanti si basa su criteri trasparenti e oggettivi.

L'importo delle entrate con destinazione specifica conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario è stimato a 985 000 EUR.

CAPITOLO 15 02 — ERASMUS PER TUTTI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012		Pagame nti 2012/20 14
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
15 02	Erasmus per tutti								
15 02 01	<i>Promuovere l'eccellenza e la cooperazione nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù in Europa, migliorarne l'adeguatezza alle esigenze del mercato del lavoro e rafforzare la partecipazione dei giovani alla vita democratica in Europa</i>	1.1	1 331 256 892	897 175 183					
15 02 02	<i>Sviluppare a livello mondiale l'eccellenza nelle attività d'insegnamento e ricerca sull'integrazione europea (azione Jean Monnet)</i>	1.1	34 546 000	24 217 999					
15 02 03	<i>Sviluppare la dimensione europea nello sport</i>	1.1	16 167 000	9 333 711					
15 02 11	<i>Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP)</i>	1.1	17 428 900	17 428 900	17 384 900	17 384 900	21 093 616,64	17 433 900,00	100,03 %
15 02 12	<i>Fondazione europea per la formazione professionale (ETF)</i>	4	20 018 500	20 018 500	20 026 500	20 526 500	20 144 530,00	20 144 530,00	100,63 %
15 02 51	<i>Linea di completamento per l'apprendimento permanente, compreso il multilinguismo</i>	1.1	p.m.	222 376 600	1 252 739 154	1 236 692 667	1 462 353 135,27	1 419 606 425,56	638,38 %
15 02 53	<i>Linea di completamento per la gioventù e lo sport</i>	1.1	p.m.	30 000 000	145 539 000	127 457 227	187 988 961,93	175 054 140,98	583,51 %
15 02 77	<i>Progetti pilota e azioni preparatorie</i>								
15 02 77 01	Azione preparatoria — Programma di tipo Erasmus per gli apprendisti	1.1	—	p.m.	—	275 000	0,—	0,—	
15 02 77 03	Progetto pilota destinato a coprire i costi degli studi per studenti specializzandi in politica europea di vicinato (PEV) e delle attività accademiche connesse, tra cui l'istituzione della cattedra di PEV al campus di Natolin del Collegio d'Europa	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	579 935	0,—	179 300,99	
15 02 77 04	Progetto pilota — Politica europea di vicinato — Migliorare l'istruzione mediante borse di studio e scambi	1.1	—	p.m.	—	p.m.	0,—	9 402,00	
15 02 77 05	Azione preparatoria destinata a coprire i costi degli studi per specializzandi in politica europea di vicinato (PEV) e delle attività accademiche connesse nonché di altri moduli educativi, fra cui il funzionamento della cattedra di PEV al campus di Natolin del Collegio d'Europa	1.1	p.m.	700 000	4 000 000	2 600 000	3 500 000,00	2 800 000,00	400,00 %
15 02 77 06	Azione preparatoria — Amicus — Associazione degli Stati membri che attuano un servizio universale comunitario	1.1	—	p.m.	—	p.m.	0,—	9 745,32	
15 02 77 07	Azione preparatoria nel settore dello sport	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	209 000	0,—	865 410,41	
15 02 77 08	Azione preparatoria — Partenariati europei per lo sport	1.1	p.m.	2 492 800	4 000 000	2 500 000	3 999 269,19	1 308 190,39	52,48 %

	<i>Articolo 15 02 77 — Totale parziale</i>	p.m.	3 192 800	8 000 000	6 163 935	7 499 269,19	5 172 049,11	161,99 %
	Capitolo 15 02 — Totale	1 419 417 292	1 223 743 693	1 443 689 554	1 408 225 229	1 699 079 513,03	1 637 411 045,65	133,80 %

Articolo 15 02 01 — Promuovere l'eccellenza e la cooperazione nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù in Europa, migliorarne l'adeguatezza alle esigenze del mercato del lavoro e rafforzare la partecipazione dei giovani alla vita democratica in Europa

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti				
1 331 256 892	897 175 183				

Commento

Nuovo articolo

In linea con l'obiettivo generale, questo stanziamento è destinato a perseguire i seguenti obiettivi specifici nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù:

- migliorare il livello delle competenze e delle abilità fondamentali, in particolare sotto il profilo della loro adeguatezza alle esigenze del mercato del lavoro e alla società, e promuovere la partecipazione dei giovani alla vita democratica in Europa, segnatamente grazie a maggiori opportunità di mobilità ai fini di apprendimento per giovani, studenti, personale e animatori giovanili, e tramite il rafforzamento della cooperazione tra il mondo dell'istruzione, i giovani e il mercato del lavoro,
- migliorare la qualità, incoraggiare l'eccellenza nell'innovazione e accrescere la dimensione internazionale degli istituti d'istruzione e delle attività giovanili, in particolare mediante una maggiore cooperazione transnazionale tra le autorità scolastiche e di formazione, le organizzazioni giovanili e le altre parti interessate,
- promuovere l'affermazione di uno spazio europeo dell'apprendimento permanente, favorire riforme politiche a livello nazionale, sostenere l'ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione, anche per quanto riguarda l'apprendimento non formale, e sostenere la cooperazione europea nel settore giovanile, in particolare mediante una più stretta cooperazione politica, un migliore impiego degli strumenti di riconoscimento e trasparenza e la diffusione delle buone prassi,
- favorire la dimensione internazionale dell'istruzione, della formazione e della gioventù, in particolare per quanto riguarda l'istruzione superiore, aumentando l'attrattiva degli istituti di istruzione superiore dell'Unione e sostenendo l'azione esterna dell'UE, compresi i suoi obiettivi di sviluppo, mediante la promozione della mobilità e della cooperazione tra l'UE e gli istituti d'istruzione superiore dei paesi terzi e attraverso il potenziamento mirato delle capacità nei paesi terzi,
- migliorare l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue e promuovere la diversità linguistica.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce «Erasmus per tutti», il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, presentata dalla Commissione il 23 novembre 2011 [COM(2011) 788 final], in

particolare l'articolo 5.

Articolo 15 02 02 — Sviluppare a livello mondiale l'eccellenza nelle attività d'insegnamento e ricerca sull'integrazione europea (azione Jean Monnet)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
34 546 000	24 217 999		

Commento

Nuovo articolo

In linea con l'obiettivo generale, questo stanziamento è destinato a perseguire i seguenti obiettivi specifici dell'azione Jean Monnet:

- promuovere l'insegnamento e la ricerca sull'integrazione europea in tutto il mondo tra specialisti del mondo accademico, discenti e cittadini, in particolare mediante l'istituzione di cattedre Jean Monnet e altre attività accademiche e sostenendo altre attività di acquisizione delle conoscenze negli istituti d'istruzione superiore,
- sostenere le attività delle istituzioni accademiche o delle associazioni attive nel campo dell'integrazione europea e favorire l'istituzione del marchio di eccellenza Jean Monnet,
- sostenere le istituzioni accademiche europee che perseguono gli interessi dell'Europa,
- promuovere il dibattito politico e gli scambi tra i membri del mondo accademico e i responsabili politici sulle priorità strategiche dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce «Erasmus per tutti», il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, presentata dalla Commissione il 23 novembre 2011 [COM(2011) 788 final], in particolare l'articolo 5.

Articolo 15 02 03 — Sviluppare la dimensione europea nello sport

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
16 167 000	9 333 711		

Commento

Nuovo articolo

In linea con l'obiettivo generale, questo stanziamento è destinato a finanziare l'attuazione delle politiche dell'UE in settori che corrispondono agli obiettivi specifici (articolo 11) e alle attività (articolo 12) del capitolo.

Il capitolo Sport del programma «Erasmus per tutti» persegue i seguenti obiettivi specifici nel settore dello sport:

- contrastare le minacce transnazionali che incombono sullo sport quali il doping, le partite truccate, la violenza, il razzismo e l'intolleranza,
- sostenere la buona gestione nello sport e la duplice carriera degli atleti,
- promuovere l'inclusione sociale, le pari opportunità e l'attività fisica a vantaggio della salute aumentando la partecipazione alle attività sportive.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce «Erasmus per tutti», il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, presentata dalla Commissione il 23 novembre 2011 [COM(2011) 788 final], in particolare l'articolo 11.

Articolo 15 02 11 — Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
17 428 900	17 428 900	17 384 900	17 384 900	21 093 616,64	17 433 900,00

Commento

Ex voci 15 02 25 01 e 15 02 25 02

Stanziamento destinato a coprire le spese amministrative e per il personale del Centro nonché le spese operative relative al programma di lavoro.

Il centro deve informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti tra spese operative e amministrative. Su richiesta del centro, la Commissione notifica all'autorità di bilancio i trasferimenti effettuati tra stanziamenti operativi e amministrativi.

La tabella dell'organico del Centro è riportata nella parte intitolata «Personale statutario» della sezione III — Commissione (volume 3).

Il contributo dell'Unione per il 2014 è pari a un importo complessivo di 17 433 900 EUR. All'importo di 17 428 900 EUR iscritto a bilancio è aggiunto un importo di 5 000 EUR proveniente dal recupero delle eccedenze.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1).

Articolo 15 02 12 — Fondazione europea per la formazione professionale (ETF)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
20 018 500	20 018 500	20 026 500	20 526 500	20 144 530,00	20 144 530,00

Commento

Ex voci 15 02 27 01 e 15 02 27 02

Stanziamiento destinato a coprire le spese per il personale e l'amministrazione della Fondazione (titoli 1 e 2) nonché le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3).

Lo stanziamento è inoltre destinato a sostenere i paesi partner della regione del Mediterraneo nel riformare i rispettivi mercati del lavoro e sistemi di formazione professionale nonché nel promuovere il dialogo sociale e sostenere l'imprenditorialità.

La Fondazione è tenuta a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti tra spese operative e spese amministrative.

La tabella dell'organico della Fondazione è riportata nella parte intitolata «Personale statutario» della sezione III — Commissione (volume 3).

Il contributo dell'Unione per il 2014 è pari a un importo complessivo di 20 143 500 EUR. All'importo di 20 018 500 EUR iscritto a bilancio è aggiunto un importo di 125 000 EUR proveniente dal recupero delle eccedenze.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 82).

Articolo 15 02 51 — Linea di completamento per l'apprendimento permanente, compreso il multilinguismo

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	222 376 600	1 252 739 154	1 236 692 667	1 462 353 135,27	1 419 606 425,56

Commento

Ex articoli 15 02 02, 15 02 03, 15 02 09 e 15 02 22

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 2317/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, che istituisce un programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2004-2008) (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 1).

Decisione n. 1298/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce il programma d'azione Erasmus Mundus 2009-2013 per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 83).

Decisione 2006/910/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2006, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che rinnova il programma di cooperazione in materia d'istruzione terziaria e d'istruzione e formazione professionali (GU L 346 del 9.12.2006, pag. 33).

Decisione 2006/964/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che istituisce un quadro per la cooperazione in materia di istruzione superiore, di formazione e di gioventù (GU L 397 del 30.12.2006, pag. 14).

Decisione 1999/382/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitario in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci» (GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 33).

Decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «Socrate» (GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1).

Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa a un quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6).

Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45).

Articolo 15 02 53 — Linea di completamento per la gioventù e lo sport

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	30 000 000	145 539 000	127 457 227	187 988 961,93	175 054 140,98

Commento

Ex Articoli 15 05 06, 15 05 09 e 15 05 55

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2000, che istituisce il programma d'azione comunitaria «Gioventù» (GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1).

Decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013 (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30).

Articolo 15 02 77 — Progetti pilota e azioni preparatorie

Voce 15 02 77 01 — Azione preparatoria — Programma di tipo Erasmus per gli apprendisti

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	275 000	0,—	0,—

Commento

Ex articolo 15 02 23

Voce destinata a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 15 02 77 03 — Progetto pilota destinato a coprire i costi degli studi per studenti specializzandi in politica europea di vicinato (PEV) e delle attività accademiche connesse, tra cui l'istituzione della cattedra di PEV al campus di Natolin del Collegio d'Europa

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	579 935	0,—	179 300,99

Commento

Ex articolo 15 02 31

Voce destinata a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 15 02 77 04 — Progetto pilota — Politica europea di vicinato — Migliorare l'istruzione mediante borse di studio e scambi

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	p.m.	0,—	9 402,00

Commento

Ex articolo 15 02 32

Voce destinata a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 15 02 77 05 — Azione preparatoria destinata a coprire i costi degli studi per specializzandi in politica europea di vicinato (PEV) e delle attività accademiche connesse nonché di altri moduli educativi, fra cui il funzionamento della cattedra di PEV al campus di Natolin del Collegio d'Europa

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	700 000	4 000 000	2 600 000	3 500 000,00	2 800 000,00

Commento

Ex articolo 15 02 33

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Stanziamiento destinato a coprire i costi degli studi per persone provenienti dai paesi interessati dalla politica europea di vicinato (PEV) e specializzandi in PEV nonché delle attività accademiche connesse, fra cui il funzionamento sostenibile della cattedra di PEV al campus di Natolin del Collegio d'Europa come pure di altri moduli operativi.

La politica europea di vicinato, recentemente riesaminata alla luce della Primavera araba, prevista nelle rispettive decisioni e risoluzioni della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo, e in considerazione dell'Unione per il Mediterraneo e del partenariato orientale, che riguardano direttamente il vicinato meridionale e quello orientale, richiede la preparazione dei futuri interlocutori dell'Unione e dei paesi vicini, vale a dire del personale incaricato delle mansioni connesse alla PEV dell'Unione. Tale personale dovrebbe essere in possesso di una conoscenza esauriente e professionale del contenuto e dello spirito delle politiche, delle leggi e delle istituzioni dell'Unione, nonché dell'acquis dell'Unione, e quindi anche della PEV. Ciò richiede un'offerta mirata e di alto livello, che può essere fornita solamente da un istituto accademico riconosciuto e altamente specializzato quale il Collegio d'Europa. I due campus del Collegio d'Europa, quello di Bruges, in Belgio, vicino alle istituzioni e agli esperti dell'Unione, e quello di Natolin/Varsavia, in Polonia, specializzato nelle politiche extracomunitarie in materia di vicinato e frontiere (l'Agenzia Frontex ha sede a Varsavia) nel quadro della cattedra di PEV già istituita grazie ai fondi dell'Unione, sono i più qualificati per offrire un programma ad hoc ed altri moduli educativi.

Viste le esperienze positive acquisite con quest'azione preparatoria, la Commissione europea dovrebbe garantire, nell'ambito del prossimo Quadro finanziario pluriennale, che questa linea di bilancio con i propri scopi specifici sia mantenuta in modo sostenibile.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 15 02 77 06 — Azione preparatoria — Amicus — Associazione degli Stati membri che attuano un servizio universale comunitario

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	p.m.	0,—	9 745,32

Commento

Ex articolo 15 05 10

Voce destinata a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 15 02 77 07 — Azione preparatoria nel settore dello sport

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	209 000	0,—	865 410,41

Commento

Ex articolo 15 05 11

Voce destinata a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 15 02 77 08 — Azione preparatoria — Partenariati europei per lo sport

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	2 492 800	4 000 000	2 500 000	3 999 269,19	1 308 190,39

Commento

Ex articolo 15 05 20

Stanzamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

L'azione preparatoria prevede l'elaborazione di un programma nel settore dello sport per il periodo successivo al 2013. Essa sperimenterà la fattibilità e l'utilità di idee e concetti esistenti, con l'obiettivo di creare una dimensione europea nello sport.

L'obiettivo dell'azione preparatoria consiste nello sperimentare partenariati e reti europei e nel favorire lo scambio di prassi corrette. In particolare, essa sarà incentrata sui seguenti aspetti:

- la lealtà nelle competizioni sportive, attraverso il sostegno a misure che prevenivano fenomeni quali le partite truccate,
- l'integrità fisica e morale degli sportivi e le condizioni di formazione dei minori,
- il ruolo dello sport come attività fisica atta a migliorare lo stato di salute, in particolare degli anziani,
- azioni di sensibilizzazione per la protezione della salute dei giovani atleti attraverso il monitoraggio e i controlli medici,
- la mobilità nello sport, nella fattispecie per i volontari, gli allenatori e il personale delle organizzazioni sportive senza scopo di lucro,
- attività di sensibilizzazione riguardo alla funzione sociale ed educativa dello sport,
- competizioni sportive congiunte transfrontaliere in regioni e Stati membri vicini,
- campagne di sensibilizzazione e di raccolta di informazioni sugli «sport autoctoni» che fanno parte del patrimonio culturale europeo condiviso,
- l'inclusione sociale e i progetti a sostegno delle comunità locali; un'organizzazione sportiva può dimostrare il proprio valore aggiunto anche su questioni non connesse allo sport.

In tutti questi settori occorre tenere conto delle necessità locali per quanto attiene alla struttura della popolazione e dell'età, all'inclusione, all'integrazione, all'accessibilità, all'isolamento sociale, alla forma fisica e alla salute.

Lo stanziamento dovrebbe essere destinato in parte a sostenere l'iniziativa «Capitale europea dello sport» istituita da ACES Europe (l'associazione delle capitali e città europee dello sport), segnatamente al fine di migliorare la gestione dell'organizzazione, e in particolare le procedure di selezione e conferimento dei riconoscimenti, estendendo la copertura geografica e alzando il profilo dell'iniziativa.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 15 03 — ORIZZONTE 2020

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziameti 2013		Esecuzione 2012		Pagame nti 2012/20 14
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
15 03	Orizzonte 2020								
15 03 01	Eccellenza scientifica								
15 03 01 01	Azioni Marie Skłodowska-Curie - Generare nuove competenze e innovazione	1.1	625 490 915	57 002 709					
	<i>Articolo 15 03 01 — Totale parziale</i>		625 490 915	57 002 709					
15 03 05	Istituto europeo di innovazione e tecnologia - Integrare il triangolo della conoscenza dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione								
15 03 50	Stanziameti provenienti dalla partecipazione di Stati terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico	1.1	235 059 644	121 406 196					
15 03 50 01	Stanziameti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)	1.1	p.m.	p.m.					
15 03 50 02	Stanziameti provenienti dalla partecipazione di Stati terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (prima del 2014)	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	48 090 417,37	35 900 400,80	
	<i>Articolo 15 03 50 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	48 090 417,37	35 900 400,80	
15 03 51	Completamento del precedente programma quadro di ricerca - Settimo programma quadro (2007-2013)	1.1	p.m.	497 574 108	963 502 000	771 275 000	937 202 742,79	714 766 019,28	143,65 %
15 03 53	Linea di completamento per l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia	1.1	p.m.	50 059 452	122 574 960	93 740 589	81 020 666,16	68 332 105,16	136,50 %
15 03 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
15 03 77 01	Articolo 15 07 79 — Progetto pilota — Partenariati per la conoscenza	1.1	p.m.	498 600	p.m.	499 900	997 196,40	498 598,20	100,00 %
	<i>Articolo 15 03 77 — Totale parziale</i>		p.m.	498 600	p.m.	499 900	997 196,40	498 598,20	100,00 %
	Capitolo 15 03 — Totale		860 550 559	726 541 065	1 086 076 960	865 515 489	1 067 311 022,72	819 497 123,44	112,79 %

Commento

Il presente commento è applicabile a tutte le linee di bilancio del presente capitolo.

Questo stanziamento sarà utilizzato per Orizzonte 2020, il programma quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione, che copre il periodo 2014-2020.

Il programma svolge un ruolo centrale nell'attuazione dell'iniziativa faro Europa 2020 «L'Unione dell'innovazione» e altre iniziative

faro, in particolare «Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse», «Una politica industriale per l'era della globalizzazione» e «Un'agenda digitale europea», nonché nello sviluppo e nel funzionamento dello Spazio europeo della ricerca (SER). Orizzonte 2020 contribuisce a costruire un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione in tutta l'Unione mediante la mobilitazione di finanziamenti supplementari sufficienti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione.

Il programma quadro ha come obiettivi generali quelli stabiliti dall'articolo 179 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e intende contribuire alla creazione di una società della conoscenza fondata sullo Spazio europeo della ricerca, favorendo la cooperazione transnazionale nell'Unione a tutti i livelli, portando il dinamismo, la creatività e l'eccellenza della ricerca europea ai limiti della conoscenza, rafforzando in termini quantitativi e qualitativi le risorse umane per la ricerca e la tecnologia e le capacità di innovazione in tutta l'Europa e assicurandone un uso ottimale.

Sono imputati su tali articoli e voci anche le spese per riunioni, conferenze, workshop e seminari di alto livello scientifico e tecnologico e d'interesse europeo organizzati dalla Commissione, il finanziamento di analisi e valutazioni di alto livello scientifico e tecnologico effettuate per conto dell'Unione al fine di esplorare nuovi settori di ricerca adeguati per l'azione dell'Unione, nel contesto tra l'altro dello Spazio europeo della ricerca, nonché azioni volte a monitorare e diffondere i risultati dei programmi, comprese le azioni svolte a titolo dei precedenti programmi quadro.

Questo stanziamento sarà utilizzato conformemente alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione «Orizzonte 2020» (2014-2020), presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011 [COM(2011) 810 final].

Agli stanziamenti iscritti al presente capitolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Per alcuni di questi progetti è prevista la possibilità per paesi terzi o istituti di paesi terzi di prendere parte alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica. I contributi finanziari saranno iscritti alle voci 6 0 1 3 e 6 0 1 5 dello stato delle entrate e potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti da Stati partecipanti alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica saranno iscritte alla voce 6 0 1 6 dello stato delle entrate e potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti da contributi alle attività dell'Unione di enti esterni saranno iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate e potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Gli stanziamenti supplementari saranno iscritti alla voce 15 03 50 01.

Gli stanziamenti amministrativi del presente capitolo saranno iscritti al capitolo 15 01 05.

Articolo 15 03 01 — Eccellenza scientifica

Commento

Questa priorità di Orizzonte 2020 mira a rafforzare ed estendere l'eccellenza della base di conoscenze scientifiche dell'Unione e a garantire un flusso costante di ricerca di livello mondiale per assicurare la competitività dell'Europa a lungo termine. Sosterrà le idee migliori, svilupperà i talenti in Europa, darà ai ricercatori accesso ad infrastrutture di ricerca prioritarie e farà dell'Europa un luogo attraente per i migliori ricercatori del mondo. Le azioni di ricerca da finanziare saranno determinate in funzione delle esigenze e delle opportunità della scienza, senza priorità tematiche decise in modo aprioristico. Il programma di ricerca sarà stabilito in stretta collaborazione con la comunità scientifica e la ricerca sarà finanziata in base all'eccellenza.

Voce 15 03 01 01 — Azioni Marie Skłodowska-Curie - Generare nuove competenze e innovazione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
625 490 915	57 002 709		

Commento

Nuova voce

L'Europa ha bisogno di una base di risorse umane forte e creativa, mobile tra paesi e settori, e deve saper attrarre i migliori ricercatori, europei e non. Quest'obiettivo sarà conseguito in particolare strutturando e rafforzando l'eccellenza in una parte importante della formazione iniziale di elevata qualità dei ricercatori all'inizio della carriera e dei dottorandi, e finanziando opportunità professionali interessanti per ricercatori esperti nei settori sia pubblico che privato. I ricercatori sono incoraggiati a muoversi tra paesi, settori e discipline al fine di rafforzare le loro potenzialità creative e innovative.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011 [COM(2011) 809 final].

Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011 [COM(2011) 811 final], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c).

Articolo 15 03 05 — Istituto europeo di innovazione e tecnologia - Integrare il triangolo della conoscenza dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
235 059 644	121 406 196		

Commento

Nuovo articolo

Stanziamiento destinato a coprire le spese di personale e amministrative nonché le spese operative relative al programma di lavoro dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), comprese le Comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) designate dall'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT).

L'EIT è tenuto a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative. Se richiesto dall'EIT, la Commissione provvede a notificare all'autorità di bilancio gli eventuali storni effettuati tra stanziamenti operativi e amministrativi.

Nel quadro dell'agenda strategica per l'innovazione dell'EIT (ASI) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, proposta adottata dalla Commissione europea il 30 novembre 2011, l'EIT contribuirà all'obiettivo generale e alle priorità del programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020, mirando specificamente ad integrare il triangolo della conoscenza dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione. L'EIT intende spronare la capacità di innovazione dell'Europa, cosa quanto mai necessaria, e si prefigge l'obiettivo generale di creare un nuovo strumento europeo capace di generare la fondamentale crescita economica e i benefici che ne derivano per la società grazie all'innovazione, contribuendo a trasformare le idee innovative in prodotti e servizi in grado di creare crescita sostenibile e occupazione.

Le Comunità della conoscenza e dell'innovazione costituiscono la base operativa dell'EIT. Si tratta di partenariati basati sull'eccellenza che riuniscono l'intero web dell'innovazione al fine di offrire nuove opportunità per l'innovazione in Europa e produrre effetti concreti in termini di creazione di nuove imprese e di benefici per la società. Esse affrontano tematiche incentrate sull'innovazione e incorporano organismi di ricerca pubblici e privati, industrie innovative, istituti d'istruzione superiore, investitori, start-up e spin-off. Le prime tre CCI sono state designate nel dicembre 2009 e affrontano le seguenti problematiche sociali: attenuazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi (CCI Clima), energia sostenibile (CCI InnoEnergy) e futura società dell'informazione e della comunicazione (EIT ICT Labs).

L'EIT intende produrre effetti tangibili nei seguenti settori:

- affrontare le sfide sociali fondamentali: le CCI combinano competenze interdisciplinari per garantire risposte innovative e di portata mondiale alle complesse sfide sociali,
- definire un quadro di condizioni chiare favorevoli alle imprese: dare concretezza alle nuove idee trasformandole in nuovi prodotti, servizi od opportunità commerciali sarà il principale parametro per misurare il successo dell'EIT e delle CCI,
- incrementare la libera circolazione delle conoscenze attraverso la coubicazione: le CCI sono organizzate intorno a centri di coubicazione - siti geografici nelle cui immediate vicinanze è concentrata gran parte della catena dell'innovazione, se non tutta. Si pone l'accento sulla provenienza eterogenea delle persone (industria, PMI, mondo accademico, nazionalità, sesso, disciplina ecc.) che lavorano in contatto diretto, con conseguente grande mobilità delle conoscenze,
- creare una nuova generazione di imprenditori: le persone animate da spirito imprenditoriale sono i motori dell'innovazione perché mantengono in movimento le nostre economie e le nostre società. L'EIT promuove l'insegnamento dell'imprenditorialità come elemento chiave dei programmi di master e di dottorato delle CCI, spostando l'accento dall'«apprendimento basato sulla teoria» all'«apprendimento attraverso la pratica». I programmi di master e di dottorato forniranno agli studenti le competenze imprenditoriali necessarie per avere successo nell'economia della conoscenza, con particolare attenzione ai risultati dell'apprendimento e all'impiego di metodi d'insegnamento innovativi.

Gli obiettivi strategici dell'EIT per questo periodo consistono nel consolidare e mettere in sinergia i propri interventi e nel prepararsi a realizzare le priorità definite nell'agenda strategica per l'innovazione (2014-2020): in primo luogo, incentivando la crescita, le sue ripercussioni e la sostenibilità attraverso il rafforzamento della collaborazione con le tre CCI esistenti e creando al tempo stesso nuove CCI. Procedendo gradatamente alla creazione di nuove CCI, l'EIT farà in modo di portare a nove il totale di CCI nel periodo 2014-2020 (con la creazione di 40-50 centri di coubicazione in tutta l'UE); in secondo luogo, rafforzando gli effetti dell'EIT mediante la promozione dell'innovazione basata sull'imprenditorialità in tutta l'Unione europea e la diffusione su ampia scala di nuovi modelli di innovazione in grado di attrarre e sviluppare talenti in ogni regione europea; in terzo luogo, introducendo nuovi strumenti che, insieme alla verifica dei risultati, producano effetti concreti.

La tabella dell'organico dell'EIT è riportata nella parte intitolata «Personale statutario» della sezione III — Commissione (volume 3).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011 [COM(2011) 809 final], ed in particolare l'articolo 5, paragrafo 4.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione tecnologica, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2012 [COM(2012) 817 final].

Articolo 15 03 50 — Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di Stati terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico

Voce 15 03 50 01 — Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
p.m.	p.m.		

Commento

Nuova voce

Articolo destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da paesi terzi (non Spazio economico europeo) che partecipano ad attività di ricerca e sviluppo tecnologico, nel periodo 2014-2020.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Voce 15 03 50 02 — Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di Stati terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (prima del 2014)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	48 090 417,37	35 900 400,80

Commento

Ex articolo 15 07 78

Articolo destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da Stati terzi (non Spazio economico europeo) che partecipano ad attività di ricerca e sviluppo tecnologico, nel periodo precedente il 2014.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Articolo 15 03 51 — Completamento del precedente programma quadro di ricerca - Settimo programma quadro (2007-2013)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	497 574 108	963 502 000	771 275 000	937 202 742,79	714 766 019,28

Commento

Ex articolo 15 07 77

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/973/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Persone» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 269).

15 04 01	Rafforzare la capacità finanziaria dei settori culturali e creativi, in particolare per le PMI e le organizzazioni	3	9 000 000	6 500 000					
15 04 02	Sostenere l'attività del settore culturale all'interno e all'esterno delle frontiere europee e promuovere la circolazione e la mobilità transnazionali	3	52 922 000	28 577 000					
15 04 03	Sostenere l'attività del settore MEDIA all'interno e all'esterno delle frontiere europee e promuovere la circolazione e la mobilità transnazionali	3	102 321 000	56 300 684					
15 04 51	Completamento di programmi/azioni nel campo della cultura e dell'apprendimento delle lingue	3	p.m.	26 615 566	59 656 000	53 774 703	63 796 934,50	56 408 444,56	211,94 %
15 04 53	Completamento dei programmi MEDIA precedenti	3	p.m.	53 000 000	112 609 000	105 295 588	123 018 815,96	113 589 085,50	214,32 %
15 04 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
15 04 77 01	Progetto pilota – Economia della diversità culturale	3	p.m.	139 264	250 000	350 000	696 320,00	0,—	
15 04 77 02	Progetto pilota — Mobilità degli artisti	3	—	p.m.	—	p.m.	0,—	420 808,30	
15 04 77 03	Azione preparatoria — Cultura nelle relazioni esterne	3	p.m.	339 973	200 000	200 000	485 675,00	0,—	
15 04 77 04	Progetto pilota — una piattaforma europea per i festival	3	p.m.	200 000	1 000 000	500 000			
15 04 77 06	Azione preparatoria — Circolazione delle opere audiovisive in un ambiente digitale	3	p.m.	999 100	2 000 000	1 000 000	2 000 000,00	1 600 442,52	160,19 %
	Articolo 15 04 77 — Totale parziale		p.m.	1 678 337	3 450 000	2 050 000	3 181 995,00	2 021 250,82	120,43 %
	Capitolo 15 04 — Totale		164 243 000	172 671 587	175 715 000	161 120 291	189 997 745,46	172 018 780,88	99,62 %

Articolo 15 04 01 — Rafforzare la capacità finanziaria dei settori culturali e creativi, in particolare per le PMI e le organizzazioni

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
9 000 000	6 500 000		

Commento

Nuovo articolo

Stanziamiento destinato a finanziare le seguenti misure correlate alla sezione transettoriale del programma Europa creativa:

lo strumento relativo al settore culturale e creativo si concentrerà sui settori omonimi e avrà le seguenti priorità: facilitare l'accesso al credito per le piccole e medie imprese e per le organizzazioni operanti nei settori culturali e creativi europei; migliorare la capacità delle istituzioni finanziarie di valutare i progetti culturali e creativi, anche in termini di assistenza tecnica e di misure per la creazione di reti.

Tale finalità sarà conseguita:

- fornendo garanzie ai competenti intermediari finanziari dei paesi che partecipano al programma Europa creativa,
- dotando gli intermediari finanziari di ulteriori competenze e capacità di valutazione dei rischi legati agli operatori dei settori culturali e creativi.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali

per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi dello spazio europeo di vicinato, secondo le procedure definite con tali paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 3 4 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

I rimborsi provenienti da strumenti finanziari a norma dell'articolo 140, paragrafo 6, del regolamento finanziario, inclusi i rimborsi di capitale, le garanzie rilasciate e il rimborso del capitale dei prestiti, versati alla Commissione e iscritti alla voce 6 3 4 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera i), del regolamento finanziario.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa, presentata dalla Commissione il 23 novembre 2011 [COM(2011) 785 final], ed in particolare l'articolo 5, lettere c) e d).

Articolo 15 04 02 — Sostenere l'attività del settore culturale all'interno e all'esterno delle frontiere europee e promuovere la circolazione e la mobilità transnazionali

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
52 922 000	28 577 000		

Commento

Nuovo articolo

Stanziamento destinato a finanziare le seguenti misure correlate alla sezione Cultura del programma Europa creativa:

- sostenere le azioni attraverso le quali gli operatori acquisiscono le competenze e il know-how che favoriscono l'adeguamento alle tecnologie digitali, compresa la sperimentazione di nuovi approcci relativi alla creazione del pubblico e ai modelli d'impresa,
- sostenere le azioni che consentono agli operatori di internazionalizzare la loro carriera in Europa e nel mondo,
- sostenere il rafforzamento degli operatori europei e delle reti culturali internazionali al fine di facilitare l'accesso a opportunità professionali.

Nel campo della promozione della circolazione transnazionale le priorità sono:

- sostenere le tournée, le manifestazioni e le mostre internazionali,
- sostenere la circolazione della letteratura europea,
- sostenere la creazione del pubblico come strumento per stimolare l'interesse nei confronti delle opere culturali europee.

Misure di sostegno della sezione Cultura

La sezione Cultura fornisce un sostegno alle seguenti misure:

- le misure di cooperazione transnazionale che riuniscono operatori di vari paesi nello svolgimento di attività settoriali o transettoriali,
- le attività di organismi europei comprendenti reti di operatori di vari paesi,
- le attività delle organizzazioni che costituiscono una piattaforma promozionale europea per lo sviluppo di nuovi talenti e

stimolano la circolazione degli artisti e delle opere con un effetto di sistema e su vasta scala,

- il sostegno alla traduzione letteraria,
- le azioni specifiche volte a dare maggiore visibilità alla ricchezza e alla diversità delle culture europee e a stimolare il dialogo interculturale e la comprensione reciproca, compresi i premi culturali europei, il marchio del patrimonio europeo e le capitali europee della cultura.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi dello spazio europeo di vicinato, secondo le procedure definite con tali paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa, presentata dalla Commissione il 23 novembre 2011 [COM(2011) 785 final], ed in particolare l'articolo 5, lettere a) e b).

Articolo 15 04 03 — Sostenere l'attività del settore MEDIA all'interno e all'esterno delle frontiere europee e promuovere la circolazione e la mobilità transnazionali

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
102 321 000	56 300 684		

Commento

Nuovo articolo

Stanziamento destinato a finanziare le seguenti misure correlate alla sezione MEDIA del programma Europa creativa:

- agevolare l'acquisizione di competenze e lo sviluppo di reti e in particolare incoraggiare l'uso delle tecnologie digitali in modo da garantire l'adeguamento all'evoluzione del mercato,
- aumentare la capacità degli operatori del settore audiovisivo di sviluppare opere audiovisive che abbiano le potenzialità per circolare in Europa e nel mondo, e agevolare le coproduzioni europee e internazionali, anche con emittenti televisive,
- incoraggiare gli scambi tra imprese facilitando l'accesso degli operatori del settore audiovisivo ai mercati e agli strumenti d'impresa, in modo da dare maggiore visibilità ai loro progetti sui mercati europei e internazionali,
- sostenere la distribuzione nelle sale cinematografiche mediante il marketing transnazionale, il branding, la distribuzione e la presentazione di progetti audiovisivi,
- sostenere il marketing e la distribuzione transnazionali su piattaforme online,

- sostenere la creazione del pubblico come strumento per stimolare l'interesse nei confronti delle opere audiovisive, in particolare attraverso le attività di promozione, le manifestazioni, l'alfabetizzazione cinematografica e i festival del cinema,
- promuovere nuove forme di distribuzione flessibili per consentire la nascita di nuovi modelli d'impresa.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi dello spazio europeo di vicinato, secondo le procedure definite con tali paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa, presentata dalla Commissione il 23 novembre 2011 [COM(2011) 785 final], ed in particolare l'articolo 5, lettere a) e b).

Articolo 15 04 51 — Completamento di programmi/azioni nel campo della cultura e dell'apprendimento delle lingue

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	26 615 566	59 656 000	53 774 703	63 796 934,50	56 408 444,56

Commento

Ex articoli 15 04 44 e 15 04 50 ed ex voce 15 04 09 01

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 febbraio 2000, che istituisce il programma «Cultura 2000»

(GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1).

Decisione n. 792/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 40).

Decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce il programma Cultura (2007-2013) (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 1).

Decisione n. 1194/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo (GU L 303 del 22.11.2011, pag. 1).

Articolo 15 04 53 — Completamento dei programmi MEDIA precedenti

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	53 000 000	112 609 000	105 295 588	123 018 815,96	113 589 085,50

Commento

Ex voci 15 04 09 02, 15 04 66 01 e 15 04 68

Stanziamanto destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione 2000/821/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005) (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 82).

Decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA-formazione) (2001-2005) (GU L 26 del 27.1.2001, pag. 1).

Decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12).

Decisione n. 1041/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un programma di cooperazione nel settore audiovisivo con i paesi terzi (MEDIA Mundus) (GU L 288 del 4.11.2009, pag. 10).

Articolo 15 04 77 — Progetti pilota e azioni preparatorie

Voce 15 04 77 01 — Progetto pilota – Economia della diversità culturale

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	139 264	250 000	350 000	696 320,00	0,—

Commento

Ex articolo 15 04 10

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 15 04 77 02 — Progetto pilota — Mobilità degli artisti

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	p.m.	0,—	420 808,30

Commento

Ex articolo 15 04 45

Voce destinata a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 15 04 77 03 — Azione preparatoria — Cultura nelle relazioni esterne

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	339 973	200 000	200 000	485 675,00	0,—

Commento

Ex articolo 15 04 46

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

L'azione preparatoria è destinata all'elaborazione di una proposta di azioni strategiche per la cultura nelle relazioni esterne europee, che associ le parti interessate ad un livello superiore in Europa e i rappresentanti di paesi terzi, istituzioni culturali e ONG.

In quest'ottica le sessioni di lavoro sono intese a mobilitare risorse per la cooperazione culturale e ad elaborare una definizione UE del suo potenziale impatto culturale.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 15 04 77 04 — Progetto pilota — una piattaforma europea per i festival

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti		
p.m.	200 000	1 000 000	500 000		

Commento

Ex articolo 15 04 48

Stanzamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

La creazione di una piattaforma europea per i festival nell'Unione europea:

- crea valore aggiunto aumentando la partecipazione dei cittadini ai festival europei,
- integra gli sforzi dei festival nello sviluppo della strategia Europa 2020 per la crescita e l'occupazione,
- conferisce visibilità alle attività festivaliere a livello locale e regionale e agli eventi legati al patrimonio culturale,
- promuove il turismo culturale quale parte del nuovo trattato,
- garantisce lo sviluppo di reti sostenibili e un ampio processo di comunicazione con i cittadini.

Il progetto pilota moltiplica l'energia dei festival e contribuisce alla promozione di un'Europa intelligente, inclusiva e sostenibile.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 15 04 77 06 — Azione preparatoria — Circolazione delle opere audiovisive in un ambiente digitale

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	999 100	2 000 000	1 000 000	2 000 000,00	1 600 442,52

Commento

Ex voce 15 04 66 03

Stanzamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Il suo obiettivo è quello di fornire informazioni sul grado di complementarità tra le diverse piattaforme di distribuzione disponibili per i film europei: distribuzione cinematografica, VOD, DVD ed eventualmente televisione.

L'azione preparatoria sperimenterà l'impatto di una distribuzione simultanea o semisimultanea su tutte le piattaforme di distribuzione disponibili e in più territori. Affinché questo tipo di esperimento risulti utile, devono essere rispettati due criteri:

- occorre incentrare l'azione su film le cui «finestre» di distribuzione sono inadatte, vale a dire opere per le quali la distribuzione cinematografica risulta problematica (mancanza di un distributore, distribuzione limitata, primo film ecc.),
- occorre coinvolgere un numero minimo di film (almeno trenta) e un numero significativo di territori. Questo criterio dimensionale è essenziale se da tale azione preparatoria si devono trarre conclusioni significative.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

TITOLO 16 — COMUNICAZIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
16 01	Spese amministrative del settore «Comunicazione»		128 634 584	128 634 584	128 923 159	128 923 159	128 705 485,41	128 705 485,41
16 02	Promozione della cittadinanza europea	3	21 050 000	26 535 600	29 080 000	28 793 787	29 087 891,61	30 647 733,59
16 03	Azioni di comunicazione		86 430 000	91 713 000	107 239 000	94 611 995	107 112 672,80	98 583 705,19
	Titolo 16 — Totale		236 114 584	246 883 184	265 242 159	252 328 941	264 906 049,82	257 936 924,19

CAPITOLO 16 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COMUNICAZIONE»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
16 01	Spese amministrative del settore «Comunicazione»					
16 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei nel settore «Comunicazione»					
16 01 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei nel settore «Comunicazione»	5.2	66 058 467	64 377 063	61 925 911,93	93,74 %
	<i>Articolo 16 01 01 — Totale parziale</i>		66 058 467	64 377 063	61 925 911,93	93,74 %
16 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Comunicazione»					
16 01 02 01	Personale esterno della direzione generale della «Comunicazione»: sedi	5.2	6 203 616	6 174 557	8 846 607,14	142,60 %
16 01 02 03	Personale esterno della direzione generale della «Comunicazione»: rappresentanze della Commissione	5.2	16 868 000	16 264 200	16 407 004,70	97,27 %
16 01 02 11	Altre spese di gestione della direzione generale della «Comunicazione»: sedi	5.2	3 730 914	3 365 317	3 542 110,33	94,94 %
	<i>Articolo 16 01 02 — Totale parziale</i>		26 802 530	25 804 074	28 795 722,17	107,44 %
16 01 03	Spese relative ad apparecchiature e servizi della tecnologia di informazione e comunicazione, spese relative a edifici e altre spese di funzionamento del settore «Comunicazione»					
16 01 03 01	Spese relative ad apparecchiature e servizi della tecnologia di informazione e comunicazione della direzione generale della «Comunicazione»: sedi	5.2	4 127 587	4 074 022	4 543 495,74	110,08 %
16 01 03 03	Immobili e spese connesse della direzione generale della «Comunicazione»: rappresentanze della Commissione	5.2	26 806 000	26 531 000	25 262 681,37	94,24 %
	<i>Articolo 16 01 03 — Totale parziale</i>		30 933 587	30 605 022	29 806 177,11	96,36 %
16 01 04	Spese di sostegno per le attività nel settore «Comunicazione»					
16 01 04 01	Spese di sostegno per il programma «Europa per i cittadini»	3	148 000	250 000	228 918,64	154,67 %
16 01 04 02	Spese di sostegno per azioni di comunicazione	3	1 185 000	3 200 000	3 197 127,09	269,80 %
	<i>Articolo 16 01 04 — Totale parziale</i>		1 333 000	3 450 000	3 426 045,73	257,02 %
16 01 06	Agenzie esecutive					
16 01 06 01	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura - Contributo del programma «Europa per i cittadini»	3	2 190 000	3 370 000	3 408 633,07	155,65 %

16 01 60	Articolo 16 01 06 — Totale parziale		2 190 000	3 370 000	3 408 633,07	155,65 %
	Acquisto di informazioni	5.2	1 317 000	1 317 000	1 342 995,40	101,97 %
	Capitolo 16 01 — Totale		128 634 584	128 923 159	128 705 485,41	100,06 %

Articolo 16 01 01 — Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei nel settore «Comunicazione»

Voce 16 01 01 01 — Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei nel settore «Comunicazione»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
66 058 467	64 377 063	61 925 911,93

Articolo 16 01 02 — Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Comunicazione»

Voce 16 01 02 01 — Personale esterno della direzione generale della «Comunicazione»: sedi

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
6 203 616	6 174 557	8 846 607,14

Voce 16 01 02 03 — Personale esterno della direzione generale della «Comunicazione»: rappresentanze della Commissione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
16 868 000	16 264 200	16 407 004,70

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la retribuzione, le indennità forfetarie relative al lavoro straordinario e la quota a carico del datore di lavoro dei contribuiti versati al regime di sicurezza sociale degli agenti locali, degli agenti contrattuali e del personale delle agenzie assegnati alle rappresentanze della Commissione nell'Unione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 4 000 EUR.

Basi giuridiche

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Voce 16 01 02 11 — Altre spese di gestione della direzione generale della «Comunicazione»: sedi

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
3 730 914	3 365 317	3 542 110,33

Commento

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 3 000 EUR.

Articolo 16 01 03 — Spese relative ad apparecchiature e servizi della tecnologia di informazione e comunicazione, spese relative a edifici e altre spese di funzionamento del settore «Comunicazione»

Voce 16 01 03 01 — Spese relative ad apparecchiature e servizi della tecnologia di informazione e comunicazione della direzione generale della «Comunicazione»: sedi

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
4 127 587	4 074 022	4 543 495,74

Voce 16 01 03 03 — Immobili e spese connesse della direzione generale della «Comunicazione»: rappresentanze della Commissione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
26 806 000	26 531 000	25 262 681,37

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- il pagamento degli affitti e dei canoni enfiteutici relativi agli immobili o alle parti occupate nonché l'affitto di sale di conferenza, magazzini, depositi, archivi, autorimesse e parcheggi,
- il pagamento dei premi delle polizze stipulate con le compagnie d'assicurazione per gli immobili o per le relative parti occupate dall'istituzione,
- le spese per l'acqua e il gas, l'elettricità e riscaldamento,
- le spese di manutenzione, calcolate in base ai contratti in corso, dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli impianti d'aria condizionata ecc.; le spese sono dovute a taluni lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i laboratori di manutenzione,
- l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici e altri interventi specializzati in materia di ferramenta, elettricità, sanitari, imbiancatura, rivestimento di suoli ecc.,
- le spese per il materiale necessario a detti lavori,
- le spese relative alla sicurezza delle persone e degli immobili, sia dal punto di vista dell'igiene e della protezione delle persone sia da quello della sicurezza fisica e materiale delle persone e dei beni. Queste spese comprendono, ad esempio, l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari membri della squadra di primo intervento e le spese connesse con i controlli legali, nonché i contratti di sorveglianza degli edifici, i contratti di manutenzione degli impianti di sicurezza e l'acquisto di piccolo materiale,
- le altre spese in materia di immobili, in particolare le spese di gestione per gli edifici in multilocazione, le spese relative agli inventari dei locali, le tasse che costituiscono la remunerazione di servizi di utilità generale (raccolta delle immondizie ecc.),
- le spese di assistenza tecnica connesse con i lavori di sistemazione di una certa entità,
- le spese di acquisto, di locazione, di manutenzione e di riparazione di materiali e di installazioni tecniche, di mobilio e di mezzi di trasporto,
- gli acquisti di opere, documenti e altre pubblicazioni non periodiche, l'aggiornamento di volumi esistenti, le spese per la rilegatura nonché per l'acquisto di materiale elettronico di identificazione,
- le spese di abbonamento ai giornali, ai periodici specializzati, alle gazzette ufficiali, ai documenti parlamentari, alle statistiche del commercio estero, a bollettini di agenzie stampa e ad altre pubblicazioni specializzate,
- le spese di abbonamento e di utilizzo delle basi elettroniche d'informazione e di dati esterne e l'acquisto di informazioni su supporto elettronico (CD-ROM ecc.),
- la formazione e l'assistenza necessarie all'utilizzo di questo tipo di informazione,

- i diritti sulle copie di opere tutelate da diritto d'autore,
- le spese di cancelleria e di forniture da ufficio,
- le varie assicurazioni,
- le spese per attrezzature da lavoro,
- le spese varie per riunioni interne,
- le spese per lavori di manutenzione e di trasloco di servizi,
- le spese di ordine medico derivanti dalle disposizioni statutarie,
- le spese di installazione, di manutenzione e operative delle zone di ristorazione,
- le altre spese operative,
- l'affrancatura della corrispondenza e le spese di spedizione,
- gli abbonamenti e i canoni di telecomunicazioni,
- le spese per l'acquisto e l'installazione di attrezzature e materiale per telecomunicazioni,
- le spese informatiche degli uffici nell'Unione, in particolare le spese relative ai sistemi d'informazione e di gestione, alle infrastrutture per ufficio, ai PC, ai server e alle relative infrastrutture, ai dispositivi periferici (stampanti, scanner ecc.), al materiale per ufficio (fotocopiatrici, fax, macchine per scrivere, dittafori ecc.), nonché le spese generali relative alle reti, al sostegno e all'assistenza degli utenti, alla formazione informatica e ai traslochi,
- le eventuali spese destinate a coprire i costi di acquisto e di locazione-acquisto di edifici.

Tale stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle sedi del Centro comune di ricerca, che sono imputate all'articolo 01 05 dei titoli interessati. Le spese con la stessa natura o destinazione sostenute al di fuori dell'Unione sono imputate alla linea di bilancio 01 03 02 dei titoli interessati.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 80 000 EUR.

Articolo 16 01 04 — Spese di sostegno per le attività nel settore «Comunicazione»

Voce 16 01 04 01 — Spese di sostegno per il programma «Europa per i cittadini»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
148 000	250 000	228 918,64

Commento

Ex voce 16 01 04 31

Stanziamento destinato a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazioni e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre anche altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla linea di bilancio 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti totali iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. l'articolo 16 02 01.

Voce 16 01 04 02 — Spese di sostegno per azioni di comunicazione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
1 185 000	3 200 000	3 197 127,09

Commento

Ex voce 16 01 04 01

Stanziamiento destinato a coprire spese orizzontali quali studi, riunioni, controlli ex post ed assistenza tecnica e amministrativa di esperti, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc. Stanziamiento altresì destinato a coprire il rimborso delle spese di viaggio e delle spese connesse delle persone invitate a seguire i lavori della Commissione.

Basi giuridiche

Cfr. le voci 16 03 01 01, 16 03 01 02, 16 03 01 03, 16 03 02 03 e 16 03 02 05.

Articolo 16 01 06 — Agenzie esecutive

Voce 16 01 06 01 — Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura - Contributo del programma «Europa per i cittadini»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
2 190 000	3 370 000	3 408 633,07

Commento

Ex voce 16 01 04 30

Stanziamiento destinato a coprire le spese operative dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, sostenute per la partecipazione dell'Agenzia al completamento della gestione del programma «Europa per i cittadini» compreso nella rubrica 3 *ter* del quadro finanziario pluriennale 2007-2013, nonché per la sua partecipazione alla gestione del programma «Europa per i cittadini» di cui alla rubrica 3 del quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla linea di bilancio 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti totali iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nella parte «Personale statutario» della sezione III — Commissione (volume 3).

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Decisione 2004/100/CE del Consiglio, del 26 gennaio 2004, che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione della cittadinanza europea attiva (partecipazione civica) (GU L 30 del 4.2.2004, pag. 6).

Decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma «Europa per i cittadini» mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 32).

Atti di riferimento

Decisione 2009/336/CE della Commissione, del 20 aprile 2009, che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell'azione comunitaria nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 101 del 21.4.2009, pag. 26).

Proposta di regolamento del Consiglio, presentata dalla Commissione il 14 dicembre 2011, che istituisce per il periodo 2014-2020 il programma «Europa per i cittadini» [COM(2011) 844 definitivo], in particolare l'articolo 2.

Articolo 16 01 60 — Acquisto di informazioni

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
1 317 000	1 317 000	1 342 995,40

Commento

Ex voce 16 01 03 04

Stanziamiento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

- le spese di abbonamento e di utilizzo delle fonti online di informazioni quali agenzie di stampa, notiziari online, fornitori di informazioni e banche dati esterne,
- la formazione e l'assistenza necessarie all'utilizzo di questo tipo di informazione.

Questo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione ad esclusione degli uffici di rappresentanza della Commissione nell'Unione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 16 02 — PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA EUROPEA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012		Pagamenti 2012/20 14
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
16 02	Promozione della cittadinanza europea								
16 02 01	Programma «Europa per i cittadini» — Rafforzare la memoria e accrescere la capacità di partecipazione civica a livello di Unione	3	21 050 000	10 715 600					
16 02 02	Anno europeo del volontariato 2011	3	—	p.m.	—	p.m.	1 500,00	1 660 675,84	
16 02 03	Anno europeo dei cittadini 2013	3	p.m.	645 000	2 000 000	494 210			
16 02 51	Completamento del programma Europa per i cittadini (2007-2013)	3	p.m.	14 800 000	26 330 000	27 774 577	28 414 591,11	28 449 960,83	192,23 %
16 02 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
16 02 77 01	Progetto pilota — Nuovo discorso narrativo sull'Europa	3	p.m.	250 000	500 000	250 000			
16 02 77 02	Azione preparatoria — Anno europeo del volontariato 2011	3	—	—	—	—	0,—	99 714,34	
16 02 77 03	Azione preparatoria — Anno europeo dei cittadini 2013	3	p.m.	p.m.	p.m.	150 000	671 800,50	437 382,58	
16 02 77 04	Progetto pilota — Casa della società civile europea	3	p.m.	125 000	250 000	125 000			
	<i>Articolo 16 02 77 — Totale parziale</i>		p.m.	375 000	750 000	525 000	671 800,50	537 096,92	143,23 %

	Capitolo 16 02 — Totale	21 050 000	26 535 600	29 080 000	28 793 787	29 087 891,61	30 647 733,59	115,50 %
--	--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

Articolo 16 02 01 — Programma «Europa per i cittadini» — Rafforzare la memoria e accrescere la capacità di partecipazione civica a livello di Unione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti				
21 050 000	10 715 600				

Commento

Nuovo articolo

Conformemente al programma «Europa per i cittadini» e con il fine ultimo di avvicinare l'Europa ai suoi cittadini, l'obiettivo generale del programma è quello di contribuire a sviluppare la consapevolezza dei cittadini riguardo all'Unione europea e di promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni per la partecipazione civica a livello di Unione.

Stanzamento destinato a coprire le spese relative ad interventi nell'ambito dei partenariati e del sostegno strutturale, di progetti commemorativi, della storia e dell'identità dell'Unione europea, degli incontri tra cittadini, delle reti di città gemellate, di progetti concernenti i cittadini e la società civile, di valutazioni inter pares, di studi e servizi di comunicazione, di misure di sostegno, dell'organizzazione di eventi e relative strutture di sostegno negli Stati membri.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla linea di bilancio 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Consiglio, presentata dalla Commissione il 14 dicembre 2011, che istituisce per il periodo 2014-2020 il programma «Europa per i cittadini» [COM(2011) 844 definitivo], in particolare l'articolo 2.

Articolo 16 02 02 — Anno europeo del volontariato 2011

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	p.m.	1 500,00	1 660 675,84

Commento

Ex voce 16 05 03 02

Stanzamento destinato a coprire iniziative organizzate a livello dell'Unione, nazionale, regionale o locale, connesse agli obiettivi dell'Anno europeo del volontariato 2011.

L'azione si è conclusa nel 2012.

Basi giuridiche

Decisione 2010/37/CE del Consiglio, del 27 novembre 2009, relativa all'Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva (2011) (GU L 17 del 22.1.2010, pag. 43).

Articolo 16 02 03 — Anno europeo dei cittadini 2013

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	645 000	2 000 000	494 210		

Commento

Ex voce 16 05 07 02

L'obiettivo generale dell'Anno europeo consisteva nel rafforzare la consapevolezza e la conoscenza dei cittadini in merito ai diritti e alle responsabilità connessi alla cittadinanza dell'Unione, al fine di aiutarli ad avvalersi pienamente del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

In tale contesto, l'Anno europeo ha altresì promosso l'esercizio da parte dei cittadini dell'Unione degli altri diritti connessi alla cittadinanza dell'Unione.

Su tale base, gli obiettivi specifici dell'Anno europeo erano:

- sensibilizzare maggiormente i cittadini dell'Unione in merito al loro diritto di circolare e soggiornare liberamente all'interno dell'Unione e, in tale contesto, in merito a tutti gli altri diritti garantiti ai cittadini dell'Unione, senza discriminazioni, compreso il loro diritto di voto alle elezioni locali ed europee in qualunque Stato membro essi risiedano,
- sensibilizzare maggiormente i cittadini dell'Unione, compresi i giovani, in merito al modo in cui possono trarre vantaggi concreti dai diritti dell'Unione, come pure dalle politiche e dai programmi volti a sostenere l'esercizio di tali diritti,
- stimolare un dibattito sulle conseguenze e sulle potenzialità del diritto di circolare e di soggiornare liberamente quale aspetto inalienabile della cittadinanza dell'Unione, con l'obiettivo di incoraggiare e rafforzare la partecipazione civica e democratica attiva dei cittadini dell'Unione, in particolare a forum civici sulle politiche dell'Unione e alle elezioni del Parlamento europeo, rafforzando in tal modo la coesione sociale, la diversità culturale, la solidarietà, la parità tra donne e uomini, il rispetto reciproco e un senso di identità comune europea tra i cittadini dell'Unione, sulla base dei valori fondamentali dell'Unione sanciti nel TUE e nel TFUE, nonché nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Basi giuridiche

Decisione n. 1093/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 relativa all'anno europeo dei cittadini (2013) (GU L 325 del 23.11.2012, pag. 1).

Articolo 16 02 51 — Completamento del programma Europa per i cittadini (2007-2013)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	14 800 000	26 330 000	27 774 577	28 414 591,11	28 449 960,83

Commento

Ex voce 16 05 01 01

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma «Europa per i cittadini» mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 32).

Articolo 16 02 77 — Progetti pilota e azioni preparatorie

Voce 16 02 77 01 — Progetto pilota — Nuovo discorso narrativo sull'Europa

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti		
p.m.	250 000	500 000	250 000		

Commento

Ex voce 16 05 01 03

Stanzamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Il progetto pilota avvierà un processo che riunirà personalità di spicco e opinion maker del settore creativo per elaborare un nuovo discorso narrativo sull'Europa. Il compito consisterà nel precisare e reinterpretare l'attuale discorso narrativo sulla pace attraverso il commercio transfrontaliero per individuare una nuova visione dell'Unione europea che non sia incentrata esclusivamente sull'economia e la crescita, ma anche sull'unità (comunità) culturale e di valori. Il compito consiste nell'identificare i valori europei e gli elementi culturali che uniscono i cittadini europei. Si tratta di un passo necessario per far sì che i cittadini credano nel progetto dell'Unione e per accrescere il sostegno da parte dell'opinione pubblica.

Il gruppo esaminerà come l'Europa viene attualmente percepita e formulerà proposte concrete sulle modalità attraverso le quali creare una nuova identità per l'Europa che contenga un nuovo discorso narrativo. Detto discorso narrativo dovrebbe corrispondere alla storia e ai valori centrali dell'Unione e descrivere gli elementi culturali che uniscono i cittadini europei.

Il processo dovrebbe essere guidato da professionisti onde garantire che il lavoro svolto dal gruppo sia sottoposto a controllo, con lo scopo di elaborare un manifesto.

Gli obiettivi del progetto pilota sono:

- elaborare un nuovo discorso narrativo sull'Europa basato sul discorso della pace attraverso il commercio,
- creare un discorso narrativo che situi l'Europa in un contesto globale conforme al nuovo ordine mondiale,
- rilanciare lo spirito europeo e avvicinare l'Unione ai suoi cittadini,
- mostrare ai cittadini il valore dell'Unione europea,
- identificare i valori culturali che uniscono i cittadini superando le frontiere,
- giungere infine alla formulazione di questo discorso narrativo sotto forma di un manifesto.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 16 02 77 02 — Azione preparatoria — Anno europeo del volontariato 2011

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	—	—	0,—	99 714,34

Commento

Ex voce 16 05 03 01

Voce destinata a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 16 02 77 03 — Azione preparatoria — Anno europeo dei cittadini 2013

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	150 000	671 800,50	437 382,58

Commento

Ex voce 16 05 07 01

Voce destinata a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 16 02 77 04 — Progetto pilota — Casa della società civile europea

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti		
p.m.	125 000	250 000	125 000		

Commento

Ex articolo 16 05 09

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

L'obiettivo del progetto pilota è di consentire l'istituzione della Casa della società civile europea (CSCE), che dovrà fungere da centro di risorse e ufficio di consulenza sui diritti europei e la partecipazione civica tanto per i cittadini che per le organizzazioni della società civile, nonché da spazio conviviale di riflessione, scambio di idee e collegamento in rete di individui che condividono le medesime preoccupazioni sull'avvenire dell'Europa. Per conseguire tale obiettivo è necessario:

- allargare il partenariato della CSCE a organizzazioni chiave, a livello UE e nazionale, interessate a condividere lo spazio fisico della Casa o a fungere da punti di contatto nazionali che offrono servizi multilingue,
- condurre ampie consultazioni e attività di sensibilizzazione presso i cittadini, le autorità locali e altri soggetti interessati al fine di accrescere il numero dei sostenitori della CSCE, creare un ambiente propizio al suo funzionamento e definirne i servizi a favore delle collettività e dei cittadini dell'Unione,
- pianificare l'uso dei locali della CSCE in termini di ufficio di consulenza per i cittadini dell'Unione, di spazio di lavoro temporaneo per le organizzazioni della società civile di passaggio a Bruxelles, di ulteriori uffici permanenti e di condivisione delle strutture e delle conoscenze, onde offrire ai cittadini dell'intera Unione un luogo d'incontro e di discussione, sia tra loro che con le istituzioni dell'Unione.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 16 03 — AZIONI DI COMUNICAZIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012		Pagame nti 2012/20 14
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
16 03	Azioni di comunicazione								
16 03 01	Fornire informazioni ai cittadini dell'Unione								
16 03 01 01	Azioni multimedia	3	18 740 000	25 895 000	28 400 000	27 675 735	31 694 938,28	27 570 086,11	106,47 %
16 03 01 02	Informazioni per i media	3	5 080 000	4 500 000	5 150 000	3 993 213	4 887 285,79	4 632 574,38	102,95 %
16 03 01 03	Antenne d'informazione	3	14 230 000	12 400 000	14 800 000	11 959 871	13 801 249,60	12 833 164,05	103,49 %
16 03 01 04	Comunicazione delle rappresentanze della Commissione e azioni di partenariato	3	10 730 000	13 145 000	19 726 000	18 352 966	20 193 075,09	18 330 992,50	139,45 %
16 03 01 05	Spazi pubblici europei	5.2	1 246 000	1 246 000	1 300 000	1 300 000	1 424 759,39	1 392 692,81	111,77 %
	<i>Articolo 16 03 01 — Totale parziale</i>		50 026 000	57 186 000	69 376 000	63 281 785	72 001 308,15	64 759 509,85	113,24 %
16 03 02	Fornire comunicazione istituzionale e analisi delle informazioni								
16 03 02 01	Visite presso la Commissione	3	3 600 000	4 060 000	4 800 000	3 369 890	3 869 020,92	3 084 047,03	75,96 %
16 03 02 02	Utilizzazione degli studi radiofonici e televisivi e attrezzature audiovisive	5.2	5 324 000	5 324 000	5 553 000	5 553 000	6 752 999,24	6 748 509,60	126,76 %
16 03 02 03	Strumenti di informazione e comunicazione scritta e online	3	18 180 000	16 128 000	16 860 000	13 600 647	14 363 990,20	14 686 641,44	91,06 %
16 03 02 04	Relazione generale e altre pubblicazioni	5.2	2 200 000	2 100 000	2 300 000	2 100 000	2 716 092,31	1 700 855,07	80,99 %
16 03 02 05	Analisi dell'opinione pubblica	3	6 300 000	5 815 000	6 600 000	5 831 673	6 162 295,48	6 799 573,58	116,93 %
	<i>Articolo 16 03 02 — Totale parziale</i>		35 604 000	33 427 000	36 113 000	30 455 210	33 864 398,15	33 019 626,72	98,78 %
16 03 03	Sintesi online della legislazione (SCAD+)	5.2	—	—	—	p.m.	0,—	339 994,48	
16 03 04	Casa della storia europea	3	800 000	400 000	p.m.	p.m.			
16 03 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
16 03 77 01	Azione preparatoria — Borse di ricerca europee per il giornalismo investigativo transfrontaliero	5.2	p.m.	p.m.	750 000	375 000	247 200,00	74 160,00	
16 03 77 02	Progetto pilota — Share Europe Online	5.2	p.m.	700 000	1 000 000	500 000	999 766,50	150 438,14	21,49 %
16 03 77 03	Azione preparatoria — EuroGlobe	3	—	—	—	—	0,—	239 976,00	
16 03 77 04	Completamento del progetto pilota EuroGlobe	3	—	—	—	—	0,—	0,—	
	<i>Articolo 16 03 77 — Totale parziale</i>		p.m.	700 000	1 750 000	875 000	1 246 966,50	464 574,14	66,37 %
	Capitolo 16 03 — Totale		86 430 000	91 713 000	107 239 000	94 611 995	107 112 672,80	98 583 705,19	107,49 %

Articolo 16 03 01 — Fornire informazioni ai cittadini dell'Unione

Voce 16 03 01 01 — Azioni multimedia

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 740 000	25 895 000	28 400 000	27 675 735	31 694 938,28	27 570 086,11

Commento

Ex articolo 16 02 02

Stanziamiento destinato a finanziare attività di informazione generale dirette ai cittadini e concernenti operazioni relative all'Unione, al fine di aumentare la visibilità del lavoro delle istituzioni dell'Unione e di illustrare meglio le decisioni adottate e le fasi della costruzione dell'Europa. Si tratta essenzialmente di finanziare o cofinanziare la produzione e/o diffusione di prodotti informativi multimediali nonché degli strumenti necessari a sviluppare tale politica. Questo stanziamento copre altresì i costi di valutazione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 50 000 EUR.

Al momento dell'esecuzione della presente linea di bilancio, è opportuno che la Commissione tenga in debito conto l'esito delle riunioni del Gruppo interistituzionale sull'informazione (GII).

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 16 03 01 02 — Informazioni per i media

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamiento 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
5 080 000	4 500 000	5 150 000	3 993 213	4 887 285,79	4 632 574,38

Commento

Ex articolo 16 02 03

Stanziamiento destinato a finanziare attività di informazione generale dirette ai cittadini, con un'attenzione particolare per i media. Tra gli strumenti elaborati per far conoscere meglio le questioni fondamentali spiccano:

- materiali informativi multimediali (foto, video ecc.) da proporre ai media e ad altre piattaforme, compresa la loro pubblicazione e/o trasmissione e la loro conservazione a lungo termine e/o divulgazione,
- seminari e contributi per giornalisti.

Questo stanziamento copre altresì i costi di valutazione.

Al momento dell'esecuzione della presente linea di bilancio, la Commissione dovrebbe tenere in debito conto l'esito delle riunioni del Gruppo interistituzionale sull'informazione (GII).

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 16 03 01 03 — Antenne d'informazione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamiento 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
14 230 000	12 400 000	14 800 000	11 959 871	13 801 249,60	12 833 164,05

Commento

Ex articolo 16 03 01

Stanziamiento destinato a finanziare attività di informazione generale dirette ai cittadini, che copre:

- il finanziamento delle postazioni e reti d'informazione e documentazione in tutta Europa (antenne «Europe Direct», Centro di documentazione europea, Team Europe ecc.); le postazioni completano il lavoro delle rappresentanze della Commissione e degli uffici di informazione del Parlamento europeo negli Stati membri,
- il supporto, la formazione, il coordinamento e l'assistenza alle reti d'informazione,
- il finanziamento di produzione, conservazione e distribuzione di materiale informativo e prodotti di comunicazione da parte delle suddette postazioni, nonché per il loro uso.

Questo stanziamento copre altresì i costi di valutazione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 50 000 EUR.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Decisione della Commissione C(2012) 4158 del 21 giugno 2012, con cui si anticipa l'adozione del programma di lavoro annuale della direzione generale Comunicazione per il 2013 per quanto concerne sovvenzioni di finanziamento delle strutture ospitanti per i centri d'informazione Europe Direct nell'Unione europea.

Voce 16 03 01 04 — Comunicazione delle rappresentanze della Commissione e azioni di partenariato

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamiento 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
10 730 000	13 145 000	19 726 000	18 352 966	20 193 075,09	18 330 992,50

Commento

Ex voce 16 03 02 01 ed ex articolo 16 03 04

Stanziamiento destinato a finanziare attività di informazione generale dirette ai cittadini, che copre le spese di comunicazione decentrata. L'obiettivo delle azioni di comunicazione locali è in particolare quello di dare ai gruppi destinatari gli strumenti per capire meglio le tematiche di scottante attualità.

Queste attività sono realizzate negli Stati membri mediante:

- operazioni di comunicazione legate ad altre priorità comunicative specifiche annuali o pluriennali,
- azioni di comunicazione ad hoc, di portata nazionale o internazionale, rispondenti alle priorità di comunicazione,
- seminari e conferenze,
- organizzazione o partecipazione a manifestazioni europee, mostre ed azioni di relazioni pubbliche, organizzazione di visite individuali ecc.,
- azioni di comunicazione diretta destinate al grande pubblico (ad esempio servizi di consulenza ai cittadini),
- azioni di comunicazione diretta destinate ai moltiplicatori d'opinione, in particolare azioni rafforzate nei confronti della stampa quotidiana regionale, importante fonte d'informazione per un gran numero di cittadini dell'Unione,
- gestione di centri d'informazione per il grande pubblico presso le rappresentanze della Commissione.

Le operazioni di comunicazione possono essere organizzate di concerto con il Parlamento europeo e/o gli Stati membri per creare sinergie tra le possibilità dei vari partner e coordinare le loro attività d'informazione e di comunicazione sull'Unione europea.

Stanziamiento destinato inoltre a coprire spese per studi, valutazioni, riunioni di esperti ed assistenza tecnica e amministrativa di esperti che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, nonché il rimborso

delle spese di viaggio e delle spese connesse delle persone invitate a seguire i lavori della Commissione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 55 000 EUR.

Al momento dell'esecuzione della presente linea di bilancio, è opportuno che la Commissione tenga in debito conto l'esito delle riunioni del Gruppo interistituzionale sull'informazione (GII).

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 16 03 01 05 — Spazi pubblici europei

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 246 000	1 246 000	1 300 000	1 300 000	1 424 759,39	1 392 692,81

Commento

Ex voce 16 03 02 02

Stanziamanto destinato a finanziare attività di informazione generale dirette ai cittadini e a coprire in modo specifico l'apertura e la gestione di «Spazi pubblici europei» (SPE) nelle Case d'Europa che li ospitano ufficialmente. La Commissione gestisce gli aspetti logistici relativi agli SPE a vantaggio di entrambe le istituzioni (Parlamento europeo e Commissione), compresi i costi operativi e quelli dell'organizzazione di servizi sulla base di contratti. Gli SPE devono essere gestiti congiuntamente dalle due istituzioni sulla base di una relazione di valutazione riguardante la loro gestione e il loro funzionamento, nonché di un programma di lavoro per l'anno successivo. Entrambi questi documenti, che sono elaborati congiuntamente dalle due istituzioni e sono determinanti ai fini dell'assegnazione dei fondi per l'anno successivo, dovranno essere sottoposti all'autorità di bilancio in tempo utile per poter essere presi in considerazione nella procedura di bilancio.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 3 ottobre 2007, intitolata «Insieme per comunicare l'Europa» [COM(2007) 568 definitivo].

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 22 ottobre 2008, «Insieme per comunicare l'Europa» (GU C 13 del 20.1.2009, pag. 3).

Articolo 16 03 02 — Fornire comunicazione istituzionale e analisi delle informazioni

Voce 16 03 02 01 — Visite presso la Commissione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 600 000	4 060 000	4 800 000	3 369 890	3 869 020,92	3 084 047,03

Commento

Ex voce 16 01 04 02 ed ex articolo 16 05 02

Stanziamiento destinato a coprire le spese di organizzazione di visite presso la Commissione, comprese le relative spese amministrative.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 16 03 02 02 — Utilizzazione degli studi radiofonici e televisivi e attrezzature audiovisive

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamiento 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
5 324 000	5 324 000	5 553 000	5 553 000	6 752 999,24	6 748 509,60

Commento

Ex articolo 16 02 04

Stanziamiento destinato a coprire l'insieme delle spese relative alla gestione degli studi e degli impianti audiovisivi d'informazione della Commissione: spese per il personale e spese relative all'acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione delle attrezzature e del materiale necessario alla gestione.

Esso copre altresì il noleggio del satellite che consente di mettere a disposizione delle reti televisive le informazioni sulle attività dell'Unione. La gestione di questi stanziamenti deve rispettare i principi della cooperazione interistituzionale, al fine di assicurare la diffusione di tutte le informazioni concernenti l'Unione.

In nessun caso saranno autorizzate spese amministrative sulla presente linea di bilancio, indipendentemente dal beneficiario dell'azione.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 3 ottobre 2007, intitolata «Insieme per comunicare l'Europa» [COM(2007) 568 definitivo].

Comunicazione alla Commissione, del 24 aprile 2008, Comunicare l'Europa attraverso i mezzi audiovisivi [SEC(2008) 506 definitivo].

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 22 ottobre 2008, «Insieme per comunicare l'Europa» (GU C 13 del 20.1.2009, pag. 3).

Voce 16 03 02 03 — Strumenti di informazione e comunicazione scritta e online

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamiento 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 180 000	16 128 000	16 860 000	13 600 647	14 363 990,20	14 686 641,44

Commento

Ex voce 16 04 02 01

Stanziamiento destinato a coprire gli strumenti d'informazione e comunicazione multimediale online e scritte riguardanti l'Unione europea, al fine di fornire a tutti i cittadini informazioni generali sulle attività delle istituzioni dell'Unione, sulle decisioni adottate e sullo stato attuale delle costruzioni dell'Europa. Gli strumenti online permettono anche di raccogliere le domande e le reazioni dei cittadini sulle tematiche europee. Si tratta dunque di una missione di servizio pubblico. L'informazione riguarda tutte le istituzioni dell'Unione. Tali strumenti devono essere resi accessibili alle persone disabili, in conformità delle direttive WAI (Web Accessibility Initiative).

I tipi di strumenti interessati sono principalmente:

- il sito Europa, che deve costituire il principale punto di accesso alle informazioni e ai siti internet esistenti contenenti le informazioni amministrative di cui i cittadini dell'Unione possono aver bisogno nella loro vita quotidiana, e che deve pertanto essere meglio strutturato e reso di più facile utilizzo,
- canali online complementari quali media sociali, blog e altre tecnologie web 2.0,
- il centro di contatto «Europa in diretta» (tel. 00800-67891011),
- i siti internet e i prodotti multimediali e scritti delle rappresentanze della Commissione negli Stati membri,
- comunicati stampa, discorsi, avvisi ecc. online (RAPID).

Stanziamiento destinato altresì a:

- finanziare la riorganizzazione del sito Europa al fine di renderlo più coerente e di professionalizzare l'uso di altri canali online quali media sociali, blog e web 2.0. Sono incluse azioni di formazione di ogni tipo, destinate alle varie categorie di soggetti interessati,
- sostenere lo scambio delle migliori prassi, il trasferimento di conoscenze e la professionalizzazione mediante il finanziamento di visite di esperti e professionisti della comunicazione digitale,
- coprire campagne di informazione per facilitare l'accesso a tali fonti di informazione, in particolare riguardo al funzionamento del centro di contatto «Europa in diretta», il servizio di informazioni generali in più lingue sulle tematiche dell'UE,
- coprire le spese relative all'edizione di pubblicazioni scritte sulle attività dell'Unione destinate a diversi tipi di pubblico e spesso distribuite attraverso una rete decentrata, ovvero prevalentemente:
 - le pubblicazioni delle rappresentanze (bollettini d'informazione su carta e periodici): ogni rappresentanza realizza una o più pubblicazioni diffuse presso i moltiplicatori di opinione e riguardanti diversi settori (sociale, economico e politico),
 - la diffusione (sempre attraverso una rete decentrata) di informazioni di base specifiche sull'Unione europea (in tutte le lingue ufficiali dell'UE) per il grande pubblico, coordinata dalla sede centrale, e la promozione delle pubblicazioni.

I costi di pubblicazione coprono, tra l'altro, la preparazione e la redazione (compresi i contratti d'autore), l'editing freelance, l'uso della documentazione, la riproduzione di documenti, l'acquisto o la gestione di dati, l'editing, la traduzione, la revisione (compresa la verifica della concordanza dei testi), la stampa, la messa in rete o su qualsiasi altro supporto elettronico, la distribuzione, lo stoccaggio, la diffusione e la promozione delle pubblicazioni.

Al momento dell'esecuzione della presente linea di bilancio, è opportuno che la Commissione tenga in debito conto l'esito delle riunioni del Gruppo interistituzionale sull'informazione (GII).

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 16 03 02 04 — Relazione generale e altre pubblicazioni

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 200 000	2 100 000	2 300 000	2 100 000	2 716 092,31	1 700 855,07

Commento

Ex articolo 16 04 04

Stanzamento destinato a coprire le spese di edizione, su tutti i tipi di supporto, delle pubblicazioni su temi significativi d'attualità riguardanti le attività della Commissione e dell'Unione nonché delle pubblicazioni previste nei trattati ed in altre pubblicazioni istituzionali o di riferimento, quale la relazione generale. Le pubblicazioni possono essere destinate a gruppi specifici quali il settore dell'insegnamento e gli opinion leader oppure al grande pubblico.

I costi di pubblicazione coprono, tra l'altro, la preparazione e la redazione (compresi i contratti d'autore), l'editing freelance, l'uso della documentazione, la riproduzione di documenti, l'acquisto o la gestione di dati, l'editing, la traduzione, la revisione (compresa la verifica della concordanza dei testi), la stampa, la messa in rete o su qualsiasi altro supporto elettronico, la distribuzione, lo stoccaggio, la diffusione e la promozione delle pubblicazioni, che saranno inoltre prodotte in formati accessibili ai cittadini disabili.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 4 000 EUR.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il suo articolo 249, paragrafo 2.

Voce 16 03 02 05 — Analisi dell'opinione pubblica

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
6 300 000	5 815 000	6 600 000	5 831 673	6 162 295,48	6 799 573,58

Commento

Ex articolo 16 04 01

Questo stanziamento è destinato a coprire le analisi delle tendenze dell'opinione pubblica, soprattutto tramite sondaggi (come il sondaggio «Eurobarometro», effettuato presso il grande pubblico, il sondaggio telefonico «Flash», effettuato presso popolazioni specifiche e su temi particolari, regionali, nazionali o europei, o ancora studi qualitativi), e il controllo di qualità di tali analisi.

Lo stanziamento copre anche l'analisi del monitoraggio qualitativo dei mezzi di comunicazione e i costi di valutazione.

Al momento dell'esecuzione della presente linea di bilancio, è opportuno che la Commissione tenga in debito conto l'esito delle riunioni del Gruppo interistituzionale sull'informazione (GII).

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 16 03 03 — Sintesi online della legislazione (SCAD+)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	—	p.m.	0,—	339 994,48

Commento

Ex voce 16 04 02 02

Articolo destinato a coprire i pagamenti degli esercizi precedenti connessi alla produzione di sintesi online della legislazione dell'Unione (SCAD+).

L'azione si è conclusa nel 2012.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 3 ottobre 2007, intitolata «Insieme per comunicare l'Europa» [COM(2007) 568 definitivo].

Comunicazione alla Commissione, del 21 dicembre 2007, Comunicare l'Europa attraverso Internet — Coinvolgere i cittadini [SEC(2007) 1742 definitivo].

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 22 ottobre 2008, «Insieme per comunicare l'Europa» (GU C 13 del 20.1.2009, pag. 3).

Articolo 16 03 04 — Casa della storia europea

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti		
800 000	400 000	p.m.	p.m.		

Commento

Ex articolo 15 04 70

Stanzamento destinato a contribuire alla spesa operativa della Casa della storia europea, che accrescerà la conoscenza, susciterà la curiosità e creerà le opportunità di riflettere sulla storia europea attraverso un moderno centro di mostre e documentazione.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 16 03 77 — Progetti pilota e azioni preparatorie

Voce 16 03 77 01 — Azione preparatoria — Borse di ricerca europee per il giornalismo investigativo transfrontaliero

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	750 000	375 000	247 200,00	74 160,00

Commento

Ex articolo 16 02 06

Stanzamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

L'azione preparatoria concernente le borse di ricerca europee per i giornalisti mira ad agevolare e promuovere la ricerca giornalistica transfrontaliera seria a livello dell'Unione. Verranno banditi inviti a presentare proposte al fine di selezionare progetti d'inchiesta comuni che raggruppino giornalisti appartenenti almeno a due Stati membri dell'Unione e abbiano una dimensione transfrontaliera o europea che emerga da una prospettiva nazionale, regionale o locale. L'esito delle inchieste giornalistiche selezionate sarà pubblicato quanto meno in ciascuno degli Stati membri associati al progetto.

A tal fine è stato predisposto uno studio di fattibilità per individuare nuovi modi di lanciare il progetto in questione. Lo studio deve esaminare in che modo l'Unione può finanziare un giornalismo indipendente e critico, garantendo nel contempo l'indipendenza dell'informazione.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 16 03 77 02 — Progetto pilota — Share Europe Online

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	700 000	1 000 000	500 000	999 766,50	150 438,14

Commento

Ex articolo 16 02 07

Stanzamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 16 03 77 03 — Azione preparatoria — EuroGlobe

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	—	—	0,—	239 976,00

Commento

Ex voce 16 03 05 01

Voce destinata a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 16 03 77 04 — Completamento del progetto pilota EuroGlobe

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	—	—	0,—	0,—

Commento

Ex voce 16 03 05 02

Voce destinata a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

TITOLO 17 — SALUTE E TUTELA DEI CONSUMATORI

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
17 01	Spese amministrative del settore «Salute e tutela dei consumatori»	116 885 638	116 885 638	115 811 124	115 811 124	117 174 811,91	117 174 811,91
17 02	Politica dei consumatori	21 262 000	19 021 000	20 700 000	19 129 963	21 772 252,16	18 975 425,03
17 03	Sanità pubblica	223 714 000	213 481 500	225 583 000	221 986 169	233 060 932,10	232 187 998,91
17 04	Sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali e salute delle piante	251 000 000	216 372 000	272 276 000	245 206 536	266 935 723,30	266 643 494,24
	Titolo 17 — Totale	612 861 638	565 760 138	634 370 124	602 133 792	638 943 719,47	634 981 730,09

CAPITOLO 17 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SALUTE E TUTELA DEI CONSUMATORI»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
17 01	Spese amministrative del settore «Salute e tutela dei consumatori»					
17 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei del settore «Salute e tutela dei consumatori»	5.2	79 622 197	77 696 456	77 820 385,55	97,74 %
17 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Salute e tutela dei consumatori»					
17 01 02 01	Personale esterno	5.2	7 612 496	7 542 595	8 175 517,10	107,40 %

17 01 02 11	Altre spese di gestione	5.2	8 940 844	9 785 151	9 073 550,12	101,48 %
	<i>Articolo 17 01 02 — Totale parziale</i>		16 553 340	17 327 746	17 249 067,22	104,20 %
17 01 03	Spese relative ad apparecchiature e servizi della tecnologia di informazione e comunicazione, spese relative agli immobili e spese connesse del settore «Salute e tutela dei consumatori»					
17 01 03 01	Spese relative ad apparecchiature e servizi della tecnologia di informazione e comunicazione del settore «Salute e tutela dei consumatori»: sedi	5.2	4 975 101	4 916 922	5 708 920,56	114,75 %
17 01 03 03	Immobili e spese connesse del settore «Salute e tutela dei consumatori»: Grange	5.2	4 565 000	4 700 000	5 268 184,89	115,40 %
	<i>Articolo 17 01 03 — Totale parziale</i>		9 540 101	9 616 922	10 977 105,45	115,06 %
17 01 04	Spese di sostegno per le attività e i programmi del settore «Salute e tutela dei consumatori»					
17 01 04 01	Spese di sostegno per il programma per la tutela dei consumatori	3	1 100 000	1 100 000	974 563,40	88,60 %
17 01 04 02	Spese di sostegno per il programma "Salute per la crescita"	3	1 500 000	1 500 000	1 456 521,82	97,10 %
17 01 04 03	Spese di sostegno nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute e del benessere degli animali e della sanità delle piante	3	1 500 000	1 500 000	1 473 768,47	98,25 %
	<i>Articolo 17 01 04 — Totale parziale</i>		4 100 000	4 100 000	3 904 853,69	95,24 %
17 01 06	Agenzie esecutive					
17 01 06 01	Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori - Contributo dal programma per la tutela dei consumatori	3	1 691 000	1 691 000	1 734 904,00	102,60 %
17 01 06 02	Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori - Contributo dal programma "Salute per la crescita"	3	4 209 000	4 209 000	4 318 496,00	102,60 %
17 01 06 03	Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori - Contributo nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute e del benessere degli animali e della sanità delle piante	3	1 170 000	1 170 000	1 170 000,00	100,00 %
	<i>Articolo 17 01 06 — Totale parziale</i>		7 070 000	7 070 000	7 223 400,00	102,17 %
	Capitolo 17 01 — Totale		116 885 638	115 811 124	117 174 811,91	100,25 %

Articolo 17 01 01 — Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei del settore «Salute e tutela dei consumatori»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
79 622 197	77 696 456	77 820 385,55

Articolo 17 01 02 — Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Salute e tutela dei consumatori»

Voce 17 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
7 612 496	7 542 595	8 175 517,10

Voce 17 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
8 940 844	9 785 151	9 073 550,12

Articolo 17 01 03 — Spese relative ad apparecchiature e servizi della tecnologia di informazione e comunicazione, spese relative agli immobili e spese connesse del settore «Salute e tutela dei consumatori»

Voce 17 01 03 01 — Spese relative ad apparecchiature e servizi della tecnologia di informazione e comunicazione del settore «Salute e tutela dei consumatori»: sedi

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
4 975 101	4 916 922	5 708 920,56

Voce 17 01 03 03 — Immobili e spese connesse del settore «Salute e tutela dei consumatori»: Grange

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
4 565 000	4 700 000	5 268 184,89

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

- gli affitti, i canoni enfiteutici e le spese comunali relativi agli immobili o alle parti occupate nonché l'affitto di sale per conferenze, magazzini, autorimesse e parcheggi,
- le spese di acquisto e di locazione-acquisto di edifici,
- la costruzione di immobili,
- il pagamento dei premi delle polizze stipulate con le compagnie d'assicurazione per gli immobili o per le relative parti occupate dall'istituzione,
- le spese per l'acqua e il gas, l'elettricità e il riscaldamento,
- le spese di manutenzione, calcolate in base ai contratti in corso, dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli impianti d'aria condizionata, ecc.; le spese dovute a lavori di pulizia periodica, compreso l'acquisto di prodotti di manutenzione, lavaggio, bucato, pulitura a secco ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i laboratori di manutenzione [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di un importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per acquisti analoghi],
- le spese per il trattamento differenziato, il deposito e l'evacuazione dei rifiuti,
- l'esecuzione di lavori di sistemazione all'interno di edifici, come modifiche alla ripartizione dei locali, a impianti tecnici o altri interventi specializzati riguardanti serramenti, impianti elettrici o sanitari, tinteggiatura, rivestimento di pavimenti ecc., nonché le spese di materiale connesse a tali lavori,
- le spese relative alla sicurezza fisica e materiale delle persone e dei beni, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, i contratti di manutenzione e aggiornamento degli impianti di sicurezza e l'acquisto di attrezzature,
- le spese relative all'igiene e alla sicurezza delle persone sul luogo di lavoro, come l'acquisto, l'affitto e la manutenzione degli impianti antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari della squadra di primo intervento e le spese di controllo obbligatorie,
- le spese per le perizie giudiziarie, finanziarie e tecniche preliminari all'acquisto, all'affitto o alla costruzione di immobili,
- le altre spese in materia di immobili, in particolare le spese di gestione per gli edifici in multilocazione, le spese relative agli inventari dei locali, le tasse che costituiscono la remunerazione di servizi di utilità generale (tasse per la nettezza urbana, raccolta delle immondizie ecc.),
- le spese di assistenza tecnica connesse con i lavori di riparazione, sistemazione o trasformazione di una certa entità,

- l'acquisto, il noleggio o il leasing, la manutenzione, la riparazione, l'installazione e il rinnovo di materiali e attrezzature tecniche, in particolare:
 - di materiale (comprese le fotocopiatrici) per la produzione, la riproduzione e l'archiviazione di pubblicazioni e documenti, in qualsiasi formato (supporto cartaceo o elettronico),
 - di materiale audiovisivo, di biblioteca e d'interpretazione (cabine, cuffie, scatole di derivazione per impianti di interpretazione simultanea ecc.),
 - di materiale per mense e ristoranti,
 - di utensili vari per i laboratori di manutenzione degli edifici,
 - delle attrezzature necessarie ai funzionari disabili,
 - nonché degli studi, della documentazione e della formazione connessi ai materiali suddetti,
- l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione del mobilio, in particolare:
 - l'acquisto di mobili per ufficio e di mobili speciali come mobili ergonomici, scaffalature per gli archivi ecc.,
 - la sostituzione di mobilio vetusto e fuori uso,
 - l'attrezzatura in materiali speciali per biblioteche (schedari, scaffalature, mobili per cataloghi ecc.),
 - l'attrezzatura specifica per mense e ristoranti,
 - l'affitto di mobili,
 - le spese di manutenzione e riparazione del mobilio [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di un importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per acquisti analoghi],
- l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione dei mezzi di trasporto, in particolare:
 - i nuovi acquisti di veicoli, compresi tutti i costi associati,
 - il rinnovo degli autoveicoli che, nel corso dell'esercizio, avranno raggiunto un elevato chilometraggio che ne giustifica la sostituzione,
 - le spese per il noleggio di breve o lunga durata di autovetture quando le necessità superano le capacità del parco autoveicoli,
 - le spese di manutenzione, riparazione e assicurazione dei veicoli di servizio (acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici, camere d'aria, forniture varie, pezzi di ricambio, utensileria ecc.), compresa la revisione nazionale annuale,
 - le assicurazioni varie (in particolare responsabilità civile e furto), le eventuali imposte nazionali e le spese di assicurazione,
- le spese per attrezzature da lavoro, in particolare:
 - l'acquisto di uniformi per uscieri e autisti,
 - l'acquisto e la pulizia di indumenti da lavoro per il personale dei laboratori e gli addetti a lavori per i quali si rende necessaria una protezione contro le intemperie e il freddo, le usure anormali e le macchie,
 - l'acquisto o il rimborso di qualsiasi attrezzatura che potrebbe risultare necessaria nel quadro dell'applicazione delle direttive 89/391/CEE e 90/270/CEE,
- le spese di trasloco e di raggruppamento dei servizi e le spese di manutenzione (ricevimento, magazzinaggio e sistemazione) del materiale, del mobilio e delle forniture per ufficio,
- altre spese operative, quali:
 - spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione), e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco),
 - spese per l'acquisto, il noleggio o il leasing di calcolatori, terminali, microcalcolatori, unità periferiche, attrezzature di collegamento e programmi necessari al loro funzionamento,
 - spese per l'acquisto, il noleggio o il leasing delle attrezzature connesse alla riproduzione dell'informazione su supporto cartaceo, quali stampanti, fax, fotocopiatrici, scanner e microcopiatrici,
 - spese per l'acquisto, il noleggio o il leasing di macchine per scrivere, macchine per il trattamento testi e altra attrezzatura

elettronica per ufficio,

- spese per installazione, configurazione, manutenzione, studi, documentazione e forniture per le attrezzature,
- spese necessarie per il buon funzionamento delle mense, ristoranti e bar e, in particolare, le spese di manutenzione degli impianti e di acquisto di materiali vari, le spese correnti di trasformazione e rinnovo dei materiali nonché le spese importanti di trasformazione e di rinnovo necessarie, che devono essere chiaramente distinte dalle spese correnti di trasformazione, riparazione e rinnovo degli impianti e dei materiali,
- spese di abbonamento e di utilizzo delle basi elettroniche d'informazione e di dati esterne e l'acquisto di informazioni su supporto elettronico (CD-ROM ecc.),
- la formazione e l'assistenza necessarie all'utilizzo di questo tipo di informazione,
- spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per laboratori di riproduzione e taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno,
- spese di affrancatura e di spedizione della corrispondenza ordinaria, delle relazioni e pubblicazioni, spese di spedizione di pacchi e altro, per via aerea, marittima e per ferrovia, nonché spese per la posta interna della Commissione,
- licenze, canoni di abbonamento e spese per le comunicazioni via cavo od onde radio (telefonia fissa e mobile, telex, telegrafo, televisione, teleconferenza e videoconferenza), nonché spese relative alle reti di trasmissione dati, servizi telematici ecc., nonché l'acquisto di elenchi telefonici,
- costi dei collegamenti telefonici e informatici tra i vari immobili, nonché le linee di trasmissione internazionale tra le diverse sedi,
- spese per il supporto tecnico e logistico, la formazione e costi associati e altre attività di interesse generale legate alle attrezzature informatiche e ai programmi, la formazione informatica generale, gli abbonamenti per la documentazione tecnica cartacea o elettronica ecc., il personale esterno di gestione, i servizi d'ufficio, i canoni versati alle organizzazioni internazionali ecc., gli studi di sicurezza e la garanzia della qualità connessa con le attrezzature informatiche e i programmi.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 17 01 04 — Spese di sostegno per le attività e i programmi del settore «Salute e tutela dei consumatori»

Voce 17 01 04 01 — Spese di sostegno per il programma per la tutela dei consumatori

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
1 100 000	1 100 000	974 563,40

Commento

Ex voce 17 01 04 03

Stanzamento destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazioni e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle misure a titolo della presente voce. Esso copre inoltre altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero

scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 17 02.

Voce 17 01 04 02 — Spese di sostegno per il programma "Salute per la crescita"

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
1 500 000	1 500 000	1 456 521,82

Commento

Stanziamento destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle misure a titolo della presente voce. Esso copre inoltre altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 17 03.

Voce 17 01 04 03 — Spese di sostegno nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute e del benessere degli animali e della sanità delle piante

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
1 500 000	1 500 000	1 473 768,47

Commento

Ex voci 17 01 04 01, 17 01 04 05 e 17 01 04 07

Stanziamento destinato a coprire le spese di assistenza tecnica e/o amministrativa connesse all'identificazione, alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, alla verifica contabile e al controllo dei programmi o dei progetti in questo campo.

Stanziamiento altresì destinato a coprire le spese di assistenza tecnica e/o amministrativa, le spese relative a studi, riunioni di esperti, misure di informazione e comunicazione e pubblicazioni direttamente connesse al conseguimento degli obiettivi del programma o delle misure oggetto della presente voce.

Lo stanziamento è destinato anche a coprire le spese di assistenza amministrativa connessa alla verifica contabile delle domande presentate dagli Stati membri a norma delle rispettive prescrizioni della base giuridica.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 17 04.

Articolo 17 01 06 — Agenzie esecutive

Voce 17 01 06 01 — Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori - Contributo dal programma per la tutela dei consumatori

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamiento 2013	Esecuzione 2012
1 691 000	1 691 000	1 734 904,00

Commento

Ex voce 17 01 04 30 (in parte)

Stanziamiento destinato a coprire il contributo per le spese amministrative e di personale dell'agenzia esecutiva.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 39).

Decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) (GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3).

Cfr. il capitolo 17 02.

Atti di riferimento

Decisione 2004/858/CE della Commissione, del 15 dicembre 2004, che istituisce un'agenzia esecutiva denominata «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica», per la gestione dell'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 369 del 16.12.2004, pag. 73).

Voce 17 01 06 02 — Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori - Contributo dal programma "Salute per la crescita"

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
4 209 000	4 209 000	4 318 496,00

Commento

Ex voce 17 01 04 30 (in parte)

Stanziamiento destinato a coprire il contributo per le spese amministrative e di personale dell'agenzia esecutiva.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 39).

Decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) (GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3).

Cfr. il capitolo 17 03.

Atti di riferimento

Decisione 2004/858/CE della Commissione, del 15 dicembre 2004, che istituisce un'agenzia esecutiva denominata «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica», per la gestione dell'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 369 del 16.12.2004, pag. 73).

Voce 17 01 06 03 — Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori - Contributo nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute e del benessere degli animali e della sanità delle piante

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
1 170 000	1 170 000	1 170 000,00

Commento

Ex voci 17 01 04 30 e 17 01 04 31

Stanziamiento destinato a coprire il contributo proveniente dalla strategia dell'Unione per la formazione sulla normativa in materia di alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali, nonché fitosanità per la spesa dovuta al personale e all'amministrazione dell'Agenzia.

Stanziamiento destinato a coprire il contributo per le spese amministrative e di personale dell'Agenzia.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi

provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1), in particolare l'articolo 51.

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Cfr. il capitolo 17 04.

Atti di riferimento

Decisione 2004/858/CE della Commissione, del 15 dicembre 2004, che istituisce un'agenzia esecutiva denominata «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica», per la gestione dell'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 369 del 16.12.2004, pag. 73).

Decisione C(2012) 1548 della Commissione recante adozione del programma di lavoro 2012, che costituisce una decisione di finanziamento di progetti nel campo delle relazioni commerciali esterne, compreso l'accesso ai mercati di paesi terzi e iniziative nel settore dell'assistenza legata al commercio.

CAPITOLO 17 02 — POLITICA DEI CONSUMATORI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012		Pagamenti 2012/2014
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
17 02	Politica dei consumatori								
17 02 01	Tutelare l'interesse dei consumatori e migliorare la loro sicurezza e la loro informazione	3	21 262 000	6 512 000					
17 02 51	Linea di completamento delle attività dell'Unione a favore dei consumatori	3	p.m.	12 509 000	20 700 000	18 779 963	21 772 252,16	18 458 318,32	147,56 %
17 02 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
17 02 77 01	Progetto pilota — Trasparenza e stabilità sui mercati finanziari	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	200 000	0,—	66 191,20	
17 02 77 02	Azione preparatoria — Misure di monitoraggio nel settore della politica dei consumatori	3	p.m.	p.m.	p.m.	150 000	0,—	450 915,51	
	<i>Articolo 17 02 77 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.	p.m.	350 000	0,—	517 106,71	
	Capitolo 17 02 — Totale		21 262 000	19 021 000	20 700 000	19 129 963	21 772 252,16	18 975 425,03	99,76 %

Articolo 17 02 01 — Tutelare l'interesse dei consumatori e migliorare la loro sicurezza e la loro informazione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
21 262 000	6 512 000		

Commento

Nuovo articolo

Stanziamiento destinato a coprire le spese per il conseguimento degli obiettivi di cui al programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020. Il programma intende garantire un livello elevato di tutela dei consumatori e conferire poteri ai consumatori al centro del mercato interno nel quadro di una strategia globale per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Per conseguire il suo obiettivo, il programma contribuisce a proteggere la salute, la sicurezza e gli interessi legali ed economici dei consumatori, nonché a promuovere il loro diritto ad informarsi, istruirsi ed organizzarsi per salvaguardare i loro interessi e a sostenere l'integrazione di tali interessi in altre politiche. Il programma completa, sostiene e controlla le politiche degli Stati membri.

Tale obiettivo generale viene conseguito attraverso i quattro obiettivi specifici seguenti:

- sicurezza: rafforzamento e miglioramento della sicurezza dei prodotti mediante un'efficace vigilanza del mercato in tutta l'Unione,
- informazione, istruzione e sostegno alle organizzazioni di consumatori: miglioramento dell'istruzione, dell'informazione e della sensibilizzazione dei consumatori in merito ai loro diritti, sviluppo della base di conoscenze per la politica dei consumatori e sostegno alle organizzazioni di consumatori, tenendo anche conto delle esigenze specifiche dei consumatori vulnerabili,
- diritti e mezzi di ricorso: ampliamento e rafforzamento dei diritti dei consumatori, in particolare attraverso un'attenta azione normativa, miglioramento dell'accesso a mezzi di ricorso semplici, efficaci, rapidi e a basso costo, compresa la risoluzione alternativa delle controversie,
- applicazione: sostegno all'applicazione dei diritti dei consumatori potenziando la cooperazione tra gli organismi nazionali preposti all'applicazione e fornendo consulenza ai consumatori.

Il nuovo programma deve inoltre tenere conto di nuove sfide a livello sociale che hanno acquisito maggiore importanza negli ultimi anni. Tra queste: la maggiore complessità del processo decisionale dei consumatori, la necessità di orientarsi verso modelli di consumo più sostenibili, le possibilità e i pericoli della digitalizzazione, l'aumento dell'esclusione sociale e del numero di consumatori vulnerabili nonché l'invecchiamento della popolazione.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo a un programma per la tutela dei consumatori 2014-2020 (GU L ..., pag. ...).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 9 novembre 2011, relativa a un programma per la tutela dei consumatori 2014-2020 [COM(2011) 707 final].

Articolo 17 02 51 — Linea di completamento delle attività dell'Unione a favore dei consumatori

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	12 509 000	20 700 000	18 779 963	21 772 252,16	18 458 318,32

Commento

Ex articoli 17 02 01 e 17 02 02

Stanzamento destinato a finanziare impegni relativi ad anni precedenti a titolo della decisione n. 20/2004/CE. La suddetta decisione è stata abrogata dalla decisione n. 1926/2006/CE (cfr. l'articolo 17 02 02).

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 20/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, che stabilisce un quadro generale per il finanziamento delle attività comunitarie a sostegno della politica dei consumatori per gli anni 2004-2007 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 1).

Decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 39).

Articolo 17 02 77 — Progetti pilota e azioni preparatorie

Voce 17 02 77 01 — Progetto pilota — Trasparenza e stabilità sui mercati finanziari

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	200 000	0,—	66 191,20

Commento

Ex articolo 17 02 04

Voce destinata a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 17 02 77 02 — Azione preparatoria — Misure di monitoraggio nel settore della politica dei consumatori

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	150 000	0,—	450 915,51

Commento

Ex articolo 17 02 03

Voce destinata a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012		Pagamenti 2012/2014
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
17 03	Sanità pubblica								
17 03 01	<i>Incoraggiare l'innovazione nell'assistenza sanitaria e rendere più sostenibili i sistemi sanitari, migliorare la salute dei cittadini dell'Unione e proteggerli dalle minacce sanitarie transfrontaliere</i>	3	52 870 000	8 697 500					
17 03 10	<i>Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)</i>	3	56 766 000	56 766 000	56 727 000	56 727 000	58 201 902,00	58 200 000,00	102,53 %
17 03 11	<i>Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)</i>	3	76 545 000	76 545 000	74 334 000	71 870 000	78 280 426,27	76 486 090,00	99,92 %
17 03 12	<i>Agenzia europea per i medicinali (EMA)</i>								
17 03 12 01	Contributo dell'Unione all'agenzia europea per i medicinali (EMA)	3	31 333 000	31 333 000	33 230 000	33 230 000	31 938 223,18	31 938 223,18	101,93 %
17 03 12 02	Contributo speciale a favore dei medicinali orfani	3	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	7 656 000,00	7 646 720,00	127,45 %
	<i>Articolo 17 03 12 — Totale parziale</i>		37 333 000	37 333 000	39 230 000	39 230 000	39 594 223,18	39 584 943,18	106,03 %
17 03 13	<i>Accordi internazionali e adesione a organizzazioni internazionali nel settore della sanità pubblica e della lotta contro il tabacco</i>	4	200 000	200 000	192 000	189 776	200 000,00	115 773,28	57,89 %
17 03 51	<i>Completamento del programma di sanità pubblica</i>	3	p.m.	30 370 000	49 800 000	50 019 393	51 784 380,65	57 352 883,19	188,85 %
17 03 77	<i>Progetti pilota e azioni preparatorie</i>								
17 03 77 01	Progetto pilota — Nuova situazione occupazionale nel settore sanitario: prassi eccellenti per migliorare la formazione professionale e le qualifiche degli operatori sanitari e la loro retribuzione	1.1	p.m.	80 000	p.m.	p.m.	0,—	150 000,00	187,50 %
17 03 77 02	Progetto pilota — Ricerca complessa su salute, ambiente, trasporti e cambiamenti climatici — Miglioramento della qualità dell'aria esterna e interna	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
17 03 77 03	Progetto pilota — Consumo di frutta e verdura	2	—	700 000	—	500 000	1 000 000,00	298 309,26	42,62 %
17 03 77 04	Progetto pilota — Alimentazione sana: prima infanzia e invecchiamento della popolazione	2	—	600 000	1 000 000	700 000	1 000 000,00	0,—	

17 03 77 05	Progetto pilota — Elaborazione e attuazione di efficaci strategie di prevenzione del diabete di tipo 2	2	—	300 000	—	200 000	1 000 000,00	0,—
17 03 77 06	Azione preparatoria — Resistenza antimicrobica (AMR): Ricerca sulle cause dell'abuso e dell'uso improprio degli antibiotici	2	—	300 000	—	200 000	1 000 000,00	0,—
17 03 77 07	Azione preparatoria — Creazione di una rete di esperti dell'Unione nel settore dell'assistenza specifica per adolescenti con problemi psicologici	3	p.m.	300 000	—	200 000	1 000 000,00	0,—
17 03 77 08	Progetto pilota — Protocollo europeo sulla prevalenza dell'autismo per la diagnosi precoce dei disordini dello spettro autistico in Europa	3	p.m.	390 000	1 300 000	650 000		
17 03 77 09	Progetto pilota — Promozione dei sistemi di autoassistenza sanitaria nell'Unione europea	3	p.m.	300 000	1 000 000	500 000		
17 03 77 10	Progetto pilota — Meccanismi di genere nella malattia delle arterie coronariche (CAD)	3	p.m.	300 000	1 000 000	500 000		
17 03 77 11	Azione preparatoria — Consumo di frutta e verdura	2	p.m.	300 000	1 000 000	500 000		
	<i>Articolo 17 03 77 — Totale parziale</i>		p.m.	3 570 000	5 300 000	3 950 000	5 000 000,00	448 309,26
	Capitolo 17 03 — Totale			223 714 000	213 481 500	225 583 000	221 986 169	233 060 932,10
								232 187 998,91
								108,76 %

Articolo 17 03 01 — Incoraggiare l'innovazione nell'assistenza sanitaria e rendere più sostenibili i sistemi sanitari, migliorare la salute dei cittadini dell'Unione e proteggerli dalle minacce sanitarie transfrontaliere

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
52 870 000	8 697 500		

Commento

Nuovo articolo

Stanzamento destinato a coprire le spese per il conseguimento degli obiettivi di cui al programma pluriennale di sanità pubblica per il periodo 2014-2020.

Gli obiettivi generali del programma consistono nel completare, sostenere ed aggiungere valore alle politiche degli Stati membri volte a migliorare la salute dei cittadini dell'UE e ridurre le disparità in ambito sanitario promuovendo la salute, incoraggiando l'innovazione nella sanità, rendendo più sostenibili i sistemi sanitari e proteggendo i cittadini dell'Unione dalle gravi minacce sanitarie transfrontaliere.

Il programma di sanità pubblica 2014-2020 si concentra su quattro obiettivi specifici:

- sostenere lo sviluppo di capacità nell'ambito della sanità pubblica e contribuire a sistemi sanitari innovativi, efficienti e sostenibili: identificare e sviluppare strumenti e meccanismi a livello dell'Unione per affrontare la scarsità delle risorse, sia umane che finanziarie, e agevolare l'innovazione volontaria nelle strategie di intervento e prevenzione nell'ambito della sanità pubblica,
- agevolare l'accesso a cure sanitarie migliori e più sicure per i cittadini dell'Unione: ampliare l'accesso alle conoscenze e alle informazioni in campo medico per specifiche condizioni anche oltre le frontiere nazionali, agevolare l'applicazione dei risultati della ricerca e sviluppare strumenti di miglioramento della qualità dell'assistenza sanitaria e della sicurezza dei pazienti grazie, tra l'altro, ad iniziative che contribuiscono a migliorare l'alfabetizzazione sanitaria,
- promuovere la salute, prevenire le malattie ed incentivare contesti favorevoli a stili di vita sani: identificare, diffondere e promuovere l'accettazione di prassi ottimali, basate su fatti concreti, per una prevenzione delle malattie efficace rispetto al costo e di misure di promozione della salute riguardanti in particolare i fattori di rischio connessi allo stile di vita, concentrandosi sul valore aggiunto per l'Unione,
- proteggere i cittadini dalle gravi minacce sanitarie transfrontaliere: identificare ed elaborare strategie coerenti e promuoverne l'applicazione per essere preparati meglio e coordinarsi nelle situazioni di emergenza sanitaria.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi

provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 9 novembre 2011, sulla istituzione del programma «Salute per la crescita», e il terzo programma pluriennale d'azione dell'UE in materia di salute per il periodo 2014-2020 [COM(2011) 709 final].

Articolo 17 03 10 — Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
56 766 000	56 766 000	56 727 000	56 727 000	58 201 902,00	58 200 000,00

Commento

Ex voci 17 03 03 01 e 17 03 03 02

Stanziamento destinato a coprire le spese amministrative e di personale del Centro. In particolare il titolo 1 copre le retribuzioni del personale permanente e degli esperti distaccati, i costi relativi ad assunzioni, servizi interinali, formazione del personale e spese di missione. Il titolo 2 «Spese» riguarda la locazione degli uffici ECDC, la loro sistemazione, le tecnologie di informazione e comunicazione, gli impianti tecnici, logistici e altre spese amministrative.

Stanziamento altresì destinato a coprire le spese operative riguardanti i seguenti settori d'intervento:

- migliorare la sorveglianza delle malattie trasmissibili negli Stati membri,
- rafforzare il sostegno scientifico fornito dagli Stati membri e dalla Commissione,
- migliorare la preparazione dell'Unione nell'affrontare i rischi connessi alle malattie trasmissibili, in particolare l'epatite B, inclusi quelli connessi all'immissione volontaria di agenti biologici e le malattie di origine ignota, e nel coordinare la risposta,
- potenziare la capacità degli Stati membri in tale ambito attraverso la formazione,
- comunicare le informazioni e costituire partnership.

Stanziamento destinato anche a coprire la gestione di uno strumento per affrontare le situazioni di emergenza («Emergency Operations Centre») che collega il centro on line con i centri nazionali per le malattie trasmissibili e i laboratori di riferimento negli Stati membri quando si presentano situazioni di emergenza grave originate da malattie trasmissibili o da altre malattie di origine ignota.

L'Osservatorio è tenuto a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

Nel corso della procedura di bilancio o anche durante l'esercizio finanziario, nonché in sede di presentazione di una lettera rettificativa o di un bilancio suppletivo e rettificativo, la Commissione informa previamente l'autorità di bilancio in merito a qualsiasi cambiamento nel bilancio delle agenzie, in particolare per quanto riguarda gli organigrammi pubblicati nel bilancio, per i quali è richiesto il preventivo accordo dell'autorità di bilancio. Tale procedura è conforme alle disposizioni sulla trasparenza previste nella dichiarazione interistituzionale del 17 novembre 1995 e attuate sotto forma di un codice di condotta concordato tra il Parlamento europeo, la Commissione e le agenzie.

La tabella dell'organico del Centro è contenuta nella parte intitolata «Organico» della Sezione III — Commissione (volume 3).

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2,

lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne nella voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Il contributo dell'Unione per il 2014 è pari a un importo complessivo di 56 766 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1).

Articolo 17 03 11 — Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
76 545 000	76 545 000	74 334 000	71 870 000	78 280 426,27	76 486 090,00

Commento

Ex voci 17 03 07 01 e 17 03 07 02

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale e le spese amministrative dell'Autorità (titoli 1 e 2) nonché le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3).

Esso copre, in particolare:

- i costi di sostegno e organizzazione di riunioni del comitato scientifico e dei gruppi scientifici, dei gruppi di lavoro, del forum consultivo, del consiglio d'amministrazione nonché di riunioni con i partner scientifici o con le parti interessate,
- i costi relativi all'elaborazione di pareri scientifici tramite ricorso a risorse esterne (contratti e sovvenzioni),
- i costi relativi alla creazione di reti di raccolta di dati e all'integrazione dei sistemi di informazione esistenti,
- i costi relativi all'assistenza scientifica e tecnica alla Commissione (articolo 31),
- i costi relativi all'identificazione delle misure di sostegno logistico,
- i costi relativi alla cooperazione tecnica e scientifica,
- i costi relativi alla diffusione dei pareri scientifici,
- i costi relativi alle attività di comunicazione.

L'Autorità è tenuta a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e amministrative.

Nel corso della procedura di bilancio o anche durante l'esercizio finanziario, nonché in sede di presentazione di una lettera rettificativa o di un bilancio suppletivo e rettificativo, la Commissione informa previamente l'autorità di bilancio in merito a qualsiasi cambiamento nel bilancio delle agenzie, in particolare per quanto riguarda gli organigrammi pubblicati nel bilancio, per i quali è richiesto il preventivo accordo dell'autorità di bilancio. Tale procedura è conforme alle disposizioni sulla trasparenza previste nella dichiarazione interistituzionale del 17 novembre 1995 e attuate sotto forma di un codice di condotta concordato tra il Parlamento europeo, la Commissione e le agenzie.

La tabella dell'organico dell'Autorità è contenuta nella parte intitolata «Organico» della Sezione III — Commissione (volume 3).

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscrivere nella voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Il contributo dell'Unione per il 2014 è pari a un importo complessivo di 77 333 108 EUR. All'importo di 76 545 000 EUR iscritto nel bilancio è aggiunto un importo di 788 108 EUR proveniente dal recupero delle eccedenze.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Articolo 17 03 12 — Agenzia europea per i medicinali (EMA)

Voce 17 03 12 01 — Contributo dell'Unione all'agenzia europea per i medicinali (EMA)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
31 333 000	31 333 000	33 230 000	33 230 000	31 938 223,18	31 938 223,18

Commento

Ex voci 17 03 10 01 e 17 03 10 02

Stanziamiento destinato a coprire le spese amministrative e di personale dell'agenzia (titoli 1 e 2) nonché le spese operative connesse al programma di lavoro (titolo 3), al fine di svolgere le funzioni previste dall'articolo 57 del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

L'agenzia è tenuta ad informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti tra linee operative ed amministrative.

Nel corso della procedura di bilancio o anche durante l'esercizio finanziario, in sede di presentazione di una lettera rettificativa o di un bilancio rettificativo, che riguarda il contributo dell'UE all'agenzia oppure gli organigrammi pubblicati nel bilancio, la Commissione informa previamente l'autorità di bilancio. Tale procedura è conforme alle disposizioni sulla trasparenza previste nella dichiarazione interistituzionale del 17 novembre 1995 e attuate sotto forma di un codice di condotta concordato tra il Parlamento europeo, la Commissione e le agenzie.

Agli stanziamenti di cui alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, e in particolare l'articolo 82 e il protocollo 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscrivere nella voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La tabella dell'organico dell'agenzia è contenuta nella parte intitolata «Organico» della Sezione III — Commissione (volume 3).

Il contributo dell'Unione per il 2014 è pari a un importo complessivo di 33 230 142 EUR. All'importo di 31 333 000 EUR iscritto nel bilancio è aggiunto un importo di 1 897 142 EUR proveniente dal recupero delle eccedenze.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L

18 del 22.1.2000, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1) e sostituisce il regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993.

Atti di riferimento

Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).

Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.4.2001, pag. 67).

Regolamento (CE) n. 2049/2005 della Commissione, del 15 dicembre 2005, che stabilisce, in base al regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le norme relative al pagamento delle tasse spettanti all'Agenzia europea per i medicinali da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese nonché le norme relative all'assistenza amministrativa che queste ricevono dall'Agenzia (GU L 329 del 16.12.2005, pag. 4).

Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121).

Regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 7).

Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

Regolamento (UE) n. 1235/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica, per quanto riguarda la farmacovigilanza dei medicinali per uso umano, il regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali e il regolamento (CE) n. 1394/2007 sui medicinali per terapie avanzate (GU L 348 del 31.12.2010, pag. 1).

Voce 17 03 12 02 — Contributo speciale a favore dei medicinali orfani

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	7 656 000,00	7 646 720,00

Commento

Ex voce 17 03 10 03

Stanziamiento destinato a coprire il contributo speciale di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 141/2000, distinto da quello di cui all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1). Tale stanziamento è usato dall'Agenzia esclusivamente per compensare la mancata riscossione, totale o parziale, dei diritti dovuti per un medicinale orfano.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Il contributo dell'Unione per il 2014 è pari a un importo complessivo di 6 000 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

Articolo 17 03 13 — Accordi internazionali e adesione a organizzazioni internazionali nel settore della sanità pubblica e della lotta contro il tabacco

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
200 000	200 000	192 000	189 776	200 000,00	115 773,28

Commento

Ex Articolo 17 03 05

Questo stanziamento è destinato a coprire il contributo dell'Unione alla convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo, che la Comunità ha ratificato e di cui l'Unione è parte.

Basi giuridiche

Decisione 2004/513/CE del Consiglio, del 2 giugno 2004, relativa alla conclusione della convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 8).

Articolo 17 03 51 — Completamento del programma di sanità pubblica

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	30 370 000	49 800 000	50 019 393	51 784 380,65	57 352 883,19

Commento

Ex voce 17 03 01 01 ed ex articolo 17 03 06

Stanziamento di pagamento destinato a finanziare impegni relativi ad esercizi precedenti a titolo della decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008).

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008) (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1).

Decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) (GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3).

Articolo 17 03 77 — Progetti pilota e azioni preparatorie

Voce 17 03 77 01 — Progetto pilota — Nuova situazione occupazionale nel settore sanitario: prassi eccellenti per migliorare la formazione professionale e le qualifiche degli operatori sanitari e la loro retribuzione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	80 000	p.m.	p.m.	0,—	150 000,00

Commento

Ex articolo 17 03 08

Stanzamento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 17 03 77 02 — Progetto pilota — Ricerca complessa su salute, ambiente, trasporti e cambiamenti climatici — Miglioramento della qualità dell'aria esterna e interna

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Ex articolo 17 03 09

Voce destinata a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 17 03 77 03 — Progetto pilota — Consumo di frutta e verdura

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	700 000	—	500 000	1 000 000,00	298 309,26

Commento

Ex articolo 17 03 11

Stanziamiento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 17 03 77 04 — Progetto pilota — Alimentazione sana: prima infanzia e invecchiamento della popolazione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamiento 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	600 000	1 000 000	700 000	1 000 000,00	0,—

Commento

Ex articolo 17 03 12

Stanziamiento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 17 03 77 05 — Progetto pilota — Elaborazione e attuazione di efficaci strategie di prevenzione del diabete di tipo 2

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamiento 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	300 000	—	200 000	1 000 000,00	0,—

Commento

Ex articolo 17 03 13

Stanziamiento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 17 03 77 06 — Azione preparatoria — Resistenza antimicrobica (AMR): Ricerca sulle cause dell'abuso e dell'uso improprio degli antibiotici

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamiento 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	300 000	—	200 000	1 000 000,00	0,—

Commento

Ex articolo 17 03 14

Stanziamiento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Nel 2009, sulla base dei batteri più frequentemente isolati da emocolture in Europa, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha stimato che ogni anno questi batteri multiresistenti causano la morte di circa 25 000 pazienti, comportando altresì costi sanitari aggiuntivi e perdite di produttività dell'ordine di almeno 1,5 miliardi di EUR. Negli ultimi decenni l'uso irresponsabile e scorretto degli antibiotici ha accelerato questa tendenza. L'AMR è pertanto un fenomeno che ha chiare implicazioni transfrontaliere e non è possibile escludere la comparsa di effetti «outlier» che molto probabilmente non sarebbe possibile gestire con le risorse e le conoscenze attuali.

Gli obiettivi dell'azione preparatoria sono:

- studiare il problema dell'uso improprio e della vendita di agenti antimicrobici, con o senza ricetta, lungo tutta la catena — dal medico e dal farmacista fino al paziente, in termini di comportamento di tutti i soggetti coinvolti — scegliendo come oggetto di studio gli Stati membri dove è maggiore l'accesso agli antibiotici senza prescrizione medica. L'azione preparatoria sarà mirata a valutare meglio le ragioni dell'uso improprio degli antibiotici e la quantità di antibiotici venduti senza ricetta medica nei paesi bersaglio (inclusi i paesi in cui l'applicazione della legge è carente), a individuare le ragioni alla base di tali livelli elevati di vendita senza ricetta, a valutare se i soggetti interessati dispongono di informazioni sufficienti, individuando le loro motivazioni, gli incentivi, le pratiche e la percezione della minaccia generale della resistenza agli antimicrobici, nonché a formulare raccomandazioni sul modo in cui affrontare al meglio tale situazione,
- contribuire a una politica globale e integrata dell'Unione contro la resistenza agli AMR e coordinarla.

Azioni specifiche:

- indagini accurate presso i gruppi cui tale azione preparatoria si rivolge,
- discussioni approfondite,
- identificazione dei casi di studio nei singoli Stati membri.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 17 03 77 07 — Azione preparatoria — Creazione di una rete di esperti dell'Unione nel settore dell'assistenza specifica per adolescenti con problemi psicologici

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamiento 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	300 000	—	200 000	1 000 000,00	0,—

Commento

Ex articolo 17 03 15

Stanziamiento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

L'obiettivo riguarda la creazione di una rete di esperti dell'Unione, chiamata a favorire e sostenere strutture di assistenza innovative e specifiche per adolescenti con problemi psicologici (case per adolescenti). La rete, che dovrà raccogliere, scambiare, sviluppare e condividere esperienze, conoscenze e prassi eccellenti in materia, deve essere considerata un'iniziativa che fa seguito al Patto europeo per la salute mentale e alla serie di conferenze organizzate dalla Commissione in tale ambito (all'ordine del giorno della riunione interministeriale su «Occupazione, politica sociale, salute e consumatori» del 6 e 7 giugno 2011).

Gli obiettivi perseguiti attraverso la rete dell'Unione sono:

- raccolta, scambio, elaborazione e condivisione di esperienze, conoscenze e prassi eccellenti,
- promozione e sostegno alla creazione di strutture di assistenza specifica per adolescenti, offrendo altresì un aiuto pratico,

- agevolazione della formazione reciproca del personale, tra cui visite di studio e tirocini,
- sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle autorità nazionali ed europee,
- promozione di una specialità medica in adolescentologia,
- garanzia della rappresentanza dei suoi membri presso le istituzioni europee e internazionali.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 17 03 77 08 — Progetto pilota — Protocollo europeo sulla prevalenza dell'autismo per la diagnosi precoce dei disordini dello spettro autistico in Europa

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
p.m.	390 000	1 300 000	650 000	

Commento

Ex articolo 17 03 16

Stanzamento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Di tutti coloro che soffrono di malattie debilitanti per l'intelletto, i bambini affetti da disturbi dello spettro autistico (ASD) sono quelli che hanno più probabilità di beneficiare di un valore aggiunto dell'Unione, e per tale motivo dovrebbero costituire l'obiettivo primario dell'intervento. Allo stato attuale, la mancanza a livello nazionale e dell'Unione di iniziative riguardanti i pazienti ASD che hanno raggiunto l'età adulta e a cui la malattia è stata diagnosticata solo in tale età si ripercuote negativamente sugli anni di vita in buona salute e su un invecchiamento attivo di questa specifica categoria di popolazione.

La creazione di una prospettiva comune europea sui disordini dello spettro autistico richiede che si incoraggino misure di sostegno, prassi cliniche transculturali ed efficaci sotto il profilo dei costi, la ricerca e lo scambio di informazioni e di competenze. La capacità degli adulti affetti da autismo di badare o addirittura di provvedere a se stessi dipende dalle loro qualità intellettive e dalla loro capacità di far fronte alle esigenze della società moderna in termini sociali e di comunicazione. I pazienti cui la malattia è stata diagnosticata soltanto in età adulta tendono ad avere capacità intellettive elevate, ma comunque sono votati all'insuccesso a causa delle scarse capacità sociali e di comunicazione. Un sostegno specifico si basa sull'esistenza di protocolli testati volti ad individuare i sintomi/modelli comportamentali ASD che si manifestano non solo nelle forme gravi di autismo generalmente diagnosticate nell'infanzia, ma anche in forme più lievi diagnosticate per la prima volta in età adulta. Se si insegnano loro le corrette risposte sociali e i comportamenti accettati, gli adulti affetti da autismo possono contribuire attivamente alla società. Oggigiorno, nella maggior parte dei casi questi adulti autistici «altamente funzionanti» vivono socialmente isolati e dipendono dall'assistenza sociale a causa del mancato riconoscimento della forma specifica di autismo «altamente funzionante» e della mancanza di strumenti specifici atti a sostenere detti individui.

Scopo del progetto

Gli obiettivi del progetto dovrebbero essere incentrati sulla questione fondamentale che interessa gli ASD in età adulta, segnatamente la diagnosi precoce di autismo «altamente funzionante» e la messa a punto di strumenti per il sostegno di tali persone. L'obiettivo strategico consiste nel migliorare la qualità della vita, favorire il reinserimento sociale e professionale degli individui affetti da ASD e nel prevenire la disgregazione sociale e il pensionamento precoce.

Descrizione del progetto

L'azione proposta si baserà sui progressi ottenuti con il progetto del Sistema europeo di informazione sull'autismo (EAIS) (<http://www.eais.eu/>) tramite la messa in atto di protocolli sviluppati. La proposta si incentra in particolare sull'applicazione di un modello di sanità pubblica agli ASD, con pacchetti di lavoro sulla prevalenza, lo screening, la diagnosi e l'intervento.

I risultati specifici da conseguire nell'ambito del progetto pilota «Protocollo europeo di prevalenza per la diagnosi precoce dei disordini dello spettro autistico in Europa» sono tre, vale a dire:

1) stimare la prevalenza di ASD in 6-9 zone pilota, situate in diversi Stati membri, avvalendosi del Protocollo europeo armonizzato sulla prevalenza dell'autismo sviluppato dal progetto EAIS, e convalidare detto Protocollo in diverse lingue e contesti culturali. Ciò

porterà al primo studio continentale sulla prevalenza dell'autismo; l'ideale sarebbe fornire alla Commissione europea una stima accurata del numero di soggetti affetti da ASD presenti in Europa;

2) attuare e, per quanto possibile, convalidare una strategia per la diagnosi precoce degli ASD in 6-9 zone pilota, avvalendosi del Protocollo armonizzato sviluppato dal progetto EAIS. Si tratta di includere un elemento per la traduzione e l'adattamento degli strumenti di screening dell'autismo in diverse lingue e contesti culturali e di confrontarne i risultati. Il progetto mira inoltre a sensibilizzare maggiormente il grande pubblico e le comunità di professionisti per quanto riguarda l'autismo, e di contribuire alla formazione degli operatori sanitari, al fine di migliorarne la familiarità e la capacità di riconoscere gli ASD nell'infanzia, come pure le varianti «altamente funzionanti» in età adulta;

3) passare in rassegna le attuali prassi eccellenti in materia di intervento, diagnosi e gestione clinica precoci in relazione agli ASD, collaborare con i partner al fine di rivedere i servizi attualmente forniti in fatto di intervento precoce per i bambini e gli adulti affetti da ASD, individuare esigenze specifiche e quindi concepire un programma di formazione all'intervento adeguato a quella determinata comunità e formulare raccomandazioni in merito alla formazione del personale.

Al termine del periodo coperto dal progetto, si disporrà di un quadro chiaro dei tassi paragonabili di prevalenza negli Stati membri, basati sulla popolazione. Inoltre, la comunità medica potrà contare su orientamenti relativi alle modalità di riconoscimento degli ASD in una fase precoce e delle varianti «altamente funzionanti» o meno, alle modalità di diagnosi e di intervento terapeutico al fine di garantire i migliori risultati possibili a livello individuale. La prevista esperienza multiculturale e plurilingue costituirà un'occasione unica per una futura espansione, sia in Europa che nel resto del mondo, al fine di migliorare la qualità di vita delle persone affette da ASD. Il progetto porrà un forte accento sulla diffusione dei risultati di tale approccio olistico in materia di sanità pubblica in tutti gli Stati membri dell'Unione, in modo che dai potenziali benefici possa trarre vantaggio il maggior numero di individui e di famiglie interessati.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 17 03 77 09 — Progetto pilota – Promozione dei sistemi di autoassistenza sanitaria nell'Unione europea

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
p.m.	300 000	1 000 000	500 000	

Commento

Ex articolo 17 03 17

Stanzamento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Interesse del progetto: identificazione dei costi e dei benefici di servizi sanitari orientati all'autoassistenza in Europa, scambio di migliori prassi nonché potenziali settori di cooperazione. Il progetto mira inoltre a sviluppare una comprensione maggiore delle opportunità offerte dall'autoassistenza nell'attuale contesto economico e sociale nell'Unione e a identificare gli ostacoli alla sua adozione. Il progetto intende anche vagliare la possibilità di attuare le migliori prassi in taluni Stati membri.

Obiettivo del progetto: istituire un quadro di azione per potenziare l'autoassistenza a livello di Unione e sviluppare strategie a sostegno di una più ampia attuazione di un'autoassistenza efficace.

1) La Commissione realizzerà un'analisi costi/benefici indipendente dell'autoassistenza nell'Unione europea e degli attuali quadri esistenti per potenziare l'autoassistenza e la responsabilizzazione dei pazienti:

- la Commissione dovrebbe indire una gara d'appalto per commissionare lo studio e il mandato dovrebbe essere assegnato a una personalità accademica illustre,
- obiettivo dello studio:
 - rassegna degli studi e dei dati disponibili,
 - analisi dell'autoassistenza nell'Unione e negli Stati membri,
 - identificazione dei vantaggi e degli ostacoli della responsabilizzazione dei pazienti,

- identificazione del livello di risorse dei sistemi sanitari utilizzate per trattare condizioni minori e autolimitanti che potrebbero essere gestite con efficacia, mediante l'autoassistenza effettuata da pazienti motivati, responsabilizzati e informati che abbiano ricevuto il giusto sostegno,
- identificazione delle migliori prassi sull'autoassistenza tra gli Stati membri e sperimentazione della loro trasferibilità.

Sulla base dei risultati dello studio, la Commissione dovrebbe identificare varie opportunità di azione per promuovere l'autoassistenza.

2) Sarà creata una piattaforma di esperti sull'autoassistenza e sull'assistenza sanitaria che riunisca parti interessate multifunzionali.

Modello:

- partecipazione dei responsabili politici a livello di Unione e nazionale, soggetti che influiscono sulla politica, governi, personalità accademiche, professionisti della sanità, gruppi di pazienti, associazioni dei consumatori, industria e assicurazioni pubbliche e private sulla salute,
- agenda con obiettivi, risultati e calendario chiari,
- creazione di una piattaforma da parte dell'organizzazione selezionata con il bando di gara,
- obiettivo della piattaforma:
 - identificazione delle lacune nei dati e nelle informazioni a disposizione che ostacolano la comprensione dell'autoassistenza,
 - revisione e identificazione delle opportunità e degli ostacoli identificati nello studio della Commissione,
 - identificazione della portata e delle priorità di azione:
 - gruppi di malattie in cui la promozione di sistemi di autoassistenza potrebbe produrre un valore aggiunto nella prevenzione delle malattie e nel loro trattamento efficace,
 - strumenti e meccanismi pertinenti per promuovere un modello di autoassistenza,
 - pubblicazione di orientamenti dell'Unione da parte della piattaforma sulle modalità di promozione dell'autoassistenza nelle aree concordate, prendendo in considerazione i risultati della sperimentazione dei trasferimenti di migliori prassi nei vari Stati membri,
 - proposta di scenari per la collaborazione dell'Unione in questo settore,
 - preparazione di strumenti di comunicazione adattati rivolti ai pazienti/consumatori sulla prevenzione e il trattamento delle malattie: opuscoli di sensibilizzazione e strumenti interattivi sul luogo di fornitura dell'assistenza sanitaria,
 - ampliamento dell'accesso agli strumenti diagnostici sul luogo di fornitura dell'assistenza sanitaria: ad esempio misuratore di pressione, spirometro, strumenti di valutazione dietetica.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 17 03 77 10 — Progetto pilota — Meccanismi di genere nella malattia delle arterie coronariche (CAD)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
p.m.	300 000	1 000 000	500 000	

Commento

Ex articolo 17 03 18

Stanzamento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

La malattia delle arterie coronariche (CAD) è una delle più frequenti cause di decesso fra le donne e gli uomini in Europa. Il nostro studio è inteso a stabilire nell'Unione un regime di buone prassi, migliorando la diagnosi e la terapia sulla base delle manifestazioni della malattia specifiche al genere. Ciò permetterà di compiere progressi considerevoli a livello della diagnosi e delle cure nelle donne e negli uomini, mentre i principi di base potranno essere applicati ad altre malattie.

Nei paesi interessati, il programma mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- sensibilizzare i medici e il pubblico quanto alle differenze di genere nella CAD relativamente alle manifestazioni cliniche e all'incidenza,
- stabilire orientamenti dell'Unione riguardo alle manifestazioni di genere della CAD e alle relative cure,
- esaminare le implicazioni di genere relativamente ai determinanti sanitari e ai fattori di rischio,
- diffondere il regime di prassi corrette negli Stati membri.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 17 03 77 11 — Azione preparatoria — Consumo di frutta e verdura

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamen ti 2013		Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
p.m.	300 000	1 000 000	500 000	

Commento

Ex articolo 17 03 19

Stanziamen to destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

L'azione preparatoria è volta ad aumentare il consumo di frutta e di verdura fresche presso i gruppi di popolazione vulnerabili (donne incinte con un basso reddito e relativi figli, persone anziane ecc.), allo scopo di migliorare la salute pubblica e di stimolare la domanda sul mercato ortofrutticolo.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 17 04 — SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI E SALUTE DELLE PIANTE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamen ti 2013		Esecuzione 2012		Pagame nti 2012/20 14
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
17 04	Sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali e salute delle piante								
17 04 01	<i>Garantire migliore salute e benessere degli animali e un elevato livello di protezione degli animali nell'Unione</i>	3	180 000 000	4 000 000					
17 04 02	<i>Garantire l'individuazione tempestiva degli organismi nocivi per le piante e la loro eradicazione</i>	3	5 000 000	3 000 000					
17 04 03	<i>Garantire controlli efficaci, efficienti e affidabili</i>	3	45 724 000	15 000 000					
17 04 04	<i>Fondo per misure di emergenza relative alla salute degli animali e delle piante</i>	3	20 000 000	7 500 000					

17 04 05	Misure di emergenza connesse a gravi crisi nel settore agricolo	2	p.m.	p.m.						
17 04 10	Contributi ad accordi internazionali e adesione a organizzazioni internazionali nei settori della sicurezza degli alimenti, della salute e del benessere degli animali, nonché della sanità delle piante	4	276 000	276 000	276 000	272 804	250 000,00	222 558,29	80,64 %	
17 04 51	Completamento di misure precedenti riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, la salute e il benessere degli animali e la sanità delle piante	3	p.m.	186 296 000	272 000 000	244 633 732	265 766 437,30	264 562 840,35	142,01 %	
17 04 77	Progetti pilota e azioni preparatorie									
17 04 77 01	Progetto pilota — Rete europea coordinata per il benessere degli animali	2	—	300 000	—	300 000	919 286,00	0,—		
17 04 77 02	Azione preparatoria — Posti di controllo (aree di sosta) per il trasporto di animali	2	—	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 858 095,60		
	Articolo 17 04 77 — Totale parziale		—	300 000	p.m.	300 000	919 286,00	1 858 095,60	619,37 %	
	Capitolo 17 04 — Totale		251 000 000	216 372 000	272 276 000	245 206 536	266 935 723,30	266 643 494,24	123,23 %	

Articolo 17 04 01 — Garantire migliore salute e benessere degli animali e un elevato livello di protezione degli animali nell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti				
180 000 000	4 000 000				

Commento

Nuovo articolo

L'assistenza finanziaria dell'Unione aiuta ad accelerare l'eradicazione delle malattie degli animali o la lotta a tali malattie fornendo fondi che completano le risorse finanziarie nazionali e contribuisce ad armonizzare gli interventi a livello dell'Unione. Una parte importante di queste malattie o infezioni sono le zoonosi trasmissibili all'uomo (BSE, brucellosi, influenza aviaria, salmonellosi, tubercolosi ecc.). Il persistere di queste malattie costituisce tra l'altro un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno. Combatterle aiuta a migliorare il livello della sanità pubblica e aumenta la sicurezza dei prodotti alimentari nell'Unione.

Stanzamento destinato anche a finanziare il contributo dell'Unione alle azioni volte ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci in questi settori nonché alle azioni di sostegno e d'inquadramento in campo veterinario.

Esso fornirà assistenza finanziaria:

- per l'acquisto, lo stoccaggio e la formulazione di antigeni antiaftosi e di diversi vaccini,
- allo sviluppo di vaccini marker o di test che permettano di distinguere fra animali malati e animali vaccinati.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), in particolare l'articolo 50.

Decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (versione codificata) (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 giugno 2013, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005, la direttiva 2009/128/CE, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio [COM(2013) 327 final].

Articolo 17 04 02 — Garantire l'individuazione tempestiva degli organismi nocivi per le piante e la loro eradicazione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
5 000 000	3 000 000		

Commento

Nuovo articolo

Stanziamiento destinato a finanziare azioni di prevenzione e di lotta agli organismi nocivi e alle malattie che minacciano le colture agricole e orticole, le foreste ed il paesaggio. Esso copre anche i contributi dell'Unione per misure specifiche a favore dell'agricoltura nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione.

Basi giuridiche

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 giugno 2013, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005, la direttiva 2009/128/CE, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio [COM(2013) 327 final].

Articolo 17 04 03 — Garantire controlli efficaci, efficienti e affidabili

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
45 724 000	15 000 000		

Commento

Nuovo articolo

Stanziamiento destinato a coprire l'attuazione delle prime misure risultanti dal regolamento (CE) n. 882/2004, ovvero:

- attività dei laboratori dell'Unione,
- formazione sui controlli degli alimenti e dei mangimi,
- spese di viaggio e di soggiorno per gli esperti nazionali che partecipano alle missioni dell'Ufficio veterinario e alimentare,
- strumenti informatici, comunicazione ed informazione sul controllo dei mangimi e degli alimenti, elaborazione di una strategia dell'Unione per alimenti più sicuri,
- politica d'informazione nel settore della protezione degli animali, inclusi campagne e programmi intesi a informare il pubblico sull'innocuità del consumo di carne di animali vaccinati, nonché campagne e programmi d'informazione intesi a sottolineare l'aspetto umano delle strategie di vaccinazione nella lotta contro le epizootie,
- controllo del rispetto delle norme di protezione degli animali nei trasporti di animali destinati al macello,
- istituzione e gestione di un sistema di allarme rapido, anche a livello mondiale, per notificare un rischio diretto o indiretto per la salute umana e animale derivante da prodotti per l'alimentazione umana o animale,
- misure tecniche e scientifiche necessarie per elaborare la legislazione veterinaria dell'Unione e l'istruzione e formazione in campo

veterinario,

- misure per gli strumenti di tecnologia dell'informazione, compreso TRACES e il sistema di notifica delle malattie animali,
- misure intese a contrastare le importazioni illegali di pellicce di cani e gatti.

Stanziamiento altresì destinato a coprire il contributo dell'Unione a favore delle azioni necessarie per l'attuazione, da parte della Commissione e/o degli Stati membri, delle misure previste dalle basi giuridiche di seguito indicate, in particolare di quelle intese a eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci in questi settori.

Basi giuridiche

Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU L 125 del 11.7.1966, pag. 2298/66).

Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU L 125 del 11.7.1966, pag. 2309/66).

Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15).

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1), in particolare l'articolo 5, valutazione dei rischi e determinazione del livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato, della parte «accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie».

Direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali (GU L 226 del 13.8.1998, pag. 16).

Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1.

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1), in particolare l'articolo 17.

Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12).

Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33).

Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60).

Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

Direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (GU L 205 dell'1.8.2008, pag. 28).

Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione) (GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8).

Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

Decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (versione codificata) (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30).

Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).

Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari. (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 giugno 2013, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005, la direttiva 2009/128/CE, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio [COM(2013) 327 final].

Articolo 17 04 04 — Fondo per misure di emergenza relative alla salute degli animali e delle piante

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
20 000 000	7 500 000		

Commento

Nuovo articolo

La comparsa di alcune malattie animali nell'Unione può avere gravi conseguenze sul funzionamento del mercato interno, nonché sui rapporti commerciali dell'Unione con paesi terzi. È perciò importante che l'Unione contribuisca finanziariamente a eradicare nel modo più rapido possibile qualsiasi grave malattia infettiva che compaia negli Stati membri, mettendo in campo i mezzi dell'Unione per combattere tali malattie.

Stanzamento destinato ad interventi di cura mirati a lottare contro gli organismi nocivi e le malattie che minacciano le colture agricole e orticole, le foreste e il paesaggio, tra i quali la diffusione di specie e malattie esotiche invasive (ad esempio il nematode del pino) di cui si osserva un incremento della diffusione e della frequenza.

Basi giuridiche

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

Decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (versione codificata) (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 giugno 2013, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005, la direttiva 2009/128/CE, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio [COM(2013) 327 final].

Articolo 17 04 05 — Misure di emergenza connesse a gravi crisi nel settore agricolo

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti				
p.m.	p.m.				

Commento

Nuovo articolo

Articolo destinato a finanziare le spese per misure di emergenza di cui al titolo II, capitolo I, sezione I e al titolo II, capitolo II, sezione I, della proposta della Commissione COM (2013) 327 final, necessarie per affrontare le gravi crisi che colpiscono la produzione agricola o la distribuzione qualora risultino da problemi nel settore della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute e del benessere degli animali e della sanità delle piante.

Gli stanziamenti saranno iscritti tramite storni dall'articolo 05 03 10 Riserva per le crisi nel settore agricolo, conformemente al regolamento finanziario, qualora gli stanziamenti disponibili per la sicurezza alimentare nella rubrica 3 del QFP 2014-2020 siano insufficienti, dopo aver esaminato il margine per la riassegnazione degli stanziamenti.

Atti di riferimento

Accordo interistituzionale del tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (che sostituisce l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 12 ottobre 2011, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune [COM(2011) 628 final].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 giugno 2013, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 200/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005, la direttiva 2009/128/CE, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio [COM(2013) 327 final].

Articolo 17 04 10 — Contributi ad accordi internazionali e adesione a organizzazioni internazionali nei settori della sicurezza degli alimenti, della salute e del benessere degli animali, nonché della sanità delle piante

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
276 000	276 000	276 000	272 804	250 000,00	222 558,29

Commento

Ex articolo 17 04 09

Stanzamento destinato a coprire il contributo dell'Unione all'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV), istituita dalla convenzione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali, modificata da ultimo il 19 marzo 1991, che riconosce ai costitutori di nuove varietà vegetali un diritto di privativa.

Basi giuridiche

Decisione 2005/523/CE del Consiglio, del 30 maggio 2005, recante approvazione dell'adesione della Comunità europea alla convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, riveduta a Ginevra il 19 marzo 1991 (GU L 192 del 22.7.2005, pag. 63).

Articolo 17 04 51 — Completamento di misure precedenti riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, la salute e il benessere degli animali e la sanità delle piante

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	186 296 000	272 000 000	244 633 732	265 766 437,30	264 562 840,35

Commento

Ex voci: 17 04 01 01, 17. 04 02 01, 17 04 03 01, 17 04 04 01, 17 04 07 01 e articolo 17 04 06

Stanziamiento destinato a coprire spese precedenti nel settore della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute e del benessere degli animali e della sanità delle piante.

Basi giuridiche

Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66).

Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66).

Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15).

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1), in particolare l'articolo 5, valutazione dei rischi e determinazione del livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato, della parte «accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie».

Direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali (GU L 226 del 13.8.1998, pag. 16).

Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1.

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1), in particolare l'articolo 17.

Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12).

Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33).

Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60).

Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).

Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1).

Direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (GU L 205 dell'1.8.2008, pag. 28).

Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8).

Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).

Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari. (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).

Decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30).

Articolo 17 04 77 — Progetti pilota e azioni preparatorie

Voce 17 04 77 01 — Progetto pilota — Rete europea coordinata per il benessere degli animali

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	300 000	—	300 000	919 286,00	0,—

Commento

Ex voce 17 04 01 02

Stanzamento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 17 04 77 02 — Azione preparatoria — Posti di controllo (aree di sosta) per il trasporto di animali

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 858 095,60

Commento

Ex voce 17 04 03 03

Voce destinata a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

TITOLO 18 — AFFARI INTERNI

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 01	Spese amministrative del settore «Affari interni»		35 922 220	35 922 220	40 140 399	40 140 399	40 713 847,55	40 713 847,55
18 02	Sicurezza interna	3	741 987 040	561 507 000	677 739 140	535 582 819	783 870	537 469
	40 02 41				111 280 000 789 019 140	66 442 946 602 025 765	054,63	880,94
18 03	Asilo e migrazione	3	415 597 040	160 964 390	509 230 000	326 302 012	465 599	255 869
							409,34	910,61
	Titolo 18 — Totale		1 193 506 300	758 393 610	1 227 109 539	902 025 230	1 290 183	834 053
	40 02 41 Totale + riserva				111 280 000 1 338 389 539	66 442 946 968 468 176	311,52	639,10

CAPITOLO 18 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AFFARI INTERNI»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
18 01	Spese amministrative del settore «Affari interni»					
18 01 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Affari interni»	5.2	26 713 298	31 078 583	31 220 408,28	116,87 %
18 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Affari interni»					
18 01 02 01	Personale esterno	5.2	1 663 080	2 253 261	2 672 531,79	160,70 %
18 01 02 11	Altre spese di gestione	5.2	1 576 693	1 741 785	1 860 201,00	117,98 %
	<i>Articolo 18 01 02 — Totale parziale</i>		3 239 773	3 995 046	4 532 732,79	139,91 %
18 01 03	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Affari interni»	5.2	1 669 149	1 966 770	2 334 316,73	139,85 %
18 01 04	Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Affari interni»					
18 01 04 01	Spese di supporto per il Fondo Sicurezza interna	3	2 150 000	1 400 000	1 316 334,61	61,22 %
18 01 04 02	Spese di supporto per il Fondo Asilo e migrazione	3	2 150 000	1 700 000	1 310 055,14	60,93 %
	<i>Articolo 18 01 04 — Totale parziale</i>		4 300 000	3 100 000	2 626 389,75	61,08 %
	Capitolo 18 01 — Totale		35 922 220	40 140 399	40 713 847,55	113,34 %

Articolo 18 01 01 — Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Affari interni»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
26 713 298	31 078 583	31 220 408,28

Articolo 18 01 02 — Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Affari interni»

Voce 18 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
1 663 080	2 253 261	2 672 531,79

Voce 18 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
1 576 693	1 741 785	1 860 201,00

Commento

Una parte dello stanziamento dovrebbe essere destinata a garantire un sostegno adeguato al Gruppo di lavoro «Articolo 29». Un'altra parte dello stanziamento è destinata a finanziare la formazione del personale in materia di lotta alla discriminazione.

Articolo 18 01 03 — Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Affari interni»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
1 669 149	1 966 770	2 334 316,73

Articolo 18 01 04 — Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Affari interni»

Voce 18 01 04 01 — Spese di supporto per il Fondo Sicurezza interna

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
2 150 000	1 400 000	1 316 334,61

Commento

Ex voci 18 01 04 08, 18 01 04 16 e 18 01 04 17

Stanziamento destinato a finanziare le spese per l'assistenza tecnica a carico del Fondo Sicurezza interna di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. ... che stabilisce le disposizioni generali relative a tale fondo. Può finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegate al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce, nonché altre spese per l'assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Esso può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:

- spese di supporto (assistenza alla preparazione e alla valutazione dei progetti, azioni relative all'audit, conferenze, seminari, convegni e altre misure comuni a carattere informativo e formativo relative all'attuazione del regolamento e dei regolamenti specifici, per autorità e beneficiari determinati, traduzioni),
- azioni di divulgazione delle informazioni, azioni a sostegno della creazione di reti, interventi di comunicazione, azioni di

sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi,

- la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del regolamento e dei regolamenti specifici,
- l'installazione, il funzionamento e l'interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, il monitoraggio, l'audit, il controllo e la valutazione,
- le valutazioni, comprese le azioni tese a migliorare i metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione, la progettazione di un quadro di monitoraggio e valutazione comune, i rapporti di esperti, le statistiche e gli studi,
- il sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo di capacità amministrative per la gestione efficace del regolamento e dei regolamenti specifici,
- misure connesse all'analisi, alla gestione, al monitoraggio, allo scambio di informazioni e all'attuazione del regolamento e dei regolamenti specifici, nonché misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e all'assistenza tecnica e amministrativa.

A norma dell'articolo X dell'accordo fra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione al Fondo Sicurezza interna – Frontiere – per il periodo 2014-2020 (GU L ... del ...), la Commissione può utilizzare, ogni anno, fino a ... EUR dei contributi versati dagli Stati associati per finanziare le spese amministrative relative al personale interno o esterno necessario per l'attuazione della decisione n. e dell'accordo da parte di tali Stati.

Basi giuridiche

Cfr. articolo 18 02 01.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 15 novembre 2011, che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti [COM(2011) 750 final].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 15 novembre 2011, recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi [COM(2011) 752 final].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 15 novembre 2011, che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi [COM(2011) 753 final].

Voce 18 01 04 02 — Spese di supporto per il Fondo Asilo e migrazione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
2 150 000	1 700 000	1 310 055,14

Commento

Ex voci 18 01 04 02, 18 01 04 03, 18 01 04 09 e 18 01 04 10

Stanziamiento destinato a finanziare le spese per l'assistenza tecnica a carico del Fondo Asilo e migrazione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. ... che stabilisce le disposizioni generali relative a tale fondo. Può finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegate al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce, nonché altre spese per l'assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Esso può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:

- spese di supporto (assistenza alla preparazione e alla valutazione dei progetti, azioni relative all'audit, conferenze, seminari, convegni e altre misure comuni a carattere informativo e formativo relative all'attuazione del regolamento e dei regolamenti specifici, per autorità e beneficiari determinati, traduzioni),
- azioni di divulgazione delle informazioni, azioni a sostegno della creazione di reti, interventi di comunicazione, azioni di sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi,
- la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali

del regolamento e dei regolamenti specifici,

- l'installazione, il funzionamento e l'interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, il monitoraggio, l'audit, il controllo e la valutazione,
- le valutazioni, comprese le azioni tese a migliorare i metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione, la progettazione di un quadro di monitoraggio e valutazione comune, i rapporti di esperti, le statistiche e gli studi,
- il sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo di capacità amministrative per la gestione efficace del regolamento e dei regolamenti specifici,
- misure connesse all'analisi, alla gestione, al monitoraggio, allo scambio di informazioni e all'attuazione del regolamento e dei regolamenti specifici, nonché misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e all'assistenza tecnica e amministrativa.

Stanziamiento destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegate al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre inoltre altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Basi giuridiche

Cfr. articolo 18 03 01.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 15 novembre 2011, che istituisce il Fondo Asilo e migrazione [COM(2011) 751 final].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 15 novembre 2011, recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi [COM(2011) 752 final].

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamiento 2013		Esecuzione 2012		Pagame nti 2012/20 14
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
18 02	Sicurezza interna								
18 02 01	Fondo Sicurezza interna								
18 02 01 01	Sostegno alla gestione delle frontiere e a una politica comune dei visti per facilitare la libera circolazione delle persone per scopi legittimi	3	252 153 194	27 160 000					
18 02 01 02	Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata transfrontaliera e miglioramento della gestione dei rischi per la sicurezza e delle crisi	3	148 955 846	16 190 000					
18 02 01 03	Introduzione di nuovi sistemi di tecnologia dell'informazione per la gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne dell'Unione	3	p.m.	p.m.					
	<i>Articolo 18 02 01 — Totale parziale</i>		401 109 040	43 350 000					
18 02 02	Strumento Schengen per la Croazia	3	80 000 000	80 000 000	40 000 000	40 000 000			
18 02 03	Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (FRONTEX)	3	80 910 000	80 910 000	78 959 000	78 959 000	84 000 000,00	69 500 000,00	85,90 %
18 02 04	Ufficio europeo di polizia (Europol)	3	79 930 000	79 930 000	75 182 500	75 182 500	83 655 000,00	82 655 000,00	103,41 %
18 02 05	Accademia europea di polizia (CEPOL)	3	7 436 000	7 436 000	8 450 640	8 450 640	8 450 640,00	8 450 640,00	113,64 %
18 02 06	Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)	3	14 751 000	14 751 000	15 447 000	15 447 000	15 550 920,00	15 550 920,00	105,42 %

18 02 07	Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (eu.LISA)	3	59 380 000	59 380 000	41 000 000	34 437 000	19 105 068,06	2 283 974,66	3,85 %
18 02 08	Sistema d'informazione Schengen (SIS II)	3	9 235 500	5 490 000	24 000 000	15 081 571	16 571 217,20	32 957 940,63	600,33 %
	40 02 41				12 750 000 36 750 000	7 500 000 22 581 571			
18 02 09	Sistema di informazione sui visti (VIS)	3	9 235 500	5 490 000	7 000 000	21 568 782	40 453 648,83	32 692 524,37	595,49 %
	40 02 41				1 750 000 8 750 000	5 471 400 27 040 182			
18 02 51	Completamento del programma in materia di frontiere esterne, sicurezza e tutela delle libertà	3	p.m.	184 770 000	387 700 000	246 456 326	516 083 560,54	293 378 881,28	158,78 %
	40 02 41				96 780 000 484 480 000	53 471 546 299 927 872			
18 02 77	Progetti pilota e azioni preparatorie	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
18 02 77 01	Progetto pilota — Completamento della lotta contro il terrorismo	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Articolo 18 02 77 — Totale parziale								
	Capitolo 18 02 — Totale		741 987 040	561 507 000	677 739 140	535 582 819	783 870 054,63	537 469 880,94	95,72 %
	40 02 41 Totale + riserva				111 280 000 789 019 140	66 442 946 602 025 765			

Articolo 18 02 01 — Fondo Sicurezza interna

Voce 18 02 01 01 — Sostegno alla gestione delle frontiere e a una politica comune dei visti per facilitare la libera circolazione delle persone per scopi legittimi

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
252 153 194	27 160 000		

Commento

Nuova voce

Stanzamento destinato a sostenere una politica comune dei visti per facilitare la libera circolazione delle persone per scopi legittimi, assicurare parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi e contrastare l'immigrazione irregolare; destinato inoltre a sostenere la gestione delle frontiere, in modo da assicurare, da un lato, un elevato livello di protezione lungo le frontiere esterne e, dall'altro, l'attraversamento senza problemi delle frontiere esterne conformemente all'acquis di Schengen.

Stanzamento destinato a finanziare le spese relative ad azioni realizzate negli o dagli Stati membri, in particolare:

- infrastrutture dei valichi di frontiera, edifici e sistemi necessari ai valichi di frontiera e per la sorveglianza fra i valichi di frontiera e per l'effettivo impedimento dell'attraversamento illegale delle frontiere esterne,
- attrezzatura operativa, mezzi di trasporto e sistemi di comunicazione necessari per un efficace controllo di frontiera e il rilevamento di persone, quali terminali fissi per consultare il SIS, il VIS, il Sistema europeo di archiviazione delle immagini (FADO) e altri sistemi tecnologici all'avanguardia,
- sistemi IT per la gestione dei flussi migratori transfrontalieri,
- infrastrutture, edifici e attrezzatura operativa necessaria per il trattamento delle domande di visto e la cooperazione consolare,
- studi, progetti pilota e azioni finalizzati a promuovere la cooperazione interforze all'interno degli Stati membri e tra gli stessi, e ad attuare le raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell'Unione.

Stanzamento destinato a finanziare inoltre le spese relative ad azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, in particolare:

- sistemi di informazione, strumenti o attrezzature per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e i paesi terzi,

- azioni volte a promuovere la cooperazione operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi, comprese le operazioni congiunte,
- studi, eventi, formazione, attrezzature e progetti pilota per fornire consulenze tecniche e operative ad hoc ai paesi terzi,
- studi, eventi, formazione, attrezzature e progetti pilota per attuare le specifiche raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell'Unione nei paesi terzi.

Uno Stato membro può utilizzare fino al 50 % dell'importo assegnato nell'ambito dello strumento al suo programma nazionale per finanziare il sostegno operativo alle autorità pubbliche responsabili per la realizzazione dei compiti e dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l'Unione.

Stanziamiento destinato inoltre a compensare i diritti non riscossi per i visti di transito e i costi supplementari sostenuti per l'attuazione dei sistemi di documento di transito agevolato (FTD) e di documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) ai sensi dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003.

Su iniziativa della Commissione, lo stanziamento può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione («azioni dell'Unione»). Per essere ammissibili al finanziamento, le azioni dell'Unione devono, in particolare, perseguire i seguenti obiettivi:

- sostenere le misure preparatorie, di monitoraggio, di sostegno amministrativo e tecnico e di sviluppo di un meccanismo di valutazione necessarie per attuare le politiche in materia di frontiere esterne e visti, compresa la governance Schengen come stabilita dal meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen, introdotto dal regolamento (UE) n. ... che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e il codice frontiere Schengen,
- migliorare la conoscenza e la comprensione della situazione generale negli Stati membri mediante l'analisi, la valutazione e l'attento controllo delle politiche,
- sostenere lo sviluppo di strumenti e metodi statistici e indicatori comuni,
- sostenere e seguire l'attuazione della normativa e degli obiettivi politici dell'Unione negli Stati membri e valutarne l'efficacia e l'impatto,
- promuovere il lavoro di rete, l'apprendimento reciproco, l'individuazione e la diffusione di buone pratiche e di approcci innovativi a livello europeo,
- sensibilizzare alle politiche e agli obiettivi dell'Unione presso gli organismi partecipanti e il pubblico in generale, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione,
- migliorare la capacità delle reti di livello europeo di promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente le politiche dell'Unione e i suoi obiettivi,
- sostenere progetti particolarmente innovativi volti a sviluppare nuovi metodi e/o nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, soprattutto progetti intesi a verificare e convalidare progetti di ricerca,
- sostenere azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Stanziamiento destinato inoltre a coprire l'assistenza finanziaria necessaria per far fronte a un fabbisogno specifico urgente in una situazione di emergenza, ossia di sollecitazione urgente ed eccezionale determinata dall'attraversamento o dal previsto attraversamento della frontiera esterna di uno o più Stati membri da parte di un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi.

Lo stanziamento coprirà il rimborso delle spese sostenute dagli esperti della Commissione e degli Stati membri per le visite di valutazione in loco (spese di viaggio e alloggio) relative all'applicazione dell'acquis di Schengen. A questi costi vanno aggiunti quelli per le forniture e le attrezzature necessarie per le valutazioni in loco, nonché la loro preparazione e il relativo follow up.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein, iscritte alla voce 6 3 1 3 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera e), del regolamento finanziario.

Atti di riferimento

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 16 settembre 2011, che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen [COM(2011) 559 final].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 15 novembre 2011, che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti [COM(2011) 750 final], in particolare l'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 15 novembre 2011, recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi [COM(2011) 752 final].

Voce 18 02 01 02 — Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata transfrontaliera e miglioramento della gestione dei rischi per la sicurezza e delle crisi

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
148 955 846	16 190 000		

Commento

Nuova voce

Stanzamento destinato in particolare a contribuire a prevenire e combattere i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto degli Stati membri e con i paesi terzi interessati, aumentare la capacità degli Stati membri e dell'Unione di gestire efficacemente i rischi per la sicurezza e le crisi, e di prepararsi e proteggere la popolazione e le infrastrutture critiche da attentati terroristici e altri incidenti di sicurezza.

Stanzamento destinato a finanziare azioni negli Stati membri, in particolare:

- azioni volte a migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto, comprese le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, lo scambio e l'accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili,
- il lavoro di rete, la fiducia, la comprensione e l'apprendimento reciproci, l'individuazione, lo scambio e la diffusione di know-how, esperienze e buone pratiche, la condivisione delle informazioni, lo sviluppo di una condivisa capacità di analisi della situazione attuale e futura, la pianificazione di emergenza e l'interoperabilità,
- attività di analisi, monitoraggio e valutazione, compresi studi e valutazioni dei rischi e delle minacce e valutazioni d'impatto,
- attività di sensibilizzazione, divulgazione e comunicazione,
- l'acquisto e la locazione e/o il successivo potenziamento delle attrezzature tecniche, dei dispositivi e delle infrastrutture di sicurezza, degli edifici e sistemi utilizzati in questo settore, soprattutto i sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione e i relativi componenti, anche ai fini della cooperazione europea nella lotta alla criminalità informatica, segnatamente in collaborazione con il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica,
- lo scambio, la formazione e l'addestramento del personale e degli esperti delle autorità competenti, compresa la formazione linguistica e le esercitazioni o i programmi congiunti,
- misure volte a utilizzare, trasferire, verificare e convalidare nuove metodologie o tecnologie, compresi progetti pilota e follow-up dei progetti di ricerca nel settore della sicurezza finanziati dall'Unione.

Stanzamento destinato a finanziare inoltre azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, in particolare:

- azioni volte a migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto, comprese le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, lo scambio e l'accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili,
- il lavoro di rete, la fiducia, la comprensione e l'apprendimento reciproci, l'individuazione, lo scambio e la diffusione di know-how, esperienze e buone pratiche, la condivisione delle informazioni, lo sviluppo di una condivisa capacità di analisi della situazione attuale e futura, la pianificazione di emergenza e l'interoperabilità,
- l'acquisto e la locazione e/o il successivo potenziamento di attrezzature tecniche, compresi i sistemi di informazione e comunicazione e i relativi componenti,
- lo scambio, la formazione e l'addestramento del personale e degli esperti delle autorità competenti, compresa la formazione linguistica,
- attività di sensibilizzazione, divulgazione e comunicazione,
- valutazioni dei rischi e delle minacce e valutazioni d'impatto,
- studi e progetti pilota.

Su iniziativa della Commissione, lo stanziamento può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione («azioni dell'Unione») riguardanti gli obiettivi generali, specifici e operativi di cui all'articolo 3. Per essere ammissibili al finanziamento, le azioni dell'Unione devono essere in linea con le priorità individuate nelle pertinenti strategie, nei programmi, nelle valutazioni dei rischi e delle minacce dell'Unione, e sostenere in particolare:

- misure preparatorie, di monitoraggio, di sostegno amministrativo e tecnico e di sviluppo di un meccanismo di valutazione necessarie per attuare le politiche in materia di cooperazione di polizia, prevenzione e lotta contro la criminalità e gestione delle crisi,
- progetti transnazionali che coinvolgano due o più Stati membri o almeno uno Stato membro e un paese terzo,
- attività di analisi, monitoraggio e valutazione, compresi valutazioni delle minacce e dei rischi e valutazioni d'impatto e progetti intesi a monitorare l'attuazione del diritto dell'Unione e degli obiettivi strategici dell'Unione negli Stati membri,
- progetti volti a promuovere il lavoro di rete, la fiducia, la comprensione e l'apprendimento reciproci, l'individuazione e la diffusione di buone pratiche e approcci innovativi a livello dell'Unione, programmi di scambio e formazione,
- progetti a sostegno dello sviluppo di strumenti metodologici, in particolare statistici, metodi e indicatori comuni,
- l'acquisto e la locazione e/o il successivo potenziamento delle attrezzature tecniche, dei dispositivi e delle infrastrutture di sicurezza, degli edifici e sistemi utilizzati in questo settore, soprattutto i sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione e i relativi componenti a livello dell'Unione, anche ai fini della cooperazione europea nella lotta alla criminalità informatica, segnatamente in collaborazione con il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica,
- progetti di sensibilizzazione alle politiche e agli obiettivi dell'Unione presso le parti coinvolte e il pubblico in generale, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione,
- progetti particolarmente innovativi volti a sviluppare nuovi metodi e/o utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, soprattutto progetti intesi a verificare e convalidare i risultati di progetti di ricerca finanziati dall'Unione,
- studi e progetti pilota,
- azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi.

Stanziamento destinato inoltre a coprire l'assistenza finanziaria necessaria per far fronte a un fabbisogno specifico urgente in una situazione di emergenza, ossia in caso di incidenti di sicurezza o di nuova minaccia che ha o potrebbe avere un impatto negativo significativo sulla sicurezza delle persone in uno o più Stati membri.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 15 novembre 2011, che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi [COM(2011) 753 final], in particolare l'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 15 novembre 2011, recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi [COM(2011) 752 final].

Voce 18 02 01 03 — Introduzione di nuovi sistemi di tecnologia dell'informazione per la gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziameti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
p.m.	p.m.		

Commento

Nuova voce

Stanziamento destinato a finanziare la creazione e il funzionamento di sistemi di tecnologia dell'informazione, le relative infrastrutture di comunicazione e le attrezzature a sostegno della gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne dell'Unione.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein, iscritte alla voce 6 3 1 3

dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera e), del regolamento finanziario.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 15 novembre 2011, che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti [COM(2011) 750 final].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 15 novembre 2011, recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi [COM(2011) 752 final].

Articolo 18 02 02 — Strumento Schengen per la Croazia

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti		
80 000 000	80 000 000	40 000 000	40 000 000		

Commento

Ex articolo 18 02 12

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a uno strumento temporaneo per aiutare la Croazia a finanziare, fra la data di adesione e la fine del 2014, azioni alle nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen e il controllo di tali frontiere.

Basi giuridiche

Compiti derivanti dai poteri specifici conferiti direttamente alla Commissione dall'articolo 31 dell'Atto di adesione della Croazia.

Articolo 18 02 03 — Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (FRONTEX)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
80 910 000	80 910 000	78 959 000	78 959 000	84 000 000,00	69 500 000,00

Commento

Ex voci 18 02 03 01 e 18 02 03 02

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale e le spese amministrative dell'agenzia (titoli 1 e 2) nonché le spese operative dell'Agenzia relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Agenzia è tenuta a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein, iscritte alla voce 6 3 1 3 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nella parte intitolata «Personale statuario» della sezione III — Commissione (volume 3).

Il contributo dell'Unione per il 2014 ammonta a un totale di 80 910 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 30).

Regolamento (UE) n. 1168/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 1).

Articolo 18 02 04 — Ufficio europeo di polizia (Europol)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
79 930 000	79 930 000	75 182 500	75 182 500	83 655 000,00	82 655 000,00

Commento

Ex voci 18 05 02 01 e 18 05 02 02

Stanziamiento destinato a coprire le spese di personale e le spese amministrative dell'Ufficio (titoli 1 e 2) nonché le sue spese operative (titolo 3).

L'Ufficio è tenuto ad informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La tabella dell'organico dell'Ufficio è riportata nella parte intitolata «Personale statutario» della sezione III — Commissione (volume 3).

Il contributo dell'Unione per il 2014 ammonta a un totale di 82 561 590 EUR. Un importo di 2 631 590 EUR proveniente dal recupero dell'eccedenza viene aggiunto all'importo di 79 930 000 EUR iscritto nel bilancio.

Basi giuridiche

Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).

Articolo 18 02 05 — Accademia europea di polizia (CEPOL)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
7 436 000	7 436 000	8 450 640	8 450 640	8 450 640,00	8 450 640,00

Commento

Ex voci 18 05 05 01 e 18 05 05 02

Stanziamiento destinato a coprire le spese di personale e le spese amministrative dell'Accademia (titoli 1 e 2) nonché le sue spese operative (titolo 3).

L'Accademia è tenuta ad informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La tabella dell'organico dell'Accademia è riportata nella parte intitolata «Personale statutario» della sezione III — Commissione (volume 3).

Il contributo dell'Unione per il 2014 ammonta a un totale di 8 305 000 EUR. Un importo di 869 000 EUR proveniente dal recupero dell'eccedenza viene aggiunto all'importo di 7 436 000 EUR iscritto nel bilancio.

Basi giuridiche

Decisione 2005/681/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL) e che abroga la decisione 2000/820/GAI (GU L 256 dell'1.10.2005, pag. 63).

Articolo 18 02 06 — Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
14 751 000	14 751 000	15 447 000	15 447 000	15 550 920,00	15 550 920,00

Commento

Ex voci 18 05 11 01 e 18 05 11 02

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale e le spese amministrative dell'Osservatorio (titoli 1 e 2) nonché le spese operative dell'Osservatorio relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Osservatorio è tenuto a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La tabella dell'organico dell'Osservatorio è riportata nella parte intitolata «Personale statutario» della sezione III — Commissione (volume 3).

Il contributo dell'Unione per il 2014 ammonta a un totale di 14 794 000 EUR. Un importo di 43 000 EUR proveniente dal recupero dell'eccedenza viene aggiunto all'importo di 14 751 000 EUR iscritto nel bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1).

Articolo 18 02 07 — Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (eu.LISA)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
59 380 000	59 380 000	41 000 000	34 437 000	19 105 068,06	2 283 974,66

Commento

Ex voci 18 02 11 01 e 18 02 11 02

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale e le spese amministrative dell'Agenzia (titoli 1 e 2) nonché le spese operative dell'Agenzia relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Agenzia è tenuta ad informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein, iscritte alla voce 6 3 1 2 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nella parte intitolata «Personale statutario» della sezione III — Commissione (volume 3).

Il contributo dell'Unione per il 2014 ammonta a un totale di 59 380 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1).

Articolo 18 02 08 — Sistema d'informazione Schengen (SIS II)

Dati in cifre

	Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 02 08	9 235 500	5 490 000	24 000 000	15 081 571	16 571 217,20	32 957 940,63
40 02 41			12 750 000	7 500 000		
Totale	9 235 500	5 490 000	36 750 000	22 581 571	16 571 217,20	32 957 940,63

Commento

Ex articolo 18 02 04

Stanziamento destinato a finanziare le spese operative del sistema d'informazione di Schengen (SIS), in particolare il costo delle infrastrutture di rete e quello degli studi concernenti il sistema.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein, iscritte alla voce 6 3 1 2 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea.

Decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4).

Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

Regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1).

Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).

Regolamento (UE) n. 1272/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 359 del 29.12.2012, pag. 21).

Regolamento (UE) n. 1273/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 359 del 29.12.2012, pag. 32).

Articolo 18 02 09 — Sistema di informazione sui visti (VIS)

Dati in cifre

	Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 02 09	9 235 500	5 490 000	7 000 000	21 568 782	40 453 648,83	32 692 524,37
40 02 41			1 750 000	5 471 400		
Totale	9 235 500	5 490 000	8 750 000	27 040 182	40 453 648,83	32 692 524,37

Commento

Ex articolo 18 02 05

Stanziamento destinato a coprire le spese legate all'analisi, allo sviluppo, alla fornitura e all'installazione di un sistema di informazione europeo di ampia portata sui visti (Visa Information System - VIS), in particolare il costo delle infrastrutture di rete e quello degli studi concernenti il sistema.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein, iscritte alla voce 6 3 1 2 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5).

Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).

Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

Articolo 18 02 51 — Completamento del programma in materia di frontiere esterne, sicurezza e tutela delle libertà

Dati in cifre

	Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 02 51	p.m.	184 770 000	387 700 000	246 456 326	516 083 560,54	293 378 881,28
40 02 41			96 780 000	53 471 546		
Totale	p.m.	184 770 000	484 480 000	299 927 872	516 083 560,54	293 378 881,28

Commento

Ex articoli 18 02 06, 18 02 07, 18 05 07, 18 05 08, 18 05 09, 18 08 01 e 18 08 05, nonché ex voce 18 05 01 01

Stanziamento destinato a coprire pagamenti relativi a impegni ancora da liquidare di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22).

Azione comune 98/245/GAI, del 19 marzo 1998, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, che stabilisce un programma di scambi, di formazione e di cooperazione destinato alle persone responsabili della lotta contro la criminalità organizzata (programma Falcone) (GU L 99 del 31.3.1998, pag. 8).

Decisione 2001/512/GAI del Consiglio, del 28 giugno 2001, che istituisce una seconda fase del programma di incoraggiamento e di scambi, di formazione e di cooperazione destinato agli operatori della giustizia (Grotius II — penale) (GU L 186 del 7.7.2001, pag. 1).

Decisione 2001/513/GAI del Consiglio, del 28 giugno 2001, che istituisce una seconda fase del programma di incoraggiamento e di scambi, di formazione e di cooperazione per le autorità preposte all'applicazione della legge (Oisin II) (GU L 186 del 7.7.2001, pag. 4).

Decisione 2001/514/GAI del Consiglio, del 28 giugno 2001, che istituisce una seconda fase del programma di incentivazione e di scambi, di formazione e di cooperazione destinato alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini (Stop II) (GU L 186 del 7.7.2001, pag. 7).

Decisione 2001/515/GAI del Consiglio, del 28 giugno 2001, che istituisce un programma di incentivazione, di scambi, di formazione e di cooperazione nel settore della prevenzione della criminalità (Hippocrates) (GU L 186 del 7.7.2001, pag. 11).

Decisione 2002/630/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce un programma quadro sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (AGIS) (GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 5).

Decisione 2007/124/CE, Euratom del Consiglio, del 12 febbraio 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza», quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà (GU L 58 del 24.2.2007, pag. 1).

Decisione 2007/125/GAI del Consiglio, del 12 febbraio 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione e lotta contro la criminalità», quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà (GU L 58 del 24.2.2007, pag. 7).

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Compito derivante dall'autonomia amministrativa della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 2 maggio 2005, che istituisce un programma quadro sulla solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013 [COM(2005)123 final].

Decisione 2007/599/CE della Commissione, del 27 agosto 2007, recante applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2007-2013 (GU L 233 del 5.9.2007, pag. 3).

Decisione 2008/456/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, recante modalità di applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo (GU L 167 del 27.6.2008, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un Codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 16 settembre 2011, che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen [COM(2011) 559 final].

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 6 aprile 2005, che istituisce il programma quadro «Sicurezza e tutela delle libertà» per il periodo 2007-2013 [COM(2005)124 final].

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Compito derivante dall'autonomia amministrativa della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 18 02 77 — Progetti pilota e azioni preparatorie

Voce 18 02 77 01 — Progetto pilota — Completamento della lotta contro il terrorismo

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Ex articolo 18 05 06

Stanzamento destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 18 03 — ASILO E MIGRAZIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012		Pagamenti 2012/2014
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
18 03	Asilo e migrazione								
18 03 01	Fondo Asilo e migrazione								
18 03 01 01	Rafforzamento e sviluppo del sistema europeo comune di asilo, miglioramento della solidarietà e della condivisione della responsabilità tra gli Stati membri	3	167 808 176	20 510 000					
18 03 01 02	Sostenere la migrazione legale nell'Unione, promuovere l'effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi e rafforzare la capacità di promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci	3	233 300 864	27 670 000					
	<i>Articolo 18 03 01 — Totale parziale</i>		401 109 040	48 180 000					
18 03 02	Ufficio europeo di sostegno per l'asilo — UESA	3	14 388 000	14 388 000	12 000 000	10 500 000	10 000 000,00	8 851 410,92	61,52 %
18 03 03	Banca dati europea delle impronte digitali (EURODAC)	3	100 000	90 000	p.m.	p.m.	532 441,70	421 021,75	467,80 %
18 03 51	Completamento del programma in materia di rimpatri, rifugiati e flussi migratori	3	p.m.	96 056 390	493 730 000	313 177 012	449 066 967,64	243 746 516,18	253,75 %
18 03 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
18 03 77 01	Azione preparatoria — Completamento della gestione dei rimpatri nelle aree di migrazione	3	—	—	p.m.	p.m.	0,—	106 364,81	
18 03 77 02	Azione preparatoria — Gestione delle migrazioni — Solidarietà in azione	3	—	—	p.m.	p.m.	0,—	254 103,51	
18 03 77 03	Azione preparatoria — Completamento dell'integrazione dei cittadini dei paesi terzi	3	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
18 03 77 04	Progetto pilota — Rete di contatti e discussioni tra comuni ed enti locali specifici su esperienze e prassi eccellenti nel settore del reinsediamento e dell'integrazione dei profughi	3	p.m.	p.m.	p.m.	225 000	0,—	753 088,69	
18 03 77 05	Progetto pilota — Finanziamenti per le vittime di torture	3	p.m.	1 000 000	2 000 000	1 000 000	2 000 000,00	312 404,75	31,24 %

18 03 77 06	Azione preparatoria — Consentire il reinsediamento dei rifugiati in situazioni di emergenza	3	p.m.	500 000	p.m.	650 000	3 000 000,00	1 425 000,00	285,00 %
18 03 77 07	Progetto pilota — Analisi delle politiche di accoglienza, protezione e integrazione dei minori non accompagnati nell'Unione	3	p.m.	500 000	1 000 000	500 000	1 000 000,00	0,—	
18 03 77 08	Azione preparatoria — Rete di contatti e discussioni tra comuni ed enti locali specifici su esperienze e prassi eccellenti nel settore del reinsediamento e dell'integrazione dei profughi	3	p.m.	250 000	500 000	250 000			
	<i>Articolo 18 03 77 — Totale parziale</i>		p.m.	2 250 000	3 500 000	2 625 000	6 000 000,00	2 850 961,76	126,71 %
	Capitolo 18 03 — Totale			415 597 040	160 964 390	509 230 000	326 302 012	465 599 409,34	255 869 910,61 158,96 %

Articolo 18 03 01 — Fondo Asilo e migrazione

Voce 18 03 01 01 — Rafforzamento e sviluppo del sistema europeo comune di asilo, miglioramento della solidarietà e della condivisione della responsabilità tra gli Stati membri

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
167 808 176	20 510 000		

Commento

Nuova voce

Stanzamento destinato a sostenere i programmi nazionali attuati dagli Stati membri e volti a contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori nell'Unione nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, conformemente alla politica comune di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea e della politica comune dell'immigrazione.

In particolare, lo stanziamento contribuisce a rafforzare e sviluppare il sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna, nonché a migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo.

Per quanto riguarda il sistema europeo comune di asilo, lo stanziamento è destinato a finanziare azioni relative ai sistemi di accoglienza e asilo nonché quelle volte a rafforzare la capacità degli Stati membri di sviluppare, monitorare e valutare le politiche di asilo.

Lo stanziamento è destinato altresì a finanziare azioni concernenti il reinsediamento e la ricollocazione delle persone.

Su iniziativa della Commissione, lo stanziamento può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione. Si tratta in particolare di azioni volte a:

- promuovere la cooperazione dell'Unione nell'attuazione delle sue norme e buone pratiche in materia di asilo, compresi il reinsediamento e la ricollocazione,
- sostenere la realizzazione di reti di cooperazione transnazionale e di progetti pilota, anche innovativi, basati su partenariati transnazionali tra organismi situati in due o più Stati membri, concepiti per incoraggiare l'innovazione e agevolare lo scambio di esperienze e di buone pratiche,
- sostenere l'analisi di nuove forme eventuali di cooperazione dell'Unione in materia di asilo e della pertinente normativa dell'Unione, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e su tutti gli altri aspetti delle politiche di asilo, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione,
- sostenere lo sviluppo e l'applicazione da parte degli Stati membri, di strumenti statistici, metodi e indicatori comuni per misurare gli sviluppi in materia di asilo,
- sostenere le misure preparatorie, di monitoraggio, sostegno amministrativo e tecnico e lo sviluppo di un meccanismo di valutazione necessari per attuare le politiche di asilo,
- sostenere la cooperazione con i paesi terzi, in particolare ai fini dell'attuazione degli accordi di riammissione, dei partenariati per

la mobilità e dei programmi di protezione regionale.

Lo stanziamento è destinato inoltre a far fronte a necessità urgenti e specifiche, nell'eventualità di una situazione d'emergenza.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 15 novembre 2011, che istituisce il Fondo Asilo e migrazione [COM(2011) 751 final], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e d).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 15 novembre 2011, recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi [COM(2011) 752 final].

Voce 18 03 01 02 — Sostenere la migrazione legale nell'Unione, promuovere l'effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi e rafforzare la capacità di promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
233 300 864	27 670 000		

Commento

Nuova voce

Stanziamento destinato a sostenere i programmi nazionali attuati dagli Stati membri e volti a contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori nell'Unione nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, conformemente alla politica comune di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea e della politica comune dell'immigrazione.

In particolare, lo stanziamento contribuisce a sostenere la migrazione legale nell'Unione in funzione del fabbisogno economico e sociale degli Stati membri e promuovere l'effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi, compresi i richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazionale, nonché a rafforzare la capacità di promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati membri, con particolare attenzione al carattere durevole del rimpatrio e alla riammissione effettiva nei paesi di origine.

Per quanto riguarda l'integrazione dei cittadini di paesi terzi e la migrazione legale, lo stanziamento è destinato a finanziare misure concernenti l'immigrazione e quelle prima della partenza, le misure di integrazione a livello regionale e locale nonché le misure di sviluppo delle capacità.

Per quanto riguarda le strategie di rimpatrio eque ed efficaci, lo stanziamento è destinato a finanziare misure di accompagnamento al rimpatrio, misure di rimpatrio nonché la cooperazione pratica e misure di sviluppo delle capacità degli Stati membri.

Su iniziativa della Commissione, lo stanziamento può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione. Si tratta in particolare di azioni volte a:

- promuovere la cooperazione dell'Unione nell'attuazione delle sue norme e buone pratiche in materia di integrazione dei cittadini di paesi terzi e di rimpatrio,
- sostenere la realizzazione di reti di cooperazione transnazionale e di progetti pilota, anche innovativi, basati su partenariati transnazionali tra organismi situati in due o più Stati membri, concepiti per incoraggiare l'innovazione e agevolare lo scambio di esperienze e di buone pratiche,
- sostenere l'analisi di nuove forme eventuali di cooperazione dell'Unione in materia di integrazione e rimpatrio e della pertinente normativa dell'Unione, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e su tutti gli altri aspetti delle politiche di integrazione e rimpatrio, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione,
- sostenere lo sviluppo e l'applicazione, da parte degli Stati membri, di strumenti statistici, metodi e indicatori comuni per misurare gli sviluppi in materia di integrazione e rimpatrio,
- sostenere le misure preparatorie, di monitoraggio, sostegno amministrativo e tecnico e lo sviluppo di un meccanismo di valutazione necessari per attuare le politiche di immigrazione,
- sostenere la cooperazione con i paesi terzi, in particolare ai fini dell'attuazione degli accordi di riammissione, dei partenariati per la mobilità e dei programmi di protezione regionale.

Lo stanziamento finanzia altresì le attività e lo sviluppo futuro della rete europea sulle migrazioni.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 15 novembre 2011, che istituisce il Fondo Asilo e migrazione [COM(2011) 751 final], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e c).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 15 novembre 2011, recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi [COM(2011) 752 final].

Articolo 18 03 02 — Ufficio europeo di sostegno per l'asilo — UESA

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
14 388 000	14 388 000	12 000 000	10 500 000	10 000 000,00	8 851 410,92

Commento

Ex voci 18 03 14 01 e 18 03 14 02

Stanziamiento destinato a coprire le spese di personale e le spese amministrative dell'Ufficio (titoli 1 e 2) nonché le spese operative dell'Ufficio relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Ufficio è tenuto ad informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein, iscritte alla voce 6 3 1 3 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

La tabella dell'organico dell'Ufficio è riportata nella parte intitolata «Personale statutario» della sezione III — Commissione (volume 3).

Il contributo dell'Unione per il 2014 ammonta a un totale di 14 526 000 EUR. Un importo di 138 000 EUR proveniente dal recupero dell'eccedenza viene aggiunto all'importo di 14 388 000 EUR iscritto nel bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11).

Articolo 18 03 03 — Banca dati europea delle impronte digitali (EURODAC)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
100 000	90 000	p.m.	p.m.	532 441,70	421 021,75

Commento

Ex articolo 18 03 11

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative alla creazione e al funzionamento dell'unità centrale del sistema «Eurodac».

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein, iscritte alla voce 6 3 1 2 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1).

Atti di riferimento

Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3).

Articolo 18 03 51 — Completamento del programma in materia di rimpatri, rifugiati e flussi migratori

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	96 056 390	493 730 000	313 177 012	449 066 967,64	243 746 516,18

Commento

Ex articoli 18 02 09, 18 03 03, 18 03 04, 18 03 05, 18 03 07 e 18 03 09

Stanziamiento destinato a coprire pagamenti relativi a impegni ancora da liquidare di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

Decisione 2002/463/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un programma d'azione finalizzato alla cooperazione amministrativa nei settori delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione (programma ARGO) (GU L 161 del 19.6.2002, pag. 11).

Decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 45).

Decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1).

Decisione 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (GU L 168 del 28.6.2007, pag. 18).

Decisione 2008/381/CE del Consiglio, del 14 maggio 2008, che istituisce una rete europea sulle migrazioni (GU L 131 del 21.5.2008, pag. 7).

Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

Decisione n. 458/2010/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, sopprimendo il finanziamento di alcune azioni comunitarie e cambiando il limite di finanziamento delle stesse (GU L 129 del 28.5.2010, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 2 maggio 2005, che istituisce un programma quadro sulla solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013 [COM(2005)123 final].

Decisione 2007/815/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, recante applicazione della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013 (GU L 326 del 12.12.2007, pag. 29).

Decisione 2007/837/CE della Commissione, del 30 novembre 2007, recante applicazione della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013 (GU L 330 del 15.12.2007, pag. 48).

Decisione 2008/22/CE della Commissione, del 19 dicembre 2007, recante modalità di applicazione della decisione n. 573/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo (GU L 7 del 10.1.2008, pag. 1).

Decisione 2008/457/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, recante modalità di applicazione della decisione 2007/435/CE del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo (GU L 167 del 27.6.2008, pag. 69).

Decisione 2008/458/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, recante modalità di applicazione della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo (GU L 167 del 27.6.2008, pag. 135).

Articolo 18 03 77 — Progetti pilota e azioni preparatorie

Voce 18 03 77 01 — Azione preparatoria — Completamento della gestione dei rimpatri nelle aree di migrazione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	p.m.	p.m.	0,—	106 364,81

Commento

Ex articolo 18 02 08

Stanzamento destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 18 03 77 02 — Azione preparatoria — Gestione delle migrazioni — Solidarietà in azione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	p.m.	p.m.	0,—	254 103,51

Commento

Ex articolo 18 02 10

Stanzamento destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 18 03 77 03 — Azione preparatoria — Completamento dell'integrazione dei cittadini dei paesi terzi

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Ex articolo 18 03 06

Stanziamanto destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 18 03 77 04 — Progetto pilota — Rete di contatti e discussioni tra comuni ed enti locali specifici su esperienze e prassi eccellenti nel settore del reinsediamento e dell'integrazione dei profughi

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	225 000	0,—	753 088,69

Commento

Ex articolo 18 03 15

Stanziamanto destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 18 03 77 05 — Progetto pilota — Finanziamenti per le vittime di torture

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 000 000	2 000 000	1 000 000	2 000 000,00	312 404,75

Commento

Ex articolo 18 03 16

Stanziamanto destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 18 03 77 06 — Azione preparatoria — Consentire il reinsediamento dei rifugiati in situazioni di emergenza

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	500 000	p.m.	650 000	3 000 000,00	1 425 000,00

Commento

Ex articolo 18 03 17

Stanzamento destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Azione preparatoria volta a creare una nuova linea di stanziamenti per sostenere il reinsediamento dei rifugiati in situazioni di emergenza che non sono contemplate dalle vigenti disposizioni del Fondo europeo per i rifugiati (FER) e che non lo saranno neppure nel prossimo futuro dal momento che l'attuale Fondo, nella sua terza edizione (FER III), giunge a scadenza nel 2014. Le attività svolte nell'ambito della presente azione preparatoria e le esperienze raccolte in tale ambito potrebbero quindi essere integrate nella revisione del FER prevista per il 2014.

La presente azione preparatoria copre i seguenti interventi:

- garantire un sostegno alle persone il cui status di rifugiato è già stato riconosciuto dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e dal FER (vittime di calamità naturali, conflitti armati ecc.),
- sostenere gli interventi di emergenza nel caso di gruppi di rifugiati considerati prioritari in base alle disposizioni del FER e dell'UNHCR, che sono vittime di conflitti armati, che sono state vittime di calamità naturali o che si trovano confrontate a situazioni di estrema vulnerabilità e di rischio per la loro incolumità,
- finanziare procedure di reinsediamento rapido degli Stati membri in condizioni analoghe a quelle di attività routinarie di reinsediamento finanziate a titolo del FER,
- garantire il finanziamento per le procedure di emergenza senza perturbare le procedure di reinsediamento in corso nell'ambito del FER,
- potenziare, se del caso, il sostegno finanziario, in situazioni di emergenza, a favore dell'Ufficio dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e delle sue organizzazioni di collegamento negli Stati membri e a livello di Unione,
- rafforzare le attività dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 18 03 77 07 — Progetto pilota — Analisi delle politiche di accoglienza, protezione e integrazione dei minori non accompagnati nell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	500 000	1 000 000	500 000	1 000 000,00	0,—

Commento

Ex articolo 18 03 18

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 18 03 77 08 — Azione preparatoria — Rete di contatti e discussioni tra comuni ed enti locali specifici su esperienze e prassi eccellenti nel settore del reinsediamento e dell'integrazione dei profughi

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamiento 2013		Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
p.m.	250 000	500 000	250 000	

Commento

Ex articolo 18 03 19

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

L'obiettivo principale dell'azione preparatoria è di creare una rete di contatti e dibattiti tra determinati comuni ed enti locali negli Stati membri che hanno appena avviato un programma di reinsediamento, o che desiderano parteciparvi in un prossimo futuro, e negli Stati membri che hanno già maturato esperienza nel settore, basandosi sulle esperienze e sulle migliori prassi dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e di ONG in materia di reinsediamento e reintegrazione dei rifugiati. L'azione preparatoria coprirà gli aspetti seguenti:

- l'individuazione di comuni o enti locali negli Stati membri che hanno appena avviato programmi di reinsediamento (ad esempio, Portogallo e Romania) o che si accingono ad avviarne (ad esempio, Spagna) e l'organizzazione di riunioni con determinati comuni o enti locali in paesi di reinsediamento (ad esempio, Regno Unito e Paesi Bassi), allo scopo di rafforzare i «nuovi» programmi di reinsediamento e di renderli sostenibili e di elevata qualità,
- l'individuazione di comuni o enti locali o ONG negli Stati membri che non partecipano ancora a programmi di reinsediamento ma che auspicano aderire alla rete nella prospettiva di parteciparvi nel futuro,
- lo svolgimento di riunioni di rappresentanti degli enti locali e dei comuni specifici coinvolti, unitamente all'UNHCR, alle ONG aderenti e ai rappresentanti dei profughi reinsediati, al fine di definire le attività da realizzare congiuntamente, tra cui visite, scambi di esperienze, formazione e riunioni tematiche su questioni quali l'alloggio, l'istruzione e l'occupazione,
- la messa a punto di un formulario per raccogliere dai vari soggetti interessati informazioni sulle procedure, le tipologie di monitoraggio prima del reinsediamento, le tipologie di informazioni raccolte sui profughi da reinsediare (tra cui gli aspetti culturali, sanitari, relativi all'istruzione e all'alimentazione), le infrastrutture, le risorse umane, l'alloggio, l'accoglienza, le azioni intraprese dopo il reinsediamento ai fini dell'integrazione dei profughi, la partecipazione della comunità al processo, qualsiasi tipo di assistenza economica, giuridica o educativa, il ruolo dei profughi già reinsediati e la cooperazione con le ONG,
- la creazione di una task force, dotata delle debite risorse umane e tecniche, incaricata dell'organizzazione degli aspetti pratici del progetto e, in particolare, incaricata di provvedere alle riunioni necessarie, di raccogliere le informazioni disponibili, di creare un sito web e di provvedere al suo contenuto, rafforzando in tal modo lo scambio di informazioni tra i vari soggetti coinvolti nel processo di reinsediamento, e di instaurare nessi con altri attuali progetti e/o siti web inerenti alla questione del reinsediamento. Il sito web consentirà altresì di mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, in modo sistematico, le informazioni su riunioni passate e future tra i comuni o enti locali,
- il raffronto delle informazioni raccolte dalla task force, che saranno quindi divulgate ai fini della loro discussione nell'ambito della rete, onde trarre conclusioni sulle prassi eccellenti.

Le esperienze acquisite con l'azione preparatoria saranno raccolte e trasmesse all'Unità per il reinsediamento in seno all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA), quando sarà stata creata.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

TITOLO 19 — STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
19 01	Spese amministrative del settore «Strumenti di politica estera»		24 427 256	24 427 256	30 577 374	30 577 374	26 268 506,19	26 268 506,19
19 02	Strumento per la stabilità (IfS) — Risposta alle crisi e prevenzione delle crisi	4	223 867 000	158 040 000	241 717 000	160 116 085	218 428 414,00	157 559 206,41
19 03	Politica estera e di sicurezza comune (PESC)	4	314 119 000	234 475 000	395 832 000	316 294 119	335 686 353,00	265 465 541,91
19 04	Missioni di monitoraggio elettorale (EIDHR)	4	40 370 869	23 600 000	37 921 000	29 652 574	37 848 459,42	25 910 843,98
19 05	Cooperazione con i paesi terzi nell'ambito dello strumento di partenariato	4	108 753 428	23 160 000	23 400 000	18 285 754	28 033 940,47	19 462 974,65
19 06	Attività di informazione sulle relazioni esterne dell'Unione europea	4	12 000 000	14 997 250	12 300 000	11 861 029	11 842 005,13	11 163 393,09
	Titolo 19 — Totale		723 537 553	478 699 506	741 747 374	566 786 935	658 107 678,21	505 830 466,23

CAPITOLO 19 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «STRUMENTI DI POLITICA ESTERA»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
19 01	Spese amministrative del settore «Strumenti di politica estera»					
19 01 01	Spese connesse a funzionari e agenti temporanei nel settore «Strumenti di politica estera»					
19 01 01 01	Spese connesse a funzionari e agenti temporanei del «Servizio degli strumenti di politica estera»	5.2	8 179 653	7 265 123	7 389 777,45	90,34 %
19 01 01 02	Spese connesse a funzionari e agenti temporanei del settore «Strumenti di politica estera» presso le delegazioni dell'Unione	5.2	p.m.	6 933 652	6 371 807,62	
	<i>Articolo 19 01 01 — Totale parziale</i>		8 179 653	14 198 775	13 761 585,07	168,24 %
19 01 02	Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Strumenti di politica estera»					
19 01 02 01	Personale esterno del «Servizio degli strumenti di politica estera»	5.2	1 989 231	1 656 669	1 649 652,11	82,93 %
19 01 02 02	Personale esterno del settore «Strumenti di politica estera» presso le delegazioni dell'Unione	5.2	289 047	857 444	824 869,00	285,38 %
19 01 02 11	Altre spese di gestione del «Servizio degli strumenti di politica estera»	5.2	521 990	585 573	427 689,00	81,93 %
19 01 02 12	Altre spese di gestione del settore «Strumenti di politica estera» presso le delegazioni dell'Unione	5.2	35 572	435 830	441 438,00	1240,97 %
	<i>Articolo 19 01 02 — Totale parziale</i>		2 835 840	3 535 516	3 343 648,11	117,91 %
19 01 03	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, spese relative agli immobili e spese connesse del settore «Strumenti di politica estera»					
19 01 03 01	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del «Servizio degli strumenti di politica estera»	5.2	511 096	459 764	541 371,78	105,92 %
19 01 03 02	Spese relative agli immobili e spese connesse del settore «Strumenti di politica estera» presso le delegazioni dell'Unione	5.2	311 331	3 609 319	3 524 000,00	1131,91 %
	<i>Articolo 19 01 03 — Totale parziale</i>		822 427	4 069 083	4 065 371,78	494,31 %
19 01 04	Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Strumenti di politica estera»					

19 01 04 01	Spese di supporto per lo strumento per la stabilità (IfS) — Spese relative alle attività degli «Strumenti di politica estera»	4	7 000 000	7 135 000	4 144 599,04	59,21 %
19 01 04 02	Spese di supporto per la politica estera e di sicurezza comune (PESC)	4	350 000	500 000	0,—	
19 01 04 03	Spese di supporto per lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) — Spese relative alle missioni di monitoraggio elettorale	4	700 000	525 000	388 877,19	55,55 %
19 01 04 04	Spese di supporto per lo strumento di partenariato	4	4 017 112	100 000	50 425,00	1,26 %
	<i>Articolo 19 01 04 — Totale parziale</i>		12 067 112	8 260 000	4 583 901,23	37,99 %
19 01 06	Agenzie esecutive					
19 01 06 01	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo dello strumento di partenariato	4	522 224	514 000	514 000,00	98,43 %
	<i>Articolo 19 01 06 — Totale parziale</i>		522 224	514 000	514 000,00	98,43 %
	Capitolo 19 01 — Totale		24 427 256	30 577 374	26 268 506,19	107,54 %

Articolo 19 01 01 — Spese connesse a funzionari e agenti temporanei nel settore «Strumenti di politica estera»

Voce 19 01 01 01 — Spese connesse a funzionari e agenti temporanei del «Servizio degli strumenti di politica estera»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
8 179 653	7 265 123	7 389 777,45

Commento

Sarà incrementato il personale della Commissione addetto alla gestione degli interventi di risposta alle situazioni di crisi, onde garantire una capacità sufficiente per dare un seguito alle proposte delle organizzazioni della società civile in questo settore.

Voce 19 01 01 02 — Spese connesse a funzionari e agenti temporanei del settore «Strumenti di politica estera» presso le delegazioni dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	6 933 652	6 371 807,62

Commento

La Commissione assumerà personale altamente qualificato e specializzato e con contratto a lungo termine per le questioni attinenti ai diritti umani.

Deve essere assegnato personale sufficiente alla gestione delle misure di risposta alle situazioni di crisi, in modo tale da dare un seguito alle proposte delle organizzazioni della società civile in questo settore.

Articolo 19 01 02 — Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Strumenti di politica estera»

Voce 19 01 02 01 — Personale esterno del «Servizio degli strumenti di politica estera»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
1 989 231	1 656 669	1 649 652,11

Voce 19 01 02 02 — Personale esterno del settore «Strumenti di politica estera» presso le delegazioni dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
289 047	857 444	824 869,00

Voce 19 01 02 11 — Altre spese di gestione del «Servizio degli strumenti di politica estera»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
521 990	585 573	427 689,00

Voce 19 01 02 12 — Altre spese di gestione del settore «Strumenti di politica estera» presso le delegazioni dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
35 572	435 830	441 438,00

Articolo 19 01 03 — Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, spese relative agli immobili e spese connesse del settore «Strumenti di politica estera»

Voce 19 01 03 01 — Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del «Servizio degli strumenti di politica estera»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
511 096	459 764	541 371,78

Voce 19 01 03 02 — Spese relative agli immobili e spese connesse del settore «Strumenti di politica estera» presso le delegazioni dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
311 331	3 609 319	3 524 000,00

Articolo 19 01 04 — Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Strumenti di politica estera»

Voce 19 01 04 01 — Spese di supporto per lo strumento per la stabilità (IfS) — Spese relative alle attività degli «Strumenti di politica estera»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
7 000 000	7 135 000	4 144 599,04

Commento

Ex voce 19 01 04 03 (in parte)

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che la Commissione può delegare a un'agenzia esecutiva di diritto europeo,
- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio della Commissione e dei beneficiari,
- le spese per il personale esterno (agenti contrattuali, agenti locali o esperti nazionali distaccati) presso le delegazioni dell'Unione, ai fini della gestione decentrata dei programmi nelle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi o dell'internalizzazione dei compiti degli uffici di assistenza tecnica progressivamente eliminati, nonché le spese aggiuntive connesse alla logistica e alle infrastrutture, come le spese di formazione, riunioni, missioni, informatica, telecomunicazioni e affitto dovute alla presenza nelle delegazioni di personale esterno retribuito a titolo degli stanziamenti di questa voce,
- le spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Questo stanziamento copre le spese di supporto a titolo del capitolo 19 02.

Voce 19 01 04 02 — Spese di supporto per la politica estera e di sicurezza comune (PESC)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
350 000	500 000	0,—

Commento

Ex voce 19 01 04 04

Stanziamiento destinato a coprire il sostegno all'attuazione di misure della PESC per le quali la Commissione non possiede l'esperienza necessaria o necessita di sostegno supplementare. Lo stanziamento coprire:

- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che la Commissione può delegare a un'agenzia esecutiva di diritto dell'Unione,
- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio della Commissione e dei beneficiari. Questo comprende i costi connessi all'aggiornamento e alla manutenzione dell'elenco elettronico consolidato delle sanzioni finanziarie (e-CTFSL) necessari per l'applicazione di sanzioni finanziarie al fine di perseguire gli obiettivi specifici della PESC stabiliti nel trattato sull'Unione europea,
- le spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Questo stanziamento copre le spese di supporto a titolo del capitolo 19 03.

Voce 19 01 04 03 — Spese di supporto per lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) — Spese relative alle missioni di monitoraggio elettorale

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
700 000	525 000	388 877,19

Commento

Ex voce 19 01 04 07 (in parte)

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che la Commissione può delegare a un'agenzia esecutiva di diritto europeo,
- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio della Commissione e dei beneficiari,
- le spese per il personale esterno (agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati e personale interinale) presso la sede principale, destinato ad assumere i compiti precedentemente affidati ad uffici di assistenza tecnica smantellati. Le spese per il personale esterno presso la sede principale sono limitate a 326 727 EUR. Questa stima si basa su un costo annuale unitario indicativo per persona/anno, il 95% del quale copre le retribuzioni del personale in questione e il 5% le spese supplementari di formazione, riunioni, missioni, informatica e telecomunicazioni connesse a tale personale,
- le spese per il personale esterno (agenti contrattuali, agenti locali o esperti nazionali distaccati) presso le delegazioni dell'Unione, ai fini della gestione decentrata dei programmi nelle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi o dell'internalizzazione dei compiti degli uffici di assistenza tecnica progressivamente eliminati, nonché le spese aggiuntive connesse alla logistica e alle infrastrutture, come le spese di formazione, riunioni, missioni, informatica, telecomunicazioni e affitto dovute alla presenza nelle delegazioni di personale esterno retribuito a titolo degli stanziamenti di questa voce,
- le spese per studi, riunioni di esperti, sistemi di informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Questo stanziamento copre le spese di supporto a titolo del capitolo 19 04.

Voce 19 01 04 04 — Spese di supporto per lo strumento di partenariato

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
4 017 112	100 000	50 425,00

Commento

Ex voce 19 01 04 08

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che la Commissione può delegare a un'agenzia esecutiva di diritto europeo,
- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio della Commissione e dei beneficiari,
- le spese per il personale esterno (agenti contrattuali, agenti locali o esperti nazionali distaccati) presso le delegazioni dell'Unione, ai fini della gestione decentrata dei programmi nelle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi o dell'internalizzazione dei compiti degli uffici di assistenza tecnica progressivamente eliminati, nonché le spese aggiuntive connesse alla logistica e alle

infrastrutture, come le spese di formazione, riunioni, missioni, informatica, telecomunicazioni e affitto dovute alla presenza nelle delegazioni di personale esterno retribuito a titolo degli stanziamenti di questa voce,

- le spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma.

Questo stanziamento copre le spese di supporto a titolo del capitolo 19 05.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Articolo 19 01 06 — Agenzie esecutive

Voce 19 01 06 01 — Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo dello strumento di partenariato

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
522 224	514 000	514 000,00

Commento

Ex voce 19 01 04 30 (in parte)

Stanziamento destinato a coprire i costi operativi sostenuti dall'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per lo svolgimento dei suoi compiti di gestione nell'ambito dell'ex/attuale capitolo 19 05.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 34).

Decisione 2009/336/CE della Commissione, del 20 aprile 2009, che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell'azione comunitaria nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 101 del 21.4.2009, pag. 26).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "Erasmus per tutti", il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (COM(2011) 788 definitivo).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (COM(2011) 843 definitivo).

CAPITOLO 19 02 — STRUMENTO PER LA STABILITÀ (IfS) — RISPOSTA ALLE CRISI E PREVENZIONE DELLE CRISI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziameti 2013		Esecuzione 2012		Pagame nti 2012/20 14
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
19 02	Strumento per la stabilità (IfS) — Risposta alle crisi e prevenzione delle crisi								
19 02 01	Risposta a situazioni di crisi o al delinarsi di situazioni di crisi	4	201 867 000	22 715 000					
19 02 02	Sostegno per la prevenzione dei conflitti, la preparazione alle crisi e la costruzione della pace	4	22 000 000	2 750 000					
19 02 51	Completamento delle azioni nel settore «Risposta e preparazione alle crisi» (dal 2007 al 2013)	4	p.m.	132 350 000	241 717 000	160 116 085	218 428 414,00	156 559 206,41	118,29 %
19 02 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
19 02 77 01	Progetto pilota — Programma per le attività di costruzione della pace condotte da ONG	4	p.m.	225 000	p.m.	p.m.	0,—	1 000 000,00	444,44 %
	<i>Articolo 19 02 77 — Totale parziale</i>		p.m.	225 000	p.m.	p.m.	0,—	1 000 000,00	444,44 %
	Capitolo 19 02 — Totale		223 867 000	158 040 000	241 717 000	160 116 085	218 428 414,00	157 559 206,41	99,70 %

Articolo 19 02 01 — Risposta a situazioni di crisi o al delinarsi di situazioni di crisi

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziameti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti				
201 867 000	22 715 000				

Commento

Nuovo articolo

Stanziameto destinato a contribuire rapidamente alla stabilità attraverso una risposta efficace che concorra a preservare, creare o ripristinare le condizioni essenziali per una corretta attuazione delle politiche e delle azioni esterne dell'Unione a norma dell'articolo 21 del TUE. L'assistenza tecnica e finanziaria può essere fornita in risposta a una situazione di urgenza, a una crisi o al delinarsi di una crisi, a una situazione che comporti una minaccia per la democrazia, l'ordine pubblico, la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o la sicurezza delle persone, oppure a una situazione che rischi di aggravarsi e sfociare in un conflitto armato o di destabilizzare gravemente il paese o i paesi terzi interessati.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, che istituisce uno strumento per la stabilità (COM(2011) 845 definitivo), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a).

Articolo 19 02 02 — Sostegno per la prevenzione dei conflitti, la preparazione alle crisi e la costruzione della pace

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti				
22 000 000	2 750 000				

Commento

Nuovo articolo

Stanziamiento destinato a coprire l'assistenza tecnica e finanziaria fornita per garantire la preparazione dell'UE e dei suoi partner a prevenire i conflitti, ad affrontare le situazioni di pre e post crisi e a costruire la pace in stretto coordinamento con le organizzazioni internazionali, regionali e subregionali e con gli attori statali e non statali.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari degli Stati membri e di altri paesi donatori, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, o da organizzazioni internazionali a favore di alcuni progetti o programmi di aiuto esterno finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, in virtù del pertinente atto giuridico di base, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, in misura mediamente non superiore al 4% dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, che istituisce uno strumento per la stabilità (COM(2011) 845 definitivo), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 19 02 51 — Completamento delle azioni nel settore «Risposta e preparazione alle crisi» (dal 2007 al 2013)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	132 350 000	241 717 000	160 116 085	218 428 414,00	156 559 206,41

Commento

Ex voce 19 06 01 01

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari degli Stati membri e di altri paesi donatori, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, o da organizzazioni internazionali a favore di alcuni progetti o programmi di aiuto esterno finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, in virtù del pertinente atto giuridico di base, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, in misura mediamente non superiore al 4% dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1).

Articolo 19 02 77 — Progetti pilota e azioni preparatorie

Voce 19 02 77 01 — Progetto pilota — Programma per le attività di costruzione della pace condotte da ONG

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	225 000	p.m.	p.m.	0,—	1 000 000,00

Commento

Ex articolo 19 06 09

Stanzamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 19 03 — POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE (PESC)

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012		Pagamenti 2012/2014
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
19 03	Politica estera e di sicurezza comune (PESC)								
19 03 01	Sostegno al mantenimento della stabilità attraverso le missioni della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e i rappresentanti speciali dell'Unione europea								
19 03 01 01	Missione di vigilanza in Georgia	4	23 000 000	15 000 000	23 000 000	22 733 640	20 900 000,00	21 742 203,82	144,95 %
19 03 01 02	EULEX Kosovo	4	100 000 000	72 750 000	140 000 000	108 726 103	111 000 000,00	82 130 703,00	112,89 %
19 03 01 03	EUPOL Afghanistan	4	40 500 000	30 000 000	61 000 000	57 328 309	56 870 000,00	52 209 004,00	174,03 %
19 03 01 04	Altre misure e operazioni di gestione della crisi	4	65 619 000	75 750 000	90 000 000	64 247 243	101 239 094,00	77 858 049,52	102,78 %
19 03 01 05	Azioni d'urgenza	4	35 000 000	9 100 000	34 000 000	24 710 478	0,—	0,—	
19 03 01 06	Azioni preparatorie e di controllo	4	7 000 000	2 625 000	8 332 000	4 942 096	582 731,00	190 999,42	7,28 %
19 03 01 07	Rappresentanti speciali dell'Unione europea	4	25 000 000	15 750 000	20 000 000	15 814 706	27 897 500,00	18 956 108,15	120,36 %
	<i>Articolo 19 03 01 — Totale parziale</i>		296 119 000	220 975 000	376 332 000	298 502 575	318 489 325,00	253 087 067,91	114,53 %
19 03 02	Sostegno alla non proliferazione e al disarmo	4	18 000 000	13 500 000	19 500 000	17 791 544	17 197 028,00	12 378 474,00	91,69 %
	Capitolo 19 03 — Totale		314 119 000	234 475 000	395 832 000	316 294 119	335 686 353,00	265 465 541,91	113,22 %

Commento

L'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza deve garantire che il Parlamento europeo sia strettamente associato a tutte le fasi del processo decisionale. Le riunioni di consultazione comuni di cui al punto 43 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1), che dovranno essere ulteriormente intensificate sulla base della dichiarazione sulla responsabilità politica resa dall'Alto rappresentante (GU C 210 del 3.8.2010, pag. 1), devono rafforzare un dialogo continuo tra

l'Alto rappresentante e il Parlamento europeo sulle scelte di base e gli aspetti principali della PESC dell'Unione che comprende consultazioni preliminari all'approvazione di mandati e strategie.

Articolo 19 03 01 — Sostegno al mantenimento della stabilità attraverso le missioni della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e i rappresentanti speciali dell'Unione europea

Commento

Rientrano in questo articolo le misure e operazioni di gestione delle crisi nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) riguardanti il monitoraggio e la verifica dei processi di pace, la risoluzione dei conflitti e altre attività di stabilizzazione, le missioni relative allo Stato di diritto e le missioni di polizia. Possono essere organizzate azioni per monitorare i valichi di frontiera, gli accordi di pace o di cessate il fuoco o, più in generale, gli sviluppi politici e quelli relativi alla sicurezza. Come per tutte le azioni finanziate a titolo del presente capitolo, le misure pertinenti devono avere carattere civile.

Voce 19 03 01 01 — Missione di vigilanza in Georgia

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
23 000 000	15 000 000	23 000 000	22 733 640	20 900 000,00	21 742 203,82

Commento

Stanzamento destinato a finanziare la missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia in linea con la pertinente base giuridica adottata dal Consiglio.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Basi giuridiche

Decisione 2010/452/PESC del Consiglio, del 12 agosto 2010, sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (GU L 213 del 13.8.2010, pag. 43).

Voce 19 03 01 02 — EULEX Kosovo

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
100 000 000	72 750 000	140 000 000	108 726 103	111 000 000,00	82 130 703,00

Commento

Stanzamento destinato a coprire i costi della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, in conformità della base giuridica pertinente adottata dal Consiglio.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto

amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Basi giuridiche

Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX Kosovo) (GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92).

Voce 19 03 01 03 — EUPOL Afghanistan

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
40 500 000	30 000 000	61 000 000	57 328 309	56 870 000,00	52 209 004,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire i costi della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan, in conformità della base giuridica pertinente adottata dal Consiglio.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Basi giuridiche

Decisione 2010/279/PESC del Consiglio, del 18 maggio 2010, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (GU L 123 del 19.5.2010, pag. 4).

Voce 19 03 01 04 — Altre misure e operazioni di gestione della crisi

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
65 619 000	75 750 000	90 000 000	64 247 243	101 239 094,00	77 858 049,52

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le altre misure e operazioni di gestione delle crisi oltre a EULEX Kosovo, EUMM Georgia ed EUPOL Afghanistan, nonché a coprire il funzionamento della segreteria dell'Accademia europea per la sicurezza e la difesa e del suo sistema di teledidattica avanzata via Internet e i costi del magazzino per le missioni civili della PSDC.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Basi giuridiche

Azione comune 2005/889/PESC del Consiglio, del 12 dicembre 2005, che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28).

Decisione 2010/330/PESC del Consiglio, del 14 giugno 2010, relativa alla missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX-IRAQ (GU L 149 del 15.6.2010, pag. 12).

Decisione 2010/565/PESC del Consiglio, del 21 settembre 2010, relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo)(GU L 248 del 22.9.2010, pag. 59).

Decisione 2010/576/PESC del Consiglio, del 23 settembre 2010, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo) (GU L 254 del 29.9.2010, pag. 33).

Decisione 2010/784/PESC del Consiglio, del 17 dicembre 2010, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 60).

Decisione 2011/781/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (GU L 319 del 2.12.2011, pag. 51).

Decisione 2012/312/PESC del Consiglio, del 18 giugno 2012, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC per la sicurezza aerea in Sud Sudan (EUAVSEC Sud Sudan) (GU L 158 del 19.6.2012, pag. 17).

Decisione 2012/389/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 40).

Decisione 2012/392/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 48).

Voce 19 03 01 05 — Azioni d'urgenza

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
35 000 000	9 100 000	34 000 000	24 710 478	0,—	0,—

Commento

Ex articolo 19 03 04

Stanziamanto destinato a coprire il finanziamento delle azioni non previste a titolo del'articolo 19 03 01 che possono essere decise nell'arco dell'esercizio e che devono essere eseguite con urgenza.

Questo articolo costituisce inoltre un elemento di flessibilità nel bilancio della PESC ai sensi dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1).

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Voce 19 03 01 06 — Azioni preparatorie e di controllo

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
7 000 000	2 625 000	8 332 000	4 942 096	582 731,00	190 999,42

Commento

Ex articolo 19 03 05

Stanziamiento destinato a finanziare le misure preparatorie volte a creare le condizioni per le azioni dell'Unione nel settore della PESC e l'adozione dei necessari strumenti giuridici. Può coprire le misure di valutazione e di analisi (valutazione ex ante dei mezzi, studi specifici, organizzazione di riunioni, accertamento dei fatti in loco). Nel settore delle operazioni dell'Unione per la gestione delle crisi e per quanto riguarda i rappresentanti speciali dell'Unione europea (RSUE), in particolare, le misure preparatorie possono servire tra l'altro a valutare le esigenze operative delle azioni previste, a provvedere al rapido spiegamento iniziale del personale e delle risorse (per esempio, spese di missione, acquisto di materiale, prefinanziamento dei costi di esercizio e di assicurazione nella fase di avvio) o ad adottare le necessarie misure in loco per preparare l'avvio dell'operazione. Lo stanziamento può inoltre coprire i costi connessi a esperti che contribuiscono alle operazioni dell'Unione per la gestione delle crisi per quanto riguarda specifici aspetti tecnici (per esempio, l'identificazione e la valutazione delle esigenze in materia di appalti) o azioni di formazione alla sicurezza destinate al personale da impiegare in una missione PESC o in un gruppo RSUE.

Esso copre altresì le azioni di controllo e le revisioni dei conti delle azioni della politica estera e di sicurezza comune, nonché tutte le spese di regolarizzazione di azioni precedenti che sono state chiuse.

Lo stanziamento copre inoltre le spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo delle azioni contemplate negli articoli 19 03 01 01, 19 03 01 02, 19 03 01 03, 19 03 01 04 e 19 03 01 07.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 19 03 01 07 — Rappresentanti speciali dell'Unione europea

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
25 000 000	15 750 000	20 000 000	15 814 706	27 897 500,00	18 956 108,15

Commento

Ex articolo 19 03 06

Stanziamiento destinato a coprire tutte le spese inerenti alla nomina dei rappresentanti speciali dell'Unione europea (RSUE), in conformità dell'articolo 33 del trattato sull'Unione europea.

La designazione dei RSUE dovrebbe essere conforme alle politiche dell'Unione in materia di parità di genere e di integrazione della dimensione di genere, e andrebbe pertanto favorita la nomina di donne a tale carica.

Esso copre altresì le spese connesse alla retribuzione dei RSUE e alla costituzione delle loro squadre e/o delle strutture di sostegno, comprese le spese per il personale diverse da quelle relative al personale distaccato dagli Stati membri o dalle istituzioni dell'Unione.

Esso copre inoltre i costi relativi agli eventuali progetti attuati sotto la diretta responsabilità di un RSUE.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Basi giuridiche

Decisione 2012/33/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente (GU L 19 del 24.1.2012, pag. 17).

Decisione 2012/39/PESC del Consiglio, del 25 gennaio 2012, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo (GU L 23 del 26.1.2012, pag. 5).

Decisione 2012/255/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2012, che modifica la decisione 2011/427/PESC che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Afghanistan (GU L 126 del 15.5.2012, pag. 8).

Decisione 2012/325/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sudan e il Sud Sudan (GU L 165 del 26.6.2012, pag. 49).

Decisione 2012/326/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia (GU L 165 del 26.6.2012, pag. 53).

Decisione 2012/327/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione del Mediterraneo meridionale (GU L 165 del 26.6.2012, pag. 56).

Decisione 2012/328/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale (GU L 165 del 26.6.2012, pag. 59).

Decisione 2012/329/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa (GU L 165 del 26.6.2012, pag. 62).

Decisione 2012/330/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che modifica la decisione 2011/462/PESC, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (GU L 165 del 26.06.2012, pag. 66).

Decisione 2012/331/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Afghanistan (GU L 165 del 26.6.2012, pag. 68).

Decisione 2012/390/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'Unione africana (GU L 187 del 17.07.2012, pag. 44).

Decisione 2012/440/PESC del Consiglio, del 25 luglio 2012, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani (GU L 200 del 27.07.2012, pag. 21).

Articolo 19 03 02 — Sostegno alla non proliferazione e al disarmo

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 000 000	13 500 000	19 500 000	17 791 544	17 197 028,00	12 378 474,00

Commento

Stanziamento destinato al finanziamento di azioni che contribuiscono alla non proliferazione delle armi di distruzione di massa (nucleari, chimiche e biologiche), principalmente nell'ambito della strategia dell'Unione europea contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa del dicembre 2003. Tale strategia comprende il sostegno alle azioni realizzate dalle organizzazioni internazionali in questo settore.

Stanziamento destinato al finanziamento di azioni che contribuiscono alla non proliferazione delle armi convenzionali e delle operazioni per combattere l'accumulazione e il traffico destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere (SALW). Tale strategia

comprende il sostegno alle azioni realizzate dalle organizzazioni internazionali in questo settore.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 633 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Basi giuridiche

Azione comune 2004/796/PESC del Consiglio, del 22 novembre 2004, relativa al sostegno della protezione fisica di un sito nucleare nella Federazione russa (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 57).

Decisione 2004/833/PESC del Consiglio, del 2 dicembre 2004, che attua l'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea all'ECOWAS nel quadro della moratoria sulle armi leggere e di piccolo calibro (GU L 359 del 4.12.2004, pag. 65).

Decisione 2005/852/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2005, per la distruzione di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni in Ucraina (GU L 315 del 30.11.2005, pag. 27).

Azione comune 2007/753/PESC del Consiglio, del 19 novembre 2007, sul sostegno alle attività di controllo e verifica dell'AIEA nella Repubblica popolare democratica di Corea nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 38).

Azione comune 2008/314/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2008, sul sostegno alle attività svolte dall'AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 107 del 17.4.2008, pag. 62).

Azione comune 2008/588/PESC del Consiglio, del 15 luglio 2008, sul sostegno alle attività della commissione preparatoria dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) al fine di potenziarne le capacità di monitoraggio e di verifica e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 189 del 17.7.2008, pag. 28).

Azione comune 2008/858/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 302 del 13.11.2008, pag. 29).

Decisione 2009/569/PESC del Consiglio, del 27 luglio 2009, a sostegno delle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 96).

Decisione 2009/1012/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2009, relativa al sostegno delle attività dell'UE volte a promuovere il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri della posizione comune 2008/944/PESC tra i paesi terzi (GU L 348 del 29.12.2009, pag. 16).

Decisione 2010/179/PESC del Consiglio, dell'11 marzo 2010, per il sostegno delle attività del SEESAC relative al controllo delle armi nei Balcani occidentali nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 48).

Decisione 2010/336/PESC del Consiglio, del 14 giugno 2010, relativa alle attività dell'UE a sostegno del trattato sul commercio di armi nell'ambito della strategia europea in materia di sicurezza (GU L 152 del 18.6.2010, pag. 14).

Decisione 2010/461/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, a sostegno delle attività della commissione preparatoria dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 219 del 20.8.2010, pag. 7).

Decisione 2010/430/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, che istituisce una rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione a sostegno dell'attuazione della strategia UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 202, 4.8.2010, pag. 5).

Decisione 2010/585/PESC del Consiglio, del 27 settembre 2010, sul sostegno alle attività svolte dall'AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 259 dell'1.10.2010, pag.10);

Decisione 2010/765/PESC del Consiglio, del 2 dicembre 2010, sull'azione dell'UE volta a contrastare il commercio illecito di armi

leggere e di piccolo calibro (SALW) per via aerea (GU L 327 dell'11.12.2010, pag. 44).

Decisione 2010/799/PESC del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che sostiene un processo di rafforzamento della fiducia che porti a creare una zona senza armi di distruzione di massa e relativi vettori in Medio Oriente a sostegno dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 341 del 23.12.2010, pag. 27).

Decisione 2011/428/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, a sostegno dell'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite per l'attuazione del programma di azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti (GU L 188 del 19.7.2011, pag. 37).

Decisione 2012/121/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2012, a sostegno delle attività intese a promuovere il dialogo e la cooperazione UE-Cina-Africa sul controllo delle armi convenzionali (GU L 54 del 28.2.2012, pag. 8).

Decisione 2012/166/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, a sostegno delle attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 87 del 24.3.2012, pag. 49).

Decisione 2012/281/PESC del Consiglio, del 29 maggio 2012, nel quadro della strategia europea in materia di sicurezza a sostegno della proposta dell'Unione relativa a un codice di condotta internazionale per le attività nello spazio extraatmosferico (GU L 140 del 30.5.2012, pag. 68).

Decisione 2012/421/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche (BTWC) nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 196 del 24.7.2012, pag. 61).

Decisione 2012/662/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2012, a sostegno delle attività per la riduzione del rischio di traffico illegale ed eccessiva accumulazione di armi leggere e di piccolo calibro nella regione coperta dall'Organizzazione sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) (GU L 297 del 26.10.2012, pag. 29).

Decisione 2012/422/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, che sostiene un processo volto alla creazione di una zona senza armi nucleari e tutte le altre armi di distruzione di massa in Medio Oriente (GU L 196 del 24.7.2012, p. 67).

Decisione 2012/423/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, a sostegno della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e della posizione comune 2003/805/PESC del Consiglio (GU L 196 del 24.7.2012, p. 74).

Decisione 2012/699/PESC del Consiglio, del 13 novembre 2012, sul sostegno dell'Unione alle attività della commissione preparatoria dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 314 del 14.11.2012, pag. 27).

Decisione 2012/700/PESC del Consiglio, del 13 novembre 2012, nel quadro della strategia europea in materia di sicurezza a sostegno dell'attuazione del piano d'azione di Cartagena 2010-2014, adottato dagli Stati parti della convenzione del 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (GU L 314 del 14.11.2012, pag. 40).

Decisione 2012/711/PESC del Consiglio, del 19 novembre 2012, relativa al sostegno alle attività dell'Unione volte a promuovere tra i paesi terzi il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri della posizione comune 2008/944/PESC (GU L 321 del 20.11.2012, pag. 62).

Decisione 2013/43/PESC del Consiglio, del 22 gennaio 2013, sulla prosecuzione delle attività dell'Unione a sostegno dei negoziati relativi al trattato sul commercio delle armi nell'ambito della strategia europea in materia di sicurezza (GU L 20 del 23.1.2013, pag. 53).

CAPITOLO 19 04 — MISSIONI DI MONITORAGGIO ELETTORALE (EIDHR)

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012		Pagame nti 2012/20 14
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
19 04 19 04 01	Missioni di monitoraggio elettorale (EIDHR) Migliorare l'affidabilità dei processi elettorali, in particolare attraverso missioni di monitoraggio elettorale	4	40 370 869	10 000 000					

19 04 51	Completamento delle azioni nell'ambito delle «Missioni di monitoraggio elettorale» (prima del 2014)	4					37 848	25 910	190,52
			p.m.	13 600 000	37 921 000	29 652 574	459,42	843,98	%
Capitolo 19 04 — Totale			40 370 869	23 600 000	37 921 000	29 652 574	37 848 459,42	25 910 843,98	109,79 %

Articolo 19 04 01 — Migliorare l'affidabilità dei processi elettorali, in particolare attraverso missioni di monitoraggio elettorale

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti				
40 370 869	10 000 000				

Commento

Nuovo articolo

Lo stanziamento è destinato a coprire il sostegno finanziario necessario per consolidare la fiducia nei processi elettorali democratici e migliorare l'affidabilità e la trasparenza di questi ultimi, tramite l'organizzazione di missioni di monitoraggio elettorale dell'Unione europea e il sostegno alla capacità di osservazione a livello regionale e nazionale.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (COM(2011) 844 definitivo), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

Articolo 19 04 51 — Completamento delle azioni nell'ambito delle «Missioni di monitoraggio elettorale» (prima del 2014)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	13 600 000	37 921 000	29 652 574	37 848 459,42	25 910 843,98

Commento

Ex articoli 19 04 03 e 19 04 05 (parte)

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1).

CAPITOLO 19 05 — COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI NELL'AMBITO DELLO STRUMENTO DI PARTENARIATO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012		Pagame nti 2012/20 14
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
19 05	Cooperazione con i paesi terzi nell'ambito dello strumento di partenariato								
19 05 01	Cooperazione con i paesi terzi al fine di far progredire e promuovere gli interessi dell'Unione europea e gli interessi reciproci	4	100 510 652	5 975 834					
19 05 20	Erasmus per tutti — Contributo dello strumento di partenariato	4	8 242 776	524 166					
19 05 51	Completamento delle azioni «Relazioni e cooperazione con i paesi terzi industrializzati» (dal 2007 al 2013)	4	p.m.	16 660 000	23 400 000	18 285 754	28 033 940,47	19 021 432,95	114,17 %
19 05 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
19 05 77 01	Progetto pilota — Strategie transatlantiche per far fronte alle sfide globali	4	—	—	p.m.	p.m.	0,—	441 541,70	
	<i>Articolo 19 05 77 — Totale parziale</i>		—	—	p.m.	p.m.	0,—	441 541,70	
	Capitolo 19 05 — Totale		108 753 428	23 160 000	23 400 000	18 285 754	28 033 940,47	19 462 974,65	84,04 %

Articolo 19 05 01 — Cooperazione con i paesi terzi al fine di far progredire e promuovere gli interessi dell'Unione europea e gli interessi reciproci

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti				
100 510 652	5 975 834				

Commento

Nuovo articolo

Stanziamiento destinato a coprire la cooperazione con i paesi terzi al fine di far progredire e promuovere gli interessi dell'Unione europea e gli interessi reciproci nell'ambito dello strumento di partenariato, in particolare con i paesi sviluppati e in via di sviluppo che svolgono un ruolo sempre più preminente nell'affrontare le questioni di portata mondiale, tra cui la politica estera, l'economia e il commercio internazionali, i consessi multilaterali e la governance mondiale, e le sfide di portata planetaria o nei quali l'Unione ha interessi significativi. La cooperazione comprende misure volte a sostenere le relazioni bilaterali, regionali o multilaterali dell'Unione per affrontare le sfide di portata planetaria, l'attuazione della dimensione internazionale della strategia «Europa 2020», le possibilità di commercio e di investimento e le attività di diplomazia pubblica e sensibilizzazione.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (COM(2011) 843 definitivo), in particolare l'articolo 1.

Articolo 19 05 20 — Erasmus per tutti — Contributo dello strumento di partenariato

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti				
8 242 776	524 166				

Commento

Nuovo articolo

Stanzamento destinato a coprire l'assistenza tecnica e finanziaria fornita attraverso questo strumento esterno per promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore ai fini dell'attuazione del programma «Erasmus per tutti».

Basi giuridiche

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "Erasmus per tutti", il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (COM(2011) 788 definitivo).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (COM(2011) 843 definitivo).

Articolo 19 05 51 — Completamento delle azioni «Relazioni e cooperazione con i paesi terzi industrializzati» (dal 2007 al 2013)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	16 660 000	23 400 000	18 285 754	28 033 940,47	19 021 432,95

Commento

Ex articolo 19 05 01

Stanzamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari degli Stati membri e di altri paesi donatori, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, o da organizzazioni internazionali a favore di alcuni progetti o programmi di aiuto esterno finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, in virtù del pertinente atto giuridico di base, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, in misura mediamente non superiore al 4% dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 34).

Articolo 19 05 77 — Progetti pilota e azioni preparatorie

Voce 19 05 77 01 — Progetto pilota — Strategie transatlantiche per far fronte alle sfide globali

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	p.m.	p.m.	0,—	441 541,70

Commento

Ex articolo 19 05 03

Voce destinata a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Risoluzioni del Parlamento europeo del 1° giugno 2006, sul miglioramento delle relazioni UE-USA nel quadro di un accordo di partenariato transatlantico (GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 226) e sulle relazioni economiche transatlantiche UE-USA (GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 235).

CAPITOLO 19 06 — ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE SULLE RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE EUROPEA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012		Pagamenti 2012/20 14
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
19 06	Attività di informazione sulle relazioni esterne dell'Unione europea								
19 06 01	Attività di informazione sull'Unione europea — Relazioni esterne	4	12 000 000	14 997 250	12 300 000	11 861 029	11 842 005,13	11 163 393,09	74,44 %
	Capitolo 19 06 — Totale		12 000 000	14 997 250	12 300 000	11 861 029	11 842 005,13	11 163 393,09	74,44 %

Articolo 19 06 01 — Attività di informazione sull'Unione europea — Relazioni esterne

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
12 000 000	14 997 250	12 300 000	11 861 029	11 842 005,13	11 163 393,09

Commento

Ex articolo 19 11 02

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative alle attività di informazione sulle relazioni esterne dell'UE. Le attività di informazione da svolgere nell'ambito di questa linea di bilancio si dividono in due grandi categorie: le attività orizzontali e di sostegno logistico ad opera dei servizi centrali e le attività svolte dalle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e nei confronti delle organizzazioni internazionali.

Azioni realizzate dalla sede:

- il programma EUVP (European Union Visitors Programme), realizzato congiuntamente dalla Commissione e dal Parlamento europeo, offre ogni anno a circa 170 partecipanti selezionati dalle delegazioni dell'Unione l'occasione di entrare in contatto con l'Unione visitando il Parlamento europeo e la Commissione nel quadro di un programma individuale e personalizzato di visite tematiche,
- la produzione e la distribuzione di pubblicazioni sui temi prioritari, nell'ambito di un programma annuale,
- la produzione e divulgazione di materiale audiovisivo,
- lo sviluppo di informazioni trasmesse per via elettronica (Internet e sistemi di messaggia elettronica),
- l'organizzazione di visite per gruppi di giornalisti,
- il sostegno ad azioni di informazione degli opinion leader che riflettono le priorità dell'Unione.

La Commissione continuerà a finanziare i notiziari in Farsi.

Azioni decentrate svolte dalle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e nei confronti delle organizzazioni internazionali.

Conformemente agli obiettivi di comunicazione fissati per ciascuna regione e per ciascun paese, le delegazioni dell'Unione propongono un piano annuale di comunicazione che, se approvato dalla sede, riceve una dotazione di bilancio per le seguenti attività:

- siti web,
- relazioni con i media (conferenze stampa, seminari, programmi radio ecc.),
- prodotti di informazione (altre pubblicazioni, materiale grafico ecc.),
- organizzazione di eventi, ivi comprese le attività culturali,
- bollettini,
- campagne di informazione.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

TITOLO 20 — COMMERCIO

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
20 01	Spese amministrative del settore «Commercio»	5	108 256 207	108 256 207	93 543 453	93 543 453	92 838 638,63	92 838 638,63
20 02	Politica commerciale	4	15 493 000	12 000 000	13 930 000	10 633 879	11 171 287,61	11 947 920,92
	Titolo 20 — Totale		123 749 207	120 256 207	107 473 453	104 177 332	104 009 926,24	104 786 559,55

CAPITOLO 20 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COMMERCIO»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
20 01	Spese amministrative del settore «Commercio»					
20 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei nel settore «Commercio»					
20 01 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei della Direzione generale per il commercio	5.2	49 388 541	48 232 346	47 305 039,23	95,78 %

20 01 01 02	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei delle delegazioni dell'Unione	5.2	22 425 600	13 867 302	13 233 309,92	59,01 %
	<i>Articolo 20 01 01 — Totale parziale</i>		71 814 141	62 099 648	60 538 349,15	84,30 %
20 01 02	Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Commercio»					
20 01 02 01	Personale esterno della Direzione generale per il commercio	5.2	3 157 620	3 236 031	3 244 950,47	102,77 %
20 01 02 02	Personale esterno della Direzione generale per il commercio nelle delegazioni dell'Unione	5.2	7 746 478	6 459 410	6 500 098,00	83,91 %
20 01 02 11	Altre spese di gestione della Direzione generale per il commercio	5.2	4 274 217	4 388 200	4 398 571,86	102,91 %
20 01 02 12	Altre spese di gestione della Direzione generale per il commercio nelle delegazioni dell'Unione	5.2	1 864 021	1 541 546	1 634 953,00	87,71 %
	<i>Articolo 20 01 02 — Totale parziale</i>		17 042 336	15 625 187	15 778 573,33	92,58 %
20 01 03	Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione, spese relative agli immobili e spese connesse del settore «Commercio»					
20 01 03 01	Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione della direzione generale del Commercio	5.2	3 085 985	3 052 323	3 469 865,15	112,44 %
20 01 03 02	Immobili e spese accessorie della Direzione generale per il Commercio nelle delegazioni dell'Unione	5.2	16 313 745	12 766 295	13 051 851,00	80,01 %
	<i>Articolo 20 01 03 — Totale parziale</i>		19 399 730	15 818 618	16 521 716,15	85,16 %
	Capitolo 20 01 — Totale		108 256 207	93 543 453	92 838 638,63	85,76 %

Articolo 20 01 01 — Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei nel settore «Commercio»

Voce 20 01 01 01 — Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei della Direzione generale per il commercio

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
49 388 541	48 232 346	47 305 039,23

Voce 20 01 01 02 — Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei delle delegazioni dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
22 425 600	13 867 302	13 233 309,92

Articolo 20 01 02 — Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Commercio»

Voce 20 01 02 01 — Personale esterno della Direzione generale per il commercio

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
3 157 620	3 236 031	3 244 950,47

Voce 20 01 02 02 — Personale esterno della Direzione generale per il commercio nelle delegazioni dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamen ti 2013	Esecuzione 2012
7 746 478	6 459 410	6 500 098,00

Voce 20 01 02 11 — Altre spese di gestione della Direzione generale per il commercio

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamen ti 2013	Esecuzione 2012
4 274 217	4 388 200	4 398 571,86

Voce 20 01 02 12 — Altre spese di gestione della Direzione generale per il commercio nelle delegazioni dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamen ti 2013	Esecuzione 2012
1 864 021	1 541 546	1 634 953,00

Articolo 20 01 03 — Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione, spese relative agli immobili e spese connesse del settore «Commercio»

Voce 20 01 03 01 — Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione della direzione generale del Commercio

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamen ti 2013	Esecuzione 2012
3 085 985	3 052 323	3 469 865,15

Voce 20 01 03 02 — Immobili e spese accessorie della Direzione generale per il Commercio nelle delegazioni dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamen ti 2013	Esecuzione 2012
16 313 745	12 766 295	13 051 851,00

CAPITOLO 20 02 — POLITICA COMMERCIALE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamen ti 2013		Esecuzione 2012		Pagame nti 2012/20 14
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
20 02	Politica commerciale								
20 02 01	<i>Relazioni commerciali esterne, compreso l'accesso ai mercati dei paesi terzi</i>	4	10 993 000	7 875 000	9 430 000	7 348 934	7 366 302,12	7 640 468,09	97,02 %
20 02 03	<i>Aiuti al commercio — Iniziative multilaterali</i>	4	4 500 000	4 125 000	4 500 000	3 284 945	3 804 985,49	4 307 452,83	104,42 %

	Capitolo 20 02 — Totale		15 493 000	12 000 000	13 930 000	10 633 879	11 171 287,61	11 947 920,92	99,57 %
--	--------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------

Commento

Articolo 20 02 01 — Relazioni commerciali esterne, compreso l'accesso ai mercati dei paesi terzi

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
10 993 000	7 875 000	9 430 000	7 348 934	7 366 302,12	7 640 468,09

Commento

Ex voce 20 01 04 01 ed ex articolo 20 02 01

Stanziamiento destinato a sostenere le azioni seguenti:

Attività di sostegno allo svolgimento dei negoziati commerciali multilaterali e bilaterali in corso e nuovi

Attività volte a rafforzare la posizione dell'Unione nei negoziati commerciali multilaterali (nel contesto dell'Agenda di sviluppo di Doha) e nei negoziati commerciali bilaterali e regionali in corso e nuovi, al fine di garantire che la strategia dell'Unione si basi su informazioni complete ed aggiornate e si possano costituire coalizioni per un buon esito dei negoziati. Fra tali attività citiamo:

- riunioni, conferenze e seminari in relazione all'elaborazione delle posizioni strategiche e negoziali e allo svolgimento dei negoziati commerciali in corso nonché di quelli nuovi,
- elaborazione e attuazione di una strategia coerente e globale di comunicazione e di informazione, che promuova la politica commerciale dell'Unione, chiarendone i diversi elementi e obiettivi e sensibilizzando il pubblico in merito alle posizioni negoziali attuali, all'interno e all'esterno dell'Unione,
- attività d'informazione e seminari per operatori statali e non statali (compresi quelli della società civile e delle imprese), volti ad illustrare la situazione delle negoziazioni in corso e/o l'attuazione di accordi esistenti.

Studi, valutazioni e valutazioni dell'impatto in relazione agli accordi e alle politiche commerciali

Azioni volte a garantire che la politica commerciale dell'Unione sia sostenuta e debitamente avvantaggiata da risultati di valutazioni *ex-ante* ed *ex-post*, comprendenti:

- valutazioni dell'impatto svolte in vista di possibili nuove proposte legislative e valutazioni d'impatto per la sostenibilità svolte a sostegno di negoziazioni in corso al fine di analizzare i potenziali vantaggi economici, sociali e ambientali di accordi commerciali e, ove necessario, di proporre misure di accompagnamento per contrastare eventuali risultati negativi per determinati paesi o settori,
- valutazioni delle politiche e delle prassi della DG Commercio, da svolgere secondo il programma di valutazione pluriennale della DG,
- studi di esperti giuridici ed economici relativamente alle negoziazioni in corso e agli accordi esistenti, agli sviluppi politici e alle controversie commerciali.

Assistenza tecnica, formazione ed altre azioni di miglioramento delle capacità in ambito commerciale destinate ai paesi terzi

Azioni volte ad aiutare i paesi terzi a partecipare ai negoziati commerciali internazionali, bilaterali o biregionali, ad applicare gli accordi commerciali internazionali e ad inserirsi nel sistema commerciale internazionale, tra cui:

- progetti di formazione e di miglioramento delle capacità destinati ai funzionari e agli operatori dei paesi in via di sviluppo, soprattutto nel settore delle misure sanitarie e fitosanitarie,
- rimborso spese dei partecipanti ai forum e alle conferenze volte a sensibilizzare e ad informare i cittadini dei paesi in via di sviluppo in merito alle questioni commerciali,
- gestione, ulteriore sviluppo e promozione dell'help desk per le esportazioni, onde fornire all'industria dei paesi in via di sviluppo informazioni sull'accesso ai mercati dell'Unione e aiutarla a sfruttare le possibilità di accesso al mercato offerte dal sistema commerciale internazionale,
- programmi di assistenza tecnica connessa al commercio, concordati in seno all'OMC e alle altre organizzazioni multilaterali, in particolare i fondi fiduciari dell'OMC, nel quadro dell'Agenda di sviluppo di Doha,

Attività di accesso al mercato a sostegno dell'attuazione della strategia dell'Unione sull'accesso al mercato

Azioni che sostengono la strategia dell'Unione sull'accesso al mercato, che mira a rimuovere o ridurre gli ostacoli al commercio, a identificare le restrizioni al commercio nei paesi terzi e, se del caso, a rimuovere le barriere commerciali. Fra le azioni suddette figurano:

- la gestione e l'ulteriore sviluppo di una base dati sull'accesso al mercato, che gli operatori economici potranno consultare via Internet, contenente un elenco degli ostacoli agli scambi e altre informazioni di base riguardanti le esportazioni e gli esportatori dell'Unione; acquisizione delle informazioni, dei dati e della documentazione necessari per la base dati,
- analisi specifica dei vari ostacoli agli scambi sui mercati principali, compreso un esame del modo in cui i paesi terzi rispettano gli obblighi assunti nel quadro di accordi commerciali internazionali in relazione alla preparazione dei negoziati,
- conferenze, seminari ed altre attività d'informazione (ad esempio realizzazione e distribuzione di studi, pacchetti, pubblicazioni e opuscoli informativi) per informare le aziende, i funzionari degli Stati membri ed altri operatori in merito agli ostacoli commerciali e agli strumenti della politica commerciale volti a proteggere l'Unione da prassi commerciali non eque quali il dumping o le sovvenzioni all'esportazione,
- sostegno all'industria europea per l'organizzazione di attività incentrate specificamente sulle tematiche legate all'accesso al mercato.

Attività di sostegno all'attuazione delle norme esistenti e monitoraggio degli obblighi commerciali

Attività volte a sostenere l'attuazione degli accordi commerciali esistenti e la realizzazione dei sistemi connessi che consentono di attuare in modo efficace tali accordi; attività destinate inoltre alla realizzazione di indagini e sopralluoghi volti a garantire che i paesi terzi stiano rispettando le norme, fra cui:

- scambio d'informazioni, attività di formazione, seminari e comunicazione volti a sostenere l'attuazione della legislazione dell'Unione vigente in materia di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso,
- attività volte ad agevolare le inchieste effettuate nel contesto della difesa commerciale, al fine di difendere i produttori dell'Unione da pratiche commerciali non eque dei paesi terzi (strumenti antidumping, antisovvenzioni e clausola di salvaguardia) che possono nuocere all'economia dell'Unione. Le attività si concentreranno in particolare sullo sviluppo, sulla manutenzione e sulla sicurezza dei sistemi informatici che sostengono le attività di difesa commerciale, sulla produzione di strumenti di comunicazione, sull'acquisto di servizi legali nei paesi terzi e sullo svolgimento di studi da parte di esperti,
- attività a sostegno del gruppo consultivo sul monitoraggio dell'attuazione dell'accordo UE/Corea e altri accordi di libero scambio (ALS), quali l'accordo di associazione con l'America centrale e l'ALS Colombia/Perù. È compreso il finanziamento delle spese di viaggio e di alloggio dei membri e degli esperti,
- attività volte a promuovere la politica del commercio estero dell'UE attraverso un processo di dialogo strutturato con i principali formatori d'opinione della società civile e con le parti interessate, comprese le piccole e medie imprese (PMI), sulle questioni di commercio estero,
- attività connesse alla promozione e alla comunicazione sugli accordi commerciali, sia all'interno dell'UE che nei paesi partner. Queste saranno attuate essenzialmente mediante la produzione e la diffusione di supporti audiovisivi, elettronici e grafici e di pubblicazioni stampate, gli abbonamenti ai mezzi di comunicazione e alle banche dati nel settore del commercio, la traduzione di materiale di comunicazione in lingue non UE e le azioni rivolte ai media, compresi i nuovi prodotti mediati,
- sviluppo e manutenzione di sistemi informatici a sostegno delle attività operative nel settore della politica commerciale, quali: banca dati statistica integrata (ISDB), sistema elettronico relativo al duplice uso, banca dati sull'accesso al mercato, help desk per le esportazioni, banca dati sui crediti all'esportazione, SIGL (rete integrata per la gestione delle licenze) e SIGL Wood, società civile, monitoraggio degli EPA, ACRIS (Anti-Counterfeiting Rapid Intelligence Service System — Sistema di informazione rapida anticontraffazione).

Assistenza giuridica e specialistica necessaria per applicare gli accordi commerciali esistenti

Azioni volte a garantire che i partner commerciali dell'Unione adempiano agli obblighi connessi all'OMC o ad altri accordi multilaterali e bilaterali. Tali azioni comprendono:

- studi di esperti, comprendenti visite di ispezione e indagini specifiche, nonché seminari sul modo in cui i paesi terzi rispettano gli obblighi previsti dagli accordi commerciali internazionali,
- consulenze giuridiche, specie per quanto riguarda la legislazione straniera, per aiutare l'Unione a difendere la sua posizione durante le procedure di composizione delle controversie in sede di OMC, altri studi di esperti necessari per preparare e gestire le procedure di composizione delle controversie dell'OMC,
- costi di arbitrato, consulenza giuridica e spese sostenuti dall'Unione quale parte nelle controversie connesse all'attuazione degli accordi internazionali conclusi a norma dell'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Composizione delle controversie tra investitori e Stati secondo gli accordi internazionali

Sono finanziabili le seguenti spese:

- costi di arbitrato, consulenza giuridica e spese sostenuti dall'Unione quale parte nelle controversie connesse all'attuazione degli accordi internazionali conclusi a norma dell'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- pagamento a un investitore di un risarcimento definitivo o di un importo concordato tra le parti nel contesto di tali accordi internazionali.

Attività di sostegno della politica commerciale

Stanziamiento destinato altresì a coprire spese generali per traduzioni, eventi mediatici, informazioni e pubblicazioni direttamente collegate al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche subappaltate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, quali la manutenzione del sito internet della Direzione generale per il commercio.

Le entrate nel quadro della gestione da parte dell'UE delle responsabilità finanziarie connesse alla composizione delle controversie investitore-Stato potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari, conformemente all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione 98/181/CE, CECA ed Euratom del Consiglio e della Commissione, del 23 settembre 1997, concernente la conclusione da parte delle Comunità europee del trattato sulla Carta dell'energia e del protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati (GU L 69 del 9.3.1998, pag. 1).

Decisione 98/552/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, sull'attuazione da parte della Commissione di azioni relative alla strategia d'accesso al mercato comunitario (GU L 265 del 30.9.1998, pag. 31).

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 20 02 03 — Aiuti al commercio — Iniziative multilaterali

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4 500 000	4 125 000	4 500 000	3 284 945	3 804 985,49	4 307 452,83

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare programmi e iniziative multilaterali nel settore dell'assistenza attinente al commercio, al fine di potenziare la capacità dei paesi in via di sviluppo di partecipare in modo efficace al sistema commerciale multilaterale e agli accordi commerciali regionali nonché a migliorare la loro performance commerciale.

Le iniziative e i programmi finanziati mediante il presente stanziamento sono destinati a sostenere le seguenti misure:

Assistenza per la politica commerciale, la partecipazione ai negoziati e l'attuazione degli accordi commerciali

Misure volte a potenziare la capacità dei paesi in via di sviluppo di formulare le proprie politiche commerciali e rafforzare le istituzioni coinvolte in tali politiche, ivi comprese analisi commerciali complete e aggiornate e l'assistenza finalizzata ad integrare il commercio nelle loro rispettive politiche per la crescita economica e lo sviluppo.

Misure intese a rafforzare la capacità dei paesi in via di sviluppo di partecipare in modo efficace ai negoziati sul commercio internazionale e di attuare gli accordi commerciali internazionali.

Ricerca indirizzata a fornire consulenza ai responsabili politici sulle migliori strategie per garantire che gli specifici interessi dei piccoli produttori e dei lavoratori nei paesi in via di sviluppo siano presi in considerazione in tutti i settori politici e per promuovere un contesto favorevole all'accesso dei produttori ai programmi in ambito commerciale a garanzia della sostenibilità.

Tale assistenza è mirata in primo luogo al settore pubblico.

Sviluppo del commercio

Azioni mirate a ridurre i vincoli sul versante dell'offerta che hanno un impatto diretto sulla capacità dei paesi in via di sviluppo di sfruttare il loro potenziale commerciale internazionale, incluso, in particolare, lo sviluppo del settore privato.

Stanziamiento complementare ai programmi geografici dell'Unione; copre unicamente iniziative e programmi multilaterali che offrono un vero valore aggiunto ai programmi geografici dell'Unione, in particolare il quadro integrato per i paesi meno sviluppati.

La Commissione presenta una relazione semestrale sull'attuazione e sui risultati conseguiti, nonché sui principali effetti della strategia degli aiuti al commercio. La Commissione comunica dati concernenti l'importo totale del finanziamento per gli aiuti al commercio a carico del bilancio generale dell'Unione e la quota complessiva di tali aiuti a titolo dell'importo totale destinato all'«assistenza relativa al commercio».

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

TITOLO 21 — SVILUPPO E COOPERAZIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
21 01	Spese amministrative del settore «Sviluppo e cooperazione»		390 865 517	390 865 517	401 368 357	401 368 357	475 449 292,68	475 449 292,68
21 02	Strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI)	4	2 214 853 388	1 655 678 909	2 544 242 298	1 866 088 951	2 648 068 634,19	1 973 047 815,39
21 03	Strumento europeo di vicinato		2 050 510 133	1 362 447 756	2 491 284 700	1 430 771 867	2 396 620 082,88	1 418 036 159,37
21 04	Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani	4	127 841 086	87 300 000	128 165 000	109 851 930	128 077 133,39	114 569 855,62
21 05	Strumento per la stabilità (IfS) — Minacce a livello mondiale e transregionale	4	81 514 083	49 180 000	74 600 000	47 343 278	68 300 000,00	53 842 961,89
21 06	Strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (INSC)	4	29 346 872	58 250 000	77 476 000	64 153 343	76 055 700,00	66 476 410,00
21 07	Il partenariato Unione europea-Groenlandia	4	24 569 471	18 924 882	28 717 140	26 353 231	28 442 000,00	26 727 652,00
21 08	Sviluppo e cooperazione in tutto il mondo	4	35 357 510	22 815 000	36 925 000	25 997 562	35 731 660,18	29 471 597,62
21 09	Completamento di azioni realizzate nell'ambito del programma Strumento per i paesi industrializzati (ICI+)	4	—	20 146 454	47 900 000	7 363 722	75 500 000,00	2 581 219,68
	Titolo 21 — Totale		4 954 858 060	3 665 608 518	5 830 678 495	3 979 292 241	5 932 244 503,32	4 160 202 964,25

Commento

Non devono beneficiare dell'assistenza dell'Unione autorità, organizzazioni o programmi che sostengono o partecipano alla gestione di azioni che configurano violazioni dei diritti umani quali l'aborto coatto, la sterilizzazione forzata o l'infanticidio, in particolare qualora tali azioni realizzino le loro priorità attraverso la pressione psicologica, sociale, economica o giuridica, in attuazione del divieto specifico di costrizione e coercizione nell'ambito dell'igiene sessuale e riproduttiva sancito dalla conferenza del Cairo su popolazione e sviluppo. La Commissione dovrebbe presentare ogni anno una relazione sull'attuazione dell'assistenza esterna dell'Unione per questo programma.

CAPITOLO 21 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SVILUPPO E COOPERAZIONE»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
21 01	Spese amministrative del settore «Sviluppo e cooperazione»					
21 01 01	Spese connesse a funzionari e agenti temporanei nel settore «Sviluppo e cooperazione»					
21 01 01 01	Spese connesse a funzionari e agenti temporanei presso la direzione generale Sviluppo e cooperazione — EuropeAid	5.2	75 169 980	75 375 653	76 082 383,36	101,21 %
21 01 01 02	Spese connesse a funzionari e agenti temporanei della direzione generale Sviluppo e cooperazione — EuropeAid presso le delegazioni dell'Unione	5.2	87 600 000	90 137 465	82 340 649,18	94,00 %
	<i>Articolo 21 01 01 — Totale parziale</i>		162 769 980	165 513 118	158 423 032,54	97,33 %
21 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Sviluppo e cooperazione»					
21 01 02 01	Personale esterno della direzione generale Sviluppo e cooperazione — EuropeAid	5.2	2 948 663	3 906 849	4 476 261,22	151,81 %
21 01 02 02	Personale esterno della direzione generale Sviluppo e cooperazione — EuropeAid presso le delegazioni dell'Unione	5.2	1 676 476	1 314 748	1 404 588,00	83,78 %
21 01 02 11	Altre spese di gestione della direzione generale Sviluppo e cooperazione — EuropeAid	5.2	5 886 585	6 379 288	6 706 991,18	113,94 %
21 01 02 12	Altre spese di gestione della direzione generale Sviluppo e cooperazione — EuropeAid presso le delegazioni dell'Unione	5.2	3 763 616	4 277 589	4 316 278,00	114,68 %
	<i>Articolo 21 01 02 — Totale parziale</i>		14 275 340	15 878 474	16 904 118,40	118,41 %
21 01 03	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, spese relative agli immobili e spese connesse del settore del settore «Sviluppo e cooperazione»					
21 01 03 01	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione della direzione generale Sviluppo e cooperazione — EuropeAid	5.2	4 696 909	4 770 054	5 585 347,78	118,92 %
21 01 03 02	Immobili e spese connesse della direzione generale Sviluppo e cooperazione — EuropeAid presso le delegazioni dell'Unione	5.2	32 938 822	35 424 800	34 456 890,00	104,61 %
	<i>Articolo 21 01 03 — Totale parziale</i>		37 635 731	40 194 854	40 042 237,78	106,39 %
21 01 04	Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Sviluppo e cooperazione»					
21 01 04 01	Spese di supporto per lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI)	4	98 528 686	103 818 457	105 993 146,16	107,58 %
21 01 04 02	Spese di supporto per lo strumento europeo di vicinato	4	58 332 249	56 556 454	55 479 627,36	95,11 %
21 01 04 03	Spese di supporto per lo Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR)	4	10 390 810	10 456 000	10 163 199,81	97,81 %
21 01 04 04	Spese di supporto per lo Strumento per la stabilità (IfS)	4	2 087 745	1 965 000	3 274 734,96	156,86 %
21 01 04 05	Spese di supporto per lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (INSC)	4	1 200 000	1 400 000	1 276 743,00	106,40 %
21 01 04 06	Spese di supporto per il partenariato Unione europea-Groenlandia	4	249 000	275 000	227 219,00	91,25 %
21 01 04 07	Spese di supporto per il Fondo europeo di sviluppo (FES)	4	p.m.	p.m.	79 600 233,67	
	<i>Articolo 21 01 04 — Totale parziale</i>		170 788 490	174 470 911	256 014 903,96	149,90 %
21 01 06	Agenzie esecutive					
21 01 06 01	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo dello strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI)	4	1 263 926	1 544 000	1 332 000,00	105,39 %
21 01 06 02	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo dello strumento europeo di vicinato	4	4 132 050	3 767 000	2 733 000,00	66,14 %
	<i>Articolo 21 01 06 — Totale parziale</i>		5 395 976	5 311 000	4 065 000,00	75,33 %
	Capitolo 21 01 — Totale		390 865 517	401 368 357	475 449 292,68	121,64 %

Articolo 21 01 01 — Spese connesse a funzionari e agenti temporanei nel settore «Sviluppo e cooperazione»

Voce 21 01 01 01 — Spese connesse a funzionari e agenti temporanei presso la direzione generale Sviluppo e cooperazione — EuropeAid

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
75 169 980	75 375 653	76 082 383,36

Voce 21 01 01 02 — Spese connesse a funzionari e agenti temporanei della direzione generale Sviluppo e cooperazione — EuropeAid presso le delegazioni dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
87 600 000	90 137 465	82 340 649,18

Articolo 21 01 02 — Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Sviluppo e cooperazione»

Voce 21 01 02 01 — Personale esterno della direzione generale Sviluppo e cooperazione — EuropeAid

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
2 948 663	3 906 849	4 476 261,22

Voce 21 01 02 02 — Personale esterno della direzione generale Sviluppo e cooperazione — EuropeAid presso le delegazioni dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
1 676 476	1 314 748	1 404 588,00

Voce 21 01 02 11 — Altre spese di gestione della direzione generale Sviluppo e cooperazione — EuropeAid

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
5 886 585	6 379 288	6 706 991,18

Voce 21 01 02 12 — Altre spese di gestione della direzione generale Sviluppo e cooperazione — EuropeAid presso le delegazioni dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
3 763 616	4 277 589	4 316 278,00

Articolo 21 01 03 — Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, spese relative agli immobili e spese connesse del settore del settore «Sviluppo e cooperazione»

Voce 21 01 03 01 — Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione della direzione generale Sviluppo e cooperazione — EuropeAid

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
4 696 909	4 770 054	5 585 347,78

Voce 21 01 03 02 — Immobili e spese connesse della direzione generale Sviluppo e cooperazione — EuropeAid presso le delegazioni dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
32 938 822	35 424 800	34 456 890,00

Articolo 21 01 04 — Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Sviluppo e cooperazione»

Voce 21 01 04 01 — Spese di supporto per lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
98 528 686	103 818 457	105 993 146,16

Commento

Ex voci 19 01 04 01 e 21 01 04 01

Stanziamamento destinato a coprire:

- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che la Commissione può delegare a un'agenzia esecutiva di diritto dell'Unione,
- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio della Commissione e dei beneficiari,
- le spese per il personale esterno (agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati o personale interinale) presso la sede principale, destinato ad assumere i compiti precedentemente affidati agli uffici di assistenza tecnica; le spese per il personale esterno presso la sede principale si limitano a 7 600 714 EUR. Questa stima si basa su un costo annuale unitario indicativo per persona/anno, il 93% del quale copre le retribuzioni del personale in questione e il 7% le spese supplementari di formazione, riunioni, missioni, informatica e telecomunicazioni connesse a tale personale,
- le spese per il personale esterno (agenti contrattuali, agenti locali o esperti nazionali distaccati) presso le delegazioni dell'Unione, ai fini della gestione decentrata dei programmi nelle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi o dell'internalizzazione dei compiti degli uffici di assistenza tecnica progressivamente eliminati, nonché le spese aggiuntive connesse alla logistica e alle infrastrutture, come le spese di formazione, riunioni, missioni, informatica, telecomunicazioni e affitto dovute alla presenza nelle delegazioni dell'Unione di personale esterno retribuito a titolo degli stanziamenti di questa voce,
- le spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2,

lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Questo stanziamento copre le spese di supporto a titolo del capitolo 21 02.

Voce 21 01 04 02 — Spese di supporto per lo strumento europeo di vicinato

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
58 332 249	56 556 454	55 479 627,36

Commento

Ex voce 19 01 04 02

Stanziamento destinato a coprire:

- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che la Commissione può delegare a un'agenzia esecutiva di diritto dell'Unione,
- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio della Commissione e dei beneficiari,
- le spese per il personale esterno (agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati o personale interinale) presso la sede principale, destinato ad assumere i compiti precedentemente affidati agli uffici di assistenza tecnica; le spese per il personale esterno presso la sede principale sono limitate a 4.846.907 EUR. Questa stima si basa su un costo annuale unitario indicativo per persona/anno, il 93% del quale copre le retribuzioni del personale in questione e il 7% le spese supplementari di formazione, riunioni, missioni, informatica e telecomunicazioni connesse a tale personale,
- le spese per il personale esterno (agenti contrattuali, agenti locali o esperti nazionali distaccati) presso le delegazioni dell'Unione, ai fini della gestione decentrata dei programmi nelle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi o dell'internalizzazione dei compiti degli uffici di assistenza tecnica progressivamente eliminati, nonché le spese aggiuntive connesse alla logistica e alle infrastrutture, come le spese di formazione, riunioni, missioni, informatica, telecomunicazioni e affitto dovute alla presenza nelle delegazioni di personale esterno retribuito a titolo degli stanziamenti di questa voce,
- le spese per studi, riunioni di esperti, sistemi di informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari degli Stati membri e di altri paesi donatori, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, o da organizzazioni internazionali a favore di alcuni progetti o programmi di aiuto esterno finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, in virtù del pertinente atto giuridico di base possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Questo stanziamento copre le spese di supporto a titolo del capitolo 21 03.

Voce 21 01 04 03 — Spese di supporto per lo Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
10 390 810	10 456 000	10 163 199,81

Commento

Ex voce 19 01 04 07 (in parte)

Stanziamento destinato a coprire:

- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che la Commissione può delegare a un'agenzia esecutiva di diritto dell'Unione,

- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio della Commissione e dei beneficiari,
- le spese per il personale esterno (agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati e personale interinale) presso la sede principale, destinato ad assumere i compiti precedentemente affidati ad uffici di assistenza tecnica smantellati. le spese per il personale esterno presso la sede principale sono limitate a 1 613 273 EUR. Questa stima si basa su un costo annuale unitario indicativo per persona/anno, il 95% del quale copre le retribuzioni del personale in questione e il 5% le spese supplementari di formazione, riunioni, missioni, informatica e telecomunicazioni connesse a tale personale,
- le spese per il personale esterno (agenti contrattuali, agenti locali o esperti nazionali distaccati) presso le delegazioni dell'Unione, ai fini della gestione decentrata dei programmi nelle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi o dell'internalizzazione dei compiti degli uffici di assistenza tecnica progressivamente eliminati, nonché le spese aggiuntive connesse alla logistica e alle infrastrutture, come le spese di formazione, riunioni, missioni, informatica, telecomunicazioni e affitto dovute alla presenza nelle delegazioni di personale esterno retribuito a titolo degli stanziamenti di questa voce,
- le spese per studi, riunioni di esperti, sistemi di informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Questo stanziamento copre le spese di supporto a titolo del capitolo 21 04.

Voce 21 01 04 04 — Spese di supporto per lo Strumento per la stabilità (IFS)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
2 087 745	1 965 000	3 274 734,96

Commento

Ex voce 19 01 04 03 (in parte)

Stanziamento destinato a coprire:

- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che la Commissione può delegare a un'agenzia esecutiva di diritto dell'Unione,
- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio della Commissione e dei beneficiari,
- le spese per il personale esterno (agenti contrattuali, agenti locali o esperti nazionali distaccati) presso le delegazioni dell'Unione, ai fini della gestione decentrata dei programmi nelle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi o dell'internalizzazione dei compiti degli uffici di assistenza tecnica progressivamente eliminati, nonché le spese aggiuntive connesse alla logistica e alle infrastrutture, come le spese di formazione, riunioni, missioni, informatica, telecomunicazioni e affitto dovute alla presenza nelle delegazioni di personale esterno retribuito a titolo degli stanziamenti di questa voce,
- le spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Questo stanziamento copre le spese di supporto a titolo del capitolo 21 05.

Voce 21 01 04 05 — Spese di supporto per lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (INSC)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
1 200 000	1 400 000	1 276 743,00

Commento

Ex voce 19 01 04 06

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che la Commissione può delegare a un'agenzia esecutiva di diritto dell'Unione,
- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio della Commissione e dei beneficiari,
- le spese per il personale esterno (agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati e personale interinale) presso la sede principale, destinato ad assumere i compiti precedentemente affidati ad uffici di assistenza tecnica smantellati. le spese per il personale esterno presso la sede principale sono limitate a 968.300 EUR. Questa stima si basa su un costo annuale unitario indicativo per persona/anno, il 93% del quale copre le retribuzioni del personale in questione e il 7% le spese supplementari di formazione, riunioni, missioni, informatica e telecomunicazioni connesse a tale personale,
- le spese per studi, riunioni di esperti, sistemi di informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Questo stanziamento copre le spese di supporto a titolo del capitolo 21 06.

Voce 21 01 04 06 — Spese di supporto per il partenariato Unione europea-Groenlandia

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
249 000	275 000	227 219,00

Commento

Ex voce 21 01 04 20

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che la Commissione può delegare a un'agenzia esecutiva di diritto dell'Unione,
- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio della Commissione e dei beneficiari,
- le spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Stanziamiento destinato a coprire le spese di supporto nell'ambito del capitolo 21 07.

Voce 21 01 04 07 — Spese di supporto per il Fondo europeo di sviluppo (FES)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	79 600 233,67

Commento

Ex voce 21 01 04 10

Stanziamiento destinato a coprire le spese di supporto amministrativo decise nel quadro del nono e del decimo Fondo europeo di sviluppo.

Tutte le entrate provenienti dal contributo del Fondo europeo di sviluppo (FES) al finanziamento dei costi delle misure di supporto iscritte all'articolo 6 3 2 dello stato delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario. Gli stanziamenti supplementari saranno iscritti alla voce 21 01 04 07.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 60 000 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 21 01 06 — Agenzie esecutive

Voce 21 01 06 01 — Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo dello strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
1 263 926	1 544 000	1 332 000,00

Commento

Ex voce 19 01 04 30 (in parte)

Stanziamiento destinato a coprire i costi operativi sostenuti dall'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per lo svolgimento dei suoi compiti di gestione dei programmi operativi del settore "relazioni esterne" (rubrica 4) nell'ambito degli ex capitoli 19 06, 19 09 e 19 10, nonché i costi operativi di determinate azioni del programma «Erasmus per tutti» volte a promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore e di determinate azioni del programma operativo nell'ambito del capitolo 21 02.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Decisione 2009/336/CE della Commissione, del 20 aprile 2009, che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell'azione comunitaria nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 101 del 21.4.2009, pag. 26).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "Erasmus per tutti", il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (COM(2011) 788 definitivo).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (COM(2011) 840 definitivo), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e lettera b), punto i).

Voce 21 01 06 02 — Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo dello strumento europeo di vicinato

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
4 132 050	3 767 000	2 733 000,00

Commento

Ex voce 19 01 04 30 (in parte)

Stanziamanto destinato a coprire i costi operativi sostenuti dall'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per lo svolgimento dei suoi compiti di gestione dei programmi operativi del settore "relazioni esterne" (rubrica 4) nell'ambito dell'ex capitolo 19 08, nonché i costi operativi di determinate azioni del programma «Erasmus per tutti» volte a promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore e di determinate azioni dei programmi operativi nell'ambito del capitolo 21 03.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).

Decisione 2009/336/CE della Commissione, del 20 aprile 2009, che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell'azione comunitaria nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 101 del 21.4.2009, pag. 26).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "Erasmus per tutti", il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (COM(2011) 788 definitivo).

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI)

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012		Pagamenti 2012/2014
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
21 02	Strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI)								
21 02 01	Sostenere la cooperazione con i paesi, i territori e le regioni in via di sviluppo dell'America latina								
21 02 01 01	America latina — Riduzione della povertà e sviluppo sostenibile	4	205 735 098	6 591 709					
21 02 01 02	America latina — Democrazia, Stato di diritto, buona governance e rispetto dei diritti umani	4	48 258 850	1 592 766					
	<i>Articolo 21 02 01 — Totale parziale</i>		253 993 948	8 184 475					
21 02 02	Sostenere la cooperazione con i paesi, i territori e le regioni in via di sviluppo dell'Asia								
21 02 02 01	Asia — Riduzione della povertà e sviluppo sostenibile	4	581 964 092	20 331 510					

21 02 02 02	Asia — Democrazia, Stato di diritto, buona governance e rispetto dei diritti umani	4	154 699 316	5 404 582					
	<i>Articolo 21 02 02 — Totale parziale</i>		736 663 408	25 736 092					
21 02 03	Sostenere la cooperazione con i paesi, i territori e le regioni in via di sviluppo dell'Asia centrale								
21 02 03 01	Asia centrale — Riduzione della povertà e sviluppo sostenibile	4	65 240 385	3 801 645					
21 02 03 02	Asia centrale — Democrazia, Stato di diritto, buona governance e rispetto dei diritti umani	4	4 910 567	286 137					
	<i>Articolo 21 02 03 — Totale parziale</i>		70 150 952	4 087 782					
21 02 04	Sostenere la cooperazione con i paesi, i territori e le regioni in via di sviluppo del Medio Oriente								
21 02 04 01	Medio Oriente — Riduzione della povertà e sviluppo sostenibile	4	37 304 839	2 864 934					
21 02 04 02	Medio Oriente — Democrazia, Stato di diritto, buona governance e rispetto dei diritti umani	4	13 107 106	1 006 588					
	<i>Articolo 21 02 04 — Totale parziale</i>		50 411 945	3 871 522					
21 02 05	Sostenere la cooperazione con il Sudafrica								
21 02 05 01	Sudafrica— Riduzione della povertà e sviluppo sostenibile	4	22 768 007	153 000					
21 02 05 02	Sudafrica— Democrazia, Stato di diritto, buona governance e rispetto dei diritti umani	4	2 529 779	17 000					
	<i>Articolo 21 02 05 — Totale parziale</i>		25 297 786	170 000					
21 02 06	Un programma panafricano a sostegno della strategia congiunta Africa-Unione europea								
21 02 06 01	Panafrica— Riduzione della povertà e sviluppo sostenibile	4	85 209 818	31 030 000					
21 02 06 02	Panafrica— Democrazia, Stato di diritto, buona governance e rispetto dei diritti umani	4	9 467 758	5 250 000					
	<i>Articolo 21 02 06 — Totale parziale</i>		94 677 576	36 280 000					
21 02 07	Beni pubblici e sfide globali, riduzione della povertà, sviluppo sostenibile e democrazia								
21 02 07 01	Beni pubblici globali — Riduzione della povertà e sviluppo sostenibile	4	620 987 842	85 800 000					
21 02 07 02	Beni pubblici globali — Democrazia, Stato di diritto, buona governance e rispetto dei diritti umani	4	19 035 742	1 650 000					
	<i>Articolo 21 02 07 — Totale parziale</i>		640 023 584	87 450 000					
21 02 08	Finanziare le iniziative nel campo dello sviluppo delle organizzazioni della società civile e delle autorità locali o a loro favore								
21 02 08 01	Attori non statali e autorità locali — Riduzione della povertà e sviluppo sostenibile	4	183 451 586	2 775 000					
21 02 08 02	Attori non statali e autorità locali — Democrazia, Stato di diritto, buona governance e rispetto dei diritti umani	4	61 150 529	900 000					
	<i>Articolo 21 02 08 — Totale parziale</i>		244 602 115	3 675 000					
21 02 20	Erasmus per tutti — Contributo dello strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI)	4	93 900 074	3 283 687					
21 02 30	Accordo con l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e altri organismi delle Nazioni Unite	4	332 000	332 000	326 000	322 225	325 207,00	325 207,00	97,95 %
21 02 40	Accordi sui prodotti	4	4 800 000	5 040 000	5 155 000	2 624 253	3 590 407,25	3 590 407,25	71,24 %
21 02 51	Completamento dello strumento di cooperazione allo sviluppo (prima del 2014)								
21 02 51 01	Cooperazione con i paesi terzi in materia di migrazione e asilo	4	—	18 900 000	58 000 000	31 629 412	58 735 569,22	43 344 537,32	229,34 %
21 02 51 02	Cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'America latina	4	—	226 200 000	371 064 000	293 386 429	370 137 966,81	288 904 816,23	127,72 %
21 02 51 03	Cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'Asia	4	—	529 564 664	863 990 519	602 853 787	890 711 982,32	589 195 303,15	111,26 %

21 02 51 04	Sicurezza alimentare	4	—	124 800 000	258 629 000	179 991 121	247 980 781,90	217 764 936,86	174,49 %	
21 02 51 05	Attori non statali dello sviluppo	4	—	167 700 000	244 400 000	200 450 589	231 901 429,08	224 038 443,73	133,59 %	
21 02 51 06	Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'energia	4	—	97 422 000	217 150 000	122 563 971	209 151 608,61	152 907 681,52	156,95 %	
21 02 51 07	Sviluppo umano e sociale	4	—	61 308 000	194 045 000	102 952 336	160 729 121,00	155 477 135,19	253,60 %	
21 02 51 08	Cooperazione geografica con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico	4	—	245 700 000	328 982 779	313 148 144	472 804 561,00	287 600 551,23	117,05 %	
	<i>Articolo 21 02 51 — Totale parziale</i>			—	1 471 594 664	2 536 261 298	1 846 975 789	2 642 153 019,94	1 959 233 405,23	133,14 %
21 02 77	Progetti pilota e azioni preparatorie									
21 02 77 01	Azione preparatoria — Cooperazione con i paesi a reddito medio dell'America latina	4	—	375 000		p.m. 500 000	0,—	340 734,38	90,86 %	
21 02 77 02	Azione preparatoria — Scambi aziendali e scientifici con l'India	4	—	952 768		p.m. 3 600 000	0,—	1 666 935,80	174,96 %	
21 02 77 03	Azione preparatoria — Scambi aziendali e scientifici con la Cina	4	—	815 562		p.m. 3 700 000	0,—	2 922 417,21	358,33 %	
21 02 77 04	Azione preparatoria — Cooperazione con i paesi a reddito medio dell'Asia	4	—	515 825		p.m. 550 000	0,—	921 246,67	178,60 %	
21 02 77 05	Azione preparatoria — Unione europea-Asia — Integrazione tra le politiche e la loro attuazione pratica	4	—	281 080		p.m. 300 000	0,—	0,—		
21 02 77 06	Progetto pilota — Finanziamento della produzione agricola	4	—	75 000		p.m. 514 000	0,—	506 576,70	675,44 %	
21 02 77 07	Azione preparatoria — Rete regionale africana di organizzazioni della società civile per l'OSM 5	4	—	375 000		p.m. 500 000	2 000 000,00	0,—		
21 02 77 08	Azione preparatoria — Gestione delle risorse idriche nei paesi in via di sviluppo	4	—	1 200 000		p.m. 1 500 000	0,—	1 994 360,00	166,20 %	
21 02 77 09	Progetto pilota — Monitoraggio qualitativo e quantitativo delle spese nel settore della sanità e dell'istruzione	4	—	—		p.m. p.m.	0,—	195 860,15		
21 02 77 10	Azione preparatoria — Trasferimento di tecnologie nel settore dei prodotti farmaceutici a favore dei paesi in via di sviluppo	4	—	375 000		p.m. 1 385 000	0,—	0,—		
21 02 77 11	Azione preparatoria — Ricerca e sviluppo in materia di malattie connesse alla povertà, malattie tropicali e malattie trascurate	4	—	300 000		p.m. 1 270 000	0,—	1 190 665,00	396,89 %	
21 02 77 12	Progetto pilota — Miglioramento dell'assistenza sanitaria alle vittime di violenze sessuali nella Repubblica democratica del Congo (RDC)	4	—	358 452		p.m. 400 000	0,—	160 000,00	44,64 %	
21 02 77 13	Azione preparatoria — Miglioramento dell'assistenza sanitaria alle vittime di violenze sessuali nella Repubblica democratica del Congo (RDC)	4	—	200 000	1 500 000	1 250 000	0,—	0,—		
21 02 77 14	Fondo mondiale per l'efficienza energetica e l'energia rinnovabile (GEEREF)	4	—	—		p.m. 197 684	0,—	0,—		
21 02 77 15	Progetto pilota — Investimenti strategici per una pace sostenibile e per la democratizzazione del Corno d'Africa	4	—	150 000	1 000 000	500 000				
	<i>Articolo 21 02 77 — Totale parziale</i>			—	5 973 687	2 500 000	16 166 684	2 000 000,00	9 898 795,91	165,71 %
	Capitolo 21 02 — Totale			2 214 853 388	1 655 678 909	2 544 242 298	1 866 088 951	2 648 068 634,19	1 973 047 815,39	119,17 %

Articolo 21 02 01 — Sostenere la cooperazione con i paesi, i territori e le regioni in via di sviluppo dell'America latina

Voce 21 02 01 01 — America latina — Riduzione della povertà e sviluppo sostenibile

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
205 735 098	6 591 709		

Commento

Nuova voce

Stanziamanto destinato a coprire programmi di cooperazione nei paesi, nei territori e nelle regioni in via di sviluppo dell'America latina al fine di:

- contribuire al conseguimento degli OSM nella regione;
- lottare contro la povertà e l'esclusione sociale e promuovere la coesione sociale;
- contribuire a migliorare gli standard sociali concentrandosi sull'istruzione, in particolare l'istruzione e la formazione professionale ai fini dell'occupazione, e sulla sanità e a potenziare i regimi di protezione sociale;
- creare condizioni più favorevoli all'espansione economica e al potenziamento del settore produttivo, favorire il trasferimento del know-how, i contatti e la collaborazione tra gli operatori economici delle due regioni;
- promuovere un clima economico favorevole alle PMI intervenendo a livello dei diritti di proprietà, semplificando le procedure burocratiche e migliorando l'accesso al credito, nonché potenziando le associazioni delle piccole e medie imprese;
- sostenere gli sforzi compiuti per garantire la sicurezza alimentare e lottare contro la malnutrizione;
- sostenere l'integrazione regionale; in America centrale, promuovere lo sviluppo della regione mediante il rafforzamento degli effetti positivi dell'accordo di associazione UE-America centrale;
- promuovere l'uso sostenibile delle risorse naturali, compresa l'acqua, e la lotta ai cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento).

Quando l'assistenza viene fornita mediante il sostegno al bilancio, la Commissione sostiene gli sforzi messi in atto dai paesi partner per sviluppare il controllo parlamentare, le capacità di audit e la trasparenza.

Gli stanziamenti di questa voce sono oggetto di valutazioni che includono aspetti relativi agli input e alla catena dei risultati (realizzazioni, esiti, impatto). Le conclusioni della valutazione saranno utilizzate per la definizione delle misure successive finanziate mediante questi stanziamenti.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (COM(2011) 840 definitivo), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e lettera b), punto i).

Voce 21 02 01 02 — America latina — Democrazia, Stato di diritto, buona governance e rispetto dei diritti umani

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamen-ti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
48 258 850	1 592 766		

Commento

Nuova voce

Stanziamen-to destinato a coprire programmi di cooperazione nei paesi, nei territori e nelle regioni in via di sviluppo dell'America latina al fine di:

- sostenere i tentativi di migliorare la buona governance e contribuire al consolidamento della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto;
- promuovere le riforme politiche, specialmente a livello di giustizia e sicurezza, e sostenere le azioni connesse per favorire lo sviluppo dei paesi e delle regioni.

Quando l'assistenza viene fornita mediante il sostegno al bilancio, la Commissione sostiene gli sforzi messi in atto dai paesi partner per sviluppare il controllo parlamentare, le capacità di audit e la trasparenza.

Gli stanziamenti di questa voce sono oggetto di valutazioni che includono aspetti relativi agli input e alla catena dei risultati (realizzazioni, esiti, impatto). Le conclusioni della valutazione saranno utilizzate per la definizione delle misure successive finanziate mediante questi stanziamenti.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (COM(2011) 840 definitivo), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i).

Articolo 21 02 02 — Sostenere la cooperazione con i paesi, i territori e le regioni in via di sviluppo dell'Asia

Voce 21 02 02 01 — Asia — Riduzione della povertà e sviluppo sostenibile

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamen-ti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
581 964 092	20 331 510		

Commento

Nuova voce

Stanziamen-to destinato a finanziare le azioni connesse alla crescita inclusiva e sostenibile per lo sviluppo umano nei seguenti settori:

- protezione sociale, sanità, istruzione e occupazione;
- contesto imprenditoriale, integrazione regionale e mercati mondiali;
- agricoltura ed energia sostenibili;

— cambiamenti climatici e ambiente.

I settori indicati di seguito sono tenuti debitamente in considerazione, alla luce di strategie, partenariati e accordi commerciali e di cooperazione elaborati di comune accordo. Le priorità sono stabilite in linea con la comunicazione "Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento" e con le successive conclusioni del Consiglio.

- favorire la coesione sociale, soprattutto in termini di inclusione sociale, lavoro dignitoso, equità e parità di genere;
- creare partenariati inclusivi su scambi, investimenti, aiuti, migrazione, ricerca, innovazione e tecnologia;
- sostenere una società civile attiva e organizzata ai fini dello sviluppo e promuovere partenariati pubblico-privato;
- sostenere la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la promozione del consumo e della produzione sostenibili, gli investimenti in tecnologie pulite, energie sostenibili, trasporti, agricoltura e pesca sostenibili, la tutela e il potenziamento della biodiversità e dei servizi ecosistemici (comprese le risorse idriche e forestali) e la creazione di posti di lavoro dignitosi in un'economia verde;
- incoraggiare un'integrazione e una cooperazione regionali maggiori secondo approcci orientati ai risultati e sostenendo vari processi di integrazione e dialogo regionali;
- contribuire a prevenire e affrontare i rischi sanitari, anche quelli originati dall'interfaccia uomo-animale e nei vari ambienti umani e animali;
- sostenere la preparazione alle catastrofi e la ripresa post-catastrofe di lungo termine, anche per quanto riguarda la sicurezza alimentare e nutrizionale e l'assistenza alle popolazioni sradicate.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (COM(2011) 840 definitivo), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 13 ottobre 2011, intitolata «Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento» (COM(2011) 637 definitivo).

Voce 21 02 02 02 — Asia — Democrazia, Stato di diritto, buona governance e rispetto dei diritti umani

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
154 699 316	5 404 582		

Commento

Nuova voce

Lo stanziamento può finanziare azioni nei seguenti settori:

- democrazia, diritti dell'uomo e Stato di diritto,
- parità di genere e empowerment delle donne,
- gestione del settore pubblico,
- politica e amministrazione fiscale,
- corruzione,

- società civile e autorità locali,
- nesso tra sviluppo e sicurezza:

I settori elencati di seguito sono tenuti debitamente in considerazione, alla luce di strategie, partenariati, accordi commerciali e di cooperazione elaborati di comune accordo. Le priorità sono stabilite in linea con la comunicazione "Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento" e con le successive conclusioni del Consiglio.

- creare e potenziare istituzioni e organi pubblici legittimi, efficaci e responsabili promuovendo le riforme istituzionali (mirate anche alla buona governance, alla lotta alla corruzione, alla gestione delle finanze pubbliche, alla riforma fiscale e della pubblica amministrazione) e le riforme legislative, amministrative e normative in linea con gli standard internazionali, soprattutto negli Stati fragili e nei paesi in situazioni di conflitto e post-conflitto;
- con riferimento al nesso tra sicurezza e sviluppo, contrastare la corruzione e la criminalità organizzata, la produzione, il consumo e il traffico di stupefacenti e altri traffici illeciti e sostenere una gestione delle frontiere e una cooperazione transfrontaliera efficienti.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (COM(2011) 840 definitivo), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 13 ottobre 2011, intitolata «Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento» (COM(2011) 637 definitivo).

Articolo 21 02 03 — Sostenere la cooperazione con i paesi, i territori e le regioni in via di sviluppo dell'Asia centrale

Voce 21 02 03 01 — Asia centrale — Riduzione della povertà e sviluppo sostenibile

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
65 240 385	3 801 645		

Commento

Nuova voce

Stanziamento destinato a finanziare le azioni connesse alla crescita inclusiva e sostenibile per lo sviluppo umano nei seguenti settori:

- protezione sociale, sanità, istruzione e occupazione,
- contesto imprenditoriale, integrazione regionale e mercati mondiali,
- agricoltura ed energia sostenibili,
- cambiamenti climatici e ambiente.

I settori elencati di seguito sono tenuti debitamente in considerazione, alla luce di strategie, partenariati, accordi commerciali e di cooperazione elaborati di comune accordo. Le priorità saranno definite in conformità della comunicazione "Un programma di cambiamento" e delle successive conclusioni del Consiglio, tenendo conto anche degli obiettivi comuni fissati strategia per un nuovo partenariato tra UE e Asia centrale adottata nel 2007.

- a) promuovere la crescita economica inclusiva e sostenibile, affrontando le disuguaglianze sociali e regionali, e sostenere politiche in settori quali istruzione, ricerca, innovazione, tecnologia, sanità, lavoro dignitoso, energia sostenibile, agricoltura, sviluppo rurale e incentivi alle PMI, stimolando al tempo stesso lo sviluppo di un'economia di mercato, del commercio e degli investimenti e sostenendo le riforme normative e l'integrazione nell'Organizzazione mondiale del commercio;
- b) sostenere una gestione delle frontiere e una cooperazione transfrontaliera efficienti per promuovere lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile delle regioni di frontiera; con riferimento al nesso tra sicurezza e sviluppo, contrastare la criminalità organizzata, qualsiasi forma di traffico illecito, la produzione e il consumo di stupefacenti e i relativi effetti negativi, tra cui la diffusione del virus HIV/AIDS;
- c) promuovere la cooperazione, il dialogo e l'integrazione bilaterali e regionali, anche con i paesi interessati dallo strumento europeo di vicinato e da altri strumenti dell'Unione, per sostenere le riforme politiche, ricorrendo tra le altre cose al potenziamento della capacità tramite il rafforzamento istituzionale, l'assistenza tecnica (ad es. TAIEX), lo scambio di informazioni e il gemellaggio e agli investimenti chiave tramite meccanismi adeguati atti a mobilitare le risorse finanziarie dell'Unione in materia di istruzione, ambiente, energia, settore idrico e igienico-sanitario, sviluppo a basse emissioni/resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici e migliorando la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e delle operazioni di trasporto internazionali, delle interconnessioni, delle reti e dei relativi operatori, anche tramite attività finanziate dalla Banca europea per gli investimenti.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (COM(2011) 840 definitivo), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 13 ottobre 2011, intitolata «Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento» (COM(2011) 637 definitivo).

"L'UE e l'Asia centrale: strategia per un nuovo partenariato" adottata dal Consiglio europeo il 21 e 22 giugno 2007.

Voce 21 02 03 02 — Asia centrale — Democrazia, Stato di diritto, buona governance e rispetto dei diritti umani

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
4 910 567	286 137		

Commento

Nuova voce

Lo stanziamento può finanziare azioni nei seguenti settori:

- democrazia, diritti dell'uomo e Stato di diritto,
- parità di genere e empowerment delle donne,
- gestione del settore pubblico,
- politica e amministrazione fiscale,

- corruzione,
- società civile e autorità locali,
- nesso tra sviluppo e sicurezza:

I settori elencati di seguito sono tenuti debitamente in considerazione, alla luce di strategie, partenariati, accordi commerciali e di cooperazione elaborati di comune accordo. Le priorità saranno definite in conformità della comunicazione "Un programma di cambiamento" e delle successive conclusioni del Consiglio, tenendo conto anche degli obiettivi comuni fissati nella strategia per un nuovo partenariato tra UE e Asia centrale adottata nel 2007:

- promuovere le riforme costituzionali e il ravvicinamento legislativo, normativo e amministrativo all'Unione (compresa l'ulteriore democratizzazione e organizzazione della società civile), il sostegno allo Stato di diritto, la buona governance, la fiscalità, il potenziamento di istituzioni e organi nazionali, quali organismi elettorali e parlamentari, la riforma della pubblica amministrazione e la gestione delle finanze pubbliche;
- sostenere una gestione delle frontiere e una cooperazione transfrontaliera efficienti per promuovere lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile delle regioni di confine; con riferimento al nesso tra sicurezza e sviluppo, contrastare la criminalità organizzata, qualsiasi forma di traffico illecito, la produzione e il consumo di stupefacenti e i relativi effetti negativi, tra cui la diffusione del virus HIV/AIDS;
- promuovere la cooperazione, il dialogo e l'integrazione bilaterali e regionali, anche con i paesi interessati dallo strumento europeo di vicinato e da altri strumenti dell'Unione, per sostenere le riforme politiche, ricorrendo tra le altre cose al potenziamento della capacità tramite il rafforzamento istituzionale, l'assistenza tecnica (ad es. TAIEX), lo scambio di informazioni e il gemellaggio e agli investimenti chiave tramite meccanismi adeguati atti a mobilitare le risorse finanziarie dell'Unione in materia di istruzione, ambiente, energia, settore idrico e igienico-sanitario, sviluppo a basse emissioni/resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici e migliorando la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e delle operazioni di trasporto internazionali, delle interconnessioni, delle reti e dei relativi operatori, anche tramite attività finanziate dalla Banca europea per gli investimenti.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (COM(2011) 840 definitivo), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 13 ottobre 2011, intitolata «Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento» (COM(2011) 637 definitivo).

"L'UE e l'Asia centrale: strategia per un nuovo partenariato" adottata dal Consiglio europeo il 21 e 22 giugno 2007:

Articolo 21 02 04 — Sostenere la cooperazione con i paesi, i territori e le regioni in via di sviluppo del Medio Oriente

Voce 21 02 04 01 — Medio Oriente — Riduzione della povertà e sviluppo sostenibile

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
37 304 839	2 864 934		

Commento

Nuova voce

Stanziamiento destinato a finanziare le azioni connesse alla crescita inclusiva e sostenibile per lo sviluppo umano nei seguenti settori:

- protezione sociale, sanità, istruzione e occupazione,
- contesto imprenditoriale, integrazione regionale e mercati mondiali,
- agricoltura ed energia sostenibili,
- cambiamenti climatici e ambiente.

I settori elencati di seguito sono tenuti debitamente in considerazione, alla luce di strategie, partenariati, accordi commerciali e di cooperazione elaborati di comune accordo. Le priorità sono stabilite in linea con la comunicazione "Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento" e con le successive conclusioni del Consiglio.

- favorire la coesione sociale, soprattutto in termini di inclusione sociale, lavoro dignitoso, equità e parità di genere;
- promuovere la riforma e la diversificazione verso un'economia sostenibile, il commercio, lo sviluppo di un'economia di mercato, investimenti produttivi e sostenibili nei settori più importanti (tra cui energia e fonti energetiche rinnovabili), i partenariati pubblico-privato e l'integrazione dei paesi partner nell'Organizzazione mondiale del commercio;
- promuovere la cooperazione, il dialogo e l'integrazione regionali, anche con i paesi interessati dallo strumento europeo di vicinato, gli Stati del Golfo interessati dallo strumento di partenariato e i paesi interessati da altri strumenti dell'Unione, sostenendo tra le altre cose gli sforzi di integrazione all'interno della regione, ad esempio in materia di economia, energia, risorse idriche, trasporti e rifugiati;
- completare le risorse mobilitate dal presente strumento operando in modo coerente e prevedendo il sostegno di altri strumenti dell'Unione che possono mirare ad un'integrazione regionale su più ampia scala, promuovendo gli interessi dell'Unione a livello di economia, energia, ricerca, innovazione, tecnologia, lotta alla produzione, al consumo e al traffico di stupefacenti nell'ambito del nesso tra sicurezza e sviluppo, gestendo la migrazione e aiutando gli sfollati e i rifugiati nell'ambito del nesso tra sviluppo e migrazione.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (COM(2011) 840 definitivo), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 13 ottobre 2011, intitolata «Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento» (COM(2011) 637 definitivo).

Voce 21 02 04 02 — Medio Oriente — Democrazia, Stato di diritto, buona governance e rispetto dei diritti umani

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamiento 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
13 107 106	1 006 588		

Commento

Nuova voce

Lo stanziamento può finanziare azioni nei seguenti settori:

- democrazia, diritti dell'uomo e Stato di diritto,
- parità di genere e empowerment delle donne,
- gestione del settore pubblico,
- politica e amministrazione fiscale,
- corruzione,
- società civile e autorità locali,
- nesso tra sviluppo e sicurezza:

I settori elencati di seguito sono tenuti debitamente in considerazione, alla luce di strategie, partenariati, accordi commerciali e di cooperazione elaborati di comune accordo. Le priorità sono stabilite in linea con la comunicazione "Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento" e con le successive conclusioni del Consiglio.

- Affrontare i temi della governance (anche in ambito fiscale), dei diritti umani e dell'uguaglianza politica, soprattutto negli Stati fragili, e permettere così lo sviluppo di istituzioni pubbliche legittime, democratiche, efficaci e responsabili e di una società civile attiva e organizzata;
- completare le risorse mobilitate dal presente strumento operando in modo coerente e prevedendo il sostegno di altri strumenti dell'Unione che possono mirare ad un'integrazione regionale su più ampia scala, promuovendo gli interessi dell'Unione a livello di economia, energia, ricerca, innovazione, tecnologia, lotta alla produzione, al consumo e al traffico di stupefacenti nell'ambito del nesso tra sicurezza e sviluppo, gestendo la migrazione e aiutando gli sfollati e i rifugiati nell'ambito del nesso tra sviluppo e migrazione.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (COM(2011) 840 definitivo), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 13 ottobre 2011, intitolata «Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento» (COM(2011) 637 definitivo).

Articolo 21 02 05 — Sostenere la cooperazione con il Sudafrica

Voce 21 02 05 01 — Sudafrica— Riduzione della povertà e sviluppo sostenibile

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
22 768 007	153 000		

Commento

Nuova voce

Lo stanziamento per il 2014 aiuterà il Sudafrica a potenziare il sistema nazionale di istruzione, formazione e ricerca onde contribuire a migliorare i risultati economici del paese.

Il piano nazionale di sviluppo 2030 elaborato di recente dal Sudafrica annovera il sistema di istruzione, formazione e ricerca fra i tre settori fondamentali per migliorare l'andamento globale dell'economia (gli altri due sono l'occupazione e la costruzione di uno Stato efficiente), permettendo alla popolazione di acquisire le competenze necessarie per migliorare le prospettive delle persone e dell'economia. Il sostegno dovrebbe quindi contribuire a rafforzare il sistema del settore pubblico per quanto riguarda il miglioramento delle prestazioni degli insegnanti, della gestione delle scuole e della responsabilità, l'innovazione in classe, la promozione dell'istruzione per la prima infanzia, il miglioramento dell'insegnamento della matematica e delle scienze e il doposcuola per i bambini. Gli interventi assumeranno probabilmente la forma di progetti pilota in un certo numero di distretti, con possibilità di replicarli compatibilmente con le risorse dello Stato.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (COM(2011) 840 definitivo), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e lettera b), punto i).

Voce 21 02 05 02 — Sudafrica— Democrazia, Stato di diritto, buona governance e rispetto dei diritti umani

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
2 529 779	17 000		

Commento

Nuova voce

L'obiettivo generale del programma è contribuire all'attuazione del piano nazionale di sviluppo 2030 elaborato di recente dal Sudafrica e della corrispondente impostazione basata sui risultati, nell'intento di migliorare le condizioni di vita dei sudafricani dimezzando, tra l'altro, la povertà e la disoccupazione, in conformità degli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM). Scopo del programma è contribuire all'obiettivo generale per quanto riguarda la creazione di posti di lavoro dignitosi attraverso una crescita economica inclusiva e la creazione di una pubblica amministrazione efficiente, efficace e orientata allo sviluppo e di una cittadinanza più partecipe, equa e inclusiva. Per conseguire questi due obiettivi fondamentali occorrono interventi riguardanti le possibilità di lavoro per una manodopera qualificata e competente, la creazione di posti di lavoro per potenziare i beni ambientali e le risorse naturali e la creazione di un sistema di governo locale responsabile, efficace e efficiente, al fine di potenziare una pubblica amministrazione orientata allo sviluppo.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (COM(2011) 840 definitivo), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i).

Articolo 21 02 06 — Un programma panafricano a sostegno della strategia congiunta Africa-Unione europea

Commento

Voce 21 02 06 01 — Panafrica— Riduzione della povertà e sviluppo sostenibile

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
85 209 818	31 030 000		

Commento

Nuova voce

Stanziamiento destinato a finanziare la riduzione e, a lungo termine, l'eliminazione della povertà, lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile, lo Stato di diritto, la buona governance e il rispetto dei diritti umani, nell'ambito del programma panafricano attualmente in fase di elaborazione per l'attuazione della strategia comune Africa-UE. Il programma panafricano fornirà in particolare un sostegno specifico ad attività di natura transregionale, continente e transcontinentale, nonché ad altre iniziative pertinenti della strategia comune Africa-UE in un contesto globale. Il programma panafricano sarà attuato in stretta cooperazione/concertazione con altri strumenti, in particolare lo strumento europeo di vicinato, il Fondo europeo di sviluppo (FES) e i programmi tematici del DCI, e si concentrerà su iniziative specifiche concordate nell'ambito della strategia comune Africa-UE e dei relativi piani d'azione, per le quali non è possibile ricorrere a fonti di finanziamento alternative, in modo da garantire la coerenza e le sinergie necessarie e da evitare duplicazioni e sovrapposizioni.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (COM(2011) 840 definitivo), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e lettera b), punto i).

Il partenariato strategico Africa-UE. Una strategia comune Africa-UE, adottata al vertice di Lisbona del 9 dicembre 2007.

Voce 21 02 06 02 — Panafrica— Democrazia, Stato di diritto, buona governance e rispetto dei diritti umani

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
9 467 758	5 250 000		

Commento

Nuova voce

Stanziamiento destinato a finanziare la promozione della democrazia, dello Stato di diritto, della buona governance e del rispetto dei diritti umani nell'ambito del programma panafricano attualmente in fase di elaborazione per l'attuazione della strategia comune Africa-UE.

Il programma panafricano fornirà in particolare un sostegno specifico ad attività di natura transregionale, continente e transcontinentale, nonché ad altre iniziative pertinenti della strategia comune Africa-UE in un contesto globale. Il programma

panafricano sarà attuato in stretta cooperazione/concertazione con altri strumenti, in particolare lo strumento europeo di vicinato, il Fondo europeo di sviluppo (FES) e i programmi tematici del DCI, e si concentrerà su iniziative specifiche concordate nell'ambito della strategia comune Africa-UE e dei relativi piani d'azione, per le quali non è possibile ricorrere a fonti di finanziamento alternative, in modo da garantire la coerenza e le sinergie necessarie e da evitare duplicazioni e sovrapposizioni.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (COM(2011) 840 definitivo), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i).

Il partenariato strategico Africa-UE. Una strategia comune Africa-UE, adottata al vertice di Lisbona del 9 dicembre 2007.

Articolo 21 02 07 — Beni pubblici e sfide globali, riduzione della povertà, sviluppo sostenibile e democrazia

Commento

Voce 21 02 07 01 — Beni pubblici globali — Riduzione della povertà e sviluppo sostenibile

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
620 987 842	85 800 000		

Commento

Nuova voce

Stanziamento destinato a finanziare la riduzione della povertà e lo sviluppo sostenibile nell'ambito del programma tematico Beni pubblici e sfide globali. L'obiettivo del programma è favorire lo sviluppo sostenibile mediante interventi flessibili e trasversali relativi ai beni pubblici e alle sfide globali principali nei seguenti settori: ambiente e cambiamenti climatici, energia sostenibile, sviluppo umano (sanità, istruzione, parità di genere, occupazione, competenze, protezione e inclusione sociale, nonché aspetti connessi allo sviluppo economico quali crescita, occupazione, commercio e partecipazione del settore privato), sicurezza alimentare e agricoltura sostenibile, migrazione e asilo. Questo programma tematico permetterà anche di rispondere tempestivamente a eventi imprevisti e crisi mondiali (crisi dei prezzi alimentari, influenza aviaria, ecc.) che colpiscono le popolazioni più povere. Promuovendo le sinergie tra i diversi settori, il programma Beni pubblici e sfide globali ridurrà la frammentazione della cooperazione UE allo sviluppo e aumenterà la coerenza e la complementarità con gli altri programmi e strumenti dell'Unione.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (COM(2011) 840 definitivo), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e lettera b), punto i).

Voce 21 02 07 02 — Beni pubblici globali — Democrazia, Stato di diritto, buona governance e rispetto dei diritti umani

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
19 035 742	1 650 000		

Commento

Nuova voce

Stanzamento destinato a finanziare la promozione della democrazia, dello Stato di diritto, della buona governance e del rispetto dei diritti umani nell'ambito del programma tematico Beni pubblici e sfide globali. L'obiettivo del programma è favorire lo sviluppo sostenibile mediante interventi flessibili e trasversali relativi ai beni pubblici e alle sfide globali principali nei seguenti settori: ambiente e cambiamenti climatici, energia sostenibile, sviluppo umano (sanità, istruzione, parità di genere, occupazione, competenze, protezione e inclusione sociale, nonché aspetti connessi allo sviluppo economico quali crescita, occupazione, commercio e partecipazione del settore privato), sicurezza alimentare e agricoltura sostenibile, migrazione e asilo. Questo programma tematico permetterà anche di rispondere tempestivamente a eventi impreveduti e crisi mondiali (crisi dei prezzi alimentari, influenza aviaria, ecc.) che colpiscono le popolazioni più povere. Promuovendo le sinergie tra i diversi settori, il programma Beni pubblici e sfide globali ridurrà la frammentazione della cooperazione UE allo sviluppo e aumenterà la coerenza e la complementarità con gli altri programmi e strumenti dell'Unione.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (COM(2011) 840 definitivo), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii).

Articolo 21 02 08 — Finanziare le iniziative nel campo dello sviluppo delle organizzazioni della società civile e delle autorità locali o a loro favore

Voce 21 02 08 01 — Attori non statali e autorità locali — Riduzione della povertà e sviluppo sostenibile

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
183 451 586	2 775 000		

Commento

Nuova voce

Stanzamento destinato a finanziare la riduzione della povertà e lo sviluppo sostenibile nell'ambito del programma tematico Organizzazioni della società civile e autorità locali, che si basa sul precedente programma tematico Attori non statali e autorità locali. Il programma è stato reso più mirato, rivolgendo maggiore attenzione alla capacità di sviluppo delle organizzazioni della società civile e delle autorità locali. Il programma promuoverà una società civile e autorità locali più inclusive e partecipative, sensibilizzare e mobilitare l'opinione pubblica sui temi dello sviluppo e potenziare le capacità ai fini del dialogo politico sullo sviluppo.

Stanziamiento inteso a sostenere le iniziative elaborate dall'Unione e dai paesi partner, realizzate nei paesi in via di sviluppo dalle autorità locali nel settore dello sviluppo, nonché a rafforzare le capacità di queste ultime in sede di definizione delle politiche, al fine di:

- incentivare una società inclusiva e dotata di maggiori poteri per: i) favorire le popolazioni prive dell'accesso alle risorse e ai servizi tradizionali ed escluse dai processi decisionali, ii) rafforzare la capacità delle autorità locali e regionali nei paesi partner per agevolare la partecipazione alla definizione ed attuazione di strategie di sviluppo sostenibile e iii) facilitare l'interazione tra autorità statali e autorità locali e regionali in vari contesti; potenziare il ruolo delle autorità locali nei processi di decentramento,
- sensibilizzare maggiormente i cittadini europei sulle questioni attinenti allo sviluppo e mobilitare nell'Unione e nei paesi aderenti il sostegno attivo dell'opinione pubblica alle strategie di riduzione della povertà e sviluppo sostenibile nei paesi partner, nonché a relazioni più eque tra paesi sviluppati e in via di sviluppo, sensibilizzando altresì l'opinione pubblica sulle relazioni commerciali nord-sud, sulle decisioni di acquisto dei consumatori dell'Unione nonché sul loro impatto sullo sviluppo sostenibile e sulla riduzione della povertà, e potenziare il ruolo delle autorità locali e regionali a tal fine,
- conseguire una cooperazione più efficace, incentivare le sinergie e garantire un dialogo strutturato tra le associazioni delle autorità locali e regionali e con la società civile, nell'ambito delle loro organizzazioni e con le istituzioni dell'Unione.

Fra le suddette iniziative figurano:

- sostegno di attività promozionali intese a informare i responsabili politici a tutti i livelli sulle politiche maggiormente favorevoli per i produttori e i lavoratori emarginati nei paesi in via di sviluppo,
- sviluppo e rafforzamento delle associazioni e delle cooperative nei paesi in via di sviluppo, affinché possano dotarsi di capacità istituzionali e produttive che permettano loro di crescere e di sviluppare prodotti a valore aggiunto.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (COM(2011) 840 definitivo), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e lettera b), punto i).

Voce 21 02 08 02 — Attori non statali e autorità locali — Democrazia, Stato di diritto, buona governance e rispetto dei diritti umani

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamiento 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
61 150 529	900 000		

Commento

Nuova voce

Stanziamiento destinato a finanziare la promozione della democrazia, dello Stato di diritto, della buona governance e del rispetto dei diritti umani nell'ambito del programma tematico Organizzazioni della società civile e autorità locali, che si basa sul precedente programma tematico Attori non statali e autorità locali. Il programma è stato reso più mirato, rivolgendo maggiore attenzione alla capacità di sviluppo delle organizzazioni della società civile e delle autorità locali. Il programma promuoverà una società civile e autorità locali più inclusive e partecipative, sensibilizzerà e mobiliterà l'opinione pubblica sui temi dello sviluppo e potenzierà le capacità ai fini del dialogo politico sullo sviluppo.

Stanziamiento inteso a sostenere le iniziative elaborate dall'Unione e dai paesi partner, realizzate nei paesi in via di sviluppo dalle autorità locali nel settore dello sviluppo, nonché a rafforzare le capacità di queste ultime in sede di definizione delle politiche, al fine di:

- incentivare una società inclusiva e dotata di maggiori poteri per: i) favorire le popolazioni prive dell'accesso alle risorse e ai

servizi tradizionali ed escluse dai processi decisionali, ii) rafforzare la capacità delle autorità locali e regionali nei paesi partner per agevolare la partecipazione alla definizione ed attuazione di strategie di sviluppo sostenibile e iii) facilitare l'interazione tra autorità statali e autorità locali e regionali in vari contesti; potenziare il ruolo delle autorità locali nei processi di decentramento,

- sensibilizzare maggiormente i cittadini europei sulle questioni attinenti allo sviluppo e mobilitare nell'Unione e nei paesi aderenti il sostegno attivo dell'opinione pubblica alle strategie di riduzione della povertà e sviluppo sostenibile nei paesi partner, nonché a relazioni più eque tra paesi sviluppati e in via di sviluppo, sensibilizzando altresì l'opinione pubblica sulle relazioni commerciali nord-sud, sulle decisioni di acquisto dei consumatori dell'Unione nonché sul loro impatto sullo sviluppo sostenibile e sulla riduzione della povertà, e potenziare il ruolo delle autorità locali e regionali a tal fine,
- conseguire una cooperazione più efficace, incentivare le sinergie e garantire un dialogo strutturato tra le associazioni delle autorità locali e regionali e con la società civile, nell'ambito delle loro organizzazioni e con le istituzioni dell'Unione.

Fra le suddette iniziative figurano:

- sostegno di attività promozionali intese a informare i responsabili politici a tutti i livelli sulle politiche maggiormente favorevoli per i produttori e i lavoratori emarginati nei paesi in via di sviluppo,
- sviluppo e rafforzamento delle associazioni e delle cooperative nei paesi in via di sviluppo, affinché possano dotarsi di capacità istituzionali e produttive che permettano loro di crescere e di sviluppare prodotti a valore aggiunto.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (COM(2011) 840 definitivo), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii).

Articolo 21 02 20 — Erasmus per tutti — Contributo dello strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
93 900 074	3 283 687		

Commento

Nuovo articolo

Stanziamento destinato a coprire l'assistenza tecnica e finanziaria fornita attraverso questo strumento esterno per promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore ai fini dell'attuazione del programma «Erasmus per tutti».

Basi giuridiche

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (COM(2011) 840 definitivo), in particolare l'articolo 20, paragrafo 3.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "Erasmus per tutti", il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (COM(2011) 788 definitivo).

Articolo 21 02 30 — Accordo con l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e altri organismi delle Nazioni Unite

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
332 000	332 000	326 000	322 225	325 207,00	325 207,00

Commento

Ex articolo 21 07 03

Stanzamento destinato a coprire il contributo annuo dell'Unione alla FAO, in seguito alla sua adesione, e al trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura in seguito alla sua ratifica.

Basi giuridiche

Decisione del Consiglio, del 25 novembre 1991, riguardante l'adesione della Comunità all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) (GU C 326 del 16.12.1991, pag. 238).

Decisione 2004/869/CE del Consiglio, del 24 febbraio 2004, concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (GU L 378 del 23.12.2004, pag. 1).

Articolo 21 02 40 — Accordi sui prodotti

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4 800 000	5 040 000	5 155 000	2 624 253	3 590 407,25	3 590 407,25

Commento

Ex articolo 21 07 04

Stanzamento destinato a coprire le quote annuali che l'Unione deve versare per la sua partecipazione in base alla sua competenza esclusiva in materia.

Lo stanziamento copre attualmente i seguenti contributi:

- contributo annuale all'Organizzazione internazionale del caffè,
- contributo annuale all'Organizzazione internazionale del cacao,
- contributo annuale all'Organizzazione internazionale della iuta,
- contributo annuale al comitato consultivo internazionale del cotone, previa approvazione.

È probabile che nei prossimi anni vengano conclusi accordi riguardanti altri prodotti tropicali a seconda delle opportunità politiche e giuridiche.

Basi giuridiche

Decisione 2002/312/CE del Consiglio, del 15 aprile 2002, relativa all'accettazione, in nome della Comunità europea, dell'accordo recante il mandato del gruppo di studio internazionale sulla iuta, 2001 (GU L 112 del 27.4.2002, pag. 34).

Decisione 2002/970/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla conclusione in nome della Comunità europea dell'accordo internazionale sul cacao del 2001 (GU L 342 del 17.12.2002, pag. 1).

Decisione n. 2008/76/CE del Consiglio, del 21 gennaio 2008, relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in seno al consiglio internazionale del cacao in merito alla proroga dell'Accordo internazionale sul cacao del 2001 (GU L 23 del 26.1.2008, pag. 27).

Decisione 2008/579/CE del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo internazionale sul caffè del 2007 (GU L 186 del 15.7.2008, pag. 12).

Decisione n. 2011/634/UE del Consiglio, del 17 maggio 2011, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale sul cacao del 2010 (GU L 259 del 4.10.2011, pag. 7).

Decisione n. 2012/189/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione dell'accordo internazionale sul cacao del 2010 (GU L 102 del 12.4.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 e trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207.

Accordo internazionale sul caffè, rinegoziato nel 2007 e nel 2008, che è entrato in vigore il 2 febbraio 2011 per un periodo iniziale di 10 anni fino al 1° febbraio 2021, con possibilità di proroga.

Accordo internazionale sul cacao, rinegoziato nel 2001 e da ultimo nel 2010, non ancora entrato in vigore. L'accordo del 2001 decorreva dal 1° ottobre 2003 per un periodo di cinque anni, con ulteriori proroghe fino al 30 settembre 2012.

Accordo internazionale sulla iuta, negoziato nel 2001, che crea una nuova organizzazione internazionale per la iuta. Durata: otto anni, con possibilità di proroga per un periodo non superiore ai quattro anni. L'attuale proroga scade nel maggio 2014.

Comitato consultivo internazionale del cotone: conclusioni del Consiglio del 29 aprile 2004 (8972/04), conclusioni del Consiglio del 27 maggio 2008 (9986/08) e conclusioni del Consiglio del 30 aprile 2010 (8674/10).

Articolo 21 02 51 — Completamento dello strumento di cooperazione allo sviluppo (prima del 2014)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 491/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce un programma di assistenza finanziaria e tecnica ai paesi terzi in materia di migrazione e asilo (AENEAS) (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Regolamento (CE) n. 1337/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce uno strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 62).

Regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia, nonché la cooperazione economica con tali paesi (GU L 52 del 27.2.1992, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare (GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 955/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che proroga e modifica il regolamento (CE) n. 1659/98 del Consiglio relativo alla cooperazione decentralizzata (GU L 148 del 6.6.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 625/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che proroga e modifica il regolamento (CE) n. 1659/98 relativo alla cooperazione decentralizzata (GU L 99 del 3.4.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 856/1999 del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativo ad una disciplina speciale per l'assistenza ai fornitori ACP tradizionali di banane (GU L 108 del 27.4.1999, pag. 2).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 3 agosto 2005, intitolata «Azioni esterne varate attraverso i programmi tematici nell'ambito delle future prospettive finanziarie 2007-2013» (COM(2005) 324 def.).

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 25 gennaio 2006, intitolata «Programma tematico di cooperazione con i paesi terzi nei settori dell'emigrazione e dell'asilo» (COM(2006) 26 def.).

Risoluzione del Parlamento europeo, del 1° giugno 2006, sulle piccole e medie imprese nei paesi in via di sviluppo (GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 171).

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2011 sull'approccio dell'UE nei confronti dell'Iran [2010/2050(INI)]

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 3 agosto 2005, dal titolo "Azioni esterne varate attraverso i programmi tematici nell'ambito delle future prospettive finanziarie 2007-2013" (COM(2005)0324 def.).

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 25 gennaio 2006, dal titolo "Una strategia tematica per la sicurezza alimentare - Portare avanti i programmi di sicurezza alimentare per raggiungere gli obiettivi di sviluppo del millennio» (COM(2006)0021 def.).

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 31 marzo 2010, intitolata «Un quadro strategico dell'UE per aiutare i paesi in via di sviluppo ad affrontare i problemi della sicurezza alimentare» (COM(2010) 127 def.).

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 25 gennaio 2006, sulle azioni esterne, intitolata «Una strategia tematica per la sicurezza alimentare — Portare avanti i programmi di sicurezza alimentare per raggiungere gli obiettivi di sviluppo del millennio» (COM(2006) 21 def.).

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 25 gennaio 2006, sul programma tematico «Attori non statali e autorità locali nello sviluppo» (COM(2006) 19 def.).

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 6 ottobre 2008, dal titolo «Le autorità locali: attori di sviluppo» (COM(2008) 626 def.).

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo, del 25 gennaio 2006, dal titolo «Azione esterna — Programma tematico per l'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'energia» (COM(2006) 20 def.).

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 9 marzo 2010, intitolata La politica internazionale sul clima dopo Copenaghen: intervenire subito per dare nuovo impulso all'azione globale sui cambiamenti climatici (COM(2010) 86 def.).

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 25 gennaio 2006, dal titolo «Investire nelle persone». Comunicazione relativa al programma tematico per lo sviluppo umano e sociale e le prospettive finanziarie 2007-2013" (COM(2006) 18 def.).

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 25 gennaio 2006, dal titolo «Investire nelle persone». Comunicazione relativa al programma tematico per lo sviluppo umano e sociale e le prospettive finanziarie 2007-2013 (COM(2006) 18 def.).

Progetti pilota ai sensi dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1).

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Risoluzione del Parlamento europeo, del 12 aprile 2005, sul ruolo dell'Unione europea nel conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio (GU C 33 E del 9.2.2006, pag. 311).

Conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne, del 23 e 24 maggio 2005, sugli obiettivi del millennio.

Conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 giugno 2005.

Conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne, del 18 luglio 2005, sul vertice ONU.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 12 aprile 2005, sulla «Coerenza delle politiche per lo sviluppo — Accelerare i progressi verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio» (COM(2005) 134 def.).

Voce 21 02 51 01 — Cooperazione con i paesi terzi in materia di migrazione e asilo

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	18 900 000	58 000 000	31 629 412	58 735 569,22	43 344 537,32

Commento

Ex Articolo 19 02 01

Stanzamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 491/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce un programma di assistenza finanziaria e tecnica ai paesi terzi in materia di migrazione e asilo (AENEAS) (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 3 agosto 2005, intitolata «Azioni esterne varate attraverso i programmi tematici nell'ambito delle future prospettive finanziarie 2007-2013» (COM(2005) 324 def.).

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 25 gennaio 2006, intitolata «Programma tematico di cooperazione con i paesi terzi nei settori dell'emigrazione e dell'asilo» (COM(2006) 26 definitivo).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 13 ottobre 2011, intitolata «Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento» (COM(2011) 637 definitivo).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 18 novembre 2011, intitolata «L'approccio globale in materia di migrazione e mobilità» (COM(2011) 743 definitivo).

Voce 21 02 51 02 — Cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'America latina

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	226 200 000	371 064 000	293 386 429	370 137 966,81	288 904 816,23

Commento

Ex Articolo 19 09 01

Stanzamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Voce 21 02 51 03 — Cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'Asia

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	529 564 664	863 990 519	602 853 787	890 711 982,32	589 195 303,15

Commento

Ex voci 19 10 01 01 e 19 10 01 02 e articoli 19 10 02 e 19 10 03

Stanzamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Voce 21 02 51 04 — Sicurezza alimentare

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	124 800 000	258 629 000	179 991 121	247 980 781,90	217 764 936,86

Commento

Ex Articoli 21 02 01, 21 02 02 e 21 02 03

Stanzamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Voce 21 02 51 05 — Attori non statali dello sviluppo

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	167 700 000	244 400 000	200 450 589	231 901 429,08	224 038 443,73

Commento

Ex articoli 21 03 01 e 21 03 02

Stanzamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Regolamento (CE) n. 1337/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce uno strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 62).

Voce 21 02 51 06 — Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'energia

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	97 422 000	217 150 000	122 563 971	209 151 608,61	152 907 681,52

Commento

Ex articolo 21 04 01

Stanzamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Voce 21 02 51 07 — Sviluppo umano e sociale

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	61 308 000	194 045 000	102 952 336	160 729 121,00	155 477 135,19

Commento

Ex voci 21 05 01 01, 21 05 01 02, 21 05 01 03 e 21 05 01 04 e articoli 21 05 02 e 21 05 03

Stanzamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia, nonché la cooperazione economica con tali paesi (GU L 52 del 27.2.1992, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare (GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 955/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che proroga e modifica il regolamento (CE) n. 1659/98 del Consiglio relativo alla cooperazione decentralizzata (GU L 148 del 6.6.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 625/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che proroga e modifica il regolamento (CE) n. 1659/98 relativo alla cooperazione decentralizzata (GU L 99 del 3.4.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Voce 21 02 51 08 — Cooperazione geografica con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	245 700 000	328 982 779	313 148 144	472 804 561,00	287 600 551,23

Commento

Ex articoli 21 06 02, 21 06 03, 21 06 04, 21 06 05 e 21 06 07

Stanzamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 856/1999 del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativo ad una disciplina speciale per l'assistenza ai fornitori ACP tradizionali di banane (GU L 108 del 27.4.1999, pag. 2).

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Regolamento n. 1338/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, che modifica il regolamento n. 1934/2006/CE che stabilisce uno strumento finanziario per la cooperazione con i paesi e i territori industrializzati e ad alto reddito (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 21).

Articolo 21 02 77 — Progetti pilota e azioni preparatorie

Voce 21 02 77 01 — Azione preparatoria — Cooperazione con i paesi a reddito medio dell'America latina

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	375 000	p.m.	500 000	0,—	340 734,38

Commento

Ex articolo 19 09 02

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 21 02 77 02 — Azione preparatoria — Scambi aziendali e scientifici con l'India

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	952 768	p.m.	3 600 000	0,—	1 666 935,80

Commento

Ex voce 19 10 01 03

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 21 02 77 03 — Azione preparatoria — Scambi aziendali e scientifici con la Cina

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	815 562	p.m.	3 700 000	0,—	2 922 417,21

Commento

Ex voce 19 10 01 04

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 21 02 77 04 — Azione preparatoria — Cooperazione con i paesi a reddito medio dell'Asia

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	515 825	p.m.	550 000	0,—	921 246,67

Commento

Ex voce 19 10 01 05

Stanzamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 21 02 77 05 — Azione preparatoria — Unione europea-Asia — Integrazione tra le politiche e la loro attuazione pratica

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	281 080	p.m.	300 000	0,—	0,—

Commento

Ex voce 19 10 01 06

Stanzamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 21 02 77 06 — Progetto pilota — Finanziamento della produzione agricola

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	75 000	p.m.	514 000	0,—	506 576,70

Commento

Ex articolo 21 02 04

Stanzamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 21 02 77 07 — Azione preparatoria — Rete regionale africana di organizzazioni della società civile per l'OSM 5

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	375 000	p.m.	500 000	2 000 000,00	0,—

Commento

Ex articolo 21 03 03

Stanzamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Stanzamento inteso a finanziare la creazione, in Africa orientale, di una rete regionale di organizzazioni impegnate a favore dell'obiettivo di sviluppo del millennio n. 5, che riunisca le piattaforme nazionali di organizzazioni della società civile (OSC) di sostegno e assistenza esistenti in Kenya, Tanzania, Uganda, Ruanda e Burundi — tutti paesi i cui indicatori in materia di salute materna e riproduttiva sono tra i peggiori al mondo. La rete relativa all'obiettivo di sviluppo del millennio n. 5 punterà ad essere un forum informale per lo scambio di idee, informazioni ed esperienze nel campo della salute materna e riproduttiva e a fornire alle organizzazioni aderenti l'opportunità di esplorare le possibilità di una collaborazione e cooperazione multipaese per porre l'accento sulla pressante necessità di riservare maggiore attenzione, in termini politici e finanziari, all'obiettivo di sviluppo del millennio n. 5.

Le attività realizzate nel quadro del progetto comprendono la costituzione del segretariato della rete presso una delle organizzazioni aderenti, la creazione di una piattaforma virtuale per la diffusione e la condivisione delle informazioni e delle prassi di eccellenza nonché l'organizzazione di manifestazioni regionali con l'obiettivo di migliorare la salute materna e riproduttiva in quest'area geografica.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 21 02 77 08 — Azione preparatoria — Gestione delle risorse idriche nei paesi in via di sviluppo

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	1 200 000	p.m.	1 500 000	0,—	1 994 360,00

Commento

Ex articolo 21 04 06

Stanzamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 12 marzo 2002, sulla gestione delle risorse idriche nella politica dei paesi in via di sviluppo e priorità della cooperazione allo sviluppo dell'UE (COM(2002)0132).

Risoluzione del Consiglio, del 30 maggio 2006, sulla gestione delle risorse idriche nei paesi in via di sviluppo e sulle priorità della cooperazione allo sviluppo dell'UE (documento DEVGEN 83 ENV 309, 9696/02).

Voce 21 02 77 09 — Progetto pilota — Monitoraggio qualitativo e quantitativo delle spese nel settore della sanità e dell'istruzione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	p.m.	p.m.	0,—	195 860,15

Commento

Ex voce 21 05 01 05

Voce destinata a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 21 02 77 10 — Azione preparatoria — Trasferimento di tecnologie nel settore dei prodotti farmaceutici a favore dei paesi in via di sviluppo

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	375 000	p.m.	1 385 000	0,—	0,—

Commento

Ex voce 21 05 01 06

Stanzamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Risoluzione del Parlamento europeo, del 12 luglio 2007, sull'accordo TRIPS e l'accesso ai medicinali (GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 445).

Voce 21 02 77 11 — Azione preparatoria — Ricerca e sviluppo in materia di malattie connesse alla povertà, malattie tropicali e malattie trascurate

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	300 000	p.m.	1 270 000	0,—	1 190 665,00

Commento

Ex voce 21 05 01 07

Stanzamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 luglio 2007 sull'accordo TRIPS e l'accesso ai farmaci (GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 445).

Voce 21 02 77 12 — Progetto pilota — Miglioramento dell'assistenza sanitaria alle vittime di violenze sessuali nella Repubblica democratica del Congo (RDC)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	358 452	p.m.	400 000	0,—	160 000,00

Commento

Ex voce 21 05 01 08

Stanzamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 21 02 77 13 — Azione preparatoria — Miglioramento dell'assistenza sanitaria alle vittime di violenze sessuali nella Repubblica democratica del Congo (RDC)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	200 000	1 500 000	1 250 000	0,—	0,—

Commento

Ex voce 21 05 01 09

Stanzamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Azione preparatoria destinata a fornire ai medici congolese una formazione sia in chirurgia ginecologica in generale, sia con riferimento a interventi complessi come la riparazione delle fistole e la ricostruzione pelvica.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 21 02 77 14 — Fondo mondiale per l'efficienza energetica e l'energia rinnovabile (GEEREF)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	p.m.	197 684	0,—	0,—

Commento

Ex articolo 21 04 05

Voce destinata a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 21 02 77 15 — Progetto pilota — Investimenti strategici per una pace sostenibile e per la democratizzazione del Corno d'Africa

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti		
—	150 000	1 000 000	500 000		

Commento

Ex articolo 21 03 04

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota

Due grandi problemi che affliggono le popolazioni e i paesi del Corno d'Africa sono 1) la mancanza di un governo partecipativo e di stabilità e 2) la mancanza di democrazia e di processi democratici e la mancanza di un'effettiva partecipazione popolare. Entrambi si riferiscono alla sostanziale crisi di governance che si protrae da tempo in tutti i paesi del Corno d'Africa, il cui impatto è avvertito in tutta l'Africa nordorientale e anche in Europa. Se tali problemi non verranno risolti dall'Unione e da altri attori nel quadro di una prospettiva globale, non c'è speranza di conseguire nella regione mezzi di sussistenza sostenibili, crescita economica, pace e stabilità. Uno scenario simile alla Primavera araba nella regione, che non sia sostenuto da una visione a lungo termine e da investimenti di lungo respiro da parte della comunità internazionale, non porterà a nulla.

Il progetto pilota proposto affronterà questa problematica attraverso una strategia costituita da due componenti, ciascuna delle quali rafforza l'altra. Entrambe sono essenziali per sviluppare alternative credibili a lungo termine ai regimi militari dittatoriali del Corno d'Africa:

1) Garantire spazio sufficiente alla società civile, parallelamente ad investimenti strategici a favore degli autentici attori della società civile. La società civile nel Corno d'Africa e la sua diaspora nel resto del continente devono affrontare difficoltà crescenti in termini di capacità operativa e di violazioni dei diritti umani. La politica dei governi dei paesi del Corno d'Africa è sempre più basata sulla sfiducia e imperniata sul controllo e sull'irreggimentazione, anziché sul sostegno o sulla promozione della società civile. Le autorità del Corno d'Africa considerano la società civile una minaccia, se non un avversario diretto, e non permettono che le loro politiche siano integrate, e ancor meno contestate, dalla società civile. Tuttavia, la società civile ha un ruolo centrale nei sistemi e nei processi democratici. Occorre dunque contrastare a livello nazionale e regionale questo clima che soffoca la società civile per permettere a quest'ultima di partecipare al processo democratico. È necessario rafforzare gli attori stessi della società civile affinché possano far fronte efficacemente al contesto sempre più difficile per operare nei futuri processi democratici nonché gestire questi ultimi;

2) rafforzare la gioventù e i movimenti giovanili nel Corno d'Africa per prepararli efficacemente alle future trasformazioni democratiche. I giovani, sia nel Corno d'Africa che nella diaspora africana, sono il futuro dei propri paesi ma mancano di competenze e conoscenze e non hanno esperienza di vita in un ambiente democratico e pacifico. Essi non dispongono neppure dei mezzi per acquisire tali competenze e i loro governi praticamente non investono nei giovani. Spesso i giovani vivono in campi profughi. La condizione di sfollati e il loro status giuridico spesso incerto impediscono loro di sfruttare le opportunità di apprendimento. Per formare i futuri dirigenti e gli alti funzionari del governo e avviare veri processi democratici sono essenziali investimenti esteri a favore dei giovani del Corno d'Africa. In termini strategici, investire nelle loro competenze, facendo leva sul loro entusiasmo, sui loro

21 03 77 01	Progetto pilota — Azioni preventive e di recupero per il fondale marino del Baltico	4	—	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
21 03 77 02	Azione preparatoria — Minoranze in Russia — Sviluppare la cultura, i media e la società civile	4	—	p.m.	p.m.	1 286 000	0,—	25 224,07	
21 03 77 03	Azione preparatoria — Nuova Strategia euromediterranea per la promozione dell'occupazione giovanile	4	—	855 000	p.m.	750 000	1 500 000,00	0,—	
21 03 77 04	Progetto pilota — Finanziamento della PEV — Preparazione del personale alle mansioni connesse alla PEV dell'Unione	4	—	315 000	p.m.	550 000	0,—	508 969,29	161,58 %
	<i>Articolo 21 03 77 — Totale parziale</i>		—	1 170 000	p.m.	2 586 000	1 500 000,00	534 193,36	45,66 %
	Capitolo 21 03 — Totale		2 050 510	1 362 447	2 491 284	1 430 771	2 396 620	1 418 036	104,08 %
			133	756	700	867	082,88	159,37	%

Articolo 21 03 01 — Sostenere la cooperazione con i paesi del Mediterraneo

Voce 21 03 01 01 — Paesi mediterranei — Diritti umani e mobilità

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
205 355 158	28 544 432		

Commento

Nuova voce

Stanzamento destinato, in particolare, a finanziare azioni di cooperazione bilaterale e multinazionale volte a ottenere risultati nei seguenti settori:

- diritti umani e libertà fondamentali,
- Stato di diritto,
- principi di parità,
- instaurazione di una democrazia sostenibile e a tutti gli effetti,
- buona governance,
- sviluppo di una società civile forte, comprese le parti sociali,
- creazione delle condizioni per una mobilità ben gestita delle persone;
- promozione dei contatti interpersonali.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (COM(2011) 839 definitivo), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e c)

Voce 21 03 01 02 — Paesi del Mediterraneo— Riduzione della povertà e sviluppo sostenibile

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
680 400 000	89 871 869		

Commento

Nuova voce

Stanzamento destinato, in particolare, a finanziare azioni di cooperazione bilaterale e multinazionale volte a ottenere risultati nei seguenti settori:

- graduale integrazione nel mercato interno dell'Unione e intensificazione della cooperazione settoriale e transsettoriale, anche attraverso:
- il ravvicinamento legislativo e la convergenza normativa con l'Unione e gli altri standard internazionali pertinenti,
- lo sviluppo istituzionale,
- gli investimenti,
- lo sviluppo sostenibile e inclusivo in tutti i suoi aspetti,
- la riduzione della povertà, anche attraverso lo sviluppo del settore privato,
- la promozione della coesione economica, sociale e territoriale interna,
- lo sviluppo rurale,
- l'azione per il clima,
- la resilienza alle catastrofi.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (COM(2011) 839 definitivo), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, lettere b) e d).

Voce 21 03 01 03 — Paesi del Mediterraneo — Rafforzamento della fiducia, sicurezza e prevenzione/risoluzione dei conflitti

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
75 950 000	14 919 212		

Commento

Nuova voce

Stanzamento destinato, in particolare, a finanziare azioni di cooperazione bilaterale e multinazionale volte a ottenere risultati nei seguenti settori:

- rafforzamento della fiducia,
- sicurezza e prevenzione/risoluzione dei conflitti,

— sostegno ai rifugiati.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (COM(2011) 839 definitivo), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, lettera e).

Voce 21 03 01 04 — Sostegno al processo di pace e assistenza finanziaria alla Palestina e all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
250 000 000	167 576 756		

Commento

Nuova voce

Stanziamento destinato a coprire le operazioni a favore del popolo palestinese e dei territori palestinesi occupati della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, nel contesto del processo di pace in Medio Oriente.

Le operazioni sono volte in particolare a:

- sostenere lo sviluppo dello Stato e delle istituzioni,
- promuovere lo sviluppo economico e sociale,
- attenuare le ripercussioni sulla popolazione palestinese del deterioramento delle condizioni economiche, fiscali e umanitarie mediante la fornitura di servizi fondamentali e altri tipi di aiuto,
- contribuire al processo di ricostruzione a Gaza,
- contribuire al finanziamento delle operazioni dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA) e in particolare al finanziamento dei suoi programmi nei settori della salute, dell'istruzione e dei servizi sociali,
- finanziare le azioni preparatorie, sempre nell'ambito del processo di pace, relative alla promozione della cooperazione tra Israele e i paesi limitrofi, in particolare a livello istituzionale, economico, idrico, ambientale ed energetico,
- finanziare le attività volte a rendere l'opinione pubblica favorevole al processo di pace,
- finanziare la diffusione di informazioni, anche in arabo e in ebraico, e diffondere informazioni sulla cooperazione israelo-palestinese,
- promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, favorire un maggiore rispetto dei diritti delle minoranze, lottare contro l'antisemitismo e promuovere l'uguaglianza di genere e la non discriminazione,
- promuovere lo sviluppo della società civile, anche per favorire l'integrazione sociale.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (COM(2011) 839 definitivo).

Articolo 21 03 02 — Sostenere la cooperazione con i paesi del partenariato orientale

Commento

Voce 21 03 02 01 — Partenariato orientale — Diritti umani e mobilità

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
240 841 025	24 586 653		

Commento

Nuova voce

Stanziamiento destinato, in particolare, a finanziare azioni di cooperazione bilaterale e multinazionale volte a ottenere risultati nei seguenti settori:

- diritti umani e libertà fondamentali,
- Stato di diritto,
- principi di parità,
- instaurazione di una democrazia sostenibile e a tutti gli effetti,
- buona governance,
- sviluppo di una società civile forte, comprese le parti sociali,
- creazione delle condizioni per una mobilità ben gestita delle persone;
- promozione dei contatti interpersonali.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (COM(2011) 839 definitivo), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e c)

Voce 21 03 02 02 — Partenariato orientale — Riduzione della povertà e sviluppo sostenibile

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
335 900 000	34 523 003		

Commento

Nuova voce

Stanziamiento destinato, in particolare, a finanziare azioni di cooperazione bilaterale e multinazionale volte a ottenere risultati nei seguenti settori:

- graduale integrazione nel mercato interno dell'Unione e intensificazione della cooperazione settoriale e transsettoriale, anche attraverso:
- il ravvicinamento legislativo e la convergenza normativa con l'Unione e gli altri standard internazionali pertinenti,
- lo sviluppo istituzionale,
- gli investimenti,
- lo sviluppo sostenibile e inclusivo in tutti i suoi aspetti,
- la riduzione della povertà, anche attraverso lo sviluppo del settore privato,
- la promozione della coesione economica, sociale e territoriale interna,
- lo sviluppo rurale,
- l'azione per il clima,
- la resilienza alle catastrofi.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (COM(2011) 839 definitivo), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, lettere b) e d).

Voce 21 03 02 03 — Partenariato orientale — Costruzione della fiducia, sicurezza e prevenzione/risoluzione dei conflitti

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
11 800 000	1 284 725		

Commento

Nuova voce

Stanziamiento destinato, in particolare, a finanziare azioni di cooperazione bilaterale e multinazionale volte a ottenere risultati nei seguenti settori:

- rafforzamento della fiducia,
- sicurezza e prevenzione/risoluzione dei conflitti,
- sostegno ai rifugiati.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento

relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (COM(2011) 839 definitivo), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, lettera e).

Articolo 21 03 03 — Garantire una cooperazione transfrontaliera (CBC) efficiente e sostenere le altre forme di cooperazione multinazionale

Voce 21 03 03 01 — Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 4

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamen ti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
6 500 000	933 214		

Commento

Nuova voce

Stanziamen to destinato a finanziare i programmi di cooperazione transfrontaliera tra paesi partner e Stati membri lungo le frontiere esterne dell'Unione europea per promuovere un sviluppo regionale integrato e sostenibile tra regioni frontaliere limitrofe e un'integrazione territoriale armoniosa in tutta l'Unione e con i paesi vicini.

Dato che l'elaborazione di programmi operativi congiunti di cooperazione transfrontaliera richiede molto tempo, gli impegni relativi alla cooperazione transfrontaliera nel 2014 saranno limitati e riguarderanno principalmente l'assistenza tecnica necessaria nella fase preparatoria. Una volta avviati i programmi, gli impegni aumenteranno nel periodo 2015-2020 (come è successo per il periodo 2007-2013).

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (COM(2011) 839 definitivo), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, lettera f).

Voce 21 03 03 02 — Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 1b (Politica regionale)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamen ti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
p.m.	p.m.		

Commento

Nuova voce

Stanziamen to destinato a finanziare il sostegno fornito dal FESR, nell'ambito dell'obiettivo relativo alla cooperazione territoriale europea, nel periodo di programmazione 2014-2020, ai programmi di cooperazione transfrontaliera e per i bacini marini dello strumento europeo di vicinato.

Stanziamiento destinato in particolare a finanziare i programmi di cooperazione transfrontaliera tra paesi partner e Stati membri lungo le frontiere esterne dell'Unione europea per promuovere un sviluppo regionale integrato e sostenibile tra regioni frontaliere limitrofe e un'integrazione territoriale armoniosa in tutta l'Unione e con i paesi vicini.

Dato che l'elaborazione di programmi operativi congiunti di cooperazione transfrontaliera richiede molto tempo, gli impegni relativi alla cooperazione transfrontaliera nel 2014 saranno limitati e riguarderanno principalmente l'assistenza tecnica necessaria nella fase preparatoria. Una volta avviati i programmi, gli impegni aumenteranno nel periodo 2015-2020 (come è successo per il periodo 2007-2013).

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Atti di riferimento

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (COM (2012) 496 definitivo).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (COM(2011) 611 definitivo), in particolare l'articolo 4.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (COM(2011) 839 definitivo), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, lettera f).

Voce 21 03 03 03 — Sostegno ad altre attività di cooperazione fra più paesi del vicinato

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
163 277 000	12 801 864		

Commento

Nuova voce

Gli stanziamenti di questo articolo finanzieranno azioni volte a:

- fornire un sostegno generale al funzionamento dell'Unione per il Mediterraneo,
- fornire un sostegno generale al funzionamento del Partenariato orientale.

Lo stanziamento coprirà altresì azioni volte a migliorare il livello e la capacità di attuazione dell'assistenza fornita dall'Unione e le azioni volte a informare i cittadini e i potenziali beneficiari dell'assistenza e ad aumentare la visibilità di quest'ultima.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (COM(2011) 839 definitivo).

Articolo 21 03 20 — Erasmus per tutti — Contributo dello strumento europeo di vicinato

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti				
80 486 950	8 736 028				

Commento

Nuovo articolo

Stanzamento destinato a coprire l'assistenza tecnica e finanziaria fornita attraverso questo strumento esterno per promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore ai fini dell'attuazione del programma «Erasmus per tutti».

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (COM(2011) 839 definitivo), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "Erasmus per tutti", il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (COM(2011) 788 definitivo).

Articolo 21 03 51 — Completamento del programma Politica europea di vicinato e relazioni con la Russia (prima del 2014)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	909 500 000	2 410 468 073	1 342 985 867	2 295 898 446,88	1 347 562 526,04

Commento

Ex voci 19 08 01 01, 19 08 01 02, 19 08 01 03 e 19 08 02 01 e articolo 19 08 03

Stanzamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Esso coprirà altresì il completamento dei protocolli finanziari con i paesi mediterranei, compreso il sostegno al meccanismo di investimento euromediterraneo nell'ambito della Banca europea per gli investimenti, e la fornitura degli aiuti non BEI previsti dalla terza e quarta generazione di protocolli finanziari con i paesi del Mediterraneo meridionale. I protocolli coprono il periodo dal 1° novembre 1986 al 31 ottobre 1991, per quanto riguarda la terza generazione, e il periodo dal 1° novembre 1991 al 31 ottobre 1996 per quanto riguarda la quarta generazione.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi dei paesi dell'EFTA, conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare dell'articolo 82 e del protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari degli Stati membri e di altri paesi donatori, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, o da organizzazioni internazionali a favore di alcuni progetti o programmi di aiuto esterno finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, in virtù del pertinente atto giuridico di base possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, in misura mediamente non superiore al 4% dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che

istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Regolamento (CEE) n. 2210/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria (GU L 263 del 27.9.1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2211/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco (GU L 264 del 27.9.1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2212/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 265 del 27.9.1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2213/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU L 266 del 27.9.1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2214/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 267 del 27.9.1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2215/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno hascemita di Giordania (GU L 268 del 27.9.1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2216/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 269 del 27.9.1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 3177/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 3178/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 8).

Regolamento (CEE) n. 3179/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea ed il Regno hascemita di Giordania (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 15).

Regolamento (CEE) n. 3180/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 22).

Regolamento (CEE) n. 3181/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 29).

Regolamento (CEE) n. 3182/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 36).

Regolamento (CEE) n. 3183/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 43).

Decisione 88/30/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica algerina democratica e popolare (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 1).

Decisione 88/31/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 9).

Decisione 88/32/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 17).

Decisione 88/33/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 25).

Decisione 88/34/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 33).

Decisione 88/453/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1988, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU L 224 del 13.8.1988, pag. 32).

Decisione 92/44/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e

tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 18 del 25.1.1992, pag. 34).

Decisione 92/206/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 13).

Decisione 92/207/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 21).

Decisione 92/208/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 29).

Decisione 92/209/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 37).

Regolamento (CEE) n. 1762/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, concernente l'applicazione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con i paesi terzi mediterranei (GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 1), abrogato dal regolamento (CE) n. 1638/2006 (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).

Decisione 92/548/CEE del Consiglio, del 16 novembre 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU L 352 del 2.12.1992, pag. 13).

Decisione 92/549/CEE del Consiglio, del 16 novembre 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 352 del 2.12.1992, pag. 21).

Decisione 94/67/CE del Consiglio, del 24 gennaio 1994, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 32 del 5.2.1994, pag. 44).

Regolamento (CE) n. 1734/94 del Consiglio, dell'11 luglio 1994, relativo alla cooperazione tecnica e finanziaria con la Cisgiordania e la striscia di Gaza (GU L 182 del 16.7.1994, pag. 4), abrogato dal regolamento (CE) n. 1638/2006 (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 213/96 del Consiglio, del 29 gennaio 1996, relativo all'attuazione dello strumento finanziario «EC Investment Partners» destinato ai paesi dell'America latina, dell'Asia, del Mediterraneo e al Sudafrica (GU L 28 del 6.2.1996, pag. 2).

Articolo 21 03 52 — Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 1b (Politica regionale)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	68 000 000	80 816 627	85 200 000	99 221 636,00	69 939 439,97

Commento

Ex voce 19 08 02 02

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione degli impegni rimanenti relativi al contributo 2007-2013 del Fondo europeo di sviluppo alla cooperazione transfrontaliera nell'ambito dello strumento europeo di vicinato e partenariato.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).

Articolo 21 03 77 — Progetti pilota e azioni preparatorie

Voce 21 03 77 01 — Progetto pilota — Azioni preventive e di recupero per il fondale marino del Baltico

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Ex voce 19 08 01 04

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 21 03 77 02 — Azione preparatoria — Minoranze in Russia — Sviluppare la cultura, i media e la società civile

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	p.m.	1 286 000	0,—	25 224,07

Commento

Ex voce 19 08 01 05

Voce destinata a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 21 03 77 03 — Azione preparatoria — Nuova Strategia euromediterranea per la promozione dell'occupazione giovanile

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	855 000	p.m.	750 000	1 500 000,00	0,—

Commento

Ex voce 19 08 01 06

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Nel quadro del processo di democratizzazione in atto nei paesi vicini della sponda sud del Mediterraneo, il flusso di giovani professionisti tra entrambe le sponde del Mediterraneo a livello professionale è una componente essenziale per il consolidamento della democrazia e l'inserimento dei giovani professionisti nel mercato del lavoro.

Lo scopo principale dell'azione preparatoria è di promuovere e rafforzare lo scambio reciproco di giovani professionisti tra le due sponde del Mediterraneo. La attività copriranno anche la formazione professionale.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 21 03 77 04 — Progetto pilota — Finanziamento della PEV — Preparazione del personale alle mansioni connesse alla PEV dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	315 000	p.m.	550 000	0,—	508 969,29

Commento

Ex voce 19 08 01 08

Stanziamanto destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 21 04 — STRUMENTO EUROPEO PER LA DEMOCRAZIA E I DIRITTI UMANI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012		Pagame nti 2012/20 14 %
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
21 04	Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani								
21 04 01	Rafforzare il rispetto e l'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali e sostenere le riforme democratiche	4	127 841 086	4 000 000					
21 04 51	Completamento dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (prima del 2014)	4	—	83 300 000	128 165 000	109 451 930	127 677 133,39	113 940 795,01	136,78 %
21 04 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
21 04 77 01	Azione preparatoria — Creazione di una rete di prevenzione dei conflitti	4	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
21 04 77 02	Progetto pilota — Forum della società civile UE-Russia	4	—	—	p.m.	400 000	400 000,00	0,—	
21 04 77 03	Progetto pilota — Finanziamenti per le vittime di torture	4	—	—	p.m.	p.m.	0,—	629 060,61	
	<i>Articolo 21 04 77 — Totale parziale</i>		—	—	p.m.	400 000	400 000,00	629 060,61	
	Capitolo 21 04 — Totale		127 841 086	87 300 000	128 165 000	109 851 930	128 077 133,39	114 569 855,62	131,24 %

Articolo 21 04 01 — Rafforzare il rispetto e l'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali e sostenere le riforme democratiche

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti				
127 841 086	4 000 000				

Commento

Nuovo articolo

L'obiettivo generale è contribuire allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e al rispetto dei diritti umani, conformemente alle politiche e agli orientamenti dell'Unione e in stretta cooperazione con la società civile.

I settori fondamentali di attività comprendono:

- il rafforzamento del rispetto e dell'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali, proclamati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri strumenti internazionali e regionali in materia di diritti umani, e della loro protezione, promozione e sorveglianza, principalmente attraverso il sostegno alle organizzazioni della società civile, ai difensori dei diritti umani e alle vittime di repressioni e maltrattamenti;
- il sostegno e il consolidamento delle riforme democratiche nei paesi terzi rafforzando la democrazia partecipativa e rappresentativa, potenziando tutti gli aspetti del ciclo democratico e migliorando l'affidabilità dei processi elettorali.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (COM(2011) 844 definitivo), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Articolo 21 04 51 — Completamento dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (prima del 2014)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	83 300 000	128 165 000	109 451 930	127 677 133,39	113 940 795,01

Commento

Ex articoli 19 04 01 e 19 04 05

Stanziamiento destinato a liquidare gli impegni residui nell'ambito dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani per il periodo 2007-2013.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari degli Stati membri e di altri paesi donatori, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, o da organizzazioni internazionali a favore di alcuni progetti o programmi di aiuto esterno finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, in virtù del pertinente atto giuridico di base possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, in misura mediamente non superiore al 4% dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1).

Articolo 21 04 77 — Progetti pilota e azioni preparatorie

Voce 21 04 77 01 — Azione preparatoria — Creazione di una rete di prevenzione dei conflitti

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Ex articolo 19 04 04

Voce destinata a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 21 04 77 02 — **Progetto pilota — Forum della società civile UE-Russia**

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	p.m.	400 000	400 000,00	0,—

Commento

Ex articolo 19 04 06

Voce destinata a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 21 04 77 03 — Progetto pilota — Finanziamenti per le vittime di torture

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	p.m.	p.m.	0,—	629 060,61

Commento

Ex articolo 19 04 07

Voce destinata a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 83 del 30.3.2010, pag. 389).

Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18).

Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea, 2865ª sessione del Consiglio Affari generali e relazioni esterne, Lussemburgo, 29 aprile 2009.

CAPITOLO 21 05 — STRUMENTO PER LA STABILITÀ (IfS) — MINACCE A LIVELLO MONDIALE E TRANSREGIONALE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012		Pagamenti 2012/2014
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
21 05	Strumento per la stabilità (IfS) — Minacce a livello mondiale e transregionale								
21 05 01	Minacce per la sicurezza mondiale e transregionale	4	81 514 083	4 400 000					
21 05 51	Completamento delle azioni connesse alle «Minacce mondiali alla sicurezza» (prima del 2014)	4	—	44 285 000	74 600 000	46 803 278	68 300 000,00	53 654 419,69	121,16 %
21 05 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
21 05 77 01	Progetto pilota — Sostegno agli interventi di sorveglianza e protezione per le navi dell'Unione che navigano in zone minacciate dalla pirateria	4	—	495 000	p.m.	340 000	0,—	0,—	
21 05 77 02	Azione preparatoria — Risposta di emergenza alla crisi finanziaria ed economica nei paesi in via di sviluppo	4	—	—	p.m.	200 000	0,—	188 542,20	
	<i>Articolo 21 05 77 — Totale parziale</i>		—	495 000	p.m.	540 000	0,—	188 542,20	38,09 %
	Capitolo 21 05 — Totale		81 514 083	49 180 000	74 600 000	47 343 278	68 300 000,00	53 842 961,89	109,48 %

Articolo 21 05 01 — Minacce per la sicurezza mondiale e transregionale

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
81 514 083	4 400 000				

Commento

Nuovo articolo

Questo stanziamento finanzia la componente a lungo termine «Assistenza nel contesto di condizioni stabili per la cooperazione» dell'IfS, definita all'articolo 5 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, che istituisce uno strumento per la stabilità (COM (2011) 845 definitivo) e copre le minacce mondiali e transregionali nel periodo 2014-2020.

Le azioni coperte dallo stanziamento contribuiranno a proteggere i paesi e le popolazioni dai rischi, di origine intenzionale, accidentale o naturale. Tali azioni possono comprendere:

- la promozione delle attività di ricerca civile come alternativa alla ricerca nel campo della difesa e il sostegno alla riqualificazione e all'impiego alternativo di scienziati e di ingegneri assunti in precedenza nei settori connessi alle armi,
- il sostegno a favore di misure per rafforzare le pratiche di sicurezza relative alle infrastrutture civili dove sono immagazzinati o manipolati materiali o agenti chimici, biologici, radiologici o nucleari sensibili nell'ambito di programmi di ricerca civile,
- il sostegno, nell'ambito delle politiche di cooperazione dell'Unione e dei loro obiettivi, a favore dell'istituzione di infrastrutture civili e dei pertinenti studi civili necessari per lo smantellamento, il ripristino o la trasformazione di impianti e di siti connessi alle armi dichiarati non più appartenenti a un programma di difesa,
- il rafforzamento della capacità delle autorità civili competenti preposte allo sviluppo e all'attuazione dell'efficace controllo dei traffici di materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari (comprese le apparecchiature per la loro produzione o consegna o per controlli efficaci alle frontiere), ricorrendo anche all'installazione di moderne attrezzature logistiche di valutazione e di controllo. Le azioni riguardano sia le catastrofi naturali e industriali che le attività criminali,
- il sostegno all'AIEA per migliorare la sua capacità tecnica di individuare il traffico illecito di materiale radioattivo,
- lo sviluppo del quadro giuridico e delle capacità istituzionali al fine di istituire e applicare efficaci controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso, comprese le misure di cooperazione regionale,
- l'elaborazione di misure civili efficaci di preparazione alle catastrofi, pianificazione di emergenza, risposta alle crisi e lo sviluppo di capacità per interventi di bonifica riguardanti eventuali catastrofi ambientali di grande entità in questo settore.

Altre misure connesse alle minacce mondiali e transregionali mireranno a:

- rafforzare la capacità di contrasto delle autorità giudiziarie e civili che partecipano alla lotta contro il terrorismo, all'estremismo violento e alla criminalità organizzata, ivi compresi i traffici illeciti di esseri umani, droga, armi e materiali esplosivi, la cibercriminalità e i medicinali falsificati, e al controllo effettivo dei traffici e transiti illeciti. Una nuova priorità consiste nel far fronte agli effetti dei cambiamenti climatici di portata globale e transregionale che possono avere effetti destabilizzanti,
- sostenere le misure volte a garantire una risposta adeguata alle minacce nei confronti dei trasporti internazionali e delle infrastrutture critiche, ivi compresi il trasporto dei passeggeri e delle merci, della gestione e della distribuzione dell'energia e delle reti di informazioni e comunicazioni elettroniche,
- assicurare una risposta adeguata alle grandi minacce per la salute pubblica, ad esempio le pandemie con un potenziale impatto transnazionale.

Queste misure possono essere adottate a titolo di tale strumento nel contesto di condizioni stabili, qualora esse siano volte ad affrontare specifiche minacce a livello mondiale e transregionale aventi un effetto destabilizzante e unicamente nella misura in cui gli strumenti dell'Unione per le azioni esterne non possano fornire una risposta adeguata ed efficace.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per la stabilità (COM(2011) 845 definitivo), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, lettera c).

Articolo 21 05 51 — Completamento delle azioni connesse alle «Minacce mondiali alla sicurezza» (prima del 2014)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	44 285 000	74 600 000	46 803 278	68 300 000,00	53 654 419,69

Commento

Ex voci 19 06 01 02, 19 06 02 01 e 19 06 02 03 e articolo 19 06 03

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1724/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi in via di sviluppo (GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1725/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo (GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 6).

Regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1).

Articolo 21 05 77 — Progetti pilota e azioni preparatorie

Voce 21 05 77 01 — Progetto pilota — Sostegno agli interventi di sorveglianza e protezione per le navi dell'Unione che navigano in zone minacciate dalla pirateria

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamiento 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	495 000	p.m.	340 000	0,—	0,—

Commento

Ex articolo 19 06 07

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 21 05 77 02 — Azione preparatoria — Risposta di emergenza alla crisi finanziaria ed economica nei paesi in via di sviluppo

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamiento 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	p.m.	200 000	0,—	188 542,20

Commento

Ex articolo 19 06 08

Voce destinata a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 21 06 — STRUMENTO PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NUCLEARE (INSC)

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012		Pagame nti 2012/20 14
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
21 06	Strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (INSC)								
<i>21 06 01</i>	<i>Promozione di un livello elevato di sicurezza nucleare e di protezione radiologica nonché dell'applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi</i>	4	29 346 872	28 500 000					
<i>21 06 51</i>	<i>Completamento di azioni precedenti (prima del 2014)</i>	4	—	29 750 000	77 476 000	64 153 343	76 055 700,00	66 476 410,00	223,45 %
	Capitolo 21 06 — Totale		29 346 872	58 250 000	77 476 000	64 153 343	76 055 700,00	66 476 410,00	114,12 %

Articolo 21 06 01 — Promozione di un livello elevato di sicurezza nucleare e di protezione radiologica nonché dell'applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti				
29 346 872	28 500 000				

Commento

Nuovo articolo

Stanziamiento destinato a finanziare:

la promozione di una cultura di sicurezza nucleare efficace a tutti i livelli, in particolare mediante:

- un sostegno continuo agli organismi di regolamentazione e alle organizzazioni di sostegno tecnico e il rafforzamento del quadro normativo, in particolare per quanto riguarda le attività di autorizzazione, per instaurare una vigilanza normativa forte e indipendente,
- il sostegno alla sicurezza del trasporto, del trattamento e dello smaltimento del combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi provenienti dalle centrali nucleari e da altre sorgenti (orfane) (applicazioni mediche, estrazione dell'uranio),
- l'elaborazione e l'attuazione di strategie per lo smantellamento di impianti esistenti e per la bonifica degli ex siti nucleari,
- la promozione di quadri normativi, procedure e sistemi efficaci, atti a garantire un adeguato livello di protezione contro le radiazioni ionizzanti provenienti da materiale radioattivo, in particolare da sorgenti radioattive ad alta attività, e il loro smaltimento sicuro,
- il finanziamento degli stress test in base all'acquis,
- l'introduzione del quadro normativo necessario e delle metodologie necessarie per l'attuazione di controlli di sicurezza nucleare, ivi compresi un'adeguata contabilità e il controllo dei materiali fissili a livello statale e di singoli operatori,
- l'adozione di misure efficaci per la prevenzione degli incidenti aventi conseguenze radiologiche, e l'attenuazione delle eventuali conseguenze, e per la pianificazione di emergenza e la preparazione e la risposta alle catastrofi e le misure di protezione civile e di risanamento,
- misure volte a promuovere la cooperazione internazionale (anche nel quadro delle organizzazioni internazionali competenti, in particolare la AIEA) nei settori in questione, ivi compresi l'attuazione e il monitoraggio delle convenzioni e dei trattati internazionali, lo scambio di informazioni e le attività di formazione e ricerca,
- il miglioramento della preparazione alle emergenze in caso di incidenti nucleari, la formazione e l'assistenza (tutoring), anche per

rafforzare le capacità degli enti regolatori.

Lo stanziamento finanzia anche progetti sanitari e ambientali per quanto riguarda le ripercussioni della catastrofe di Chernobyl sulla salute umana e sull'ambiente, specialmente in Ucraina e Bielorussia.

Si punterà in via prioritaria a soddisfare il fabbisogno dei paesi interessati dalla politica di vicinato dell'UE.

Per garantire un approccio globale, l'INSC riprenderà le attività pertinenti svolte in precedenza nell'ambito dello strumento di preadesione (IPA).

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (COM(2011) 841 definitivo), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 21 06 51 — Completamento di azioni precedenti (prima del 2014)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	29 750 000	77 476 000	64 153 343	76 055 700,00	66 476 410,00

Commento

Ex articolo 19 06 04

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari degli Stati membri e di altri paesi donatori, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, o da organizzazioni internazionali a favore di alcuni progetti o programmi di aiuto esterno finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, in virtù del pertinente atto giuridico di base possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, in misura mediamente non superiore al 4% dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Basi giuridiche

Decisione 2006/908/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2006, relativa alla prima quota del terzo contributo comunitario alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a favore del Fondo per la struttura di protezione di Chernobyl (GU L 346 del 9.12.2006, pag. 28).

Regolamento (Euratom) n. 300/2007 del Consiglio, del 19 febbraio 2007, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (GU L 81 del 22.3.2007, pag. 1).

CAPITOLO 21 07 — IL PARTENARIATO UNIONE EUROPEA-GROENLANDIA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012		Pagame nti 2012/20 14
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
21 07	Il partenariato Unione europea-Groenlandia								
21 07 01	Cooperazione con la Groenlandia	4	24 569 471	11 699 882	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
21 07 51	Completamento di azioni precedenti (prima del 2014)	4	—	7 225 000	28 717 140	26 353 231	28 442 000,00	26 727 652,00	369,93 %
	Capitolo 21 07 — Totale		24 569 471	18 924 882	28 717 140	26 353 231	28 442 000,00	26 727 652,00	141,23 %

Articolo 21 07 01 — Cooperazione con la Groenlandia

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
24 569 471	11 699 882	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Nuovo articolo

Stanziamanto destinato a:

- aiutare la Groenlandia ad affrontare le sue principali sfide, che consistono segnatamente nel diversificare l'economia in modo sostenibile, nel migliorare le competenze della forza lavoro, compresi i ricercatori, e nel potenziare i sistemi di informazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- potenziare la capacità dell'amministrazione groenlandese di formulare e attuare in modo più efficace le politiche nazionali, in particolare nei nuovi ambiti di interesse comune.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4% dei finanziamenti del programma corrispondente.

Basi giuridiche

Decisione 2001/822/CE del Consiglio del 27 novembre 2001, modificata con decisione 2007/249/CE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea ("decisione sull'associazione d'oltremare").

Atti di riferimento

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, sulle relazioni fra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (COM(2011) 846 definitivo), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1.

Proposta di decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (COM(2012) 362 final) del 16 luglio 2012.

Articolo 21 07 51 — Completamento di azioni precedenti (prima del 2014)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	7 225 000	28 717 140	26 353 231	28 442 000,00	26 727 652,00

Commento

Ex articolo 21 07 02

Stanzamento destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti prima del 2014.

Basi giuridiche

Decisione 2006/526/CE del Consiglio, del 17 luglio 2006, sulle relazioni fra la Comunità europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (GU L 208 del 29.7.2006, pag. 28).

Atti di riferimento

Dichiarazione comune della Comunità europea, da un lato, e del governo autonomo della Groenlandia e del governo della Danimarca, dall'altro, sul partenariato tra la Comunità europea e la Groenlandia, firmata a Lussemburgo il 27 giugno 2006 (GU L 208 del 29.7.2006, pag. 32).

CAPITOLO 21 08 — SVILUPPO E COOPERAZIONE IN TUTTO IL MONDO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012		Pagamenti 2012/2014
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
21 08	Sviluppo e cooperazione in tutto il mondo								
21 08 01	Valutazione dei risultati dell'aiuto dell'Unione, azioni di controllo e revisione dei conti	4	23 657 510	17 625 000	25 840 000	19 669 541	23 577 000,00	20 048 310,63	113,75 %
21 08 02	Coordinamento e sensibilizzazione nel settore dello sviluppo	4	11 700 000	5 190 000	11 085 000	6 328 021	12 154 660,18	9 423 286,99	181,57 %
	Capitolo 21 08 — Totale		35 357 510	22 815 000	36 925 000	25 997 562	35 731 660,18	29 471 597,62	129,18 %

Articolo 21 08 01 — Valutazione dei risultati dell'aiuto dell'Unione, azioni di controllo e revisione dei conti

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
23 657 510	17 625 000	25 840 000	19 669 541	23 577 000,00	20 048 310,63

Commento

Ex voci 19 01 04 05 e 21 01 04 03, articoli 19 11 01 e 21 08 01

Stanzamento destinato a coprire le valutazioni ex ante ed ex post, le azioni di controllo e le misure di supporto nel quadro della programmazione, della preparazione e dell'attuazione delle azioni, delle strategie e delle politiche di sviluppo, compresi:

- gli studi relativi all'efficienza, all'efficacia, alla pertinenza, all'impatto e alla sostenibilità e lo sviluppo di indicatori d'impatto della cooperazione allo sviluppo,
- il controllo delle azioni, durante l'esecuzione e dopo il loro completamento,
- le misure di sostegno volte a migliorare la qualità dei sistemi, delle metodologie e delle prassi di controllo delle operazioni in

corso e la preparazione di quelle future,

- il feedback di informazioni e azioni informative sui risultati, le conclusioni e le raccomandazioni di valutazioni nel processo decisionale,
- gli approfondimenti metodologici volti a migliorare la qualità e l'utilità delle valutazioni, compresa la ricerca, il feedback e le relative attività di informazione e formazione.

Lo stanziamento copre altresì il finanziamento delle attività di audit riguardanti la gestione dei programmi e dei progetti attuati dalla Commissione nel settore degli aiuti esterni e il finanziamento delle attività di formazione destinate a revisori esterni, imperniate sulla specificità delle regole che disciplinano gli aiuti esterni dell'Unione.

Stanziamento destinato anche a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, e le attività di formazione e di potenziamento delle capacità destinate ai principali attori impegnati nell'elaborazione ed attuazione dei programmi di assistenza esterna.

Infine, questo stanziamento è destinato a coprire le spese per gli studi e l'elaborazione di strumenti metodologici, riunioni di esperti, informazioni e pubblicazioni, nonché la condivisione delle conoscenze e le attività di formazione relative alla progettazione e all'attuazione di programmi di assistenza esterna, in particolare sulla gestione del ciclo dei progetti e dei programmi e sullo sviluppo delle capacità.

Base giuridica

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 21 08 02 — Coordinamento e sensibilizzazione nel settore dello sviluppo

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
11 700 000	5 190 000	11 085 000	6 328 021	12 154 660,18	9 423 286,99

Commento

Ex voce 21 01 04 04 e articoli 19 11 03 e 21 08 02

L'intervento di bilancio consente di dotare la Commissione dei mezzi necessari per preparare, definire e seguire le azioni di coordinamento nell'ambito della politica di sviluppo. Coordinare le politiche è essenziale ai fini della coerenza, della complementarità e dell'efficacia degli aiuti e dello sviluppo.

Le azioni di coordinamento sono essenziali per definire ed elaborare sul piano strategico e programmatico la politica di sviluppo dell'Unione. Il carattere specifico di tale politica è direttamente sancito nei trattati (articoli 208 e 210 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea). L'assistenza dell'Unione e le politiche nazionali degli Stati membri nel campo della cooperazione allo sviluppo devono essere complementari e rafforzarsi a vicenda ma ciò non può funzionare senza un coordinamento. L'articolo 210 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea esorta la Commissione a coordinare le politiche degli Stati membri e dell'Unione in materia di sviluppo e le azioni di cooperazione allo sviluppo.

Coordinamento in quanto compito principale della Commissione quale fonte di valore aggiunto rispetto alle politiche degli Stati membri, ma anche in quanto priorità di una tabella di marcia dettata da impegni dell'Unione e internazionali; in tal senso, esso costituisce la risposta alla continua e crescente richiesta delle altre istituzioni europee e come tale è stato riconosciuto dagli Stati membri e dal Parlamento europeo in occasione del Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002.

Lo stanziamento copre diversi tipi di attività:

Azione A: coordinamento a livello europeo e internazionale

- studi relativi all'efficienza, all'efficacia, alla pertinenza, all'impatto e alla sostenibilità nel campo del coordinamento, riunioni di esperti e scambi fra la Commissione, gli Stati membri e altri attori internazionali (Stati Uniti, donatori emergenti, ecc.) e consessi internazionali come la cooperazione Sud-Sud,

- controllo delle politiche e delle azioni in fase di esecuzione,
- misure di sostegno volte a migliorare il controllo delle azioni in corso e la preparazione di quelle future,
- azioni di sostegno ad iniziative esterne nel campo del coordinamento,
- elaborazione di posizioni, dichiarazioni ed iniziative comuni,
- organizzazione di manifestazioni attinenti al coordinamento,
- contributi della Commissione a organizzazioni e reti internazionali,
- diffusione di informazioni tramite la produzione di pubblicazioni e lo sviluppo di sistemi d'informazione.
- Lo stanziamento coprirà inoltre il finanziamento dell'iniziativa intitolata «Promuovere la ricerca europea nel settore delle politiche di sviluppo», che ha lo scopo di fornire valore aggiunto alla definizione delle politiche dell'Unione in materia di sviluppo migliorando la qualità e la prospettiva a lungo termine delle politiche elaborate dall'Unione. L'iniziativa si prefigge di potenziare le sinergie tra i ricercatori e i responsabili politici europei, riunendoli in un unico progetto comune che sfocerà principalmente nella pubblicazione di una «relazione europea sullo sviluppo». Quest'ultima fungerà, insieme ad altri lavori intermedi (documenti preparatori, seminari e workshop), da catalizzatore per il rafforzamento e la precisazione della prospettiva europea sulle principali sfide in materia di sviluppo e della sua incidenza sul programma internazionale in materia, sulla base di eccellenti conoscenze indipendenti e raccomandazioni strategiche innovative. L'iniziativa è finanziata congiuntamente dalla Commissione e dagli Stati membri mediante contributi volontari. Lo stanziamento finanzierà inoltre la pubblicazione della relazione europea sullo sviluppo, compresa la traduzione, la stampa, la diffusione e la campagna promozionale per diffondere presso gli attori dello sviluppo le raccomandazioni politiche formulate nella relazione europea sullo sviluppo.

Azione B: azione di sensibilizzazione

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di azioni volte al tempo stesso a far conoscere l'operato dell'Unione e degli Stati membri in materia di sviluppo e a sensibilizzare l'opinione pubblica alla problematica. Ogni attività finanziata in relazione a quest'azione si esplica sui due piani indicati di seguito, ritenuti complementari dalla Commissione:

- il piano dell'«informazione», volto a promuovere le diverse azioni intraprese dall'Unione nel settore degli aiuti allo sviluppo, nonché quelle intraprese in partenariato con gli Stati membri e con le altre istituzioni internazionali,
- il piano della «sensibilizzazione» dell'opinione pubblica nell'Unione e nei paesi in via di sviluppo.

Queste attività consistono essenzialmente, ma non esclusivamente, nel sostegno finanziario a progetti in settori quali l'audiovisivo, le pubblicazioni, seminari ed eventi, la produzione di materiale informativo, la messa a punto di sistemi d'informazione e il premio Lorenzo Natali per il giornalismo nel campo dello sviluppo.

Le attività in questione sono rivolte a partner dei settori pubblici e privati nonché alle rappresentanze e delegazioni dell'Unione presso gli Stati membri.

Stanziamento destinato inoltre a coprire il finanziamento di azioni prioritarie d'informazione e di comunicazione destinate ai cittadini dell'Unione e riguardanti l'insieme delle politiche esterne dell'Unione.

I settori cui faranno riferimento le attività di informazione comprendono quelli riportati qui di seguito, ma possono includere altri aspetti delle relazioni esterne dell'Unione, in particolare il futuro della politica esterna dell'Unione:

- affrontare il problema della scarsa visibilità dell'assistenza esterna. L'obiettivo è spiegare che l'assistenza esterna è parte integrante delle attività dell'Unione e costituisce una delle politiche fondamentali che definiscono l'Unione e il suo ruolo nel mondo, creare maggiore consapevolezza del fatto che l'Unione sta ottenendo risultati concreti, a nome dei suoi cittadini, nella lotta alla povertà e promuovere in tutto il mondo uno sviluppo sostenibile di qualità,
- la «politica europea di vicinato» (PEV). La PEV nasce con la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dell'11 marzo 2003 intitolata «Europa ampliata — Prossimità: un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali» (COM(2003)0104). Le azioni che fanno parte di questo settore continueranno a fornire informazioni sulle attività condotte dall'Unione nel quadro della «politica europea di vicinato»,
- attività di informazione, da svolgere in collaborazione con il Consiglio, relative agli obiettivi e allo sviluppo della politica estera e di sicurezza comune,
- l'organizzazione di visite per gruppi di rappresentanti della società civile.

La Commissione ha adottato due comunicazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni su un nuovo quadro di cooperazione per le attività di politica dell'informazione e della comunicazione dell'Unione europea (COM(2001)0354 e COM(2002)0350). Tali comunicazioni propongono un quadro di cooperazione interistituzionale fra le istituzioni e gli Stati membri per lo sviluppo di una strategia dell'informazione e della comunicazione dell'Unione.

Il gruppo interistituzionale sull'informazione (GII), presieduto congiuntamente dalla Commissione, dal Parlamento europeo e dal Consiglio, definisce gli orientamenti comuni sui temi relativi alla cooperazione interistituzionale in materia di informazione e di comunicazione dell'Unione. Coordina le attività, centralizzate e decentrate, destinate al grande pubblico, attinenti a questi temi. Il GII si pronuncia ogni anno sulle priorità per gli anni successivi, sulla base di informazioni fornite dalla Commissione.

Lo stanziamento copre infine:

- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio della Commissione e dei beneficiari,
- le spese di stampa e traduzione nonché quelle attinenti a studi, riunioni di esperti, informazione e acquisizione di materiale informativo, direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma.

Esso copre altresì le spese di pubblicazione, produzione, immagazzinaggio, distribuzione e diffusione di materiale informativo, segnatamente tramite l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, nonché altri costi amministrativi attinenti al coordinamento.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Compiti derivanti dai poteri specifici conferiti direttamente alla Commissione a norma dell'articolo 210 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

CAPITOLO 21 09 — COMPLETAMENTO DI AZIONI REALIZZATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA STRUMENTO PER I PAESI INDUSTRIALIZZATI (ICI+)

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012		Pagamenti 2012/2014
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
21 09	Completamento di azioni realizzate nell'ambito del programma Strumento per i paesi industrializzati (ICI+)								
21 09 51	Completamento di azioni precedenti (prima del 2014)								
21 09 51 01	Asia	4	—	14 799 954	29 500 000	4 447 886	46 500 000,00	1 219,68	0,01 %
21 09 51 02	America latina	4	—	3 910 000	16 000 000	1 976 838	26 000 000,00	2 580 000,00	65,98 %
21 09 51 03	Africa	4	—	1 436 500	2 400 000	938 998	3 000 000,00	0,—	
	<i>Articolo 21 09 51 — Totale parziale</i>		—	20 146 454	47 900 000	7 363 722	75 500 000,00	2 581 219,68	12,81 %
	Capitolo 21 09 — Totale		—	20 146 454	47 900 000	7 363 722	75 500 000,00	2 581 219,68	12,81 %

Articolo 21 09 51 — Completamento di azioni precedenti (prima del 2014)

Voce 21 09 51 01 — Asia

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	14 799 954	29 500 000	4 447 886	46 500 000,00	1 219,68

Commento

Ex articolo 19 10 04

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento n. 1338/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, che modifica il regolamento n. 1934/2006/CE che stabilisce uno strumento finanziario per la cooperazione con i paesi e i territori industrializzati e ad alto reddito (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 21)

Voce 21 09 51 02 — America latina

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	3 910 000	16 000 000	1 976 838	26 000 000,00	2 580 000,00

Commento

Ex articolo 19 09 03

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento n. 1338/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, che modifica il regolamento n. 1934/2006/CE che stabilisce uno strumento finanziario per la cooperazione con i paesi e i territori industrializzati e ad alto reddito (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 21)

Voce 21 09 51 03 — Africa

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	1 436 500	2 400 000	938 998	3 000 000,00	0,—

Commento

Ex articolo 21 06 06

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento n. 1338/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, che modifica il regolamento n. 1934/2006/CE che stabilisce uno strumento finanziario per la cooperazione con i paesi e i territori industrializzati e ad alto reddito (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 21)

TITOLO 22 — ALLARGAMENTO

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
22 01	Spese amministrative del settore «Allargamento»		92 184 605	92 184 605	88 841 907	88 841 907	93 849 030,75	93 849 030,75
22 02	Processo e strategia di allargamento	4	1 392 391 780	801 170 215	974 579 737	812 718 225	1 015 957 572,36	829 553 590,44
22 03	Regolamento sugli aiuti	4	30 000 000	18 169 738	31 000 000	14 265 853	28 086 556,83	25 137 803,75
	Titolo 22 — Totale		1 514 576 385	911 524 558	1 094 421 644	915 825 985	1 137 893 159,94	948 540 424,94

CAPITOLO 22 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «ALLARGAMENTO»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
22 01	Spese amministrative del settore «Allargamento»					
22 01 01	Spese relative a funzionari e agenti temporanei nel settore «Allargamento»					
22 01 01 01	Spese relative a funzionari e agenti temporanei della direzione generale «Allargamento»	5.2	22 054 003	22 703 511	23 420 614,91	106,20 %
22 01 01 02	Spese relative a funzionari e agenti temporanei della direzione generale «Allargamento» presso le delegazioni dell'Unione	5.2	8 234 400	7 822 581	8 658 833,28	105,15 %
	<i>Articolo 22 01 01 — Totale parziale</i>		30 288 403	30 526 092	32 079 448,19	105,91 %
22 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione a sostegno del settore «Allargamento»					
22 01 02 01	Personale esterno della direzione generale «Allargamento»	5.2	1 853 564	1 985 382	2 843 508,53	153,41 %
22 01 02 02	Personale esterno della direzione generale «Allargamento» presso le delegazioni dell'Unione	5.2	1 213 999	1 543 398	1 590 445,00	131,01 %
22 01 02 11	Altre spese di gestione della direzione generale per l'Allargamento	5.2	1 184 507	1 209 726	1 862 788,64	157,26 %
22 01 02 12	Altre spese di gestione della direzione generale per l'«Allargamento» presso le delegazioni dell'Unione europea	5.2	483 791	573 035	670 331,00	138,56 %
	<i>Articolo 22 01 02 — Totale parziale</i>		4 735 861	5 311 541	6 967 073,17	147,11 %
22 01 03	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, spese relative agli immobili e spese connesse del settore «Allargamento»					
22 01 03 01	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la direzione generale per l'Allargamento	5.2	1 378 019	1 436 764	1 719 041,76	124,75 %
22 01 03 02	Spese relative agli immobili e spese connesse della direzione generale per l'«Allargamento» presso le delegazioni dell'Unione europea	5.2	4 234 102	4 745 586	5 351 259,00	126,38 %
	<i>Articolo 22 01 03 — Totale parziale</i>		5 612 121	6 182 350	7 070 300,76	125,98 %
22 01 04	Spese di sostegno per le attività e i programmi nel settore «Allargamento»					
22 01 04 01	Spese di supporto per lo Strumento di assistenza preadesione (IPA)	4	50 401 156	45 692 924	46 599 208,63	92,46 %
	<i>Articolo 22 01 04 — Totale parziale</i>		50 401 156	45 692 924	46 599 208,63	92,46 %
22 01 06	Agenzie esecutive					
22 01 06 01	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo del programma di assistenza preadesione (IPA)	4	1 147 064	1 129 000	1 133 000,00	98,77 %
	<i>Articolo 22 01 06 — Totale parziale</i>		1 147 064	1 129 000	1 133 000,00	98,77 %
	Capitolo 22 01 — Totale		92 184 605	88 841 907	93 849 030,75	101,81 %

Articolo 22 01 01 — Spese relative a funzionari e agenti temporanei nel settore «Allargamento»

Voce 22 01 01 01 — Spese relative a funzionari e agenti temporanei della direzione generale «Allargamento»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
22 054 003	22 703 511	23 420 614,91

Voce 22 01 01 02 — Spese relative a funzionari e agenti temporanei della direzione generale «Allargamento» presso le delegazioni dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
8 234 400	7 822 581	8 658 833,28

Articolo 22 01 02 — Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione a sostegno del settore «Allargamento»

Voce 22 01 02 01 — Personale esterno della direzione generale «Allargamento»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
1 853 564	1 985 382	2 843 508,53

Voce 22 01 02 02 — Personale esterno della direzione generale «Allargamento» presso le delegazioni dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
1 213 999	1 543 398	1 590 445,00

Voce 22 01 02 11 — Altre spese di gestione della direzione generale per l'Allargamento

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
1 184 507	1 209 726	1 862 788,64

Voce 22 01 02 12 — Altre spese di gestione della direzione generale per l'«Allargamento» presso le delegazioni dell'Unione europea

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
483 791	573 035	670 331,00

Articolo 22 01 03 — Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, spese relative agli immobili e spese connesse del settore «Allargamento»

Voce 22 01 03 01 — Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la direzione generale per l'Allargamento

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
1 378 019	1 436 764	1 719 041,76

Voce 22 01 03 02 — Spese relative agli immobili e spese connesse della direzione generale per l' «Allargamento» presso le delegazioni dell'Unione europea

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
4 234 102	4 745 586	5 351 259,00

Articolo 22 01 04 — Spese di sostegno per le attività e i programmi nel settore «Allargamento»

Voce 22 01 04 01 — Spese di supporto per lo Strumento di assistenza preadesione (IPA)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
50 401 156	45 692 924	46 599 208,63

Commento

Ex voci 22 01 04 01, 22 01 04 02 e 22 01 04 04

Stanziamiento destinato a coprire le spese amministrative direttamente connesse all'attuazione dello strumento di assistenza preadesione (IPA), alla soppressione graduale dell'assistenza preadesione, a TAIEX e al sostegno allo sviluppo economico della comunità turco-cipriota, in particolare:

- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio della Commissione e dei beneficiari,
- spese fino a 7 019 624 EUR per personale esterno presso la sede (agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati o personale d'agenzia). Questa stima si basa su un costo annuale unitario indicativo per persona/anno, il 90% del quale, secondo le stime, copre le retribuzioni del personale in questione e il 10% le spese supplementari di formazione, riunioni, missioni (comprese le missioni di lunga durata), informatica e telecomunicazioni connesse a tale personale,
- le spese per il personale esterno (agenti contrattuali, agenti locali o esperti nazionali distaccati) presso le delegazioni dell'Unione, ai fini della gestione decentrata dei programmi nelle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi o dell'internalizzazione dei compiti degli uffici di assistenza tecnica progressivamente eliminati, nonché presso i gruppi della Commissione europea per la transizione post adesione che rimangono nei nuovi Stati membri nel periodo di soppressione graduale dell'assistenza (agenti contrattuali, personale d'agenzia), destinato a svolgere compiti direttamente legati al completamento dei programmi. In entrambi i casi, lo stanziamento copre anche le spese aggiuntive connesse alla logistica e alle infrastrutture, quali le spese relative a formazione, riunioni, missioni, informatica, telecomunicazioni e affitto, determinate direttamente dalla presenza nella delegazione dell'Unione di personale esterno retribuito a titolo degli stanziamenti di questa voce,
- le spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro

22 02 01 01	Sostegno alle riforme politiche e al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'acquis comunitario.	4	248 565 113	17 399 558					
22 02 01 02	Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale	4	248 565 114	17 399 558					
	<i>Articolo 22 02 01 — Totale parziale</i>		497 130 227	34 799 116					
22 02 02	Sostegno all'Islanda								
22 02 02 01	Sostegno alle riforme politiche e al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'acquis comunitario.	4	6 000 000	420 000					
22 02 02 02	Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale	4	6 000 000	420 000					
	<i>Articolo 22 02 02 — Totale parziale</i>		12 000 000	840 000					
22 02 03	Sostegno alla Turchia								
22 02 03 01	Sostegno alle riforme politiche e al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'acquis comunitario.	4	292 937 715	20 505 640					
22 02 03 02	Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale	4	292 937 715	20 505 640					
	<i>Articolo 22 02 03 — Totale parziale</i>		585 875 430	41 011 280					
22 02 04	Integrazione regionale e cooperazione territoriale e sostegno a gruppi di paesi (programmi orizzontali)								
22 02 04 01	Programmi multinazionali, integrazione regionale e cooperazione territoriale	4	264 697 163	25 042 849					
22 02 04 02	Contributo al programma «Erasmus per tutti»	4	29 243 936	4 036 318					
22 02 04 03	Contributo alla Comunità energetica dell'Europa sud-orientale	4	3 445 024	3 445 024					
	<i>Articolo 22 02 04 — Totale parziale</i>		297 386 123	32 524 191					
22 02 51	Completamento della precedente assistenza preadesione (precedente al 2014)	4	p.m.	690 141 998	974 579 737	811 786 225	1 012 957 572,36	827 761 507,43	119,94 %
22 02 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
22 02 77 01	Progetto pilota — Conservazione e recupero del patrimonio culturale nelle regioni interessate da conflitti	4	p.m.	763 960	p.m.	932 000	0,—	1 607 209,13	210,38 %
22 02 77 02	Azione preparatoria — Conservazione e recupero del patrimonio culturale nelle regioni interessate da conflitti	4	p.m.	1 089 670	p.m.	p.m.	3 000 000,00	184 873,88	16,97 %
	<i>Articolo 22 02 77 — Totale parziale</i>		p.m.	1 853 630	p.m.	932 000	3 000 000,00	1 792 083,01	96,68 %
	Capitolo 22 02 — Totale		1 392 391 780	801 170 215	974 579 737	812 718 225	1 015 957 572,36	829 553 590,44	103,54 %

Articolo 22 02 01 — Sostegno ad Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Serbia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Voce 22 02 01 01 — Sostegno alle riforme politiche e al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'acquis comunitario.

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti				
248 565 113	17 399 558				

Commento

Nuova voce

Nel quadro dell'IPA II, lo stanziamento permetterà di perseguire, nei Balcani occidentali, i seguenti obiettivi specifici:

— sostegno alle riforme politiche,

- rafforzamento della capacità dei paesi beneficiari di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'acquis comunitario, dei fondi e delle politiche dell'Unione nei settori strutturale, della coesione, agricolo e dello sviluppo rurale.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4% dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) (COM (2011) 838 definitivo), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c).

Voce 22 02 01 02 — Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
248 565 114	17 399 558		

Commento

Nuova voce

Nel quadro dell'IPA II, lo stanziamento permetterà di perseguire, nei Balcani occidentali, l'obiettivo specifico di fornire un sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale, in una prospettiva di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4% dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) (COM (2011) 838 definitivo), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 22 02 02 — Sostegno all'Islanda

Voce 22 02 02 01 — Sostegno alle riforme politiche e al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'acquis comunitario.

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
6 000 000	420 000		

Commento

Nuova voce

Nel quadro dell'IPA II, lo stanziamento permetterà di perseguire, in Islanda, i seguenti obiettivi specifici:

- sostegno alle riforme politiche,
- rafforzamento della capacità dei paesi beneficiari di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'acquis comunitario, dei fondi e delle politiche dell'Unione nei settori strutturale, della coesione, agricolo e dello sviluppo rurale.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4% dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) (COM (2011) 838 definitivo), in particolare l'articolo 2,1, paragrafo 1, lettere a) e c).

Voce 22 02 02 02 — Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziameti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
6 000 000	420 000		

Commento

Nuova voce

Nel quadro dell'IPA II, lo stanziamento permetterà di perseguire, in Islanda, l'obiettivo specifico di fornire un sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale, in una prospettiva di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4% dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) (COM (2011) 838 definitivo), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 22 02 03 — Sostegno alla Turchia

Voce 22 02 03 01 — Sostegno alle riforme politiche e al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'acquis comunitario.

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
292 937 715	20 505 640		

Commento

Nuova voce

Nel quadro dell'IPA II, lo stanziamento permetterà di perseguire, in Turchia, i seguenti obiettivi specifici:

- sostegno alle riforme politiche,
- rafforzamento della capacità dei paesi beneficiari di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'acquis comunitario, dei fondi e delle politiche dell'Unione nei settori strutturale, della coesione, agricolo e dello sviluppo rurale.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4% dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) (COM (2011) 838 definitivo), in particolare l'articolo 2,1, paragrafo 1, lettere a) e c).

Voce 22 02 03 02 — Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
292 937 715	20 505 640		

Commento

Nuova voce

Nel quadro dell'IPA II, lo stanziamento permetterà di perseguire, in Turchia, l'obiettivo specifico di fornire un sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale, in una prospettiva di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4% dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) (COM (2011) 838 definitivo), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 22 02 04 — Integrazione regionale e cooperazione territoriale e sostegno a gruppi di paesi (programmi orizzontali)

Commento

Voce 22 02 04 01 — Programmi multinazionali, integrazione regionale e cooperazione territoriale

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
264 697 163	25 042 849		

Commento

Nuova voce

Nel quadro dell'IPA II, lo stanziamento permetterà di perseguire l'obiettivo specifico dell'integrazione regionale e della cooperazione territoriale che coinvolge i paesi beneficiari, gli Stati membri e, ove opportuno, i paesi terzi rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. [...] che istituisce uno strumento europeo di vicinato.

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento dei programmi regionali e multibeneficiari preadesione per i paesi beneficiari.

Lo stanziamento è inoltre destinato a finanziare l'assistenza tecnica destinata ai paesi beneficiari in materia di ravvicinamento legislativo per l'intero acquis dell'Unione aiutando tutti gli organismi responsabili dell'applicazione dell'acquis, comprese le organizzazioni non governative, a conseguire i loro obiettivi e a valutare i risultati ottenuti.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4% dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) (COM (2011) 838 definitivo), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (COM(2011)839 definitivo).

Voce 22 02 04 02 — Contributo al programma «Erasmus per tutti»

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
29 243 936	4 036 318		

Commento

Nuova voce

Lo stanziamento è destinato a coprire l'assistenza tecnica e finanziaria fornita nel quadro di tale strumento esterno per promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore per l'attuazione del programma "Erasmus per tutti".

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) (COM (2011) 838 definitivo), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce «Erasmus per tutti», il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (COM(2011) 788 definitivo).

Voce 22 02 04 03 — Contributo alla Comunità energetica dell'Europa sud-orientale

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti				
3 445 024	3 445 024				

Commento

Nuova voce

Stanziamento destinato a coprire la partecipazione dell'Unione europea al bilancio della Comunità dell'energia. Il bilancio in questione riguarda le spese amministrative e operative.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2011, concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) (COM (2011) 838 definitivo).

Articolo 22 02 51 — Completamento della precedente assistenza preadesione (precedente al 2014)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	690 141 998	974 579 737	811 786 225	1 012 957 572,36	827 761 507,43

Commento

Ex articoli 22 02 01, 22 02 02, 22 02 03, 22 02 06, 22 02 11 and 32 04 11 e articoli 22 02 04 01, 22 02 04 02, 22 02 05 01, 22 02 05 02, 22 02 05 03, 22 02 05 04, 22 02 05 09, 22 02 05 10, 22 02 07 01, 22 02 07 02, 22 02 10 01 e 22 02 10 02

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti prima del 2014.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia (GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11).

Regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, che abroga il regolamento (CE) n. 1628/96, che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 e (CEE) n. 1360/90 e le decisioni 97/256/CE e 1999/311/CE (GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche

(MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo (GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 764/2000 del Consiglio, del 10 aprile 2000, relativo alla realizzazione di azioni volte a potenziare l'Unione doganale CE-Turchia (GU L 94 del 14.4.2000, pag. 6).

Regolamento (CE) n. 2500/2001 del Consiglio, del 17 dicembre 2001, relativo all'assistenza finanziaria preadesione per la Turchia (GU L 342 del 27.12.2001, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 555/2000 del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativo alla realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di preadesione per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta (GU L 68 del 16.3.2000, pag. 3).

Mansioni risultanti dalle competenze specifiche attribuite direttamente alla Commissione dall'articolo 34 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 e dall'articolo 31, titolo III, dell'atto di adesione del 25 aprile.

Mansioni risultanti dalle competenze specifiche attribuite direttamente alla Commissione dall'articolo 34 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 e dall'articolo 31, titolo III, dell'atto di adesione del 25 aprile 2005.

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione, secondo quanto stabilito dall'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Compiti derivanti dalle competenze specifiche attribuite direttamente alla Commissione dall'articolo 30 dell'atto relativo all'adesione della Repubblica di Croazia del 9 dicembre 2011.

Decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del trattato della Comunità dell'energia (GU L 198 del 20.7.2006, pag. 15).

Articolo 22 02 77 — Progetti pilota e azioni preparatorie

Voce 22 02 77 01 — Progetto pilota — Conservazione e recupero del patrimonio culturale nelle regioni interessate da conflitti

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	763 960	p.m.	932 000	0,—	1 607 209,13

Commento

Ex articolo 22 02 08

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 22 02 77 02 — Azione preparatoria — Conservazione e recupero del patrimonio culturale nelle regioni interessate da conflitti

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 089 670	p.m.	p.m.	3 000 000,00	184 873,88

Commento

Ex articolo 22 02 09

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 22 03 — REGOLAMENTO SUGLI AIUTI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamiento 2013		Esecuzione 2012		Pagame nti 2012/20 14
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
22 03 22 03 01	Regolamento sugli aiuti <i>Sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota</i>	4							
	Capitolo 22 03 — Totale		30 000 000	18 169 738	31 000 000	14 265 853	28 086 556,83	25 137 803,75	138,35 %
			30 000 000	18 169 738	31 000 000	14 265 853	28 086 556,83	25 137 803,75	138,35 %

Articolo 22 03 01 — Sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamiento 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
30 000 000	18 169 738	31 000 000	14 265 853	28 086 556,83	25 137 803,75

Commento

Ex Articolo 22 03 07 03

Lo stanziamento permetterà di continuare a fornire gli aiuti previsti dal regolamento n. 389/2006 del Consiglio (il regolamento sugli aiuti) volti ad agevolare la riunificazione di Cipro incoraggiando lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota, insistendo in particolare sull'integrazione economica nei settori indicati nel regolamento e segnatamente finanziando azioni negli ambiti dello sviluppo rurale, del ripristino delle infrastrutture e della riconciliazione, nonché misure miranti a consolidare la fiducia e borse di studio negli Stati membri dell'Unione europea destinate agli studenti della comunità turco-cipriota. Lo strumento TAIEX sarà utilizzato per la preparazione dei testi giuridici sull'applicazione dell'acquis dell'Unione che seguirà immediatamente un'eventuale soluzione politica relativa alla riunificazione.

Gli stanziamenti devono essere utilizzati, in particolare, per mantenere i risultati dei lavori, delle forniture e delle sovvenzioni finanziati con assegnazioni precedenti. Potranno inoltre proseguire i programmi di sovvenzioni a favore di un'ampia gamma di beneficiari all'interno della società civile della comunità (organizzazioni non governative (ONG), studenti e insegnanti, scuole, agricoltori, villaggi e settore privato). Tali attività mirano allo sviluppo socioeconomico e sono sostenute in una prospettiva di riunificazione. Ove possibile, occorre privilegiare i progetti di riconciliazione che stabiliscono legami tra le due comunità e rafforzano la fiducia. Queste misure sottolineano la ferma volontà e l'impegno dell'Unione a favore di un accordo su Cipro e della riunificazione dell'isola.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 5).

TITOLO 23 — AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
23 01	Spese amministrative relative al settore «Aiuti umanitari e protezione civile»		35 550 306	35 550 306	36 465 828	36 465 828	35 435 069,02	35 435 069,02
23 02	Aiuti umanitari, assistenza alimentare e preparazione alle catastrofi	4	896 276 000	781 953 165	855 657 000	817 610 372	1 233 551 176,46	1 071 224 031,73
23 03	Il Meccanismo di protezione civile dell'Unione		47 765 000	37 418 500	23 200 000	18 588 070	21 686 090,78	19 847 695,50
23 04	Corpo volontario europeo di aiuto umanitario	4	12 677 000	5 242 500	2 000 000	2 000 000	3 000 000,00	2 337 513,46
	Titolo 23 — Totale		992 268 306	860 164 471	917 322 828	874 664 270	1 293 672 336,26	1 128 844 309,71

CAPITOLO 23 01 — SPESE AMMINISTRATIVE RELATIVE AL SETTORE «AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
23 01	Spese amministrative relative al settore «Aiuti umanitari e protezione civile»					
23 01 01	Spese relative a funzionari e agenti temporanei del settore «Aiuti umanitari e protezione civile»	5.2	21 329 223	21 189 943	20 105 266,90	94,26 %
23 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione a supporto del settore «Aiuti umanitari e protezione civile»					
23 01 02 01	Personale esterno	5.2	2 065 523	2 090 567	2 356 917,52	114,11 %
23 01 02 11	Altre spese di gestione	5.2	1 822 829	1 944 339	1 971 225,03	108,14 %
	<i>Articolo 23 01 02 — Totale parziale</i>		3 888 352	4 034 906	4 328 142,55	111,31 %
23 01 03	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Aiuti umanitari protezione civile»	5.2	1 332 731	1 340 979	1 474 926,85	110,67 %
23 01 04	Spese di supporto per le attività e i programmi nel settore «Aiuti umanitari e protezione civile»					
23 01 04 01	Spese di supporto a favore di aiuti umanitari, assistenza alimentare e preparazione alle catastrofi	4	9 000 000	9 600 000	9 317 348,22	103,53 %
23 01 04 02	Spese di supporto a favore del Meccanismo di protezione civile dell'Unione all'interno dell'Unione	3	p.m.	300 000	209 384,50	
	<i>Articolo 23 01 04 — Totale parziale</i>		9 000 000	9 900 000	9 526 732,72	105,85 %
	Capitolo 23 01 — Totale		35 550 306	36 465 828	35 435 069,02	99,68 %

Articolo 23 01 01 — Spese relative a funzionari e agenti temporanei del settore «Aiuti umanitari e protezione civile»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
21 329 223	21 189 943	20 105 266,90

Articolo 23 01 02 — Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione a supporto del settore «Aiuti umanitari e protezione civile»

Voce 23 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
2 065 523	2 090 567	2 356 917,52

Voce 23 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
1 822 829	1 944 339	1 971 225,03

Articolo 23 01 03 — Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Aiuti umanitari protezione civile»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
1 332 731	1 340 979	1 474 926,85

Articolo 23 01 04 — Spese di supporto per le attività e i programmi nel settore «Aiuti umanitari e protezione civile»

Voce 23 01 04 01 — Spese di supporto a favore di aiuti umanitari, assistenza alimentare e preparazione alle catastrofi

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
9 000 000	9 600 000	9 317 348,22

Commento

Stanziamiento destinato a coprire spese di supporto direttamente collegate al conseguimento degli obiettivi dell'aiuto umanitario. Lo stanziamento copre fra l'altro:

- spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc,
- gli onorari e le spese rimborsabili sostenute nel quadro di contratti di servizi per lo svolgimento di revisioni contabili e valutazioni relative ai partner e alle azioni della direzione generale per gli aiuti umanitari,
- spese per studi, informazione e pubblicazioni; per azioni di sensibilizzazione e di informazione; per azioni di visibilità e altre misure volte ad evidenziare la natura europea dell'aiuto,
- spese fino a 1 800 000 EUR per personale esterno presso la sede (agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati) o personale d'agenzia. Il personale in questione riprenderà i compiti precedentemente affidati a contraenti esterni incaricati della gestione degli esperti individuali e assicurerà la gestione dei programmi nei paesi terzi. Tale importo, basato su un costo annuale stimato per addetto/anno, è destinato a coprire le remunerazioni del personale esterno in questione e la formazione, le riunioni, le missioni e le spese relative alle tecnologie dell'informazione e alle telecomunicazioni connesse ai suoi compiti,
- spese relative all'acquisto e alla manutenzione degli strumenti informatici specializzati, di sicurezza e di comunicazione, nonché ai servizi tecnici necessari per la creazione e il funzionamento del Centro di risposta alle emergenze. Questo centro («sala di

crisi)), operativo 24 ore su 24, sarà responsabile del coordinamento della reazione civile dell'Unione europea alle catastrofi, in particolare per assicurare la piena coerenza e una cooperazione efficiente fra l'assistenza umanitaria e la protezione civile,

- spese per lo sviluppo e il funzionamento di sistemi informativi, accessibili attraverso il sito web Europa o attraverso un sito web protetto presso il Data Centre, intesi a migliorare il coordinamento tra la Commissione e le altre istituzioni, le amministrazioni nazionali, le agenzie, le organizzazioni non governative, gli altri partner che si occupano di aiuti umanitari e gli esperti della direzione generale per gli aiuti umanitari in loco.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Lo stanziamento copre le spese amministrative a titolo degli articoli 23 02 01 e 23 02 02.

Voce 23 01 04 02 — Spese di supporto a favore del Meccanismo di protezione civile dell'Unione all'interno dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	300 000	209 384,50

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

- le spese per l'assistenza tecnica e/o amministrativa connesse ad identificazione, preparazione, gestione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione dello strumento finanziario per la protezione civile e del meccanismo di protezione civile dell'Unione,
- le spese relative all'acquisto e alla manutenzione degli strumenti informatici specializzati, di sicurezza e di comunicazione, nonché ai servizi tecnici e alle risorse umane necessari per la creazione e il funzionamento del Centro di risposta alle emergenze. Questo centro («sala di crisi»), operativo 24 ore su 24, sarà responsabile del coordinamento della reazione civile dell'Unione europea alle catastrofi, in particolare per assicurare la piena coerenza e una cooperazione efficiente fra l'assistenza umanitaria e la protezione civile;
- le spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni in diretta connessione con il conseguimento degli obiettivi del programma e le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 23 03.

CAPITOLO 23 02 — AIUTI UMANITARI, ASSISTENZA ALIMENTARE E PREPARAZIONE ALLE CATASTROFI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012		Pagamenti 2012/2014
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
23 02	Aiuti umanitari, assistenza alimentare e preparazione alle catastrofi								
23 02 01	Fornitura rapida ed efficace di aiuti umanitari e assistenza umanitaria in base alle esigenze	4	859 529 000	752 004 360	819 738 000	785 486 751	1 197 902 057,72	1 033 769 840,89	137,47 %
23 02 02	Prevenzione delle calamità, riduzione del rischio di calamità e preparazione alle calamità	4	36 747 000	29 948 805	35 919 000	32 123 621	35 649 118,74	37 454 190,84	125,06 %
	Capitolo 23 02 — Totale		896 276 000	781 953 165	855 657 000	817 610 372	1 233 551 176,46	1 071 224 031,73	136,99 %

Articolo 23 02 01 — Fornitura rapida ed efficace di aiuti umanitari e assistenza umanitaria in base alle esigenze

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
859 529 000	752 004 360	819 738 000	785 486 751	1 197 902 057,72	1 033 769 840,89

Commento

Ex articoli 23 02 01 e 23 02 02

Stanzamento destinato a coprire l'assistenza umanitaria e le operazioni di aiuto alimentare di tipo umanitario a favore delle popolazioni di paesi esterni all'Unione vittime di conflitti o catastrofi, sia naturali che di origine umana (guerre, conflitti, ecc.) o di situazioni critiche analoghe, per tutto il tempo necessario a far fronte ai bisogni umanitari risultanti da queste situazioni. Le azioni verranno effettuate in base alle norme in materia di aiuti umanitari di cui al regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio.

Gli aiuti vengono concessi alle vittime senza alcuna discriminazione di tipo razziale, etnico, religioso, o imputabile a disabilità, sesso, età, nazionalità o appartenenza politica. Tale assistenza è prevista per il periodo necessario a far fronte alle esigenze umanitarie che derivano da tali situazioni.

Stanzamento destinato a coprire anche l'acquisto e la fornitura dei prodotti o del materiale necessario alla realizzazione di operazioni di aiuto umanitario, inclusi la costruzione di alloggi o ricoveri per le popolazioni interessate, i lavori di ripristino e di ricostruzione a breve termine, in particolare di infrastrutture e di impianti, le spese collegate al personale esterno, straniero o locale, il magazzinaggio, la spedizione, internazionale o nazionale, il sostegno logistico e la distribuzione degli aiuti, nonché qualsiasi altra azione tendente a facilitare il libero accesso dell'aiuto ai destinatari.

Lo stanziamento può essere utilizzato per finanziare l'acquisto e la distribuzione di prodotti alimentari, sementi, animali d'allevamento o prodotti e materiali necessari per l'attuazione degli interventi di aiuto alimentare a carattere umanitario.

Lo stanziamento può inoltre coprire anche tutte le altre spese direttamente legate all'esecuzione delle azioni umanitarie e i costi delle misure indispensabili all'attuazione delle operazioni di aiuto alimentare umanitario entro i tempi previsti e in condizioni che corrispondono alle esigenze dei beneficiari, soddisfano l'obiettivo di raggiungere il migliore rapporto possibile tra costo ed efficacia e garantiscono una maggiore trasparenza.

Esso copre inoltre:

- studi di fattibilità concernenti operazioni umanitarie, valutazioni di progetti e piani di aiuto umanitario, azioni di visibilità e campagne d'informazione connesse ad operazioni umanitarie,
- la supervisione dei progetti di aiuti umanitari, la promozione e lo sviluppo delle iniziative volte a migliorare il coordinamento e la cooperazione onde aumentare l'efficacia degli aiuti e rafforzare la sorveglianza dei progetti e dei programmi,
- il controllo e il coordinamento dell'attuazione delle operazioni di aiuto che rientrano nell'aiuto umanitario e alimentare in

questione, in particolare le condizioni di fornitura, consegna, distribuzione e utilizzazione dei prodotti, incluso l'impiego dei fondi di contropartite,

- misure volte a migliorare il coordinamento tra l'Unione e gli Stati membri, gli altri paesi donatori, le organizzazioni e le istituzioni internazionali (segnatamente quelle che fanno parte delle Nazioni Unite), le organizzazioni non governative e le organizzazioni che le rappresentano,
- il finanziamento dei contratti di assistenza tecnica per facilitare lo scambio di conoscenze tecniche e di esperienze tra organizzazioni e organismi umanitari dell'Unione o tra questi ultimi e quelli dei paesi terzi,
- studi e attività di formazione connessi alla realizzazione degli obiettivi del settore degli aiuti umanitari e alimentari,
- sovvenzioni per le azioni e i costi operativi delle reti umanitarie,
- azioni umanitarie di sminamento, compresa la sensibilizzazione delle popolazioni locali nei confronti delle mine antiuomo,
- spese sostenute dalla rete di assistenza umanitaria (NOHA), ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio. Si tratta di un corso pluridisciplinare postlaurea di un anno nel settore umanitario volto a migliorare la professionalità degli operatori umanitari, alla cui organizzazione partecipano numerose università,
- trasporto e distribuzione dell'aiuto, comprese le operazioni collegate quali assicurazione, carico, scarico, coordinamento, ecc.,
- misure di sostegno indispensabili alla programmazione, al coordinamento e all'esecuzione ottimale dell'aiuto, per il quale non siano disponibili altri stanziamenti, ad esempio trasporto e stoccaggio eccezionali, disinfestazione, operazioni di trasformazione o di preparazione in loco dei prodotti, consulenze, assistenza tecnica e materiale direttamente connesso all'esecuzione dell'aiuto (attrezzi, utensili, combustibili, ecc.),
- esperienze pilota riguardanti nuove forme di trasporto, condizionamento e stoccaggio, nonché analisi di interventi di aiuto alimentare, operazioni di visibilità connesse alle azioni di aiuto umanitario e campagne di informazione finalizzate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica,
- stoccaggio di prodotti alimentari (comprese le spese di gestione, i contratti a termine, facoltativi o meno, la formazione di tecnici, l'acquisto di materiale da imballaggio e di container, la manutenzione e la riparazione dei magazzini, ecc.),
- l'assistenza tecnica necessaria per la preparazione e l'esecuzione di progetti di aiuti umanitari, in particolare le spese sostenute per la copertura del costo dei contratti di singoli esperti sul campo, nonché le spese infrastrutturali e logistiche, coperte da casse di anticipazione e autorizzazioni di spesa, dei dispositivi della direzione generale Aiuti umanitari e Protezione civile nel mondo.

Onde assicurare un'assoluta trasparenza finanziaria ai sensi degli articoli da 58 a 62 del regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012, la Commissione, in sede di conclusione o modifica di accordi sulla gestione e l'attuazione di progetti da parte di organizzazioni internazionali, si adopera al massimo delle sue possibilità affinché, per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi dell'Unione, dette organizzazioni si impegnino a trasmettere tutte le loro revisioni contabili interne ed esterne alla Corte dei conti europea e al revisore interno della Commissione.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

Articolo 23 02 02 — Prevenzione delle calamità, riduzione del rischio di calamità e preparazione alle calamità

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
36 747 000	29 948 805	35 919 000	32 123 621	35 649 118,74	37 454 190,84

Commento

Ex articolo 23 02 03

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento di azioni aventi per oggetto la preparazione a calamità o situazioni critiche analoghe o la prevenzione di tali situazioni, e la creazione di sistemi di allarme per tutti i tipi di calamità naturali (inondazioni, cicloni, eruzioni vulcaniche ecc.), compresi l'acquisto e il trasporto del materiale a tal fine necessario.

Lo stanziamento può coprire anche tutte le altre spese direttamente connesse all'esecuzione delle azioni di prevenzione delle calamità, quali ad esempio:

- il finanziamento di studi scientifici sulla prevenzione delle calamità,
- scorte di sicurezza di beni e materiali da usare in connessione con azioni di aiuto umanitario,
- l'assistenza tecnica necessaria per la preparazione e l'esecuzione di progetti di preparazione alle catastrofi, in particolare le spese sostenute per la copertura del costo dei contratti di singoli esperti sul campo, nonché le spese infrastrutturali e logistiche, coperte da casse di anticipazione e autorizzazioni di spesa, dei dispositivi della direzione generale Aiuti umanitari e Protezione civile nel mondo.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

CAPITOLO 23 03 — IL MECCANISMO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012		Pagamenti 2012/2014
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
23 03	Il Meccanismo di protezione civile dell'Unione								
23 03 01	Prevenzione delle calamità e preparazione alle calamità								
23 03 01 01	Prevenzione delle calamità e preparazione alle calamità all'interno dell'Unione	3	27 052 000	13 000 000					
23 03 01 02	Prevenzione delle calamità e preparazione alle calamità nei paesi terzi	4	5 326 000	2 136 000					
	<i>Articolo 23 03 01 — Totale parziale</i>		32 378 000	15 136 000					
23 03 02	Interventi di risposta emergenziale rapidi e efficaci nei casi di catastrofi gravi								
23 03 02 01	Interventi di risposta emergenziale rapidi e efficaci nei casi di catastrofi gravi all'interno dell'Unione	3	1 167 000	950 000					
23 03 02 02	Interventi di risposta emergenziale rapidi e efficaci nei casi di catastrofi gravi nei paesi terzi	4	14 220 000	5 332 500					
	<i>Articolo 23 03 02 — Totale parziale</i>		15 387 000	6 282 500					
23 03 51	Completamento di programmi ed azioni nell'ambito della protezione civile all'interno dell'Unione (precedenti al 2014)	3	p.m.	16 000 000	23 200 000	18 088 070	21 686 090,78	17 496 569,06	109,35 %
23 03 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
23 03 77 01	Progetto pilota — Cooperazione transfrontaliera nella lotta contro le catastrofi naturali	3	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—	

23 03 77 02	Azione preparatoria — Capacità di risposta rapida dell'Unione <i>Articolo 23 03 77 — Totale parziale</i> Capitolo 23 03 — Totale	2	—	p.m.	p.m.	500 000	0,—	2 351 126,44	
			p.m.	p.m.	p.m.	500 000	0,—	2 351 126,44	
			47 765 000	37 418 500	23 200 000	18 588 070	21 686 090,78	19 847 695,50	53,04 %

Articolo 23 03 01 — Prevenzione delle calamità e preparazione alle calamità

Voce 23 03 01 01 — Prevenzione delle calamità e preparazione alle calamità all'interno dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti				
27 052 000	13 000 000				

Commento

Nuova voce

Stanziamiento destinato a coprire interventi nel campo della protezione civile. Il suo obiettivo è sostenere, coordinare e integrare le azioni degli Stati membri, degli Stati dell'EFTA e dei paesi candidati che hanno firmato un memorandum d'intesa con l'Unione relativo alle misure di preparazione e di prevenzione di fronte alle calamità naturali e a quelle di origine umana, compresi gli atti terroristici e gli incidenti tecnologici, radiologici o ambientali, l'inquinamento marino e le emergenze sanitarie gravi che si verificano all'interno dell'Unione. È inoltre destinato a facilitare una più stretta cooperazione fra gli Stati membri nel settore della protezione civile.

Esso copre in particolare:

- azioni nel settore della prevenzione volte a sostenere e promuovere le attività di valutazione e mappatura del rischio degli Stati membri, come la condivisione di buone pratiche, la compilazione e la diffusione di informazioni da parte degli Stati membri in materia di gestione del rischio, anche attraverso verifiche *inter pares*,
- la creazione e la gestione di un Centro di risposta alle emergenze operativo 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. Lo stanziamento copre, tra le altre, le spese relative all'acquisto e alla manutenzione degli strumenti informatici specializzati, di sicurezza e di comunicazione, nonché ai servizi tecnici e alle risorse umane necessarie per la creazione e il funzionamento del Centro di risposta alle emergenze. Questo centro («sala di crisi»), operativo 24 ore su 24 e sette giorni alla settimana, sarà responsabile del coordinamento della reazione civile dell'Unione europea alle catastrofi, in particolare per assicurare la piena coerenza e una cooperazione efficiente fra l'assistenza umanitaria e la protezione civile. Il centro necessita di tecnologie avanzate per massimizzare la raccolta di informazioni e agevolare la diffusione di informazioni ai vari soggetti portatori di interessi, ai partner e alle squadre in loco durante gravi emergenze. In una situazione di crisi, per i responsabili delle decisioni, disporre più rapidamente di maggiori informazioni significa salvare vite umane,
- la creazione di una «Capacità europea di reazione alle emergenze», dotata di risorse e attrezzature, che rimanga in «stato di allerta» e possa essere messa a disposizione degli Stati membri in caso di emergenza,
- lo sviluppo e la gestione di un processo di certificazione e registrazione per la «Capacità europea di reazione alle emergenze». Ciò comprende anche l'elaborazione di obiettivi e requisiti qualitativi,
- l'individuazione delle carenze significative in termini di capacità di risposta della «Capacità europea di reazione alle emergenze» e il sostegno allo sviluppo delle capacità richieste,
- l'individuazione di esperti e nuclei di intervento, nonché di altri tipi di supporto disponibili negli Stati membri per gli interventi di soccorso in caso di emergenza,
- lo sviluppo e la manutenzione di una rete di esperti addestrati provenienti dagli Stati membri, in grado di assistere a livello di quartier generale nei compiti di monitoraggio, informazione e coordinamento della «capacità europea di reazione alle emergenze»,
 - un programma contenente gli insegnamenti tratti dagli interventi e dalle esercitazioni di protezione civile nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione,
 - un programma di formazione per le squadre d'intervento, il personale esterno e gli esperti, al fine di fornire le conoscenze e gli strumenti necessari per partecipare in modo efficace agli interventi dell'Unione e sviluppare una cultura

europea comune dell'intervento,

- istituzione e gestione di una rete di formazione aperta ai centri di formazione per il personale della protezione civile, gli addetti alla gestione delle emergenze e ad altri operatori interessati, che fornisca orientamenti in materia di formazione alla protezione civile a livello di Unione e internazionale;
- istituzione e gestione di un programma di esercitazioni che comprenda esercitazioni dal posto di comando, esercitazioni su scala reale ed esercitazioni per i moduli di protezione civile per testare l'interoperabilità, formare i funzionari responsabili della protezione civile e creare una cultura d'intervento comune,
- lo scambio di esperti per migliorare la comprensione della protezione civile dell'Unione e condividere le informazioni e l'esperienza,
- i sistemi d'informazione e di comunicazione — in particolare il CECIS (sistema comune di comunicazione e informazione per le emergenze) — volti a facilitare lo scambio di informazioni con gli Stati membri durante le emergenze per migliorare l'efficacia e permettere altresì lo scambio di informazioni confidenziali dell'UE. Le spese coperte comprendono i costi di sviluppo, manutenzione, funzionamento e sostegno (hardware, software e servizi) dei sistemi. Sono inoltre coperti i costi della gestione dei progetti, del controllo di qualità, della sicurezza, della documentazione e della formazione legati all'applicazione di questi sistemi,
- lo studio e lo sviluppo di nuclei di protezione civile ai sensi dell'articolo 4 del COM (2011) 934 definitivo, ivi compreso il sostegno volto a migliorare la loro interoperabilità,
- lo studio e lo sviluppo di sistemi di rilevamento e di allarme rapido in caso di catastrofe,
- lo studio e l'elaborazione di scenari, la mappatura delle risorse e l'elaborazione di piani per la mobilitazione dei mezzi di risposta,
- gruppi di lavoro, seminari, progetti, studi, indagini, elaborazione di modelli e di scenari, pianificazione d'emergenza, assistenza nel rafforzamento delle capacità, progetti dimostrativi, trasferimento di tecnologie, sensibilizzazione, informazione, comunicazione e controllo, giudizio e valutazione,
- altre azioni di sostegno e di complemento necessarie nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione per conseguire un grado elevato di protezione contro le catastrofi e migliorare lo stato di preparazione dell'Unione in risposta alle catastrofi.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali, per la partecipazione ai programmi dell'Unione/comunitari, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Atti di riferimento

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 20 dicembre 2011, su un meccanismo unionale di protezione civile (COM (2011) 934 def.), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b).

Voce 23 03 01 02 — Prevenzione delle calamità e preparazione alle calamità nei paesi terzi

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
5 326 000	2 136 000		

Commento

Nuova voce

Stanziamiento destinato a coprire interventi nel campo della protezione civile. Il suo obiettivo è sostenere, coordinare ed integrare le azioni degli Stati membri, degli Stati EFTA, dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e dei potenziali paesi candidati che hanno firmato un memorandum d'intesa con l'Unione relativo alle misure di preparazione e di prevenzione rispetto alle calamità naturali e a quelle di origine umana, compresi gli atti terroristici e gli incidenti tecnologici, radiologici o ambientali, l'inquinamento marino e le emergenze sanitarie gravi che si verificano nei paesi terzi. Esso copre in particolare le spese relative alla mobilitazione di esperti incaricati di valutare le esigenze di prevenzione e di preparazione nei paesi terzi in caso di calamità e le spese relative al sostegno logistico di base per tali esperti.

Esso è inoltre destinato a fornire un sostegno finanziario ad alcune azioni contemplate dagli articoli 20 e 21 della proposta di decisione COM (2011) 934 definitivo, a favore dei paesi candidati che non partecipano al meccanismo dell'Unione e ai paesi che rientrano nel campo di applicazione della politica europea di vicinato, nella misura in cui essi integrano i fondi disponibili a titolo dello strumento di assistenza preadesione e dello strumento europeo di vicinato.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati ed eventualmente dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Atti di riferimento

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 20 dicembre 2011, su un meccanismo unionale di protezione civile (COM(2011) 934 definitivo).

Articolo 23 03 02 — Interventi di risposta emergenziale rapidi e efficaci nei casi di catastrofi gravi

Voce 23 03 02 01 — Interventi di risposta emergenziale rapidi e efficaci nei casi di catastrofi gravi all'interno dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
1 167 000	950 000		

Commento

Nuova voce

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative agli interventi di protezione civile all'interno dell'UE nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione:

- fornitura di sostegno agli Stati membri per ottenere l'accesso alle attrezzature e ai mezzi di trasporto,
- la fornitura di risorse di trasporto supplementari e relativo supporto logistico, necessari a garantire una risposta rapida a emergenze gravi in integrazione alle risorse di trasporto fornite dagli Stati membri,

- la mobilitazione di esperti incaricati di valutare le esigenze di assistenza e agevolare l'assistenza dell'Unione negli Stati membri in caso di catastrofe, nonché il sostegno logistico di base per tali esperti,
- l'invio presso il CER di esperti addestrati provenienti dagli Stati membri in grado di assistere nei compiti di monitoraggio, informazione e coordinamento del CER,
- eventuali azioni di sostegno e complementari volte a facilitare il coordinamento della risposta nel modo più efficace possibile.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati ed eventualmente dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Atti di riferimento

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 20 dicembre 2011, su un meccanismo unionale di protezione civile (COM (2011) 934 definitivo), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c).

Voce 23 03 02 02 — Interventi di risposta emergenziale rapidi e efficaci nei casi di catastrofi gravi nei paesi terzi

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
14 220 000	5 332 500		

Commento

Nuova voce

Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli interventi di protezione civile nei paesi terzi nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione:

- mobilitazione di esperti per valutare i bisogni di assistenza e facilitare l'assistenza europea nei paesi terzi in caso di catastrofi,
- fornitura di sostegno agli Stati membri per ottenere l'accesso alle attrezzature e ai mezzi di trasporto,
- trasporto degli aiuti della protezione civile europea — ivi compresa la fornitura delle informazioni pertinenti sui mezzi di trasporto — in caso di catastrofe nonché del relativo supporto logistico,
- sostegno all'assistenza consolare per i cittadini dell'Unione, in caso di gravi emergenze, riguardanti attività di protezione civile nei paesi terzi, su richiesta delle autorità consolari degli Stati membri,
- eventuali azioni di sostegno e complementari volte a facilitare il coordinamento della risposta nel modo più efficace possibile.

Fra i partner esecutivi possono figurare le autorità degli Stati membri o dei paesi beneficiari, le loro agenzie, le organizzazioni regionali e internazionali con le relative agenzie, le organizzazioni non governative e gli operatori dei settori pubblico e privato, le organizzazioni o i singoli operatori (compreso il personale distaccato delle amministrazioni degli Stati membri) che dispongono delle competenze e dell'esperienza necessarie.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati ed eventualmente dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Atti di riferimento

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 20 dicembre 2011, su un meccanismo unionale di protezione civile (COM(2011) 934 definitivo).

Articolo 23 03 51 — Completamento di programmi ed azioni nell'ambito della protezione civile all'interno dell'Unione (precedenti al 2014)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	16 000 000	23 200 000	18 088 070	21 686 090,78	17 496 569,06

Commento

Ex Articoli 23 03 01, 23 03 03 e 23 03 06

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti nel campo del programma di protezione civile. Esso è inoltre destinato a coprire la liquidazione degli impegni contratti per azioni nel settore della protezione civile e per attività intraprese nel quadro della protezione dell'ambiente marino, delle coste e della salute umana contro i rischi di inquinamento marino accidentale o deliberato

e una parte delle spese attinenti agli interventi di protezione civile nei paesi terzi nell'ambito dello strumento finanziario per la protezione civile e del meccanismo di protezione civile dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati ed eventualmente dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione 2007/162/CE, Euratom del Consiglio, del 5 marzo 2007, che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile (GU L 71 del 10.3.2007, pag. 9).

Decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio, dell'8 novembre 2007, che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile (rifusione) (GU L 314 dell'1.12.2007, pag. 9).

Decisione 1999/847/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1999, che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 53).

Decisione n. 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2000, che istituisce un quadro comunitario di

cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 1).

Decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile (GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7).

Decisione 2007/162/CE, Euratom del Consiglio, del 5 marzo 2007, che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile (GU L 71 del 10.3.2007, pag. 9).

Decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio, dell'8 novembre 2007, che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile (GU L 314 dell'1.12.2007, pag. 9).

Articolo 23 03 77 — Progetti pilota e azioni preparatorie

Voce 23 03 77 01 — Progetto pilota — Cooperazione transfrontaliera nella lotta contro le catastrofi naturali

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—

Commento

Ex articolo 23 03 02

Voce destinata a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 23 03 77 02 — Azione preparatoria — Capacità di risposta rapida dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	p.m.	500 000	0,—	2 351 126,44

Commento

Ex articolo 23 03 05

Voce destinata a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 23 04 — CORPO VOLONTARIO EUROPEO DI AIUTO UMANITARIO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012		Pagame nti 2012/20 14
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
23 04	Corpo volontario europeo di aiuto umanitario								
23 04 01	Corpo volontario europeo di aiuto umanitario — Migliorare la capacità di risposta dell'Unione alle crisi umanitarie	4	12 677 000	4 762 500					
23 04 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
23 04 77 01	Azione preparatoria — Corpo volontario europeo di aiuto umanitario	4	p.m.	480 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000,00	2 337 513,46	486,98 %
	<i>Articolo 23 04 77 — Totale parziale</i>		p.m.	480 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000,00	2 337 513,46	486,98 %
	Capitolo 23 04 — Totale		12 677 000	5 242 500	2 000 000	2 000 000	3 000 000,00	2 337 513,46	44,59 %

Commento

Articolo 23 04 01 — Corpo volontario europeo di aiuto umanitario — Migliorare la capacità di risposta dell'Unione alle crisi umanitarie

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
12 677 000	4 762 500				

Commento

Nuovo articolo

Stanziamiento destinato a coprire l'istituzione di un corpo volontario europeo di aiuto umanitario (EU Aid Volunteers), prevista dall'articolo 214, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La sua finalità è esprimere i valori umanitari dell'Unione e la solidarietà verso le popolazioni in stato di necessità, attraverso la promozione dell'iniziativa dell'Unione europea relativa ad un Corpo volontario di aiuto umanitario che sia efficace e visibile e che contribuisca a migliorare la capacità di risposta dell'Unione alle crisi umanitarie e a rafforzare la capacità e la resilienza delle comunità vulnerabili o afflitte da calamità nei paesi terzi. Di fronte al maggior numero e alle maggiori dimensioni delle crisi umanitarie, sia catastrofi naturali che emergenze causate dall'uomo, l'Unione deve garantire un'adeguata capacità di fornire aiuti umanitari. Volontari ben preparati possono contribuire alla capacità dell'Unione di rispondere a queste esigenze umanitarie supplementari.

Gli stanziamenti sono destinati a coprire le seguenti misure e le seguenti voci di spesa:

- norme che disciplinano la gestione dei volontari del Corpo volontario europeo di aiuto umanitario,
- dispositivi di certificazione per le organizzazioni che inviano volontari e per quelle che li accolgono,
- individuazione e selezione dei candidati volontari,
- formazione e preparazione pre-mobilizzazione dei volontari,
- Registro dei Volontari europei per l'aiuto umanitario,
- mobilitazione nei paesi terzi dei Volontari europei per l'aiuto umanitario,
- rafforzamento delle capacità delle organizzazioni d'accoglienza,
- la Rete «EU Aid Volunteers»,
- comunicazione, sensibilizzazione e visibilità.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive

agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 19 settembre 2012, che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario EU Aid Volunteers (COM(2012) 514 definitivo), in particolare l'articolo 3.

Articolo 23 04 77 — Progetti pilota e azioni preparatorie

Voce 23 04 77 01 — Azione preparatoria — Corpo volontario europeo di aiuto umanitario

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	480 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000,00	2 337 513,46

Commento

Ex articolo 23 02 04

Stanziamento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

TITOLO 24 — LOTTA CONTRO LA FRODE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
24 01	Spese amministrative del settore «Lotta contro la frode» 40 01 40	5	58 523 000	58 523 000	53 727 800 3 929 200 57 657 000	53 727 800 3 929 200 57 657 000	57 387 637,37	57 387 637,37
24 02	Promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea (Hercule III)		13 677 700	12 000 000	14 000 000	9 884 191	14 204 359,65	10 490 618,52
24 03	Programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (Pericle 2020)	1	924 200	900 000	1 000 000	889 577	947 529,18	849 919,60
24 04	Sistema d'informazione antifrode (AFIS)	1	6 423 000	5 800 000	6 700 000	4 942 096	6 181 444,06	6 413 605,29
	Titolo 24 — Totale 40 01 40 Totale + riserva		79 547 900	77 223 000	75 427 800 3 929 200 79 357 000	69 443 664 3 929 200 73 372 864	78 720 970,26	75 141 780,78

24 02 77 01	Progetto pilota — Messa a punto di un meccanismo di valutazione dell'Unione nel settore della lotta alla corruzione, con una particolare enfasi sulla determinazione e la riduzione dei costi generati dalla corruzione negli appalti pubblici che implicano fondi dell'Unione	5.2								
			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	404 700,00		
			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	404 700,00		
<i>Articolo 24 02 77 — Totale parziale</i>			13 677 700	12 000 000	14 000 000	9 884 191	14 204 359,65	10 490 618,52	87,42 %	
Capitolo 24 02 — Totale										

Articolo 24 02 01 — Prevenzione e lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti				
13 677 700	2 200 000				

Commento

Nuovo articolo

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 19 dicembre 2011, riguardante il programma Hercule III per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea (COM(2011) 914 definitivo), in particolare l'articolo 4.

Articolo 24 02 51 — Completamento della lotta contro la frode

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	9 800 000	14 000 000	9 884 191	14 204 359,65	10 085 918,52

Commento

Ex articolo 24 02 01

Stanzamento destinato a finanziare azioni o attività organizzate nel quadro del programma Hercule II nel campo della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, compresa la prevenzione e la lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1).

Regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8).

Decisione n. 804/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità («programma Hercule») (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 9).

Articolo 24 02 77 — Progetti pilota e azioni preparatorie

Voce 24 02 77 01 — Progetto pilota — Messa a punto di un meccanismo di valutazione dell'Unione nel settore della lotta alla corruzione, con una particolare enfasi sulla determinazione e la riduzione dei costi generati dalla corruzione negli appalti pubblici che implicano fondi dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	404 700,00

Commento

Ex articolo 24 02 04

Voce destinata a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 24 03 — PROGRAMMA DI AZIONE IN MATERIA DI SCAMBI, ASSISTENZA E FORMAZIONE PER LA PROTEZIONE DELL'EURO CONTRO LA CONTRAFFAZIONE MONETARIA (PERICLE 2020)

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012		Pagame nti 2012/20 14
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
24 03	Programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (Pericle 2020)								
24 03 01	<i>Proteggere le banconote e le monete in euro dalla contraffazione e dalle relative frodi</i>	1.1	924 200	500 000					
24 03 51	<i>Completamento del programma Pericle</i>	1.1	p.m.	400 000	1 000 000	889 577	947 529,18	849 919,60	212,48 %
Capitolo 24 03 — Totale			924 200	900 000	1 000 000	889 577	947 529,18	849 919,60	94,44 %

Articolo 24 03 01 — Proteggere le banconote e le monete in euro dalla contraffazione e dalle relative frodi

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
924 200	500 000				

Commento

Nuovo articolo

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 19 dicembre 2011, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria

(programma «Pericle 2020») (COM(2011) 913 definitivo), in particolare l'articolo 4.

Articolo 24 03 51 — Completamento del programma Pericle

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	400 000	1 000 000	889 577	947 529,18	849 919,60

Commento

Ex articolo 24 02 02

Stanzamento destinato a finanziare il programma d'azione Pericle in materia di formazione, scambi e assistenza per la protezione dell'euro dalla contraffazione.

Basi giuridiche

Decisione 2001/923/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (GU L 339 del 21.12.2001, pag. 50).

Decisione 2001/924/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che estende gli effetti della decisione che istituisce un programma d'azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») agli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica (GU L 339 del 21.12.2001, pag. 55).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Banca centrale europea, del 22 luglio 1998, intitolata «Protezione dell'euro — Lotta anticontraffazione» (COM(1998)0474).

Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 novembre 1998, sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Banca centrale europea: «Protezione dell'euro — Lotta anticontraffazione» (GU C 379 del 7.12.1998, pag. 39).

CAPITOLO 24 04 — SISTEMA D'INFORMAZIONE ANTIFRODE (AFIS)

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012		Pagamenti 2012/2014
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
24 04	Sistema d'informazione antifrode (AFIS)								
24 04 01	<i>Sostenere la mutua assistenza in materia doganale e agevolare strumenti di comunicazione elettronica sicuri per la segnalazione delle irregolarità da parte degli Stati membri</i>	1.1	6 423 000	2 900 000					
24 04 51	<i>Completamento del precedente sistema d'informazione antifrode (AFIS)</i>	1.1	p.m.	2 900 000	6 700 000	4 942 096	6 181 444,06	6 413 605,29	221,16 %
	Capitolo 24 04 — Totale		6 423 000	5 800 000	6 700 000	4 942 096	6 181 444,06	6 413 605,29	110,58 %

Articolo 24 04 01 — Sostenere la mutua assistenza in materia doganale e agevolare strumenti di comunicazione elettronica sicuri per la segnalazione delle irregolarità da parte degli Stati membri

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti				
6 423 000	2 900 000				

Commento

Nuovo articolo

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1), in particolare l'articolo 23.

Articolo 24 04 51 — Completamento del precedente sistema d'informazione antifrode (AFIS)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	2 900 000	6 700 000	4 942 096	6 181 444,06	6 413 605,29

Commento

Ex articolo 24 02 03

Stanzamento destinato a coprire i costi di completamento delle azioni promosse dal sistema d'informazione antifrode (AFIS).

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1), in particolare l'articolo 23.

TITOLO 25 — COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
25 01	Spese amministrative del settore «Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione»	5	199 811 518	200 061 518	189 330 661	190 080 661	192 529 241,04	191 416 884,09
25 02	Relazioni con la società civile, trasparenza e informazione	5	—	472 800	4 006 000	4 006 000	3 224 373,69	4 083 658,40
Titolo 25 — Totale			199 811 518	200 534 318	193 336 661	194 086 661	195 753 614,73	195 500 542,49

CAPITOLO 25 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012		Pagame nti 2012/20 14
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
25 01	Spese amministrative del settore «Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione»								
25 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei del settore «Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione»								
25 01 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei del settore «Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione»	5.2	145 266 503	145 266 503	141 669 902	141 669 902	141 483 981,96	141 483 981,96	97,40 %
25 01 01 03	Stipendi, indennità e assegni fissi legati agli stipendi dei membri dell'istituzione	5.2	12 632 000	12 632 000	9 532 000	9 532 000	8 929 881,33	8 929 881,33	70,69 %
	<i>Articolo 25 01 01 — Totale parziale</i>		157 898 503	157 898 503	151 201 902	151 201 902	150 413 863,29	150 413 863,29	95,26 %
25 01 02	Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione»								
25 01 02 01	Personale esterno del settore «Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione»	5.2	6 459 837	6 459 837	6 273 249	6 273 249	6 195 432,14	6 195 432,14	95,91 %
25 01 02 03	Consulenti speciali	5.2	1 118 000	1 118 000	844 000	844 000	608 431,85	608 431,85	54,42 %
25 01 02 11	Altre spese di gestione del settore «Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione»	5.2	12 611 369	12 611 369	12 841 109	12 841 109	15 331 448,97	15 331 448,97	121,57 %
25 01 02 13	Altre spese di gestione per i membri dell'istituzione	5.2	4 405 000	4 405 000	4 405 000	4 405 000	4 178 923,75	4 178 923,75	94,87 %
	<i>Articolo 25 01 02 — Totale parziale</i>		24 594 206	24 594 206	24 363 358	24 363 358	26 314 236,71	26 314 236,71	106,99 %
25 01 03	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione»								
25 01 03 03		5.2	9 076 809	9 076 809	8 965 401	8 965 401	10 363 466,47	10 363 466,47	114,18 %
25 01 07	Qualità della legislazione – Codifica del diritto dell'Unione								
25 01 07 07		5.2	500 000	500 000	600 000	600 000	180 000,00	180 000,00	36,00 %
25 01 08	Consulenza giuridica, contenziosi e infrazioni – Spese di contenzioso								
25 01 08 08		5.2	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 991 266,20	3 991 266,20	107,87 %
25 01 10	Contributo dell'UE per la gestione degli archivi storici dell'Unione								
25 01 10 10		5.2	2 304 000	2 304 000					
25 01 11	Registri e pubblicazioni								
25 01 11 11		5.2	1 738 000	1 738 000					
25 01 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
25 01 77 01	Progetto pilota — Sistema interistituzionale mirato a identificare le tendenze a lungo termine	5.2	—	p.m.	—	p.m.	0,—	148 853,42	
25 01 77 02	Azione preparatoria — Sistema interistituzionale mirato a identificare le tendenze a lungo termine cui è confrontata l'Unione	5.2	p.m.	250 000	500 000	1 250 000	1 266 408,37	5 198,00	2,08 %
	<i>Articolo 25 01 77 — Totale parziale</i>		p.m.	250 000	500 000	1 250 000	1 266 408,37	154 051,42	61,62 %
	Capitolo 25 01 — Totale		199 811 518	200 061 518	189 330 661	190 080 661	192 529 241,04	191 416 884,09	95,68 %

Articolo 25 01 01 — Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei del settore «Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione»

Voce 25 01 01 01 — Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei del settore «Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
145 266 503	141 669 902	141 483 981,96

Voce 25 01 01 03 — Stipendi, indennità e assegni fissi legati agli stipendi dei membri dell'istituzione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
12 632 000	9 532 000	8 929 881,33

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- gli stipendi base dei membri della Commissione,
- le indennità di residenza dei membri della Commissione,
- gli assegni familiari dei membri della Commissione e precisamente:
 - l'assegno di famiglia,
 - l'assegno per figli a carico,
 - gli assegni scolastici,
 - l'indennità di rappresentanza dei membri della Commissione,
 - la quota a carico del datore di lavoro del contributo per l'assicurazione contro i rischi di infortunio e di malattia professionale dei membri della Commissione,
 - la quota a carico del datore di lavoro del contributo per l'assicurazione contro i rischi di malattia dei membri della Commissione,
 - l'assegno di natalità,
 - nel caso di decesso di un membro della Commissione:
 - la retribuzione globale del defunto, fino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso,
 - le spese di trasporto della salma fino al luogo d'origine,
 - le incidenze dei coefficienti correttori applicabili agli emolumenti e alle indennità transitorie,
 - l'incidenza del coefficiente correttore applicato alla parte degli emolumenti trasferiti in uno Stato membro diverso dal paese sede di servizio,
 - le incidenze degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni, delle indennità transitorie e delle pensioni che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio.

Lo stanziamento è inoltre destinato a tenere conto dell'eventuale iscrizione di uno stanziamento inteso a coprire:

- le spese di viaggio dei membri della Commissione (compresi i familiari) per l'entrata in servizio o la cessazione dal servizio,
- le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute ai membri della Commissione in occasione della loro entrata in servizio o della loro cessazione dal servizio,
- le spese di trasloco dovute ai membri della Commissione in occasione della loro entrata in servizio o della loro cessazione dal servizio.

Basi giuridiche

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1), in particolare gli articoli 2, 3, 4, 4 bis, 4 ter, 5, 11 e 14.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 25 01 02 — Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione»

Voce 25 01 02 01 — Personale esterno del settore «Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
6 459 837	6 273 249	6 195 432,14

Voce 25 01 02 03 — Consulenti speciali

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
1 118 000	844 000	608 431,85

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la retribuzione, le spese di missione, nonché la quota a carico del datore di lavoro dei contribuiti per l'assicurazione contro i rischi d'infortunio dei consulenti speciali.

Basi giuridiche

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Voce 25 01 02 11 — Altre spese di gestione del settore «Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
12 611 369	12 841 109	15 331 448,97

Voce 25 01 02 13 — Altre spese di gestione per i membri dell'istituzione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
4 405 000	4 405 000	4 178 923,75

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione,
- le spese relative agli obblighi della Commissione in materia di ricevimento e di rappresentanza; queste spese possono essere sostenute individualmente dai membri della Commissione che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni e nel quadro dell'attività dell'istituzione.

Il rimborso delle spese di missione sostenute per conto di altre istituzioni o organi dell'Unione, nonché per conto terzi, dà luogo a entrate con destinazione specifica.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 20 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1), in particolare l'articolo 6.

Comunicazione SEC(2004) 1487 del presidente della Commissione relativa al codice di condotta dei Commissari.

Decisione C(2007) 3494 della Commissione, del 18 luglio 2007, concernente la regolamentazione relativa alle spese per ricevimenti e rappresentanza sostenute dalla Commissione, dal presidente della Commissione e dai Commissari.

Articolo 25 01 03 — Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamiento 2013	Esecuzione 2012
9 076 809	8 965 401	10 363 466,47

Articolo 25 01 07 — Qualità della legislazione – Codifica del diritto dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamiento 2013	Esecuzione 2012
500 000	600 000	180 000,00

Commento

Ex voce 25 01 07 01

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative alla codificazione e alla rifusione degli atti dell'Unione.

Articolo 25 01 08 — Consulenza giuridica, contenziosi e infrazioni – Spese di contenzioso

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamiento 2013	Esecuzione 2012
3 700 000	3 700 000	3 991 266,20

Commento

Ex voce 25 01 08 01

Stanziamiento destinato a coprire le spese di precontenzioso, di ricorso alla mediazione e di ricorso all'assistenza di avvocati o altri

esperti quali consulenti della Commissione.

Esso copre altresì le spese che la Commissione può essere costretta a sostenere su ingiunzione della Corte di giustizia dell'Unione europea o di altre giurisdizioni.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 250 000 EUR.

Articolo 25 01 10 — Contributo dell'UE per la gestione degli archivi storici dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
2 304 000		

Commento

Nuovo articolo

Stanziamiento destinato a coprire le spese inerenti alla gestione (spese di personale e funzionamento) degli archivi storici dell'Unione da parte dell'Istituto universitario europeo di Firenze.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio, del 1° febbraio 1983, che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica (GU L 43 del 15.2.1983, pag. 1).

Decisione n. 359/83/CECA della Commissione, dell'8 febbraio 1983, che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (GU L 43 del 15.2.1983, pag. 14).

Atti di riferimento

Contratto stipulato fra la Commissione e l'Istituto universitario europeo di Firenze il 17 dicembre 1984.

Articolo 25 01 11 — Registri e pubblicazioni

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
1 738 000		

Commento

Nuovo articolo

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative ai registri e alle basi di documentazione della Commissione connessi alle procedure e ai documenti istituzionali, di riferimento e ad altri documenti ufficiali, in particolare le spese concernenti:

- la raccolta, l'analisi e la preparazione, compresi i contratti con gli autori, e l'editing freelance dei documenti,
- lo sviluppo, la manutenzione e il funzionamento di sistemi informatici ausiliari per la suddetta attività,
- la raccolta di dati, compreso l'acquisto, la documentazione e i diritti di utilizzo,
- l'editing, compreso l'inserimento e la gestione dei dati, la riproduzione e la traduzione,
- la divulgazione su qualsiasi mezzo, compresi la stampa, la pubblicazione su internet, la distribuzione e la conservazione,
- la promozione di tali testi e documenti.

Articolo 25 01 77 — Progetti pilota e azioni preparatorie

Voce 25 01 77 01 — Progetto pilota — Sistema interistituzionale mirato a identificare le tendenze a lungo termine

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	p.m.	0,—	148 853,42

Commento

Ex articolo 25 01 09

Voce destinata a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 25 01 77 02 — Azione preparatoria — Sistema interistituzionale mirato a identificare le tendenze a lungo termine cui è confrontata l'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	250 000	500 000	1 250 000	1 266 408,37	5 198,00

Commento

Ex articolo 25 01 10

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

L'azione preparatoria è intesa a creare un sistema interistituzionale allo scopo di identificare le tendenze a lungo termine per quanto concerne le principali questioni politiche cui è confrontata l'Unione. L'obiettivo è di fornire analisi comuni delle probabili evoluzioni delle questioni più importanti da destinare ai responsabili politici. Inoltre, per realizzare tale obiettivo, sarebbe opportuno esaminare nel dettaglio la progettazione di meccanismi specifici atti a promuovere una più stretta collaborazione tra i dipartimenti di ricerca delle varie istituzioni e degli organismi dell'Unione che si dedicano all'analisi delle tendenze politiche a medio e lungo termine.

L'azione preparatoria persegue le seguenti finalità:

- creare un Sistema europeo di analisi politica e strategica (ESPAS) includendovi tutte le istituzioni dell'Unione entro il 2014, sulla base di una proposta della Commissione europea (articolo 54 del regolamento finanziario). L'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza (EUISS) potrebbe continuare a mettere a disposizione le strutture e l'assistenza tecnica fino a quando il sistema non sarà divenuto operativo. Il sistema:
 - sarà di natura interistituzionale e si concentrerà sulle tendenze globali a lungo termine, sia esterne che interne, che interessano l'Unione,
 - dovrebbe essere concepito per apportare contributi periodici alle istituzioni dell'Unione onde alimentare la pianificazione strategica a lungo e medio termine, e raggiungere altresì i docenti e gli altri soggetti interessati fornendo loro una più ampia prospettiva,
 - i contributi comprenderebbero una valutazione dettagliata dei trend globali a lungo termine e la presentazione di una relazione ai presidenti entranti delle istituzioni dell'Unione con l'analisi delle opzioni per affrontare le sfide del periodo 2014-2019,
 - le relazioni potrebbero inoltre includere documenti destinati alle istituzioni dell'Unione a fini di discussione su argomenti futuri, contribuendo a promuovere e approfondire la cooperazione tra dette istituzioni,

- dovrebbe sviluppare collegamenti con altri paesi impegnati nello studio delle tendenze globali onde beneficiare delle loro competenze, nonché condividere con essi le proprie conoscenze al fine di comprendere tendenze e cambiamenti strategici,
- costruire e mantenere un sito internet aperto quale archivio globale di tutte le informazioni utili per facilitare l'accesso dei cittadini, e collegarlo ad altri siti web dedicati all'analisi delle tendenze a lungo termine nel mondo.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 25 02 — RELAZIONI CON LA SOCIETÀ CIVILE, TRASPARENZA E INFORMAZIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012		Pagame nti 2012/20 14
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
25 02	Relazioni con la società civile, trasparenza e informazione								
25 02 01	Completamento degli archivi storici dell'Unione	5.2	—	226 800	2 268 000	2 268 000	2 215 000,00	2 093 967,55	923,27 %
25 02 04	Informazione e pubblicazioni								
25 02 04 01	Completamento delle basi di documentazione	5.2	—	176 000	760 000	760 000	461 431,75	752 723,85	427,68 %
25 02 04 02	Completamento delle pubblicazioni digitali	5.2	—	70 000	978 000	978 000	547 941,94	1 236 967,00	1767,10 %
	<i>Articolo 25 02 04 — Totale parziale</i>		—	246 000	1 738 000	1 738 000	1 009 373,69	1 989 690,85	808,82 %
	Capitolo 25 02 — Totale		—	472 800	4 006 000	4 006 000	3 224 373,69	4 083 658,40	863,72 %

Articolo 25 02 01 — Completamento degli archivi storici dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	226 800	2 268 000	2 268 000	2 215 000,00	2 093 967,55

Commento

Ex voce 25 02 01 01

Stanziamiento destinato a coprire i pagamenti relativi agli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio, del 1° febbraio 1983, che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica (GU L 43 del 15.2.1983, pag. 1).

Decisione n. 359/83/CECA della Commissione, dell'8 febbraio 1983, che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (GU L 43 del 15.2.1983, pag. 14).

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Contratto stipulato fra la Commissione e l'Istituto universitario europeo di Firenze il 17 dicembre 1984.

Articolo 25 02 04 — Informazione e pubblicazioni

Voce 25 02 04 01 — Completamento delle basi di documentazione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	176 000	760 000	760 000	461 431,75	752 723,85

Commento

Stanzamento destinato a coprire i pagamenti relativi agli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 25 02 04 02 — Completamento delle pubblicazioni digitali

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	70 000	978 000	978 000	547 941,94	1 236 967,00

Commento

Stanzamento destinato a coprire i pagamenti relativi agli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
26 01	Spese amministrative del settore «Amministrazione della Commissione»		979 018 150	979 018 150	988 983 348	988 983 348	1 117 383 793,26	1 117 383 793,26
26 02	Realizzazioni multimediali	1	10 890 000	10 820 000	14 738 200	12 849 449	13 615 201,67	15 646 527,79
26 03	Servizi alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini		23 700 000	15 300 000	26 300 000	21 472 610	26 937 754,81	22 319 185,47

	Titolo 26 — Totale	1 013 608 150	1 005 138 150	1 030 021 548	1 023 305 407	1 157 936 749,74	1 155 349 506,52
--	---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
26 01	Spese amministrative del settore «Amministrazione della Commissione»					
26 01 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Amministrazione della Commissione»	5.2	106 646 115	105 041 573	105 830 144,89	99,23 %
26 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Amministrazione della Commissione»					
26 01 02 01	Personale esterno	5.2	5 956 849	5 818 812	6 450 183,87	108,28 %
26 01 02 11	Altre spese di gestione	5.2	18 063 893	17 986 456	21 745 962,01	120,38 %
	<i>Articolo 26 01 02 — Totale parziale</i>		24 020 742	23 805 268	28 196 145,88	117,38 %
26 01 03	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Amministrazione della Commissione»	5.2	6 663 658	6 647 424	7 763 870,61	116,51 %
26 01 04	Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Amministrazione della Commissione»					
26 01 04 01	Spese di supporto per le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA)	1.1	400 000	400 000	518 470,54	129,62 %
	<i>Articolo 26 01 04 — Totale parziale</i>		400 000	400 000	518 470,54	129,62 %
26 01 09	Ufficio delle pubblicazioni	5.2	82 646 000	84 274 000	90 588 018,39	109,61 %
26 01 10	Consolidamento del diritto dell'Unione	5.2	1 070 000	1 070 000	1 249 999,94	116,82 %
26 01 11	Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L e C)	5.2	10 672 000	11 805 000	13 106 267,20	122,81 %
26 01 12	Sintesi della legislazione dell'Unione	5.2	533 000	533 000		
26 01 20	Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)	5.2	28 231 000	28 535 000	28 939 371,48	102,51 %
26 01 21	Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO)	5.2	36 817 000	36 721 000	41 442 564,20	112,56 %
26 01 22	Infrastrutture e logistica (Bruxelles)					
26 01 22 01	Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles (OIB)	5.2	70 013 000	69 455 000	73 368 453,73	104,79 %
26 01 22 02	Acquisto o locazione di immobili a Bruxelles	5.2	209 265 000	203 592 000	277 140 338,00	132,44 %
26 01 22 03	Spese relative agli immobili a Bruxelles	5.2	70 350 000	71 229 000	75 818 096,88	107,77 %
26 01 22 04	Spese relative al materiale e al mobilio a Bruxelles	5.2	7 600 000	8 271 000	13 665 763,40	179,81 %
26 01 22 05	Servizi, forniture e altre spese operative a Bruxelles	5.2	8 417 000	9 930 000	14 519 237,69	172,50 %
26 01 22 06	Sorveglianza di immobili a Bruxelles	5.2	32 000 000	32 500 000	37 614 336,93	117,54 %
	<i>Articolo 26 01 22 — Totale parziale</i>		397 645 000	394 977 000	492 126 226,63	123,76 %
26 01 23	Infrastrutture e logistica (Lussemburgo)					
26 01 23 01	Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo (OIL)	5.2	25 041 000	25 191 000	24 425 502,77	97,54 %
26 01 23 02	Acquisto o locazione di immobili a Lussemburgo	5.2	39 332 000	40 091 000	49 717 007,87	126,40 %
26 01 23 03	Spese relative agli immobili a Lussemburgo	5.2	17 138 000	17 481 000	17 460 700,09	101,88 %
26 01 23 04	Spese relative al materiale e al mobilio a Lussemburgo	5.2	1 087 000	1 087 000	969 068,43	89,15 %
26 01 23 05	Servizi, forniture e altre spese operative a Lussemburgo	5.2	1 017 000	1 034 000	1 019 208,12	100,22 %
26 01 23 06	Sorveglianza di immobili a Lussemburgo	5.2	5 862 000	5 640 000	5 999 246,91	102,34 %
	<i>Articolo 26 01 23 — Totale parziale</i>		89 477 000	90 524 000	99 590 734,19	111,30 %
26 01 40	Sicurezza e controlli	5.2	7 900 000	8 044 000	8 939 293,11	113,16 %
26 01 60	Politica e gestione del personale					
26 01 60 01	Servizio medico	5.2	5 472 000	5 554 000	5 898 027,61	107,79 %
26 01 60 02	Spese relative ai concorsi, alla selezione e all'assunzione	5.2	1 520 000	1 620 000	1 208 442,10	79,50 %
26 01 60 04	Cooperazione interistituzionale nel settore sociale	5.2	6 931 000	7 048 000	15 272 549,90	220,35 %
26 01 60 06	Funzionari dell'istituzione temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese pubbliche o private	5.2	250 000	250 000	182 000,00	72,80 %
26 01 60 07	Risarcimento danni	5.2	150 000	150 000	4 350 000,00	2900,00 %

26 01 60 08	Assicurazioni varie	5.2	58 000	58 000	24 500,00	42,24 %
26 01 60 09	Corsi di lingue	5.2	3 424 000	3 524 000	4 226 122,28	123,43 %
	<i>Articolo 26 01 60 — Totale parziale</i>		17 805 000	18 204 000	31 161 641,89	175,02 %
26 01 70	Scuole europee					
26 01 70 01	Ufficio del segretario generale delle scuole europee (Bruxelles)	5.1	7 672 082	7 570 534	7 101 658,00	92,56 %
26 01 70 02	Bruxelles I (Uccle)	5.1	24 282 916	24 097 099	24 485 327,00	100,83 %
26 01 70 03	Bruxelles II (Woluwé)	5.1	23 099 047	23 717 185	23 288 067,00	100,82 %
26 01 70 04	Bruxelles III (Ixelles)	5.1	23 286 120	23 692 379	22 759 039,00	97,74 %
26 01 70 05	Bruxelles IV (Laeken)	5.1	11 584 440	10 617 239	9 512 316,00	82,11 %
26 01 70 11	Lussemburgo I	5.1	19 686 309	20 608 988	24 128 581,00	122,57 %
26 01 70 12	Lussemburgo II	5.1	15 103 027	17 094 433	9 204 874,00	60,95 %
26 01 70 21	Mol (BE)	5.1	5 893 134	6 097 656	6 058 349,00	102,80 %
26 01 70 22	Francoforte sul Meno (DE)	5.1	7 342 392	6 903 749	6 854 139,00	93,35 %
26 01 70 23	Karlsruhe (DE)	5.1	2 705 076	2 785 194	3 054 845,00	112,93 %
26 01 70 24	Monaco (DE)	5.1	522 840	348 531	424 350,00	81,16 %
26 01 70 25	Alicante (ES)	5.1	7 384 791	7 839 695	8 097 123,00	109,65 %
26 01 70 26	Varese (IT)	5.1	10 172 783	10 972 286	9 670 615,00	95,06 %
26 01 70 27	Bergen (NL)	5.1	4 174 942	4 579 641	4 304 020,00	103,09 %
26 01 70 28	Culham (UK)	5.1	4 431 956	4 629 474	5 062 003,00	114,22 %
26 01 70 31	Contributo dell'Unione alle scuole europee di tipo 2	5.1	1 149 780	6 848 000	3 925 738,31	341,43 %
	<i>Articolo 26 01 70 — Totale parziale</i>		168 491 635	178 402 083	167 931 044,31	99,67 %
	Capitolo 26 01 — Totale		979 018 150	988 983 348	1 117 383 793,26	114,13 %

Articolo 26 01 01 — Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Amministrazione della Commissione»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
106 646 115	105 041 573	105 830 144,89

Articolo 26 01 02 — Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Amministrazione della Commissione»

Voce 26 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
5 956 849	5 818 812	6 450 183,87

Voce 26 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
18 063 893	17 986 456	21 745 962,01

Commento

Articolo 26 01 03 — Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Amministrazione della Commissione»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
6 663 658	6 647 424	7 763 870,61

Articolo 26 01 04 — Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Amministrazione della Commissione»

Voce 26 01 04 01 — Spese di supporto per le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
400 000	400 000	518 470,54

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente linea di bilancio, oltre alle altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio *ad hoc*, man mano che i contratti degli uffici di assistenza tecnica giungono a scadenza negli anni a venire.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea devono essere aggiunti i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e il totale degli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 26 03.

Articolo 26 01 09 — Ufficio delle pubblicazioni

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
82 646 000	84 274 000	90 588 018,39

Commento

Ex voce 26 01 09 01

L'importo iscritto corrisponde agli stanziamenti per l'Ufficio delle pubblicazioni ripresi in dettaglio nell'allegato specifico della presente sezione.

Sulla base delle previsioni di contabilità analitica dell'Ufficio delle pubblicazioni, il costo delle prestazioni da esso fornite a ciascuna istituzione è stimato come segue:

Parlamento	7 661 284	9,27%
Consiglio	8 297 658	10,04%
Commissione	46 942 929	56,80%
Corte di giustizia	5 090 994	6,16%
Corte dei conti	1 528 951	1,85%
Comitato economico e sociale europeo	1 132 250	1,37%
Comitato delle regioni	900 841	1,09%
Altri	11 091 093	13,42%
Totale	82 646 000	100,00%

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 4 550 000 EUR.

Basi giuridiche

Decisione 2009/496/CE, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2009, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare gli articoli da 195 a 200.

Articolo 26 01 10 — Consolidamento del diritto dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
1 070 000	1 070 000	1 249 999,94

Commento

Ex voce 26 01 10 01

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative al consolidamento degli atti dell'Unione, nonché alla messa a disposizione del pubblico, in tutte le forme e su tutti i supporti editoriali, degli atti dell'Unione europea consolidati in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 100 EUR.

Basi giuridiche

Conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo del dicembre 1992 (SN/456/92, allegato 3 della parte A, pagina 5).

Dichiarazione relativa alla qualità redazionale della legislazione comunitaria, allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam.

Decisione 2009/496/CE, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2009, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41).

Comunicazioni della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:

- aggiornare e semplificare l'acquis comunitario (COM(2003) 71 def.),
- legiferare con intelligenza nell'Unione europea (COM(2010) 543 def.),
- adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea (COM(2012) 746 final).

Articolo 26 01 11 — Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L e C)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
10 672 000	11 805 000	13 106 267,20

Commento

Ex voce 26 01 11 01

Stanziamiento destinato a far fronte alle spese di pubblicazione in qualsiasi forma — ivi compresa la diffusione, la catalogazione, l'indicizzazione e l'archiviazione — della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 221 000 EUR.

Basi giuridiche

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 297.

Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU L 17 del 6.10.1958, pag. 385/58).

Decisione del Consiglio, del 15 settembre 1958, relativa all'istituzione della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (GU L 17 del 6.10.1958, pag. 390/58).

Decisione 2009/496/CE, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2009, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41).

Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1).

Articolo 26 01 12 — Sintesi della legislazione dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
533 000	533 000	

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la produzione di sintesi online della legislazione dell'Unione (che presentano in forma concisa e facilmente leggibile i principali aspetti della legislazione dell'Unione) e lo sviluppo di progetti connessi.

Ognuna delle altre due istituzioni, vale a dire il Parlamento europeo e il Consiglio, dovrebbe dare il proprio contributo a carico della rispettiva sezione del bilancio generale, nella stessa misura della Commissione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 066 000 EUR.

Basi giuridiche

Attività derivante dai compiti dell'Ufficio delle pubblicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2009/496/CE, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2009, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41).

Atti di riferimento

Risoluzione del Consiglio, del 20 giugno 1994, relativa alla diffusione elettronica del diritto comunitario e dei diritti nazionali di esecuzione e al miglioramento delle condizioni di accesso (GU C 179 dell'1.7.1994, pag. 3).

Comunicazione alla Commissione del 21 dicembre 2007, Comunicare l'Europa attraverso Internet - Coinvolgere i cittadini,

(SEC(2007) 1742).

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 22 ottobre 2008 «Insieme per comunicare l'Europa» (GU C 13 del 20.1.2009, pag. 3).

Decisione 2009/496/CE, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2009, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41).

Articolo 26 01 20 — Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
28 231 000	28 535 000	28 939 371,48

Commento

L'importo iscritto corrisponde agli stanziamenti per l'Ufficio europeo di selezione del personale ripresi in dettaglio nell'allegato specifico della presente sezione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 406 000 EUR.

Basi giuridiche

Decisione 2002/620/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore, del 25 luglio 2002, che istituisce l'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (GU L 197 del 26.7.2002, pag. 53).

Articolo 26 01 21 — Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
36 817 000	36 721 000	41 442 564,20

Commento

L'importo iscritto corrisponde agli stanziamenti per l'Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali ripresi in dettaglio nell'allegato specifico della presente sezione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 7 522 000 EUR.

Basi giuridiche

Decisione 2003/522/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, che istituisce l'ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (GU L 183 del 22.7.2003, pag. 30).

Articolo 26 01 22 — Infrastrutture e logistica (Bruxelles)

Voce 26 01 22 01 — Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles (OIB)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
70 013 000	69 455 000	73 368 453,73

Commento

L'importo iscritto corrisponde agli stanziamenti per l'Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles ripresi in dettaglio nell'allegato specifico della presente sezione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 7 500 000 EUR.

Basi giuridiche

Decisione 2003/523/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, che istituisce l'Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles (GU L 183 del 22.7.2003, pag. 35).

Voce 26 01 22 02 — Acquisto o locazione di immobili a Bruxelles

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
209 265 000	203 592 000	277 140 338,00

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

- le locazioni e i canoni enfiteutici relativi agli immobili o alle parti occupate nonché l'affitto di sale per conferenze, magazzini, autorimesse e parcheggi,
- le spese di acquisto e di locazione-acquisto di edifici,
- la costruzione di immobili.

Le spese corrispondenti previste per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti su varie voci dell'articolo 01 05 dei titoli interessati.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

Le entrate provenienti dai contributi degli Stati EFTA alle spese generali dell'Unione, a titolo degli articoli 76 e 82 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee interessate, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. L'importo di queste entrate è stimato a 415 311 EUR.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 4 930 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 26 01 22 03 — Spese relative agli immobili a Bruxelles

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
70 350 000	71 229 000	75 818 096,88

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

- il pagamento dei premi delle polizze stipulate con le compagnie d'assicurazione per gli immobili o per le relative parti occupate dall'istituzione,
- le spese per l'acqua e il gas, l'elettricità e il riscaldamento,

- le spese di manutenzione, calcolate in base ai contratti in corso, dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli impianti d'aria condizionata ecc.; le spese dovute a lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i laboratori di manutenzione (prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni -prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole- ottenute da ciascuna di esse per contratti analoghi),
- le spese per il trattamento differenziato, il deposito e l'evacuazione dei rifiuti,
- l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici e altri interventi specializzati in materia di serrature, elettricità, sanitari, imbiancatura, pavimenti ecc., nonché le spese connesse con le modifiche degli impianti di collegamento in rete associati all'immobile secondo la destinazione, oltre alle spese per il materiale necessario a detti lavori (prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni -prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole- ottenute da ciascuna di esse per contratti analoghi),
- le spese relative all'igiene e alla protezione delle persone sul luogo di lavoro, in particolare l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari membri della squadra di primo intervento, nonché le spese connesse con i controlli obbligatori (prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni -prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole- ottenute da ciascuna di esse per contratti analoghi),
- le spese relative alla realizzazione dell'audit di accessibilità agli edifici per le persone con disabilità e/o a mobilità ridotta e agli interventi che si renderanno necessari per rendere gli immobili pienamente accessibili, secondo le risultanze dell'audit,
- le spese per le perizie giudiziarie, finanziarie e tecniche preliminari all'acquisto, all'affitto o alla costruzione di immobili,
- le altre spese in materia di immobili, in particolare le spese di gestione per gli edifici in multilocazione, le spese relative agli inventari dei locali, le tasse che costituiscono la remunerazione di servizi di utilità generale (tasse per la nettezza urbana, raccolta delle immondizie ecc.),
- le spese di assistenza tecnica connesse con i lavori di sistemazione di una certa entità.

Le spese corrispondenti previste per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti su varie voci dell'articolo 01 05 dei titoli interessati.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

Le entrate provenienti dai contributi degli Stati EFTA alle spese generali dell'Unione, a titolo degli articoli 76 e 82 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee interessate, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. L'importo di queste entrate è stimato a 139 618 EUR.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 9 011 000 EUR.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Decisione del Mediatore europeo del 4 luglio 2007 nel quadro dell'indagine di iniziativa OI/3/2003/JMA relativa alla Commissione europea.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 26 01 22 04 — Spese relative al materiale e al mobilio a Bruxelles

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
7 600 000	8 271 000	13 665 763,40

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

- l'acquisto, il noleggio o il leasing, la manutenzione, la riparazione, l'installazione e il rinnovo di materiali e attrezzature tecniche, in particolare:
 - di materiale (comprese le fotocopiatrici) per la produzione, la riproduzione e l'archiviazione di pubblicazioni e documenti, in qualsiasi formato (supporto cartaceo o elettronico),
 - di materiale audiovisivo, di biblioteca e d'interpretazione (cabine, cuffie, scatole di derivazione per impianti di interpretazione simultanea ecc.),
 - di materiale per mense e ristoranti,
 - di utensili vari per i laboratori di manutenzione degli edifici,
 - delle attrezzature necessarie ai funzionari con disabilità,
 - gli studi, la documentazione e la formazione relativi a tali attrezzature (prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni -prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole- ottenute da ciascuna di esse per contratti analoghi),
- l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione dei mezzi di trasporto, in particolare:
 - l'acquisto di mezzi di trasporto, fra cui almeno un veicolo adatto al trasporto di persone a mobilità ridotta,
 - il rinnovo degli autoveicoli che, nel corso dell'esercizio, avranno raggiunto un elevato chilometraggio che ne giustifica la sostituzione,
 - le spese per il noleggio di breve o lunga durata di autovetture quando le necessità superano le capacità del parco autoveicoli o quando quest'ultimo non è conforme alle esigenze dei passeggeri a mobilità ridotta,
 - le spese di manutenzione, di riparazione e di assicurazione dei veicoli di servizio (acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici, camere d'aria, forniture varie, pezzi di ricambio, utensileria ecc.),
 - le assicurazioni varie (in particolare responsabilità civile e furto) e le spese di assicurazione di cui all'articolo 84 del regolamento finanziario,
- l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mobilio, in particolare:
 - l'acquisto di mobili per ufficio e di mobili speciali come mobili ergonomici, scaffalature per gli archivi ecc.,
 - la sostituzione di mobilio vetusto e fuori uso,
 - la fornitura di materiali speciali per biblioteche (schedari, scaffalature, mobili per cataloghi ecc.),
 - l'affitto di mobili,
 - le spese di manutenzione e riparazione del mobilio (prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni -prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole- ottenute da ciascuna di esse per contratti analoghi),
- le spese per le attrezzature da lavoro, in particolare:
 - l'acquisto di uniformi per uscieri e autisti,
 - l'acquisto e la pulizia di indumenti da lavoro per il personale dei laboratori e gli addetti a lavori per i quali si rende necessaria una protezione contro le intemperie e il freddo, le usure anormali e le macchie,
 - l'acquisto o il rimborso di qualsiasi attrezzatura che potrebbe risultare necessaria nel quadro dell'applicazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE e 90/270/CEE,
- l'acquisto di titoli di trasporto (biglietto di corsa semplice e «business pass»), l'accesso gratuito a linee dei trasporti pubblici per agevolare la mobilità tra edifici della Commissione o tra questi ed edifici pubblici (ad esempio aeroporti), le biciclette di servizio

e ogni altro mezzo che promuova l'utilizzo dei trasporti pubblici e la mobilità del personale della Commissione, ad eccezione dei veicoli di servizio,

— le spese per l'acquisto delle materie prime nell'ambito della struttura protocollare di ristorazione.

Le spese corrispondenti previste per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti su varie voci dell'articolo 01 05 dei titoli interessati.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 520 000 EUR.

La creazione di uno stanziamento specifico per il rimborso degli abbonamenti ai trasporti pubblici costituisce una misura modesta ma fondamentale a conferma dell'impegno preso dalle istituzioni dell'Unione in vista della riduzione delle loro emissioni di CO₂, in linea con la loro politica relativa al sistema di ecogestione e audit (EMAS) e con gli obiettivi stabiliti in materia di cambiamento climatico.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1).

Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 26 01 22 05 — Servizi, forniture e altre spese operative a Bruxelles

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
8 417 000	9 930 000	14 519 237,69

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

- spese di trasloco e di raggruppamento dei servizi e le spese di manutenzione (ricevimento, magazzinaggio e sistemazione) del materiale, del mobilio e delle forniture per ufficio,
- spese di affrancatura e di spedizione della corrispondenza ordinaria, delle relazioni e pubblicazioni, spese di spedizione di pacchi e altro, per via aerea, marittima e per ferrovia, nonché spese per la posta interna della Commissione,
- spese relative alle prestazioni di servizi nell'ambito della struttura protocollare di ristorazione,
- spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per laboratori di riproduzione, nonché taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno.

Le spese corrispondenti previste per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti su varie voci dell'articolo 01 05 dei titoli interessati.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 2 890 000 EUR.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 26 01 22 06 — Sorveglianza di immobili a Bruxelles

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
32 000 000	32 500 000	37 614 336,93

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative ai servizi di custodia, sorveglianza, controllo dell'accesso e altri servizi connessi negli immobili occupati dalla Commissione (prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni -prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole- ottenute da ciascuna di esse per contratti analoghi).

Le spese corrispondenti previste per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti su varie voci dell'articolo 01 05 dei titoli interessati.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 2 156 780 EUR.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 26 01 23 — Infrastrutture e logistica (Lussemburgo)

Voce 26 01 23 01 — Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo (OIL)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
25 041 000	25 191 000	24 425 502,77

Commento

L'importo iscritto corrisponde agli stanziamenti per l'Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo ripresi in dettaglio nell'allegato specifico della presente sezione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 3 990 000 EUR.

Basi giuridiche

Decisione 2003/524/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, che istituisce l'ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo (GU L 183 del 22.7.2003, pag. 40).

Voce 26 01 23 02 — Acquisto o locazione di immobili a Lussemburgo

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
39 332 000	40 091 000	49 717 007,87

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

- le locazioni e i canoni enfiteutici relativi agli immobili o alle parti occupate nonché l'affitto di sale per conferenze, magazzini, autorimesse e parcheggi,
- le spese di acquisto e di locazione-acquisto di edifici,
- la costruzione di immobili.

Le spese corrispondenti previste per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti su varie voci dell'articolo 01 05 dei titoli interessati.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

Le entrate provenienti dai contributi degli Stati EFTA alle spese generali dell'Unione, a titolo degli articoli 76 e 82 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee interessate, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. L'importo di queste entrate è stimato a 78 059 EUR.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 3 892 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 26 01 23 03 — Spese relative agli immobili a Lussemburgo

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
17 138 000	17 481 000	17 460 700,09

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

- il pagamento dei premi delle polizze stipulate con le compagnie d'assicurazione per gli immobili o per le relative parti occupate dall'istituzione,
- le spese per l'acqua e il gas, l'elettricità e il riscaldamento,
- le spese di manutenzione, calcolate in base ai contratti in corso, dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli impianti d'aria condizionata ecc.; le spese dovute a lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i laboratori di manutenzione (prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare

le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni -prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole- ottenute da ciascuna di esse per contratti analoghi),

- le spese per il trattamento selettivo, il deposito e l'evacuazione dei rifiuti,
- l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici e altri interventi specializzati in materia di serrature, elettricità, sanitari, imbiancatura, pavimenti ecc., nonché le spese connesse con le modifiche degli impianti di collegamento in rete associati all'immobile secondo la destinazione, oltre alle spese per il materiale necessario a detti lavori (prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni -prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole- ottenute da ciascuna di esse per contratti analoghi),
- le spese relative all'igiene e alla sicurezza delle persone sul luogo di lavoro, come l'acquisto, l'affitto e la manutenzione degli impianti antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari della squadra di primo intervento, le formazioni nonché le spese connesse con i controlli obbligatori (prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) ottenute da ciascuna di esse per contratti analoghi),
- le spese relative alla realizzazione dell'audit di accessibilità agli edifici per le persone con disabilità e/o a mobilità ridotta e agli interventi che si renderanno necessari per rendere gli immobili pienamente accessibili, secondo le risultanze dell'audit,
- le spese per le perizie giudiziarie, finanziarie e tecniche preliminari all'acquisto, all'affitto o alla costruzione di immobili,
- le altre spese in materia di immobili, in particolare le spese di gestione per gli edifici in multilocazione, le spese relative agli inventari dei locali, le tasse che costituiscono la remunerazione di servizi di utilità generale (tasse per la nettezza urbana, raccolta delle immondizie ecc.),
- le spese di assistenza tecnica connesse con i lavori di sistemazione di una certa entità.

Le spese corrispondenti previste per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti su varie voci dell'articolo 01 05 dei titoli interessati.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

Le entrate provenienti dai contributi degli Stati EFTA alle spese generali dell'Unione, a titolo degli articoli 76 e 82 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee interessate, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. L'importo di queste entrate è stimato a 34 012 EUR.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 245 000 EUR.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Decisione del Mediatore europeo, del 4 luglio 2007, nel quadro dell'indagine di iniziativa OI/3/2003/JMA relativa alla Commissione europea.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 26 01 23 04 — Spese relative al materiale e al mobilio a Lussemburgo

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
1 087 000	1 087 000	969 068,43

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

- l'acquisto, il noleggio o il leasing, la manutenzione, la riparazione, l'installazione e il rinnovo di materiali e attrezzature tecniche, in particolare:
 - di materiale (comprese le fotocopiatrici) per la produzione, la riproduzione e l'archiviazione di pubblicazioni e documenti, in qualsiasi formato (supporto cartaceo o elettronico),
 - di materiale audiovisivo, di biblioteca e d'interpretazione (cabine, cuffie, scatole di derivazione per impianti di interpretazione simultanea ecc.),
 - di materiale per mense e ristoranti,
 - di utensili vari per i laboratori di manutenzione degli edifici,
 - delle attrezzature necessarie ai funzionari con disabilità,
 - gli studi, la documentazione e la formazione relativi a tali attrezzature (prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni -prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole- ottenute da ciascuna di esse per contratti analoghi),
- l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione dei mezzi di trasporto, in particolare:
 - l'acquisto di mezzi di trasporto, fra cui almeno un veicolo adatto al trasporto di persone a mobilità ridotta,
 - il rinnovo degli autoveicoli che, nel corso dell'esercizio, avranno raggiunto un elevato chilometraggio che ne giustifica la sostituzione,
 - le spese per il noleggio di breve o lunga durata di autovetture quando le necessità superano le capacità del parco autoveicoli o quando quest'ultimo non è conforme alle esigenze dei passeggeri a mobilità ridotta,
 - le spese di manutenzione, di riparazione e di assicurazione dei veicoli di servizio (acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici, camere d'aria, forniture varie, pezzi di ricambio, utensileria ecc.),
 - le assicurazioni varie (in particolare responsabilità civile e furto) e le spese di assicurazione di cui all'articolo 84 del regolamento finanziario,
- l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mobilio, in particolare:
 - l'acquisto di mobili per ufficio e di mobili speciali come mobili ergonomici, scaffalature per gli archivi ecc.,
 - la sostituzione di mobilio vetusto e fuori uso,
 - la fornitura di materiali speciali per biblioteche (schedari, scaffalature, mobili per cataloghi ecc.),
 - l'affitto di mobili,
 - le spese di manutenzione e riparazione del mobilio (prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni -prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole- ottenute da ciascuna di esse per contratti analoghi),
- le spese per le attrezzature da lavoro, in particolare:
 - l'acquisto di uniformi per uscieri e autisti,
 - l'acquisto e la pulizia di indumenti da lavoro per il personale dei laboratori e gli addetti a lavori per i quali si rende necessaria una protezione contro le intemperie e il freddo, le usure anormali e le macchie,
 - l'acquisto o il rimborso di qualsiasi attrezzatura che potrebbe risultare necessaria nel quadro dell'applicazione delle direttive 89/391/CEE e 90/270/CEE.

Le spese corrispondenti previste per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti su varie voci dell'articolo 01 05 dei titoli interessati.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 29 000 EUR.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1).

Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 26 01 23 05 — Servizi, forniture e altre spese operative a Lussemburgo

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
1 017 000	1 034 000	1 019 208,12

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

- le spese di trasloco e di raggruppamento dei servizi e le spese di manutenzione (ricevimento, magazzinaggio e sistemazione) del materiale, del mobilio e delle forniture per ufficio,
- spese di affrancatura e di spedizione della corrispondenza ordinaria, delle relazioni e pubblicazioni, spese di spedizione di pacchi e altro, per via aerea, marittima e per ferrovia, nonché spese per la posta interna della Commissione,
- spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per laboratori di riproduzione, nonché taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno.

Le spese corrispondenti previste per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti su varie voci dell'articolo 01 05 dei titoli interessati.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 72 000 EUR.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 26 01 23 06 — Sorveglianza di immobili a Lussemburgo

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
5 862 000	5 640 000	5 999 246,91

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

- le spese relative alla sicurezza fisica e materiale delle persone e dei beni, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, i contratti di manutenzione degli impianti di sicurezza, le formazioni e l'acquisto di piccolo materiale (prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni -prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole- ottenute da ciascuna di esse per contratti analoghi),
- le spese relative all'igiene e alla sicurezza delle persone sul luogo di lavoro, come l'acquisto, l'affitto e la manutenzione degli impianti antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari della squadra di primo intervento, le formazioni nonché le spese connesse ai controlli obbligatori (prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni -prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole- ottenute da ciascuna di esse per acquisti analoghi).

Le spese corrispondenti previste per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti su varie voci dell'articolo 01 05 dei titoli interessati.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 26 01 40 — Sicurezza e controlli

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
7 900 000	8 044 000	8 939 293,11

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative a:

- la sicurezza fisica e materiale delle persone e dei beni, in particolare l'acquisto, il noleggio o il leasing, la manutenzione, la riparazione, l'installazione e il rinnovo di materiali e attrezzature tecniche di sicurezza,
- le spese relative all'igiene e alla protezione delle persone sul luogo di lavoro, in particolare le spese relative ai controlli legali (controlli degli impianti tecnici degli immobili, coordinatore della sicurezza e controlli sanitari sugli alimenti), l'acquisto, l'affitto e la manutenzione del materiale antincendio, le spese di formazione e di equipaggiamento dei funzionari membri e caposquadra delle squadre di primo intervento, la cui presenza negli immobili è obbligatoria per legge.

Prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni europee circa le condizioni (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) ottenute da ciascuna di esse per contratti analoghi.

Le spese corrispondenti previste per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti su varie voci dell'articolo 01 05 dei titoli

interessati.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 620 000 EUR.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 26 01 60 — Politica e gestione del personale

Voce 26 01 60 01 — Servizio medico

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
5 472 000	5 554 000	5 898 027,61

Commento

Ex voce 26 01 50 01

Stanziamento destinato a coprire:

- le spese relative alle visite mediche annuali e per l'assunzione, al materiale e ai prodotti farmaceutici, agli strumenti di lavoro e al materiale speciale ritenuti necessari, nonché le spese di funzionamento della commissione d'invalidità,
- le spese per il personale medico, paramedico e psicosociale con contratto di diritto locale o di sostituzione occasionale, nonché le spese relative a prestazioni esterne di specialisti medici ritenute necessarie dai medici di fiducia,
- le spese relative alle visite mediche per l'assunzione degli assistenti delle colonie diurne,
- il costo del controllo fisico, nel quadro della protezione sanitaria, degli agenti esposti a radiazioni.
- l'acquisto o il rimborso di materiali nell'ambito dell'applicazione delle direttive 89/391/CEE e 90/270/CEE.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 110 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare il capitolo III.

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Leggi nazionali relative alle norme di base.

Voce 26 01 60 02 — Spese relative ai concorsi, alla selezione e all'assunzione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
1 520 000	1 620 000	1 208 442,10

Commento

Ex voce 26 01 50 02

Stanziamenti destinati a coprire:

- le spese di assunzione e di selezione di dirigenti,
- le spese di convocazione di candidati idonei per colloqui in vista dell'assunzione,
- le spese di convocazione di funzionari e agenti in delegazione che partecipano a concorsi e selezioni,
- le spese di organizzazione dei concorsi e delle selezioni di cui all'articolo 3 della decisione 2002/620/CE.

In casi debitamente motivati da esigenze di servizio e previa consultazione dell'Ufficio europeo di selezione del personale, questi stanziamenti possono essere utilizzati per l'organizzazione di concorsi da parte dell'istituzione stessa.

Lo stanziamento di questa linea non copre le spese corrispondenti per il personale le cui spese sono coperte dagli stanziamenti iscritti ai capitoli 01 04 e 01 05 dei diversi titoli.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 61 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Decisione 2002/620/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore, del 25 luglio 2002, che istituisce l'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (GU L 197 del 26.7.2002, pag. 53).

Decisione 2002/621/CE dei segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del cancelliere della Corte di giustizia, dei segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del rappresentante del Mediatore, del 25 luglio 2002, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (GU L 197 del 26.7.2002, pag. 56).

Voce 26 01 60 04 — Cooperazione interistituzionale nel settore sociale

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
6 931 000	7 048 000	15 272 549,90

Commento

Ex voce 26 01 50 04

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese relative alla realizzazione e allo sviluppo del sito intranet della Commissione (*IntraComm*), nonché alla pubblicazione del settimanale *Commission en direct*,
- altre spese di comunicazione e informazione interna, comprese le campagne promozionali,
- il ricorso a personale provvisorio per il doposcuola, i centri di vacanza e le colonie diurne organizzati dai servizi della Commissione,

- i lavori di riproduzione da affidare all'esterno nella misura in cui non possono essere eseguiti dai servizi della Commissione,
- le spese generate da contratti di diritto privato conclusi con le persone che sostituiscono le puericultrici e le infermiere di ruolo dei nidi d'infanzia,
- una parte delle spese d'animazione del foyer, le azioni di animazione culturale, le sovvenzioni ai circoli del personale, nonché la gestione e l'attrezzatura complementare degli impianti sportivi,
- le iniziative intese a promuovere i rapporti sociali tra agenti di diversa nazionalità e l'integrazione degli agenti e delle loro famiglie nonché progetti di prevenzione rispondenti alle esigenze del personale in servizio e delle loro famiglie,
- una partecipazione alle spese sostenute dai membri del personale per attività quali assistenza familiare, assistenza giuridica, colonie diurne, corsi di formazione linguistica e culturale,
- le spese di accoglienza dei nuovi funzionari e agenti e delle loro famiglie nonché le spese di assistenza immobiliare a favore del personale,
- sussidi che possono essere concessi a un funzionario, a un ex funzionario e agli aventi diritto di un funzionario deceduto, che si trovino in una situazione particolarmente difficile,
- talune spese relative ai centri per l'infanzia e ad altri asili e nidi d'infanzia; le entrate relative al contributo delle famiglie possono dare luogo a reimpiego,
- le spese relative ad azioni di riconoscenza nei confronti dei funzionari, in particolare il costo delle medaglie per i funzionari che hanno raggiunto venti anni di servizio e il regalo in occasione del pensionamento,
- i versamenti specifici a favore dei beneficiari e aventi diritto a una pensione dell'Unione nonché di eventuali superstiti a loro carico che si trovino in una situazione particolarmente difficile,
- il finanziamento di progetti di prevenzione rispondenti ai bisogni specifici degli ex funzionari nei diversi Stati membri nonché il contributo alle associazioni degli ex funzionari.

Le spese corrispondenti previste per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti su varie voci dell'articolo 01 05 dei titoli interessati.

Nel quadro di una politica a favore delle seguenti persone con disabilità:

- i funzionari e altri agenti in servizio,
- coniugi dei funzionari e degli agenti temporanei in servizio,
- tutti i figli a carico ai sensi dello statuto dei funzionari dell'Unione europea,

lo stanziamento copre, entro i limiti delle possibilità di bilancio e dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, il rimborso delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente comprovate.

Esso è altresì destinato a coprire in parte le spese per l'istruzione di bambini che, per motivi pedagogici imperiosi, non sono o non sono più ammessi nelle scuole europee o che, per ragioni relative alla sede di servizio del padre o della madre, che sono funzionari (uffici esterni), non possono seguire le lezioni in una scuola europea.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 4 656 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Voce 26 01 60 06 — Funzionari dell'istituzione temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese pubbliche o private

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
250 000	250 000	182 000,00

Commento

Ex voce 26 01 50 06

Stanziamiento destinato a coprire le spese supplementari derivanti dalla messa a disposizione dei funzionari dell'Unione, che corrispondono al pagamento delle indennità e al rimborso delle spese cui i funzionari hanno diritto in virtù della loro messa a disposizione.

Esso è altresì destinato a coprire le spese relative a corsi di formazione specifici presso amministrazioni o organismi degli Stati membri o di paesi terzi.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Voce 26 01 60 07 — Risarcimento danni

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamiento 2013	Esecuzione 2012
150 000	150 000	4 350 000,00

Commento

Ex voce 26 01 50 07

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese per risarcimento danni che la Commissione potrebbe essere costretta a pagare, nonché quelle derivanti dalla sua responsabilità civile e riguardanti questioni del personale o del funzionamento amministrativo dell'istituzione,
- le spese relative ai casi in cui, per ragioni di equità, è opportuno riconoscere un indennizzo.

Voce 26 01 60 08 — Assicurazioni varie

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamiento 2013	Esecuzione 2012
58 000	58 000	24 500,00

Commento

Ex voce 26 01 50 08

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative in particolare alla responsabilità civile d'impresa e altri contratti gestiti dall'Ufficio di gestione e di liquidazione dei diritti individuali, per la Commissione, le agenzie, il Centro comune di ricerca, le delegazioni e uffici di rappresentanza, la ricerca indiretta.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 26 01 60 09 — Corsi di lingue

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamiento 2013	Esecuzione 2012
3 424 000	3 524 000	4 226 122,28

Commento

Ex voce 26 01 50 09

Stanziamento destinato a coprire:

- i costi relativi all'organizzazione di corsi di lingua per i funzionari e altri agenti,
- i costi relativi all'organizzazione di corsi di lingua per i coniugi dei funzionari e altri agenti, nell'ambito della politica di integrazione,
- l'acquisto di materiale e documentazione,
- la consulenza di esperti.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 600 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Articolo 26 01 70 — Scuole europee

Voce 26 01 70 01 — Ufficio del segretario generale delle scuole europee (Bruxelles)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
7 672 082	7 570 534	7 101 658,00

Commento

Ex voce 26 01 51 01

Stanziamento destinato a contribuire al finanziamento dell'Ufficio del segretario generale delle scuole europee (Bruxelles).

Le scuole europee devono rispettare i principi di non-discriminazione e pari opportunità.

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

Voce 26 01 70 02 — Bruxelles I (Uccle)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
24 282 916	24 097 099	24 485 327,00

Commento

Ex voce 26 01 51 02

Stanziamento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Bruxelles-Uccle (Bruxelles I).

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

Voce 26 01 70 03 — Bruxelles II (Woluwé)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
23 099 047	23 717 185	23 288 067,00

Commento

Ex voce 26 01 51 03

Stanziamiento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Bruxelles- Woluwé (Bruxelles II).

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

Voce 26 01 70 04 — Bruxelles III (Ixelles)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
23 286 120	23 692 379	22 759 039,00

Commento

Ex voce 26 01 51 04

Stanziamiento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Bruxelles-Ixelles (Bruxelles III).

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

Voce 26 01 70 05 — Bruxelles IV (Laeken)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
11 584 440	10 617 239	9 512 316,00

Commento

Ex voce 26 01 51 05

Stanziamiento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Bruxelles-Laeken (Bruxelles IV).

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

Voce 26 01 70 11 — Lussemburgo I

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
19 686 309	20 608 988	24 128 581,00

Commento

Ex voce 26 01 51 11

Stanziamiento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Lussemburgo I.

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

Voce 26 01 70 12 — Lussemburgo II

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
15 103 027	17 094 433	9 204 874,00

Commento

Ex voce 26 01 51 12

Stanziamiento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Lussemburgo II.

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

Voce 26 01 70 21 — Mol (BE)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
5 893 134	6 097 656	6 058 349,00

Commento

Ex voce 26 01 51 21

Stanziamiento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Mol.

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

Voce 26 01 70 22 — Francoforte sul Meno (DE)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
7 342 392	6 903 749	6 854 139,00

Commento

Ex voce 26 01 51 22

Stanziamiento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Francoforte sul Meno.

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

Voce 26 01 70 23 — Karlsruhe (DE)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
2 705 076	2 785 194	3 054 845,00

Commento

Ex voce 26 01 51 23

Stanziamiento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Karlsruhe.

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

Voce 26 01 70 24 — Monaco (DE)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamiento 2013	Esecuzione 2012
522 840	348 531	424 350,00

Commento

Ex voce 26 01 51 24

Stanziamiento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Monaco.

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

Voce 26 01 70 25 — Alicante (ES)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamiento 2013	Esecuzione 2012
7 384 791	7 839 695	8 097 123,00

Commento

Ex voce 26 01 51 25

Stanziamiento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Alicante.

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

Voce 26 01 70 26 — Varese (IT)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamiento 2013	Esecuzione 2012
10 172 783	10 972 286	9 670 615,00

Commento

Ex voce 26 01 51 26

Stanziamiento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Varese.

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

Voce 26 01 70 27 — Bergen (NL)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
4 174 942	4 579 641	4 304 020,00

Commento

Ex voce 26 01 51 27

Stanziamiento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Bergen.

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

Voce 26 01 70 28 — Culham (UK)

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
4 431 956	4 629 474	5 062 003,00

Commento

Ex voce 26 01 51 28

Stanziamiento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Culham.

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

Voce 26 01 70 31 — Contributo dell'Unione alle scuole europee di tipo 2

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
1 149 780	6 848 000	3 925 738,31

Commento

Ex voce 26 01 51 31

Questo stanziamento è destinato a coprire il contributo della Commissione alle scuole europee di tipo 2 accreditate dal Consiglio superiore delle scuole europee e che hanno firmato l'accordo finanziario con la Commissione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettere da a) a j), del regolamento finanziario è stimato a 2 664 000 EUR.

Atti di riferimento

Decisione C(2009) 7719 della Commissione, del 14 ottobre 2009, e decisione C(2010) 7993 della Commissione, dell'8 dicembre 2010.

CAPITOLO 26 02 — REALIZZAZIONI MULTIMEDIALI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012		Pagame nti 2012/20 14
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
26 02	Realizzazioni multimediali								
26 02 01	Procedure di aggiudicazione e di pubblicazione degli appalti pubblici di forniture, di lavori e di servizi	1.1	10 890 000	10 820 000	14 738 200	12 849 449	13 615 201,67	15 646 527,79	144,61 %
	Capitolo 26 02 — Totale		10 890 000	10 820 000	14 738 200	12 849 449	13 615 201,67	15 646 527,79	144,61 %

Articolo 26 02 01 — Procedure di aggiudicazione e di pubblicazione degli appalti pubblici di forniture, di lavori e di servizi

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
10 890 000	10 820 000	14 738 200	12 849 449	13 615 201,67	15 646 527,79

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative:

- alla raccolta, all'elaborazione, alla pubblicazione e alla diffusione dei bandi d'appalto pubblici dell'Unione e dei paesi terzi su vari supporti nonché al loro inserimento tra i servizi di eProcurement offerti dalle istituzioni alle imprese e alle autorità aggiudicatrici; sono compresi i costi di traduzione dei bandi d'appalto pubblicati dalle istituzioni,
- alla promozione e all'utilizzazione delle nuove tecniche di raccolta e diffusione per via elettronica dei bandi d'appalto pubblici,
- allo sviluppo e all'utilizzazione di servizi di eProcurement per le fasi di aggiudicazione degli appalti.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 45 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU L 17 del 6.10.1958, pag. 385/58).

Decisione del Consiglio, del 15 settembre 1958, relativa all'istituzione della «Gazzetta ufficiale delle Comunità europee» (GU L 17 del 6.10.1958, pag. 419/58).

Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) (GU L 199 del 31.7.1985, pag. 1).

Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33).

Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14).

Decisione 94/1/CECA, CE del Consiglio e della Commissione, del 13 dicembre 1993, relativa alla conclusione dell'accordo sullo Spazio economico europeo tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione elvetica (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1).

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di

sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1). Modificata dalla sentenza della Corte del 10 marzo 1998, causa C-122/95, (Raccolta 1998, pag. I-973).

Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1).

Decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1), in particolare l'accordo relativo agli appalti pubblici.

Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) (GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1).

Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1).

Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

Decisione 2005/15/CE della Commissione, del 7 gennaio 2005, relativa alle modalità d'applicazione della procedura di cui all'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali [notificata con il numero C(2004) 5769] (GU L 7 dell'11.1.2005, pag. 7).

Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).

Decisione 2007/497/CE della Banca centrale europea, del 3 luglio 2007, recante la disciplina sugli appalti (BCE/2007/5) (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 34).

Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

Regolamento (CE) n. 1177/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti (GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 64).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 della Commissione, del 19 agosto 2011, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento (CE) n. 1564/2005 (GU L 222 del 27.8.2011, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti (GU L 319 del 2.12.2011, pag. 43).

CAPITOLO 26 03 — SERVIZI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ALLE IMPRESE E AI CITTADINI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012		Pagamenti 2012/2014
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
26 03	Servizi alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini								
26 03 01	Reti per lo scambio di dati tra amministrazioni								
26 03 01 01	Soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA)	1.1	23 700 000	15 000 000	25 700 000	20 872 610	26 337 754,81	21 557 679,31	143,72 %
26 03 01 02	Completamento dei programmi IDA e IDABC	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	499 995,92	
	<i>Articolo 26 03 01 — Totale parziale</i>		23 700 000	15 000 000	25 700 000	20 872 610	26 337 754,81	22 057 675,23	147,05 %
26 03 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
26 03 77 01	Progetto pilota — Erasmus pubblica amministrazione	5.2	p.m.	300 000	600 000	600 000	600 000,00	261 510,24	87,17 %
	<i>Articolo 26 03 77 — Totale parziale</i>		p.m.	300 000	600 000	600 000	600 000,00	261 510,24	87,17 %
	Capitolo 26 03 — Totale		23 700 000	15 300 000	26 300 000	21 472 610	26 937 754,81	22 319 185,47	145,88 %

Commento

Articolo 26 03 01 — Reti per lo scambio di dati tra amministrazioni

Voce 26 03 01 01 — Soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
23 700 000	15 000 000	25 700 000	20 872 610	26 337 754,81	21 557 679,31

Commento

Il 29 settembre 2008 la Commissione ha adottato una proposta relativa ad un programma sulle «Soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee», successore del programma IDABC, che è terminato nel dicembre 2009.

Il programma ISA mira a giungere a un'interazione elettronica transfrontaliera e transettoriale efficace ed efficiente tra le amministrazioni pubbliche europee e quindi favorire l'erogazione di servizi pubblici elettronici.

Per farlo, il programma ISA deve contribuire a creare il relativo contesto organizzativo, finanziario e operativo, mettendo a disposizione quadri e servizi comuni e strumenti generici e svolgendo un'opera di sensibilizzazione in merito agli aspetti della legislazione dell'Unione relativi alle TIC.

Il programma ISA contribuirà quindi al rafforzamento e all'applicazione delle politiche e delle normative dell'Unione.

Il programma è attuato in stretta collaborazione e nel quadro di un coordinamento con gli Stati membri e i vari settori, tramite studi, progetti e misure di accompagnamento.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea devono essere aggiunti i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di

stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) (GU L 260 del 3.10.2009, pag. 20).

Decisione 2004/387/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC) (GU L 181 del 18.5.2004, pag. 25).

Voce 26 03 01 02 — Completamento dei programmi IDA e IDABC

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	499 995,92

Commento

Voce destinata a coprire i pagamenti relativi a impegni non ancora liquidati di esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea devono essere aggiunti i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione 2004/387/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC) (GU L 181 del 18.5.2004, pag. 25).

Articolo 26 03 77 — Progetti pilota e azioni preparatorie

Voce 26 03 77 01 — Progetto pilota — Erasmus pubblica amministrazione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	300 000	600 000	600 000	600 000,00	261 510,24

Commento

Ex articolo 26 03 03

Stanziamiento destinato a coprire impegni non ancora liquidati di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

TITOLO 27 — BILANCIO

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
27 01	Spese amministrative del settore «Bilancio»	5	68 865 645	68 865 645	67 450 570	67 450 570	60 330 542,56	60 330 542,56
27 02	Esecuzione, controllo e scarico del bilancio		28 600 000	28 600 000	75 000 000	75 000 000	0,—	0,—
	Titolo 27 — Totale		97 465 645	97 465 645	142 450 570	142 450 570	60 330 542,56	60 330 542,56

CAPITOLO 27 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «BILANCIO»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
27 01	Spese amministrative del settore «Bilancio»					
27 01 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Bilancio»	5.2	42 140 747	41 572 649	41 810 953,15	99,22 %
27 01 02	Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Bilancio»					
27 01 02 01	Personale esterno della direzione generale del Bilancio	5.2	4 379 046	4 334 110	5 500 252,20	125,60 %
27 01 02 09	Personale esterno – Gestione non decentrata	5.2	4 980 299	4 386 126	0,—	
27 01 02 11	Altre spese di gestione della direzione generale del Bilancio	5.2	7 023 008	7 906 099	9 164 183,41	130,49 %
27 01 02 19	Altre spese di gestione — Gestione non decentrata	5.2	7 079 430	5 950 713	0,—	
	<i>Articolo 27 01 02 — Totale parziale</i>		23 461 783	22 577 048	14 664 435,61	62,50 %
27 01 03	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Bilancio»	5.2	2 633 115	2 630 873	3 067 258,44	116,49 %
27 01 07	Spese di supporto per le attività del settore «Bilancio»	5.2	150 000	150 000	194 805,00	129,87 %
27 01 11	Spese eccezionali in situazioni di crisi	5.2	p.m.	p.m.		
27 01 12	Contabilità					
27 01 12 01	Oneri finanziari	5.2	350 000	390 000	419 767,00	119,93 %
27 01 12 02	Contabilizzazione in bilancio di spese sostenute in relazione alla gestione di tesoreria	5.2	p.m.	p.m.	38 288,46	
27 01 12 03	Acquisto di informazioni finanziarie sulla solvibilità dei beneficiari dei fondi del bilancio generale dell'Unione e dei debitori della Commissione	5.2	130 000	130 000	135 034,90	103,87 %
	<i>Articolo 27 01 12 — Totale parziale</i>		480 000	520 000	593 090,36	123,56 %
	Capitolo 27 01 — Totale		68 865 645	67 450 570	60 330 542,56	87,61 %

Articolo 27 01 01 — Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Bilancio»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
42 140 747	41 572 649	41 810 953,15

Articolo 27 01 02 — Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Bilancio»

Voce 27 01 02 01 — Personale esterno della direzione generale del Bilancio

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
4 379 046	4 334 110	5 500 252,20

Voce 27 01 02 09 — Personale esterno – Gestione non decentrata

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
4 980 299	4 386 126	0,—

Commento

Stanziamiento non assegnato a un settore specifico all'inizio dell'esercizio, che può coprire i fabbisogni di tutti i servizi della Commissione. Sarà oggetto di storno nel corso dell'esercizio, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, verso le linee di bilancio corrispondenti dei settori incaricati dell'esecuzione.

Voce 27 01 02 11 — Altre spese di gestione della direzione generale del Bilancio

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
7 023 008	7 906 099	9 164 183,41

Voce 27 01 02 19 — Altre spese di gestione — Gestione non decentrata

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
7 079 430	5 950 713	0,—

Commento

Stanziamiento non assegnato a un settore specifico all'inizio dell'esercizio, che può coprire i fabbisogni di tutti i servizi della Commissione. Non verrà eseguito a titolo di questa voce, ma sarà oggetto di storno nel corso dell'esercizio, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, verso la linea di bilancio corrispondente dei settori incaricati dell'esecuzione.

Articolo 27 01 03 — Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Bilancio»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
2 633 115	2 630 873	3 067 258,44

Articolo 27 01 07 — Spese di supporto per le attività del settore «Bilancio»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
150 000	150 000	194 805,00

Commento

Ex articolo 27 01 04

Stanzamento destinato a coprire le spese relative alla pubblicazione delle informazioni, in qualsiasi forma e supporto, in materia di programmazione finanziaria e bilancio dell'UE. Esso copre, in particolare: la preparazione e la stesura, l'uso della documentazione, la progettazione e la grafica, la riproduzione di documenti, l'acquisto o la gestione di dati, l'editing, la traduzione, la revisione (compresa la verifica della coerenza tra i testi), la stampa, la pubblicazione su internet, la distribuzione, la conservazione e la divulgazione di dette pubblicazioni.

Articolo 27 01 11 — Spese eccezionali in situazioni di crisi

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	

Commento

Stanzamento destinato a coprire eventuali spese sostenute nel corso di una crisi dichiarata che abbia determinato l'attivazione di uno o più piani di continuità aziendale e la cui natura e/o importo non hanno permesso l'imputazione sulle altre linee del bilancio amministrativo della Commissione.

L'autorità di bilancio sarà informata delle spese sostenute al più tardi tre settimane dopo la conclusione della crisi.

Attività senza linea di bilancio:

- promozione della sana gestione finanziaria,
- sostegno amministrativo e gestione della direzione generale del Bilancio,
- quadro finanziario pluriennale e procedura di bilancio,
- supporto strategico e coordinamento per la direzione generale del Bilancio.

Articolo 27 01 12 — Contabilità

Voce 27 01 12 01 — Oneri finanziari

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
350 000	390 000	419 767,00

Commento

Stanzamento destinato a coprire le spese bancarie (commissioni, aggi, spese di varia natura) e le spese di connessione alla rete della Società per le telecomunicazioni finanziarie interbancarie mondiali (SWIFT).

Voce 27 01 12 02 — Contabilizzazione in bilancio di spese sostenute in relazione alla gestione di tesoreria

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	38 288,46

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le regolarizzazioni di bilancio:

- delle casse anticipi, quando l'ordinatore ha preso tutte le misure appropriate in funzione della situazione e non è possibile imputare la spesa di regolarizzazione a un'altra linea di bilancio specifica,
- dei casi in cui un credito è annullato, interamente o parzialmente, quando è già stato contabilizzato fra le entrate (segnatamente in caso di compensazione con un debito),
- dei casi di importi di IVA non recuperabili, a condizione che non sia più possibile imputarli alla linea che ha coperto la spesa principale,
- degli eventuali interessi relativi a detti importi dell'IVA non recuperabili, nella misura in cui non possono essere imputati a un'altra linea di bilancio specifica.

La voce è altresì destinata ad accogliere l'eventuale iscrizione di uno stanziamento destinato a coprire perdite dovute a liquidazione o interruzione delle attività di banche presso cui la Commissione ha aperto conti per la cassa anticipi.

Voce 27 01 12 03 — Acquisto di informazioni finanziarie sulla solvibilità dei beneficiari dei fondi del bilancio generale dell'Unione e dei debitori della Commissione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
130 000	130 000	135 034,90

Commento

Stanziamiento destinato a coprire i costi di abbonamento ed accesso a servizi di informazione elettronici e a banche dati esterne che forniscono informazioni finanziarie sulla solvibilità dei beneficiari dei fondi del bilancio generale dell'Unione e dei debitori della Commissione, al fine di tutelare gli interessi finanziari di quest'ultima ai vari livelli delle procedure contabili e finanziarie.

È destinato inoltre alla verifica di informazioni sulla struttura di gruppo, sulla proprietà e sulla gestione dei beneficiari dei fondi del bilancio europeo e dei debitori della Commissione.

CAPITOLO 27 02 — ESECUZIONE, CONTROLLO E DISCARICO DEL BILANCIO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012		Pagamenti 2012/2014
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
27 02	Esecuzione, controllo e discarico del bilancio								
27 02 01	<i>Disavanzo riportato dall'esercizio precedente</i>	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
27 02 02	<i>Compensazioni temporanee e forfettarie per i nuovi Stati membri</i>	6	28 600 000	28 600 000	75 000 000	75 000 000			
	Capitolo 27 02 — Totale		28 600 000	28 600 000	75 000 000	75 000 000	0,—	0,—	

Articolo 27 02 01 — Disavanzo riportato dall'esercizio precedente

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, il saldo di ogni esercizio viene iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo, in entrate o in stanziamenti di pagamento a seconda che si tratti di un'eccedenza o di un disavanzo.

Le stime appropriate di tali entrate o stanziamenti di pagamento sono iscritte nel bilancio nel corso della procedura di bilancio e mediante una lettera rettificativa presentata a norma dell'articolo 39 del regolamento finanziario. Esse sono determinate conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

Dopo la presentazione dei conti di ogni esercizio, la differenza rispetto alle stime è iscritta nel bilancio dell'esercizio successivo mediante un bilancio rettificativo.

L'eccedenza è iscritta all'articolo 3 0 0 dello stato delle entrate.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 27 02 02 — Compensazioni temporanee e forfettarie per i nuovi Stati membri

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
28 600 000	75 000 000	

Commento

Stanzamento destinato a coprire la compensazione per i nuovi Stati membri a decorrere dall'entrata in vigore dell'atto di adesione sulla base delle disposizioni dell'atto stesso.

Basi giuridiche

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21), in particolare l'articolo 32.

TITOLO 28 — AUDIT

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
28 01	Spese amministrative del settore «Audit»	5	12 013 526	11 879 141	11 792 392,67
	Titolo 28 — Totale		12 013 526	11 879 141	11 792 392,67

CAPITOLO 28 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AUDIT»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
28 01	Spese amministrative del settore «Audit»					
28 01 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Audit»	5.2	10 250 452	9 989 544	9 992 926,87	97,49 %
28 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Audit»					
28 01 02 01	Personale esterno	5.2	648 776	717 417	645 513,73	99,50 %
28 01 02 11	Altre spese di gestione	5.2	473 811	540 004	421 467,26	88,95 %
	<i>Articolo 28 01 02 — Totale parziale</i>		1 122 587	1 257 421	1 066 980,99	95,05 %
28 01 03	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Audit»	5.2	640 487	632 176	732 484,81	114,36 %
	Capitolo 28 01 — Totale		12 013 526	11 879 141	11 792 392,67	98,16 %

Articolo 28 01 01 — Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Audit»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
10 250 452	9 989 544	9 992 926,87

Articolo 28 01 02 — Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Audit»

Voce 28 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
648 776	717 417	645 513,73

Voce 28 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
473 811	540 004	421 467,26

Articolo 28 01 03 — Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Audit»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
640 487	632 176	732 484,81

TITOLO 29 — STATISTICHE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
29 01	Spese amministrative del settore «Statistiche»		80 907 848	80 907 848	77 071 571	77 071 571	81 660 652,93	81 660 652,93
	40 01 40				2 900 000	2 900 000		
					79 971 571	79 971 571		
29 02	Programma statistico europeo	1	53 391 000	78 360 000	5 000 000	39 967 679	53 024 992,32	46 573 978,07
	40 02 41				49 000 000	4 843 254		
					54 000 000	44 810 933		
	Titolo 29 — Totale		134 298 848	159 267 848	82 071 571	117 039 250	134 685 645,25	128 234 631,00
	40 01 40, 40 02 41				51 900 000	7 743 254		
	Totale + riserva				133 971 571	124 782 504		

CAPITOLO 29 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «STATISTICHE»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
29 01	Spese amministrative del settore «Statistiche»					
29 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei nel settore «Statistiche»	5.2	65 230 147	63 569 828	64 019 193,51	98,14 %
29 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Statistiche»					
29 01 02 01	Personale esterno	5.2	5 214 950	5 240 348	5 567 042,69	106,75 %
29 01 02 11	Altre spese di gestione	5.2	3 486 921	3 958 458	4 309 677,30	123,60 %
	<i>Articolo 29 01 02 — Totale parziale</i>		8 701 871	9 198 806	9 876 719,99	113,50 %
29 01 03	Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione del settore «Statistiche»	5.2	4 075 830	4 022 937	4 696 610,80	115,23 %
29 01 04	Spese di sostegno per le attività e i programmi del settore «Statistiche»					
29 01 04 01	Spese di sostegno per il programma statistico europeo	1.1	2 900 000	280 000	3 068 128,63	105,80 %
	40 01 40			2 900 000		
				3 180 000		
	<i>Articolo 29 01 04 — Totale parziale</i>		2 900 000	280 000	3 068 128,63	105,80 %
	40 01 40			2 900 000		
				3 180 000		
	Capitolo 29 01 — Totale		80 907 848	77 071 571	81 660 652,93	100,93 %
	40 01 40			2 900 000		
	Totale + riserva			79 971 571		

Articolo 29 01 01 — Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei nel settore «Statistiche»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
65 230 147	63 569 828	64 019 193,51

Articolo 29 01 02 — Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Statistiche»

Voce 29 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
5 214 950	5 240 348	5 567 042,69

Voce 29 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
3 486 921	3 958 458	4 309 677,30

Articolo 29 01 03 — Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione del settore «Statistiche»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
4 075 830	4 022 937	4 696 610,80

Articolo 29 01 04 — Spese di sostegno per le attività e i programmi del settore «Statistiche»

Voce 29 01 04 01 — Spese di sostegno per il programma statistico europeo

Dati in cifre

	Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
29 01 04 01	2 900 000	280 000	3 068 128,63
40 01 40		2 900 000	
Totale	2 900 000	3 180 000	3 068 128,63

Commento

Ex voci 29 01 04 01, 29 01 04 04 e 29 01 04 05

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese per l'assistenza tecnica e/o amministrativa connesse all'identificazione, preparazione, gestione, sorveglianza, audit e controllo del programma o dei progetti,
- le spese per il personale esterno nelle sedi centrali (agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati o personale interinale), limitate a 2 285 000 EUR. Tale importo è calcolato sulla base di un costo unitario annuo per persona/anno, composto per il 97% dalle retribuzioni del personale in questione e per il 3% dai costi di formazione, riunioni, missioni, informatica e telecomunicazioni connessi a tale personale,
- spese per studi, riunioni di esperti, missioni, informazioni e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre inoltre altre spese per l'assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento

finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 29 02.

CAPITOLO 29 02 — PROGRAMMA STATISTICO EUROPEO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012		Pagamenti 2012/2014
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
29 02	Programma statistico europeo								
29 02 01	<i>Fornire informazioni statistiche di qualità, applicare nuovi metodi di produzione delle statistiche europee e rafforzare la cooperazione all'interno del sistema statistico europeo</i>								
	40 02 41	1.1	53 391 000	32 360 000	p.m.	p.m.			
					49 000 000	4 843 254			
					49 000 000	4 843 254			
29 02 51	<i>Completamento dei programmi statistici (precedenti al 2013)</i>								
		1.1	p.m.	40 000 000	p.m.	34 481 953	46 597 834,03	43 808 705,50	109,52 %
29 02 52	<i>Ammodernamento delle statistiche europee sulle imprese e sul commercio (MEETS)</i>								
		1.1	p.m.	6 000 000	5 000 000	5 485 726	6 427 158,29	2 765 272,57	46,09 %
	Capitolo 29 02 — Totale		53 391 000	78 360 000	5 000 000	39 967 679	53 024 992,32	46 573 978,07	59,44 %
	40 02 41				49 000 000	4 843 254			
	Totale + riserva				54 000 000	44 810 933			

Articolo 29 02 01 — Fornire informazioni statistiche di qualità, applicare nuovi metodi di produzione delle statistiche europee e rafforzare la cooperazione all'interno del sistema statistico europeo

Dati in cifre

	Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
29 02 01	53 391 000	32 360 000	p.m.	p.m.	
40 02 41			49 000 000	4 843 254	
Totale	53 391 000	32 360 000	49 000 000	4 843 254	

Commento

Ex articolo 29 02 05

Stanziamento destinato a finanziare:

- la raccolta di dati statistici e le indagini, gli studi e l'elaborazione di indicatori e standard comparativi,
- gli studi sulla qualità e le azioni volte a migliorare la qualità delle statistiche,
- il trattamento, la diffusione, la promozione e la commercializzazione delle informazioni statistiche,
- lo sviluppo e la manutenzione dell'infrastruttura statistica e dei sistemi di informazione statistica,
- lo sviluppo e la manutenzione dell'infrastruttura informatica a sostegno della riorganizzazione del processo di produzione statistica;

- l'attività di controllo basato sul rischio presso i siti di organismi partecipanti alla produzione di informazioni statistiche negli Stati membri, specialmente per sostenere la governance economica dell'Unione,
- il sostegno alle reti collaborative e alle organizzazioni i cui obiettivi e attività principali sono la promozione e il supporto dell'attuazione del codice delle statistiche europee nonché l'applicazione di nuovi metodi di produzione delle statistiche europee,
- le perizie esterne;
- i corsi di formazione statistica per statistici;
- le spese per l'acquisto di documentazione;
- le sovvenzioni e le iscrizioni ad associazioni statistiche internazionali.

Esso è altresì destinato ad assicurare le informazioni necessarie al fine di elaborare una relazione annua di sintesi sulla situazione economica e sociale dell'Unione europea sulla base di dati economici e di indicatori e standard comparativi strutturali.

Lo stanziamento copre anche le spese previste nell'ambito della formazione degli esperti nazionali in statistica e della politica di cooperazione con i paesi terzi nell'ambito delle statistiche; le spese inerenti agli scambi di funzionari, le spese per le riunioni d'informazione reciproca, i rimborsi per servizi resi nel contesto dell'adeguamento delle retribuzioni dei funzionari ed altri agenti dell'Unione europea.

Sono altresì imputate a questo articolo le spese per l'acquisto di dati, per l'accesso dei servizi della Commissione alle banche dati esterne.

Inoltre il finanziamento dovrebbe essere utilizzato per lo sviluppo di nuove procedure di tipo modulare.

Lo stanziamento copre inoltre la fornitura, a richiesta della Commissione o delle altre istituzioni dell'Unione, delle informazioni statistiche necessarie per la valutazione, il controllo e l'analisi delle spese dell'Unione. Sarà così possibile migliorare le condizioni di esercizio della politica finanziaria e della politica di bilancio (elaborazione del bilancio di previsione, revisione periodica del quadro finanziario pluriennale) e, a medio e lungo termine, raccogliere i dati per il finanziamento dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 1578/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, relativa al programma statistico comunitario 2008-2012 (GU L 344 del 28.12.2007, pag. 15).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 21 dicembre 2011, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 [COM(2011) 928 definitivo].

Articolo 29 02 51 — Completamento dei programmi statistici (precedenti al 2013)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	40 000 000	p.m.	34 481 953	46 597 834,03	43 808 705,50

Commento

Ex articoli 29 02 01, 29 02 02 e 29 02 03

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1).

Decisione n. 2367/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa al programma statistico comunitario 2003-2007 (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 1).

Decisione n. 507/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente un insieme di azioni relative alla rete transeuropea di raccolta, produzione e diffusione delle statistiche sugli scambi intra ed extracomunitari di beni (Edicom) (GU L 76 del 16.3.2001, pag. 1).

Decisione n. 1578/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, relativa al programma statistico comunitario 2008-2012 (GU L 344 del 28.12.2007, pag. 15).

Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (GU L 87 del 31.1.2009, pag. 164).

Articolo 29 02 52 — Ammodernamento delle statistiche europee sulle imprese e sul commercio (MEETS)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	6 000 000	5 000 000	5 485 726	6 427 158,29	2 765 272,57

Commento

Ex articolo 29 02 04

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1297/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a un programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (MEETS) (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 76).

TITOLO 30 — PENSIONI E SPESE CONNESSE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
30 01	Spese amministrative del settore «Pensioni e spese connesse»	5	1 498 416 000	1 399 471 000	1 317 845 088,88
	Titolo 30 — Totale		1 498 416 000	1 399 471 000	1 317 845 088,88

CAPITOLO 30 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «PENSIONI E SPESE CONNESSE»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
30 01	Spese amministrative del settore «Pensioni e spese connesse»					
30 01 13	Indennità e pensioni degli ex membri e pensioni di reversibilità					
30 01 13 01	Indennità transitorie	5.2	p.m.	287 000	1 824 061,14	
30 01 13 02	Pensioni degli ex membri e pensioni di reversibilità	5.2	5 142 000	4 942 000	4 473 026,77	86,99 %
30 01 13 03	Adeguamento delle pensioni e delle diverse indennità	5.2	227 000	297 000	208 709,13	91,94 %
	<i>Articolo 30 01 13 — Totale parziale</i>		5 369 000	5 526 000	6 505 797,04	121,17 %
30 01 14	Indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento					
30 01 14 01	Indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento	5.2	2 581 000	3 913 000	4 075 912,50	157,92 %
30 01 14 02	Copertura dei rischi di malattia	5.2	88 000	133 000	97 612,79	110,92 %
30 01 14 03	Adeguamenti delle indennità	5.2	48 000	97 000	66 780,86	139,13 %
	<i>Articolo 30 01 14 — Totale parziale</i>		2 717 000	4 143 000	4 240 306,15	156,07 %
30 01 15	Pensioni ed indennità					
30 01 15 01	Pensioni, indennità di invalidità e indennità una tantum	5.1	1 412 093 000	1 304 588 000	1 238 744 485,83	87,72 %
30 01 15 02	Copertura dei rischi di malattia	5.1	46 953 000	43 283 000	40 140 845,67	85,49 %
30 01 15 03	Adeguamenti di pensioni ed indennità	5.1	31 284 000	41 931 000	28 213 654,19	90,19 %
	<i>Articolo 30 01 15 — Totale parziale</i>		1 490 330 000	1 389 802 000	1 307 098 985,69	87,71 %
	Capitolo 30 01 — Totale		1 498 416 000	1 399 471 000	1 317 845 088,88	87,95 %

Articolo 30 01 13 — Indennità e pensioni degli ex membri e pensioni di reversibilità

Voce 30 01 13 01 — Indennità transitorie

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	287 000	1 824 061,14

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- l'indennità transitoria,
- l'assegno familiare,

dei membri della Commissione dopo la cessazione dalle funzioni.

Basi giuridiche

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del

presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1).

Voce 30 01 13 02 — Pensioni degli ex membri e pensioni di reversibilità

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
5 142 000	4 942 000	4 473 026,77

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le pensioni di anzianità degli ex membri della Commissione,
- le pensioni di invalidità degli ex membri della Commissione,
- le pensioni di reversibilità del coniuge superstite e/o degli orfani degli ex membri della Commissione.

Basi giuridiche

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1).

Voce 30 01 13 03 — Adeguamento delle pensioni e delle diverse indennità

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
227 000	297 000	208 709,13

Commento

Stanziamiento destinato a coprire l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alle indennità transitorie, alle pensioni di anzianità, alle pensioni di invalidità e alle pensioni di reversibilità degli ex membri della Commissione e degli altri aventi diritto.

Una parte di questo stanziamento è destinata a coprire l'incidenza degli eventuali adeguamenti delle pensioni che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio. Essa ha carattere di accantonamento e può essere utilizzata solo previo storno verso altre voci del presente capitolo, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 30 01 14 — Indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento

Voce 30 01 14 01 — Indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
2 581 000	3 913 000	4 075 912,50

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le indennità da corrispondere ai funzionari:

- collocati in disponibilità in seguito a un provvedimento di riduzione dell'organico nella loro istituzione,
- inquadrati nei gradi AD 16, AD 15 o AD 14, il cui posto è soppresso nell'interesse del servizio.

Esso copre altresì le spese derivanti dall'applicazione dei regolamenti del Consiglio relativi a misure particolari e/o temporanee per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari e/o di agenti temporanei.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regolamento (CE, Euratom) n. 1746/2002 del Consiglio, del 30 settembre 2002, che istituisce, nell'ambito della riforma della Commissione, misure particolari relative alla cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee nominati a un posto permanente della Commissione delle Comunità europee (GU L 264 del 2.10.2002, pag. 1).

Voce 30 01 14 02 — Copertura dei rischi di malattia

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
88 000	133 000	97 612,79

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la quota a carico del datore di lavoro dell'assicurazione contro i rischi di malattia dei pensionati e dei beneficiari delle indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Voce 30 01 14 03 — Adeguamenti delle indennità

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
48 000	97 000	66 780,86

Commento

Stanziamiento destinato a coprire l'incidenza dei coefficienti correttivi applicabili alle indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento.

Una parte di questo stanziamento è destinata a coprire l'incidenza degli eventuali adeguamenti delle indennità varie che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio. Essa ha carattere di accantonamento e può essere utilizzata solo previo storno verso altre voci del presente capitolo, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 30 01 15 — Pensioni ed indennità

Voce 30 01 15 01 — Pensioni, indennità di invalidità e indennità *una tantum*

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
1 412 093 000	1 304 588 000	1 238 744 485,83

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le pensioni di anzianità di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali di tutte le istituzioni e agenzie dell'Unione, compresi quelli retribuiti a carico degli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico,
- le pensioni di invalidità di funzionari e agenti temporanei di tutte le istituzioni e agenzie dell'Unione, compresi quelli retribuiti a carico degli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico,
- le indennità di invalidità di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali di tutte le istituzioni e agenzie dell'Unione, compresi quelli retribuiti a carico degli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico,
- le pensioni di reversibilità pagate agli aventi diritto di ex funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali di tutte le istituzioni e agenzie dell'Unione, compresi quelli retribuiti a carico degli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico,
- le indennità *una tantum* di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali di tutte le istituzioni e agenzie dell'Unione, compresi quelli retribuiti a carico degli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico,
- i versamenti dell'equivalente attuariale dei diritti alla pensione di anzianità,
- i versamenti (agevolazioni pensione) a favore dei beneficiari (o degli aventi diritto) ex deportati o internati della Resistenza,
- i versamenti di un aiuto finanziario ai coniugi superstiti colpiti da handicap o malattia grave o prolungata, per la durata della malattia o dell'handicap, sulla base dell'esame della situazione sociale e sanitaria delle persone interessate.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Voce 30 01 15 02 — Copertura dei rischi di malattia

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
46 953 000	43 283 000	40 140 845,67

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la quota a carico del datore di lavoro del contributo per l'assicurazione contro i rischi di malattia dei pensionati.

Esso copre altresì i versamenti (complementi di rimborsi di spese mediche) a favore degli ex deportati o internati della Resistenza.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Voce 30 01 15 03 — Adegamenti di pensioni ed indennità

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
31 284 000	41 931 000	28 213 654,19

Commento

Stanziamiento destinato a coprire l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alle pensioni.

Una parte di questo stanziamento è destinata a coprire l'incidenza degli eventuali adeguamenti delle pensioni che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio. Essa ha carattere di accantonamento e può essere utilizzata solo previo storno verso altre voci del presente capitolo, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

TITOLO 31 — SERVIZI LINGUISTICI

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
31 01	Spese amministrative del settore «Servizi linguistici»	5	399 406 179	396 815 433	433 456 709,93
	Titolo 31 — Totale		399 406 179	396 815 433	433 456 709,93

CAPITOLO 31 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SERVIZI LINGUISTICI»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
31 01	Spese amministrative del settore «Servizi linguistici»					
31 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei del settore «Servizi linguistici»	5.2	325 115 337	319 261 807	319 483 687,49	98,27 %
31 01 02	Spese relative a personale esterno ed altre spese di gestione a sostegno del settore «Servizi linguistici»					
31 01 02 01	Personale esterno	5.2	10 527 539	11 489 853	10 755 179,08	102,16 %
31 01 02 11	Altre spese di gestione	5.2	4 778 845	4 991 191	6 958 780,86	145,62 %
	<i>Articolo 31 01 02 — Totale parziale</i>		15 306 384	16 481 044	17 713 959,94	115,73 %
31 01 03	Spese relative alle apparecchiature e ai servizi di informazione e comunicazione ed altre spese di funzionamento del settore «Servizi linguistici»					
31 01 03 01	Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione del settore «Servizi linguistici»	5.2	20 314 458	20 204 082	23 437 383,96	115,37 %
31 01 03 04	Attrezzature e servizi tecnici per le sale di conferenza della Commissione	5.2	1 783 000	1 783 000	3 422 169,34	191,93 %
	<i>Articolo 31 01 03 — Totale parziale</i>		22 097 458	21 987 082	26 859 553,30	121,55 %
31 01 07	Spese d'interpretazione					

31 01 07 01	Spese d'interpretazione	5.2	18 978 000	21 013 000	49 457 575,34	260,60 %
31 01 07 02	Formazione e perfezionamento di interpreti di conferenza	5.2	423 000	422 500	1 115 030,80	263,60 %
31 01 07 03	Spese informatiche della Direzione generale dell'Interpretazione	5.2	1 256 000	1 256 000	3 099 907,41	246,81 %
	<i>Articolo 31 01 07 — Totale parziale</i>		20 657 000	22 691 500	53 672 513,55	259,83 %
31 01 08	Spese di traduzione					
31 01 08 01	Spese di traduzione	5.2	13 800 000	14 000 000	12 650 911,23	91,67 %
31 01 08 02	Spese di sostegno alle attività della Direzione generale della Traduzione	5.2	1 790 000	1 721 000	2 074 983,65	115,92 %
	<i>Articolo 31 01 08 — Totale parziale</i>		15 590 000	15 721 000	14 725 894,88	94,46 %
31 01 09	Attività di cooperazione interistituzionale nel settore linguistico					
31 01 10	Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea	5.2	640 000	673 000	1 001 100,77	156,42 %
		5.2	p.m.	p.m.	0,—	
	Capitolo 31 01 — Totale		399 406 179	396 815 433	433 456 709,93	108,53 %

Articolo 31 01 01 — Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei del settore «Servizi linguistici»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
325 115 337	319 261 807	319 483 687,49

Articolo 31 01 02 — Spese relative a personale esterno ed altre spese di gestione a sostegno del settore «Servizi linguistici»

Voce 31 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
10 527 539	11 489 853	10 755 179,08

Voce 31 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
4 778 845	4 991 191	6 958 780,86

Articolo 31 01 03 — Spese relative alle apparecchiature e ai servizi di informazione e comunicazione ed altre spese di funzionamento del settore «Servizi linguistici»

Voce 31 01 03 01 — Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione del settore «Servizi linguistici»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
20 314 458	20 204 082	23 437 383,96

Voce 31 01 03 04 — Attrezzature e servizi tecnici per le sale di conferenza della Commissione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
1 783 000	1 783 000	3 422 169,34

Commento

Questo stanziamento copre le spese relative:

- alle attrezzature necessarie per il funzionamento delle sale di conferenza della Commissione con cabine di interpretazione,
- ai servizi tecnici connessi al funzionamento delle riunioni e delle conferenze della Commissione a Bruxelles.

Le spese corrispondenti, previste per la ricerca, sono coperte da stanziamenti iscritti a diverse voci dell'articolo 01 05 dei titoli interessati.

Lo stanziamento copre le spese sostenute nel territorio dell'Unione, esclusi gli uffici di rappresentanza della Commissione nell'Unione.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 31 01 07 — Spese d'interpretazione

Voce 31 01 07 01 — Spese d'interpretazione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
18 978 000	21 013 000	49 457 575,34

Commento

Ex voce 31 01 06 01

Stanziamento destinato a coprire:

- la retribuzione degli interpreti freelance (interpreti ausiliari di sessione — IAS) assunti dalla DG Interpretazione, a titolo dell'articolo 90 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, per consentire a tale DG di mettere a disposizione delle istituzioni alle quali fornisce il servizio d'interpretazione un numero sufficiente di interpreti di conferenza qualificati,
- la retribuzione comprende, oltre alla remunerazione, i contributi a un regime di previdenza per l'anzianità e il decesso e a un'assicurazione contro gli infortuni e la malattia nonché, per gli interpreti che non hanno il domicilio professionale nella sede di servizio, il rimborso delle spese di trasferta e il versamento delle indennità forfettarie di viaggio e soggiorno,
- le prestazioni fornite alla Commissione dagli interpreti funzionari o temporanei del Parlamento europeo,
- le spese connesse ad attività di interpreti relative alla preparazione di riunioni e alla formazione,
- i contratti per i servizi d'interpretazione conclusi dalla DG Interpretazione attraverso le delegazioni della Commissione, nel quadro delle riunioni organizzate dalla Commissione nei paesi terzi.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 31 356 450 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 31 01 07 02 — Formazione e perfezionamento di interpreti di conferenza

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
423 000	422 500	1 115 030,80

Commento

Ex voce 31 01 06 02

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative alle azioni destinate a consentire alla DG Interpretazione di potersi avvalere di un numero sufficiente di interpreti di conferenza qualificati, soprattutto per talune combinazioni linguistiche, nonché alla formazione specifica degli interpreti di conferenza.

Si tratta, in particolare, di borse universitarie, formazioni per formatori e programmi di assistenza pedagogica nonché di borse per studenti.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 877 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Voce 31 01 07 03 — Spese informatiche della Direzione generale dell'Interpretazione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
1 256 000	1 256 000	3 099 907,41

Commento

Ex voce 31 01 06 03

Stanziamiento destinato a coprire tutte le spese informatiche della DG Interpretazione tra cui, in particolare:

- acquisto o locazione dei PC, dei server e dei microcomputer, spese per gli impianti di back-up, i terminali, le attrezzature periferiche e di collegamento, le fotocopiatrici, i fax, di tutte le attrezzature elettroniche utilizzate negli uffici o nelle cabine di interpretazione della DG Interpretazione, dei software necessari al loro funzionamento, installazione, configurazione, manutenzione, studi, documentazione e forniture connessi a tali attrezzature,
- elaborazione e manutenzione dei sistemi informatici e di distribuzione dei messaggi utilizzati alla DG Interpretazione, compresa la documentazione, formazione specifica per tali sistemi, studi e acquisizione delle conoscenze e delle perizie nel settore informatico: qualità, sicurezza, tecnologia, Internet, metodologia di sviluppo, gestione informatica,
- sostegno tecnico e logistico, formazione e documentazione connesse alle attrezzature informatiche e ai software, formazione e libri informatici di interesse generale, personale esterno di gestione e di amministrazione delle basi dati, servizi per gli uffici e abbonamenti,
- acquisto o locazione, manutenzione, sostegno delle attrezzature e dei software di trasmissione e di comunicazione nonché formazione e spese connesse.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 944 000 EUR.

Articolo 31 01 08 — Spese di traduzione

Voce 31 01 08 01 — Spese di traduzione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
13 800 000	14 000 000	12 650 911,23

Commento

Ex voce 31 01 07 01

Stanziamiento destinato a coprire le spese per i servizi di traduzione esterna e le spese connesse ad altri servizi linguistici affidati a contraenti esterni.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 600 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 31 01 08 02 — Spese di sostegno alle attività della Direzione generale della Traduzione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
1 790 000	1 721 000	2 074 983,65

Commento

Ex voce 31 01 07 02

Per quanto riguarda le basi dati terminologiche e linguistiche, gli strumenti di aiuto alla traduzione e le spese di documentazione e di biblioteca del servizio di traduzione, questo stanziamento è destinato a coprire:

- le spese connesse all'acquisto, allo sviluppo e all'adattamento di software, di programmi di traduzione assistita e di altri strumenti multilinguistici o di aiuto alla traduzione nonché quelle connesse all'acquisto, al consolidamento e all'estensione del contenuto di basi linguistiche e terminologiche, di memorie di traduzione, di dizionari di traduzione automatica, in particolare nella prospettiva di un trattamento più efficace del multilinguismo e di un rafforzamento della collaborazione interistituzionale,
- le spese di documentazione e di biblioteca che rispondono alle esigenze dei traduttori e, in particolare:
 - fornire alle biblioteche opere monolingui e abbonamenti a giornali e riviste selezionati,
 - assegnare dotazioni individuali per l'acquisizione di dizionari e opere di consultazione linguistica per i nuovi traduttori,
 - acquistare dizionari, enciclopedie e vocabolari in forma elettronica o tramite accesso web a basi documentarie,
 - costituire e mantenere uno stock di base delle biblioteche multilingui acquistando opere di riferimento.

Esso copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle sedi del Centro comune di ricerca, iscritte all'articolo 01 05 dei titoli interessati.

Articolo 31 01 09 — Attività di cooperazione interistituzionale nel settore linguistico

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
640 000	673 000	1 001 100,77

Commento

Ex voce 31 01 08 01

Lo stanziamento copre le spese relative alle attività di cooperazione stabilite dal Comitato interistituzionale della traduzione e dell'interpretazione (CITI), volte a promuovere la cooperazione internazionale nel settore linguistico.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 288 000 EUR.

Articolo 31 01 10 — Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Ex voci 31 01 09 01 e 31 01 09 02

L'articolo copre il Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

Voce destinata a coprire le spese per il personale e le spese amministrative (titoli 1 e 2) nonché le spese operative (titolo 3) del Centro di traduzione.

Le risorse di bilancio del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea provengono dai contributi finanziari degli organismi per i quali lavora, nonché dalle istituzioni e organi con cui si è concordata una collaborazione, fatte salve altre entrate.

Nel corso della procedura di bilancio e anche durante l'esercizio finanziario, in sede di presentazione di una lettera rettificativa o di un bilancio rettificativo, la Commissione informa previamente l'autorità di bilancio in merito a qualsiasi cambiamento nel bilancio delle agenzie, in particolare per quanto riguarda gli organigrammi ivi pubblicati. Tale procedura è conforme alle disposizioni sulla trasparenza previste nella dichiarazione interistituzionale del 17 novembre 1995 e attuate sotto forma di un codice di condotta concordato tra il Parlamento europeo, la Commissione e le agenzie.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica (articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario) da iscrivere nella voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La tabella dell'organico del Centro di traduzione figura nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1).

Atti di riferimento

Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti il 29 ottobre 1993 a Bruxelles, a livello dei capi di Stato e di governo.

TITOLO 32 — ENERGIA

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
32 01	Spese amministrative del settore «Energia»		64 724 731	64 724 731	69 147 240	69 147 240	70 521 406,37	70 521 406,37
32 02	Energie convenzionali e rinnovabili		423 113 000	123 968 000	34 569 795	308 049 421	34 007 098,97	205 232 668,83
32 03	Energia nucleare		154 183 000	199 700 000	289 750 000	199 660 662	281 936 586,02	196 745 844,05
32 04	Orizzonte 2020 - Ricerca e innovazione nel settore dell'energia	1	316 967 960	228 141 905	308 885 030	210 896 008	304 540 506,46	228 056 301,80
	Titolo 32 — Totale		958 988 691	616 534 636	702 352 065	787 753 331	691 005 597,82	700 556 221,05

CAPITOLO 32 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «ENERGIA»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
32 01	Spese amministrative del settore «Energia»					
32 01 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Energia»	5.2	49 181 460	54 712 821	55 933 576,22	113,73 %
32 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Energia»					
32 01 02 01	Personale esterno	5.2	2 662 297	2 833 885	2 530 013,74	95,03 %
32 01 02 11	Altre spese di gestione	5.2	1 897 388	1 992 249	2 474 462,80	130,41 %
	<i>Articolo 32 01 02 — Totale parziale</i>		4 559 685	4 826 134	5 004 476,54	109,75 %
32 01 03	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Energia»	5.2	3 073 046	3 480 160	4 122 613,54	134,15 %
32 01 04	Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Energia»					
32 01 04 01	Spese di supporto per il meccanismo per collegare l'Europa (CEF) - Energia	1.1	2 728 000	600 000	655 001,89	24,01 %
32 01 04 02	Spese di supporto per il programma di assistenza alla disattivazione nucleare	1.1	p.m.	250 000	254 110,00	
	<i>Articolo 32 01 04 — Totale parziale</i>		2 728 000	850 000	909 111,89	33,33 %
32 01 05	Spese di supporto per i programmi di ricerca e innovazione del settore «Energia»					
32 01 05 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020	1.1	2 094 540	2 230 125	2 165 657,00	103,40 %
32 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020	1.1	950 000	950 000	872 100,00	91,80 %
32 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020	1.1	2 040 000	2 000 000	1 415 871,18	69,41 %
	<i>Articolo 32 01 05 — Totale parziale</i>		5 084 540	5 180 125	4 453 628,18	87,59 %
32 01 07	Contributo della Comunità europea per l'energia atomica per il funzionamento dell'Agenzia di approvvigionamento	5.2	98 000	98 000	98 000,00	100,00 %
	Capitolo 32 01 — Totale		64 724 731	69 147 240	70 521 406,37	108,96 %

Articolo 32 01 01 — Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Energia»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
49 181 460	54 712 821	55 933 576,22

Articolo 32 01 02 — Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Energia»

Voce 32 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
2 662 297	2 833 885	2 530 013,74

Voce 32 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
1 897 388	1 992 249	2 474 462,80

Articolo 32 01 03 — Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Energia»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
3 073 046	3 480 160	4 122 613,54

Articolo 32 01 04 — Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Energia»

Voce 32 01 04 01 — Spese di supporto per il meccanismo per collegare l'Europa (CEF) - Energia

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
2 728 000	600 000	655 001,89

Commento

Ex voce 32 01 04 02

Stanzamento destinato a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o azioni a titolo della presente linea di bilancio e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 32 02.

Voce 32 01 04 02 — Spese di supporto per il programma di assistenza alla disattivazione nucleare

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	250 000	254 110,00

Commento

Ex voce 32 01 04 03

Stanziamiento destinato a coprire spese per studi e riunioni di esperti direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o azioni a titolo della presente linea di bilancio e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 32 03.

Articolo 32 01 05 — Spese di supporto per i programmi di ricerca e innovazione del settore «Energia»

Voce 32 01 05 01 — Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
2 094 540	2 230 125	2 165 657,00

Commento

Ex articolo 32 01 01 (in parte) e voce 32 01 05 01

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020 e che corrispondono all'organico ufficiale impegnato nelle azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, compresi i funzionari e gli agenti temporanei assegnati alle delegazioni dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 32 04.

Voce 32 01 05 02 — Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
950 000	950 000	872 100,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative al personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020 sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, compreso il personale esterno assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 32 04.

Voce 32 01 05 03 — Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
2 040 000	2 000 000	1 415 871,18

Commento

Ex voci 32 01 04 06 e 32 01 05 03

Stanziamento destinato a coprire le altre spese amministrative per l'insieme delle attività di gestione dei programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020 sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, comprese le altre spese amministrative sostenute dal personale assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Stanziamento destinato inoltre a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento degli obiettivi del programma o azioni a titolo della presente voce e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Stanziamento altresì destinato a coprire le spese di assistenza tecnica e/o amministrativa connesse all'identificazione, preparazione, gestione, sorveglianza, audit e controllo del programma o dei progetti, quali ad esempio, tra l'altro, conferenze, workshop, seminari, sviluppo e manutenzione dei sistemi informatici, missioni, formazioni e spese di rappresentanza.

Agli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 32 04.

Articolo 32 01 07 — Contributo della Comunità europea per l'energia atomica per il funzionamento dell'Agenzia di approvvigionamento

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
98 000	98 000	98 000,00

Commento

Ex articolo 32 01 06

Poiché le spese relative al personale e agli immobili sono comprese negli stanziamenti delle voci XX 01 01 01, XX 01 03 01 e dell'articolo 26 01 23, il contributo della Commissione, al quale si aggiungono le entrate proprie dell'Agenzia, è destinato a coprire le spese che l'Agenzia stessa sostiene nell'esercizio delle proprie attività.

Nella 23^a sessione del 1° e 2 febbraio 1960, il Consiglio della Comunità europea per l'energia atomica ha proposto all'unanimità che la Commissione differisca non soltanto la riscossione del canone, destinato a coprire le spese di funzionamento dell'Agenzia di

approvvigionamento della Comunità europea per l'energia atomica, ma anche la sua stessa introduzione. Da allora, nel bilancio figura una sovvenzione destinata a equilibrare lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia di approvvigionamento della Comunità europea per l'energia atomica.

Basi giuridiche

Trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica, in particolare gli articoli 52, 53 e 54.

Atti di riferimento

Decisione 2008/114/CE, Euratom del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce lo statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (GU L 41 del 15.2.2008, pag. 15), in particolare gli articoli 4, 6 e 7 dell'allegato.

CAPITOLO 32 02 — ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012		Pagamenti 2012/2014
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
32 02	Energie convenzionali e rinnovabili								
32 02 01	Meccanismo per collegare l'Europa (CEF)								
32 02 01 01	Promuovere l'integrazione del mercato interno dell'energia e l'interoperabilità delle reti mediante le infrastrutture	1.1	116 658 000	p.m.					
32 02 01 02	Migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione, la resilienza del sistema e la sicurezza di funzionamento dello stesso mediante le infrastrutture	1.1	116 658 000	p.m.					
32 02 01 03	Contribuire allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell'ambiente mediante le infrastrutture	1.1	116 658 000	p.m.					
32 02 01 04	Creare un ambiente più favorevole agli investimenti privati per progetti energetici	1.1	57 751 000	p.m.					
	<i>Articolo 32 02 01 — Totale parziale</i>		407 725 000	p.m.					
32 02 02	Attività di supporto per la politica energetica europea e per il mercato interno dell'energia	1.1	4 900 000	1 600 000	4 700 000	2 780 313	4 685 648,97	2 834 839,31	177,18 %
32 02 03	Sicurezza degli impianti e delle infrastrutture energetici	1.1	300 000	190 000	300 000	184 515	250 000,00	751 459,00	395,50 %
32 02 10	Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)	1.1	10 188 000	10 188 000	7 369 795	7 369 795	7 241 850,00	7 241 850,00	71,08 %
32 02 51	Completamento del sostegno finanziario ai progetti d'interesse comune della rete transeuropea per l'energia	1.1	p.m.	11 500 000	22 200 000	11 972 009	21 129 600,00	10 737 761,21	93,37 %
32 02 52	Completamento dei progetti energetici per sostenere la ripresa economica	1.1	—	100 000 000	—	285 532 789	0,—	183 666 759,31	183,67 %
32 02 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
32 02 77 01	Progetto pilota — Sicurezza energetica — Gas di scisto	1.1	—	140 000	—	60 000	200 000,00	0,—	
32 02 77 02	Azione preparatoria — Meccanismi di cooperazione per l'attuazione della direttiva 2009/28/CE sulle fonti energetiche rinnovabili	2	—	350 000	—	150 000	500 000,00	0,—	
32 02 77 03	Progetto pilota — Sostenere la conservazione delle risorse naturali e la lotta ai cambiamenti climatici mediante un maggiore ricorso all'energia solare (termica e fotovoltaica)	2	—	—	—	—	0,—	0,—	
32 02 77 04	Progetto pilota — Programma quadro europeo sullo sviluppo e lo scambio di esperienze in materia di sviluppo urbano sostenibile	1.1	—	p.m.	—	p.m.	0,—	0,—	
32 02 77 05	Azione preparatoria — Isole europee per una politica energetica comune	1.1	—	p.m.	—	p.m.	0,—	0,—	
	<i>Articolo 32 02 77 — Totale parziale</i>		—	490 000	—	210 000	700 000,00	0,—	

	Capitolo 32 02 — Totale	423 113 000	123 968 000	34 569 795	308 049 421	34 007 098,97	205 232 668,83	165,55 %
--	--------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------

Articolo 32 02 01 — Meccanismo per collegare l'Europa (CEF)

Voce 32 02 01 01 — Promuovere l'integrazione del mercato interno dell'energia e l'interoperabilità delle reti mediante le infrastrutture

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
116 658 000	p.m.		

Commento

Nuova voce

Stanzamento destinato a coprire le spese relative al cofinanziamento di studi e lavori per i progetti di interesse comune che contribuiscono principalmente all'integrazione del mercato interno dell'energia e all'interoperabilità transfrontaliera delle reti dell'elettricità e del gas.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 19 ottobre 2011, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa (COM(2011) 665 definitivo), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i).

Voce 32 02 01 02 — Migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione, la resilienza del sistema e la sicurezza di funzionamento dello stesso mediante le infrastrutture

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
116 658 000	p.m.		

Commento

Nuova voce

Stanzamento destinato a coprire le spese relative al cofinanziamento di studi e lavori per i progetti di interesse comune che contribuiscono principalmente a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione, la resilienza del sistema e la sicurezza di funzionamento dello stesso.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 19 ottobre 2011, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa (COM(2011) 665 definitivo), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii).

Voce 32 02 01 03 — Contribuire allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell'ambiente mediante le infrastrutture

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
116 658 000	p.m.		

Commento

Nuova voce

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative al cofinanziamento di studi e lavori per i progetti di interesse comune che contribuiscono principalmente allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell'ambiente, integrando l'energia da fonti rinnovabili nella rete di trasmissione e sviluppando reti energetiche intelligenti e reti dell'anidride carbonica.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 19 ottobre 2011, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa (COM(2011) 665 definitivo), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto iii).

Voce 32 02 01 04 — Creare un ambiente più favorevole agli investimenti privati per progetti energetici

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamiento 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti				
57 751 000	p.m.				

Commento

Nuova voce

Stanziamiento destinato a coprire i costi del contributo dell'Unione a strumenti finanziari istituiti nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa al fine di consentire o agevolare l'accesso ai finanziamenti a lungo termine o alle risorse degli investitori privati e quindi accelerare o rendere possibile il finanziamento di progetti d'interesse comune ammissibili a norma del regolamento sugli orientamenti TEN-E (COM(2011) 658 definitivo). Gli strumenti finanziari saranno costituiti sotto forma di strumenti di debito o di capitale previa valutazione ex ante conformemente all'articolo 224 delle modalità di applicazione del regolamento finanziario dell'Unione europea. Sono destinati ad essere attuati in gestione diretta da parte delle entità delegate, ai sensi del regolamento finanziario dell'UE, o congiuntamente con le entità delegate.

Gli eventuali rimborsi provenienti dagli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 6, del regolamento finanziario, compresi i rimborsi di capitale, le garanzie liberate e di rimborso del capitale dei prestiti, versati alla Commissione e iscritti alla voce 6341 dello stato delle entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera i), del regolamento finanziario.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 19 ottobre 2011, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa (COM(2011) 665 definitivo).

Articolo 32 02 02 — Attività di supporto per la politica energetica europea e per il mercato interno dell'energia

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamiento 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4 900 000	1 600 000	4 700 000	2 780 313	4 685 648,97	2 834 839,31

Commento

Ex articolo 32 04 03 ed ex voci 32 01 04 01 e 32 01 04 05

Stanziamiento destinato a coprire le spese sostenute dalla Commissione per raccogliere ed elaborare tutte le informazioni necessarie per l'analisi, la definizione, la promozione, il monitoraggio, la valutazione e l'attuazione di una politica energetica europea competitiva, sicura e sostenibile, del mercato interno dell'energia e della sua estensione a paesi terzi, della sicurezza dell'approvvigionamento energetico per tutti gli aspetti in una prospettiva europea e globale e per il rafforzamento dei diritti e della protezione degli utenti dell'energia grazie alla fornitura di servizi di qualità a prezzi trasparenti e comparabili.

Gli obiettivi principali approvati sono l'istituzione progressiva di una politica comune europea che garantisca la sicurezza dell'approvvigionamento energetico continuo, il buon funzionamento del mercato interno dell'energia e l'accesso alle reti di trasporto dell'energia, l'osservazione del mercato dell'energia, l'analisi di modelli comprendenti scenari riguardanti le conseguenze delle politiche prese in considerazione, il rafforzamento dei diritti degli utenti dell'energia e la loro protezione, sulla base di conoscenze generali e specifiche dei mercati globali ed europei dell'energia per tutti i tipi di energia.

Stanziamiento destinato a coprire altresì le spese per esperti direttamente connesse alla raccolta, alla convalida e all'analisi delle informazioni necessarie sull'osservazione del mercato dell'energia («peer review»).

Basi giuridiche

Direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture (GU L 33 del 4.2.2006, pagg. 22-27).

Decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa al finanziamento della normalizzazione europea (GU L 315 del 15.11.2006, pag. 9).

Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15).

Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).

Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

Regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE del Consiglio (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 1).

Regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio, del 24 giugno 2010, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 7).

Regolamento (UE, Euratom) n. 833/2010 della Commissione, del 21 settembre 2010, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea (GU L 248 del 22.9.2010, pag. 36).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 21 ottobre 2011, sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi (COM(2011) 688).

Decisione della Commissione, del 19 gennaio 2012, relativa all'istituzione del Gruppo di autorità dell'Unione europea per le attività offshore nel settore degli idrocarburi (GU C 18 del 21.1.2012, pag. 8).

Articolo 32 02 03 — Sicurezza degli impianti e delle infrastrutture energetici

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamiento 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
300 000	190 000	300 000	184 515	250 000,00	751 459,00

Commento

Ex articolo 32 04 16

Stanziamiento destinato a coprire le spese sostenute dalla Commissione per la raccolta e l'elaborazione di informazioni di ogni tipo necessarie per l'analisi, la definizione, la promozione, il monitoraggio, la valutazione e l'attuazione delle norme e delle misure necessarie per migliorare la sicurezza nel settore dell'energia, l'assistenza tecnica e la formazione specifica.

Gli obiettivi principali consistono nell'elaborazione e nell'applicazione di norme di sicurezza nel campo dell'energia, in particolare:

- misure volte a prevenire atti di vandalismo nel settore dell'energia, in particolare per quanto riguarda gli impianti e le infrastrutture del sistema europeo o la produzione e la trasmissione dell'energia,

- ravvicinamento delle legislazioni, delle norme tecniche e delle pratiche amministrative di controllo legate alla sicurezza nel settore dell'energia,
- definizione di indicatori, metodi e obiettivi di sicurezza comuni per il settore dell'energia e la raccolta dei dati necessari per tale definizione,
- monitoraggio delle misure adottate nel campo della sicurezza energetica dalle autorità nazionali, dagli operatori e dagli altri principali operatori del settore,
- coordinamento a livello internazionale in materia di sicurezza energetica, compresi i paesi vicini fornitori e di transito e gli altri partner mondiali,
- promozione dello sviluppo tecnologico nel campo della sicurezza energetica.

Lo stanziamento può coprire anche le spese per informazione, comunicazioni e pubblicazioni in formato elettronico e cartaceo direttamente collegate al conseguimento dell'obiettivo del presente articolo.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 32 02 10 — Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
10 188 000	10 188 000	7 369 795	7 369 795	7 241 850,00	7 241 850,00

Commento

Ex voci 32 04 10 01 e 32 04 10 02

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale e le spese amministrative dell'Agenzia (titoli 1 e 2), nonché le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Agenzia è tenuta ad informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

Agli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica (articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario) da iscriverne alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La tabella dell'organico dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia è contenuta nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Il contributo dell'Unione per il 2013 è pari a un importo complessivo di 10 880 000 EUR. Un importo di 692 000 EUR proveniente dal recupero delle eccedenze è aggiunto all'importo di 10 188 000 EUR iscritto a bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia (GU L 326 del 8.12.2011, pag. 1).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 21 ottobre 2011, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006/CE (COM(2011) 658).

Articolo 32 02 51 — Completamento del sostegno finanziario ai progetti d'interesse comune della rete transeuropea per l'energia

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	11 500 000	22 200 000	11 972 009	21 129 600,00	10 737 761,21

Commento

Ex articoli 32 03 01 e 32 03 02

Stanzamento destinato a coprire i pagamenti relativi agli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1).

Decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia (GU L 262 del 22.9.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia (GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 21 ottobre 2011, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006/CE (COM(2011) 658).

Articolo 32 02 52 — Completamento dei progetti energetici per sostenere la ripresa economica

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	100 000 000	—	285 532 789	0,—	183 666 759,31

Commento

Ex voci 32 04 14 01, 32 04 14 02, 32 04 14 03 e 32 04 14 04

Stanzamento destinato a coprire i pagamenti relativi agli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 31).

Articolo 32 02 77 — Progetti pilota e azioni preparatorie

Voce 32 02 77 01 — Progetto pilota — Sicurezza energetica — Gas di scisto

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	140 000	—	60 000	200 000,00	0,—

Commento

Ex articolo 32 04 18

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 32 02 77 02 — Azione preparatoria — Meccanismi di cooperazione per l'attuazione della direttiva 2009/28/CE sulle fonti energetiche rinnovabili

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	350 000	—	150 000	500 000,00	0,—

Commento

Ex articolo 32 04 19

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Nell'ambito della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16), che fissa gli obiettivi nazionali relativi alla quota di fonti energetiche rinnovabili nel consumo finale lordo di energia, si propone un nuovo meccanismo allo scopo di conseguire gli obiettivi nazionali, in base al quale gli Stati membri possono avvalersi dei regimi di sostegno nazionali e dei meccanismi di cooperazione previsti nel contesto della predetta direttiva sulle fonti rinnovabili di energia. Tali meccanismi, che introducono la flessibilità per gli Stati membri sulla base di una cooperazione volontaria, riguardano trasferimenti statistici tra Stati membri (articolo 6), progetti comuni tra Stati membri (articoli 7 e 8), progetti comuni tra Stati membri e paesi terzi (articoli 9 e 10) e regimi di sostegno comuni tra gli Stati membri (articolo 11).

La presente azione preparatoria dovrebbe essere finalizzata a esaminare tutte le condizioni per un'attuazione efficace di tali meccanismi di cooperazione e la loro interazione con altri meccanismi o regimi di sostegno nazionali, nonché a valutare la necessità di sviluppare un quadro specifico per il funzionamento di tale meccanismo. Si dovrebbe dare priorità allo sviluppo del quadro operativo in questione negli Stati membri che dispongono di limitate capacità di reti transfrontaliere, come pure nelle regioni che presentano un potenziale elevato per i progetti specifici attinenti alle fonti rinnovabili di energia.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 32 02 77 03 — Progetto pilota — Sostenere la conservazione delle risorse naturali e la lotta ai cambiamenti climatici mediante un maggiore ricorso all'energia solare (termica e fotovoltaica)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	—	—	0,—	0,—

Commento

Ex articolo 32 04 17

Voce destinata a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 32 02 77 04 — Progetto pilota — Programma quadro europeo sullo sviluppo e lo scambio di esperienze in materia di sviluppo urbano sostenibile

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	p.m.	0,—	0,—

Commento

Ex articolo 32 04 12

Voce destinata a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 32 02 77 05 — Azione preparatoria — Isole europee per una politica energetica comune

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	p.m.	0,—	0,—

Commento

Ex articolo 32 04 13

Voce destinata a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 32 03 — ENERGIA NUCLEARE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012		Pagame nti 2012/20 14
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
32 03	Energia nucleare								
32 03 01	Sicurezza nucleare	1.1	20 520 000	17 000 000	20 550 000	15 814 706	20 316 372,02	16 061 090,81	94,48 %
32 03 02	Sicurezza nucleare e radioprotezione	1.1	3 286 000	2 700 000	2 200 000	1 976 838	1 716 214,00	1 668 208,46	61,79 %
32 03 03	Programma di assistenza alla disattivazione nucleare								
32 03 03 01	Programma Kozloduy	1.1	39 416 000	p.m.					
32 03 03 02	Programma Ignalina	1.1	60 641 000	p.m.					
32 03 03 03	Programma Bohunice	1.1	30 320 000	p.m.					
	<i>Articolo 32 03 03 — Totale parziale</i>		130 377 000	p.m.					
32 03 51	Completamento della disattivazione nucleare (2007-2013)	1.1	p.m.	180 000 000	267 000 000	181 869 118	259 904 000,00	179 016 544,78	99,45 %
	Capitolo 32 03 — Totale		154 183 000	199 700 000	289 750 000	199 660 662	281 936 586,02	196 745 844,05	98,52 %

Articolo 32 03 01 — Sicurezza nucleare

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
20 520 000	17 000 000	20 550 000	15 814 706	20 316 372,02	16 061 090,81

Commento

Ex articolo 32 05 01

Stanziamiento destinato a finanziare le seguenti azioni:

- spese di missione degli ispettori sostenute in base a programmi semestrali prestabiliti, ispezioni con breve preavviso (indennità giornaliera e spese di trasporto),
- spese di formazione degli ispettori e spese relative alle riunioni con gli Stati membri e con gli operatori nucleari,
- acquisto di attrezzature necessarie durante le ispezioni, in particolare l'acquisto di sistemi di sorveglianza, soprattutto di sistemi videonumerici, attrezzatura per la misurazione dei raggi gamma, dei neutroni e dei raggi infrarossi, sigilli elettronici e relativo sistema di lettura,
- acquisto e rinnovo di materiale informatico relativo alle ispezioni,
- progetti informatici specifici relativi alle ispezioni (sviluppo e manutenzione),
- sostituzione di sistemi di sorveglianza e di misurazione al termine del loro ciclo di vita,
- manutenzione di attrezzature, compresa l'assicurazione di attrezzature specifiche presso i siti di Canberra, Ametek, Fork e GBNS,
- opere di natura tecnica relative all'infrastruttura, compresa la gestione delle scorie e il trasporto dei campioni,
- attività di analisi in loco (spese di lavoro e di missione degli analisti),
- convenzioni sullo spazio di lavoro in loco (laboratori, uffici),
- gestione corrente degli impianti in loco e dei laboratori del servizio centrale (riparazioni, manutenzione, attrezzature IT, acquisto di piccolo materiale, materiali di consumo ecc.),
- sostegno e test IT per le applicazioni relative alle ispezioni.

Danno parimenti luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario:

- le indennità di assicurazione rimosse,
- le restituzioni di somme pagate indebitamente nel quadro degli acquisti di beni, lavori o prestazioni di servizi da parte della Commissione.

Stanziamento destinato a coprire altresì spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento degli obiettivi a titolo della presente linea di bilancio e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Basi giuridiche

Regolamento (Euratom) n. 302/2005 della Commissione, dell'8 febbraio 2005, concernente l'applicazione del controllo di sicurezza dell'Euratom (GU L 54 del 28.2.2005, pag. 1).

Azioni derivanti da competenze specifiche conferite alla Commissione dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica in virtù del capitolo 7 del titolo II e dell'articolo 174.

Atti di riferimento

Accordo trilaterale tra la Comunità, gli Stati membri non dotati di armi nucleari e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

Accordo trilaterale concluso tra la Comunità, il Regno Unito e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

Accordo trilaterale concluso tra la Comunità, la Francia e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

Accordi di cooperazione conclusi tra la Comunità e paesi terzi quali gli Stati Uniti, il Canada e l'Australia.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 24 marzo 1992, di una decisione della Commissione riguardante l'installazione di laboratori in loco per le analisi dei campioni di controllo (SEC(1992) 515).

Articolo 32 03 02 — Sicurezza nucleare e radioprotezione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 286 000	2 700 000	2 200 000	1 976 838	1 716 214,00	1 668 208,46

Commento

Ex articolo 32 05 02

Stanziamento destinato a coprire:

- le spese sostenute dalla Commissione per la raccolta e il trattamento delle informazioni di varia natura necessarie per l'analisi, la definizione, la promozione, il controllo, la valutazione e l'attuazione della politica comune di sicurezza nucleare, in particolare nei nuovi Stati membri, e delle regole e misure nel settore della radioprotezione,
- le spese connesse a misure e azioni relative alla sorveglianza e alla protezione contro gli effetti delle radiazioni ionizzanti e intese a garantire la protezione sanitaria della popolazione e la tutela dell'ambiente contro i rischi legati alle radiazioni e alle sostanze radioattive; tali azioni riguardano compiti specifici previsti dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
- le spese relative alla costituzione e al funzionamento di squadre di ispettori addetti al controllo della protezione contro le radiazioni ionizzanti a livello degli Stati membri; queste comprendono, oltre alle indennità giornaliere e alle spese di trasporto (missioni), le spese di formazione e quelle relative alle riunioni preparatorie nonché l'acquisto delle attrezzature da utilizzarsi durante le ispezioni,
- le spese relative all'adempimento dei compiti della Commissione di cui al punto 31 delle conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011.

Lo stanziamento può coprire inoltre le spese per informazione e pubblicazioni direttamente collegate al conseguimento degli obiettivi a titolo della presente linea di bilancio.

Basi giuridiche

Azioni derivanti da competenze specifiche conferite alla Commissione dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica in virtù del capitolo 3 del titolo II e dell'articolo 174.

Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 31 (raccolta di informazioni e preparazione di nuovi atti legislativi a integrazione delle norme fondamentali di sicurezza) e l'articolo 33 [attuazione di direttive, in particolare in campo medico (campo C)].

Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1).

Direttiva 97/43/Euratom del Consiglio, del 30 giugno 1997, riguardante la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche e che abroga la direttiva 84/466/Euratom (GU L 180 del 9.7.1997, pag. 22).

Direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 57).

Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).

Attuazione degli obblighi della Commissione stabiliti dalle seguenti normative specifiche:

- decisione 87/600/Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1987, concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva (GU L 371 del 30.12.1987, pag. 76),
- regolamento (CE) n. 733/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobyl (versione codificata) (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 1),
- articolo 35, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica: verifica del monitoraggio della radioattività ambientale.

Articolo 32 03 03 — Programma di assistenza alla disattivazione nucleare

Voce 32 03 03 01 — Programma Kozloduy

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
39 416 000	p.m.		

Commento

Nuova voce

Stanzamento destinato a finanziare il fondo per la disattivazione della centrale nucleare di Kozloduy (Bulgaria) conformemente agli accordi siglati con lo Stato membro interessato.

La spesa riguarda inoltre la raccolta e l'elaborazione di informazioni di ogni tipo necessarie per l'analisi, la definizione, la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle norme e delle misure nel settore della disattivazione.

La Commissione deve presentare ogni anno una relazione sull'esecuzione dei fondi impegnati a titolo del presente articolo unitamente a stime di costo aggiornate e calendari di attuazione delle operazioni di disattivazione dei reattori nucleari di cui trattasi.

La dotazione finanziaria per il programma Kozloduy può coprire anche le spese relative alle attività preliminari, di monitoraggio, di controllo, di revisione contabile e di valutazione necessarie per la gestione del programma e il raggiungimento dei suoi obiettivi; in particolare, studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa quella istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione europea, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del regolamento, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del programma.

La dotazione finanziaria può altresì coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito del regolamento (Euratom) n. 647/2010 del Consiglio.

Basi giuridiche

Azioni derivanti da competenze specifiche conferite direttamente alla Commissione dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica in virtù dell'articolo 203.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Consiglio, presentata dalla Commissione il 24 novembre 2011, sul sostegno dell'Unione ai programmi di assistenza alla disattivazione nucleare in Bulgaria, Lituania e Slovacchia (COM(2011) 783 definitivo), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a).

Voce 32 03 03 02 — Programma Ignalina

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
60 641 000	p.m.		

Commento

Nuova voce

Stanzamento destinato a finanziare il fondo per la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina (Lituania) conformemente agli accordi siglati con lo Stato membro interessato.

La spesa riguarda inoltre la raccolta e l'elaborazione di informazioni di ogni tipo necessarie per l'analisi, la definizione, la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle norme e delle misure nel settore della disattivazione.

La Commissione deve presentare ogni anno una relazione sull'esecuzione dei fondi impegnati a titolo del presente articolo unitamente a stime di costo aggiornate e calendari di attuazione delle operazioni di disattivazione dei reattori nucleari di cui trattasi.

La dotazione finanziaria per il programma Ignalina può coprire anche le spese relative alle attività preliminari, di monitoraggio, di controllo, di revisione contabile e di valutazione necessarie per la gestione del programma e il raggiungimento dei suoi obiettivi; in particolare, studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa quella istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione europea, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del regolamento, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del programma.

La dotazione finanziaria può altresì coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1990/2006 del Consiglio.

Basi giuridiche

Azioni derivanti da competenze specifiche conferite direttamente alla Commissione dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica in virtù dell'articolo 203.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Consiglio, presentata dalla Commissione il 24 novembre 2011, sul sostegno dell'Unione ai programmi di assistenza alla disattivazione nucleare in Bulgaria, Lituania e Slovacchia (COM(2011) 783 definitivo), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

Voce 32 03 03 03 — Programma Bohunice

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
30 320 000	p.m.		

Commento

Nuova voce

Stanziamiento destinato a finanziare il fondo per la disattivazione della centrale nucleare di Bohunice (Slovacchia) conformemente agli accordi siglati con lo Stato membro interessato.

La spesa riguarda inoltre la raccolta e l'elaborazione di informazioni di ogni tipo necessarie per l'analisi, la definizione, la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle norme e delle misure nel settore della disattivazione.

La Commissione deve presentare ogni anno una relazione sull'esecuzione dei fondi impegnati a titolo del presente articolo unitamente a stime di costo aggiornate e calendari di attuazione delle operazioni di disattivazione dei reattori nucleari di cui trattasi.

la dotazione finanziaria per il programma Bohunice può coprire anche le spese relative alle attività preliminari, di monitoraggio, di controllo, di revisione contabile e di valutazione necessarie per la gestione del programma e il raggiungimento dei suoi obiettivi; in particolare, studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa quella istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione europea, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del regolamento, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del programma.

La dotazione finanziaria può altresì coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito del regolamento (Euratom) n. 549/2007.

Basi giuridiche

Azioni derivanti da competenze specifiche conferite direttamente alla Commissione dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica in virtù dell'articolo 203.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Consiglio, presentata dalla Commissione il 24 novembre 2011, sul sostegno dell'Unione ai programmi di assistenza alla disattivazione nucleare in Bulgaria, Lituania e Slovacchia (COM(2011) 783 definitivo), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, lettera c).

Articolo 32 03 51 — Completamento della disattivazione nucleare (2007-2013)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamiento 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	180 000 000	267 000 000	181 869 118	259 904 000,00	179 016 544,78

Commento

Ex articolo 32 05 03

Stanziamiento destinato a coprire i pagamenti relativi agli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Azioni derivanti da competenze specifiche conferite alla Commissione dal trattato di adesione del 2003 (protocollo n. 4 relativo alla centrale nucleare di Ignalina in Lituania e protocollo n. 9 sulle unità 1 e 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia, entrambi allegati al trattato di adesione del 2003).

Azioni derivanti da competenze specifiche conferite alla Commissione dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica in virtù dell'articolo 203.

Analogamente, l'azione relativa alla centrale nucleare di Kozloduy in Bulgaria è conferita direttamente alla Commissione dall'articolo 30 dell'atto di adesione del 2005.

Regolamento (CE) n. 1990/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo all'applicazione del protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, concernente la centrale nucleare di Ignalina in Lituania — Programma Ignalina (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 10).

Regolamento (Euratom) n. 549/2007 del Consiglio, del 14 maggio 2007, relativo all'applicazione del protocollo n. 9 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, relativo all'unità 1 e all'unità 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia (GU L 131 del 23.5.2007, pag. 1).

Regolamento (Euratom) n. 647/2010 del Consiglio, del 13 luglio 2010, relativo all'assistenza finanziaria dell'Unione per la disattivazione delle unità da 1 a 4 della centrale nucleare Kozloduy in Bulgaria (Programma Kozloduy) (GU L 189 del 22.7.2010, pag. 9).

CAPITOLO 32 04 — ORIZZONTE 2020 - RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DELL'ENERGIA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012		Pagame nti 2012/20 14
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
32 04	Orizzonte 2020 - Ricerca e innovazione nel settore dell'energia								
32 04 03	Sfide della società								
32 04 03 01	Transizione a un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo	1.1	316 967 960	28 886 164					
	<i>Articolo 32 04 03 — Totale parziale</i>		316 967 960	28 886 164					
32 04 50	Stanzamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico								
32 04 50 01	Stanzamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)	1.1	p.m.	p.m.					
32 04 50 02	Stanzamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (anteriori al 2014)	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 839 274,61	1 745 293,24	
	<i>Articolo 32 04 50 — Totale parziale</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 839 274,61	1 745 293,24	
32 04 51	Completamento di precedenti programmi quadro di ricerca - Settimo programma quadro (2007-2013)	1.1	p.m.	133 283 435	171 635 030	116 069 721	169 703 008,29	119 659 458,84	89,78 %
32 04 52	Completamento di precedenti programmi quadro di ricerca (anteriori al 2007)	1.1	p.m.	4 739 966	p.m.	14 826 287	0,—	16 971 736,83	358,06 %
32 04 53	Completamento del programma «Energia intelligente — Europa» (2007-2013)	1.1	p.m.	61 232 340	137 250 000	80 000 000	132 998 223,56	89 257 739,02	145,77 %
32 04 54	Completamento del programma «Energia intelligente — Europa» (2003-2006)	1.1	—	p.m.	—	p.m.	0,—	422 073,87	
	Capitolo 32 04 — Totale		316 967 960	228 141 905	308 885 030	210 896 008	304 540 506,46	228 056 301,80	99,96 %

Commento

Il presente commento è applicabile a tutte le linee di bilancio del presente capitolo.

Lo stanziamento sarà utilizzato per il programma quadro dell'Unione europea Orizzonte 2020 per la ricerca e l'innovazione inerenti all'energia nell'ambito del piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano SET), che riguarda il periodo 2014-2020.

Le attività di Orizzonte 2020 attinenti all'energia nel quadro del piano SET, in particolare la sfida della società "Energia da fonti sicure, pulita ed efficiente", ma anche parti pertinenti di altre sezioni del programma, compreso "Accesso ai finanziamenti" contribuiranno innanzitutto all'iniziativa faro di Europa 2020 "L'Unione dell'innovazione" e ad altre iniziative faro, in particolare, "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse", "Una politica industriale per l'era della globalizzazione" e "Un'agenda digitale europea", nonché allo sviluppo e al funzionamento dello Spazio europeo della ricerca. Orizzonte 2020 contribuisce a costruire un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione in tutta l'Unione mediante la mobilitazione di finanziamenti supplementari sufficienti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione.

Il programma verrà eseguito per realizzare gli obiettivi generali di cui all'articolo 179 del trattato sul funzionamento dell'Unione

europea, al fine di contribuire alla creazione di una società della conoscenza, basata sullo Spazio europeo della ricerca, vale a dire il sostegno alla cooperazione transnazionale a tutti i livelli nell'Unione, lo stimolo del dinamismo, della creatività e dell'eccellenza della ricerca europea ai limiti della conoscenza, il rafforzamento delle risorse umane di ricerca e tecnologia in Europa a livello sia qualitativo che quantitativo e delle capacità di ricerca e innovazione in tutta l'Europa, garantendone il migliore uso.

A questi articoli e a queste voci sono imputate anche le spese per riunioni, conferenze, laboratori e seminari ad alto livello scientifico e tecnologico e di interesse europeo organizzati dalla Commissione, il finanziamento di analisi e valutazioni ad alto livello scientifico e tecnologico, realizzate per conto dell'Unione e volte ad esplorare nuovi campi di ricerca che possono essere oggetto di un'azione a livello unionale, segnatamente nel quadro dello Spazio europeo della ricerca, nonché le spese per le azioni di monitoraggio e di divulgazione dei risultati dei programmi, anche per le azioni condotte nell'ambito dei precedenti programmi quadro.

Lo stanziamento sarà utilizzato conformemente alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che stabilisce le regole di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020" (2014-2020) (COM(2011) 810 definitivo).

Agli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Per alcuni di questi progetti è prevista la possibilità per paesi terzi o istituti di paesi terzi di partecipare alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica. I contributi finanziari saranno iscritti alle voci 6 0 1 3 e 6 0 1 5 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti da Stati partecipanti alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica, iscritte alla voce 6 0 1 6 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari, a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti dal contributo di organismi esterni alle attività dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Gli stanziamenti supplementari saranno aperti alla voce 32 04 50 01.

Gli stanziamenti amministrativi del presente capitolo saranno iscritti nel capitolo 32 01 05.

Articolo 32 04 03 — Sfide della società

Commento

Questa priorità di Orizzonte 2020 rispecchia direttamente le priorità strategiche e le sfide della società individuate nella strategia Europa 2020. Le attività saranno attuate nel quadro di un approccio incentrato sulle sfide che riunisce risorse e conoscenze provenienti da una molteplicità di settori, tecnologie e discipline. Le attività interesseranno l'intero ciclo dalla ricerca al mercato, con un nuovo accento sulle attività connesse all'innovazione, quali il pilotaggio, le dimostrazioni, i banchi di prova, il sostegno allo svolgimento di gare d'appalto, la progettazione, le innovazioni dettate dagli utenti, l'innovazione sociale e la commercializzazione delle innovazioni. Le attività sosterranno direttamente le corrispondenti competenze settoriali a livello dell'Unione.

Voce 32 04 03 01 — Transizione a un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
316 967 960	28 886 164		

Commento

Nuova voce

Stanziamiento destinato a finanziare gli obiettivi e le iniziative del piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano SET), principalmente: energia eolica, solare, bioenergia, cattura e stoccaggio del carbonio (CCS), città intelligenti e reti elettriche. Alla luce del loro importante contributo ai futuri sistemi energetici sostenibili, dal 2014 in poi almeno il 75% degli stanziamenti di bilancio sarà destinato ai settori delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica allo stadio di consumo finale, comprese le reti e l'immagazzinamento energetico.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 (COM(2011) 809 definitivo).

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 (COM(2011) 811 final), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera c).

Articolo 32 04 50 — Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico

Voce 32 04 50 01 — Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti				
p.m.	p.m.				

Commento

Nuova voce

Articolo destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da Stati terzi (non Spazio economico europeo) che partecipano a progetti nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico per il periodo 2014-2020.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Voce 32 04 50 02 — Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (anteriori al 2014)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 839 274,61	1 745 293,24

Commento

Ex articolo 32 06 03

Articolo destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da Stati terzi (non Spazio economico europeo) che partecipano a progetti nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico per il periodo anteriore al 2014.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Articolo 32 04 51 — Completamento di precedenti programmi quadro di ricerca - Settimo programma quadro (2007-2013)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	133 283 435	171 635 030	116 069 721	169 703 008,29	119 659 458,84

Commento

Ex articolo 32 06 01

Stanziamiento destinato a coprire i pagamenti relativi agli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico Cooperazione che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Articolo 32 04 52 — Completamento di precedenti programmi quadro di ricerca (anteriori al 2007)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	4 739 966	p.m.	14 826 287	0,—	16 971 736,83

Commento

Ex voci 32 06 04 01 e 32 06 04 02

Stanziamiento destinato a coprire impegni anteriori al 2007 e assunti nell'ambito dei precedenti programmi di ricerca.

Agli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione 87/516/Euratom, CEE del Consiglio, del 28 settembre 1987, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991) (GU L 302 del 24.10.1987, pag. 1).

Decisione 90/221/Euratom, CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 28).

Decisione 93/167/Euratom, CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, che adegua la decisione 90/221/Euratom, CEE concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (GU L 69 del 20.3.1993, pag. 43).

Decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU L 126 del 18.5.1994, pag. 1).

Decisione n. 616/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 1996, che adegua la decisione n. 1110/94/CE relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea (GU L 86 del 4.4.1996, pag. 69).

Decisione n. 2535/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° dicembre 1997, che adegua per la seconda volta la decisione n. 1110/94/CE, relativa al quarto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU L 347 del 18.12.1997, pag. 1).

Decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) (GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1).

Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1).

Decisione 2002/834/CE del Consiglio, del 30 settembre 2002, che adotta un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione: «Integrare e rafforzare lo spazio europeo della ricerca» (2002-2006) (GU L 294 del 29.10.2002, pag. 1).

Articolo 32 04 53 — Completamento del programma «Energia intelligente — Europa» (2007-2013)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	61 232 340	137 250 000	80 000 000	132 998 223,56	89 257 739,02

Commento

Ex articolo 32 04 06

Stanziamiento destinato a coprire i pagamenti relativi agli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

Articolo 32 04 54 — Completamento del programma «Energia intelligente — Europa» (2003-2006)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	p.m.	—	p.m.	0,—	422 073,87

Commento

Ex articolo 32 04 01

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti in precedenza del programma «Energia intelligente — Europa»

(2003-2006).

Agli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: «Energia intelligente — Europa» (2003-2006) (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 29).

TITOLO 33 — GIUSTIZIA

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
33 01	Spese amministrative del settore «Giustizia»		43 033 270	43 033 270	38 567 096	38 567 096	37 969 870,89	37 969 870,89
33 02	Diritti e cittadinanza						101 301	
		3	81 543 081	83 350 081	101 317 768	84 743 099	119,79	83 661 531,16
33 03	Giustizia	3	77 018 671	66 623 671	78 103 660	60 313 777	80 781 921,76	69 884 155,14
	Titolo 33 — Totale		201 595 022	193 007 022	217 988 524	183 623 972	220 052 912,44	191 515 557,19

CAPITOLO 33 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «GIUSTIZIA»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
33 01	Spese amministrative del settore «Giustizia»					
33 01 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Giustizia»	5.2	34 168 172	29 363 205	28 597 683,78	83,70 %
33 01 02	Personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Giustizia»					
33 01 02 01	Personale esterno	5.2	3 158 315	3 126 611	3 716 721,53	117,68 %
33 01 02 11	Altre spese di gestione	5.2	1 271 824	1 336 067	1 376 456,00	108,23 %
	<i>Articolo 33 01 02 — Totale parziale</i>		4 430 139	4 462 678	5 093 177,53	114,97 %
33 01 03	Spese relative a materiale e servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Giustizia»	5.2	2 134 959	1 858 213	2 054 100,30	96,21 %
33 01 04	Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Giustizia»					
33 01 04 01	Spese di supporto per il programma Diritti e cittadinanza	3	1 100 000	2 233 000	1 714 131,11	155,83 %
33 01 04 02	Spese di supporto per il programma Giustizia	3	1 200 000	650 000	510 778,17	42,56 %
	<i>Articolo 33 01 04 — Totale parziale</i>		2 300 000	2 883 000	2 224 909,28	96,74 %
	Capitolo 33 01 — Totale		43 033 270	38 567 096	37 969 870,89	88,23 %

Articolo 33 01 01 — Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Giustizia»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
34 168 172	29 363 205	28 597 683,78

Articolo 33 01 02 — Personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Giustizia»

Voce 33 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
3 158 315	3 126 611	3 716 721,53

Voce 33 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
1 271 824	1 336 067	1 376 456,00

Articolo 33 01 03 — Spese relative a materiale e servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Giustizia»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
2 134 959	1 858 213	2 054 100,30

Articolo 33 01 04 — Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Giustizia»

Voce 33 01 04 01 — Spese di supporto per il programma Diritti e cittadinanza

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
1 100 000	2 233 000	1 714 131,11

Commento

Ex voci 33 01 04 01, 33 01 04 02 e 33 01 04 06

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per la gestione del programma e il conseguimento dei suoi obiettivi; in particolare, studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa quella istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione europea, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del regolamento, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, nonché tutti gli altri costi per l'assistenza tecnica e amministrativa sostenuti dalla Commissione ai fini della gestione del programma.

In particolare, lo stanziamento è destinato a coprire:

- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa ai fini dell'attuazione delle misure comunitarie per la parità tra uomini e donne e per far fronte alle esigenze particolari delle persone con disabilità,
- le spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegate al conseguimento dell'obiettivo del programma o azioni che rientrano nella presente voce, nonché altre spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione

dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e dei potenziali paesi candidati per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti complessivi iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 33 02.

Voce 33 01 04 02 — Spese di supporto per il programma Giustizia

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
1 200 000	650 000	510 778,17

Commento

Ex voci 33 01 04 03, 33 01 04 04 e 33 01 04 05

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per la gestione del programma e il conseguimento dei suoi obiettivi; in particolare, studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa quella istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione europea, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del regolamento, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, nonché tutti gli altri costi per l'assistenza tecnica e amministrativa sostenuti dalla Commissione ai fini della gestione del programma.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e dei potenziali paesi candidati per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti complessivi iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 33 03.

CAPITOLO 33 02 — DIRITTI E CITTADINANZA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012		Pagamenti 2012/2014
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
33 02	Diritti e cittadinanza								
33 02 01	Garantire la tutela dei diritti e l'empowerment dei cittadini	3	23 007 000	5 467 000					
33 02 02	Promuovere la non discriminazione e la parità	3	30 651 000	7 284 000	—	—	0,—	0,—	

33 02 06	Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)	3	21 109 000	21 109 000	21 024 400	21 024 400	20 376 020,00	20 376 020,00	96,53 %
33 02 07	Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)	3	6 776 081	6 776 081	6 322 368	6 322 368	7 741 800,00	7 741 800,00	114,25 %
33 02 51	Completamento dei programmi Diritti e cittadinanza e Uguaglianza	3	p.m.	41 333 000	72 221 000	56 521 331	73 183 299,79	54 982 094,79	133,02 %
33 02 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
33 02 77 01	Azione preparatoria — Cooperazione europea tra le autorità nazionali e internazionali competenti per i diritti dei minori e per la società civile che promuovono e difendono i diritti dei minori	3	—	—	—	—	0,—	0,—	
33 02 77 02	Progetto pilota — Creazione di un meccanismo di allarme rapido a livello europeo in caso di sequestro o di scomparsa di minori	3	—	—	—	—	0,—	0,—	
33 02 77 03	Azione preparatoria — Uniformare le legislazioni nazionali in materia di violenza di genere e di violenza a danno dei minori	3	—	—	—	—	0,—	0,—	
33 02 77 04	Progetto pilota — Metodologia a livello europeo per l'elaborazione di politiche basate sui dati in materia di diritti dei minori	3	p.m.	637 000	p.m.	p.m.	0,—	329 816,24	51,78 %
33 02 77 05	Progetto pilota — Occupazione delle persone affette da disturbi dello spettro autistico	3	p.m.	p.m.	—	p.m.	0,—	231 800,13	
33 02 77 06	Progetto pilota — Sviluppo di indicatori per misurare l'applicazione della Carta europea per la parità delle donne e degli uomini nella vita locale	3	p.m.	425 000	1 000 000	500 000			
33 02 77 07	Progetto pilota — Applicazione e servizio di interpretazione nella lingua dei segni in tempo reale dell'Unione europea	3	p.m.	319 000	750 000	375 000			
	Articolo 33 02 77 — Totale parziale		p.m.	1 381 000	1 750 000	875 000	0,—	561 616,37	40,67 %
	Capitolo 33 02 — Totale		81 543 081	83 350 081	101 317 768	84 743 099	101 301 119,79	83 661 531,16	100,37 %

Articolo 33 02 01 — Garantire la tutela dei diritti e l'empowerment dei cittadini

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
23 007 000	5 467 000		

Commento

Nuovo articolo

Lo stanziamento contribuisce a rafforzare l'esercizio dei diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione, garantire un livello elevato di protezione dei dati personali, promuovere il rispetto dei diritti del minore, permettere a consumatori e imprese di commerciare e acquistare fiduciosamente nel mercato interno facendo rispettare i diritti derivanti dalla normativa dell'Unione sui consumatori e favorendo l'esercizio della libertà di impresa nel mercato interno attraverso transazioni transfrontaliere.

In tale ambito, lo stanziamento è destinato a sostenere azioni finalizzate a:

- incrementare la sensibilizzazione del pubblico e la conoscenza del diritto e delle politiche dell'Unione,
- sostenere l'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione negli Stati membri,
- promuovere la cooperazione transnazionale e potenziare la conoscenza e la fiducia reciproche fra tutti i soggetti interessati,
- migliorare la conoscenza e la comprensione di eventuali problemi che incidono sull'esercizio dei diritti e dei principi sanciti dal trattato, dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla legislazione derivata dell'Unione, allo scopo di garantire che l'elaborazione delle politiche e delle norme sia fondata su dati concreti.

Lo stanziamento è destinato a finanziare, in particolare, i seguenti tipi di azioni:

- attività di analisi, come la raccolta di dati e statistiche; elaborazione di metodologie e, se del caso, di indicatori o criteri di riferimento comuni; studi, ricerche, analisi e indagini; valutazioni e valutazioni d'impatto; elaborazione e pubblicazione di guide,

relazioni e materiale didattico; monitoraggio e valutazione del recepimento e dell'applicazione del diritto dell'Unione e dell'attuazione delle sue politiche; convegni, seminari, riunioni di esperti, conferenze,

- attività di formazione, quali scambi di personale, convegni, seminari, eventi di formazione per formatori, sviluppo di moduli di formazione online o di altro tipo,
- attività di apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e divulgazione, quali: individuazione e scambio di buone prassi, approcci ed esperienze innovativi, organizzazione di valutazioni a pari livello e di apprendimento reciproco; organizzazione di conferenze e seminari; organizzazione di campagne di sensibilizzazione e d'informazione, di campagne ed eventi mediatici, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea; raccolta e pubblicazione di materiali al fine di divulgare informazioni e risultati relativi al programma; sviluppo, gestione e aggiornamento di sistemi e strumenti che utilizzano le tecnologie della comunicazione e dell'informazione,
- sostegno alle principali parti coinvolte, come gli Stati membri nella fase di attuazione delle norme e delle politiche dell'Unione; sostegno a importanti reti di livello europeo la cui attività è legata al conseguimento degli obiettivi del programma; lavoro di rete a livello europeo tra enti e organizzazioni specializzati, autorità nazionali, regionali e locali; finanziamento di reti di esperti; finanziamento di osservatori a livello europeo.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e dei potenziali paesi candidati per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 15 novembre 2011, che istituisce il programma «Diritti e cittadinanza» per il periodo 2014-2020 (COM(2011) 758 definitivo), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e).

Articolo 33 02 02 — Promuovere la non discriminazione e la parità

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
30 651 000	7 284 000	—	—	0,—	0,—

Commento

Nuovo articolo

Lo stanziamento contribuisce a promuovere l'attuazione efficace del divieto di discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, compresi il principio di parità tra donne e uomini e i diritti delle persone con disabilità e degli anziani.

In tale ambito, lo stanziamento è destinato a sostenere azioni finalizzate a:

- incrementare la sensibilizzazione del pubblico e la conoscenza del diritto e delle politiche dell'Unione,
- sostenere l'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione negli Stati membri,
- promuovere la cooperazione transnazionale e potenziare la conoscenza e la fiducia reciproche fra tutti i soggetti interessati,
- migliorare la conoscenza e la comprensione di eventuali problemi che incidono sull'esercizio dei diritti e dei principi sanciti dal trattato, dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla legislazione derivata dell'Unione, allo scopo di garantire che l'elaborazione delle politiche e delle norme sia fondata su dati concreti.

Lo stanziamento è destinato a finanziare, in particolare, i seguenti tipi di azioni:

- attività di analisi, come la raccolta di dati e statistiche; elaborazione di metodologie e, se del caso, di indicatori o criteri di

riferimento comuni; studi, ricerche, analisi e indagini; valutazioni e valutazioni d'impatto; elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico; monitoraggio e valutazione del recepimento e dell'applicazione del diritto dell'Unione e dell'attuazione delle sue politiche; convegni, seminari, riunioni di esperti, conferenze,

- attività di formazione, quali scambi di personale, convegni, seminari, eventi di formazione per formatori, sviluppo di moduli di formazione online o di altro tipo,
- attività di apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e divulgazione, quali: individuazione e scambio di buone prassi, approcci ed esperienze innovativi, organizzazione di valutazioni a pari livello e di apprendimento reciproco; organizzazione di conferenze e seminari; organizzazione di campagne di sensibilizzazione e d'informazione, di campagne ed eventi mediatici, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea; raccolta e pubblicazione di materiali al fine di divulgare informazioni e risultati relativi al programma; sviluppo, gestione e aggiornamento di sistemi e strumenti che utilizzano le tecnologie della comunicazione e dell'informazione,
- sostegno alle principali parti coinvolte, come gli Stati membri nella fase di attuazione delle norme e delle politiche dell'Unione; sostegno a importanti reti di livello europeo la cui attività è legata al conseguimento degli obiettivi del programma; lavoro di rete a livello europeo tra enti e organizzazioni specializzati, autorità nazionali, regionali e locali; finanziamento di reti di esperti; finanziamento di osservatori a livello europeo.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e dei potenziali paesi candidati per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 15 novembre 2011, che istituisce il programma «Diritti e cittadinanza» per il periodo 2014-2020 (COM(2011) 758 definitivo), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 33 02 06 — Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
21 109 000	21 109 000	21 024 400	21 024 400	20 376 020,00	20 376 020,00

Commento

Ex voci 33 02 03 01 e 33 02 03 02

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale e le spese di funzionamento amministrativo dell'Agenzia (titoli 1 e 2).

Stanziamento destinato altresì a coprire le spese operative (titolo 3) dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali che fornisce alle competenti istituzioni dell'Unione e alle competenti autorità degli Stati membri, all'atto dell'applicazione del diritto comunitario, assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali onde offrire loro sostegno quando adottano misure o formulano linee di condotta nelle rispettive sfere di competenza per rispettare appieno i diritti fondamentali.

L'Agenzia potrà perseguire i seguenti obiettivi operativi/svolgere i seguenti compiti:

- fornire assistenza ad istituzioni dell'Unione europea e agli Stati membri,
- promuovere i collegamenti nell'ambito di reti tra i soggetti interessati e il dialogo a livello europeo,
- diffondere e promuovere informazioni e sensibilizzazione; stimolare attività per migliorare la visibilità relativamente ai diritti fondamentali,
- occuparsi in maniera efficace della struttura gestionale e dell'esecuzione dei compiti.

L'Agenzia è tenuta a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica (articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario) da iscriverne alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, ove applicabile, dei paesi dei Balcani occidentali candidati potenziali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nella parte intitolata «Personale statuario» della sezione III — Commissione (volume 3).

Il regolamento (CE) n. 168/2007 è entrato in vigore il 1° marzo 2007. In tale data l'Agenzia è subentrata all'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia e ne è diventata il successore legale: assumendone tutti i diritti e gli obblighi di natura giuridica, gli impegni finanziari e le passività e onorandone i contratti di lavoro da esso conclusi, conformemente al disposto dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 168/2007.

Il contributo dell'Unione per il 2013 ammonta a un totale di 21 246 000 EUR. Un importo di 221 600 EUR proveniente dal recupero dell'eccedenza viene aggiunto all'importo di 21 024 400 EUR iscritto nel bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio, del 2 giugno 1997, che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (GU L 151 del 10.6.1997, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).

Articolo 33 02 07 — Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
6 776 081	6 776 081	6 322 368	6 322 368	7 741 800,00	7 741 800,00

Commento

Ex voci 33 06 03 01 e 33 06 03 02

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale e le spese amministrative dell'Istituto (titoli 1 e 2) nonché le sue spese operative (titolo 3).

L'Istituto è tenuto ad informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

La tabella dell'organico dell'Istituto è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica (articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario) da iscriverne alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Conformemente alle disposizioni della decisione 2006/996/CE adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, dell'11 dicembre 2006, relativa alla fissazione della sede dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 61), l'Istituto ha sede a Vilnius.

Il contributo dell'Unione per il 2013 ammonta a un totale di 7 478 368 EUR. Un importo di 1 156 000 EUR proveniente dal recupero dell'eccedenza viene aggiunto all'importo di 6 322 368 EUR iscritto nel bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 9).

Articolo 33 02 51 — Completamento dei programmi Diritti e cittadinanza e Uguaglianza

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	41 333 000	72 221 000	56 521 331	73 183 299,79	54 982 094,79

Commento

Ex articoli 33 02 01, 33 02 04, 33 02 05, 33 05 01, 33 05 02, 33 06 01, 33 06 02 e 33 06 05

Stanzamento destinato a coprire la liquidazione di impegni relativi a esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

I paesi candidati possono ricorrere allo strumento di preadesione Phare per coprire le spese derivanti dalla loro partecipazione al programma.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, ove applicabile, dei paesi dei Balcani occidentali candidati potenziali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione del Consiglio, del 9 luglio 1957, relativa al mandato e al regolamento interno dell'Organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere carbonifere (GU 28 del 31.8.1957, pag. 487).

Decisione 74/325/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1974, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro (GU L 185 del 9.7.1974, pag. 15).

Decisione 74/326/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1974, che estende la competenza dell'organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbon fossile all'insieme delle industrie estrattive (GU L 185 del 9.7.1974, pag. 18).

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1), e relative direttive particolari.

Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi (GU L 113 del 30.4.1992, pag. 19).

Decisione 98/171/CE del Consiglio, del 23 febbraio 1998, relativa alle attività comunitarie in materia di analisi, ricerca e cooperazione nel settore dell'occupazione e del mercato del lavoro (GU L 63 del 4.3.1998, pag. 26).

Decisione n. 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, relativa ad un programma d'azione comunitaria sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (2000-2003) (programma Daphne) (GU L 34 del 9.2.2000, pag. 1).

Decisione 2000/750/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che istituisce un programma d'azione comunitario per combattere le discriminazioni (2001-2006) (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 23).

Decisione n. 50/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che istituisce un programma d'azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 1).

Decisione n. 1145/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, relativa a misure comunitarie di incentivazione nel settore dell'occupazione (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 1).

Decisione del Consiglio, del 22 luglio 2003, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1).

Decisione n. 803/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne II) (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 1).

Decisione n. 1554/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che modifica la decisione 2001/51/CE del Consiglio relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini e la decisione n. 848/2004/CE che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 9).

Decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale - Progress (GU L 315 del 15.11.2006, pag. 1).

Decisione 2007/252/CE del Consiglio, del 19 aprile 2007, che istituisce il programma specifico «Diritti fondamentali e cittadinanza» per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» (GU L 110 del 27.4.2007, pag. 33).

Decisione n. 779/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 un programma specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne III) nell'ambito del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» (GU L 173 del 3.7.2007, pag. 19).

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Compito connesso all'autonomia amministrativa della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, presentata il 6 aprile 2005, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma quadro «Diritti fondamentali e giustizia» (COM(2005)0122).

Convenzione conclusa nel 1959 tra l'Alta autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed il Centro internazionale d'informazione per la sicurezza e l'igiene del lavoro dell'Ufficio internazionale del lavoro.

Compito derivante da competenze specificamente attribuite alla Commissione dal trattato che istituisce la Comunità europea, a norma degli articoli 136, 137 e 140, e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma degli articoli 151, 153 e 156.

Articolo 33 02 77 — Progetti pilota e azioni preparatorie

Voce 33 02 77 01 — Azione preparatoria — Cooperazione europea tra le autorità nazionali e internazionali competenti per i diritti dei minori e per la società civile che promuovono e difendono i diritti dei minori

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	—	—	0,—	0,—

Commento

Ex articolo 33 02 06

Stanziamanto destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione, del 4 luglio 2006, «Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori» [COM(2006)0367].

Voce 33 02 77 02 — Progetto pilota — Creazione di un meccanismo di allarme rapido a livello europeo in caso di sequestro o di scomparsa di minori

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	—	—	0,—	0,—

Commento

Ex articolo 33 02 07

Stanzamento destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 33 02 77 03 — Azione preparatoria — Uniformare le legislazioni nazionali in materia di violenza di genere e di violenza a danno dei minori

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	—	—	0,—	0,—

Commento

Ex articolo 33 02 08

Stanzamento destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 33 02 77 04 — Progetto pilota — Metodologia a livello europeo per l'elaborazione di politiche basate sui dati in materia di diritti dei minori

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	637 000	p.m.	p.m.	0,—	329 816,24

Commento

Ex articolo 33 02 09

Stanziamanto destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 33 02 77 05 — Progetto pilota — Occupazione delle persone affette da disturbi dello spettro autistico

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	—	p.m.	0,—	231 800,13

Commento

Ex articolo 33 06 07

Stanziamanto destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 33 02 77 06 — Progetto pilota — Sviluppo di indicatori per misurare l'applicazione della Carta europea per la parità delle donne e degli uomini nella vita locale

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti		
p.m.	425 000	1 000 000	500 000		

Commento

Ex articolo 33 06 09

Stanziamanto destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

La Carta europea per la parità delle donne e degli uomini nella vita locale conferma il potenziale degli enti locali nel campo della parità di genere. A fini di efficacia politica, i vari obiettivi enunciati nella Carta vanno definiti in termini di indicatori pertinenti che siano quantificabili in modo specifico e chiaro, completi e dettagliati, realistici e modificabili e che consentano la misurazione dell'effettivo stato di applicazione sulla base di parametri di riferimento rispetto agli obiettivi della Carta. Il progetto pilota è destinato a finanziare azioni mirate allo sviluppo di detti indicatori per valutare l'applicazione della Carta (analoghi al monitoraggio del processo di Pechino da parte dell'Unione). In cooperazione con gli enti locali, viste le sue esperienze nell'elaborazione di indicatori, potrebbe essere coinvolto anche l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere. Il progetto pilota dovrebbe durare due anni, con un

33 03 01	<i>Facilitazione dell'accesso alla giustizia e sostegno alla formazione giudiziaria</i>	3	28 580 000	7 485 000					
33 03 02	<i>Miglioramento della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale</i>	3	14 228 000	3 727 000					
33 03 03	<i>Prevenzione e riduzione della domanda e dell'offerta di droga</i>	3	3 004 000	788 000					
33 03 04	<i>Organismo europeo per il consolidamento della cooperazione giudiziaria (EUROJUST)</i>	3	31 206 671	31 206 671	30 053 660	30 053 660	32 967 000,00	32 967 000,00	105,64 %
33 03 51	<i>Completamento dei programmi Prevenzione e informazione in materia di droga e Giustizia</i>	3	p.m.	22 500 000	47 050 000	29 010 117	46 314 921,76	36 032 814,34	160,15 %
33 03 77	<i>Progetti pilota e azioni preparatorie</i>								
33 03 77 01	Progetto pilota — Valutazione d'impatto delle misure legislative in materia di diritto contrattuale	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	884 340,80	
33 03 77 02	Progetto pilota — Formazione giudiziaria europea	3	p.m.	492 000	p.m.	750 000	1 500 000,00	0,—	
33 03 77 03	Progetto pilota — Strumento d'informazione per le coppie con doppia cittadinanza	3	p.m.	425 000	1 000 000	500 000			
	<i>Articolo 33 03 77 — Totale parziale</i>		p.m.	917 000	1 000 000	1 250 000	1 500 000,00	884 340,80	96,44 %
	Capitolo 33 03 — Totale		77 018 671	66 623 671	78 103 660	60 313 777	80 781 921,76	69 884 155,14	104,89 %

Articolo 33 03 01 — Facilitazione dell'accesso alla giustizia e sostegno alla formazione giudiziaria

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti				
28 580 000	7 485 000				

Commento

Nuovo articolo

Lo stanziamento contribuisce a facilitare l'accesso alla giustizia e a sostenere la formazione giudiziaria. In tale ambito, lo stanziamento è destinato a sostenere azioni finalizzate a:

- incrementare la sensibilizzazione del pubblico e la conoscenza del diritto e delle politiche dell'Unione,
- sostenere l'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione negli Stati membri,
- promuovere la cooperazione transnazionale e potenziare la conoscenza e la fiducia reciproche,
- migliorare la conoscenza e la comprensione di eventuali problemi che incidono sul buon funzionamento di uno spazio europeo di giustizia, allo scopo di garantire che l'elaborazione delle politiche e delle norme sia fondata su dati concreti.

Lo stanziamento è destinato a finanziare, in particolare, i seguenti tipi di azioni:

- attività di analisi, come la raccolta di dati e statistiche; elaborazione di metodologie e, se del caso, di indicatori o criteri di riferimento comuni; studi, ricerche, analisi e indagini; valutazioni e valutazioni d'impatto; elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico; monitoraggio e valutazione del recepimento e dell'applicazione del diritto dell'Unione e dell'attuazione delle sue politiche; convegni, seminari, riunioni di esperti, conferenze,
- attività di formazione per i magistrati e gli operatori giudiziari, come scambi di personale, convegni, seminari, eventi di formazione per formatori, sviluppo di moduli di formazione online o di altro tipo,
- attività di apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e divulgazione, quali: individuazione e scambio di buone prassi, approcci ed esperienze innovativi, organizzazione di valutazioni a pari livello e di apprendimento reciproco; organizzazione di conferenze e seminari; organizzazione di campagne di sensibilizzazione e d'informazione, di campagne ed eventi mediatici, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea; raccolta e pubblicazione di materiali al fine di divulgare informazioni e risultati relativi al programma; sviluppo, gestione e aggiornamento di sistemi e strumenti che utilizzano le tecnologie della comunicazione e dell'informazione,
- sostegno alle principali parti coinvolte, come gli Stati membri nella fase di attuazione delle norme e delle politiche dell'Unione; sostegno a importanti reti di livello europeo la cui attività è legata al conseguimento degli obiettivi del programma; lavoro di rete a livello europeo tra enti e organizzazioni specializzati, autorità nazionali, regionali e locali; finanziamento di reti di esperti;

finanziamento di osservatori a livello europeo.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e dei potenziali paesi candidati per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 15 novembre 2011, che istituisce il programma «Giustizia» per il periodo 2014-2020 (COM(2011) 759 definitivo), in particolare l'articolo 4 e l'articolo 5, lettera b).

Articolo 33 03 02 — Miglioramento della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
14 228 000	3 727 000		

Commento

Nuovo articolo

Lo stanziamento contribuisce a promuovere l'applicazione efficace, completa e coerente della normativa dell'Unione nei settori della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.

In tale ambito, lo stanziamento è destinato a sostenere azioni finalizzate a:

- incrementare la sensibilizzazione del pubblico e la conoscenza del diritto e delle politiche dell'Unione,
- sostenere l'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione negli Stati membri,
- promuovere la cooperazione transnazionale e potenziare la conoscenza e la fiducia reciproche,
- migliorare la conoscenza e la comprensione di eventuali problemi che incidono sul buon funzionamento di uno spazio europeo di giustizia, allo scopo di garantire che l'elaborazione delle politiche e delle norme sia fondata su dati concreti.

Lo stanziamento è destinato a finanziare, in particolare, i seguenti tipi di azioni:

- attività di analisi, come la raccolta di dati e statistiche; elaborazione di metodologie e, se del caso, di indicatori o criteri di riferimento comuni; studi, ricerche, analisi e indagini; valutazioni e valutazioni d'impatto; elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico; monitoraggio e valutazione del recepimento e dell'applicazione del diritto dell'Unione e dell'attuazione delle sue politiche; convegni, seminari, riunioni di esperti, conferenze,
- attività di formazione per i magistrati e gli operatori giudiziari, come scambi di personale, convegni, seminari, eventi di formazione per formatori, sviluppo di moduli di formazione online o di altro tipo,
- attività di apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e divulgazione, quali: individuazione e scambio di buone prassi, approcci ed esperienze innovativi, organizzazione di valutazioni a pari livello e di apprendimento reciproco; organizzazione di conferenze e seminari; organizzazione di campagne di sensibilizzazione e d'informazione, di campagne ed eventi mediatici, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea; raccolta e pubblicazione di materiali al fine di divulgare informazioni e risultati relativi al programma; sviluppo, gestione e aggiornamento di sistemi e strumenti che utilizzano le tecnologie della comunicazione e dell'informazione,
- sostegno alle principali parti coinvolte, come gli Stati membri nella fase di attuazione delle norme e delle politiche dell'Unione; sostegno a importanti reti di livello europeo la cui attività è legata al conseguimento degli obiettivi del programma; lavoro di rete a livello europeo tra enti e organizzazioni specializzati, autorità nazionali, regionali e locali; finanziamento di reti di esperti; finanziamento di osservatori a livello europeo.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA conformemente

all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e dei potenziali paesi candidati per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 15 novembre 2011, che istituisce il programma «Giustizia» per il periodo 2014-2020 (COM(2011) 759 definitivo), in particolare l'articolo 4 e l'articolo 5, lettera a).

Articolo 33 03 03 — Prevenzione e riduzione della domanda e dell'offerta di droga

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
3 004 000	788 000		

Commento

Nuovo articolo

Lo stanziamento contribuisce a prevenire e ridurre la domanda e l'offerta di droga. In tale ambito, lo stanziamento è destinato a sostenere azioni finalizzate a:

- incrementare la sensibilizzazione del pubblico e la conoscenza del diritto e delle politiche dell'Unione,
- sostenere l'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione negli Stati membri,
- promuovere la cooperazione transnazionale e potenziare la conoscenza e la fiducia reciproche,
- migliorare la conoscenza e la comprensione di eventuali problemi che incidono sul buon funzionamento di uno spazio europeo di giustizia, allo scopo di garantire che l'elaborazione delle politiche e delle norme sia fondata su dati concreti.

Lo stanziamento è destinato a finanziare, in particolare, i seguenti tipi di azioni:

- attività di analisi, come la raccolta di dati e statistiche; elaborazione di metodologie e, se del caso, di indicatori o criteri di riferimento comuni; studi, ricerche, analisi e indagini; valutazioni e valutazioni d'impatto; elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico; monitoraggio e valutazione del recepimento e dell'applicazione del diritto dell'Unione e dell'attuazione delle sue politiche; convegni, seminari, riunioni di esperti, conferenze,
- attività di formazione per i magistrati e gli operatori giudiziari, come scambi di personale, convegni, seminari, eventi di formazione per formatori, sviluppo di moduli di formazione online o di altro tipo,
- attività di apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e divulgazione, quali: individuazione e scambio di buone prassi, approcci ed esperienze innovativi, organizzazione di valutazioni a pari livello e di apprendimento reciproco; organizzazione di conferenze e seminari; organizzazione di campagne di sensibilizzazione e d'informazione, di campagne ed eventi mediatici, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea; raccolta e pubblicazione di materiali al fine di divulgare informazioni e risultati relativi al programma; sviluppo, gestione e aggiornamento di sistemi e strumenti che utilizzano le tecnologie della comunicazione e dell'informazione,
- sostegno alle principali parti coinvolte, come gli Stati membri nella fase di attuazione delle norme e delle politiche dell'Unione; sostegno a importanti reti di livello europeo la cui attività è legata al conseguimento degli obiettivi del programma; lavoro di rete a livello europeo tra enti e organizzazioni specializzati, autorità nazionali, regionali e locali; finanziamento di reti di esperti; finanziamento di osservatori a livello europeo.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte

dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e dei potenziali paesi candidati per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 15 novembre 2011, che istituisce il programma «Giustizia» per il periodo 2014-2020 (COM(2011) 759 definitivo), in particolare l'articolo 4 e l'articolo 5, lettera c).

Articolo 33 03 04 — Organismo europeo per il consolidamento della cooperazione giudiziaria (EUROJUST)

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
31 206 671	31 206 671	30 053 660	30 053 660	32 967 000,00	32 967 000,00

Commento

Ex voci 33 03 02 01 e 33 03 02 02

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale e le spese amministrative di Eurojust (titoli 1 e 2) nonché le sue spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3).

Eurojust deve informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti tra spese operative e spese amministrative.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica (articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario) da iscriverne alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La tabella dell'organico di Eurojust è riportata nella parte intitolata «Personale statutario» della sezione III — Commissione (volume 3).

Il contributo dell'Unione per il 2013 ammonta a un totale di 32 358 660 EUR. Un importo di 2 305 000 EUR proveniente dal recupero dell'eccedenza viene aggiunto all'importo di 30 053 660 EUR iscritto nel bilancio.

Basi giuridiche

Decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1).

Decisione 2009/426/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al rafforzamento dell'Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 138 del 4.6.2009, pag. 14).

Articolo 33 03 51 — Completamento dei programmi Prevenzione e informazione in materia di droga e Giustizia

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	22 500 000	47 050 000	29 010 117	46 314 921,76	36 032 814,34

Commento

Ex articoli 33 03 01, 33 03 04, 33 03 05 e 33 04 01

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni relativi a esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo

informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, ove applicabile, dei paesi dei Balcani occidentali candidati potenziali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25).

Regolamento (CE) n. 743/2002 del Consiglio, del 25 aprile 2002, che istituisce un quadro generale comunitario di attività per agevolare la cooperazione giudiziaria in materia civile (GU L 115 dell'1.5.2002, pag. 1).

Decisione 2004/100/CE del Consiglio, del 26 gennaio 2004, che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione della cittadinanza europea attiva (partecipazione civica) (GU L 30 del 4.2.2004, pag. 6).

Decisione 2007/126/GAI del Consiglio, del 12 febbraio 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Giustizia penale», quale parte del programma generale su diritti fondamentali e giustizia (GU L 58 del 24.2.2007, pag. 13).

Decisione n. 1149/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 settembre 2007, che istituisce il programma specifico «Giustizia civile» per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» (GU L 257 del 3.10.2007, pag. 16).

Decisione n. 1150/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 settembre 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione e informazione in materia di droga» nell'ambito del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» (GU L 257 del 3.10.2007, pag. 23).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, presentata il 6 aprile 2005, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma quadro «Diritti fondamentali e giustizia» (COM(2005)0122).

Articolo 33 03 77 — Progetti pilota e azioni preparatorie

Voce 33 03 77 01 — Progetto pilota — Valutazione d'impatto delle misure legislative in materia di diritto contrattuale

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	884 340,80

Commento

Ex articolo 33 03 06

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 33 03 77 02 — Progetto pilota — Formazione giudiziaria europea

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	492 000	p.m.	750 000	1 500 000,00	0,—

Commento

Ex articolo 33 03 08

Stanzamento destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce 33 03 77 03 — Progetto pilota — Strumento d'informazione per le coppie con doppia cittadinanza

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti		
p.m.	425 000	1 000 000	500 000		

Commento

Ex articolo 33 03 09

Secondo i più recenti dati disponibili, ogni anno in Europa si sposano 300 000 coppie in cui i coniugi sono di nazionalità diversa; 129 000 di questi matrimoni finiscono con un divorzio o una separazione.

Negli ultimi anni, questo fenomeno ha causato un forte aumento dei conflitti di competenza sulla questione dell'affidamento dei figli nati da coppie con doppia cittadinanza e un aumento dei casi di sottrazione internazionale di minori.

Il progetto è inteso a creare uno strumento d'informazione destinato a tutte le coppie con doppia cittadinanza sulle responsabilità parentali e sui diritti dei figli in caso di separazione o di divorzio dei genitori.

Lo strumento mira ad assicurare un «consenso informato», a evidenziare le differenze esistenti tra i sistemi giuridici degli Stati membri per quanto riguarda le conseguenze di una separazione e/o divorzio, le norme sull'affidamento dei minori nel quadro delle convenzioni internazionali e le conseguenze della sottrazione internazionale di minori, in particolare per quanto riguarda l'impatto sui minori interessati.

L'esperienza acquisita dal Mediatore del Parlamento europeo per i casi di sottrazione internazionale di minori ha dimostrato che l'incertezza quanto alla legge applicabile, i conflitti di competenza e una conoscenza assolutamente insufficiente dei diritti e degli obblighi delle coppie con doppia cittadinanza danno luogo a situazioni molto diverse.

Azioni:

- analisi comparativa delle legislazioni nazionali degli Stati membri per quanto riguarda la separazione, il divorzio e l'affidamento dei figli,
- sviluppo di strumenti d'informazione (ad esempio, manuali, guide pratiche, opuscoli, ecc.) per fornire tutte le informazioni necessarie (diritti, doveri e responsabilità dei genitori e nei confronti dei figli),
- coinvolgimento di tutte le autorità competenti degli Stati membri nella diffusione di queste informazioni,
- al fine di migliorare le conoscenze delle coppie con doppia cittadinanza.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

TITOLO 34 — AZIONE PER IL CLIMA

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
34 01	Spese amministrative del settore «Azione per il clima»	23 361 404	23 361 404	25 376 268	25 376 268	25 926 376,37	25 926 376,37
34 02	Azione per il clima a livello internazionale e dell'Unione	98 110 001	20 686 949	24 650 000	22 734 068	18 705 961,54	16 356 707,01
	Titolo 34 — Totale	121 471 405	44 048 353	50 026 268	48 110 336	44 632 337,91	42 283 083,38

CAPITOLO 34 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AZIONE PER IL CLIMA»

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
34 01	Spese amministrative del settore «Azione per il clima»					
34 01 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Azione per il clima»	5.2	14 702 668	17 960 999	17 889 818,06	121,68 %
34 01 02	Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Azione per il clima»					
34 01 02 01	Personale esterno	5.2	1 654 848	1 679 374	1 848 529,36	111,70 %
34 01 02 11	Altre spese di gestione	5.2	2 085 209	2 194 255	2 296 510,98	110,13 %
	<i>Articolo 34 01 02 — Totale parziale</i>		3 740 057	3 873 629	4 145 040,34	110,83 %
34 01 03	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Azione per il clima»	5.2	918 679	1 136 640	1 312 225,24	142,84 %
34 01 04	Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Azione per il clima»					
34 01 04 01	Spese di supporto per il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) - Sottoprogramma Azione per il clima	2	4 000 000	2 405 000	2 579 292,73	64,48 %
	<i>Articolo 34 01 04 — Totale parziale</i>		4 000 000	2 405 000	2 579 292,73	64,48 %
	Capitolo 34 01 — Totale		23 361 404	25 376 268	25 926 376,37	110,98 %

Articolo 34 01 01 — Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Azione per il clima»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
14 702 668	17 960 999	17 889 818,06

Articolo 34 01 02 — Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Azione per il clima»

Voce 34 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
1 654 848	1 679 374	1 848 529,36

Voce 34 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
2 085 209	2 194 255	2 296 510,98

Articolo 34 01 03 — Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Azione per il clima»

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
918 679	1 136 640	1 312 225,24

Articolo 34 01 04 — Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Azione per il clima»

Voce 34 01 04 01 — Spese di supporto per il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) - Sottoprogramma Azione per il clima

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
4 000 000	2 405 000	2 579 292,73

Commento

Ex voci 07 01 04 04 (in parte) e 07 01 04 05

La dotazione finanziaria per il programma LIFE può coprire le spese relative alle attività preliminari, di monitoraggio, di controllo, di revisione contabile e di valutazione necessarie per la gestione del programma e il raggiungimento dei suoi obiettivi; in particolare, studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa quella istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione europea, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del regolamento LIFE, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del programma. È possibile la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti e con i rispettivi organi e istituzioni, al fine di conseguire gli obiettivi in materia di azione per il clima.

Stanziamiento destinato altresì a finanziare:

- hosting, manutenzione, sicurezza, controllo della qualità, funzionamento e sostegno (hardware, software e servizi) di sistemi informatici direttamente legati alla realizzazione degli obiettivi del sottoprogramma Azione per il clima del programma LIFE, in particolare il registro unico dell'UE, il catalogo delle operazioni dell'UE e i sistemi informatici legati all'attuazione della normativa in materia di protezione dello strato di ozono, quale la base di dati sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (base di dati ODS),
- spese per seminari e conferenze direttamente collegati al conseguimento degli obiettivi del programma LIFE o delle azioni a titolo della presente linea di bilancio in materia di azione per il clima.

Secondo il disposto dell'articolo 5 della proposta LIFE, al programma LIFE possono partecipare i paesi seguenti e le modalità di tale partecipazione sono conformi alle condizioni stabilite negli accordi bilaterali o multilaterali che fissano i principi generali della partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione:

- i paesi facenti parte dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). Agli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale,

- i paesi candidati, i potenziali candidati e i paesi in via di adesione all'Unione. Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e dei potenziali paesi candidati per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario,
- i paesi ai quali si applica la politica europea di vicinato,
- i paesi che sono divenuti membri dell'Agenzia europea dell'ambiente, a norma del regolamento (CE) n. 993/1999, del 29 aprile 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea di informazione e osservazione ambientale. Le entrate provenienti dal contributo della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Articolo 6 della proposta LIFE: lo stanziamento può finanziare attività al di fuori dell'Unione, a condizione che tali attività siano indispensabili per raggiungere gli obiettivi ambientali dell'Unione o per garantire l'efficacia degli interventi effettuati negli Stati membri. Una persona giuridica avente sede al di fuori dell'Unione può partecipare a progetti che prevedono sovvenzioni per azioni a condizione che il beneficiario incaricato del coordinamento del progetto abbia sede nell'Unione e che l'attività da svolgere al di fuori dell'Unione sia indispensabile per raggiungere gli obiettivi ambientali dell'Unione o per garantire l'efficacia degli interventi effettuati negli Stati membri.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 34 02.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) (COM(2011) 874 definitivo).

CAPITOLO 34 02 — AZIONE PER IL CLIMA A LIVELLO INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012		Pagame nti 2012/20 14
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
34 02	Azione per il clima a livello internazionale e dell'Unione								
<i>34 02 01</i>	<i>Ridurre le emissioni di gas serra dell'Unione</i>	2	43 842 591	2 564 853					
<i>34 02 02</i>	<i>Accrescere la resilienza dell'Unione ai cambiamenti climatici</i>	2	43 842 591	1 282 426					
<i>34 02 03</i>	<i>Migliorare la governance e l'informazione in materia di clima a tutti i livelli</i>	2	9 574 819	1 939 670					
<i>34 02 04</i>	<i>Partecipazione agli accordi multilaterali e internazionali in materia di clima</i>	4	850 000	850 000	950 000	657 579	735 042,89	735 042,89	86,48 %
<i>34 02 51</i>	<i>Completamento di precedenti programmi in materia di azione per il clima</i>	2	—	9 350 000	20 700 000	19 076 489	13 167 351,65	13 661 048,44	146,11 %
<i>34 02 77</i>	<i>Progetti pilota e azioni preparatorie</i>								
34 02 77 01	Azione preparatoria — Integrazione dell'azione per il clima, dell'adattamento e dell'innovazione	2	—	4 700 000	3 000 000	3 000 000	4 803 567,00	1 960 615,68	41,72 %
	<i>Articolo 34 02 77 — Totale parziale</i>		—	4 700 000	3 000 000	3 000 000	4 803 567,00	1 960 615,68	41,72 %
	Capitolo 34 02 — Totale		98 110 001	20 686 949	24 650 000	22 734 068	18 705 961,54	16 356 707,01	79,07 %

Articolo 34 02 01 — Ridurre le emissioni di gas serra dell'Unione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
43 842 591	2 564 853		

Commento

Nuovo articolo

Nell'ambito del programma LIFE lo stanziamento è destinato a finanziare misure a sostegno del ruolo della Commissione nell'elaborazione delle politiche e della legislazione e nel controllo della loro attuazione nel settore Azione per il clima, tenendo presenti le seguenti priorità:

- assicurare l'attuazione degli impegni dell'Unione europea ai sensi del protocollo di Kyoto nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,
- sviluppare nuove politiche e proseguire l'attuazione del pacchetto «Clima e energia»,
- assicurare l'attuazione e l'utilizzo di strumenti fondati su una logica di mercato, in particolare la possibilità di acquistare o cedere quote di emissioni di gas serra, al fine di conseguire, attraverso una riduzione delle emissioni efficiente sotto il profilo dei costi, gli obiettivi «20/20/20» in materia di clima/energia della strategia Europa 2020, il quadro 2030 per le politiche climatiche ed energetiche e la tabella di marcia 2050 che contribuiscono ad agevolare il passaggio a un'economia e a una società a basse emissioni di carbonio.

Lo stanziamento è inteso a coprire in particolare le spese sostenute dalla Commissione per:

- sovvenzioni per azioni che finanziano progetti integrati, preparatori, pilota e/o integrati e/o dimostrativi, di assistenza tecnica, di buone pratiche, d'informazione, di sensibilizzazione e divulgazione attraverso un invito annuale a presentare proposte, incluso lo sviluppo o la diffusione di buone prassi, know-how e tecnologie nel settore Mitigazione dei cambiamenti climatici e riduzione delle emissioni di gas serra,
- studi e valutazioni, analisi economiche e modellazione di scenari,
- accordi amministrativi con la DG JRC,
- cooperazione con Eurocontrol sull'attuazione degli orientamenti sul trasporto aereo e del sistema di scambio di quote di emissioni,
- elaborare meccanismi di sostegno innovativi e integrati per politiche e strategie innovative a bassa intensità di carbonio, compresi eventuali nuovi strumenti finanziari per sfruttare appieno il potenziale delle nuove tecnologie o per raccogliere maggiori finanziamenti per l'attuazione della politica UE per il clima,
- sviluppo di strumenti che consentano di individuare i rischi climatici cui possono essere esposti le varie aree («climate proofing»), di valutazioni dei programmi basate sul rischio, di misure in grado di stimolare la capacità di adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici, di un sistema di «sorveglianza» di tali cambiamenti («climate tracking») per monitorare la spesa pertinente al clima, tutto ciò nel contesto dell'obiettivo primario e all'interno del prossimo quadro finanziario pluriennale, in modo da «aumentare l'integrazione delle azioni per il clima fino a raggiungere almeno il 20% del futuro bilancio complessivo dell'UE», grazie al contributo di varie politiche,
- servizi destinati a garantire l'applicazione della politica e della normativa ambientale nel settore Azione per il clima,
- servizi destinati a monitorare l'integrazione dell'azione per il clima in altre politiche/programmi,
- conferenze, seminari e gruppi di lavoro con esperti e parti interessate,
- sviluppo e manutenzione di reti, banche dati e sistemi informatici direttamente legati all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione in materia di clima, in particolare quando migliorano l'accesso del pubblico all'informazione in materia di ambiente. Le spese coperte includeranno i costi di sviluppo, manutenzione, funzionamento e sostegno (hardware, software e servizi) dei sistemi di sostegno alle politiche, in particolare il registro unico dell'UE, il catalogo delle operazioni dell'UE e il sistema di monitoraggio della riduzione dello strato di ozono. Saranno inoltre coperti i costi della gestione dei progetti, della documentazione e della formazione legati all'applicazione di questi sistemi.

È possibile la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti e con i rispettivi organi e istituzioni, al fine di conseguire gli obiettivi in materia di azione per il clima.

Le misure finanziate da LIFE possono essere attuate tramite sovvenzioni, strumenti finanziari o procedure di appalto. Il programma

LIFE finanzia misure e progetti con valore aggiunto europeo.

Secondo il disposto dell'articolo 5 della proposta LIFE, al programma LIFE possono partecipare i paesi seguenti e le modalità di tale partecipazione sono conformi alle condizioni stabilite negli accordi bilaterali o multilaterali che fissano i principi generali della partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione:

- i paesi facenti parte dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). Agli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale,
- i paesi candidati, i potenziali candidati e i paesi in via di adesione all'Unione. Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e dei potenziali paesi candidati per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario,
- i paesi ai quali si applica la politica europea di vicinato,
- i paesi che sono divenuti membri dell'Agenzia europea dell'ambiente, a norma del regolamento (CE) n. 993/1999, del 29 aprile 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea di informazione e osservazione ambientale. Le entrate provenienti dal contributo della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Articolo 6 della proposta LIFE: lo stanziamento può finanziare attività al di fuori dell'Unione, a condizione che tali attività siano indispensabili per raggiungere gli obiettivi ambientali dell'Unione o per garantire l'efficacia degli interventi effettuati negli Stati membri. Una persona giuridica avente sede al di fuori dell'Unione può partecipare a progetti che prevedono sovvenzioni per azioni a condizione che il beneficiario incaricato del coordinamento del progetto abbia sede nell'Unione e che l'attività da svolgere al di fuori dell'Unione sia indispensabile per raggiungere gli obiettivi ambientali dell'Unione o per garantire l'efficacia degli interventi effettuati negli Stati membri.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) (COM(2011) 874 definitivo), in particolare l'articolo 14.

Articolo 34 02 02 — Accrescere la resilienza dell'Unione ai cambiamenti climatici

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
43 842 591	1 282 426		

Commento

Nuovo articolo

Nell'ambito del programma LIFE lo stanziamento è destinato a finanziare misure a sostegno del ruolo della Commissione nell'elaborazione delle politiche e della legislazione e nel controllo della loro attuazione nel settore Azione per il clima, tenendo presenti le seguenti priorità:

- sviluppare nuove politiche e proseguire l'attuazione dell'attuale pacchetto «Clima e energia» e del futuro pacchetto «Quadro 2030 per il clima e l'energia»,
- attuare la strategia dell'UE sull'adattamento per assicurare che l'economia e la società dell'Unione si adeguino alle conseguenze negative dei cambiamenti climatici e attenuino tali conseguenze, sviluppare le capacità dell'Unione di prevenzione delle catastrofi e di risposta alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo,
- favorire il passaggio a un'economia e a una società a basse emissioni di carbonio, efficiente nei consumi di risorse e resiliente ai cambiamenti climatici richiedendo il contributo di molte politiche dell'Unione all'azione per il clima (in particolare la politica di

coesione, la politica agricola e dello sviluppo rurale, le attività di ricerca e innovazione, i programmi su trasporti ed energia, l'azione esterna ecc.), in particolare elaborando misure di integrazione e adattamento.

Lo stanziamento è inteso a coprire le spese sostenute dalla Commissione per:

- sovvenzioni per azioni che finanziano progetti integrati, preparatori, pilota e/o integrati e/o dimostrativi, di assistenza tecnica, di buone pratiche, d'informazione, di sensibilizzazione e divulgazione attraverso un invito annuale a presentare proposte, incluso lo sviluppo o la diffusione di buone prassi, know-how e tecnologie nel settore Adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici,
- studi e valutazioni, analisi economiche e modellazione di scenari,
- accordi amministrativi con la DG JRC,
- servizi destinati a garantire l'applicazione della politica e della normativa ambientale nel settore dell'adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici,
- servizi destinati a monitorare l'integrazione dell'azione per il clima in altre politiche/programmi,
- individuare azioni, strategie e strumenti giuridici da mettere in atto a livello locale, regionale, nazionale e dell'Unione per adattarsi agli effetti dei cambiamenti climatici,
- elaborare meccanismi innovativi di supporto per sviluppare strategie e politiche di adattamento e riduzione del carbonio emesso ed eventualmente anche strumenti finanziari che permettano di sfruttare pienamente il potenziale delle nuove tecnologie, di ridurre i danni provocati da eventi connessi ai cambiamenti climatici, come siccità e inondazioni o eventi climatici estremi, e di sviluppare le capacità di prevenzione dei disastri e di risposta ai medesimi,
- sviluppo di strumenti che consentano di individuare i rischi climatici cui possono essere esposti le varie aree («climate proofing»), di valutazioni dei programmi basate sul rischio, di misure in grado di stimolare la capacità di adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici, di un sistema di «sorveglianza» di tali cambiamenti («climate tracking») per monitorare la spesa pertinente al clima, tutto ciò nel contesto dell'obiettivo primario e all'interno del prossimo quadro finanziario pluriennale, in modo da «aumentare l'integrazione delle azioni per il clima fino a raggiungere almeno il 20% del futuro bilancio complessivo dell'UE», grazie al contributo di varie politiche,
- conferenze, seminari e gruppi di lavoro con esperti e parti interessate,
- sviluppo e manutenzione di reti, banche dati e sistemi informatici direttamente legati all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione in materia di clima, nel settore Adattamento e integrazione dell'azione per il clima. Le spese copriranno i costi di sviluppo, manutenzione, funzionamento e sostegno (hardware, software e servizi) dei sistemi di sostegno alle politiche. Saranno inoltre coperti i costi della gestione dei progetti, della documentazione e della formazione legati all'applicazione di questi sistemi,

È possibile la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti e con i rispettivi organi e istituzioni, al fine di conseguire gli obiettivi in materia di azione per il clima.

Le misure finanziate da LIFE possono essere attuate tramite sovvenzioni, strumenti finanziari o procedure di appalto. Il programma LIFE finanzia misure e progetti con valore aggiunto europeo.

Secondo il disposto dell'articolo 5 della proposta LIFE, al programma LIFE possono partecipare i paesi seguenti e le modalità di tale partecipazione sono conformi alle condizioni stabilite negli accordi bilaterali o multilaterali che fissano i principi generali della partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione:

- i paesi facenti parte dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). Agli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale,
- i paesi candidati, i potenziali candidati e i paesi in via di adesione all'Unione. Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e dei potenziali paesi candidati per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario,
- i paesi ai quali si applica la politica europea di vicinato,
- i paesi che sono divenuti membri dell'Agenzia europea dell'ambiente, a norma del regolamento (CE) n. 993/1999, del 29 aprile 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea di

informazione e osservazione ambientale. Le entrate provenienti dal contributo della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Articolo 6 della proposta LIFE: lo stanziamento può finanziare attività al di fuori dell'Unione, a condizione che tali attività siano indispensabili per raggiungere gli obiettivi ambientali dell'Unione o per garantire l'efficacia degli interventi effettuati negli Stati membri. Una persona giuridica avente sede al di fuori dell'Unione può partecipare a progetti che prevedono sovvenzioni per azioni a condizione che il beneficiario incaricato del coordinamento del progetto abbia sede nell'Unione e che l'attività da svolgere al di fuori dell'Unione sia indispensabile per raggiungere gli obiettivi ambientali dell'Unione o per garantire l'efficacia degli interventi effettuati negli Stati membri.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) (COM(2011) 874 definitivo), in particolare l'articolo 15.

Articolo 34 02 03 — Migliorare la governance e l'informazione in materia di clima a tutti i livelli

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
Impegni	Pagamenti		
9 574 819	1 939 670		

Commento

Nuovo articolo

Nell'ambito del sottoprogramma Azione per il clima del regolamento LIFE 2014-2020, lo stanziamento è destinato a finanziare misure a sostegno del ruolo della Commissione nel miglioramento della *governance* climatica, nella costruzione delle capacità, nella sensibilizzazione e nella promozione delle politiche e della legislazione nel settore Azione per il clima, tenendo presenti le seguenti priorità:

- proseguire l'attuazione del pacchetto «Clima ed energia 2009»,
- sviluppare nuove politiche nell'ambito del Quadro 2030 per il clima e l'energia,
- assicurare che l'economia e la società dell'Unione si adeguino alle conseguenze negative dei cambiamenti climatici e attenuino tali conseguenze,
- assicurare l'attuazione e l'utilizzo di strumenti fondati su una logica di mercato al fine di conseguire, attraverso una riduzione delle emissioni efficiente sotto il profilo dei costi, gli obiettivi «20/20/20» in materia di clima/energia nel quadro della strategia Europa 2020, che contribuisce ad agevolare il passaggio a un'economia e a una società a basse emissioni di carbonio,
- promuovere le organizzazioni non governative (ONG) che operano prevalentemente nel campo dell'azione per il clima a livello europeo e partecipano all'elaborazione e all'attuazione delle politiche e della legislazione dell'Unione con l'obiettivo di rafforzare la partecipazione delle ONG al processo di dialogo per l'elaborazione delle politiche per l'azione per il clima e alla loro attuazione e al processo europeo di standardizzazione al fine di assicurare un'equilibrata rappresentanza delle parti interessate e l'integrazione sistematica degli aspetti legati al clima.

Lo stanziamento è inteso a coprire le spese sostenute dalla Commissione per:

- sovvenzioni per azioni che finanziano progetti preparatori, pilota e/o innovativi, di assistenza tecnica, di buone pratiche, d'informazione, di sensibilizzazione e divulgazione attraverso un invito annuale a presentare proposte, anche per promuovere lo sviluppo o la diffusione di buone pratiche e approcci politici, sostenere la comunicazione, la gestione e la diffusione di informazioni, soluzioni e pratiche pertinenti al clima, anche attraverso lo sviluppo di piattaforme di cooperazione, e promuovere la sensibilizzazione e l'educazione in materia climatica nel settore Mitigazione dei cambiamenti climatici e Adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici,
- sovvenzioni di funzionamento a favore di determinate attività operative/programmi di lavoro delle organizzazioni non governative (ONG) che operano principalmente nel campo dell'azione per il clima a livello europeo e che partecipano all'elaborazione e all'attuazione delle politiche e della legislazione dell'Unione,
- conferenze, seminari e gruppi di lavoro con esperti e parti interessate,
- sviluppo e manutenzione di reti, banche dati e sistemi informatici direttamente legati alla promozione e alla sensibilizzazione

dell'elaborazione e attuazione delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia di clima. Le spese copriranno i costi di sviluppo, manutenzione, funzionamento e sostegno (hardware, software e servizi) dei sistemi di sostegno alle politiche. Saranno inoltre coperti i costi della gestione dei progetti, della documentazione e della formazione legati all'applicazione di questi sistemi,

- attività di informazione, pubblicazione e divulgazione, quali eventi, mostre, produzioni audiovisive e analoghe misure di sensibilizzazione per promuovere gli obiettivi stabiliti in materia di azione per il clima e la transizione verso un'economia e una società a basse emissioni di carbonio.

Le misure finanziate da LIFE possono essere attuate tramite sovvenzioni per azioni a favore di progetti e sovvenzioni di funzionamento a favore delle ONG o procedure di appalto. Il programma LIFE finanzia misure e progetti con valore aggiunto europeo.

È possibile la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti e con i rispettivi organi e istituzioni, al fine di conseguire gli obiettivi in materia di azione per il clima.

Secondo il disposto dell'articolo 5 della proposta LIFE, al programma LIFE possono partecipare i paesi seguenti e le modalità di tale partecipazione sono conformi alle condizioni stabilite negli accordi bilaterali o multilaterali che fissano i principi generali della partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione:

- i paesi facenti parte dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). Agli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale,
- i paesi candidati, i potenziali candidati e i paesi in via di adesione all'Unione. Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e dei potenziali paesi candidati per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario,
- i paesi ai quali si applica la politica europea di vicinato,
- i paesi che sono divenuti membri dell'Agenzia europea dell'ambiente, a norma del regolamento (CE) n. 993/1999, del 29 aprile 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea di informazione e osservazione ambientale. Le entrate provenienti dal contributo della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Articolo 6 della proposta LIFE: lo stanziamento può finanziare attività al di fuori dell'Unione, a condizione che tali attività siano indispensabili per raggiungere gli obiettivi ambientali dell'Unione o per garantire l'efficacia degli interventi effettuati negli Stati membri. Una persona giuridica avente sede al di fuori dell'Unione può partecipare a progetti che prevedono sovvenzioni per azioni a condizione che il beneficiario incaricato del coordinamento del progetto abbia sede nell'Unione e che l'attività da svolgere al di fuori dell'Unione sia indispensabile per raggiungere gli obiettivi ambientali dell'Unione o per garantire l'efficacia degli interventi effettuati negli Stati membri.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) (COM(2011) 874 definitivo), in particolare gli articoli 7 e 16.

Articolo 34 02 04 — Partecipazione agli accordi multilaterali e internazionali in materia di clima

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
850 000	850 000	950 000	657 579	735 042,89	735 042,89

Commento

Ex articolo 07 02 01 (in parte)

Stanziamiento destinato a coprire i contributi obbligatori e facoltativi a una serie di convenzioni, protocolli e accordi internazionali a cui l'Unione aderisce e i lavori preparatori dei futuri accordi internazionali di cui l'Unione sarà firmataria.

In alcuni casi, i contributi destinati a protocolli successivi sono inclusi nei contributi per la convenzione di base a essi pertinente.

Basi giuridiche

Decisione 88/540/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1988, relativa alla conclusione della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 297 del 31.10.1988, pag. 8).

Decisione 94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11).

Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1).

Articolo 34 02 51 — Completamento di precedenti programmi in materia di azione per il clima

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamiento 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	9 350 000	20 700 000	19 076 489	13 167 351,65	13 661 048,44

Commento

Ex articolo 07 12 01

Stanziamiento destinato a coprire i pagamenti relativi agli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) (GU L 149 del 9.6.2007, pag. 1).

Articolo 34 02 77 — Progetti pilota e azioni preparatorie

Voce 34 02 77 01 — Azione preparatoria — Integrazione dell'azione per il clima, dell'adattamento e dell'innovazione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamiento 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	4 700 000	3 000 000	3 000 000	4 803 567,00	1 960 615,68

Commento

Ex articolo 07 13 03

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

TITOLO 40 — RISERVE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
40 01	Riserve per spese amministrative	5	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
40 02	Riserve per interventi finanziari	9	456 181 000	150 000 000	764 115 000	80 000 000	0,—	0,—
40 03	Riserva negativa	8	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
Titolo 40 — Totale			456 181 000	150 000 000	764 115 000	80 000 000	0,—	0,—

CAPITOLO 40 01 — RISERVE PER SPESE AMMINISTRATIVE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
40 01	Riserve per spese amministrative					
40 01 40	<i>Riserva per spese amministrative</i>		p.m.	p.m.	0,—	
40 01 42	<i>Riserva per imprevisti</i>	5.2	p.m.	p.m.		
Capitolo 40 01 — Totale			p.m.	p.m.	0,—	

Articolo 40 01 40 — Riserva per spese amministrative

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Gli stanziamenti di questo articolo hanno carattere di accantonamento e possono essere utilizzati solo previo storno verso altre linee del bilancio, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 40 01 42 — Riserva per imprevisti

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	

CAPITOLO 40 02 — RISERVE PER INTERVENTI FINANZIARI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012		Pagame nti 2012/20 14
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
40 02	Riserve per interventi finanziari								
40 02 40	Stanziamanti non dissociati		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
40 02 41	Stanziamanti dissociati		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
40 02 42	Riserva per aiuti d'urgenza	9	297 000 000	150 000 000	264 115 000	80 000 000	0,—	0,—	
40 02 43	Riserva per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione	9	159 181 000	p.m.	500 000 000	p.m.	0,—	0,—	
	Capitolo 40 02 — Totale		456 181 000	150 000 000	764 115 000	80 000 000	0,—	0,—	

Articolo 40 02 40 — Stanziamanti non dissociati

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Gli stanziamenti iscritti al titolo «Riserve» riguardano unicamente due situazioni: a) mancanza di atto di base per l'azione interessata al momento della formazione del bilancio; e b) incertezza, basata su seri motivi, quanto alla sufficienza degli stanziamenti o alla possibilità di eseguire, in condizioni conformi alla buona gestione finanziaria, gli stanziamenti iscritti alle linee operative interessate. Gli stanziamenti iscritti a questo articolo possono essere utilizzati soltanto previo storno effettuato secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2002, pag. 1).

Articolo 40 02 41 — Stanziamanti dissociati

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamanti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Gli stanziamenti iscritti al titolo «Riserve» riguardano unicamente due situazioni: a) mancanza di atto di base per l'azione interessata al momento della formazione del bilancio; e b) incertezza, basata su seri motivi, quanto alla sufficienza degli stanziamenti o alla possibilità di eseguire, in condizioni conformi alla buona gestione finanziaria, gli stanziamenti iscritti alle linee operative interessate. Gli stanziamenti iscritti a questo articolo possono essere utilizzati soltanto previo storno effettuato secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento finanziario.

Il totale degli stanziamenti si suddivide come segue (stanziamenti di impegno, stanziamenti di pagamento):

1.	Articolo	11 03 01	Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi (APS)	122 662 000	122 662 000
			Totale	122 662 000	122 662 000

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 40 02 42 — Riserva per aiuti d'urgenza

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
297 000 000	150 000 000	264 115 000	80 000 000	0,—	0,—

Commento

In conformità delle disposizioni del punto 25 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 l'obiettivo di questa riserva è consentire una risposta rapida alle esigenze di aiuto specifiche dei paesi terzi a seguito di eventi che non potevano essere previsti al momento della formazione del bilancio, in primo luogo per effettuare interventi umanitari ma anche, eventualmente, per la gestione civile delle crisi e a fini di protezione. L'importo annuo di questa riserva è fissato a 280 000 000 EUR per la durata del quadro finanziario pluriennale, a prezzi costanti.

Questa riserva è iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea a titolo di stanziamento accantonato. Gli stanziamenti di impegno corrispondenti vengono iscritti in bilancio, se necessario, oltre i limiti dei massimali.

Quando la Commissione ritiene necessario fare ricorso a questa riserva, presenta ai due rami dell'autorità di bilancio una proposta di storno dalla riserva stessa alle pertinenti linee di bilancio.

Contemporaneamente alla proposta di storno, la Commissione avvia una procedura di consultazione a tre, eventualmente in forma semplificata, per ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità di un ricorso a questa riserva e sull'importo necessario.

Atti di riferimento

Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1).

Articolo 40 02 43 — Riserva per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanziamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
159 181 000	p.m.	500 000 000	p.m.	0,—	0,—

Commento

Scopo della riserva è fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

Il metodo per iscrivere gli stanziamenti in tale riserva e per mobilitare il Fondo è stabilito nel punto 28 dell'accordo interistituzionale e nell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1927/2006 per le domande presentate entro il 31 dicembre 2013 e nel punto 13 del progetto di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria per le domande presentate dopo il 1° gennaio 2014.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) (COM(2011) 608 definitivo), in particolare l'articolo 1.

Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1).

Progetto di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2011) 403 definitivo), presentato dalla Commissione il 29 giugno 2011.

CAPITOLO 40 03 — RISERVA NEGATIVA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012		Pagamenti 2012/2014
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
40 03 40 03 01	Riserva negativa <i>Riserva negativa</i>	8	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Capitolo 40 03 — Totale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	

Articolo 40 03 01 — Riserva negativa

Dati in cifre

Bilancio 2014		Stanzamenti 2013		Esecuzione 2012	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Il principio della riserva negativa è stabilito all'articolo 47 del regolamento finanziario. Tale riserva deve essere utilizzata entro la fine dell'esercizio, mediante storno, secondo la procedura di cui agli articoli 26 e 27 dello stesso regolamento.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

1. S — ORGANICO

1.1. S 01 — Commissione

1.1.1. S 01 01 — Amministrazione

Amministrazione

Gruppo di funzioni e grado ^{4,5}	2014	2013
---	------	------

4 La tabella dell'organico comprende, ai sensi dell'articolo 53 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, i seguenti posti permanenti per l'Agenzia di approvvigionamento: una nomina ad personam AD 15 per il posto di direttore generale dell'Agenzia, due AD 14 (di cui uno per il posto di direttore generale aggiunto), tre AD 12, un AD 11, due AD 10, un AST 10, due

	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	24		24	
AD 15	190	22	190	22
AD 14	693	31	580	31
AD 13	2 201		1 969	
AD 12	816	44	1 329	53
AD 11	656	62	634	62
AD 10	910	21	1 012	11
AD 9	863	9	814	
AD 8	1 094	16	970	2
AD 7	1 252	10	1 072	
AD 6	1 320		1 245	
AD 5	1 503	6	1 363	20
<i>Totale AD</i>	<i>11 522</i>	<i>221</i>	<i>11 202</i>	<i>201</i>
AST 11	185		172	
AST 10	252	10	240	20
AST 9	520		529	
AST 8	609	12	539	12
AST 7	1 092	18	1 003	28
AST 6	646	19	802	19
AST 5	1 035	42	1 125	42
AST 4	922	20	929	20
AST 3	1 028	9	1 159	9
AST 2	473	13	511	13
AST 1	613		695	
<i>Totale AST</i>	<i>7 375</i>	<i>143</i>	<i>7 704</i>	<i>163</i>
Totale generale	18 897	364	18 906	364
Totale effettivi	19 261		19 270	

1.1.2. S 01 02 — Ricerca e innovazione — Centro comune di ricerca

Ricerca e sviluppo tecnologico — Centro comune di ricerca

Gruppo di funzioni e grado	2014		2013	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16 ⁶	2		2	
AD 15	10		10	
AD 14	85		75	
AD 13	253		223	
AD 12	145		202	
AD 11	44		39	
AD 10	50		52	
AD 9	65		60	
AD 8	70		62	
AD 7	78		93	
AD 6	78		73	
AD 5	25		21	
<i>Totale AD</i>	<i>905</i>		<i>912</i>	
AST 11	50		46	
AST 10	80		71	
AST 9	129		129	

AST 8, un AST 7, nove AST 6, un AST 5 e due AST 3.

5 La tabella dell'organico autorizza le seguenti nomine ad personam: un massimo di 25 AD 15 possono diventare AD 16; un massimo di 21 AD 14 possono diventare AD 15; un massimo di 13 AD 11 possono diventare AD 14 e un AST 8 può diventare AST 10.

6 Di cui un funzionario che beneficia dei vantaggi previsti dall'articolo 93 dello statuto.

AST 8	97		117	
AST 7	120		126	
AST 6	98		98	
AST 5	122		127	
AST 4	109		90	
AST 3	98		131	
AST 2	50		45	
AST 1	20		24	
<i>Totale AST</i>	<i>973</i>		<i>1 004</i>	
Totale generale	1 878		1 916	
Totale effettivi		1 878		1 916

1.1.3. S 01 03 — Ricerca e innovazione — Azioni indirette

Ricerca e sviluppo tecnologico — Azioni indirette

Gruppo di funzioni e grado	2014		2013	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	1		1	
AD 15	19		19	
AD 14	107		88	
AD 13	314		291	
AD 12	107		178	
AD 11	53		45	
AD 10	61		61	
AD 9	81		60	
AD 8	91		88	
AD 7	75		73	
AD 6	109		114	
AD 5	120		88	
<i>Totale AD</i>	<i>1 138</i>		<i>1 106</i>	
AST 11	17		12	
AST 10	17		18	
AST 9	30		41	
AST 8	69		70	
AST 7	78		80	
AST 6	77		85	
AST 5	117		114	
AST 4	106		142	
AST 3	119		115	
AST 2	39		39	
AST 1	72		35	
<i>Totale AST</i>	<i>741</i>		<i>751</i>	
Totale generale	1 879		1 857	
Totale effettivi⁷		1 879		1 857

⁷La tabella dell'organico autorizza le seguenti nomine ad personam: due AD 15 diventano AD 16; un AD 14 diventa AD 15.

1.2. S 02 — Uffici

1.2.1. S 02 01 — Ufficio delle pubblicazioni (OP)

Gruppo di funzioni e grado	Ufficio delle pubblicazioni			
	2014		2013	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	1		1	
AD 15	3		3	
AD 14	8		8	
AD 13	12		9	
AD 12	13		16	
AD 11	11		9	
AD 10	9		9	
AD 9	13		13	
AD 8	13		13	
AD 7	13		13	
AD 6	11		11	
AD 5	14		16	
<i>Totale AD</i>	<i>121</i>		<i>121</i>	
AST 11	21		19	
AST 10	28		28	
AST 9	46		46	
AST 8	41		41	
AST 7	43		42	
AST 6	79		77	
AST 5	114		114	
AST 4	89		94	
AST 3	57		69	
AST 2	16		16	
AST 1			2	
<i>Totale AST</i>	<i>534</i>		<i>548</i>	
Totale generale	655		669	
Totale effettivi	655		669	

1.2.2. S 02 02 — Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

Gruppo di funzioni e grado	Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)			
	2014		2013	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	1		1	
AD 15	2	1	2	1
AD 14	7		7	
AD 13	22		20	
AD 12	17	18	20	18
AD 11	18		18	
AD 10	22	1	22	1
AD 9	15	16	15	17
AD 8	17	1	17	1
AD 7	14		12	
AD 6	13		13	
AD 5	17		10	
<i>Totale AD</i>	<i>165</i>	<i>37</i>	<i>157</i>	<i>38</i>
AST 11	5	5	5	5
AST 10	9	10	9	11

AST 9	14	3	14	3
AST 8	12	14	13	14
AST 7	13	1	13	1
AST 6	12	1	12	3
AST 5	18		18	
AST 4	23		23	
AST 3	23		23	
AST 2	12		13	
AST 1	4		3	
<i>Totale AST</i>	<i>145</i>	<i>34</i>	<i>146</i>	<i>37</i>
Totale generale	310	71	303	75
Totale effettivi	381		378	

1.2.3. S 02 03 — Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

Gruppo di funzioni e grado	Ufficio europeo di selezione del personale			
	2014		2013	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16				
AD 15		1		1
AD 14	1		1	
AD 13	6	1	5	1
AD 12	4		5	
AD 11	3		3	
AD 10	2		2	
AD 9	2		2	
AD 8	3	1	3	1
AD 7	3		1	
AD 6				
AD 5	4		5	
<i>Totale AD</i>	<i>28</i>	<i>3</i>	<i>27</i>	<i>3</i>
AST 11	3		2	
AST 10	4		4	
AST 9	6		7	
AST 8	7		9	
AST 7	9		9	
AST 6	14		14	
AST 5	16		17	
AST 4	9		7	
AST 3	12		14	
AST 2	7		8	
AST 1	6		4	
<i>Totale AST</i>	<i>93</i>		<i>95</i>	
Totale generale	121	3	122	3
Totale effettivi ⁸ :	124		125	

1.2.4. S 02 04 — Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO)

Gruppo di funzioni e grado	Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali			
	2014		2013	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16				
AD 15	1		1	

⁸ Di cui impieghi permanenti presso l'EUSA: tre AD 12, un AD 11, due AD 8, un AST 10, due AST 9, un AST 8, un AST 7, un AST 5, un AST 4 e due AST 3.

AD 14	4		4	
AD 13	11		7	
AD 12	3		7	
AD 11	1		3	
AD 10	2		2	
AD 9	4		2	
AD 8	3		1	
AD 7	2		2	
AD 6	2		2	
AD 5			2	
<i>Totale AD</i>	<i>33</i>		<i>33</i>	
AST 11	6		3	
AST 10	10		18	
AST 9	13		3	
AST 8	18		22	
AST 7	35		15	
AST 6	30		46	
AST 5	22		30	
AST 4	7		7	
AST 3	5		4	
AST 2	1		1	
AST 1				
<i>Totale AST</i>	<i>147</i>		<i>149</i>	
Totale generale	180		182	
Totale effettivi	180		182	

1.2.5. S 02 05 — Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles (OIB)

Gruppo di funzioni e grado	Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles			
	2014		2013	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16				
AD 15	1		1	
AD 14	8		8	
AD 13	15		8	
AD 12	7		12	
AD 11	3		5	
AD 10	4		4	
AD 9	8		8	
AD 8	5		4	
AD 7	2		3	
AD 6	12		5	
AD 5	16		18	
<i>Totale AD</i>	<i>81</i>		<i>76</i>	
AST 11	8		7	
AST 10	9		10	
AST 9	14		14	
AST 8	21		17	
AST 7	49		53	
AST 6	47		50	
AST 5	84		82	
AST 4	59		59	
AST 3	28		35	
AST 2				
AST 1				
<i>Totale AST</i>	<i>319</i>		<i>327</i>	

Totale generale	400		403	
Totale effettivi	400		403	

1.2.6. S 02 06 — Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo (OIL)

Gruppo di funzioni e grado	Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo			
	2014		2013	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16				
AD 15	1		1	
AD 14	3		3	
AD 13	4		4	
AD 12	3		5	
AD 11	2		4	
AD 10	2		4	
AD 9	2			
AD 8	6			
AD 7	2		1	
AD 6	3		3	
AD 5	2		4	
<i>Totale AD</i>	<i>30</i>		<i>29</i>	
AST 11	2		2	
AST 10	3		6	
AST 9	6			
AST 8	8		7	
AST 7	14		10	
AST 6	16		16	
AST 5	26		26	
AST 4	23		32	
AST 3	10		15	
AST 2	1		1	
AST 1	4			
<i>Totale AST</i>	<i>113</i>		<i>115</i>	
Totale generale	143		144	
Totale effettivi	143		144	

1.3. S 03 — Allegato S 03 — Organismi istituiti dall'Unione europea aventi personalità giuridica

1.3.1. S 03 01 — Agenzie decentrate

1.3.1.1. S 03 01 02 — Agenzie decentrate – Imprese e industria

1.3.1.1.1. S 03 01 02 01 — Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA)

Gruppo di funzioni e grado	Posti						
	2014			2013			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione			Effettivamente coperti al 31 dicembre 2012		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei		Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16							

AD 15		1		1		1
AD 14		3		1		1
AD 13		14		6		12
AD 12		25		16		24
AD 11		31		19		30
AD 10		32		24		34
AD 9		52		35		54
AD 8		62		36		64
AD 7		48		61		51
AD 6		71		46		72
AD 5		11		65		7
<i>Totale AD</i>		<i>350</i>		<i>310</i>		<i>350</i>
AST 11						
AST 10		1				1
AST 9		7		2		6
AST 8		10		3		7
AST 7		16		6		18
AST 6		18		9		23
AST 5		27		18		33
AST 4		25		28		36
AST 3		23		39		14
AST 2		13		14		14
AST 1		5		22		1
<i>Totale AST</i>		<i>145</i>		<i>141</i>		<i>153</i>
Totale generale		495		451		503
Totale effettivi	495		451		503	

1.3.1.1.2. S 03 01 02 02 — Agenzia del GNSS europeo (GSA)

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2014		2013			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2012		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15						
AD 14			1	1		1
AD 13						
AD 12			3	1		1
AD 11			3	3		3
AD 10			5	2		2
AD 9			10	4		6
AD 8			23	7		5
AD 7			37	15		23
AD 6			7	4		8
AD 5			2	2		3
<i>Totale AD</i>			<i>91</i>	<i>39</i>		<i>52</i>
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						
AST 7						
AST 6						
AST 5			2	1		2
AST 4			1	1		1
AST 3			1	2		1
AST 2			1	1		1

AST 1					
<i>Totale AST</i>		5		5	5
Totale generale		96		44	57
Totale effettivi	96		44		57

1.3.1.2. S 03 01 04 — Agenzie decentrate — Occupazione, affari sociali e inclusione

1.3.1.2.1. S 03 01 04 01 — Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (EUROFOND)

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2014		2013			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2012		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15						
AD 14		2		1		1
AD 13			3		3	3
AD 12	2	3	1	1	1	3
AD 11	1	5	1	6	2	5
AD 10	1	4	1	2	1	4
AD 9	1	3	1	3		3
AD 8	1	6	1	2	1	4
AD 7	1	6	1	7	2	5
AD 6	1	6	1	5	1	6
AD 5		5	1	10		8
<i>Totale AD</i>	8	43	8	40	8	42
AST 11						
AST 10		2		2		2
AST 9		5		3		5
AST 8		6		3		5
AST 7		8		5		7
AST 6	2	4		10	2	6
AST 5	4	6	2	3	3	5
AST 4	2	3	3	3	4	5
AST 3	1	2	1	6		3
AST 2		1				1
AST 1	1	1	5	4	2	1
<i>Totale AST</i>	10	38	11	39	11	40
Totale generale	18	81	19	79	19	82
Totale effettivi	99		98		101	

1.3.1.2.2. S 03 01 04 02 — Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2014		2013			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2012		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13		1		1		1
AD 12		1		1		1

AD 11		1		1		1
AD 10		3		2		3
AD 9		1		2		1
AD 8		6		3		5
AD 7		5		6		5
AD 6		5		7		6
AD 5						
<i>Totale AD</i>		<i>24</i>		<i>24</i>		<i>24</i>
AST 11						
AST 10						
AST 9		1		1		1
AST 8						
AST 7		1				1
AST 6		1				1
AST 5		2		2		1
AST 4		8		6		6
AST 3		3		5		6
AST 2		2		2		3
AST 1		1		2		1
<i>Totale AST</i>		<i>19</i>		<i>18</i>		<i>20</i>
Totale generale		43		42		44
Totale effettivi		43		42		44

1.3.1.3. S 03 01 06 — Agenzie decentrate – Mobilità e trasporti

1.3.1.3.1. S 03 01 06 01 — Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA)

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2014		2013			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2012		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15			2	2		2
AD 14			14	5		14
AD 13			21	9		21
AD 12			37	21		37
AD 11			57	15		60
AD 10			84	67		84
AD 9			107	76		107
AD 8			99	85		100
AD 7			75	105		75
AD 6			46	78		46
AD 5			5	17		5
<i>Totale AD</i>			<i>547</i>	<i>480</i>		<i>551</i>
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8			4			2
AST 7			11			8
AST 6			22	2		19
AST 5			31	10		34
AST 4			28	23		31
AST 3			18	51		23
AST 2			15	32		20

AST 1		2		14		4
<i>Totale AST</i>		<i>131</i>		<i>132</i>		<i>141</i>
Totale generale		678		612		692
Totale effettivi	678		612		692	

1.3.1.3.2. S 03 01 06 02 — Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2014		2013			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2012		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15		1				1
AD 14		1		1		1
AD 13	1	3		2	1	3
AD 12	1	9		6	1	9
AD 11		11	2	1		11
AD 10	1	17		14	1	17
AD 9		28	1	20		25
AD 8	1	24		32	1	23
AD 7		24		25		24
AD 6		20		15		19
AD 5		4		21		9
<i>Totale AD</i>	<i>4</i>	<i>142</i>	<i>3</i>	<i>137</i>	<i>4</i>	<i>142</i>
AST 11						
AST 10		1				1
AST 9				1		
AST 8		1				1
AST 7		1				1
AST 6		5		2		3
AST 5		17	1	12		15
AST 4		19		17		20
AST 3		17		21		19
AST 2		3		8		7
AST 1				3		
<i>Totale AST</i>		<i>64</i>	<i>1</i>	<i>64</i>		<i>67</i>
Totale generale	4	206	4	201	4	209
Totale effettivi	210		205		213	

1.3.1.3.3. S 03 01 06 03 — Agenzia ferroviaria europea (ERA)

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2014		2013			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2012		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15		1				1
AD 14				1		
AD 13						
AD 12						
AD 11		4				2
AD 10		11		8		13
AD 9		29		26		26
AD 8		21		23		22

AD 7		12		1		9
AD 6		24		36		30
AD 5				2		
<i>Totale AD</i>		<i>102</i>		<i>97</i>		<i>103</i>
AST 11						
AST 10						
AST 9		2				2
AST 8		3		2		2
AST 7		3		1		1
AST 6		2		3		2
AST 5		5		6		5
AST 4		7		4		6
AST 3		8		8		8
AST 2		8		11		8
AST 1				7		6
<i>Totale AST</i>		<i>38</i>		<i>42</i>		<i>40</i>
Totale generale		140		139		143
Totale effettivi	140		139		143	

1.3.1.4. S 03 01 07 — Agenzie decentrate — Ambiente

1.3.1.4.1. S 03 01 07 01 — Agenzia europea dell'ambiente (AEE)

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2014		2013			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2012		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15			1	1		1
AD 14			2	1		2
AD 13			2			2
AD 12	1		10	9	1	9
AD 11			10	7		11
AD 10			10	9		9
AD 9			8	5		8
AD 8			8	8		8
AD 7			8	9		8
AD 6			6	12		8
AD 5						
<i>Totale AD</i>	<i>1</i>	<i>65</i>	<i>1</i>	<i>61</i>	<i>1</i>	<i>66</i>
AST 11			3	1		3
AST 10			3	2		3
AST 9	2		3	3	2	3
AST 8	1		10	5	1	10
AST 7			10	9		10
AST 6			10	8		10
AST 5			10	7		10
AST 4			8	10		5
AST 3			7	13		5
AST 2			2	2		5
AST 1				7		4
<i>Totale AST</i>	<i>3</i>	<i>66</i>	<i>3</i>	<i>67</i>	<i>3</i>	<i>68</i>
Totale generale	4	131	4	128	4	134
Totale effettivi	135		132		138	

1.3.1.4.2. S 03 01 07 02 — Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) — Attività nell'ambito della normativa sui biocidi

Si veda la tabella dell'organico S 03 01 02 — Agenzia europea delle sostanze chimiche.

1.3.1.4.3. S 03 01 07 03 — Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)— Attività nell'ambito della legislazione sull'importazione ed esportazione di sostanze chimiche pericolose

Si veda la tabella dell'organico S 03 01 02 — Agenzia europea delle sostanze chimiche.

1.3.1.5. S 03 01 09 — Agenzie decentrate — Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie

1.3.1.5.1. S 03 01 09 01 — Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2014		2013 ⁹			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2012		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15		1				1
AD 14				1		
AD 13						
AD 12		3		1		3
AD 11				2		
AD 10		5		2		5
AD 9		9		6		9
AD 8		7		3		7
AD 7		6		8		6
AD 6				5		
AD 5		3		1		
<i>Totale AD</i>		<i>34</i>		<i>29</i>		<i>31</i>
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						
AST 7						
AST 6		2				2
AST 5		6		3		6
AST 4		1		3		1
AST 3		2		4		2
AST 2		3		4		5
AST 1				1		
<i>Totale AST</i>		<i>14</i>		<i>15</i>		<i>16</i>
Totale generale		48		44		47
Totale effettivi		48		44		47

1.3.1.5.2. S 03 01 09 02 — Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) — Ufficio

Gruppo di funzioni e grado	Posti
----------------------------	-------

⁹ L'assunzione di due AD e di un AST nel 2013 è subordinata all'adozione della nuova base giuridica per l'ENISA [COM(2010) 521]. Lo stesso vale per il 2014 se la base giuridica non è adottata entro la fine del 2013.

	2014		2013			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2012		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13						
AD 12						
AD 11						
AD 10						
AD 9		2		2		2
AD 8						
AD 7		3		3		3
AD 6						
AD 5		5		5		5
<i>Totale AD</i>		<i>11</i>		<i>11</i>		<i>11</i>
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						
AST 7						
AST 6						
AST 5						
AST 4						
AST 3		4		4		4
AST 2						
AST 1		1		1		1
<i>Totale AST</i>		<i>5</i>		<i>5</i>		<i>5</i>
Totale generale		16		16		16
Totale effettivi		16		16		16

1.3.1.6. S 03 01 11 — Agenzie decentrate — Affari marittimi e pesca

1.3.1.6.1. S 03 01 11 01 — Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2014		2013			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2012		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14						
AD 13		2		2		2
AD 12		2		2		2
AD 11						
AD 10		3		3		3
AD 9		6		5		6
AD 8		5		5		5
AD 7		1		1		1
AD 6		2		1		1
AD 5						
<i>Totale AD</i>		<i>22</i>		<i>20</i>		<i>21</i>

AST 11						
AST 10		7		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		3		3
AST 5		6		3		6
AST 4						
AST 3		2		2		2
AST 2				1		1
AST 1						
<i>Totale AST</i>		<i>31</i>		<i>30</i>		<i>33</i>
Totale generale		53		50		54
Totale effettivi	53		50		54	

1.3.1.7. S 03 01 12 — Agenzie decentrate — Mercato interno e servizi

1.3.1.7.1. S 03 01 12 01 — Autorità bancaria europea (EBA)

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2014		2013			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2012		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15				1		1
AD 14				1		1
AD 13				2		3
AD 12				4		6
AD 11				6		10
AD 10				8		10
AD 9				8		13
AD 8				10		16
AD 7				7		12
AD 6				7		7
AD 5				7		5
<i>Totale AD</i>				<i>61</i>		<i>84</i>
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						
AST 7						
AST 6						
AST 5						1
AST 4				2		3
AST 3				2		2
AST 2				2		3
AST 1				1		
<i>Totale AST</i>				<i>7</i>		<i>9</i>
Totale generale		103		68		93
Totale effettivi	103		68		93	

1.3.1.7.2. S 03 01 12 02 — Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2014		2013			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2012		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		3		2		3
AD 12		5		4		5
AD 11		7		4		7
AD 10		8		6		8
AD 9		8		5		7
AD 8		11		6		10
AD 7		12		10		10
AD 6		7		7		7
AD 5		6		11		8
<i>Totale AD</i>		<i>69</i>		<i>57</i>		<i>67</i>
AST 11						
AST 10						
AST 9		1				
AST 8		1				
AST 7		1				1
AST 6		3		3		3
AST 5		1		1		1
AST 4		3		2		3
AST 3		3		4		3
AST 2		2		2		2
AST 1						
<i>Totale AST</i>		<i>15</i>		<i>12</i>		<i>13</i>
Totale generale		84		69		80
Totale effettivi		84		69		80

1.3.1.7.3. S 03 01 12 03 — Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2014		2013			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2012		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13						
AD 12		3		2		3
AD 11		5		1		5
AD 10		6		3		6
AD 9		14		5		12
AD 8		27		10		24
AD 7		26		17		24
AD 6		18		13		18
AD 5		12		12		12
<i>Totale AD</i>		<i>113</i>		<i>65</i>		<i>106</i>
AST 11						

AST 10						
AST 9		1				1
AST 8				1		
AST 7						
AST 6		1				1
AST 5		2		1		2
AST 4		6		3		6
AST 3		2		2		2
AST 2		3				3
AST 1				3		
<i>Totale AST</i>		<i>15</i>		<i>10</i>		<i>15</i>
Totale generale		128		75		121
Totale effettivi	128		75		121	

1.3.1.8. S 03 01 15 — Agenzie decentrate — Istruzione e cultura

1.3.1.8.1. S 03 01 15 01 — Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP)

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2014		2013			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2012		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15			1			1
AD 14			1	1		1
AD 13			2			2
AD 12	6	3	2	3	6	3
AD 11	1	9	4	6	1	8
AD 10		8		3		9
AD 9		4		3		4
AD 8		5		7		3
AD 7		6		5		7
AD 6		5		7		5
AD 5			1	7		1
<i>Totale AD</i>	<i>7</i>	<i>44</i>	<i>7</i>	<i>42</i>	<i>7</i>	<i>44</i>
AST 11						
AST 10	1	1	1	1	2	1
AST 9		2				1
AST 8	2	2	1	1	2	2
AST 7	1	6	2	2	1	6
AST 6	4	3	2	4	4	3
AST 5	4	5	3	3	5	5
AST 4	1	10	4	11	1	11
AST 3		4	1	9		4
AST 2		1		4		1
AST 1						
<i>Totale AST</i>	<i>13</i>	<i>34</i>	<i>14</i>	<i>35</i>	<i>15</i>	<i>34</i>
Totale generale	20	78	20	77	22	78
Totale effettivi	98		97		100	

1.3.1.8.2. S 03 01 15 02 — Fondazione europea per la formazione professionale (ETF)

Gruppo di funzioni e grado	Posti
----------------------------	-------

	2014		2013			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2012		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13		4				4
AD 12		10		5		10
AD 11		8		14		8
AD 10		4		1		3
AD 9		12		10		12
AD 8		8		6		6
AD 7		14		16		15
AD 6				1		3
AD 5				1		
<i>Totale AD</i>		<i>61</i>		<i>55</i>		<i>62</i>
AST 11						
AST 10		3				7
AST 9		8		6		3
AST 8		6		4		5
AST 7		4		8		7
AST 6		4		3		1
AST 5		5		3		6
AST 4		2		3		1
AST 3		1		5		4
AST 2				3		
AST 1						
<i>Totale AST</i>		<i>33</i>		<i>35</i>		<i>34</i>
Totale generale		94		90		96
Totale effettivi		94		90		96

1.3.1.9. S 03 01 17 — Agenzie decentrate — Salute e tutela dei consumatori

1.3.1.9.1. S 03 01 17 01 — Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2014		2013			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2012		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15			1			1
AD 14			4	2		4
AD 13			3			3
AD 12			6	4		6
AD 11			10	2		10
AD 10			18	4		18
AD 9			27	11		27
AD 8			18	37		18
AD 7			16	1		16
AD 6			22	8		22
AD 5			8	46		10
<i>Totale AD</i>			<i>133</i>	<i>115</i>		<i>135</i>
AST 11			1			1

AST 10		1			1
AST 9		1			1
AST 8		4			4
AST 7		7		1	7
AST 6		13		4	13
AST 5		19		8	20
AST 4		10		32	11
AST 3		2			2
AST 2		2		4	3
AST 1		1		13	
<i>Totale AST</i>		<i>61</i>		<i>62</i>	<i>63</i>
Totale generale		194		177	198
Totale effettivi	194		177		198

1.3.1.9.2. S 03 01 17 02 — Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2014		2013			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2012		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		2				2
AD 13		1		1		1
AD 12	1	14		4	1	14
AD 11		11		11		11
AD 10	1	12		8	1	12
AD 9	1	37		28	1	37
AD 8		47		45		47
AD 7	1	61	3	40	1	61
AD 6	1	23	1	40	1	23
AD 5		14	1	18		17
<i>Totale AD</i>	<i>5</i>	<i>223</i>	<i>5</i>	<i>196</i>	<i>5</i>	<i>226</i>
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8		2				2
AST 7		5		3		5
AST 6		7				7
AST 5		25		10		25
AST 4		34		43		34
AST 3		25		19		25
AST 2		16		47		20
AST 1		2		11		2
<i>Totale AST</i>		<i>116</i>		<i>133</i>		<i>120</i>
Totale generale	5	339	5	329	5	346
Totale effettivi	344		334		351	

1.3.1.9.3. S 03 01 17 03 — Agenzia europea per i medicinali (EMA)

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2014		2013			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2012		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei

AD 16				1		
AD 15		4		4		4
AD 14		6		5		6
AD 13		8		7		8
AD 12		38		36		38
AD 11		38		35		38
AD 10		36		30		36
AD 9		40		37		40
AD 8		47		43		47
AD 7		45		39		45
AD 6		39		35		42
AD 5		39		32		42
<i>Totale AD</i>		<i>340</i>		<i>304</i>		<i>346</i>
AST 11		2		2		2
AST 10		5		4		5
AST 9		7		8		7
AST 8		13		13		13
AST 7		20		19		20
AST 6		33		34		33
AST 5		35		34		35
AST 4		51		48		51
AST 3		39		32		39
AST 2		37		37		40
AST 1		17		16		20
<i>Totale AST</i>		<i>259</i>		<i>247</i>		<i>265</i>
Totale generale		599		551		611
Totale effettivi		599		551		611

1.3.1.10.S 03 01 18 — Agenzie decentrate — Affari interni

1.3.1.10.1. S 03 01 18 01 — Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (FRONTEX)

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2014		2013			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2012		Autorizzati nel bilancio dell'Unione ¹⁰	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15			1	1		1
AD 14			1	1		1
AD 13			3	4		3
AD 12			8	10		8
AD 11			9	8		9
AD 10			9	5		9
AD 9			1	6		1
AD 8			48	39		48
AD 7			8	2		8
AD 6			6	6		6
AD 5			3	1		3
<i>Totale AD</i>			<i>97</i>	<i>83</i>		<i>97</i>
AST 11						
AST 10						

¹⁰ Non comprende la modifica alla tabella dell'organico del 2012 adottata dal consiglio d'amministrazione di Frontex.

AST 9					
AST 8		5		6	5
AST 7		12		11	12
AST 6		10		14	10
AST 5		20		16	20
AST 4		5		4	5
AST 3		3		3	4
AST 2					
AST 1					
<i>Totale AST</i>		55		54	56
Totale generale		152		137	153
Totale effettivi	152		137		153

1.3.1.10.2. S 03 01 18 02 — Ufficio europeo di polizia (EUROPOL)

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2014		2013			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2012		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15		1				1
AD 14				1		
AD 13		3		3		3
AD 12		3		4		3
AD 11		23		18		23
AD 10				1		
AD 9		72		53		72
AD 8		80		85		80
AD 7		127		105		127
AD 6		51		78		51
AD 5		29		46		37
<i>Totale AD</i>		389		394		397
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						
AST 7		2		1		2
AST 6		14		12		14
AST 5		3		2		3
AST 4		40		32		40
AST 3				1		1
AST 2						
AST 1						
<i>Totale AST</i>		59		52		60
Totale generale		448		446		457
Totale effettivi	448		446		457	

1.3.1.10.3. S 03 01 18 03 — Accademia europea di polizia (CEPOL)

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2014		2013			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2012		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						

AD 15						
AD 14						
AD 13		1		1		1
AD 12						
AD 11						
AD 10		2		2		2
AD 9		3		3		3
AD 8						
AD 7		1		1		1
AD 6						
AD 5		9		8		9
<i>Totale AD</i>		<i>16</i>		<i>15</i>		<i>16</i>
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						
AST 7						
AST 6						
AST 5		2		2		2
AST 4		2		2		2
AST 3		7		7		8
AST 2						
AST 1						
<i>Totale AST</i>		<i>11</i>		<i>11</i>		<i>12</i>
Totale generale		27		26		28
Totale effettivi		27		26		28

1.3.1.10.4. S 03 01 18 04 — Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2014		2013			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2012		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		1				1
AD 13	1	2		2	1	2
AD 12	4	10	3	6	4	10
AD 11	3	10	2	4	3	10
AD 10	1	13		7	1	13
AD 9		6	1	1		7
AD 8		2	1	4		2
AD 7				10		
AD 6				9		
AD 5						
<i>Totale AD</i>	<i>9</i>	<i>45</i>	<i>7</i>	<i>44</i>	<i>9</i>	<i>46</i>
AST 11	1				1	
AST 10		2				2
AST 9	1	5		3	1	5
AST 8	2	6		1	2	7
AST 7	1	6	2	2	1	6
AST 6	1	1	1	1	1	1
AST 5		2		9		2
AST 4			1	5		
AST 3				2		
AST 2						

AST 1			1			
<i>Totale AST</i>	6	22	5	23	6	23
Totale generale	15	67	12	67	15	69
Totale effettivi	82		79		84	

1.3.1.10.5. S 03 01 18 05 — Agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2014		2013			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2012		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13		2				2
AD 12		3		2		3
AD 11		1				1
AD 10		4		5		4
AD 9		7		4		7
AD 8		1				
AD 7		24		20		21
AD 6		2				
AD 5		30		17		36
<i>Totale AD</i>		75		49		75
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						
AST 7		2				2
AST 6						
AST 5		15		9		15
AST 4		4		4		
AST 3		23		11		27
AST 2		1				1
AST 1						
<i>Totale AST</i>		45		24		45
Totale generale		120		73		120
Totale effettivi	120		73		120	

1.3.1.10.6. S 03 01 18 06 — Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2014		2013			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2012		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13						
AD 12						
AD 11		1				
AD 10		4				2
AD 9		4				6

AD 8		8		5		5
AD 7		9		9		9
AD 6		1		1		2
AD 5		7		8		7
<i>Totale AD</i>		<i>35</i>		<i>24</i>		<i>32</i>
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						
AST 7						
AST 6						
AST 5						
AST 4		2				1
AST 3		6		7		6
AST 2		1		1		1
AST 1		5		6		5
<i>Totale AST</i>		<i>14</i>		<i>14</i>		<i>13</i>
Totale generale		49		38		45
Totale effettivi	49		38		45	

1.3.1.11.S 03 01 31 — Agenzie decentrate — Servizi linguistici

1.3.1.11.1. S 03 01 31 01 — Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2014		2013			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2012		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15			1			1
AD 14	1		1	1	1	
AD 13						
AD 12	10	4	5	3	8	3
AD 11	9	8	10	8	9	9
AD 10	8	6	8	6	10	5
AD 9	3	11	2	6	2	10
AD 8	8	8	4	8	5	8
AD 7	2	24	8	20	7	23
AD 6	5	18	1	11	5	16
AD 5		11	3	27		16
<i>Totale AD</i>	<i>46</i>	<i>91</i>	<i>42</i>	<i>90</i>	<i>47</i>	<i>91</i>
AST 11						
AST 10						
AST 9	1	1		1		1
AST 8	4		5		5	
AST 7	2	3	1	3	3	3
AST 6	2	2	3	2	2	2
AST 5	2	12	1	4	2	9
AST 4	5	13	4	11	3	12
AST 3		14	3	21	2	17
AST 2		5		4		6
AST 1				4		1
<i>Totale AST</i>	<i>16</i>	<i>50</i>	<i>17</i>	<i>50</i>	<i>17</i>	<i>51</i>
Totale generale	62	141	59	140	64	142

Totale effettivi	203	199	206
-------------------------	------------	------------	------------

1.3.1.12.S 03 01 32 — Agenzie decentrate — Energia

1.3.1.12.1. S 03 01 32 01 — Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2014 (*)		2013			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2012		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13						
AD 12						
AD 11		4		4		4
AD 10						
AD 9		2		2		2
AD 8		6		6		6
AD 7		6		4		6
AD 6		4		2		4
AD 5		16		11		11
<i>Totale AD</i>		<i>39</i>		<i>30</i>		<i>34</i>
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						
AST 7						
AST 6						
AST 5		1		1		1
AST 4						
AST 3		14		12		14
AST 2						
AST 1						
<i>Totale AST</i>		<i>15</i>		<i>13</i>		<i>15</i>
Totale generale		54		43		49
Totale effettivi		54		43		49

1.3.1.13.S 03 01 33 — Agenzie decentrate — Giustizia

1.3.1.13.1. S 03 01 33 01 — Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2014		2013			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2012		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15		1				1
AD 14				1		
AD 13		3		1		3

AD 12		9		1		11
AD 11				4		
AD 10		15		3		15
AD 9		11		6		11
AD 8		1		5		1
AD 7		5		15		5
AD 6		3		6		3
AD 5				1		
<i>Totale AD</i>		<i>48</i>		<i>43</i>		<i>50</i>
AST 11						
AST 10		1				1
AST 9						
AST 8		3		3		3
AST 7		8		4		9
AST 6		4				4
AST 5		1		8		1
AST 4		9		11		9
AST 3				1		
AST 2		1		1		1
AST 1						
<i>Totale AST</i>		<i>27</i>		<i>28</i>		<i>28</i>
Totale generale		75		71		78
Totale effettivi		75		71		78

1.3.1.13.2. S 03 01 33 02 — Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2014		2013			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2012		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15						
AD 14						
AD 13			1	1		1
AD 12						
AD 11			1	1		1
AD 10			1	1		1
AD 9			1			1
AD 8			6	4		6
AD 7			4	5		4
AD 6			1	3		1
AD 5			8	8		8
<i>Totale AD</i>			<i>23</i>	<i>23</i>		<i>23</i>
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						
AST 7						
AST 6			2	2		2
AST 5			3			3
AST 4			1	5		2
AST 3						
AST 2						
AST 1						
<i>Totale AST</i>			<i>6</i>	<i>7</i>		<i>7</i>
Totale generale			29	30		30

Totale effettivi	29	30	30
-------------------------	-----------	-----------	-----------

1.3.1.13.3. S 03 01 33 03 — Organismo europeo per il consolidamento della cooperazione giudiziaria (EUROJUST)

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2014		2013			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2012		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13		1				1
AD 12						1
AD 11						
AD 10		6		3		6
AD 9		5		7		3
AD 8		15		9		17
AD 7		21		8		15
AD 6		23		25		30
AD 5		5		8		7
<i>Totale AD</i>		<i>77</i>		<i>61</i>		<i>81</i>
AST 11						
AST 10						
AST 9		1				1
AST 8				1		
AST 7						
AST 6						
AST 5		5				2
AST 4		47		12		32
AST 3		48		59		54
AST 2		31		24		38
AST 1				31		5
<i>Totale AST</i>		<i>132</i>		<i>127</i>		<i>132</i>
Totale generale		209		188		213
Totale effettivi		209		188		213

1.3.2. S 03 02 — Imprese comuni europee

1.3.2.1. S 03 02 01 — Impresa comune europea per ITER — Fusione per l'energia (F4E)

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2014		2013			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2012		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15						
AD 14						
AD 13	11	3	3	2	9	2
AD 12	18	9	15	2	18	10
AD 11	3	12	2		5	12
AD 10	7	28	4	4	6	32
AD 9	3	12	2	37	4	15

AD 8	2	18	1	1	1	16
AD 7		65		15	1	65
AD 6		24	4	83		19
AD 5		2		1		2
<i>Totale AD</i>	<i>44</i>	<i>174</i>	<i>31</i>	<i>146</i>	<i>44</i>	<i>174</i>
AST 11	4		1		4	
AST 10	3				2	
AST 9	3		1		4	
AST 8			2			
AST 7			3			
AST 6	1				1	
AST 5	6	7	2		5	4
AST 4		18	3	1		17
AST 3	1	1	1	23	2	5
AST 2			1			
AST 1			3			
<i>Totale AST</i>	<i>18</i>	<i>26</i>	<i>17</i>	<i>24</i>	<i>18</i>	<i>26</i>
Totale generale	62	200	48	170	62	200
Totale effettivi	262		218		262	

1.3.2.2. S 03 02 02 — Cooperazione — Sanità — Impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi (IMI)

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2014		2013			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2012		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13						
AD 12		1		1		1
AD 11		4		4		4
AD 10						
AD 9		2		2		5
AD 8		9		10		11
AD 7		5		4		1
AD 6						
AD 5		1				
<i>Totale AD</i>		<i>23</i>		<i>22</i>		<i>23</i>
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8		1		1		1
AST 7						
AST 6						
AST 5						
AST 4						
AST 3		5		5		5
AST 2						
AST 1						
<i>Totale AST</i>		<i>6</i>		<i>6</i>		<i>6</i>
Totale generale		29		28		29
Totale effettivi	29		28		29	

1.3.2.3. S 03 02 03 — Cooperazione — Trasporti — Impresa comune Clean Sky

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2014		2013			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2012		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13						
AD 12						
AD 11						
AD 10		3		3		3
AD 9		7		7		7
AD 8		1		1		1
AD 7		2		2		2
AD 6		3		3		3
AD 5						
<i>Totale AD</i>		<i>17</i>		<i>17</i>		<i>17</i>
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						
AST 7						
AST 6		1		1		1
AST 5						
AST 4						
AST 3						
AST 2						
AST 1						
<i>Totale AST</i>		<i>1</i>		<i>1</i>		<i>1</i>
Totale generale		18		18		18
Totale effettivi		18		18		18

1.3.2.4. S 03 02 04 — Cooperazione — Tecnologie dell'informazione e della comunicazione — Impresa comune ARTEMIS

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2014		2013			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2012		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13						
AD 12						
AD 11		2		2		2
AD 10						
AD 9						
AD 8		5		5		5
AD 7						
AD 6						
AD 5						
<i>Totale AD</i>		<i>8</i>		<i>8</i>		<i>8</i>
AST 11						

AST 10					
AST 9					
AST 8					
AST 7					
AST 6					
AST 5					
AST 4					
AST 3					
AST 2					
AST 1					
<i>Totale AST</i>					
Totale generale		8		8	8
Totale effettivi		8	8		8

1.3.2.5. S 03 02 05 — Tecnologie dell'informazione e della comunicazione — Impresa comune ENIAC

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2014		2013			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2012		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13						
AD 12						
AD 11		2		2		2
AD 10						
AD 9						
AD 8		4		4		4
AD 7						
AD 6						
AD 5						
<i>Totale AD</i>		<i>7</i>		<i>7</i>		<i>7</i>
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						
AST 7						
AST 6						
AST 5						
AST 4						
AST 3						
AST 2						
AST 1						
<i>Totale AST</i>						
Totale generale		7		7		7
Totale effettivi		7	7		7	

1.3.2.6. S 03 02 06 — Impresa comune in materia di idrogeno e celle a combustibile (FCH)

Gruppo di funzioni e grado	Posti		
	2014	2013	
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione	Effettivamente coperti al 31 dicembre 2012	Autorizzati nel bilancio dell'Unione

	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13						
AD 12						
AD 11		3		3		3
AD 10						
AD 9		1		1		1
AD 8		4		3		4
AD 7		2		2		2
AD 6						
AD 5						
<i>Totale AD</i>		<i>11</i>		<i>10</i>		<i>11</i>
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8		1		1		1
AST 7		3		3		3
AST 6						
AST 5						
AST 4		1		1		1
AST 3		2		2		2
AST 2						
AST 1						
<i>Totale AST</i>		<i>7</i>		<i>7</i>		<i>7</i>
Totale generale		18		17		18
Totale effettivi		18		17		18

1.3.2.7. S 03 02 07 — Impresa comune SESAR

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2014		2013			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2012		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13						
AD 12		4		4		4
AD 11						1
AD 10		5		5		3
AD 9						
AD 8		5		5		6
AD 7		4		4		4
AD 6		4		4		4
AD 5		10		10		10
<i>Totale AD</i>		<i>33</i>		<i>33</i>		<i>33</i>
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						
AST 7		1		1		1
AST 6						
AST 5		1		1		1

AST 4					
AST 3		2		2	2
AST 2					
AST 1		2		2	2
<i>Totale AST</i>		6		6	6
Totale generale		39		39	39
Totale effettivi	39		39		39

1.3.3. S 03 03 — Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET)

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2014		2013			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2012		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13						1
AD 12						1
AD 11		1		2		1
AD 10						2
AD 9		4		3		4
AD 8		9		5		8
AD 7		3		1		2
AD 6		15		10		7
AD 5		1		1		1
<i>Totale AD</i>		34		23		27
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						
AST 7						
AST 6						
AST 5						3
AST 4		3		2		1
AST 3		2		3		3
AST 2						
AST 1						
<i>Totale AST</i>		5		5		7
Totale generale		39		28		34
Totale effettivi	39		28		34	

1.3.4. S 03 04 — Agenzie esecutive

1.3.4.1. S 03 04 01 — Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2014		2013			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2012		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1

AD 13						
AD 12						
AD 11		7		1		7
AD 10		2		6		3
AD 9		3		1		2
AD 8		10		4		8
AD 7		3		11		5
AD 6		4				4
AD 5		3		6		3
<i>Totale AD</i>		33		30		33
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						
AST 7		2				2
AST 6						
AST 5		1		1		1
AST 4						
AST 3		1		1		1
AST 2				1		
AST 1						
<i>Totale AST</i>		4		3		4
Totale generale		37		33		37
Totale effettivi	37		33		37	

1.3.4.2. S 03 04 02 — Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2014		2013			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2012		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13		4		2		4
AD 12		5		5		5
AD 11		4		4		4
AD 10		19		9		15
AD 9		15		14		14
AD 8		11		19		16
AD 7		6		3		3
AD 6		10		3		9
AD 5		3		12		5
<i>Totale AD</i>		78		72		76
AST 11						
AST 10				1		
AST 9		1				
AST 8		1		1		3
AST 7		2		2		4
AST 6		3		2		1
AST 5		7		1		9
AST 4		8		12		7
AST 3		5		11		3
AST 2						
AST 1						

<i>Totale AST</i>		27		30		27
Totale generale		105		102		103
Totale effettivi	105		102		103	

1.3.4.3. S 03 04 03 — Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2014		2013			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2012		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13						
AD 12						
AD 11		2		1		2
AD 10		1				
AD 9				2		1
AD 8		1		1		1
AD 7		1		1		1
AD 6		2				2
AD 5		1		2		1
<i>Totale AD</i>		9		8		9
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						
AST 7		1		1		1
AST 6		1		1		1
AST 5		1		1		1
AST 4						
AST 3						
AST 2						
AST 1						
<i>Totale AST</i>		3		3		3
Totale generale		12		11		12
Totale effettivi	12		11		12	

1.3.4.4. S 03 04 04 — Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2014		2013			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2012		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15						
AD 14		1 ¹¹		1		1
AD 13		4				
AD 12						2
AD 11		2		2		2
AD 10		2		1		2
AD 9		4		4		4

11 The establishment plan accepts the following *ad personam* appointments: 1 AD 14 official becomes AD 15

AD 8		5		2		4
AD 7		7		7		7
AD 6		3		9		6
AD 5				2		
<i>Totale AD</i>		28		28		28
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						
AST 7						
AST 6						
AST 5		2		2		2
AST 4		2		1		1
AST 3		1		2		2
AST 2						
AST 1						
<i>Totale AST</i>		5		5		5
Totale generale		33		33		33
Totale effettivi	33		33		33	

1.3.4.5. S 03 04 05 — Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2014		2013			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2012		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15						
AD 14		1				1
AD 13		3		3		3
AD 12		5		5		5
AD 11		2		2		2
AD 10		3		3		3
AD 9		11		3		11
AD 8		34		24		34
AD 7		32		39		32
AD 6		8		11		8
AD 5		1		7		1
<i>Totale AD</i>		<i>100</i>		<i>97</i>		<i>100</i>
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						
AST 7						
AST 6						
AST 5						
AST 4						
AST 3						
AST 2						
AST 1						
<i>Totale AST</i>						
Totale generale		100		97		100
Totale effettivi	100		97		100	

1.3.4.6. S 03 04 06 — Agenzia esecutiva per la ricerca

Gruppo di funzioni e grado	Posti					
	2014		2013			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre 2012		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15						
AD 14		2		1		1
AD 13				1		2
AD 12		4		1		2
AD 11		11		4		11
AD 10		9		11		7
AD 9		8		6		8
AD 8		20		3		20
AD 7		21		18		21
AD 6		27		20		28
AD 5		28		28		29
<i>Totale AD</i>		<i>130</i>		<i>93</i>		<i>129</i>
AST 11						
AST 10						
AST 9		1				1
AST 8		2				2
AST 7				1		
AST 6		3		1		2
AST 5		2		3		3
AST 4		1		2		2
AST 3		1		3		1
AST 2						
AST 1						
<i>Totale AST</i>		<i>10</i>		<i>10</i>		<i>11</i>
Totale generale		140		103		140
Totale effettivi		140		103		140

Allegato A — COMMISSIONE — ALLEGATI

Allegato A1 — COMMISSIONE — ALLEGATI

2. ANNEX I — Allegato III — Spazio economico europeo

Come previsto nell'accordo sullo Spazio economico europeo, gli Stati EFTA (ad eccezione della Svizzera) partecipano ad un'ampia gamma di politiche dell'Unione della sottorubrica 1° e delle rubriche 2, 3, 4 e 5 del quadro finanziario in cambio di un contributo finanziario agli stanziamenti operativi, calcolato mediante applicazione di un «fattore di proporzionalità». Tale fattore di proporzionalità è uguale alla somma dei rapporti ottenuti dividendo il prodotto interno lordo a prezzi di mercato di ogni Stato EFTA per il prodotto interno lordo a prezzi di mercato dell'insieme degli Stati membri aumentato di quello dello Stato EFTA interessato.

Per il 2014 il fattore di proporzionalità è stimato al 3,03% (sulla base dei dati 2012).

I contributi finanziari in oggetto non saranno formalmente iscritti in bilancio; ogni rubrica di bilancio relativa ad attività alle quali parteciperanno gli Stati EFTA comporterà la menzione «per memoria» del contributo EFTA. La tabella riepilogativa contenente l'elenco delle rubriche di bilancio interessate e l'importo del contributo EFTA per ciascuna di esse è pubblicata come allegato al bilancio generale dell'Unione. Si stima che il contributo globale dell'EFTA a titolo della parte operativa per il 2013 ammonterà a circa 38 725 620 EUR in stanziamenti di impegno. Si prevede anche che gli Stati EFTA partecipino alle spese amministrative

direttamente connesse all'attuazione di queste politiche. L'importo dei contributi degli Stati EFTA e le rubriche del bilancio cui saranno destinati devono ancora essere discussi con questi paesi e vanno pertanto considerati provvisori.

	Denominazione	Bilancio 2014		Contributo EFTA	
		Impegni ¹²	Pagamenti ¹³	Impegni	Pagamenti
XX 01 02 01	Personale esterno	127.846.000	127.846.000	198.720	198.720
XX 01 02 11	Altre spese di gestione per la ricerca	141.302.000	141.302.000	734.500	734.500
26 01 22 02	Acquisto o affitto di immobili a Bruxelles	209.265.000	209.265.000	501.237	501.237
26 01 22 03	Spese relative agli immobili a Bruxelles	70.350.000	70.350.000	168.504	168.504
26 01 23 02	Acquisto o affitto di immobili a Lussemburgo	39.332.000	39.332.000	94.209	94.209
26 01 23 03	Spese relative agli immobili a Lussemburgo	17.138.000	17.138.000	41.049	41.049
	TOTALE PARZIALE PARTE AMMINISTRATIVA	605 233 000	605 233 000	1 738 220	1 738 220
01 04 51	Completamento di programmi nel settore delle piccole e medie imprese (PMI) (anteriori al 2014)	p.m.	95 000 000	p.m.	2 878 500
02 01 04 01	Spese di sostegno per il Programma per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese (COSME) ¹⁴	5 700 000	5 700 000	p.m.	p.m.
02 01 04 03	Spese di sostegno per i programmi europei di navigazione satellitare ¹⁵ ¹⁶	3 350 000	3 350 000	97 820	97 820
02 01 04 04	Spese di sostegno per il programma europeo di osservazione della terra (Copernicus) ¹⁷	2 500 000	2 500 000	75 750	75 750
02 01 05 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020	12 707 000	12 707 000	385 022	385 022
02 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020	3 650 000	3 650 000	110 595	110 595
02 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione – Orizzonte 2020	7 432 237	7 432 237	225 197	225 197
02 01 06 01	Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione - Contributo del programma per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese (COSME) ¹⁸	5 000 000	5 000 000	151 500	151 500
02 02 01	Promuovere l'imprenditorialità e migliorare la competitività e l'accesso ai mercati per le imprese dell'Unione ¹⁹	97 709 687	14 575 804	p.m.	p.m.
02 02 02	Migliorare l'accesso delle piccole e medie imprese (PMI) ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio e di debito ²⁰	135 207 588	87 914 000	p.m.	p.m.
02 02 51	Completare le precedenti attività nel campo della competitività e dell'imprenditorialità ²¹	p.m.	28 325 000	p.m.	843 567
02 03 01	Funzionamento e sviluppo del mercato interno con particolare riferimento alla notifica, alla certificazione e al ravvicinamento settoriale ²²	18 100 000	17 500 000	p.m.	p.m.
02 03 03	Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) – Legislazione sui prodotti chimici	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
02 04 02 01	Leadership nello spazio ²³	161 352 331	14 704 483	p.m.	p.m.
02 04 02 02	Migliorare l'accesso al capitale di rischio per investire nella ricerca e nell'innovazione ²⁴	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

12 Inclusi gli stanziamenti iscritti in riserva.

13 Inclusi gli stanziamenti iscritti in riserva.

14 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

15 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

16 Partecipazione solo della Norvegia (fattore di proporzionalità 2,92%).

17 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

18 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

19 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

20 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

21 Proporzionalmente agli stanziamenti connessi all'EFTA iscritti in bilancio.

22 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

23 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

24 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

02 04 02 03	Rafforzare l'innovazione nelle piccole e medie imprese (PMI) ²⁵	32 512 243	2 962 930	p.m.	p.m.
02 04 03 01	Conseguire un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e resistente ai cambiamenti climatici nonché un approvvigionamento sostenibile di materie prime ²⁶	69 306 327	5 986 022	p.m.	p.m.
02 04 03 02	Promuovere società europee inclusive, innovative e sicure ²⁷	138 347 362	10 865 760	p.m.	p.m.
02 04 51	Completamento del precedente programma quadro di ricerca - Settimo programma quadro – CE (2007-2013)	p.m.	421 887 290	p.m.	12 783 185
02 04 52	Completamento di precedenti programmi quadro di ricerca (anteriori al 2007)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
02 04 53	Completamento del programma quadro per la competitività e l'innovazione — Attività di innovazione (2007-2013)	p.m.	41 095 242	p.m.	1 245 186
02 05 01	Sviluppare e fornire infrastrutture e servizi globali di radionavigazione satellitare (Galileo) entro il 2019 ^{28,29}	1 097 830 000	714 018 571	p.m.	p.m.
02 05 02	Fornire servizi satellitari che migliorino le prestazioni del GPS, coprendo gradualmente l'integralità della regione ECAC (Conferenza europea dell'aviazione civile) entro il 2020 (EGNOS) ^{30,31}	225 000 000	177 518 429	p.m.	p.m.
02 05 11	Agenzia del GNSS europeo (GSA) ³²	24 587 000	24 587 000	717 940	717 940
02 05 51	Completamento dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) ³³	p.m.	303 000 000	p.m.	8 847 600
02 06 01	Fornire servizi operativi basati su osservazioni spaziali e dati in situ (Copernicus) ³⁴	58 500 000	58 428 000	p.m.	p.m.
02 06 02	Costruire una capacità autonoma dell'Unione di osservazione della terra (Copernicus) ³⁵	301 933 000	121 572 000	p.m.	p.m.
02 06 51	Completamento del programma europeo di monitoraggio della terra (GMES)	p.m.	18 700 000	p.m.	566 610
04 01 04 02	Spese di sostegno per il programma per il cambiamento e l'innovazione sociale (PSCI) ³⁶	3 800 000	3 800 000	p.m.	p.m.
04 03 01 03	Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e misure a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi ³⁷	6 400 000	5 000 000	p.m.	p.m.
04 03 01 07	Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012)	p.m.	740 000	p.m.	22 422
04 03 02 01	PROGRESS — Sostenere lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della politica sociale e dell'occupazione dell'Unione nonché della legislazione sulle condizioni di lavoro ³⁸	71 176 000	22 064 560	p.m.	p.m.
04 03 02 02	EURES – Promuovere la mobilità geografica dei lavoratori e ampliare le opportunità di occupazione ³⁹	19 310 000	13 220 000	p.m.	p.m.
04 03 02 03	Microfinanza e imprenditoria sociale – Agevolare l'accesso ai finanziamenti per gli imprenditori, soprattutto quelli più lontani dal mercato del lavoro, e per le imprese sociali ⁴⁰	25 074 000	10 000 000	p.m.	p.m.

25 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

26 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

27 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

28 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

29 Partecipazione solo della Norvegia (fattore di proporzionalità 3,00%).

30 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

31 Partecipazione solo della Norvegia (fattore di proporzionalità 3,00%).

32 Partecipazione solo della Norvegia (fattore di proporzionalità 3,00%).

33 Partecipazione solo della Norvegia (fattore di proporzionalità 3,00%).

34 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

35 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

36 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

37 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

38 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

39 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

04 03 12	Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)	14 013 900	14 013 900	424 621	424 621
04 03 51	Completamento di PROGRESS	p.m.	33 690 000	p.m.	1 020 807
04 03 52	Completamento di EURES	p.m.	10 820 000	p.m.	327 846
04 03 53	Completamento di altre attività ⁴¹	p.m.	16 000 000	p.m.	21 961
05 01 05 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020	1 310 000	1 310 000	39 693	39 693
05 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020	420 000	420 000	12 726	12 726
05 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020	752 955	752 955	22 815	22 815
05 09 03 01	Garantire approvvigionamenti sufficienti di prodotti alimentari sicuri e di elevata qualità e altri bioprodotto ⁴²	52 163 000	2 290 968	1 580 539	1 580 539
06 01 05 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020	5 900 000	5 900 000	178 770	178 770
06 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020	2 800 000	2 800 000	84 840	84 840
06 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020	1 122 000	1 122 000	33 997	33 997
06 01 06 02	Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione — Contributo del meccanismo per collegare l'Europa (CEF)	1 558 000	1 558 000	47 207	47 207
06 02 02	Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)	34 173 871	34 173 871	1 035 468	1 035 468
06 02 03 01	Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)	30 703 795	30 703 795	930 325	930 325
06 02 03 02	Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) — Misure antinquinamento ⁴³	19 675 000	7 727 442	596 153	234 141
06 02 04	Agenzia ferroviaria europea	23 573 064	23 573 064	714 264	714 264
06 02 52	Completamento del programma «Marco Polo»	p.m.	20 000 000	p.m.	606 000
06 02 53	Completamento delle misure antinquinamento	p.m.	12 198 621	p.m.	369 618
06 03 03 01	Realizzare un sistema di trasporto europeo efficiente sotto il profilo delle risorse, rispettoso dell'ambiente, sicuro e continuo ⁴⁴	222 108 000	19 415 097	p.m.	p.m.
06 03 51	Completamento di programmi quadro di ricerca precedenti — Settimo programma quadro – CE (2007-2013)	p.m.	7 952 635	p.m.	240 965
06 03 52	Completamento di programmi quadro di ricerca precedenti (anteriori al 2007)	-	p.m.	-	p.m.
07 01 04 01	Spese di supporto per il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) — Sottoprogramma ambiente ⁴⁵	17 700 000	17 700 000	p.m.	p.m.
07 02 01	Contribuire a un'economia più verde e più efficiente sotto il profilo delle risorse e allo sviluppo e all'attuazione delle politiche e della legislazione dell'Unione europea in materia di ambiente (LIFE) ⁴⁶	125 439 106	4 628 758	p.m.	p.m.
07 02 02	Arrestare e invertire la perdita di biodiversità (LIFE) ⁴⁷	121 213 057	1 009 911	p.m.	p.m.
07 02 03	Migliorare la governance e l'informazione in materia di ambiente a tutti i livelli (LIFE) ⁴⁸	38 999 836	8 067 263	p.m.	p.m.
07 02 06	Agenzia europea dell'ambiente (AEE)	35 365 929	35 365 929	1 071 588	1 071 588
08 01 05 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	111 702 867	111 702 867	3 384 597	3 384 597
08 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	24 672 000	24 672 000	747 562	747 562
08 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	49 339 155	49 339 155	1 494 976	1 494 976

40 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

41 Proporzionalmente agli stanziamenti connessi all'EFTA iscritti in bilancio.

42 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

43 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

44 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

45 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

46 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

47 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

48 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

08 01 06 01	Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) — contributo da Orizzonte 2020	39 415 000	39 415 000	1 194 275	1 194 275
08 01 06 02	Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) — contributo da Orizzonte 2020	50 297 800	50 297 800	1 524 023	1 524 023
08 01 06 03	Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione — contributo da Orizzonte 2020	9 268 982	9 268 982	280 850	280 850
08 02 01 01	Rafforzare la ricerca di frontiera mediante le attività del Consiglio europeo della ricerca ⁴⁹	1 535 651 894	19 785 657	p.m.	p.m.
08 02 01 02	Rafforzare la ricerca nelle tecnologie future ed emergenti (FET) ⁵⁰	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
08 02 01 03	Rafforzare le infrastrutture di ricerca europee, comprese le infrastrutture elettroniche ⁵¹	171 632 176	309 837	p.m.	p.m.
08 02 02 01	Leadership a livello di nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie e tecnologie produttive avanzate ⁵²	468 347 600	468 347 600	p.m.	p.m.
08 02 02 02	Migliorare l'accesso al capitale di rischio per investire nella ricerca e nell'innovazione ⁵³	384 814 753	326 766 435	p.m.	p.m.
08 02 02 03	Rafforzare l'innovazione nelle piccole e medie imprese (PMI)	33 663 565	3 067 854	p.m.	p.m.
08 02 03 01	Migliorare la salute e il benessere nell'intero arco della vita ⁵⁴	752 711 715	56 718 438	p.m.	p.m.
08 02 03 02	Migliorare la sicurezza alimentare e sviluppare l'agricoltura sostenibile, la ricerca marina e marittima e la bioeconomia ⁵⁵	246 542 110	22 468 062	p.m.	p.m.
08 02 03 03	Effettuare la transizione verso un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo ⁵⁶	314 442 301	28 665 994	p.m.	p.m.
08 02 03 04	Realizzare un sistema di trasporto europeo efficiente sotto il profilo delle risorse, rispettoso dell'ambiente, sicuro e senza soluzione di continuità ⁵⁷	517 879 845	21 086 531	p.m.	p.m.
08 02 03 05	Conseguire un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e resistente ai cambiamenti climatici e un approvvigionamento sostenibile di materie prime ⁵⁸	271 940 800	2 478 694	p.m.	p.m.
08 02 03 06	Promuovere società europee inclusive, innovative e sicure ⁵⁹	193 407 483	17 625 757	p.m.	p.m.
08 02 04	Attività orizzontali di Orizzonte 2020 ⁶⁰	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
08 02 51	Completamento di programmi quadro di ricerca precedenti — Settimo programma quadro — azione indiretta CE (2007-2013)	p.m.	2 573 292 180	p.m.	77 970 753
08 02 52	Completamento di programmi quadro di ricerca precedenti — azioni indirette (anteriori al 2007)	p.m.	16 232 123	p.m.	491 833
09 01 05 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	49 463 235	49 463 235	1 498 736	1 498 736
09 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	12 875 000	12 875 000	390 113	390 113
09 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	19 188 145	19 188 145	581 401	581 401
09 02 03	Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)	8 739 000	8 739 000	264 792	264 792
09 02 04	Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) — Ufficio ⁶¹	3 617 948	3 617 948	p.m.	p.m.

49 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

50 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

51 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

52 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

53 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

54 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

55 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

56 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

57 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

58 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

59 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

60 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

61 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

09 03 51 01	Completamento del Programma Safer Internet (2009-2013)	—	6 300 000	—	6 300 000
09 03 51 02	Completamento di Safer Internet Plus — Promuovere un uso più sicuro di internet e delle nuove tecnologie online	—	p.m.	—	p.m.
09 04 01 01	Rafforzare la ricerca nelle tecnologie future ed emergenti (FET) ⁶²	241 003 372	10 300 623	p.m.	p.m.
09 04 01 02	Rafforzare le infrastrutture di ricerca europee, comprese le infrastrutture elettroniche ⁶³	96 956 907	2 101 017	p.m.	p.m.
09 04 02 01	Leadership nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ⁶⁴	855 260 961	77 942 289	p.m.	p.m.
09 04 03 01	Migliorare la salute e il benessere nell'intero arco della vita ⁶⁵	131 580 377	11 991 238	p.m.	p.m.
09 04 03 02	Promuovere società europee inclusive, innovative e sicure ⁶⁶	77 973 002	505 313	p.m.	p.m.
09 04 51	Completamento del precedente programma quadro - Settimo programma quadro (2007-2013)	p.m.	623 213 932	p.m.	18 883 382
09 04 52	Completamento di programmi quadro di ricerca precedenti (anteriori al 2007)	—	p.m.	—	p.m.
09 04 53 01	Completamento del programma quadro per la competitività e l'innovazione — Programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (PSP TIC) (2007-2013)	p.m.	84 425 943	p.m.	2 558 106
09 04 53 02	Completamento di precedenti programmi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) (anteriori al 2007)	—	p.m.	—	p.m.
10 01 05 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	138 577 000	138 577 000	4 198 883	4 198 883
10 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	32 731 000	32 731 000	991 749	991 749
10 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	59 870 000	59 870 000	1 814 061	1 814 061
10 01 05 04	Altre spese per nuove grandi infrastrutture di ricerca – Orizzonte 2020	3 339 000	3 339 000	101 172	101 172
10 02 01	Orizzonte 2020 — Sostegno scientifico e tecnico orientato ai clienti per le politiche dell'Unione ⁶⁷	33 556 000	10 832 873	1 016 747	328 236
10 02 51	Completamento del precedente programma quadro - Settimo programma quadro — Azioni dirette CE (2007-2013)	p.m.	18 501 718	p.m.	560 602
10 02 52	Completamento di precedenti programmi quadro di ricerca — Azioni dirette (anteriori al 2007)	—	p.m.	—	p.m.
12 02 01	Attuazione e sviluppo del mercato interno ⁶⁸	7 670 000	7 800 000	p.m.	p.m.
12 03 02	Autorità bancaria europea (EBA) ⁶⁹	10 863 766	10 863 766	p.m.	p.m.
12 03 03	Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ⁷⁰	7 403 204	7 403 204	p.m.	p.m.
12 03 04	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ⁷¹	8 372 798	8 372 798	p.m.	p.m.
15 01 04 01	Spese di sostegno per il programma Erasmus per tutti ⁷²	11 000 000	11 000 000	p.m.	p.m.
15 01 04 02	Spese di sostegno per il programma Europa creativa ⁷³	1 350 000	1 350 000	p.m.	p.m.
15 01 05 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	2 306 528	2 306 528	69 888	69 888
15 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	700 000	700 000	21 210	21 210
15 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione —	854 913	854 913	25 904	25 904

62 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

63 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

64 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

65 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

66 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

67 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

68 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

69 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

70 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

71 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

72 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

73 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

	Orizzonte 2020				
15 01 06 01	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo del programma Erasmus per tutti	25 311 108	25 311 108	383 463	383 463
15 01 06 02	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo del programma Europa creativa	12 979 900	12 979 900	393 291	393 291
15 02 01	Promuovere l'eccellenza e la cooperazione nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù in Europa, migliorarne l'adeguatezza alle esigenze del mercato del lavoro e rafforzare la partecipazione dei giovani alla vita democratica in Europa ⁷⁴	1 331 256 892	897 175 183	p.m.	p.m.
15 02 02	Sviluppare a livello mondiale l'eccellenza nelle attività d'insegnamento e ricerca sull'integrazione europea (azione Jean Monnet) ⁷⁵	34 546 000	24 217 999	p.m.	p.m.
15 02 03	Sviluppare la dimensione europea nello sport ⁷⁶	16 167 000	9 333 711	p.m.	p.m.
15 02 51	Linea di completamento per l'apprendimento permanente, compreso il multilinguismo ⁷⁷	p.m.	222 376 600	p.m.	6 717 797
15 02 53	Linea di completamento per la gioventù e lo sport ⁷⁸	p.m.	30 000 000	p.m.	906 273
15 03 01 01	Azioni Marie Skłodowska-Curie — Generare nuove competenze e innovazione ⁷⁹	625 490 915	57 002 709	p.m.	p.m.
15 03 05	Istituto europeo di innovazione e tecnologia — Integrare il triangolo della conoscenza dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione ⁸⁰	235 059 644	121 406 196	p.m.	p.m.
15 03 51	Completamento del precedente programma quadro di ricerca - Settimo programma quadro (2007-2013)	p.m.	497 574 108	p.m.	15 076 495
15 03 53	Linea di completamento per l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia	p.m.	50 059 452	p.m.	1 516 801
15 04 01	Rafforzare la capacità finanziaria dei settori culturali e creativi, in particolare per le PMI e le organizzazioni ⁸¹	9 000 000	6 500 000	p.m.	p.m.
15 04 02	Sostenere l'attività del settore culturale all'interno e all'esterno delle frontiere europee e promuovere la circolazione e la mobilità transnazionali ⁸²	52 922 000	28 577 000	p.m.	p.m.
15 04 03	Sostenere l'attività del settore MEDIA all'interno e all'esterno delle frontiere europee e promuovere la circolazione e la mobilità transnazionali ⁸³	102 321 000	56 300 684	p.m.	p.m.
15 04 51	Completamento di programmi/azioni nel campo della cultura e dell'apprendimento delle lingue	p.m.	26 615 566	p.m.	806 452
15 04 53	Completamento dei programmi MEDIA precedenti	p.m.	53 000 000	p.m.	1 605 900
17 01 04 01	Spese di sostegno per il programma per la tutela dei consumatori ⁸⁴	1 100 000	1 100 000	p.m.	p.m.
17 01 04 02	Spese di sostegno per il programma "Salute per la crescita" ⁸⁵	1 500 000	1 500 000	p.m.	p.m.
17 01 06 01	Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori - Contributo dal programma per la tutela dei consumatori	1 691 000	1 691 000	51 237	51 237
17 01 06 02	Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori - Contributo dal programma "Salute per la crescita"	4 209 000	4 209 000	127 533	127 533
17 01 06 03	Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori - Contributo nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute e del benessere degli animali e della sanità delle piante	1 170 000	1 170 000	35 451	35 451

74 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

75 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

76 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

77 Proporzionalmente agli stanziamenti connessi all'EFTA iscritti in bilancio.

78 Proporzionalmente agli stanziamenti connessi all'EFTA iscritti in bilancio.

79 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

80 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

81 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

82 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

83 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

84 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

85 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

17 02 01	Tutelare l'interesse dei consumatori e migliorare la loro sicurezza e la loro informazione ⁸⁶	21 262 000	6 512 000	p.m.	p.m.
17 02 51	Linea di completamento delle attività dell'Unione a favore dei consumatori	p.m.	12 509 000	p.m.	379 023
17 03 01	Incoraggiare l'innovazione nell'assistenza sanitaria e rendere più sostenibili i sistemi sanitari, migliorare la salute dei cittadini dell'Unione e proteggerli dalle minacce sanitarie transfrontaliere ⁸⁷	52 870 000	8 697 500	p.m.	p.m.
17 03 10	Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)	56 766 000	56 766 000	1 720 010	1 720 010
17 03 11	Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ⁸⁸	76 545 000	76 545 000	2 296 350	2 296 350
17 03 12 01	Contributo dell'Unione all'agenzia europea per i medicinali (EMA)	31 333 000	31 333 000	949 390	949 390
17 03 12 02	Contributo speciale a favore dei medicinali orfani	6 000 000	6 000 000	181 800	181 800
17 03 51	Completamento del programma di sanità pubblica	p.m.	30 370 000	p.m.	920 211
23 01 04 02	Spese di supporto a favore del Meccanismo di protezione civile dell'Unione all'interno dell'Unione ⁸⁹	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
23 03 01 01	Prevenzione delle calamità e preparazione alle calamità all'interno dell'Unione ⁹⁰	27 052 000	13 000 000	p.m.	p.m.
23 03 01 02	Prevenzione delle calamità e preparazione alle calamità nei paesi terzi ⁹¹	5 326 000	2 136 000	p.m.	p.m.
23 03 02 01	Interventi di risposta emergenziale rapidi e efficaci nei casi di catastrofi gravi all'interno dell'Unione ⁹²	1 167 000	950 000	p.m.	p.m.
23 03 02 02	Interventi di risposta emergenziale rapidi e efficaci nei casi di catastrofi gravi nei paesi terzi ⁹³	14 220 000	5 332 500	p.m.	p.m.
23 03 51	Completamento di programmi ed azioni nell'ambito della protezione civile all'interno dell'Unione (precedenti al 2014)	p.m.	16 000 000	p.m.	484 800
26 01 04 01	Spese di supporto per le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA)	400 000	400 000	12 120	12 120
26 03 01 01	Soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA)	23 700 000	15 000 000	718 110	454 500
26 03 01 02	Completamento dei programmi IDA e IDABC	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
29 01 04 01	Spese di sostegno per il programma statistico europeo ⁹⁴	2 900 000	2 900 000	87 870	87 870
29 02 01	Fornire informazioni statistiche di qualità, applicare nuovi metodi di produzione delle statistiche europee e rafforzare la cooperazione all'interno del sistema statistico europeo ⁹⁵	53 391 000	32 360 000	1 617 747	980 508
29 02 51	Completamento dei programmi statistici (precedenti al 2013) ⁹⁷	p.m.	40 000 000	p.m.	909 000
29 02 52	Ammodernamento delle statistiche europee sulle imprese e sul commercio (MEETS) ⁹⁸	p.m.	6 000 000	p.m.	136 350
32 01 05 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	2 094 540	2 094 540	63 465	63 465
32 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	950 000	950 000	28 785	28 785
32 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	2 040 000	2 040 000	61 812	61 812

86 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

87 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

88 Senza la partecipazione del Liechtenstein (fattore di proporzionalità 3,00%).

89 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

90 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

91 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

92 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

93 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

94 Calcolato sulla base della partecipazione degli Stati EFTA per un importo pari al 75% degli stanziamenti.

95 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

96 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

97 Calcolato sulla base della partecipazione degli Stati EFTA per un importo pari al 75% degli stanziamenti.

98 Calcolato sulla base della partecipazione degli Stati EFTA per un importo pari al 75% degli stanziamenti.

32 02 10	Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) ⁹⁹	10 188 000	10 188 000	p.m.	p.m.
32 04 03 01	Effettuare la transizione verso un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo ¹⁰⁰	316 967 960	28 888 164	p.m.	p.m.
32 04 51	Completamento di precedenti programmi quadro di ricerca - Settimo programma quadro (2007-2013)	p.m.	133 283 435	p.m.	4 038 488
32 04 52	Completamento di programmi quadro di ricerca precedenti (anteriori al 2007)	p.m.	4 739 966	p.m.	143 621
32 04 53	Completamento del programma «Energia intelligente — Europa» (2007-2013)	p.m.	61 232 340	p.m.	1 855 340
32 04 54	Completamento del programma «Energia intelligente — Europa» (2003-2006)	-	p.m._	_	p.m.
33 01 04 01	Spese di supporto per il programma Diritti e cittadinanza ¹⁰¹	1 100 000	1 100 000	p.m.	p.m.
33 01 04 02	Spese di supporto per il programma Giustizia ¹⁰²	1 200 000	1 200 000	p.m.	p.m.
33 02 01	Garantire la tutela dei diritti e l'empowerment dei cittadini ¹⁰³	23 007 00	5 467 000	p.m.	p.m.
33 02 02	Promuovere la non discriminazione e la parità ¹⁰⁴	30 651 000	7 284 000	p.m.	p.m.
33 02 51	Completamento dei programmi Diritti e cittadinanza e Uguaglianza ¹⁰⁵	p.m.	41 333 000	p.m.	916 875
33 03 01	Facilitazione dell'accesso alla giustizia e sostegno alla formazione giudiziaria ¹⁰⁶	28 580 000	7 485 000	p.m.	p.m.
33 03 02	Miglioramento della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale ¹⁰⁷				
33 03 03	Prevenzione e riduzione della domanda e dell'offerta di droga ¹⁰⁸	14 228 000	3 727 000	p.m.	p.m.
33 03 51	Completamento dei programmi Prevenzione e informazione in materia di droga e Giustizia ¹⁰⁹	p.m.	22 500 000	p.m.	65 721
34 01 04 01	Spese di supporto per il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) - Sottoprogramma Azione per il clima ¹¹⁰	4 000 000	4 000 000	p.m.	p.m.
34 02 01	Ridurre le emissioni di gas serra dell'Unione ¹¹¹	43 842 591	2 564 853	p.m.	p.m.
34 02 02	Accrescere la resilienza dell'Unione ai cambiamenti climatici ¹¹²	43 842 591	1 282 426	p.m.	p.m.
34 02 03	Migliorare la governance e l'informazione in materia di clima a tutti i livelli ¹¹³	9 574 819	1 939 670	p.m.	p.m.
	TOTALE PARZIALE PARTE OPERATIVA	13 629 385 450	10 043 026 849	36 987 400	200 433 977
	TOTALE	14 234 618 450	10 648 259 849	38 725 620	202 172 197

99 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

100 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

101 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

102 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

103 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

104 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

105 Proporzionalmente agli stanziamenti connessi all'EFTA iscritti in bilancio.

106 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

107 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

108 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

109 Proporzionalmente agli stanziamenti connessi all'EFTA iscritti in bilancio.

110 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

111 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

112 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

113 Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

33 02 01, 33 02 02, 33 02 51 e 33 01 04 01	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Programma Diritti e cittadinanza / Completamento del programma contro la violenza (Daphne)								
33 02 06	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali								
23 03 01, 23 03 51, e 23 01 04 02	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Protezione civile								
24 02 01 e 24 02 51	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Lotta contro la frode								
26 01 04 01 e 26 03 01 01	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA)								
32 04 53	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Completamento del programma quadro per la competitività e l'innovazione — programma «Energia intelligente — Europa								
Linee di bilancio interessate¹¹⁴	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Orizzonte 2020 / Completamento del 7° programma quadro di ricerca — CE (non nucleare)								
Linee di bilancio interessate¹¹⁵	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Programma di ricerca e formazione Euratom / Completamento del 7° programma quadro di ricerca — Euratom (nucleare)								

4. ANNEX III — Operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti — prestiti attivi e passivi garantiti dal bilancio dell'Unione (a titolo indicativo)

4.1. ANNEX III — A. Introduzione

Il presente allegato è redatto conformemente alle disposizioni dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Esso fornisce tutta una serie di informazioni quantitative sui prestiti attivi e passivi che beneficiano di una garanzia del bilancio dell'Unione: prestiti a sostegno della «bilancia dei pagamenti», operazioni di assunzione prestiti per fornire assistenza macrofinanziaria a paesi terzi, prestiti Euratom assunti per contribuire al finanziamento del miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza del parco nucleare di taluni paesi terzi e prestiti della Banca europea per gli investimenti in alcuni paesi terzi.

Al 31 dicembre 2012, la consistenza delle operazioni in sospeso coperte dal bilancio dell'Unione ammontava a 82 277 116 000 EUR, di cui 59 177 969 000 EUR all'interno dell'Unione e 23 099 147 000 EUR all'esterno (cifre arrotondate e tasso di cambio dell'euro applicabile al 31 dicembre 2012).

4.2. ANNEX III — B. Presentazione sintetica delle diverse categorie di prestiti attivi e passivi garantiti dal bilancio dell'Unione

4.2.1. B I — I. Meccanismo unico di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri

4.2.1.1. B I 1 — 1. Base giuridica

Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio

114 02 04 02, 02 04 51, 06 03 03 01, 06 03 50, 08 01 06 03, 08 02 01, 08 02 02, 08 02 03, 08 02 04, 08 02 50, 08 03 50, 08 04 50, 08 01 06 04, 09 04 02, 09 04 03, 09 04 50, 10 02 01, 10 02 50, 15 03 01 01, 15 03 50, 32 04 03 01 e 32 04 50.

115 08 03 01, 08 04 01, 10 03 01 e 10 03 50.

termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1360/2008 del Consiglio, del 2 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 (GU L 352 del 31.12.2008, pag. 11).

Decisione 2009/102/CE del Consiglio, del 4 novembre 2008, relativa ad un sostegno finanziario comunitario a medio termine all'Ungheria (GU L 37 del 6.2.2009, pag. 5).

Decisione 2009/290/CE del Consiglio, del 20 gennaio 2009, relativa all'assistenza finanziaria a medio termine della Comunità alla Lettonia (GU L 79 del 20.1.2009, pag. 39).

Decisione 2009/459/CE del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alla concessione di un sostegno finanziario comunitario a medio termine alla Romania (GU L 150 del 13.6.2009, pag. 8).

Regolamento (CE) n. 431/2009 del Consiglio, del 18 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 1).

Decisione n. 2011/288/UE del Consiglio, del 12 maggio 2011, relativa alla concessione a titolo precauzionale di un sostegno finanziario a medio termine dell'Unione europea a favore della Romania (GU L 132 del 19.5.2011, pag.15).

4.2.1.2. B I 2 — 2. Descrizione

Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 332/2002, l'Unione europea può concedere prestiti a uno o più Stati membri che si trovino in difficoltà o in grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti correnti o in quella dei movimenti di capitali. Possono beneficiare di tale meccanismo soltanto gli Stati membri che non hanno adottato l'euro. L'esposizione creditizia, in conto capitale, di questi prestiti è limitata a 12 000 000 000 EUR.

Il 2 dicembre 2008 il Consiglio ha deciso di portare l'importo a 25 000 000 000 EUR.

Il 4 novembre 2008 il Consiglio ha deciso di offrire un sostegno finanziario comunitario a medio termine all'Ungheria sotto forma di un prestito a medio termine con capitale pari a 6 500 000 000 EUR con una scadenza media massima di 5 anni.

Il 20 gennaio 2009 il Consiglio ha deciso di offrire un sostegno finanziario comunitario a medio termine alla Lettonia sotto forma di un prestito a medio termine con capitale pari a 3 100 000 000 EUR con una scadenza media massima di 7 anni.

Il 6 maggio 2009 il Consiglio ha deciso di offrire un sostegno finanziario comunitario a medio termine alla Romania sotto forma di un prestito a medio termine con capitale pari a 5 000 000 000 EUR con una scadenza media massima di 5 anni.

Il 18 maggio 2009 il Consiglio ha deciso di portare l'importo a 50 000 000 000 EUR.

Il 12 maggio 2011 il Consiglio ha deciso di mettere a disposizione della Romania, in via precauzionale, un sostegno finanziario a medio termine con capitale massimo pari a 1 400 000 000 EUR sotto forma di un prestito con una scadenza media massima di 7 anni.

4.2.1.3. B I 3 — 3. Incidenza finanziaria

Poiché le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti sono state realizzate a condizioni identiche, l'incidenza finanziaria si limita all'intervento della garanzia in caso di inadempienza. Al 31 dicembre 2012 l'importo in sospeso a titolo di questo strumento era pari a 11 400 000 000 EUR.

4.2.2. B II — II. Garanzia dell'Unione europea sui prestiti dell'Unione destinati all'assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria

4.2.2.1. B II 1 — 1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).

Articolo 122, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Decisione di esecuzione del Consiglio (2011/77/UE) del 7 dicembre 2010 che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione (GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34).

Decisione di esecuzione del Consiglio 2011/344/UE, del 30 maggio 2011, che fornisce al Portogallo l'assistenza finanziaria dell'Unione (GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88.).

Decisione di esecuzione del Consiglio (2011/682/UE) dell'11 ottobre 2011, che modifica la decisione di esecuzione (2011/77/UE) che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione (GU L 269 del 14.10.2011, pag. 31).

Decisione di esecuzione del Consiglio (2011/683/UE) dell'11 ottobre 2011, che modifica la decisione di esecuzione (2011/344/UE) che fornisce al Portogallo assistenza finanziaria dell'Unione (GU L 269 del 14.10.2011, pag. 32).

4.2.2.2. B II 2 — 2. Descrizione

L'articolo 122, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce la possibilità per l'Unione di concedere un'assistenza finanziaria ad uno Stato membro che si trovi o rischi di trovarsi in gravi difficoltà causate anche da circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo.

La garanzia fornita dall'Unione riguarda i prestiti sui mercati dei capitali o presso istituti finanziari.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, l'esposizione creditizia dei prestiti o delle linee di credito che si possono concedere agli Stati membri nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria è limitata al margine disponibile sotto il massimale delle risorse proprie dell'Unione per gli stanziamenti di pagamento

Questa voce costituisce la struttura per la garanzia dell'Unione. Essa permette alla Commissione di garantire il servizio del debito al posto del debitore insolvente.

Per adempiere ai propri obblighi, la Commissione può provvedere in via provvisoria al servizio del debito mediante i propri fondi di tesoreria. Si applica l'articolo 12 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

Il 7 dicembre 2010, l'Unione ha deciso di concedere all'Irlanda un prestito pari a 22 500 000 000 EUR, con una scadenza media di massimo 7,5 anni (GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34).

Il 30 maggio 2011, l'Unione ha deciso di concedere al Portogallo un prestito pari a 26 00 000 000 EUR (GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88).

L'11 ottobre 2011, il Consiglio ha deciso di modificare le decisioni di attuazione 2011/77/UE e 2011/344/UE, estendendo le scadenze e applicando la riduzione del margine di interesse a tutti i segmenti che sono già stati erogati [GU L 269 del 14.10.2011, pag. 31 per quanto riguarda l'Irlanda (2011/682/UE) e pag. 32 per quanto riguarda il Portogallo (2011/683/UE)].

Al 31 dicembre 2012 l'importo dovuto ai sensi del presente strumento era pari a 43 800 000 000 EUR.

4.2.2.3. B II 3 — 3. Incidenza finanziaria

Sul lato spese, vi è incidenza sul bilancio se la garanzia è attivata in caso di inadempimento.

Sul lato entrate, la disposizione degli interessi attivi derivanti dal differenziale di interesse tra il prestito e le operazioni di indebitamento a carico del beneficiario — inizialmente realizzata nelle decisioni 2011/77/UE e 2011/344/UE di applicare a ciascun paese beneficiario individualmente nel loro articolo 1, paragrafo 5 — è stata abrogata dalle decisioni 2011/682/UE e 2011/683/UE.

4.2.3. B III — III. Garanzia dell'Unione europea sui programmi di prestiti assunti dall'Unione per concedere un'assistenza finanziaria a favore dei paesi terzi del bacino Mediterraneo

4.2.3.1. B III 1 — 1. Base giuridica

Decisione 2007/860/CE del Consiglio, del 10 dicembre 2007, relativa alla concessione di un'assistenza macrofinanziaria al Libano (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 111).

4.2.3.2. B III 2 — 2. Descrizione

Il 10 dicembre 2007, il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia dell'Unione europea ad un'operazione di assunzione ed erogazione di prestiti per il Libano, sotto forma di un prestito a lungo termine per un importo massimo di 50 000 000 EUR, per una durata massima di 10 anni. La prima quota di 25 000 000 EUR è stata erogata nel 2009.

4.2.3.3. B III 3 — 3. Incidenza finanziaria

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

- a un versamento annuale sul Fondo o eccezionalmente a un prelievo a partire dal Fondo, per mantenere il suo importo obiettivo del 9% delle operazioni garantite,
- all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

4.2.4. B IV — IV. Garanzia dell'Unione europea sui programmi di prestiti contratti dall'Unione ai fini della concessione di un'assistenza finanziaria a favore dei paesi terzi dell'Europa centrale e orientale

4.2.4.1. B IV 1 — 1. Base giuridica

Decisione 1999/732/CE del Consiglio, dell'8 novembre 1999, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Romania (GU L 294 del 16.11.1999, pag. 29).

4.2.4.2. B IV 2 — 2. Descrizione

L'8 novembre 1999, il Consiglio ha deciso un aiuto macrofinanziario alla Romania. Si tratta di un prestito a lungo termine dell'importo massimo di 200 000 000 EUR in capitale, per una durata massima di dieci anni (ROMANIA IV). La prima quota, di 100 000 000 EUR, è stata erogata il 29 giugno 2000. La seconda quota, dell'importo di 50 000 000 EUR, è stata versata il 17 luglio 2003.

4.2.4.3. B IV 3 — 3. Incidenza finanziaria

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

- a un versamento annuale sul Fondo o eccezionalmente a un prelievo a partire dal Fondo, per mantenere il suo importo obiettivo del 9% delle operazioni garantite,
- all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

Dal 1° gennaio 2007 i prestiti a Bulgaria e Romania non sono più considerati azioni esterne [cfr. regolamento (CE, Euratom) n. 2273/2004 (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 28)]; sono pertanto coperti direttamente dal bilancio dell'Unione e non più dal Fondo.

4.2.5. B V — V. Garanzia dell'Unione europea sui programmi di prestiti contratti dalla Comunità ai fini della concessione di un'assistenza finanziaria a favore dei paesi dell'Unione degli Stati indipendenti e della Mongolia

4.2.5.1. B V 1 — 1. Base giuridica

Decisione 97/787/CE del Consiglio, del 17 novembre 1997, relativa alla concessione di un aiuto finanziario straordinario a favore dell'Armenia e della Georgia (GU L 322 del 25.11.1997, pag. 37).

Decisione 98/592/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1998, relativa alla concessione di un aiuto macrofinanziario supplementare a favore dell'Ucraina (GU L 284 del 22.10.1998, pag. 45).

Decisione 2000/244/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, recante modifica della decisione 97/787/CEE relativa alla concessione di assistenza finanziaria eccezionale all'Armenia e alla Georgia al fine di estenderla al Tagikistan (GU L 77 del 28.3.2000, pag. 11).

Decisione 2009/890/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Armenia (GU L 320 del 5.12.2009, pag. 3).

4.2.5.2. B V 2 — 2. Descrizione

Il Consiglio ha deciso, il 17 novembre 1997, di accordare la garanzia dell'Unione europea ad un'operazione straordinaria di assunzione e erogazione di prestiti a favore dell'Armenia e della Georgia. Si tratta di un prestito alla Georgia dell'importo massimo in capitale di 142 000 000 EUR e di un prestito di 28 000 000 EUR all'Armenia, per una durata massima di quindici anni.

La prima quota, di 110 000 000 EUR, è stata versata alla Georgia il 24 luglio 1998. La seconda quota non verrà più sborsata.

Il Consiglio ha deciso, il 15 ottobre 1998, di accordare la garanzia dell'Unione europea ad una terza operazione di assunzione e erogazione di prestiti a favore dell'Ucraina (UCRAINA III). Inizialmente il prestito era per un importo massimo di 150 000 000 EUR in capitale, per una durata massima di dieci anni. La prima quota di 58 000 000 EUR è stata versata all'Ucraina il 30 luglio 1999. L'esborso del saldo nel quadro della nuova decisione 2002/639/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 209 del 6.8.2002, pag. 22) pari a 110 000 000 EUR non è più previsto.

Il 20 marzo 2000 il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia dell'Unione europea a un'operazione di assunzione/erogazione di un prestito a favore del Tagikistan. Si tratta di un prestito dell'importo massimo in capitale di 75 000 000 EUR, per una durata massima di quindici anni. Un prestito di 60 000 000 EUR è stato versato nel 2001. La seconda quota non verrà più sborsata.

Il 30 novembre 2009, il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia dell'Unione europea ad un'operazione di assunzione ed erogazione di prestiti per l'Armenia, sotto forma di un prestito a lungo termine per un importo massimo di 65 000 000 EUR, per una durata massima di 15 anni. La prima quota di 26 000 000 EUR è stata erogata nel 2011, mentre la seconda e ultima quota è stata erogata nel 2012.

4.2.5.3. B V 3 — 3. Incidenza finanziaria

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

- a un versamento annuale sul Fondo o eccezionalmente a un prelievo a partire dal Fondo, per mantenere il suo importo obiettivo del 9% delle operazioni garantite,
- all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

4.2.6. B VI — VI. Garanzia dell'Unione europea sui programmi di prestiti assunti dall'Unione ai fini della concessione di un'assistenza finanziaria a favore dei paesi dei Balcani occidentali

4.2.6.1. B VI 1 — 1. Base giuridica

Decisione 97/471/CE del Consiglio, del 22 luglio 1997, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della ex Repubblica iugoslava di Macedonia (GU L 200 del 29.7.1997, pag. 59).

Decisione 1999/325/CE del Consiglio, del 10 maggio 1999, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Bosnia-Erzegovina (GU L 123 del 13.5.1999, pag. 57).

Decisione 1999/733/CE del Consiglio, dell'8 novembre 1999, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della ex Repubblica iugoslava di Macedonia (GU L 294 del 16.11.1999, pag. 31).

Decisione 2001/549/CE del Consiglio, del 16 luglio 2001, relativa alla concessione di un'ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica federale di Jugoslavia (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 38).

Decisione 2002/882/CE del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa alla concessione di un'ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica federale di Jugoslavia (GU L 308 del 9.11.2002, pag. 25).

Decisione 2002/883/CE del Consiglio, del 5 novembre 2002, intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Bosnia-Erzegovina (GU L 308 del 9.11.2002, pag. 28).

Decisione 2004/580/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Albania (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 116).

Decisione 2008/784/EC del Consiglio, del 2 ottobre 2008, che stabilisce una responsabilità distinta del Montenegro e riduce proporzionalmente la responsabilità della Serbia riguardo ai prestiti a lungo termine concessi dalla Comunità all'Unione statale di Serbia e Montenegro (precedentemente la Repubblica federale di Jugoslavia) a norma delle decisioni 2001/549/CE e 2002/882/CE (GU L 269 del 10.10.2008, pag. 8).

Decisione 2009/891/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Bosnia-Erzegovina (GU L 320 del 5.12.2009, pag. 6).

Decisione 2009/892/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Serbia (GU L 320 del 5.12.2009, pag. 9).

4.2.6.2. B VI 2 — 2. Descrizione

In data 22 luglio 1997 il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia dell'Unione europea a un'operazione di assunzione/erogazione di un prestito a favore dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM I).

Si tratta di un prestito a lungo termine di un importo massimo di 40 000 000 EUR in capitale, per una durata di quindici anni.

La prima quota di 25 000 000 EUR, della durata massima di quindici anni, è stata versata all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia il 30 settembre 1997 e sarà rimborsata in cinque anni a partire dall'undicesimo anno.

La seconda quota di 15 000 000 EUR è stata versata il 13 febbraio 1998. Il prestito sarà rimborsato in cinque versamenti annuali di pari importo a partire dall'undicesimo anno.

Il 10 maggio 1999 il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia dell'Unione europea a un'operazione di assunzione/erogazione di un prestito a favore della Bosnia-Erzegovina. Si tratta di un prestito a lungo termine di un importo massimo di 20 000 000 EUR in capitale, per una durata massima di quindici anni (Bosnia I).

La prima quota di 10 000 000 EUR, della durata massima di quindici anni, è stata versata alla Bosnia-Erzegovina il 21 dicembre 1999. La seconda quota di 10 000 000 EUR è stata versata nel 2001.

L'8 novembre 1999 il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia dell'Unione europea a un'operazione di assunzione/erogazione di un prestito a favore dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Si tratta di un prestito a lungo termine di un importo massimo di 50 000 000 EUR in capitale, per una durata massima di quindici anni (FYROM II).

La prima quota di 10 000 000 EUR, per una durata massima di quindici anni, è stata versata all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nel gennaio 2001, la seconda quota di 12 000 000 EUR nel gennaio 2002, la terza quota di 10 000 000 EUR nel giugno 2003 e la quarta quota di 18 000 000 EUR nel dicembre 2003.

Il 16 luglio 2001 il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia dell'Unione europea a un'operazione di assunzione/erogazione di un prestito a favore dell'ex Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro I). Si tratta di un prestito a lungo termine di un importo massimo di 225 000 000 EUR in capitale, per una durata massima di quindici anni. Il prestito è stato versato in un'unica quota nell'ottobre 2001.

Il 5 novembre 2002 il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia dell'Unione europea a un'operazione di assunzione/erogazione di un prestito a favore della Bosnia-Erzegovina. Si tratta di un prestito a lungo termine di un importo massimo di 20 000 000 EUR in capitale, per una durata massima di quindici anni (Bosnia II).

La prima quota, di 10 000 000 EUR, della durata massima di quindici anni, è stata versata alla Bosnia-Erzegovina nel 2004, e la seconda quota, di 10 000 000 EUR, nel 2006.

Il 5 novembre 2002 il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia dell'Unione europea a un'operazione di assunzione/erogazione di un prestito a favore di Serbia e Montenegro (Serbia e Montenegro II). Si tratta di un prestito a lungo termine di un importo massimo di 55 000 000 EUR in capitale, per una durata massima di quindici anni.

La prima quota di 10 000 000 EUR e la seconda di 30 000 000 EUR, per una durata massima di quindici anni, sono state versate a Serbia e Montenegro nel 2003, e la terza quota, di 15 000 000 EUR, nel 2005.

Il prestito all'Albania IV di 9 000 000 EUR, per una durata massima di 15 anni, è stato erogato interamente nel 2006.

Il 30 novembre 2009, il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia dell'Unione europea per un'operazione di assunzione ed erogazione di prestiti per la Serbia, sotto forma di un prestito a lungo termine, per un importo massimo di 200 000 000 EUR, per una durata massima di 8 anni. La prima quota di 100 000 000 EUR è stata pagata nel 2011.

4.2.6.3. B VI 3 — 3. Incidenza finanziaria

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

- a un versamento annuale sul Fondo o eccezionalmente a un prelievo a partire dal Fondo, per mantenere il suo importo obiettivo del 9% delle operazioni garantite,
- all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

4.2.7. B VII — VII. Garanzia dell'Unione europea sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del livello di efficacia e di sicurezza del parco nucleare dei paesi dell'Europa centrale e orientale, nonché della Comunità degli Stati indipendenti

4.2.7.1. B VII 1 — 1. Base giuridica

Decisione 77/270/Euratom del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).

4.2.7.2. B VII 2 — 2. Descrizione

Conformemente alle disposizioni della decisione 94/179/Euratom (GU L 84 del 29.3.1994, pag. 41), l'Unione europea estende il beneficio dei prestiti Euratom, ai sensi della decisione 77/270/Euratom, al miglioramento del livello di efficacia e di sicurezza del parco nucleare dei paesi dell'Europa centrale e orientale, nonché della Comunità degli Stati indipendenti.

Un importo massimo totale dei prestiti Euratom per gli Stati membri e per i paesi terzi resta fissato a 4 000 000 000 EUR.

Nel 2000 la Commissione ha deciso un prestito a favore della centrale nucleare di Kozloduy in Bulgaria (212 500 000 EUR), l'ultima quota del quale è stata versata nel 2006. Nel 2000 la Commissione ha concesso un prestito a favore del progetto K2R4 in Ucraina, ma nel 2004 ne ha ridotto l'importo all'equivalente in euro di 83 milioni di dollari USA. Al progetto K2R4 è stato concesso un prestito di 39 000 000 EUR (prima quota) nel 2007, di 22 000 000 USD nel 2008 e di 10 335 000 USD nel 2009, ai sensi della decisione della

Commissione del 2004. Nel 2004 la Commissione ha deciso un prestito a favore della centrale nucleare di Cernavodă in Romania (223 500 000 EUR). Una prima quota di 100 000 000 EUR e una seconda di 90 000 000 EUR sono state versate nel 2005, mentre l'ultima quota, di 33 500 000 EUR, è stata erogata nel 2006.

4.2.7.3. B VII 3 — 3. Incidenza finanziaria

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

- a un versamento annuale sul Fondo o eccezionalmente a un prelievo a partire dal Fondo, per mantenere il suo importo obiettivo del 9% delle operazioni garantite,
- all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

Dal 1° gennaio 2007 i prestiti a Bulgaria e Romania non sono più considerati azioni esterne [cfr. regolamento (CE, Euratom) n. 2273/2004 (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 28)]; sono pertanto coperti direttamente dal bilancio dell'Unione e non più dal Fondo.

4.2.8. B VIII — VIII. Garanzia dell'Unione europea sui prestiti della Banca europea per gli investimenti ai paesi terzi del bacino Mediterraneo

4.2.8.1. -B VIII 1 — 1. Base giuridica

Alcuni dei paesi inclusi nella base giuridica qui di seguito esposta sono ora Stati membri o sono considerati paesi candidati all'adesione. Inoltre, i nomi dei paesi possono essere cambiati dopo l'adozione di tale base legale.

Decisione del Consiglio dell'8 marzo 1977 (protocolli «Mediterraneo»).

Regolamento (CEE) n. 1273/80 del Consiglio, del 23 maggio 1980, concernente la conclusione del protocollo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia relativo alla messa in atto anticipata del protocollo n. 2 dell'accordo di cooperazione (GU L 130 del 27.5.1980, pag. 98).

Decisione del Consiglio del 19 luglio 1982 (aiuto eccezionale supplementare per la ricostruzione del Libano).

Regolamento (CEE) n. 3183/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 43).

Decisione del Consiglio del 9 ottobre 1984 (prestito fuori protocollo «Jugoslavia»).

Decisione 87/604/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del secondo protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia (GU L 389 del 31.12.1987, pag. 65).

Decisione 88/33/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 25).

Decisione 88/34/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 33).

Decisione 88/453/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1988, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU L 224 del 13.8.1988, pag. 32).

Decisione 92/44/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 18 del 25.1.1992, pag. 34).

Decisione 92/207/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 21).

Decisione 92/208/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 29).

Decisione 92/209/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 37).

Decisione 92/210/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 45).

Regolamento (CEE) n. 1763/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativo alla cooperazione finanziaria con tutti i paesi terzi mediterranei (GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 5), abrogato dal regolamento (CE) n. 1488/96 (GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1).

Decisione 92/548/CEE del Consiglio, del 16 novembre 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU L 352 del 2.12.1992, pag. 13).

Decisione 92/549/CEE del Consiglio, del 16 novembre 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 352 del 2.12.1992, pag. 21).

Decisione 93/408/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla conclusione del protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia (GU L 189 del 29.7.1993, pag. 152).

Decisione 94/67/CE del Consiglio, del 24 gennaio 1994, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 32 del 5.2.1994, pag. 44).

Decisione 95/484/CE del Consiglio, del 30 ottobre 1995, riguardante la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta (GU L 278 del 21.11.1995, pag. 14).

Decisione 95/485/CE del Consiglio, del 30 ottobre 1995, riguardante la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro (GU L 278 del 21.11.1995, pag. 22).

Decisione 97/256/CE del Consiglio, del 14 aprile 1997, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti realizzati all'esterno della Comunità (paesi dell'Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, paesi dell'America latina e dell'Asia, Sudafrica, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Bosnia-Erzegovina) (GU L 102 del 19.4.1997, pag. 33).

Decisione 1999/786/CE del Consiglio, del 29 novembre 1999, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti per la ricostruzione delle regioni della Turchia colpite dal sisma (GU L 308 del 3.12.1999, pag. 35).

Decisione 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sudafrica) (GU L 9 del 13.1.2000, pag. 24).

Decisione 2000/788/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000, recante modifica della decisione 2000/24/CE allo scopo di istituire un programma speciale d'azione della Banca europea per gli investimenti a sostegno del consolidamento e del potenziamento dell'unione doganale CE-Turchia (GU L 314 del 14.12.2000, pag. 27).

Decisione 2005/47/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica la decisione 2000/24/CE per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea e di una nuova politica in materia di relazioni con i paesi vicini (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 9).

Decisione 2006/1016/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 95), sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 190 del 22.7.2009, pag. 1).

Decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell'Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione e che abroga la decisione n. 633/2009/CE (GU L 280 del 27.10.2011, pag. 1).

4.2.8.2. B VIII 2 — 2. Garanzia del bilancio dell'Unione

Conformemente alla decisione del Consiglio dell'8 marzo 1977, l'Unione assume la garanzia dei prestiti destinati ad essere concessi dalla Banca europea per gli investimenti nell'ambito degli impegni finanziari dell'Unione nei confronti dei paesi del bacino mediterraneo.

La decisione è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti il 30 ottobre 1978 a Bruxelles e il 10 novembre 1978 a Lussemburgo in base al quale si predispose una garanzia globalizzata, pari al 75% dell'insieme degli stanziamenti aperti a titolo delle operazioni di prestito nei seguenti paesi: Malta, Tunisia, Algeria, Marocco, Portogallo (protocollo finanziario, aiuto d'emergenza), Turchia, Cipro, Egitto, Giordania, Siria, Israele, Grecia, ex Jugoslavia e Libano.

Per ogni nuovo protocollo finanziario, viene steso un nuovo atto di prolungamento di tale contratto.

La decisione 97/256/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli

investimenti il 25 luglio 1997 a Bruxelles e il 29 luglio 1997 a Lussemburgo, ai termini del quale la garanzia è limitata al 70% del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutti gli importi connessi.

La decisione 1999/786/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti il 18 aprile 2000 a Bruxelles e il 23 maggio 2000 a Lussemburgo, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65% del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutti gli importi connessi.

La decisione 2000/24/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti il 19 luglio 2000 a Bruxelles e il 24 luglio 2000 a Lussemburgo, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65% del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutti gli importi connessi.

La decisione 2005/47/CE è all'origine di un contratto di garanzia confermato e modificato, stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti il 30 agosto 2005 a Bruxelles e il 2 settembre 2005 a Lussemburgo, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65% del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutti gli importi connessi.

La decisione 2006/1016/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti il 1° agosto 2007 a Lussemburgo e il 29 agosto 2007 a Bruxelles, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65% dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La decisione n. 1080/2011/UE, entrata in vigore il 30 ottobre 2011, ha aumentato l'importo complessivo dei crediti erogati e delle garanzie previste nel quadro delle operazioni finanziarie della BEI, da 25 800 000 000 EUR a 29 484 000 000 EUR (2 000 000 EUR per finanziarie le operazioni di cambiamento climatico e 1 684 000 EUR per migliorare le operazioni di rischio della BEI).

4.2.8.3. B VIII 3 — 3. Descrizione

Nel quadro dei protocolli finanziari con i paesi terzi del Mediterraneo, sono fissati importi globali per prestiti che possono essere concessi dalla Banca europea per gli investimenti sulle sue risorse proprie. La Banca europea per gli investimenti concede i prestiti ai settori atti a contribuire allo sviluppo economico dei paesi considerati: infrastrutture di trasporti, porti, approvvigionamento idrico, produzione e trasmissione di energia, progetti agricoli, promozione delle piccole e medie imprese.

Il 14 aprile 1997, il Consiglio, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, ha deciso di concedere nuovamente la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti per i prestiti accordati a favore di progetti realizzati nei seguenti paesi mediterranei: Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Malta, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, Gaza e Cisgiordania. La garanzia è limitata al 70% del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutte le spese connesse. Il massimale globale degli stanziamenti aperti è pari a 7 105 000 000 EUR, di cui 2 310 000 000 EUR ai suddetti paesi mediterranei, per un periodo di tre anni a partire dal 31 gennaio 1997 (con una possibile proroga di sei mesi).

Si ricorda che la Banca europea per gli investimenti dovrebbe ottenere almeno il 25% di copertura del rischio commerciale dei suoi prestiti mediante garanzie non statali.

Il 29 novembre 1999, il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti per la ricostruzione delle regioni della Turchia colpite dal sisma. La garanzia è limitata al 65% del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutte le spese connesse. Il massimale globale degli stanziamenti aperti è pari a 600 000 000 EUR, per un periodo di tre anni a partire dal 29 novembre 1999 (con una possibile proroga di sei mesi).

Si ricorda che la Banca europea per gli investimenti dovrebbe ottenere almeno il 30% di copertura del rischio commerciale dei suoi prestiti mediante garanzie non statali. Questa percentuale dev'essere aumentata ogni qualvolta possibile, se il mercato lo consente.

Il 22 dicembre 1999, il Consiglio ha deciso, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, di concedere nuovamente la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati nei seguenti paesi mediterranei: Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Malta, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, Gaza e Cisgiordania. Il massimale globale degli stanziamenti aperti ai sensi della decisione 2000/24/CE è pari a 19 460 000 000 EUR. La garanzia è limitata al 65% del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutte le spese connesse. Copre un periodo di sette anni dal 1° febbraio 2000 al 31 gennaio 2007. Poiché a tale data i prestiti accordati dalla Banca europea per gli investimenti non avevano raggiunto gli importi totali di cui sopra, il periodo è stato automaticamente prorogato di sei mesi.

Il 4 dicembre 2000, il Consiglio ha deciso di porre in essere un programma speciale d'azione della Banca europea per gli investimenti a sostegno del consolidamento e del potenziamento dell'unione doganale CE-Turchia. L'importo di questi prestiti è limitato a un massimale globale di 450 000 000 EUR.

La decisione 2005/47/CE ha ristrutturato il mandato regionale mediterraneo per escludere Cipro, Malta e la Turchia, che erano inclusi nel mandato per i paesi vicini dell'area sud-est.

La decisione 2006/1016/CE accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità per prestiti a favore dei seguenti paesi mediterranei: Algeria, Egitto, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Israele, Giordania, Libano, Libia (ammissibilità da decidersi dal Consiglio) Marocco, Siria, Tunisia. Il massimale globale degli stanziamenti di impegno reso disponibile per tutti i paesi ai sensi della decisione 2006/1016/CE è pari a 27 800 000 000 EUR e copre il periodo dal 1° febbraio 2007 fino al 31 dicembre 2013 con una possibile proroga di sei mesi. La garanzia comunitaria è limitata al 65%.

La decisione 2006/1016/CE è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La decisione n. 1080/2011/UE, entrata in vigore il 30 ottobre 2011, ha aumentato l'importo complessivo dei crediti erogati e delle garanzie previste nel quadro delle operazioni finanziarie della BEI, da 25 800 000 000 EUR a 29 484 000 000 EUR (2 000 000 EUR per finanziarie le operazioni di cambiamento climatico e 1 684 000 EUR per migliorare le operazioni di rischio della BEI).

4.2.8.4. B VIII 4 — 4. Incidenza finanziaria

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

- a un versamento annuale sul Fondo o eccezionalmente a un prelievo a partire dal Fondo, per mantenere il suo importo obiettivo del 9% delle operazioni garantite,
- all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore,
- alla concessione, in tutta una serie di casi, di abbuoni di interesse del 2%, a titolo di aiuto non rimborsabile, entro il limite dei pacchetti previsti dai protocolli finanziari.

I prestiti ai nuovi Stati membri non sono più considerati azione esterne [cfr. regolamento (CE, Euratom) n. 2273/2004 (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 28)]; sono pertanto coperti direttamente dal bilancio dell'Unione e non più dal Fondo.

La decisione n. 1080/2011/UE, entrata in vigore il 30 ottobre 2011, ha aumentato l'importo complessivo dei crediti erogati e delle garanzie previste nel quadro delle operazioni finanziarie della BEI, da 25 800 000 000 EUR a 29 484 000 000 EUR (2 000 000 EUR per finanziarie le operazioni di cambiamento climatico e 1 684 000 EUR per migliorare le operazioni di rischio della BEI).

4.2.9. B IX — IX. Garanzia dell'Unione europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti nei paesi terzi dell'Europa centrale e orientale e nelle regioni dei Balcani occidentali

4.2.9.1. B IX 1 — 1. Base giuridica

Alcuni dei paesi inclusi nella base giuridica qui di seguito esposta sono ora Stati membri o sono considerati paesi candidati all'adesione. Inoltre, i nomi dei paesi possono essere cambiati dopo l'adozione di tale base legale.

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti, del 29 novembre 1989, relativa alle operazioni della Banca in Ungheria e in Polonia.

Decisione 90/62/CEE del Consiglio, del 12 febbraio 1990, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti contro perdite derivanti da prestiti per progetti in Ungheria e in Polonia (GU L 42 del 16.2.1990, pag. 68).

Decisione 91/252/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, che estende alla Cecoslovacchia, alla Bulgaria e alla Romania la decisione 90/62/CEE che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti contro perdite derivanti da prestiti per progetti in Ungheria e in Polonia (GU L 123 del 18.5.1991, pag. 44).

Decisione 93/166/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, che accorda una garanzia comunitaria alla Banca europea per gli investimenti a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti d'investimento realizzati in Estonia, Lettonia e Lituania (GU L 69 del 20.3.1993, pag. 42).

Decisione 93/696/CE del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che accorda una garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti da realizzare nei paesi dell'Europa centrale ed orientale (Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania e Albania)

(GU L 321 del 23.12.1993, pag. 27).

Decisione 97/256/CE del Consiglio, del 14 aprile 1997, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti realizzati all'esterno della Comunità (paesi dell'Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, paesi dell'America latina e dell'Asia, Sudafrica, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Bosnia-Erzegovina) (GU L 102 del 19.4.1997, pag. 33).

Decisione 98/348/CE del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente la concessione alla Banca europea per gli investimenti di una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (GU L 155 del 29.5.1998, pag. 53).

Decisione 98/729/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica la decisione 97/256/CE per estendere la garanzia accordata dalla Comunità alla Banca europea per gli investimenti ai prestiti a favore di progetti in Bosnia-Erzegovina (GU L 346 del 22.12.1998, pag. 54).

Decisione 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sudafrica) (GU L 9 del 13.1.2000, pag. 24).

Decisione 2000/688/CE del Consiglio, del 7 novembre 2000, recante modificazione della decisione 2000/24/CE allo scopo di estendere la garanzia accordata dalla Comunità alla Banca europea per gli investimenti, includendovi i prestiti per progetti da realizzare in Croazia (GU L 285 del 10.11.2000, pag. 20).

Decisione 2001/778/CE del Consiglio, del 6 novembre 2001, che modifica la decisione 2000/24/CE allo scopo di estendere la garanzia concessa dalla Comunità alla Banca europea per gli investimenti, includendovi i prestiti per progetti da realizzare nella Repubblica federale di Jugoslavia (GU L 292 del 9.11.2001, pag. 43).

Decisione 2005/47/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica la decisione 2000/24/CE per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea e della politica europea di vicinato (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 9).

Decisione 2006/1016/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 95). Tale decisione è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 190 del 22.7.2009, pag. 1).

Decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell'Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione e che abroga la decisione n. 633/2009/CE (GU L 280 del 27.10.2011, pag. 1).

4.2.9.2. B IX 2 — 2. Garanzia del bilancio dell'Unione

La decisione 90/62/CEE è all'origine di un contratto di garanzia firmato tra la Comunità economica europea e la Banca europea per gli investimenti, il 24 aprile 1990 a Bruxelles e il 14 maggio 1990 a Lussemburgo, relativo ai prestiti in Ungheria e in Polonia, e di un'estensione di tale contratto ai prestiti in Cecoslovacchia, in Romania e in Bulgaria, firmata il 31 luglio 1991 a Bruxelles e a Lussemburgo.

Questo contratto di garanzia è stato oggetto di un atto, firmato il 19 gennaio 1993 a Bruxelles e il 4 febbraio 1993 a Lussemburgo, che sostituisce la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca alla Repubblica federativa ceca e slovacca a partire dal 1° gennaio 1993.

La decisione 93/696/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato tra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti firmato il 22 luglio 1994 a Bruxelles e il 12 agosto 1994 a Lussemburgo.

La decisione 97/256/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti firmato il 25 luglio 1997 a Bruxelles e il 29 luglio 1997 a Lussemburgo.

La decisione 98/348/CE e la decisione 98/729/CE sono all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti firmato il 25 luglio 1997 a Bruxelles e il 29 luglio 1997 a Lussemburgo.

La decisione 2000/24/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti firmato il 19 luglio 2000 a Bruxelles e il 24 luglio 2000 a Lussemburgo.

La decisione 2005/47/CE è all'origine di un contratto di garanzia confermato e modificato, stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti firmato il 30 agosto 2005 a Bruxelles e il 2 settembre 2005 a Lussemburgo, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65% del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutti gli importi connessi.

La decisione 2006/1016/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti il 1° agosto 2007 a Lussemburgo e il 29 agosto 2007 a Bruxelles, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65%

dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La decisione n. 1080/2011/UE, entrata in vigore il 30 ottobre 2011, ha aumentato l'importo complessivo dei crediti erogati e delle garanzie previste nel quadro delle operazioni finanziarie della BEI, da 25 800 000 000 EUR a 29 484 000 000 EUR (2 000 000 EUR per finanziarie le operazioni di cambiamento climatico e 1 684 000 EUR per migliorare le operazioni di rischio della BEI).

4.2.9.3. B IX 3 — 3. Descrizione

A seguito di un invito del Consiglio del 9 ottobre 1989, il consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti ha deciso, il 29 novembre 1989, di autorizzare la Banca a concedere dei prestiti su capitale proprio per finanziare dei progetti d'investimento in Ungheria e in Polonia per un massimale di 1 000 000 000 EUR. È stato convenuto che tali prestiti siano concessi per finanziare progetti di investimento rispondenti ai criteri normalmente applicati dalla Banca in caso di erogazione di prestiti su capitale proprio.

Il Consiglio ha deciso, il 14 maggio 1991 e il 15 marzo 1993, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, di estendere tale garanzia ai prestiti che la Banca europea per gli investimenti potrebbe concedere negli altri paesi dell'Europa centrale e orientale (Cecoslovacchia, Bulgaria, Romania) nel corso di un periodo di due anni e per un valore di 700 000 000 EUR.

Il 13 dicembre 1993 il Consiglio, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, ha deciso di concedere nuovamente la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti da realizzare in Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania e Albania per un importo di 3 000 000 000 EUR per un periodo triennale.

La garanzia di bilancio copre la totalità del servizio del debito (rimborso del capitale, interessi, spese connesse) relativo a detti prestiti.

Il 14 aprile 1997, il Consiglio ha deciso, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, di rinnovare la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti per i prestiti accordati a favore di progetti realizzati in Albania, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia. La garanzia è limitata al 70% del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutte le spese connesse. Il massimale globale degli stanziamenti aperti è pari a 7 105 000 000 EUR, di cui 3 520 000 000 EUR ai suddetti paesi dell'Europa centrale e orientale. Esso copre un periodo di tre anni a partire dal 31 gennaio 1997. Poiché al termine di tale periodo i prestiti accordati dalla Banca europea per gli investimenti non avevano raggiunto gli importi totali di cui sopra, il periodo è stato automaticamente prorogato di sei mesi.

Il 19 maggio 1998, il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. La garanzia è limitata al 70% del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutte le spese connesse. Il massimale globale degli stanziamenti aperti per tutti i paesi è pari a 150 000 000 EUR, per un periodo di due anni a partire dal 1° gennaio 1998. Poiché al termine di tale periodo i prestiti accordati dalla Banca europea per gli investimenti non avevano raggiunto gli importi totali di cui sopra, il periodo è stato automaticamente prorogato di sei mesi.

Il 14 dicembre 1998, il Consiglio ha deciso di modificare la decisione 97/256/CE per estendere la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti per i prestiti accordati a favore di progetti realizzati in Bosnia-Erzegovina. La garanzia è limitata al 70% del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutte le spese connesse. Il massimale globale degli stanziamenti aperti è pari a 100 000 000 EUR, per un periodo di due anni a partire dal 22 dicembre 1998. Poiché al termine di tale periodo i prestiti accordati dalla Banca europea per gli investimenti non avevano raggiunto gli importi totali di cui sopra, il periodo è stato automaticamente prorogato di sei mesi.

Si ricorda che la Banca europea per gli investimenti dovrebbe ottenere almeno il 25% di copertura del rischio commerciale dei suoi prestiti mediante garanzie non statali.

Il 22 dicembre 1999, il Consiglio ha deciso, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, di concedere nuovamente la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti per i prestiti accordati a favore di progetti realizzati in Albania, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Repubblica ceca, Romania, Slovenia. Il massimale globale degli stanziamenti aperti ai sensi della decisione 2000/24/CE è pari a 19 460 000 000 EUR. La garanzia è limitata al 65% del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutte le spese connesse per un periodo di sette anni a partire dal 1° febbraio 2000 fino al 31 gennaio 2007. Poiché al termine di tale periodo i prestiti accordati dalla Banca europea per gli investimenti non avevano raggiunto gli importi totali di cui sopra, il periodo è stato automaticamente prorogato di sei mesi.

Si ricorda che la Banca europea per gli investimenti dovrebbe ottenere almeno il 30% di copertura del rischio commerciale dei suoi prestiti mediante garanzie non statali. Questa percentuale dev'essere aumentata ogni qualvolta possibile, se il mercato lo consente.

Il 7 novembre 2000, il Consiglio ha deciso di estendere la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti per i

prestiti accordati a favore di progetti da realizzare in Croazia.

Il 6 novembre 2000, il Consiglio ha deciso di estendere la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti per i prestiti accordati a favore di progetti da realizzare nell'ex Repubblica federale di Jugoslavia.

La decisione 2005/47/CE ha ristrutturato il mandato regionale mediterraneo per escludere Cipro, Malta e la Turchia, che erano inclusi nel mandato per i paesi vicini dell'area sud-est.

La decisione 2006/1016/CE accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità per prestiti a favore dei seguenti paesi candidati all'adesione: Croazia, Turchia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e i potenziali paesi candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia, Kosovo. Il massimale globale degli stanziamenti di impegno reso disponibile per tutti i paesi ai sensi della decisione 2006/1016/CE è pari a 27 800 000 000 EUR e copre il periodo dal 1° febbraio 2007 fino al 31 dicembre 2013 con una possibile proroga di sei mesi. La garanzia comunitaria è limitata al 65%. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La decisione n. 1080/2011/UE, entrata in vigore il 30 ottobre 2011, ha aumentato l'importo complessivo dei crediti erogati e delle garanzie previste nel quadro delle operazioni finanziarie della BEI, da 25 800 000 000 EUR a 29 484 000 000 EUR (2 000 000 EUR per finanziarie le operazioni di cambiamento climatico e 1 684 000 EUR per migliorare le operazioni di rischio della BEI).

4.2.9.4. B IX 4 — 4. Incidenza finanziaria

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

- a un versamento annuale sul Fondo o eccezionalmente a un prelievo a partire dal Fondo, per mantenere il suo importo obiettivo del 9% delle operazioni garantite,
- all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

I prestiti ai nuovi Stati membri non sono più considerati azione esterne [cfr. regolamento (CE, Euratom) n. 2273/2004 (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 28)]; sono pertanto coperti direttamente dal bilancio dell'Unione e non più dal Fondo.

La decisione n. 1080/2011/UE, entrata in vigore il 30 ottobre 2011, ha aumentato l'importo complessivo dei crediti erogati e delle garanzie previste nel quadro delle operazioni finanziarie della BEI, da 25 800 000 000 EUR a 29 484 000 000 EUR (2 000 000 EUR per finanziarie le operazioni di cambiamento climatico e 1 684 000 EUR per migliorare le operazioni di rischio della BEI).

4.2.10. B X — X. Garanzia dell'Unione europea alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti in taluni paesi dell'Asia e dell'America latina

4.2.10.1.B X 1 — 1. Base giuridica

Decisione 93/115/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1993, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti di interesse comune in alcuni paesi terzi (GU L 45 del 23.2.1993, pag. 27).

Decisione 96/723/CE del Consiglio, del 12 dicembre 1996, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti d'interesse comune realizzati nei paesi dell'America latina e dell'Asia, con i quali la Comunità ha concluso accordi di cooperazione (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, El Salvador, Uruguay e Venezuela; Bangladesh, Brunei, Cina, India, Indonesia, Macao, Malaysia, Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Thailandia e Vietnam) (GU L 329 del 19.12.1996, pag. 45).

Decisione 97/256/CE del Consiglio, del 14 aprile 1997, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti realizzati all'esterno della Comunità (paesi dell'Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, paesi dell'America latina e dell'Asia, Sudafrica, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Bosnia-Erzegovina) (GU L 102 del 19.4.1997, pag. 33).

Decisione 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sudafrica) (GU L 9 del 13.1.2000, pag. 24).

Decisione 2005/47/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica la decisione 2000/24/CE per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea e di una nuova politica in materia di relazioni con i paesi vicini (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 9).

Decisione 2006/1016/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 95). Tale decisione è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 190 del 22.7.2009, pag. 1).

Decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell'Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione e che abroga la decisione n. 633/2009/CE (GU L 280 del 27.10.2011, pag. 1).

4.2.10.2.B X 2 — 2. Garanzia del bilancio dell'Unione

La decisione 93/115/CEE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti il 4 novembre 1993 a Bruxelles e il 17 novembre 1993 a Lussemburgo.

La decisione 96/723/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti il 18 marzo 1997 a Bruxelles e il 26 marzo 1997 a Lussemburgo.

La decisione 97/256/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti il 25 luglio 1997 a Bruxelles e il 29 luglio 1997 a Lussemburgo.

La decisione 2000/24/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti il 19 luglio 2000 a Bruxelles e il 24 luglio 2000 a Lussemburgo.

La decisione 2005/47/CE è all'origine di un contratto di garanzia confermato e modificato, stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti il 30 agosto 2005 a Bruxelles e il 2 settembre 2005 a Lussemburgo, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65% del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutti gli importi connessi.

La decisione 2006/1016/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti il 1° agosto 2007 a Lussemburgo e il 29 agosto 2007 a Bruxelles, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65% dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La decisione n. 1080/2011/EU, entrata in vigore il 30 ottobre 2011, ha aumentato l'importo complessivo dei crediti erogati e delle garanzie previste nel quadro delle operazioni finanziarie della BEI, da 25 800 000 000 EUR a 29 484 000 000 EUR (2 000 000 EUR per finanziarie le operazioni di cambiamento climatico e 1 684 000 EUR per migliorare le operazioni di rischio della BEI).

4.2.10.3.B X 3 — 3. Descrizione

Conformemente alle disposizioni della decisione 93/115/CEE, l'Unione si accolla la garanzia dei prestiti destinati a essere concessi caso per caso dalla Banca europea per gli investimenti in paesi terzi con i quali l'Unione europea ha concluso accordi di cooperazione.

Un massimale globale di 250 000 000 EUR l'anno è fissato per un periodo di tre anni dalla decisione 93/115/CEE.

Il 12 dicembre 1996 il Consiglio ha accordato alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità europea del 100% sui prestiti a favore di progetti d'interesse reciproco realizzati in taluni paesi terzi (paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia), con i quali la Comunità ha concluso accordi di cooperazione. La garanzia è limitata a un massimale globale di 275 000 000 EUR da concedere nel 1996 (con un'eventuale proroga di sei mesi).

Il 14 aprile 1997, il Consiglio ha deciso, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, di concedere nuovamente la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti per i prestiti accordati a favore di progetti realizzati nei seguenti paesi dell'Asia e dell'America latina: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Salvador, Uruguay, Venezuela, Bangladesh, Brunei, Cina, India, Indonesia, Macao, Malaysia, Mongolia, Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Thailandia e Vietnam. La garanzia è limitata al 70% del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutte le spese connesse. Il massimale globale degli stanziamenti aperti è pari a 7 105 000 000 EUR, di cui 900 000 000 EUR ai suddetti paesi dell'Asia e dell'America latina, per un periodo di tre anni a partire dal

31 gennaio 1997 (con un'eventuale proroga di sei mesi).

Si ricorda che la Banca europea per gli investimenti dovrebbe ottenere almeno il 25% di copertura del rischio commerciale dei suoi prestiti mediante garanzie non statali.

Il 22 dicembre 1999, il Consiglio ha deciso di concedere nuovamente la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti per i prestiti accordati a favore di progetti realizzati nei seguenti paesi dell'Asia e dell'America latina: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Salvador, Uruguay, Venezuela, Bangladesh, Brunei, Cina, Corea del Sud, India, Indonesia, Laos, Macao, Malaysia, Mongolia, Nepal, Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Thailandia, Vietnam e Yemen. La garanzia è limitata al 65% del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutte le spese connesse. Il massimale globale degli stanziamenti aperti per tutti i paesi ai sensi della decisione 2000/24/CE è pari a 19 460 000 000 EUR per un periodo di sette anni a partire dal 1° febbraio 2000 fino al 31 gennaio 2007. Poiché al termine di tale periodo i prestiti accordati dalla Banca europea per gli investimenti non avevano raggiunto gli importi totali di cui sopra, il periodo è stato automaticamente prorogato di sei mesi.

Si ricorda che la Banca europea per gli investimenti dovrebbe ottenere almeno il 30% di copertura del rischio commerciale dei suoi prestiti mediante garanzie non statali. Questa percentuale dev'essere aumentata ogni qualvolta possibile, se il mercato lo consente.

La decisione 2005/47/CE è all'origine di un contratto di garanzia confermato e modificato, stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti il 30 agosto 2005 a Bruxelles e il 2 settembre 2005 a Lussemburgo, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65% del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutti gli importi connessi.

La decisione 2006/1016/CE accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità per prestiti a favore dei seguenti paesi dell'America latina: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela, e i seguenti paesi dell'Asia: Afghanistan*, Bangladesh, Bhutan*, Brunei, Cambogia*, Cina, India, Indonesia, Iraq*, Corea del Sud, Laos, Malaysia, Maldive, Mongolia, Nepal, Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Taiwan*, Thailandia, Vietnam e Yemen e i paesi dell'Asia centrale: Kazakistan*, Kirghizistan*, Turkmenistan*, Uzbekistan* (*: l'ammissibilità deve essere decisa dal Consiglio). Il massimale globale degli stanziamenti di impegno reso disponibile per tutti i paesi ai sensi della decisione 2006/1016/CE è pari a 27 800 000 000 EUR e copre il periodo dal 1° febbraio 2007 fino al 31 dicembre 2013 con una possibile proroga di sei mesi. La garanzia comunitaria è limitata al 65%. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La decisione n. 1080/2011/UE, entrata in vigore il 30 ottobre 2011, ha aumentato l'importo complessivo dei crediti erogati e delle garanzie previste nel quadro delle operazioni finanziarie della BEI, da 25 800 000 000 EUR a 29 484 000 000 EUR (2 000 000 EUR per finanziarie le operazioni di cambiamento climatico e 1 684 000 EUR per migliorare le operazioni di rischio della BEI).

4.2.10.4.B X 4 — 4. Incidenza finanziaria

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

- a un versamento annuale sul Fondo o eccezionalmente a un prelievo a partire dal Fondo, per mantenere il suo importo obiettivo del 9% delle operazioni garantite,
- all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

La decisione n. 1080/2011/UE, entrata in vigore il 30 ottobre 2011, ha aumentato l'importo complessivo dei crediti erogati e delle garanzie previste nel quadro delle operazioni finanziarie della BEI, da 25 800 000 000 EUR a 29 484 000 000 EUR (2 000 000 EUR per finanziarie le operazioni di cambiamento climatico e 1 684 000 EUR per migliorare le operazioni di rischio della BEI).

4.2.11. B XI — XI. Garanzia dell'Unione europea alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti nel Caucaso meridionale, in Russia, Bielorussia, Moldova e Ucraina

4.2.11.1.B XI 1 — 1. Base giuridica

Decisione 2001/777/CE del Consiglio, del 6 novembre 2001, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite relative ad un'azione speciale di prestito destinata a progetti ambientali selezionati da realizzarsi, nell'ambito della dimensione settentrionale, nelle regioni della Russia che si affacciano sul Baltico (GU L 292 del 9.11.2001, pag. 41).

Decisione 2005/48/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che accorda alla Banca europea per gli investimenti la garanzia della Comunità in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti realizzati in Russia, Ucraina, Moldova e Bielorussia (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 11). A partire dal 31 dicembre 2006 e a seguito della decisione C(2005) 1499 della Commissione, solo la Russia e l'Ucraina sono ammissibili ai sensi della decisione 2005/48/CE.

Decisione 2006/1016/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 95). Tale decisione è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 190 del 22.7.2009, pag. 1).

Decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell'Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione e che abroga la decisione n. 633/2009/CE (GU L 280 del 27.10.2011, pag. 1).

4.2.11.2.B XI 2 — 2. Garanzia del bilancio dell'Unione

La decisione 2001/777/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti il 6 maggio 2002 a Bruxelles e il 7 maggio 2002 a Lussemburgo.

La decisione 2005/48/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti il 9 dicembre 2005 a Lussemburgo e il 21 dicembre 2005 a Bruxelles.

La decisione 2006/1016/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti il 1° agosto 2007 a Lussemburgo e il 29 agosto 2007 a Bruxelles, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65% dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La decisione n. 1080/2011/UE, entrata in vigore il 30 ottobre 2011, ha aumentato l'importo complessivo dei crediti erogati e delle garanzie previste nel quadro delle operazioni finanziarie della BEI, da 25 800 000 000 EUR a 29 484 000 000 EUR (2 000 000 EUR per finanziarie le operazioni di cambiamento climatico e 1 684 000 EUR per migliorare le operazioni di rischio della BEI).

4.2.11.3.B XI 3 — 3. Descrizione

Il 6 novembre 2001, il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad un'azione speciale di prestito destinata a progetti ambientali selezionati da realizzarsi, nell'ambito della dimensione settentrionale, nelle regioni della Russia che si affacciano sul Baltico. Il massimale globale degli stanziamenti è pari a 100 000 000 EUR. La Banca europea per gli investimenti beneficia di una garanzia eccezionale della Comunità del 100%.

Il 22 dicembre 2004, il Consiglio ha deciso di accordare alla Banca europea per gli investimenti la garanzia della Comunità in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti realizzati in Russia, Ucraina, Moldova e Bielorussia. Il massimale globale degli stanziamenti è pari a 500 000 000 EUR. La Banca europea per gli investimenti beneficia di una garanzia eccezionale della Comunità del 100%.

La decisione 2005/48/CE è all'origine di un contratto di garanzia firmato tra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti il 9 dicembre 2005 a Lussemburgo e il 21 dicembre 2005 a Bruxelles che istituisce una garanzia al 100%.

La decisione 2006/1016/CE accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità per prestiti a favore dei seguenti paesi dell'Europa orientale: Moldova, Ucraina, Bielorussia (l'ammissibilità deve essere decisa dal Consiglio); nei paesi del Caucaso meridionale: Armenia, Azerbaigian, Georgia e in

Russia. Il massimale globale degli stanziamenti di impegno reso disponibile per tutti i paesi ai sensi della decisione 2006/1016/CE è pari a 27 800 000 000 EUR e copre il periodo dal 1° febbraio 2007 fino al 31 dicembre 2013 con una possibile proroga di sei mesi. La garanzia comunitaria è limitata al 65%. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La decisione n. 1080/2011/UE, entrata in vigore il 30 ottobre 2011, ha aumentato l'importo complessivo dei crediti erogati e delle garanzie previste nel quadro delle operazioni finanziarie della BEI, da 25 800 000 000 EUR a 29 484 000 000 EUR (2 000 000 EUR per finanziarie le operazioni di cambiamento climatico e 1 684 000 EUR per migliorare le operazioni di rischio della BEI).

4.2.11.4.B XI 4 — 4. Incidenza finanziaria

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

- a un versamento annuale sul Fondo o eccezionalmente a un prelievo a partire dal Fondo del 9% delle operazioni garantite,
- all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

4.2.12. B XII — XII. Garanzia dell'Unione europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti al Sud Africa

4.2.12.1.B XII 1 — 1. Base giuridica

Decisione 95/207/CE del Consiglio, del 1° giugno 1995, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti in Sudafrica (GU L 131 del 15.6.1995, pag. 31).

Decisione 97/256/CE del Consiglio, del 14 aprile 1997, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti realizzati all'esterno della Comunità (paesi dell'Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, paesi dell'America latina e dell'Asia, Sudafrica, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Bosnia-Erzegovina) (GU L 102 del 19.4.1997, pag. 33).

Decisione 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sudafrica) (GU L 9 del 13.1.2000, pag. 24).

Decisione 2005/47/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica la decisione 2000/24/CE per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea e di una nuova politica in materia di relazioni con i paesi vicini (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 9).

Decisione 2006/1016/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 95). Tale decisione è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 190 del 22.7.2009, pag. 1).

Decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell'Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione e che abroga la decisione n. 633/2009/CE (GU L 280 del 27.10.2011, pag. 1).

4.2.12.2.B XII 2 — 2. Garanzia del bilancio dell'Unione

La decisione 95/207/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti il 4 ottobre 1995 a Bruxelles e il 16 ottobre 1995 a Lussemburgo.

La decisione 97/256/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti il 25 luglio 1997 a Bruxelles e il 29 luglio 1997 a Lussemburgo.

La decisione 2000/24/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli

investimenti il 19 luglio 2000 a Bruxelles e il 24 luglio 2000 a Lussemburgo.

La decisione 2006/1016/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti il 1° agosto 2007 a Lussemburgo e il 29 agosto 2007 a Bruxelles, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65% dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La decisione n. 1080/2011/UE, entrata in vigore il 30 ottobre 2011, ha aumentato l'importo complessivo dei crediti erogati e delle garanzie previste nel quadro delle operazioni finanziarie della BEI, da 25 800 000 000 EUR a 29 484 000 000 EUR (2 000 000 EUR per finanziarie le operazioni di cambiamento climatico e 1 684 000 EUR per migliorare le operazioni di rischio della BEI).

4.2.12.3.B XII 2 — 3. Descrizione

Conformemente alle disposizioni della decisione 95/207/CE, l'Unione si accolla la garanzia dei prestiti accordati dalla Banca europea per gli investimenti al Sudafrica per un importo globale massimo di 300 000 000 EUR.

La garanzia di bilancio copre la totalità del servizio del debito (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie) legato a questi prestiti.

Il 14 aprile 1997, il Consiglio ha deciso, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, di concedere nuovamente la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti per i prestiti accordati a favore di progetti realizzati nella Repubblica sudafricana. La garanzia è limitata al 70% del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutte le spese connesse. Il massimale globale degli stanziamenti aperti è pari a 7 105 000 000 EUR, di cui 375 000 000 EUR alla Repubblica sudafricana, per un periodo di tre anni a partire dal 1° luglio 1997 (con un'eventuale proroga di sei mesi).

Si ricorda che la Banca europea per gli investimenti dovrebbe ottenere almeno il 25% di copertura del rischio commerciale dei suoi prestiti mediante garanzie non statali.

Il Consiglio ha deciso, il 22 dicembre 1999, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, di concedere nuovamente la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti per i prestiti accordati a favore di progetti realizzati nella Repubblica del Sudafrica. La garanzia è limitata al 65% del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutte le spese connesse. Il massimale globale degli stanziamenti aperti ai sensi della decisione 2000/24/CE è pari a 19 460 000 000 EUR per il periodo dal 1° luglio 2000 al 31 gennaio 2007. Poiché al termine di tale periodo i prestiti accordati dalla Banca europea per gli investimenti non avevano raggiunto gli importi totali di cui sopra, il periodo è stato automaticamente prorogato di sei mesi.

Si ricorda che la Banca europea per gli investimenti dovrebbe ottenere almeno il 30% di copertura del rischio commerciale dei suoi prestiti mediante garanzie non statali. Questa percentuale dev'essere aumentata ogni qualvolta possibile, se il mercato lo consente.

La decisione 2005/47/CE è all'origine di un contratto di garanzia confermato e modificato, stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti il 30 agosto 2005 a Bruxelles e il 2 settembre 2005 a Lussemburgo, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65% del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutti gli importi connessi.

La decisione 2006/1016/CE accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità. Il massimale globale degli stanziamenti di impegno reso disponibile per tutti i paesi ai sensi della decisione 2006/1016/CE è pari a 27 800 000 000 EUR e copre il periodo dal 1° febbraio 2007 fino al 31 dicembre 2013 con una possibile proroga di sei mesi. La garanzia comunitaria è limitata al 65%. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La decisione n. 1080/2011/UE, entrata in vigore il 30 ottobre 2011, ha aumentato l'importo complessivo dei crediti erogati e delle garanzie previste nel quadro delle operazioni finanziarie della BEI, da 25 800 000 000 EUR a 29 484 000 000 EUR (2 000 000 EUR per finanziarie le operazioni di cambiamento climatico e 1 684 000 EUR per migliorare le operazioni di rischio della BEI).

4.2.12.4.B XII 3 — 4. Incidenza finanziaria

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

- a un versamento annuale sul Fondo o eccezionalmente a un prelievo a partire dal Fondo del 9% delle operazioni garantite,
- all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

La decisione n. 1080/2011/UE, entrata in vigore il 30 ottobre 2011, ha aumentato l'importo complessivo dei crediti erogati e delle garanzie previste nel quadro delle operazioni finanziarie della BEI, da 25 800 000 000 EUR a 29 484 000 000 EUR (2 000 000 EUR per finanziarie le operazioni di cambiamento climatico e 1 684 000 EUR per migliorare le operazioni di rischio della BEI).

4.3. ANNEX III — C. PREVISIONI 2013-2014: NUOVI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI

La seguente tabella fornisce un'indicazione di massima sull'evoluzione dei prestiti possibili e degli esborsi di nuovi prestiti attivi (garantiti dal bilancio dell'Unione) nel 2013 e 2014.

Prestiti attivi e passivi nel 2013 e nel 2014

Strumento	2013	2014
(Mio EUR)		
A. Prestiti attivi/passivi dell'Unione ed Euratom garantiti dal bilancio dell'Unione		
1. Assistenza macrofinanziaria dell'Unione europea ai paesi terzi		
Operazioni decise o in programma		
Armenia	35	35
Bosnia-Erzegovina	100	0
Egitto	225	225
Giordania	90	90
Kirghizistan	8	7
Ucraina	110	500
Totale parziale	568	857
2. Prestiti attivi Euratom	50	100
3. Bilancia dei pagamenti ⁽¹⁾	1 000	400
4. Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM) ⁽²⁾		
Irlanda	800	Non si applicheranno più
Portogallo	3 900	esborsi
Totale parziale	4 700	
Totale parziale A	6 318	1 357
B. Prestiti attivi della Banca europea per gli investimenti con garanzia del bilancio dell'Unione		(3)
1. Paesi candidati all'adesione	1 800	1 500
2. Paesi mediterranei	800	925
3. Paesi dell'Europa orientale, del Caucaso meridionale e Russia	800	925
4. Asia e America latina	425	375
5. Repubblica del Sudafrica	125	225
Totale parziale B	3 950	3 950
Totale generale	10 268	5 307
⁽¹⁾ Ivi comprese l'Ungheria, la Lettonia e la Romania. ⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1). ⁽³⁾ Si considera che un nuovo mandato esterno sarà attivo nel 2014. Le cifre sopra indicate comprendono versamenti derivanti anche dal mandato attuale e dai precedenti, sono fornite a fini di pura indicazione e non pregiudicano la futura proposta della Commissione sul prossimo mandato esterno BEI.		

1997										
1998										
1999										
2000										
2001	40,0	40,0	36,0	4,0	4,0	32,0	28,0	2,0	1,8	1,6
2002	40,0	40,0	24,3	4,0	4,0	20,3	16,3	0,1	0,1	0,1
2003	25,0	25,0	13,7	2,5	2,5	11,2	8,7	0,1	0,1	0,1
2004	65,0	65,0	46,7	6,5	6,5	40,2	33,7	0,3	0,2	0,1
2005	215,0	215,0	215,0	11,6	13,1	203,4	190,3	1,0	0,8	0,7
2006	51,0	51,0	51,0	1,3	2,5	49,7	47,2	0,3	0,2	0,2
2007	39,0	39,0	21,5	3,9	3,9	17,6	13,7	0,1	0,1	0,1
2008	15,8	15,8	9,8	1,8	1,8	8,0	6,2	0,1	0,1	0,1
2009	6,9	6,9	5,0	1,0	1,0	4,0	3,0	0,1	0,1	0,1
2010										
2011										
2012										
Totale	4 040,2	4 511,0	423,0	36,6	39,3	386,4	347,1	4,2	3,3	2,9
2. Bilancia dei pagamenti										
2008	2 000,0	2 000,0	0							
2009	7 200,0	7 200,0	7 200,0		3 000,0	7 200,0	4 200,0	285,6	285,6	189,4
2010	2 850,0	2 850,0	2 850,0			2 850,0	2 850,0	33,1	33,1	33,1
2011	1 350,0	1 350,0	1 350,0			1 350,0	1 350,0	43,7	43,7	43,7
2012										
Totale	13 400,0	13 400,0	11 400,00	0	3 000,0	11 400,0	8 400,0	362,4	362,4	362,4
3. Assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi e aiuto alimentare all'ex Unione sovietica										
1990	350,0	350,0								
1991	945,0	945,0								
1992	1 671,0	1 671,0								
1993	659,0	659,0								
1994	400,0	400,0								
1995	410,0	410,0								
1996	155,0	155,0								
1997	445,0	195,0	0							
1998	153,0	403,0	3,0	3,0		0	0	0,1	0	0
1999	108,0	108,0	4,0	2,0	2,0	2	0	0,1	0,1	0
2000	160,0	160,0								
2001	305,0	305,0	212,0	61	53	151,0	98,0	0,8	0,5	0,3
2002	12,0	12,0	12,0	2,4	2,4	9,6	7,2	0,1	0,1	0,1
2003	118,0	118,0	80,5	12,5	13,6	68,0	54,4	1,6	1,5	1,2
2004	10,0	10,0	10,0			10,0	10,0	0,1	0,1	0,1
2005	15,0	15,0	15,0			15,0	15,0	0,6	0,6	0,6
2006	19,0	19,0	19,0			19,0	19,0	0,1	0,1	0,1
2007										
2008										
2009	25,0	25,0	25,0		25,0	25,0	0	0,8	0,8	
2010										
2011	126,0	126,0				126,0	126,0	4,3	4,3	4,3
2012	39,0	39,0	39,0			39,0	39,0	1,2	1,2	1,2
Totale	6 125,0	6 125,0	545,5	80,9	96,0	464,6	368,6	9,5	9,0	7,8
4. EFSM										
2011	28 000	28 000	28 000			28 000	28 000	816,0	816,0	816,0
2012	15.800	15 800	15 800			15 800	15 800	497,7	489,9	489,9
Totale	43 800	43 800	43 800			43 800	43 800	1.313,7	1.305,9	1.305,9

4.4.1. D I — Note tecniche relative alle tabelle

Tasso di cambio: gli importi della colonna 2 «Controvalore alla data della stipulazione» sono convertiti ai tassi vigenti alla data della stipulazione. In caso di rifinanziamento, nella tabella 1 sono riportate sia l'operazione iniziale (ad esempio nel 1979) che l'operazione sostitutiva (ad esempio nel 1986) e l'operazione sostitutiva è convertita ai tassi dell'operazione iniziale. Il doppione che ne risulta è indicato nelle cifre annuali ma eliminato a livello del totale.

Tutti gli altri importi sono convertiti ai tassi del 31 dicembre 2011.

Colonna 3 «Importo iniziale incassato/versato fino al 31 dicembre 2012»: per il 1986, ad esempio, in questa colonna è iscritto il totale cumulato di tutti gli importi riscossi fino al 31 dicembre 2012 sui prestiti firmati nel 1986 (tabella 1), ivi compresi i rifinanziamenti (con conseguente doppione).

Colonna 4 «Saldo dovuto al 31 dicembre 2011»: cifra netta, senza i doppioni dovuti ai rifinanziamenti, ottenuta per deduzione dalla colonna 3 del totale cumulato dei rimborsi già intervenuti fino al 31 dicembre 2011, compresi i rimborsi relativi ai rifinanziamenti (totale non indicato nelle tabelle).

Colonna 7 = colonna 4 – colonna 5.

Accordo quadro pluriennale 2011: a seguito dell'accordo di prestito firmato dal Montenegro il 9 febbraio 2010, a norma della decisione 2008/784/CE del Consiglio, del 2 ottobre 2008, che stabilisce una separata responsabilità del Montenegro, i prestiti inizialmente garantiti alla Serbia-Montenegro sono stati ripresi con una data iniziale fittizia del 2011, per tenere in considerazione la scissione dei paesi. Ciò spiega la disparità degli importi tra prestiti garantiti e prestiti concessi, poiché il contratto con la banca di prestito non è cambiato.

5. ANNEX IV — Informazioni sugli strumenti finanziari complementari al progetto di bilancio a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, lettera e), del regolamento finanziario

5.1. ANNEX IV 01 — Introduzione

Il presente allegato, redatto conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, lettera e), del regolamento finanziario,

contiene informazioni sugli strumenti finanziari **esistenti** (anteriori al 2014) che hanno un'incidenza sul bilancio in termini di stanziamenti di impegno e/o di pagamento disponibili nel 2013 e sui **nuovi** strumenti finanziari (dal 2014 al 2020) che avranno un'incidenza sul bilancio a partire dal 2014 nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020, inclusi nelle proposte di atti di base.

Il documento di lavoro sugli strumenti finanziari che accompagna il progetto di bilancio a norma dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento finanziario contiene informazioni più dettagliate in merito.

5.2. ANNEX IV 02 — Elenco degli strumenti finanziari

5.2.1. ANNEX IV 02 01 — Strumenti di *equity*

- Strumento a favore delle PMI innovative e a forte crescita (SIC) nell'ambito del «Programma per la competitività e l'innovazione» (CIP)
- Strumento di *equity* per la crescita nell'ambito del «programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese» (COSME)
- Strumento di *equity* (capitale per la fase iniziale) per la ricerca e l'innovazione di Orizzonte 2020
- Strumento di *equity* del «Meccanismo per collegare l'Europa»

5.2.2. ANNEX IV 02 02 — Strumenti di garanzia

- Strumento di garanzia per le PMI nell'ambito del «Programma per la competitività e l'innovazione» (CIP) (SMEG07)
- Strumento europeo Progress di garanzia per la microfinanza (PMF-G)
- Strumento di garanzia dei prestiti nell'ambito del «Programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese» (COSME)
- Strumento europeo Progress di microfinanza nell'ambito del «Programma per il cambiamento e l'innovazione sociale» (PSCI) dell'UE (che è subentrato all'EPMF)
- Strumento di garanzia per i settori culturali e creativi (programma «Europa creativa»)
- Strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti (programma «Erasmus per tutti»)

5.2.3. ANNEX IV 02 03 — Strumenti di condivisione del rischio

- Meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi nell'ambito del settimo programma quadro di ricerca (2007-2013) (7° PQ) (RSFF)
- Strumento di garanzia dei prestiti (LGTT)
- Iniziativa sulle obbligazioni di progetto (project bond)
- Servizio di prestiti e garanzie per la ricerca e l'innovazione nell'ambito di Orizzonte 2020
- Strumento di condivisione del rischio del CEF (condivisione del rischio di prestito e project bond)

5.2.4. ANNEX IV 02 04 — Veicoli di investimento dedicati

- Strumento europeo Progress di microfinanza FCP-FIS (PMF FCP-FIS)
- Fondo europeo 2020 per l'energia, il cambiamento climatico e le infrastrutture (Marguerite)
- Fondo europeo per l'efficienza energetica (EEEF)

5.2.5. ANNEX IV 02 05 — Strumenti esterni (non finanziati esclusivamente attraverso il Fondo europeo di sviluppo)

5.2.5.1. ANNEX IV 02 05 01 — Strumenti regionali

- Fondo di investimento per la politica di vicinato (NIF)
- Fondo investimenti per l'Asia centrale (IFCA) e Fondo investimenti per l'Asia (AIF)
- Fondo investimenti per l'America latina (LAIF)

5.2.5.2. ANNEX IV 02 05 02 — Strumenti supplementari

- Fondo euromediterraneo di investimenti e partenariato (FEMIP)
- Fondo mondiale per l'efficienza energetica e l'energia rinnovabile (GEEREF)

5.2.6. ANNEX IV 02 06 — Strumenti finanziari nei paesi dell'allargamento

5.2.6.1. ANNEX IV 02 06 01 — Turchia

- Progetto di *venture capital* in Anatolia
- Strumento di garanzia per la grande Anatolia.

5.2.6.2. ANNEX IV 02 06 02 — Balcani occidentali

- Strumento di garanzia nell'ambito dello strumento per lo sviluppo e l'innovazione delle imprese nei Balcani occidentali
- Fondo per la crescita delle imprese (ENEF) nell'ambito dello strumento per lo sviluppo e l'innovazione delle imprese nei Balcani occidentali
- Fondo per l'innovazione imprenditoriale (ENIF) nell'ambito dello strumento per lo sviluppo e l'innovazione delle imprese nei Balcani occidentali
- Quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali (WBIF) — (quadro per gli strumenti finanziari attuali e futuri)

5.2.6.3. ANNEX IV 02 06 03 — Sostegno al settore privato (pacchetto di risposta alle crisi)

- Strumento di sostegno al settore privato per la Turchia
- Strumento di sostegno al settore privato per i Balcani occidentali

5.2.6.4. ANNEX IV 02 06 04 — Altri (miscellanea)

- Fondo europeo per l'Europa sudorientale (EFSE)
- Fondo Green for Growth (GGF)
- Prestito a sostegno della ripresa delle PMI in Turchia

5.3. ANNEX IV 03 — Informazioni finanziarie sugli strumenti finanziari

5.3.1. ANNEX IV 03 01 — Strumenti di *equity*

5.3.1.1. ANNEX IV 03 01 01 — Strumento a favore delle PMI innovative e a forte crescita (GIF) nell'ambito del «Programma per la competitività e l'innovazione» (CIP) - prima del 2014

(i) *Riferimento all'atto di base*

Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

(ii) *Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione*

Articolo 01 04 04 — Programma quadro per la competitività e l'innovazione — Programma per la competitività e l'innovazione (nella nomenclatura del bilancio 2013).

Articolo 01 04 51 — Completamento dei programmi nel settore delle piccole e medie imprese (PMI) (anteriori al 2014) (nella nomenclatura del bilancio 2014)

(iii) *Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio*

Gli strumenti finanziari fanno parte del Programma per l'innovazione e l'imprenditorialità (EIP), uno dei tre programmi specifici del programma quadro per la

competitività e l'innovazione ¹¹⁶.

L'obiettivo generale degli strumenti finanziari del CIP è agevolare l'accesso ai finanziamenti per le start-up e favorire la crescita delle piccole e medie imprese (PMI) onde promuoverne gli investimenti nelle attività innovative, compresa l'ecoinnovazione, aumentando il volume degli investimenti dei fondi di capitali di rischio e di altri veicoli di investimento.

Lo strumento a favore delle PMI innovative e a forte crescita (GIF), che è attuato dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI) a nome della Commissione, mira ad aumentare la disponibilità di *equity* per le PMI nella fase iniziale (GIF1) e nella fase di espansione (GIF2). Le proposte di investimento degli intermediari finanziari sono selezionate attraverso un invito aperto a manifestare interesse (GU C 302 del 14.12.2007).

Per quanto riguarda la durata, il periodo di impegno per il GIF scade il 31 dicembre 2013, ma gli strumenti rimarranno in vigore fino alla fine dopo il 2026.

Gli impegni di bilancio complessivi previsti per gli strumenti finanziari del CIP nell'intero periodo 2007-2013 ammontavano a 1,13 miliardi di EUR, con una ripartizione iniziale indicativa di 620 milioni di EUR per il GIF (compresa l'ecoinnovazione) e di 510 milioni di EUR per lo strumento di garanzia per le PMI.

(iv) Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti

L'impegno di bilancio del GIF per il 2013 ammonta a 74 milioni di EUR.

L'effetto leva sul GIF dovrebbe essere pari a 5, il che significa che l'incidenza dell'impegno di bilancio 2013 sull'economia globale dovrebbe arrivare a 370 milioni di EUR di investimenti di *equity* nelle PMI innovative e a forte crescita.

5.3.1.2. ANNEX IV 03 01 02 — Strumento di *equity* per la crescita nell'ambito del Programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) — dal 2014 al 2020

(i) Riferimento all'atto di base

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (2014-2020), COM(2011) 834 definitivo.

(ii) Linee di bilancio corrispondenti all'operazione in questione

Articolo 02 02 02 — Migliorare l'accesso delle piccole e medie imprese (PMI) ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio e di debito (nella nomenclatura del bilancio 2014)

(iii) Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio

Lo strumento di capitale proprio per la crescita (EFG) è incentrato su fondi che forniscono *venture capital* e finanziamenti «mezzanine», come prestiti subordinati e prestiti con partecipazione agli utili, a imprese in fase di crescita e di espansione, in particolare quelle operanti a livello transfrontaliero, con la possibilità di investire in imprese nella prima fase di sviluppo insieme allo strumento di *equity* per ricerca, sviluppo, dimostrazione e innovazione (RSI) nel quadro di Orizzonte 2020.

Nel secondo caso, gli investimenti dell'EFG non superano il 20% degli investimenti totali dell'UE fatta eccezione per i fondi *multistage*, per i quali i finanziamenti dell'EFG e dello strumento di *equity* per l'RSI saranno erogati proporzionalmente in base alla politica di investimento di ciascun fondo.

L'EFG evita operazioni di *buy out* o di *replacemement capital* per la dismissione di un'impresa acquisita. La Commissione può decidere di modificare la soglia del 20 % per rispondere al mutare delle condizioni di mercato.

Il sostegno viene erogato sotto forma di investimenti:

- a) realizzati direttamente dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI) o da altri soggetti incaricati dall'attuazione per conto della Commissione oppure
- b) attraverso fondi di fondi o veicoli di investimento operanti a livello transfrontaliero istituiti dal FEI o da altri soggetti incaricati dell'attuazione per conto della Commissione insieme a investitori privati e/o enti finanziari pubblici nazionali.

L'obiettivo generale è migliorare l'accesso al capitale di rischio, per il quale in Europa esistono notevoli lacune del mercato, e sostenere lo sviluppo di un mercato paneuropeo del capitale di rischio. Per conseguire questo secondo traguardo ci si concentrerà sui fondi di capitali di rischio che investono a livello transfrontaliero.

L'attuazione degli investimenti diretti di cui alla lettera a) sarà probabilmente affidata dal FEI di Lussemburgo.

L'accordo di delega da firmare con l'entità delegata garantirà che lo strumento di *equity* per la crescita sia accessibile a una vasta gamma di intermediari finanziari, purché siano gestiti in modo professionale e indipendente e dimostrino di poter sostenere adeguatamente la crescita delle PMI.

Da un punto di vista tecnico, l'entità delegata sarà incaricata di investire sulle stesse basi degli altri investitori privati e pubblici. I destinatari finali sono le PMI, indipendentemente dalle dimensioni e dal settore.

La durata finanziaria dello strumento di *equity* non supera il 2035 (fino al termine delle ultime operazioni). L'assegnazione di bilancio stimata per l'intero periodo di programmazione è di 663 milioni di EUR.

(iv) Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva

Assegnazione di bilancio stimata per il 2014: 65 milioni di EUR.

L'effetto leva sarà determinato negli indicatori del programma COSME; la fascia indicata finora è di 4-6 nell'intero arco del programma.

L'effetto leva si tradurrebbe in un importo totale di investimenti di *venture capital* mobilitati compreso fra 260 e 390 milioni di EUR per il bilancio 2014.

5.3.1.3. ANNEX IV 03 01 03 — Strumento di *equity* (capitale per la fase iniziale) per la ricerca e l'innovazione di Orizzonte 2020 — dal 2014 al 2020

(i) Riferimento all'atto di base

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che istituisce il programma quadro di ricerca

116 Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020, COM(2011) 809 definitivo.

Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020, COM(2011) 811 definitivo.

(ii) **Linee di bilancio corrispondenti**

Voce 02 04 02 02 — Migliorare l'accesso al capitale di rischio per investire nella ricerca e nell'innovazione (nella nomenclatura del bilancio 2014).

(iii) **Descrizione generale dello strumento finanziario, compresi la durata e l'incidenza sul bilancio**

Uno strumento di *equity* a livello di Unione nel settore R&I è necessario per contribuire a migliorare la disponibilità di finanziamenti in *equity* per gli investimenti nelle fasi iniziali e di crescita e promuovere lo sviluppo del mercato del *venture capital* nell'Unione.

L'obiettivo è contribuire a superare le carenze del mercato europeo del *venture capital* e fornire *equity* e *quasi-equity* al fine di finanziare lo sviluppo e il fabbisogno di finanziamento delle imprese innovative dalla fase di avvio fino alla crescita e all'espansione.

Lo strumento di *equity* sarà incentrato sui fondi di capitali di rischio per la fase iniziale (*early-stage venture capital*) che forniscono *venture capital* e *quasi-equity*, compreso capitale «mezzanine», a singole imprese del portafoglio. Lo strumento avrà inoltre la possibilità di effettuare investimenti espansivi e di crescita congiuntamente allo strumento di *equity* del Programma per la competitività delle imprese e le PMI, al fine di garantire un sostegno continuo durante le fasi di avviamento e di sviluppo delle imprese.

Nel secondo caso, gli investimenti dello strumento di *equity* di Orizzonte 2020 non superano il 20 % degli investimenti totali dell'UE fatta eccezione per i fondi *multistage*, per i quali i finanziamenti dell'EFG e dello strumento di *equity* per l'RSI saranno erogati proporzionalmente in base alla politica di investimento di ciascun fondo. Come l'EFG, lo strumento di *equity* evita operazioni di *buy out* o di *replacement capital* per la dismissione di un'impresa acquisita.

L'obiettivo generale è migliorare l'accesso al capitale di rischio, per il quale in Europa esistono notevoli lacune del mercato, e sostenere lo sviluppo di un mercato paneuropeo del capitale di rischio.

In termini di valore aggiunto dell'Unione, lo strumento di *equity* per la R&I completerà i programmi nazionali che non possono coprire gli investimenti transfrontalieri in questo campo. Gli accordi della prima fase avranno inoltre un effetto dimostrativo che può risultare vantaggioso per gli investitori pubblici e privati in tutta Europa. Per la fase di crescita, solo a livello europeo è possibile ottenere la scala necessaria e una forte partecipazione degli investitori privati indispensabili per il funzionamento di un mercato del *venture capital* più autonomo.

La realizzazione degli investimenti diretti nell'ambito di questo strumento sarà probabilmente affidata al Fondo europeo per gli investimenti (FEI) di Lussemburgo

L'accordo di delega da firmare con l'entità delegata garantirà che lo strumento di *equity* per la fase iniziale nell'ambito di Orizzonte 2020 sia accessibile a una vasta gamma di intermediari finanziari, purché siano gestiti in modo professionale e indipendente e dimostrino di poter sostenere adeguatamente le imprese del portafoglio nella prima fase di sviluppo e nella fase di crescita.

Da un punto di vista tecnico, l'entità delegata sarà incaricata di investire sulle stesse basi degli altri investitori privati e pubblici. I destinatari finali sono imprese nella prima fase di sviluppo (PMI o piccole mid-cap), indipendentemente dal settore.

La durata dello strumento di *equity* non supera il 2035 (fino al termine delle ultime operazioni).

(iv) **Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti**

Dotazione: EUR [...]

(Ancora in discussione e subordinata alle discussioni sul QFP in generale e all'accordo da raggiungere sul bilancio di Orizzonte 2020, e relativa ripartizione per programma/attività/DG, in particolare).

L'effetto leva previsto dello strumento di *equity* di Orizzonte 2020 sarà di circa 4-6, a seconda del tipo di investimento e della forma di cooperazione con i fondi di *venture capital* e/o investitori nel trasferimento delle conoscenze.

5.3.1.4. ANNEX IV 03 01 04 — Strumento di *equity* del meccanismo per collegare l'Europa (CEF) — dal 2014 al 2020

(i) **Riferimento all'atto di base**

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 19 ottobre 2011, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, COM(2011) 665 definitivo

(ii) **Linee di bilancio corrispondenti all'operazione in questione**

Lo strumento è in fase di elaborazione e dovrebbe essere coperto dalle linee di bilancio seguenti (nella nomenclatura del bilancio 2014)

— Voce 06 02 01 05 — Creare un contesto più favorevole agli investimenti privati per i progetti infrastrutturali nel settore dei trasporti,

— Articolo 09 03 02 — Creare un contesto più favorevole agli investimenti privati per i progetti infrastrutturali nel settore delle telecomunicazioni,

— Voce 32 02 01 04 — Creare un contesto più favorevole agli investimenti privati per i progetti nel settore dell'energia.

(iii) **Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio**

Strumenti finanziari del CEF

L'obiettivo degli strumenti finanziari del meccanismo per collegare l'Europa è facilitare l'accesso dei progetti infrastrutturali ai finanziamenti dei progetti e delle imprese facendo leva sui fondi dell'Unione. Gli strumenti contribuiranno a finanziare progetti di comune interesse con un chiaro valore aggiunto dell'UE e faciliteranno la partecipazione del settore privato al finanziamento a lungo termine di questi progetti nei settori dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni, comprese le reti a banda larga.

Gli strumenti, di cui beneficeranno progetti con necessità di finanziamento a medio-lungo termine, comporteranno maggiori vantaggi in termini di impatto sul mercato, efficienza amministrativa e uso delle risorse.

Essi forniranno inoltre ai soggetti interessati nel settore delle infrastrutture, quali finanziatori, autorità pubbliche, gestori di infrastrutture, imprese di costruzioni e operatori, uno strumento di sostegno finanziario dell'UE coerente e orientato al mercato.

Strumento di *equity* del CEF: l'obiettivo dello strumento è contribuire a colmare le lacune dei mercati finanziari europei mediante investimenti di *equity* o *quasi-equity* a favore di progetti europei.

Il contributo massimo dell'Unione sarà limitato ai seguenti importi:

— 33 % del fondo di *equity* in questione, o

— per i coinvestimenti dell'Unione in un dato progetto, il 30 % del capitale azionario totale di un'impresa.

L'attuazione sarà affidata a entità delegate a norma del regolamento finanziario.

Il contributo dell'Unione servirà:

— per le partecipazioni azionarie,

— per coprire gli oneri e i costi associati alla creazione e alla gestione dello strumento di i, compresa la valutazione, stabiliti in conformità del regolamento finanziario e delle prassi di mercato,

— per le azioni di supporto direttamente collegate.

Durata dello strumento di *equity*: l'ultima tranche del contributo dell'Unione allo strumento di *equity* deve essere impegnata dalla Commissione entro il 31 dicembre 2020. L'effettiva approvazione degli investimenti di *equity* da parte delle entità delegate o dei veicoli di investimento deve essere completata entro il 31 dicembre 2022. La chiusura effettiva dello strumento avverrà probabilmente dopo il 2032.

(iv) Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti

Gli strumenti del CEF saranno destinati a progetti di comune interesse con un chiaro valore aggiunto dell'UE nei settori dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni, comprese le reti a banda larga.

L'importo totale dei fondi UE disponibili per questo strumento sarà fissato al termine della valutazione ex ante in corso.

Il previsto effetto leva dello strumento di *equity*, cioè il finanziamento totale (contributo dell'Unione più tutti i contributi degli altri investitori) diviso per il contributo dell'Unione, dovrebbe variare in media tra 5 e 10, a seconda delle specificità del mercato.

5.3.2. ANNEX IV 03 02 — Strumenti di garanzia

5.3.2.1. ANNEX IV 03 02 01 — Strumento di garanzia per le PMI nell'ambito del CIP (SMEG07) — prima del 2014

(i) Riferimento all'atto di base

Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

(ii) Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione

Articolo 01 04 04 — Programma quadro per la competitività e l'innovazione — Programma per la competitività e l'innovazione (nella nomenclatura del bilancio 2013).

Articolo 01 04 51 — Completamento dei programmi nel settore delle piccole e medie imprese (PMI) (anteriori al 2014) (nella nomenclatura del bilancio 2014).

(iii) Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio

Gli strumenti finanziari fanno parte del Programma per l'innovazione e l'imprenditorialità (EIP), uno dei tre programmi specifici del CIP¹¹⁷.

L'obiettivo generale degli strumenti finanziari del CIP è agevolare l'accesso ai finanziamenti per le start-up e favorire la crescita delle piccole e medie imprese (PMI) onde promuoverne gli investimenti nelle attività innovative, compresa l'ecoinnovazione, mobilitando gli strumenti di finanziamento mediante debito delle PMI per aumentare l'erogazione di credito a loro favore.

Lo strumento di garanzia per le PMI (SMEG), che è gestito dal FEI per conto della Commissione, fornisce controgaranzie o cogaranzie per sistemi di garanzia operanti nei paesi ammissibili e garanzie dirette ad intermediari finanziari.

Per quanto riguarda la durata, il periodo di impegno per lo strumento di garanzia per le PMI termina il 31.12.2013, ma lo strumento rimarrà in vigore fino alla fine dopo il 2026.

Gli impegni di bilancio complessivi previsti per gli strumenti finanziari del CIP per l'intero periodo 2007-2013 ammontavano a 1,13 miliardi di EUR, con una ripartizione iniziale indicativa di 620 milioni di EUR per il GIF e di 510 milioni di EUR per lo strumento di garanzia per le PMI.

(iv) Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti

Gli impegni di bilancio per il 2013 ammontano a 134,95 milioni di EUR per lo Strumento di garanzia per le PMI.

L'effetto leva dello Strumento di garanzia per le PMI dovrebbe essere pari a 29, il che significa che l'incidenza dell'impegno di bilancio sull'economia globale dovrebbe arrivare a 3 914 milioni di EUR di prestiti alle PMI beneficiarie.

5.3.2.2. ANNEX IV 03 02 02 — Strumento europeo Progress di garanzia per la microfinanza (EPMF-G) — prima del 2014

(i) Riferimento all'atto di base

Decisione n. 283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 87 del 7.4.2010, pag. 1).

(ii) Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione

— 04 04 15 — Strumento europeo di microfinanziamento Progress (nella nomenclatura del bilancio 2013).

— 04 03 53 (in parte) — Completamento di altre attività (nella nomenclatura del bilancio 2014).

(iii) Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio

117 Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

Gli obiettivi dello strumento europeo Progress di microfinanza sono due: in primo luogo, accrescere la disponibilità di microfinanziamenti per le persone che desiderano avviare o sviluppare le proprie microimprese, incluse le attività professionali autonome, in quanto consente agli erogatori di microfinanziamenti di aumentare il volume dei prestiti concessi a queste persone; in secondo luogo, migliorare l'accesso ai microfinanziamenti riducendo i rischi per gli erogatori. Questo permette di erogare microfinanziamenti a gruppi che in condizioni normali non ne beneficerebbero, ad esempio perché comprendono persone che non potrebbero fornire garanzie sufficienti o perché i tassi di interesse dovrebbero essere molto elevati in considerazione del loro profilo di rischio effettivo.

Lo strumento di microfinanza fornisce risorse dell'Unione volte ad aumentare l'accesso e la sua disponibilità per:

- a) coloro che hanno perso o rischiano di perdere il lavoro o che incontrano difficoltà a entrare o a rientrare nel mercato del lavoro, così come coloro che rischiano l'esclusione sociale o le persone vulnerabili che si trovano in una posizione svantaggiata per l'accesso al mercato del credito convenzionale e che desiderano avviare o sviluppare ulteriormente una microimpresa in proprio, compresa un'attività autonoma;
- b) le microimprese, in particolare quelle dell'economia sociale, così come le microimprese che occupano soggetti di cui alla lettera a).

Il contributo finanziario del bilancio dell'Unione a favore dello strumento per il periodo che va dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 ammonta a 100 milioni di EUR, di cui 25 milioni di EUR sono destinati allo strumento di garanzia per la microfinanza.

Lo strumento è attuato utilizzando i seguenti tipi di azioni, a seconda dei casi:

- garanzie e strumenti di condivisione del rischio,
- strumenti di *equity*,
- strumenti di debito,
- misure di supporto, quali attività di comunicazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, direttamente necessarie per l'efficiente ed efficace attuazione della decisione 283/2010/UE e per il conseguimento dei suoi obiettivi.

Lo sportello di garanzia per i microcrediti rimarrà in vigore a tutti gli effetti fino al 31 dicembre 2020.

(iv) Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti

Gli impegni di bilancio dell'EPMF-G effettuati nel 2013 ammontano complessivamente a 4,1 milioni di EUR.

L'obiettivo in termini di volume di prestiti alle PMI beneficiarie è stimato a 47 560 000 EUR per lo strumento di garanzia EPMF (impegni di bilancio 2013: 4,1 milioni di EUR; effetto leva 11,6 EUR).

5.3.2.3. ANNEX IV 03 02 03 — Strumento di garanzia dei prestiti nell'ambito del «Programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese» (COSME) — dal 2014 al 2020

(i) Riferimento all'atto di base

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (2014–2020), COM(2011) 834 definitivo

(ii) Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione

Articolo 02 02 02 — Migliorare l'accesso delle piccole e medie imprese (PMI) ai finanziamenti sotto forma di *equity* e di debito (nella nomenclatura del bilancio 2014).

(iii) Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio

Lo strumento di garanzia dei prestiti sarà gestito dal FEI o da altri soggetti incaricati dell'attuazione per conto della Commissione. Lo strumento fornirà:

- controgaranzie e altri accordi di condivisione del rischio per i sistemi di garanzia,
- garanzie dirette e altri accordi di condivisione del rischio per tutti gli altri intermediari finanziari che rispondono ai criteri di ammissibilità.

Lo strumento di garanzia dei prestiti comprenderà le due azioni seguenti:

- la prima, cioè il finanziamento mediante debito (inclusi il prestito subordinato e il prestito con diritto di partecipazione agli utili) o leasing riduce le particolari difficoltà che le PMI incontrano nell'ottenere finanziamenti, perché gli investimenti sono percepiti come molto rischiosi o perché le imprese non dispongono di garanzie sufficienti,
- la seconda azione, cioè la cartolarizzazione di portafogli di crediti concessi a PMI, mobilita risorse supplementari per il finanziamento delle PMI mediante debito, nel quadro di adeguati accordi di condivisione del rischio con le istituzioni finanziarie creditrici. Per poter beneficiare dell'aiuto, queste ultime devono impegnarsi a destinare una parte significativa della liquidità derivante dai capitali mobilitati alla concessione di nuovi prestiti a PMI entro un termine ragionevole. L'importo di questo nuovo finanziamento mediante debito è determinato in base al rischio del portafoglio garantito e viene negoziato singolarmente, assieme al periodo, con ciascun ente finanziario creditore.

Ad eccezione dei prestiti del portafoglio cartolarizzato, lo strumento di garanzia dei prestiti copre i prestiti fino a 150 000 EUR e con una scadenza minima di 12 mesi. Lo strumento è strutturato in modo che sia possibile presentare un rendiconto sulle PMI innovative sostenute, indicando sia il numero che il volume dei prestiti.

L'obiettivo generale è agevolare l'accesso ai finanziamenti per le PMI, in particolare quelle che incontrano difficoltà nell'ottenere finanziamenti perché gli investimenti sono percepiti come molto rischiosi o perché non dispongono di garanzie sufficienti.

L'attuazione dello strumento di garanzia dei prestiti sarà affidata a un'entità delegata, probabilmente il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) di Lussemburgo

L'accordo di delega da firmare con l'entità delegata garantirà che lo strumento di garanzia dei prestiti sia accessibile a una vasta gamma di intermediari finanziari (società di garanzia, istituti promozionali nazionali, banche commerciali, cooperative, ecc.) che vantano un'esperienza in materia di operazioni finanziarie con PMI o hanno la capacità di realizzare tali operazioni.

Da un punto di vista tecnico, l'entità delegata fornirà molto probabilmente garanzie agli intermediari finanziari che copriranno una parte delle perdite previste di un portafoglio di nuove operazioni con PMI.

I destinatari finali sono le PMI, indipendentemente dalle dimensioni e dal settore. La gamma dei prodotti finanziari che possono essere sostenuti tramite le garanzie rimarrà ampia, in modo da evitare discriminazioni fra le PMI.

La durata finanziaria dello strumento di garanzia non supera il 2035 (fino al termine delle ultime operazioni). Gli accordi individuali di garanzia firmati dall'entità delegata avranno una durata massima di 10 anni.

L'assegnazione di bilancio stimata per l'intero periodo di programmazione è di 718,4 milioni di EUR.

(iv) **Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti**

Assegnazione di bilancio stimata per il 2014: 70 milioni di EUR.

L'effetto leva sarà determinato negli indicatori del programma COSME; la fascia indicata finora è di 20–30 nell'intero arco del programma.

L'effetto leva si tradurrebbe in un importo totale di finanziamenti mobilitati compreso fra 1,4 e 2,1 miliardi di EUR per il bilancio 2014.

5.3.2.4. ANNEX IV 03 02 04 — Strumento europeo Progress di microfinanza nell'ambito del «Programma per il cambiamento e l'innovazione sociale» (PSCI) - dal 2014 al 2020

(i) **Riferimento all'atto di base**

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011, relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale, COM(2011) 609 definitivo.

(ii) **Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione**

— Voce 04 03 02 03 — Microfinanza e imprenditorialità sociale — facilitare l'accesso ai finanziamenti per gli imprenditori, specialmente quelli più lontani dal mercato del lavoro, e le imprese sociali (nella nomenclatura del bilancio 2014).

(iii) **Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio**

Scopo dello strumento è promuovere l'occupazione e l'inclusione sociale, migliorando la disponibilità e l'accessibilità di microfinanziamenti per i gruppi vulnerabili e le microimprese e facilitando l'accesso al credito per le imprese sociali.

Oltre agli obiettivi generali, gli obiettivi specifici dell'asse «Microfinanza e imprenditorialità sociale» consisteranno nel:

- aumentare l'accesso e la disponibilità di microfinanziamenti per:
 - a) coloro che hanno perso o rischiano di perdere il lavoro o che incontrano difficoltà a entrare o a rientrare nel mercato del lavoro, così come coloro che rischiano l'esclusione sociale o le persone vulnerabili che si trovano in una posizione svantaggiata per l'accesso al mercato del credito convenzionale e che desiderano avviare o sviluppare ulteriormente una microimpresa in proprio;
 - b) le microimprese, in particolare quelle che occupano soggetti di cui alla lettera a),
- sviluppare la capacità istituzionale degli erogatori di microcredito,
- sostenere lo sviluppo delle imprese sociali, in particolare agevolando l'accesso ai finanziamenti.

Lo strumento finanziario Microfinanza nell'ambito del Programma per il cambiamento e l'innovazione sociale dell'Unione europea sarà in vigore dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. La durata dello strumento si riferisce all'anno 2028 (2014 + 10 + 4).

Dotazione finanziaria complessiva in termini di impegni di bilancio prevista per l'intero periodo di programmazione:

- 88,6 milioni di EUR per la componente Microfinanza,
- 88,7 milioni di EUR per la componente Imprenditorialità sociale.

(iv) **Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti.**

Anche se la struttura dei nuovi strumenti non è ancora definitiva, per quanto riguarda lo strumento di microfinanza la Commissione prevede prodotti simili a quelli dell'attuale strumento Progress di microfinanza, cioè prestiti, *equity* e prodotti di condivisione del rischio per gli erogatori di microcredito che prestano importi non superiori a 25 000 EUR (ad esempio i microprestiti) agli imprenditori. Gli erogatori di microfinanziamenti beneficeranno di prestiti, *equity* e, eventualmente sovvenzioni per sviluppare le proprie capacità.

Per quanto riguarda il sostegno all'imprenditorialità sociale, durante i negoziati tra il Parlamento e il Consiglio sulla proposta di regolamento relativo a un programma per il cambiamento e l'innovazione sociale si è deciso che le imprese sociali avrebbero ricevuto *equity*, *quasi-equity*, strumenti di prestito e sovvenzioni fino a 500 000 EUR. Per quanto riguarda i prodotti per gli intermediari, come i fondi di investimento sociale, l'entità degli investimenti sarà quindi generalmente superiore rispetto alla microfinanza. Il FEL, che attualmente gestisce un progetto pilota in questo campo, prevede investimenti pari a 10-12 milioni di EUR.

Inizialmente la Commissione aveva ipotizzato un effetto leva 5 per la microfinanza (come per lo strumento attuale) e 3 per l'imprenditorialità sociale. Le valutazioni ex ante richieste nel regolamento finanziario e nelle relative modalità di applicazione forniranno informazioni più precise sull'effetto leva in funzione delle opzioni scelte per la struttura (visto che non tutti i prodotti hanno lo stesso effetto leva).

I volumi obiettivo indicativi in relazione agli importi del 2014 ammontano approssimativamente a:

- 61,5 milioni di EUR per la componente Microfinanza (12,3 milioni di EUR nel progetto di bilancio 2014 × 5),
- 38,4 milioni di EUR per la componente Imprenditorialità sociale (12,8 milioni di EUR nel progetto di bilancio 2014 × 3).

5.3.2.5. ANNEX IV 03 02 05 — Strumento di garanzia per i settori culturali e creativi (programma Europa creativa) — dal 2014 al 2020

(i) **Riferimento all'atto di base**

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa [COM(2011) 785 definitivo].

(ii) **Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione**

Articolo 15 04 01 — Rafforzare la capacità finanziaria dei settori culturali e creativi, in particolare delle PMI e delle organizzazioni (nella nomenclatura del bilancio 2014).

(iii) **Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio**

L'obiettivo generale dello strumento per il settore culturale e creativo è in linea con quello del programma Europa creativa, vale a dire:

- favorire la protezione e la promozione della diversità culturale e linguistica europea, e
- rafforzare la competitività del settore culturale e creativo per promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con la strategia Europa

2020.

L'obiettivo specifico dello strumento è rafforzare la capacità finanziaria del settore culturale e creativo. Esso riflette gli obiettivi specifici fissati per altre componenti del programma Europa creativa, in particolare: i) sostenere la capacità dei settori culturali e creativi europei di operare a livello transnazionale e ii) rafforzare la capacità finanziaria dei settori culturali e creativi.

Si cercherà di affrontare le seguenti questioni:

- le difficoltà di accesso ai crediti bancari per le PMI e i progetti culturali e creativi,
- la diffusione limitata delle competenze fra gli istituti finanziari riguardo all'analisi finanziaria di PMI e progetti culturali e creativi in tutta l'UE.

Per ovviare a questi problemi vengono definiti i seguenti obiettivi operativi:

- fornire garanzie alle banche che collaborano con le PMI dei settori culturali e creativi, facilitando così l'accesso di queste ultime ai crediti bancari,
- fornire consulenze agli istituti finanziari e svilupparne le capacità,
- aumentare il numero degli istituti finanziari disposti a collaborare con le PMI culturali e creative,
- massimizzare la diversificazione geografica degli istituti finanziari europei disposti a collaborare con le PMI culturali e creative.

L'UE prevede un contributo di 200 milioni di EUR, provenienti dal bilancio del programma Europa creativa, nel periodo 2014-2020 e affida la gestione del Fondo a una parte terza, il Fondo europeo per gli investimenti (FEI). Il FEI firmerà accordi di garanzia con gli intermediari finanziari disposti ad operare nei settori culturali e creativi, che a loro volta concederanno prestiti a imprese di questi settori. Questi portafogli di prestiti saranno parzialmente coperti dallo strumento di garanzia. Alla fine di questo periodo, gli introiti rimanenti nel Fondo saranno ritrasferiti al bilancio dell'UE. Lo strumento di garanzia per i settori culturali e creativi sarà disponibile per nuovi accordi con le banche fino al 31 dicembre 2020.

La durata dello strumento si riferisce al 31 dicembre 2030, tenendo conto del fatto che la chiusura dello strumento e il pagamento degli interessi degli ultimi prestiti potrebbero richiedere tempi operativi supplementari.

(iv) Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti

Gli impegni di bilancio previsti per il 2014 ammontano a 10 milioni di EUR (contributo annuale al FEI). Su questa base, il volume obiettivo è stimato a 53,7 milioni di EUR di crediti garantiti.

5.3.2.6. ANNEX IV 03 02 06 — Strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti (programma Erasmus per tutti) — dal 2014 al 2020

(i) Riferimento all'atto di base

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 23 novembre 2011, che istituisce «Erasmus per tutti», il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, COM(2011) 788 definitivo.

(ii) Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione

Articolo 15 02 01 — Promuovere l'eccellenza e la collaborazione nel settore dell'istruzione, della formazione e dei giovani in Europa, la sua pertinenza rispetto alle necessità del mercato del lavoro e la partecipazione dei giovani alla vita democratica europea (nella nomenclatura del bilancio 2014).

(iii) Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio

L'obiettivo dello strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti del programma Erasmus Master è incentivare e sostenere una mobilità totale a livello di master (2° ciclo dell'istruzione superiore). A tale scopo lo strumento offrirà garanzie parziali agli intermediari finanziari che concedono prestiti a condizioni favorevoli agli studenti Erasmus di tutti i paesi partecipanti che intraprendono un intero programma (di uno o due anni) a livello di master al di fuori del loro paese di residenza e del paese in cui hanno ottenuto il diploma di laurea.

Le garanzie fornite dallo strumento copriranno i nuovi prestiti per gli studenti ammissibili fino a un massimo di 12 000 EUR per un programma di master di un anno e fino a 18 000 EUR per un programma di master di due anni.

Lo strumento rappresenta quindi un contributo diretto all'obiettivo ministeriale del processo di Bologna e dell'UE di raddoppiare del 20 %, entro il 2020, il numero degli studenti che completano un periodo di studio o formazione all'estero.

A livello di UE, lo strumento sarà gestito dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI), che concluderà accordi con intermediari finanziari quali banche e istituti nazionali/regionali che erogano prestiti agli studenti. A loro volta, gli intermediari finanziari partecipanti faranno beneficiare gli studenti dell'investimento dell'UE concedendo loro prestiti senza obbligo di garanzia da parte di studenti o familiari e a condizioni favorevoli, cioè a un tasso di interesse inferiore a quello del mercato e con un «periodo di grazia» per tutelare gli studenti in difficoltà. Il periodo di grazia consente ai laureati di trovare lavoro prima di cominciare a rimborsare il prestito e li autorizza a sospendere i pagamenti in caso di necessità, ad esempio durante un periodo di disoccupazione o di maternità.

Il capitale per i prestiti è fornito dagli intermediari finanziari partecipanti, mentre l'UE funge da garante parziale in caso di inadempimento degli studenti. I prestiti saranno rimborsati attraverso i «normali» meccanismi di credito bancario e tutte le operazioni di informazione e trattamento avverranno a livello locale.

Le proposte relative al programma Erasmus per tutti prevedono per il periodo 2014-2020 un contributo totale dell'UE di 880 milioni di EUR, che permetterà a circa 330 000 studenti di beneficiare dei prestiti sostenuti dallo strumento.

Lo strumento rimarrà in vigore fino al 2037 (programma in vigore fino al 2020 + un termine di 2 anni per gli impegni + fino a 15 anni per la scadenza dei prestiti agli studenti).

Lo strumento fornirà garanzie parziali che possono coprire fino al 90 % delle prime perdite derivanti dall'inadempimento degli studenti con un tetto alla garanzia pari al 18 % del portafoglio prestiti. L'effetto leva stimato è di 6,17 (4,5 miliardi di EUR che gli intermediari finanziari partecipanti dovranno fornire come capitale per i prestiti agli studenti).

(iv) Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti

Gli impegni di bilancio previsti per il 2014 ammontano a 31,8 milioni di EUR. Su questa base, il volume obiettivo è stimato a 196,4 milioni di EUR di prestiti garantiti.

5.3.3. ANNEX IV 03 03 — Strumenti di condivisione del rischio

5.3.3.1. ANNEX IV 03 03 01 — Meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi nell'ambito del 7° PQ — prima del 2014

(i) *Riferimento all'atto di base*

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Capacità» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 298).

(ii) *Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione*

— 08 09 01 — Cooperazione — meccanismo di finanziamento con condivisione dei rischi (RSFF) (nella nomenclatura del bilancio 2013); crediti primari di 800 milioni di EUR,

— 08 18 01 — Capacità — meccanismo di finanziamento con condivisione dei rischi (RSFF) (nella nomenclatura del bilancio 2013); crediti primari di 200 milioni di EUR.

— 08 02 51 (in parte) — Completamento del precedente programma quadro di ricerca — Settimo programma quadro – azione indiretta CE (dal 2007 al 2013) (nella nomenclatura del bilancio 2014)..

(iii) *Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio*

Un obiettivo primordiale dell'RSFF è migliorare l'accesso al finanziamento mediante debito per gli investimenti nella ricerca, nello sviluppo e nell'innovazione nell'UE, segnatamente ad opera di promotori privati. Il meccanismo contribuisce a soddisfare il fabbisogno di finanziamenti di progetti e imprese innovativi di qualsiasi dimensione e statuto, comprese le mid-cap e le PMI.

L'RSFF agevola l'accesso ai finanziamenti nell'intero settore della ricerca, dello sviluppo, della dimostrazione e dell'innovazione (RSI), dalla ricerca fondamentale allo sviluppo tecnologico, alla dimostrazione e all'innovazione. L'RSFF mira a sostenere gli investimenti per realizzare gli obiettivi transsettoriali in funzione della domanda, secondo il principio «primo arrivato, primo servito».

L'RSFF, elaborato congiuntamente dalla Commissione europea e dalla BEI, è stato istituito nel giugno 2007. L'UE e la BEI condividono il rischio dei prestiti concessi, direttamente o indirettamente, dalla BEI ai beneficiari. L'Unione europea, utilizzando le risorse di bilancio del 7° PQ, e la BEI hanno accantonato un importo totale di 2 miliardi di EUR (fino a 1 miliardo di EUR ciascuna) per il periodo 2007-2013 per coprire le perdite legate al mancato rimborso dei prestiti RSFF. Questi contributi UE/BEI per la condivisione del rischio e la copertura delle perdite permettono alla BEI di erogare un volume di prestiti pari a 10 miliardi di EUR a imprese e operatori della ricerca per i loro investimenti nella R&S e nell'innovazione.

Possono beneficiare dell'RSFF entità europee ad alta intensità di ricerca (imprese, singoli progetti) e infrastrutture di ricerca. I prestiti RSFF sostengono investimenti in campo RSI realizzati da promotori/beneficiari ubicati nei 27 Stati membri dell'UE e nei paesi associati.

Inizialmente (fino al 2010) la condivisione del rischio tra l'UE e la BEI era determinata di volta in volta per ciascun prestito. Dal 2011, invece, su raccomandazione di un gruppo di esperti indipendenti, la condivisione del rischio avviene in base al portafoglio: la prima perdita è a carico dell'UE, mentre la BEI assume i rischi successivi al di sopra di una certa soglia nel caso in cui la capacità di assorbimento del rischio dell'UE sia stata interamente utilizzata.

Nel periodo 2007-2012, un importo complessivo di 1 005,93 milioni di EUR è stato impegnato sul bilancio dell'UE (dotazione iniziale del 7° PQ più stanziamenti supplementari dell'EFTA e dei paesi terzi) e versato alla BEI per finanziare i prestiti RSFF. La data di scadenza (durata) del programma dovrebbe essere il 2020-2022.

All'inizio del 2012 è stato istituito un nuovo meccanismo di garanzia denominato RSI (strumento di condivisione del rischio per le PMI e le piccole mid-cap, con 499 dipendenti al massimo) per migliorare l'accesso ai prestiti per gli investimenti in campo RSI. Il meccanismo di garanzia RSI fa parte dell'RSFF ed è attuato dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI).

(iv) *Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti.*

Per l'esercizio 2013 è previsto un contributo totale del 7° PQ pari a 212 milioni di EUR (crediti primari/ stanziamento paese terzo/EFTA) all'RSFF.

L'accordo di condivisione del rischio con la BEI e il FEI (per le garanzie RSI) moltiplica il contributo dell'UE proveniente dal 7° PQ di 5 (prestiti RSFF) e 8 (garanzie RSI), generando una notevole incidenza sui finanziamenti disponibili per gli investimenti in campo RSI).

In questo contesto, per l'esercizio 2013 la BEI prevede circa 30 nuove operazioni di prestito (firme) dell'RSFF di 2 miliardi di EUR. Il FEI dovrebbe inoltre concludere fino a 15 nuovi accordi di garanzia RSI con banche e istituti di garanzia.

Per l'intero periodo 2007-2013, la BEI e i beneficiari dovrebbero firmare prestiti RSFF per un totale di 10,5 miliardi di EUR corrispondenti a circa 120 operazioni. Per quanto riguarda le garanzie RSI fornite agli intermediari finanziari per prestiti alle PMI e alle piccole mid-cap, si prevede un volume totale di 1,125 miliardi di EUR che consentirà di concedere prestiti pari a 2,25 miliardi di EUR a circa 4 500 beneficiari.

5.3.3.2. ANNEX IV 03 03 02 — Strumento di garanzia dei prestiti (LGTT) — prima del 2014

(i) *Riferimento all'atto di base*

Regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia (GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 670/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2012, che modifica la decisione n. 1639/2006/CE che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) e il regolamento (CE) n. 680/2007 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia (GU L 204 del 31.7.2012, pag. 1).

(ii) *Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione*

Articolo 06 03 03 — Sostegno finanziario ai progetti d'interesse comune della rete transeuropea di trasporto (nella nomenclatura del bilancio 2013).

Articolo 06 02 51 (in parte) — Completamento del programma per le reti transeuropee (nella nomenclatura del bilancio 2014).

(iii) Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio

L'LGTT è uno strumento di debito per il finanziamento di progetti infrastrutturali nel settore dei trasporti istituito congiuntamente dall'Unione europea e dalla BEI nell'ambito dell'accordo di cooperazione dell'11 gennaio 2008, attualmente modificato. In questo contesto, la condivisione del rischio significa che i due partner condividono il rischio finanziario per accelerare e attuare progetti infrastrutturali TEN-T.

Gli «strumenti LGTT» sono strumenti di garanzia forniti dalla BEI nell'ambito dell'LGTT al settore privato (finanziatori/promotori di progetti) per aumentare il rating di credito del debito senior riducendo il rischio legato al traffico. La BEI fornisce una garanzia sotto forma di linea di credito contingente, a cui il promotore del progetto può ricorrere nei primi 5-7 anni di attività se gli introiti generati dal progetto non bastano a garantire il rimborso del debito senior perché inferiori al livello previsto.

Per poter beneficiare di finanziamenti LGTT, i progetti devono rispondere ai seguenti criteri:

- essere progetti TEN-T, conformi agli orientamenti TEN-T e al diritto dell'Unione; la conformità con gli orientamenti TEN-T è valutata dalla DG MOVE,
- basarsi, integralmente o in parte, sugli introiti derivanti dal traffico. Il settore privato (promotore del progetto) assume i rischi legati agli introiti o alle perdite generati dal progetto infrastrutturale in questione,
- essere finanziariamente solidi; la solidità finanziaria è valutata dalla BEI che tiene conto, tra l'altro, delle previsioni di traffico e degli introiti connessi ottenuti in base alle simulazioni.

Lo strumento LGTT è stato istituito nel 2008, prima della crisi finanziaria mondiale. Da allora, i progetti basati sugli introiti sono diminuiti a causa della riluttanza del settore privato ad assumere i rischi legati alla domanda di traffico e della riluttanza del settore pubblico a intraprendere progetti basati sulla domanda di traffico.

La base giuridica fissa il contributo dell'Unione allo strumento LGTT a 500 milioni di EUR e chiede alla BEI di versare un importo equivalente. Quando è entrato in vigore il regolamento di modifica ed è stata completata la modifica n. 1 dell'accordo di cooperazione, 200 milioni di EUR dei fondi destinati all'LGTT sono stati riassegnati alla fase pilota dello strumento *project bond*. Dopo l'accordo con la BEI, 50 milioni di EUR sono stati riassegnati al programma TEN-T per finanziare sovvenzioni. L'importo complessivo del contributo UE attualmente disponibile per sostenere progetti LGTT ammonta quindi a 250 milioni di EUR, di cui 205 milioni sono stati impegnati fino al 2012 e 45 milioni sono stati impegnati nel 2013.

La possibilità di modificare il modello di condivisione del rischio passando dal metodo «pari passu» a una condivisione in base al portafoglio tra la Commissione e la BEI è stata decisa dai colegislatori nel regolamento di modifica in base alle seguenti considerazioni:

- l'approccio di portafoglio divide il rischio in due tranches: una «tranche di prima perdita», a cui l'UE contribuisce per il 95 % e la BEI per il 5 %, più una tranche di rischio residua interamente coperta dalla BEI. Questo consente di spostare la maggior parte del contributo della BEI all'LGTT dal suo settore «Attività speciali», che per il 2012 era limitato all'8,3 % dei prestiti della Banca,
- in una prospettiva a lungo termine, l'approccio di portafoglio può aumentare l'effetto leva del contributo dell'UE, in funzione del numero di operazioni e della granularità del portafoglio stesso,
- l'esposizione al rischio dell'UE non può superare il contributo di bilancio al modello indipendente di condivisione del rischio scelto per l'LGTT.

L'accordo di delega fra la BEI e la Commissione europea è in fase di revisione per tener conto di questo cambiamento.

L'approvazione effettiva delle garanzie da parte del consiglio dei governatori della BEI deve essere completata entro la fine del 2014. È possibile avvalersi della garanzia nei primi 5-7 anni di attività; il termine ultimo di utilizzazione per i progetti inclusi nel portafoglio attuale è la fine del 2021. Di conseguenza, lo strumento sarà chiuso al più tardi alla fine del 2028.

(iv) Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti.

Gli impegni di bilancio previsti per il 2013 ammontano a 45 milioni di EUR. Presupponendo un effetto leva di 15-20, l'obiettivo in termini di volume dovrebbe essere compreso tra 675 e 900 milioni di EUR.

Ad oggi sono state firmate 7 operazioni LGTT, una delle quali è in fase di ristrutturazione senza che si sia fatto ricorso alla garanzia. La BEI ha esaminato all'incirca altri 50 progetti. L'LGTT è disponibile per le operazioni approvate dal consiglio dei governatori della BEI entro la fine del 2014. La BEI ha presentato un elenco di potenziali operazioni in base al quale si può realisticamente ipotizzare che l'intero importo impegnato per gli strumenti dell'LGTT sarà utilizzato per le operazioni.

Finora le operazioni hanno assorbito 47,5 milioni di EUR di pagamenti della Commissione allo strumento LGTT. Ne è conseguito un importo complessivo di garanzie LGTT pari a 476,9 milioni di EUR a sostegno di investimenti in progetti TEN-T pari a 11 835 milioni di EUR. Visto il numero limitato di progetti con una serie di effetti leva, non si può ancora parlare di un effetto leva specifico del portafoglio. Il regolamento di modifica (UE) 670/2012, modificato, dà la possibilità di modificare il modello di condivisione del rischio passando dal metodo «pari passu» a un approccio di portafoglio con «tranche di prima perdita». Visto il numero limitato di operazioni, questa modifica della condivisione del rischio aumenterà in un primo tempo il contributo dell'UE, portando l'assorbimento al di sopra di 47,5 milioni di EUR, e inciderà anche sull'effetto leva, che dovrebbe arrivare a 15-20 quando il portafoglio sarà stato integralmente costituito. L'approccio di portafoglio entrerà in vigore una volta modificato l'accordo di cooperazione tra la Commissione e la BEI.

5.3.3.3. ANNEX IV 03 03 03 — Iniziativa sulle obbligazioni di progetto (*project bond*) — prima del 2014

(i) Riferimento all'atto di base

Regolamento (UE) n. 670/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2012, che modifica la decisione n. 1639/2006/CE che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) e il regolamento (CE) n. 680/2007 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia (GU L 204 del 31.7.2012, pag. 1).

(ii) Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione

- 06 03 03 — Sostegno finanziario ai progetti d'interesse comune della rete transeuropea di trasporto (nella nomenclatura del bilancio 2013),
- 32 03 02 — Sostegno finanziario ai progetti d'interesse comune della rete transeuropea per l'energia (nella nomenclatura del bilancio 2013),
- 09 03 01 — Programma quadro per la competitività e l'innovazione — Programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (PSP TIC) (nella nomenclatura del bilancio 2013).
- 04 03 51 (in parte) — Completamento del programma per le reti transeuropee (nella nomenclatura del bilancio 2014).

(iii) Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio

La fase pilota dell'iniziativa *project bond* UE-BEI è stata avviata con il regolamento n. 670/2012 nell'intento di rilanciare ed espandere i mercati dei capitali per finanziare grandi progetti infrastrutturali europei nei settori dei trasporti, dell'energia e della tecnologia dell'informazione.

L'obiettivo della fase pilota è sperimentare il concetto di *project bond* nel periodo rimanente dell'attuale quadro finanziario pluriennale 2007-2013. La fase pilota dell'iniziativa, cominciata alla fine del 2012, sarà attuata dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) (accordo di cooperazione CE-BEI firmato il 7 novembre 2012). L'obiettivo della fase pilota è duplice:

- incentivare gli investimenti nelle principali infrastrutture strategiche dell'Unione nei settori TEN-trasporti, TEN-energia e della banda larga,
- fare dei mercati dei capitali di prestito una fonte supplementare di finanziamenti per i progetti infrastrutturali.

Come per il meccanismo di finanziamento con condivisione dei rischi e lo strumento di garanzia del prestito per progetti di trasporti RTE, il bilancio dell'UE serve a fornire contributi in conto capitale alla BEI per coprire una parte del rischio che la BEI assume quando finanzia i progetti ammissibili, ma la Banca deve coprire il rischio rimanente.

La fase pilota, che si basa su una modifica del regolamento n. 680/2007 sulle reti transeuropee (TEN) e della decisione 1639/2006 sul programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP), utilizzerà le linee di bilancio di questi programmi fino a un totale di 230 milioni di euro. 200 milioni di EUR sono stati riassegnati dalla linea di bilancio TEN-T, 10 milioni di EUR dalla linea di bilancio TEN-E e 20 milioni di EUR dalla linea di bilancio CIP TCI.

Per quanto riguarda la durata dell'iniziativa, i progetti devono essere firmati entro la fine del 2016, con una durata massima di 30 anni (fino al 2046).

L'obiettivo generale della fase pilota 2012-2013 è aiutare i soggetti interessati ad acquisire familiarità con le nuove strutture finanziarie presentate nello strumento. I riscontri pervenuti durante la fase pilota serviranno a definire meglio i parametri della versione definitiva dell'iniziativa *project bond* per il periodo 2014-2020, attualmente in fase di elaborazione.

(iv) **Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti**

Applicando un effetto leva di 17,4, l'impegno di bilancio di 130 milioni di EUR previsto per il 2013 potrebbe attrarre 2 262 milioni di EUR di investimenti.

I 230 milioni di EUR di fondi UE, che costituiranno una «tranche di prima perdita», potrebbero permettere alla BEI di fornire un supporto di credito di circa 750 milioni di EUR di *project bond* (PBCE). Questo potrebbe mobilitare un finanziamento mediante debito per progetti infrastrutturali, su un portafoglio di operazioni PBCE, di oltre 4 miliardi di EUR nei tre settori interessati per un effetto leva stimato di 17,4. Si tratta di una media approssimativa, che potrebbe variare a seconda dell'entità dello strumento PBCE a favore di un progetto.

5.3.3.4. ANNEX IV 03 03 04 — Servizio di prestiti e garanzie per la ricerca e l'innovazione nell'ambito di Orizzonte 2020 — dal 2014 al 2020

(i) **Riferimento all'atto di base**

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020, COM(2011) 809 definitivo.

Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020, COM(2011) 811 definitivo.

(ii) **Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione**

Voce 08 02 02 02 — Migliorare l'accesso al capitale di rischio per investire nella ricerca e nell'innovazione (nella nomenclatura del bilancio 2014).

(iii) **Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio**

La finalità è migliorare l'accesso al finanziamento mediante debito (prestiti, garanzie, controgaranzie e altre forme di debito e capitale di rischio) per le entità pubbliche e private e i partenariati pubblico-privato che svolgono attività di ricerca e innovazione che richiedono investimenti rischiosi. L'obiettivo è sostenere la ricerca e l'innovazione con un forte potenziale d'eccellenza.

I beneficiari finali sono potenzialmente soggetti giuridici di tutte le dimensioni in grado di contrarre prestiti e rimborsare fondi e, in particolare, le PMI dotate del potenziale di svolgere attività innovative e crescere rapidamente, le mid-cap e le grandi imprese, le università e gli istituti di ricerca, le infrastrutture di ricerca e innovazione, i partenariati pubblico privato e i veicoli o i progetti per uso speciale.

Il servizio di prestiti e garanzie per la ricerca e l'innovazione sarà attuato secondo un approccio di piattaforma in modo da offrire diversi prodotti destinati a soddisfare esigenze specifiche.

Il finanziamento del servizio di prestiti e garanzie per la ricerca e l'innovazione sarà articolato in due componenti principali:

- una componente **basata sulla domanda**, che fornirà prestiti e garanzie secondo il principio «primo arrivato, primo servito» con un sostegno specifico per beneficiari quali le PMI e le mid-cap. Questa componente risponde alla progressiva e continua di crescita del volume dei prestiti RSFF, che dipende dalla domanda. Per quanto riguarda le PMI, si sosterranno le attività volte a migliorare l'accesso ai finanziamenti per le PMI e le piccole mid-cap incentrate sulla R&S e sull'innovazione, con prestiti compresi tra 150 000 EUR e 7,5 milioni di EUR. Le PMI e le piccole mid-cap incentrate sulla R&S che beneficeranno di prestiti fino a 150 000 EUR saranno sostenute tramite lo strumento di garanzia dei prestiti di COSME.

Questa componente basata sulla domanda sarà sostenuta mediante la dotazione del programma Accesso ai finanziamenti con capitale di rischio di Orizzonte 2020,

- si tratta di una componente **mirata**, concentrata sulle politiche e sui settori chiave indispensabili per affrontare le problematiche della nostra società, migliorare la competitività, promuovere la crescita inclusiva a basse emissioni e fornire beni pubblici ambientali e di altro genere. Questa componente aiuterà l'Unione ad affrontare gli aspetti degli obiettivi di politica settoriale relativi alla ricerca e all'innovazione e sarà sostenuta da altre parti di Orizzonte 2020, da altri quadri, programmi e linee di bilancio del bilancio dell'Unione, da regioni e Stati membri specifici che intendono contribuire con le proprie risorse (anche attraverso i fondi strutturali) e/o da entità o iniziative specifiche (come le iniziative tecnologiche congiunte).

Lo strumento dovrebbe scadere nel 2027-2030.

(iv) **Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti.**

Dotazione: [...] EUR

(Ancora in discussione e subordinata alle discussioni sul QFP in generale e all'accordo da raggiungere sul bilancio di Orizzonte 2020, e relativa ripartizione per programma/attività/DG, in particolare).

In base all'esperienza dell'RSFF, si può ipotizzare un effetto leva di 5-6 del bilancio UE per i prestiti diretti ai beneficiari nell'ambito della parte basata sulla domanda del servizio di prestiti e garanzie per la ricerca e l'innovazione. Per la sezione specifica PMI (garanzie sui prestiti a PMI e piccole mid-cap innovative), si prevede un effetto leva del bilancio UE di circa 8-10.

5.3.3.5. ANNEX IV 03 03 05 — Strumento di condivisione del rischio del CEF (condivisione del rischio di prestito e *project bond*) — dal 2014 al 2020

(i) **Riferimento all'atto di base**

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa (COM(2011) 665 def.).

(ii) **Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione**

- 06 02 01 05 — Creare un contesto più favorevole agli investimenti privati per i progetti infrastrutturali nel settore dei trasporti (nella nomenclatura del bilancio 2014),
- 09 03 02 — Creare un contesto più favorevole agli investimenti privati per i progetti infrastrutturali nel settore delle telecomunicazioni (nella nomenclatura del bilancio 2014),
- 32 02 01 04 — Creare un contesto più favorevole agli investimenti privati per i progetti nel settore dell'energia (nella nomenclatura del bilancio 2014).

(iii) **Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio**

Strumenti finanziari del CEF:

L'obiettivo degli strumenti finanziari del meccanismo per collegare l'Europa è facilitare l'accesso dei progetti infrastrutturali ai finanziamenti dei progetti e delle imprese facendo leva sui fondi dell'Unione. Gli strumenti contribuiranno a finanziare progetti di comune interesse con un chiaro valore aggiunto dell'UE e faciliteranno la partecipazione del settore privato al finanziamento a lungo termine di questi progetti nei settori dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni, comprese le reti a banda larga.

Gli strumenti, di cui beneficeranno progetti con necessità di finanziamento a medio-lungo termine, comporteranno maggiori vantaggi in termini di impatto sul mercato, efficienza amministrativa e uso delle risorse.

Essi forniranno inoltre ai soggetti interessati nel settore delle infrastrutture, quali finanziatori, autorità pubbliche, gestori di infrastrutture, imprese di costruzioni e operatori, uno strumento di sostegno finanziario dell'UE coerente e orientato al mercato.

Strumento di debito del CEF:

Lo strumento di debito contribuirà a colmare le lacune dei mercati europei del capitale di credito offrendo una condivisione del rischio per il finanziamento mediante debito. Il finanziamento mediante debito sarà erogato da entità delegate o veicoli di investimento specifici sotto forma di prestiti senior e subordinati o di garanzie.

Lo strumento di debito sarà composto da uno strumento di condivisione del rischio per i prestiti e le garanzie e dall'iniziativa sulle obbligazioni di progetto (*project bond*). I beneficiari finali (promotori dei progetti) possono inoltre chiedere finanziamenti del capitale proprio nell'ambito dello strumento di equity.

— **Strumento di condivisione del rischio per i prestiti e le garanzie**

Lo strumento di condivisione del rischio per i prestiti e le garanzie è destinato ad aumentare la capacità di assunzione del rischio delle entità delegate, che potranno quindi erogare prestiti subordinati e privilegiati, finanziati o non finanziati, a progetti e imprese onde facilitare l'accesso dei promotori ai finanziamenti bancari. Se il finanziamento mediante debito è subordinato, si posizionerà dopo il debito *senior* ma prima del capitale proprio e del relativo finanziamento.

Il finanziamento mediante debito subordinato di tipo "*unfunded*" non deve superare il 30% dell'importo totale del debito *senior* emesso.

Inoltre, il finanziamento mediante debito privilegiato fornito nell'ambito dello strumento di debito non deve superare il 50% dell'importo totale del finanziamento globale del debito privilegiato erogato dall'entità delegata o dal veicolo di investimento dedicato.

— **Iniziativa sulle obbligazioni di progetto (*project bond*)**

Lo strumento di condivisione del rischio per le obbligazioni di progetto sarà strutturato come un finanziamento mediante debito subordinato in modo da agevolare il finanziamento delle imprese che realizzano i progetti e che contraggono debiti senior sotto forma di obbligazioni. Questo strumento di supporto del credito consentirà di ottenere il rating "*investment grade*" per il debito *senior*.

Si posizionerà dopo il debito *senior* ma prima del capitale proprio e del relativo finanziamento.

Il finanziamento mediante debito subordinato non deve superare il 20% dell'importo totale del debito privilegiato emesso.

Per entrambi gli strumenti, il contributo dell'Unione sarà utilizzato:

- per l'accantonamento contro rischi,
- per coprire gli oneri e i costi associati alla creazione e alla gestione dello strumento di debito, compresa la valutazione, stabiliti in conformità del regolamento finanziario e delle prassi di mercato,
- per le azioni di supporto direttamente collegate.

Si prevede di affidare l'attuazione a entità delegate selezionate a norma del regolamento finanziario.

Durata dello strumento di debito: l'ultima tranche del contributo dell'Unione allo strumento di debito deve essere impegnata dalla Commissione entro il 31 dicembre 2020. L'effettiva approvazione del finanziamento mediante debito da parte delle entità delegate o dei veicoli di investimento deve essere completata entro il 31 dicembre 2022. La chiusura effettiva dello strumento avverrà probabilmente dopo il 2032.

(iv) **Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti.**

Gli strumenti del CEF saranno destinati a progetti di comune interesse con un chiaro valore aggiunto dell'UE nei settori dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni, comprese le reti a banda larga.

L'importo complessivo dei fondi UE disponibili per lo strumento di condivisione del rischio per i prestiti e le garanzie non è ancora stato deciso. Per quanto riguarda l'iniziativa sulle obbligazioni di progetto (*project bond*), il bilancio attualmente negoziato ammonta a 230 milioni di EUR per il periodo 2014-2015.

Il previsto effetto leva dello strumento di debito, cioè il finanziamento totale (contributo dell'Unione più tutti i contributi di altre fonti di finanziamento) diviso per il contributo dell'Unione, dovrebbe variare tra 6 e 15 a seconda del tipo di operazioni (livello di rischio, beneficiari e finanziamento mediante debito).

5.3.4. ANNEX IV 03 04 — Veicoli di investimento dedicati

5.3.4.1. ANNEX IV 03 04 01 — Strumento europeo Progress di microfinanza FCP-FIS (EPMF FCP-FIS) — prima del 2014

(i) *Riferimento all'atto di base*

Decisione n. 283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 87 del 7.4.2010, pag. 1).

(ii) *Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione*

Articolo 04 04 15 — Strumento europeo Progress di microfinanza (nella nomenclatura del bilancio 2013).

Articolo 04 03 53 (in parte) — Completamento di altre attività (nella nomenclatura del bilancio 2014).

(iii) *Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio*

Gli obiettivi dello strumento europeo Progress di microfinanza sono due: in primo luogo, accrescere la disponibilità di microfinanziamenti per le persone che desiderano avviare o sviluppare le proprie microimprese, incluse le attività professionali autonome, in quanto consente agli erogatori di microfinanziamenti di aumentare il volume dei prestiti concessi a queste persone; in secondo luogo, migliorare l'accesso ai microfinanziamenti riducendo i rischi per gli erogatori. Questo permette di erogare microfinanziamenti a gruppi che in condizioni normali non ne beneficerebbero, ad esempio perché comprendono persone che non potrebbero fornire garanzie sufficienti o perché i tassi di interesse dovrebbero essere molto elevati in considerazione del loro profilo di rischio effettivo.

Lo strumento di microfinanza fornisce risorse dell'Unione volte ad aumentare l'accesso e la sua disponibilità per:

- a) coloro che hanno perso o rischiano di perdere il lavoro o che incontrano difficoltà a entrare o a rientrare nel mercato del lavoro, così come coloro che rischiano l'esclusione sociale o le persone vulnerabili che si trovano in una posizione svantaggiata per l'accesso al mercato del credito convenzionale e che desiderano avviare o sviluppare ulteriormente una microimpresa in proprio, compresa un'attività autonoma;
- b) le microimprese, in particolare quelle dell'economia sociale, così come le microimprese che occupano soggetti di cui alla lettera a)

Il contributo finanziario del bilancio dell'Unione a favore dello strumento per il periodo che va dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 ammonta a 100 milioni di EUR, di cui 75 milioni di EUR sono destinati all'FCP-FIS.

Lo strumento è attuato utilizzando i seguenti tipi di azioni, a seconda dei casi:

- garanzie e strumenti di condivisione del rischio,
- strumenti di *equity*,
- strumenti di debito,
- misure di supporto, come attività di comunicazione, monitoraggio, controllo, audit, valutazione, ecc.

L'FCP-FIS dovrebbe rimanere in vigore fino al 30 aprile 2020.

(iv) *Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti.*

Gli impegni di bilancio dell'EPMF previsti per il 2013 ammontano a 22 milioni di EUR.

L'obiettivo in termini di volume è stimato a 81 400 000 EUR per l'FCP-FIS dell'EPMF (impegni di bilancio 2013 di 22 000 000 EUR x effetto leva di 3,7).

5.3.4.2. ANNEX IV 03 04 02 — Fondo europeo 2020 per l'energia, il cambiamento climatico e le infrastrutture (Marguerite) — prima del 2014

(i) *Riferimento all'atto di base*

Regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia (GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1).

Decisione C(2010) 941 della Commissione, del 25 febbraio 2010, relativa alla partecipazione dell'Unione europea al Fondo europeo 2020 per l'energia, il cambiamento climatico e le infrastrutture (Fondo Marguerite)

(ii) *Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione*

Articolo 06 03 03 — Sostegno finanziario ai progetti d'interesse comune della rete transeuropea di trasporto (nella nomenclatura del bilancio 2013).

Articolo 04 03 51 (in parte) — Completamento del programma per le reti transeuropee (nella nomenclatura del bilancio 2014).

(iii) *Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio*

Il fondo Marguerite è un fondo di equity paneuropeo creato durante la crisi finanziaria in considerazione della necessità di investimenti infrastrutturali efficaci e a lungo termine in Europa. Il fondo sostiene investimenti infrastrutturali nei settori dei trasporti (TEN-T), dell'energia (TEN-E) e delle fonti rinnovabili negli Stati membri e investirà principalmente in progetti innovativi.

I principali finanziatori comprendono investitori pubblici a lungo termine francesi (CDC), italiani (CdP), tedeschi (KfW), spagnoli (ICO) e polacchi (PKO), nonché la BEI e la Commissione europea. L'entità del fondo alla chiusura definitiva è di 710 milioni di EUR.

Impegni di bilancio aggregati della CE: 80 milioni di EUR sul bilancio TEN-T.

Risultati previsti:

- 30 %-40 % degli impegni totali investiti nel settore dei trasporti,
- 25 %-35 % degli impegni totali investiti nel settore dell'energia,
- 35 %-45 % degli impegni totali investiti nel settore delle energie rinnovabili,
- un importo che superi di almeno 3,5 volte l'impegno CE deve essere investito in progetti ammissibili TEN-T.

Il periodo di investimento termina nel dicembre 2016 (con una possibile proroga di altri due anni), mentre la data di scadenza massima del Fondo è stata fissata a

20 anni dalla chiusura iniziale (marzo 2010), ma potrebbe essere prorogata per due periodi supplementari di un anno (fino al 2032).

(iv) **Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti.**

Tutti gli impegni di bilancio per il fondo (80 milioni di EUR) sono stati messi a disposizione nel 2010. Presupponendo un effetto leva di 29 (come stimato in appresso per il 2013), l'obiettivo in termini di volume raggiungerà probabilmente i 2,3 miliardi di EUR.

L'effetto leva 2013 è calcolato in base all'importo dei richiami di capitale previsti in base alle informazioni ricevute dal consulente Marguerite.

Per comodità, abbiamo ipotizzato che le due variabili seguenti rimangano costanti ai livelli del 2012: percentuale dei costi amministrativi e percentuale stimata dell'*equity* sul costo totale dei progetti.

Tabella 1 — Calcolo dell'effetto leva (in milioni di EUR)

	2012	2013 (*)
Richiami di capitale	128,9	159,75
meno costi (**)	(10,3)	(12,7)
Liquidità investita o in bilancio (A)	118,6	147,0
<i>in % dei richiami di capitale</i>	92%	92%
<i>equity in % del valore d'impresa totale dei progetti</i>	28%	28%
Valore d'impresa totale dei progetti (B)	423,6	525,1
Contributo CE (11,268 % dei richiami di capitale totali) (C)	14,5	18,0
Moltiplicatore del contributo CE (B/C)	29,2x	29,2x

(*) I dati 2013 sono stimati presupponendo che i rapporti del 2012 rimangano costanti

(**) Costi amministrativi e operativi

5.3.4.3. ANNEX IV 03 04 03 — Fondo europeo per l'efficienza energetica (EEEF) — prima del 2014

(i) **Riferimento all'atto di base**

Regolamento (UE) n. 1233/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 663/2009 che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia (GU L 346 del 30.12.2010, pag. 5).

(ii) **Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione**

Voce 32 04 14 04 — Progetti energetici per sostenere la ripresa economica — Iniziative riguardanti l'efficienza energetica e le energie rinnovabili (nella nomenclatura del bilancio 2013).

Articolo 32 02 52 (in parte) — Completamento di progetti energetici a sostegno della ripresa economica (nella nomenclatura del bilancio 2014).

(iii) **Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio**

Il 1° luglio 2011, 146,3 milioni di EUR del programma energetico europeo per la ripresa (EPR) sono stati assegnati a un nuovo Fondo europeo per l'efficienza energetica — EEEF [sotto forma di fondo d'investimento specializzato (SICAV)]. L'EEEF investe in progetti connessi all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili, specialmente in ambiente urbano, che garantiscano almeno il 20 % di risparmio energetico o di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

I beneficiari devono essere autorità pubbliche oppure organismi pubblici o privati che agiscono per loro conto, comprese le società di servizi energetici ¹¹⁸.

Al momento dell'entrata in vigore il Fondo avrà un capitale iniziale di 265 milioni di EUR: in aggiunta al contributo dell'UE (125 milioni di EUR in «quote C» junior), la Banca europea per gli investimenti (BEI) investirà 75 milioni di EUR (principalmente «quote A» senior), la Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP) 60 milioni di EUR (principalmente «quote A» senior) e il gestore degli investimenti designato (Deutsche Bank) 5 milioni di EUR («quote B» mezzanine).

Il Fondo offre una gamma di prodotti finanziari non convenzionali, come prestiti senior e junior, garanzie, partecipazione azionaria o regimi di forfetizzazione, che possono essere combinati in modo flessibile con finanziamenti convenzionali.

20 milioni di EUR del Fondo sono inoltre disponibili per l'assistenza tecnica (sotto forma di sovvenzioni) per aiutare i finanziatori a rendere i progetti idonei al finanziamento.

È stato infine istituito un programma di 1,3 milioni di EUR per promuovere i metodi e le possibilità di finanziamento nel campo dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili presso le autorità nazionali e regionali che gestiscono i fondi di coesione/strutturali. Il programma è gestito dall'EPEC¹¹⁹.

A norma del regolamento di modifica, i fondi UE dovranno essere assegnati ai progetti di investimento e all'assistenza tecnica entro il 31 marzo 2014. A parte questa, non sono state fissate altre scadenze per le proposte. La chiusura dello strumento avverrà probabilmente dopo il 2024.

Gestore del Fondo/degli investimenti

La Deutsche Bank (DB) seleziona i progetti e li sottopone a un'analisi approfondita (due diligence) prima di presentarli al comitato per gli investimenti del Fondo, per parere, e al consiglio di amministrazione, per approvazione. La DB gestisce anche la componente Assistenza tecnica, sottoponendo le relative proposte all'approvazione della DG ENER.

Comitato per gli investimenti

Il comitato per gli investimenti valuta i progetti presentatigli dal gestore del Fondo e rivolge raccomandazioni al consiglio di amministrazione. Due membri della

118 Una società di servizi energetici (ESCO) può consentire, mediante un contratto di rendimento energetico (EPC), ad un'autorità pubblica di attuare gli investimenti iniziali (ad esempio per migliorare i livelli di prestazione degli edifici pubblici o per installare un'illuminazione stradale efficiente) senza correre rischi finanziari.

119 Il Centro europeo di consulenza per i partenariati pubblico-privato (EPEC) è un'iniziativa congiunta della BEI, della Commissione europea, degli Stati membri dell'UE e dei paesi candidati che contribuisce a migliorare la capacità dei soggetti del settore pubblico di realizzare operazioni nell'ambito di partenariati pubblico-privato (PPP).

BEI e un membro della CDP sono stati nominati ad interim fintanto che non saranno stati stabiliti i criteri di selezione e i principi che disciplinano il funzionamento del Fondo.

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione, che gode di ampi poteri di amministrazione e gestione del Fondo, decide gli investimenti su raccomandazione del comitato per gli investimenti, ma non può prendere decisioni sulle questioni fondamentali (come la modifica dello statuto e la documentazione) senza l'approvazione del consiglio di vigilanza. Il consiglio di amministrazione, che riferisce ogni trimestre al consiglio di vigilanza, è composto da rappresentanti della Commissione europea (1), della BEI (1, il presidente) e della CDP (1).

Consiglio di vigilanza

I compiti del consiglio di vigilanza consistono principalmente nell'esercitare una vigilanza permanente sulla gestione del Fondo, nel fornire consulenze strategiche al consiglio di amministrazione, nel sottoporre il piano aziendale annuale del Fondo all'approvazione dei soci e nell'approvare le modifiche delle linee guida in materia di investimenti. Il consiglio di vigilanza è composto da rappresentanti della Commissione europea (2), della BEI (1) e della CDP (1).

(iv) **Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti**

Il piano aziendale attuale presentato dal gestore del Fondo prevede per il 2013 una riserva di progetti corrispondente a circa 86 milioni di EUR di impegni, il che richiederà un contributo CE di circa 56 milioni di EUR (effetto leva di 1,5).

5.3.5. ANNEX IV 03 05 — Strumenti esterni (non finanziati esclusivamente attraverso il Fondo europeo di sviluppo)

5.3.5.1. ANNEX IV 03 05 01 — Strumenti regionali

5.3.5.1.1. ANNEX IV 03 05 01 01 — Fondo di investimento per la politica di vicinato (NIF)

(i) **Riferimento all'atto di base**

Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 310 del 9.11.2006, pag.1).

Una delle priorità dello strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) è promuovere i progetti di investimento nei paesi partner interessati dalla politica europea di vicinato, in cui rientra il Fondo di investimento per la politica di vicinato (NIF).

L'UE ha varato il NIF nel 2007. Nel periodo 2007-2012 sono state adottate per questo strumento le seguenti otto decisioni della Commissione, per una dotazione totale di 545 milioni di EUR (324,7 milioni di EUR dalla linea di bilancio ENPI Sud e 220,3 milioni di EUR dalla linea di bilancio ENPI Est): C(2007)6280, C(2008)2698, C(2009)3951, C(2009)8985, C(2010)4400, C(2010)7989, C(2011)5547 e C(2012)4533. Nel dicembre 2012 è stata inoltre decisa (decisione (2012)4533 ENPI) un'integrazione di 12,7 milioni di EUR dalla linea di bilancio Est e di 9,2 milioni di EUR dalla linea di bilancio Sud.

Il LAIF ha inoltre creato all'inizio del 2011 una «finestra per i cambiamenti climatici» (CCW), nell'ambito del programma tematico in materia di ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'energia [ENRTP], per sostenere l'attuazione di progetti che aiutino i paesi partner ad affrontare i cambiamenti climatici con misure di mitigazione e/o di adattamento. La «finestra CCW» del NIF è gestita in modo razionalizzato e in generale ha le stesse regole e le stesse modalità di finanziamento e di attuazione del NIF. Nel 2011 la Commissione ha già adottato una dotazione di 17,3 milioni di EUR [C(2011)9538], da condividere con il Fondo investimenti per l'America latina (LAIF).

(ii) **Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione**

- 19 08 01 01 — Politica europea di vicinato e partenariato — Cooperazione finanziaria con i paesi mediterranei (nella nomenclatura del bilancio 2013),
- 19 08 01 03 — Politica europea di vicinato e partenariato — Cooperazione finanziaria con l'Europa orientale (nella nomenclatura del bilancio 2013),
- 21 04 01 — Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'energia (nella nomenclatura del bilancio 2013).

(iii) **Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio**

Obiettivi e campo di applicazione

Lo strumento finanziario dell'Unione europea per la regione del vicinato contribuisce a realizzare gli obiettivi della politica europea di vicinato (PEV) o le priorità tematiche dell'UE mobilitando finanziamenti supplementari per la regione.

L'obiettivo principale del NIF è mobilitare investimenti supplementari per favorire la creazione di uno spazio di prosperità e buon vicinato comprendente l'Unione europea e i paesi limitrofi. A complemento di altri programmi finanziati dall'UE, il NIF può promuovere una crescita sostenibile e inclusiva e un clima favorevole agli investimenti nei nostri paesi partner.

In questo contesto, il NIF persegue tre obiettivi strategici:

- realizzazione di migliori interconnessioni di trasporto ed energetiche tra la UE e i paesi vicini e tra gli stessi paesi vicini,
- lotta contro quanto minaccia l'ambiente comune, compresi i cambiamenti climatici,
- promozione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in particolare attraverso il sostegno alle piccole e medie imprese.

Gli interventi del NIF sosterranno l'attuazione dei piani d'azione PEV e saranno incentrati su cinque settori principali: energia, ambiente (con particolare attenzione all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla mitigazione dei loro effetti), trasporti, sviluppo delle piccole e medie imprese e settore sociale.

Copertura geografica e destinatari finali

I paesi partner della politica europea di vicinato che possono beneficiare direttamente del NIF sono i paesi del vicinato che hanno firmato un piano d'azione, ad eccezione di quelli che non sono ammissibili a causa del loro livello di sviluppo. Gli altri paesi che non sono direttamente ammissibili possono beneficiare, caso per caso, degli interventi del NIF in considerazione di circostanze regionali o specifiche. La loro ammissibilità dovrà essere decisa all'unanimità dagli Stati membri e dalla Commissione.

Altri beneficiari finali saranno il settore privato, e in particolare le PMI. Le istituzioni europee multilaterali e nazionali per il finanziamento dello sviluppo possono

essere i beneficiari diretti e le principali parti interessate del Fondo.

Principali caratteristiche tecniche

Nell'ambito di questo strumento possono essere utilizzati capitale di rischio (investimenti in *equity* e *quasi-equity*), strumenti di condivisione del rischio, garanzie, prestiti, altri finanziamenti come le sovvenzioni per gli investimenti, abbuoni di interessi e assistenza tecnica.

Il NIF può essere attuato mediante gestione diretta, indiretta, congiunta e parzialmente decentrata.

Durata e incidenza sul bilancio

Le decisioni relative a questo strumento sono valide per il quadro finanziario pluriennale attuale (2007-2013) e possono essere ulteriormente prorogate mediante decisioni relative al prossimo quadro finanziario pluriennale.

Il termine ultimo per la stipula dei contratti (per entrambe le regioni) è il 6 luglio 2015 per le decisioni dal 2012 in poi. Questa non è la data finale degli strumenti, ma il termine ultimo per la stipula dei contratti relativi alle singole decisioni che istituiscono lo strumento. La durata dei singoli progetti è fissata di volta in volta e NON è limitata.

I 766,92 milioni di EUR saranno ripartiti come segue fra le due sottoregioni del vicinato:

Riferimento CRIS	Importo cumulativo dell'impegno globale (dotazione massima 2007-aprile 2013)	Linea di bilancio
Vicinato meridionale		
ENPI/2007/019548	158 000 000	19 08 01 01
ENPI/2011/023086	309 220 334	19 08 01 01
Totale	467 220 334	
Vicinato orientale		
ENPI/2007/019549	137 000 000	19 08 01 03
ENPI/2011/023087	162 700 000	19 08 01 03
Totale	299 700 000	

(iv) Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti.

La decisione di esecuzione [C(2013) 1276] della Commissione, adottata l'11 marzo 2013, stabilisce il contributo massimo di 200 milioni di EUR indicato nella tabella precedente.

L'incidenza sul bilancio 2013 deve essere valutata in base ai 200 milioni di EUR previsti per il 2013 (situazione ad aprile 2013). L'effetto leva obiettivo, calcolato in base all'esperienza acquisita nel periodo 2008-2012 per il NIF, è stimato a 31,1 (quoziente fra il costo totale del progetto e il contributo dell'UE durante il periodo di riferimento). In base a questa ipotesi, il volume obiettivo totale per il 2013 sarebbe di circa 6 220 milioni di EUR di finanziamenti complessivi che potrebbero essere mobilitati dal Fondo. Questi volumi sono puramente indicativi, perché il calcolo non tiene conto né dei tempi né degli effetti di differenziazione.

5.3.5.1.2. ANNEX IV 03 05 01 02 — Fondo investimenti per l'Asia centrale (IFCA) e Fondo investimenti per l'Asia (AIF)

(i) Riferimento all'atto di base

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

In base ai primi risultati del NIF, la Commissione ha proposto di creare strumenti di investimento per i paesi a cui si applica il regolamento sullo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI), in un primo tempo in Asia centrale, in Asia e in America latina. Sono stati creati due strumenti per l'Asia: il Fondo investimenti per l'Asia centrale (IFCA) nel 2010 e il Fondo investimenti per l'Asia (AIF) nel 2011. I due strumenti riprendono sia il modello del NIF che gli obiettivi e il campo di applicazione definiti nel quadro generale del NIF concordato nel marzo 2008 (si veda la sezione di questo documento di lavoro sul NIF).

Ad aprile 2013 erano state adottate due decisioni per l'IFCA, finanziate mediante i bilanci 2010, 2011 e 2012, e una decisione per l'AIF, finanziata mediante i bilanci 2011 e 2012.

(ii) Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione

— 19 10 02 — Cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'Asia centrale (nella nomenclatura del bilancio 2013),

— 19 10 01 01 — Cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'Asia (nella nomenclatura del bilancio 2013)..

(iii) Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio

Obiettivi e campo di applicazione

L'obiettivo principale dell'IFCA è promuovere nuovi investimenti e infrastrutture chiave concentrandosi, nel primo periodo di attuazione, sull'energia e sull'ambiente. A seconda dell'evoluzione delle strategie per l'Asia centrale, si potrà prendere in considerazione una successiva estensione ai settori dei trasporti, delle PMI e delle infrastrutture sociali nei paesi dell'Asia centrale.

L'obiettivo principale dell'AIF è promuovere nuovi investimenti e infrastrutture chiave ponendo l'accento sui cambiamenti climatici e sugli investimenti «ecologici» nei settori dell'ambiente, dell'energia, delle PMI e delle infrastrutture sociali. Si potrebbe considerare di includere in un secondo momento anche il settore dei trasporti.

Copertura geografica e destinatari finali

I beneficiari finali di questi due strumenti sono i paesi delle due regioni. Altri beneficiari finali saranno il settore privato, e in particolare le PMI.

Gli enti finanziari ammissibili possono essere i beneficiari diretti e le principali parti interessate di questi due strumenti.

Principali caratteristiche tecniche

Il Fondo finanzia i seguenti tipi di operazioni:

— cofinanziamento di investimenti nei progetti infrastrutturali pubblici,

- finanziamento del costo delle garanzie dei prestiti,
- abbuoni di interessi,
- assistenza tecnica,
- operazioni con capitali di rischio.

Le modalità di gestione possibili sono la gestione centralizzata (diretta e indiretta), la gestione congiunta e la gestione parzialmente decentrata.

Durata e incidenza sul bilancio

L'IFCA e l'AIF sono istituiti per la durata dello strumento finanziario, cioè fino al 31 dicembre 2013, e potranno essere ulteriormente prorogati in seguito alle decisioni relative al prossimo quadro finanziario pluriennale.

I termini ultimi per la stipula dei contratti sono il 2 agosto 2015 per l'IFCA e il 7 dicembre 2014 per l'AIF, entrambi collegati a decisioni del 2011. Questa non è la data finale degli strumenti, ma il termine ultimo per la stipula dei contratti relativi alle singole decisioni che li istituiscono. La durata dei singoli progetti è fissata di volta in volta e NON è limitata.

I 95 milioni di EUR saranno ripartiti come segue fra le due regioni:

Riferimento della decisione	Importo cumulativo dell'impegno globale (dotazione massima)	Linea di bilancio
Fondo investimenti per l'Asia centrale (IFCA)		
DCI-ASIE/2010/021-627	20 000 000	19 10 02
DCI-ASIE/2011/023-117	45 000 000	19 10 02
Fondo investimenti per l'Asia (AIF)		
DCI-ASIE/2011/022-036	30 000 000	19 10 01 01

(iv) Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti.

Il piano d'azione annuale 2013 prevede, per l'IFCA, un'integrazione della dotazione attuale di 28,9 milioni di EUR.

E per l'AIF, una modifica non sostanziale della decisione della Commissione del 2011 per arrivare alla dotazione massima di 15 milioni di EUR.

L'effetto leva stimato utilizzando i dati storici (dal 2010 al 2012 per l'IFCA e dal 2011 al 2012 per l'AIF) è 11,4 per l'IFCA e 6,5 per l'AIF. In base a questi presupposti, i volumi obiettivo sono stimati a circa 329 milioni di EUR (28,9 × 11,4) per l'IFCA e a 97 milioni di EUR (15 × 6,5) per l'AIF. Questi volumi sono puramente indicativi, perché il calcolo non tiene conto né dei tempi né degli effetti di differenziazione.

5.3.5.1.3. ANNEX IV 03 05 01 03 — Fondo investimenti per l'America latina (LAIF)

(i) Riferimento all'atto di base

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Il Fondo è stato istituito nel 2009 mediante il suddetto regolamento DCI per il periodo 2009-2013; il contributo della Commissione viene deciso di anno in anno.

(ii) Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione

- 19 09 01 — Cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'America latina (nella nomenclatura del bilancio 2013),
- 21 04 01 — Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'energia (nella nomenclatura del bilancio 2013).

(iii) Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio

Obiettivi e campo di applicazione

L'obiettivo principale del LAIF sarà promuovere investimenti infrastrutturali supplementari nei settori dei trasporti, dell'energia e dell'ambiente nonché sostenere i settori sociali, come la sanità e l'istruzione, e lo sviluppo del settore privato nei paesi dell'America latina. Il Fondo favorirà la crescita delle PMI mettendo a disposizione una serie di strumenti finanziari in America latina.

Il LAIF ha inoltre creato all'inizio del 2011 una «finestra per i cambiamenti climatici» per sostenere l'attuazione di progetti che aiutino i paesi partner ad affrontare tali cambiamenti con misure di mitigazione e/o di adattamento. Come si è già detto, nel 2011 è stata approvata con decisione di esecuzione[C(2011) 9538]della Commissione una dotazione DCI-ENV di 17,3 milioni di EUR condivisa con il NIF.

Copertura geografica e destinatari finali

I beneficiari finali saranno i paesi dell'America latina indicati nel regolamento DCI (CE) n. 1905/2006.

Altri beneficiari finali saranno il settore privato, e in particolare le PMI, per le categorie di operazioni destinate allo sviluppo del settore privato. Gli istituti finanziari ammissibili saranno parti interessate delle operazioni dello strumento finanziario.

Principali caratteristiche tecniche

Il LAIF finanzia i seguenti tipi di operazioni:

- cofinanziamento di investimenti nei progetti infrastrutturali pubblici,
- finanziamento del costo delle garanzie dei prestiti,
- abbuoni di interessi,
- assistenza tecnica,
- operazioni con capitali di rischio.

Le modalità di gestione possibili sono la gestione centralizzata (diretta e indiretta), la gestione congiunta e la gestione parzialmente decentrata.

Durata e incidenza sul bilancio

Il LAIF è stato istituito fino al 31 dicembre 2013 e la dotazione di bilancio prevista ammonta a 147,150 milioni di EUR. Il Fondo potrà essere ulteriormente

prorogato in seguito alle decisioni relative al prossimo quadro finanziario pluriennale (2014-2020).

Il termine ultimo per la stipula dei contratti è il 31 dicembre 2013 per le decisioni dal 2012 in poi. Questa non è la data finale degli strumenti, ma il termine ultimo per la stipula dei contratti relativi alle singole decisioni che istituiscono lo strumento. La durata dei singoli progetti è fissata di volta in volta e NON è limitata.

	Riferimento della decisione CRIS	Importo cumulativo dell'impegno globale (dotazione massima 2007-aprile 2013)	Linea di bilancio
	DCI-ALA/2009/21734	129 850 000	19 09 01
Condivisione con il NIF	C(2011) 9538	17 300 000	21 04 01

(iv) **Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti**

Gli impegni di bilancio previsti per il LAIF ammontano a 45 milioni di EUR da finanziare mediante gli stanziamenti 2013. L'effetto leva, calcolato in base ai dati acquisiti con l'attuazione nel periodo 2010-2012 (quoziente fra il costo totale del progetto e il contributo dell'UE), è stimato a 26,3. In base a questi presupposti, i volumi obiettivo indicativi per il 2013 sono stimati a circa 1 183 milioni di EUR. Questi volumi sono puramente indicativi, perché il calcolo non tiene conto né dei tempi né degli effetti di differenziazione.

5.3.5.2. ANNEX IV 03 05 02 — Strumenti supplementari

5.3.5.2.1. ANNEX IV 03 05 02 01 — Sostegno al Fondo per gli investimenti e il partenariato euro-mediterranei (FEMIP)

(i) **Riferimento all'atto di base**

Gli atti precedenti erano le *Mesures d'accompagnement financières et techniques* (MEDA I e MEDA II per il 1996-2006).

L'atto del FEMIP è attualmente lo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI per il 2007-2013), la cui base giuridica è il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 310 del 9.11.2006).

(ii) **Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione**

Voce 19 08 01 01 — Politica europea di vicinato e partenariato — Cooperazione finanziaria con i paesi mediterranei (nella nomenclatura del bilancio 2013).

(iii) **Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio**

Obiettivi e campo di applicazione

Il contributo al FEMIP mira a fornire capitali al settore privato dei paesi partner del Mediterraneo a condizioni non disponibili a livello locale.

I capitali di rischio sono investiti direttamente o indirettamente al fine di i) sostenere il settore privato, vale a dire consentire la costituzione, la ristrutturazione o la crescita delle imprese, e ii) rafforzare il ruolo del settore finanziario locale sostenendo la creazione di nuove istituzioni o l'avvio di nuove attività a beneficio del settore privato.

L'assistenza tecnica è mobilitata per rafforzare le operazioni FEMIP nella regione del Mediterraneo, con un'attenzione particolare allo sviluppo del settore privato.

Copertura geografica e destinatari finali

Il FEMIP è rivolto ai 10 Stati del Mediterraneo meridionale. I beneficiari dello strumento di capitale di rischio sono il settore privato in genere, nonché le PMI e gli intermediari finanziari. I beneficiari dell'assistenza tecnica sono le imprese private, gli enti pubblici e gli intermediari finanziari.

Principali caratteristiche tecniche

Quest'azione, volta a finanziare le operazioni con capitali di rischio e l'assistenza tecnica, sarà attuata mediante gestione centralizzata indiretta con la Banca europea per gli investimenti.

La Banca europea per gli investimenti è incaricata di svolgere le seguenti operazioni:

- operazioni con capitali di rischio,
- assistenza tecnica,
- prestiti a condizioni speciali,
- abbuoni di interessi.

Durata e incidenza sul bilancio

Il FEMIP è istituito per la durata dell'attuale quadro finanziario 2007-2013. Vi è stato un impegno di bilancio annuale di 32 milioni di EUR sulla linea di bilancio 19 08 01 01, per cui la dotazione finanziaria complessiva per il 2007-2013 è di 224 milioni di EUR.

Il termine ultimo per l'esecuzione dell'impegno 2012 è l'11 novembre 2028.

(iv) **Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti.**

Si prevede che il FEMIP riceverà 32 milioni di EUR finanziati da stanziamenti di bilancio del 2013.

5.3.5.2.2. ANNEX IV 03 05 02 02 — Fondo mondiale per l'efficienza energetica e l'energia rinnovabile (GEEREF)

(i) **Riferimento all'atto di base**

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della

cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Il GEEREF è stato approvato nei piani d'azione annuali del programma tematico in materia di ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'energia (ENRTP 2007-2010).

Base giuridica dello strumento di sostegno ai fondi regionali (RFSF): azione preparatoria ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

(ii) **Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione**

21 04 01 — Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'energia (nella nomenclatura del bilancio 2013).

(iii) **Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio**

Obiettivi e campo di applicazione

Il GEEREF è un veicolo di finanziamento innovativo volto a promuovere l'efficienza energetica e le energie rinnovabili nei paesi in via di sviluppo e nelle economie in transizione. La strategia del GEEREF, che è strutturato come un fondo di fondi, consiste nell'investire, contribuendo a svilupparli, in fondi regionali di *private equity* i cui investimenti saranno destinati a progetti di piccole e medie dimensioni nel campo dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili.

L'obiettivo è diffondere le energie rinnovabili, l'efficienza energetica e le altre tecnologie energetiche pulite connesse nei mercati e nei servizi dei paesi in via di sviluppo e delle economie in transizione (compresi i territori) per aumentare la disponibilità di energia sicura, accessibile e a basse emissioni di carbonio e contribuire a migliorare le condizioni socioeconomiche delle popolazioni poco servite o svantaggiate, favorire lo sviluppo economico sostenibile e promuovere la tutela dell'ambiente.

Copertura geografica e destinatari finali

L'obiettivo del GEEREF è quello di sostenere sottofondi regionali per gli Stati dell'Africa subsahariana, gli Stati insulari dei Caraibi e del Pacifico, i paesi della politica europea di vicinato e la Russia, l'America latina e l'Asia (compresi l'Asia centrale e il Medio Oriente). Si punterà in modo particolare a soddisfare le necessità dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP).

Durata e incidenza sul bilancio

La data di completamento delle attività del GEEREF è stata fissata al 13 dicembre 2022 in funzione della data di registrazione dell'ultimo impegno.

Riferimenti della decisione	Importo cumulativo dell'impegno globale (dotazione massima)	Linea di bilancio
DCI-ENV/2007/147331 più aggiunte con riferimento CRIS 168 899 e 282 314	76 100 000	21 04 01

Sono inoltre stati stanziati 5 milioni di EUR sull'articolo di bilancio 21 04 05 per sostenere la creazione di uno strumento di supporto integrato per il GEEREF.

(iv) **Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti.**

Ad aprile 2013 non erano previsti impegni di bilancio sugli stanziamenti 2013 per il GEEREF.

5.3.6. ANNEX IV 03 06 — Strumenti finanziari per i paesi dell'allargamento

5.3.6.1. ANNEX IV 03 06 01 — Turchia

5.3.6.1.1. ANNEX IV 03 06 01 01 — Progetto di *venture capital* in Anatolia

(i) **Riferimento all'atto di base**

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Riferimenti supplementari:

- a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità, l'assistenza comunitaria prevista dal regolamento può essere fornita solo nella misura in cui una risposta efficace e adeguata non possa essere fornita nell'ambito dei relativi strumenti comunitari di assistenza esterna,
- regolamento (CE) n. 1085/2006, che definisce gli obiettivi e i principi di base dell'assistenza preadesione ai paesi candidati effettivi e potenziali,
- decisione 2006/55/CE del Consiglio, che istituisce un partenariato europeo con la Bosnia-Erzegovina,
- azione comune 2007/87/PESC e decisione 2007/427/PESC, relative alla Bosnia-Erzegovina.

(ii) **Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione**

Articolo 13 05 02 — Strumento di assistenza preadesione (IPA) — Completamento della componente Sviluppo regionale (dal 2007 al 2013) (nella nomenclatura del bilancio 2014).

(iii) **Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio**

Il Progetto di *venture capital* in Anatolia contribuisce a realizzare gli obiettivi del programma operativo per la competitività regionale (RCOP), che comprendono la creazione e lo sviluppo di strumenti di finanziamento.

Il progetto mira principalmente a migliorare l'accesso ai finanziamenti per le PMI della regione introducendo una categoria di attività (*venture capital*).

Lo strumento finanzia investimenti nei settori tradizionali e innovativi della Turchia, con particolare attenzione alle imprese tessili, agricole e di trasformazione alimentare e al turismo nel settore dei servizi.

Copertura geografica: le 43 province meno sviluppate della Turchia situate in 12 regioni NUTS II con un reddito pro capite inferiore al 75% della media nazionale turca nel 2001, individuate nel programma operativo per la competitività regionale, con particolare attenzione alle nove province meno sviluppate dell'Anatolia sudorientale.

Nell'ambito di questo strumento possono essere utilizzati capitale di rischio (investimenti di *equity*) e assistenza tecnica.

La Commissione attuerà lo strumento mediante gestione indiretta a norma dell'articolo 139 del regolamento finanziario. Nell'ambito della gestione indiretta, la Commissione può affidare compiti di esecuzione alla seguente istituzione finanziaria multilaterale per lo sviluppo: Banca europea per gli investimenti (BEI).

La dotazione finanziaria dello strumento ammonta a 16 300 000 EUR (di cui 13 855 000 EUR o l'85% costituiscono il contributo dell'Unione), mentre il resto costituisce il cofinanziamento pubblico nazionale, che mobilitano un investimento complessivo pari ad almeno il doppio del contributo dell'Unione, che dovrebbe raggiungere i 30 000 000 EUR.

Lo strumento ha iniziato a funzionare nell'agosto 2011. Dopo un periodo di investimento di 6,5 anni al massimo (entro e non oltre il 31 dicembre 2017), il suo portafoglio sarà liquidato entro un periodo di 5 anni al massimo (cioè entro il 31 dicembre 2022).

(iv) **Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti.**

Il Fondo mirerà a un volume totale di impegni di 30 milioni di EUR, ma accetterà impegni fino a un massimo di 40 milioni di EUR. La dotazione minima del Fondo sarà di 20 milioni di EUR.

Effetto leva obiettivo: 30 milioni di EUR/16,3 milioni di EUR = 1,84.

Effetto leva obiettivo allineato alla definizione contenuta nelle modalità di applicazione: 30 milioni di EUR/13,855 milioni di EUR (solo contributo UE dell'85 %) = 2,17.

Numero di imprese beneficiarie dello strumento finanziario: minimo 8 PMI.

5.3.6.1.2. ANNEX IV 03 06 01 02 — Strumento di garanzia per la grande Anatolia.

(i) **Riferimento all'atto di base**

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Riferimenti supplementari:

- articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità, l'assistenza comunitaria prevista dal regolamento può essere fornita solo nella misura in cui una risposta efficace e adeguata non possa essere fornita nell'ambito dei relativi strumenti comunitari di assistenza esterna,
- regolamento (CE) n. 1085/2006, che definisce gli obiettivi e i principi di base dell'assistenza preadesione ai paesi candidati effettivi e potenziali,
- decisione 2006/55/CE del Consiglio, che istituisce un partenariato europeo con la Bosnia-Erzegovina,
- azione comune 2007/87/PESC e decisione 2007/427/PESC, relative alla Bosnia-Erzegovina.

(ii) **Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione**

Articolo 13 05 02 — Strumento di assistenza preadesione (IPA) — Completamento della componente Sviluppo regionale (dal 2007 al 2013) (nella nomenclatura del bilancio 2014).

(iii) **Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio**

Lo strumento finanziario dell'Unione europea denominato Fondo di garanzia per la grande Anatolia contribuisce a realizzare gli obiettivi del programma operativo per la competitività regionale (RCOP), che comprendono la creazione e lo sviluppo di strumenti di finanziamento.

Il Fondo mira principalmente a migliorare l'accesso ai finanziamenti per le microimprese e le PMI della regione attraverso garanzie sui crediti, che offriranno una condivisione del rischio agli intermediari finanziari, aumentando quindi la capacità delle banche commerciali di erogare prestiti alle microimprese e alle PMI e riducendo al tempo stesso l'onere della garanzia per queste ultime. In aggiunta alle garanzie sui crediti, la Banca europea per gli investimenti metterà a disposizione degli intermediari finanziari della regione un prestito globale per le PMI che aumenterà ulteriormente l'accesso di queste ultime ai finanziamenti e che fa parte integrante del progetto.

Copertura geografica: le 43 province meno sviluppate della Turchia situate in 12 regioni NUTS II con un reddito pro capite inferiore al 75 % della media nazionale turca nel 2001, individuate nel programma operativo per la competitività regionale, conformemente al regolamento di esecuzione comune (Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione, COM(2011) 842 definitivo).

Nell'ambito di questo strumento possono essere utilizzati meccanismi di condivisione del rischio, garanzie, prestiti e assistenza tecnica secondo le seguenti modalità:

- il pilastro n. 1 (componente di controgaranzia per il microcredito) è un sistema di controgaranzie da attuare attraverso il Kredi Garanti Fonu (KGF), l'unico istituto turco specializzato nelle garanzie,
- il pilastro n. 2 (regime di garanzia sui prestiti alle PMI), per il quale ci si avvarrà di cinque o sei banche commerciali, è direttamente legato al programma di prestiti per le PMI della grande Anatolia che sarà attuato dalla BEI,
- il pilastro n. 3 (componente Sviluppo delle capacità e promozione) impartirà una formazione specifica alle principali parti interessate e servirà a promuovere lo strumento.

La Commissione attuerà lo strumento mediante gestione indiretta a norma dell'articolo 139 del regolamento finanziario. Nell'ambito della gestione indiretta, la Commissione può affidare compiti di esecuzione alla seguente istituzione finanziaria multilaterale per lo sviluppo: Fondo europeo per gli investimenti (FEI).

La dotazione finanziaria prevista per lo strumento ammonta a 51,2 milioni di EUR, che mobilitano un investimento complessivo di 937,5 milioni di EUR. Impegno dell'UE: 43 484 210,53 EUR (= pagamenti dal bilancio) (corrispondenti a una quota UE dell'85 %).

Lo strumento ha iniziato a funzionare nel maggio 2010. Dopo un periodo di investimento di 54 mesi al massimo (entro e non oltre il 31 dicembre 2014), il suo portafoglio sarà liquidato entro un periodo di 92 mesi al massimo (cioè entro il 31 dicembre 2017).

(iv) **Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti.**

Ammontare dei prestiti erogati alle imprese attraverso le garanzie sul credito: 937,5 milioni di EUR

Numero di imprese beneficiarie dello strumento finanziario: 6 000 (1 500 micro + 4 500 PMI)

Effetto leva: 937,5 milioni di EUR/51,2 milioni di EUR = 18,32.

Effetto leva obiettivo allineato alla definizione contenuta nelle modalità di applicazione: 937,5 milioni di EUR/43,5 milioni di EUR (solo contributo UE dell'85%) = 21,55.

5.3.6.2. ANNEX IV 03 06 02 — Balcani occidentali

5.3.6.2.1. ANNEX IV 03 06 02 01 — Strumento di garanzia nell'ambito dello strumento per lo sviluppo e l'innovazione delle imprese nei Balcani occidentali

(i) **Riferimento all'atto di base**

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

(ii) **Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione**

Voce 22 02 07 01 — Programmi regionali e orizzontali (nella nomenclatura del bilancio 2013).

(iii) **Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio**

Lo strumento finanziario dell'Unione europea per lo strumento di garanzia contribuisce a promuovere la crescita socioeconomica nei Balcani occidentali.

Il suo obiettivo principale è creare i presupposti necessari per la costituzione e la crescita di imprese innovative e ad alto potenziale. Lo strumento garantirà il portafoglio di prestiti alle PMI emessi da banche commerciali per la concessione di nuovi prestiti alle PMI, migliorando l'accesso delle PMI al credito e riducendo eventualmente i costi associati.

Nell'ambito di questo strumento possono essere utilizzate garanzie di prima perdita su prestiti nuovi a PMI specifiche con un tasso di garanzia fino al 70 % e un massimale di garanzia fino al 25 % nel portafoglio di prestiti globale. Il tasso e il massimale di garanzia esatti saranno fissati di volta in volta.

La Commissione attuerà lo strumento mediante gestione indiretta a norma dell'articolo 139 del regolamento finanziario. La modalità di gestione indiretta consente alla Commissione di affidare compiti di esecuzione al gruppo della Banca europea per gli investimenti (BEI), compreso il Fondo europeo per gli investimenti (FEI). Lo strumento sarà attuato mediante gestione indiretta e i compiti di esecuzione saranno affidati al FEI.

Lo strumento inizierà a funzionare nel 2013 e garantirà prestiti con scadenza fino al 2013. Copertura geografica: Balcani occidentali, in conformità del regolamento di esecuzione comune.

(iv) **Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti**

La dotazione finanziaria prevista per lo strumento ammonta a 21,9 milioni di EUR, che mobiliteranno un investimento complessivo di 140 milioni di EUR, il che implica un effetto leva di 6.

L'impegno di bilancio globale di 16,5 milioni di EUR (1,5 milioni di EUR di accantonamento per le commissioni del FEI in quanto gestore e 15 milioni di EUR di capitale di garanzia) del dicembre 2012 sarà aumentato di 5,4 milioni di EUR nel secondo trimestre del 2013 nell'ambito del programma multibeneficiari IPA DN024091 2013. Su questo importo, 0,4 milioni di EUR costituiranno un accantonamento per le commissioni del FEI e 5 milioni di EUR aumenteranno il capitale di garanzia per raggiungere l'obiettivo di 20 milioni di EUR.

5.3.6.2.2. ANNEX IV 03 06 02 02 — Fondo per la crescita delle imprese (ENEF) nell'ambito dello strumento per lo sviluppo e l'innovazione delle imprese nei Balcani occidentali

(i) **Riferimento all'atto di base**

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

(ii) **Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione**

Voce 22 02 07 01 — Programmi regionali e orizzontali (nella nomenclatura del bilancio 2013).

(iii) **Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio**

Lo strumento finanziario dell'Unione europea per il Fondo per la crescita delle imprese (ENEF) contribuisce a realizzare gli obiettivi di crescita socioeconomica nei Balcani occidentali.

Il suo obiettivo principale è creare i presupposti necessari per la costituzione e la crescita di imprese innovative e ad alto potenziale. Lo strumento finanzia il capitale di sviluppo e di espansione di PMI già esistenti ad alto potenziale e di crescita sui rispettivi mercati attraverso una partecipazione azionaria. Nell'ambito di questo strumento possono essere utilizzati investimenti di *equity* o *quasi-equity*.

La Commissione attuerà lo strumento mediante gestione indiretta a norma dell'articolo 139 del regolamento finanziario. La modalità di gestione indiretta consente alla Commissione di affidare compiti di esecuzione al gruppo della Banca europea per gli investimenti (BEI), compreso il Fondo europeo per gli investimenti (FEI). Lo strumento sarà attuato mediante gestione indiretta e i compiti di esecuzione saranno affidati al FEI.

Gli investimenti finanziati dallo strumento inizieranno nel 2013. Dopo un periodo di investimento di 5 anni al massimo, il suo portafoglio sarà liquidato durante un periodo successivo di 5 anni al massimo (fino al 2023). Copertura geografica: Balcani occidentali, in conformità del regolamento di esecuzione comune.

(iv) **Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti**

La dotazione finanziaria prevista per lo strumento ammonta a 10,4 milioni di EUR, che sono stati impegnati e pagati al FEI nella sua qualità di gestore/fiduciario nel dicembre 2012. Questo importo dovrebbe mobilitare un investimento totale di circa 54 milioni di EUR.

5.3.6.2.3. ANNEX IV 03 06 02 03 — Fondo per l'innovazione imprenditoriale (ENIF) nell'ambito dello strumento per lo sviluppo e l'innovazione delle imprese nei Balcani occidentali

(i) **Riferimento all'atto di base**

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

(ii) **Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione**

Voce 22 02 07 01 — Programmi regionali e orizzontali (nella nomenclatura del bilancio 2013).

(iii) **Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio**

Lo strumento finanziario dell'Unione europea per il Fondo per l'innovazione imprenditoriale (ENIF) contribuisce a realizzare gli obiettivi di crescita socioeconomica nei Balcani occidentali. Il suo obiettivo principale è creare i presupposti necessari per la creazione e la crescita di imprese innovative di nuova costituzione mediante investimenti azionari. Lo strumento finanzia il capitale delle PMI innovative, dalle fasi iniziali alla fase di sviluppo e di espansione. Nell'ambito di questo strumento possono essere utilizzati investimenti di *equity* o *quasi-equity*.

La Commissione attuerà lo strumento mediante gestione indiretta a norma dell'articolo 139 del regolamento finanziario. La modalità di gestione indiretta consente alla Commissione di affidare compiti di esecuzione al gruppo della Banca europea per gli investimenti (BEI), compreso il Fondo europeo per gli investimenti (FEI). Lo strumento sarà attuato mediante gestione indiretta e i compiti di esecuzione saranno affidati al FEI.

Lo strumento inizierà a funzionare nel 2013. Dopo un periodo di investimento di 5 anni al massimo, il suo portafoglio sarà liquidato durante un periodo successivo di 5 anni al massimo (fino al 2023). Copertura geografica: Balcani occidentali, in conformità del regolamento di esecuzione comune.

(iv) **Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti.**

L'impegno di bilancio globale di 21,2 milioni di EUR sarà effettuato nel secondo trimestre del 2013.

La dotazione finanziaria di 21,2 milioni di EUR prevista per lo strumento mobilerà un investimento totale di circa 40 milioni di EUR, il che implica un effetto leva di 1,9.

5.3.6.2.4. ANNEX IV 03 06 02 04 — Quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali (WBIF) – Piattaforma per i futuri strumenti finanziari in ambito ELARG — («Placeholder»)

Il Quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali (WBIF) è un'iniziativa congiunta della Commissione europea, della Banca europea per gli investimenti (BEI), della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB) istituita, con l'approvazione del Consiglio europeo, per rafforzare l'armonizzazione e la cooperazione per gli investimenti a favore dello sviluppo socioeconomico dei Balcani occidentali.

Pur non essendo uno strumento finanziario secondo la definizione di cui all'articolo 2, lettera p), del regolamento finanziario, il WBIF può essere utilizzato per creare, durante il quadro finanziario pluriennale 2014-2020, nuovi strumenti finanziari che «possono assumere la forma di investimenti di *equity* o *quasi-equity*, prestiti o garanzie, o altri strumenti di condivisione del rischio, e possono, se del caso, essere associati a sovvenzioni».

L'WBIF, inoltre, è già stato utilizzato per la creazione degli strumenti finanziari seguenti:

- Strumento di garanzia nell'ambito dello strumento per lo sviluppo e l'innovazione delle imprese nei Balcani occidentali,
- Fondo per la crescita delle imprese (ENEF) nell'ambito dello strumento per lo sviluppo e l'innovazione delle imprese nei Balcani occidentali,
- Fondo per l'innovazione imprenditoriale (ENIF) nell'ambito dello strumento per lo sviluppo e l'innovazione delle imprese nei Balcani occidentali.

Scopo del WBIF è razionalizzare gli strumenti esistenti e mettere insieme le risorse della Commissione, delle istituzioni finanziarie internazionali (IFI) partner, degli Stati membri e di altri donatori per aumentare il sostegno ai paesi beneficiari dei Balcani occidentali. Il WBIF garantisce quindi il finanziamento di investimenti prioritari volti a incentivare e sostenere la crescita socioeconomica nella regione.

Il quadro finanzia progetti di investimento a sostegno di settori che contribuiscono alla crescita socioeconomica e allo sviluppo (economico, sociale e ambientale) dei Balcani occidentali, tra cui:

- ambiente: approvvigionamento idrico, trattamento delle acque reflue, reti fognarie, gestione dei rifiuti solidi e pericolosi, controllo delle emissioni ecc.,
- energia: energia rinnovabile, sistemi di interconnessione, trasmissione, cogenerazione, centrali idroelettriche, gasdotti ecc.,
- efficienza e risparmi energetici,
- trasporti: ferrovie e vie navigabili interne, compresi i porti fluviali, strade, porti marittimi, aeroporti, strutture frontaliere, terminal intermodali e trasporto urbano,
- settore sociale: scuole e centri di istruzione, ospedali e centri sanitari, edilizia popolare, centri di reclusione e altri edifici pubblici,
- sostegno delle PMI, del settore privato e del settore finanziario,

- altri settori che sostengono lo sviluppo socioeconomico secondo quanto concordato dal gruppo di finanziatori dei progetti e dal comitato direttivo.

Copertura geografica: territorio di uno o più dei seguenti beneficiari nei Balcani occidentali: Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Kosovo in conformità del regolamento di esecuzione comune.

Le sovvenzioni concesse nell'ambito del WBIF a favore di un progetto di investimento specifico possono consistere in assistenza tecnica (AT), aiuti agli investimenti (sovvenzioni dirette per componenti specifiche del progetto e regimi di incentivi basati sui risultati degli organismi di attuazione), incentivi agli intermediari finanziari, abbuoni di interessi (erogazione di un importo forfettario per consentire l'applicazione di tassi d'interesse ridotti ai prestiti necessari per il progetto di investimento) e premi assicurativi (finanziamento dei premi assicurativi necessari per attuare i progetti di investimento).

La Commissione attua il quadro mediante gestione diretta (sostegno fornito dallo strumento di assistenza preadesione (IPA) nell'ambito della sezione Assistenza tecnica dello strumento per i progetti infrastrutturali per i contratti di assistenza tecnica) e indiretta (sostegno proveniente dalla sezione Comuni dello strumento per i progetti infrastrutturali) a norma dell'articolo 139 del regolamento finanziario. Per quanto riguarda il sostegno proveniente dal Fondo europeo congiunto per i Balcani occidentali o dalle risorse dell'IFI partner, l'IFI capofila attua il progetto mediante gestione indiretta e la Commissione può affidare compiti di esecuzione alle seguenti istituzioni finanziarie: Banca europea per gli investimenti (BEI), Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), KfW Entwicklungsbank (KfW) e IFI associata: Banca mondiale.

5.3.6.3. ANNEX IV 03 06 03 — Sostegno al settore privato (pacchetto di risposta alle crisi)

5.3.6.3.1. ANNEX IV 03 06 03 01 — Strumento di sostegno al settore privato per la Turchia

(i) **Riferimento all'atto di base**

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).
Pacchetto di risposta alle crisi, IPA 2009/021-373

(ii) **Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione**

Voce 22 02 07 01 — Programmi regionali e orizzontali (nella nomenclatura del bilancio 2013).

(iii) **Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio**

Lo scopo dello strumento di sostegno al settore privato per la Turchia (PSSF) è erogare prestiti, integrati da sovvenzioni e assistenza tecnica, a beneficiari in Turchia per agevolare l'accesso delle PMI, comprese le microimprese, ai finanziamenti e promuovere gli investimenti a favore dell'efficienza energetica nel settore privato.

L'obiettivo generale del PSSF è aiutare gli operatori economici turchi a migliorare la competitività dei loro prodotti e servizi per affrontare le sfide della crisi economica e finanziaria a breve e a medio termine. Il PSSF metterà a disposizione le risorse finanziarie e umane e le competenze tecniche necessarie.

Lo strumento si articolerà in tre sezioni indipendenti:

i) finanziamenti per le micro, piccole e medie imprese (MPMI),

ii) efficienza energetica, e

iii) programmi Turnaround Management e Business Advisory Services (TAM/BAS) della BERS.

Le risorse messe a disposizione attraverso lo strumento saranno utilizzate per attuare i seguenti tipi di progetti:

— progetti degli intermediari finanziari partecipanti («progetti PFI»), cioè progetti per i quali la BERS eroga un prestito (sostenuto da una sovvenzione e/o da assistenza tecnica finanziata dal contributo dell'UE) a una banca commerciale, la quale deve concedere prestiti sotto forma di «sottoprestiti» ai beneficiari finali del progetto PFI («mutuatari finali»), a norma dell'accordo di prestito concluso con l'Organizzazione, per finanziare sottoprogetti ammissibili («sottoprogetti»), e/o

— «progetti TAM/BAS», cioè progetti attuati nell'ambito dei programmi Turnaround Management («TAM») o Business Advisory Services («BAS») della BERS e finanziati integralmente, a norma di questo accordo, con le risorse provenienti dal contributo dell'UE, senza un elemento di prestito.

Incidenza sul bilancio: 22,5 milioni di EUR, nell'ambito di un'azione a gestione congiunta con la BERS che partecipa in ragione di 250 milioni di EUR. Lo strumento (azione congiunta) scadrà il 30 novembre 2021.

(iv) **Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti.**

Le operazioni di 22,5 milioni di EUR dal 2012 genereranno probabilmente un volume di finanziamenti di 272,5 milioni di EUR (a livello della BERS), il che implica un effetto leva approssimativo di 12.

5.3.6.3.2. ANNEX IV 03 06 03 02 — Strumento di sostegno al settore privato per i Balcani occidentali

(i) **Riferimento all'atto di base**

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).
Pacchetto di risposta alle crisi, IPA 2009/021-373

(ii) **Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione**

Voce 22 02 07 01 — Programmi regionali e orizzontali (nella nomenclatura del bilancio 2013).

(iii) Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio

L'obiettivo dello strumento di sostegno al settore privato per i Balcani occidentali è concedere prestiti, sostenuti da sovvenzioni e assistenza tecnica, alla regione per i) gli investimenti industriali necessari alle PMI per conformarsi all'acquis e ii) gli investimenti a favore dell'efficienza energetica nel settore privato.

Lo strumento si articolerà in tre sezioni indipendenti: i) Sostegno alla competitività delle PMI, ii) Efficienza energetica e iii) Programma TAM/BAS della BERS.

Le risorse messe a disposizione attraverso lo strumento saranno utilizzate per attuare i seguenti tipi di progetti (i «progetti»):

- progetti di concessione diretta di prestiti («progetti DL»), cioè progetti per i quali il prestito (sostenuto da una sovvenzione e/o da assistenza tecnica finanziata dal contributo dell'Unione europea) viene erogato direttamente al beneficiario finale (il «mutuatario DL») in base a un accordo relativo a un pacchetto finanziario tra la BERS e il mutuatario DL,
- progetti delle banche partecipanti («progetti PB»), cioè progetti per i quali la BERS eroga un prestito (sostenuto da una sovvenzione e/o da assistenza tecnica finanziata dal contributo dell'Unione europea) a una banca commerciale, la quale deve concedere prestiti sotto forma di «sottoprestiti» ai beneficiari finali del progetto PB («mutuatari finali»), a norma dell'accordo di prestito concluso con la BERS, per finanziare sottoprogetti ammissibili («sottoprogetti»), e/o
- «progetti TAM/BAS», cioè progetti attuati nell'ambito dei programmi Turnaround Management («TAM») o Business Advisory Services («BAS») della BERS e finanziati integralmente, a norma di questo accordo, con le risorse provenienti dal contributo dell'Unione europea, senza un elemento di prestito.

Incidenza sul bilancio: 31,5 milioni di EUR, nell'ambito di un'azione a gestione congiunta con la BERS che partecipa in ragione di 110 milioni di EUR. L'azione terminerà il 30 novembre 2015.

(iv) Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti.

Le operazioni di 31,5 milioni di EUR dal 2012 genereranno probabilmente un volume di finanziamenti di 141,5 milioni di EUR (a livello della BERS), il che implica un effetto leva approssimativo di 4.

5.3.6.4. ANNEX IV 03 06 04 — Altri (miscellanea)

5.3.6.4.1. ANNEX IV 03 06 04 01 — Fondo europeo per l'Europa sudorientale (EFSE)

(i) Riferimento all'atto di base

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82). Fondo europeo per l'Europa sudorientale (EFSE), Assistenza comunitaria per la ricostruzione, lo sviluppo e la stabilizzazione (CARDS) 2006/018-264, IPA 2007/019-344, IPA 2008/020-300 e IPA 2009/021-373

(ii) Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione

Voce 22 02 07 01 — Programmi regionali e orizzontali (nella nomenclatura del bilancio 2013).

(iii) Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio

Il Fondo europeo per l'Europa sudorientale (EFSE) è una forma di partenariato pubblico-privato il cui obiettivo attirare capitali del settore privato per mobilitare fondi di donatori pubblici a sostegno dello sviluppo del settore privato nella regione. L'EFSE eroga prestiti a banche commerciali e istituti di microfinanza locali nei Balcani occidentali per la concessione di crediti alle microimprese, alle piccole imprese e alle famiglie. Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) gestisce l'EFSE che opera a tre livelli, in quanto:

- sostiene le microimprese e le piccole imprese su cui si basano le economie locali, contribuendo quindi a creare reddito e occupazione,
- soddisfa la necessità di base di un alloggio dignitoso,
- rafforza i mercati finanziari locali.

Incidenza sul bilancio: 47 milioni di EUR

Durata fino al 2025 (chiusura nel 2015 + 10 anni di investimento massimo)

(iv) Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti.

La Commissione detiene 47 milioni di EUR nel Fondo, i cui finanziamenti ammontano complessivamente a 808 milioni di EUR (sottoscritti). L'effetto leva a livello del Fondo, quindi, è di circa 17.

5.3.6.4.2. ANNEX IV 03 06 04 02 — Fondo Green for Growth (GGF)

(i) Riferimento all'atto di base

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82). Pacchetto di risposta alle crisi, IPA 2009/021-373

(ii) Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione

Voce 22 02 07 01 — Programmi regionali e orizzontali (nella nomenclatura del bilancio 2013).

(iii) Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio

Il Fondo Green for Growth (GGF) è un fondo innovativo istituito nel 2009 dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e dalla KfW Entwicklungsbank (KfW) con il sostegno della Commissione europea. Il Fondo eroga finanziamenti mirati per progetti nel campo dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili per aiutare i paesi beneficiari a ridurre le emissioni di CO₂ e il consumo di energia

erogando prestiti alle imprese e alle famiglie attraverso gli istituti finanziari e i finanziamenti diretti. La Commissione investe nel GGF per conto dei beneficiari per sostenere la stabilizzazione dei mercati finanziari e delle economie. Questi investimenti rientrano nella «tranche di prima perdita» del Fondo, il che garantisce che i finanziamenti rimangano disponibili per il settore energetico pubblico e privato e che i paesi mantengano a un livello elevato le loro possibilità di realizzare gli obiettivi energetici 20/20/20 dell'UE. Uno strumento di assistenza tecnica integra le attività del GGF.

Subordinatamente alla programmazione 2014-2020.

Lo strumento finanziario dell'Unione europea per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili (Fondo Green for Growth) contribuisce al conseguimento degli obiettivi del documento di programmazione indicativa pluriennale (MIPD) 2010-2013, tra cui il sostegno agli investimenti nell'efficienza energetica quale potenziale motore di ripresa dalla crisi economica e di crescita economica sostenuta.

Il suo obiettivo principale è contribuire, sotto forma di un partenariato pubblico-privato con una struttura a strati rischio/rendimento, a promuovere l'efficienza energetica e le energie rinnovabili nell'Europa sudorientale, prevalentemente attraverso l'erogazione di finanziamenti mirati alle imprese e alle famiglie mediante partenariati con istituti finanziari e finanziamenti diretti.

Lo strumento sostiene istituti finanziari (banche commerciali e enti finanziari non bancari, come le società di leasing) per finanziare principalmente investimenti nell'efficienza energetica e nelle energie rinnovabili da parte di privati e di piccole e medie imprese, finanziamenti diretti a favore delle società di servizi energetici, piccoli progetti nel campo delle energie rinnovabili, nonché imprese e enti municipali. Copertura geografica: Balcani occidentali e Turchia, in conformità del regolamento di esecuzione comune.

Nell'ambito di questo strumento, possono essere utilizzati prestiti senior a lungo termine, prestiti sindacati, lettere di credito, garanzie, strumenti di debito *mezzanine*, titoli di debito locali e *equity*.

La Commissione attua lo strumento mediante gestione indiretta a norma dell'articolo 139 del regolamento finanziario. Nell'ambito della gestione indiretta, la Commissione può affidare compiti di esecuzione alla seguente istituzione finanziaria multilaterale per lo sviluppo: Fondo europeo per gli investimenti (FEI).

La dotazione finanziaria dello strumento ammonta a 38,6 milioni di EUR, che mobilitano un investimento complessivo di 200 milioni di EUR. Lo strumento ha iniziato a funzionare nel dicembre 2009. Dopo un periodo di investimento di 6 anni al massimo, il suo portafoglio sarà liquidato durante un periodo di 10 anni al massimo (fino al 2025).

(iv) **Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti.**

L'effetto leva è stimato a 5 (investimento complessivo di 200 milioni di EUR/38,6 milioni di EUR). Nel 2013 e nel 2014 non è previsto nessun impegno per finanziamenti supplementari per il GGF.

5.3.6.4.3. ANNEX IV 03 06 04 03 — Prestito a sostegno della ripresa delle PMI per la Turchia

(i) **Riferimento all'atto di base**

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82). Pacchetto di risposta alle crisi, IPA 2009/021-373

(ii) **Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione**

Voce 22 02 07 01 — Programmi regionali e orizzontali (nella nomenclatura del bilancio 2013).

(iii) **Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio**

L'obiettivo generale del Prestito a sostegno della ripresa delle PMI per la Turchia è attenuare l'incidenza della crisi sulle PMI e contribuire allo sviluppo dell'economia e dell'occupazione in Turchia. La finalità principale è sostenere le PMI con investimenti produttivi concreti mettendo a loro disposizione finanziamenti mediante debito a condizioni migliori e a più lungo termine. Il cofinanziamento dei prestiti sarà erogato a banche commerciali locali operanti in Turchia (gli "intermediari finanziari") a vantaggio di investimenti ammissibili realizzati da PMI. Nell'ambito dell'azione, la Banca europea per gli investimenti (BEI) concederà prestiti sulle sue risorse proprie che si sommeranno ai prestiti finanziati dal contributo dell'UE.

Le singole PMI potranno beneficiare di finanziamenti erogati da un intermediario finanziario utilizzando i fondi disponibili attraverso l'azione (subprestiti) con un importo massimo di 5 milioni di EUR, un importo minimo di 200 000 EUR e una scadenza minima di 4 anni.

Incidenza sul bilancio: 30 milioni di EUR. Si tratta di un'azione a gestione congiunta con la Banca europea per gli investimenti (BEI), che partecipa in ragione di 120 milioni di EUR. L'azione finirà nel dicembre 2016. Il sostegno alla ripresa durerà probabilmente fino al 2026.

(iv) **Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti.**

Gli impegni di 30 milioni di EUR dal 2012 sosterranno probabilmente un volume di prestiti di 150 milioni di EUR a livello della BEI.

Allegato A2 — Ufficio delle pubblicazioni

ENTRATE — ENTRATE

Dati in cifre

Titolo	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
4	Tasse varie, prelievi e canoni dell'Unione	8 619 000	9 172 000	p.m.
6	Contributi ai programmi dell'Unione, rimborsi di spese ed entrate	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale	8 619 000	9 172 000	p.m.

TITOLO 4 — TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI DELL'UNIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
4 0	Trattenute sulle retribuzioni	4 031 000	4 143 000	p.m.
4 1	Contributi al regime pensionistico	4 588 000	5 029 000	
	Titolo 4 — Totale	8 619 000	9 172 000	p.m.

CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
4 0	Trattenute sulle retribuzioni				
4 0 0	Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti	3 335 000	3 438 000		
4 0 3	Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio	p.m.	p.m.	p.m.	
4 0 4	Gettito proveniente dal prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in servizio	696 000	705 000		
	Capitolo 4 0 — Totale	4 031 000	4 143 000	p.m.	

Articolo 4 0 0 — Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
3 335 000	3 438 000	

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale del gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti, trattenuta mensilmente sugli stipendi del personale dell'Ufficio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

Atti di riferimento

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12.

Articolo 4 0 3 — Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale del gettito del contributo temporaneo versato dai funzionari e altri agenti in servizio, trattenuto mensilmente sugli stipendi del personale dell'Ufficio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 66 *bis* nella versione in vigore fino al 15 dicembre 2003.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Articolo 4 0 4 — Gettito proveniente dal prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in servizio

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
696 000	705 000	

Commento

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 66 *bis*.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
4 1	Contributi al regime pensionistico				
4 1 0	Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico	4 588 000	5 029 000		
	Capitolo 4 1 — Totale	4 588 000	5 029 000		

Articolo 4 1 0 — Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
4 588 000	5 029 000	

Commento

Queste entrate sono costituite dai contributi trattenuti mensilmente dagli stipendi del personale dell'Ufficio, conformemente all'articolo 83, paragrafo 2 dello statuto dei funzionari, e sono usate per finanziare il regime pensionistico.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

TITOLO 6 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE, RIMBORSI DI SPESE ED ENTRATE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
6 6	Altri contributi e restituzioni	p.m.	p.m.	p.m.
	Titolo 6 — Totale	p.m.	p.m.	p.m.

CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
6 6	Altri contributi e restituzioni				
6 6 0	Altri contributi e restituzioni				
6 6 6 0	Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica	p.m.	p.m.	p.m.	
	<i>Articolo 6 6 0 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
	Capitolo 6 6 — Totale	p.m.	p.m.	p.m.	

Articolo 6 6 0 — Altri contributi e restituzioni

Voce 6 6 6 0 — Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Voce destinata ad accogliere, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate non previste nelle altre parti del titolo 6 e che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

SPESE — SPESE

TITOLO A2 — UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
A2 01	SPESE AMMINISTRATIVE	5	75 555 000	76 807 000	75 514 324,78
A2 02	ATTIVITÀ SPECIFICHE	5	7 091 000	7 467 000	15 073 693,61
A2 10	RISERVE	5	p.m.	p.m.	0,—
	Capitolo A2 — Totale		82 646 000	84 274 000	90 588 018,39

CAPITOLO A2 01 — SPESE AMMINISTRATIVE

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
A2 01	SPESE AMMINISTRATIVE					
A2 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei	5.2	56 326 000	56 725 000	54 733 112,79	97,17 %
A2 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione					
A2 01 02 01	Personale esterno	5.2	2 766 000	2 991 000	3 084 000,00	111,50 %
A2 01 02 11	Altre spese di gestione	5.2	700 000	733 000	615 462,88	87,92 %
	<i>Voce A2 01 02 — Totale parziale</i>		3 466 000	3 724 000	3 699 462,88	106,74 %
A2 01 03	Spese per gli immobili e spese connesse	5.2	15 469 000	16 026 000	16 765 680,90	108,38 %
A2 01 50	Politica e gestione del personale	5.2	270 000	306 000	294 940,97	109,24 %
A2 01 51	Supporto e gestione delle infrastrutture	5.2	19 000	19 000	17 627,24	92,77 %
A2 01 60	Spese di documentazione e di biblioteca	5.2	5 000	7 000	3 500,00	70,00 %
	Articolo A2 01 — Totale		75 555 000	76 807 000	75 514 324,78	99,95 %

Articolo A2 01 01 — Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
56 326 000	56 725 000	54 733 112,79

Commento

Stanziamamento destinato a coprire, per i funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico:

- gli stipendi base, le indennità e gli assegni fissi legati agli stipendi,
- i rischi di infortunio e malattia e gli altri oneri sociali,
- il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei, nonché i versamenti da effettuare, da parte dell'istituzione, per la costituzione o il mantenimento dei loro diritti pensionistici nei rispettivi paesi d'origine,
- gli altri assegni e indennità varie,
- l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei, nonché l'incidenza del coefficiente correttore applicato alla parte di retribuzione trasferita in un paese diverso da quello della sede di servizio,
- le spese di viaggio dovute ai funzionari e agli agenti temporanei (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio, la cessazione dal servizio o il trasferimento implicante un cambiamento della sede di servizio,
- le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute ai funzionari e agli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione ad una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,
- le spese di trasloco dovute ai funzionari e agli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione ad una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,
- l'incidenza degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni e delle indennità che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole

finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo A2 01 02 — Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione

Voce A2 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
2 766 000	2 991 000	3 084 000,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le seguenti spese:

- le retribuzioni del personale contrattuale (ai sensi del titolo IV delle condizioni di assunzione), il sistema di sicurezza sociale delle istituzioni per il personale contrattuale, come descritto al titolo IV, e i costi delle ponderazioni applicabili alle retribuzioni di tale personale,
- le spese generate (stipendi, assicurazioni, ecc.) dai contratti di diritto privato del personale esterno e dal ricorso a personale provvisorio,
- le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea presso i servizi dell'Ufficio di funzionari degli Stati membri e di altri esperti, nonché le spese supplementari derivanti dalla messa a disposizione di funzionari presso le amministrazioni nazionali o le organizzazioni internazionali,
- l'incidenza degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni e delle indennità che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio,
- le prestazioni di complemento nel settore della correzione dei testi, le spese legate al personale interinale e freelance, nonché le spese amministrative relative.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce A2 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
700 000	733 000	615 462,88

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese di trasporto e il pagamento delle indennità giornaliere di missione, nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario nonché dagli esperti o funzionari nazionali o internazionali distaccati,
- le spese sostenute per assolvere obblighi di rappresentanza a nome dell'Ufficio, che danno luogo a rimborsi (non sono rimborsabili le spese di rappresentanza verso funzionari o agenti della Commissione o di altre istituzioni europee),

- le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie degli esperti chiamati a far parte di gruppi di studio e di lavoro, nonché le spese relative allo svolgimento di tali riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente nelle sedi delle istituzioni o negli uffici esterni (i rimborsi agli esperti avvengono sulla base delle decisioni prese dalla Commissione),
- le spese per rinfreschi o eventuali colazioni, serviti in occasione di riunioni interne,
- le varie spese per conferenze, congressi e riunioni a cui l'Ufficio partecipa o che deve organizzare,
- le spese relative alla formazione al fine di migliorare le competenze del personale, le prestazioni e l'efficacia per far fronte alle esigenze specifiche dell'Ufficio,
- il ricorso ad esperti per l'identificazione delle esigenze, la concezione, l'elaborazione, l'animazione, la valutazione e il monitoraggio della formazione,
- il ricorso a consulenti nei vari settori, in particolare per quanto riguarda i metodi di organizzazione, la direzione, la strategia, la qualità e la gestione del personale,
- le spese di partecipazione ad azioni di formazione esterne e le spese di adesione alle pertinenti organizzazioni professionali,
- le spese connesse all'organizzazione pratica dei corsi, ai locali, ai trasporti, al vitto e alloggio dei partecipanti a corsi residenziali,
- le spese di formazione collegate alle pubblicazioni e all'informazione, ai siti internet connessi nonché all'acquisto di materiale pedagogico, agli abbonamenti e alle licenze per la formazione a distanza, ai libri, alla stampa e ai prodotti multimediali,
- le spese per il materiale didattico,
- le spese per consulenze e studi specializzati affidati con contratto a esperti (persone fisiche o giuridiche) altamente qualificati nei casi in cui l'Ufficio non può effettuarli direttamente non disponendo di personale *ad hoc*, compreso l'acquisto di studi già realizzati,
- le spese di partecipazione dell'Ufficio al Bridge Forum Dialogue.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

Articolo A2 01 03 — Spese per gli immobili e spese connesse

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
15 469 000	16 026 000	16 765 680,90

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative agli immobili dell'Ufficio e altre spese connesse, fra cui in particolare:

- le spese d'acquisto o di locazione-acquisto di immobili o la costruzione di immobili,
- gli affitti e i canoni enfiteutici, le varie imposte e le risoluzioni di opzioni di acquisto relativi agli immobili o alle parti di immobili occupate nonché l'affitto di sale per conferenze, magazzini, archivi, autorimesse e parcheggi,
- il pagamento dei premi delle polizze stipulate con le compagnie d'assicurazione per gli immobili o per le parti di immobili occupate dall'Ufficio,
- le spese per il consumo di acqua, gas, elettricità e riscaldamento per gli immobili o le parti di immobili occupati dall'Ufficio,
- le spese di manutenzione dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli impianti d'aria condizionata ecc.; le spese dovute a taluni lavori di pulizia periodica e all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i laboratori di manutenzione,
- le spese relative alla raccolta differenziata, al deposito e all'evacuazione dei rifiuti,
- l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici e altri interventi specializzati in materia di ferramenta, elettricità, sanitari, imbiancatura, rivestimento di pavimenti, ecc., nonché le spese connesse alle modifiche degli impianti di collegamento in rete associati all'immobile secondo la destinazione e le

spese per il materiale necessario a detti lavori [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso gli Uffici infrastrutture e logistica delle condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuno di essi per un contratto analogo],

- le spese relative alla sicurezza fisica e materiale delle persone e dei beni, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, i contratti di manutenzione degli impianti di sicurezza e l'acquisto di piccolo materiale, [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso gli Uffici infrastrutture e logistica delle condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuno di essi per un contratto analogo],
- le spese relative all'igiene e alla protezione delle persone sul luogo di lavoro, in particolare l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari membri della squadra di primo intervento, nonché le spese connesse con i controlli legali [prima del rinnovo o della conclusione di contratti per un importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso gli Uffici infrastrutture e logistica delle condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuno di essi per un contratto analogo],
- le spese per le perizie giudiziarie, finanziarie e tecniche preliminari all'acquisto, all'affitto o alla costruzione di immobili,
- le altre spese in materia di immobili, in particolare le spese di gestione per gli edifici in multilocazione, le spese relative agli inventari dei locali, le tasse che costituiscono la remunerazione di servizi di utilità generale (tasse per la nettezza urbana, raccolta delle immondizie, ecc.),
- le spese di assistenza tecnica connesse con i lavori di sistemazione di una certa entità,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing, la manutenzione, la riparazione, l'installazione e il rinnovo di materiali e attrezzature tecniche,
- l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mobilio,
- l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mezzi di trasporto,
- le assicurazioni varie (in particolare responsabilità civile, furto, ecc.),
- le spese per le attrezzature da lavoro, in particolare:
 - l'acquisto di uniformi (in particolare per uscieri, autisti e personale di ristorazione),
 - l'acquisto e la pulizia di indumenti da lavoro per il personale dei laboratori e gli addetti a lavori per i quali si rende necessaria una protezione contro le intemperie e il freddo, le usure anormali e le macchie,
 - l'acquisto o il rimborso di qualsiasi attrezzatura che potrebbe rivelarsi necessaria nel quadro dell'applicazione delle direttive 89/391/CEE e 90/270/CEE,
- le spese di trasloco e di raggruppamento dei servizi e le spese di manutenzione (ricevimento, magazzinaggio e sistemazione) del materiale, del mobilio e delle forniture per ufficio,
- le spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione del cablaggio, delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione) e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco),
- l'acquisto, il noleggio o il leasing e la manutenzione di calcolatori, terminali, server, minicalcolatori, unità periferiche, attrezzature di collegamento e software necessario,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing e la manutenzione delle attrezzature connesse alla riproduzione e all'archiviazione delle informazioni sotto qualsiasi forma, quali stampanti, fax, fotocopiatrici, scanner e microcopiatrici,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing di macchine per scrivere, macchine per il trattamento testi e altra attrezzatura elettronica per ufficio,
- l'installazione, la configurazione, la manutenzione, nonché gli studi, la documentazione e le forniture per tali attrezzature,
- le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per laboratori,
- le spese postali e di porto della corrispondenza, le spese di spedizione di pacchi e altro, per via aerea, marittima e per ferrovia, nonché le spese per la posta interna dell'Ufficio,
- i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni via cavo o onde radio (telefonia fissa e mobile, Internet, televisione, teleconferenza e videoconferenza), le spese relative alle reti di trasmissione di dati, servizi telematici, ecc., nonché l'acquisto di elenchi telefonici,
- i costi dei collegamenti telefonici e informatici tra i vari immobili, nonché le linee di trasmissione internazionale tra le diverse

sedi dell'Unione,

- il supporto tecnico e logistico, la formazione e altre attività di interesse generale legate alle attrezzature informatiche e ai programmi, la formazione informatica di interesse generale, gli abbonamenti per la documentazione tecnica cartacea o elettronica, ecc., il personale esterno di gestione, i servizi d'ufficio, i canoni versati alle organizzazioni internazionali, ecc., gli studi di sicurezza e la garanzia della qualità connessa agli impianti informatici e ai programmi, le spese di utilizzo, manutenzione e sviluppo del software e di realizzazione di progetti informatici,
- altre spese di funzionamento non specificamente previste fra le spese di cui sopra.

Questo stanziamento non copre le spese connesse alle attività industriali della tipografia e del centro di diffusione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettere da a) a j), del regolamento finanziario è stimato a 50 000 EUR.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo A2 01 50 — Politica e gestione del personale

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
270 000	306 000	294 940,97

Commento

Stanziamento destinato a coprire le seguenti spese:

- la partecipazione dell'Ufficio alle spese d'animazione del foyer e ad altre azioni culturali e sportive, nonché le iniziative intese a promuovere i rapporti sociali tra agenti di diversa nazionalità,
- il contributo dell'Ufficio ai centri per l'infanzia e agli asili e nidi d'infanzia, nonché al trasporto scolastico,
- nell'ambito di una politica a favore dei disabili, spese per le seguenti persone diversamente abili:
 - funzionari e agenti temporanei in servizio,
 - coniugi dei funzionari e degli agenti temporanei in servizio,
 - tutti i figli a carico ai sensi dello statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Esso copre il rimborso, entro i limiti delle possibilità di bilancio, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente comprovate.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Articolo A2 01 51 — Supporto e gestione delle infrastrutture

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
19 000	19 000	17 627,24

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le seguenti spese:

- le spese di funzionamento corrente e di trasformazione delle apparecchiature e dei materiali dei ristoranti, delle mense e dei bar,
- le spese per risarcimento danni che l'Ufficio potrebbe essere costretto a pagare, nonché quelle derivanti dalla sua responsabilità civile e le eventuali spese relative ai casi in cui, per ragioni di equità, è opportuno riconoscere un indennizzo senza peraltro che esso possa dar adito a pretese sul piano giuridico.

Articolo A2 01 60 — Spese di documentazione e di biblioteca

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
5 000	7 000	3 500,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le seguenti spese:

- gli abbonamenti ai servizi di informazione rapida su schermo, le spese di abbonamento ai giornali e ai periodici specializzati, l'acquisto di pubblicazioni e di testi tecnici riguardanti le attività dell'Ufficio,
- le spese di abbonamento alle agenzie di stampa, per telescrivente o rassegna stampa e bollettini d'informazione.

CAPITOLO A2 02 — ATTIVITÀ SPECIFICHE

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
A2 02	ATTIVITÀ SPECIFICHE					
A2 02 01	<i>Produzione</i>	5.2	1 035 000	1 035 000	2 539 987,07	245,41 %
A2 02 02	<i>Catalogazione e archiviazione</i>	5.2	2 000 000	2 213 000	2 631 339,34	131,57 %
A2 02 03	<i>Distribuzione fisica e promozione</i>	5.2	2 337 000	2 876 000	6 705 924,49	286,95 %
A2 02 04	<i>Siti web pubblici</i>	5.2	1 719 000	1 343 000	3 196 442,71	185,95 %
	Articolo A2 02 — Totale		7 091 000	7 467 000	15 073 693,61	212,58 %

Articolo A2 02 01 — Produzione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
1 035 000	1 035 000	2 539 987,07

Commento

Stanziamiento destinato a coprire tutte le spese attinenti all'attività di produzione, comprendenti:

- la produzione di pubblicazioni in tutte le forme (supporto cartaceo, mezzi elettronici), inclusa la coedizione,
- le spese per la ristampa di pubblicazioni e la correzione di errori da imputare all'Ufficio,

- l'acquisto o la locazione di attrezzature e infrastrutture per la riproduzione di documenti in tutte le forme, compreso il costo della carta e di altri beni di consumo.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettere da a) a j), del regolamento finanziario è stimato a 1 500 000 EUR.

Basi giuridiche

Decisione 2009/496/CE, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2009, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41).

Articolo A2 02 02 — Catalogazione e archiviazione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
2 000 000	2 213 000	2 631 339,34

Commento

Stanziamanto destinato a coprire tutte le spese attinenti alle attività di catalogazione e archiviazione, in particolare:

- spese di catalogazione, comprese quelle di analisi documentaria e, in parte, giuridica, indicizzazione, specificazione nonché quelle relative alla redazione, all'input dei dati e alla loro gestione,
- canoni di abbonamento annuali alle agenzie internazionali nel settore della catalogazione,
- stoccaggio elettronico,
- conservazione a lungo termine dei documenti elettronici e dei servizi connessi, conversione in formato elettronico.

Basi giuridiche

Risoluzione del Consiglio, del 26 novembre 1974, concernente l'automazione della documentazione giuridica (GU C 20 del 28.1.1975, pag. 2).

Risoluzione del Consiglio, del 13 novembre 1991, sulla riorganizzazione delle strutture di funzionamento del sistema CELEX (documentazione informatizzata relativa al diritto comunitario) (GU C 308 del 28.11.1991, pag. 2).

Risoluzione del Consiglio, del 20 giugno 1994, relativa alla diffusione elettronica del diritto comunitario e dei diritti nazionali di esecuzione e al miglioramento delle condizioni di accesso (GU C 179 dell'1.7.1994, pag. 3).

Decisione 2009/496/CE, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2009, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41).

Articolo A2 02 03 — Distribuzione fisica e promozione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
2 337 000	2 876 000	6 705 924,49

Commento

Stanziamanto destinato a coprire tutte le spese attinenti alle attività di distribuzione fisica e promozione, in particolare:

- attività di stoccaggio per pubblicazioni: immagazzinare le pubblicazioni, entrate/uscite, ecc.,
- confezione e apposizione degli indirizzi (macchine, impianti, materiali di consumo, movimentazione, ecc.),
- spese di spedizione: affrancature, trasporti, navette, ecc.,
- acquisto e gestione di elenchi di indirizzi: produzione, input/codifica, aggiornamento, ecc.,

- promozione e commercializzazione: mostre, cataloghi, opuscoli, pubblicità, studi di mercato, ecc.,
- informazione e assistenza al pubblico,
- attrezzature per biblioteche: schedari, scaffalature, mobili, cataloghi, ecc.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettere da a) a j), del regolamento finanziario è stimato a 3 000 000 EUR.

Basi giuridiche

Decisione 2009/496/CE, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2009, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41).

Articolo A2 02 04 — Siti web pubblici

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
1 719 000	1 343 000	3 196 442,71

Commento

Stanziamiento destinato a coprire tutte le spese relative ai siti web pubblici (prevalentemente la pubblicazione di EU Bookshop, dei siti Who's who e, in parte, del sito EUR-Lex), in particolare:

- gestione e sviluppo dei siti web pubblici,
- helpdesk per gli utenti dei siti.

Basi giuridiche

Decisione 2009/496/CE, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2009, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41).

CAPITOLO A2 10 — RISERVE

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
A2 10	RISERVE					
<i>A2 10 01</i>	<i>Stanziamenti accantonati</i>	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
<i>A2 10 02</i>	<i>Riserva per imprevisti</i>	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo A2 10 — Totale		p.m.	p.m.	0,—	

Articolo A2 10 01 — Stanziamenti accantonati

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Lo stanziamento ha un carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo dopo essere stato stornato ad altre linee di bilancio, conformemente al regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo A2 10 02 — Riserva per imprevisti

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Allegato A3 — : Ufficio europeo per la lotta antifrode

ENTRATE — ENTRATE

Dati in cifre

Titolo	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
4	Tasse varie, prelievi e canoni dell'Unione	7 064 000	7 028 000	p.m.
6	Contributi ai programmi dell'Unione, rimborsi di spese ed entrate	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale	7 064 000	7 028 000	p.m.

TITOLO 4 — TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI DELL'UNIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
4 0	Trattenute sulle retribuzioni	3 716 000	3 562 000	p.m.
4 1	Contributi al regime pensionistico	3 348 000	3 466 000	
	Titolo 4 — Totale	7 064 000	7 028 000	p.m.

CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
4 0	Trattenute sulle retribuzioni				
4 0 0	<i>Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti</i>	3 080 000	2 950 000		
4 0 3	<i>Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
4 0 4	<i>Gettito proveniente dal prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio</i>	636 000	612 000		
	Capitolo 4 0 — Totale	3 716 000	3 562 000	p.m.	

Articolo 4 0 0 — Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
3 080 000	2 950 000	

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale del gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti, trattenuta mensilmente sugli stipendi del personale dell'Ufficio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Articolo 4 0 3 — Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale del gettito del contributo temporaneo versato dai funzionari e altri agenti in servizio, trattenuto mensilmente sugli stipendi del personale dell'Ufficio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 66 *bis*, nella versione in vigore fino al 15 dicembre 2003.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Articolo 4 0 4 — Gettito proveniente dal prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
636 000	612 000	

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 66 *bis*.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
4 1	Contributi al regime pensionistico				
4 1 0	Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico	3 348 000	3 466 000		
	Capitolo 4 1 — Totale	3 348 000	3 466 000		

Articolo 4 1 0 — Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
3 348 000	3 466 000	

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale dei contributi del personale dell'Ufficio, trattenuti mensilmente sugli stipendi conformemente all'articolo 83, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, per il finanziamento del regime pensionistico.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

TITOLO 6 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE, RIMBORSI DI SPESE ED ENTRATE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
6 6	Altri contributi e restituzioni	p.m.	p.m.	p.m.
	Titolo 6 — Totale	p.m.	p.m.	p.m.

CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
6 6	Altri contributi e restituzioni				
6 6 0	Altri contributi e restituzioni				
6 6 0 0	Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica	p.m.	p.m.	p.m.	
	<i>Articolo 6 6 0 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
	Capitolo 6 6 — Totale	p.m.	p.m.	p.m.	

Articolo 6 6 0 — Altri contributi e restituzioni

Voce 6 6 0 0 — Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Voce destinata ad accogliere, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate non previste nelle altre parti del titolo 6 e che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

SPESE — SPESE

TITOLO A3 — : UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
A3 01	SPESE AMMINISTRATIVE	5	56 673 000	51 971 800	55 139 818,05
	A3 10 01			3 929 200	
				55 901 000	
A3 02	FINANZIAMENTO DELLE AZIONI DI LOTTA ANTIFRODE	5	1 650 000	1 556 000	2 047 819,32
A3 03	SPESE RISULTANTI DAL MANDATO DEI MEMBRI DEL COMITATO DI VIGILANZA	5	200 000	200 000	200 000,00
A3 10	RISERVE	5	p.m.	3 929 200	0,—
	Capitolo A3 — Totale		58 523 000	57 657 000	57 387 637,37
	Of which Reserves: A3 10 01			3 929 200	

CAPITOLO A3 01 — SPESE AMMINISTRATIVE

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
A3 01	SPESE AMMINISTRATIVE					
A3 01 01	<i>Expenditure related to officials and temporary agents</i>	5.2	39 834 000	34 709 800	36 407 864,69	91,40 %
	A3 10 01			3 929 200		
				38 639 000		
A3 01 02	<i>External personnel and other management expenditure</i>					
A3 01 02 01	External personnel	5.2	2 612 000	2 586 000	2 538 036,54	97,17 %
A3 01 02 11	Altre spese di gestione	5.2	2 689 000	3 159 000	2 230 661,42	82,96 %
	<i>Voce A3 01 02 — Totale parziale</i>		5 301 000	5 745 000	4 768 697,96	89,96 %
A3 01 03	<i>Spese per gli immobili e spese connesse</i>	5.2	11 520 000	11 499 000	13 953 007,38	121,12 %
A3 01 50	<i>Politica e gestione del personale</i>	5.2	3 000	3 000	0,—	
A3 01 51	<i>Supporto e gestione delle infrastrutture</i>	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
A3 01 60	<i>Spese di documentazione e di biblioteca</i>	5.2	15 000	15 000	10 248,02	68,32 %
	Articolo A3 01 — Totale		56 673 000	51 971 800	55 139 818,05	97,29 %
	A3 10 01			3 929 200		
	Totale + riserva			55 901 000		

Articolo A3 01 01 — Expenditure related to officials and temporary agents

Dati in cifre

	Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
A3 01 01	39 834 000	34 709 800	36 407 864,69
A3 10 01		3 929 200	
Totale	39 834 000	38 639 000	36 407 864,69

Commento

Stanzamento destinato a coprire, per i funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico:

— gli stipendi base, le indennità e gli assegni fissi legati agli stipendi,

- i rischi di infortunio e malattia e gli altri oneri sociali,
- il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei, nonché i versamenti da effettuare, da parte dell'istituzione, per la costituzione o il mantenimento dei loro diritti pensionistici nei rispettivi paesi d'origine,
- gli altri assegni e indennità varie,
- le spese di viaggio dovute ai funzionari e agli agenti temporanei (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio, la cessazione dal servizio o il trasferimento implicante un cambiamento della sede di servizio,
- le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute ai funzionari e agli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione a una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,
- le spese di trasloco dovute ai funzionari e agli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione a una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,
- l'incidenza dei coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei, nonché l'incidenza del coefficiente correttore applicato alla parte di retribuzione trasferita in un paese diverso da quello della sede di servizio,
- l'incidenza degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo A3 01 02 — External personnel and other management expenditure

Voce A3 01 02 01 — External personnel

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
2 612 000	2 586 000	2 538 036,54

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le retribuzioni degli agenti contrattuali (ai sensi del titolo IV del regime applicabile agli altri agenti), il regime di sicurezza sociale dell'istituzione relativo a tali agenti (quale descritto nel suddetto titolo IV) e l'incidenza dei coefficienti correttivi applicabili alle loro retribuzioni,
- le spese generate (stipendi, assicurazioni, ecc.) dai contratti di diritto privato stipulati con il personale esterno e dal ricorso a personale temporaneo,
- le spese relative al personale sotto contratto di impresa per il subappalto tecnico o amministrativo,
- le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea presso i servizi dell'Ufficio di funzionari degli Stati membri e di altri esperti, nonché le spese supplementari derivanti dalla messa a disposizione di funzionari presso le amministrazioni nazionali o le organizzazioni internazionali,
- l'incidenza di adeguamenti delle retribuzioni eventualmente decisi dal Consiglio nel corso dell'esercizio.

Voce A3 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
2 689 000	3 159 000	2 230 661,42

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese di trasporto, comprese le spese accessorie alla preparazione dei titoli di trasporto e alle prenotazioni, il pagamento delle indennità giornaliere di missione, nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario della Commissione, nonché dagli esperti o dai funzionari nazionali o internazionali distaccati presso i servizi della Commissione,
- le spese sostenute per assolvere agli obblighi di rappresentanza in nome della Commissione, nell'interesse del servizio, che danno luogo a rimborsi (non possono esistere obblighi di rappresentanza verso funzionari o agenti della Commissione o di altre istituzioni dell'Unione),
- le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie degli esperti chiamati a far parte di gruppi di studio e di lavoro, nonché le spese relative allo svolgimento di tali riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente nelle sedi delle istituzioni o negli uffici esterni e nella misura in cui non sono riunioni svolte nell'ambito di indagini o azioni della lotta antifrode (i rimborsi agli esperti avvengono sulla base delle decisioni prese dalla Commissione),
- le spese per rinfreschi o eventuali colazioni, serviti in occasione di riunioni interne,
- le varie spese per conferenze, congressi e riunioni a cui l'Ufficio partecipa o che deve organizzare,
- le spese di partecipazione ad azioni di formazione esterne e le spese di adesione alle pertinenti organizzazioni professionali,
- le spese relative alla formazione, al fine di migliorare le competenze del personale e le prestazioni e l'efficacia dell'Ufficio:
 - il ricorso a esperti per l'identificazione delle esigenze, la concezione, l'elaborazione, l'animazione, la valutazione e il monitoraggio della formazione,
 - il ricorso a consulenti nei vari settori, in particolare per quanto riguarda i metodi di organizzazione, la direzione, la strategia, la qualità e la gestione del personale,
 - le spese di partecipazione ad azioni di formazione esterne e le spese di adesione alle pertinenti organizzazioni professionali,
- le spese connesse all'organizzazione pratica dei corsi, ai locali, ai trasporti, al vitto e alloggio dei partecipanti a corsi residenziali,
- le spese di formazione collegate alle pubblicazioni e all'informazione, ai siti Internet connessi nonché all'acquisto di materiale pedagogico, agli abbonamenti e alle licenze per la formazione a distanza, ai libri, alla stampa e ai prodotti multimediali,
- le spese per il materiale didattico.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

Articolo A3 01 03 — Spese per gli immobili e spese connesse

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
11 520 000	11 499 000	13 953 007,38

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative agli immobili dell'Ufficio e altre spese connesse, in particolare:

- le spese di acquisto o di locazione-acquisto di edifici o la costruzione di immobili,

- gli affitti e i canoni enfiteutici, le varie imposte e le risoluzioni di opzioni d'acquisto relativi agli immobili o alle parti di immobili occupati, nonché l'affitto di sale per conferenze, magazzini, archivi, autorimesse e parcheggi,
- il pagamento dei premi delle polizze stipulate con le compagnie d'assicurazione per gli immobili o per le parti di immobili occupati dall'Ufficio,
- le spese per il consumo di acqua, gas, elettricità e riscaldamento per gli immobili o per le parti di immobili occupati dall'Ufficio,
- le spese di manutenzione dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli impianti d'aria condizionata, ecc.; le spese dovute a taluni lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco, ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i laboratori di manutenzione,
- le spese relative alla raccolta differenziata, al deposito e all'evacuazione dei rifiuti,
- l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici e altri interventi specializzati in materia di ferramenta, elettricità, sanitari, imbiancatura, rivestimento di pavimenti, ecc., nonché le spese connesse alle modifiche degli impianti di collegamento in rete associati all'immobile secondo la destinazione e le spese per il materiale necessarie a detti lavori [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee delle condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],
- le spese relative alla sicurezza fisica e materiale delle persone e dei beni, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, i contratti di manutenzione degli impianti di sicurezza e l'acquisto di piccolo materiale [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee delle condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],
- le spese relative all'igiene e alla protezione delle persone sul luogo di lavoro, in particolare l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari membri della squadra di primo intervento, nonché le spese connesse con i controlli legali [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee delle condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],
- le spese per le perizie finanziarie e tecniche preliminari all'affitto, all'acquisto o alla costruzione di immobili,
- le altre spese in materia di immobili, in particolare le spese di gestione per gli edifici in multilocazione, le spese relative agli inventari dei locali, le tasse che costituiscono la remunerazione di servizi di utilità generale (tasse per la nettezza urbana, raccolta delle immondizie, ecc.),
- le spese di assistenza tecnica connesse con i lavori di sistemazione di una certa entità,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing, la manutenzione, la riparazione, l'installazione e il rinnovo di materiali e attrezzature tecniche:
 - l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mobilio,
 - l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mezzi di trasporto,
- le assicurazioni varie (in particolare responsabilità civile e furto),
- le spese per le attrezzature da lavoro, in particolare:
 - l'acquisto di uniformi per uscieri e autisti,
 - l'acquisto e la pulizia di indumenti da lavoro per il personale dei laboratori e gli addetti a lavori per i quali si rende necessaria una protezione contro le intemperie e il freddo, le usure anormali e le macchie,
 - l'acquisto o il rimborso di qualsiasi attrezzatura che potrebbe rivelarsi necessaria nel quadro dell'applicazione delle direttive 89/391/CEE e 90/270/CEE,
- le spese di trasloco e di raggruppamento dei servizi e le spese di manutenzione (ricevimento, magazzinaggio e sistemazione) del materiale, del mobilio e delle forniture per ufficio,
- le spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione), e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco),
- l'acquisto, il noleggio o il leasing di calcolatori, terminali, microcalcolatori, unità periferiche, attrezzature di collegamento e programmi necessari al loro funzionamento,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing delle attrezzature connesse alla riproduzione dell'informazione su supporto cartaceo, quali

stampanti, fax, fotocopiatrici, scanner e microcopiatrici,

- l'acquisto, il noleggio o il leasing di macchine da scrivere, macchine per il trattamento testi e altra attrezzatura elettronica per ufficio,
- l'installazione, la configurazione, la manutenzione, nonché gli studi, la documentazione e le forniture per tali attrezzature,
- le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per laboratori di riproduzione, nonché taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno,
- le spese postali e di porto della corrispondenza ordinaria, delle relazioni e pubblicazioni, le spese di spedizione di pacchi e altro, per via aerea, marittima e per ferrovia, nonché le spese per la posta interna della Commissione,
- i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni via cavo o onde radio (telefonia fissa e mobile, televisione, teleconferenza e videoconferenza), nonché le spese relative alle reti di trasmissione di dati, servizi telematici, ecc., nonché l'acquisto di elenchi telefonici,
- i costi dei collegamenti telefonici e informatici tra i vari immobili, nonché le linee di trasmissione internazionale tra le diverse sedi degli uffici dell'Unione,
- il supporto tecnico e logistico, la formazione e altre attività di interesse generale legate alle attrezzature informatiche e ai programmi, la formazione informatica di interesse generale, gli abbonamenti per la documentazione tecnica cartacea o elettronica, ecc., il personale esterno di gestione, i servizi d'ufficio, i canoni versati alle organizzazioni internazionali, ecc., gli studi di sicurezza e la garanzia della qualità connessa agli impianti informatici e ai programmi, le spese di utilizzo, manutenzione e sviluppo del software e di realizzazione di progetti informatici,
- altre spese di funzionamento non specificatamente previste fra le spese di cui sopra.

L'importo delle entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, lettere da a) a j), del regolamento finanziario è stimato a 20 000 EUR.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo A3 01 50 — Politica e gestione del personale

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
3 000	3 000	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- la partecipazione dell'Ufficio alle spese d'animazione del centro ricreativo e ad altre azioni culturali e sportive a Bruxelles, nonché le iniziative intese a promuovere i rapporti sociali tra agenti di diversa nazionalità presso la sede dell'Ufficio,
- il contributo dell'Ufficio alle spese degli asili e al trasporto scolastico, e, nell'ambito di una politica a favore dei diversamente abili, alle spese per le seguenti persone diversamente abili:
 - funzionari e agenti temporanei in servizio,
 - coniugi dei funzionari e degli agenti temporanei in servizio,
 - tutti i figli a carico ai sensi dello statuto dei funzionari.

Esso copre il rimborso, entro i limiti delle possibilità di bilancio, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello

nazionale nel paese di residenza o di origine, delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente comprovate.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Articolo A3 01 51 — Supporto e gestione delle infrastrutture

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese di funzionamento corrente e di trasformazione delle apparecchiature e dei materiali dei ristoranti, delle mense e dei bar.

Articolo A3 01 60 — Spese di documentazione e di biblioteca

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
15 000	15 000	10 248,02

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per la realizzazione e lo sviluppo del sito Intranet della Commissione (IntraComm); gli abbonamenti ai servizi di informazione rapida su schermo; le spese di rilegatura e altre spese di conservazione indispensabili per la conservazione delle opere e periodici di riferimento; le spese di abbonamento ai giornali e ai periodici specializzati; l'acquisto di pubblicazioni e di testi tecnici riguardanti le attività dell'Ufficio.

CAPITOLO A3 02 — FINANZIAMENTO DELLE AZIONI DI LOTTA ANTIFRODE

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
A3 02	FINANZIAMENTO DELLE AZIONI DI LOTTA ANTIFRODE					
<i>A3 02 01</i>	<i>Controlli, studi, analisi e attività specifiche dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode</i>	5.2	1 400 000	1 176 000	1 828 295,68	130,59 %
<i>A3 02 02</i>	<i>Azioni volte a proteggere l'euro dalle contraffazioni</i>	5.2	50 000	50 000	20 347,18	40,69 %
<i>A3 02 03</i>	<i>Azioni d'informazione e comunicazione</i>	5.2	200 000	330 000	199 176,46	99,59 %
	Articolo A3 02 — Totale		1 650 000	1 556 000	2 047 819,32	124,11 %

Articolo A3 02 01 — Controlli, studi, analisi e attività specifiche dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
1 400 000	1 176 000	1 828 295,68

Commento

Stanziamiento destinato a coprire tutte le spese relative alle azioni di lotta contro le frodi che non rientrano nelle spese di funzionamento amministrativo dell'Ufficio.

Esso deve in particolare consentirgli di:

- ideare, sviluppare, migliorare e gestire i sistemi di scambio di informazioni e le infrastrutture comuni, rispettando nel contempo i requisiti di riservatezza e sicurezza,
- individuare, raggruppare, analizzare, valorizzare e trasferire ai servizi nazionali tutte le informazioni utili per individuare e perseguire penalmente le frodi (ad esempio mediante basi di dati),
- sostenere gli sforzi degli Stati membri, soprattutto per le frodi transnazionali che esigono un intervento a livello dell'Unione,
- finanziare azioni intese ad accrescere l'efficacia delle misure di prevenzione, dei controlli e delle indagini,
- rafforzare la cooperazione con le amministrazioni nazionali, in particolare nella lotta al contrabbando di sigarette,
- organizzare e partecipare a controlli e inchieste in loco,
- finanziare le spese di viaggio e le indennità di soggiorno degli inquirenti e magistrati nazionali in Stati diversi dallo Stato d'origine per le missioni di controllo e indagini in loco, le riunioni di coordinamento e ogni volta che ciò sia richiesto dalle esigenze specifiche delle indagini,
- coprire le spese di viaggio, di soggiorno e le spese accessorie degli esperti invitati dall'Ufficio nel quadro delle indagini o a titolo di consulenza professionale e specifica,
- coprire le spese relative a conferenze, congressi e riunioni organizzate dall'Ufficio nel quadro della lotta antifrode.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione Garanzia (GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18).

Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1).

Regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8).

Atti di riferimento

Articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo A3 02 02 — Azioni volte a proteggere l'euro dalle contraffazioni

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamiento 2013	Esecuzione 2012
50 000	50 000	20 347,18

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per iniziative e misure specifiche volte a tutelare l'euro dalle contraffazioni.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1).

Regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8).

Articolo A3 02 03 — Azioni d'informazione e comunicazione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
200 000	330 000	199 176,46

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese d'informazione e di comunicazione dell'Ufficio.

La strategia d'informazione esterna e di comunicazione dell'Ufficio è della massima importanza per il suo lavoro. L'Ufficio è stato istituito come organismo investigativo autonomo e a questo titolo deve disporre di una propria strategia di comunicazione. La natura del suo lavoro è spesso troppo tecnica per essere immediatamente comprensibile da parte del grande pubblico. L'Ufficio deve informare i suoi interlocutori e tutto il pubblico sul ruolo che deve svolgere e sui compiti che deve assumere. Infatti, è della massima importanza che il pubblico sia al corrente di ciò che esso fa.

L'Ufficio, come servizio della Commissione, deve anche tenere conto dello scarto democratico tra le istituzioni dell'Unione e i cittadini europei, che è stato riconosciuto dalla Commissione e per il quale è stato elaborato un piano d'azione.

La strategia di comunicazione che l'Ufficio ha sviluppato e continua ad attuare deve dimostrare la sua indipendenza.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1).

Regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8).

CAPITOLO A3 03 — SPESE RISULTANTI DAL MANDATO DEI MEMBRI DEL COMITATO DI VIGILANZA

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
A3 03	SPESE RISULTANTI DAL MANDATO DEI MEMBRI DEL COMITATO DI VIGILANZA					
A3 03 01	Spese risultanti dal mandato dei membri del comitato di vigilanza	5.2	200 000	200 000	200 000,00	100,00 %
	Articolo A3 03 — Totale		200 000	200 000	200 000,00	100,00 %

Articolo A3 03 01 — Spese risultanti dal mandato dei membri del comitato di vigilanza

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
200 000	200 000	200 000,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire l'insieme delle spese risultanti dal mandato dei membri del comitato di vigilanza, ossia:

- le indennità concesse ai membri del comitato di vigilanza per il tempo dedicato all'adempimento delle loro funzioni, nonché le spese di missione, di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie,
- le spese sostenute dai membri del comitato di vigilanza quando rappresentano ufficialmente il comitato,
- le spese di funzionamento quali acquisto di attrezzatura, cancelleria e materiale per ufficio, le spese di comunicazioni e di telecomunicazioni (spese postali, telefono, telex e telegrafo), le spese di documentazione e biblioteca, l'acquisto di libri e di

abbonamenti a mezzi di informazione, le tasse d'iscrizione a conferenze, ecc.,

- le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie degli esperti invitati dai membri del comitato di vigilanza a far parte di gruppi di studio e di lavoro, nonché le spese relative allo svolgimento di tali riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente (nelle sedi delle istituzioni o negli uffici esterni),
- le spese per studi e consulenze specializzate affidate con contratto a esperti (persone fisiche o giuridiche) altamente qualificati, nei casi in cui i membri del comitato di vigilanza non possono ricorrere a personale ad hoc dell'Ufficio per l'esecuzione di tali studi.

Basi giuridiche

Decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20), in particolare l'articolo 4 e l'articolo 6, paragrafo 3.

Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1), in particolare l'articolo 11.

Regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8), in particolare l'articolo 11.

CAPITOLO A3 10 — RISERVE

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
A3 10	RISERVE					
<i>A3 10 01</i>	<i>Stanziamanti accantonati</i>	5.2	p.m.	3 929 200	0,—	
<i>A3 10 02</i>	<i>Riserva per imprevisti</i>	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo A3 10 — Totale		p.m.	3 929 200	0,—	

Articolo A3 10 01 — Stanziamanti accantonati

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	3 929 200	0,—

Commento

Lo stanziamento ha un carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo dopo essere stato stornato ad altri capitoli di bilancio, conformemente al regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo A3 10 02 — Riserva per imprevisti

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Allegato A4 — Titolo A4 — Ufficio europeo di selezione del personale

ENTRATE — ENTRATE

Dati in cifre

Titolo	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
4	Tasse varie, prelievi e canoni dell'unione	1 809 000	1 858 000	p.m.
6	Contributi ai programmi dell'Unione, rimborsi di spese ed entrate	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale	1 809 000	1 858 000	p.m.

TITOLO 4 — TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI DELL'UNIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
4 0	Trattenute sulle retribuzioni	807 000	809 000	p.m.
4 1	Contributi al regime pensionistico	1 002 000	1 049 000	
	Titolo 4 — Totale	1 809 000	1 858 000	p.m.

CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
4 0	Trattenute sulle retribuzioni				
4 0 0	<i>Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti</i>	669 000	676 000		
4 0 3	<i>Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
4 0 4	<i>Gettito proveniente dal prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio</i>	138 000	133 000		
	Capitolo 4 0 — Totale	807 000	809 000	p.m.	

Articolo 4 0 0 — Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
669 000	676 000	

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale del gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti, trattenuta mensilmente sugli stipendi del personale dell'Ufficio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a beneficio delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

Atti di riferimento

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12.

Articolo 4 0 3 — Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale del gettito del contributo temporaneo versato dai funzionari e altri agenti in servizio, trattenuto mensilmente sugli stipendi del personale dell'Ufficio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 66 *bis* della versione in vigore fino al 15 dicembre 2003.

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, della versione in vigore fino al 30 aprile 2004.

Articolo 4 0 4 — Gettito proveniente dal prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
138 000	133 000	

Commento

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 66 *bis*.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, in particolare dell'articolo 20, paragrafo 3.

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
4 1	Contributi al regime pensionistico				
4 1 0	<i>Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico</i>	1 002 000	1 049 000		
	Capitolo 4 1 — Totale	1 002 000	1 049 000		

Articolo 4 1 0 — Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
1 002 000	1 049 000	

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale dei contributi del personale dell'Ufficio, trattenuti mensilmente sugli stipendi conformemente all'articolo 83, paragrafo 2 dello statuto dei funzionari, per il finanziamento del regime pensionistico.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

TITOLO 6 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE, RIMBORSI DI SPESE ED ENTRATE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
6 6	Altri contributi e restituzioni	p.m.	p.m.	p.m.
	Titolo 6 — Totale	p.m.	p.m.	p.m.

CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
6 6	Altri contributi e restituzioni				
6 6 0	<i>Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica</i>				
6 6 0 0	Altri contributi e restituzioni	p.m.	p.m.	p.m.	
	<i>Articolo 6 6 0 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
	Capitolo 6 6 — Totale	p.m.	p.m.	p.m.	

Articolo 6 6 0 — Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica

Voce 6 6 0 0 — Altri contributi e restituzioni

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Voce destinata ad accogliere, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate non previste nelle altre parti del titolo 6 e che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

SPESE — SPESE

TITOLO A4 — UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
A4 01	SPESE AMMINISTRATIVE	5	17 758 000	17 701 000	16 690 028,94
A4 02	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE, SERVIZI E ATTIVITÀ INTERISTITUZIONALI	5	7 060 000	7 347 000	8 611 739,52
A4 03	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA FORMAZIONE	5	3 413 000	3 487 000	3 637 603,02
A4 10	RISERVE	5	p.m.	p.m.	0,—
Capitolo A4 — Totale			28 231 000	28 535 000	28 939 371,48

CAPITOLO A4 01 — SPESE AMMINISTRATIVE

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
A4 01	SPESE AMMINISTRATIVE					
<i>A4 01 01</i>	<i>Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei</i>	5.2	10 514 000	10 439 000	9 181 431,76	87,33 %
<i>A4 01 02</i>	<i>Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione</i>					
A4 01 02 01	Personale esterno	5.2	1 576 000	1 560 000	1 295 763,13	82,22 %
A4 01 02 11	Altre spese di gestione	5.2	672 000	674 000	894 990,44	133,18 %
	<i>Voce A4 01 02 — Totale parziale</i>		2 248 000	2 234 000	2 190 753,57	97,45 %
<i>A4 01 03</i>	<i>Spese per gli immobili e spese connesse</i>	5.2	4 991 000	5 023 000	5 297 250,62	106,14 %
<i>A4 01 50</i>	<i>Politica e gestione del personale</i>	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
<i>A4 01 51</i>	<i>Supporto e gestione delle infrastrutture</i>	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
<i>A4 01 60</i>	<i>Dotazioni di biblioteca, acquisto di opere</i>	5.2	5 000	5 000	20 592,99	411,86 %
Articolo A4 01 — Totale			17 758 000	17 701 000	16 690 028,94	93,99 %

Articolo A4 01 01 — Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
10 514 000	10 439 000	9 181 431,76

Commento

Stanziamiento destinato a coprire, per i funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico:

- gli stipendi base, le indennità e gli assegni fissi legati agli stipendi,
- i rischi di infortunio e malattia e gli altri oneri sociali,
- il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei nonché i versamenti da effettuare, da parte dell'istituzione, per la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici degli agenti temporanei nei rispettivi paesi d'origine,
- gli altri assegni e indennità varie,

- l'incidenza dei coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei, nonché l'incidenza del coefficiente correttore applicato alla parte di retribuzione trasferita in un paese diverso dalla sede di servizio,
- le spese di viaggio dovute ai funzionari e agenti temporanei (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio, la cessazione dal servizio o il trasferimento implicante un cambiamento della sede di servizio,
- le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute ai funzionari e agli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione ad una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,
- le spese di trasloco dovute ai funzionari e agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione ad una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,
- l'incidenza degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni e delle indennità che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio,
- le indennità forfetarie e le retribuzioni in base alla tariffa oraria per le ore di straordinario effettuate dai funzionari della categoria AST e dagli agenti locali che non hanno potuto venire compensate, secondo le modalità previste, con corrispondenti ore libere,
- le indennità giornaliere dovute ai funzionari e agenti temporanei che possono provare di essere obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione a una nuova sede di servizio,
- le spese supplementari derivanti dalla messa a disposizione di funzionari dell'Unione, che corrispondono al pagamento delle indennità e al rimborso delle spese cui i funzionari hanno diritto in virtù della loro messa a disposizione. Esso è destinato anche a coprire le spese relative a corsi di formazione specifici presso amministrazioni o organismi degli Stati membri o di paesi terzi.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo A4 01 02 — Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione

Voce A4 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
1 576 000	1 560 000	1 295 763,13

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- la retribuzione degli agenti contrattuali (ai sensi del titolo IV del regime applicabile agli altri agenti) e il regime di sicurezza sociale dell'istituzione riguardante tali agenti (di cui al suddetto titolo IV), nonché l'incidenza dei coefficienti correttivi applicabili alla loro retribuzione,
- le spese generate (stipendi, assicurazioni ecc.) dai contratti di diritto privato del personale esterno e dal ricorso a personale temporaneo,
- le spese relative al personale sotto contratto di impresa per il subappalto tecnico o amministrativo e per prestazioni di servizio a carattere intellettuale,
- le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea presso i servizi dell'Ufficio di funzionari degli Stati membri e di altri esperti, nonché le spese supplementari derivanti dalla messa a disposizione di funzionari presso le amministrazioni nazionali o le organizzazioni internazionali,
- l'incidenza degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni e delle indennità che il Consiglio potrebbe decidere nel corso

dell'esercizio,

- le spese relative alle prestazioni di traduttori e di linguisti indipendenti oppure a lavori di dattilografia e d'altra natura affidati dal servizio di traduzione all'esterno.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce A4 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
672 000	674 000	894 990,44

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese di trasporto e il pagamento delle indennità giornaliere di missione, nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario nonché dagli esperti o funzionari nazionali o internazionali distaccati,
- le spese sostenute per assolvere obblighi di rappresentanza in nome dell'Ufficio, nell'interesse del servizio, che danno luogo a rimborso (non possono esistere obblighi di rappresentanza verso funzionari o agenti della Commissione o di altre istituzioni dell'Unione),
- le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie degli esperti chiamati a far parte di gruppi di studio e di lavoro, nonché le spese relative allo svolgimento di tali riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente nelle sedi delle istituzioni o negli uffici esterni (i rimborsi agli esperti avvengono sulla base delle decisioni prese dalla Commissione),
- le varie spese per conferenze, congressi e riunioni a cui l'Ufficio partecipa,
- le spese relative alla formazione generale nell'intento di migliorare le competenze del personale e l'efficienza e l'efficacia dell'Ufficio:
 - il ricorso ad esperti per l'identificazione delle esigenze, la concezione, l'elaborazione, l'animazione, la valutazione e il monitoraggio della formazione,
 - il ricorso a consulenti nei vari settori, in particolare per quanto riguarda i metodi di organizzazione, la direzione, la strategia, la qualità e la gestione del personale,
 - le spese di partecipazione ad azioni di formazione esterne e le spese di adesione alle pertinenti organizzazioni professionali,
 - le spese connesse all'organizzazione pratica dei corsi, ai locali, ai trasporti, al vitto e alloggio dei partecipanti a corsi residenziali,
 - le spese di formazione collegate alle pubblicazioni e all'informazione, ai siti Internet connessi nonché all'acquisto di materiale pedagogico, agli abbonamenti e alle licenze per la formazione a distanza, ai libri, alla stampa e ai prodotti multimediali,
 - le spese per il materiale didattico,
- i contributi sociali, le spese di viaggio e le indennità di soggiorno degli interpreti indipendenti e di altri interpreti non permanenti, convocati dalla DG Interpretazione per riunioni organizzate dall'Ufficio e per le quali le prestazioni necessarie non possono essere fornite da interpreti della Commissione (funzionari e agenti temporanei).

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

Articolo A4 01 03 — Spese per gli immobili e spese connesse

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
4 991 000	5 023 000	5 297 250,62

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese dell'immobile dell'Ufficio e spese connesse, in particolare:

- gli affitti e i canoni enfiteutici relativi agli immobili o alle parti occupate nonché l'affitto di sale per conferenze, magazzini, autorimesse e parcheggi,
- i premi delle polizze stipulate con le compagnie d'assicurazione per gli immobili o per le parti di immobili occupati dall'Ufficio,
- le spese per il consumo di acqua, gas, elettricità e riscaldamento per gli immobili o le parti di immobili occupati dall'Ufficio,
- le spese di manutenzione, calcolate in base ai contratti in corso, dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli impianti d'aria condizionata ecc.; le spese dovute a taluni lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i laboratori di manutenzione,
- le spese relative alla raccolta differenziata, al deposito e all'evacuazione dei rifiuti,
- l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici e altri interventi specializzati in materia di ferramenta, elettricità, sanitari, imbiancatura, rivestimento di pavimenti ecc., nonché le spese connesse alle modifiche degli impianti di collegamento in rete associati all'immobile secondo la destinazione e le spese per il materiale necessario a detti lavori [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],
- le spese relative alla sicurezza fisica e materiale delle persone e dei beni, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, i contratti di manutenzione degli impianti di sicurezza e l'acquisto di piccolo materiale [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],
- le spese relative all'igiene e alla protezione delle persone sul luogo di lavoro, in particolare l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari membri della squadra di primo intervento, nonché le spese connesse con i controlli legali [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],
- le spese per le perizie giuridiche, finanziarie e tecniche preliminari all'acquisto, all'affitto o alla costruzione di immobili,
- le altre spese in materia di immobili, in particolare le spese di gestione per gli edifici in multilocazione, le spese relative agli inventari dei locali, le tasse che costituiscono la remunerazione di servizi di utilità generale (tasse per la nettezza urbana, raccolta delle immondizie ecc.),
- le spese di assistenza tecnica connesse con i lavori di sistemazione di una certa entità,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing, la manutenzione, la riparazione, l'installazione e il rinnovo di materiali e di attrezzature tecniche, in particolare:
 - di materiale (comprese le fotocopiatrici) per la produzione, la riproduzione e l'archiviazione di pubblicazioni e documenti, in qualsiasi formato (supporto cartaceo o elettronico),
 - di materiale audiovisivo, di biblioteca e d'interpretazione (cabine, cuffie, scatole di derivazione per impianti di interpretazione simultanea ecc.),

- di materiale per mense e ristoranti,
- di utensili vari per i laboratori di manutenzione degli edifici,
- delle attrezzature necessarie ai funzionari diversamente abili,
- nonché gli studi, la documentazione e la formazione connessi ai materiali suddetti,
- l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mobilio, in particolare:
 - l'acquisto di mobili per ufficio e di mobili speciali come mobili ergonomici, scaffalature per gli archivi ecc.,
 - la sostituzione di mobilio vetusto e fuori uso,
 - l'attrezzatura in materiali speciali per biblioteche (schedari, scaffalature, mobili per cataloghi ecc.),
 - l'attrezzatura specifica per mense e ristoranti,
 - l'affitto di mobili,
 - le spese di manutenzione e riparazione del mobilio,
- l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mezzi di trasporto, in particolare:
 - l'acquisto di mezzi di trasporto,
 - il rinnovo degli autoveicoli che, nel corso dell'esercizio, avranno raggiunto un elevato chilometraggio che ne giustifica la sostituzione,
 - le spese per il noleggio di breve o lunga durata di autovetture quando le necessità superano le capacità del parco autoveicoli,
 - le spese di manutenzione, di riparazione e di assicurazione dei veicoli di servizio (acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici, camere d'aria, forniture varie, pezzi di ricambio, utensileria ecc.),
 - assicurazioni varie (in particolare responsabilità civile e furto),
- le spese per le attrezzature da lavoro, in particolare:
 - l'acquisto di uniformi per uscieri e autisti,
 - l'acquisto e la pulizia di indumenti da lavoro per il personale dei laboratori e gli addetti a lavori per i quali si rende necessaria una protezione contro le intemperie e il freddo, le usure anormali e le macchie,
 - l'acquisto o il rimborso di qualsiasi attrezzatura che potrebbe rivelarsi necessaria nel quadro dell'applicazione delle direttive 89/391/CEE e 90/270/CEE,
- le spese di trasloco e di raggruppamento dei servizi e le spese di manutenzione (ricevimento, magazzinaggio e sistemazione) del materiale, del mobilio e delle forniture per ufficio,
- le spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione) e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco),
- l'acquisto, il noleggio o il leasing e la manutenzione di apparecchiature informatiche quali calcolatori, terminali, microcalcolatori, unità periferiche, attrezzature di collegamento e programmi necessari al loro funzionamento,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing e la manutenzione delle attrezzature connesse alla riproduzione dell'informazione su supporto cartaceo, quali stampanti, fax, fotocopiatrici, scanner e microcopiatrici,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing di macchine da scrivere, macchine per il trattamento testi e altra attrezzatura elettronica per ufficio,
- l'installazione, la configurazione, la manutenzione, nonché gli studi, la documentazione e le forniture per tali attrezzature,
- le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per laboratori di riproduzione e taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno,
- le spese postali e di porto della corrispondenza, le spese di spedizione di pacchi e altro, per via aerea, marittima e per ferrovia, nonché le spese per la posta interna dell'Ufficio,
- i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni via cavo o onde radio (telefonia fissa e mobile, televisione, teleconferenza e videoconferenza), nonché le spese relative alle reti di trasmissione di dati, servizi telematici ecc., nonché l'acquisto di guide telefoniche,

- i costi dei collegamenti telefonici e informatici tra i vari immobili, nonché le linee di trasmissione internazionale tra le diverse sedi degli uffici UE,
- il supporto tecnico e logistico, la formazione e altre attività di interesse generale legate alle attrezzature informatiche e ai programmi, la formazione informatica di interesse generale, gli abbonamenti per la documentazione tecnica cartacea o elettronica ecc., il personale esterno di gestione, i servizi d'ufficio, i canoni versati alle organizzazioni internazionali ecc., gli studi di sicurezza e la garanzia della qualità connessa agli impianti informatici e ai programmi, le spese di utilizzo, manutenzione e sviluppo del software e di realizzazione di progetti informatici.

Questo stanziamento copre altresì altre spese di funzionamento non specificatamente indicate sopra come ad esempio i diritti di iscrizione alle conferenze (ad esclusione delle spese di formazione), i diritti di partecipazione ad associazioni professionali e scientifiche, i costi di iscrizione alle guide telefoniche.

Prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo A4 01 50 — Politica e gestione del personale

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

- i sussidi in denaro che possono essere accordati a un funzionario, a un ex funzionario o agli aventi diritto di un funzionario deceduto, che si trovi/trovino in situazioni particolarmente difficili,
- la partecipazione dell'Ufficio alle spese di animazione del centro ricreativo e di altre azioni culturali e sportive, nonché le iniziative intese a promuovere i rapporti sociali tra agenti di diversa nazionalità,
- il contributo dell'Ufficio ai centri per l'infanzia e agli asili e nidi d'infanzia, nonché al trasporto scolastico,
- nell'ambito di una politica a favore dei disabili, spese per le seguenti persone diversamente abili:
 - funzionari e agenti temporanei in servizio,
 - coniugi dei funzionari e degli agenti temporanei in servizio,
 - tutti i figli a carico ai sensi dello statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Esso copre il rimborso, entro i limiti delle possibilità di bilancio, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente comprovate.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Articolo A4 01 51 — Supporto e gestione delle infrastrutture

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese di funzionamento corrente e di trasformazione delle apparecchiature e dei materiali dei ristoranti, delle mense e dei bar,
- le spese per risarcimento danni che l'Ufficio potrebbe essere costretto a pagare, nonché quelle derivanti dalla sua responsabilità civile e le eventuali spese relative ai casi in cui, per ragioni di equità, è opportuno riconoscere un indennizzo senza peraltro che esso possa dar adito a pretese sul piano giuridico.

Articolo A4 01 60 — Dotazioni di biblioteca, acquisto di opere

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
5 000	5 000	20 592,99

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese di realizzazione e sviluppo del sito intranet dell'Ufficio all'interno del sito intranet della Commissione (*Intracomm*), gli abbonamenti ai servizi di informazione rapida su schermo, le spese di rilegatura e altre spese di conservazione indispensabili per la conservazione delle opere e periodici di riferimento, le spese di abbonamento ai giornali e ai periodici specializzati, l'acquisto di pubblicazioni e di testi tecnici riguardanti le attività dell'Ufficio.

CAPITOLO A4 02 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE, SERVIZI E ATTIVITÀ INTERISTITUZIONALI

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
A4 02	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE, SERVIZI E ATTIVITÀ INTERISTITUZIONALI					
<i>A4 02 01</i>	<i>Cooperazione interistituzionale, servizi e attività interistituzionali</i>					
A4 02 01 01	Concorsi interistituzionali	5.2	6 996 000	7 258 000	8 597 489,52	122,89 %
A4 02 01 02	Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato	5.2	50 000	75 000	0,—	
A4 02 01 03	Spese varie per riunioni interne	5.2	14 000	14 000	14 250,00	101,79 %
	<i>Voce A4 02 01 — Totale parziale</i>		7 060 000	7 347 000	8 611 739,52	121,98 %
	Articolo A4 02 — Totale		7 060 000	7 347 000	8 611 739,52	121,98 %

Articolo A4 02 01 — Cooperazione interistituzionale, servizi e attività interistituzionali

Commento

Nell'ambito del suo programma di sviluppo, l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha modernizzato i suoi metodi di selezione per soddisfare le esigenze attuali e future delle istituzioni in maniera più economica ed efficiente mediante:

- il miglioramento della programmazione dei concorsi per selezionare il personale adeguato al momento adatto e per ottimizzare l'utilizzo delle liste di riserva,

- la riduzione della durata del processo di selezione,
- il miglioramento significativo della qualità del processo di selezione in modo da consentire alle istituzioni di assumere il miglior personale per una carriera a lungo termine selezionando i candidati in base alle competenze necessarie alla posizione e professionalizzando l'attività delle giurie di concorsi,
- la creazione di un'immagine positiva e moderna delle istituzioni come datori di lavoro per metterle in grado di attirare il miglior personale nel quadro di un mercato dell'occupazione sempre più concorrenziale,
- la predisposizione delle strutture necessarie per consentire la partecipazione di candidati diversamente abili.

Voce A4 02 01 01 — Concorsi interistituzionali

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
6 996 000	7 258 000	8 597 489,52

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese risultanti dalle procedure di organizzazione di vari concorsi.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettere da a) a j), del regolamento finanziario è stimato a 250 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli da 27 a 31, l'articolo 33 e l'allegato III.

Voce A4 02 01 02 — Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
50 000	75 000	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per consulenze e studi specializzati affidati con contratto a esperti (persone fisiche o giuridiche) altamente qualificati nei casi in cui l'Ufficio non può effettuarli direttamente non disponendo di personale *ad hoc*, nonché per l'acquisto di studi già effettuati o per la sottoscrizione di abbonamenti presso istituti specializzati di ricerca.

Voce A4 02 01 03 — Spese varie per riunioni interne

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
14 000	14 000	14 250,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per rinfreschi o eventuali colazioni, serviti in occasione di riunioni interne, in particolare riunioni di giurie di concorsi e traduttori.

CAPITOLO A4 03 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA FORMAZIONE

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
A4 03	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA FORMAZIONE					
A4 03 01	Scuola europea di amministrazione					
A4 03 01 01	Formazione alla gestione	5.2	1 433 000	1 344 000	1 421 999,19	99,23 %
A4 03 01 02	Corsi di entrata in servizio	5.2	1 045 000	1 090 000	1 324 303,83	126,73 %
A4 03 01 03	Formazione per la certificazione	5.2	935 000	1 053 000	891 300,00	95,33 %
	<i>Voce A4 03 01 — Totale parziale</i>		3 413 000	3 487 000	3 637 603,02	106,58 %
	Articolo A4 03 — Totale		3 413 000	3 487 000	3 637 603,02	106,58 %

Articolo A4 03 01 — Scuola europea di amministrazione

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative alla formazione generale organizzata dalla Scuola europea di amministrazione nell'intento di migliorare le competenze del personale e l'efficienza e l'efficacia delle istituzioni partecipanti:

- il ricorso a esperti per l'identificazione delle esigenze, la concezione, l'elaborazione, l'animazione, la valutazione e il monitoraggio della formazione,
- il ricorso a consulenti nei vari settori, in particolare per quanto riguarda i metodi di organizzazione, la direzione, la strategia, la qualità e la gestione del personale,
- le spese relative alla concezione, all'animazione e alla valutazione della formazione organizzata dalla Scuola sotto forma di corsi, seminari o conferenze (formatori/conferenzieri e relative spese di viaggio e soggiorno, nonché il supporto pedagogico),
- le spese di partecipazione ad azioni di formazione esterne e le spese di adesione alle pertinenti organizzazioni professionali,
- le spese connesse al collegamento in rete della Scuola, a livello europeo, con scuole nazionali di amministrazione e istituti universitari attivi nel settore ai fini di uno scambio di esperienze, dell'identificazione di esempi di buone prassi e di una cooperazione per lo sviluppo del perfezionamento professionale nelle amministrazioni pubbliche europee,
- le spese connesse all'organizzazione pratica dei corsi, ai locali, ai trasporti, al vitto e alloggio dei partecipanti a corsi residenziali,
- le spese di formazione collegate alle pubblicazioni e all'informazione, ai siti internet connessi nonché all'acquisto di materiale pedagogico, agli abbonamenti e alle licenze per la formazione a distanza, ai libri, alla stampa e ai prodotti multimediali,
- le spese per il materiale didattico.

Basi giuridiche

Decisione 2005/119/CE dei segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del cancelliere della Corte di giustizia, dei segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni e del rappresentante del Mediatore, del 26 gennaio 2005, relativa all'organizzazione e al funzionamento della Scuola europea di amministrazione (GU L 37 del 10.2.2005, pag. 17).

Voce A4 03 01 01 — Formazione alla gestione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
1 433 000	1 344 000	1 421 999,19

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative alla formazione dei funzionari e degli agenti alle tecniche di gestione manageriale (qualità e gestione del personale, strategia).

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettere da a) a j), del regolamento finanziario è stimato a 100 000 EUR.

Voce A4 03 01 02 — Corsi di entrata in servizio

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
1 045 000	1 090 000	1 324 303,83

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative alla formazione dei nuovi funzionari e degli agenti di nuova assunzione all'ambiente di lavoro delle istituzioni.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettere da a) a j), del regolamento finanziario è stimato a 40 000 EUR.

Voce A4 03 01 03 — Formazione per la certificazione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
935 000	1 053 000	891 300,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative alla formazione preparatoria dei funzionari per l'ottenimento di una certificazione attestante l'attitudine ad assumere le funzioni di amministratore, in previsione di un eventuale passaggio al gruppo di funzioni superiore.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettere da a) a j), del regolamento finanziario è stimato a 16 000 EUR.

CAPITOLO A4 10 — RISERVE

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
A4 10	RISERVE					
<i>A4 10 01</i>	<i>Stanziamenti accantonati</i>	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
<i>A4 10 02</i>	<i>Riserva per imprevisti</i>	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo A4 10 — Totale		p.m.	p.m.	0,—	

Articolo A4 10 01 — Stanziamenti accantonati

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Gli stanziamenti di questo capitolo hanno semplicemente carattere di accantonamento e possono essere utilizzati soltanto previo storno ad altri capitoli conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo A4 10 02 — Riserva per imprevisti

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Allegato A5 — Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali

ENTRATE — ENTRATE

Dati in cifre

Titolo	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
4	Tasse varie, prelievi e canoni dell'unione	4 023 000	4 118 000	p.m.
6	Contributi ai programmi dell'unione, rimborsi di spese ed entrate	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale	4 023 000	4 118 000	p.m.

TITOLO 4 — TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI DELL'UNIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
4 0	Trattenute sulle retribuzioni	1 399 000	1 399 000	p.m.
4 1	Contributi al regime pensionistico	2 624 000	2 719 000	
	Titolo 4 — Totale	4 023 000	4 118 000	p.m.

CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
4 0	Trattenute sulle retribuzioni				
4 0 0	<i>Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti</i>	1 156 000	1 157 000		
4 0 3	<i>Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
4 0 4	<i>Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio</i>	243 000	242 000		

	Capitolo 4 0 — Totale	1 399 000	1 399 000	p.m.
--	------------------------------	------------------	------------------	-------------

Articolo 4 0 0 — Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
1 156 000	1 157 000	

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale del gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti, trattenuta mensilmente sugli stipendi del personale dell'Ufficio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a beneficio delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

Atti di riferimento

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12.

Articolo 4 0 3 — Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale del gettito del contributo temporaneo versato dai funzionari e altri agenti in servizio, trattenuto mensilmente sugli stipendi del personale dell'Ufficio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 66 bis nella versione in vigore fino al 15 dicembre 2003.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Articolo 4 0 4 — Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
243 000	242 000	

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 66 bis.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
4 1	Contributi al regime pensionistico				
4 1 0	Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico	2 624 000	2 719 000		
	Capitolo 4 1 — Totale	2 624 000	2 719 000		

Articolo 4 1 0 — Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
2 624 000	2 719 000	

Commento

Queste entrate sono costituite dai contributi trattenuti mensilmente dagli stipendi del personale dell'Ufficio, trattenuti mensilmente conformemente all'articolo 83, paragrafo 2 dello statuto dei funzionari, per il finanziamento del regime pensionistico.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

TITOLO 6 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE, RIMBORSI DI SPESE ED ENTRATE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
6 6	Altri contributi e restituzioni	p.m.	p.m.	p.m.
	Titolo 6 — Totale	p.m.	p.m.	p.m.

CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
6 6	Altri contributi e restituzioni				
6 6 0	Altri contributi e restituzioni				
6 6 0 0	Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica	p.m.	p.m.	p.m.	
	<i>Articolo 6 6 0 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
	Capitolo 6 6 — Totale	p.m.	p.m.	p.m.	

Articolo 6 6 0 — Altri contributi e restituzioni

Voce 6 6 0 0 — Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Voce destinata ad accogliere, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate non previste nelle altre parti del titolo 6 e che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

SPESE — SPESE

TITOLO A5 — UFFICIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI INDIVIDUALI

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
A5 01	SPESE AMMINISTRATIVE	5	36 817 000	36 721 000	41 442 564,20
A5 10	RISERVE	5	p.m.	p.m.	0,—
Capitolo A5 — Totale			36 817 000	36 721 000	41 442 564,20

CAPITOLO A5 01 — SPESE AMMINISTRATIVE

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
A5 01	SPESE AMMINISTRATIVE					
<i>A5 01 01</i>	<i>Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei</i>	5.2	16 606 000	16 738 000	15 064 964,46	90,72 %
<i>A5 01 02</i>	<i>Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione</i>					
A5 01 02 01	Personale esterno	5.2	9 905 000	9 543 000	15 349 615,35	154,97 %
A5 01 02 11	Altre spese di gestione	5.2	214 000	214 000	263 928,53	123,33 %
	<i>Voce A5 01 02 — Totale parziale</i>		10 119 000	9 757 000	15 613 543,88	154,30 %
<i>A5 01 03</i>	<i>Spese per gli immobili e spese connesse</i>	5.2	10 092 000	10 226 000	10 764 055,86	106,66 %
<i>A5 01 50</i>	<i>Politica e gestione del personale</i>	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
<i>A5 01 51</i>	<i>Supporto e gestione delle infrastrutture</i>	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
<i>A5 01 60</i>	<i>Spese di documentazione e di biblioteca</i>	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
Articolo A5 01 — Totale			36 817 000	36 721 000	41 442 564,20	112,56 %

Articolo A5 01 01 — Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
16 606 000	16 738 000	15 064 964,46

Commento

Stanziamiento destinato a coprire, per i funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico:

- gli stipendi base, le indennità e gli assegni fissi legati agli stipendi,
- i rischi di infortunio e malattia e gli altri oneri sociali,
- il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei nonché i versamenti da effettuare, da parte dell'istituzione, per la costituzione o il mantenimento dei loro diritti pensionistici nei rispettivi paesi d'origine,
- gli altri assegni e indennità varie,
- l'incidenza dei coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei, nonché l'incidenza del coefficiente correttore applicato alla parte di retribuzione trasferita in un paese diverso da quello della sede di servizio,
- le spese di viaggio dovute ai funzionari e agli agenti temporanei (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio, la cessazione dal servizio o il trasferimento implicante un cambiamento della sede di servizio,
- le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute ai funzionari e agli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione a una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,
- le spese di trasloco dovute ai funzionari e agli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione a una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,
- l'incidenza degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo A5 01 02 — Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione

Voce A5 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
9 905 000	9 543 000	15 349 615,35

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- la retribuzione degli agenti contrattuali (ai sensi del titolo IV del regime applicabile agli altri agenti) e il regime di sicurezza sociale dell'istituzione riguardante tali agenti (di cui al suddetto titolo IV), nonché l'incidenza dei coefficienti correttivi applicabili alla loro retribuzione,
- le spese generate (stipendi, assicurazioni, ecc.) dai contratti di diritto privato stipulati con il personale esterno e dal ricorso a personale temporaneo,

- le spese relative al personale sotto contratto di impresa per il subappalto tecnico o amministrativo e le prestazioni di servizi a carattere intellettuale,
- le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea presso i servizi dell'Ufficio di funzionari degli Stati membri e di altri esperti, nonché le spese supplementari derivanti dalla messa a disposizione di funzionari presso le amministrazioni nazionali o le organizzazioni internazionali,
- l'incidenza degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio.

L'importo delle entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, lettere da a) a j), del regolamento finanziario è stimato a 6 705 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce A5 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
214 000	214 000	263 928,53

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese di trasporto e il pagamento delle indennità giornaliere di missione, nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario nonché dagli esperti o funzionari nazionali o internazionali distaccati,
- le spese sostenute per assolvere agli obblighi di rappresentanza a nome dell'Ufficio, nell'interesse del servizio, che danno luogo a rimborsi (non possono esistere obblighi di rappresentanza verso funzionari o agenti della Commissione o di altre istituzioni dell'Unione),
- le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie degli esperti chiamati a far parte di gruppi di studio e di lavoro, nonché le spese relative allo svolgimento di tali riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente nelle sedi delle istituzioni o negli uffici esterni (i rimborsi agli esperti avvengono sulla base delle decisioni prese dalla Commissione),
- le spese per rinfreschi o eventuali colazioni, serviti in occasione di riunioni interne,
- le varie spese per conferenze, congressi e riunioni a cui l'Ufficio partecipa o che deve organizzare,
- le spese per consulenze e studi specializzati affidati con contratto a esperti (persone fisiche o giuridiche) altamente qualificati, compreso l'acquisto di studi già effettuati, nei casi in cui l'Ufficio non può effettuarli direttamente non disponendo di personale ad hoc,
- le spese relative alla formazione al fine di migliorare le competenze del personale e le prestazioni e l'efficacia dell'Ufficio:
 - il ricorso a esperti per l'identificazione delle esigenze, la concezione, l'elaborazione, l'animazione, la valutazione e il monitoraggio della formazione,
 - il ricorso a consulenti nei vari settori, in particolare per quanto riguarda i metodi di organizzazione, la direzione, la strategia, la qualità e la gestione del personale,
 - le spese di partecipazione ad azioni di formazione esterne e le spese di adesione alle pertinenti organizzazioni professionali,
- le spese connesse all'organizzazione pratica dei corsi, ai locali, ai trasporti, al vitto e alloggio dei partecipanti a corsi residenziali,
- le spese di formazione collegate alle pubblicazioni e all'informazione, ai siti Internet connessi nonché all'acquisto di materiale pedagogico, agli abbonamenti e alle licenze per la formazione a distanza, ai libri, alla stampa e ai prodotti multimediali,

— le spese per il materiale didattico.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

Articolo A5 01 03 — Spese per gli immobili e spese connesse

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
10 092 000	10 226 000	10 764 055,86

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative agli immobili dell'Ufficio e altre spese connesse, in particolare:

- le spese di acquisto o di locazione-acquisto di edifici o la costruzione di immobili,
- gli affitti, i canoni enfiteutici, le imposte varie e le risoluzioni delle opzioni di acquisto relativi agli immobili o alle parti di immobili occupati, nonché l'affitto di sale per conferenze, magazzini, archivi, autorimesse e parcheggi,
- i premi delle polizze stipulate con le compagnie d'assicurazione per gli immobili o per le parti di immobili occupati dall'Ufficio,
- le spese di acqua, gas, elettricità e riscaldamento per gli immobili o le parti di immobili occupati dall'Ufficio,
- le spese di manutenzione dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli impianti d'aria condizionata, ecc.; le spese dovute a taluni lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco, ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i laboratori di manutenzione,
- le spese relative alla raccolta differenziata, al deposito e all'evacuazione dei rifiuti,
- l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici e altri interventi specializzati in materia di ferramenta, elettricità, sanitari, imbiancatura, rivestimento di pavimenti, ecc., nonché le spese connesse alle modifiche degli impianti di collegamento in rete associati all'immobile secondo la destinazione e le spese per il materiale necessarie a detti lavori [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee delle condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],
- le spese relative alla sicurezza fisica e materiale delle persone e dei beni, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, i contratti di manutenzione degli impianti di sicurezza e l'acquisto di piccolo materiale [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee delle condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],
- le spese relative all'igiene e alla protezione delle persone sul luogo di lavoro, in particolare l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari membri della squadra di primo intervento, nonché le spese connesse con i controlli legali [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee delle condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],
- le spese per le perizie giuridiche, finanziarie e tecniche preliminari all'affitto, all'acquisto o alla costruzione di immobili,
- le altre spese in materia di immobili, in particolare le spese di gestione per gli edifici in multilocazione, le spese relative agli inventari dei locali, le tasse che costituiscono la remunerazione di servizi di utilità generale (tasse per la nettezza urbana, raccolta delle immondizie, ecc.),
- le spese di assistenza tecnica connesse con i lavori di sistemazione di una certa entità,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing, la manutenzione, la riparazione, l'installazione e il rinnovo di materiali e attrezzature tecniche,
- l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mobilio,
- l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mezzi di trasporto,

- le assicurazioni varie (in particolare responsabilità civile e furto),
- le spese per attrezzature da lavoro, in particolare:
 - l'acquisto di uniformi (in particolare per uscieri, autisti e personale addetto alla ristorazione),
 - l'acquisto e la pulizia di indumenti da lavoro, in particolare per il personale dei laboratori e gli addetti a lavori per i quali si rende necessaria una protezione contro le intemperie e il freddo, le usure anormali e le macchie,
 - l'acquisto o il rimborso di qualsiasi attrezzatura che potrebbe rivelarsi necessaria nel quadro dell'applicazione delle direttive 89/391/CEE e 90/270/CEE,
- le spese di trasloco e di raggruppamento dei servizi e le spese di manutenzione (ricevimento, magazzinaggio e sistemazione) del materiale, del mobilio e delle forniture per ufficio,
- le spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione) e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco),
- l'acquisto, il noleggio o il leasing e la manutenzione di calcolatori, terminali, microcalcolatori, unità periferiche, attrezzature di collegamento e programmi necessari al loro funzionamento,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing e la manutenzione delle attrezzature connesse alla riproduzione dell'informazione su supporto cartaceo, quali stampanti, fax, fotocopiatrici, scanner e microcopiatrici,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing di macchine per scrivere, macchine per il trattamento testi e altra attrezzatura elettronica per ufficio,
- l'installazione, la configurazione, la manutenzione, nonché gli studi, la documentazione e le forniture per tali attrezzature,
- le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per i laboratori di riproduzione, nonché taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno,
- le spese postali e di porto della corrispondenza, le spese di spedizione di pacchi e altro, per via aerea, marittima e per ferrovia, nonché le spese per la posta interna dell'Ufficio,
- i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni via cavo o onde radio (telefonia fissa e mobile, televisione, teleconferenza e videoconferenza), nonché le spese relative alle reti di trasmissione di dati, servizi telematici, ecc., nonché l'acquisto di elenchi telefonici,
- i costi dei collegamenti telefonici e informatici tra i vari immobili, nonché le linee di trasmissione internazionale tra le diverse sedi degli uffici UE,
- il supporto tecnico e logistico, la formazione e altre attività di interesse generale legate alle attrezzature informatiche e ai programmi, la formazione informatica di interesse generale, gli abbonamenti per la documentazione tecnica cartacea o elettronica, ecc., il personale esterno di gestione, i servizi d'ufficio, i canoni versati alle organizzazioni internazionali, ecc., gli studi di sicurezza e la garanzia della qualità connessa agli impianti informatici e ai programmi, le spese di utilizzo, manutenzione e sviluppo del software e di realizzazione di progetti informatici,
- altre spese di funzionamento non esplicitamente citate sopra.

L'importo delle entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, lettere da a) a j), del regolamento finanziario è stimato a 817 000 EUR.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo A5 01 50 — Politica e gestione del personale

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- la partecipazione dell'Ufficio alle spese di animazione del foyer e ad altre azioni culturali e sportive, nonché le iniziative intese a promuovere i rapporti sociali tra agenti di diversa nazionalità,
- il contributo dell'Ufficio alle spese degli asili,
- nell'ambito di una politica a favore dei disabili, spese per le seguenti persone disabili:
 - funzionari e agenti temporanei in servizio,
 - coniugi dei funzionari e degli agenti temporanei in servizio,
 - tutti i figli a carico ai sensi dello statuto dei funzionari.

Esso copre il rimborso, entro i limiti delle possibilità di bilancio, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente comprovate.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Articolo A5 01 51 — Supporto e gestione delle infrastrutture

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese di funzionamento corrente e di trasformazione delle apparecchiature e dei materiali dei ristoranti, delle mense e dei bar,
- le spese per risarcimento danni che l'Ufficio potrebbe essere costretto a pagare, nonché quelle derivanti dalla sua responsabilità civile e le eventuali spese relative ai casi in cui, per ragioni di equità, è opportuno riconoscere un indennizzo senza peraltro che esso possa dar adito a pretese sul piano giuridico.

Articolo A5 01 60 — Spese di documentazione e di biblioteca

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per la realizzazione e lo sviluppo del sito Intranet della Commissione (*IntraComm*); gli abbonamenti ai servizi di informazione rapida su schermo; le spese di rilegatura e altre spese di conservazione indispensabili per la conservazione delle opere e periodici di riferimento; le spese di abbonamento ai giornali e ai periodici specializzati; l'acquisto di pubblicazioni e di testi tecnici riguardanti le attività dell'Ufficio.

CAPITOLO A5 10 — RISERVE

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamen- ti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
A5 10	RISERVE					
A5 10 01	<i>Stanziamen- ti accantonati</i>	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
A5 10 02	<i>Riserva per imprevisti</i>	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo A5 10 — Totale		p.m.	p.m.	0,—	

Articolo A5 10 01 — Stanziamen- ti accantonati

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamen- ti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Lo stanziamento ha un carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo dopo essere stato stornato ad altri capitoli di bilancio, conformemente al regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo A5 10 02 — Riserva per imprevisti

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamen- ti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Allegato A6 — Ufficio per le infrastrutture e la logistica — Bruxelles

ENTRATE — ENTRATE

Dati in cifre

Titolo	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
4	Tasse varie, prelievi e canoni dell'Unione	7 572 000	7 802 000	p.m.
6	Contributi ai programmi dell'unione, rimborsi di spese ed entrate	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale	7 572 000	7 802 000	p.m.

TITOLO 4 — TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI DELL'UNIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
4 0	Trattenute sulle retribuzioni	2 802 000	2 798 000	p.m.
4 1	Contributi al regime pensionistico	4 770 000	5 004 000	
	Titolo 4 — Totale	7 572 000	7 802 000	p.m.

CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
4 0	Trattenute sulle retribuzioni				
4 0 0	<i>Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti</i>	2 361 000	2 356 000		
4 0 3	<i>Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
4 0 4	<i>Gettito proveniente dal prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio</i>	441 000	442 000		
	Capitolo 4 0 — Totale	2 802 000	2 798 000	p.m.	

Articolo 4 0 0 — *Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti*

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
2 361 000	2 356 000	

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale del gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti, trattenuta mensilmente sugli stipendi del personale dell'Ufficio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a beneficio delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

Atti di riferimento

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12.

Articolo 4 0 3 — *Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio*

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale del gettito del contributo temporaneo versato dai funzionari e altri agenti in servizio, trattenuto mensilmente sugli stipendi del personale dell'Ufficio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 66 *bis*, nella versione in vigore fino al 15 dicembre 2003.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Articolo 4 0 4 — Gettito proveniente dal prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
441 000	442 000	

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 66 *bis*.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
4 1	Contributi al regime pensionistico				
4 1 0	Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico	4 770 000	5 004 000		
	Capitolo 4 1 — Totale	4 770 000	5 004 000		

Articolo 4 1 0 — Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
4 770 000	5 004 000	

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale dei contributi del personale dell'Ufficio, trattenuti mensilmente sugli stipendi conformemente all'articolo 83, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, per il finanziamento del regime pensionistico.

Atti di riferimento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

TITOLO 6 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE, RIMBORSI DI SPESE ED ENTRATE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
6 6	Altri contributi e restituzioni	p.m.	p.m.	p.m.
	Titolo 6 — Totale	p.m.	p.m.	p.m.

CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
6 6	Altri contributi e restituzioni				
6 6 0	Altri contributi e restituzioni				
6 6 0 0	Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica	p.m.	p.m.	p.m.	
	<i>Articolo 6 6 0 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
	Capitolo 6 6 — Totale	p.m.	p.m.	p.m.	

Articolo 6 6 0 — Altri contributi e restituzioni

Voce 6 6 0 0 — Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Voce destinata ad accogliere, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate non previste nelle altre parti del titolo 6 e che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

SPESE — SPESE

TITOLO A6 — UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — BRUXELLES

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
A6 01	SPESE AMMINISTRATIVE	5	70 013 000	69 455 000	73 368 453,73
A6 10	RISERVE	5	p.m.	p.m.	0,—
	Capitolo A6 — Totale		70 013 000	69 455 000	73 368 453,73

CAPITOLO A6 01 — SPESE AMMINISTRATIVE

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
A6 01	SPESE AMMINISTRATIVE					
A6 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei	5.2	34 345 000	34 146 000	32 302 449,79	94,05 %
A6 01 02	Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione					
A6 01 02 01	Personale esterno	5.2	22 891 000	22 357 000	28 246 070,46	123,39 %
A6 01 02 11	Altre spese di gestione	5.2	430 000	431 000	430 996,29	100,23 %
	<i>Voce A6 01 02 — Totale parziale</i>		23 321 000	22 788 000	28 677 066,75	122,97 %
A6 01 03	Spese per gli immobili e spese connesse	5.2	12 347 000	12 521 000	12 388 937,19	100,34 %
A6 01 50	Politica e gestione del personale	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
A6 01 51	Supporto e gestione delle infrastrutture	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
A6 01 60	Spese di documentazione e di biblioteca	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo A6 01 — Totale		70 013 000	69 455 000	73 368 453,73	104,79 %

Articolo A6 01 01 — Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
34 345 000	34 146 000	32 302 449,79

Commento

Stanziamiento destinato a coprire, per i funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico:

- gli stipendi base, le indennità e gli assegni fissi legati agli stipendi,
- i rischi di infortunio e malattia e gli altri oneri sociali,
- il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei nonché i versamenti da effettuare, da parte dell'istituzione, per la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici degli agenti temporanei nei rispettivi paesi d'origine,
- gli altri assegni e indennità varie,
- l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei, nonché l'incidenza del coefficiente correttore applicato alla parte di retribuzione trasferita in un paese diverso dalla sede di servizio,
- le spese di viaggio dovute ai funzionari e agli agenti temporanei (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio, la cessazione dal servizio o il trasferimento implicante un cambiamento della sede di servizio,
- le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute ai funzionari e agli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione ad una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,
- le spese di trasloco dovute ai funzionari e agli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione ad una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,
- l'incidenza degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni e delle indennità che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettere da a) a j), del regolamento finanziario è stimato a 800 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo A6 01 02 — Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione

Voce A6 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
22 891 000	22 357 000	28 246 070,46

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- la retribuzione degli agenti contrattuali (ai sensi del titolo IV del regime applicabile agli altri agenti) e il regime di sicurezza sociale dell'istituzione riguardante tali agenti (di cui al suddetto titolo IV), nonché l'incidenza dei coefficienti correttivi applicabili alla loro retribuzione,
- le spese generate (stipendi, assicurazioni, ecc.) dai contratti di diritto privato del personale esterno e dal ricorso a personale temporaneo,
- le spese relative al personale sotto contratto di imprese di subappalto tecnico o amministrativo e a prestazioni di servizio a carattere intellettuale,
- le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea ai servizi dell'Ufficio di funzionari degli Stati membri e di altri esperti, nonché le spese supplementari derivanti dalla messa a disposizione di funzionari presso le amministrazioni nazionali o le organizzazioni internazionali,
- l'incidenza degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni e delle indennità che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettere da a) a j), del regolamento finanziario è stimato a 6 400 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce A6 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
430 000	431 000	430 996,29

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese di trasporto e il pagamento delle indennità giornaliere di missione, nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per

l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario nonché dagli esperti o funzionari nazionali o internazionali distaccati,

- le spese sostenute per assolvere agli obblighi di rappresentanza in nome dell'Ufficio, nell'interesse del servizio, che danno luogo a rimborso (non possono esistere obblighi di rappresentanza verso funzionari o agenti della Commissione o di altre istituzioni dell'Unione),
- spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie degli esperti chiamati a far parte di gruppi di studio e di lavoro, nonché le spese relative allo svolgimento di tali riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente nelle sedi delle istituzioni o negli uffici esterni (i rimborsi agli esperti avvengono sulla base delle decisioni prese dalla Commissione),
- le spese per rinfreschi o eventuali colazioni, serviti in occasione di riunioni interne,
- le varie spese per conferenze, congressi e riunioni a cui l'Ufficio partecipa,
- le spese per consulenze e studi specializzati affidati con contratto a esperti (persone fisiche o giuridiche) altamente qualificati nei casi in cui l'Ufficio non può effettuarli direttamente non disponendo di personale ad hoc,
- le spese relative alla formazione al fine di migliorare le competenze del personale, le prestazioni e l'efficacia dell'Ufficio,
 - il ricorso ad esperti per l'identificazione delle esigenze, la concezione, l'elaborazione, l'animazione, la valutazione e il monitoraggio della formazione,
 - il ricorso a consulenti nei vari settori, in particolare per quanto riguarda i metodi di organizzazione, la direzione, la strategia, la qualità e la gestione del personale,
 - le spese di partecipazione ad azioni di formazione esterne e le spese di adesione alle pertinenti organizzazioni professionali,
- le spese connesse all'organizzazione pratica dei corsi, ai locali, ai trasporti, al vitto e alloggio dei partecipanti a corsi residenziali,
- le spese di formazione collegate alle pubblicazioni e all'informazione, ai siti Internet connessi nonché all'acquisto di materiale pedagogico, agli abbonamenti e alle licenze per la formazione a distanza, ai libri, alla stampa e ai prodotti multimediali,
- le spese per il materiale didattico.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

Articolo A6 01 03 — Spese per gli immobili e spese connesse

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
12 347 000	12 521 000	12 388 937,19

Commento

Stanzamento destinato a coprire gli immobili occupati dall'Ufficio e le relative spese, in particolare:

- le spese di acquisto o di locazione-acquisto di immobili o la costruzione di immobili,
- gli affitti e i canoni enfiteutici nonché l'affitto di sale per conferenze, magazzini, depositi, autorimesse e parcheggi,
- il pagamento dei premi delle polizze stipulate con le compagnie d'assicurazione per gli immobili o per le parti di immobili occupati dall'Ufficio,
- le spese di acqua, gas, elettricità e riscaldamento per gli immobili o parti di immobili occupati dall'Ufficio,
- le spese di manutenzione dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli impianti d'aria condizionata, ecc.; le spese dovute a taluni lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco, ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i laboratori di manutenzione,
- le spese relative alla raccolta differenziata, al deposito e all'evacuazione dei rifiuti,
- l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti

tecnici e altri interventi specializzati in materia di ferramenta, elettricità, sanitari, imbiancatura, rivestimento di pavimenti, ecc., nonché le spese connesse alle modifiche degli impianti di collegamento in rete associati all'immobile secondo la destinazione e le spese per il materiale necessario a detti lavori [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],

- le spese relative alla sicurezza fisica e materiale delle persone e dei beni, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, i contratti di manutenzione degli impianti di sicurezza e l'acquisto di piccolo materiale [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],
- le spese relative all'igiene e alla protezione delle persone sul luogo di lavoro, in particolare l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari membri della squadra di primo intervento, nonché le spese connesse con i controlli legali [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],
- le spese per le perizie giuridiche, finanziarie e tecniche preliminari all'acquisto, all'affitto o alla costruzione di immobili,
- le altre spese in materia di immobili, in particolare le spese di gestione per gli edifici in multilocazione, le spese relative agli inventari dei locali, le tasse che costituiscono la remunerazione di servizi di utilità generale (tasse per la nettezza urbana, raccolta delle immondizie, ecc.),
- le spese di assistenza tecnica connesse con i lavori di sistemazione di una certa entità,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing, la manutenzione, la riparazione, l'installazione e il rinnovo di materiali e attrezzature tecniche,
- l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mobilio,
- l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mezzi di trasporto,
- vari tipi di assicurazione,
- le spese per attrezzature da lavoro, in particolare:
 - l'acquisto di uniformi (in particolare per uscieri, autisti e personale di ristorazione),
 - l'acquisto e la pulizia di indumenti da lavoro, in particolare per il personale dei laboratori e gli addetti a lavori per i quali si rende necessaria una protezione contro le intemperie e il freddo, le usure anormali e le macchie,
 - l'acquisto o il rimborso di qualsiasi attrezzatura che potrebbe rivelarsi necessaria nel quadro dell'applicazione delle direttive 89/391/CEE e 90/270/CEE,
- le spese di trasloco e di raggruppamento dei servizi e le spese di manutenzione (ricevimento, magazzinaggio e sistemazione) del materiale, del mobilio e delle forniture per ufficio,
- le spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione) e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco),
- l'acquisto, il noleggio o il leasing e la manutenzione di apparecchiature informatiche, quali calcolatori, terminali, microcalcolatori, unità periferiche, attrezzature di collegamento e programmi necessari al loro funzionamento,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing e la manutenzione delle attrezzature connesse alla riproduzione dell'informazione su supporto cartaceo, quali stampanti, fax, fotocopiatrici, scanner e microcopiatrici,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing di macchine per scrivere, macchine per il trattamento testi e altra attrezzatura elettronica per ufficio,
- l'installazione, la configurazione, la manutenzione, nonché gli studi, la documentazione e le forniture per tali attrezzature,
- le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per i laboratori di riproduzione, nonché taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno,
- le spese postali e di porto della corrispondenza, le spese di spedizione di pacchi e altro, per via aerea, marittima e per ferrovia, nonché le spese per la posta interna dell'Ufficio,
- i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni via cavo od onde radio (telefonia fissa e mobile, televisione, teleconferenza e videoconferenza), nonché le spese relative alle reti di trasmissione di dati, servizi telematici, ecc., nonché

l'acquisto di guide telefoniche,

- i costi dei collegamenti telefonici e informatici tra i vari immobili, nonché le linee di trasmissione internazionale tra le diverse sedi degli uffici dell'Unione,
- il supporto tecnico e logistico, la formazione e altre attività di interesse generale legate alle attrezzature informatiche e ai programmi, la formazione informatica di interesse generale, gli abbonamenti per la documentazione tecnica cartacea o elettronica, ecc., il personale esterno di gestione, i servizi d'ufficio, i canoni versati alle organizzazioni internazionali, ecc., gli studi di sicurezza e la garanzia della qualità connessa agli impianti informatici e ai programmi, le spese di utilizzo, manutenzione e sviluppo del software e di realizzazione di progetti informatici,
- altre spese di funzionamento non specificamente previste fra le spese di cui sopra.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettere da a) a j), del regolamento finanziario è stimato a 300 000 EUR.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo A6 01 50 — Politica e gestione del personale

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziameti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziameto destinato a coprire:

- la partecipazione dell'Ufficio alle spese d'animazione del foyer, di altre azioni culturali e sportive e delle iniziative intese a promuovere i rapporti sociali tra agenti di diversa nazionalità,
- il contributo dell'Ufficio alle spese degli asili,
- nell'ambito di una politica a favore dei disabili, spese per le seguenti persone disabili:
 - funzionari e agenti temporanei in servizio,
 - coniugi dei funzionari e degli agenti temporanei in servizio,
 - tutti i figli a carico ai sensi dello statuto dei funzionari.

Esso copre il rimborso, entro i limiti delle possibilità di bilancio, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente comprovate.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Articolo A6 01 51 — Supporto e gestione delle infrastrutture

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese di funzionamento corrente e di trasformazione delle apparecchiature e dei materiali dei ristoranti, delle mense e dei bar,
- le spese per risarcimento danni che l'Ufficio potrebbe essere costretto a pagare, nonché quelle derivanti dalla sua responsabilità civile e le eventuali spese relative ai casi in cui, per ragioni di equità, è opportuno riconoscere un indennizzo senza peraltro che esso possa dar adito a pretese sul piano giuridico.

Articolo A6 01 60 — Spese di documentazione e di biblioteca

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per la realizzazione e lo sviluppo del sito intranet della Commissione (*IntraComm*); la realizzazione del settimanale *Commission en direct*; gli abbonamenti ai servizi di informazione rapida su schermo; le spese di rilegatura e altre spese di conservazione indispensabili per la conservazione delle opere e periodici di riferimento; le spese di abbonamento a giornali, periodici specializzati, gazzette ufficiali, documenti parlamentari, statistiche del commercio estero, bollettini vari e altre pubblicazioni specializzate; l'acquisto di pubblicazioni e di testi tecnici riguardanti le attività dell'Ufficio.

CAPITOLO A6 10 — RISERVE

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
A6 10	RISERVE					
A6 10 01	Stanziamenti accantonati	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
A6 10 02	Riserva per imprevisti	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo A6 10 — Totale		p.m.	p.m.	0,—	

Articolo A6 10 01 — Stanziamenti accantonati

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Lo stanziamento ha un carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo dopo essere stato stornato ad altre linee di bilancio, conformemente al regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole

finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo A6 10 02 — Riserva per imprevisti

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanzamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Allegato A7 — Ufficio per le infrastrutture e la logistica — Lussemburgo

ENTRATE — ENTRATE

Dati in cifre

Titolo	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
4	Tasse varie, prelievi e canoni dell'Unione	2 532 000	2 620 000	p.m.
6	Contributi ai programmi dell'unione, rimborsi di spese ed entrate	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale	2 532 000	2 620 000	p.m.

TITOLO 4 — TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI DELL'UNIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
4 0	Trattenute sulle retribuzioni	1 026 000	1 014 000	p.m.
4 1	Contributi al regime pensionistico	1 506 000	1 606 000	
	Titolo 4 — Totale	2 532 000	2 620 000	p.m.

CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
4 0	Trattenute sulle retribuzioni				
4 0 0	<i>Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti</i>	874 000	861 000		
4 0 3	<i>Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
4 0 4	<i>Gettito proveniente dal prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio</i>	152 000	153 000		
	Capitolo 4 0 — Totale	1 026 000	1 014 000	p.m.	

Articolo 4 0 0 — Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
874 000	861 000	

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale del gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti, trattenuta mensilmente sugli stipendi del personale dell'Ufficio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a beneficio delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

Atti di riferimento

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12.

Articolo 4 0 3 — Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale del gettito del contributo temporaneo versato dai funzionari e altri agenti in servizio, trattenuto mensilmente sugli stipendi del personale dell'Ufficio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari Comunità europee, in particolare l'articolo 66 *bis*, nella versione in vigore fino al 15 dicembre 2003.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Articolo 4 0 4 — Gettito proveniente dal prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
152 000	153 000	

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 66 *bis*.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
4 1	Contributi al regime pensionistico				
4 1 0	<i>Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico</i>	1 506 000	1 606 000		
	Capitolo 4 1 — Totale	1 506 000	1 606 000		

Articolo 4 1 0 — Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
1 506 000	1 606 000	

Commento

Queste entrate sono costituite dai contributi trattenuti mensilmente dagli stipendi del personale dell'Ufficio, conformemente all'articolo 83, paragrafo 2 dello statuto dei funzionari, per il finanziamento del regime pensionistico.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

TITOLO 6 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE, RIMBORSI DI SPESE ED ENTRATE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
6 6	Altri contributi e restituzioni	p.m.	p.m.	p.m.
	Titolo 6 — Totale	p.m.	p.m.	p.m.

CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
6 6	Altri contributi e restituzioni				
6 6 0	<i>Altri contributi e restituzioni</i>				
6 6 0 0	Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica	p.m.	p.m.	p.m.	
	<i>Articolo 6 6 0 — Totale parziale</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
	Capitolo 6 6 — Totale	p.m.	p.m.	p.m.	

Articolo 6 6 0 — Altri contributi e restituzioni

Voce 6 6 0 0 — Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica

Dati in cifre

Bilancio 2014	Bilancio 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Voce destinata ad accogliere, conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate non previste nelle altre parti del titolo 6 e che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

SPESE — SPESE

TITOLO A7 — UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — LUSSEMBURGO

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
A7 01	SPESE AMMINISTRATIVE	5	25 041 000	25 191 000	24 425 502,77
A7 10	RISERVE	5	p.m.	p.m.	0,—
Capitolo A7 — Totale			25 041 000	25 191 000	24 425 502,77

CAPITOLO A7 01 — SPESE AMMINISTRATIVE

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
A7 01	SPESE AMMINISTRATIVE					
<i>A7 01 01</i>	<i>Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei</i>	5.2	12 779 000	12 659 000	11 423 025,27	89,39 %
<i>A7 01 02</i>	<i>Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione</i>					
A7 01 02 01	Personale esterno	5.2	6 639 000	6 577 000	6 915 220,94	104,16 %
A7 01 02 11	Altre spese di gestione	5.2	300 000	349 000	255 612,00	85,20 %
	<i>Voce A7 01 02 — Totale parziale</i>		6 939 000	6 926 000	7 170 832,94	103,34 %
<i>A7 01 03</i>	<i>Spese per gli immobili e spese connesse</i>	5.2	5 323 000	5 606 000	5 831 644,56	109,56 %
<i>A7 01 50</i>	<i>Politica e gestione del personale</i>	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
<i>A7 01 51</i>	<i>Supporto e gestione delle infrastrutture</i>	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
<i>A7 01 60</i>	<i>Spese di documentazione e di biblioteca</i>	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
Articolo A7 01 — Totale			25 041 000	25 191 000	24 425 502,77	97,54 %

Articolo A7 01 01 — Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
12 779 000	12 659 000	11 423 025,27

Commento

Stanziamiento destinato a coprire, per i funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico:

- gli stipendi base, le indennità e gli assegni fissi legati agli stipendi,
- i rischi di infortunio e malattia e gli altri oneri sociali,
- il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei nonché i versamenti da effettuare, da parte dell'istituzione, per la costituzione o il mantenimento dei loro diritti pensionistici nei rispettivi paesi d'origine,
- gli altri assegni e indennità varie,
- l'incidenza dei coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei, nonché l'incidenza del coefficiente correttore applicato alla parte di retribuzione trasferita in un paese diverso da quello della sede di servizio,
- le spese di viaggio dovute ai funzionari e agenti temporanei (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio, la cessazione dal servizio o il trasferimento implicante un cambiamento della sede di servizio,
- le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute ai funzionari e agli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione a una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,
- le spese di trasloco dovute ai funzionari e agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione a una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,
- l'incidenza degli eventuali adeguamenti che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo A7 01 02 — Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione

Voce A7 01 02 01 — Personale esterno

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
6 639 000	6 577 000	6 915 220,94

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le seguenti spese:

- la retribuzione del personale contrattuale (ai sensi del titolo IV delle condizioni di assunzione), il sistema di sicurezza sociale delle istituzioni per il personale contrattuale, come descritto nel titolo IV, e i costi delle ponderazioni applicabili alle retribuzioni di tale personale,
- le spese generate (stipendi, assicurazioni, ecc.) dai contratti di diritto privato del personale esterno e dal ricorso a personale provvisorio,

- le spese relative al personale sotto contratto di impresa per il subappalto tecnico e amministrativo, l'assistenza di complemento e le prestazioni di servizio a carattere intellettuale,
- le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea ai servizi dell'Ufficio di funzionari degli Stati membri e di altri esperti, nonché le spese supplementari derivanti dalla messa a disposizione di funzionari presso le amministrazioni nazionali o le organizzazioni internazionali,
- l'incidenza degli eventuali adeguamenti che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettere da a) a j), del regolamento finanziario è stimato a 3 990 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Voce A7 01 02 11 — Altre spese di gestione

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
300 000	349 000	255 612,00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le seguenti spese:

- le spese di trasporto e il pagamento delle indennità giornaliere di missione, nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario nonché dagli esperti o funzionari nazionali o internazionali distaccati,
- le spese sostenute per assolvere agli obblighi di rappresentanza a nome dell'Ufficio, nell'interesse del servizio, che danno luogo a rimborsi (non possono esistere obblighi di rappresentanza verso funzionari o agenti della Commissione o di altre istituzioni dell'Unione),
- le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie degli esperti chiamati a far parte di gruppi di studio e di lavoro, nonché le spese relative allo svolgimento di tali riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente nelle sedi delle istituzioni o negli uffici esterni (i rimborsi agli esperti avvengono sulla base delle decisioni prese dalla Commissione),
- le spese per rinfreschi o eventuali colazioni, serviti in occasione di riunioni interne,
- le spese varie per conferenze, congressi e riunioni a cui partecipa l'Ufficio,
- le spese per consulenze e studi specializzati affidati con contratto a esperti (persone fisiche o giuridiche) altamente qualificati, compreso l'acquisto di studi già effettuati, nei casi in cui l'Ufficio non possa effettuarli direttamente non disponendo di personale ad hoc,
- le spese relative alla formazione generale al fine di migliorare le competenze del personale e le prestazioni e l'efficacia dell'Ufficio:
 - il ricorso a esperti per l'identificazione delle esigenze, la concezione, l'elaborazione, l'animazione, la valutazione e il monitoraggio della formazione,
 - il ricorso a consulenti nei vari settori, in particolare per quanto riguarda i metodi di organizzazione, la direzione, la strategia, la qualità e la gestione del personale,
 - le spese di partecipazione ad azioni di formazione esterne e le spese di adesione alle pertinenti organizzazioni professionali,
- le spese connesse all'organizzazione pratica dei corsi, ai locali, ai trasporti, al vitto e alloggio dei partecipanti a corsi residenziali,
- le spese di formazione collegate alle pubblicazioni e all'informazione, ai siti Internet connessi nonché all'acquisto di materiale

- pedagogico, agli abbonamenti e alle licenze per la formazione a distanza, ai libri, alla stampa e ai prodotti multimediali,
- le spese per il materiale didattico.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

Articolo A7 01 03 — Spese per gli immobili e spese connesse

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
5 323 000	5 606 000	5 831 644,56

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per gli immobili dell'Ufficio e altre spese accessorie, fra cui in particolare:

- le spese d'acquisto o di locazione-acquisto di immobili o la costruzione di immobili,
- gli affitti e i canoni enfiteutici, le imposte varie e le risoluzioni di opzioni di acquisto relativi agli immobili o alle parti di immobili occupati nonché l'affitto di sale per conferenze, magazzini, archivi, autorimesse e parcheggi,
- il pagamento dei premi delle polizze stipulate con le compagnie d'assicurazione per gli immobili o per le parti di immobili occupati dall'Ufficio,
- le spese di acqua, gas, elettricità e riscaldamento per gli immobili o le parti di immobili occupati dall'Ufficio,
- le spese di manutenzione dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli impianti d'aria condizionata, ecc.; le spese dovute a taluni lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco, ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i laboratori di manutenzione,
- le spese relative alla raccolta differenziata, al deposito e all'evacuazione dei rifiuti,
- l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici e altri interventi specializzati in materia di ferramenta, elettricità, sanitari, imbiancatura, rivestimento di pavimenti, ecc., nonché le spese connesse alle modifiche degli impianti di collegamento in rete associati all'immobile secondo la destinazione e le spese per il materiale necessarie a detti lavori [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni delle condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],
- le spese relative alla sicurezza fisica e materiale delle persone e dei beni, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, i contratti di manutenzione degli impianti di sicurezza, i corsi di formazione e l'acquisto di piccolo materiale [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni delle condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],
- le spese relative all'igiene e alla sicurezza delle persone sul luogo di lavoro, in particolare l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari membri della squadra di primo intervento, corsi di formazione e spese connesse ai controlli legali [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni delle condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],
- le spese per le perizie giuridiche, finanziarie e tecniche preliminari all'affitto, all'acquisto o alla costruzione di immobili,
- le altre spese in materia di immobili, in particolare le spese di gestione per gli edifici in multilocazione, le spese relative agli inventari dei locali, le tasse che costituiscono la remunerazione di servizi di utilità generale (tasse per la nettezza urbana, raccolta delle immondizie, ecc.),
- le spese di assistenza tecnica connesse con i lavori di sistemazione di una certa entità,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing, la manutenzione, la riparazione, l'installazione e il rinnovo di materiali e attrezzature tecniche,

- l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione del mobilio,
- l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione dei mezzi di trasporto,
- le assicurazioni varie (in particolare responsabilità civile e furto),
- le spese per le attrezzature da lavoro, in particolare:
 - l'acquisto di uniformi (in particolare per uscieri, autisti e personale di ristorazione),
 - l'acquisto e la pulizia di indumenti da lavoro per il personale dei laboratori e gli addetti a lavori per i quali si rende necessaria una protezione contro le intemperie e il freddo, le usure anormali e le macchie,
 - l'acquisto o il rimborso di qualsiasi attrezzatura che potrebbe rivelarsi necessaria nel quadro dell'applicazione delle direttive 89/391/CEE e 90/270/CEE,
- le spese di trasloco e di raggruppamento dei servizi e le spese di manutenzione (ricevimento, magazzinaggio e sistemazione) del materiale, del mobilio e delle forniture per ufficio,
- le spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione) e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco),
- l'acquisto, il noleggio o il leasing e la manutenzione di calcolatori, terminali, microcalcolatori, unità periferiche, attrezzature di collegamento e programmi necessari al loro funzionamento,
- l'acquisto, il noleggio, il leasing e la manutenzione delle attrezzature connesse alla riproduzione delle informazioni su supporto cartaceo, quali stampanti, fax, fotocopiatrici, scanner e microcopiatrici,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing di macchine per scrivere, macchine per il trattamento testi e altra attrezzatura elettronica per ufficio,
- l'installazione, la configurazione, la manutenzione, nonché gli studi, la documentazione e le forniture per tali attrezzature,
- le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per i laboratori di riproduzione nonché taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno,
- le spese di affrancatura e di spedizione della corrispondenza, le spese di spedizione di pacchi e altro, per via aerea, marittima e per ferrovia, nonché le spese per la posta interna dell'Ufficio,
- i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni via cavo o onde radio (telefonia fissa e mobile, Internet, televisione, teleconferenza e videoconferenza), le spese relative alle reti di trasmissione di dati, servizi telematici, ecc., nonché l'acquisto di guide telefoniche,
- i costi dei collegamenti telefonici e informatici tra i vari immobili, nonché le linee di trasmissione internazionale tra le diverse sedi degli uffici dell'Unione,
- il supporto tecnico e logistico, la formazione e altre attività di interesse generale legate alle attrezzature informatiche e ai programmi, la formazione informatica di interesse generale, gli abbonamenti per la documentazione tecnica cartacea o elettronica, ecc., il personale esterno di gestione, i servizi d'ufficio, i canoni versati alle organizzazioni internazionali, ecc., gli studi di sicurezza e la garanzia della qualità connessa agli impianti informatici e ai programmi, le spese di utilizzo, manutenzione e sviluppo del software e di realizzazione di progetti informatici,
- altre spese di funzionamento non specificamente previste fra le spese di cui sopra.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo A7 01 50 — Politica e gestione del personale

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- la partecipazione dell'Ufficio alle spese d'animazione del foyer e ad altre azioni culturali e sportive, nonché le iniziative intese a promuovere i rapporti sociali tra agenti di diversa nazionalità,
- il contributo dell'Ufficio ai centri per l'infanzia e agli asili nido,
- nell'ambito di una politica a favore dei disabili, spese per le seguenti categorie di persone disabili:
 - funzionari e agenti temporanei in servizio,
 - coniugi dei funzionari e degli agenti temporanei in servizio,
 - tutti i figli a carico ai sensi dello statuto dei funzionari.

Esso copre il rimborso, entro i limiti delle possibilità di bilancio, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente comprovate.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Articolo A7 01 51 — Supporto e gestione delle infrastrutture

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le seguenti spese:

- le spese di funzionamento corrente e di trasformazione delle apparecchiature e dei materiali dei ristoranti, delle mense e dei bar,
- le spese per risarcimento danni che l'Ufficio potrebbe essere costretto a pagare, nonché quelle derivanti dalla sua responsabilità civile e le eventuali spese relative ai casi in cui, per ragioni di equità, è opportuno riconoscere un indennizzo senza peraltro che esso possa dar adito a pretese sul piano giuridico.

Articolo A7 01 60 — Spese di documentazione e di biblioteca

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamenti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per la realizzazione e lo sviluppo del sito intranet della Commissione (*IntraComm*); gli abbonamenti ai servizi di informazione rapida su schermo; le spese di rilegatura e altre spese di conservazione indispensabili per la conservazione delle opere e periodici di riferimento; le spese di abbonamento ai giornali e ai periodici specializzati; l'acquisto di pubblicazioni e di testi tecnici riguardanti le attività dell'Ufficio.

CAPITOLO A7 10 — RISERVE

Dati in cifre

Classificazione per natura

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012	2012/2014
A7 10	RISERVE					
<i>A7 10 01</i>	<i>Stanziamanti accantonati</i>	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
<i>A7 10 02</i>	<i>Riserva per imprevisti</i>	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
	Articolo A7 10 — Totale		p.m.	p.m.	0,—	

Articolo A7 10 01 — Stanziamanti accantonati

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Lo stanziamento ha un carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo dopo essere stato stornato ad altre linee di bilancio, conformemente al regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo A7 10 02 — Riserva per imprevisti

Dati in cifre

Bilancio 2014	Stanziamanti 2013	Esecuzione 2012
p.m.	p.m.	0,—